



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1745

Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

19/01/2016 - 12:02

Indice

1. DDL S. 1745 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	4
1.2.1. Testo DDL 1745.	5
1.3. Trattazione in Commissione.	19
1.3.1. Sedute.	20
1.3.2. Resoconti sommari.	24
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia).	25
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) del 24/02/2015.	26
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (pom.) del 17/03/2015.	32
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 19/03/2015.	43
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (pom.) del 24/03/2015.	54
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 25/03/2015.	63
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (pom.) del 26/03/2015.	75
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 210 (pom.) del 09/06/2015.	83
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 212 (pom.) dell'11/06/2015.	427
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) dell'11/06/2015.	433
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 214 (ant.) del 16/06/2015.	437
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215 (pom.) del 16/06/2015.	439
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 217 (pom.) del 23/06/2015.	785
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 218 (pom.) del 30/06/2015.	811
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015.	828
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 220 (pom.) del 07/07/2015.	877
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 223 (pom.) del 21/07/2015.	886
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226 (nott.) del 29/07/2015.	891
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 30/07/2015.	897
1.3.2.1.19. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (ant.) del 31/07/2015.	903
1.3.2.1.20. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (pom.) del 04/08/2015.	910
1.3.2.1.21. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 230 (pom.) del 04/08/2015.	914
1.3.2.1.22. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231 (pom.) del 05/08/2015.	918
1.3.2.1.23. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) del 02/09/2015.	923
1.3.2.1.24. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233 (ant.) dell'08/09/2015.	929
1.3.2.1.25. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) del 10/09/2015.	936

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/09/2015	942
1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238 (nott.) del 15/09/2015	947
1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 16/09/2015	952
1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 240 (nott.) del 22/09/2015	958
1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 243 (nott.) del 12/10/2015	962
1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 254 (pom.) del 18/11/2015	969
1.4. Trattazione in consultiva	976
1.4.1. Sedute	977
1.4.2. Resoconti sommari	980
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	981
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 28/04/2015	982
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 268 (pom.) del 05/05/2015	986
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 269 (pom.) del 06/05/2015	989
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 12/05/2015	995
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/07/2015	1008
1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 07/07/2015	1011
1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 297 (pom.) del 14/07/2015	1035
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	1048
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 425 (ant.) del 09/07/2015	1049
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 440 (pom.) del 29/07/2015	1053
1.4.2.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	1061
1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 117 (pom.) dell'08/04/2015	1062
1.4.2.3.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 15/04/2015	1070
1.5. Trattazione in Assemblea	1083
1.5.1. Sedute	1084
1.5.2. Resoconti stenografici	1085
1.5.2.1. Seduta n. 501 (pom.) del 09/09/2015	1086
1.5.2.2. Seduta n. 511 (ant.) del 24/09/2015	1126
1.5.2.3. Seduta n. 522 (ant.) del 13/10/2015	1180
1.5.2.4. Seduta n. 523 (ant.) del 14/10/2015	1256
1.5.2.5. Seduta n. 555 (ant.) del 17/12/2015	1458
1.5.2.6. Seduta n. 558 (ant.) del 13/01/2016	1614

1. DDL S. 1745 - XVII Leg.

28, 33), POTESTA' DEI GENITORI (Art.15), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Art.16), ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI (Art.17), IMPRESE FAMILIARI (Art.18), MORTE (Art.19), RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA (Art.19), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.20), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.21), RESPONSABILITA' PENALE (Artt.22, 26), PARENTELA E AFFINITA' (Art.23), OBBLIGO DI ASSISTENZA E MANTENIMENTO (Art.24), MALTRATTAMENTI E SEVIZIE (Art.25), TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE (Art.27), AMNISTIA GRAZIA INDULTO (Art.29), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.30), MAFIA E CAMORRA (Artt.30, 31), VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE (Artt.31, 32), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Art.31), CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art.31), USURA (Art.32), COLLABORAZIONE CON L' AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art.33)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Monica Cirinna'](#) (PD) (dato conto della nomina il 24 febbraio 2015)

.

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 16 febbraio 2015.

Annuncio nella seduta pom. n. 392 del 17 febbraio 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1745

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1745

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SACCONI**, **AIELLO**, **BIANCONI**, **CHIAVAROLI**, **CONTE**, **DI GIACOMO**, **LANGELLA**, **MANCUSO**, **MARINELLO**, **TORRISI** e **DI BIAGIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2015

Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

Onorevoli Senatori. -- Da tempo -- per lo meno della metà degli anni '80 -- si discute sulla necessità di introdurre nell'ordinamento italiano una legge che disciplini le cosiddette unioni di fatto. Quasi sempre la discussione trascura che i diritti già riconosciuti ai componenti di una coppia di fatto, per via di intervento legislativo o giurisprudenziale, sono numerosissimi: una disamina attenta e oggettiva fa scoprire, per esempio (si riprende una delle voci evocate con maggiore frequenza), che non vi è nessun ostacolo all'assistenza in qualunque struttura sanitaria del convivente nei confronti del proprio *partner*. Addirittura, quando il paziente non è in condizioni di decidere e in assenza di coniuge, in base a una legge del 1999, il convivente viene informato e può decidere un'operazione di trapianto di organo. Norme di parificazione del convivente al coniuge, derivanti dalla legge ordinaria o dalla giurisprudenza, sono previste in tema di assistenza da parte dei consultori, di interdizione e inabilitazione, di figli, di successione nella locazione e nell'assegnazione di un alloggio popolare; il *partner* di fatto ha titolo, a determinate condizioni, al risarcimento del danno subito dall'altro *partner*, e perfino la legislazione sulle vittime di mafia o terrorismo equipara il convivente al coniuge. Tutto ciò accade perché, a partire dagli anni '80, ogni qualvolta la legge ordinaria ha sancito un diritto per il coniuge, di regola lo ha previsto anche per il convivente. Questo modo di procedere è stato affiancato, in parallelo, da numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione intervenute nella materia. E questo accade sia che la convivenza riguardi persone di sesso diverso sia che riguardi persone del medesimo sesso.

Alla fine, è più facile elencare quello che resta ancora al di fuori da tale equiparazione: *a)* la riserva di legittima per la successione; *b)* la possibilità per i conviventi di adottare figli; *c)* una parte delle disposizioni penali e processualpenalistiche che toccano le relazioni familiari (se si considerano una per una, esse però non giustificano la costruzione di un modello alternativo di famiglia, bensì -- al più -- un più modesto intervento di estensione di garanzie e di tutele: ciò che viene fatto in questo testo unico); *d)* un regime pensionistico di reversibilità in favore del convivente.

La premessa di questo testo è che, a differenza di quanto prevedono altri disegni di legge già in fase di avanzata discussione (si pensi al testo unificato predisposto per i numerosi disegni di legge in materia, cosiddetto «ddl Cirinnà», pendente in Commissione giustizia al Senato, che nella sostanza parifica il regime delle unioni civili a quello matrimoniale), la tutela che l'articolo 29 della Costituzione riserva alla «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» è più specifica rispetto a quella che l'articolo 2 della stessa Carta fondamentale riserva alle «formazioni sociali intermedie», fra le quali la giurisprudenza colloca le convivenze. Il buon senso, il senso di realtà e la Costituzione non consentono di equiparare in tutto e per tutto istituti che pari non sono, come il matrimonio e l'unione di fatto.

Lo scopo del presente disegno di legge, composto da 33 articoli suddivisi in 8 capi, è far emergere

tutto ciò che l'ordinamento già prevede, esplicitamente o implicitamente, in tema di tutela dei diritti dei conviventi: il testo lo raccoglie e lo rende ordinato, fino a costituire un vero e proprio statuto della convivenza, sulla scorta di ciò che è già diritto vivente, o può diventarlo con leggeri aggiustamenti. Il dibattito sulle unioni civili sarà certamente meno ideologizzato se resterà ancorato ai testi in vigore e avrà piena consapevolezza del tanto che già esiste.

1. *Collegamento con il regolamento anagrafico*

Ogni disposizione di questo testo unico contiene un espresso richiamo alla normativa vigente, che ovviamente non si riporta per intero, bensì solo per la parte che fa riferimento alle convivenze, e un espresso aggancio alla convivenza come definita dall'articolo 1. Con quattro deroghe: *a)* si afferma in esplicito il diritto all'assistenza del *partner* nelle strutture sanitarie, certamente contenuto nel sistema, come osservato sopra, ma non espresso in una norma di legge; *b)* in taluni articoli si interviene *ex novo* per estendere al convivente norme del codice penale e del codice di procedura penale riguardanti i rapporti fra l'imputato e gli stretti familiari; *c)* in altri articoli, quando la relazione di convivenza vale in quanto inserita in un ordine di preferenza che comprende altri familiari, si preferisce riportare l'intera sequela, per evitare confusioni; *d)* per alcuni specifici interventi legislativi -- per esempio, in tema di risarcimenti alle vittime dei reati -- si prevede un periodo più lungo di convivenza; si è ritenuto di lasciarlo inalterato perché risponde a logiche proprie di quel tipo di legislazione.

Il punto di partenza, all'articolo 1, è l'aggancio del rapporto di convivenza al regolamento anagrafico: rimodulando gli articoli 1, 4, 6 e 13 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 -- dopo aver ribadito che «l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la residenza», e che «l'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile» -- si fornisce la seguente definizione anagrafica di convivenza, adattando, tenuto conto degli effetti che produce, quella contenuta nel regolamento anagrafico: «per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora». Non è individuato il tempo minimo di coabitazione idoneo a qualificare la convivenza come «stabile», poiché ci si affida all'accertamento che è chiamato a svolgere ciascun comune sulla base di elementi di fatto, il cui apprezzamento non è preventivabile in modo eguale per tutti.

Sono pienamente operative le disposizioni del regolamento anagrafico e delle norme secondarie a esso collegate, in ordine agli accertamenti della veridicità delle dichiarazioni rese. Al comma 7 si richiamano in proposito gli articoli da 51 a 56 del regolamento, riguardanti la vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte delle dichiarazioni di convivenza e per la loro rispondenza al vero, con le relative sanzioni. I precedenti commi 5 e 6 descrivono i soggetti abilitati a rendere le dichiarazioni anagrafiche e il contenuto di queste.

2. *Assistenza sanitaria e per i detenuti*

Le norme inserite nei capi successivi al I sono raccolte per voci.

Il capo II attiene a uno degli argomenti maggiormente utilizzati per sostenere la necessità di costruire un regime para-matrimoniale delle convivenze: l'assistenza sanitaria e ai detenuti. È un argomento che -- come e più degli altri -- si infrange di fronte al diritto vigente: come prima si ricordava, l'articolo 3 della legge 1° aprile 1999, n. 91 («Disposizioni in materia di trapianti e di prelievi di organi e di tessuti»), prevede che, «all'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte (...), i medici (...) forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio*». È uno degli esempi del coinvolgimento di quest'ultimo nelle decisioni in ordine alla salute del *partner*, che riguarda una materia impegnativa e complessa e ben può orientare, per analogia, il comportamento dei responsabili degli ospedali e delle case di cura a proposito dell'assistenza al malato

ivi ricoverato da parte del convivente. Premesso che oggi nessuna disposizione di legge impedisce al *partner* di fatto di fare visita e/o di assistere il compagno mentre è degente (non si ha notizia di Carabinieri che allontanino i conviventi dalle stanze di ospedale; è più frequente che cerchino i familiari che mancano!), la circostanza che il convivente diventa parte di decisioni di tale peso, come quelle relative ai trapianti, *a fortiori* lo legittima a qualsiasi forma di vicinanza al convivente durante il ricovero.

Per eliminare qualsiasi dubbio, l'articolo 2, sul presupposto di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, stabilisce che ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture. Viene altresì individuato lo strumento della delega con la quale ciascun convivente può disporre che l'altro adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere, e riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche. Ciò nei limiti delle norme vigenti: non è ammissibile alcuna delega, per esempio, per interventi eutanasi o per impedire un soccorso medico quando ci sono margini di successo. Oggetto della delega può essere anche la scelta in caso di morte sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, se l'interessato non ha impartito disposizioni. La forma della delega è quella, semplice e garantita, di un atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, di comunicazione a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale. La delega può essere ovviamente revocata, in tutto o in parte.

Restando sul fronte sanitario, l'articolo 3 trasforma in norma una deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 17 settembre 2009 sulla disponibilità dei dati contenuti nella cartella clinica e nei documenti che a essa si collegano; sul presupposto che il paziente sia incapace di intendere e di volere o sia deceduto, si prevede che il convivente abbia accesso ai dati in questione.

L'articolo 4 del testo unico riprende l'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 («Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»), che riconosce il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso, e prevede pure l'accordo col datore di lavoro per modalità differenti di svolgimento della prestazione in casi di documentata grave infermità del medesimo convivente.

L'articolo 5 richiama la disciplina sui consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, («Istituzione dei consultori familiari»), per ribadire che l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia sono garantiti anche ai componenti di una convivenza.

La parte relativa al rapporto col convivente detenuto include la possibilità di colloqui e di corrispondenza telefonica, alle stesse condizioni stabilite per i familiari (articolo 6), e il rilascio di permessi in caso di imminente pericolo di vita e in altre ipotesi di particolare gravità (articolo 7): ciò sulla scorta di quanto stabilito dagli articoli 18 e 30 della legge 26 luglio 1975 n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

3. *Rapporti con i figli*

Questo capo del testo unico si apre, all'articolo 8, col riferimento all'articolo 315 del codice civile, che non pone distinzioni nello stato giuridico dei figli, qualunque sia la forma del rapporto fra i genitori, e quindi anche se essi siano conviventi e non uniti in matrimonio.

L'articolo 9 tiene conto di un settore ordinariamente non considerato quando si parla di unioni di fatto, anche perché la gravosità dei doveri da espletare normalmente supera i diritti dei quali si può supporre di godere. La legge 9 gennaio 2004, n. 6, («Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali»), è intervenuta, a proposito della protezione delle persone prive di autonomia, su vari articoli del codice civile, realizzando una estensione dei soggetti interessati alla tutela o alla curatela. Fra tali articoli, per il discorso che qui interessa, vanno ricordati:

- a) l'articolo 408, in base al quale, al primo comma, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, «preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado (...)»;
- b) l'articolo 410, terzo comma, per il quale «l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti»;
- c) l'articolo 411, terzo comma, che recita: «sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente»;
- d) l'articolo 417, in materia di interdizione e inabilitazione, il quale prevede, al primo comma, che le relative istanze possono essere promosse anche «dalla persona stabilmente convivente»;
- e) l'articolo 426 che, al primo comma, in merito alla «durata dell'ufficio» di tutore o di curatore, dispone che «nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti».

Gli articoli 10 e 11 trattano del rapporto fra convivenze e adozione. Sul punto, la legge 4 maggio 1983 n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), valorizza la convivenza sotto due aspetti: in base all'articolo 6, comma 4, l'aver i coniugi convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni integra il requisito della stabilità del rapporto ai fini della determinazione della idoneità della coppia; in base all'articolo 44, comma 3, l'adozione dei minori è consentita anche a chi non è coniugato in presenza di determinate condizioni: deve trattarsi di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, ovvero quando il minore è portatore di disabilità e sia orfano di padre e di madre, ovvero quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Il capo III, sulla filiazione, si completa, all'articolo 12, col richiamo alla legge 19 febbraio 2004, n. 40. («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»), che all'articolo 5 permette l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche a due maggiorenni di sesso diverso se sono fra loro conviventi.

4. *Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza*

Questa voce non ha un peso marginale, pur non essendo ordinariamente considerata nelle varie proposte riguardanti le unioni di fatto. La legge 4 aprile 2001, n. 154 («Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»), ha introdotto nel codice civile gli articoli 342-*bis* e 342-*ter*, e ha esteso ai conviventi le forme di protezione contro gli abusi familiari. Ha così previsto il ricorso al giudice «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente». Ha aggiunto (articolo 342-*ter*) la possibilità di ottenere a vantaggio del convivente, vittima della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto quella condotta; nell'ipotesi in cui la vittima sia sprovvista di adeguati mezzi propri, a ciò si aggiunge la fissazione di un assegno di mantenimento periodico, da porsi a carico del convivente allontanato.

In tema di abusi familiari, la legge 28 marzo 2001, n. 149, nel modificare la disciplina sull'adozione e sull'affidamento dei minori, è intervenuta su diverse disposizioni del codice civile: fra esse gli articoli 330, secondo comma, e 333, secondo comma, che prevedono, a tutela del minore, l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore medesimo. Tutto ciò è ripreso dagli articoli 13, 14 e 15 del presente testo unico.

5. *Tutela civilistica*

Il capo V si apre con un'altra voce frequentemente evocata a sostegno di una legge sulle unioni civili:

quella della successione nella locazione. È una questione che ha trovato soluzione da oltre un quarto di secolo, da quando -- cioè -- la Corte costituzionale, con sentenza n. 404 del 7 aprile 1988, ha riconosciuto al convivente *more uxorio* il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, ma anche quando costui si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Lo ha fatto dichiarando costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (la legge cosiddetta sull'equo canone), nella parte in cui non prevede tale possibilità di successione. Il riferimento per la determinazione della convivenza è il regolamento anagrafico prima ricordato. Per la Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 2524 del 25 maggio 1989) nell'ipotesi di allontanamento, per qualsiasi motivo, del conduttore dall'immobile locato, il diritto di succedere nel contratto per la convivente *more uxorio* che rimanga nell'immobile stesso con la prole nata dalla loro unione persiste anche se la convivenza è sorta nel corso della locazione, e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza. Sempre per la Cassazione (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5544 dell'8 giugno 1994), in caso di morte del conduttore, il convivente succede nel contratto di locazione, a prescindere dalla situazione familiare del titolare del contratto di locazione e dalla presenza di eredi legittimi. L'articolo 16 del presente testo unico fa stato di tale giurisprudenza.

L'articolo 17 affronta la questione dell'assegnazione degli alloggi economici-popolari, ricordando che l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pone tra i criteri di priorità da tenere in conto, in sede di semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, il diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni.

L'articolo 18 pone in relazione la convivenza con l'impresa familiare. L'introduzione dell'articolo 230-*bis* nel codice civile ha eliminato il principio di gratuità in precedenza previsto, in virtù del vincolo affettivo, a proposito della remunerazione del familiare per la prestazione di lavoro resa nell'impresa familiare. Questa disposizione può essere utilizzata a favore del convivente: secondo la Corte di cassazione (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 7486 del 13 dicembre 1986), «al fine di stabilire se le prestazioni lavorative, svolte nell'ambito di una convivenza *more uxorio*, diano luogo ad un rapporto di lavoro subordinato oppure siano riconducibili ad una diversa relazione, dalla quale esuli il requisito della subordinazione, il giudice (...) può escludere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato solo in presenza della dimostrazione rigorosa di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente *more uxorio* alle risorse della famiglia di fatto».

L'articolo 19 ricorda che anche il convivente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale in caso di morte dell'altro convivente provocata dal fatto ingiusto altrui, in base agli articoli 2043 e 2059 del codice civile. Ciò accade sulla base di una esegesi della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 2988 del 28 marzo 1994), che ha riconosciuto al convivente la risarcibilità del danno patrimoniale in caso di morte del *partner* provocata dal fatto ingiusto altrui. In particolare, ritenuto che nell'ipotesi della cosiddetta famiglia di fatto (ossia di una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza materiale e morale) la morte del convivente provocata da fatto ingiusto altrui fa nascere nel *partner* il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale *ex* articolo 2059 del codice civile (per un «patema» analogo a quello che si ingenera nell'ambito della famiglia legittima) e del danno patrimoniale *ex* articolo 2043 del codice civile (per la perdita del contributo patrimoniale e personale apportato in vita, con carattere di stabilità, dal convivente defunto, irrilevante rimanendo, invece, la sopravvenuta mancanza di elargizioni meramente episodiche o di mera ed eventuale aspettativa), tanto l'articolo 2043, quanto l'articolo 2059 del codice civile ricomprendono nell'ambito dell'obbligazione risarcitoria il danno risentito in modo immediato e diretto, sotto forma di *deminutio patrimonii* o di danno morale, da altri soggetti legati alla persona

direttamente ed immediatamente lesa da rapporti di natura familiare o parafamiliare ed in quanto tali pregiudicati dall'altrui fatto ingiusto. Ciò ha un riflesso anche sul piano processuale, se è vero che la stessa Cassazione (Cass. pen., sez. I, sentenza n. 3790 del 4 febbraio 1994, De Felice) ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del convivente della vittima del reato. La convivenza costituisce, infatti, secondo tale sentenza, esercizio di un diritto di libertà, attribuito direttamente dalla Costituzione e, come tale, di carattere assoluto e tutelabile *erga omnes* senza interferenze da parte dei terzi.

Agli effetti della *legitimatio ad causam* del soggetto che convive con la vittima del reato commesso dal terzo, viene in considerazione non il rapporto interno tra i conviventi di fatto, ma l'aggressione che tale rapporto ha subito a opera del terzo. La pronuncia della Cassazione precisa, tuttavia, che a rilevare non è qualunque convivenza, anche solo occasionale, bensì quella che abbia avuto un carattere di stabilità, tale da far ritenere ragionevolmente che essa sarebbe continuata nel tempo, ove non fosse intervenuta la condotta delittuosa. Sulla medesima linea, la Cassazione (Cass. pen. sez. IV, sentenza n. 33305 dell'8 luglio 2002) aggiunge che la lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica, ma idonea a ragionevole presupposto per un'attesa di apporto economico futuro e costante, costituisce legittima *causa petendi* di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale chiamato a giudicare dell'illecito che tale lesione ha causato. L'articolo 19 recepisce tali orientamenti.

Infine, sul punto della tutela civilistica, l'articolo 20 riprende l'articolo 134, comma 4-*bis*, del codice delle assicurazioni private per ribadire che è precluso all'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o dal suo convivente, di assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

6. Tutela penalistica

Punto di partenza del capo VI, all'articolo 21, è l'estensione alla situazione della convivenza dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11), del codice penale, che riguarda chi abbia commesso il reato con abuso di autorità o di relazioni domestiche.

L'articolo 22 riconosce al convivente la non punibilità di cui all'articolo 384 del codice penale: si tratta della norma che rende esenti da responsabilità penale condotte di favoreggiamento, falsa testimonianza, omessa denuncia *et similia*, quando l'autore è stato costretto dalla necessità di evitare un grave danno a un prossimo congiunto; l'espressione «prossimo congiunto» viene intesa come comprendente coloro che compongono una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1. Il menzionato articolo 384 del codice penale recita testualmente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione». La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla conformità alla Costituzione di tale ultima norma, ha dichiarato infondata la questione di legittimità, affermando che l'estensione delle cause di non punibilità implica un giudizio di ponderazione proprio del legislatore (Corte cost., sentenze n. 8 del 1996, e prima ancora n. 352 del 1989 e n. 237 del 1986). Derogando alla natura meramente compilativa di questo testo unico, si ritiene opportuna l'estensione medesima.

Considerazioni analoghe vanno svolte per la pluralità di norme del codice penale nelle quali rilevano i rapporti familiari, e precisamente per gli articoli 540, «Rapporto di parentela»; 570, «Violazione degli obblighi di assistenza familiare»; 572, «Maltrattamenti contro familiari e conviventi»; 649, «Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti». L'articolo 23, con

riferimento all'articolo 540 del codice penale, include nell'espressione «rapporto di parentela» anche il legame di convivenza. L'articolo 24, intervenendo sull'articolo 570 del codice penale, aggiunge alla espressione «qualità di coniuge» la seguente: «o di componente di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 del testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto». L'articolo 25 precisa, quanto all'articolo 572 del codice penale, che il reato di maltrattamenti in famiglia o verso i congiunti sussiste anche nei riguardi di una persona che compone una convivenza. Infine, l'articolo 26 estende la non punibilità per i reati patrimoniali commessi in ambito familiare all'ipotesi in cui responsabile e parte offesa siano un convivente in danno dell'altro convivente (articolo 649 del codice penale).

7. Tutela processualpenalistica

Il capo VII affronta anzitutto la questione del disagio e del conflitto interiore che agita i prossimi congiunti dell'imputato chiamati a testimoniare e pertanto, all'articolo 27, include il convivente nella categoria prevista dall'articolo 199, comma 1, del codice di procedura penale, mentre già adesso lo stesso articolo 199, al comma 3, riconosce al testimone la facoltà di astenersi dalla testimonianza limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza se, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso.

L'articolo 28 affronta, con riferimento ai conviventi, le conseguenze e i casi di applicazione del provvedimento col quale il giudice penale dispone l'allontanamento dalla casa comune, mentre l'articolo 29 ribadisce la legittimazione del convivente alla presentazione di una domanda di grazia in favore dell'altro convivente.

Infine, l'articolo 30 riprende la più recente disciplina in tema di indagini patrimoniali antimafia per sottolineare come l'attività economica tale da far individuare le fonti di reddito è anche quella di chi nell'ultimo quinquennio ha convissuto con i soggetti destinatari delle misure di prevenzione.

8. Vittime di reati

L'ultimo capo riguarda l'estensione della legislazione per le vittime di mafia e terrorismo e di *racket* ed usura. La legge 20 ottobre 1990, n. 302 («Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»), ha esteso anche al convivente *more uxorio* il diritto di richiedere le provvidenze accordate per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. All'articolo 4, dopo aver fissato l'entità del beneficio (comma 1), precisa (comma 2) che «l'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico». A tale norma fa riferimento l'articolo 31 del presente testo unico.

Una disposizione analoga si trova nella legge 23 febbraio 1999, n. 44 («Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»), che all'articolo 8 ha inserito nell'ambito dei soggetti aventi diritto alle elargizioni previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura i conviventi: «Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente *more uxorio* e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona», L'adattamento di tale disposizione si trova all'articolo 32 del presente testo unico.

La legge 13 febbraio 2001, n. 45, nel novellare il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 («Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 82, ha previsto che siano utilizzate le medesime misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia sia nei confronti del coniuge che del convivente. Così recita l'articolo 9, comma 5 del citato decreto-legge: «Le speciali

misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure». Tale disposizione è ripresa nell'articolo 33.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCIPALI GENERALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE

Art. 1.

(Iscrizione anagrafica della convivenza)

1. La presente legge reca il testo unico delle disposizioni concernenti i diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto, con specifico riferimento ai profili anagrafici, della reciproca assistenza socio-sanitaria, della filiazione, delle tutele contro gli abusi nell'ambito dell'unione, dell'accesso all'abitazione, delle tutele civilistiche e penalistiche e dei benefici per le vittime di reati.
2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.
3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
4. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.
5. Ciascun componente della convivenza come definita al comma 4 è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 6. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative al mutamento delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.
6. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5 concernono i seguenti fatti:
 - a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
 - b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza;
 - c) cambiamento di abitazione.
7. Per la vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le convivenze e alla verifica della loro rispondenza al vero, e per le relative sanzioni, si applicano le disposizioni degli articoli da 51 a 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Capo II

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DETENUTI

Art. 2.

(Assistenza sanitaria)

1. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.
2. Ciascun convivente può delegare l'altro affinché, nei limiti delle norme vigenti:

- a) adottati le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;
- b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;
- c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 è conferita con atto scritto autenticato ovvero, in caso di impossibilità, comunicando tale volontà a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega è effettuata con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3.

(Accesso alla cartella clinica)

1. Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è ricoverato e ai documenti che ad essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 4.

(Congedi per salute)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità ovvero di decesso del convivente.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, in casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 5.

(Accesso ai servizi dei consultori)

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia è garantita anche ai componenti di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

(Colloqui con i detenuti)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permessi con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, alle medesime condizioni previste per i familiari.

Art. 7.

(Permessi per i detenuti)

1. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario.

2. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità, ai sensi del citato articolo 30, secondo comma, della legge n. 354 del 1975.

Capo III

FILIAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE E INABILITAZIONE,
TUTELA E CURATELA, ADOZIONE, PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Art. 8.

(Filiazione)

1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

Art. 9.

(Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, tutela e curatela)

1. Ai sensi dell'articolo 408, primo comma, del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

2. Ai sensi dell'articolo 410, terzo comma, del codice civile, l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, dagli ascendenti o dai discendenti.

3. Ai sensi dell'articolo 411, terzo comma, del codice civile, sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, le istanze di interdizione e inabilitazione possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

5. Ai sensi dell'articolo 426, primo comma, del codice civile, nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni dall'assunzione dell'ufficio, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 10.

(Idoneità all'adozione)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il requisito della stabilità del rapporto, ai fini della determinazione della idoneità della coppia all'adozione, si intende che sussista anche quando i coniugi hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

Art. 11.

(Adozione di minori)

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'adozione dei minori è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, se si tratta di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, ovvero quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre, ovvero quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Art. 12.

(Procreazione medicalmente assistita)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è permessa anche a due maggiorenni di sesso diverso fra loro conviventi.

Capo IV

CONTRASTO DEGLI ABUSI

Art. 13.

(Protezione contro gli abusi nell'ambito della convivenza)

1. Ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter* dello stesso codice.

Art. 14.

(Ordine di allontanamento)

1. Ai sensi dell'articolo 342-*ter* del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-*bis* dello stesso codice il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone, ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

Art. 15.

(Decadenza dalla potestà di genitore)

1. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Capo V

ACCESSO ALL'ABITAZIONE
E TUTELA CIVILISTICA

Art. 16.

(Successione nella locazione)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza quando vi sia prole naturale nata dalla loro unione.

Art. 17.

(Assegnazione degli alloggi economici-popolari)

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo 13, avente ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi.

Art. 18.

(Impresa familiare)

1. Ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le prestazioni lavorative svolte nell'ambito della convivenza non hanno il requisito della subordinazione se è dimostrata la comunanza di vita e di interessi tra i conviventi che dia luogo alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alle risorse della famiglia di fatto.

Art. 19.

(Risarcimento per fatto illecito)

1. Ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il convivente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale in caso di morte dell'altro convivente provocata dal fatto ingiusto altrui.

Art. 20.

(Contratti di assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 134, comma 4-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, l'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o dal suo convivente, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Capo VI

TUTELA PENALISTICA

Art. 21.

(Circostanze aggravanti dei reati)

1. Ai sensi dell'articolo 61, numero 11), del codice penale, la circostanza aggravante di aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità, si applica anche in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 22.

(Casi di non punibilità)

1. La disposizione di cui all'articolo 384, primo comma, del codice penale, in materia di casi di non punibilità, si interpreta nel senso che l'espressione «prossimo congiunto» deve ritenersi estesa anche ai componenti di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 23.

(Rapporto di parentela penalmente rilevante)

1. Ai sensi dell'articolo 540 del codice penale, l'espressione «rapporto di parentela» si interpreta nel senso che essa deve ritenersi estesa anche alle convivenze dichiarate all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 24.

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)

1. All'articolo 570, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «qualità di coniuge» sono inserite le seguenti: «o di componente di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 del testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto».

Art. 25.

(Reato di maltrattamento)

1. Le disposizioni dell'articolo 572 del codice penale, in materia di maltrattamenti in ambito familiare, si applicano anche nei confronti dei componenti di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 26.

(Non punibilità e querela della persona offesa per delitti contro il patrimonio commessi a danno di congiunti)

1. All'articolo 649 del codice penale, dopo le parole: «coniuge non legalmente separato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e del componente di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 del testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto».

Capo VII

TUTELA PROCESSUALPENALISTICA

Art. 27.

(Obbligo di testimoniare)

1. Ai sensi dell'articolo 199, comma 1, del codice di procedura penale, in materia di facoltà di astensione dall'obbligo di testimoniare, l'espressione «prossimi congiunti» si interpreta nel senso che fra questi devono ritenersi inclusi i componenti di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 199, comma 3, del codice di procedura penale, il testimone ha facoltà di astenersi dalla testimonianza limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza se, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale convive o abbia convissuto con esso.

Art. 28.

(Ordine di allontanamento dalla casa comune)

1. Ai sensi dell'articolo 282-bis, comma 3, del codice di procedura penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può ingiungere all'imputato cui rivolge il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare il pagamento periodico di un assegno a favore degli altri componenti di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano privi di mezzi adeguati.

2. Ai sensi dell'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare può essere disposta, se si procede per uno dei delitti ivi indicati, commesso in danno del componente di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

Art. 29.

(Domanda di grazia)

1. Ai sensi dell'articolo 681, comma 1, del codice di procedura penale, la domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, può essere sottoscritta anche dal componente di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 30.

(Indagini antimafia)

1. Ai sensi dell'articolo 19 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le indagini riguardanti il tenore di vita, le disponibilità finanziarie e il patrimonio dei soggetti nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, e quelle riguardanti l'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito, sono effettuate anche nei confronti di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 19 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte,

direttamente o indirettamente.

Capo VIII

TUTELA DELLE VITTIME DI REATI

Art. 31.

*(Elargizioni alle vittime di terrorismo
e di criminalità organizzata)*

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il convivente ha diritto alla elargizione di cui al comma 1 del citato articolo 4, alle condizioni e secondo l'ordine di precedenza ivi indicati.

Art. 32.

(Elargizioni alle vittime di racket e di usura)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7 della medesima legge n. 44 del 1999, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati, a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:

- a) coniuge e figli;
- b) genitori;
- c) fratelli e sorelle;

d) convivente *more uxorio* e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi con la persona nei tre anni precedenti l'evento.

Art. 33.

(Protezione dei collaboratori di giustizia)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, le speciali misure di protezione di cui al comma 4 del medesimo articolo 9 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 dello stesso articolo, nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1745
XVII Legislatura

Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
Titolo breve: *Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_182 \(pom.\)](#)

24 febbraio 2015

Attività

Discusso

congiuntamente:

[S_197](#), [S_239](#),

[S_314](#), [S_14](#),

[S_909](#), [S_1211](#),

[S_1231](#), [S_1360](#),

[S_1316](#), [Petizione](#)

[n_665](#)

Congiunzione di

[S_1763](#)

[N_191 \(pom.\)](#)

17 marzo 2015

Depositato nuovo

testo unificato

della relatrice

(allegato al

resoconto)

[N_193 \(pom.\)](#)

19 marzo 2015

[N_194 \(pom.\)](#)

24 marzo 2015

[N_195 \(pom.\)](#)

25 marzo 2015

[N. 196 \(pom.\)](#)
26 marzo 2015

Adottato testo
base T.U. della
relatrice.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 7
maggio 2015 alle
ore 18:00

[N. 210 \(pom.\)](#)
9 giugno 2015

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 212 \(pom.\)](#)
11 giugno 2015

Testo delle
riformulazioni di
alcuni
emendamenti già
presentati allegato
al resoconto

[N. 213 \(pom.\)](#)
11 giugno 2015

[N. 214 \(ant.\)](#)
16 giugno 2015

[N. 215 \(pom.\)](#)
16 giugno 2015

[N. 217 \(pom.\)](#)
23 giugno 2015

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
agli emend. del
relatore:
29/6/2015, h.
18:00.
Presentati nuovi
emendamenti del
relatore (allegato
testo al resoconto)

[N. 218 \(pom.\)](#)
30 giugno 2015

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 219 \(pom.\)](#)
1 luglio 2015

Testo degli
emendamenti
trattati allegato al
resoconto

[N. 220 \(pom.\)](#)
7 luglio 2015

N. 223 (pom.) 21 luglio 2015	(Proposta audizione)
N. 226 (nott.) 29 luglio 2015	Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 227 (pom.) 30 luglio 2015	
N. 228 (ant.) 31 luglio 2015	
N. 229 (pom.) 4 agosto 2015	Testo di emendamento allegato al resoconto
N. 230 (pom.) 4 agosto 2015	
N. 231 (pom.) 5 agosto 2015	
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 231 (pom.) 5 agosto 2015	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.14 , S.909 , S.1211 , S.1231 , S.1360 , S.1316 , S.1763 , Petizione n. 665
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 232 (pom.) 2 settembre 2015	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.14 , S.909 , S.1211 , S.1231 , S.1360 , S.1316 , S.1763 , Petizione n. 665 Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 233 (ant.) 8 settembre 2015	
N. 236 (pom.) 10 settembre 2015	
N. 237 (pom.) 15 settembre 2015	

[N. 238 \(nott.\)](#)

15 settembre 2015

[N. 239 \(pom.\)](#)

16 settembre 2015

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 239 \(pom.\)](#)

16 settembre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.14](#),
[S.909](#), [S.1211](#),
[S.1231](#), [S.1360](#),
[S.1316](#), [S.1763](#),
[Petizione n. 665](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 240 \(nott.\)](#)

22 settembre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.14](#),
[S.909](#), [S.1211](#),
[S.1231](#), [S.1360](#),
[S.1316](#), [S.1763](#),
[Petizione n. 665](#)

[N. 243 \(nott.\)](#)

12 ottobre 2015

Congiunzione di
[S.2069](#), [S.2081](#),
[S.2084](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 254 \(pom.\)](#)

18 novembre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.2081](#), [S.14](#),
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1316](#), [S.1360](#),
[S.1763](#), [S.2069](#),
[S.2084](#)
Sulle modalità di
svolgimento di un
convegno sulle
unioni civili

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) del 24/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015
182ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) avverte che riprende la votazione degli emendamenti a partire dall'emendamento 1.20 (testo 2) che eleva il massimo edittale previsto dall'articolo 318 del codice penale da cinque anni a sei anni di reclusione; il testo originario dell'emendamento in esame prevedeva la pena da quattro a otto anni di reclusione. Quindi ritiene opportuno fare delle riflessioni sulla variazione dei limiti minimi e massimi oggetto dell'emendamento in esame. Infatti, posto che già la legge n. 190 del 2012 aveva elevato fino a cinque anni la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, non ravvisa le ragioni per cui i firmatari dell'emendamento, che pure proponevano un'elevazione della pena da quattro a otto anni, abbiano accettato la proposta del relatore che innalza unicamente il limite massimo a sei anni di reclusione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che l'emendamento in esame, come riformulato su proposta del relatore, si limita ad aumentare di un anno la pena massima senza impattare in modo sconvolgente sull'ordinamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), manifestando la propria contrarietà all'emendamento in esame ricorda che nel corso dei lavori parlamentari sulla cosiddetta legge Severino (legge n. 190 del 2012) si discusse ampiamente sul reato di corruzione di cui all'articolo 318 del codice penale e sui relativi limiti di pena. In particolare ricorda che l'allora ministro Severino ebbe a rilevare che il limite massimo di cinque anni era già di per sé molto elevato, a fronte di chi voleva in quel contesto elevarlo ancora di più. L'oratore non ravvisa la *ratio* delle modifiche che si propone di apportare al quadro sanzionatorio relativo al reato in questione, a distanza di solo due anni dall'approvazione della legge Severino. Si chiede infatti quale utilità possa derivare ai cittadini dall'aumento di pena proposto che, come egli ha avuto già modo di dire a più riprese, non comporta affatto la deterrenza del fenomeno.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.20 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.21 e 1.22 che sono volti a sopprimere la lettera d) dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione, che prevede una modifica all'articolo 319 del codice penale elevando da otto a dieci anni il limite massimo di pena per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il presidente [PALMA](#) osserva che, se dovesse essere approvato il testo unificato del relatore senza alcuna modifica alla suddetta lettera d) dell'articolo 1, si verificherebbe la situazione paradossale di una equiparazione delle pene previste per il reato di corruzione di cui all'articolo 319 del codice penale ed il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'articolo 319-*quater* del codice medesimo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, osserva che non ci sono motivazioni ragionevoli perchè il legislatore modifichi i limiti sanzionatori che erano stati introdotti nel 2012, rilevando perciò una totale assenza di coerenza nella politica penale dell'attuale Governo e della sua maggioranza.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) invita a riflettere sui meccanismi che si rischiano di attivare a fronte di un sistema ordinamentale che viene modificato, nel senso qui prospettato, proprio quando tutte le attività socio-economiche del Paese sono in crisi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la maggioranza di governo ha valutato attentamente

l'opportunità di modificare la legge n. 190 del 2012, ritenendo che questa stessa, se, da un lato, rappresenta un notevole traguardo nel contrasto al fenomeno della corruzione, dall'altro, non è ancora sufficiente. Dichiara quindi la propria contrarietà agli emendamenti in esame, osservando che anche il senatore Caliendo ha presentato qualche proposta emendativa volta ad inasprire le pene per i reati in questione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.21 e 1.22, rileva come, su un piano più generale, le misure volte a rafforzare il quadro sanzionatorio in materia di reati contro la pubblica amministrazione, contenute nel testo in esame, appaiano giustificate e comprensibili, da un lato, se si tiene conto dei dati da cui risulta come l'effettività dell'azione di contrasto dei medesimi reati appaia inadeguata (si pensi in particolare ai dati relativi al numero di persone detenute per la tipologia di reati considerati) e, dall'altro, se si richiamano alla memoria vicende recenti come - ad esempio - quella relativa al MOSE ovvero ancora quella nota alle cronache come "Mafia capitale".

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia la sua astensione, sottolineando come i fatti smentiscano l'impostazione di fondo che ispira le previsioni contenute nei testi in esame che muovono dall'assunto per cui un inasprimento delle pene si risolve in una maggiore efficacia dell'azione di contrasto dei fenomeni corruttivi. Se così fosse non si spiegherebbero, tra l'altro, i rilevanti risultati conseguiti dalla magistratura e delle forze dell'ordine, anche recentemente, nella repressione di tali fenomeni.

Sotto un diverso profilo ritiene poi inaccettabile che si dubiti della decisa volontà della sua parte politica di impegnarsi incisivamente nel contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione, muovendo però dalla convinzione che il piano su cui oggi bisogna agire è soprattutto quello del rafforzamento delle misure preventive.

Il senatore [CARDIELLO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, ritiene anch'egli che un'efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione implica, oggi, la capacità di affrontare quello che è un vero e proprio problema culturale, così da agire in profondità nella macchina amministrativa dello Stato semplificandola, mentre giudica illusorio che un aumento delle pene possa determinare una riduzione del numero dei reati contro la pubblica amministrazione.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.21, di identico contenuto all'emendamento 1.22.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000/2, sottolinea come atteggiamenti palesemente sopradimensionati sia nella rappresentazione dell'entità e della gravità dei fenomeni corruttivi, sia conseguentemente nella proposta di modifica al vigente quadro sanzionatorio, sono connessi anche a dati ormai di comune utilizzo nel dibattito pubblico che non hanno però nessun riscontro oggettivo nella realtà, come ad esempio l'affermazione per cui la corruzione costerebbe al pubblico erario 60 miliardi di euro ogni anno. Quest'ultima affermazione, per quanto ricorrente, non ha alcuna base statistica affidabile e, per di più, i pochi dati disponibili fanno riferimento - a quanto risulta - alla corruzione percepita.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.10000/2.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul

subemendamento 1.10000/3, sottolinea come lo stesso si collochi in una prospettiva di riduzione del danno, rispetto alla proposta contenuta nell'emendamento del Governo 1.10000, rilevando ancora una volta come - se la finalità che è perseguita dalla citata proposta emendativa del Governo è quella di aumentare le pene per aumentare i tempi di prescrizione - tale finalità non corrisponde ad alcuna esigenza concreta, poichè i dati forniti dal Ministero della giustizia - e da lui in precedenza già più volte richiamati - dimostrano la scarsissima incidenza della prescrizione in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia la sua astensione dal subemendamento 1.10000/3 dal quale ritira la propria firma, ribadendo l'assoluta non condivisibilità di interventi aventi ad oggetto i livelli di pena in materia di reati contro la pubblica amministrazione e, piuttosto, come interventi volti ad assicurare una maggiore efficienza della pubblica amministrazione siano ciò che potrebbe realmente contribuire ad un contrasto dei fenomeni corruttivi nell'ambito della medesima.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.10000/3.

Senza discussione è successivamente posto ai voti e respinto il successivo subemendamento 1.10000/4.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10000, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) invita ancora una volta il Governo e la maggioranza ad un ripensamento circa l'opportunità di un intervento sui livelli di pena nella materia considerata, ribadendo l'esigenza di concentrarsi invece sulle problematiche preventive.

Prende quindi la parola il presidente [PALMA](#) il quale, con riferimento all'emendamento 1.10000, invita il Governo e la maggioranza ad un'ulteriore riflessione sulle implicazioni di ordine tecnico connesse, in particolare, con la scelta di portare a sei anni il minimo edittale previsto per la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 319 del codice penale.

Al riguardo, rileva come tale minimo edittale risulterebbe sproporzionato in eccesso rispetto ai fatti di minore gravità rientranti nell'ambito della fattispecie medesima e ciò, a prescindere dai problemi sul piano della ragionevolezza della previsione, potrebbe in concreto indurre il giudice, che non se la senta di infliggere una pena che gli appare ingiusta rispetto alla minima rilevanza del fatto, a optare per l'assoluzione dell'imputato valorizzando, soprattutto nei casi più incerti, gli elementi probatori presentati dalla difesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1745 e 1763 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 novembre.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) avverte che la scorsa settimana sono stati presentati ed assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1745, d'iniziativa del senatore Sacconi ed altri, recante un testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto, e n. 1763, d'iniziativa del senatore Romano, in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze.

Il disegno di legge n. 1745 ha lo scopo di evidenziare e raccogliere sistematicamente in un unico testo tutte le norme che l'ordinamento già prevede in materia di diritti dei conviventi, fino a costituire uno "statuto della convivenza". Le disposizioni del capo I (articolo 1) recano i principi generali e le disposizioni in materia di anagrafe, disciplinando in particolare l'iscrizione anagrafica della convivenza. Il Capo II (articoli da 2 a 7) regola l'assistenza socio-sanitaria dei conviventi e per i detenuti. Il Capo III (articoli 8-12) reca norme in materia di filiazione, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, tutela e curatela, adozione, procreazione medicalmente assistita. In particolare la relatrice fa riferimento alla disciplina di cui all'articolo 315 del codice civile sulla filiazione, alle modifiche apportate dalla legge n. 6 del 2004 agli articoli 408 e seguenti del codice civile, fino a trattare del rapporto tra convivenze e adozione alla luce della legge n. 184 del 1983. Si richiama infine (articolo 12) la disposizione di cui all'articolo 5 della legge n. 40 del 2004, che permette l'accesso alle tecniche di procreazione assistita anche a una coppia eterosessuale stabilmente convivente. Il Capo IV (articoli 13 e 14) del disegno di legge in esame richiama le norme sulla protezione contro gli abusi nell'ambito della convivenza, mentre il Capo V (articoli da 16 a 20) riguarda l'accesso all'abitazione e la tutela civilistica, con particolare riferimento alla successione nella locazione e all'assegnazione degli alloggi economici-popolari. Le disposizioni di cui al Capo VI (articoli da 21 a 26) e al Capo VII (articoli da 27 a 30) concernono, rispettivamente, la tutela penalistica e la tutela processual-penalistica. Infine il Capo VIII (articoli da 31 a 33) riguarda la disciplina sulla tutela delle vittime di reati.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 1763, la relatrice avverte che tale proposta normativa è volta a riconoscere i diritti di tutti coloro che convivono stabilmente, sia che si tratti di coppie eterosessuali, ovvero di coppie omosessuali, sia che si tratti di persone conviventi in quanto legate da vincoli di affettività, di parentela o anche da intenti di mutuo sostegno a fini solidaristici. Il disegno di legge prevede in particolare l'istituzione di un registro delle stabili convivenze (articolo 3) presso l'anagrafe comunale; l'iscrizione in registro è condizionata al possesso di taluni requisiti (articolo 2).

Per quanto riguarda le pensioni di reversibilità e l'eredità, si prevede una delega al Governo da attuare tenendo conto di un criterio di proporzionalità a seconda della durata della convivenza. In ordine ai diritti alla convivenza registrata, si applicano tutti quelli spettanti alla famiglia fondata sul matrimonio ad eccezione dell'adozione, mentre, il ricorso alle tecniche di procreazione assistita è consentita ai conviventi registrati nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 40 del 2004. La relatrice quindi si sofferma sull'articolo 11 che dispone che i conviventi sono tenuti a darsi reciproca assistenza sanitaria e penitenziaria, mentre l'articolo 12 è volto ad eliminare ogni tipo di discriminazione in materia di assicurazione dipendente dall'orientamento sessuale degli assicurati. E' previsto in capo ai conviventi il diritto di delega per le decisioni in materia di salute e di capacità di intendere e di volere e in caso di morte (articolo 10) e i poteri spettanti ai coniugi sull'interdizione e l'inabilitazione (articolo 13); si prevede inoltre una delega al Governo per la disciplina della successione ereditaria e per il riconoscimento della pensione ereditaria (articolo 14); sono previsti poi il diritto alla successione del contratto di locazione (articolo 15) e il diritto di abitazione (articolo 16). Ricorda infine che, in caso di cessazione della convivenza *mortis causa* ovvero per separazione dei conviventi, l'avvenuto scioglimento della convivenza ha effetto nei confronti dei terzi dopo la relativa annotazione nel registro delle convivenze registrate, mentre è prevista una pronuncia del giudice in caso di scioglimento non consensuale della convivenza (articolo 18).

La relatrice propone infine di esaminare i disegni di legge nn. 1745 e 1763 congiuntamente con gli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (pom.) del 17/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 2015
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) comunica che la relatrice Cirinnà ha depositato un nuovo testo unificato in materia di coppie di fatto ed unioni civili, anche tenendo conto delle risultanze emerse nel corso delle audizioni, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri a partire dalla votazione degli emendamenti e subemendamenti accantonati.

Dopo che il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha invitato il presentatore, senatore Caliendo, alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.5 - in materia di poteri sostitutivi dell'Autorità nazionale anticorruzione (cosiddetta "Anac") per l'adozione di provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza - interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), rilevando che la proposta emendativa ha un significato preciso ed è volta a rafforzare la prevenzione del fenomeno corruttivo. Dichiarare pertanto di non ritirare l'emendamento, sul quale annuncia voto favorevole.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) invita il senatore Caliendo a ritirare l'emendamento per poterlo riformulare in Aula e renderlo più coerente con l'impianto vigente in materia di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e di competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Avendo il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadito di non voler ritirare l'emendamento 3.0.5, lo

stesso viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 3.0.6, volto ad imporre alle stazioni appaltanti l'obbligo di trasmettere, con cadenza trimestrale, all'ANAC le notizie utili ai fini della prevenzione dei reati di corruzione di cui al comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, annuncia il proprio voto favorevole il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII).

Il senatore [LUMIA](#) (PD), con argomentazioni analoghe a quelle precedentemente svolte sull'emendamento 3.0.5, invita il senatore Caliendo al ritiro dell'emendamento al fine di poterlo ripresentare in Aula con una diversa formulazione. Assicura, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, una sostanziale convergenza sugli obiettivi perseguiti dall'emendamento.

Il RELATORE, pur esprimendo un parere favorevole nel merito dell'emendamento, ritiene opportuno che lo stesso sia ritirato in modo da poter confluire nell'ambito di un disegno di legge dedicato al tema della prevenzione. In questo modo si potrebbe evitare che tale intervento normativo, pur condivisibile, non sia episodico e occasionale, ma rientri nell'ambito di un disegno organico sulla materia.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha annunciato voto favorevole sull'emendamento, il RAPPRESENTANTE del Governo chiede al Presidente di voler disporre di una sospensione tecnica di pochi minuti al fine di potersi confrontare con il relatore sull'emendamento in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) decide pertanto di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,40.

Il RAPPRESENTANTE del Governo, pur confermando la disponibilità sul contenuto dell'emendamento, chiede al presentatore di ritirarlo al fine di poterlo riformulare per l'Aula, in modo da tener conto dell'esigenza di assicurare un adeguato coordinamento dell'intervento modificativo con il quadro normativo vigente.

Si associa il RELATORE.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 3.0.6, mentre sull'emendamento 3.0.7 - volto a consentire la trasmissione all'ANAC di informazioni o notizie ritenute rilevanti dal giudice amministrativo nell'ambito dei giudizi in materia di appalti, qualora vengano poste in evidenza condotte o atti in contrasto con le regole sulla trasparenza - oltre ad annunciare il proprio voto favorevole, giudica non necessario un approfondimento tecnico ed invita pertanto la Commissione ad approvarlo.

Interviene il presidente [PALMA](#) condividendo le considerazioni svolte dal senatore Caliendo sull'emendamento 3.0.7 e invitando il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere di contrarietà precedentemente espresso.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), ritenendo convincente il contenuto della proposta emendativa, che ritiene sistematica e coerente con l'azione di Governo, invita il rappresentante del Governo ed il relatore a

modificare il precedente parere contrario.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il RELATORE si associa.

L'emendamento 3.0.7 è quindi posto in votazione ed è approvato.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti 6.0.10000/2, 6.0.10000/3 e 6.0.10000/4 che, con distinte votazioni, vengono posti ai voti e respinti.

L'emendamento 6.0.10000, posto ai voti, è invece approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4 - quest'ultimo, fatto proprio dal senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) - mentre il senatore Caliendo ritira il proprio emendamento 7.2.

Il presidente [PALMA](#) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 7.0.1, a propria firma, recante modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, annunciando voto favorevole. L'emendamento in votazione - così come i successivi emendamenti 7.0.2 e 7.0.3, in materia rispettivamente di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle ASL e di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse - è volto a rafforzare l'azione preventiva in materia di corruzione, sottraendo dal controllo politico la nomina degli organi di vertice delle ASL e delle strutture sanitarie complesse e demandandola sostanzialmente ad una apposita commissione, composta da accademici e da membri tecnici indipendenti della Regione, aventi il compito di selezionare i *curricula* da sottoporre all'approvazione della Regione medesima.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur dichiarandosi favorevole nel merito all'emendamento in votazione, rileva la sua estraneità rispetto al contenuto del testo unificato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) osserva la necessità di mantenere un meccanismo di controllo e una maggiore partecipazione democratica nella nomina dei direttori generali, che non andrebbe affidata a commissioni autoreferenziali, e nella gestione della struttura sanitaria.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) dichiara che il problema affrontato nell'emendamento in votazione merita attenzione e che il suo voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, è motivato esclusivamente da ragioni di metodo, ritenendo necessario che la materia sia trattata in altra sede, anche con il coinvolgimento della Commissione sanità.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), pur rilevando di non aver sottoscritto l'emendamento in quanto troppo vicino all'impostazione seguita dall'Esecutivo, osserva che le posizioni testé espresse dalla maggioranza di Governo, lo inducono a votare a favore, in quanto non comprende le ragioni del voto sfavorevole.

Il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), annunciando voto favorevole, rileva che l'emendamento è volto a ridurre la spesa incontrollata prodotta dalle Regioni in materia sanitaria,

eliminando la lottizzazione partitica nelle nomine degli organi di vertice delle ASL e delle strutture sanitarie complesse.

Dopo che alla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) e al senatore [MARTON](#) (*M5S*) vengono forniti dal presidente [PALMA](#) chiarimenti sul contenuto dell'emendamento, l'emendamento 7.0.1, al quale appone la propria firma il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), viene posto ai voti ed è respinto.

Con separate votazioni, vengono altresì respinti anche gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3.

Dopo che il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo il proprio vivo disappunto sul voto negativo testé espresso dalla maggioranza e dal Governo su emendamenti volti effettivamente a combattere e a prevenire il fenomeno della corruzione, ha abbandonato i lavori dell'Aula, si passa alla votazione dell'emendamento 8.1, che viene respinto dalla Commissione.

Analogamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1000, 8.2, 8.0.5 e 8.0.10, mentre l'emendamento 8.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) interviene sull'emendamento 8.0.12, - volto ad incrementare i poteri di vigilanza e controllo dell'ANAC sui contratti secretati di cui agli articoli 17 e seguenti del codice degli appalti - invitando il rappresentante Governo ed il relatore a rivalutare il proprio iniziale parere contrario, in quanto la proposta emendativa si muove nella stessa ottica perseguita dalla maggioranza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), annunciando voto favorevole, dichiara che questo emendamento - analogamente con altri emendamenti, peraltro respinti dalla Commissione - è volto a rafforzare la prevenzione del fenomeno corruttivo. Nella fattispecie si intende allargare il perimetro di competenze dell'ANAC, in linea con l'asserita valorizzazione del suo ruolo auspicata a più riprese dal Governo.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha annunciato voto favorevole, il rappresentante del GOVERNO ed il RELATORE - rivalutando il parere precedentemente espresso - si rimettono alla Commissione.

L'emendamento 8.0.12 è quindi posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni vengono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.1001 e 8.0.1002 - dopo che il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ha annunciato su di essi voto favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

La relatrice

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I Delle unioni civili

Art. 1.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
 - e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.
5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 3.

(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.

2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.

3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 4.

(Diritti successori)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All'articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole «o unione civile tra persone dello stesso sesso»;

d) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute.

3. Gli schemi di decreto o di decreti legislativi a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri,

sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

TITOLO II

Della disciplina della convivenza

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art.9

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 10

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto abbia determinato il comproprietà ultraventennale della casa, il diritto di abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.

3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 11

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 12

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Art. 13

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter.* - *(Diritti del convivente)*. -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 14

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente di fatto».
2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 15.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 16

(Contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
4. Il contratto può prevedere:
 - a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 17

(Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
 - a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
 - b) in violazione del comma 1 dell'articolo 8;
 - c) da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) da persona interdetta giudizialmente;
 - e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 18

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
 - a) accordo delle parti;
 - b) recesso unilaterale;
 - c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
 - d) morte di uno dei contraenti.
2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 16;
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a trenta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
4. Nel caso di cui alla lettera c), del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
5. Nel caso di cui alla lettera d), del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

- «Art. 30-*bis.* - (*Contratti di convivenza*). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 19/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 MARZO 2015
193ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente [PALMA](#) comunica ai membri della Commissione che è stato presentato da parte del Gruppo parlamentare Forza Italia uno schema di testo alternativo a quello presentato dalla relatrice, senatrice Cirinnà, in materia di coppie di fatto ed unioni civili, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è, infine rinviato.

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) dà lettura del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul subemendamento 7.0.20000/20, che è stato presentato nella giornata odierna e che viene pubblicato in allegato.

Interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), sull'ordine dei lavori, chiedendo formalmente - anche al fine di evitare il rischio di strumentalizzazioni volte a mettere in discussione la validità del provvedimento in itinere - che il rappresentante del Governo valuti di modificare l'emendamento 7.0.20000 sopprimendo la parte in cui contiene il riferimento all'articolo 131-bis del codice penale, al fine di poterlo riproporre successivamente nel corso dell'esame dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015 in materia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale. In alternativa chiede alla Presidenza di dichiarare l'inammissibilità in parte *qua* dell'emendamento medesimo.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osservando che il ragionamento testé svolto dal senatore Buccarella trova un ostacolo insuperabile nei rilievi contenutistici di incostituzionalità sui quali egli ha richiamato l'attenzione nel corso della seduta di ieri, in quanto il rinvio al citato articolo 131-*bis*, almeno in parte, limita gli effetti dei predetti profili di incostituzionalità.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), apprezzando l'intervento del senatore Buccarella, sottolinea che salvo diversa disposizione espressa - che non è stata inserita nel decreto legislativo n. 28 del 2015 - l'entrata in vigore di un provvedimento avviene dopo il periodo di *vacatio legis* di 15 giorni. Rammenta che, in una precedente circostanza, una disposizione normativa - l'articolo 1, comma 1343, della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 - è stata abrogata con decreto-legge prima della sua entrata in vigore. Pertanto, poiché anche l'articolo 131-*bis* del codice penale potrebbe in astratto essere abrogato nel periodo di *vacatio legis*, chiede al Presidente di sospendere l'esame dei disegni di legge fino a quando non sia entrato in vigore il decreto legislativo n. 28 del 2015, dando così un segnale di effettiva imparzialità nella conduzione dei lavori, sia pur nella direzione opposta rispetto alle critiche formulate dal senatore Tonini nei giorni scorsi, in quanto è sua opinione che l'atteggiamento della Presidenza sia stato troppo appiattito sulle posizioni di maggioranza anziché - come fatto rilevare dal senatore Tonini - su quelle di opposizione. Preannuncia un suo intervento sugli organi di informazione qualora il Presidente non dovesse addivenire alla richiesta da lui formulata.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) dichiara che l'entrata in vigore dell'articolo 131-*bis* del codice penale non è questione rilevante in questa sede. Invita pertanto il Presidente a respingere la richiesta del senatore Falanga.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), esprimendo la propria contrarietà alla richiesta del senatore Buccarella di dichiarare inammissibile - nella parte in cui tale emendamento richiama il nuovo articolo 131-*bis* del codice penale - l'emendamento 7.0.20000 del Governo, non può peraltro sottacere il proprio disagio personale per l'accelerazione che si vuole imprimere in questi giorni all'esame dei disegni di legge in materia di anticorruzione, accelerazione che ritiene sia attribuibile esclusivamente alla massiccia offensiva mediatica in *subiecta materia*.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), in dissenso dalle osservazioni testé svolte dal senatore Giovanardi, ritiene opportuno procedere ad una approvazione rapida dei disegni di legge, in considerazione dell'estremo rilievo del tema trattato.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta un personale imbarazzo per gli elementi di criticità presenti nelle proposte presentate dal Governo al testo in esame, soprattutto in considerazione dell'asserita elevata competenza dei tecnici del Ministero della giustizia che hanno materialmente redatto le medesime.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) ribadisce le proprie perplessità sul contenuto dell'emendamento governativo 7.0.20000, alla luce dei profili problematici connessi con il rinvio alla disposizione di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Il presidente [PALMA](#), replicando alle questioni poste dai senatori Buccarella e Falanga, fa presente che i lavori della Commissione si stanno svolgendo in sede referente e non deliberante. Essendo tale sede strumentale alla successiva approvazione del testo da parte dell'Assemblea, ritiene comunque non applicabile in questa fase dei lavori l'articolo 100, comma 8, del Regolamento, che consente al Presidente di stabilire con decisione inappellabile l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni portata modificativa.

Alla luce delle considerazioni appena esposte dal Presidente medesimo, il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di voler rivedere il proprio precedente intendimento di pubblicizzare l'atteggiamento del Presidente medesimo, invitando peraltro il senatore Tonini a fare altrettanto.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che il relatore e il Rappresentante del Governo hanno già espresso parere favorevole sull'emendamento del Governo 7.0.20000 e parere contrario su tutti i relativi subemendamenti e che il parere è contrario anche sul subemendamento 7.0.20000/20, si passa alla votazione delle proposte emendative ancora da votare, ad iniziare dai subemendamenti accantonati nella seduta di ieri.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/11 - fatto proprio dai senatori [BUCCARELLA](#) (*M5S*), [GIARRUSSO](#) (*M5S*) e [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) - e 7.0.20000/12, mentre i subemendamenti 7.0.20000/13 e 7.0.20000/14 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento a propria firma 7.0.20000/15 annunciando il voto favorevole sullo stesso, in quanto modificativo delle previsioni contenute nell'articolo 2621-*ter* del codice civile - che si intende introdurre con l'emendamento 7.20000 - al fine di superare i profili di incostituzionalità evidenziati nella seduta di ieri con riferimento agli emendamenti del Governo.

A tale riguardo invita il rappresentante del Governo a presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2621-*ter* che tenga in considerazione delle oscillazioni inevitabili delle valutazioni di stima peritale, al fine di conformarsi al principio di determinatezza delle fattispecie penali di cui all'articolo 25 della Costituzione. Estende tali considerazioni anche ai successivi subemendamenti da lui presentati 7.0.20000/16 e 7.0.20000/17.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/15, 7.0.20000/16, 7.0.20000/17, 7.0.20000/18, 7.0.20000/20 e 7.0.20000/19.

L'emendamento del Governo 7.0.20000 è invece approvato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato con le modifiche ad esso apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari.

La seduta termina alle ore 13,55.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI
CALIENDO, FALANGA, MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197,**

239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

Art. 1

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".

Art. 2

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

Art. 3

(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile)

1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

- a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
- c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 10, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
- f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1° comporta la nullità dell'unione civile.

Art. 4

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e dell'Ordinamento dello stato civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
- b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";
- c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "famiglie" aggiungere "di unioni civili";
- d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (Unione civile). Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";

- e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti";

Art. 5

(Cessazione dell'unione civile)

1. L'unione civile cessa a seguito di :

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto

del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

Art. 6

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

Art. 7

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

Art. 8

(Condizione dei figli)

1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti;

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 9

(Regime patrimoniale)

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 10.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 10

(Convenzione di unione civile)

1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile registrata e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 11

(Doveri di solidarietà)

1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 12

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.

Art. 13

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 10, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, del codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 14

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 15

(Diritti successori)

1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità ;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2,

del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

Art. 16

(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole "un familiare" aggiungere "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "del coniuge" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 17

(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)

1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole "dal coniuge," aggiungere "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola "coniuge" aggiungere "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola "coniuge," aggiungere "della parte dell'unione civile".

Art. 18

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole "con i familiari" aggiungere "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "un familiare" aggiungere "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole "eventi familiari" aggiungere "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 19

(Impresa familiare)

1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

Art. 20

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i

diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 21

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole "purché la convivenza" con le parole "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 22

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 23

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.
2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24

(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 25

(Ulteriori modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole "del genitore o" aggiungere "della parte dell'unione civile o del";
 - b) all'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile";
 - c) all'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile"

Art. 26

(Modifica al codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel comma 4-bis, dopo le parole "nucleo familiare" aggiungere "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 27

(Modifica al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 317 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile";
 - b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un

prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

- c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole "di coniuge" aggiungere "o di parte dell'unione civile";
- d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";
- e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole "non legalmente separato" aggiungere "e della parte dell'unione civile".

Art. 28

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti ", coniugio o unione civile";
- b) nel testo dopo le parole "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti "o parti dell'unione civile".

2. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "dei figli" sono aggiunte le seguenti "o della parte dell'unione civile";
- b) al comma 1, lettera b), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";
- c) al comma 10, lettera f), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";
- d) al comma 2, dopo le parole "di coniugio" sono inserite le seguenti "di unione civile".

3. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica dopo le parole "dei prossimi congiunti" sono aggiunte le seguenti "e delle parti dell'unione civile";
- b) al comma 10 nel primo periodo dopo le parole "i prossimi congiunti" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile" e nel secondo periodo dopo le parole "un loro prossimo congiunto" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile";
- c) al terzo comma dopo le parole "abbia convissuto con esso" aggiungere "o sia parte dell'unione civile".

4. All'articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole "da un suo prossimo congiunto" aggiungere le parole "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 29

(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'art. 19, comma 3, dopo le parole "del coniuge," inserire "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole "che risultino" aggiungere "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente more uxorio" inserire "parte dell'unione civile,".

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [19](#), [657](#), [711](#), [810](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

Art. 7

7.0.20000/20

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#), [LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [IURLARO](#),

[EVA LONGO](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere in fine il seguente comma:
"In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al dieci per cento da quella corretta".

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1012\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2014.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità su alcuni punti del disegno di legge, con particolare riferimento al fatto che venga attribuito a ciascun Consiglio dell'ordine la possibilità di costituire camere arbitrali. Ritiene infatti che la natura essenzialmente "politica" del ruolo dei componenti dei Consigli dell'ordine li renda inadatti a svolgere funzioni che dovrebbero garantire assoluta terzietà. Auspica pertanto che il disegno di legge possa essere modificato in modo da assicurare rigore ed imparzialità nelle modalità di assegnazione degli incarichi arbitrali.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ricorda che l'Esecutivo ha perseguito la strada dell'attuazione di modelli alternativi della risoluzione delle controversie, analogamente a quanto avviene in altri Paesi. Sottolinea quindi l'opportunità di effettuare un maggiore approfondimento su alcuni punti trattati dal disegno di legge - quali le funzioni affidate ai Consigli dell'ordine, il limite di applicazione della normativa

proposta, la definizione della sede dell'arbitrato di cui all'articolo 6 del disegno di legge - e pertanto propone un ciclo di audizioni al fine di arrivare ad una soluzione condivisa.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) concorda sulla richiesta di audizioni formulata dal senatore Lumia.

La Commissione conviene quindi di audire l'Unione camere civili, il Consiglio nazionale forense e l'Organismo unitario dell'avvocatura.

Su proposta del RELATORE, infine, viene fissato a giovedì 9 aprile, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo.

Su proposta del relatore [CUCCA](#) (PD), la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738.

Il presidente [PALMA](#) rileva che i lavori della Commissione hanno subito una lunga sospensione in attesa della iniziativa governativa e che è suo intendimento di accelerare l'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

- [\(194\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia*
- [\(595\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali*
- [\(1238\)](#) *LUMIA ed altri. - Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 194, 595 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1238 e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile 2014.

Prende la parola il vice ministro COSTA per riservarsi di verificare entro domani se, nel disegno di legge delega in materia di efficienza del processo civile trasmesso dal Governo alla Camera, siano contenute disposizioni in materia di istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Il presidente [PALMA](#), esprimendo tutta la propria contrarietà in relazione a tale eventualità, rammenta che l'esame dei disegni di legge era stato rinviato in attesa dell'iniziativa legislativa da parte del Governo, nel presupposto che tale iniziativa sarebbe stata presentata in Senato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che, nella passata legislatura, presso il Senato era stato esaminato un disegno di legge vertente sulla medesima materia che, per motivi di copertura finanziaria, non era stato possibile approvare. All'inizio di questa legislatura sono stati presentati i disegni di legge in esame al fine di riprendere la trattazione delle tematiche agli stessi sottese, rispetto ai quali sia il ministro Cancellieri che il Ministro in carica si erano riservati di valutare se presentare un disegno di legge alternativo ovvero emendamenti ai testi presentati ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) fa rilevare che un eventuale inserimento delle disposizioni in materia di tribunale per la persona e le relazioni familiari nell'ambito del disegno di riforma del codice di procedura civile, presentato alla Camera dei deputati, apparirebbe un'operazione asistemica e sbagliata, in quanto la materia in oggetto ha natura ordinamentale e organizzativa ed è quindi totalmente eterogenea rispetto al contenuto del disegno di legge nel quale si vorrebbe farla confluire.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che sui disegni di legge in titolo - che presentano contenuti di estremo rilievo - il lavoro della Commissione svolto finora non andrebbe disperso. Invita pertanto il Governo ad una riflessione sull'ipotesi di presentare in Senato le sue proposte, al fine di consentire un lavoro approfondito in *subiecta materia*, demandando invece alla Camera l'esame della riforma del processo civile.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) illustra quindi il disegno di legge n. 1238, evidenziando come lo stesso - volto ad istituire un giudizio unico specializzato per la persona e le relazioni familiari (di seguito denominato "tribunale per la persona") ed a porre criteri di delega per l'organizzazione dei relativi uffici - sia formato da tre Titoli e da 21 articoli.

Il Titolo primo - a sua volta composto da cinque Capi e da 12 articoli - reca disposizioni organizzative

degli uffici prevedendo, all'articolo 1, l'istituzione del tribunale per la persona e dell'ufficio della procura della Repubblica presso quest'ultimo tribunale con conseguente abolizione del tribunale dei minorenni e della relativa procura.

Gli articoli 2 e 3 - che completano il Capo primo - recano disposizioni inerenti rispettivamente alla composizione del tribunale ed alla costituzione dell'organo giudicante, stabilendo che il numero e la composizione dei membri del collegio varino a seconda della natura del procedimento.

Il Capo secondo (articoli da 4 a 7) prevede l'istituzione di specifici uffici amministrativi presso il tribunale e la procura per la persona, la previsione di sedi d'udienza determinate dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di un criterio di prossimità, la possibilità che il tribunale si avvalga dell'opera di uffici di servizio sociale e di altri organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e che operi alle dipendenze della procura uno speciale nucleo di polizia giudiziaria.

Il Capo terzo (articoli 8 e 9) reca previsioni sulla nomina dei magistrati assegnati presso il tribunale della persona e la relativa procura, nonché sulla nomina di giudici esperti da parte del Consiglio superiore della magistratura - a seguito di una valutazione comparativa per titoli e colloquio - che devono essere forniti di particolari competenze tecniche in discipline extragiuridiche e sono chiamati a coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di attività o funzioni istruttorie oltre ad essere delegati all'audizione del minorenne.

Il Capo quarto (composto dal solo articolo 10) prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, di una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari, formata da magistrati togati e da giudici esperti.

Nell'ambito del Capo quinto (articoli 11 e 12) si prevede che la Scuola Superiore della Magistratura organizzi corsi obbligatori di preparazione e formazione professionale, con approccio anche multidisciplinare.

Il Titolo secondo - formato da due Capi e quattro articoli (dal 13 al 16) - stabilisce la competenza in materia civile e penale del tribunale per la persona. Si segnala, in particolare, l'articolo 13 in cui si prevede che il tribunale per la persona - oltre che nelle materie indicate nelle tabelle A, B e C, allegate al disegno di legge - sia competente anche per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, che rimangono assegnati alla competenza del tribunale ordinario.

Il Titolo terzo - articoli dal 17 al 21 - reca disposizioni transitorie e finali e conferisce, all'articolo 18, delega al Governo per l'adozione - entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge - di uno o più decreti legislativi volti all'individuazione degli uffici ed al coordinamento delle previgenti disposizioni legislative con quanto previsto dal disegno di legge.

L'articolo 19 stabilisce che, in via transitoria, vengano assegnati ai tribunali per la persona ed alle relative procure i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure della Repubblica; l'articolo 20 dispone che gli affari pendenti alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi siano assegnati al tribunale di nuova istituzione, con eccezione delle cause civili passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento; l'articolo 21 quantifica infine gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 18 - nel limite massimo di 12,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - a cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

Il presidente [PALMA](#), rammaricandosi per quanto annunciato dal Governo, si augura che possa essere disposto quanto prima un cambio nella Presidenza della Commissione giustizia del Senato, con l'elezione di un rappresentante della maggioranza, al fine di consentire alla Commissione medesima di ricevere dal Governo il rispetto ad essa dovuto nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Preannuncia, in ogni caso, la sua intenzione - non appena possibile e ove ne ricorrano i presupposti - di chiedere al Presidente del Senato di voler attivare immediatamente la procedura di intesa di cui agli articoli 51, comma 3 del Regolamento del Senato e 78 del Regolamento della Camera, così da consentire alla

Commissione di poter procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 dicembre 2014.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) presenta un testo unificato, pubblicato in allegato, recante modifiche al codice penale e volto all'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, al fine di disciplinare più compiutamente la materia e di rafforzare l'efficacia deterrente di tali fattispecie criminose. Tale testo è un punto di partenza, essendo ovviamente aperto a proposte migliorative da parte della Commissione.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (PD) ha ringraziato il relatore per il lavoro svolto, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) osserva che il testo unificato proposto del relatore si muove in direzione analoga al contenuto del proprio disegno di legge n. 1357, con la differenza che quest'ultimo interveniva sull'articolo 586 del codice penale.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) rileva che l'apparato sanzionatorio vigente non è sufficiente a disciplinare il fenomeno sempre più ricorrente degli omicidi stradali, sia in termini afflittivi sia in termini preventivi. Auspica poi un coordinamento del testo unificato con le norme del codice della strada.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha invitato i componenti a valutare con attenzione l'opportunità di non elevare in maniera eccessiva la cornice edittale per i fatti di omicidio stradale, soprattutto per chi non abbia precedenti penali, il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) interviene per sottolineare la necessità di rafforzare le esigenze preventive, evitando di estendere in maniera irragionevole l'ambito di applicazione e la severità delle nuove fattispecie criminose.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ricorda che su questa materia sono state svolte numerose

audizioni all'esito delle quali è emersa, tra l'altro, l'opportunità di prevedere sanzioni accessorie che non sono state introdotte nel testo unificato. Auspica a tale riguardo l'inserimento del c.d. "ergastolo" della patente.

Il presidente [PALMA](#), condividendo l'opportunità espressa dal senatore Cappelletti di introdurre sanzioni accessorie in caso di omicidio stradale - che peraltro non possono consistere, a pena di incostituzionalità, in una revoca a tempo indeterminato della patente, potendo invece essere prevista la sospensione per un tempo anche lungo, ma comunque modulato sulla base della gravità della condotta - rileva che l'omicidio stradale è sostanzialmente già disciplinato nel codice penale, rientrando nell'ambito delle previsioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 589 del codice penale. Il problema semmai è stabilire se sia opportuno un intervento ulteriore che possa sanzionare con maggiore forza un comportamento che finora è stato sanzionato o in maniera inadeguata - ritenendo sufficiente ristorare gli eredi della vittima con lo strumento del risarcimento del danno - o in maniera eccessivamente elevata, sul presupposto che potesse applicarsi, in taluni casi, la disciplina sull'omicidio doloso. Invita altresì ad una maggiore riflessione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'intervento anche ai mezzi di trasporto marittimi.

Al termine della discussione generale il testo unificato proposto dal relatore viene assunto come testo base dalla Commissione e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 21 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) dichiara, rispetto al nuovo testo unificato proposto dalla relatrice, che le audizioni svolte sono state molto utili a consentire un significativo miglioramento rispetto al testo precedentemente presentato sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista sistematico. È stata peraltro mantenuta l'impostazione iniziale fondata sulla distinzione tra l'istituto giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui al Titolo I e la disciplina della convivenza di fatto di cui al Titolo II, nel cui ambito sono stati codificati e sistematizzati, con qualche ampliamento, diritti già riconosciuti dalla normativa vigente. È stato inoltre espunto, laddove possibile, qualsiasi rinvio alla nozione di matrimonio, limitando i riferimenti oggetto di richiamo ad alcune specifiche disposizioni del codice civile. Ricorda ancora una volta che la norma costituzionale parametro della disciplina in materia di unioni civili e coppie di fatto è rappresentata dall'articolo 2 della Costituzione che tutela le formazioni sociali diverse dal matrimonio, la cui disciplina trova invece fondamento nell'articolo 29 della Costituzione.

E' stata mantenuta la previsione sulla pensione di reversibilità, anche in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Lussemburgo, mentre non è stata estesa alle coppie omosessuali la disciplina sull'adozione legittimante di cui all'articolo 44 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Pertanto, se per un verso si è voluta distinguere la disciplina delle unioni civili rispetto al matrimonio, per altro verso si è ritenuto di prevedere un istituto giuridico che avesse maggiori tutele rispetto alla semplice convivenza di fatto, quest'ultima aperta anche alle coppie eterosessuali.

Osserva infine che lo schema di testo alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, oltre a rappresentare un significativo passo indietro rispetto all'evoluzione giurisprudenziale in materia di unioni civili e coppie di fatto, appare privo di *ratio* in quanto non si può equiparare la condizione giuridica delle coppie eterosessuali - le quali hanno comunque la possibilità di scegliere la strada del matrimonio - con quelle delle coppie omosessuali, che tale possibilità non hanno.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), dopo aver segnalato alcuni refusi presenti nello schema di testo alternativo presentato dai senatori del suo Gruppo, osserva che ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata sul matrimonio. Viceversa il testo unificato proposto dalla relatrice finisce per estendere sostanzialmente alle unioni civili le disposizioni previste dal codice civile per il matrimonio, con previsioni analoghe alla separazione ed al divorzio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pensione di reversibilità, fino a contemplare l'adozione per le coppie omosessuali, sia pure nei casi previsti dall'articolo 44 lettera b) della legge n. 184 del 1983. In tal modo si introducono evidenti elementi di incostituzionalità sia rispetto all'articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all'articolo 3, in quanto analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie eterosessuali. Viceversa nel testo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia si realizza uno sforzo effettivo sul piano della parità dei diritti tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai conviventi in via legislativa e giurisprudenziale.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha posto all'attenzione della Commissione la questione se due persone separate dai rispettivi coniugi e tra di loro conviventi possano costituire una formazione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione, interviene il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo ed osservando che l'intervento effettuato nel testo proposto dalla relatrice è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di

fatto, l'istituto del matrimonio omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano. Sarebbe stato più trasparente scegliere allora chiaramente questa strada, evitando formulazioni che surrettiziamente producono il medesimo risultato, un risultato che egli giudica incompatibile con il vigente quadro costituzionale, mentre l'esigenza di assicurare un quadro normativo di riferimento adeguato per tutte le convivenze trova una risposta più equilibrata e soddisfacente nel testo alternativo sottoposto alla Commissione dai senatori del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N.
N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)

NT

La Commissione

**Modifiche al codice penale e introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali**

Art. 1

(Introduzione del delitto di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 589 codice penale è inserito il seguente: «Art. 589-bis (*Omicidio stradale*). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona. Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni diciotto.»

Art. 2

(Modifiche all' articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale;»

Art. 3

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)

1.L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:«Art. 590-bis (*Lesioni personali stradali*). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno

una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà.»

Art. 4

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente: «*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale.»

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)

1.Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo 590 del codice penale)

1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole: «Se il fatto è commesso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis del codice penale».
2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale alle parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,»".
4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da «nei casi di violazione,» sino a: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono soppresse.

Art.7

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 25/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha illustrato brevemente i contenuti dell'interrogazione a propria firma n. 3-01522 sul lavoro dei detenuti in carcere e fuori dal carcere, il vice ministro COSTA prende la parola rimarcando la ferma convinzione, più volte espressa dal Guardasigilli, circa la fondamentale importanza dell'accesso al lavoro per assicurare la rieducazione dei detenuti ed il loro effettivo reinserimento sociale. Il lavoro, dunque, come fattore indispensabile per il recupero sociale dei ristretti e come strumento da potenziare, anche al fine di dare piena attuazione alla Legge Smuraglia che, con le sue recenti modifiche, valorizza l'avvenuto mutamento delle capacità professionali richieste dal mercato del lavoro e le continue trasformazioni dei contratti di lavoro.

Ovviamente un interesse alle condizioni del mondo carcerario non può prescindere da una politica di reale incentivazione delle opportunità lavorative per le persone in esecuzione penale. Ogni spunto in questa direzione va, quindi, condiviso e valorizzato, nella consapevolezza che il rischio di tornare a delinquere tra coloro che hanno trascorso quasi l'interezza del proprio tempo in cella, è risultato essere di gran lunga superiore se paragonato alla recidiva di coloro che sono stati impegnati in attività e lavoro.

E' per tale motivo che il tema del lavoro penitenziario, così come sollecitato dal Senatore Cappelletti, costituisce un dovere di cui l'Amministrazione della Giustizia continua a farsi doverosamente carico. Peraltro, dopo la stipulazione (nel marzo 2013) di un protocollo di intesa tra il Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria ed i rappresentanti di cooperative sociali e consorzi, volto a sviluppare progetti imprenditoriali finalizzati all'inserimento lavorativo dentro e fuori dal carcere e al recupero sociale dei detenuti, è oggi possibile parlare di prospettive future incoraggianti. Questi progetti, infatti, possono costituire anche un'occasione di sostegno per le aziende agricole, industriali, commerciali o di servizi, le quali, impiegando persone detenute nel proprio circuito lavorativo, beneficiano di sgravi contributivi e crediti di imposta.

In tal senso, ricorda che lo stanziamento destinato a tali agevolazioni contributive e fiscali è stato notevolmente incrementato rispetto al passato, passando dagli iniziali 4,6 milioni di euro annui, ai 10,1 milioni di euro a decorrere dal 2014; inoltre, il Decreto Interministeriale n. 148 del 24 luglio 2014 (Ministro della giustizia, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro del lavoro e delle politiche sociali), recante "Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti" ed entrato in vigore il 6 novembre 2014, recepisce ed attua le recenti modifiche introdotte alla legge Smuraglia.

Per quanto concerne, poi, il tema specifico dell'impiego dei detenuti "in lavori di pubblica utilità", ritiene doveroso distinguere all'interno della categoria del "lavoro di pubblica utilità" alcune situazioni genericamente accomunate tra loro, ma diverse per presupposti giuridici.

La prima situazione è quella rientrante nell'ambito dell'articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario, intitolato "Modalità del lavoro", che consente al detenuto, in presenza di certi presupposti, di svolgere attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, assicurando retribuzione e tutela assicurativa e previdenziale.

La seconda è quella introdotta dal recente decreto legge 146/2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, che, allo scopo di potenziare il ruolo del lavoro esterno come strumento di risocializzazione, ha aggiunto al predetto articolo il comma 4 ter, in forza del quale "i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito ... nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità a favore della collettività", da svolgersi con le modalità, in quanto compatibili, previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 274 del 2000. Analoga previsione, ossia la possibilità di svolgere il lavoro gratuitamente, non è stata prevista dal legislatore per il lavoro all'interno degli istituti penitenziari che, come recita l'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario "non ha carattere affittivo ed è remunerato". Ne consegue che, in conformità ai dettami della legislazione vigente e internazionale, non è possibile impiegare i detenuti per la manutenzione delle strutture e per l'erogazione di servizi senza assicurare loro la "mercede", così come invece proposto nel presente atto di sindacato ispettivo.

Il predetto comma 4-ter ha, quindi, essenzialmente introdotto la possibilità per i detenuti di svolgere volontariato al di fuori degli istituti penitenziari. L'adozione di questo istituto all'interno delle carceri non appare, tuttavia, replicabile, sia per l'obiettivo difficoltà di ipotizzare attività di volontariato all'interno delle strutture carcerarie, sia per il rischio di connotare siffatta attività come un improprio lavoro "obbligatorio", del tutto simile a quello svolto dai detenuti retribuiti, e in palese contrasto con i limiti imposti dalla legislazione interna.

Dall'entrata in vigore della nuova legge i detenuti che hanno fruito dell'articolo 21 comma 4-ter sono 369, mentre le convenzioni complessivamente stipulate con gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali ammontano a 110. Va, peraltro, evidenziato che l'istituto stenta a decollare per le difficoltà economiche in cui versano molti Enti Locali, tenuti, sebbene il lavoro sia svolto gratuitamente, al pagamento dell'assicurazione obbligatoria, alla predisposizione dei presidi infortunistici e, laddove la normativa lo preveda, alla somministrazione dei corsi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diversa dalla fattispecie normativa descritta è la sanzione del lavoro di pubblica utilità, comminata nella fase cognitiva. I procedimenti di esecuzione della predetta sanzione hanno, infatti, subito un incremento considerevole negli ultimi anni passando dai 2.525 condannati nell'anno 2012, ai 5.606 del 2014, con un incremento nel triennio pari al 222%.

Tale fenomeno è da ricondurre a due ordini di motivi: da un lato, è stato esteso l'ambito di

applicazione della fattispecie. Particolare incidenza, sotto questo aspetto, si è avuta con l'approvazione della legge 29 luglio 2012 n. 120, che ha previsto la possibilità di comminare il lavoro di pubblica utilità nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso di sostanze stupefacenti, a norma degli articoli 186, comma 9-*bis* e 187 comma 8-*bis* del Codice della strada. Alla data del 31 dicembre 2014 i procedimenti di esecuzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità comminata in fase cognitiva ammontano a 14.566, di cui 14.016 relativi a sanzioni per violazione del Codice della strada e 550 per violazione del Testo unico in materia di stupefacenti; l'altro fattore di impulso è da ricondurre all'azione amministrativa svolta dalle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria. La Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna ha diramato diverse circolari di indirizzo per favorire l'attività di coordinamento degli Uffici di esecuzione penale esterna sul territorio e condurre gli Enti interessati alla sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Alla data del 31 dicembre 2014 risultano in essere 1029 convenzioni tra i Tribunali e gli Enti Pubblici o Privati, sottoscritte con il concorso degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Le convenzioni hanno reso disponibili numerosi posti di lavoro per lo svolgimento delle attività riparative ed hanno consentito all'Autorità Giudiziaria di fare ampio ricorso alla sanzione.

Detto ciò, ritiene necessario infine ricordare che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto nel codice penale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, subordinandola allo svolgimento di attività gratuite a favore della collettività.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) in sede di replica, pur ringraziando il rappresentante del Governo per l'impegno finora profuso su tale argomento, ritiene necessario compiere uno sforzo aggiuntivo, anche attraverso un intervento legislativo, per incentivare lo svolgimento di attività lavorativa da parte di detenuti dentro e fuori dal carcere.

IN SEDE REFERENTE

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) esprime forti perplessità sulla scelta adottata dalla Commissione nella seduta di ieri di assumere il disegno di legge n. 1738 come testo base per il prosieguo dei lavori. La propria contrarietà trova infatti giustificazione, sotto il profilo del metodo, per il fatto che l'iniziativa governativa finirebbe per ridurre considerevolmente il ruolo della Commissione nella definizione della normativa di delega; sotto il profilo del merito, poiché la magistratura onoraria ha finora mostrato di essere efficiente sia in materia civile che in materia penale, mentre ravvisa nei seguenti punti del disegno di legge governativo evidenti elementi di criticità, talvolta perfino in contraddizione rispetto a posizioni ufficiali assunte dal Governo: la disciplina prevista in via transitoria per i magistrati onorari in servizio; l'inserimento dei giudici onorari di tribunale (GOT) nell'ufficio del giudice di pace; il trattamento retributivo previsto per i magistrati onorari; il sostanziale assoggettamento dell'ufficio del giudice di pace al presidente del tribunale sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 12. Evidenzia inoltre l'assenza del parere sul disegno di legge da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Il disegno di legge assunto come testo base rischierebbe quindi, a suo avviso, di determinare un sostanziale smantellamento della giustizia di prossimità, ostacoli nell'accesso alla tutela giurisdizionale e costi crescenti a carico dei cittadini. Propone pertanto che il relatore predisponga un testo unificato dei disegni di legge in titolo, alternativo al testo base adottato dalla Commissione nella seduta di ieri.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) concorda con il senatore Cappelletti sulla necessità di assicurare criteri di delega più stringenti per il Governo.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) osserva che, durante l'esame dei disegni di legge in titolo, si sono registrati punti di contatto trasversali tra i componenti della Commissione. Ritiene peraltro opportuno che la Commissione avanzi proposte emendative sul disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738, recuperando le parti migliori contenute nei vari disegni di legge connessi.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), annunciando che non parteciperà al voto sulla proposta del senatore Cappelletti, ritiene che sussista un problema più generale che riguarda la progressiva riduzione del ruolo del Parlamento rispetto all'esercizio della funzione legislativa.

Posta ai voti la proposta del senatore Cappelletti, la Commissione la respinge, confermando quindi la determinazione assunta nella seduta di ieri di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di giovedì 16 aprile.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e **petizione n. 665 ad essi attinente**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicata una versione corretta del testo unificato alternativo presentato dal Gruppo parlamentare Forza Italia durante la seduta del 19 marzo.

Prende la parola il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, dopo aver ricordato di aver sottoscritto la proposta di testo alternativo sulle unioni civili presentato in Commissione dal Gruppo parlamentare Forza Italia, esprime apprezzamento più in generale ai colleghi di Forza Italia per aver superato il precedente atteggiamento di chiusura rispetto alle questioni inerenti alle unioni civili ed alle coppie di fatto. Non può peraltro non sottolineare che, a differenza del testo presentato alla Camera dall'onorevole Carfagna, nel testo presentato al Senato viene prevista una piena equiparazione tra le unioni civili omosessuali e le convivenze eterosessuali. Dichiara quindi che voterà secondo coscienza, in quanto ritiene dovere morale da parte del Parlamento fornire risposte adeguate alle pressanti istanze provenienti dalla società civile in ordine al riconoscimento di diritti soggettivi di particolare rilevanza. Sottolinea altresì l'opportunità che, prescindendo dall'appartenenza partitica e da vincoli di maggioranza, si approvi un provvedimento il più possibile condiviso tra le varie forze politiche.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) ritiene che il testo proposto dalla relatrice Cirinnà sia un valido punto di partenza per colmare un divario non più accettabile con il Paese reale e fa presente che - rispetto a questo testo - la sua parte politica giudicherà inaccettabili eventuali trattative al ribasso.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva che un tema così rilevante da un punto di vista etico deve essere svincolato da vincoli di maggioranza, non rientrando tale tematica nella funzione di indirizzo politico *stricto sensu* e, più specificamente, negli accordi politici che hanno dato vita al Governo attualmente in carica.

Nel merito sottolinea che non si può mettere in discussione l'unicità della famiglia come società naturale, fondata sul matrimonio, secondo quanto chiaramente previsto dall'articolo 29 della Costituzione. È necessario invece assicurare il soddisfacimento di diritti che attengono a persone che si relazionano con altre persone. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, lo Stato è libero di regolamentare la materia in oggetto con ampia autonomia; tuttavia la

scelta di attribuire in via legislativa un rilievo pubblico all'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso comporterebbe una sostanziale equiparazione con il matrimonio. A tale riguardo evidenzia l'estensione alle unioni civili - previsto nel testo presentato dalla relatrice Cirinnà - di istituti ancorati nella legislazione interna al presupposto del rapporto di *coniugio* (tra i quali rammenta le adozioni, la quota di legittima, la pensione di reversibilità). Ritiene poi estremamente importante che venga valutato con attenzione l'impatto dell'estensione alle unioni civili della pensione di reversibilità sul bilancio pubblico.

Il senatore [TONINI](#) (PD), dopo aver reso omaggio alla serietà della discussione sulla tematica di elevata complessità, esprime condivisione sulle linee di fondo del testo presentato dalla relatrice Cirinnà auspicando che attorno ad esso si possa realizzare la più ampia convergenza possibile. A tale riguardo sottolinea il perseguimento di due obiettivi fondamentali: il riconoscimento di un nuovo istituto giuridico - l'unione civile tra persone dello stesso sesso - giustificato dal fatto che, a differenze delle coppie eterosessuali, le coppie omosessuali non hanno la possibilità di far ricorso all'istituto matrimoniale; una normativa per le convivenze di fatto omosessuali ed eterosessuali che riconosce diritti ed obblighi derivanti dal fatto stesso della convivenza, senza alcuna differenza di genere. Sottolinea infine l'esigenza di approfondire aspetti di dettaglio più problematici attraverso un confronto parlamentare aperto sereno e costruttivo.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha espresso il proprio favore verso il testo della senatrice Cirinnà in quanto consente ai cittadini di poter scegliere tra i vari istituti in una visione laica dello Stato e consente di dare sicurezza e certezza nelle relazioni giuridiche, il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene esprimendo la propria netta contrarietà nei confronti del testo medesimo. Ricorda che fino a pochi anni fa il dibattito pubblico non era incentrato su istituti giuridici che potessero riguardare esclusivamente le unioni omosessuali e ritiene che il vero obiettivo che si vuole raggiungere oggi con il testo proposto dalla relatrice sia il matrimonio omosessuale, rispetto al quale egli esprime dissenso in quanto lesivo dell'articolo 29 della Costituzione. Giudica infatti l'istituto dell'unione civile - così come configurato nel suddetto testo unificato - nei fatti equiparabile al matrimonio e preannuncia pertanto il proprio voto contrario su tale testo unificato, anche al fine di evitare il rischio che vengano in concreto incentivate quelle che egli considera come vere e proprie nuove forme di schiavitù, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri mediante il fenomeno del cosiddetto "utero in affitto". Esprime infine preoccupazione in virtù dell'impatto che tale disegno di legge potrebbe avere sui vincoli di bilancio.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII), esprimendo la propria preferenza nei confronti del testo alternativo predisposto dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ritiene pericolosi interventi legislativi che possano prestare il fianco ad operazioni ermeneutiche di equiparazioni tra istituti e fattispecie che devono rimanere chiaramente distinti. Denuncia altresì i costanti tentativi di delegittimazione che si registrano sovente nel dibattito pubblico nei confronti di chi esprime parere contrario al ricorso a tecniche discutibili - quali la maternità surrogata - ovvero all'estensione alle unioni civili dell'applicazione di istituti giuridici che presuppongono, e non possono non presupporre, il rapporto di *coniugio*, quali - in particolare - la quota di legittima e la pensione di reversibilità. Osserva infine che il testo proposto dalla relatrice Cirinnà determinerebbe, nei fatti, il rischio di un utilizzo strumentale di quest'ultimo istituto, che avrebbe costi molto elevati in termini di bilancio pubblico.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI
CALIENDO, FALANGA, MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197,
239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763 (TESTO CORRETTO)**

Art. 1

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.
2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".

Art. 2

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

Art. 3

(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile)

1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:
 - a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
 - c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 10, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
 - f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1° comporta la nullità dell'unione civile.

Art. 4

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e dell'Ordinamento dello stato civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
 - b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";
 - c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "famiglie" aggiungere "di unioni civili";
 - d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis - (*Unione civile*). Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione

anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";
e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti";

Art. 5

(Cessazione dell'unione civile)

1. L'unione civile cessa a seguito di :

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
 - b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
 - c) matrimonio tra le parti dell'unione;
 - d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
 - e) morte di una delle parti dell'unione;
2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

Art. 6

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;
2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

Art. 7

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

Art. 8

(Condizione dei figli)

1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti;
2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 9

(Regime patrimoniale)

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 10.
2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 10

(Convenzione di unione civile)

1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.
2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle

parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 11

(Doveri di solidarietà)

1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 12

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.

Art. 13

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, del codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 14

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 15

(Diritti successori)

1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un

quarto dell'eredità ;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

Art. 16

(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole "un familiare" aggiungere "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "del coniuge" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 17

(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)

1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole "dal coniuge," aggiungere "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola "coniuge" aggiungere "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola "coniuge," aggiungere "della parte dell'unione civile".

Art. 18

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole "con i familiari" aggiungere "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "un familiare" aggiungere "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole "eventi familiari" aggiungere "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 19

(Impresa familiare)

1. Alta parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 20

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni; vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 21

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole "purché la convivenza" con le parole "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 22

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 23

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24

(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 25

(Ulteriori modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole "del genitore o" aggiungere "della parte dell'unione civile o del";
- b) all'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile";
- c) all'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile"

Art. 26

(Modifica al codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel comma 4-*bis*, dopo le parole "nucleo familiare" aggiungere "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 27

(Modifica al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 307 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile";
- b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";
- c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole "di coniuge" aggiungere "o di parte dell'unione civile";
- d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";
- e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole "non legalmente separato" aggiungere "e della parte dell'unione civile".

Art. 28

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti ", coniugio o unione civile";
- b) nel testo dopo le parole "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti "o parti dell'unione civile".

2. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "dei figli" sono aggiunte le seguenti "o della parte dell'unione civile";
- b) al comma 1, lettera b), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";
- c) al comma 10, lettera f), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";
- d) al comma 2, dopo le parole "di coniugio" sono inserite le seguenti "di unione civile".

3. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica dopo le parole "dei prossimi congiunti" sono aggiunte le seguenti "e delle parti dell'unione civile";
- b) al comma 10 nel primo periodo dopo le parole "i prossimi congiunti" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile" e nel secondo periodo dopo le parole "un loro prossimo congiunto" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile";
- c) al terzo comma dopo le parole "abbia convissuto con esso" aggiungere "o sia parte dell'unione civile".

4. All'articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole "da un suo prossimo congiunto" aggiungere le parole "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 29

(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'art. 19, comma 3, dopo le parole "del coniuge," inserire "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole "che risultino" aggiungere "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente more uxorio" inserire "parte dell'unione civile,".

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (pom.) del 26/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**GIOVEDÌ 26 MARZO 2015
196ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili***
- [\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***
- [\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***
- [\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***
- [\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***
- [\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***
- [\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso***
- [\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili***
- [\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***
- [\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto***
- [\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili***

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni - svolte negli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari il 13, 14, 15 e 20 gennaio, nonché nelle giornate del 12 e del 19 febbraio scorsi - sono state consegnate documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) interviene, sull'ordine dei lavori, invitando la relatrice Cirinnà a valutare la possibilità di assicurare una più marcata distinzione tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui al titolo I del testo unificato da lei proposto e la disciplina del matrimonio, anche al fine di non incorrere in vizi di costituzionalità. Chiede pertanto alla Presidenza di voler disporre il rinvio della votazione per l'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame, affinché ci sia lo spazio per un maggior approfondimento su tale questione.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), respingendo la richiesta del senatore Falanga, chiede di procedere alla votazione in questa seduta, poiché eventuali modifiche al testo che sarà adottato dalla Commissione come testo base potranno essere apportate durante la fase emendativa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), nel rilevare, ancora una volta, l'inopportunità di incorrere in una equiparazione sostanziale tra la disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - così come previsto nel testo proposto dalla senatrice Cirinnà - e l'istituto del matrimonio, annuncia voto contrario sull'adozione come testo base dello schema di testo unificato proposto dalla relatrice.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ha annunciato voto contrario sull'adozione come testo base del testo proposto dalla relatrice, prende la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, annuncia invece voto favorevole, auspicando che in Commissione si possa realizzare un confronto aperto e costruttivo, alieno da appartenenze partitiche ed idoneo ad arricchire e migliorare nel merito il testo che verrà assunto come testo base. Ritiene estremamente importante sia assicurare adeguata tutela ai diritti delle coppie omosessuali attraverso l'introduzione di un nuovo istituto giuridico, sia riconoscere pari dignità giuridica alle convivenze di fatto omosessuali ed eterosessuali.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), nell'annunciare voto contrario in ordine all'adozione come testo base del testo unificato proposto dalla relatrice, osserva che quest'ultimo appare assai lontano dalle previsioni costituzionali e dai principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale. Pur dichiarandosi favorevole al riconoscimento dei diritti derivanti dalla convivenza - omosessuale ed eterosessuale - ritiene che il testo proposto dalla senatrice Cirinnà rischia di creare i presupposti per una sostanziale assimilazione tra le unioni civili ed il matrimonio e di favorire, nei fatti, indegne forme di sfruttamento a danno delle donne dei Paesi poveri del mondo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, voto favorevole all'adozione come testo base del testo proposto dalla relatrice e ritiene che vada respinta l'ennesima richiesta di rinvio, in quanto la Commissione ha già effettuato due cicli di audizioni

esaminando lungamente le questioni giuridiche sottese alla tematica in oggetto. Aggiunge che il Gruppo parlamentare M5S non farà mancare il proprio contributo in fase emendativa.

Dopo che la senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) e il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) hanno annunciato il proprio voto favorevole, viene posta ai voti e approvata la proposta della relatrice di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo proposto dalla medesima, pubblicato in allegato al resoconto di seduta del 17 marzo 2015. Conseguentemente è preclusa la votazione in ordine allo schema di testo unificato alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per giovedì 7 maggio alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE .
NN. 14,[197](#),[239](#),[314](#),[909](#),[1211](#),[1231](#),[1360](#),[1316](#),[1745](#),[1763](#)

NT

La Commissione

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I **Delle unioni civili**

Art. 1.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
 - e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.
5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione

civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 3.

(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.
2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.
3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 4.

(Diritti successori)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All'articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà

- di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole «o unione civile tra persone dello stesso sesso»;
- d) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute.
3. Gli schemi di decreto o di decreti legislativi a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

TITOLO II **Della disciplina della convivenza**

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art.9

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 10

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto abbia determinato il comproprietario ultraventennale della casa, il diritto di abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.
3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 11

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 12

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Art. 13

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter.* - *(Diritti del convivente)*. -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 14

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente di fatto».
2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 15.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 16

(Contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
4. Il contratto può prevedere:
 - a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;
5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 17

(Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
 - a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
 - b) in violazione del comma 1 dell'articolo 8;
 - c) da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) da persona interdetta giudizialmente;
 - e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 18

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
 - a) accordo delle parti;
 - b) recesso unilaterale;
 - c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
 - d) morte di uno dei contraenti.
2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 16;
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa

familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a trenta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

4. Nel caso di cui alla lettera c), del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui alla lettera d), del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Contratti di convivenza)*. 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 210 (pom.) del 09/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
210ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ([n. 166](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra i contenuti di uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni predisposto con riferimento al provvedimento in titolo. A tale riguardo - dopo aver ribadito che lo schema di decreto legislativo è finalizzato a conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre del Consiglio dell'Unione europea in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - premette che, all'articolo 1 dello schema in esame, è previsto che l'attuazione della suddetta decisione quadro debba avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e giusto processo, e che le decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di un altro

Stato membro dell'Unione europea siano eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle previsioni dello schema di decreto in titolo.

Nel merito propone, che la Commissione esprima parere favorevole a condizione che il Governo introduca fra i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione di confisca, di cui all'articolo 6 dello schema, la previsione di cui alla lettera g) del paragrafo 2 dell'articolo 8 della decisione quadro, limitatamente ai casi in cui la decisione di confisca ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv) della medesima decisione quadro provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'autorità italiana ordinate ai sensi delle predette disposizioni sui poteri estesi di confisca.

Propone altresì che vengano formulate le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, se il Governo non ritenga ai fini dell'individuazione delle Autorità competenti ad avvalersi della Rete giudiziaria europea - salvo quanto già previsto al comma 2 dell'articolo 6 - di tenere conto delle specifiche competenze attribuite alla Procura Nazionale Antimafia dell'ordinamento interno;
- rispetto all'articolo 13, se il Governo non ritenga opportuno, in aderenza con esigenze di coerenza e sistematicità ordinamentali, l'inserimento di una previsione di coordinamento tra le disposizioni recate dallo schema di decreto in titolo e le previsioni concernenti il recepimento della decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, anche al fine di chiarire le modalità con cui si provvederà al riconoscimento e all'esecuzione del provvedimento di sequestro nelle more del recepimento della predetta decisione quadro;
- per quanto concerne l'articolo 14, se il Governo non ritenga opportuno l'inserimento di una disposizione di chiusura che consenta di destinare in altro modo, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, i beni confiscati diversi dalle somme di denaro e per i quali non possa essere effettuata la vendita o il trasferimento allo Stato di emissione. Una siffatta previsione, oltre a rappresentare una utile "clausola di salvaguardia" nelle fattispecie sopra considerate, si porrebbe in linea con la decisione quadro oggetto di recepimento, giusta l'analoga previsione ivi contenuta all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri.* - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri.* - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri.* - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri.* - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri.* - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri.* - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente [BUCCARELLA](#), in sede di avvio dell'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 marzo scorso, pubblicati in allegato al resoconto, comunica che l'illustrazione avrà luogo a partire dalla seduta odierna suddividendo gli interventi con riferimento a ciascuno dei due titoli di cui si articola il testo unificato, rispettivamente in materia di unioni civili (articoli da 1 a 7) e disciplina della convivenza (articoli da 8 a 19). Sarà quindi previsto un unico intervento per ogni senatore, della durata massima di venti minuti, per ciascuno dei suddetti titoli.

La Commissione conviene.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi al titolo I.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che i numerosi emendamenti presentati testimoniano la sua totale ed assoluta contrarietà, espressa anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, al testo unificato proposto dalla relatrice. La disciplina delle unioni civili che verrebbe a configurarsi dall'eventuale approvazione di tale articolato si porrebbe in radicale contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con l'orientamento stabile della giurisprudenza costituzionale, in quanto si verrebbe a determinare, nei fatti, una equiparazione con l'istituto del matrimonio, inteso come unione tra un uomo e una donna, che affonda le proprie radici in una memorabile e consolidata tradizione giuridica e sociale. Come emerso anche nel corso delle audizioni informali, una siffatta surrettizia assimilazione tra istituti giuridici diversi non appare in linea nemmeno con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che demanda all'autonomia normativa degli Stati membri la competenza ad intervenire sul punto. Pur essendo convinto della opportunità di assicurare il riconoscimento di diritti alle convivenze tra persone dello stesso sesso, ribadisce - coerentemente con l'impostazione di fondo di cui sopra - la propria netta contrarietà ad estendere a queste ultime istituti giuridici che caratterizzano il matrimonio, quali la reversibilità - anche per esigenze di copertura finanziaria - e l'adozione.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) dichiara, in premessa, che il testo unificato adottato dalla Commissione come testo base è volto a riconoscere diritti sociali alle unioni civili tra persone dello stesso sesso attraverso una disciplina che - nelle condizioni date - rappresenta una soluzione equilibrata rispetto alle posizioni emerse nel corso del dibattito, anche se certo tale soluzione non può considerarsi particolarmente avanzata. Tali considerazioni appaiono rafforzate alla luce del fatto che l'Italia è praticamente l'unico paese europeo a non aver esteso l'istituto del matrimonio civile alle persone dello

stesso sesso, dovendosi inoltre rilevare che la strada dell'elaborazione di una normativa volta ad assicurare protezione alle coppie omosessuali attraverso una disciplina autonoma e separata rispetto al matrimonio ha un solo precedente europeo, in Estonia. Con riferimento alle due proposte emendative al titolo I da lui sottoscritte, sottolinea che l'emendamento 3.993 è volto ad estendere all'unione civile tra persone dello stesso sesso l'istituto dell'adozione legittimante di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale intervento si rende opportuno al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso e tenuto conto del fatto - come emerso dalle audizioni informali - che non vi è alcuna evidenza scientifica che dimostri un *vulnus* psicologico o educativo per la crescita del bambino nel contesto di un'unione omosessuale.

Coglie altresì l'occasione di questo intervento per soffermarsi sui contenuti dell'emendamento 19.0.2, finalizzato ad introdurre il titolo VII-*bis* al libro primo del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, osservando che tale proposta intende riconoscere ad una o due persone maggiorenni la facoltà, anche congiunta, di dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona minorenni, attraverso una dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona o successivamente, in ogni tempo. L'introduzione dell'istituto della responsabilità genitoriale nell'ordinamento interno - in analogia con quanto disciplinato in altri sistemi stranieri - consentirebbe di dare copertura giuridica a situazioni affettive ampiamente diffuse nella società.

Si rammarica infine del fatto che la maggior parte degli emendamenti presentati abbiano finalità meramente ostruzionistiche, dichiarando peraltro fin da ora la disponibilità ad esaminare nel merito proposte invece idonee a migliorare ulteriormente il contenuto del provvedimento.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), aderendo alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi, rileva che la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - così come introdotta nel titolo I del testo unificato - pur non essendo formalmente equiparata al matrimonio, presenta numerosi rinvii e sovrapposizioni con le previsioni codicistiche riferite al matrimonio. Una siffatta anomalia, oltre ad apparire del tutto irragionevole, è anche pericolosa in quanto crea le condizioni per successivi interventi giurisprudenziali. E' infatti orientamento pretorio ormai consolidato - anche a livello europeo - che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, non si può disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili. A tale riguardo esprime profonda preoccupazione, in particolare, per l'estensione alle unioni civili tra persone dello stesso sesso di istituti tipici del matrimonio, quali ad esempio la pensione di reversibilità, in questo caso anche per le ricadute sul bilancio dello Stato.

Il senatore [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)) osserva che il dibattito sul tema in esame è molto acceso e le posizioni profondamente diversificate, anche se è condivisa l'opinione che si debba procedere ad una regolamentazione *in subiecta materia*. Uno dei temi maggiormente controversi è senz'altro rappresentato dal rischio, insito nel testo unificato, di creare un'assimilazione del matrimonio (i cui requisiti, anche se impliciti, sono rappresentati ormai da tempo immemore dalla diversità di sesso dei *nubendi* e dalla volontà di entrambi di sposarsi) all'unione civile tra persone dello stesso sesso. Il testo Cirinnà, nella parte relativa alla disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a grandi linee configura una *civil partnership* alla tedesca con reversibilità della pensione e *stepchild adoption*, cioè l'adozione del figlio del partner.

All'articolo 1 si prevede che due persone dello stesso sesso costituiscano un'unione civile mediante una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni e viene istituito, presso ogni comune, il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Vengono dettate espressamente le cause impeditive, il contenuto del certificato di attestazione dell'unione civile, le cause di nullità.

L'articolo 3 prevede che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applichino numerose previsioni del codice civile (dai diritti e doveri reciproci dei coniugi, all'indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia, ai doveri verso i figli, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari,

all'indennità al coniuge in caso di morte, alla costituzione del fondo patrimoniale e alla separazione dei beni); l'articolo 4 estende all'unione civile i diritti successori previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile; l'articolo 5 introduce la cosiddetta *stepchild adoption*, ossia l'adozione - da parte di uno dei due componenti di una coppia - del figlio, naturale o adottivo, del partner. L'articolo 6 dispone che all'unione civile si applichi la disciplina relativa allo scioglimento del matrimonio (separazione e divorzio), mentre l'art. 7 prevede, infine, una delega al Governo per la ulteriore regolamentazione dell'unione civile.

Il testo detta quindi una regolamentazione delle unioni omosessuali modellata sul matrimonio, per cui sarebbe certa l'estensione di tutti i diritti connessi, dall'adozione alle provvidenze pubbliche. Ciò determina una equiparazione quasi totale tra il matrimonio e l'unione civile tra omosessuali, il che appare chiaramente in contrasto con le previsioni costituzionali e con numerose pronunce della Corte Costituzionale. Non è giuridicamente corretto invocare l'applicazione della prima parte dell'articolo 3 della Costituzione, quale ragione giustificatrice dell'estensione del diritto a contrarre matrimonio in favore delle coppie omosessuali, in quanto il matrimonio è un istituto comunque preordinato alla procreazione che è "naturalmente" esclusa nelle coppie omosessuali. Non trattasi, dunque, di situazioni "uguali e omogenee". La normazione non deve, dunque, risolversi nella previsione di istituti i quali, dispiegando effetti e conferendo diritti coincidenti con quelli che sorgono dal matrimonio, finirebbero per contravvenire alle chiare indicazioni contenute nell'articolo 29 della Costituzione.

Qualora dovesse essere approvato il testo unificato in esame si aprirebbero scenari preoccupanti che rischiano non soltanto di stravolgere il concetto stesso di famiglia così come sancito dalla Costituzione e come consolidato da una tradizione storica ormai millenaria, ma di destrutturare l'intera società. La deriva morale cui si sta assistendo - dal divorzio breve sino al presunto diritto di decidere sui vari stadi della vita, fino al riconoscimento nei fatti delle adozioni di bambini anche alle unioni tra persone dello stesso sesso, bambini che, in assenza di un padre e di una madre, saranno privati di un loro essenziale diritto - rischia di superare ogni ipotizzabile limite sino al punto di prevedere nelle scuole l'insegnamento dell'ideologia *gender*, bollata da Papa Francesco come "totalitaria e dittatoriale", con la scusa di educare le nuove generazioni al rispetto di tutti.

La seduta sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,15.

CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA GIÀ CONVOCATA PER DOMANI

Il presidente [BUCCARELLA](#) dispone per la giornata di domani, mercoledì 10 giugno, la convocazione di un'ulteriore seduta alle ore 16,15, nonché la posticipazione alle ore 21 della seduta già convocata alle ore 19.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 14, [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2

FUCKSIA

Il Senato

in sede di esame dei disegni di legge recanti disciplina delle coppie di fatto e unioni civili, premesso che:

la Suprema Corte di Cassazione ? Sezione I Civile ? con l'Ordinanza 6 giugno 2013, n. 14329 ha osservato che, pur essendo l'ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall'assenza di norme che attribuiscono riconoscimento giuridico alle cosiddette famiglie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni, anche con riferimento ai parametri interposti costituiti dalla CEDU, è stato sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza 138 del 2010) e dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 4184 del 2012), oltre che dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei nuovi principi stabiliti in queste pronunce, secondo la Cassazione, si può affermare che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della CEDU in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte Cost. n.138 del 2010; CEDU caso citato). L'articolo 12, da leggersi anche alla luce dell'articolo 8 della Carta dei diritti dell'Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (CEDU sentenza 24/6/2010). Il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico nè interno (Corte Costituzionale 138 del 2010; Cass. 4184 del 2012) nè internazionale (CEDU sentenza Schalk e Kopf);

con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l'articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale ? secondo la Consulta ? deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ? il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Per quanto concerne il riferimento al parametro riferito all'articolo 117, primo comma, Cost. secondo la Corte, gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. L'articolo 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto». A sua volta l'articolo 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Anche se la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e

donna ? ricorda la Corte ? ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento;

se alcuni paesi europei hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio, è pur vero che numerosi paesi europei hanno previsto l'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso e che tale misura è stata adottata in altri stati del mondo. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni la necessità di pari trattamento fra coppie. Appare dunque opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dei trattati internazionali, avviare, nelle forme e nelle sedi opportune, il cammino verso l'estensione à tutte le coppie dell'istituto matrimoniale, con ciò assicurando la piena eguaglianza tra tutti i cittadini nell'accesso al matrimonio;

impegna il Governo:

a sostenere le iniziative volte a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a defanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità;

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (artt. 18 e 26);

a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia *gender* o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle linee guida;

a non elaborare in futuro documenti che riguardano tutti consultando unicamente associazioni «LGBT».

S1.1

[MALAN](#)

Stralciare il Titolo I.

Art. 1

1.1

[FUCKSIA](#)

Sopprimere il Titolo I.

1.2

[MALAN](#)

Sopprimere il Titolo I.

1.3

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere il Titolo I.

1.4

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Al titolo I, sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.5

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.6

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 29 della Costituzione, la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7

[EASANO](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9

[MARIO MAURO](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.11

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.12

[MALAN](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Società economiche volte alla gestione domestica)

Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.13

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.14

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.15

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.16

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.17

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.18

[DLBIAGIO](#)

L'articolo 1 è così sostituito:

«Art. 1. ? (Convivenze e iscrizione anagrafica) ? 1. Ai sensi degli articoli 1,4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli

altri componenti del nucleo di convivenza.

5. te dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: *a)* trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; *b)* costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; *c)* cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.19

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 ? (*Esclusività delle prerogative del matrimonio*). ? 1. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.20

[MALAN](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.21

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere il comma 1.

1.22

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

1.23

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.24

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.25

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed *alla presenza di due testimoni*», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello, stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo, di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due

testimoni».

1.26

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi, dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.27

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.28

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.29

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo, tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato, civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite

dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.32

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato Civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesse sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.38

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.39

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e non ha effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due- testimoni».

1.40

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e mediante il contratto di convivenza stipulato dinanzi ad un notaio».

1.41

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante il contratto di convivenza di fronte ad un notaio».

1.43

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi- di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

1.44

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.45

[DI BIAGIO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.46

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.47

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.48

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.49

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.50

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.51

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.52

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o tre persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.53

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.82

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.83

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler

fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.84

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.85

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.87

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.88

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.89

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.226

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.229

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.231

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.232

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.234

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione di seti menti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.235

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.236

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.237

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.238

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione difettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.239

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.240

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.241

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare

tale unione di fronte al Questore».

1.242

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.243

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione difronte al Prefetto».

1.244

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.245

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.248

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale in stato civile».

1.250

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati, ovvero accompagnati, nemmeno. all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.251

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone ,dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.253

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.254

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile

quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.255

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.256

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o peraltro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando, dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.257

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnata nemmeno all'estero o peraltro ordineremo riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.258

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.259

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.260

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.261

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnai, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler Fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.262

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.263

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.264

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza».

1.265

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.268

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.270

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.271

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.273

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.274

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.275

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.276

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.277

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.279

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.280

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.281

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.282

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.283

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.284

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione, comune quando dichiarano di voler

(esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.285

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.286

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.287

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.288

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.289

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.292

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.294

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali, (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.295

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.297

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.298

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.299

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.300

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.301

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.303

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento anomale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.304

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare mie 'unione di fronte al Questore».

1.305

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.306

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevole di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.307

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnato nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.308

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.309

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.310

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.311

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero

accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.312

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento a parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.313

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un Unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.316

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.318

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.319

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno il plico».

1.321

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.322

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.323

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.324

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.325

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione oggettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.326

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.327

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.328

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.329

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.330

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.331

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.332

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.333

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando

dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.334

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta d'intorno in plico».

1.335

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.336

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.339

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.341

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.342

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.344

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.345

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno

in plico».

1.346

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.347

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.348

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.349

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.350

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.351

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.352

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.353

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.354

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.355

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.356

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.357

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.358

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.361

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.363

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento

nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.364

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.366

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.367

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.368

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.369

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.370

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.371

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.372

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler

(esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.373

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.374

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.375

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.376

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.377

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.378

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.379

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.380

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.381

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.382

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.385

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU), costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.387

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.388

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.390

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.391

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.392

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.393

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.394

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione effettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.396

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.397

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.398

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello, stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero

o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.399

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.400

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.401

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.402

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.403

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.404

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.405

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.406

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.407

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.408

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.409

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.410

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.411

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.412

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.414

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.415

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transigerebbe* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.416

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.417

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.418

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.419

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le

procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.420

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.420/bis

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.421

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.422

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.424

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.425

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.426

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.427

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.428

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.429

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.430

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile».

1.431

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.432

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.433

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano, intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.434

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.436

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.437

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.438

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.439

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.440

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.441

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.442

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.443

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.444

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.445

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.447

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.448

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.449

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.450

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e /o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono. un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.452

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.453

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.454

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.455

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.457

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche

qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.458

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.459

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.460

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.461

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.463

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.464

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.465

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.466

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.468

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.469

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.470

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.471

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.473

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche

qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.474

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.475

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.476

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.477

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.478

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero, transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.479

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.480

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.481

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.482

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.483

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.484

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.485

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.486

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.487

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.488

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.489

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.490

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.491

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.492

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.494

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.495

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.496

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.497

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.498

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso, sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.499

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o vero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.500

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.501

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.502

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.503

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.504

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.505

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* / ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due

testimoni».

1.506

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso, le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.507

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.508

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambi abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.509

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.510

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenti di due testimoni».

1.511

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.512

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.513

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.514

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.515

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.516

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.518

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.519

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.520

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.521

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.522

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.523

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.524

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.525

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.526

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.527

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.528

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.529

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.530

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.531

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.532

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.534

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.535

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.536

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.537

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.538

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.540

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.541

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.542

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.543

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.544

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa, ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.545

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante ,dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.546

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.547

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato».

1.548

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono

costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.549

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.550

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.551

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.552

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.553

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.554

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due»

1.555

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.556

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.557

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.558

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.559

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.560

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.561

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.562

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa- ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.563

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.564

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.565

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.566

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.567

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.568

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.569

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.570

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.571

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.572

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.573

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.574

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.575

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* o/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.576

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.577

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.578

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.579

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.580

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.581

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.582

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.583

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.584

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.585

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.586

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.587

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.588

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.589

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.590

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.591

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.592

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.593

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.594

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.595

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.596

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.597

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.598

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.599

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.600

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.601

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.603

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.604

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.605

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da

almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.606

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.607

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.608

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.609

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.610

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.611

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.612

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.613

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di di due testimoni».

1.614

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.615

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.616

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.617

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.618

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.619

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.620

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.621

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.622

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.623

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.624

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.625

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.626

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.627

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da

almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.628

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.629

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.630

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.631

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.632

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.633

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.634

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.635

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.637

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.638

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civica mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermino lo *status* di convivenza continuativi».

1.639

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, preme ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.640

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.641

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.642

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.643

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.644

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, preme ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.645

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla

presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazioni che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.646

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.647

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.648

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.649

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero *transessuali* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.650

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.651

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone, omosessuali, e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso, le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.652

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.653

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.654

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.655

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.656

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.657

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.658

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.659

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.660

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.661

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.662

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.663

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.664

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.665

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.666

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.667

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.668

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.669

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.670

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.671

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.672

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.673

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.674

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.675

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.676

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.677

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.678

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.679

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.680

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso chi dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.681

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.682

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.684

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale

dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.685

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.686

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.687

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.688

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbiano mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.689

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.690

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.691

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.692

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.693

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.694

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.695

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.696

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.697

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.698

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.699

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.700

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.701

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.702

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.703

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.704

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.705

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.706

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.707

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.708

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.709

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.710

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.711

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.712

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.714

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.715

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.717

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.718

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.719

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.720

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.721

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.722

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.723

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.724

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una a entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.725

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.726

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.727

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali ,e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.728

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile ,mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.729

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.730

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.731

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.732

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.733

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.734

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.735

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.736

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora un o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.737

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false,

sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.738

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.739

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.740

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.741

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.742

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.743

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.744

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.745

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte stato civile di un qualunque comune italiano».

1.746

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.747

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.748

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.749

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuava ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.750

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.751

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.752

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.753

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.754

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.755

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.756

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.757

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.758

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status*, di convivenza continuativa».

1.759

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.760

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.761

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.762

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.763

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.765

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.766

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.767

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.768

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.769

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone ,dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le

procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.770

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.771

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.772

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.773

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni, false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.774

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.775

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro ai sensi dell'articolo 20 Costituzionale. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.776

[MALAN](#)

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

1.777

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

1.778

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono», con le seguenti: «Una persona costituisce».

1.779

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso, previa verifica e certificazione dell'identità di genere di ciascuno».

1.780

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.781

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso», sono sostituite dalle seguenti: «due o più persone dello stesso sesso».

1.782

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le parole: «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

1.783

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «due», con le seguenti: «coloro che sono coinvolti nella gestione domiciliare cui l'unione è volta e tre».

1.784

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «Due», con la seguente: «Le».

1.785

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «due», inserire le seguenti: «o più rappresentanti diplomatici del paese di provenienza estero che ha richiesto il riconoscimento dell'unione che ne siano».

1.786

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Due», inserire le seguenti: «gruppi di».

1.787

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone

dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.788

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «persone», con la seguente: «comunità».

1.789

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «due persone», aggiungere la parola: «anche».

1.790

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

? *sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso», alla rubrica e ovunque ricorrano;*

? *al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;*

? *al comma 3, sopprimere le lettere b), d) ed e);*

? *al comma 3 alla lettera c) sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice-civile»;*

? *al comma 4 sopprimere il secondo periodo;*

? *al comma 5 sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del periodo.*

? *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

1.791

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» e sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione solidale».

1.793

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.794

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.795

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.796

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.797

[PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO](#)

Al Capo I, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con la seguente: «maggioirenni», ovunque ricorrano.

1.798

[MARIO MAURO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioirenni e capaci non legate da rapporti di parentela».*

2) *Al comma 2 eliminare le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

3) *Al comma 3 lettera a) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*

4) *Al comma 3 sopprimere le lettere b, c e d.*

5) *Al comma 3 lettera e) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*

6) *Al comma 4 sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso», fino alla fine del comma.*

7) *Al comma 5 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

8) *Sopprimere il comma 6.*

1.800

[FASANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggiorenni e capaci non legate da rapporti di parentela».

1.801

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che abbiano l'esigenza pratica di condividere un'abitazione a prescindere da qualsivoglia legame».

1.802

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.803

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «di sesso diverso».

1.804

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «strumento militare indipendentemente dal».

1.805

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «comune a prescindere dal».

1.806

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «domicilio».

1.807

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere: «che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza».

1.808

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da vincolo amicale».

1.809

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana».

1.810

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi di cura ed assistenza reciproca».

1.811

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi solidaristici».

1.812

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal riconoscimento reciproco del diritto di mutuo soccorso».

1.813

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da reciproco riconoscimento di parità e dignità umana».

1.814

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere la seguente: «biologico».

1.815

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «sesso», vengono aggiunte le seguenti parole: «conviventi da almeno tre anni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della presente legge».

1.816

[MALAN](#)

Al comma 1 dopo la parola: «sesso» inserire le seguenti: «o di sesso diverso».

1.817

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « costituiscono un'unione civile» con le seguenti: «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.818

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione» con le seguenti: «dichiarano la propria residenza».

1.819

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «costituiscono», inserire le seguenti: «, ai soli effetti anagrafici,».

1.820

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile», con le seguenti: «di costituire un'associazione i cui componenti siano vincolati dal reciproco rispetto e dal mutuo soccorso».

1.821

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.822

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.823

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.824

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.825

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una comunione di civile e

reciproco rispetto al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.826

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.827

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una associazione senza scopo di lucro reciproco».

1.828

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con finalità di assistenza reciproca».

1.829

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con scopi mutualistici».

1.830

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione renziana».

1.831

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione», con le seguenti: «una società economica per la gestione di abitazione».

1.832

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «economica di gestione domestica».

1.833

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «civile», inserire le seguenti: «di gestione domestica».

1.834

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

1.835

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

1.836

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione difronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», con le seguenti: «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

1.837

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.838

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.839

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «mediante» inserire le seguenti: «messaggio di posta elettronica, fax o sms, sostitutivi di».

1.840

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla».

1.841

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dichiarazione» con le seguenti: «esibizione della documentazione di costituzione di società».

1.842

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» inserire le seguenti: «avvenuta costituzione di società economica».

1.843

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere la parola: «contestuale».

1.844

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

1.845

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», sostituire la parola: «di» con le seguenti. «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

1.846

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» inserire le seguenti: «gestione comune di un domicilio».

1.847

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di».

1.848

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficiale di» con le seguenti: «a un funzionario dell'agenzia delle entrate di qualunque».

1.849

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «ufficiale» con le seguenti: «impiegato che non sia».

1.850

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire la seguente: «non»

1.851

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

1.852

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» con le seguenti: «guardia di finanza».

1.853

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «stato» inserire le seguenti: «improntato alla supremazia della legge e

che sia».

1.854

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» al termine del comma.

1.855

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con la seguente: «estero».

1.856

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

1.857

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

1.858

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.859

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di fronte all'ufficiale di Stato-Civile» sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.860

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed alla presenza di due testimoni».

1.861

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «ed» con le seguenti: «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.862

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «ed» inserire le seguenti: «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.863

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla presenza di due testimoni» con le parole: «alla presenza di un testimone».

1.864

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «un funzionario del paese estero interessato».

1.865

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «alla» inserire le seguenti: «alla sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando».

1.866

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» con le seguenti: «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

1.867

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» inserire le seguenti: «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato, il cui numero deve essere almeno».

1.868

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» sostituire la parola: «di» con le seguenti: «obbligatoria dei rispettivi familiari conviventi e obbligatoria dei».

1.869

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» inserire le seguenti: «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

1.871

[MALAN](#)

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

1.872

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono aggiunte le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.873

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente di periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

1.874

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1 «Due persone dello, stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costo e non ha effetti giuridici».

1.875

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile i fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.876

[MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.877

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, medesimo con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-bis è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.878

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.879

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.880

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.881

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

1.882

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

1.883

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.884

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».

1.885

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi finalità di tipo familiare».

1.886

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».

1.887

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per la tutela dei diritti fondamentali della persona».

1.888

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra due o più persone anche stranieri o apolidi».

1.889

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.890

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

1.891

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza».

1.892

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.893

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo

affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.894

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.895

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.896

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio*».

1.897

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione"».

1.898

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

1.899

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione"».

1.900

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa ai sodalizi affettivi tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi struttura familiare"».

1.901

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi finalità familiare"».

1.902

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare"».

1.903

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.904

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.905

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.906

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.907

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.908

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.909

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.910

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.911

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.912

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.913

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.914

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle

unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.915

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.916

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.917

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.918

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.919

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.920

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.921

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.922

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.923

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alta presenza di due testimoni».

1.924

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.925

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.926

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.927

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una, e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.928

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.929

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.930

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.931

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.932

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.933

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.934

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.935

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.936

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.937

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.938

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.939

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.940

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.941

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.942

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.943

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.944

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.945

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.946

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.947

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.948

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.949

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.950

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.951

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.952

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di

fronte al responsabile del registro».

1.953

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.954

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.955

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.956

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.957

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.958

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.959

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.960

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.961

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.962

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.963

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.964

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.965

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.966

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.967

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer*

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.968

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.969

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.970

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.971

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.972

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.973

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.974

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.975

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer*».

1.976

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.977

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.978

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.979

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.980

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981/bis

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.982

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.983

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.984

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.985

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.986

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.987

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.988

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.989

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.990

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.991

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.992

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.993

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.994

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.995

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.996

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.997

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.998

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.999

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1000

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali, ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1001

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1002

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1003

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1004

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1005

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /o ovvero *transgender*».

1.1006

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1007

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due».

1.1008

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1009

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1010

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1011

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1012

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1013

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1014

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1015

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1016

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1017

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1018

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1019

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1020

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1021

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1022

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1023

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1024

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1025

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1026

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1027

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1028

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1029

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1030

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1031

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1032

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1033

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1034

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1035

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile».

1.1036

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1037

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1038

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso In cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di Una delle due».

1.1039

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1040

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1041

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1042

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1043

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali».

1.1044

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1045

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune e di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1046

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1047

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1048

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1049

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1050

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1051

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1052

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1053

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1054

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1055

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1056

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1057

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1058

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1059

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1060

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1061

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1062

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1063

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1064

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salva il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1065

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1066

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1067

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1068

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1069

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1070

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1071

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1072

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1073

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali».

1.1074

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1075

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1076

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1077

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1078

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1079

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1080

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1081

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1082

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1083

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1084

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1085

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1086

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1087

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1088

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1089

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1090

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile dei comuni».

1.1091

[ICHINO, MARAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune».

1.1092

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti.».

1.1093

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano».

1.1094

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «Presso» con le seguenti: «Secondo principi e criteri del tutto distinti dal matrimonio, con».

1.1095

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «Presso» inserire la seguente: «non».

1.1096

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «gli uffici di stato civile di».

1.1097

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «gli» inserire le seguenti: «organismi sindacali che ne abbiano fatto richiesta degli».

1.1098

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «uffici di stato civile» con le seguenti: «uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate competente».

1.1099

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «uffici dello stato civile» con le seguenti: «enti pro-loco che si rendano disponibili con apposita istanza in carta bollata».

1.1100

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole «dello stato civile».

1.1101

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato» con le seguenti: «della protezione».

1.1102

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «civile».

1.1103

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «presso gli uffici dello Stato Civile» sopprimere le parole: «di ogni comune».

1.1104

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «lidi ogni comune italiano» con le seguenti: «dei comuni italiani che sceglieranno di aderire».

1.1105

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «di» con le seguenti: «, i cui impiegati si rendano disponibili su base volontaria,».

1.1106

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «ogni comune italiano» con le seguenti: «capoluogo di provincia».

1.1107

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «comune italiano» con la seguente: «provincia».

1.1108

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «italiano».

1.1109

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «italiano»; con la seguente: «libico».

1.1110

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «italiano» inserire le seguenti: «che, con delibera della Giunta si renda disponibile a scopo di rilevamento statistico».

1.1111

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso» con le seguenti: «si fa».

1.1112

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non viene».

1.1113

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «è» inserire le seguenti: «, con delibera del Consiglio comunale a scopo di rilevamento statistico,».

1.1114

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «istituito» con la seguente: «vietato».

1.1115

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «, a finalità statistiche,».

1.1116

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini».

1.1117

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «il» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1118

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «piccolo».

1.1119

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «registro delle unioni civili tra» con le seguenti: «consultorio per».

1.1120

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «registro» inserire la seguente: «delle onlus a favore».

1.1121

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «dei lavoratori e delle lavoratrici del».

1.1122

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «del».

1.1123

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1124

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «delle» inserire la seguente: «associazioni a favore».

1.1125

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1126

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «unioni civili tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1127

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «unioni» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1128

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «civili tra persone dello stesso sesso».

1.1129

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civili» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1130

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «civili» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1131

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1132

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1133

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1135

[EASANO](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1136

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1137

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1138

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1139

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1140

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1141

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente diverso».

1.1142

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente uguale».

1.1143

[MALAN](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1144

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1145

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1146

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1147

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1148

[MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1149

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la decisione di istituire i registri delle unioni civili è demandata alle singole giunte comunali.».

1.1150

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti e altresì nel caso di figlio maggiorenne convivente con uno dei dichiaranti il quale non presti il consenso alla detta iscrizione di cui al comma 1».

1.1151

[MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali unioni hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1152

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso

un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.1153

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni della Sezione II del Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice Civile.».

1.1154

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

1.1155

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1º, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.1156

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1157

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1158

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1159

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1160

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1161

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile fra persone omosessuali».

1.1162

[MALAN](#)

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

1.1163

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» in seguente: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

1.1164

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'unione civile» con le seguenti: «dell'unione solidaristica di cui ai commi precedenti».

1.1165

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1166

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1167

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1168

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrono.

1.1169

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1170

[FASANO](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1172

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1173

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1174

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1175

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1176

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1177

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1178

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1179

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1180

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1181

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1182

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1183

[MALAN](#)

Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0) non appartenere a sessi diversi;».

1.1184

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.1185

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«1) ? sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;"

? 2) ? dopo la lettera a) inserire la seguente:

"*a-bis*) la sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione;"

? 3) ? alla lettera *b*) le parole da: "salvo" fino a "codice civile" sono soppresse;

4) ? alla lettera *c*), le parole: ", si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti ", qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato";

5) ? alla lettera *d*), le parole: "di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"».

1.1186

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a*) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali, e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1187

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a*) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1188

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a*) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1189

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a*) La sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1190

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a*) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali».

1.1191

[ZIZZA](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a*) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».

1.1192

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a*) l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

1.1193

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a*) avere una seconda casa;».

1.1194

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.1195

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1196

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera a) e lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1198

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1199

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1200

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1201

[FASANO](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1202

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1203

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».

1.1204

[FASANO](#)

Al comma 3 sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1205

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3), sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1206

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3), sopprimere le lettere b) e c).

1.1207

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).

1.1208

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1209

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

1.1211

[FASANO](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1212

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera lettera b) con la seguente:

«b) la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione

Europea».

1.1213

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 25 anni»

1.1214

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 24 anni».

1.1215

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) essere morosi nelle spese condominiali».

1.1216

[GASPARRI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1217

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1218

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1219

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, lettera b), le parole da: «salvo» fino a: «codice civile» sono soppresse.

1.1220

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione del tribunale» a: «codice civile».

1.221

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» ad: «articolo 84 del codice civile».

1.1222

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera b), le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» sono eliminate.

1.1223

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1224

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» fino alla fine del periodo.

1.1225

[FASANO](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1227

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» con le seguenti: «di chi esercita la potestà dei genitori».

1.1228

[GASPARRI](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la presenza di figli minori;».

1.1229

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

1.1230

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.1232

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1233

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) essere morosi nel pagamento dell'Imu;».

1.1234

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) sopprimere le parole: «per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1236

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1237

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1238

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1239

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1240

[FASANO](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1241

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1242

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1243

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1244

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1245

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1246

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1247

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1248

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1249

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1250

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1251

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1252

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1253

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1254

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1255

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1256

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1257

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1258

[FASANO](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1260

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) essere morosi nel pagamento delle utenze domestiche;».

1.1261

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) non essere cittadini italiani;».

1.1262

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, lettera d), le parole: «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo».

1.1263

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 lettera «d» sopprimere la seguente parola: «secondo».

1.1264

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «, secondo».

1.1265

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), sopprimere le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile».

1.1266

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1267

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1268

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» le parole: «ad eccezione del comma 1 numero 5 dello stesso articolo;».

1.1269

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 lettera «d». dopo le parole: «articolo 87 del codice civile», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del comma 1 numero 5».

1.1270

[MARIO MAURO](#)

*Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza *more uxorio*».*

1.1272

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1273

[MALAN](#)

Al comma 3) sopprimere la lettera e).

1.1274

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.1275

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche».

1.1276

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer».

1.1277

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender».

1.1278

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1279

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) a condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali».

1.1280

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

1.1281

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'Unione civile non può avere lungo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1282

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1283

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «per la costituzione dell'unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

1.1284

FASANO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1285

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1287

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1288

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

1.1289

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

1.1290

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

1.1291

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

1.1292

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

1.1293

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

1.1294

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

1.1295

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

1.1296

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (percosse)».

1.1297

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

1.1298

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

1.1299

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

1.1300

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

1.1301

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

1.1302

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

1.1303

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

1.1304

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere h. seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

1.1305

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale)».

1.1306

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

1.1307

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

1.1308

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, aggiungere: «lettera f) il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».

1.1309

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, aggiungere: «lettera n la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge o altra parte».

1.1310

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, viene aggiunta la seguente lettera:

«f) La mancanza dell'accertamento di cui al comma 1, o il rigetto irrevocabile in ordine a tale accertamento».

1.1311

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 4.

1.1312

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1313

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si

applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1314

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1315

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1316

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1317

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1318

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1319

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1320

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali. All'unione civile tra persone omosessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del

codice civile».

1.1321

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma comporta la nullità dell'unione civile.».

1.1322

[MALAN](#)

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.1323

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1324

[GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I al comma le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili- può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1325

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1326

[GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I al comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1327

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1328

[GIOVANARDI](#)

All'articolo 1, comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1329

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Articolo 1 comma 4. La dicitura: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è sostituita da: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la rescissione del contratto tra le parti relativo all'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1330

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1331

[MALAN](#)

Al comma primo periodo, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1332

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1333

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1334

[FASANO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso.» fino alla fine del comma.

1.1335

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

1.1337

[FASANO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1338

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

1.1339

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1340

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1341

[MALAN](#)

Al comma 4) primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1342

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1343

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1344

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1345

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1346

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, dopo le parola: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

1.1347

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1348

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1349

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1350

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1351

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1352

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1353

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1354

[MARIO MAURO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche *more uxorio*».*

1.1355

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1356

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione

civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1357

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1358

[GIOVANARDI](#)

Al testo del comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1359

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1360

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4 dopo le parole: "La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" *è aggiunto il seguente periodo:* «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1361

[MALAN](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1363

[FASANO](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1364

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4 sopprimere le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1365

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole da: «All'unione civile» *a* «Libro I del codice civile».

1.1366

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4 le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile» *sono eliminate.*

1.1367

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «all'unione solidaristica tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso».

1.1368

[MALAN](#)

Al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

1.1369

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1370

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1371

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1371/bis

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1372

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1373

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1374

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1375

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1376

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1377

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1378

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1379

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1380

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1381

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1382

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1383

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

1.1384

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l'articolo 65».

1.1385

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: »gli articoli 65 e 68« con le seguenti: »l'articolo 68».

1.1386

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «65» con la parola: «2251».

1.1387

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «68» con la parola: «2252».

1.1388

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1389

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Sezione VI del Capo III del Titolo VI».

1.1390

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Titolo VI» con le seguenti: «Titolo II».

1.1391

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Libro I» con le seguenti: «Libro VI».

1.1392

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1393

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocimenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».

1.1394

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di

iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccoglierne il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore».

1.1395

[MALAN](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le norme di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli aspetti procedurali, restando le unioni civili del tutto diverse e distinte dal matrimonio».

1.1396

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 5.

1.1397

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 5.

1.1398

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è soppresso.

1.1399

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.1400

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1401

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1402

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1403

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'Unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime

patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida».

1.1404

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicandone del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1405

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1406

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1407

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1408

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1409

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1410

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1411

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1412

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1413

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *cl* o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1414

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1415

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1416

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1417

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1418

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1419

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/ o transessuali è

certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1420

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1421

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1422

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1423

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

1.1424

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

1.1425

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

1.1426

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1427

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1428

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione» è sostituita da «L'unione civile di natura affettiva e tra due o più persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione».

1.1429

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1430

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1431

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1432

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

1.1433

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1434

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1436

[FASANO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1437

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1438

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1439

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1440

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1441

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1442

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1443

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1444

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1445

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1446

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1447

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1448

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1450

[FASANO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del comma.

1.1451

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni».

1.1452

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, sopprimere, le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1453

[GIOVANARDI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1454

[MARIO MAURO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale e».

Aggiungere alla fine del comma 5 il seguente periodo: «Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

Aggiungere il seguente comma 6:

a) al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

b) le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) ai fini dell'imponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;

d) tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Consequentemente il comma 6 diventa comma 7.

1.1455

[GIOVANARDI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1456

[DLBIAGIO](#)

Al comma 5, le parole: «e la residenza dei testimoni» sono soppresse.

1.1457

[MARIO MAURO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «dei testimoni» con le seguenti: «del testimone».

1.1458

[MALAN](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1459

[MALAN](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Detto documento può includere o allegare condizioni particolari concordate tra le parti».

1.1460

[ZIZZA](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1461

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1462

[GASPARRI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1463

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1464

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1466

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1467

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1468

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Il comma 6 è soppresso.

1.1469

[FASANO](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1470

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1471

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1472

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1473

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1474

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo, tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1475

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1476

[MUSSINI](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1477

[GIOVANARDI](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1478

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1479

[MALAN](#)

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1480

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole: «in nessun caso».

1.1481

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile» con la seguente: «Mai».

1.1482

[MALAN](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al notaio».

1.1483

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «le» con le seguenti: «i rappresentanti legali delle».

1.1484

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «parti» inserire la seguente: «non».

1.1485

[MALAN](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «il cognome» con le seguenti: «la denominazione».

1.1486

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «proprio».

1.1487

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1488

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1489

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «dell'unione civile» con la seguente: «della società economica di gestione del domicilio».

1.1490

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell'unione civile» inserire le seguenti: «o di qualsivoglia altra società economica».

1.1491

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «tra i loro cognomi».

1.1492

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «tra i loro cognomi» con la seguente: «di comune accordo».

1.1493

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi», aggiungere le seguenti: «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».

1.1494

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi» aggiungere le seguenti parole: «o quelli dei loro ascendenti di linea materna».

1.1495

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» inserire le seguenti: «e quelli delle madri».

1.1496

[GASPARRI](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1497

[MALAN](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1498

[DLBIAGIO](#)

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale» sono soppresse.

1.1499

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «durante lo stato vedovile» con le seguenti: «dopo la morte di una parte».

1.1500

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 6, alla dicitura: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso» è eliminato il Termine «stato vedovile».

1.1501

[MALAN](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «lo stato vedovile» con le seguenti: «il trasloco».

1.1502

[MALAN](#)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «vedovile» con le seguenti: «di separazione».

1.1503

[MALAN](#)

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1504

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «nuova unione civile» sopprimere le parole: «tra le persone dello stesso sesso».

1.1505

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1506

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1507

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1508

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1509

[MALAN](#)

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1510

[GASPARRI](#)

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1511

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, sopprimere le parole da: «La parte può anteporre» a «ufficiale di stato civile».

1.1511/bis

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «anteporre o».

1.1512

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «o posporre».

1.1513

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «allo stesso» con le seguenti: «al proprio titolo di cortesia».

1.1514

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1515

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «il proprio» con la seguente: «qualsiasi».

1.1516

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «titolo nobiliare».

1.1517

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1518

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se diverso,».

1.1519

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «se diverso».

1.1520

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «se diverso».

1.1521

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «diverso» con le seguenti: «non ridicolo o vergognoso».

1.1522

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.1523

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «facendone dichiarazione» con la seguente: «inviando un SMS».

1.1524

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'ufficiale di stato civile».

1.1525

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatto salva quanta disposto dall'articolo 299 del codice civile, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettano ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1526

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. l'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art.-156-bis. ? (Cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). ? 1. Il giudice. può vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, può parimenti autorizzare un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio"».

1.1527

[MALAN](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessa di fatto di condividere l'abitazione».

1.1528

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1529

[MALAN](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Natura dell'unione civile)

1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

S2.1

[MALAN](#)

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2

2.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.5

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.6

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.7

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.8

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.9

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.10

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.11

[EASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.12

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente). ? 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo I, la rubrica è «sostituita dalla seguente: »Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili«;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «, alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (Unione civile). ? 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti».

2.13

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Natura dell'unione civile*). ? 1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.14

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. La celebrazione del matrimonio determina la cessazione di tutti gli effetti delle associazioni solidaristiche di cui al primo comma, per qualunque finalità realizzata e salvo la stipulazione di negozi giuridici privatistici conformi ai principi del diritto vigente, non contrari al buon costume e a norme imperative o di ordine pubblico, cui abbia espressamente consentito il coniuge».

2.15

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «86» al termine con le seguenti: «403 del codice civile, le parole da: "il minore è materialmente o moralmente" al termine sono sostituite dalle seguenti: "è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero; con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso"».

2.16

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «dopo le parole» al termine, con le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Salvo che si tratti di matrimonio fra persone dello stesso sesso riconosciuto all'estero,"».

2.17

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «le parole» al termine con le seguenti: «il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di matrimonio poligamico il vincolo non sussiste se la persona non era l'unica del proprio sesso"».

2.18

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «è vincolato» sono inserite le seguenti: «, anche in paese dove è ammesso il matrimonio poligamico, se la persona in quella unione è l'unica del proprio sesso,».

2.19

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «contrarre matrimonio» è inserita la parola: «valido».

2.20

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «o da un'unione civile di natura effettiva tra due o più persone dello stesso sesso».

2.21

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «anche contratto in paesi dell'Unione Europea dove è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esclusa comunque l'Italia».

2.22

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.23

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.24

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.26

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.27

[MARIO MAURO](#)

Dopo le parole: «unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

2.28

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.29

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova unione civile, in presenza di un precedente matrimonio di una delle componenti ovvero di un'altra unione civile della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.30

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.31

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.32

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La convivenza cessa con» dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.34

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 230-ter.

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.35

[FASANO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 230-ter

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.0.1

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14 aprile 1982, n.164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

2.0.2

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

S3.1

[MALAN](#)

Stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3

3.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

3.2

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.4

[EASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.5

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

3.6

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.8

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.9

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.9bis

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.10

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3 - (Doveri di solidarietà). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-bis. - (Regime patrimoniale). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 3-ter.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (Convenzione di unione civile). ? 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223;

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-quater. - (Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte). ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:
 - a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;
 - b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;
 - c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato;
 3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;
 4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;
 5. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile";
 6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".
- Art. 3-quinquies. ? (Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno) ? 1.** Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere: "la parte dell'unione civile,";
 - b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere: "dalla parte dell'unione civile,";
 - c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere: "o parte dell'unione civile";
 - d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere: "della parte dell'unione civile";
 - e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";
- Art. 3-sexies. - (Assistenza penitenziaria). ? 1.** Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";
 - b) all'articolo 30, comma 1°, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";
 - c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".
- Art. 3-septies. - (Impresa familiare). ? 1.** Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
- Art. 3-octies. - (Diritti derivanti dal rapporto di lavoro). ? 1.** Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
- Art. 3-novies. - (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica). ? 1.** Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;
2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".
- Art. 3-decies. - (Agevolazioni fiscali). ? 1.** Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili;

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-undecies. - (*Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi*). ? 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-duodecies. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*). ? 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-terdecies. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*). ? 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-bis dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-quaterdecies. - (*Modifica al codice penale*). ? 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371.-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-quinquiesdecies. - (*Modifiche al codice di procedura penale*). ? 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1°, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

b) al comma 1°, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1°, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-sexiesdecies. - (*Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale*). ? 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: "del coniuge," inserire: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "che risultino" aggiungere: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera *d*), prima di "convivente *more uxorio*" inserire le parole: "parte dell'unione civile,"».

3.11

DLBIAGIO

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3. - (Filiazione, interdizione, inabilitazione). ? 1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2. Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-bis. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). ?1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-ter. - (Assistenza sanitaria). ? 1. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme Vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in

caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-quater. - (Accesso alla cartella clinica). ? 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-quinquies. - (Congedi per salute). ? 1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-sexties. - (Colloqui con i detenuti e permessi). ? 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-octies. - (successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari). ? 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.12

DLBIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 3. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). ?

1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri

prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3.13

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. - (Diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o del recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.14

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile».

3.15

MUSSINI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "i coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.16

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano esclusivamente la condivisione della gestione di una abitazione e non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.17

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le unioni di cui al presente titolo non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.18

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

3.19

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.20

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.21

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.22

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.23

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.24

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo difedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.25

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.26

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.27

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.28

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.29

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.30

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun

membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.31

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.32

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.33

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.34

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. (La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.35

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.36

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati

dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.37

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.38

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.39

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.40

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.41

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.42

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.43

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.44

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.45

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.46

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.47

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.48

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.49

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.50

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.51

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.52

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.53

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.54

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.55

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.56

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.57

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.58

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.59

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.60

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.61

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.62

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.63

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.64

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.65

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.66

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.67

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.68

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.69

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.70

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.71

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.72

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.73

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.74

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.75

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.76

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.77

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.78

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.79

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.80

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.81

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.82

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.83

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.84

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.85

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.86

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.87

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.88

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione

omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.89

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.90

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.91

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è . ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.92

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.93

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.94

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.95

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.96

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.97

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.98

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.99

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.100

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.101

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.102

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.103

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.104

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.105

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.106

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.107

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.108

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.109

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.110

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.111

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.112

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.113

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.114

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.115

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.116

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.117

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.118

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.119

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.120

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.121

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.122

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.123

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.124

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.125

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.126

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.127

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.128

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.129

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.130

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.131

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.132

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.133

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.134

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della

famiglia».

3.135

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.136

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.137

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.138

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.139

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.140

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.141

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.142

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.143

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.144

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.145

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.146

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.147

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.148

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.149

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.150

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.151

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.152

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.153

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è

ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.154

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.155

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.156

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.157

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.158

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.159

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.160

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.161

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.162

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.163

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.164

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.165

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.166

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.167

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.168

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.169

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.170

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.171

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.172

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.173

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.174

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.175

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.176

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.177

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.178

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.179

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.180

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.181

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.182

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.183

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.184

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.185

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.186

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.187

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.188

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.189

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.190

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.191

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.192

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.193

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.194

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) o è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.195

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.196

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.197

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.198

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.199

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.200

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.201

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.202

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.203

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.204

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.205

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed

equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.206

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.207

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.208

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.209

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.210

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.211

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.212

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.213

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.214

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.215

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.216

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.217

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.218

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.219

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.220

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.221

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.222

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.223

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.224

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.225

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.226

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.227

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.228

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.229

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.330

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.331

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.332

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.333

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.334

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.335

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.336

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.337

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.338

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.339

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.340

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.341

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.342

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.343

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.344

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.345

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.346

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.347

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.348

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.349

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.350

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.351

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.352

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.353

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannovenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.354

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.355

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassettenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.356

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.357

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.358

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.359

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.360

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.361

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.362

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.363

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.364

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.365

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.366

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.367

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.368

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.369

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.370

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.371

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.372

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell' unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.373

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.374

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.375

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.376

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.377

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.378

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.379

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.380

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.381

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.382

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.383

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.384

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.385

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.386

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.387

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.388

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.389

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.390

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.391

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.392

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.393

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.394

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.395

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.396

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.397

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.398

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.399

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.400

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.401

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.402

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.403

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.404

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.405

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.406

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.407

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.408

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.409

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.410

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.411

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.412

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.413

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.414

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.415

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.416

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.417

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.418

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.419

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.420

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.421

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.422

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.423

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.424

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.425

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.426

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.427

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.428

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.429

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.430

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.431

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.432

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.433

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.434

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.435

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.436

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.437

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.438

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.439

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.440

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.441

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.442

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.443

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.444

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.445

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. «Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.446

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.447

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.448

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.449

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.450

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.451

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.452

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.453

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.454

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.455

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.456

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.457

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.458

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.459

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.460

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.461

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.462

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.463

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.464

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.465

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.466

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.467

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.468

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.469

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.470

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.471

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato, davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.472

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.473

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.474

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.475

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.476

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.477

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute. (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.478

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.479

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.480

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.481

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.482

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.483

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.484

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.485

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.486

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.487

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.488

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.489

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.490

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.491

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.492

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.493

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.494

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.495

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.496

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.497

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.498

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.499

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.500

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.501

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.502

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.503

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.512

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.513

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.514

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.515

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.516

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.517

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.518

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.519

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.520

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.521

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.522

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.523

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.524

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.525

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.526

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.527

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.528

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.529

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.530

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.531

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.532

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.533

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.534

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.535

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.536

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.537

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.538

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della

famiglia».

3.539

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.540

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.541

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.542

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.543

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.544

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.545

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.546

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.547

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.548

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.549

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.550

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.551

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.552

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.553

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.554

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.555

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.556

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.557

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.558

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.559

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.560

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.561

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni; quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.562

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.563

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.564

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.565

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.566

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.567

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.568

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.569

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.570

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.571

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.572

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.573

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.574

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.575

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. «Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa è trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.576

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.577

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.578

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.579

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.580

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.581

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.582

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.583

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto

sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.584

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.585

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.586

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.587

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.588

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.589

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.590

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per

almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.591

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.592

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.593

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.594

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.595

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.596

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.597

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.598

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.599

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.600

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.601

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.602

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.603

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.604

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.605

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.606

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.607

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.608

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.609

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610/bis

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.611

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.612

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.6013

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del! 'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.614

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.615

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.616

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.617

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.618

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.619

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.620

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.621

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.622

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.623

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.624

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.625

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.626

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.627

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.628

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.629

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.630

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.631

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.632

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.633

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.634

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.635

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.636

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.637

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e

penitenziaria».

3.638

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.639

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.640

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.641

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.642

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.643

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.644

[MALAN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».

3.645

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.646

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.647

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.648

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

3.649

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

3.650

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere il comma 1.

3.651

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere il comma 1.

3.652

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

3.653

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.654

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.655

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.656

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.657

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.658

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.659

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.660

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.661

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.662

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.663

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.664

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.665

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.666

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.667

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.668

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.669

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.670

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.671

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.672

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.673

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.674

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.675

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.676

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.677

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.678

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.679

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.680

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.681

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.682

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.685

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.686

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.687

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ad ogni effetto di legge alle associazioni solidaristiche di cui all'art. 1 si applicano in quanto compatibili e per quanto non espressamente stabilito nella presente legge la disciplina prevista dal Titolo II, capo II, del codice civile».

3.688

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.689

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.690

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146,

147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.691

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143,144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.692

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.693

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.694

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.695

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.696

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.697

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

3.698

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole. «tra persone dello stesso sesso».

3.699

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.700

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.701

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.702

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.703

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.704

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

3.705

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.706

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.707

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.708

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.709

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi» .

3.710

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.711

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.712

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» inserire la seguente: «non».

3.713

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile» si inserisce la seguente: «non».

3.714

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.715

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.716

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.717

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter».

3.718

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis».

3.719

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148,».

3.720

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.721

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147».

3.722

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146».

3.723

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145».

3.724

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere i numeri: «143, 144 e 145».

3.725

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.726

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.727

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144».

3.728

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 147 e 148».

3.729

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143 e 147».

3.730

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola da: «143».

3.731

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.732

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.733

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «143».

3.734

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «143» con la seguente: «429» con le altre: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.735

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «143» inserire le seguenti: «, terzo comma».

3.736

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «144» fino a: «429».

3.737

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.738

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.739

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342 ?ter,».

3.740

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.741

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148».

3.742

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147».

3.743

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146».

3.744

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145».

3.745

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144» e «147».

3.746

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «144,».

3.747

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «144».

3.748

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «144,».

3.749

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «144» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.750

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «144» inserire le seguenti: «secondo comma».

3.751

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.752

[MALAN](#)

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: «145» a «426».

3.753

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.754

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.755

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.756

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148».

3.757

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147,».

3.758

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146,».

3.759

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «145,».

3.760

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «145» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.761

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «145» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.762

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.763

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.764

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «146» a: «426».

3.765

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.766

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.767

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis,».

3.768

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148,».

3.769

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147,».

3.770

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «146».

3.771

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «146,».

3.772

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «146» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.773

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «146» inserire le seguenti: «, primo comma».

3.774

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.775

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «147» fino a: «426».

3.776

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.777

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.778

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.779

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis,».

3.780

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.781

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.782

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.783

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «147».

3.784

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.785

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «147» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.786

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «147» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.787

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.788

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «148» fino a: «426».

3.789

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.790

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.791

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter,».

3.792

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis,».

3.793

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «148,».

3.794

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «148» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.795

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «148» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.796

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.797

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-bis» a: «426».

3.798

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.799

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417».

3.800

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter,».

3.801

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «342-bis».

3.802

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-bis» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.803

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «342-bis» inserire le seguenti: «, e non gli articoli».

3.804

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426 e 429».

3.805

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-ter» fino a: «426».

3.806

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426».

3.807

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417».

3.808

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «1342-ter».

3.809

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-ter» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.810

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «342-ter» inserire le seguenti: «, quarto comma».

3.811

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, le parole: «417, 426 e 429» sono soppresse.

3.812

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426 e 429».

3.813

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «417» a «426».

3.814

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426».

3.815

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «417».

3.816

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «417» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.817

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «417» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.818

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «426 e 429».

3.819

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «426 e».

3.820

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «426» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.821

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «426» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.822

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «426 e» inserire la seguente: «non».

3.823

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «429».

3.824

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «429» con la seguente: «2251».

3.825

[MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.826

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.827

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».

3.828

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il concetto di fedeltà di cui all'articolo 143 del codice civile deve essere inteso in senso largo».

3.829

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie"».

3.830

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie"».

3.831

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.832

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

3.833

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

3.834

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2-bis. Ai sensi dell'art. 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

2-ter. Ai sensi dell'art. 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

2-quater. Ai sensi dell'art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

2-quinquies. Ai sensi dell'art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

2-sexsies. Ai sensi dell'art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti».

3.835

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.836

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.837

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni

previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.838

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.839

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso legati da vincoli di natura affettiva si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.840

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.841

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.842

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.843

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.844

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri ,spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.845

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.846

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.847

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.848

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.849

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.850

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.851

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.852

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.853

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.854

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.855

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.856

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.857

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.858

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.859

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.860

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.861

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.862

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.863

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.864

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.865

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.866

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.867

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.868

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.869

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.870

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.871

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.872

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.873

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «unione civile tra», con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.874

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «unione», con le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.875

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.876

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.877

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.878

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.879

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.880

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.881

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.882

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.883

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.884

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.885

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.886

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.887

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.888

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.889

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.890

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.891

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere la parola: «non».

3.892

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.893

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941; primo comma n. 1)».

3.894

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659,».

3.895

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410».

3.896

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 408 e 410» con le seguenti: «dall'articolo 2251».

3.897

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «previste dagli articoli» inserire la seguente: «80,».

3.898

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4),».

3.899

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647,».

3.900

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,».

3.901

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,».

3.902

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I,».

3.903

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «1408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.904

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410,».

3.905

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «408».

3.906

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)», con le seguenti: «2251,2252, 2253,2254,2255,2256,2257,2258, 2259 e 2260».

3.907

[MALAN](#)

Al comma 2 dopo la parola: «408» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.908

[MALAN](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XII del libro I, dagli articoli».

3.909

[MALAN](#)

Al comma 2 dopo la parola: «408» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

3.910

[MALAN](#)

Al comma 2 dopo la parola: «410» inserire le seguenti: «, primo comma,».

3.911

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.912

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.913

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.914

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «Capo VI del».

3.915

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo VI» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli da 159 a 162».

3.916

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.917

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.918

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.919

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «XIII del».

3.920

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo XIII» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 433, 438 e da 443 a 448-bis».

3.921

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.922

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «1436, 2122, 2647».

3.923

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «1436» inserire le seguenti: «, secondo comma,».

3.924

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2122, 2647, 2653».

3.925

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.926

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto periodo,».

3.927

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659».

3.928

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «2647».

3.929

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.930

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2647» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.931

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659».

3.932

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma, n. 4)».

3.933

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.934

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2653» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.935

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.936

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «2659».

3.937

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.938

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2659» inserire le seguenti: «, primo comma, numero 3)».

3.939

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «dagli articoli 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.940

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2941» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.941

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «primo comma n. 1)».

3.942

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i componenti dell'associazione solidaristica depositano presso l'ufficio che detiene il registro di cui al comma 2 un atto indicante la volontà di stipula, la finalità associativa, i reciproci obblighi e diritti di natura patrimoniale e non, purché non contrastanti con i principi dell'ordinamento giuridico, con norme imperative o con il buon costume».

3.943

[MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.944

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.945

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme successorie di cui al comma 2 si applicano alla sola quota disponibile».

3.946

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

3.947

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

3.948

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere il comma 3.

3.949

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere il comma 3.

3.950

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

3.951

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

3.952

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.953

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.954

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.955

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.956

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.957

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.958

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.959

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.960

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.961

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.962

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.963

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.964

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.965

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.966

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.967

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.968

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.969

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.970

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.971

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.972

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.973

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.974

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.975

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.976

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.977

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.978

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.979

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.980

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.981

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.982

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.983

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.984

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.985

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.986

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.987

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.988

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il 3 comma con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.989

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.990

[MALAN](#)

Al comma 3 dopo le parole: «Fatte salve» inserire le seguenti: «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.991

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «nella presente legge» inserire le seguenti: «fatte salve le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.992

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.993

[LO GIUDICE, GUERRA, MUCCHETTI, PEGORER, VACCARI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.994

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui alla».

3.995

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 6 della» con la seguente: «alla».

3.996

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» inserire le seguenti: «nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.997

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «disposizioni contenenti le».

3.998

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «le disposizioni contenenti».

3.999

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «di carattere edilizio e abitativo».

3.1000

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «contenenti» con le seguenti: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1001

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «contenenti», inserire le seguenti: «norme riguardanti il domicilio e non».

3.1002

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1003

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «contenenti le», inserire le seguenti: «norme sul domicilio e non le».

3.1004

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «parole» inserire la seguente: «debitore».

3.1005

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi».

3.1006

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», con le seguenti: «persona convivente», «persone conviventi».

3.1007

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», con le seguenti: «soggetto», «soggetti».

3.1008

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio semplice».

3.1009

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società in nome collettivo».

3.1010

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandante della società in accomandita semplice».

3.1011

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandatario della società in accomandita semplice».

3.1012

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio cooperativo della società cooperativa semplice».

3.1013

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società a responsabilità limitata».

3.1014

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società per azioni».

3.1015

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della fondazione».

3.1016

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «coniuge» inserire la seguente: «contribuente».

3.1017

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniugi», «marito».

3.1018

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «coniugi» inserire la seguente: «obbligato».

3.1019

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 3, comma 3, dalla dicitura: «le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «marito» e «moglie».

3.1020

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «marito e moglie» con le seguenti: «parte, parti».

3.1021

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «marito» inserire la seguente: «, insolvente».

3.1022

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «ricorrano», inserire le seguenti: «nei contratti fra privati».

3.1023

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nelle leggi, nei decreti e».

3.1024

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «nelle», inserire le seguenti: «nomine ministeriali».

3.1025

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «leggi», con le seguenti: «scommesse sportive,».

3.1026

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «leggi», inserire la seguente: «, nei trattati internazionali».

3.1027

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e nei regolamenti».

3.1028

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e».

3.1029

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «leggi, nei» inserire le seguenti: «, mandati di cattura».

3.1030

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «decreti», inserire le seguenti: «piani edilizi,».

3.1031

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parole: «decreti», inserire le seguenti: «, negli spettacoli finanziati con il FUS».

3.1032

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nei regolamenti».

3.1033

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola «regolamenti», con le seguenti: «piani del traffico,».

3.1034

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti,» inserire la seguente: «che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1035

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti», inserire la seguente: «condominiali».

3.1036

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «nei regolamenti» la parola: «non».

3.1037

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.1038

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «alla parte», inserire le seguenti: «all'abitazione».

3.1039

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.1040

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.1041

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.1042

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1043

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1044

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

3.1045

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.1046

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.1046a

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.1047

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.1048

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.1049

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.1050

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.1051

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.1052

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.1053

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.1054

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.1055

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.1056

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.1057

[MALAN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.1058

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1059

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 4 del decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175».

3.1060

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198».

3.1061

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 12 gennaio 2015 - n. 21 - Articolo 12».

3.1062

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 1, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1063

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 14, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1064

[MARIO MAURO](#)

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
- b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";
- c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: "famiglie" aggiungere "di unioni civili";
- d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (Unione civile) - 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";

- e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere: "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti"».

3.1065

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101».

3.1066

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 Articolo 9-bis».

3.1067

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1068

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1069

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 05 ottobre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1070

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1071

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1072

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1073

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1074

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1075

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1076

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1077

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1078

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1079

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1080

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1081

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 1».

3.1082

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737, allegato 1».

3.1083

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1084

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1085

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1086

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1087

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1088

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1089

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1090

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1091

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1092

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1093

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1094

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1095

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1096

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1097

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1098

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1099

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1100

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1101

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1102

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1103

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1104

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1105

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1106

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1107

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1108

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1109

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1110

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1111

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1112

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1113

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1114

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1115

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1116

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1117

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1118

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1119

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1120

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1121

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1122

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1123

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1124

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1125

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154, Articolo 18».

3.1126

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1127

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1128

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1129

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1130

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1131

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1132

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1133

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1134

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1135

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1136

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1137

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1138

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1139

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1140

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1141

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1142

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1143

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1144

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1145

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1146

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1147

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1148

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1149

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1150

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1151

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-
quater».

3.1152

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-
quater».

3.1153

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1154

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1155

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405».

3.1156

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405 -
Articolo 4».

3.1157

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 - Allegato 1».

3.1158

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 Allegato 1».

3.1159

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la deliberazione - 08 luglio 2014 - n. 1464».

3.1160

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1161

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1162

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1163

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1164

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge -11 agosto 2014 - n. 125 - Articolo 28».

3.1165

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 11 agosto 2014 n. 125 Articolo 28».

3.1166

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 76002 Allegato 1».

3.1167

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1168

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1169

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1170

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1171

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1172

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1173

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1174

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1175

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione - 16 ottobre 2014 n. 76576 - Articolo 68».

3.1176

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1177

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1178

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1179

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175 - Articolo 4».

3.1180

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 09 dicembre 2014 - n. 79654 - Allegato 2».

3.1181

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 dicembre 2014 - n. 183 Articolo 1».

3.1182

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198 - Articolo 11».

3.1183

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 23 dicembre 2014 - n. 190 Articolo 1».

3.1184

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78474».

3.1185

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78484 - Allegato 20».

3.1186

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21 Articolo 12».

3.1187

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81464 Allegato 1».

3.1188

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81484 Articolo 1».

3.1189

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Deliberazione 21 gennaio 2015 n. 10 Articolo Unico».

3.1190

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 10 febbraio 2015 n. 15 Parte: 2 Articolo 1».

3.1191

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione 12 febbraio 2015 n. 80001».

3.1192

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 4 marzo 2015 n. 81296 Articolo 1».

3.1193

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2015 n. 83517 Allegato 1».

3.1194

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 16 aprile 2015 n. 47 Articolo 14».

3.1195

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica Legge 23 aprile 2015 n. 49 Parte: 2 Articolo 1».

3.1196

[GIOVANARDI](#)

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

3.0.1

[DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia».

Art. 4

4.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.4

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.5

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.6

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.7

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.9

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

4.10

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

4.11

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Diritti successori). ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.13

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Diritti successori). ? 1. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, e della recesse anticipate del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte

ha facoltà di succedergli nel contratte.

2. Nel case in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo e causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo e causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

3. In case di cessazione della convivenza di fatte, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritte di ricevere dall'altre quante necessarie per il sue mantenimento per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza.

4. In case di cessazione della convivenza, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 438, prime comma, del codice civile, il convivente ha diritte di ricevere dall'altre gli alimenti per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza».

4.14

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

Consequentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

4.16

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se padri, o madri, o padre e madre di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.17

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute alla reciproca assistenza morale e materiale».

4.18

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.19

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.20

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se genitori di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.21

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.22

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche al soggetto legato al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.23

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

4.24

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, eccettuato il caso in cui, esistano figli minorenni di uno dei componenti della coppia».

4.25

[FASANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

4.26

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.27

[MALAN](#)

Alle parole: «Alle parti», premettere le seguenti: «Limitatamente ai beni acquisiti nell'ambito della comune gestione domestica,».

4.28

[MALAN](#)

Alla parola: «Alle», premettere le seguenti: «Con esclusione dei beni diversi da quelli acquisiti o migliorati nell'ambito della comune gestione domestica, per le».

4.29

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio dell'associazione».

4.30

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio assistenziale dell'associazione».

4.31

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «La componente separata e distinta dall'altra dell'unione civile».

4.32

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il contraente dell'accordo di mutuo e reciproco aiuto».

4.33

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «L'associato che partecipa all'unione».

4.34

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «parti dell'unione civile tra».

4.35

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «parti» con la seguente: «abitazioni».

4.36

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

4.37

[MALAN](#)

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

4.38

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

4.39

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

4.40

[MALAN](#)

Dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

4.41

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

4.42

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

4.43

[MALAN](#)

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

4.44

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

4.45

[MALAN](#)

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

4.46

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

4.47

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

4.48

[MALAN](#)

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

4.49

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

4.50

[MALAN](#)

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

4.51

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.52

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.53

[MALAN](#)

Dopo la parola «sesso», inserire la seguente: «non».

4.54

[MALAN](#)

Dopo la parola: «si» inserire le seguenti: «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non».

4.55

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «intendono inapplicabili».

4.56

[MALAN](#)

Dopo la parola «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».

4.57

[MALAN](#)

Sopprimere la parola: «le».

4.58

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «le» con le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili oggetto della comune gestione domestica».

4.59

[MALAN](#)

Dopo la parola: «le» inserire le seguenti: «norme riguardanti la soia quota disponibile delle».

4.60

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «disposizioni» con le seguenti: «norme riguardanti la quota legittima».

4.61

[MALAN](#)

Dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «che riguardano la sola quota disponibile».

4.62

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «riguardanti la quota legittima contenute nel».

4.63

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del libro II del».

4.64

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.65

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.66

[MALAN](#)

Dopo la parola: «previste» sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dalla Sezione II del».

4.67

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «X» con la parola: «III».

4.68

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Capo X del Titolo I» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.69

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Titolo I, dal» inserire le parole: «Capo III del».

4.70

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dal Titolo II».

4.71

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo V».

4.72

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Titolo II» inserire le seguente: «tranne gli articoli 579, 581, 582, 583, 584 e 585».

4.73

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «e dal Capo II del Titolo IV».

4.74

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Capo II» con le seguenti: «Capo III».

4.75

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Titolo IV» con le seguenti: «Titolo V».

4.76

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Titolo IV» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 737, 738 e 739».

4.77

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Libro II» con le seguenti: «libro I».

4.78

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «codice civile» con le seguenti: «codice penale».

4.79

[MALAN](#)

Dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni mobili oggetto della gestione comune domestica tra le parte».

4.80

[MALAN](#)

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano alla sola quota disponibile».

4.81

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

4.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento».

4.0.2

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano solo presso le sedi diplomatiche italiane in paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia».

Art. 5

5.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[FASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.5

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.6

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.7

[FASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.8

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.9

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.10

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.11

[COLLINA](#), [SAGGESE](#), [DI GIORGI](#), [MOSCARDELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.13

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.14

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.15

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.16

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.17

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

5.18

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere il comma 1.

5.19

[LEPRI](#), [FATTORINI](#), [DEL BARBA](#), [SCALIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Dell'affidamento in casi particolari)

1. I minori possono essere affidati al *partner* di un'unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell'altro *partner* e l'altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale.

2. L'affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore.

3. In caso di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il *partner* affidatario può avanzare richiesta di adozione.

5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione

sull'affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3.

6. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione."».

5.20

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? 1. A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di "padre" o "madre", quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificata».

5.21

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge"».

5.22

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (*Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento*). ? 1. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile ai sensi dell'articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

5.23

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Tutela del minore*). ? 1. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunale dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente uno stesso domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile.

5.24

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184*). - 1. Alla legge 184, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le parole: "o dalla parte dell'unione civile tra persone maggiorenni", ovunque ricorra».

5.25

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Condizione dei figli)»:*

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della Legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.26

[MALAN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.27

[MALAN](#)

Sostituire le parole da: «44» al termine con le seguenti: «600-bis del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice penale)».

5.28

[MALAN](#)

Dopo la parola: «184» inserire le seguenti: «sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo in caso di matrimoni fra persone, dello stesso sesso celebrati in qualsiasi stato estero"».

5.29

[MALAN](#)

Dopo la parola: «dopo» aggiungere le seguenti: «le parole: "dell'altro coniuge", sono aggiunte le parole "purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privando lo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito"».

5.30

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «non separato».

5.31

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso i sesso».

5.32

[MALAN](#)

Dopo le parole: «stesso sesso» inserire le seguenti: «; a tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.33

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci anni».

5.34

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.35

DLBIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.36

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.37

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.38

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.39

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.40

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.41

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.42

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.43

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza, sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.45

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.46

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.47

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno

quattro anni e 1 mese».

5.48

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro, anni».

5.49

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.50

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.51

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.52

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.53

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.54

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.55

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.56

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.57

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.58

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.59

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.60

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata. da almeno tre anni».

5.61

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.62

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.63

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.64

[MALAN](#)

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "definitivamente affidato" sono inserite le seguenti: ", ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito"».

5.65

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dai soggetti di cui al comma 1».

5.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 5-ter.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 5-quater.

(Partecipazione lavorativa all'impresa dell'altra parte dell'unione civile)

1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 5-quinquies.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 5-sexies.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di conclusioni, le parti dell'unione civile.

Art. 5-septies.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 5-octies.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge».

5.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo le parole: "o sessuali", inserire le seguenti: "o riproduttive"».

Art. 6

6.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 2, 4, 5, e 7.

6.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

6.3

DLBIAGIO

Sopprimere l'articolo.

6.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

6.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

6.6

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

6.7

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.8

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.10

[FASANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra-una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.11

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio di una delle parti».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» con le seguenti: «unione solidale».

6.12

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (Scioglimento dell'unione civile) ? 1. L'unione civile si, scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio tra una delle parti».

6.13

[FASANO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (Scioglimento dell'unione solidale) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio di una delle parti».

6.14

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. ? Lo scioglimento dell'unione civile avviene mediante atto pubblico rogato da pubblico ufficiale. Ove in costanza di unione siano nati figli che siano minorenni al momento dello scioglimento, si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.16

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);
- b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.17

[GIOVANARDI](#)

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» togliere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

6.18

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione civile, per essere sciolta, non necessita di procedure particolari analoghe a quelle di

cui alla legge n. 898 del 1970, bensì cessa con una semplice dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, che verrà annotata a margine dell'atto costitutivo iniziale».

6.19

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Al comma 1 è sostituito dal seguente: «La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.20

[DLBIAGIO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.21

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

6.22

[MALAN](#)

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

6.23

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

6.24

[MALAN](#)

Dopo le parole: «All'unione», sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

6.25

[MALAN](#)

Dopo le parole: «unione civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

6.26

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

6.27

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

6.28

[MALAN](#)

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

6.29

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

6.30

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

6.31

[MALAN](#)

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

6.32

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

6.33

[MALAN](#)

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

6.34

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

6.35

[MALAN](#)

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

6.36

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

6.37

[MALAN](#)

Dopo la parola: «sesso», inserire la seguente: «non».

6.38

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché».

6.39

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio».

6.40

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Capo V» con le seguenti: «Capo VI».

6.41

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Libro I» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 149, 150 e 151».

6.42

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «all'articolo 12-quater della».

6.43

[MALAN](#)

Dopo le parole: «in materia di scioglimento del matrimonio» inserire le seguenti: «limitatamente all'articolo 12-quater».

6.44

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.45

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «n. 162».

6.46

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.47

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo VIII».

6.48

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Libro IV» con le seguenti: «Libro III».

6.49

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.50

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «agli articoli 6 e 12» con le seguenti: «all'articolo 17».

6.51

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «6 e 12» con le seguenti: «17 e 18».

6.52

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «e 18».

6.53

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11»'.

6.54

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «»132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164».

6.55

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La condizione di convivenza di cui al comma 1 è provata per testi innanzi al Tribunale, il quale, ove la ritenga sussistente, la accerta con sentenza. Ove, al momento della decisione della causa, siano presenti figli minori nati dalla convivenza o da precedenti convivenze, unioni o matrimoni dei contraenti, deve essere sentito anche il Pubblico Ministero. La sentenza di cui al presente comma è impugnabile da chiunque vi abbia interesse».

6.56

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.57

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.58

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.59

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.60

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.61

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.62

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. l'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.63

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.64

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'unione civile si può sciogliere manifestando l'intendimento all'altra parte in modo documentabile. Sono consentiti gli strumenti telematici, lo SMS e il fax».

6.0.1

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 1 e 3, le parole: "Gli operatori turistici" sono sostituite dalla parola: "Coloro";
- b) dopo la parola: "prostituzione", inserire le seguenti: ", incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,"».

Art. 7

7.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

7.4

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.5

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.6

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.7

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.8

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

7.9

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.10

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.11

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.12

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7 ? (*Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile*) ? 1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *a*) e *b*), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno ?periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 7- bis ? (*Obbligo alimentare*) ? 1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un

tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 7-ter ? (Successione nel contratto di locazione) ? 1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 7-quater ? (Risarcimento del danno) ? 1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.13

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. ? (Applicabilità delle norme) ? 1. Le norme di, cui al presente Titolo si applicano a partire dallo marzo 2018. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.14

[ZIZZA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 12 mesi».

7.15

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

7.16

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.17

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.18

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.19

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, lettera a), le parole: «modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché» sono soppresse.

7.20

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «modificazione», con la seguente: «semplificazione».

7.21

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «modificazione», inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.22

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «ordinamento» al termine, con le seguenti: «catasto consentendo la registrazione della comune gestione di abitazione».

7.23

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «dello stato civile» al termine, con le seguenti: «del condominio, per recepire la comune gestione di abitazione».

7.24

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «gli atti di unione civile» al termine, con le seguenti: «i nomi attribuiti a un nuovo nato possano essere fino a quattro».

7.25

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di», sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.26

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «gli atti di unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.27

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso» nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.28

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione», nel primo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola «civile» con le seguente: «per la gestione domestica».

7.29

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.30

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

alla lettera a) sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione»;

sopprimere la lettera b);

sopprimere la lettera c).

7.31

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

b) sopprimere le parole: «nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso» e le parole «della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili».

7.32

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.34

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.35

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «matrimonio in unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.36

[FASANO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.37

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.38

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.39

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone» nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.40

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.41

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.42

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.43

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettere a), b) c) sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

7.44

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.45

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.46

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.47

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.48

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.49

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire la seguente: «non».

7.50

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «, a titolo statistico e senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

7.51

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ufficiale di stato civile» inserire le seguenti: «, che si rendano disponibili a mero fine statistico».

7.52

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con le disposizioni» al termine.

7.53

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: «con le disposizioni conseguenti» a «annotazioni».

7.55

[FASANO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché».

7.56

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «iscrizioni, trascrizioni e».

7.57

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «trascrizioni» al termine.

7.58

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché la previsione» al termine.

7.59

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «, nel caso di rettificazione» al termine con le seguenti: «dei principali caratteri concordati per la comune gestione familiare».

7.60

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «rettificazione» al termine con le seguenti: «cambiamento delle condizioni della comune gestione domiciliare».

7.61

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anagrafica» al termine con le seguenti: «della destinazione d'uso dell'immobile oggetto della comune gestione domestica».

7.62

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.63

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della conversione automatica» al termine con le seguenti: «dell'annullamento del matrimonio».

7.64

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso» al termine con le seguenti: «dei nuovi dati anagrafici».

7.65

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «automatica» con le seguenti: «su richiesta scritta confermata da manifestazione di volontà di persona».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «ove i coniugi» al termine.

7.66

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «unione civile tra», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.67

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.68

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.69

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

7.70

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel secondo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.71

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.72

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.73

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.74

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.75

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «dello», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.76

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dello» nel terzo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.77

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.78

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.79

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.80

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili »di comodo« contratte al solo fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

7.81

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.82

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.83

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.84

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).

7.85

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.86

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.87

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.88

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.90

[EAVERO](#), [SANTINI](#), [PAGLIARI](#), [SAGGESE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.91

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.92

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».

7.93

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), alle parole: «modifica e riordino» premettere le seguenti: «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

7.94

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «modifica e».

7.95

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «riordini» al termine con le seguenti: «adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.96

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «norme» al termine con le seguenti: «parti del diritto internazionale privato che possono consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.97

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle» al termine con le seguenti: «di ogni norma del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.98

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «in materia» al termine con le seguenti: «del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.99

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «materia» al termine con le seguenti: «ambito internazionale del diritto privato che possano consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.100

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «di diritto» al termine con le seguenti: «privatistica internazionale del diritto privato tale da impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.101

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «diritto» al termine con le seguenti: «famiglia del diritto internazionale chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato né la poligamia».

7.102

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «internazionale» al termine con le seguenti: «privato al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.103

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «privato» al termine con le seguenti: «e nazionale privato che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.104

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «prevedendo» al termine con le seguenti: «che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni poligamici».

7.105

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.106

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «l'applicazione» al termine con le seguenti: «il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.107

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'applicazione» inserire le seguenti: «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.108

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della disciplina» al termine con le seguenti: «dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.109

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'applicazione della» inserire le seguenti: «proibizione della registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti, nonché della».

7.110

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «disciplina» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.111

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «italiana contraria a matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori- di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti e».

7.112

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della unione» al termine con le seguenti: «del divieto di matrimoni forzati».

7.113

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da «unione» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni con persone minori di anni sedici».

7.114

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «civile» al termine con le seguenti: «europea in materia di diritti familiari delle persone detenute».

7.115

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» e le parole: «formate da persone dello stesso sesso».

7.116

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.117

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «tra persone» al termine con le seguenti: «per la gestione comune dell'abitazione».

7.118

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone dello stesso sesso» al termine con la seguente: «gruppi di persone a scopo di beneficenza».

7.119

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone» al termine con le seguenti: «coloro che gestiscono in comune l'abitazione».

7.120

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra persone» sostituire le parole da: «dello stesso sesso» al termine con la seguente: «giuridiche».

7.121

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «stesso sesso regolata» al termine con la seguente: «spazio Schengen».

7.122

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sesso regolata» al termine con le seguenti: «nome e cognome, allo scopo di evitare confusioni».

7.123

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «regolata» al termine con le seguenti: «escludendo qualsiasi implicazione di carattere matrimoniale o familiare, in particolare la possibilità di adozione».

7.124

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle» al termine con le seguenti: «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra. persone dello stesso sesso».

7.125

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle leggi italiane» al termine con le seguenti: «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

7.126

[MALAN](#)

All'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: «coppie formate da» sopprimere le parole da: «persone dello stesso sesso».

7.127

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che abbiano» al termine con le seguenti: «, distinguendo rigorosamente tra esse e qualsiasi istituto di carattere matrimoniale o familiare».

7.128

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «all'estero» al termine con le seguenti: «malattie sessualmente trasmissibili».

7.129

[PADUA](#), [SCALIA](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «matrimonio, ».

7.130

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «istituto analogo» inserire le seguenti: «, nonché l'esplicito divieto di matrimoni poligamici, con più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti;».

7.131

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«(b-bis) introduzione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.132

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.133

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.134

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.135

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.137

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.138

[EASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.139

[EASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.140

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.141

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.142

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.143

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.144

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole «Alla dicitura inserimento dopo la parola: "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra persone dello stesso sesso" con le seguenti: «inserimento dopo la parola "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra due o persone dello stesso sesso o di sesso diverso legate da vincoli di natura affettiva"».

7.145

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

7.146

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «le disposizioni di cui alla».

7.147

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.148

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «, e esplicitazione del divieto di adozione per il coniuge che non sia genitore naturale nel caso in cui il genitore abbia volutamente sottratto il minore a uno dei o a entrambi i genitori naturali, anche a pagamento, anche con il consenso dei medesimi;».

7.149

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione in leggi, decreti o regolamenti pertinenti l'argomento del divieto di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.150

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.151

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti» con le seguenti: «modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con l presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti».

7.152

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di applicare alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, sia nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, sia nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi».

7.153

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

7.154

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.155

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

7.156

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,».

7.157

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.158

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro dell'interno».

7.159

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'interno» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.160

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

7.161

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «della giustizia» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.162

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «pari opportunità» con le seguenti: «riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.163

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e».

7.164

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «del lavoro» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.165

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro della salute».

7.166

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Ministro della salute».

7.167

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «della salute» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.168

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.169

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, sostituire le parole :«sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

7.170

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Decorso» alla seguente: «mesi».

7.171

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere al termine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate nei necessari pareri integrativi di informazione e motivazione. Le

Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.172

[ZIZZA](#)

Sopprimere il comma 4.

7.173

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 4.

7.174

[MALAN](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «tre mesi».

7.0.1

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano a partire dal 20 gennaio 2019. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.0.1 bis

[MALAN](#)

Sostituire le parole "TITOLO I Delle unioni civili" con le seguenti: " TITOLO I Delle società economiche di gestione domestica"

7.0.1 ter

[MARIO MAURO](#)

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quater

[MARIO MAURO](#)

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quinquies

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sostituire le parole "TITOLO I - Delle unioni civili" con le seguenti: "Disciplina delle unioni civili".

7.0.2

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

TITOLO I-bis.

(Dell'eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso)

«Art.7-bis.

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 90-bis. ? (Matrimonio egualitario). ? Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti".

Art.7-ter.

(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)

1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: "in marito e in moglie" sono

sostituite dalle seguenti: "come coniugi".

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: "rispettivamente in marito e in moglie"; sono sostituite dalle seguenti: "reciprocamente come coniugi".

3. All'articolo 143, primo-comma, del codice civile, le parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle-seguenti: "I coniugi, indipendentemente dal sesso,".

6. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. ? (*Disposizioni sul cognome*). ? 1. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.

2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine, da essi stabilito.

3. In caso di disaccordo tra i genitori. o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.

4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.

5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche in caso di adozione.

7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.

8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.

9. Le dichiarazioni di cui ai comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo".

7. All'articolo 237, secondo comma, primo capoverso del codice civile, le parole: "del padre" sono sostituite dalle seguenti: "dei genitori".

8. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. ? (*Cognome del figlio*). ? Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro, il figlio può assumere anche il cognome dell'altro genitore, secondo quanto disposto dall'articolo 250".

9. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: "marito e moglie" sono sostituite dalle seguenti: "coniugi".

10. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299. ? (*Cognome dell'adottato*). ? L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi. dell'adottante o, se coniugi, degli adottanti. L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere".

11. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: "o la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "o il coniuge".

Art. 7-*quater*.

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

"CAPO 1-BIS.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-bis. ? (*Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate*). ? Il coniuge dello

stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata".

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare all'ufficiale di stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) il figlio sia stato concepito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;
c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole: "di sesso diverso", 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3", 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole: "composte da-soggetti dello stesso sesso o" della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 7-quinquies.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in "coniuge" o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e *siti web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

7.0.3

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO I-bis.

(Della tutela della dignità della donna e della maternità)

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600, dopo le parole "o sessuali" sono inserite le seguenti: "o riproduttive";

b) all'articolo 600-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e cori la multa non inferiore a euro 5.164".

c) all'articolo 600-quinquies, dopo le parole: «di prostituzione» sono inserite le seguenti: «o di riproduzione»;

d) all'articolo 601, dopo le parole: «sessuali» sono inserite le seguenti: «, riproduttive».

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola, "prostituzione" nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

d) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento"».

S8.1

[DALLA ZUANNA](#), [SANTINI](#), [CUCCA](#)

Stralciare gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

Art. 8

8.1

[FASANO](#)

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.3

[FUCKSIA](#)

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.4

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.5

[DEL BARBA](#), [COLLINA](#), [FAVERO](#)

Sopprimere gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.6

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.7

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo

8.8

[DI GIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [MOSCARDELLI](#), [PADUA](#)

Sostituire tutti gli articoli del Titolo II con il seguente:

«Art. 8.

(Contratti e contratto-tipo di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula di appositi accordi, denominati "contratti di convivenza".

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere uno o più dei seguenti contenuti:

a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;

b) eventuali modalità di acquisto automatico di beni in comune;

c) i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli eventuali figli conviventi;

d) le modalità di partecipazione alle spese comuni;

e) l'uso della casa adibita a residenza comune;

f) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei contraenti alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;

g) la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;

h) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;

i) la reciproca designazione dell'altro quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti-tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3.

8.9

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.10

[MARIO MAURO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da

rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci».

8.11

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.12

[MARIO MAURO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.13

[MARIO MAURO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.14

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.15

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.16

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.17

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.18

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.19

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto due o più persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

8.20

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «un uomo e una donna».

8.21

[LO GIUDICE, GATTI, MIGLIAVACCA, MINEO, SPILABOTTE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «due persone».

8.22

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.23

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.24

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «reciproci impegni scritti di assistenza».

8.25

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi e».

8.26

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «scritti di reciproca assistenza».

8.27

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «o meno e di assistenza».

8.28

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «impegni di reciproca assistenza».

8.29

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e» con la seguente: «assistenza».

8.30

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

8.31

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da rapporti di parentela affinità o adozione,».

8.32

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «rapporti di parentela affinità o adozione, da».

8.33

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

8.34

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

8.35

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o adozione,».

8.36

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.37

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.38

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta. Da questa si è dispensati solo qualora si provi per altra via che siano avvenuti rapporti sessuali completi tra le parti».

8.39

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.40

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.41

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.42

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.43

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio».

8.44

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.45

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.46

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

8.47

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6 della presente legge».

8.48

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 9

9.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contraenti hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

9.5

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati».

9.6

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere le seguenti: «e di sesso diverso».

9.7

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «conviventi di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati».

9.8

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

9.9

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «può designare l'altro quale» con le seguenti: «può designare l'altro o gli altri quali».

9.10

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «le celebrazioni funerare» inserire le seguenti: «in assenza di preve disposizioni dell'interessato».

9.11

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «in forma scritta» alla parola: «testimone», con le seguenti: «con atto scritto autenticato, ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale».

9.12

[GASPARRI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone».

9.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Diritti successori)

1. Ai conviventi di fatto si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

Art. 10.

Art. 10

10.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

10.4

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-sexies del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione, civile o di nuova convivenza di fatto».

10.5

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per un numero di anni pari alla durata della convivenza» con le seguenti: «fino alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, da provarsi per iscritto».

10.6

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

10.7

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

10.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «compossesso» con le seguenti: «possesso congiunto».

10.9

[GASPARRI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «ultraventennale», con le seguenti: «ultratrentennale».

10.10

[ANGIONI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «convivente superstite», inserire le seguenti: «qualora non proprietario di altra civile abitazione al momento del decesso del convivente».

10.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «In caso di morte del contraente principale o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

10.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell'iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate».

Art. 11

11.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

11.4

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

11.5

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

11.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto non possono godere di tale titolo o causa di preferenza, a parità di condizioni».

11.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «non possono».

11.8

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» aggiungere le seguenti: «purché di sesso diverso».

11.9

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati come tali».

11.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 11, dopo la parola: «fatto» sono aggiunte le seguenti: «salvo che i conviventi abbiano figli minori».

11.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. È compito dei Prefetti vigilare affinché il Sindaco o altri enti, pubblici o privati concessionari, eventualmente competenti, non adottino normative, prassi o regolamenti in elusione del divieto di cui al comma primo del presente articolo».

Art. 12

12.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

12.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

12.4

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

12.5

[ZELLER, ZIN](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

12.6

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

12.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di cessazione della convivenza, di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, i conviventi hanno diritto di ricevere dagli altri quanto necessario per il loro mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

12.8

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registratgcome tale».

12.9

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrata».

12.10

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» con le seguenti: «per un tempo non superiore a otto anni». ovunque ricorrano.

12.11

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sette anni».

12.12

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sei anni».

12.13

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a cinque anni».

12.14

[GASPARRI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza» inserire le seguenti: «di fatto».

12.15

[ZELLER, ZIN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,» inserire le seguenti: «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 13

13.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

13.4

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «al convivente di fatto» con le parole: «all'individuo»;*
- b) sostituire le parole: «dell'altro» con le parole: «del proprio».*

13.5

[MALAN](#)

Dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

13.6

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter.», sostituire le parole: «commisurata al lavoro prestato», con le seguenti: «dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato».

13.7

[ANGIONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di cessazione del rapporto di convivenza, il convivente che pur avendo prestato stabilmente la propria

opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente non abbia ricevuto una periodica partecipazione agli utili, ha diritto al riconoscimento di una indennità commisurata al lavoro prestato».

13.8

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter» aggiungere in fine il seguente comma:

«Il diritto di cui al primo comma cessa in caso di risoluzione del contratto di convivenza».

Art. 14

14.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

14.3

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

14.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "dei contraenti il contratto di convivenza"».

14.5

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

14.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabile ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Art. 15

15.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

15.4

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

15.5

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».

15.6

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto», inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

15.7

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», inserire le seguenti: «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto; ad esso spetti la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».

15.8

[ZELLER, ZIN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

Art. 16

16.1

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Gli articoli 16, 17, 18, e 19 sono soppressi.

16.2

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo 16.

16.3

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

16.5

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

16.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

16.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

16.8

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 6.

16.9

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 7.

16.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

16.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

16.12

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

16.13

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 6.

16.14

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 7.

16.15

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

16.16

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

16.17

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 6.

16.18

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 7.

16.19

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 4.

16.20

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

16.21

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 5 e 7.

16.22

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 5.

16.23

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 6.

16.24

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 7.

16.25

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

16.26

[LO GIUDICE, BROGLIA, FORNARO, GOTOR, MIRABELLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza».

16.27

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.28

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.29

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contratto di coabitazione è un accordo con cui i contraenti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza».

16.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «in comune».

16.31

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la loro vita in comune», inserire le seguenti: «la loro cessazione».

16.32

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

16.33

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 4.

16.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 5.

16.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 6.

16.36

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 7.

16.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

16.38

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti univoci».

16.39

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.40

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.41

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.42

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono anche desunti da comportamenti univoci».

16.43

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La rescissione del contratto di coabitazione o le sue modifiche sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma privata».

16.44

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.45

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.46

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.47

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

16.48

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

16.49

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 5.

16.50

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 6.

16.51

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 7.

16.52

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

16.53

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma privata o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia ai contraenti il contratto di coabitazione».

16.54

[GASPARRI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «deve provvedere», con la seguente: «provvede».

16.55

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

16.56

[GASPARRI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «conviventi», con le seguenti: «due persone e conviventi».

16.57

[MALAN](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.58

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

16.59

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 4 e 6.

16.60

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 4 e 7.

16.61

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4.

16.62

[MALAN](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.63

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

16.64

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

16.65

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «contribuzione» con la seguente: «partecipazione».

16.66

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4 lettera a), sopprimere le parole: «in comune».

16.67

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.68

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.69

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4 lettera b), sopprimere le parole: «di cui alla sezione III del Capo VI, titolo VI del Libro I del codice civile».

16.70

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 5 e 6.

16.71

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 5 e 7.

16.72

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 5.

16.73

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 6.

16.74

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 7.

16.75

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 7.

16.76

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il contratto di coabitazione non è sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o vincoli, queste non verranno riconosciute».

Art. 17

17.1

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al titolo II, sopprimere gli articoli da 17 a 19.

17.2

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

17.3

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

17.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

17.5

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

17.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

17.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è reso nullo da chiunque vi abbia interesse se concluso in seguito alle seguenti motivazioni».

17.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.9

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

17.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

17.12

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).

17.13

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

17.14

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

17.15

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

17.16

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

17.17

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.18

[ZIZZA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o con il riconoscimento dello status di genitore;».

17.19

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

17.20

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

17.21

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

17.22

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

17.23

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e e).

17.24

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.25

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

17.26

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

17.27

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

17.28

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.29

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) da persona minore di età».

17.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

17.31

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente, mostra segni evidenti di non essere sana di mente».

17.33

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

17.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

17.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.36

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente; mostri segni evidenti di non essere sano di mente».

17.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 18

18.1

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

18.3

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

18.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.5

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

18.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

18.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 2.

18.8

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

18.9

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

18.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 3.

18.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

18.12

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 4.

18.13

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 5.

18.14

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

18.15

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

18.16

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

18.17

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18.18

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

18.19

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

18.20

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.21

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

18.22

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

18.23

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

18.24

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.25

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recesso unilaterale» con le seguenti: «recesso concordato fra tutte le parti».

18.26

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

18.27

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.28

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) matrimonio fra coniugi o unione civili fra conviventi o tra conviventi ed altre persone».

18.29

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o unione civile tra i conviventi».

18.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.31

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denuncia di terzi, nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

18.32

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.33

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

18.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

18.36

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 572, del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

18.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

18.38

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

18.39

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-bis del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

18.40

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

18.41

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

18.42

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

18.43

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

18.44

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

18.45

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-bis del codice penale (prostituzione minorile)».

18.46

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-ter del codice penale (pornografia minorile)».

18.47

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

18.48

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-octies del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

18.49

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

18.50

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

18.51

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale)».

18.52

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

18.53

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

18.54

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.55

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 4.

18.56

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 5.

18.57

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

18.58

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «per accordo delle parti o».

18.59

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale».

18.60

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 16».

18.61

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

18.62

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

18.63

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 5.

18.64

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

18.65

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza» con le seguenti: «nel caso di recesso condiviso da un contratto di convivenza».

18.66

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «unilaterale».

18.67

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «a pena di nullità».

18.68

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

18.69

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla notificazione».

18.70

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «concesso al convivente per lasciare l'abitazione,», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

18.71

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4 e 5.

18.72

[GASPARRI](#)

Sopprimere il comma 4.

18.73

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4.

18.74

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «del comma 1,».

18.75

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile».

18.76

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile».

18.77

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 4, dopo le parole: «unione civile», inserire le seguenti: «con altra persona».

18.78

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 5.

18.79

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1».

18.80

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

Art. 19

19.1

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

19.3

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

19.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.5

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e secondo comma.

19.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e terzo comma.

19.8

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «nazionale».

19.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «comune».

19.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo e terzo comma.

19.12

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo comma.

19.13

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati ottemperati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia».

19.14

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al secondo comma sopprimere la parola: «italiani».

19.15

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al secondo comma sopprimere le parole: «vigenti in materia».

19.16

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» sopprimere il terzo comma.

19.17

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al terzo comma sopprimere le parole: «nazionali, internazionali ed europee».

19.18

[MALAN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È vietata la registrazione dell'istituto della *kafala*».

19.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-*bis*

DELLE UNIONI DI MUTUO AIUTO

Art.19-bis.

(Unione di mutuo aiuto)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione di mutuo aiuto», possono contrarre tra loro un'unione di mutuo aiuto, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

Art. 19-ter.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali
delle parti dell'unione di mutuo aiuto)

1. Lo stato di parte dell'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione di mutuo aiuto.

Art. 19-quater.

(Istituzione del registro delle unioni di mutuo aiuto)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni di mutuo aiuto.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 19-quinquies.

(Certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione di mutuo aiuto». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione di mutuo aiuto, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale dalle stesse parti stabilite.

Art. 19-sexies.

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato
di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 28, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 34.

2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro di cui all'articolo 30 entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni di mutuo aiuto.

Art. 19-septies.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni

altra tassa.

Art. 19-octies.

(Cause impeditive della certificazione dello stato
di unione di mutuo aiuto)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto ovvero del vincolo derivante da un'unione civile;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione di mutuo aiuto;

c) la minore età della parte, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione della parte, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 19-nonies.

(Convenzioni delle parti dell'unione di mutuo aiuto
in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, le parti dell'unione di mutuo aiuto possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione di mutuo aiuto, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione di mutuo aiuto contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 19-decies.

(Conseguenze fiscali dell'unione di mutuo aiuto)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione di mutuo aiuto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 19-undecies.

(Estinzione dell'unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione di mutuo aiuto può recedervi unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 30, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione di mutuo aiuto si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 19-duodecies.

(Certificazione della cessata unione di mutuo aiuto)

1. Della estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 37 è dato atto dall'ufficiale di

stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni di mutuo aiuto di cui all'articolo 30. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

Art. 19-terdecies.

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al momento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 44 della presente legge. Le situazioni di contitolarità delle parti dell'unione di mutuo aiuto, nel diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1, stipulato dal premorto, in qualità di conduttore, sono regolate di comune accordo dalle parti medesime. Qualora sia impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, le controversie in ordine alla titolarità del diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1 sono risolte in sede giudiziale, ovvero di arbitrato. La risoluzione giudiziale può stabilire un congruo indennizzo a favore delle parti dell'unione di mutuo aiuto maggiormente pregiudicate rispetto alle altre in ragione dell'estinzione dell'unione medesima.

Art. 19-quaterdecies.

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione di mutuo aiuto)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

- a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione di mutuo aiuto;
- b) la durata dell'unione di mutuo aiuto;
- c) le risorse economiche delle parti interessate;
- d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 19-quindecies.

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto, e che versino in stato di bisogno; non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente

escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

19.0.2

[LO GIUDICE](#), [MANCONI](#), [MATTESINI](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO III

Della responsabilità genitoriale

Art. 19-bis.

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis*.

Dell'assunzione della responsabilità genitoriale

Art. 290-bis. ? (Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale). ? 1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegati le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-ter. ? (Effetti della dichiarazione). ? 1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e

l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successivi, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-*quater*. ? (*Provvedimenti nei confronti del minore*). ? 1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».

19.0.3

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale".

2. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui all'articolo 3 numero 2 lettera b).

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al numero 2 lettera b)".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

5. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi".

6. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.4

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 898/70".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)".

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi".

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.5

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

Tit.1

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Tit.2

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 212 (pom.) dell'11/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
212ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*), in apertura di seduta, auspica, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che l'esame del provvedimento possa concludersi nel più breve tempo possibile.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 9 giugno.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) illustra gli emendamenti a propria firma presentati in relazione ai Titoli I e II del testo unificato in esame. L'emendamento 1.1153 è volto ad introdurre il comma 2-*bis* all'articolo 1 del testo unificato al fine di rendere applicabili all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni codicistiche in materia di formalità preliminari del matrimonio. Con l'emendamento 1.1525 si intende inserire - al comma 6 dell'articolo 1 del testo unificato - una previsione che consenta ai figli, anche adottivi, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di assumere il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e di trasmettere ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. Con l'emendamento 1.1526, in materia di cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - interamente sostitutivo dell'articolo 156-*bis* del codice civile - attraverso l'inserimento del comma 6-*bis* all'articolo 1 del testo unificato, si prevede che il giudice possa vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile l'uso del cognome dell'altra ovvero possa autorizzare un coniuge ovvero una delle parti a non utilizzare il cognome dell'altra, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio. L'emendamento 3.992 - così come l'emendamento 7.145 - è invece volto ad estendere anche alle unioni civili la previsione dell'adozione legittimante di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. L'emendamento 7.152 - recante introduzione al comma 1 dell'articolo 7 del testo unificato della lettera d-*bis*) - è finalizzato ad estendere anche alle unioni civili il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, mentre l'emendamento 7.165 mira ad escludere il Ministero della salute dai soggetti competenti per l'adozione dei decreti legislativi di regolamentazione dell'unione civile, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nel predetto articolo 7. Passando in rassegna gli emendamenti relativi al Titolo II - recante disciplina della convivenza - il senatore Orellana illustra l'emendamento 10.4, così come riformulato in un nuovo emendamento 10.4 (testo 2) - pubblicato in allegato - con il quale si intende sostituire il comma 1 dell'articolo 10 del testo unificato - in materia di diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione - consentendo al convivente di fatto superstite l'esercizio del diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età, delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Quest'ultima specificazione è presente anche nell'emendamento 10.6. L'emendamento 16.31 - modificativo del comma 1 dell'articolo 16 del testo unificato in materia di contratto di convivenza - è volto ad includere anche l'eventuale cessazione dei rapporti patrimoniali della vita in comune dei conviventi di fatto nel contenuto del contratto di convivenza. L'emendamento 18.68, infine, è finalizzato a modificare il comma 3 dell'articolo 18 del testo unificato - in materia di risoluzione del contratto di convivenza - in modo da estendere da trenta a novanta giorni il termine minimo per la dichiarazione di recesso concesso al convivente per lasciare l'abitazione, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene per illustrare le proprie proposte emendative all'articolo 1 del testo base, riservandosi di intervenire successivamente per illustrare le proposte sugli altri articoli.

L'emendamento 1.3 è volto a sopprimere il titolo I del Testo Unificato, che a suo avviso determina, nei fatti, una equiparazione dell'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con il matrimonio. Alle unioni civili sono infatti estese, nel testo in esame, quasi interamente le disposizioni del codice civile relative al matrimonio, ad eccezione dell'istituto dell'adozione, rispetto al quale peraltro si prevede la possibilità di accesso in relazione ai figli del *partner*. Pur condividendo l'esigenza di un intervento legislativo al fine di garantire i diritti dei conviventi, non ritiene che tale obiettivo sia realizzato in modo congruo e condivisibile dal testo in esame, né che la strada intrapresa sia compatibile con la specificità della nozione di matrimonio, intesa come unione tra un uomo e una donna sia in base ai principi costituzionali vigenti sia quale fenomeno sociale la cui genesi preesiste al dato normativo.

Inoltre, è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale che non si determini alcuna irragionevole differenziazione di trattamento rilevante *ex* articolo 3 della Costituzione a non equiparare fenomeni affatto diversi, quali sono appunto l'unione tra persone dello stesso sesso e il matrimonio. Né la normativa europea impone alcuna estensione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. Questo non toglie peraltro che non si possa ravvisare l'esigenza di intervenire in via legislativa allo scopo di assicurare una organica armonizzazione della congerie di provvedimenti settoriali adottati in questi anni sulle stabili convivenze. Tuttavia tale risultato poteva essere conseguito in maniera assai più efficace attraverso un testo unico sulle convivenze, come quello presentato in data 21 gennaio 2015 dal senatore Sacconi con l'Atto Senato n. 1745, che richiama ed armonizza disposizioni vigenti che riguardano gli aspetti più disparati e con modalità persino più incisive del testo base adottato dalla Commissione: dall'assistenza sanitaria all'amministrazione di sostegno, dalla tutela e curatela all'assistenza carceraria, alla tutela civilistica e molto altro.

L'emendamento 1.18 è volto a sostituire interamente l'articolo 1 del testo unificato, prevedendo l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per le parti di una convivenza di fatto che la vogliano registrare, ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989; contenuto analogo ancorché più circoscritto presenta l'emendamento 1.45.

L'emendamento 1.21 propone la soppressione del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, che prevede nei fatti l'omologazione dell'unione civile al matrimonio attraverso la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La proposta 1.857 mira alla soppressione, al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame, della previsione circa la presenza di due testimoni nella registrazione dell'unione civile.

La proposta 1.878 inserisce un comma *1-bis* finalizzato a definire gli effetti anagrafici della convivenza quale unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

L'emendamento 1.1156, così come riformulato nell'emendamento 1.1156 (testo 2) - pubblicato in allegato - prevede una sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 armonizzata alla procedura di registrazione anagrafica della coppia di fatto.

L'emendamento 1.1219 - recante modifiche all'articolo 1, comma 3, lettera b) del testo base - propone di abrogare le deroghe al divieto di contrarre l'unione in presenza di minori al fine di assicurare loro maggiore tutela. La proposta 1.1262 propone una modifica alla successiva lettera d) per rendere il testo più armonico.

Anche l'emendamento 1.1456 si muove nella linea della differenziazione tra matrimonio e unione civile, la quale andrebbe piuttosto regolata secondo il principio della registrazione anagrafica che pertanto non richiede la presenza di testimoni, né delle loro specifiche anagrafiche. La proposta 1.1498, di cui viene presentata una versione corretta - pubblicata in allegato - è volta a modificare il comma 6 dell'articolo 1, eliminando il riferimento allo "stato vedovile" ed alle "nuove nozze" - che sono espressioni tipicamente riferibili all'istituto matrimoniale e quindi non appropriate al contesto in oggetto - e prevedendo che il cognome possa essere conservato in caso di decesso di una delle parti,

fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale.

Il senatore **LUMIA** (PD) esprime, anche a nome del proprio gruppo parlamentare, profonda condivisione sull'impostazione di fondo che caratterizza il testo base. I pochi, mirati, emendamenti presentati dai senatori del gruppo esprimono altresì la necessità di esaminare in tempi congrui un provvedimento di estrema importanza per l'Italia, anche alla luce del grave ritardo rispetto ad altri Paesi nel dare riconoscimento legislativo ai diritti spettanti alle persone dello stesso sesso. A tale riguardo rammenta che ben tredici paesi europei - tra i quali la cattolicissima Spagna - hanno legalizzato il matrimonio tra persone omosessuali, mentre altri paesi tra cui la Germania hanno riconosciuto in via legislativa l'istituto delle unioni civili. L'obiettivo che, con il testo base, si intende perseguire rappresenta dunque una esigenza ormai ineludibile della politica - a prescindere dalla natura progressista o conservatrice dei rispettivi schieramenti - rispetto ad istanze provenienti dalla società civile che non possono più rimanere inascoltate. Tutto questo anche per evitare di assumere posizioni di retroguardia rispetto all'incessante elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti civili e sociali delle persone. Osserva che, nel testo unificato, l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso mantiene una fisionomia profondamente diversificata rispetto al matrimonio - quanto a denominazione, natura e presupposti -, pur contenendo rinvii interni a disposizioni del codice civile in materia matrimoniale. Tra gli elementi caratterizzanti il titolo I occorre altresì segnalare il riconoscimento dell'adozione in casi particolari - la cui previsione è resa necessaria anche alla luce delle recenti pronunce dei giudici di primo grado - nonché l'estensione della pensione di reversibilità alle unioni civili, i cui costi presuntivi non dovrebbero risultare così significativi, come anche rilevato in uno studio condotto dall'INPS e risultante da documenti ufficiali pervenuti alla Commissione. Per quanto riguarda infine gli emendamenti riferiti al titolo II del testo unificato, il senatore Lumia esprime l'auspicio che si possano registrare convergenze trasversali, in quanto il testo base non presenta significative differenze di sostanza rispetto a testi alternativi presentati in materia di convivenze di fatto. Al contrario, le proposte provenienti da altre forze politiche sono volte a garantire tutela alle convivenze di fatto in maniera ancora più incisiva di quanto proposto dal testo proposto dalla relatrice.

Il senatore **SACCONI** (AP (NCD-UDC)) rileva, in via preliminare, come gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo di appartenenza siano caratterizzati da un'impostazione comune, volta a definire il testo in esame nel senso di una ricognizione dei diritti riconosciuti ai conviventi - in un quadro peraltro di maggiore certezza, organicità e completezza - suscettibile di assicurare una regolamentazione pubblica della materia nel rispetto dei limiti derivanti sia dalla Costituzione, sia da una tradizione giuridica più che secolare.

In questo quadro generale la sua parte politica si dichiara, quindi, contraria a qualsiasi soluzione volta ad equiparare sostanzialmente al matrimonio altre forme di unione civile, a consentire l'adozione al di fuori del contesto della famiglia tradizionale, nonché ad estendere alle proposte nuove forme di unione provvidenze pubbliche che, nel quadro normativo vigente, sono riservate appunto alla famiglia tradizionale.

In termini più specifici il senatore Sacconi rileva come la sua parte politica sia contraria, escludendo sul punto qualsiasi possibilità di mediazione, a soluzioni comunque configurate che prevedano per forme di unione di due persone dello stesso sesso la "registrazione pubblica", nel presupposto che il riconoscimento di questa costituirebbe ineludibilmente il presupposto di successivi interventi giurisprudenziali che finirebbero per determinare sul piano giuridico quell'equiparazione con l'istituto del matrimonio che la sua parte politica ritiene inaccettabile per le ragioni già esposte.

Sul tema delle adozioni la contrarietà alla cosiddetta *stepchild adoption* - consentita dal testo all'esame della Commissione - è sotto un certo aspetto ancora più determinata di quella nei confronti dell'ammissibilità dell'adozione legittimante, che è invece esclusa dal testo medesimo. Consentire l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 significherebbe, nella realtà dei fatti, permettere l'adozione di bambini che non sarebbero, nella generalità dei casi, figli

dell'altro componente dell'unione, ma piuttosto il frutto del ricorso alla maternità surrogata, e cioè ad una pratica che la sua parte politica giudica razzista e classista e che corrisponde a un'idea di commercio dell'umano del tutto inaccettabile. Per la sua parte politica inoltre rimane un postulato irrinunciabile che i diritti dei minori devono comunque prevalere sui pur comprensibili desideri degli adulti.

Per quanto concerne il tema dell'estensione ai componenti delle unioni civili dell'applicabilità delle disposizioni concernenti l'attribuzione della pensione di reversibilità, il senatore Sacconi ricorda che, attualmente, il costo delle pensioni di reversibilità incide sul bilancio dello Stato per non meno di 40 miliardi di euro annui - l'Italia è il primo Paese al mondo per l'incidenza sul prodotto interno lordo di questa specifica spesa previdenziale - e che la copertura di un'estensione dell'ambito di operatività della normativa in questione dovrebbe avere una proiezione temporale certamente superiore a dieci anni, dovendo consentire di ipotizzare i costi a regime della predetta estensione ed essendo di tutta evidenza che previsioni fondate sul presupposto che a queste nuove forme di unione accedano persone con non più di cinquant'anni non possono collocare il momento in cui è possibile determinare gli oneri a regime nel 2016 o comunque a distanza di pochi anni (in un simile arco temporale il numero dei decessi presumibili non può non essere contenuto). Peraltro una simile impostazione non tiene conto di quello che è, invece, un rischio altamente prevedibile, e cioè il rischio di comportamenti strumentali in cui il ricorso all'unione civile è solo strumentale all'ottenimento della pensione di reversibilità.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata alla ore 17.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [14](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.1156 (testo 2)

DLBIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;
- b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;
- c) la minore età;
- d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1498 corretto

DI BIAGIO

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale».

Art. 10

10.4 (testo 2)

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) dell'11/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
213ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1a seduta pomeridiana di oggi.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 9 giugno.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), rifacendosi alle considerazioni già svolte, ribadisce che l'estensione alle istituende unioni civili delle norme in tema di pensione ai superstiti rischia di creare problemi alla sostenibilità economica dell'attuale sistema di solidarietà sociale, sottolineando ulteriormente come le previsioni di spesa - per poter essere utili ai fini della determinazione di una copertura idonea a garantire tale sostenibilità - debbano necessariamente estendersi per un arco temporale superiore ai dieci anni ed abbracciare un periodo adeguato al fine di individuare il momento in cui andrà a regime l'operatività dell'istituto in questione per le unioni civili. Dati tali presupposti ritiene che - a regime - una previsione di spesa plausibile si collochi su un livello pari a circa il 5 per cento della spesa previdenziale che - come già evidenziato - attualmente si attesta intorno ai 40 miliardi di euro annui.

Da ultimo il senatore Sacconi si sofferma sul titolo II del testo unificato in esame, evidenziando di non avere particolari rilievi sugli articoli da 8 a 15 e manifestando, invece, la propria contrarietà nei confronti delle previsioni di cui all'articolo 16, in quanto la previsione che il contratto di convivenza debba essere ricevuto da un notaio in forma pubblica e successivamente trasmesso al Comune di residenza per l'iscrizione all'Anagrafe rappresenta comunque una forma, seppur attenuata, di "registrazione pubblica" da respingere per le motivazioni da lui già svolte nella precedente seduta.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) giudica radicalmente non condivisibile la scelta, effettuata con il titolo I del testo unificato in esame, di introdurre nell'ordinamento un istituto con cui le unioni fra persone dello stesso sesso vengono sostanzialmente equiparate al matrimonio. Una simile scelta del legislatore si pone in radicale contrasto con il vigente quadro costituzionale e, ancor di più, con il dato pregiudiziale costituito dalla impossibilità fattuale di assimilare le unioni omosessuali alle unioni fra un uomo ed una donna, per la circostanza non contestabile che solo queste ultime presentano, in via ordinaria, quella potenzialità procreativa che nessun'altra unione può avere.

Il dibattito non ha fatto emergere ragioni che possano giustificare la scelta adottata con il testo in esame. Si è fatto riferimento alla esistenza di figli "interni" alla coppia, ma non vi è chi non veda, a prescindere dal fatto che questi figli interni alla coppia propriamente non sono, che se l'esigenza è quella di tener conto di legami affettivi maturati in contesti in cui un adulto si è per lungo tempo preso cura di un minore - le soluzioni possono essere ricercate in altro modo, intervenendo nel contesto delle adozioni in casi particolari. Ma ancor di più vale a questo proposito sottolineare come la rilevanza di questi casi non può che essere esigua, da un punto di vista numerico, se non altro per la decisiva ragione che la maggior parte dei minori hanno fortunatamente sia il padre, sia la madre, il che rende impossibile in questi casi l'adozione da parte di una terza persona. Questa è l'unica conclusione possibile, se le situazioni a cui si fa riferimento sono le situazioni in cui il minore ha perso uno dei genitori e quello superstite ha, successivamente, scelto di convivere con una persona dello stesso sesso, mentre il minore è ancora nei primi anni di vita per cui il nuovo convivente ha potuto seguirlo nel percorso di crescita. Di converso non può in alcun modo ritenersi che siano meritevoli di tutela situazioni diverse - che sarebbero invece verosimilmente quelle che più frequentemente verrebbero in rilievo - in cui non ci si trova di fronte ad un minore che ha perso uno dei genitori, ma piuttosto ad un minore che è stato premeditatamente privato del padre o della madre.

Sotto un diverso profilo appare evidente al senatore Malan che l'introduzione di un istituto come l'unione civile si presti, nei fatti assai più del matrimonio, al rischio di un'utilizzazione strumentale al

fine di ottenere ora la cittadinanza italiana, ora una pensione di reversibilità, ora benefici ulteriori che possano in qualche modo essere connessi al riconoscimento di tale forma di unione, con la conseguenza - a suo avviso da valutarsi in termini estremamente preoccupanti soprattutto nell'attuale momento storico - di poter determinare in concreto reazioni che porteranno ad un'ulteriore riduzione delle già poche tutele previste per la famiglia tradizionale.

Per quanto riguarda i profili specificatamente attinenti alla copertura finanziaria dell'estensione alle unioni civili dell'applicabilità delle disposizioni in materia di pensioni di reversibilità, il senatore Malan sottolinea come proiezioni di spesa limitate ad un arco temporale di dieci anni siano palesemente insufficienti. In realtà - come evidenziato dal senatore Sacconi - le previsioni di spesa dovrebbero estendersi su un arco temporale idoneo a includere il momento in cui l'estensione dell'istituto della reversibilità alle unioni civili andrà a regime e questo momento temporale è individuabile sottraendo alla prospettiva media di vita l'età media delle persone che, una volta approvata la legge, accederanno progressivamente all'istituto delle unioni civili. È di tutta evidenza che si tratta di proiezioni che - per essere seriamente valutabili - dovranno abbracciare un arco temporale oscillante tra i trenta ed i trentacinque anni.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) richiama innanzitutto l'attenzione sul carattere ampiamente strumentale del dibattito sulle unioni civili che, a suo avviso, ha assunto un carattere emergenziale del tutto sproporzionato rispetto alle dimensioni del fenomeno e alla reale entità dei problemi che asseritamente dovrebbero trovare una soluzione. Mentre nessuno si occupa dei problemi della famiglia - che gli sembra difficile negare interessino una assai più ampia parte della popolazione italiana - e mentre il Parlamento è chiamato a confrontarsi con temi di imponente portata, quali la riforma costituzionale e la riforma della scuola, gli riesce davvero incomprensibile come l'istituzione delle unioni civili possa essere considerata un'urgenza. Si vedrà, a questo riguardo, se ci sarà una calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in esame.

Nel merito l'oratore ritiene evidente la pretestuosità di alcune delle questioni, all'esigenza di intervenire sulle quali risponderebbe il testo in discussione.

Non gli risulta che ci siano violazioni gravi dei diritti degli omosessuali e, se tali violazioni vi fossero, l'attenzione che questi temi ricevono farebbe sì che le stesse verrebbero poste in adeguata evidenza. Di converso non vede come non si possa essere seriamente preoccupati per il rischio di una utilizzazione strumentale del nuovo istituto, sia per ottenere una pensione di reversibilità, sia per ottenere la cittadinanza italiana, sia per ottenere altri benefici in concreto fruibili mediante l'accesso alle unioni civili.

Anche sul tema delle adozioni la pretestuosità gli appare evidente, in quanto, come è noto, il numero delle richieste di adozione è superiore al numero dei bambini adottabili, per cui su questo versante il nuovo istituto non viene a corrispondere ad alcuna esigenza di colmare una carenza di possibilità di accoglimento dei minori. Sotto un diverso profilo rimane stupefatto di fronte al silenzio del mondo dell'associazionismo femminile che, a fronte di una storia di battaglie sul tema dei diritti e della tutela della donna, ora tace di fronte ai fenomeni sconvolgenti e preoccupanti che si registrano sul tema della cosiddetta "maternità surrogata", nella quale si assiste alla mercificazione e allo sfruttamento del corpo di donne disperate.

Gli sembra, in conclusione, che le obiezioni sollevate al testo in esame pongano questioni profonde e meritino una riflessione particolarmente attenta da parte del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 214 (ant.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
214ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) rileva preliminarmente come gli emendamenti da lui presentati siano tutti riconducibili alla comune finalità di contrastare in modo radicale l'impostazione del testo in esame, un testo che è paradossale possa essere considerato come un passo avanti sul piano civile, giuridico e culturale laddove, di fatto, il significato della nuova legge sarà anche quello di favorire pratiche come quella della maternità surrogata, con cui le coppie omosessuali del ricco Occidente si procurano un figlio sfruttando la disperazione delle donne del Terzo mondo. A fronte di tutto ciò parlare del "diritto" di due uomini ad avere un figlio gli sembra un vero e proprio sconvolgimento di valori morali fondamentali che dovrebbero essere condivisi da laici e da cattolici.

Sotto un distinto, ma convergente profilo va ribadito come il testo in esame risulti palesemente incompatibile con il vigente quadro costituzionale in quanto, risolvendosi in una sostanziale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, si pone nettamente in contrasto con il dato normativo rappresentato dal fatto che - come chiarito dalla Corte costituzionale - la previsione dell'articolo 29 della Costituzione non può in nessun caso essere forzata fino al punto di estenderla a ricomprendere un'unione fra due persone che non sia il matrimonio, cioè quell'unione fra un uomo e una donna consacrata da una tradizione religiosa, culturale e giuridica plurisecolare.

Su questo punto, come evidenziato dal senatore Sacconi, la sua parte politica si dichiara fin da ora contraria a qualsiasi possibilità di "mediazione al ribasso", ritenendo inaccettabili anche forme attenuate di registrazione pubblica di unioni fra persone dello stesso sesso, in quanto questo sarebbe comunque il presupposto per arrivare poi - attraverso successivi interventi giurisprudenziali - ad una sostanziale equiparazione con il matrimonio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) interviene al fine di illustrare, in primo luogo, l'emendamento 8.21 il quale è volto a modificare l'articolo 8 del testo unificato chiarendo un punto del disposto di tale articolo, in particolare laddove lo stesso stabilisce che, ai fini delle disposizioni del titolo II del testo in esame, per conviventi di fatto si intendono le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione da matrimonio o da unione civile. Per quanto dal contesto complessivo si evinca chiaramente che la previsione fa riferimento a due persone maggiorenni unite da questo tipo di legame, il senatore ritiene che sia comunque opportuno, sul piano interpretativo, esplicitare tale concetto e a tal fine è diretto il citato emendamento 8.21.

Il senatore illustra, quindi, l'emendamento 16.26 il quale è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 16, precisando che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti matrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza. L'emendamento è volto a esplicitare quanto peraltro già desumibile dalla formulazione del comma 1 dell'articolo 16, e cioè che la stipula di un contratto di convivenza costituisce una facoltà e non un obbligo dei conviventi di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215 (pom.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
215ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [PALMA](#), esaminati gli emendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 marzo 2015, visti gli articoli 97, comma 1 (come specificato in via interpretativa dalla circolare del Presidente del Senato in data 10 gennaio 1997) e comma 2, 100, comma 8, e 103 del Regolamento, ritenuto che non possono essere dichiarati proponibili o ammissibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, contraddittori o comunque impropri (anche ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi), o che siano privi di reale portata modificativa o che abbiano effetti privi di qualsiasi ragionevole collocazione nel contesto ordinamentale o che facciano riferimento ad istituti inesistenti o che tendano a modifiche non suscettibili di applicazione, così come formulate, o che richiamino in modo improprio atti non costituenti fonti del diritto ai fini della definizione del contenuto del testo legislativo in esame, dichiara improponibili o inammissibili gli emendamenti che sono pubblicati nell'Allegato 1.

Gli emendamenti - pubblicati nell'Allegato 2 - sono invece dichiarati proponibili a condizione che le seguenti parole, cumulativamente o alternativamente utilizzate, "omosessuali", "omosessuali maschili", "omosessuali femminili", "transessuali", "transgender", "queer" e "lesbiche" vengano riformulate dai rispettivi proponenti nelle parole "dello stesso sesso".

I senatori [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) e [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*), il quale ha fatto propri gli emendamenti presentati dal senatore Mario Mauro, dichiarano di accogliere la riformulazione proposta dalla Presidenza.

Il presidente [PALMA](#) comunica quindi che i seguenti emendamenti - pubblicati nell'Allegato 3 - sono invece dichiarati proponibili a condizione che siano riformulati come di seguito specificato.

Gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.38 e 1.39 sono proponibili a condizione che siano riformulati sopprimendo le parole "privo di valore giuridico" ovvero le parole "priva di effetti giuridici" ovvero formulazioni equivalenti, nonché sopprimendo, ove ricorra, l'espressione "in riferimento all'articolo 29 della Costituzione" o altre equivalenti.

L'emendamento 1.1092 è proponibile a condizione che il nuovo testo proposto per il comma 2 dell'articolo 1 sia riformulato nel seguente modo: "le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti".

L'emendamento 1.1128 è proponibile a condizione che dal testo sia soppressa la parola "civili".

L'emendamento 1.1152 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole ivi contenute "hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e".

L'emendamento 1.1432 è proponibile a condizione che sia soppressa la parola "civile".

L'emendamento 1.1486 è proponibile a condizione che, dopo la parola "il", venga inserita la parola "cognome" e che conseguentemente la parola "proprio" ivi contenuta sia posposta a "cognome".

L'emendamento 1.1500 è proponibile a condizione che alle parole "stato vedovile" ivi contenute siano anteposte le parole "durante lo".

L'emendamento 1.1529 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole "volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in

modo continuativo. Esso è".

L'emendamento 3.523 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è controparte affettiva dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.526 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è controparte dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.535 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è condividente dell'altra parte e" nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.538 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è contraente affettivo dell'altra parte e" nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.541 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è contraente dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.544 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è negoziante affettivo dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.547 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è negoziante dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile".

L'emendamento 3.996 è proponibile a condizione che sia riformulato nel seguente modo: "al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; l'emendamento 7.50 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "a titolo statistico e".

Dopo che il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) ha ritirato gli emendamenti 1.1128 e 1.1432, il senatore stesso e il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) modificano gli emendamenti contenuti nel predetto Allegato 3 riformulandoli nei termini indicati dalla Presidenza.

Tutti i restanti emendamenti - pubblicati nell'Allegato 4 - sono quindi dichiarati proponibili.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 14,197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763

EMENDAMENTI IMPROPONIBILI E INAMMISSIBILI

Art. 1

1.12

MALAN

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Società economiche volte alla gestione domestica)

Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.20

MALAN

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.46

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.47

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.48

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.49

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.50

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.51

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.52

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o tre persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.53

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.82

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.83

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.84

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.85

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.87

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.88

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.89

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare

tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.229

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.231

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.232

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.234

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.236

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.238

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione difettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.240

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.241

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.244

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.248

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale in stato civile».

1.250

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati, ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.251

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.253

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.254

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.255

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.256

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando, dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.257

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnata nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.258

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.259

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.260

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.261

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.262

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.263

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.264

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza».

1.265

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.268

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.270

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.271

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.273

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.274

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.275

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.276

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.277

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.279

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.280

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.281

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.282

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.283

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.284

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione, comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.285

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.286

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.287

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di

riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.288

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.289

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.292

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.294

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali, (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.295

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.297

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.298

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.299

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.300

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.301

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.303

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento anomale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.304

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare mie 'unione di fronte al Questore».

1.305

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.306

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevole di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.307

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnato nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.308

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.309

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.310

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.311

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.312

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.313

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un Unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.316

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.318

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.319

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno il plico».

1.321

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.322

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.323

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.324

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.325

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione oggettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.326

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.327

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.328

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.329

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.330

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.331

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.332

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.333

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.334

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta d'intorno in plico».

1.335

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.336

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler

fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.339

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.341

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.342

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.344

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.345

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.346

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.347

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.348

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di

voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.349

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.350

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.351

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.352

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.353

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.354

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.355

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.356

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.357

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.358

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.361

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.363

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.364

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.366

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.367

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando

dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.368

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.369

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.370

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.371

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.372

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.373

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.374

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.375

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.376

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.377

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.378

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.379

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.380

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.381

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.382

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler

(esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.385

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU), costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.387

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.388

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.390

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.391

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.392

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.393

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.394

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione effettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.396

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due ,persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.397

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.398

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello, stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.399

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di

ritorno in plico».

1.401

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.403

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.404

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.405

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.406

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.407

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler

fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.510

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenti di due testimoni».

1.530

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.531

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.532

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.534

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.579

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

1.616

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.638

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due

testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermino lo *status* di convivenza continuativi».

1.769

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone, dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.775

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro ai sensi dell'articolo 20 Costituzionale. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.777

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

1.778

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono», con le seguenti: «Una persona costituisce».

1.779

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso, previa verifica e certificazione dell'identità di genere di ciascuno».

1.780

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.781

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso», sono sostituite dalle seguenti: «due o più persone dello stesso sesso».

1.783

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «due», con le seguenti: «coloro che sono coinvolti nella gestione domiciliare cui l'unione è volta e tre».

1.784

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sostituire la parola: «Due», con la seguente: «Le».

1.785

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «due», inserire le seguenti: «o più rappresentanti diplomatici del paese di provenienza estero che ha richiesto il riconoscimento dell'unione che ne siano».

1.786

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «Due», inserire le seguenti: «gruppi di».

1.787

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.788

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «persone», con la seguente: «comunità».

1.791

FASANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» e sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione solidale».

1.801

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che abbiano l'esigenza pratica di condividere un'abitazione a prescindere da qualsivoglia legame».

1.804

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «strumento militare indipendentemente dal».

1.805

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «comune a prescindere dal».

1.806

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «domicilio».

1.808

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da vincolo amicale».

1.810

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi di cura ed assistenza reciproca».

1.811

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi solidaristici».

1.812

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal riconoscimento reciproco del diritto di mutuo soccorso».

1.813

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da reciproco riconoscimento di parità e dignità umana».

1.814

MARIO MAURO

Al comma 1 dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere la seguente: «biologico».

1.818

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione» con le seguenti: «dichiarano la propria residenza».

1.820

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile», con le seguenti: «di costituire un'associazione i cui componenti siano vincolati dal reciproco rispetto e dal mutuo soccorso».

1.822

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.825

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una comunione di civile e reciproco rispetto al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.827

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una associazione senza scopo di lucro reciproco».

1.828

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con finalità di assistenza reciproca».

1.829

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con scopi mutualistici».

1.830

MALAN

Sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione renziana».

1.831

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione», con le seguenti: «una società economica per la gestione di abitazione».

1.832

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «economica di gestione domestica».

1.833

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile», inserire le seguenti: «di gestione domestica».

1.834

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

1.837

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.839

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «mediante» inserire le seguenti: «messaggio di posta elettronica, fax o

sms, sostitutivi di».

1.840

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla».

1.841

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dichiarazione» con le seguenti: «esibizione della documentazione di costituzione di società».

1.842

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» inserire le seguenti: «avvenuta costituzione di società economica».

1.844

MALAN

Al comma,1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

1.845

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», sostituire la parola: «di» con le seguenti. «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

1.846

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» inserire le seguenti: «gestione comune di un domicilio».

1.847

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di».

1.848

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficiale di» con le seguenti: «a un funzionario dell'agenzia delle entrate di qualunque».

1.849

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ufficiale» con le seguenti: «impiegato che non sia».

1.850

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire la seguente: «non»

1.851

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

1.852

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» con le seguenti: «guardia di finanza».

1.853

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stato» inserire le seguenti: «improntato alla supremazia della legge e che sia».

1.854

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» al termine del comma.

1.855

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con la seguente: «estero».

1.856

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

1.861

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ed» con le seguenti: «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.862

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «ed» inserire le seguenti: «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.864

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «un funzionario del paese estero interessato».

1.865

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «alla» inserire le seguenti: «alla sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando».

1.866

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» con le seguenti: «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

1.867

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» inserire le seguenti: «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato, il cui numero deve essere almeno».

1.873

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente di periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

1.874

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1 «Due persone dello, stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costo e non ha effetti giuridici».

1.888

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra

due o più persone anche stranieri o apolidi».

1.891

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza».

1.892

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.893

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.894

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.895

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.896

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo

affettivo anche *more uxorio*».

1.897

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione"».

1.898

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

1.899

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione"».

1.900

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa ai sodalizi affettivi tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi struttura familiare"».

1.915

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.916

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.917

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.918

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.919

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.920

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.921

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.922

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.923

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alta presenza di due testimoni».

1.924

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.925

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.926

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer*

e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.927

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una, e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.928

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.929

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.930

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.931

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.932

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.933

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di

«sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.934

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.935

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.936

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.937

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.938

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.939

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.940

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.941

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.942

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.943

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.944

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.945

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.946

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.947

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.948

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.949

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.950

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.951

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.952

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.954

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.956

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo

il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.958

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.959

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.960

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.961

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.962

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.963

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.964

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.965

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.966

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.967

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.968

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.969

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.970

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.971

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.972

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.973

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.974

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.975

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer*».

1.976

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.978

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.980

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al

responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981/bis

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.983

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.984

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.985

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.987

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.988

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.989

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.990

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.991

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.992

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.993

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.994

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.995

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.996

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.997

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.998

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.999

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1000

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali, ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1001

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1002

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1003

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1004

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1005

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /o ovvero *transgender*».

1.1006

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1007

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due».

1.1008

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intraprese le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1009

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1010

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1011

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1012

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1013

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1014

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1015

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1016

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1017

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1018

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1019

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1020

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1021

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1022

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1023

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1024

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1025

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1026

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1027

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1028

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1029

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1030

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1031

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1032

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1033

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1034

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1035

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile».

1.1036

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1037

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1038

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso In cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di Una delle due».

1.1039

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1040

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1041

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1042

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1043

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali».

1.1044

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1045

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune e di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1046

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1047

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1048

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1049

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1050

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1051

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1052

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1053

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1054

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1055

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1056

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1057

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1058

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1059

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1060

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1061

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1062

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1063

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1064

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salva il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1065

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1066

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1067

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1068

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1069

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1070

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1071

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1072

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1073

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali».

1.1074

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1075

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1076

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1077

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1078

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1079

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1080

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1081

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1082

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1083

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1084

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1085

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1086

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1087

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1088

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1089

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al

responsabile del registro».

1.1093

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano».

1.1094

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «Presso» con le seguenti: «Secondo principi e criteri del tutto distinti dal matrimonio, con».

1.1095

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «Presso» inserire la seguente: «non».

1.1097

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «gli» inserire le seguenti: «organismi sindacali che ne abbiano fatto richiesta degli».

1.1098

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «uffici di stato civile» con le seguenti: «uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate competente».

1.1099

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «uffici dello stato civile» con le seguenti: «enti pro-loco che si rendano disponibili con apposita istanza in carta bollata».

1.1101

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato» con le seguenti: «della protezione».

1.1102

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «civile».

1.1104

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «lidi ogni comune italiano» con le seguenti: «dei comuni italiani che sceglieranno di aderire».

1.1105

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «di» con le seguenti: «, i cui impiegati si rendano disponibili su base volontaria,».

1.1108

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «italiano».

1.1109

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «italiano»; con la seguente: «libico».

1.1110

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «italiano» inserire le seguenti: «che, con delibera della Giunta si renda disponibile a scopo di rilevamento statistico».

1.1111

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso» con

le seguenti: «si fa».

1.1112

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non viene».

1.1113

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «è» inserire le seguenti: «, con delibera del Consiglio comunale a scopo di rilevamento statistico,».

1.1114

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «istituito» con la seguente: «vietato».

1.1115

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «, a finalità statistiche,».

1.1117

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «il» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1118

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «piccolo».

1.1120

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «registro» inserire la seguente: «delle onlus a favore».

1.1121

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «dei lavoratori e delle lavoratrici del».

1.1122

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «del».

1.1123

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1124

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «delle» inserire la seguente: «associazioni a favore».

1.1126

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unioni civili tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1127

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «unioni» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1129

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civili» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1130

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «civili» inserire le seguenti:«per la gestione domestica».

1.1136

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra» con le seguenti:«volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1137

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti:«gruppi di».

1.1138

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti:«associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1144

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1145

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1146

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1148

MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1151

MALAN

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali unioni hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1157

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1158

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1159

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1160

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1161

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile fra persone omosessuali».

1.1164

MARIO MAURO

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'unione civile» con le seguenti: «dell'unione solidaristica di cui ai commi precedenti».

1.1165

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1166

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1167

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1172

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1173

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1174

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1178

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1179

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1180

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1182

MALAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1186

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali, e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1187

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1188

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1189

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) La sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1190

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali».

1.1193

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) avere una seconda casa;».

1.1215

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) essere morosi nelle spese condominiali».

1.1233

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) essere morosi nel pagamento dell'Imu;».

1.1260

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) essere morosi nel pagamento delle utenze domestiche;».

1.1275

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1276

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1277

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1278

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1279

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) a condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali».

1.1281

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'Unione civile non può avere lungo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1282

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1310

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, viene aggiunta la seguente lettera:

«f) La mancanza dell'accertamento di cui al comma 1, o il rigetto irrevocabile in ordine a tale accertamento».

1.1312

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del

Libro I del codice civile».

1.1313

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1314

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1315

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1316

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1317

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1318

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1319

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità

dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1320

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali. All'unione civile tra persone omosessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1330

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1331

MALAN

Al comma primo periodo, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1332

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1333

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1341

MALAN

Al comma 4) primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1343

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1344

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1349

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1350

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1351

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1353

MALAN

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1354

MARIO MAURO

Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche more uxorio».

1.1367

MARIO MAURO

Al comma 4 sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «all'unione solidaristica tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso».

1.1368

MALAN

Al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1369

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1370

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1371

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1372

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1373

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1374

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1375

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1379

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1380

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1381

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1386

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «65» con la parola: «2251».

1.1387

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «68» con la parola: «2252».

1.1390

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Titolo VI» con le seguenti: «Titolo II».

1.1391

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Libro I» con le seguenti: «Libro VI».

1.1392

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1404

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicandone del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1405

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1406

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1407

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1408

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1409

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1410

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1411

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1412

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1428

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione» è sostituita da «L'unione civile di natura affettiva e tra due o più persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione».

1.1430

MALAN

Al comma 5, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1431

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1433

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1434

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1439

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1440

MALAN

Al comma 5, dopo fa parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1441

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1445

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1446

MALAN

Al comma 5, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1447

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1458

MALAN

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1481

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile» con la seguente: «Mai».

1.1483

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «le» con le seguenti: «i rappresentanti legali delle».

1.1484

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «parti» inserire la seguente: «non».

1.1485

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «il cognome» con le seguenti: «la denominazione».

1.1487

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1488

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1489

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «dell'unione civile» con la seguente: «della società

economica di gestione del domicilio».

1.1490

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell'unione civile» inserire le seguenti: «o di qualsivoglia altra società economica».

1.1491

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «tra i loro cognomi».

1.1501

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «lo stato vedovile» con le seguenti: «il trasloco».

1.1513

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «allo stesso» con le seguenti: «al proprio titolo di cortesia».

1.1514

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1515

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «il proprio» con la seguente: «qualsiasi».

1.1516

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «titolo nobiliare».

1.1517

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1521

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «diverso» con le seguenti: «non ridicolo o vergognoso».

1.1523

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «facendone dichiarazione» con la seguente: «inviando un SMS».

1.1524

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'ufficiale di stato civile».

1.1527

MALAN

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessa di fatto di condividere l'abitazione».

Art. 2

2.16

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «dopo le parole» al termine, con le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Salvo che si tratti di matrimonio fra persone dello stesso sesso riconosciuto

all'estero,"».

2.17

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «le parole» al termine con le seguenti: «il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di matrimonio poligamico il vincolo non sussiste se la persona non era l'unica del proprio sesso"».

2.18

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «è vincolato» sono inserite le seguenti: «, anche in paese dove è ammesso il matrimonio poligamico, se la persona in quella unione è l'unica del proprio sesso,».

2.19

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «contrarre matrimonio» è inserita la parola: «valido».

2.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «o da un'unione civile di natura effettiva tra due o più persone dello stesso sesso».

2.21

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «anche contratto in paesi dell'Unione Europea dove è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esclusa comunque l'Italia».

Art. 3

3.16

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano esclusivamente la condivisione della gestione di una abitazione e non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.19

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.20

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.21

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.22

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.23

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.24

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.25

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.26

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.27

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun

membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.28

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.29

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.30

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.31

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.32

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.33

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati

dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.34

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. (La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.35

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.36

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.37

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.38

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.39

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.40

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.41

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.42

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.43

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.44

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.45

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.46

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.47

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.48

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.49

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.50

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.51

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.52

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.53

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.54

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.55

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.56

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.57

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.58

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.59

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.60

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.61

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.62

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.63

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.64

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.65

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.66

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.67

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.68

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.69

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.70

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.71

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.72

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.73

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.74

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.75

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.76

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.77

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.78

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.79

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dal/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.80

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.81

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.82

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.83

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.84

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.85

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione

omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.86

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.87

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.88

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.89

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.90

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.91

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è . ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche

in precedenza all'unione».

3.92

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.93

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.94

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.95

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.96

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.97

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.98

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.99

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.100

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.101

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.102

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.103

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.104

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.105

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.106

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.107

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.108

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.109

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.110

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.111

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.112

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.113

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.114

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.115

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.116

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.117

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.118

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.119

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.120

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.121

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.122

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.123

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.124

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.125

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.126

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.127

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.128

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.129

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.130

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.131

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.132

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.133

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.134

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.135

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.136

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.137

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.138

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.139

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.140

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.141

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.142

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.143

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.144

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.145

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.146

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.147

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.148

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.149

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.150

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è

ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.151

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.152

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.153

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.154

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.155

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.156

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.157

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.158

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.159

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.160

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.161

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.162

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.163

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.164

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.165

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.166

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.167

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.168

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.169

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.170

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.171

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.172

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.173

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.174

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.175

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.176

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.177

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.178

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.179

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.180

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.181

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.182

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.183

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.184

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.185

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.186

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.187

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.188

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.189

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.190

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.191

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.192

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.193

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.194

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) o è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.195

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.196

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.197

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.198

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.199

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.200

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.201

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.202

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed

equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.203

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.204

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.205

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.206

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.207

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.208

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed

immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.209

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.210

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.211

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.212

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.213

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.214

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.215

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.216

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.217

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

semplice (purché non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.218

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.219

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.220

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.221

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.222

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.223

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.224

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.225

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.226

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.227

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.228

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.229

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.330

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.331

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.332

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.333

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.334

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.335

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.336

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.337

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

«sesso è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.338

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.339

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.340

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.341

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.342

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.343

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.344

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.345

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.346

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.347

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

«sesso è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.348

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.349

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.351

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.352

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.353

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannovenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.354

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.355

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassettenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.356

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.357

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.358

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.359

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.360

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.361

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.362

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.363

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.364

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.365

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.366

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.367

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.368

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.369

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.370

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.371

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.372

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.373

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.374

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.375

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.376

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.377

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.378

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.379

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.380

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.381

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.382

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.383

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.384

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.385

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.386

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.387

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.388

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.389

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.390

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.391

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.392

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.393

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.394

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.395

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.396

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.397

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.398

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.399

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.400

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.401

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.402

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.403

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.404

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.405

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.406

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.407

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.408

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.409

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.410

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.411

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.412

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.413

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.414

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.415

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.416

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.417

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.418

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.419

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.420

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.421

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.422

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.423

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.424

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.425

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.426

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.427

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.428

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.429

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.430

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.431

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.432

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.433

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.434

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.435

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.436

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.437

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.438

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.439

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.440

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.441

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.442

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.443

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.444

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.445

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. «Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.446

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.447

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.448

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.449

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.450

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.451

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.452

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.453

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.454

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.455

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.456

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.457

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.458

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.459

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.460

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.461

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.462

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.463

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.464

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.465

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.466

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.467

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.468

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.469

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.470

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.471

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato, davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.472

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.473

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.474

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.475

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.476

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.477

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute. (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.478

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.479

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.480

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.481

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.482

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.483

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.484

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.485

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.486

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.487

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.488

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.489

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.490

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.491

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.492

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.493

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.494

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.495

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.496

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.497

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.498

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.499

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.500

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.501

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.502

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.503

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.512

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.513

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.514

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.515

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al

coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.516

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.517

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.518

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.519

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.520

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.521

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.522

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.524

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.525

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.527

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.528

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.529

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.530

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.531

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.532

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.533

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.534

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.536

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.537

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.539

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.540

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.542

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.543

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.545

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.546

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.548

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.549

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.550

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.551

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.552

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.553

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.554

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.555

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.556

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.557

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.558

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.559

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.560

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.561

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni; quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.562

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.563

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.564

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.565

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.566

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.567

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.568

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.569

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto

sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dicisette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.570

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.571

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.572

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.573

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.574

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.575

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. «Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa è trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.576

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto giuridico e materiale

per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.577

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.578

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.579

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.580

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.581

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.582

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.583

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.584

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.585

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.586

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.587

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.588

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.589

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.590

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.591

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.592

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.593

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.594

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.595

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.596

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.597

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.598

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.599

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.600

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.601

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.602

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.603

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.604

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.605

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.606

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.607

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.608

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.609

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610/bis

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.611

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.612

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.6013

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del! 'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.614

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.615

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.616

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.617

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.618

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o atto registrato a taxa fissa e trascritto

sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.619

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.620

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.621

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.622

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.623

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.624

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.625

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.626

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.627

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi

sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.628

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.629

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.630

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.631

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.632

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.633

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.634

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.635

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.636

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.637

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.638

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.639

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.640

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.641

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.653

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.662

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.663

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.664

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.665

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.666

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.667

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.668

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.672

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.679

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.680

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.681

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.687

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ad ogni effetto di legge alle associazioni solidaristiche di cui all'art. 1 si applicano in quanto compatibili e per quanto non espressamente stabilito nella presente legge la disciplina prevista dal Titolo II, capo II, del codice civile».

3.692

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.693

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.695

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.696

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.699

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.700

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.701

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.702

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.708

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.709

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi» .

3.710

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.734

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «143» con la seguente: «429» con le altre: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.749

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «144» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.760

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «145» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.772

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «146» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.785

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «147» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.786

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «147» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.794

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «148» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.795

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «148» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.802

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-bis» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.809

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-ter» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.816

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «417» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.820

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «426» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.824

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «429» con la seguente: «2251».

3.825

MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.826

MALAN

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.828

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il concetto di fedeltà di cui all'articolo 143 del codice civile deve essere inteso in senso largo.».

3.829

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie".».

3.830

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie".».

3.834

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2-bis. Ai sensi dell'art. 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

2-ter. Ai sensi dell'art. 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

2-quater. Ai sensi dell'art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla

funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

2-quinquies. Ai sensi dell'art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

2-sexsies. Ai sensi dell'art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti».

3.840

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.841

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.842

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.843

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.844

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri ,spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.845

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.846

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.847

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.848

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e

doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.849

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.850

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.851

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.852

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.853

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.854

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.855

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.856

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.857

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.858

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri

spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.859

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.860

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.861

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.862

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.863

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.864

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.865

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.866

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.867

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.873

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unione civile tra», con le seguenti: «società in accomandita semplice

formata da».

3.874

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unione», con le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.876

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.877

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.879

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.880

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.881

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.882

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.885

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.886

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.887

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.888

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.906

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)», con le seguenti: «2251,2252, 2253,2254,2255,2256,2257,2258, 2259 e 2260».

3.913

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.918

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.921

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.925

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.929

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.933

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.935

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.937

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.939

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «dagli articoli 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.942

MARIO MAURO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i componenti dell'associazione solidaristica depositano presso l'ufficio che detiene il registro di cui al comma 2 un atto indicante la volontà di stipula, la finalità associativa, i reciproci obblighi e diritti di natura patrimoniale e non, purché non contrastanti con i principi dell'ordinamento giuridico, con norme imperative o con il buon costume».

3.943

MALAN

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.944

MALAN

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.952

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i

diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.954

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.956

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.958

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.959

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.960

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.961

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.962

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i

diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.963

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.964

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.965

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.966

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.967

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.968

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.969

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.970

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.971

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.972

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e

doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.973

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.974

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.975

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.976

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.978

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.990

MALAN

Al comma 3 dopo le parole: «Fatte salve» inserire le seguenti: «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.991

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nella presente legge» inserire le seguenti: «fatte salve le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.995

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 6 della» con la seguente: «alla».

3.999

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «di carattere edilizio e abitativo».

3.1000

MALAN

Al comma 3, sopprimere la parola: «contenenti» con le seguenti: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1001

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «contenenti», inserire le seguenti: «norme riguardanti il domicilio e non».

3.1003

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «contenenti le», inserire le seguenti: «norme sul domicilio e non le».

3.1004

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «parole» inserire la seguente: «debitore».

3.1008

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio semplice».

3.1009

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società in nome collettivo».

3.1010

MARIO MAURO

Al comma 3 con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandante della società in accomandita semplice».

3.1011

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandatario della società in accomandita semplice».

3.1012

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio cooperativo della società cooperativa semplice».

3.1013

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società a responsabilità limitata».

3.1014

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società per azioni».

3.1015

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della fondazione».

3.1016

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «coniuge» inserire la seguente: «contribuente».

3.1018

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «coniugi» inserire la seguente: «obbligato».

3.1019

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 3, comma 3, dalla dicitura: «le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «marito» e «moglie».

3.1021

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «marito» inserire la seguente: «, insolvente».

3.1022

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «ricorrano», inserire le seguenti: «nei contratti fra privati».

3.1024

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nelle», inserire le seguenti: «nomine ministeriali».

3.1025

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «leggi», con le seguenti: «scommesse sportive».

3.1026

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «leggi», inserire la seguente: «, nei trattati internazionali».

3.1029

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «leggi, nei» inserire le seguenti: «, mandati di cattura».

3.1030

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «decreti», inserire le seguenti: «piani edilizi».

3.1031

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «decreti», inserire le seguenti: «, negli spettacoli finanziati con il FUS».

3.1033

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola «regolamenti», con le seguenti: «piani del traffico».

3.1035

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti», inserire la seguente: «condominiali».

3.1037

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.1038

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «alla parte», inserire le seguenti: «all'abitazione».

3.1039

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.1040

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.1042

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1043

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1045

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.1046

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.1046a

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.1047

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.1051

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.1052

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.1053

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.1055

MALAN

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.1056

MALAN

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.1077

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1078

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1079

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1080

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1081

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 1».

3.1082

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737, allegato 1».

3.1083

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1084

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1085

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1086

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1087

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1088

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1089

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1090

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1091

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1092

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1093

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1094

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1095

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1096

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1097

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1098

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».
3.1099
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».
3.1100
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».
3.1101
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».
3.1102
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».
3.1103
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».
3.1104
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».
3.1105
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».
3.1106
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».
3.1107
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».
3.1108
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1109

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1110

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1111

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1112

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1113

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1114

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1139

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1140

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1141

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1142

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1143

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1144

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1145

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1146

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1147

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica -13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1148

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1153

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1154

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1155

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405».

3.1156

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405 -

Articolo 4».

3.1159

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la deliberazione - 08 luglio 2014 - n. 1464».

3.1160

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 -

Articolo 1».

3.1161

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 -

Articolo 1».

3.1166

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 76002 Allegato 1».

3.1167

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1168

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1175

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione - 16 ottobre 2014 n. 76576 - Articolo 68».

3.1178

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1180

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 09 dicembre 2014 - n. 79654 - Allegato 2».

3.1184

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78474».

3.1185

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78484 - Allegato 20».

3.1187

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81464 Allegato 1».

3.1188

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81484 Articolo 1».

3.1189

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Deliberazione 21 gennaio 2015 n. 10 Articolo Unico».

3.1191

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione 12 febbraio 2015 n. 80001».

3.1192

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 4 marzo 2015 n. 81296 Articolo 1».

3.1193

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2015 n. 83517 Allegato 1».

Art. 4

4.16

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se padri, o madri, o padre e madre di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.17

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute alla reciproca assistenza morale e materiale».

4.18

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.19

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.20

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se genitori di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.23

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

4.27

MALAN

Alle parole: «Alle parti», premettere le seguenti: «Limitatamente ai beni acquisiti nell'ambito della comune gestione domestica,».

4.28

MALAN

Alla parola: «Alle», premettere le seguenti: «Con esclusione dei beni diversi da quelli acquisiti o migliorati nell'ambito della comune gestione domestica, per le».

4.29

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio dell'associazione».

4.30

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio assistenziale dell'associazione».

4.31

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «La componente separata e distinta dall'altra dell'unione civile».

4.32

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il contraente dell'accordo di mutuo e reciproco aiuto».

4.33

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «L'associato che partecipa all'unione».

4.35

MALAN

Sostituire la parola: «parti» con la seguente: «abitazioni».

4.36

MALAN

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

4.37

MALAN

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

4.39

MALAN

Sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

4.40

MALAN

Dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

4.42

MALAN

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

4.43

MALAN

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

4.44

MALAN

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

4.45

MALAN

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

4.47

MALAN

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

4.48

MALAN

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

4.49

MALAN

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

4.50

MALAN

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

4.51

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.52

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.54

MALAN

Dopo la parola: «si» inserire le seguenti: «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non».

4.55

MALAN

Sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «intendono inapplicabili».

4.57

MALAN

Sopprimere la parola: «le».

4.58

MALAN

Sostituire la parola: «le» con le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili oggetto della comune gestione domestica».

4.77

MALAN

Sostituire le parole: «Libro II» con le seguenti: «libro I».

4.78

MALAN

Sostituire le parole: «codice civile» con le seguenti: «codice penale».

4.79

MALAN

Dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni mobili oggetto della gestione comune domestica tra le parte».

4.81

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

Art. 5

5.32

MALAN

Dopo le parole: «stesso sesso» inserire le seguenti: «; a tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.65

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dai soggetti di cui al comma 1».

5.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 5-*bis***.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo le parole: "o sessuali", inserire le seguenti: "o riproduttive"».

Art. 6

6.21

MALAN

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

6.22

MALAN

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

6.24

MALAN

Dopo le parole: «All'unione», sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

6.25

MALAN

Dopo le parole: «unione civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

6.27

MALAN

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

6.28

MALAN

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

6.30

MALAN

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

6.33

MALAN

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

6.34

MALAN

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

6.35

MALAN

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

6.55

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La condizione di convivenza di cui al comma 1 è provata per testi innanzi al Tribunale, il quale, ove la ritenga sussistente, la accerta con sentenza. Ove, al momento della decisione della causa, siano presenti figli minori nati dalla convivenza o da precedenti convivenze, unioni o matrimoni dei contraenti, deve essere sentito anche il Pubblico Ministero. La sentenza di cui al presente comma è impugnabile da chiunque vi abbia interesse».

6.56

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.58

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.61

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.62

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.64

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'unione civile si può sciogliere manifestando l'intendimento all'altra parte in modo documentabile. Sono consentiti gli strumenti telematici, lo SMS e il fax».

6.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, le parole: "Gli operatori turistici" sono sostituite dalla parola: "Coloro";

b) dopo la parola: "prostituzione", inserire le seguenti: ", incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,"».

Art. 7

7.13

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. ? (*Applicabilità delle norme*) ? 1. Le norme di, cui al presente Titolo si applicano a partire dallo marzo 2018. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.22

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «ordinamento» al termine, con le seguenti: «catasto consentendo la registrazione della comune gestione di abitazione».

7.23

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «dello stato civile» al termine, con le seguenti: «del condominio, per recepire la comune gestione di abitazione».

7.24

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «gli atti di unione civile» al termine, con le seguenti: «i nomi attribuiti a un nuovo nato possano essere fino a quattro».

7.25

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di», sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.26

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «gli atti di unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.28

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione», nel primo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola «civile» con le seguente: «per la gestione domestica».

7.29

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.37

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.38

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.39

MALAN

Sostituire la parola: «persone» nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.40

MALAN

Sostituire la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.45

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.46

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.47

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.51

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ufficiale di stato civile» inserire le seguenti: «, che si rendano disponibili a mero fine statistico».

7.59

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «, nel caso di rettificazione» al termine con le seguenti: «dei principali caratteri concordati per la comune gestione familiare».

7.60

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «rettificazione» al termine con le seguenti: «cambiamento delle condizioni della comune gestione domiciliare».

7.61

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anagrafica» al termine con le seguenti: «della destinazione d'uso dell'immobile oggetto della comune gestione domestica».

7.66

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «unione civile tra», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.67

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.69

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

7.70

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel secondo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.71

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.72

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.76

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dello» nel terzo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.77

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.78

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.93

MALAN

Al comma 1, lettera b), alle parole: «modifica e riordino» premettere le seguenti: «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

7.101

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «diritto» al termine con le seguenti: «famiglia del diritto internazionale chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato né la poligamia».

7.104

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «prevedendo» al termine con le seguenti: «che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni poligamici».

7.105

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro

la volontà di alcuna delle parti,».

7.106

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «l'applicazione» al termine con le seguenti: «il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.107

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'applicazione» inserire le seguenti: «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.108

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della disciplina» al termine con le seguenti: «dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.109

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'applicazione della» inserire le seguenti: «proibizione della registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti, nonché della».

7.111

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «italiana contraria a matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori- di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti e».

7.112

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della unione» al termine con le seguenti: «del divieto di matrimoni forzati».

7.113

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da «unione» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni con persone minori di anni sedici».

7.114

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «civile» al termine con le seguenti: «europea in materia di diritti familiari delle persone detenute».

7.117

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «tra persone» al termine con le seguenti: «per la gestione comune dell'abitazione».

7.118

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone dello stesso sesso» al termine con la seguente: «gruppi di persone a scopo di beneficenza».

7.119

MALAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone» al termine con le seguenti: «coloro che gestiscono in comune l'abitazione».

7.120

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra persone» sostituire le parole da: «dello stesso sesso» al termine con la seguente: «giuridiche».

7.121

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «stesso sesso regolata» al termine con la seguente: «spazio Schengen».

7.122

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sesso regolata» al termine con le seguenti: «nome e cognome, allo scopo di evitare confusioni».

7.124

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle» al termine con le seguenti: «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra. persone dello stesso sesso».

7.128

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «all'estero» al termine con le seguenti: «malattie sessualmente trasmissibili».

7.130

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «istituto analogo» inserire le seguenti: «, nonché l'esplicito divieto di matrimoni poligamici, con più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti;».

7.0.1 bis

MALAN

Sostituire le parole "TITOLO I Delle unioni civili" con le seguenti: " TITOLO I Delle società economiche di gestione domestica"

7.0.1 ter

MARIO MAURO

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quater

MARIO MAURO

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Art. 8

8.9

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.10

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da

rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci».

8.11

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.12

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.13

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.14

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.15

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.16

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.17

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto due o più persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

8.27

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «o meno e di assistenza».

8.38

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta. Da questa si è dispensati solo qualora si provi per altra via che siano avvenuti rapporti sessuali completi tra le parti».

8.47

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6 della presente legge».

Art. 9

9.9

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «può designare l'altro quale» con le seguenti: «può designare l'altro o gli altri quali».

Art. 16

16.27

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.28

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

Art. 18

18.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recesso unilaterale» con le seguenti: «recesso concordato fra tutte le parti».

18.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) matrimonio fra coniugi o unione civili fra conviventi o tra conviventi ed altre persone».

18.60

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 16».

18.65

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza» con le seguenti: «nel caso di recesso condiviso da un contratto di convivenza».

Tit.1

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Tit.2

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

ALLEGATO 2

PROPONIBILI A CONDIZIONE CHE LE PAROLE "OMOSESSUALI, TRANSESSUALI, ETC." VENGANO SOSTITuite RIFORMULANDO LE ALTRE "DELLO STESSO SESSO".

1.226

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.235

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.237

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.239

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.243

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.245

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.408

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.409

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.410

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.411

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.412

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.415

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.417

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.418

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.420

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.421

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.422

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui

una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.424

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.426

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.427

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.428

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.429

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.430

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile».

1.431

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.432

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.433

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.436

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.437

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.438

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.439

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.441

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.442

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.443

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.444

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.445

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.447

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.448

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.449

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.450

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e /o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono. un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.452

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.453

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.454

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.455

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.457

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.458

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.459

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.460

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.463

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.464

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.465

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.466

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.468

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.469

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.470

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.471

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.473

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.474

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.475

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.476

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.477

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.478

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero, transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.480

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.481

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.483

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.484

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di

una delle due».

1.485

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.486

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.487

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.488

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.489

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.490

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.491

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.492

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.494

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.495

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.496

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.497

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.499

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o vero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.500

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.501

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.502

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.503

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.504

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.505

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* / ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.506

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.507

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.508

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambi abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.509

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.511

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.512

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.513

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.514

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.515

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.516

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.518

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.519

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.520

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.521

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.523

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.524

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.525

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.526

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.527

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.528

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.535

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.536

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.537

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.540

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.541

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.542

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.543

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.544

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa, ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.545

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

mediante ,dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.546

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.547

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato».

1.548

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.549

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.550

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.551

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.552

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.553

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.554

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due»

1.555

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.556

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.558

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.559

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.561

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.563

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il

cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.564

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.565

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.566

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.568

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.569

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.570

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.571

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.572

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.575

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* o/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.576

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.580

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.581

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.584

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.585

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.590

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.591

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.593

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.594

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.595

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.596

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.597

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.598

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.599

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.600

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.601

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.604

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.606

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da

almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.608

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.609

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.610

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.611

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.612

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.613

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di di due testimoni».

1.614

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.615

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.617

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.619

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.620

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.621

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.622

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.625

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.626

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.628

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.629

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.630

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.631

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.632

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.635

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.637

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.639

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.642

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.643

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.644

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di

almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.645

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.647

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.648

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.649

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero *transessuali* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.650

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.651

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.652

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.663

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.664

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.665

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.666

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender*, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.667

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.668

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender*, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.679

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.681

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.682

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.684

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.685

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.686

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.687

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.688

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbiano mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.689

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.690

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.691

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.693

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.694

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.695

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.696

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.698

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.700

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria

convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.701

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.702

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.703

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.704

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.709

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.710

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.711

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato

civile».

1.712

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.717

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.718

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.719

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.720

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.721

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.722

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.723

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.724

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una a entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.725

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.726

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.727

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.728

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.731

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.732

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.733

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.736

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora un o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.737

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.738

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.739

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.740

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.741

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.742

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.743

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.744

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.746

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.748

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.754

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.755

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.758

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.759

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.760

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.761

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.762

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.766

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i

quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.767

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.770

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.771

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.772

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.773

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni, false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.774

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.903

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.904

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.905

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.906

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato

il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.907

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.908

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.909

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.910

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono

al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.911

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.912

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.1413

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *cl* o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1414

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1415

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1416

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1417

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1418

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1419

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/ o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1420

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. l'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1421

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1422

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

471

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1472

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1473

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1474

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo, tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1475

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

3.682

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.868

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.869

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.870

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.980

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

ALLEGATO 3

PROPONIBILI A CONDIZIONE CHE SIANO RIFORMULATI NEI TERMINI INDICATI DALLA PRESIDENZA.

1.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo, di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite

dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi, dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.29

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo, tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato, civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.32

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone-di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato Civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.38

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.39

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e non ha effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due- testimoni».

1.1092

MALAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti.».

1.1152

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.1486

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «proprio».

1.1500

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 6, alla dicitura: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire

il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso» è eliminato il Termine «stato vedovile».

1.1529

MALAN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Natura dell'unione civile)

1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

3.523

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.526

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.535

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.538

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.541

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.544

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.547

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.996

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» inserire le seguenti: «nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.50

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «, a titolo statistico e senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

ALLEGATO 4

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI PROPONIBILI

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2

FUCKSIA

Il Senato

in sede di esame dei disegni di legge recanti disciplina delle coppie di fatto e unioni civili, premesso che:

la Suprema Corte di Cassazione ? Sezione I Civile ? con l'Ordinanza 6 giugno 2013, n. 14329 ha osservato che, pur essendo l'ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall'assenza di norme che attribuiscono riconoscimento giuridico alle cosiddette famiglie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni, anche con riferimento ai parametri interposti costituiti dalla CEDU, è stato sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza 138 del 2010) e dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 4184 del 2012), oltre che dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei nuovi principi stabiliti in queste pronunce, secondo la Cassazione, si può affermare che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della CEDU in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte Cost. n.138 del 2010; CEDU caso citato). L'articolo 12, da leggersi anche alla luce dell'articolo 8 della Carta dei diritti dell'Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (CEDU sentenza 24/6/2010). Il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico nè interno (Corte Costituzionale 138 del 2010; Cass. 4184 del 2012) nè internazionale (CEDU sentenza Schalk e Kopf);

con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l'articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale ? secondo la Consulta ? deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ? il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento

all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Per quanto concerne il riferimento al parametro riferito all'articolo 117, primo comma, Cost. secondo la Corte, gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. L'articolo 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto». A sua volta l'articolo 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Anche se la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna ? ricorda la Corte ? ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento;

se alcuni paesi europei hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio, è pur vero che numerosi paesi europei hanno previsto l'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso e che tale misura è stata adottata in altri stati del mondo. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni la necessità di pari trattamento fra coppie. Appare dunque opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dei trattati internazionali, avviare, nelle forme e nelle sedi opportune, il cammino verso l'estensione à tutte le coppie dell'istituto matrimoniale, con ciò assicurando la piena eguaglianza tra tutti i cittadini nell'accesso al matrimonio;

impegna il Governo:

a sostenere le iniziative volte a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a defanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori

omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità;

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (artt. 18 e 26);

a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia *gender* o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle linee guida;

a non elaborare in futuro documenti che riguardano tutti consultando unicamente associazioni «LGBT».

S1.1

MALAN

Stralciare il Titolo I.

Art. 1

1.1

FUCKSIA

Sopprimere il Titolo I.

1.2

MALAN

Sopprimere il Titolo I.

1.3

DI BIAGIO

Sopprimere il Titolo I.

1.4

SACCONI, GIOVANARDI

Al titolo I, sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.5

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.6

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 29 della Costituzione, la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "*partner*".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7

FASANO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9

MARIO MAURO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10

SACCONI, GIOVANARDI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.11

STEFANI, CENTINAIO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.13

MALAN

Sopprimere l'articolo 1.

1.14

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo 1.

1.15

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

1.16

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo 1.

1.17

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo 1.

1.18

DI BIAGIO

L'articolo 1 è così sostituito:

«Art. 1. ? (Convivenze e iscrizione anagrafica) ? 1. Ai sensi degli articoli 1,4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza

che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 3. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.19

MALAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 ? (*Esclusività delle prerogative del matrimonio*). ? 1. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.21

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

1.22

MALAN

Sopprimere il comma 1.

1.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.40

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e mediante il contratto di convivenza stipulato dinanzi ad un notaio».

1.41

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante il contratto di convivenza di fronte ad un notaio».

1.43

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi- di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

1.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.45

DI BIAGIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.242

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.414

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.416

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.419

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.420/bis

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.425

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.434

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.440

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.461

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.479

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.482

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.498

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.522

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.529

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.538

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.557

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.560

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.562

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa- ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.567

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.573

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.574

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.577

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.578

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.582

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.583

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le

procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.586

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.587

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.588

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.589

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.592

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.603

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.605

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.607

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.618

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.623

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.624

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.627

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.633

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.634

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.640

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.641

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.646

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.653

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.662

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.672

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.680

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure

per il cambiamento di sesso chi dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.692

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.697

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.699

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.705

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.706

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.707

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.708

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.714

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.715

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora ,una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.729

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.730

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.734

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure

per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.735

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.745

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte stato civile di un qualunque comune italiano».

1.747

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.749

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuava ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.750

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.751

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.752

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.753

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.756

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.757

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.763

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.765

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.768

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.776

MALAN

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio».

1.782

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le parole: «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

1.789

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «due persone», aggiungere la parola: «anche».

1.790

GIOVANARDI, TORRISI

Apportare le seguenti modifiche:

? *sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso», alla rubrica e ovunque ricorrono;*

? *al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;*

? *al comma 3, sopprimere le lettere b), d) ed e);*

? *al comma 3 alla lettera c) sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice-civile»;*

? *al comma 4 sopprimere il secondo periodo;*

? *al comma 5 sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del periodo.*

? *sopprimere il comma 6.*

Consequentemente sostituire, ovunque ricorrono nel testo, le parole: «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

1.793

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.794

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.795

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.796

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.797

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Al Capo I, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con la seguente: «maggioresni», ovunque ricorrano.

1.798

MARIO MAURO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioresni e capaci non legate da rapporti di parentela».*

2) *Al comma 2 eliminare le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

3) *Al comma 3 lettera a) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*

4) *Al comma 3 sopprimere le lettere b, c e d.*

5) *Al comma 3 lettera e) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*

6) *Al comma 4 sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso», fino alla fine del comma.*

7) *Al comma 5 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

8) *Sopprimere il comma 6.*

1.800

FASANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioresni e capaci non legate da rapporti di parentela».

1.802

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.803

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «di sesso diverso».

1.807

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere: «che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza».

1.809

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana».

1.815

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la parola: «sesso», vengono aggiunte le seguenti parole: «conviventi da almeno tre anni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della presente legge».

1.816

MALAN

Al comma 1 dopo la parola: «sesso» inserire le seguenti: «o di sesso diverso».

1.817

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione civile» con le seguenti: «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.819

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «costituiscono», inserire le seguenti: «, ai soli effetti anagrafici,».

1.821

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.823

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.824

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.826

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.835

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

1.836

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione difronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni,», con le seguenti: «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

1.843

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere la parola: «contestuale».

1.857

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

1.858

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.859

GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «di fronte all'ufficiale di Stato-Civile» sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.860

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed alla presenza di due testimoni».

1.863

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «alla presenza di due testimoni» con le parole: «alla presenza di un testimone».

1.868

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» sostituire la parola: «di» con le seguenti: «obbligatoria dei rispettivi familiari conviventi e obbligatoria dei».

1.869

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» inserire le seguenti: «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

1.871

MALAN

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

1.872

GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono aggiunte le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.875

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile i fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.876

MALAN

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.877

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili

vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, medesimo con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-bis è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.878

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.879

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.880

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.881

MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.882

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.883

MALAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.884

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».

1.885

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi finalità di tipo familiare».

1.886

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».

1.887

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per la tutela dei diritti fondamentali della persona».

1.889

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.890

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

1.901

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi finalità familiare"».

1.902

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare"».

1.913

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.914

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.1090

ZIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile dei comuni».

1.1091

ICHINO, MARAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune».

1.1096

MALAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «gli uffici di stato civile di».

1.1100

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole «dello stato civile».

1.1103

GIOVANARDI

Al comma 2, dopo le parole: «presso gli uffici dello Stato Civile» sopprimere le parole: «di ogni comune».

1.1106

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «ogni comune italiano» con le seguenti: «capoluogo di provincia».

1.1107

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «comune italiano» con la seguente: «provincia».

1.1116

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini».

1.1119

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «registro delle unioni civili tra» con le seguenti: «consultorio per».

1.1125

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1131

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1132

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1133

GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1135

FASANO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1139

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1140

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1141

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente diverso».

1.1142

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente uguale».

1.1143

MALAN

Al comma 2 sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1147

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1149

GIOVANARDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la decisione di istituire i registri delle unioni civili è demandata alle singole giunte comunali.».

1.1150

MARIO MAURO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti e altresì nel caso di figlio maggiorenne convivente con uno dei dichiaranti il quale non presti il consenso alla detta iscrizione di cui al comma 1)».

1.1153

ORELLANA, MUSSINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni della Sezione II del Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice Civile.».

1.1154

MALAN

Sopprimere il comma 3.

1.1155

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1º, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.1156 (testo 2)

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1156

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1168

GIOVANARDI

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

1.1169

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1170

FASANO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1175

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1176

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1177

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1162

MALAN

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

1.1163

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» in seguente: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

1.1181

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1183

MALAN

Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0) non appartenere a sessi diversi;».

1.1184

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.1185

DI BIAGIO

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«1) ? sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;"

? 2) ? dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) la sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione;"

? 3) ? alla lettera b) le parole da: "salvo" fino a "codice civile" sono soppresse;

4) ? alla lettera c), le parole: ", si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti ", qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato";

5) ? alla lettera d), le parole: "di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo" sono sostituite

dalle seguenti: "di cui all'articolo"».

1.1191

ZIZZA

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».

1.1192

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

1.1194

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.1195

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1196

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera a) e lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1198

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1199

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1200

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1201

FASANO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1202

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1203

MARIO MAURO

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».

1.1204

FASANO

Al comma 3 sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1205

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3), sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1206

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3), sopprimere le lettere b) e c).

1.1207

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).

1.1208

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1209

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

1.1211

FASANO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1212

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera lettera b) con la seguente:

«b) la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione Europea».

1.1213

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 25 anni»

1.1214

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 24 anni».

1.1216

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1217

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1218

MALAN

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1219

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera b), le parole da: «salvo» fino a: «codice civile» sono soppresse.

1.1220

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione del tribunale» a: «codice civile».

1.221

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» ad: «articolo 84 del codice civile».

1.1222

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera b), le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» sono eliminate.

1.1223

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1224

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» fino alla fine del periodo.

1.1225

FASANO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1227

MALAN

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» con le seguenti: «di chi esercita la potestà dei genitori».

1.1228

GASPARRI

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) la presenza di figli minori;».

1.1229

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

1.1230

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.1232

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1234

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) sopprimere le parole: «per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1236

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1237

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1238

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1239

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1240

FASANO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1241

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1242

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1243

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1244

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1245

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1246

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1247

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1248

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1249

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1250

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1251

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1252

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1253

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1254

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1255

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1256

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1257

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1258

FASANO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1261

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) non essere cittadini italiani;».

1.1262

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera d), le parole: «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo».

1.1263

MARIO MAURO

Al comma 3 lettera «d» sopprimere la seguente parola: «secondo».

1.1264

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «, secondo».

1.1265

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), sopprimere le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile».

1.1266

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1267

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1268

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» le parole: «ad eccezione del comma 1 numero 5 dello stesso articolo;».

1.1269

MARIO MAURO

Al comma 3 lettera «d». dopo le parole: «articolo 87 del codice civile», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del comma 1 numero 5».

1.1270

MARIO MAURO

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza more uxorio».

1.1272

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1273

MALAN

Al comma 3) sopprimere la lettera e).

1.1274

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.1280

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

1.1283

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «per la costituzione dell'unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

1.1284

FASANO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1285

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1287

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1288

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

1.1289

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

1.1290

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso

i fanciulli)».

1.1291

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

1.1292

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

1.1293

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

1.1294

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

1.1295

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

1.1296

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (percosse)».

1.1297

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

1.1298

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

1.1299

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

1.1300

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

1.1301

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

1.1302

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

1.1303

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

1.1304

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere h. seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

1.1305

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

1.1306

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenni)».

1.1307

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenni)».

1.1308

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere: «lettera f) il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».

1.1309

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere: «lettera n) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge o altra parte».

1.1311

MALAN

Sopprimere il comma 4.

1.1321

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma comporta la nullità dell'unione civile.».

1.1322

MALAN

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.1323

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle

unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1324

GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I al comma le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili- può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1325

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: « La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1326

GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I al comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1327

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1328

GIOVANARDI

All'articolo 1, comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1329

MARINELLO, GIOVANARDI

Articolo 1 comma 4. La dicitura: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è sostituita da: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la rescissione del contratto tra le parti relativo all'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1334

FASANO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso.» fino alla fine del comma.

1.1335

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

1.1337

FASANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1338

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

1.1339

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1340

MARIO MAURO

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1345

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1346

MARIO MAURO

Al comma 4, dopo le parola: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

1.1347

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1348

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1352

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1355

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1356

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1357

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1358

GIOVANARDI

Al testo del comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1359

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo

comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1360

GIOVANARDI

Al comma 4 dopo le parole: "La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" è aggiunto il seguente periodo: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1361

MALAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1363

FASANO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1364

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1365

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «All'unione civile» a «Libro I del codice civile».

1.1366

GIOVANARDI

Al comma 4 le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile» sono eliminate.

1.1371/bis

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1376

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1377

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1378

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1382

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1383

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

1.1384

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l'articolo 65».

1.1385

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sostituire le parole: »gli articoli 65 e 68« con le seguenti: »l'articolo 68».

1.1388

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1389

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Sezione VI del Capo III del Titolo VI».

1.1393

MARIO MAURO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta di iscrizione possa dar luogo a nocimenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».

1.1394

MARIO MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore».

1.1395

MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le norme di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli aspetti procedurali, restando le unioni civili del tutto diverse e distinte dal matrimonio».

1.1396

MALAN

Sopprimere il comma 5.

1.1397

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 5.

1.1398

GIOVANARDI

Il comma 5, è soppresso.

1.1399

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.1400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1401

MARIO MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1403

MARIO MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'Unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1423

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

1.1424

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

1.1425

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

1.1426

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1427

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1429

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1436

FASANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1437

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1438

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1442

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1443

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1444

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1448

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1450

FASANO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del comma.

1.1451

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni».

1.1452

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere, le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1453

GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1454

MARIO MAURO

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale e».

Aggiungere alla fine del comma 5 il seguente periodo: «Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

Aggiungere il seguente comma 6:

a) al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

b) le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) ai fini dell'imponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;

d) tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Conseguentemente il comma 6 diventa comma 7.

1.1455

GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1456

DI BIAGIO

Al comma 5, le parole: «e la residenza dei testimoni» sono soppresse.

1.1457

MARIO MAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «dei testimoni» con le seguenti: «del testimone».

1.1459

MALAN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Detto documento può includere o allegare condizioni particolari concordate tra le parti».

1.1460

ZIZZA

Sopprimere il comma 6.

1.1461

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere il comma 6.

1.1462

GASPARRI

Sopprimere il comma 6.

1.1463

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 6.

1.1464

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 6.

1.1466

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 6.

1.1467

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere il comma 6.

1.1468

MARINELLO, GIOVANARDI

Il comma 6 è soppresso.

1.1469

FASANO

Sopprimere il comma 6.

1.1470

MALAN

Sopprimere il comma 6.

1.1476

MUSSINI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1477

GIOVANARDI

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1478

MARINELLO, GIOVANARDI

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1479

MALAN

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1480

MALAN

Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole: «in nessun caso».

1.1482

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al notaio».

1.1492

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «tra i loro cognomi» con la seguente: «di comune accordo».

1.1493

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi», aggiungere le seguenti: «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».

1.1494

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi» aggiungere le seguenti parole: «o quelli dei loro ascendenti di linea materna».

1.1495

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» inserire le seguenti: «e quelli delle madri».

1.1496

GASPARRI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1497

MALAN

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1498 corretto

DI BIAGIO

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale».

1.1499

MARIO MAURO

Al comma 6, sostituire le parole: «durante lo stata vedovile» con le seguenti: «dopo la morte di una parte».

1.1502

MALAN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «vedovile» con le seguenti: «di separazione».

1.1503

MALAN

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1504

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «nuova unione civile» sopprimere le parole: «tra le persone dello stesso sesso».

1.1505

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1506

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1507

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1508

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1509

MALAN

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1510

GASPARRI

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1511

MARIO MAURO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «La parte può anteporre» a «ufficiale di stato civile».

1.1511/bis

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «anteporre o».

1.1512

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «o posporre».

1.1518

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se diverso,».

1.1519

MARIO MAURO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «se diverso».

1.1520

GIOVANARDI

Al comma 6, sopprimere le parole: «se diverso,».

1.1522

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.1525

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatto salva quanto disposto dall'articolo 299 del codice civile, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettano ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1526

ORELLANA, MUSSINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. l'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art.-156-bis. ? (Cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). ? 1. Il giudice. può vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, può parimenti autorizzare un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio"».

1.1528

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

S2.1

MALAN

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2

2.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

2.3

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

2.5

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

2.6

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

2.8

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.10

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

2.11

FASANO

Sopprimere l'articolo.

2.12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente*). ? 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo I, la rubrica è «sostituita dalla seguente: »Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili«;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «, alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Unione civile*). ? 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti».

2.13

MALAN

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Natura dell'unione civile*). ? 1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.14

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. La celebrazione del matrimonio determina la cessazione di tutti gli effetti delle associazioni solidaristiche di cui al primo comma, per qualunque finalità realizzata e salvo la stipulazione di negozi giuridici privatistici conformi ai principi del diritto vigente, non contrari al buon costume e a norme imperative o di ordine pubblico, cui abbia espressamente consentito il coniuge».

2.15

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «86» al termine con le seguenti: «403 del codice civile, le parole da: "il minore è materialmente o moralmente" al termine sono sostituite dalle seguenti: "è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero; con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso"».

2.22

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.23

FASANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.24

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.26

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.27

MARIO MAURO

Dopo le parole: «unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

2.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.29

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova unione civile, in presenza di un precedente matrimonio di una delle componenti ovvero di un'altra unione civile della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.30

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.31

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.32

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La convivenza cessa con» dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.34

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 230-*ter*.

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.35

FASANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 230-*ter*

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.0.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 2-*bis*.**

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14 aprile 1982, n.164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

2.0.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-*bis*.**

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

S3.1

MALAN

Stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3

3.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

3.2

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

3.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.4

FASANO

Sopprimere l'articolo.

3.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

3.6

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

3.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

3.9

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

3.9bis

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3 - (Doveri di solidarietà). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-bis. - (*Regime patrimoniale*). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 3-ter.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (*Convenzione di unione civile*). ? 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223;

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-*quater*. - (*Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte*). ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato;

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;

5. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quinqüies*. ? (*Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno*) ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

Art. 3-*sexies*. - (*Assistenza penitenziaria*). ? 1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1°, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 3-*septies*. - (*Impresa familiare*). ? 1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies*. - (*Diritti derivanti dal rapporto di lavoro*). ? 1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-*novies*. - (*Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica*). ? 1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-*decies*. - (*Agevolazioni fiscali*). ? 1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili;

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-*undecies*. - (*Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi*). ? 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-*duodecies*. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*). ? 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-*terdecies*. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*). ? 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-*bis* dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-*quaterdecies*. - (*Modifica al codice penale*). ? 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quingiesdecies*. - (*Modifiche al codice di procedura penale*). ? 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1°, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte

dell'unione civile".

b) al comma 1°, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1°, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-*sexiesdecies*. - (*Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale*). ? 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: "del coniuge," inserire: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "che risultino" aggiungere: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente *more uxorio*" inserire le parole: "parte dell'unione civile,"».

3.11

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3. - (Filiazione, interdizione, inabilitazione). ? 1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2. Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-*bis*. - (*Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza*). ?1. Ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*.

2. Ai sensi dell'articolo 342-*ter* del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare

l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-ter. - (*Assistenza sanitaria*). ? 1. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme Vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-quater. - (*Accesso alla cartella clinica*). ? 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-quinquies. - (*Congedi per salute*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-sexties. - (*Colloqui con i detenuti e permessi*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-octies. - (*successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.12

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 3. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). ?

1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3.13

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. - (Diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o del recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.14

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile».

3.15

MUSSINI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "i coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.17

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le unioni di cui al presente titolo non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.18

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

3.350

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.642

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.643

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.644

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».

3.645

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.646

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.647

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.648

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

3.649

MALAN

Sopprimere il comma 1.

3.650

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

3.651

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 1.

3.652

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

3.685

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.686

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.688

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.689

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.690

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.691

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.694

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.697

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

3.698

MALAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole. «tra persone dello stesso sesso».

3.703

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.704

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

3.705

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.706

MALAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.707

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.711

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.712

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» inserire la seguente: «non».

3.713

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile» si inserisce la seguente: «non».

3.714

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.715

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.716

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.717

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter».

3.718

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis».

3.719

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.720

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.721

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147».

3.722

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146».

3.723

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145».

3.724

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere i numeri: «143, 144 e 145».

3.725

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.726

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.727

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144».

3.728

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 147 e 148».

3.729

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143 e 147».

3.730

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola da: «143».

3.731

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.732

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.733

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «143».

3.735

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «143» inserire le seguenti: «, terzo comma».

3.736

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «144» fino a: «429».

3.737

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.738

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.739

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342 ?ter,».

3.740

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.741

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148».

3.742

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147».

3.743

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146».

3.744

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145».

3.745

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «144» e «147».

3.746

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «144,».

3.747

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «144».

3.748

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere la parola: «144,».

3.750

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «144» inserire le seguenti: «secondo comma».

3.751

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.752

MALAN

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: «145» a «426».

3.753

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.754

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.755

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.756

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148».

3.757

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147,».

3.758

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146,».

3.759

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «145,».

3.761

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «145» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.762

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.763

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.764

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «146» a: «426».

3.765

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.766

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.767

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis,».

3.768

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148,».

3.769

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147,».

3.770

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «146».

3.771

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere la parola: «146,».

3.773

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «146» inserire le seguenti: «, primo comma».

3.774

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.775

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «147» fino a: «426».

3.776

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.777

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.778

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.779

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis,».

3.780

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.781

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.782

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.783

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «147».

3.784

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.787

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.788

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «148» fino a: «426».

3.789

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.790

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.791

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter,».

3.792

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis,».

3.793

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «148,».

3.796

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.797

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-bis» a: «426».

3.798

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.799

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417».

3.800

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter,».

3.801

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «342-bis,».

3.803

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «342-bis» inserire le seguenti: «, e non gli articoli».

3.804

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426 e 429».

3.805

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-ter» fino a: «426».

3.806

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426».

3.807

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417,».

3.808

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «1342-ter».

3.810

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «342-ter» inserire le seguenti: «, quarto comma».

3.811

DI BIAGIO

Al comma 1, le parole: «417, 426 e 429» sono soppresse.

3.812

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426 e 429».

3.813

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «417» a «426».

3.814

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426».

3.815

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417».

3.817

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «417» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.818

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «426 e 429».

3.819

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «426 e».

3.821

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «426» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.822

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «426 e» inserire la seguente: «non».

3.823

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «429».

3.827

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».

3.831

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.832

MALAN

Sopprimere il comma 2.

3.833

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

3.835

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.836

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.837

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.838

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro 1, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.839

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso legati da vincoli di natura affettiva si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.871

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.872

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.875

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.878

MALAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.883

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.884

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.889

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.890

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.891

GIOVANARDI

Al comma 2, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere la parola:

«non».

3.892

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.893

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941; primo comma n. 1)».

3.894

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659,».

3.895

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410».

3.896

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 408 e 410» con le seguenti: «dall'articolo 2251».

3.897

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «previste dagli articoli» inserire la seguente: «80,».

3.898

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4),».

3.899

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647,».

3.900

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,».

3.901

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,».

3.902

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I,».

3.903

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «1408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.904

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410,».

3.905

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «408».

3.907

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «408» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.908

MALAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XII del libro I, dagli articoli».

3.909

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «408» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

3.910

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «410» inserire le seguenti: «, primo comma,».

3.911

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.912

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.914

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «Capo VI del».

3.915

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo VI» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli da 159 a 162».

3.916

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.917

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.919

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «XIII del».

3.920

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo XIII» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 433, 438 e da 443 a 448-bis».

3.922

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «1436, 2122, 2647».

3.923

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «1436» inserire le seguenti: «, secondo comma,».

3.924

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2122, 2647, 2653».

3.926

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto periodo,».

3.927

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659».

3.928

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «2647».

3.930

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2647» inserire le seguenti: «, terzo comma».

3.931

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659».

3.932

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma, n. 4)».

3.934

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2653» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.936

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «2659».

3.938

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2659» inserire le seguenti: «, primo comma, numero 3)».

3.940

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2941» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.941

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «primo comma n. 1)».

3.945

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme successive di cui al comma 2 si applicano alla sola quota disponibile».

3.946

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

3.947

MALAN

Sopprimere il comma 3.

3.948

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 3.

3.949

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 3.

3.950

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 3.

3.951

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

3.983

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.984

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.985

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.987

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.988

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il 3 comma con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.989

MARIO MAURO

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.992

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.993

LO GIUDICE, GUERRA, MUCCHETTI, PEGORER, VACCARI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.994

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui alla».

3.997

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «disposizioni contenenti le».

3.998

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «le disposizioni contenenti».

3.1002

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1005

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi».

3.1006

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», con le seguenti: «persona convivente», «persone conviventi».

3.1007

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», con le seguenti: «soggetto», «soggetti».

3.1017

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniugi», «marito».

3.1020

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «marito e moglie» con le seguenti: «parte, parti».

3.1023

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nelle leggi, nei decreti e».

3.1027

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e nei regolamenti».

3.1028

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e».

3.1032

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nei regolamenti».

3.1034

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti,» inserire la seguente: «che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1036

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «nei regolamenti» la parola: «non».

3.1041

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.1044

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

3.1048

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.1049

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.1050

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.1054

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.1057

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.1058

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1059

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 4 del decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175».

3.1060

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198».

3.1061

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 12 gennaio 2015 - n. 21 - Articolo 12».

3.1062

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 1, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1063

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 14, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1064

MARIO MAURO

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: "famiglie" aggiungere "di unioni civili";

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (Unione civile) - 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere: "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti"».

3.1065

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101».

3.1066

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 Articolo 9-bis».

3.1067

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1068

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1069

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 05 ottobre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1070

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1071

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1072

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1073

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1074

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1075

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1076

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1115

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1116

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1117

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1118

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1119

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1120

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1121

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1122

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1123

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1124

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1125

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1126

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1127

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1128

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1129

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 30».

3.1130

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 30».

3.1131

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 55».

3.1132

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 55».

3.1133

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 95».

3.1134

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 95».

3.1135

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo
98».

3.1136

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo
98».

3.1137

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1138

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1149

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1150

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1151

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-
quater».

3.1152

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-
quater».

3.1157

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 - Allegato 1».

3.1158

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 Allegato 1».

3.1162

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1163

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1164

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge -11 agosto 2014 - n. 125 - Articolo 28».

3.1165

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 11 agosto 2014 n. 125 Articolo 28».

3.1169

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1170

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1171

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1172

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1173

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1174

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1176

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1177

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1179

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175 - Articolo 4».

3.1181

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 dicembre 2014 - n. 183 Articolo 1».

3.1182

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198 - Articolo 11».

3.1183

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 23 dicembre 2014 - n. 190 Articolo 1».

3.1186

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21 Articolo 12».

3.1190

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 10 febbraio 2015 n. 15 Parte: 2 Articolo 1».

3.1194

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 16 aprile 2015 n. 47 Articolo 14».

3.1195

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica Legge 23 aprile 2015 n. 49 Parte: 2 Articolo 1».

3.1196

GIOVANARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

3.0.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia».

Art. 4

4.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

4.4

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

4.5

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

4.6

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

4.7

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

4.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.9

MALAN

Sopprimere l'articolo.

4.10

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

4.11

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.13

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). ? 1. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, e della recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

2. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo e causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo e causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

3. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quante necessarie per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

4. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

4.14

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

4.21

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.22

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche al soggetto legato al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.24

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, eccettuato il caso in cui, esistano figli minorenni di uno dei componenti della coppia».

4.25

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

4.26

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.34

MALAN

Sopprimere le parole: «parti dell'unione civile tra».

4.38

MALAN

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

4.41

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

4.46

MALAN

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

4.53

MALAN

Dopo la parola «sesso», inserire la seguente: «non».

4.56

MALAN

Dopo la parola «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».

4.59

MALAN

Dopo la parola: «le» inserire le seguenti: «norme riguardanti la sola quota disponibile delle».

4.60

MALAN

Sostituire la parola: «disposizioni» con le seguenti: «norme riguardanti la quota legittima».

4.61

MALAN

Dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «che riguardano la sola quota disponibile».

4.62

MALAN

Sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «riguardanti la quota legittima contenute nel».

4.63

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del libro II del».

4.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.65

MALAN

Sopprimere le parole: «dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.66

MALAN

Dopo la parola: «previste» sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dalla Sezione II del».

4.67

MALAN

Sostituire la parola: «X» con la parola: «III».

4.68

MALAN

Dopo le parole: «Capo X del Titolo I» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.69

MALAN

Dopo le parole: «Titolo I, dal» inserire le parole: «Capo III del».

4.70

MALAN

Sopprimere le parole: «dal Titolo II».

4.71

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo V».

4.72

MALAN

Dopo le parole: «Titolo II» inserire la seguente: «tranne gli articoli 579, 581, 582, 583, 584 e 585».

4.73

MALAN

Sopprimere le parole: «e dal Capo II del Titolo IV».

4.74

MALAN

Sostituire le parole: «Capo II» con le seguenti: «Capo III».

4.75

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo IV» con le seguenti: «Titolo V».

4.76

MALAN

Dopo le parole: «Titolo IV» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 737, 738 e 739».

4.80

MALAN

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano alla sola quota disponibile».

4.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento».

4.0.2

MALAN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano solo presso le sedi diplomatiche italiane in paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia».

Art. 5

5.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

5.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.3

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.4

FASANO

Sopprimere l'articolo.

5.5

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.6

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

5.7

FASANO

Sopprimere l'articolo.

5.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

5.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.10

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

5.11

COLLINA, SAGGESE, DI GIORGI, MOSCARDELLI

Sopprimere l'articolo.

5.13

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

5.14

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

5.15

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

5.16

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

5.17

MALAN

Sopprimere l'articolo.

5.18

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

5.19

LEPRI, FATTORINI, DEL BARBA, SCALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Dell'affidamento in casi particolari)

1. I minori possono essere affidati al *partner* di un'unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell'altro *partner* e l'altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale.

2. L'affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore.

3. In caso di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di

affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il *partner* affidatario può avanzare richiesta di adozione.

5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione sull'affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3.

6. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione."».

5.20

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? 1. A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di "padre" o "madre", quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificata».

5.21

MALAN (**limitatamente al comma 1 dell'art. 44-bis ivi introdotto**)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge"».

5.22

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (*Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento*). ? 1. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile ai sensi dell'articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

5.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Tutela del minore*). ? 1. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunali dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente uno stesso

domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile.

5.24

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184). - 1. Alla legge 184, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le parole: "o dalla parte dell'unione civile tra persone maggiorenni", ovunque ricorra».

5.25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente*: «(Condizione dei figli)»:

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti*:

«1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della

Legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.26

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.27

MALAN

Sostituire le parole da: «44» al termine con le seguenti: «600-bis del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice penale)».

5.28

MALAN

Dopo la parola: «184» inserire le seguenti: «sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo in caso di matrimoni fra persone, dello stesso sesso celebrati in qualsiasi stato estero"».

5.29

MALAN

Dopo la parola: «dopo» aggiungere le seguenti: «le parole: "dell'altro coniuge", sono aggiunte le parole "purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privando lo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito"».

5.30

MALAN

Sostituire le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «non separato».

5.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso i sesso».

5.33

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci

anni».

5.34

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.35

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.36

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.37

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.38

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.39

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.40

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.41

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.42

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.43

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza, sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.45

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.46

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.47

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 1 mese».

5.48

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro, anni».

5.49

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.50

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.51

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.52

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.53

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.54

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.55

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.56

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.57

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.58

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.59

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.60

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata. da almeno tre anni».

5.61

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.62

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.63

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.64

MALAN

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "definitivamente affidato" sono inserite le seguenti: ", ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito"».

5.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«**Art. 5-bis.**

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 5-ter.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 5-quater.

(Partecipazione lavorativa all'impresa dell'altra parte dell'unione civile)

1. All'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 5-quinquies.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti

dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 5-sexies.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di conclusioni, le parti dell'unione civile.

Art. 5-septies.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 5-octies.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge».

Art. 6

6.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 2, 4, 5, e 7.

6.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

6.3

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

6.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

6.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

6.6

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

6.7

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.8

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.10

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra-una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.11

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio di una delle parti».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» con le seguenti: «unione solidale».

6.12

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile si, scioglie:

a) per accordo tra le parti;

- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio tra una delle parti».

6.13

FASANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio di una delle parti».

6.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. ? Lo scioglimento dell'unione civile avviene mediante atto pubblico rogato da pubblico ufficiale. Ove in costanza di unione siano nati figli che siano minorenni al momento dello scioglimento, si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente*: «(Cessazione dell'unione civile);
- b) *sostituire il comma 1 con i seguenti*:

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
- b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
- c) matrimonio tra le parti dell'unione;
- d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
- e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.17

GIOVANARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» togliere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

6.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione civile, per essere sciolta, non necessita di procedure particolari analoghe a quelle di cui alla legge n. 898 del 1970, bensì cessa con una semplice dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, che verrà annotata a margine dell'atto costitutivo iniziale».

6.19

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 è sostituito dal seguente: «La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.20

DI BIAGIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.23

MALAN

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

6.26

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

6.29

MALAN

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

6.31

MALAN

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

6.32

MALAN

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

6.36

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

6.37

MALAN

Dopo la parola: «sesso», inserire la seguente: «non».

6.38

MALAN

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché».

6.39

MALAN

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio».

6.40

MALAN

Sostituire le parole: «Capo V» con le seguenti: «Capo VI».

6.41

MALAN

Dopo le parole: «Libro I» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 149, 150 e 151».

6.42

MALAN

Sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «all'articolo 12-quater della».

6.43

MALAN

Dopo le parole: «in materia di scioglimento del matrimonio» inserire le seguenti: «limitatamente all'articolo 12-quater».

6.44

MALAN

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.45

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «n. 162».

6.46

MALAN

Sopprimere le parole: «al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.47

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo VIII».

6.48

MALAN

Sostituire le parole: «Libro IV» con le seguenti: «Libro III».

6.49

MALAN

Sopprimere le parole: «ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.50

MALAN

Sostituire le parole: «agli articoli 6 e 12» con le seguenti: «all'articolo 17».

6.51

MALAN

Sostituire le parole: «6 e 12» con le seguenti: «17 e 18».

6.52

MALAN

Sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «e 18».

6.53

MALAN

Sostituire le parole: «12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11»'.

6.54

MALAN

Sostituire le parole: «132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164».

6.57

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.59

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.60

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.63

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

Art. 7

7.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

7.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

7.3

MALAN

Sopprimere l'articolo.

7.4

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

7.5

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

7.6

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

7.7

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

7.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

7.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.10

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.11

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

7.12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7 ? (*Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile*) ? 1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *a*) e *b*), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno ?periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre

2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 7- bis ? (Obbligo alimentare) ? 1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 7- ter ? (Successione nel contratto di locazione) ? 1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 7- quater ? (Risarcimento del danno) ? 1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.14

ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 12 mesi».

7.15

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

7.16

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.17

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.18

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.19

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), le parole: «modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché» sono soppresse.

7.20

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «modificazione», con la seguente: «semplificazione».

7.21

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «modificazione», inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.27

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso» nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.30

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

alla lettera a) sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione»;

sopprimere la lettera b);

sopprimere la lettera c).

7.31

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*

b) *sopprimere le parole: «nonché la previsione :della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso» e le parole «della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili».*

7.32

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.34

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.35

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «matrimonio in unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.36

FASANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.41

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.42

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettere a), b) c) sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

7.44

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» , nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.48

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.49

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire la seguente: «non».

7.52

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con le disposizioni» al termine.

7.53

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: «con le disposizioni conseguenti» a «annotazioni».

7.55

FASANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché».

7.56

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «iscrizioni, trascrizioni e».

7.57

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «trascrizioni» al termine.

7.58

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché la previsione» al termine.

7.62

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.63

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della conversione automatica» al termine con le seguenti: «dell'annullamento del matrimonio».

7.64

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso» al termine con le seguenti: «dei nuovi dati anagrafici».

7.65

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «automatica» con le seguenti: «su richiesta scritta confermata da manifestazione di volontà di persona».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «ove i coniugi» al termine.

7.68

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.73

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le

seguenti: «che non sono».

7.74

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.75

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola:«dello», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.79

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.80

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili »di comodo« contratte al sono fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

7.81

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.82

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.83

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.84

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).

7.85

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.86

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.87

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.88

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.90

FAVERO, SANTINI, PAGLIARI, SAGGESE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.91

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.92

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».

7.94

MALAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «modifica e».

7.95

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «riordini» al termine con le seguenti: «adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.96

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «norme» al termine con le seguenti: «parti del diritto internazionale privato che possono consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.97

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle» al termine con le seguenti: «di ogni norma del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.98

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «in materia» al termine con le seguenti: «del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.99

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «materia» al termine con le seguenti: «ambito internazionale del diritto privato che possano consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.100

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «di diritto» al termine con le seguenti: «privatistica internazionale del diritto privato tale da impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.102

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «internazionale» al termine con le seguenti: «privato al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.103

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «privato» al termine con le seguenti: «e nazionale privato che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.110

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «disciplina» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.115

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» e le parole: «formate da persone dello stesso sesso».

7.116

MALAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.123

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «regolata» al termine con le seguenti: «escludendo qualsiasi implicazione di carattere matrimoniale o familiare, in particolare la possibilità di adozione».

7.125

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle leggi italiane» al termine con le seguenti: «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

7.126

MALAN

All'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: «coppie formate da» sopprimere le parole da: «persone dello stesso sesso».

7.127

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che abbiano» al termine con le seguenti: «, distinguendo rigorosamente tra esse e qualsiasi istituto di carattere matrimoniale o familiare».

7.129

PADUA, SCALIA, ORRÙ

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «matrimonio, ».

7.131

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.132

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.133

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.134

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.135

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.137

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.138

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.139

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.140

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.141

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.142

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.143

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.144

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole «Alla dicitura inserimento dopo la parola: "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra persone dello stesso sesso" con le seguenti: «inserimento dopo la parola "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra due o persone dello stesso sesso o di sesso diverso legate da vincoli di natura affettiva"».

7.145

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

7.146

MALAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «le disposizioni di cui alla».

7.147

MALAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.148

MALAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «, e esplicitazione del divieto di adozione per il coniuge che non sia genitore naturale nel caso in cui il genitore abbia volutamente sottratto il minore a uno dei o a entrambi i genitori naturali, anche a pagamento, anche

con il consenso dei medesimi;».

7.149

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione in leggi, decreti o regolamenti pertinenti l'argomento del divieto di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.150

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.151

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti» con le seguenti: «modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti».

7.152

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di applicare alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, sia nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, sia nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi».

7.153

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

7.154

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.155

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

7.156

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,».

7.157

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.158

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro dell'interno».

7.159

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'interno» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.160

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

7.161

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «della giustizia» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.162

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «pari opportunità» con le seguenti: «riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.163

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e».

7.164

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «del lavoro» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.165

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro della salute».

7.166

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Ministro della salute».

7.167

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «della salute» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.168

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.169

DI BIAGIO

Al comma 3, sostituire le parole :«sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

7.170

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Decorso» alla seguente: «mesi».

7.171

MALAN

Al comma 3, aggiungere al termine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate nei necessari pareri integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.172

ZIZZA

Sopprimere il comma 4.

7.173

MALAN

Sopprimere il comma 4.

7.174

MALAN

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «tre mesi».

7.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano a partire dal 20 gennaio 2019. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.0.1 quinquies

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire le parole "TITOLO I - Delle unioni civili" con le seguenti: "Disciplina delle unioni civili".

7.0.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

TITOLO I-bis.

(Dell'eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso)

«Art.7-bis.

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 90-bis. ? (*Matrimonio egualitario*). ? Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti".

Art.7-ter.

(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)

1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: "in marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "come coniugi".

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: "rispettivamente in marito e in moglie"; sono sostituite dalle seguenti: "reciprocamente come coniugi".

3. All'articolo 143, primo-comma, del codice civile, le parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle-seguenti: "I coniugi, indipendentemente dal sesso,".

6. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. ? (*Disposizioni sul cognome*). ? 1. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.

2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine, da essi stabilito.

3. In caso di disaccordo tra i genitori, o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.

4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.

5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche in caso di adozione.

7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.

8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.

9. Le dichiarazioni di cui al comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo".

7. All'articolo 237, secondo comma, primo capoverso del codice civile, le parole: "del padre" sono sostituite dalle seguenti: "dei genitori".

8. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. ? (*Cognome del figlio*). ? Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro, il figlio può assumere anche il cognome dell'altro genitore, secondo quanto disposto dall'articolo 250".

9. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: "marito e moglie" sono sostituite dalle seguenti: "coniugi".

10. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299. ? (*Cognome dell'adottato*). ? L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi dell'adottante o, se coniugi, degli adottanti. L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere".

11. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: "o la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "o il coniuge".

Art. 7-*quater*.

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

"CAPO 1-*BIS*.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-*bis*. ? (*Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate*). ? Il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata".

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare all'ufficiale di stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) il figlio sia stato concepito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;
- c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole: "di sesso diverso", 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3", 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole: "composte da-soggetti dello stesso sesso o" della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 7-quinquies.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in "coniuge" o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e *siti web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

7.0.3

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO I-bis.

(Della tutela della dignità della donna e della maternità)

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 600, dopo le parole "o sessuali" sono inserite le seguenti: "o riproduttive";
- b) all'articolo 600-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e cori la

multa non inferiore a euro 5.164".

c) all'articolo 600-*quinquies*, dopo le parole: «di prostituzione» sono inserite le seguenti: «o di riproduzione»;

d) all'articolo 601, dopo le parole: «sessuali» sono inserite le seguenti: «, riproduttive».

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola, "prostituzione" nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

d) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento"».

S8.1

DALLA ZUANNA, SANTINI, CUCCA

Stralciare gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

Art. 8

8.1

FASANO

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.3

FUCKSIA

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.4

MARIO MAURO

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.5

DEL BARBA, COLLINA, FAVERO

Sopprimere gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.7

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo

8.8

DI GIORGI, DALLA ZUANNA, MOSCARDELLI, PADUA

Sostituire tutti gli articoli del Titolo II con il seguente:

«Art. 8.

(Contratti e contratto-tipo di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula di appositi accordi, denominati "contratti di convivenza".

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma

pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere uno o più dei seguenti contenuti:

- a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- b) eventuali modalità di acquisto automatico di beni in comune;
- c) i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli eventuali figli conviventi;
- d) le modalità di partecipazione alle spese comuni;
- e) l'uso della casa adibita a residenza comune;
- f) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei contraenti alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;
- g), la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
- h) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;
- i) la reciproca designazione dell'altro quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti-tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3.

8.20

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «un uomo e una donna».

8.21

LO GIUDICE, GATTI, MIGLIAVACCA, MINEO, SPILABOTTE

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «due persone».

8.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.23

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.24

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «reciproci impegni scritti di assistenza».

8.25

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi e».

8.26

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «scritti di reciproca assistenza».

8.28

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «impegni di reciproca assistenza».

8.29

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e» con la seguente: «assistenza».

8.30

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

8.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «da rapporti di parentela affinità o adozione,».

8.32

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «rapporti di parentela affinità o adozione, da».

8.33

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

8.34

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

8.35

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «o adozione,».

8.36

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.37

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.39

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.40

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.41

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.42

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.43

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio».

8.44

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.45

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.46

MALAN

Sopprimere il comma 2.

8.48

MALAN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 9

9.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

9.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

9.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

9.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contraenti hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

9.6

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere le seguenti: «e di sesso diverso».

9.10

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «le celebrazioni funerare» inserire le seguenti: «in assenza di preve disposizioni dell'interessato».

9.11

MARIO MAURO

Al comma 4, sostituire le parole da: «in forma scritta» alla parola: «testimone», con le seguenti: «con atto scritto autenticato, ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale».

9.12

GASPARRI

Al comma 4, sopprimere le parole: «oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone».

9.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Diritti successori)

1. Ai conviventi di fatto si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

Art. 10.

10.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

10.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

10.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

10.4 (testo 2)

Orellana, Mussini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

10.4

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione, civile o di nuova convivenza di fatto».

10.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un numero di anni pari alla durata della convivenza» con le seguenti: «fino alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, da provarsi per iscritto».

10.6

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il

convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

10.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di un unione civile o».

10.8

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire la parola: «compossesso» con le seguenti: «possesso congiunto».

10.9

GASPARRI

Al comma 2, sostituire la parola: «ultraventennale», con le seguenti: «ultratrentennale».

10.10

ANGIONI

Al comma 2, dopo le parole: «convivente superstite», inserire le seguenti: «qualora non proprietario di altra civile abitazione al momento del decesso del convivente».

10.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «In caso di morte del contraente principale o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

10.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 10-bis.**

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell'iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate».

Art. 11

11.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

11.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

11.3

ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

11.4

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

11.5

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

11.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto non possono godere di tale titolo o causa di preferenza, a parità di condizioni».

11.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «non possono».

11.8

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» aggiungere le seguenti: «purché di sesso diverso».

11.10

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 11, dopo la parola: «fatto» sono aggiunte le seguenti: «salvo che i conviventi abbiano figli minori».

11.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. È compito dei Prefetti vigilare affinché il Sindaco o altri enti, pubblici o privati concessionari, eventualmente competenti, non adottino normative, prassi o regolamenti in elusione del divieto di cui al comma primo del presente articolo».

Art. 12

12.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

12.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

12.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

12.4

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

12.5

ZELLER, ZIN

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

12.6

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

12.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di cessazione della convivenza, di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, i conviventi hanno diritto di ricevere dagli altri quanto necessario per il loro mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

12.10

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» con le seguenti: «per un tempo non superiore a otto anni». ovunque ricorrano.

12.11

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le

seguenti: «per un tempo non superiore a sette anni».

12.12

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sei anni».

12.13

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a cinque anni».

12.14

GASPARRI

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza» inserire le seguenti: «di fatto».

12.15

ZELLER, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,» inserire le seguenti: «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 13

13.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

13.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

13.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

13.4

GIOVANARDI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «al convivente di fatto» con le parole: «all'individuo»;*

b) *sostituire le parole: «dell'altro» con le parole: «del proprio».*

13.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter.», sostituire le parole: «commisurata al lavoro prestato», con le seguenti: «dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato».

13.7

ANGIONI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di cessazione del rapporto di convivenza, il convivente che pur avendo prestato stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente non abbia ricevuto una periodica partecipazione agli utili, ha diritto al riconoscimento di una indennità commisurata al lavoro prestato».

13.8

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter» aggiungere in fine il seguente comma:

«Il diritto di cui al primo comma cessa in caso di risoluzione del contratto di convivenza».

Art. 14

14.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

14.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

14.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

14.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "dei contraenti il contratto di convivenza"».

14.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabile ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Art. 15

15.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

15.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

15.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

15.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

15.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».

15.7

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», inserire le seguenti: «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto; ad esso spetti la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».

15.8

ZELLER, ZIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

Art. 16

16.1

MARINELLO, GIOVANARDI

Gli articoli 16, 17, 18, e 19 sono soppressi.

- 16.2
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo 16.
- 16.3
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
- 16.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
- 16.5
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
- 16.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
- 16.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 5.
- 16.8
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 6.
- 16.9
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 7.
- 16.10
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 2.
- 16.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 4.
- 16.12
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 5.
- 16.13
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 6.
- 16.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 7.
- 16.15
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 3.
- 16.16
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 5.
- 16.17
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 6.
- 16.18
MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 7.

16.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 4.

16.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

16.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 5 e 7.

16.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 5.

16.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 6.

16.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 7.

16.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

16.26

LO GIUDICE, BROGLIA, FORNARO, GOTOR, MIRABELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza».

16.29

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contratto di coabitazione è un accordo con cui i contraenti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza».

16.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «in comune».

16.31

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «la loro vita in comune», inserire le seguenti: «la loro cessazione».

16.32

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

16.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 4.

16.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 5.

16.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 6.

16.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 7.

16.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

16.38

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti univoci».

16.39

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.40

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.41

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.42

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono anche desunti da comportamenti univoci».

16.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La rescissione del contratto di coabitazione o le sue modifiche sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma privata».

16.44

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.45

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.46

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.47

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

16.48

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

16.49

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 5.

16.50

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 6.

16.51

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 7.

16.52

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

16.53

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma privata o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia ai contraenti il contratto di coabitazione».

16.54

GASPARRI

Al comma 3, sostituire le parole: «deve provvedere», con la seguente: «provvede».

16.55

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

16.56

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la parola: «convidenti», con le seguenti: «due persone c convidenti».

16.57

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse convidenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.58

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 5.

16.59

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 6.

16.60

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 7.

16.61

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

16.62

MALAN

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».

Consequentemente, sopprimere il comma 7.

16.63

MARIO MAURO

Al comma 4 sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

16.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

16.65

MARIO MAURO

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «contribuzione» con la seguente: «partecipazione».

16.66

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 lettera a), sopprimere le parole: «in comune».

16.67

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.68

GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.69

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 lettera b), sopprimere le parole: «di cui alla sezione III del Capo VI, titolo VI del Libro I del codice civile».

16.70

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 5 e 6.

16.71

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 5 e 7.

16.72

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 5.

16.73

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 6.

16.74

MALAN

Sopprimere il comma 7.

16.75

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 7.

16.76

MARIO MAURO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il contratto di coabitazione non è sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o vincoli, queste non verranno riconosciute».

Art. 17

17.1

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al titolo II, sopprimere gli articoli da 17 a 19.

17.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

17.3

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

17.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

17.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

17.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

17.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è reso nullo da chiunque vi abbia interesse se concluso in seguito alle seguenti motivazioni».

17.8

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.9

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

17.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

17.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).

17.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

17.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

17.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

17.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

17.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.18

ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o con il riconoscimento dello *status* di genitore;».

17.19

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

17.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

17.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

17.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

17.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e e).

17.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

17.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

17.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

17.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.29

GASPARRI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) da persona minore di età».

17.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

17.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente, mostra segni evidenti di non essere sana di mente».

17.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

17.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

17.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.36

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente; mostri segni evidenti di non essere sano di mente».

17.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

Art. 18

18.1

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

18.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

18.3

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

18.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

18.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

18.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 2.

18.8

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

18.9

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

18.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 3.

18.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

18.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 4.

18.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 5.

18.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

18.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

18.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

18.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18.18

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

18.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

18.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

18.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

18.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

18.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

18.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.29

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o unione civile tra i conviventi».

18.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denuncia di terzi, nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

18.32

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.33

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

18.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

18.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 572, del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

18.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

18.38

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

18.39

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

18.40

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

18.41

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

18.42

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

18.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

18.44

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

18.45

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

18.46

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

18.47

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*quinqüies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

18.48

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

18.49

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

18.50

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

18.51

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

18.52

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

18.53

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinqüies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

18.54

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.55

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 4.

18.56

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 5.

18.57

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

18.58

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «per accordo delle parti o».

18.59

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale».

18.61

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

18.62

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

18.63

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 5.

18.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

18.66

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sopprimere la parola: «unilaterale».

18.67

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 sopprimere le parole: «a pena di nullità».

18.68

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

18.69

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla notificazione».

18.70

GIOVANARDI

Al comma 3, dopo le parole: «concesso al convivente per lasciare l'abitazione,», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

18.71

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4 e 5.

18.72

GASPARRI

Sopprimere il comma 4.

18.73

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

18.74

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere le parole: «del comma 1,».

18.75

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile».

18.76

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile».

18.77

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Al comma 4, dopo le parole: «unione civile», inserire le seguenti: «con altra persona».

18.78

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 5.

18.79

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1».

18.80

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

Art. 19

19.1

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

19.2

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

19.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

19.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

19.5

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

19.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e secondo comma.

19.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e terzo comma.

19.8

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «nazionale».

19.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «comune».

19.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo e terzo comma.

19.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo comma.

19.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati ottemperati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia».

19.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al secondo comma sopprimere la parola: «italiani».

19.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al secondo comma sopprimere le parole: «vigenti in materia».

19.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» sopprimere il terzo comma.

19.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al terzo comma sopprimere le parole: «nazionali, internazionali ed europee».

19.18

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È vietata la registrazione dell'istituto della *kafala*».

19.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-*bis*

DELLE UNIONI DI MUTUO AIUTO

Art.19-bis.

(Unione di mutuo aiuto)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione di mutuo aiuto», possono contrarre tra loro un'unione di mutuo aiuto, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

Art. 19-ter.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione di mutuo aiuto)

1. Lo stato di parte dell'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione di mutuo aiuto.

Art. 19-quater.

(Istituzione del registro delle unioni di mutuo aiuto)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni di mutuo aiuto.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 19-quinquies.

(Certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione di mutuo aiuto». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione di mutuo aiuto, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale dalle stesse parti stabilite.

Art. 19-sexies.

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 28, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 34.

2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro di cui all'articolo 30 entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni di mutuo aiuto.

Art. 19-septies.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Art. 19-octies.

(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto ovvero del vincolo derivante da un'unione civile;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione di mutuo aiuto;

c) la minore età della parte, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione della parte, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 19-nonies.

(Convenzioni delle parti dell'unione di mutuo aiuto in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, le parti dell'unione di mutuo aiuto possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione di mutuo aiuto, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione di mutuo aiuto contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 19-decies.

(Conseguenze fiscali dell'unione di mutuo aiuto)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione di mutuo aiuto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 19-undecies.

(Estinzione dell'unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere

disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione di mutuo aiuto può recedervi unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 30, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione di mutuo aiuto si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 19-duodecies.

(Certificazione della cessata unione di mutuo aiuto)

1. Della estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 37 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni di mutuo aiuto di cui all'articolo 30. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

Art. 19-terdecies.

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al momento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 44 della presente legge. Le situazioni di contitolarità delle parti dell'unione di mutuo aiuto, nel diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1, stipulato dal premorto, in qualità di conduttore, sono regolate di comune accordo dalle parti medesime. Qualora sia impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, le controversie in ordine alla titolarità del diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1 sono risolte in sede giudiziale, ovvero di arbitrato. La risoluzione giudiziale può stabilire un congruo indennizzo a favore delle parti dell'unione di mutuo aiuto maggiormente pregiudicate rispetto alle altre in ragione dell'estinzione dell'unione medesima.

Art. 19-quaterdecies.

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione di mutuo aiuto)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

- a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione di mutuo aiuto;
- b) la durata dell'unione di mutuo aiuto;
- c) le risorse economiche delle parti interessate;
- d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 19-quindecies.

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto, e che versino in stato di bisogno; non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

19.0.2

LO GIUDICE, MANCONI, MATTESINI, PUPPATO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO III

Della responsabilità genitoriale

Art. 19-bis.

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis*.

Dell'assunzione della responsabilità genitoriale

Art. 290-bis. ? (Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale). ? 1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-ter. ? (Effetti della dichiarazione). ? 1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla

persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-*quater*. ? (*Provvedimenti nei confronti del minore*). ? 1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».

19.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 19-*bis*.**

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale".

2. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui all'articolo 3 numero 2 lettera b).

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al numero 2 lettera b)".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

5. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non

hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi."

6. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.4

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 19-bis.**

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 898/70".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)".

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi."

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.5

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 19-bis.**

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 217 (pom.) del 23/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015
217ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) chiede alla Presidenza di rivalutare le dichiarazioni di improponibilità ed inammissibilità formulate nel corso della seduta pomeridiana del 16 giugno scorso, con riferimento ai seguenti emendamenti: 1.777, 1.1386, 1.1387, 1.1527, 5.32, 5.65, 5.0.2, 6.0.1, 7.93, 7.101, 7.104, 7.105, 7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.111, 7.112, 7.113, 7.124 e 7.130.

La Presidenza, esaminati nuovamente i suddetti emendamenti, dichiara ammissibile l'emendamento 7.93, mentre si riserva un ulteriore approfondimento sugli emendamenti 7.105, 7.107, 7.109, 7.111 e 7.130. Tutti i restanti emendamenti sopra indicati rimangono quindi improponibili.

La relatrice **CIRINNA'** (*PD*), in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati al testo unificato - limitatamente agli articoli 1 e 2 - esprime parere favorevole all'emendamento 1.1091 - volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 1 disponendo che gli atti dell'unione civile siano registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune - nonché all'emendamento 1.1218, a condizione che quest'ultimo venga riformulato nel senso di prevedere la sostituzione delle parole "salvo apposita autorizzazione del Tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile" ivi contenute, con le seguenti "di una delle parti". Per effetto dell'accoglimento della suddetta proposta di riformulazione, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 sarebbe sostituita in modo da prevedere la minore età di una delle parti come causa impeditiva per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato, la relatrice invita al ritiro o comunque esprime parere contrario.

I rappresentanti del GOVERNO si rimettono alla Commissione.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) accoglie la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice e riformula l'emendamento 1.1218 nell'emendamento 1.1218 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice **CIRINNA'** (*PD*) presunta quindi tre nuovi emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato: 1.10000, 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Con la prima proposta emendativa si intende premettere all'articolo 1 del testo unificato un nuovo articolo 01, volto a qualificare le finalità della proposta in esame come istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale.

L'emendamento 1.20000 è invece volto a sostituire il comma 3, apportando modifiche all'elenco delle cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, anche tenendo conto di talune proposte emendative presentate sul punto.

Con l'emendamento 1.30000 si intende invece apportare alcune modificazioni al comma 6 dell'articolo

1 con riferimento alle modalità di attribuzione del cognome dell'unione civile. Tra queste, si propone la sostituzione del secondo periodo del comma, eliminando il riferimento allo stato vedovile e prevedendo che il cognome dell'unione civile venga conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze.

Il senatore [TONINI](#) (PD) considera favorevolmente le suddette proposte emendative della relatrice, in quanto rappresentano elementi di chiarezza e contribuiscono a meglio specificare il contenuto del testo in esame.

Si associa il senatore [LUMIA](#) (PD).

Il presidente [PALMA](#) invita la relatrice a riformulare l'emendamento 1.10000, al fine di semplificarne la formulazione ed in modo da prevedere esclusivamente che le finalità delle disposizioni recate nel Titolo I del testo unificato all'esame siano quelle di istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Presidente riformulando l'emendamento nell'emendamento 1.10000 (testo 2), pubblicato in allegato.

Interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritenendo opportuno che la Commissione svolga una riflessione accurata sulle proposte emendative testé presentate dalla relatrice.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva, a tale riguardo, che qualsiasi valutazione nel merito non può comunque portare ad allungare in maniera indefinita i tempi della discussione.

Il [PRESIDENTE](#) fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 a lunedì 29 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

(708) CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale

(709) DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

(1113) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.

(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in

materia di sospensione della prescrizione penale

(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*), interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 1.3, evidenziando come tale proposta emendativa prospetti una riscrittura generale dell'istituto della prescrizione, incentrata in primo luogo sulla reintroduzione di un sistema di termini di prescrizione articolato su diverse fasce di gravità dei reati, sul modello del sistema previgente l'entrata in vigore della cosiddetta legge "ex-Cirielli" (legge 251 del 2005). La principale innovazione proposta è però rappresentata dalla previsione secondo la quale l'esercizio dell'azione penale interrompe in via definitiva il decorso della prescrizione, soluzione questa profondamente diversa sia dal sistema vigente sia da quello in vigore prima dell'entrata in vigore della citata legge del 2005. E' sua opinione che una modifica in questo senso dell'istituto, oltre ad assicurare una semplificazione del quadro normativo, avrebbe anche ricadute positive sul piano dell'efficienza degli uffici giudiziari, in quanto favorirebbe una maggiore utilizzazione dei riti alternativi. Correlativamente con le sopra delineate modifiche, la proposta emendativa interviene anche sulla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), prevedendo che, in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in violazione del termine di ragionevole durata del processo, sia corrisposta a favore dell'imputato una somma di denaro non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il predetto termine. Invece, in caso di condanna pronunciata in violazione del termine di ragionevole durata del processo, si prevede che il giudice riconosca, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il predetto termine.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a propria firma, sottolineando come l'esame dei disegni di legge in titolo potrebbe rappresentare un'occasione importante ai fini di una ridefinizione dell'assetto normativo dell'istituto della prescrizione idoneo a fornire un contributo reale, in vista di una maggiore efficienza della macchina giudiziaria e di una maggiore effettività, quindi, della tutela penale. Le proposte emendative di cui è firmatario si muovono in questa prospettiva formulando soluzioni, anche fra loro alternative, tutte dirette a escludere in radice la possibilità di un uso strumentale, a fini dilatori, dell'istituto in questione. Nell'auspicare che tali proposte, e comunque l'impostazione di fondo ad esse sottese, possano essere prese in considerazione seriamente nel corso dell'esame, il senatore non può però non constatare il rischio che tale esame finisca per costituire piuttosto un'occasione mancata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.6, rilevando come tale proposta emendativa intervenga sulla modifica apportata dall'articolo 1 del testo base al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, estendendo a tutti i più importanti reati contro la pubblica amministrazione l'incremento dei termini prescrizionali ivi previsto, che - nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento - è limitato invece ai delitti di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale. In tal modo si potrebbe offrire soluzione ad un problema di ordine sistematico sul quale è stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito fin qui svoltosi in Commissione.

Più in generale, il senatore Lumia sottolinea come, con specifico riferimento al quadro dei reati contro la pubblica amministrazione, gli interventi previsti dal disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento debbano essere valutati anche alla luce degli interventi sui massimi edittali contenuti nella legge n. 69 del 2015 recentemente approvata. L'effetto della legge citata, unitamente a quello prodotto

con l'eventuale approvazione dell'intervento legislativo in esame, sarebbe quello di un significativo incremento dei termini prescrizionali relativi a tali reati, che rappresenterebbe una svolta storica nel contesto della lotta ai fenomeni corruttivi, in quanto l'assetto normativo che si verrebbe a creare escluderebbe in modo assoluto che l'azione repressiva in ordine a tali reati possa essere ostacolata da tattiche processuali dilatorie, finalizzate a far maturare il termine di prescrizione. Per altro verso, la soluzione proposta appare idonea anche ad evitare il rischio opposto di una dilatazione indeterminata dei tempi processuali, incompatibile sia con le esigenze di efficienza della macchina giudiziaria sia con il principio della ragionevole durata del processo.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, rilevando come tali proposte emendative siano volte a porre rimedio ad un aspetto problematico del vigente assetto normativo su cui è stata richiamata l'attenzione sia da parte della giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, Corte costituzionale 307 del 2005), sia dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione penale Sezioni unite n. 40538 del 2009). Le due proposte sono diversamente articolate, ma entrambe sono volte ad introdurre la previsione esplicita della sanzione processuale dell'inutilizzabilità degli atti di indagine per il caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto ad iscrivere tardivamente, nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, la persona alla quale il reato stesso è attribuito. Le due proposte emendative si differenziano per il fatto che l'emendamento 5.0.2 prevede in questo caso una completa inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti, mentre l'emendamento 5.0.1 prevede che, una volta che il giudice abbia rideterminato la data in cui l'iscrizione avrebbe dovuto correttamente avvenire, siano inutilizzabili esclusivamente gli atti di indagine compiuti in un momento successivo alla scadenza del termine entro il quale le indagini stesse dovevano essere compiute.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.10000

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.23 (testo 2)

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesse sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.226 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.409 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.417 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.421 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.428 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1.488 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.509 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.512 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile».

1.524 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.538 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.555 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.565 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.590 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.593 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.601 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.606 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.608 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.612 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.614 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.629 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.635 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune

italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.657 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.664 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.682 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.712 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.726 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.737 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.872 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» inserire le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso.».

1.883 (testo 2)

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.1092 (testo 2)

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti.».

1.1152 (testo 2)

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.1156 (testo 2)

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;
- b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;
- c) la minore età;
- d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
- f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1218 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile», con le seguenti: «di una delle parti».

1.1413 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1471 (testo 2)

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;*
- b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";*
- c) *al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".*

1.1486 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il cognome» inserire la seguente: «proprio».

1.1500 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «durante lo stato vedovile».

1.1529 (testo 2)

[MALAN](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Natura dell'unione civile)

1. L'unione civile è un istituto del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

Art. 3

Art. 3

3.523 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non è equiparata al coniuge della famiglia».

3.682 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.996 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

Art. 7

7.50 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

Art. 10

Art. 10

10.4 (testo 2)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1844](#)

G/1844/1/2

[CRIMI](#), [MARTON](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [FATTORI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#),
[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#),
[BERTOROTTA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [AIROLA](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge volto alle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato;

premessi che:

in data 14 maggio 2015 è stata presentata al Senato una interpellanza con procedimento abbreviato (2-00275) dal Gruppo parlamentare «Movimento 5 Stelle», concernente la straziante storia umana e professionale di Davide Cervia e dei suoi familiari, alla quale il Governo non ha sinora risposto;

considerato che:

in data 12 settembre 1990, Davide Cervia, ex sergente della Marina militare italiana, è stato sequestrato nelle vicinanze della sua abitazione a Velletri (Roma), ove risiedeva con la moglie Marisa Gentile e i figli Erika e Daniele; il sequestro è a tutt'oggi opera di ignoti;

nel settembre 2012 Marisa, Erika e Daniele hanno intentato una causa nei confronti dei Ministeri della difesa e della giustizia, citando in giudizio i Ministri competenti davanti al Tribunale civile di Roma, per richiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inerzia delle indagini, dei depistaggi, delle minacce, dei soprusi (circostanze in gran parte documentate) verificatisi sin dal giorno del rapimento, e per la violazione di ciò che può definirsi il «diritto alla verità»;

nel settembre 2014, la famiglia Cervia ha denunciato l'incombere sul processo di «una archiviazione per prescrizione», attesa per «la prossima primavera». A tal proposito, Erika e Daniele hanno recentemente lanciato un appello al Ministro della giustizia, affinché si arrivi a «rivalutare e ritirare la richiesta avanzata dai Ministeri suddetti, attraverso l'Avvocatura dello Stato, di far applicare al Giudice del Tribunale civile di Roma, dottoressa D'Ovidio, il principio della prescrizione; prescrizione che ancora una volta negherebbe ai sottoscritti la possibilità di avere riconosciuti i diritti fondamentali della persona. Dopo quasi un quarto di secolo dal rapimento di nostro padre, quando eravamo due bambini di sei e quattro anni, ai quali una ignota ed incomprensibile ragion di Stato ha violentemente strappato uno degli affetti più cari, chiediamo a Lei, Signor Ministro, di voler intercedere affinché il Giudice possa celebrare il procedimento civile in maniera autonoma ed imparziale, valutando fatti e circostanze, documenti e depistaggi da noi presentati, senza l'impedimento della prescrizione che metterebbe una pietra tombale sulla nostra accorata richiesta di verità e giustizia»;

considerato inoltre che:

la prescrizione invocata dai Ministeri citati in giudizio nella causa civile intentata dalla famiglia Cervia rischia di cancellare le negligenze, le carenze e le responsabilità degli inquirenti e degli uffici giudiziari preposti all'attività d'indagine, che risultano invece verificate nella documentazione collezionata negli anni dalla famiglia Cervia;

la prescrizione, inoltre, ove venisse effettivamente applicata nel predetto processo civile, impedirebbe di mettere in relazione le verità, seppur lacunose e parziali, emerse dai procedimenti giudiziari in questi anni amati e giunti a sentenza in riferimento al caso Cervia, e dunque precluderebbe in maniera definitiva la possibilità di determinare un quadro generale degli accadimenti e delle responsabilità, nonché di pervenire al ritrovamento di Davide;

l'applicazione della prescrizione, inoltre, non consentirebbe la verifica puntuale di quanto affermato nella sentenza n. 536, emessa in data 7 maggio 2001 dal Tribunale di Civitavecchia, la quale, nell'assolvere Marisa e gli autori del libro «Un mistero di Stato ? Inchiesta sul rapimento di Davide Cervia tecnico di guerre elettroniche», Gianluca Cicinelli e Laura Rosati, dall'accusa di diffamazione rivolta loro da alti vertici delle forze armate, ha ritenuto che «nello svolgimento delle indagini si siano adombrate interferenze da parte degli apparati dello Stato. (...) In particolare, vi era stata da parte della stessa Marina Militare presso la quale il Cervia aveva prestato servizio reticenza a confermare che lo stesso fosse un soggetto particolarmente qualificato», arrivando a fornire negli anni ben 4 fogli matricolati diversi attestanti le sue competenze, dapprima liquidandolo come semplice elettricista infine ammettendo la sua elevata specializzazione in guerra elettronica, che lo poneva pertanto a rischio di sequestro di persona. La sentenza ha inoltre accertato che «nonostante non si fossero in alcun modo evidenziate circostanze in tal senso, veniva accreditata dagli inquirenti la tesi della fuga per ragioni passionali e non veniva, invece, dato il giusto rilievo alle dichiarazioni di Cavagnero Mario e di Greco Alfio», testimoni oculari del rapimento di Davide, i quali, con le loro deposizioni, hanno avvalorato «in maniera concreta chiara ed inequivoca la tesi del rapimento». Il dispositivo emesso dal Tribunale certifica inoltre una «notevole carenza a livello investigativo». Con la prescrizione, dunque, verrebbe meno un eventuale ed assai probabile riconoscimento alla famiglia Cervia di una giusta entità risarcitoria;

considerato altresì che:

il Ministero della difesa è chiamato in causa in quanto, si legge nell'atto di citazione, da esso «dipende l'arma dei carabinieri, i cui esponenti si sono resi colpevoli di una gestione inappropriata se non sospetta della prima e più delicata fase delle indagini»; la famiglia Cervia imputa inoltre alla Marina militare di avere «insistentemente precluso la conoscenza della reale competenza tecnica» dell'ex sottufficiale, mentre rimprovera al Ministero della giustizia «la carenza di personale e strutture presso la Procura e il tribunale di Velletri». La prima udienza si è tenuta in data 7 dicembre 2012 e durante l'ultima udienza il Ministero della giustizia, nella sua memoria difensiva, è tornato a parlare di «allontanamento volontario». La prossima udienza è fissata per le ore 12 del giorno 11 giugno 2015;

rammentato altresì che:

l'articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (...). È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»;

ritenuto che:

la richiesta di avvalersi della prescrizione avanzata dallo Stato italiano nell'ambito del processo civile che vede imputati due suoi Ministeri rappresenta già di per sé un atto moralmente, eticamente ed istituzionalmente indecoroso, nonché inaccettabile;

la prescrizione impedirebbe, di fatto, di pervenire ad una verità anche parziale sul caso Cervia, in grado, se non di consentire il ricongiungimento dei familiari con il tanto sospirato marito, e padre, almeno di determinare le responsabilità individuali di coloro che hanno concorso all'inerzia e all'insabbiamento del rapimento di Davide, rallentando, depistando e ostacolando ricerche, nascondendo informazioni, minacciando i parenti della vittima, nonché provocando nella famiglia Cervia una continua altalena di emozioni positive e negative, comunque fortissime, un frullato di speranze prima alimentate e poi inesorabilmente soffocate;

rilevato infine che:

l'Avvocatura dello Stato partecipa ai giudizi penali esercitando nell'interesse dell'amministrazione statale le facoltà che la legge processuale attribuisce alla persona offesa dal reato, ovvero esercitando l'azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile; in talune occasioni, inoltre, l'Avvocatura assiste nel procedimento penale l'amministrazione citata quale responsabile civile per il fatto illecito del dipendente. Le medesime attività sono svolte nell'interesse degli altri enti pubblici che godono del patrocinio erariale;

la legge vigente assicura all'Avvocatura dello Stato autonomia ed indipendenza rispetto ai soggetti pubblici che fruiscono dell'attività consultiva e della difesa giudiziale, posta comunque a presidio dei primari valori giuridici dell'ordinamento statale inteso nella sua unitarietà; la mancanza di un collegamento settoriale con singole branche dell'amministrazione colloca l'attività di tutela legale affidata all'Avvocatura nella dimensione generale dell'esercizio della funzione pubblica, più che in quella del singolo giudizio o affare amministrativo. I suoi uffici, posti sotto l'immediata direzione dell'Avvocato generale, dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

1) ad impartire le opportune direttive all'Avvocatura dello Stato, al fine di revocare la richiesta governativa dell'applicazione dell'istituto della prescrizione, nei procedimenti giudiziari in corso riferiti alla scomparsa di Davide Cervia;

2) a voler valutare l'opportunità di promuovere ulteriori indagini amministrative interne, nell'ambito dei Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, dell'Agenzia di informazioni e sicurezza interna (AISI), dell'Agenzia di informazioni e sicurezza esterna (AISE) e del Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS), volte all'accertamento della verità fattuale, relativa alla scomparsa di Davide Cervia.

Art. 1.

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[ORELLANA](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale)

1.L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - *(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).* ? La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

Conseguentemente sostituire l'articolo 3 con i seguenti:

«Art. 3.

(Abrogazione degli articoli 159, 160 e 161 del codice penale)

1.Gli articoli 159, 160 e 161 del codice penale sono abrogati.

Art. 3-*bis*. - *(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).* ? 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2-*quinqües*, è abrogata;

b) dopo l'articolo 2-*bis*, inserire il seguente:

"Art. 2-*ter*.

(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)

1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4 e 5.

1.4

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni».

1.5

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria"».

1.6

LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 314,317,318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322."».

1.7

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "stabilita dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un terzo"».

Consequentemente, al comma 1, sostituire le parole: agli articoli 318, 319 e 319-ter con le seguenti: «al Libro II, Titolo II del codice penale nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

1.8

CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 323, 346-bis e 589».

1.9

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: "La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato"».

1.10

D'ASCOLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 157, sesto comma, seconda parte, sopprimere le seguenti parole: "e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma

dell'articolo 609-*quater*."».

Art. 2

2.1

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

2.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il termine di prescrizione cessa di decorre dalla notizia di reato"».

2.3

[CAPPELLETTI, CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Il corso della prescrizione cessa di decorrere con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale"».

2.4

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere in tutti i casi di esercizio dell'azione penale"».

2.5

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323 e 346-*bis*, il termine di prescrizione cessa di decorrere dalla notizia di reato"»

2.6

[CAPPELLETTI, CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

2.7

[CAPPELLETTI, CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

2.8

[CAPPELLETTI, CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*terdecies*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di

decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

2.9

[CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

2.10

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere, il seguente:

«01. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono aggiunte le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

2.11

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La disposizione di cui al comma che precede non si applica nel caso in cui sussistano le circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater."».

2.12

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di cui al terzo comma alle dichiarazioni della persona offesa si applica la disposizione di cui all'articolo 192 comma terzo del codice di procedura penale"».

Art. 3.

Art. 3

3.1

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:»;

b) al numero 3), primo periodo, le parole: «o del processo» sono soppresse.

2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 160. - *(Interruzione del corso della prescrizione)*. ? Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi"».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso, della prescrizione*). ? Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
- 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
- 4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;
- 5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;
- 6) invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;
- 10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;
- 11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;
- 12) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione"».

3.3

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter) , sopprimere le parole: «o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».

3.4

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

3.5

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-*quater*), sopprimere le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità».*

3.6

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 3-*quater*) sostituire le parole da: «che comportino fino*

alla fine del capoverso», *con le seguenti*: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a sei mesi»;

3.7

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità» *con le seguenti*: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento».

3.8

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «tre mesi» *con le seguenti*: «un anno».

3.9

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «tre mesi» *con le seguenti*: «sei mesi».

3.10

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-quinquies) aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi».

3-septies) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento».

3.11

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-quinquies) aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi;

3-septies) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio».

3.12

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello».

3.13

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.14

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo», *con le seguenti*: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza».

3.15

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «per un tempo comunque non superiore a due anni» *fino a*: «procedura penale».

3.16

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a due anni» con le seguenti: «per un periodo non superiore a due anni per delitti e a sei mesi per le contravvenzioni».

3.17

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

3.18

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

3.19

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «non superiore a due anni» con le seguenti: «non superiore ad un anno».

3.20

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544 comma 2 e 3 del codice di procedura penale».

3.21

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva,» con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva,».

3.22

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «per un tempo» fino a: «procedura penale».

3.23

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno», con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a sei mesi per i delitti e a tre mesi per le contravvenzioni».

3.24

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno,» con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a sei mesi».

3.25

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».

3.26

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

3.27

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544 comma 2 e 3 del codice di procedura penale».

3.29

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo capoverso ivi introdotto.

3.28

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo capoverso.

Art. 4

4.1

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 5

5.1

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: "un quarto del tempo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del doppio del tempo necessario a prescrivere".

5.3

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale» *aggiungere il seguente:* «I termini di cui al comma che precede sono aumentati di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e 321».

5.0.1

[ALBERTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell'articolo 335, comma 1. A tale fine il giudice verifica l'iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell'articolo 407, comma 3"».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: «legge» inserire le altre: «, ad eccezione dell'articolo 5-bis.».

5.0.2

[ALBERTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 407 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia effettuato le iscrizioni previste dal comma 1 dell'articolo 335 nei termini ivi stabiliti, gli atti di indagine compiuti non possono essere utilizzati"».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: «legge» inserire le altre: «, ad eccezione dell'articolo 5-bis.».

Art. 6

6.1

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 218 (pom.) del 30/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015
218ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente [PALMA](#), con riferimento agli emendamenti 7.105, 7.107, 7.109, 7.111 e 7.130 - sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta dello scorso 23 giugno - dichiara gli stessi proponibili a condizione che siano riformulati nei termini di seguito precisati: "al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: 'con espressa esclusione dei casi in cui tali istituti abbiano ad oggetto l'unione fra più di due persone'."

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), presentatore dei suddetti emendamenti, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 7.105 viene quindi modificato nell'emendamento 7.105 (testo 2), pubblicato in allegato, mentre gli altri emendamenti citati si intendono ritirati.

Il PRESIDENTE dichiara quindi proponibili gli emendamenti 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99 e 7.100 a condizione che siano riformulati nei termini di seguito precisati: "al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: 'e prevedendo in ogni caso la non applicabilità della disciplina del matrimonio alle unioni contratte all'estero in applicazione dei predetti istituti'."

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), presentatore dei suddetti emendamenti, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 7.95 viene quindi modificato nell'emendamento 7.95 (testo 2) pubblicato in allegato, mentre gli altri emendamenti citati si intendono ritirati.

Gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.19 sono infine dichiarati inammissibili limitatamente alle parti in cui tali proposte contengono riferimenti a disposizioni costituzionali ovvero di accordi internazionali, risultando tali riferimenti privi di qualsiasi reale portata modificativa.

I senatori [STEFANI](#) (*LN-Aut*) e [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) - che fa propri anche gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 - accettano la riformulazione proposta dalla Presidenza. I predetti emendamenti risultano quindi riformulati negli emendamenti 1.6 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.11 (testo 2) e 1.19 (testo 2), pubblicati in allegato.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 9 del Testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 7.165, 7.171 - rispetto al quale si riserva di chiedere una riformulazione - 8.21, 8.22 e 8.23, sui quali esprime parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

La RELATRICE chiede altresì alla Presidenza di rivalutare la dichiarazione di ammissibilità con riferimento agli emendamenti 3.808, 3.821, 3.890, 3.903, 3.926, 3.989 - in quanto presentano riferimenti normativi erronei o inesistenti - nonché con riferimento agli emendamenti da 3.1058 a 3.1196, 6.53 e 6.54 del fascicolo - allegato 4 - pubblicato nella seduta del 16 giugno, per estraneità della materia.

La Presidenza propone quindi la riformulazione dell'emendamento 3.808 con la sostituzione della

parola "1342-ter" con la parola "342-ter", dell'emendamento 3.903 con la sostituzione della parola "11408" con la parola "408" e dell'emendamento 3.926 con la sostituzione delle parole "quarto periodo" con le seguenti "quarto comma". Sugli altri emendamenti si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio.

L'emendamento 3.821 è poi ritirato dal proponente, mentre gli emendamenti 3.808, 3.903 e 3.926 vengono modificati dai proponenti nei termini prospettati dalla Presidenza e pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il presidente [PALMA](#) dispone la nomina del senatore D'Ascola a correlatore del disegno di legge in titolo e dà lettura dei pareri delle Commissioni permanenti 1a 3a e 5a che sono pervenuti. A tale riguardo precisa che la 1a Commissione ha espresso parere non ostativo, osservando peraltro, che all'articolo 1 comma 1, capoverso "Art. 613-bis" non è riportata, come causa di discriminazione ai fini della commissione del reato di tortura, l'ipotesi delle condizioni personali e sociali, che invece è presente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1, relativo ai casi di divieto di espulsione o respingimento dello straniero. I pareri della 3a e della 5a Commissione sono non ostativi.

Il Presidente dichiara altresì improponibili gli emendamenti 1.1, 1.40 e 1.54, il primo in quanto presentato in violazione della regola sulla "doppia conforme" di cui all'articolo 104, comma 1, del Regolamento e gli altri due per estraneità alla materia.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), nell'illustrare i propri emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.63 - volto a sopprimere le parole "fuori dei casi previsti dall'articolo 414" dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-ter, recante istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura - e sull'emendamento 1.67, volto a prevedere una riduzione delle pene comminate per il suddetto reato di istigazione nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento. Il limite minimo di pena passerebbe da un anno a sei mesi, mentre il limite massimo da sei a tre anni. A tale riguardo precisa che con l'approvazione degli emendamenti 1.63 e 1.67 si tornerebbe al testo così come approvato in prima lettura dal Senato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) dichiara che gli emendamenti a propria firma tengono conto delle considerazioni svolte in sede di audizioni informali, soprattutto da parte dei rappresentanti delle Forze dell'ordine. L'obiettivo delle proposte emendative è quello di ritornare, sia pur con qualche piccola variazione, alla formulazione del testo licenziato in prima lettura dal Senato. In particolare l'emendamento 1.5 è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 1, capoverso "Art. 613-bis", recante

l'introduzione del reato di tortura, prevedendo che chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. L'emendamento 1.13, di contenuto più circoscritto, è volto unicamente a sostituire le parole "violenza" o "minaccia" di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 613-bis" con le parole "violenze o minacce gravi". L'emendamento 1.20 è finalizzato ad espungere l'avverbio "intenzionalmente" dalla formulazione del primo comma del nuovo articolo 613-bis, in quanto lo stesso rischia di creare dubbi ermeneutici di non poco momento. L'emendamento 1.24 è volto a specificare che il reato di tortura abbia come destinatario una persona affidata o comunque sottoposta alla autorità, vigilanza o "controllo" dell'autore del fatto illecito. Analogamente gli emendamenti 1.33, 1.35, 1.41, 1.43 e 4.2 sono volti a modificare il testo al fine di ripristinare, sui punti di volta in volta considerati, la formulazione approvata dal Senato.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), nell'illustrare i propri emendamenti 1.9, 1.10, 1.14, 1.21, 1.26, 1.32, 1.34, 1.61 e 4.1, dichiara che l'obiettivo perseguito dal proprio Gruppo parlamentare è quello di evitare che l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento possa essere uno strumento di ostacolo all'azione delle Forze dell'ordine.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), analogamente alle osservazioni testé svolte dagli altri senatori, ed in particolare dal senatore Lumia, auspica che l'esame possa consentire di pervenire ad un testo molto simile a quello approvato dal Senato in prima lettura, sia pur con alcune correzioni. A tal fine sono stati presentati gli emendamenti a propria firma 1.16, 1.37, 1.46, 1.50, 1.57, 1.62, 1.68, 3.1, 4.3 e 5.2.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) illustra l'emendamento 1.29 volto a sopprimere all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 613-bis", primo comma, le parole "al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose", introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(686\) CASSON.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso*

[\(698\) BARANI.](#) - *Modifiche al codice penale concernenti il cosiddetto "concorso esterno in associazione mafiosa"*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 giugno 2013.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), nel riferire sui disegni di legge in titolo, evidenzia come l'esigenza di una riflessione sulla problematica del concorso esterno in associazione mafiosa, pur senz'altro connessa con i temi oggetto della recente decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sul cosiddetto caso "Contrada", ha in realtà un suo ben più e rilevante radicamento in profili che

attengono specificamente all'assetto normativo codicistico, con specifico riferimento all'applicabilità del concorso di cui all'articolo 110 del codice penale a fattispecie a concorso necessario, quale è, in particolare, quella di cui all'articolo 416-*bis* del medesimo codice.

In primo luogo, con riferimento alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, va rilevato come le considerazioni in essa contenute circa l'origine "giurisprudenziale" della fattispecie di concorso esterno non siano automaticamente trasponibili nell'ordinamento italiano e vadano piuttosto intese collocandole nel contesto normativo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Appare infatti evidente che in nessun modo può parlarsi di un'origine giurisprudenziale della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, ove tale problema sia valutato nella prospettiva dell'ordinamento interno nella quale non può non rinvenirsi un chiaro ed evidente fondamento normativo di tale fattispecie, fondamento da individuarsi proprio nei citati articoli 110 e 416-*bis* del codice penale. Del resto è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza costituzionale che ha avuto inizio con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, nel riconoscere la possibilità che le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - nell'interpretazione delle stesse data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - operino come norme interposte quali parametri nel giudizio di legittimità costituzionale, ha peraltro evidenziato come, ovviamente, tali norme si collochino ad un livello inferiore rispetto a quelle costituzionali e come la loro possibilità di operare come norme interposte sia subordinata alla loro conformità alle norme costituzionali medesime, fra le quali - nell'ambito qui in esame - viene in rilievo l'articolo 25 della Costituzione che riserva, in via assoluta ed esclusiva, al legislatore l'esercizio della potestà punitiva in materia penale.

La problematica del concorso esterno in associazione mafiosa può invece ricollegarsi in modo più appropriato alla formulazione del vigente articolo 110 del codice penale e, in particolare, alla scelta fatta dal legislatore nel 1930 di innovare rispetto alla soluzione contenuta nel codice Zanardelli, non tipizzando le diverse ipotesi di concorso ma configurando piuttosto una figura generale di concorso nel reato per cui, secondo la formulazione del citato articolo 110, quando più persone concorrono nel reato ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita, salvo le disposizioni derogatorie contenute nel Capo III del Titolo IV del Libro I del codice penale. La soluzione fatta propria dal legislatore del 1930 non ha, nella pratica, comportato problemi sotto il profilo della tassatività delle fattispecie incriminatrici in riferimento alle ipotesi di incriminazione monosoggettive ordinarie, in quanto rispetto a queste l'esigenza che il concorrente abbia posto in essere una condotta suscettibile di fornire comunque un contributo causale alla determinazione del fatto di reato è apparsa idonea ad assicurare la predetta esigenza di tassatività. Il problema si è invece posto con riferimento alle fattispecie a concorso necessario, quale è, in particolare, quella di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Di ciò è conferma, in primo luogo, proprio la vicenda giurisprudenziale che ha avuto inizio con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Demitry nel 1994 rispetto alla quale è sufficiente osservare come, anche limitandosi a considerare le pronunce delle Sezioni unite, il percorso di definizione di una posizione condivisa abbia richiesto ben undici anni, potendosi ritenere concluso solo con la seconda sentenza "Mannino" del 2005. Rispetto a questo quadro deve poi registrarsi un dato ancora più significativo, rappresentato dall'estrema variabilità della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità rispetto alle conclusioni delle Sezioni unite. Rimanendo alla sola giurisprudenza di legittimità sono rinvenibili nella prassi sia pronunce che si attestano sull'indirizzo rigoroso fatto proprio dalle Sezioni unite, sia pronunce che in realtà lo ignorano completamente, sia pronunce che, pur facendo mostra di tener conto dei principi enunciati dalle Sezioni unite, in concreto tali principi non applicano.

Rispetto al quadro di insieme così delineato, si pone a suo avviso effettivamente la necessità di un intervento del legislatore che dia a questa materia un assetto che risulti, nella sostanza, maggiormente coerente con i principi costituzionali in materia penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 1° luglio, alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata giovedì 2 luglio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [10-362-388-395-849-874-B](#)

Art. 1

1.1

[STEEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge intenzionalmente a una persona, dolore o sofferenze gravi, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile».

1.2

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà

personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.»;

b) al capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni»;

c) al capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta»;

d) al capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 414»;

e) al capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni», con le seguenti: «sei mesi a tre anni».

1.3

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenza ed intenzionalmente, cagiona ad una persona a lui affidata acute sofferenze fisiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a otto anni».

1.4

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate».

1.5

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.6

[FAVERO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenza o minaccia priva una persona della libertà personale in ragione della appartenenza etnica o dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose ovvero intenzionalmente determina, in violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, nei confronti della persona da lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, sofferenze fisiche o psichiche o al fine di infliggere una punizione o atterrire, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.7

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo,»;

b) al primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia», con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;

c) *al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza», inserire le seguenti: «o con crudeltà»;*

d) *al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza,», inserire la seguente: «controllo»;*

e) *al primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza», inserire la seguente: «legittima»;*

f) *sostituire il terzo comma, con il seguente:*

«3. Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate».

1.8

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «, fuori del casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo,»;*

b) *al primo comma, dopo le parole: «violenza o minaccia», inserire la seguente: «grave»;*

c) *al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza», inserire le seguenti: «o con crudeltà»;*

d) *al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza,», inserire la seguente: «controllo»;*

e) *al primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza», inserire la seguente: «legittima»;*

f) *sostituire il terzo comma, con il seguente:*

«Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate».

1.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «al di fuori delle ipotesi previste dal libro secondo, titolo XII, del codice penale».

1.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «salvo che il fatto non costituisca altro reato».

1.11

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;*

b) *al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza» inserire le seguenti: «o con crudeltà»;*

c) *al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza», inserire le seguenti: «, controllo».*

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi».

1.13

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;

1.14

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze e minacce gravi».

1.15

[LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «con violenza o minaccia» con le seguenti: «con qualsiasi atto».

1.16

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» sostituire le parole: «con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura, di assistenza» con le seguenti: «con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà.».

1.17

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente» con le seguenti: «con violazione intenzionale dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza.».

1.18

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.19

[MUSSINI, ORELLANA, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, GAMBARO, DE PETRIS, VACCIANO, MOLINARI, MASTRANGELI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.20

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.21

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia».

1.22

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua» con le seguenti: «persona privata della libertà personale o affidata alla sua».

1.23

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole da: «ad una persona a lui affidata,» fino alle parole: «opinioni politiche o religiose,» con le seguenti: «acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa.».

1.24

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «alla sua autorità, vigilanza» inserire la seguente: «controllo».

1.25

[LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia» aggiungere le seguenti: «ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

1.26

GASPARRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «fisiche» sopprimere le seguenti: «o psichiche»;

b) al capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni»;

c) sostituire il capoverso «Art. 613-ter» con il seguente: «Art. 613-bis. ? (Istigazione a commettere tortura). ? Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, chiunque istiga a commettere il debutto di tortura, se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni».

1.27

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «psichiche».

1.28

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragioni dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

1.29

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, dopo le parole: «acute sofferenze fisiche o psichiche», sopprimere le seguenti: «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

1.30

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso, «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole da: «al fine di ottenere» fino a: «opinioni politiche o religiose».

1.31

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole da: «al fine di ottenere» fino a: «religiose».

1.32

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, sopprimere le parole: «o di vincere una resistenza».

1.33

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «o di vincere una resistenza».

1.34

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «vincere», inserire la seguente: «illegittima».

1.35

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza» inserire la seguente: «legittima».

1.36

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

1.37

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

1.38

[LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da tre a dieci».

1.39

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il secondo comma.

1.40

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma, con il seguente:

«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi, volontariamente e rigorosamente per i motivi di cui al primo comma, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio si applica la pena della reclusione da cinque a nove anni. La punibilità è esclusa in occasione di eventi legati all'ordine pubblico e quando il fatto avvenga nel rispetto dell'articolo 20 e successivi del T.U.L.P.S. ovvero in ossequio degli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, la sofferenza deve essere quantificata in danni fisici superiori alle lesioni gravi volontarie. Se fatti di violenza che causano sofferenze fisiche ovvero con accanimento vengono commessi avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico ovvero in occasioni di manifestazioni sportive si applica la pena della reclusione da cinque a nove anni».

1.41

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni».

1.42

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sopprimere le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,».

1.43

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sopprimere le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,».

1.44

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,» con le seguenti: «nell'esercizio del servizio».

1.45

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

1.46

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.47

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.48

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dodici».

1.49

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso, «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.50

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.51

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.52

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.53

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il terzo comma, con il seguente:

«Non si applica il primo e il secondo comma nel caso in cui sia data esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti».

1.54

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «sancite dalle leggi vigenti e dai protocolli operativi individuati con successive circolari applicative da parte dei Ministeri da cui dipende, gerarchicamente o funzionalmente, il personale di cui al secondo comma».

1.55

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quinto comma, con il seguente:

«Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta ovvero le violenze avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico sono commesse in gruppo o armati, le pene sono aumentate di un terzo. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

1.56

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta».

1.57

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta».

1.58

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «la pena è dell'ergastolo», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni ventisei».

1.59

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

1.60

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «di due terzi», s con le seguenti: «fino ad un terzo».

1.61

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 613-ter».

1.62

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414».

1.63

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso: «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414,».

1.64

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414».

1.65

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «se l'istigazione non è accolta ovvero».

1.66

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «ma il delitto non è commesso».

1.67

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni», con le seguenti: «sei mesi a tre anni».

1.68

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

Art. 3

3.1

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani"».

4.3

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1 dell'articolo» con le seguenti: «All'articolo» nonché sostituire le parole: «è sostituito dal seguente» con le seguenti: «è inserito il seguente».

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente: «1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi per ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto della esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.4

[GASPARRI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente:», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis- Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, si terrà conto anche dell'esistenza, negli Stati interessati, di un insieme di violazioni sistematiche e gravi dei diritti dell'uomo».

4.5

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis - Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, si terrà conto anche dell'esistenza, negli Stati interessati, di un insieme di violazioni sistematiche e gravi dei diritti dell'uomo».

4.6

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso

uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.7

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1».

4.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali».

Consequentemente sopprimere le parole: «ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.9

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani»

4.10

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali»;

Consequentemente sopprimere le parole: «ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura».

4.11

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali».

Art. 5

5.1

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «Nel rispetto» fino a: «agli», con le seguenti: «Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «lo», con le seguenti: «il cittadino»;

c) al comma 2, sostituire le parole da: «il tribunale stesso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura».

5.2

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione agli stranieri» con le seguenti: «Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNO DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.6 (testo 2)

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7 (testo 2)

[FASANO](#), [MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9 (testo 2)

[MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.11 (testo 2)

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.19 (testo 2)

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 ? (Esclusività delle prerogative del matrimonio). ? 1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Art. 3

3.808 (testo corretto)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter».

3.903 (testo corretto)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI.».

3.926 (testo corretto)

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto comma,».

Art. 7

7.95 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «e prevedendo in ogni caso la non applicabilità della disciplina del matrimonio alle unioni contratte all'estero in applicazione dei predetti istituti.».

7.105 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con espressa esclusione dei casi in cui tali istituti abbiano ad oggetto l'unione fra più di due persone.».

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
219ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1504-BIS) Deputato Sesa AMICI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri)

(1857) Rosanna FILIPPIN ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice **FILIPPIN (PD)**, la quale osserva come il testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 2, del testo licenziato dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 e il disegno di legge n. 1857 abbiano ad oggetto l'introduzione del cosiddetto divorzio diretto. I disegni di legge inseriscono nella legge n. 899 del 1970 un nuovo articolo 3-bis che prevede

la facoltà per i coniugi di chiedere, con ricorso congiunto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(409) STUCCHI. - *Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli*

(1163) DIVINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso*

(1187) PANIZZA. - *Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(1441) Erika STEFANI. - *Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori*

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - *Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice **FILIPPIN (PD)**, la quale sottolinea come tutte le proposte legislative in esame muovano da una valutazione condivisa circa la necessità di un intervento normativo che tenga conto di come l'esperienza applicativa della legge n. 54 del 2006 - che ha introdotto l'affidamento congiunto - sia stata sostanzialmente deludente rispetto alla finalità perseguite dalla legge medesima, finalità rappresentata da una concreta attuazione del principio della cosiddetta bigenitorialità. Le problematiche emerse nell'applicazione delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 54 del 2006 sono, pur con diversità di accenti, ricondotte dalle proposte in esame sia ad un non condivisibile uso della discrezionalità degli organi giudicanti in questo specifico ambito, sia a resistenze da parte degli stessi genitori nella concreta applicazione dell'istituto dell'affidamento congiunto. Da questo punto di vista le proposte si muovono nella prospettiva di modificare il quadro normativo vigente con soluzioni che vorrebbero indirizzare in modo più incisivo la discrezionalità degli organi giudicanti e la stessa possibilità di scelta dei genitori, con soluzioni che prevederebbero, in linea di massima, una più rigida ripartizione dei tempi di affidamento tra genitori e anche una più attenta e dettagliata ripartizione degli oneri economici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

In relazione agli emendamenti sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta di ieri, il Presidente Palma comunica che l'emendamento 3.890 è dichiarato proponibile a condizione che vengano eliminate le parole da "*comma n. 1) del codice civile*" fino alla fine del periodo.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*), presentatore del suddetto emendamento, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 3.890 viene quindi modificato nell'emendamento 3.890 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara quindi proponibile l'emendamento 3.989 a condizione che venga riformulato nel seguente modo: "*inserire la parola 'non'* prima delle parole: '*si applicano*'"; il senatore **BARANI** (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) fa proprio l'emendamento suddetto e ne accetta la riformulazione. L'emendamento 3.989 è quindi riformulato nell'emendamento 3.989 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara altresì proponibile l'emendamento 3.1058 a condizione che venga sostituito il numero "2" con la lettera "B"; avendo il senatore GIOVANARDI - presentatore del suddetto emendamento - accettato la riformulazione proposta dal Presidente, l'emendamento suddetto viene riformulato nell'emendamento 3.1058 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 3.1062, 3.1063, 3.1065, 3.1067, 3.1068, 3.1115, 3.1116, 3.1157, 3.1158, 3.1173, 3.1174, 3.1176, 3.1177, 3.1183, 3.1190 e 3.1195 sono invece dichiarati improponibili perché i rinvii alle norme dagli stessi richiamate sono eccessivamente generici, erronei o comunque inidonei a rendere la proposta emendativa concretamente applicabile ovvero in quanto tali emendamenti prevedono l'applicabilità alle unioni civili di accordi internazionali che possono essere modificati solo previo esperimento delle relative procedure negoziali.

Gli emendamenti 3.1117, 3.1118, 3.1119 e 3.1120 sono dichiarati inammissibili perché privi di portata modificativa, in quanto richiamano disposizioni codicistiche già richiamate dall'articolo 3, comma 1, del testo in esame; gli emendamenti 3.1171 e 3.1172 sono infine dichiarati improponibili per estraneità

della materia; gli emendamenti 6.53 e 6.54 sono dichiarati improponibili in quanto richiamano in modo incongruo l'intero contenuto di un decreto legge di proroga termini nelle materie più disparate. Su tutti gli altri emendamenti segnalati nel corso della seduta di ieri viene mantenuta la precedente dichiarazione in termini di ammissibilità e proponibilità.

Il **PRESIDENTE** dichiara inoltre proponibili gli emendamenti 6.7 e 6.16 - sostitutivi dell'articolo 6 del testo unificato - a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere: alla lettera a) ed alla lettera b) delle suddette proposte emendative, la sostituzione della lettera "*b)-bis*" con la lettera "*b*"; alla lettera b) delle proposte medesime, l'inserimento delle parole: "comma 1", dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 13,".

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), dopo aver fatto proprie le suddette proposte emendative, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. Conseguentemente, i suddetti emendamenti sono riformulati negli emendamenti 6.7 (testo 2) e 6.16 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che le proposte subemendative da lui presentate sono tutte volte a riaffermare la netta distinzione tra il matrimonio e l'istituto giuridico delle unioni civili di cui al Titolo I del testo unificato. Quest'ultimo, infatti, rientrando nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità di ciascuno degli individui che compongono l'unione civile - secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione - non può presentare alcun collegamento con l'istituto della famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Pur condividendo la necessità di riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ribadisce la propria ferma contrarietà all'impianto complessivo del testo unificato che, oltre a non chiarificare con sufficiente precisione i confini tra i suddetti istituti e ad estendere l'adozione anche alle unioni civili, rischia di rappresentare in concreto un incentivo al ricorso a pratiche che egli considera come vere e proprie forme di schiavitù moderna, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri del mondo mediante il fenomeno della cosiddetta maternità surrogata.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) osserva che le proposte subemendative da lui presentate sono coerenti con la posizione di quanti ritengono illegittima, oltre che sbagliata, una equiparazione nei fatti tra matrimonio ed unioni civili tra persone dello stesso sesso. Infatti, pur ritenendo opportuno riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, osserva che una eventuale sostanziale equiparazione con la famiglia, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali e con la giurisprudenza della Consulta, contraddice principi fondamentali che si impongono al legislatore come dati preesistenti di diritto naturale. Auspica che, nel corso del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative e subemendative avanzate dai componenti della Commissione, si possa pervenire all'approvazione di un testo più equilibrato.

La senatrice **FATTORINI** (*PD*) illustra le proprie proposte emendative 1.10000 (testo 2)/3, 1.1000 (testo 2)/ 4 e 1.10000 (testo 2)/5, che sono tutte finalizzate - sia pure con diverse specificazioni - a rendere esplicito che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono volte ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso quale istituto giuridico originario e quindi distinto dal matrimonio.

Il senatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) afferma, analogamente a quanto proposto da altri senatori,

che i subemendamenti a propria firma sono per lo più volti ad evitare rischi di indebite equiparazioni tra l'istituto giuridico dell'unione civile ed il matrimonio. Tale preoccupazione emerge dal testo unificato, soprattutto con riferimento alle disposizioni che rinviano frequentemente alle norme codicistiche in materia di matrimonio e tenuto conto dell'orientamento consolidato, anche a livello europeo, che ritiene illegittimo disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, sono qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 10.6 - di cui propone una riformulazione nel senso di prevedere che il convivente superstite abbia diritto di abitazione sulla casa di comune residenza "per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza" - 12.14, 13.6, 16.26 e 18.68, sui quali esprime parere favorevole. Sull'emendamento 19.0.2 invita il presentatore al ritiro, preannunciando, in caso contrario, che si rimetterà alla Commissione.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX), presentatrice dell'emendamento 10.6, ha accolto la proposta di riformulazione della relatrice, l'emendamento 10.6 viene riformulato nell'emendamento 10.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime inoltre parere contrario nei confronti di tutte le proposte subemendative riferite agli emendamenti 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 da lei presentati, ad eccezione del subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 su cui esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nel senso di eliminare - dalla rubrica - le parole "della legge", ed all'inizio del comma 1, di precisare che siano "le disposizioni del presente titolo" - anziché "la presente legge" ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

Avendo la senatrice [FATTORINI](#) (PD), presentatrice del suddetto subemendamento, accettato la proposta di riformulazione della relatrice, il subemendamento 1.10000 testo 2/5 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione sia per quanto riguarda le proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, sia per quanto riguarda le proposte subemendative finora presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/1

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.1000 testo 2.

1.10000 testo 2/2

[CALIENDO, CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/4

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. I diritti e i doveri delle parti, tra loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/5 (testo 2)

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità). ? 1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/5

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/10

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Esclusione di prerogative matrimoniali)».

1.10000 testo 2/11

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile».

1.10000 testo 2/12

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni civili».

1.10000 testo 2/13

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/15

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 prima delle parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «A titolo sperimentale, per i soli anni 2015 e 2016».

1.10000 testo 2/16

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «Titolo» con la seguente: «articolo».

1.10000 testo 2/17

[DLBIAGIO, GIOVANARDI](#)

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente gli articoli da 1 a 7 sono soppressi.

1.10000 testo 2/18

[DLBIAGIO, GIOVANARDI](#)

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti parole: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente le parole: «unione civile» e le parole: «unione civile tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti parole: «convivenza di fatto registrata».

all'anagrafe della popolazione residente».

1.10000 testo 2/19

[MALAN](#)

Sostituire le parole da: «istituiscono» al termine con le seguenti: «non comportano alcuna prerogativa di carattere matrimoniale».

1.10000 testo 2/20

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «istituiscono» inserire le seguenti: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali denominata».

1.10000 testo 2/21

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire le parole da: «l'unione civile» al termine con le parole: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali».

1.10000 testo 2/22

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «unione» con la parola: «associazione».

1.10000 testo 2/23

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere la parola: «civile».

1.10000 testo 2/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «civile» con la parola: «solidale».

1.10000 testo 2/25

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/26

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/27

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni».

1.10000 testo 2/34

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/35

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni».

1.10000 testo 2/36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/37

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni».

1.10000 testo 2/38

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/39

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni».

1.10000 testo 2/40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/41

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno».

1.10000 testo 2/42

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio».

1.10000 testo 2/43

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla

famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/44

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/45

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/46

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/47

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/48

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/49

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte».

1.10000 testo 2/50

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, con esclusione della possibilità di adottare o di ricorrere a pratiche di fecondazione eterologa».

1.10000 testo 2/51

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la quale non ha alcuna prerogativa matrimoniale».

1.10000 testo 2/52

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale formazione sociale non ha alcuna prerogativa di carattere familiare».

1.10000 testo 2/53

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare.».

1.10000 testo 2/54

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni».

1.10000 testo 2/55

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni».

1.10000 testo 2/56

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/57

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni».

1.10000 testo 2/140

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso-anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/58

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni».

1.10000 testo 2/59

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/60

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno».

1.10000 testo 2/61

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/62

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/63

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/64

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/65

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/66

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/67

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/68

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/69

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/70

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/71

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/72

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/73

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/74

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/81

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/82

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/83

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/84

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/85

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/86

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/87

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/88

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/95

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.»

1.10000 testo 2/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due

persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/104

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi, Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/105

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone; legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/106

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/107

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/108

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/109

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/110

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello Stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi

dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/111

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/112

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/113

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/115

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/119

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/120

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/121

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/122

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/123

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei

mesi».

1.10000 testo 2/128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/129

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/130

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/131

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/132

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/133

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/134

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/135

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/136

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un-anno e sei mesi».

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.20000/1

[ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.20000.

1.20000/2

[CALIENDO, CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il numero «3» con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1º, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.20000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile fra un uomo e una donna:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile tra un uomo e una donna;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelate, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra un uomo e una donna è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.20000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può avere luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia

coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento».

1.20000/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) primo capoverso sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- b) alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- e) alla lettera e) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

1.20000/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, al comma 3. apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo capoverso sostituire le parole: «persone dello stesso sesso:» con le seguenti: «un uomo e una donna:»;*
- b) alla lettera a) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso;» con le seguenti: «un uomo e una donna;»;*
- c) alla lettera e) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso» con le seguenti: «un uomo e una donna».*

1.20000/7

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/8

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.20000/9

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera a).

1.20000/10

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/11

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.20000/12

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.20000/13

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, aggiungere dopo la lettera a) la seguente:

«a-bis) la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/15

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'aver privato un figlio di uno o entrambi i genitori naturali attraverso la corresponsione ad essi di un compenso o mediante atti illeciti;».

1.20000/16

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera b).

1.20000/17

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) l'aver privato un proprio figlio della madre biologica o della donna che l'ha partorito, in cambio di denaro o altra utilità;».

1.20000/18

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera c).

1.20000/19

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c-bis) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile;».

1.20000/20

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'aver privato un proprio figlio della madre o del padre genetici o della madre che l'ha partorito con un accordo preventivo al concepimento».

1.20000/21

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera d)

1.20000/22

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la sussistenza tra le parti di tutti i rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile».

1.20000/23

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il terzo periodo.

1.20000/25

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera e).

1.20000/26

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/27

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente sopprimere l'articolo 3.

1.20000/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3

1.20000/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere in fine i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«113-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144,

145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/34

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/35

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/37

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 142-bis, 142-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/38

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra, persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/39

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1 del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/40

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

1.20000/41

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/42

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,420 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/43

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/44

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/45

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice-Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647,2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/46

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 26, 59, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/47

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/48

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice-civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/49

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 141, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/50

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647,

2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/51

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/52

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/53

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/54

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/55

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/56

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/57

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653 primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/58

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/59

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/60

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/61

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/81

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/82

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/83

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/84

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *ai capoverso «comma» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/85

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma il 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/86

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «li seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145,

146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/87

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'Unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/88

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/89

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/90

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli-articoli 143, 1-44, 145, 146,147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le .disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/91

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/92

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/93

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/94

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/95

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/104

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/105

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/106

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/107

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/108

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/109

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/110

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/111

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/112

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/113

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122,

2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/115

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/119

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/120

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/121

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/122

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/123

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportate le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.30000/1

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere l'intero articolo.

1.30000/2

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.30000.

1.30000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.»

1.30000/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma-6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la coppia assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/10

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile sempre tra uomo e una donna».

1.30000/11

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/12

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.10000/13

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/15

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/16

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/17

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/18

[MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [SIMEONI](#)

All'emendamento 1.30000, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Le parti mantengono i propri cognomi»;*
- b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi»;*
- c) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è comunicato all'ufficiale di stato civile e sarà mantenuto anche per i successivi figli».*

1.30000/19

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e b).

1.30000/20

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e c).

1.30000/21

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera a).

1.30000/22

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sostituire le parole: «di assumere un cognome comune" con le seguenti: "di assumere un doppio cognome»;*
- b) sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome"».*

1.30000/23

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: «di assumere un doppio cognome».

1.30000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire la parola:«un cognome» con la parola: «denominazione».

1.30000/25

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere b) e c).

1.30000/26

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/27

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/28

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze. A tal fine l'eventuale cognome aggiuntivo è sempre riportato nei documenti della pubblica amministrazione».

1.30000/29

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome."».

1.30000/30

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.30000/31

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 231, 232, 233 e 234 del codice civile».

1.30000/32

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000/33

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;

sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";

al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".

Art. 3

3.890 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non».

3.890

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.989 (testo 2)

[MARIO MAURO, BARANI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «non» prima delle parole: «si applicano».

3.989

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.1058 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato B».

3.1058

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

Art. 6

6.7 (testo 2)

[MARIO MAURO, BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.7

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.16 (testo 2)

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN, BARANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del

Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.16

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

Art. 10

10.6 (testo 2)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», *inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza».

10.6

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», *inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 220 (pom.) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
220ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [PALMA](#), esaminati i subemendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 1° luglio, agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, tenuto conto dei criteri già applicati per il controllo sull'ammissibilità e sulla proponibilità degli emendamenti al testo unificato adottato nella seduta del 26 marzo 2015, comunica innanzitutto che i subemendamenti 1.10000 testo 2/2, 1.10000 testo 2/6, 1.10000 testo 2/7, 1.10000 testo 2/8 e 1.10000 testo 2/9 sono dichiarati proponibili a condizione che vengano espunti i riferimenti a disposizioni della Costituzione ovvero della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto di per sé privi di portata modificativa.

Il presidente PALMA - che ha fatto proprio il subemendamento 1.10000 testo 2/2 - e il senatore [FALANGA](#) (CRi) - che ha fatto propri i subemendamenti 1.10000 testo 2/6, 1.10000 testo 2/7, 1.10000 testo 2/8 e 1.10000 testo 2/9 - accettano la suddetta proposta di riformulazione. Conseguentemente i predetti subemendamenti sono riformulati nei subemendamenti 1.10000 testo 2/6 (testo 2), 1.10000 testo 2/7 (testo 2), 1.10000 testo 2/8 (testo 2) e 1.10000 testo 2/9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/3 è quindi dichiarato proponibile dal Presidente a condizione che venga sostituita la parola straniera "*partner*" con una terminologia italiana giuridicamente rilevante.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla Presidenza e pertanto la parola "*partner*" viene sostituita con la parola "*parti*"; conseguentemente il subemendamento 1.10000 testo 2/3 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/3 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/15 è dichiarato improponibile in quanto manifestamente incongruente con il contesto normativo di riferimento; il subemendamento 1.10000 testo 2/22 è dichiarato improponibile per estraneità della materia.

I subemendamenti 1.10000 testo 2/17 e 1.10000 testo 2/18, nonché i subemendamenti da 1.20000/28 a 1.20000/128 - inclusi - sono dichiarati inammissibili in quanto privi di natura subemendativa. Essi, infatti, anziché intervenire direttamente sugli emendamenti del relatore 1.10000 testo 2 e 1.20000 - rispettivamente finalizzati a introdurre un articolo premessivo al Titolo I del testo unificato e a sostituire il comma 3 dell'articolo 1 - propongono aggiunte direttamente incidenti su altre parti del testo unificato (ad esempio, sopprimendo o sostituendo gli articoli da 1 a 7 del testo unificato, o intervenendo sull'articolo 3, commi 1 e 2, in materia di regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). Così facendo, tra l'altro, finiscono anche per eludere il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, fissato nella seduta del 26 marzo e già scaduto il 7 maggio scorso.

Per analoghe ragioni, sono dichiarati inammissibili il subemendamento 1.30000/1 - essendo volto a sopprimere l'intero articolo 1, mentre l'emendamento cui si riferisce apporta modificazioni esclusivamente al comma 6 - nonché i subemendamenti da 1.30000/3 a 1.30000/17 - inclusi - in quanto si inseriscono in modo incongruo nel contesto normativo di riferimento, presupponendo che l'unione civile possa essere conclusa da persone di sesso diverso e quindi andando anche ad incidere su altre parti del provvedimento, diverse da quelle relative all'emendamento cui si riferiscono.

Il subemendamento 1.20000/11 è dichiarato inammissibile perché dalla sua eventuale approvazione si verrebbe a determinare una normativa di risulta priva di significato.

Il subemendamento 1.30000/24 è infine dichiarato inammissibile perché utilizza una terminologia incongrua o comunque priva di ragionevole collocazione nel contesto ordinamentale.

Tutti i restanti subemendamenti sono invece dichiarati ammissibili e proponibili.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il presidente [PALMA](#) comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 4.100 e 5.100, pubblicati in allegato.

A seguito della presentazione dei suddetti emendamenti vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.135, 1.36, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47, 1.48, 1.57, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,40.

I relatori raccomandano l'approvazione dei propri emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 4.100 e 5.100 ed esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.62, 1.63, 1.64, 1.67, 1.68, 3.1, 3.2 e 3.3; invitano al ritiro o comunque esprimono parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

[\(1504-bis\)](#) **Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

[\(1857\)](#) **Rosanna FILIPPIN ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che le disposizioni recate dai disegni di legge in titolo, rischiano di favorire pratiche abusive e matrimoni di convenienza, finalizzati surrettiziamente a conseguire le provvidenze economiche collegate a tale istituto. Anche tenuto conto di ciò e considerata l'entrata in vigore delle recenti modifiche legislative in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi, di cui alla legge 5 maggio 2015, n. 55 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 - che consentono il divorzio in termini molto brevi (fino a sei mesi), non si ravvede la *ratio* di una previsione che ammetta il divorzio in via diretta ovvero automatica, come quelle proposte con i predetti disegni di legge.

Il presidente [PALMA](#), intervenendo incidentalmente, osserva che la previsione di cui all'articolo 1 dell'Atto Senato n. 1504-*bis* - a differenza degli istituti di degiurisdizionalizzazione delle procedure di separazione e di divorzio già introdotti nell'ordinamento dagli articoli 6 (*negoziato assistito*) e 12 (*accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco*) del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 - consente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio esclusivamente attraverso il vaglio dell'autorità giurisdizionale competente.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che sulla materia matrimoniale si stanno affastellando una congerie di atti normativi eterogenei, che peraltro presentano come minimo comune denominatore una evidente contrarietà all'istituto del matrimonio.

Ricorda che la previsione del divorzio diretto del testo predisposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 è stata stralciata nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto si è ritenuta meritevole di approfondimento la questione se introdurre una simile innovazione ordinamentale. Esprime poi perplessità nei confronti della previsione "ricorso congiunto" in quanto foriera di dubbi applicativi in ordine alle modalità con le quali è ammissibile pervenire a tale presunta volontà comune, soprattutto in presenza di prevaricazioni nei fatti da parte di un coniuge nei confronti dell'altro.

Condivide infine le perplessità testé espresse dal senatore Malan sul rischio di abusi che l'eventuale approvazione di una siffatta disposizione potrebbe determinare.

Il senatore [FALANGA](#) (*CRi*) ricorda di aver espresso ferma contrarietà nei confronti delle previsioni recentemente introdotte nell'ordinamento - in materia di negoziazione assistita e di degiurisdizionalizzazione delle procedure di separazione e divorzio, in quanto tali strumenti si ponevano in contraddizione con la natura giuridica pubblica del matrimonio e ne hanno determinato la trasformazione, in termini sostanziali, in un istituto negoziale privatistico. La proposta in esame non esprime altro quindi che la naturale conseguenza di tale deriva privatistica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo che gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, previa verifica del numero legale, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.9 e 1.10.

Dopo che il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ha ritirato l'emendamento 1.15, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.19, 1.21 e 1.22.

Dopo che l'emendamento 1.26 è stato dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.39 e 1.45, mentre l'emendamento 1.200 è posto ai voti e approvato.

Si passa poi alla votazione dell'emendamento 1.49 di contenuto identico agli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), il quale annuncia il voto contrario alla soppressione della previsione di cui al terzo comma del nuovo articolo 613-bis del codice penale, come proposto dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene infatti che tale previsione, pur essendo indubbia l'opportunità di una sua riformulazione dal punto di vista tecnico, corrisponda alla esigenza reale di evitare il rischio di un uso strumentale del nuovo delitto di tortura che potrebbe finire per ostacolare, in concreto, l'azione delle Forze dell'ordine.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) annuncia invece il voto favorevole sull'emendamento 1.49, sottolineando come tale proposta suppressiva si inserisca coerentemente in una complessiva riscrittura delle previsioni del disegno di legge in esame, rispetto alla quale non sono configurabili i timori prospettati dal senatore Malan.

L'emendamento 1.49 - di contenuto identico agli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52 - viene quindi posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.53.

Dopo che gli emendamenti 1.55 e 1.56 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 1.300 risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.58, 1.59 e 1.60.

Dopo che l'emendamento 1.61 è stato posto ai voti e respinto, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.62, di contenuto identico agli emendamenti 1.63 e 1.64.

Sono invece posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.65 e 1.66.

Sugli emendamenti 1.67 e 1.68, fra loro di contenuto identico, si svolge un breve dibattito, nel quale prendono la parola il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) - che ritiene coerente con la finalità del disegno di legge in esame conservare, per quanto riguarda il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, le cornici edittali così come definite dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento - il presidente [PALMA](#) - il quale sottolinea la difficoltà di inserire nel sistema del codice penale una fattispecie incriminatrice che avrebbe ad oggetto una condotta di istigazione a delinquere non avente carattere pubblico e che, per di più, si riferirebbe solo al delitto di tortura e non anche a delitti di maggiore gravità e lesivi del medesimo bene giuridico, come ad esempio l'omicidio volontario - il senatore [LUMIA](#) (PD) - che riterrebbe opportuna una ulteriore riflessione sul profilo in ordine al quale ha richiamato l'attenzione il senatore Lo Giudice - il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) - che, pur essendo disponibile ad un ulteriore approfondimento, condivide le perplessità manifestate dal Presidente Palma e ritiene che, sotto il profilo sistematico, sia difficile giustificare una fattispecie come quella configurata dal nuovo articolo 613-ter apparendo, quindi, in questa prospettiva sicuramente opportuna una ridefinizione in termini più contenuti delle cornici edittali rispetto alla soluzione fatta propria dalla Camera dei deputati - il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)) - che riterrebbe opportuno soprassedere su soluzioni che possono incrinare il vasto consenso con cui la Commissione sta portando avanti l'esame del disegno di legge in titolo - e infine, nuovamente, il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), il quale ritiene di non insistere in questa fase sulla questione da lui in precedenza sollevata riservando la stessa ad un'ulteriore riflessione per l'esame in Assemblea.

L'emendamento 1.67, di contenuto identico all'emendamento 1.68, viene quindi posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, di contenuto identico agli emendamenti 3.2 e 3.3, è quindi posto ai voti e approvato.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 4, l'emendamento 4.1 viene posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 4.100 viene posto ai voti e approvato, risultando conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 5.100, che viene posto ai voti e approvato.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/2 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [PALMA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/2

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3 (testo 2)

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "parti".

3. I diritti e i doveri delle parti, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/3

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/6 (testo 2)

[ZIZZA](#), [FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7 (testo 2)

[ZIZZA](#), [FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8 (testo 2)

[ZIZZA](#), [FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9 (testo 2)

[ZIZZA](#), [FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [10-362-388-395-849-874-B](#)

Art. 1

1.100

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma con il seguente: «Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni».

1.200

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni».

1.300

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

Art. 4

4.100

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche della esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani".».

Art. 5

5.100

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Non può essere riconosciuta la immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Stato o da un tribunale internazionale.».

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 223 (pom.) del 21/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
223ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1504-BIS\)](#) **Deputato AMICI ed altri.** - **Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio,** (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri)

[\(1857\)](#) **Rosanna FILIPPIN ed altri.** - **Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il senatore [EALANGA](#) (CRi) prende la parola osservando che la presentazione dei disegni di legge in titolo contribuisce ad aggravare la confusione nella materia oggetto dei medesimi. A tale riguardo rammenta la sua contrarietà a prevedere misure di degiurisdizionalizzazione nella materia matrimoniale, quali la negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 - convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 - ovvero la possibilità di concludere dinanzi al sindaco accordi di separazione o scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 12 del citato

decreto legge n. 132 del 2014, in quanto tali interventi hanno determinato un significativo mutamento della disciplina giuridica del matrimonio, incidendo sulla natura giuridica pubblica dell'istituto. Pertanto, pur condividendo il contenuto della proposta in esame - che invece riafferma la necessità del controllo giurisdizionale nell'ipotesi del cosiddetto "divorzio diretto" - ritiene opportuno che l'esame del disegno di legge venga svolto in maniera organica, anche sottoponendo a revisione le citate disposizioni di cui all'articolo 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che, nella seduta dell'8 luglio scorso, il senatore Lumia aveva proposto un ciclo di audizioni informali in Commissione al fine di approfondire nel merito le questioni giuridiche sottese alla proposta di legge sul cosiddetto "divorzio diretto". Coglie l'occasione per ribadire la sua condivisione rispetto a tale proposta e dichiara di farla propria.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ribadisce invece la propria contrarietà alla proposta di procedere ad audizioni, che rischia di allungare inutilmente i tempi della discussione dei disegni di legge in titolo.

La RELATRICE propone l'acquisizione da parte della Commissione di dati statistici sugli effetti delle modifiche recate dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni testé svolte e ritenendo utile richiedere tali dati non soltanto ai sindaci, ma anche alle Procure delle grandi città.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) osserva che, da quanto gli risulta, i dati in possesso dei comuni sono ancora molto parziali, poiché alcune amministrazioni comunali non hanno ancora adeguato le proprie procedure alle modifiche recentemente intervenute.

Il sottosegretario FERRI dichiara che il Governo è in grado di fornire dati, sia pure ancora provvisori, sugli effetti delle suddette misure di degiurisdizionalizzazione.

Dopo che la Commissione ha convenuto sulla proposta di procedere alle audizioni in questione, il presidente [CASSON](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire alla Commissione, entro martedì prossimo, proposte che abbiano ad oggetto i nominativi delle persone da audire e la tipologia dei dati statistici da richiedere al Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), non avendo potuto partecipare ai lavori della Commissione nelle settimane precedenti, interviene in sede di illustrazione delle proprie proposte emendative e subemendative al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo. A tale riguardo precisa che le proposte in oggetto sono tutte finalizzate a modificare l'impostazione di fondo del testo proposto dalla relatrice, nella parte in cui si determina nei fatti una equiparazione tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - di cui al titolo I del testo unificato - ed il matrimonio. Osserva che i due istituti giuridici debbono mantenere una chiara linea di demarcazione, anche in ragione delle diverse previsioni costituzionali da cui traggono fondamento. Infatti, se da una parte l'articolo 29 della Costituzione riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, le unioni civili tra persone dello stesso sesso devono essere ricondotte nell'alveo delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione. Per tali ragioni, esprime ad esempio la propria contrarietà sulle previsioni di cui all'articolo 6 del testo unificato, che equiparano lo scioglimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso al matrimonio, senza nemmeno tener conto dello spirito di libertà che anima la costituzione delle unioni civili sulla base della comunanza di affetti e di sentimenti reciproci. Per le medesime ragioni ha avanzato proposte emendative volte a prevedere il riconoscimento di taluni diritti solo a seguito di una durata minima della convivenza. Esprime inoltre la propria contrarietà sulle previsioni volte ad ampliare eccessivamente l'accesso all'adozione in casi particolari per le unioni civili anche per evitare il rischio di legittimare, in via di fatto, il ricorso a pratiche abusive e vietate dall'ordinamento (quale ad esempio la maternità surrogata). Allo stesso tempo ritiene invece irragionevole differenziare il trattamento giuridico delle convivenze omosessuali rispetto al regime delle convivenze tra coppie eterosessuali.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(1707\)](#) **MAZZONI ed altri.** - *Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) prende la parola per sottolineare l'opportunità di intervenire sulla materia in via amministrativa e non legislativa, al fine di modificare l'interpretazione dell'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, risultante dalle circolari emanate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Lo Giudice, ritiene opportuno che venga offerta una interpretazione più flessibile sui vincoli posti ai parlamentari durante l'effettuazione di visite agli istituti penitenziari. Ad esempio, ritiene auspicabile che i parlamentari possano essere accompagnati anche da giornalisti, senza bisogno di autorizzazione, al fine di tutelare al massimo grado la libertà di informazione e il diritto di cronaca giornalistica. Viceversa ritiene opportuno che vi sia un vincolo più stringente rispetto all'ingresso dei familiari. Dichiaro di non essere contrario ad eventuali interventi in via amministrativa, a patto di poter confrontarsi con il Governo per avere chiarimenti in ordine alle determinazioni in concreto da assumere.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) dichiara di non condividere una interpretazione troppo estensiva dell'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, anche in considerazione della natura eccezionale della previsione in oggetto e della sua finalità strumentale all'esercizio delle funzioni ispettive dei parlamentari presso gli istituti penitenziari.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo, pur precisando che la presenza di un collaboratore al fianco del parlamentare durante le visite agli istituti penitenziari può essere senz'altro utile per un miglior esercizio delle funzioni istituzionali del parlamentare, senza bisogno che l'accompagnatore svolga un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo.

Il rappresentate del GOVERNO sottopone alla valutazione della Commissione la possibilità che venga auditato il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Su proposta del presidente [CASSON](#), alla luce delle osservazioni svolte nella seduta odierna, la Commissione conviene di chiedere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, che il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sia auditato formalmente in Commissione, al fine di fornire elementi informativi di carattere amministrativo e tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni sottese al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1552-BIS) Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 marzo 2015, degli articoli 4,5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 2a e 3a riunite per il disegno di legge n. 1552, approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Dopo un breve intervento incidentale del senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), il quale propone di svolgere un ciclo di audizioni in via informale, la Commissione conviene su tale proposta e il presidente [CASSON](#) comunica ai rappresentanti dei Gruppi di far pervenire in Commissione, entro martedì prossimo, proposte sui soggetti da audire e sui dati da richiedere al Governo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226 (nott.) del 29/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
226ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il presidente [PALMA](#), in considerazione di concomitanti lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 21,40.

Il presidente [PALMA](#) avverte che è stato presentato dalla relatrice l'emendamento 19.10000, al quale sono stati successivamente presentati i subemendamenti 19.10000/1, 19.10000/2 e 19.10000/3. Sia il primo sia i secondi sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il Presidente comunica quindi che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 19.10000. Sugli emendamenti e subemendamenti presentati il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.11 (limitatamente al capoverso "3-*quinqies*"), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15, 7.144. 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo "3-*decies*"), 19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "19-*septies*"), 19.10000/1, 19.10000/2, 19.10000/3, 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.1072, 3.1073, 3.1074, 3.1075, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "5-*quinqies*"), 7.152, 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo "7-*bis*") e 3.1006.

Il parere è non ostativo sui restati emendamenti e subemendamenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al testo unificato pubblicati a partire dalla seduta del 9 giugno 2015.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene sottolineando che per poter svolgere la seduta notturna odierna non è stato possibile concludere una importante discussione da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare limitativa della libertà personale emessa nei confronti di un senatore. Esprime forti perplessità e totale contrarietà rispetto a tale circostanza, anche considerato che l'approvazione del testo unificato in titolo non è assoggettata ad urgenti ed improrogabili scadenze temporali.

Annuncia altresì il proprio voto contrario sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2 - fatto proprio dal senatore Cappelletti - volto ad impegnare il Governo a sostenere iniziative finalizzate a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona. A tale riguardo sottolinea che, sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, è necessario assicurare una netta differenziazione tra l'istituto del matrimonio riconosciuto e tutelato dall'articolo 29 della Costituzione rispetto ad istituti riguardanti coppie formate da persone dello stesso sesso, la cui regolamentazione deve essere rigorosamente perimetrata nell'alveo dell'articolo 2 della Costituzione che, come magistralmente spiegato dall'onorevole Aldo Moro durante i lavori della Costituente, sancisce un riconoscimento alla tutela dei diritti inviolabili del singolo nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Inoltre la giurisprudenza europea è concorde nel ritenere che gli Stati membri, nell'ambito della loro autonomia, possano adottare soluzioni idonee a regolamentare il rapporto tra persone

omosessuali con strumenti anche diversi da quelli del matrimonio.

Alla luce di tali considerazioni ritiene inammissibile parificare il trattamento giuridico tra persone omosessuali e persone eterosessuali rispetto all'istituto del matrimonio, trattandosi di una scelta che si risolve inevitabilmente in una lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale oltre che incompatibile con una tradizione giuridica interna ampiamente consolidata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), annunciando il proprio voto contrario sull'ordine del giorno, rileva che quest'ultimo appare in netto contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale. Ritiene profondamente sbagliato affermare il principio di maggioranza nell'ambito di disegni di legge avente ad oggetto temi così rilevanti ed eticamente sensibili. Afferma di contro la necessità di assicurare una effettiva parità di trattamento tra le convivenze omosessuali e quelle eterosessuali, in quanto appare profondamente discriminatorio non consentire alle coppie eterosessuali, che non possono essere sposate, di beneficiare dei diritti che il testo proposto dalla relatrice riconosce all'istituto delle unioni civili. Considera, inoltre, profondamente sbagliato che si proceda all'approvazione del testo in esame senza una reale disponibilità da parte della maggioranza ad affrontare la discussione sul merito del medesimo. Ribadisce, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la disponibilità anche a rivedere le proposte emendative presentate, al fine di poter giungere all'approvazione di un testo condiviso con tutte le forze politiche, ma coerente con la Costituzione e con i suoi principi fondamentali.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, l'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2, a propria firma, con il quale si impegna il Governo a definire le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali. A tale riguardo ricorda che l'UNAR è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - nel rispetto della normativa comunitaria ed al fine di combattere le discriminazioni razziali. Ritiene pertanto che le iniziative assunte dall'Ufficio nell'ambito della rivendicazione dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso - iniziative che assumono troppo spesso una caratterizzazione di "parte" palesemente incompatibile con l'imparzialità che dovrebbe contraddistinguere l'azione delle pubbliche amministrazioni - non siano rispondenti alle sue finalità istituzionali. Ribadisce poi che, se per un verso, è senz'altro opportuno riconoscere diritti civili alle convivenze omosessuali, dall'altro non può essere certo ritenuto fonte di discriminazione una disciplina idonea a salvaguardare la specificità dell'istituto del matrimonio in coerenza con il vigente quadro costituzionale, con una millenaria tradizione giuridica e con la sensibilità diffusa del paese.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Malan afferma che l'UNAR - sostenendo la campagna di informazione volta ad equiparare nei fatti l'istituto delle unioni civili con il matrimonio - finisce per esorbitare dalle proprie competenze istituzionali, non essendovi nessuna legge che abiliti l'UNAR a farsi sostanzialmente portatrice delle istanze provenienti dalle associazioni LGBT in modo unilaterale e non obiettivo. Lamenta il fatto che il Governo non abbia messo in campo alcuna misura volta ad rimuovere tale indebita invasione di campo. Annuncia quindi il proprio voto favorevole all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2 - sul quale il senatore BUEMI annuncia che si asterrà - viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole all'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2, a propria firma, con il quale si intende impegnare il Governo a revocare il documento denominato "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)", approvato in data 29 aprile 2013.

Osserva che tale strategia nazionale è finalizzata alla realizzazione di un piano triennale di azioni pilota, integrate e multidisciplinari, realizzata in collaborazione con le associazioni Lgbt e le parti sociali. Il punto di vista che si è quindi voluto privilegiare nell'elaborazione di tale strategia nazionale appare del tutto unidirezionale, in quanto appiattito sulle istanze delle comunità Lgbt. Tale circostanza appare anche desumibile dalla presentazione della strategia contenuta nel sito istituzionale dell'UNAR, nel quale si evidenzia che le associazioni Lgbt hanno svolto un ruolo attivo e propositivo e sono tra gli *stakeholder* privilegiati nell'elaborazione della strategia nel suo complesso, sia nell'identificazione degli obiettivi, sia nella previsioni delle azioni positive da realizzare.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato voto favorevole all'ordine del giorno associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Malan, il senatore CALIENDO, in parziale dissenso, ritiene l'ordine del giorno in esame sia eccessivamente generico, pur se condivisibile nell'impostazione di fondo. Il senatore Caliendo ribadisce la propria contrarietà all'introduzione nell'ordinamento di una legge orientata a tutelare in modo prevalente i diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Considera impropria una campagna fondata sul contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, condotta con l'obiettivo di equiparare sostanzialmente a tutti gli effetti la situazione giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso con il concetto giuridico, storico e sociale, di famiglia, che in questo modo verrebbe ad essere stravolto. Esprime infine il proprio rammarico per il fatto che il Governo anziché assumersi le proprie responsabilità politiche, si rimetta sostanzialmente alla Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) prende la parola, oltre che per annunciare il proprio voto contrario all'ordine del giorno, per sottolineare e ribadire la piena disponibilità da parte del Gruppo parlamentare che rappresenta rispetto all'esigenza di trovare una convergenza di merito con le altre forze politiche, al fine di giungere all'approvazione di un testo condiviso. Tuttavia deve osservare che, anziché cercare il dialogo, si sta adottando un approccio ostruzionistico, persino sugli ordini del giorno. Tiene infine a ribadire che l'istituto delle unioni civili di cui al Titolo I del testo base adottato dalla Commissione non solo non è in contrasto, ma è anzi a tutela della famiglia, intesa in un senso più moderno, oltre che più aderente alle sollecitazioni provenienti dalla società ed ai principi derivanti dalle Convenzioni internazionali.

La Commissione pone ai voti e respinge l'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [14](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 19

19.10000/1

[MALAN](#)

All'emendamento 19.10000 sostituire l'alinea con la seguente:

"Per gli oneri derivanti dall'articolo 3, sono destinati complessivamente 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, 8 milioni di euro per l'anno 2018, 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: "

Conseguentemente:

- *al comma 2, sostituire le parole da "delle dotazioni finanziarie" fino alla fine, con le seguenti: "dei benefici di carattere fiscale e previdenziale previsti all'articolo 3 della presente legge".*

19.10000/2

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 19.10000, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: entro il 30 ottobre 2016, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non inferiore a 6,7 milioni di euro annui."

19.10000/3

[MALAN](#)

All'emendamento 19.10000, al comma 2, sostituire le parole da "delle dotazioni finanziarie" fino alla fine, con le seguenti: "dei benefici di carattere fiscale e previdenziale previsti dall'articolo 3 della presente legge".

19.10000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall' INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziali di cui all'articolo 3 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 30/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015
227ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno pubblicati nella seduta di ieri.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'ordine del giorno G/2021/1/2, gli ordini del giorno G/2021/2/2, G/2021/3/2, G/2021/4/2, G/2021/5/2, G/2021/6/2 e G/2021/7/2 - sui quali il rappresentante del Governo e il relatore avevano espresso parere favorevole - sono accolti. La Commissione con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 questi ultimi due fatti propri dal senatore Caliendo, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 - quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo - 9.1, 10.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, - quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo - e 12.5.

L'emendamento 4.0.6 è dichiarato improponibile per estraneità di materia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 e, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 12.0.1, annuncia il proprio voto favorevole sottolineando come con tale emendamento si intendano apportare modifiche al codice civile in tema di responsabilità degli organi sociali inserendo, dopo l'articolo 2394-*bis* del codice civile, l'articolo 2934-*ter* recante nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali. Dopo aver espresso, più in generale, la propria contrarietà sulle modalità di esame del disegno di legge in titolo per l'impossibilità di svolgere una discussione effettiva nel merito del provvedimento, in quanto il Governo ha preannunciato che porrà la questione di fiducia e che non è possibile procedere a modifiche del testo, ritiene comunque opportuno rivolgere al Governo l'invito a riconsiderare anche per il futuro l'ipotesi di intervenire recependo il contenuto dell'emendamento 12.0.1.

L'emendamento 12.0.1 viene poi posto ai voti e respinto. Successivamente viene posto ai voti e respinto l'emendamento 12.0.2.

Dopo che la Commissione ha posto ai voti e respinto l'emendamento 12.0.3, il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.1, annunciando il proprio voto favorevole e cogliendo l'occasione per sottolineare la propria contrarietà sull'articolo 13, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge in conversione, che elimina l'obbligatorietà della pubblicazione sui quotidiani degli avvisi adottati nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata. A tale riguardo sottolinea l'opportunità di prevedere se non altro un sistema transitorio idoneo a far convivere la previsione oggetto di modifiche - secondo la quale la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani è obbligatoria - con la modifica introdotta nel disegno di legge in titolo, che invece rimette tale valutazione al giudice su istanza dei creditori.

L'emendamento 13.1 viene posto ai voti e respinto, così come vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 - fatto proprio dal senatore Caliendo - 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.1000, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5.

Gli emendamenti da 16.6 a 18.1 incluso sono ritirati dai rispettivi proponenti, così come gli emendamenti 18-*bis*.0.1000, 18-*ter*.1000, 18-*ter*.1 e 19.1000.

La Commissione con separate votazioni respinge inoltre gli emendamenti 18-*bis*.0.2000, 18-*ter*.1001, 19.1 - sul quale il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) annuncia il proprio voto favorevole - 19.3, 21-*bis*.1000, 21-*quater*.1 e 21-*quater*.2.

Gli emendamenti 19.2 e 21-*ter*.1 sono invece dichiarati decaduti per assenza dei rispetti proponenti.

Sull'emendamento 21-*septies*.0.1, interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), annunciando il proprio voto favorevole e sottolineando come tale proposta sia volta ad assicurare nelle more del provvedimento giurisdizionale, a seguito del parere favorevole comunicato dal pubblico ministero, l'anticipata operatività della sospensione del termine della procedura esecutiva prevista dall'articolo 20 della legge n. 44 del 1999.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) interviene a tale riguardo per sottolineare, anche a nome del proprio Gruppo

parlamentare, di condividere nel merito il contenuto dell'emendamento. Peraltro, non essendovi un sufficiente spazio temporale per apportare modifiche al disegno di legge in titolo, chiede il ritiro dell'emendamento e la presentazione di un ordine del giorno in Aula.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ritira l'emendamento 21-septies.0.1.

Con separate votazioni la Commissione pone quindi ai voti e respinge gli emendamenti 21-octies.1, 21-octies.100, 21-octies.200, 21-octies.2, 21-octies.3, 21-octies.4, 21-octies.5 - su cui il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) annuncia il proprio voto favorevole - nonché gli emendamenti da 21-octies.6 a 21-octies.0.2.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo approvato dalla Camera, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta sospesa alle ore 14,20 è ripresa alle ore 14,35.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, propone che

l'esame dei disegni di legge in titolo sia accompagnato dalla pubblicità dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4, del regolamento del Senato, disponendo che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento della sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. In questo modo sarebbe infatti possibile rendere maggiormente edotta l'opinione pubblica su quanto sta accadendo in Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) si dichiara favorevole a tale richiesta, anche a nome del proprio gruppo parlamentare; analoga condivisione viene espressa dai senatori [CAPPELLETTI](#) (M5S) - il quale peraltro paventa il rischio che così facendo vengano incrementate le pratiche ostruzionistiche già messe in atto da alcune forze politiche - [MUSSINI](#) (Misto-MovX) e [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)).

Il presidente [PALMA](#) fa presente che la richiesta non può essere accolta, in quanto i commi 3 e 4 del citato articolo 33, del Regolamento del Senato prevedono che le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non siano pubbliche.

Si passa quindi alla votazione dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2, sul quale il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - che lo fa proprio - annuncia voto favorevole in quanto ritiene condivisibile che il Governo si impegni ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica, amministrativa e didattica "in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali" e a non procedere o ad annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT presso il MIUR, in qualità di ente di formazione, come invece previsto dalla "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)." Ribadisce altresì la necessità di valorizzare la famiglia legittima di cui all'articolo 29 della Costituzione e il diritto-dovere dei genitori ad educare i propri figli secondo quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno, anche perché le strategie elaborate dall'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR) prevedono il coinvolgimento diretto delle associazioni LGBT e scontano, quindi, una mancanza di obiettività ed imparzialità nei loro contenuti. Ricorda che la società italiana ha sempre avuto un atteggiamento tollerante nei confronti delle diversità di genere, tanto che - solo per fare un esempio - nel 2013 si sono registrati, a fronte di 30.000 episodi circa all'anno di violenze sulle donne, solo 83 segnalazioni di episodi di intolleranza verso le persone omosessuali. Sottolinea ancora una volta che il Governo deve essere consapevole delle conseguenze politiche, in termini di tenuta della maggioranza, che possono determinarsi da un atteggiamento di insistita rigidità verso l'approvazione del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base.

L'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2 viene posto ai voti e respinto.

Sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2, il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) chiede la votazione per parti separate: nella prima parte si chiede un impegno al Governo a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, coerentemente con la convinzione che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine.

Con la seconda parte - della quale propone una parziale riformulazione - si impegna invece il Governo a tutelare i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - la libertà di manifestare isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri

valori religiosi nell'educazione e il diritto di priorità dei genitori nella scelta dell'educazione da impartire ai propri figli - nonché a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno, esprimendo totale condivisione con l'esigenza che la famiglia mantenga la propria fisionomia di società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso così come inequivocabilmente prescritto dall'articolo 29 della Costituzione. Ricorda che la riforma del diritto di famiglia avvenuta alla metà degli anni settanta, pur delineando un nuovo modello di società familiare, è stata pienamente rispettosa di tali principi e previsioni costituzionali e della tradizione giuridica e sociale in ambito familiare.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), annunciando il proprio voto favorevole su entrambe le parti dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2, osserva che il principio di laicità deve essere declinato anche nel senso di evitare che lo Stato si intrometta in ambiti che vanno rimessi alla autonomia dei soggetti interessati, soprattutto qualora all'interno della società non sia possibile delineare orientamenti chiaramente condivisi. Ritiene pertanto sbagliato che lo Stato intervenga sull'educazione dei figli e su aspetti così intimi della vita delle persone, peraltro in modo unilaterale e potenzialmente idoneo a creare un'ulteriore discriminazione, diversa e contraria rispetto a quella che si intende rimuovere con l'approvazione dei disegni di legge in titolo.

Sulla seconda parte dell'ordine del giorno il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) prospetta una possibile modifica, recependo la quale il presidente [PALMA](#) propone di riformulare ulteriormente l'ordine del giorno, prevedendo che il Governo è chiamato ad impegnarsi nel continuare a garantire e a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti ed affermati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - così come indicato nell'ordine del giorno - nonché eliminando il riferimento testuale ai richiamati articoli 18 e 26.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) annuncia - a nome del proprio Gruppo parlamentare - voto contrario anche sulla seconda parte dell'ordine del giorno, precisando che tale contrarietà si giustifica col fatto che non si ravvisano elementi tali da poter dubitare che nell'ordinamento italiano non vengano adeguatamente tutelati il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero ed il diritto-dovere di educazione nei confronti dei figli. Ribadisce che il testo adottato dalla Commissione come testo base non presenta alcun elemento lesivo del valore giuridico, etico e sociale della famiglia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla Presidenza.

La Commissione procede quindi alla votazione per parti separate dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2. La prima parte fino alla parola "intimità" viene respinta dalla Commissione. Anche la seconda parte dell'ordine del giorno - così come riformulata - è successivamente posta ai voti e respinta.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 31 luglio, alle ore 13,30 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (ant.) del 31/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

VENERDÌ 31 LUGLIO 2015
228ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[CASSON](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(1627\)](#) *Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(984\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [CASSON](#) avverte che nella seduta odierna, con il consenso dei capigruppo in Commissione, si è deciso di dare inizio all'esame dei disegni di legge in materia di depistaggio, ritenendo tale iniziativa un atto di doverosa attenzione anche in considerazione dell'avvicinarsi - il prossimo 2 agosto - dell'anniversario della strage di Bologna.

Riferisce sui disegni in titolo il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) che si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 1627, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge, composto di un unico articolo, sostituisce con il comma 1 dell'articolo 1 il vigente

articolo 375 del codice penale, introducendo la nuova fattispecie delittuosa di inquinamento processuale. Si tratta di una fattispecie caratterizzata dal dolo specifico della finalità di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, e integrata alternativamente da tre ipotesi di condotta descritte nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma del nuovo articolo 375. La prima ipotesi consiste nell'immutare artificialmente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; la seconda nel distruggere, sopprimere, occultare o rendere comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento; la terza nell'alterare artificialmente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti di cui alla precedente ipotesi.

Il secondo comma prevede quindi due ipotesi aggravate, stabilendo per la prima (n. 1) un aumento della pena da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, e per la seconda (n. 2) l'applicabilità della pena della reclusione da sei a dodici anni, se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Il terzo comma dispone che, quando ricorrono le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Il quarto comma prevede, utilizzando una formulazione ormai tendenzialmente consolidata, il divieto di bilanciamento delle attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, mentre il quinto comma prevede una diminuzione dalla metà a due terzi della pena prevista nei confronti di chi pone in essere condotte ripristinatorie rispetto all'offesa arrecata ovvero presta condotte di collaborazione.

I successivi commi dell'articolo 1 del disegno di legge effettuano interventi di coordinamento sugli articoli 157, 374 e 384 del codice penale e inseriscono, inoltre, nel medesimo codice penale il nuovo articolo 383-bis, che ripropone sostanzialmente la previsione in tema di circostanze aggravanti di cui al vigente articolo 375 del codice penale che, come già evidenziato, viene sostituito dal disegno di legge in esame.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sul disegno di legge n. 984, sottolineando come esso si muova in una prospettiva diversa da quella del disegno di legge n. 1627, in quanto configura un'ipotesi speciale rispetto ai delitti di false informazioni e falsa testimonianza relativi ai reati ivi specificamente indicati, e cioè i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Dopo che il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) ha risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), il presidente [CASSON](#) sottolinea come le due diverse impostazioni dei disegni di legge in esame non siano necessariamente in contrasto tra di loro.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e **petizione n. 665 ad essi attinente**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - che si lamenta per alcune dichiarazioni rilasciate pubblicamente dalla relatrice Cirinnà, dichiarazioni che ritiene non idonee a favorire un dialogo costruttivo in Commissione - il senatore [LUMIA](#) (*PD*) - che ribadisce come la posizione del Partito democratico sia quella di ricercare un dialogo nel merito delle questioni sottese ai disegni di legge in esame - e, infine, il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), il quale rileva anch'egli come alcuni commenti pubblicamente rilasciati dalla Relatrice non siano certo il modo più idoneo per rasserenare gli animi, il presidente [CASSON](#) avverte che l'esame riprenderà a partire dall'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2.

Interviene, in ordine al predetto ordine del giorno, la relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) la quale propone che l'ordine del giorno medesimo sia riformulato dalle parole "a mai omettere" fino alle parole "Stati membri" nel seguente modo "nel rispetto dei principi previsti nella raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere". La RELATRICE fa presente che, ove il presentatore modifichi nel senso da lei proposto l'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2 e ritiri gli ordini del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 e n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, il parere sul predetto ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2 sarebbe favorevole.

Il presidente [CASSON](#) dispone l'accantonamento degli ordini del giorno citati per consentire un ulteriore approfondimento sui profili relativi agli stessi.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sulla proposta di stralcio S1.1, sottolineando come tale proposta consentirebbe di concentrare l'esame esclusivamente sul titolo II del

testo base e, quindi, di procedere, in tempi certamente più contenuti, all'esame della parte del testo relativa alla disciplina della convivenza, su cui le distanze e le contrapposizioni sono di gran lunga minori.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia anch'egli il voto favorevole sulla proposta di stralcio S1.1, evidenziando come con l'esame di tale proposta si entri indubbiamente nel cuore dei problemi posti dal testo in esame.

Il Senatore sottolinea in proposito come, al di là e a prescindere delle dichiarazioni spesso mistificanti che sono volte a fornire all'esterno una rappresentazione diversa, ciò di cui in questo momento si occupa la Commissione è una proposta volta ad introdurre nell'ordinamento un istituto che è, a tutti gli effetti, sovrapponibile al matrimonio e che risulta strutturalmente in contrasto con fondamentali principi della Costituzione. Se poi si considera la tradizione giuridica millenaria che accompagna l'istituto del matrimonio e il suo profondo radicamento nel costume sociale, appare di tutta evidenza che i disegni di legge in titolo non hanno carattere ordinario e che, ad essi, è sottesa una questione antropologica di enorme rilevanza.

Da ultimo, il Senatore si dichiara sconcertato per l'indifferenza mostrata nei confronti dell'oggettiva possibilità che il nuovo istituto, in via di fatto, non potrà non risolversi in un vero e proprio incentivo a pratiche indegne, come quella dell'utero in affitto, nelle quali emerge con chiarezza non solo lo sfruttamento ad opera della parte ricca del mondo della disperazione delle donne dei Paesi più poveri, ma anche il capovolgimento del principio della preminenza dell'interesse del bambino che qui è ridotto a mero strumento per la soddisfazione dei capricci degli adulti.

Il senatore [TONINI](#) (*PD*), a nome della sua parte politica, annuncia il voto contrario sulla proposta di stralcio, sottolineando come le disposizioni del titolo I del testo in esame costituiscano, in modo inequivocabile, attuazione da parte del legislatore delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010. Il Senatore ricorda, più specificamente, come in tale sentenza la Corte abbia rilevato che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio... Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni... Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza".

In questo quadro è evidente, a suo avviso, che non può più essere in discussione il "se" dell'intervento normativo in questione - e cioè dell'introduzione nell'ordinamento di una forma giuridica che assicuri il necessario riconoscimento alle unioni tra persone dello stesso sesso - e che, conseguentemente, proprio per tale ragione, la sua parte politica non può che pronunciarsi contro la proposta di stralcio in votazione, ferma restando la disponibilità al dialogo ed al confronto sul merito delle soluzioni da adottarsi.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che, se è reale questa disponibilità al confronto ed

alla mediazione, allora ciò che sarebbe ragionevole fare è approvare la proposta di stralcio in votazione, approvazione a fronte della quale la sua parte politica ritirerebbe senz'altro tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal Gruppo di appartenenza, annuncia il voto contrario alla proposta di stralcio.

Posta ai voti, la proposta di stralcio S1.1 è respinta.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia, quindi, il voto favorevole sull'emendamento 1.1 - di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3 - volto a sopprimere il titolo I del testo in esame sottolineando in proposito, innanzitutto, come costituisca una vera e propria mistificazione asserire che le disposizioni in materia di unioni civili, contenute nell'articolato in esame, costituiscano attuazione delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto è sufficiente un'attenta lettura della recente pronuncia della Corte nel caso "Oliari" per rendersi conto di come l'impostazione seguita dalla Corte medesima sia tutt'altra e assai più coerente con l'impostazione che egli fa propria - cioè quella dell'attenzione per i diritti dei singoli in quella particolare formazione sociale che è la coppia omosessuale - piuttosto che con l'impostazione ispiratrice delle disposizioni del titolo I del testo base. In via ulteriore il senatore GIOVANARDI evidenzia il rischio - più volte denunciato - che introdurre un riconoscimento giuridico strutturato in modo sostanzialmente sovrapponibile al matrimonio, per quella particolare formazione sociale che è la coppia omosessuale, apre inevitabilmente la strada ad analoghe forme di riconoscimento giuridico per altre formazioni sociali, a cominciare dalla famiglia poligamica.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia anch'egli voto favorevole sull'emendamento 1.1, evidenziando come rispetto alla tematica in esame sia necessario chiedersi anche quale debba essere il ruolo delle Corti e quello dei Parlamenti, e cioè se scelte di importanza fondamentale come quelle di cui si sta in questo momento discutendo debbano essere rimesse ad una sorta di "aristocrazia delle Corti" o spettino, invece, sostanzialmente ai Parlamenti, rappresentanti dei popoli sovrani. Da questo punto di vista il continuo richiamo alle indicazioni desumibili ora dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ora dalla giurisprudenza di altre Corti supreme, non può non suscitare imbarazzo e perplessità anche se impone di tener conto della realtà così come è e, quindi, di essere consapevoli che l'introduzione di un istituto sovrapponibile al matrimonio per tutti gli aspetti, tranne che per due o tre profili, non potrebbe che avere breve durata, in quanto proprio quelle Corti non potrebbero non ritenere discriminatoria una simile scelta e farla rapidamente venir meno.

Per quanto riguarda il tema della mediazione e della disponibilità al confronto, anche tenendo conto di alcune recenti dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento, è necessario sgombrare il campo da qualsiasi possibile equivoco. Se la disponibilità alla mediazione ed al confronto si sostanzia, nelle sue linee portanti, in una soluzione come quella prefigurata nel testo in esame sulle unioni civili, con lo spazio per la possibilità di adozione ivi prevista, è chiaro che parlare di mediazione è semplicemente assurdo, in quanto convergere su una simile impostazione significherebbe, dal punto di vista che egli difende, cedere su tutto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.1 sottolineando come, mentre non è in discussione la disponibilità a riconoscere i diritti dei singoli, ciò che è inaccettabile è la scelta dell'introduzione di un istituto riservato alle coppie omosessuali in tutto e per tutto sovrapponibile al matrimonio, risultando una simile soluzione palesemente in contrasto con il vigente quadro costituzionale, mentre sul tema dell'adozione sarebbe giusto attendersi un atteggiamento di maggiore cautela essendo lo stesso troppo delicato per essere oggetto di

strumentalizzazioni politiche.

Dopo che sull'emendamento 1.1. ha annunciato il voto contrario il senatore [LUMIA](#) (PD), l'emendamento 1.1, di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3, viene posto ai voti e respinto.

Il presidente [CASSON](#) dichiara quindi improponibile il subemendamento 1.10000testo2/1, mentre il senatore [CUCCA](#) (PD) ritira i subemendamenti 1.10000testo2/3(testo2) e 1.10000testo2/4.

Si passa all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) ritira l'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2, mantenendo invece gli ordini del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 e n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2.

Con riferimento all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 il senatore MALAN sottolinea come lo stesso sia volto ad impegnare il Governo a rimuovere uno degli aspetti più ingiustificabili - alla luce di principi costituzionali che dovrebbero ritenersi ampiamente condivisi - delle "Linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT" pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le pari opportunità, e cioè i contenuti di tali linee guida che incredibilmente risultano dirette a modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche. Il Senatore ritiene semplicemente incredibile che, in palese contrasto con il diritto alla libertà di culto riconosciuto dalla nostra Costituzione e con l'assetto dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose definito dalla Costituzione medesima, un documento ufficiale del Governo italiano possa proporsi una simile finalità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2, condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Malan.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2, annunciando su di esso il voto favorevole.

L'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, sottolineando come sia inaccettabile il fatto che organismi della Pubblica amministrazione possano, con le risorse dei contribuenti, svolgere un'azione il cui unico significato oggettivo è di essere volta a diffondere, nei mezzi di informazione e nelle scuole, posizioni come quelle alle quali si fa riferimento parlando di ideologia *gender*. Al riguardo il Senatore evidenzia, in particolare, la discutibilità di una simile scelta quando essa interferisce con un ambiente come quello scolastico in cui si viene in contatto con soggetti come i bambini, nei confronti dei quali si dovrebbe procedere con ben maggiore cautela e attenzione.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), nel raccomandare l'approvazione dell'ordine del giorno, sottolinea ancora una volta il ruolo dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) nelle attività di promozione e sensibilizzazione alle quali l'ordine del giorno fa riferimento. In questo contesto l'UNAR svolge una funzione di coordinamento di un complesso universo di associazioni LGBT fra le quali

figura anche il circolo "Mario Mieli". Si è chiesto in passato chi fosse la persona cui è intitolato questo circolo, della cui collaborazione l'UNAR si avvale. Una breve ricerca consente di scoprire che la persona in questione sarebbe un filosofo, autore di un'opera importante per il movimento LGBT (Elementi di critica omosessuale), del cui pensiero il senatore MALAN ritiene opportuno citare un breve estratto testualmente: "Noi checche rivoluzionarie sappiamo vedere nel bambino non tanto l'Edipo, o il futuro Edipo, bensì l'essere umano potenzialmente libero. Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza, educastra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica". Crede che la citazione appena riportata sia sufficiente per dare un'idea esaustiva dell'inaccettabilità di una situazione in cui l'UNAR ritiene praticabile l'interlocuzione con un'associazione intitolata al richiamato pensatore, mentre rifiuta qualsiasi interlocuzione con le associazioni dei docenti e dei genitori.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), nell'annunciare il voto contrario sull'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, sottolinea, innanzitutto, come l'esame dei disegni di legge in titolo stia consentendo la discussione su temi del tutto inappropriati rispetto ai medesimi e, da questo punto di vista, non può non lamentare che il lavoro fatto dalla Presidenza in sede di valutazione della proponibilità e dell'ammissibilità degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato certamente un lavoro fatto a "maglie larghe".

Ricorda, quindi, come l'UNAR nasca per conformarsi ad un obbligo posto da una direttiva dell'Unione europea, come tale direttiva richiedesse non solo l'istituzione di un organismo per combattere le discriminazioni, ma anche il carattere indipendente di tale organismo (rispetto al quale appare peraltro difficilmente compatibile la sua collocazione all'interno dell'Esecutivo). Successivamente il Governo ha tenuto conto di altri impegni assunti in sede internazionale e si è appoggiato all'UNAR per promuovere azioni di prevenzione anche contro ulteriori forme di discriminazione.

Da ultimo, per quanto riguarda la figura di "Mario Mieli", ritiene del tutto irrilevante, ai fini del dibattito in corso, il fatto di andare a prendere dichiarazioni formulate dalla persona in questione, negli anni '70, in un contesto completamente diverso nel quale possono essere state dette cose inaccettabili.

L'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (pom.) del 04/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
229ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [PALMA](#), in avvio di seduta, ritiene di dover richiamare l'attenzione della Commissione su quanto dichiarato dal senatore Lo Giudice durante la seduta di venerdì scorso, circa il fatto che il vaglio sulla proponibilità ed ammissibilità degli emendamenti effettuato dalla Presidenza sarebbe stato un vaglio a "maglie larghe". Al riguardo il Presidente ricorda che, al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e adottato come testo base, sono stati presentati circa 3.600 emendamenti, di questi circa 800 sono stati ritirati, mentre dei rimanenti 2.800 la Presidenza ha dichiarato l'improponibilità o l'inammissibilità di 1461 emendamenti. Successivamente, a seguito della presentazione di alcuni nuovi emendamenti della relatrice, sono stati presentati 279 subemendamenti e di questi 110 sono stati dichiarati improponibili o inammissibili. In sintesi, oltre il 50 per cento degli emendamenti e dei subemendamenti presentati sono stati dichiarati improponibili o inammissibili. Non rammenta in tutta la sua esperienza parlamentare un solo caso in cui un Presidente di maggioranza, a fronte dell'ostruzionismo di Gruppi di opposizione, abbia dichiarato l'improponibilità o l'inammissibilità di emendamenti presentati in una percentuale paragonabile a quella cui ha appena fatto riferimento e dovrebbe essere superfluo ricordare che egli, personalmente, non appartiene a un Gruppo parlamentare di maggioranza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 2), ne raccomanda l'approvazione e sottolinea come tale proposta sia riassuntiva dell'impostazione di fondo della maggior parte delle proposte emendative da lui presentate al testo in esame, proposte che muovono essenzialmente dalla considerazione che, se il fondamento costituzionale dell'intervento normativo in questione va rinvenuto nella tutela accordata alle formazioni sociali come luogo in cui si svolge la personalità del singolo dall'articolo 2 della Costituzione, rispetto a tale impostazione non è concepibile una discriminazione tra la formazione sociale costituita da una coppia omosessuale e la formazione sociale costituita da una coppia eterosessuale. Da questo punto di vista la diversa impostazione fatta propria dal testo in esame gli sembra profondamente incompatibile con il quadro costituzionale di riferimento e tale da determinare una discriminazione in sfavore delle coppie eterosessuali, nella prospettiva di cui al richiamato articolo 2 della Costituzione. Tale discriminazione non potrebbe neppure essere giustificata alla luce dell'esistenza per le coppie eterosessuali del distinto e diverso istituto del matrimonio sia per lo specifico fondamento costituzionale di questo, sia per l'evidente circostanza di fatto dell'esistenza di coppie eterosessuali che al matrimonio, per le più diverse ragioni, non possono o non vogliono accedere.

Accogliendo un suggerimento del presidente [PALMA](#), il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) riformula il subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) annuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), giudicando del tutto non condivisibili le argomentazioni testè svolte dal senatore Caliendo ed evidenziando, invece, come la lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 vada chiaramente in senso contrario rispetto alle predette argomentazioni e renda evidente l'assoluta coerenza dell'intervento normativo in esame rispetto al considerato quadro di riferimento costituzionale.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore [TONINI \(PD\)](#), il presidente [PALMA](#) fa presente che l'eventuale approvazione del subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3) precluderebbe tutti i successivi subemendamenti riferiti all'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice e sarebbe, quindi, incompatibile in particolare con l'approvazione del subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sul quale la relatrice ha precedentemente espresso parere favorevole.

Il senatore [GIOVANARDI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), sottolinea come l'impostazione ispiratrice del testo unificato in esame sia radicalmente inconciliabile con la portata normativa dell'articolo 2 della Costituzione che, come emerge dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente ed in particolare da un intervento dell'onorevole Moro in sede di approvazione di quello che poi sarebbe diventato il citato articolo 2, è volta a tutelare non le formazioni sociali in quanto tali, ma i diritti dei singoli nelle formazioni sociali medesime, essendo la tutela di queste strumentale alla tutela della persona umana collocata al centro del disegno costituzionale.

Sotto un diverso profilo ribadisce l'assurdità di un impianto normativo che configura un'unione civile il cui assetto normativo (basti pensare che il cognome dell'unione civile è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile) è chiaramente speculare a quello del matrimonio e, per ciò stesso, incompatibile con un quadro costituzionale che, certamente, riconosce al matrimonio una specificità non estensibile ad altre formazioni sociali.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), posto ai voti, è respinto.

I subemendamenti 1.0000 testo 2/3 (testo 2) e 1.1000 testo 2/4 - precedentemente fatti propri dal senatore Di Biagio - sono dichiarati decaduti stante l'assenza del proponente.

Il senatore [CUCCA \(PD\)](#) - rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del presidente [PALMA](#) in ordine al subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sottolinea come l'aggettivo "originario", nella formulazione del predetto subemendamento, valga a differenziare l'istituto dell'unione civile sia dal matrimonio, sia dalla disciplina della convivenza di fatto.

Il presidente [PALMA](#) osserva che la qualificazione "originaria", attribuita all'istituto dall'unione civile dal subemendamento citato, gli appare priva di qualsiasi portata normativa ed incomprensibile nel merito.

La relatrice [CIRINNA' \(PD\)](#), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento, rileva tuttavia come alcune delle incertezze interpretative, cui si sta facendo riferimento nel corso del dibattito, sarebbero state evitate se fosse stato possibile richiamare gli articoli della Costituzione nella formulazione degli emendamenti. Tale soluzione, come è noto, è stato però preclusa dalla decisioni assunte dalla Presidenza in tema di proponibilità ed ammissibilità degli emendamenti.

Il senatore [GIOVANARDI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#), nell'annunciare il voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sottolinea come la qualificazione "originario" attribuita all'istituto dell'unione civile sia palesemente inappropriata e come ciò risulti del tutto evidente proprio dal confronto con l'istituto del matrimonio, il cui fondamento in una tradizione più che millenaria di cui è praticamente impossibile rintracciare l'origine storica ne evidenzia in modo inequivoco il carattere di istituto originario, e cioè di istituto che l'ordinamento giuridico riconosce, ma che ad esso ordinamento preesiste. Parlare di originarietà per un istituto le cui origini vanno rinvenute in un dibattito che copre un arco temporale che riguarda gli ultimi venti o trent'anni, ancor prima di essere assurdo, è ridicolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione dovrà procedere, in sede consultiva su atti del Governo, all'esame dell'Atto del Governo 196, recante misure organizzative a livello centrale e periferico. Al riguardo, il Presidente - pur stigmatizzando le modalità ed i tempi assolutamente tardivi del Governo nella trasmissione del predetto Atto per il parere - avverte che, al fine di procedere all'esame in sede consultiva del medesimo, la Commissione è nuovamente convocata alle ore 15,30 e l'ordine del giorno della stessa è conseguentemente integrato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/2 (testo 3)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 230 (pom.) del 04/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
230ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ([n. 196](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, b. 400 e dell'articolo 1, comma 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Ricorda che l'articolo 1, comma 530, citato prevede che "con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma, 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo". Ancora più a monte segnala il comma 526 della medesima disposizione di legge, il quale - apportando modificazioni alla legge 24 aprile 1941, n. 392 - prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie, già in capo ai comuni per i locali ad uso degli uffici giudiziari, siano trasferite dai comuni stessi al Ministero della giustizia.

Il provvedimento si compone di otto articoli e di quattro capi. Il capo I (articoli 1 e 2) contiene norme definitorie e concernenti l'ambito di applicazione del regolamento. Il capo II (articoli 3 e 4) reca disposizioni concernenti le misure organizzative a livello periferico, individuando nella Conferenza permanente l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti finalizzati ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e definendo i compiti stessi di tali strutture. All'articolo 3, comma 1, si stabilisce che in ogni circondario operi la predetta Conferenza, composta dai capi degli uffici e dai dirigenti amministrativi; essa è convocata e presieduta dal Presidente della Corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal Presidente del Tribunale. Al successivo comma 2, si prevede che la Conferenza permanente deliberi a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità di voti, prevalga il voto del Presidente. La necessità di utilizzare professionalità dal profilo tecnico, che consentano di affrontare in modo idoneo ogni problematica connessa all'espletamento dei compiti della conferenza, è perseguita dal comma 3, che prevede che la stessa possa avvalersi di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia, nonché, sulla base di accordi o di convenzioni, di personale di altre amministrazioni pubbliche. Il comma 4 prevede che gli invitati alla Conferenza permanente non abbiano diritto di voto; il comma 5 definisce i compiti dei dirigenti amministrativi componenti della Conferenza; il comma 6 contiene invece la previsione secondo la quale la partecipazione alle attività della Conferenza permanente non comporta diritto a compensi né a gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese di missione, cui si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente. Il comma 7 precisa che le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 - tuttora operanti - siano soppresse a decorrere dal 1° settembre 2015. L'articolo 4 definisce i compiti della Conferenza permanente elencando, nello specifico, gli ambiti di competenza strettamente attinenti all'adeguato funzionamento degli uffici giudiziari, attribuendo alla Conferenza medesima i poteri di individuazione e di proposta dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e chiarendo che restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.

Il Capo III (articoli 5 e 6) reca disposizioni sulle misure organizzative a livello centrale. L'articolo 5 riconosce espressamente alla Conferenza permanente la facoltà di stipulare accordi o convenzioni al fine di prevedere, per il funzionamento degli uffici giudiziari, nel periodo immediatamente successivo al 1° settembre 2015, una collaborazione gestionale per assicurare la funzionalità dei servizi; al comma 2 si stabilisce che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia possa stipulare accordi o convenzioni quadro al fine di assicurare l'uniformità dei criteri gestionali cui devono attenersi gli accordi o le convenzioni predetti. L'articolo 6 regola i rapporti con l'amministrazione centrale prevedendo la competenza del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi in ordine alla definizione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica nell'ambito dei quali è chiamata ad operare la Conferenza permanente. Il capo IV reca infine la clausola di invarianza finanziaria (articolo 7) nonché la disposizione sull'entrata in vigore (articolo 8).

Il senatore Lo Giudice rileva, infine, che - per quanto attiene agli aspetti specificamente di competenza della Commissione giustizia ed in attesa delle risultanze che emergeranno nel corso della discussione generale - non parrebbero sussistere elementi preclusivi all'adozione di un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), chiedendo di intervenire in discussione generale, osserva che, alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato - dal quale emergono profili di effettiva criticità, soprattutto per quanto attiene alla possibilità da parte della Conferenza permanente di stipulare accordi e convenzioni "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" -, appare preferibile, prima di concludere l'esame del provvedimento, attendere le osservazioni della 5ª Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2) in quanto, riferendosi all'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "istituto giuridico originario", adotta una definizione del tutto fuorviante e sbagliata. Soltanto la famiglia, infatti, può essere considerata a pieno titolo istituto originario in quanto società naturale fondata sul matrimonio, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della Costituzione. Ribadisce inoltre la propria ferma contrarietà all'impostazione di fondo del testo unificato che, per un verso, tende ad equiparare nei fatti le unioni civili tra persone dello stesso sesso con il matrimonio; per altro verso, riconoscendo solo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso i diritti previsti al Titolo I, determina un'indubbia discriminazione rispetto alle coppie eterosessuali, che non appare ragionevole rispetto all'articolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo, a prescindere dall'orientamento sessuale, nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

La relatrice [CIRINNA](#) (*PD*) intervenendo in via incidentale, sottolinea l'opportunità di inserire, nel subemendamento in esame, la specificazione che l'unione civile tra persone dello stesso sesso venga

istituita in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sulla presunta assimilazione di tale istituto giuridico con il matrimonio, senza dover quindi ricorrere all'utilizzo dell'espressione "originario".

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231 (pom.) del 05/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2015
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ([n.196](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) il quale sottolinea, in particolare che le disposizioni dello schema attinenti alla composizione della Conferenza permanente suscitano perplessità laddove non prevedono la partecipazione del Presidente del locale Consiglio dell'ordine e del Coordinatore dell'Ufficio di pace come componente della Conferenza medesima con diritto di voto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Buccarella e fa presente che nelle Commissioni di manutenzione che verrebbero sostituite dalle Conferenze

permanenti, a quanto gli consta, il Presidente del Consiglio dell'ordine e il Coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace attualmente partecipano con diritto di voto.

La senatrice [STEEFANI](#) (*LN-Aut*), con riferimento ad un'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, chiede se sia effettivamente intervenuta la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri in ordine allo schema in titolo.

Il RELATORE fa presente che tale deliberazione è effettivamente intervenuta.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

In sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), interviene il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) il quale si rifà ad alcune considerazioni emerse nel corso del dibattito che ha avuto luogo nella seduta di ieri, osservando come effettivamente l'uso dell'aggettivo "originario" possa implicare il rischio di difficoltà ed incertezze interpretative. In proposito osserva come l'aggettivo in questione sia, nel linguaggio giuridico, utilizzato ordinariamente per definire le diverse modalità di acquisizione dei diritti, qualificandosi come originario quell'acquisto di un diritto

che non presuppone l'esistenza di un precedente dante causa, titolare del diritto medesimo. Alla luce di ciò gli sembrano fondate le perplessità circa l'adeguatezza di una simile qualificazione con riferimento al contesto normativo in esame e, da questo punto di vista, riterrebbe preferibili soluzioni diverse, come ad esempio l'uso dell'aggettivo "autonomo". Su questo specifico punto, nella prospettiva di quel dialogo costruttivo in Commissione da più parti auspicato, si permette di chiedere un ripensamento per verificare se, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa.

Il presidente [PALMA](#) - dopo aver osservato che, a suo avviso, nel corso delle sedute di ieri, con la reiezione del subemendamento 1.10000 testo 2/2, si è persa un'occasione per favorire una riduzione delle distanze fra le diverse posizioni nel contesto dell'esame dei disegni di legge in titolo - con riferimento alle considerazioni ripetutamente svolte dalla relatrice Cirinnà in ordine all'opportunità di inserire, nella formulazione del testo in votazione, il riferimento ad articoli della Costituzione, ribadisce la decisione della Presidenza di inammissibilità di formulazioni che contengano riferimenti a disposizioni del testo costituzionale, per la mancanza di portata normativa di tali riferimenti nel contesto qui specificamente in rilievo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) preannuncia l'intenzione di convocare la Commissione alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, fin dalla prima settimana di settembre, in particolare prevedendo una seduta per l'intera giornata di mercoledì 2 settembre.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) concorda sulla necessità di riprendere i lavori a partire dalla giornata di mercoledì 2 settembre nei termini proposti dal presidente Palma, ritenendo che tale decisione sia coerente con l'obiettivo di pervenire all'approvazione dei disegni di legge in materia di unioni civili, presso questo ramo del Parlamento, prima dell'inizio della sessione di bilancio, come peraltro recentemente annunciato dal Presidente del Consiglio.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) si dichiara allibito di fronte alla posizione di un partito che non ha la maggioranza in Parlamento e che pretende di dettare i tempi dell'agenda parlamentare. Evidenzia poi che, a quanto gli consta, nel corso dell'esame in Commissione dei disegni di legge in materia di unioni civili, il Governo si è rimesso alla Commissione. Ne consegue che la posizione espressa dal Presidente del Consiglio evidentemente è stata espressa dal medesimo non a nome del Governo, ma esclusivamente in quanto segretario del Partito Democratico. Denuncia inoltre come inaccettabile il clima di intimidazione che si è registrato nei confronti di alcuni parlamentari che si oppongono al testo in esame in materia di unioni civili, clima di intimidazione di cui è un esempio quanto accaduto nella seduta di ieri dell'Assemblea del Senato, con gli interventi relativi a un asserito fatto di omofobia verificatosi nella città di Genova, che peraltro, alla luce delle informazioni da lui successivamente assunte, parrebbe di portata ben diversa da quanto prospettato nella predetta seduta. Infine si dichiara contrario all'idea di riprendere i lavori a partire da mercoledì 2 settembre, nei termini

prospettati dal presidente Palma, ritenendo una simile decisione una vera e propria provocazione.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), a nome del gruppo di appartenenza, si dichiara contrario alla proposta del presidente Palma, ritenendo la stessa contraddittoria con quanto deciso nella giornata di ieri dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato che - invece di mantenere la calendarizzazione delle unioni civili in Assemblea eliminando dalla relativa previsione del calendario la formula " ove concluso in Commissione", come ritenuto necessario e opportuno dalla sua parte politica - ha deciso di togliere del tutto dal calendario dei lavori i predetti disegni di legge. Successivamente l'Assemblea ha per di più respinto una proposta avanzata dalla senatrice De Petris di modifica del calendario volta a prevedere l'inserimento dei disegni di legge in materia di unioni civili a partire dalla seconda settimana di settembre.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) concorda con la proposta di riprendere i lavori a partire dal 2 settembre prossimo.

Il senatore [TONINI](#) (*PD*) si dichiara anch'egli d'accordo con la decisione di riprendere i lavori a partire dal 2 settembre, nei termini prospettati dal presidente Palma.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ([n.196](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso dianzi.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) illustra lo schema di parere, pubblicato in allegato, che, previa verifica del numero legale, viene posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196

La Commissione Giustizia, esaminato l'atto del Governo in titolo,
premessi che

l'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che - con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - siano individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del medesimo articolo; l'articolo 1, comma 526 della citata legge di stabilità prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie, già in capo ai comuni per i locali ad uso degli uffici giudiziari, siano trasferite dai comuni stessi al Ministero della giustizia;

in questo quadro normativo, occorre procedere alla sollecita definizione dell'iter di approvazione dello schema di decreto in titolo al fine di adottare le necessarie misure organizzative, a livello centrale e periferico, per l'attuazione amministrativa delle citate disposizioni sul trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge n. 392 del 1941, a decorrere dal 1° settembre p.v.;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- a) si invita il Governo ad inserire tra i componenti effettivi della Conferenza permanente di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati;
- b) si invita altresì il Governo a definire con maggiore chiarezza le modalità ed i tempi di trasmissione delle deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 2, dello schema, così da consentire una migliore pianificazione delle spese da effettuare.

1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) del 02/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2015
232ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di*

fatto

**(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili
convivenze**

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) esprime perplessità sulle modalità di votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice, in quanto a suo avviso andrebbero votati dopo e non prima del predetto emendamento.

Il presidente [PALMA](#) fa notare che, secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 3 del Regolamento del Senato, gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce che l'introduzione della terminologia "istituto giuridico originario", con riferimento alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, è scorretta da un punto di vista giuridico e storico, sia perché il testo unificato in esame tende a costituire *ex novo* un istituto giuridico non esistente nell'ordinamento, sia perché tale terminologia potrebbe determinare una tendenziale assimilazione all'istituto del matrimonio. A tale riguardo ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, riconducendo nell'ambito delle formazioni sociali le stabili convivenze connotate da un vincolo di solidarietà - e conseguentemente sia quelle omosessuali, che quelle eterosessuali - esclude recisamente un'equiparazione tra le unioni civili ed il matrimonio. Pertanto, pur mantenendo ferma in ogni caso la propria contrarietà alla suddetta proposta subemendativa, riterrebbe quanto meno più corretta la previsione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, anziché come istituto giuridico originario, e auspica quindi una riformulazione della proposta medesima in tal senso.

Il senatore [TONINI](#) (*PD*) rileva che l'introduzione nell'ordinamento giuridico di un istituto giuridico *ad hoc*, volto a riconoscere i diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso ed diverso dal matrimonio, si pone in diretta attuazione dell'articolo 2 della Costituzione e in piena conformità con la giurisprudenza costituzionale.

Il presidente [PALMA](#) ribadisce le sue perplessità sull'espressione "istituto giuridico ordinario" e concorda con la proposta formulata dal senatore Caliendo di configurare l'unione civile tra persone dello stesso sesso come una specifica figura di formazione sociale.

Dopo che il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) ha espresso le proprie analoghe perplessità sull'utilizzo della espressione "istituto giuridico originario", interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) sottolineando ancora una volta che il riconoscimento giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel senso prospettato dal subemendamento in esame, appare impropriamente formulato e di difficile collocazione sistematica e rischia inoltre di creare difficoltà interpretative di non poco momento anche nell'ambito della disciplina codicistica.

La seduta, sospesa alle ore 14.05, riprende alle ore 14,20.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*), tirando le fila della discussione testé svolta in ordine al

subemendamento a propria firma 1.10000 (testo 2)/5 (testo 2), rileva come sia da ritenersi preferibile la soluzione di configurare l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

Dopo che i senatori [CASSON](#) (PD) e [FALANGA](#) (AL-A), intervenendo in via incidentale, hanno espresso la propria condivisione con le considerazioni testé svolte dal senatore Cucca osservando che una eventuale siffatta riformulazione consentirebbe di ricondurre chiaramente le unioni civili tra persone dello stesso sesso nell'alveo dell'articolo 2 della Costituzione secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, anche il senatore [LUMIA](#) (PD) - a nome del proprio Gruppo parlamentare - ritiene suscettibile di accoglimento una simile soluzione.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) propone pertanto che il subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 2) venga riformulato nel senso di prevedere che le disposizioni del titolo I del testo unificato istituiscano l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "specifica formazione sociale", anziché quale "istituto giuridico originario".

Il senatore [CUCCA](#) (PD), accogliendo la proposta di riformulazione della relatrice Cirinnà, modifica il subemendamento in oggetto riformulandolo nel subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 3), su cui il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) annuncia voto contrario e il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) l'astensione anche a nome del proprio Gruppo parlamentare - viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Conseguentemente sono dichiarati preclusi tutti i successivi subemendamenti, riferiti all'emendamento 1.10000 (testo 2), fino al subemendamento 1.10000 (testo 2)/136 incluso.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10000 (testo 2) come emendato, sottolinea che, nonostante la migliore qualità tecnica della nuova formulazione testé approvata dalla Commissione con la votazione sul subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 3), la posizione della sua parte politica rimane, ovviamente, profondamente contraria all'impianto del testo in esame che continua ad essere palesemente illegittimo dal punto di vista costituzionale per il suo carattere fondamentalmente discriminatorio, in quanto volto ad attribuire - come già ripetutamente evidenziato - alle coppie omosessuali diritti che vengono invece negati ad altre formazioni sociali, senza che sia rinvenibile una minima giustificazione di una simile disparità tra queste ultime e le prime.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 1.10000 (testo 2) come emendato.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) sono preclusi i successivi emendamenti: 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2) limitatamente al comma 1 dell'articolo 01 ivi richiamato, 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.9 (testo 2) e 1.10.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) sono altresì preclusi tutti i successivi emendamenti e subemendamenti volti a prevedere che all'unione civile possano accedere (anche) persone di sesso diverso - ovvero che risultano privi di portata modificativa essendo venuto meno tale presupposto - e quindi incompatibili con l'approvazione del predetto emendamento 1.10000 (testo 2). La Presidenza si riserva di indicare di volta in volta tali emendamenti e subemendamenti nel

corso del prosieguo dell'esame.

Dopo che il senatore [CUCCA](#) (PD) ha ritirato la parte non preclusa dell'emendamento 1.6 (testo 2), il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.11 (testo 2), sottolineando come la formulazione del medesimo gli appaia non condivisibile, comportando il rischio di un'estensione delle agevolazioni e delle provvidenze economiche finora previste per la famiglia fondata sul matrimonio anche a diverse forme di unioni tra due soggetti.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A) manifesta perplessità sulla portata della proposta emendativa, sottolineando come la stessa rappresenti un vero e proprio passo indietro sul versante del riconoscimento di forme di protezione a favore della famiglia di fatto, che gli appaiono non rinunciabili.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene invece che la formulazione dell'emendamento 1.11 (testo 2) sia corretta, apparendogli inequivocabile che l'ambito di applicazione dello stesso è chiaramente limitato alla famiglia fondata sul matrimonio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), nell'annunciare il voto contrario sull'emendamento, sottolinea l'evidente contraddizione di questa proposta con norme interne dell'ordinamento specifico del Senato, che riconoscono provvidenze e benefici anche al convivente *more uxorio*.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), anche in considerazione delle osservazioni del senatore Giovanardi, riformula l'emendamento 1.11 (testo 2) nell'emendamento 1.11 (testo 3), pubblicato in allegato.

L'emendamento 1.11 (testo 3) è quindi posto ai voti e respinto.

Successivamente è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.13, di contenuto identico agli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, mentre l'emendamento 1.18 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 1.19 (testo 2).

Stante l'assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.21 e 1.22.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.23 (testo 2) e coglie l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione sull'articolato e difficilmente ricostruibile atteggiamento del Governo rispetto all'*iter* del testo in esame. Ricorda infatti che, nel corso dell'esame, il Governo si è rimesso alla Commissione sugli emendamenti presentati e questa dovrebbe quindi considerarsi la posizione ufficiale dello stesso, alla quale però si contrappongono le dichiarazioni di esponenti del Governo medesimo, tra cui anche quelle del Presidente del Consiglio, che asseriscono che il disegno di legge debba essere approvato in tempi contenuti, in particolare prima dell'esame in Senato della prossima legge di stabilità - arrivando in alcuni casi a ritenere non solo che i tempi dell'esame debbano essere così ristretti, ma che, inoltre, il testo vada approvato senza modificarne l'impianto.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A) ritiene del tutto non condivisibile, sotto il profilo tecnico e giuridico, la formulazione dell'emendamento 1.23 (testo 2) e annuncia per questo il voto contrario sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 1.23 (testo 2) è respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.31 (testo 2).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.31 (testo 2), ribadisce ancora una volta come, a suo avviso, siano non condivisibili tutte quelle soluzioni che si inseriscono nella prospettiva di un'omologazione dell'istituto delle unioni civili al matrimonio. In questo senso, la previsione che l'unione civile si concluda mediante dichiarazione davanti l'ufficiale di stato civile gli appare non accettabile, perché si iscrive, a suo avviso, chiaramente in questa prospettiva.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.31 (testo 2).

Risultano conseguentemente preclusi, in quanto di contenuto sostanzialmente identico, gli emendamenti 1.33 (testo 2), 1.34 (testo 2) e 1.36 (testo 2).

E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.37 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti 1.40 e 1.41 sono stati precedentemente ritirati, mentre l'emendamento 1.43 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) come emendato.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.44 raccomandandone l'approvazione, l'emendamento medesimo - di contenuto identico all'emendamento 1.45 - viene posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. 14, [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/5 (testo 3)

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità). ? 1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale».

1.11 (testo 3)

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti di sesso diverso fondata sul matrimonio.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233 (ant.) dell'08/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015
233ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

**(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili
convivenze**

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 settembre.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che nel corso della seduta del 2 settembre scorso il suo Gruppo parlamentare si è astenuto dalla votazione dell'emendamento della relatrice 1.10000 (testo 2) - come emendato - sul presupposto che, trattandosi di specifica formazione sociale, risultasse chiaro che l'unione civile fra persone dello stesso sesso fosse istituito distinto dal matrimonio. Rileva come invece traspaia, da quanto riportato da notizie di stampa, un'ambiguità di fondo nell'atteggiamento della relatrice, in quanto tale netta distinzione non viene affatto affermata.

Intervenendo poi in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.226 (testo 2) annuncia voto favorevole, in quanto la proposta emendativa in oggetto rappresenta un tentativo di miglioramento rispetto al testo proposto dalla relatrice il quale, come già evidenziato, tende a determinare nei fatti un'equiparazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con il matrimonio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), annunciando voto contrario, ritiene che la limitazione proposta rispetto al testo unificato non è sufficiente a creare una chiara distinzione con le modalità celebrative del matrimonio. Ricorda di aver proposto alcuni emendamenti volti a costituire un registro *ad hoc* per le unioni civili, in analogia a quanto previsto in alcuni comuni per le convivenze, al fine di distinguere nettamente le formalità costitutive delle medesime da quelle disciplinate dal codice civile per il matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile.

I senatori [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) e [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiarano fin d'ora di volere aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Giovanardi.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di volere aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Giovanardi e Malan.

Dopo che il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) è intervenuto per dichiarazione di voto in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare, l'emendamento 1.226 (testo 2) viene posto ai voti e respinto.

L'emendamento 1.242 viene ritirato dal senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*).

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) è intervenuto sull'emendamento a propria firma 1.409 (testo 2) - annunciando voto favorevole anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione che ha dichiarato legittimo il mutamento di sesso senza dover ricorrere necessariamente ad intervento chirurgico - l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 1.413 (testo 2) - sul quale il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara voto favorevole - il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione nel senso di aggiungere alla fine le seguenti parole: "senza il diritto di accedere alle prestazioni monetarie e fiscali

di cui godono le unioni matrimoniali in quanto le sole aperte alla procreazione e alla cura dei figli."

Il senatore Sacconi propone inoltre di riformulare in tal senso anche i restanti emendamenti sostitutivi del comma 1 dell'articolo 1 presentati dal senatore Giovanardi, ai quali ha precedentemente aggiunto la propria firma.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), accogliendo la proposta del senatore Sacconi, modifica conseguentemente tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario volti a sostituire il comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame.

Il senatore Giovanardi, inoltre, modifica gli emendamenti a propria firma sostitutivi dell'articolo 1, comma 1, sopprimendo - ovunque ricorrano - le seguenti parole: "ed alla presenza di due testimoni", nonché sopprimendo - con riferimento agli emendamenti 1.565 (testo 2), 1.590 (testo 2), 1.635 (testo 2), 1.636 (testo 2), 1.640, 1.641, 1.683 (testo 2), 1.712 (testo 2), 1.713 (testo 2), 1.714, 1.716 (testo 2), 1.737 (testo 2), 1.763, 1.764 (testo 2) - le seguenti parole: "ed alla presenza di due testimoni, i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale di stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa".

L'emendamento 1.413 (testo 2), come da ultimo riformulato - previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 1.414, come riformulato, viene ritirato.

L'emendamento 1.417 (testo 2), come riformulato - previa dichiarazione di voto favorevole da parte dei senatori [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) e [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) - viene posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.419, come da ultimo riformulato, sottolineando come tutte le proposte volte a subordinare la possibilità di concludere le unioni civili ad un determinato periodo di convivenza siano chiaramente dettate dall'esigenza di limitare il rischio di un uso strumentale dell'istituto, che determinerebbe tra l'altro inevitabili e pesanti ricadute dal punto di vista economico.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.419, come da ultimo riformulato - rileva innanzitutto l'anomalia di un esame in Commissione che si svolge senza un'interlocuzione effettiva sui temi oggetto del dibattito - una circostanza questa che certo non agevolerà l'*iter* ulteriore dei disegni di legge in titolo - facendo poi presente la sua curiosità di conoscere quale sia effettivamente la posizione del Governo vista la differenza fra quella assunta dal medesimo in Commissione e il modo in cui tale posizione è rappresentata nelle notizie che appaiono sui mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, anche in una recente intervista della relatrice.

L'emendamento 1.419, come riformulato, è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.421 (testo 2), come da ultimo riformulato, e coglie l'occasione per esprimere perplessità sulla relazione tecnica presentata dal Governo in quanto, a suo avviso, sottovaluta gli effetti finanziari derivanti dall'eventuale approvazione del testo in esame. Registra tra l'altro un comportamento contraddittorio da parte del Governo che, da un lato, dichiara ai mezzi di informazione la volontà di approvare in tempi brevi il provvedimento senza apportarvi modifiche sostanziali rispetto al testo adottato dalla

Commissione e, dall'altro, dichiara nel corso dell'esame parlamentare la sua volontà di rimettersi alla Commissione.

L'emendamento 1.421 (testo 2), come riformulato, viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 1.423 (testo 2), interviene il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) esprimendo perplessità in ordine alla sua ammissibilità.

La Presidenza ritiene ammissibile tale emendamento in quanto non è precluso dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.10000 (testo 2) - come emendato - ed è provvisto di autonoma portata modificativa rispetto all'articolo 1, comma 1, del testo unificato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede di riformulare l'emendamento in esame aggiungendo dopo le parole: "due persone dello stesso sesso" le seguenti: "maggioresni e capaci".

Avendo il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) accolto la proposta di riformulazione testè indicata, l'emendamento 1.423 (testo 2), come da ultimo riformulato, è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) - annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.428 (testo 2), come modificato - ritiene che subordinare la costituzione dell'unione civile alla dimostrazione di una convivenza continuativa ed interrotta di almeno due anni, possa evitare il verificarsi di unioni civili "di comodo" e conseguentemente contenere le criticità sotto il profilo economico derivanti dall'eventuale approvazione del testo unificato.

Dopo che anche il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), condividendo nella sostanza le osservazioni svolte dal senatore Malan, ha annunciato il proprio voto favorevole, l'emendamento 1.428 (testo 2), come riformulato, viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore Giovanardi ritira quindi l'emendamento 1.434 come da ultimo riformulato.

L'emendamento 1.434, come riformulato, è fatto proprio dal senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII), e successivamente posto ai voti e respinto

La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 14, 40.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.435 (testo 2), come da ultimo riformulato, l'emendamento medesimo è posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritira poi l'emendamento 1.440 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.446 (testo 2), come da ultimo riformulato.

Su tale emendamento annuncia il voto favorevole anche il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII).

Posto ai voti l'emendamento 1.446 (testo 2), come da ultimo riformulato, è respinto.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha annunciato il voto favorevole

sull'emendamento 1.451 (testo 2), come da ultimo riformulato, l'emendamento medesimo è posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 1.456 (testo 2), come da ultimo riformulato, che viene fatto proprio dal senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII).

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia quindi la sua astensione sull'emendamento 1.456 (testo 2), come da ultimo riformulato, mentre il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) annuncia il voto favorevole su di esso, ritenendo che tale proposta si inserisca quanto meno in una prospettiva di opportuna "riduzione del danno".

Posto ai voti l'emendamento 1.456 (testo 2), come da ultimo riformulato, è respinto.

Dopo che la Presidenza ha dichiarato preclusi - per effetto delle precedenti votazioni sugli emendamenti volti a sostituire il comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame - gli emendamenti 1.462 (testo 2), come da ultimo riformulato, 1.467 (testo 2), come da ultimo riformulato, 1.472 (testo 2), come da ultimo riformulato, 1.482, come da ultimo riformulato, 1.488 (testo 2), come da ultimo riformulato, 1.493 (testo 2) come da ultimo riformulato e 1.498, come da ultimo riformulato, il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.509 (testo 2), come da ultimo riformulato e 1.512 (testo 2), come da ultimo riformulato - fra loro di contenuto identico - e ne raccomanda l'approvazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.509 (testo 2), come da ultimo riformulato, ribadendo ancora una volta come la scelta sottesa al testo in esame - che tende ad una sostanziale omologazione degli effetti civili dell'unione civile rispetto al matrimonio - appaia inaccettabile e incompatibile con l'attuale quadro costituzionale.

Con unica votazione sono respinti gli emendamenti 1.509 (testo 2), come da ultimo riformulato, e 1.512 (testo 2), come da ultimo riformulato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) - intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.517 (testo 2), come da ultimo riformulato - annuncia il voto favorevole, sottolineando ancora una volta l'esigenza di modificare l'impianto del testo in esame per la sua più volte sottolineata incompatibilità con il vigente quadro costituzionale, laddove lo stesso tende ad una sostanziale equiparazione degli effetti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso con quelli del matrimonio.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) annuncia la propria astensione sull'emendamento 1.517 (testo 2), come da ultimo riformulato.

L'emendamento 1.517 (testo 2), come riformulato, viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.522, come da ultimo riformulato, cogliendo l'occasione per evidenziare come ad un'attenta lettura della sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale trovino sicuro fondamento le critiche rivolte dalla sua parte politica al testo in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.522 (testo 2), come da ultimo riformulato, è respinto.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 1.524 (testo 2), come da ultimo riformulato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 1.529, come da ultimo riformulato.

La Presidenza dichiara quindi preclusi gli emendamenti 1.538 (testo 2), come da ultimo riformulato, e 1.539 (testo 2), come da ultimo riformulato, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2), in quanto la qualificazione dell'unione civile come "specifico formazione sociale" implica la sua distinzione e inassimilabilità al matrimonio e rende quindi prive di portata modificativa le proposte emendative contenenti previsioni in tal senso.

Gli emendamenti 1.555 (testo 2), come da ultimo riformulato, e 1.557 (testo 2), come da ultimo riformulato, sono invece dichiarati preclusi per effetto delle precedenti votazioni sugli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia poi il voto favorevole sull'emendamento 1.560, come da ultimo riformulato - di contenuto identico all'emendamento 1.573, come da ultimo riformulato - ribadendo, ancora una volta, come la posizione della sua parte politica si inserisca coerentemente nella prospettiva indicata dalla Corte costituzionale e sottolineando come la strada indicata dal testo in esame sarebbe correttamente praticabile solo dopo la modifica del vigente articolo 29 della Costituzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.560, come da ultimo riformulato - di identico contenuto all'emendamento 1573, come da ultimo riformulato - che, posto ai voti, è respinto

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,20.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 1.565 (testi 2), come da ultimo riformulato, 1.582, come da ultimo riformulato, e 1.583, come da ultimo riformulato. Annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.590 (testo 2), come da ultimo riformulato, che viene posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.593 (testo 2), come da ultimo riformulato, che viene anch'esso posto ai voti e respinto.

Dopo che la Presidenza ha dichiarato preclusi gli emendamenti 1.601 (testo 2), come da ultimo riformulato, e 1.602 (testo 2), come da ultimo riformulato, il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.606 (testo 2), come da ultimo riformulato.

In sede di dichiarazioni di voto su quest'ultimo emendamento, interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) che sottolinea la fondatezza delle questioni problematiche sottese alle proposte del senatore Giovanardi e ribadisce l'impossibilità di un effettivo dialogo in Commissione a fronte dell'atteggiamento dei Gruppi parlamentari che sostengono il testo in esame.

L'emendamento 1.606 (testo 2), come da ultimo riformulato, viene poi posti ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.608 (testo 2), come da ultimo riformulato.

Anche il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.608 (testo 2), come da ultimo riformulato, sottolineando che la limitazione dell'ambito di applicazione delle unioni civili alle sole coppie omosessuali - e non ad altre ipotesi di convivenza di due o più persone di sesso diverso o del medesimo sesso - altro non è che il riflesso della finalità sottesa al testo in esame di fare dell'unione civile un istituto sostanzialmente omologo ed assimilabile al matrimonio. La limitazione dell'ambito di applicazione del nuovo istituto alle sole coppie omosessuali è, infatti, una necessaria conseguenza di tale finalità e non avrebbe senso se tale finalità non fosse quella effettivamente perseguita.

Posto ai voti, l'emendamento 1.608 (testo 2), come da ultimo riformulato, è respinto.

La Presidenza dichiara quindi precluso l'emendamento 1.612 (testo 2), come da ultimo riformulato, in conseguenza delle precedenti votazioni sugli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.614 (testo 2), come da ultimo riformulato, e 1.618, come da ultimo riformulato.

Sono poi dichiarati preclusi gli emendamenti 1.623, come da ultimo riformulato, 1.629 (testo 2), come da ultimo riformulato, 1.635 (testo 2) come da ultimo riformulato, e 1.636 (testo 2), come da ultimo riformulato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), in considerazione dell'ostruzionismo, peraltro legittimo, che alcune forze politiche stanno adottando, propone di modificare il calendario dei lavori della Commissione al fine di poter fissare sedute notturne già a partire da questa settimana e di procedere così ad un esame più spedito dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che tale richiesta appare molto strana alla luce del fatto che i disegni di legge in titolo non risultano calendarizzati in Aula.

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto che i disegni di legge non risultano ancora calendarizzati in Aula, ritiene opportuno attendere le determinazioni che verranno al riguardo dalla prossima Conferenza dei Capigruppo. Reputa peraltro condivisibile nella sostanza la richiesta testé avanzata dal senatore Lumia.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) del 10/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015
236ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il quale chiede la convocazione dell'Ufficio di Presidenza per l'inizio della settimana prossima al fine di tener conto - nella programmazione dei lavori della Commissione - della decisione assunta ieri dalla Conferenza dei Capigruppo - e confermata dall'Aula del Senato - di non inserire nel calendario dei lavori i disegni di legge in materia di unioni civili. Questa decisione - che è stata adottata con il voto contrario soltanto del Movimento 5 Stelle e dei senatori di Sinistra ecologia e libertà del Gruppo Misto - non può non avere un riflesso sull'organizzazione dei lavori della Commissione, considerato che, in assenza di tale calendarizzazione, risulterà estremamente difficile sia contrastare l'ostruzionismo in atto sui predetti disegni di legge in materia di unioni civili sia, correlativamente, procedere ad un esame più spedito di tutti gli altri disegni di legge all'ordine del giorno in Commissione, che rappresentano esigenze altrettanto importanti, quali ad esempio quelli in materia di prescrizione dei reati, *class action* e impignorabilità della prima casa.

Sull'ordine dei lavori interviene anche il senatore [LUMIA](#) (*PD*), il quale reitera la sua richiesta alla Presidenza di fissare sedute notturne per la prossima settimana in quanto solo in tal modo è possibile riequilibrare i rapporti fra coloro che in Commissione si stanno opponendo con l'ostruzionismo al varo di un testo di legge in materia di unioni civili e coloro che, invece, ritengono irrinunciabile tale obiettivo. Invita ancora una volta i componenti della Commissione che non condividono l'impostazione sottesa al testo unificato di dialogare sul merito degli emendamenti con le forze di maggioranza, anche in considerazione del fatto che il testo proposto dalla relatrice si muove nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 2010.

Seguono brevi interventi del senatore [AIROLA](#) (*M5S*) - che sottolinea come il Movimento 5 stelle abbia dimostrato con i fatti e in modo coerente di volere una nuova legge in materia di unioni civili e chiede che venga convocato al più presto un Ufficio di Presidenza che possa stabilire una data certa entro la quale concludere l'esame dei disegni di legge *in subiecta materia* - del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - che ritiene che la previsione di sedute notturne potrebbe avere un senso solo in presenza di una calendarizzazione dei disegni di legge in materia di unioni civili - del senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) - che esprime la sua delusione per la mancata calendarizzazione dei predetti disegni di legge - e, infine, del senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), che ritiene che tale discussione sui tempi sia sterile, in quanto l'organizzazione dei lavori della settimana prossima non può che essere rimessa alla valutazione del prossimo Ufficio di Presidenza.

Riprende l'esame degli emendamenti.

Il presidente [CASSON](#) dichiara precluso l'emendamento 1.640 in conseguenza delle precedenti votazioni sugli emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.641, sottolineando come la posizione della sua parte politica appaia coerente non solo con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - come già evidenziato nella seduta di ieri - ma anche con quelle rinvenibili nella prevalente giurisprudenza di legittimità, che è

ferma nel riconoscere la non riconducibilità delle unioni omosessuali all'ambito di applicazione dell'articolo 29 della Costituzione e, quindi, nel riconoscere la non assimilabilità di queste rispetto a quella istituzione superindividuale che è la famiglia fondata sul matrimonio. E' di tutta evidenza che un testo i cui punti qualificati sono, tra l'altro, il riconoscimento della reversibilità e la possibilità di adottare per le istituende unioni civili si colloca in una prospettiva del tutto diversa.

Interviene, in dissenso dal Gruppo di appartenenza, il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) il quale sottolinea che le considerazioni del senatore Giovanardi sono parzialmente condivisibili, in considerazione del fatto che il riconoscimento della reversibilità delle pensioni all'interno delle unioni omosessuali non potrebbe non comportare l'estensione della stessa anche alle convivenze eterosessuali.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), pur comprendendo le ragioni sottese all'emendamento 1.641, non voterà a favore dello stesso, sottolineando ancora una volta come la previsione della costituzione dell'unione civile davanti all'ufficiale di stato civile rappresenti una scelta di fondo sbagliata, in quanto tale scelta determina inevitabilmente l'equiparazione sostanziale dell'unione civile al matrimonio. Il punto centrale su cui intende richiamare l'attenzione è che il testo in esame deve avere la finalità di consentire il riconoscimento dei diritti dei singoli all'interno di quella formazione sociale che è la coppia omosessuale, ma non può determinare il riconoscimento di una nuova istituzione di carattere pubblico e superindividuale che sarebbe per ciò stesso sovrapponibile alla famiglia.

L'emendamento 1.641, posto ai voti, è respinto.

Il presidente [CASSON](#) dichiara preclusi gli emendamenti 1.657 (testo 2), 1.664 (testo 2), 1.682 (testo 2) e 1.683 (testo 2) in conseguenza delle precedenti votazioni sugli emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 1 del testo base.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.705, mentre il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto contrario su tale emendamento da lui originariamente presentato evidenziando come la proposta emendativa non abbia più senso dopo la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 15138 del 2015 che ha ritenuto possibile l'iscrizione anagrafica di un mutamento di sesso anche in assenza dei presupposti previsti dalla legge n. 164 del 1982 e quindi, sostanzialmente, sulla base esclusivamente delle percezioni soggettive del soggetto istante.

Posto ai voti, l'emendamento 1.705 è respinto.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone di modificare l'emendamento 1.708 - aggiungendo dopo le parole "cambiamento di sesso" le seguenti "non sulla base di una mera percezione soggettiva" - associandosi alle considerazioni critiche svolte dal senatore Giovanardi sulla recente sentenza della Corte di Cassazione che ha aperto alla possibilità di mutamento di sesso anche senza un intervento chirurgico di adeguamento del soma con la psiche.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.708 e lo modifica nel senso prospettato dal senatore Sacconi.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha annunciato la sua astensione sull'emendamento 1.708 - non prima di rammentare che nel testo unificato non sono presenti soluzioni ai problemi che si potrebbero porre ai fini della valida costituzione e dello scioglimento dell'unione civile a seguito del

mutamento di sesso di uno dei due soggetti - il predetto emendamento, come da ultimo riformulato, è posto ai voti e respinto.

Il presidente [CASSON](#) dichiara quindi preclusi gli emendamenti 1.712 (testo 2), 1.713 (testo 2), 1.714, 1.716 (testo 2), 1.726 (testo 2), 1.737 (testo 2), 1.763 e 1.764 (testo 2), in conseguenza delle precedenti votazioni sugli emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 1 del testo base.

Dichiara altresì preclusi gli emendamenti 1.776, 1.782, 1.789, 1.790 - limitatamente ai primi due trattini - 1.793, 1.794, 1.795, 1.796, 1.797, 1.798 (quest'ultimo ad esclusione dei numeri 4, 6 e 8), 1.800, 1.802 e 1.803, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice, come emendato.

Avverte che l'esame della parte non preclusa degli emendamenti 1.790 e 1.798 è accantonato e avrà luogo nell'ambito dell'esame degli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato.

L'emendamento 1.807 - fatto proprio dal senatore Caliendo e sul quale anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia voto favorevole - viene posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 1.809 - fatto proprio dal senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), il quale ne raccomanda l'approvazione al fine di evitare pratiche abusive ed unioni civili "di comodo" e, conseguentemente, al fine di evitare il rischio di ridurre le risorse disponibili che andrebbero invece investite a tutela della famiglie italiane - annuncia il voto favorevole anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), mentre il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) annuncia voto contrario in quanto dalla sua eventuale approvazione ne deriverebbe una palese discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri che vivono in Italia.

L'emendamento 1.809 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

In ordine all'emendamento 1.815, il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone che lo stesso venga riformulato antepoendo alle parole "conviventi da almeno tre anni" le parole ", quale definito dalla vigente regolazione e non dall'iscrizione all'anagrafe secondo percezioni soggettive", sempre al fine di mantenere l'attuale definizione legislativa di sesso e di ridurre la portata della pronuncia della Corte di Cassazione n. 15138 del 2015.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) modifica quindi l'emendamento 1.815, così come suggerito dal senatore Sacconi, e ne raccomanda l'approvazione sottolineando, inoltre, come la previsione del requisito della convivenza di almeno tre anni sia chiaramente funzionale ad evitare il rischio di abusi del nuovo istituto.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.815, come da ultimo riformulato, comprendendo le ragioni sottese al medesimo, ma ritenendone non convincente la formulazione per la parte che recepisce il suggerimento testé avanzato dal senatore Sacconi.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.815, sottolineando come la normativa vigente contenuta nella legge n. 164 del 1982 non imponga espressamente l'obbligo del previo intervento chirurgico e come il recente *revirement* giurisprudenziale sia tale da escludere nella maniera più assoluta il rischio che una persona possa ottenere la rettificazione anagrafica di sesso esclusivamente in base ad una percezione soggettiva ovvero ad una propria dichiarazione, essendo tale mutamento il frutto di un complesso percorso, realizzato anche mediante trattamenti medici e psicologici e caratterizzato da un rigoroso controllo

giurisdizionale.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che quanto appena fatto presente dal senatore Lo Giudice corrisponde al vero, ma che non può non riconoscersi che la recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di rettificazione di sesso ha suscitato incertezza e perplessità proprio con riferimento al quadro normativo richiamato dallo stesso senatore Lo Giudice, in quanto mette in discussione la natura "bifasica" del relativo procedimento giurisdizionale. Più in generale, sottolinea come - di fronte all'ostruzionismo a cui si sta assistendo - egli non possa non manifestare profondo imbarazzo, trattandosi di materia che dovrebbe essere lasciata alla coscienza dei singoli parlamentari.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.815, non esitando a definire "becero" l'ostruzionismo con cui si sta ostacolando l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in dissenso dal proprio gruppo di appartenenza, coglie l'occasione per sottolineare come la divisione sui temi sottesi ai disegni di legge in titolo riveli la mancanza di una visione antropologica comune alle forze politiche, un fatto che non può non colpire in quanto investe profili di carattere fondamentale nella vita di una comunità.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) - intervenendo in dissenso dal gruppo di appartenenza - annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.815, giudicando fuori luogo ed incomprensibili le accuse mosse dal senatore Airola circa il carattere becero dell'ostruzionismo sui disegni di legge in esame e sottolineando, invece, che il requisito della convivenza per almeno tre anni sarebbe uno strumento serio ed efficace al fine di evitare abusi.

Su richiesta del senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) l'emendamento 1.815 viene posto in votazione per parti separate.

Il Presidente [CASSON](#) pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento - corrispondente alla formulazione del medesimo, precedente alla riformulazione richiesta dal senatore Sacconi - che è respinta dalla Commissione. La restante parte dell'emendamento viene poi anch'essa posta ai voti e respinta.

Dopo che il Presidente ha dichiarato preclusi gli emendamenti 1.816 e 1.817 - in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice, come emendato - il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.819, sottolineando come l'atteggiamento di sostanziale intransigenza delle forze politiche che sostengono il testo in esame sia il riflesso di un approccio ideologico ai temi ad esso sottesi.

Dopo che il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) ha modificato l'emendamento 1.819, sostituendo le parole "ai soli", con la parola "agli" e ne ha raccomandato l'approvazione ed il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) - in dissenso dal Gruppo di appartenenza - ha dichiarato voto di astensione sull'emendamento, ribadendo la natura ideologica e divisiva del testo proposto dalla relatrice, l'emendamento 1.819 - come da ultimo riformulato - è posto ai voti e respinto.

Il presidente [CASSON](#) dichiara quindi preclusi gli emendamenti 1.821, 1.823, 1.824 e 1.826 in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.835, rilevando come l'accoglimento di tale proposta rappresenterebbe un contributo importante qualora si perseguisse l'obiettivo di realizzare una più ampia convergenza in Commissione sul testo in esame. Nel merito osserva come l'emendamento affronti la questione - su cui è stata richiamata l'attenzione anche in un recente articolo su "Avvenire" da parte del Presidente onorario della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli - della costituzione dell'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e la conseguente iscrizione della stessa nei registri di stato civile con modalità del tutto analoghe al matrimonio. Come da lui più volte evidenziato, una simile soluzione - implicando, tra l'altro, la necessità di un intervento giurisdizionale al fine dello scioglimento delle unioni civili, coerentemente con l'iscrizione degli atti medesimi nel registro dello stato civile - costituisce un chiaro indice sintomatico della sostanziale equiparazione che si vuole determinare con il matrimonio, punto questo su cui si registra una netta contrarietà della sua parte politica.

Prende quindi la parola il senatore [TONINI](#) (*PD*), chiedendo al senatore Caliendo di ritirare l'emendamento in vista di una sua ripresentazione per l'esame in Assemblea e, riconoscendo che le considerazioni da lui svolte pongono un problema che merita una seria ed approfondita riflessione. Auspica che l'esame dei disegni di legge in titolo possa proseguire selezionando gli emendamenti meritevoli di approfondimento nel merito - come è il caso dell'emendamento in oggetto - anziché dover continuare ad affrontare centinaia e centinaia di emendamenti caratterizzati da mere finalità ostruzionistiche.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si è dichiarato disponibile a valutare la possibilità di un accantonamento dell'emendamento 1.835, il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) ritira la propria firma da tale emendamento sottolineando come le preoccupazioni sollevate dal senatore Caliendo siano ormai superate alla luce delle modifiche recate dal decreto-legge n. 132 del 2014 in tema di misure di "degiurisdizionalizzazione" per le procedure dello scioglimento del vincolo matrimoniale, che hanno messo in seria discussione la natura pubblicistica dell'istituto del matrimonio.

Il senatore Falanga annuncia altresì il ritiro degli emendamenti di cui è primo firmatario.

Dopo un intervento del senatore [LUMIA](#) (*PD*) - che rileva come le forze politiche che sostengono il testo in esame non potrebbero non tener conto di una modificazione dell'atteggiamento ostruzionistico di coloro che a tale testo si oppongono e chiede, quindi, a queste ultime di ritirare gli emendamenti puramente ostruzionistici - prende la parola il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) che evidenzia come la posizione della sua parte politica sia stata sin dall'inizio chiara, ponendo la stessa tre problemi: quello relativo alla reversibilità, quello relativo al cosiddetto "utero in affitto" e quello, infine, relativo alle adozioni. Su questi tre temi la sua parte politica, fino ad oggi, ha avuto soltanto risposte nettamente negative.

Apprezzate le circostanze, il senatore Casson decide di togliere la seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015
237ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[CASSON](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) interviene sull'ordine dei lavori e, facendo riferimento alle sue dichiarazioni nella seduta del 9 settembre scorso, relative ad un'intervista rilasciata al "Corriere della sera" dalla relatrice, senatrice Cirinnà, fa presente come a quell'articolo abbia fatto seguito un ulteriore articolo nel medesimo giornale, nonché una dichiarazione su Twitter della relatrice, alla luce dei quali l'unica conclusione possibile sembra essere quella che la relatrice intende continuare a svolgere il suo ruolo con modalità incompatibili con le esigenze di equilibrio e oggettività che dovrebbero caratterizzarlo secondo la prassi parlamentare. È francamente inaccettabile continuare a trovarsi di fronte a dichiarazioni nelle quali la posizione di coloro che si oppongono al testo in esame sulle unioni civili è rappresentata come quella di irresponsabili che vogliono negare il diritto alle coppie omosessuali.

La seduta sospesa alle ore 13,50 è ripresa alle ore 14.

Seguono brevi interventi del senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) - che giudica del tutto fuorviante e non corrispondente alla realtà una rappresentazione del dibattito in Commissione come scontro tra chi vuole riconoscere i diritti degli omosessuale e chi, invece, vuole negarli, quando il confronto è non sul "se" riconoscere tali diritti, ma piuttosto quale debba essere il contenuto degli stessi alla luce del dettato costituzionale e delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale - del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - che manifesta il proprio dispiacere per dichiarazioni che lo descrivono sui mezzi di comunicazione di massa come un avversario del riconoscimento dei diritti degli omosessuali, quando sono ormai quarant'anni che si riflette su come trovare una risposta a quest'esigenza - ed infine del presidente [PALMA](#), che auspica che incidenti di questo tipo non si abbiano a ripetere anche per le ricadute che gli stessi hanno sull'andamento dei lavori.

Riprende la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, del testo unificato.

La presidenza dichiara, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo2), preclusi gli emendamenti: 1.871, 1.872 (testo 2), 1.876, 1.877, 1.878, 1.879, 1.880, 1.883 (testo 2), 1.884, 1.885, 1.886, 1.887, 1.889, 1.890, 1.901 e 1.902.

La seduta sospesa alle ore 14,15 è ripresa alle ore 14,30.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) reitera la richiesta già formulata al senatore Caliendo nel corso della seduta del 10 settembre scorso, di ritirare l'emendamento 1.835, al fine di poterlo presentare in Aula con una formulazione condivisa. Qualora il senatore Caliendo decidesse di non ritirare l'emendamento suddetto, il voto del Gruppo parlamentare PD sarebbe contrario.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) osserva che il contenuto dell'emendamento a propria firma è

coerente con l'articolo 2 della Costituzione, che rappresenta la cornice giuridica entro la quale si iscrive l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Sottolinea che, attraverso la proposta emendativa in oggetto, si intende apportare una modifica coerente con la finalità di evitare che l'unione civile possa diventare nei fatti una duplicazione del matrimonio. Per tali ragioni dichiara di non ritirare l'emendamento in esame.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) - annunciando voto contrario sull'emendamento 1.835 - dichiara che l'obiettivo di alcuni membri della Commissione che non condividono il testo unificato è quello di depotenziare l'istituto dell'unione civile sul presupposto che qualsiasi riconoscimento più ampio possa implicare un collegamento, anche indiretto, con il matrimonio.

Dopo che i senatori [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) e [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.835, quest'ultimo è posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 1.836 - fatto proprio dal senatore Malan - interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), annunciando voto contrario in quanto la formulazione proposta renderebbe l'unione civile ancora troppo simile all'istituto del matrimonio.

Per ragioni analoghe anche il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) annuncia il proprio voto contrario, osservando in particolare che il riferimento ad un registro di rilievo nazionale appare improprio per disciplinare l'unione civile.

L'emendamento 1.836 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) fa proprio l'emendamento 1.843 - finalizzato ad aggiungere, al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, la parola "contestuale" dopo la parola "dichiarazione" - annunciando voto favorevole in quanto tale precisazione renderebbe più chiaro il senso della previsione normativa.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha annunciato il proprio voto contrario sull'emendamento in oggetto - in quanto mantiene l'impostazione di fondo del testo unificato, che lui non condivide - la relatrice [CIRINNA'](#) (PD) si dichiara contraria ad accogliere tale proposta emendativa in quanto la contestualità della dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di Stato civile al fine della costituzione dell'unione civile è già insita in via implicita nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato.

L'emendamento 1.843 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 1.857 per assenza del proponente, il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene sull'emendamento 1.858, annunciando il voto favorevole in quanto ritiene che la presenza di due testimoni davanti all'ufficiale di stato civile, ai fini della costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, rischia di creare molteplici problemi ermeneutici in ordine alla esatta collocazione sistematica di tale istituto. A tale riguardo - citando un recente articolo dell'ex presidente della Corte costituzionale, professor Cesare Mirabelli - sottolinea la necessità, per evitare l'approvazione di un testo palesemente incostituzionale, di rendere chiaramente distinto l'istituto che si vuole costituire rispetto al matrimonio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - annunciando voto favorevole - osserva che la soppressione dal comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato del riferimento alla presenza di due testimoni nell'ambito del procedimento di costituzione dell'unione civile appare conforme all'esigenza di ricondurre tale istituto nell'alveo delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione. A tale riguardo, sottolinea la necessità di evitare riferimenti a forme di pubblicità o a modalità costitutive incompatibili con l'esigenza di assicurare la massima libertà ed autonomia negoziale alle parti delle unioni civili.

Dopo che il senatore [CASSON](#) (*PD*), annunciando voto contrario, dichiara di non condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo, ritenendo che il legislatore ordinario sia libero di regolamentare le formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione sia attraverso forme privatistiche sia attraverso modalità pubblicistiche, gli emendamenti 1.858, 1.859 e 1.860 (quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo) - di identico contenuto - sono posti ai voti e respinti.

Dopo che l'emendamento 1.863 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, si passa ad esaminare gli emendamenti 1.868 e 1.869 - di contenuto sostanzialmente identico - sui quali il senatore Giovanardi appone la propria firma annunciando voto favorevole, mentre il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara voto di astensione.

Prende la parola il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) annunciando voto contrario sulle suddette proposte emendative, le quali denotano una totale mancanza di rispetto nei confronti delle persone omosessuali. Ritiene vergognoso che si faccia ironia su tematiche così delicate e complesse.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), annunciando il voto contrario anche a nome del proprio gruppo parlamentare, ricorda di aver formulato la proposta di ridurre il numero degli emendamenti per consentire una discussione sul merito del provvedimento e per evitare di dover esaminare emendamenti dal contenuto così disdicevole.

L'emendamento 1.868 - di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1.869 - è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti 1.881 - fatto proprio dal senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) - e 1.882 - di identico contenuto - volti a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia voto favorevole, sottolineando la totale chiusura da parte dei sostenitori del testo unificato verso qualsiasi proposta di mediazione da parte di coloro che non ne condividono l'impianto complessivo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole, in quanto con la formulazione proposta al comma 2 dell'art. 1 del testo unificato - che prevede l'istituzione del registro delle unioni civili fra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano - si stravolge completamente il riferimento alla formazione sociale contenuto nell'emendamento 1.10000 (testo 2) precedentemente approvato. Propone pertanto di sopprimere tale previsione e di sostituirla con il contenuto dell'emendamento a propria firma 2.12, che regola la medesima fattispecie, ma in modo a suo avviso più condivisibile, razionale e coerente con i principi della Costituzione e con le disposizioni del codice civile. Non comprende per quale ragione la maggioranza che sostiene il testo si rifiuti di prendere in considerazione qualsiasi proposta di convergenza proveniente da una parte della

Commissione.

Con un'unica votazione sono quindi posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.881 e 1.882.
Analogamente sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.913 (fatto proprio dal senatore Caliendo) e 1.914 - di identico contenuto -, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Giovanardi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238 (nott.) del 15/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015
238ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha comunicato che l'emendamento 1.1090 è stato in precedenza ritirato, il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1091.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) propone di riformulare l'emendamento 1.1091 - sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato - nel seguente modo: "L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso e alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nell'archivio informatico di cui all'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, secondo le disposizioni vigenti in materia di ordinamento dello stato civile".

La seduta sospesa alle ore 19,15 è ripresa alle ore 19,20.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) preannuncia la richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti qualora l'emendamento 1.1091 venisse riformulato nel senso prospettato dalla relatrice.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) osserva che la nuova formulazione proposta per l'emendamento in votazione implica il venir meno di un apposito registro per le unioni civili e l'iscrizione di queste nel registro informatizzato dello stato civile nel quale sono attualmente iscritti i matrimoni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede alla relatrice di chiarire quali siano le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni alle quali si fa riferimento nella riformulazione da lei proposta. Al riguardo evidenzia che le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni nei registri dello stato civile hanno carattere tipico e perciò devono essere normativamente predeterminate. In assenza di ciò, sul punto l'emendamento sarebbe privo di una coerente portata normativa.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) richiama l'attenzione sul disposto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del testo in esame, che prevede una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, al fine di coordinare tale normativa con l'introduzione del nuovo istituto delle unioni civili.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) sottolinea che interventi in materia di stato civile, come quelli prefigurati dalla disposizione di delega alla quale ha fatto riferimento la relatrice Cirinnà, sono assolutamente necessari sul piano sistematico.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che nella riformulazione prospettata dalla relatrice l'emendamento in votazione porrebbe problemi sia di proponibilità - in quanto risulterebbe contraddittorio con il contesto normativo in cui si inserisce nel quale, come evidenziato, la modifica delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile è affidata ad una previsione di delega, mentre il testo proposto dalla relatrice configura una disposizione immediatamente precettiva - sia di ammissibilità, in quanto potrebbe dubitarsi della portata normativa della formulazione proposta, in assenza di un'individuazione a livello normativo delle iscrizioni, delle trascrizioni ed annotazioni a cui si fa riferimento.

Invita al riguardo la Commissione a valutare l'opportunità di un eventuale accantonamento della proposta emendativa.

Dopo interventi dei senatori [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) e [LUMIA](#) (*PD*) viene disposto l'accantonamento dell'emendamento in votazione, così come di tutti gli emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato.

Dopo che la Presidenza ha dichiarato precluso l'emendamento 1.1152 (testo 2) - a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) - intervengono il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), che contestano la decisione testé assunta dalla Presidenza, ritenendo non preclusa la predetta proposta emendativa.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento a propria firma 1.1153, che estende all'unione civile l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di pubblicazioni matrimoniali.

Sull'emendamento interviene anche la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), che sottolinea come lo stesso si faccia carico di aspetti pratici che non possono essere trascurati.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha annunciato il voto contrario su tale emendamento - in quanto accentua la tendenza già più volte riscontrata ad equiparare il nuovo istituto delle unioni civili con il matrimonio - anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) si esprime in senso contrario sull'emendamento, sottolineando come la sua approvazione costituirebbe un ulteriore contributo verso quel surrettizio e sostanziale aggiramento del disposto dell'articolo 29 della Costituzione, che caratterizza l'impostazione di fondo del testo in esame.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) - in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare - annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.1153, ribadendo, da un lato, la sua profonda avversione all'impostazione di fondo del testo in esame, volta alla sostanziale assimilazione dell'unione civile al matrimonio, e osservando, dall'altro, che tale emendamento consentirebbe peraltro l'applicazione all'unione civile di previsioni di garanzia, che mancano nell'impianto attuale del predetto testo.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*), alla luce dell'andamento del dibattito, ritira l'emendamento 1.1153.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.1154 - soppressivo del comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato - sottolineando come il comma in questione rappresenti uno dei punti che maggiormente qualificano il testo unificato ed il disegno di riforma che con esso si intende perseguire - come già più volte evidenziato - diretto alla sostanziale equiparazione dell'unione civile al matrimonio.

Dopo che il senatore SACCONI ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.1154 - condividendo le ragioni testé addotte dal senatore Malan - il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia voto di astensione, in dissenso dal Gruppo di appartenenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1154 è quindi respinto.

La seduta sospesa alle ore 20,50 è ripresa alle ore 20,55.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - intervenendo sull'emendamento a propria firma 1.1155 - evidenzia come, ad una più attenta lettura del medesimo, gli appaia problematico e non convincente il richiamo che viene fatto all'articolo 87, primo comma, del codice civile, essendo a suo avviso non condivisibile richiamare come condizioni ostative alla costituzione dell'unione civile tutte le ipotesi previste dal citato articolo 87, primo comma e, in particolare, quelle di affinità in linea collaterale. Riterrebbe a questo proposito più opportuno che il rinvio all'articolo 87 del codice civile fosse sostituito con una previsione *ad hoc*, specificamente relativa all'unione civile.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.1155, osservando come anch'esso si ponga nella più volte richiamata e non condivisibile logica della assimilazione dell'unione civile al matrimonio. Più in generale osserva che dal testo in esame non sembra ricavarsi una chiara indicazione in ordine al fatto che il congiungimento sessuale sia elemento costitutivo dell'unione civile.

Segue un intervento del presidente [PALMA](#), il quale rileva come il richiamo contenuto nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del testo in esame alle disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile, nonché il rinvio alle disposizioni della legge n. 898 del 1970 contenuto nel successivo articolo 6, implicano, rispettivamente, il rinvio all'articolo 122 del codice civile e all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera f), della legge n. 898 citata. Da tali rinvii deve desumersi che il congiungimento sessuale costituirebbe in ogni caso un elemento essenziale dell'unione civile.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiede alla relatrice di chiarire se condivide la ricostruzione interpretativa testé esposta dal Presidente.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.1155, rilevando, da un lato, che la proposta emendativa in questione si iscrive sempre nella prospettiva non condivisibile di un'assimilazione dell'unione civile al matrimonio e osservando però, dall'altro, come il richiamo dei limiti in questione si collochi nell'alveo di un'antichissima tradizione propria dell'istituto matrimoniale - cita a dimostrazione di ciò un passo del Levitico - che gli appare sorprendentemente in contraddizione con l'approccio laico che dovrebbe connotare senz'altro il nuovo istituto.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato la sua astensione sull'emendamento 1.1155, prende la parola la relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) che sottolinea di concordare con la ricostruzione normativa testé esposta dal presidente Palma osservando inoltre come la medesima sia perfettamente coerente con i rilievi contenuti nel punto 8 del "Considerato in diritto" della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010.

Alla luce dell'andamento del dibattito, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 1.1155.

Il presidente [PALMA](#) dichiara decaduto l'emendamento 1.1156 (testo2), stante l'assenza del proponente.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma al subemendamento 1.20000/1 e ne raccomanda l'approvazione, cogliendo peraltro l'occasione per sottolineare come sarebbe coerente con l'impostazione di fondo del testo in esame che l'unione civile non venisse limitata esclusivamente

all'ipotesi della coppia di persone dello stesso sesso. Se l'aspirazione di fondo dell'intervento normativo risiede nel riconoscimento giuridico di tutte le forme di amore, non capisce il motivo per il quale non ci si debba muovere decisamente in questa direzione, estendendo l'applicazione della nuova disciplina anche alle unioni formate da più di due persone dello stesso sesso, con una scelta che egli non riterrebbe condivisibile nel merito, ma che certo sarebbe più coerente.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha annunciato voto favorevole sul subemendamento 1.20000/1 - sottolineando ancora una volta come il nuovo istituto nella configurazione allo stesso data dal testo in esame non potrà non favorire, nei fatti, sperimentazioni sociali dalle gravi ed evidenti implicazioni problematiche - il subemendamento medesimo è posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 21,50.

1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
239ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di*

fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) ha ritirato il proprio subemendamento 1.20000/2 e dopo che la PRESIDENZA ha dichiarato preclusi i subemendamenti 1.20000/3, 1.20000/5, 1.20000/6, 1.20000/7 e 1.20000/8 - a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2) - il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) interviene, in sede di dichiarazione di voto, sulla proposta 1.20000/4 - fatta propria dal senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) - annunciando il voto contrario e ribadendo le sue profonde perplessità sul testo in esame il cui contenuto gli appare, oltre che non condivisibile, talmente oscuro da non esplicitare nemmeno se tra gli elementi costitutivi dell'unione civile vi sia anche il congiungimento carnale tra le persone che la compongono.

Il senatore **FALANGA** (*AL-A*) annuncia il voto contrario sul subemendamento 1.20000/4, ritenendo non adeguato il riferimento all'articolo 87, del codice civile ivi contenuto. A tale riguardo esprime dunque perplessità anche sul testo in esame e sull'emendamento della relatrice 1.20000 - sostitutivo del comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato - che contengono il medesimo riferimento testuale e che, pertanto, andrebbero a suo avviso riformulati. Più in generale osserva che, al di là di alcuni dettagli di carattere tecnico-giuridico, egli condivide l'impostazione di fondo sottesa al testo unificato.

Dopo che il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*), in considerazione dell'andamento del dibattito, ha ritirato il subemendamento 1.20000/4, lo stesso senatore si sofferma sul subemendamento 1.20000/9, a propria firma, volto a sopprimere la lettera *a*) dell'articolo 3, comma 1, del testo unificato, così come emendato dalla proposta 1.20000 della relatrice. Annuncia il voto favorevole sul predetto subemendamento in quanto finalizzato ad eliminare, tra le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; la presenza di una siffatta causa impeditiva rappresenta infatti un'ulteriore conferma del reale obiettivo perseguito con il testo in esame, ovvero sia pervenire ad una sostanziale equiparazione del nuovo istituto delle unioni civili con il matrimonio.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*), annunciando il proprio voto favorevole, sottolinea che il riconoscimento dei diritti per le coppie omosessuali sarebbe stato realizzato in tempi brevi, qualora coloro che sostengono il testo unificato si fossero limitati a portare avanti esclusivamente le disposizioni contenute nel Titolo II del testo medesimo - in materia di convivenza di fatto - su cui vi è un'ampia convergenza in Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) il quale - in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare - dichiara la sua astensione sul subemendamento 1.20000/9, prende la parola il senatore **LUMIA** (*PD*) per sottolineare la massima disponibilità al dialogo da parte del Gruppo parlamentare del partito democratico. Aggiunge altresì la necessità di chiarire ulteriormente quanto già evidenziato in precedenti interventi, e cioè che il testo unificato vuole disciplinare la materia in oggetto in conformità con le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010 - ed in particolare al punto 8 del "Considerato un diritto" - secondo cui, pur dovendo assicurare una disciplina distinta rispetto al matrimonio, il legislatore può prevedere una

regolamentazione *ad hoc* per disciplinare i diritti delle coppie formate dallo stesso sesso.

Il subemendamento 1.20000/9 è dunque posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamento 1.20000/10 e ne raccomanda l'approvazione, riformulandolo nel senso di chiarire che tra le cause impeditive della costituzione dell'unione civile vi sia la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso "o" - anziché "e" - la sussistenza dello *status* di genitore.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) annuncia il voto contrario e ritiene profondamente sbagliata, anche da un punto di vista culturale, la logica sottesa a tale proposta subemendativa, in quanto la stessa riflette nella sostanza un inaccettabile pregiudizio, e cioè la concezione dell'omosessualità come devianza.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), annunciando il voto favorevole, coglie l'occasione per ribadire che il testo in esame non è finalizzato ad assicurare i diritti alle coppie conviventi, ma in realtà vuole estendere alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina del matrimonio e quella dell'adozione, rischiando inoltre in tal modo di favorire, in via surrettizia, il ricorso a pratiche vietate quali la maternità surrogata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare - annuncia la sua astensione ed esprime la propria contrarietà alle considerazioni testé svolte dal senatore Lumia, in quanto ritiene contraddittorio sostenere, per un verso, di volere regolamentare l'unione civile come un istituto diverso dal matrimonio e poi, per altro verso, disciplinare le unioni civili in modo identico al matrimonio. Ritiene che la posizione sostenuta dal proprio Gruppo parlamentare - ovvero sia riconoscere i diritti alle coppie formate da persone dello stesso sesso, quali specifiche formazioni sociali, al pari delle convivenze eterosessuali e con modalità chiaramente distinte dal matrimonio - risulti assai più conforme alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale rispetto al testo unificato.

Dopo un breve intervento del senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) - che annuncia il proprio voto contrario sulla proposta subemendativa in oggetto ed osserva che da anni esistono situazioni nelle quali i bambini vivono in famiglie omogenitoriali ed omosessuali - il subemendamento 1.20000/10, come riformulato, viene posto ai voti ed è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 16,20 è ripresa alle ore 20,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) comunica che, in assenza di un accordo in sede di Ufficio di Presidenza allargato sul programma e sul calendario dei lavori della Commissione, la decisione definitiva in materia va rimessa al *plenum* della Commissione medesima, sulla base di una prassi interpretativa dell'articolo 29 del Regolamento del Senato cononestata dalla Giunta per il Regolamento (parere del 16 novembre 1988), in applicazione analogica del principio puntualmente stabilito dalle disposizioni regolamentari per la programmazione dell'attività dell'Assemblea.

A tale riguardo fa presente che è stata avanzata - nel corso dell'Ufficio di Presidenza allargato appena conclusosi - una proposta di programmazione dei lavori della Commissione da parte del senatore Lumia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza. Tale proposta - sulla quale non vi è stato l'accordo degli altri Gruppi parlamentari - è stata formulata tenuto conto delle decisioni assunte, nella giornata odierna, dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari e prevede una seduta notturna per domani, giovedì 17 settembre, dalle ore 20,30, o comunque dalla conclusione dei lavori dell'Assemblea, fino alle ore 23 e un'altra seduta notturna, martedì 22 settembre p.v., sempre a partire dalle ore 20,30, o comunque dalla conclusione dei lavori dell'Assemblea, fino alle ore 23, al fine di proseguire prioritariamente nell'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili che - ricorda il Presidente - sono stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 24 settembre, con la clausola "ove conclusi dalla Commissione".

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) ritiene che la proposta avanzata dal senatore Lumia vada integrata prevedendo un'ulteriore seduta lunedì 21 settembre, a partire dalle ore 17, sempre al fine di esaminare prioritariamente i disegni di legge in materia di unioni civili.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) propone invece che l'attività della Commissione venga destinata prioritariamente all'esame di altri disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno o comunque assegnati alla Commissione - dei quali ricorda in particolare quelli in materia di prescrizione, nonché quelli in tema di diffamazione - che il Senato deve esaminare in terza lettura - di *class action* e di impignorabilità della prima casa - ritenendo che, come peraltro evidenziato nel condivisibile intervento del presidente Palma nella seduta pomeridiana dell'Assemblea di oggi, la calendarizzazione dei disegni di legge in materia di unioni civili a partire dal prossimo 24 settembre sia - considerato l'ostruzionismo in atto e il numero degli emendamenti ancora da esaminare - una vera e propria presa in giro dell'opinione pubblica, che ha l'ulteriore effetto negativo di impedire alla Commissione di esaminare provvedimenti non meno importanti per il Paese.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*), a nome del gruppo di appartenenza, sottolinea che - viste le modalità con cui sono stati calendarizzati in Assemblea i disegni di legge in materia di unioni civili e considerata, quindi, la reale impossibilità che l'esame degli stessi si concluda in Commissione nei tempi indicati dal calendario - la prosecuzione di tale esame in Commissione significa assecondare, nei fatti, il gioco del Partito Democratico che usa strumentalmente il tema delle unioni civili nella realizzazione di un arrogante disegno di riscrittura delle regole costituzionali.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che il confronto fra le modalità con cui è stato calendarizzato l'esame della riforma costituzionale - senza la clausola "ove concluso in Commissione" - e quello dei disegni di legge in materia di unioni civili - con l'inserimento della predette clausola - rende evidente come ci si trovi di fronte ad un palese contrasto tra una finalità effettivamente perseguita dal Partito Democratico ed una che è, invece, solo sbandierata per motivi propagandistici. La clausola "ove concluso in Commissione" è soltanto un *alibi* sia per coloro i quali in Commissione utilizzano tattiche ostruzionistiche, sia per il Partito Democratico che, in realtà, non vuole affrontare il tema delle unioni civili.

Il senatore [TONINI](#) (PD) contesta che esista questo contrasto fra finalità perseguite e finalità solo dichiarate, denunciato dal senatore Buemi. In realtà la Commissione sta svolgendo sulle unioni civili un lavoro importante ed è un lavoro che la Commissione, a suo avviso, deve proseguire coerentemente anche alla luce delle determinazioni assunte nella giornata odierna dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) sottolinea che l'intensificazione dei lavori della Commissione in materia di unioni civili rappresenta l'unico modo coerente sia per tenere conto delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, sia per riequilibrare in Commissione i rapporti tra le forze politiche che, con l'ostruzionismo, si oppongono ai disegni di legge in materia di unioni civili e quelle che, invece, sostengono il testo unificato proposto dalla senatrice Cirinnà.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene non solo inaccettabile, ma una vera e propria prevaricazione la proposta avanzata dal senatore Lumia. È evidente che, attese le modalità con le quali è stato calendarizzato in Assemblea l'esame della riforma costituzionale, fino alla data di scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti - prevista per le ore 9 di mercoledì 23 settembre - i senatori non potranno che essere impegnati nell'esame della riforma medesima e nella predisposizione dei relativi emendamenti. Prevedere fra oggi e martedì prossimo due sedute notturne della Commissione è un'assurdità e - lo ripete - una vera e propria prevaricazione, in quanto mette i senatori nell'impossibilità, di fatto, di esercitare le proprie prerogative.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) osserva che le considerazioni svolte dal senatore Caliendo sono totalmente condivisibili, non solo sul piano istituzionale, ma anche su quello propriamente umano. Giudica incomprensibile ed inaccettabile la proposta di organizzazione dei lavori della Commissione avanzata dal senatore Lumia.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che la proposta del senatore Lumia sia ragionevole in quanto coerente con la decisione assunta dalla Conferenza dei capigruppo di inserire, pur se con la clausola "ove conclusi in Commissione", nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili.

Il senatore [Mario MAURO](#) (GAL (GS, PpI, FV, M)) giudica la proposta avanzata dal senatore Lumia non condivisibile, in quanto è di tutta evidenza la necessità di dover approfondire i temi legati ad un provvedimento di straordinaria importanza come il progetto di riforma costituzionale in esame. Deve pertanto esserci un modo per conciliare l'approfondimento di questi temi con una trattazione accelerata dei disegni di legge in materia di unioni civili, conformemente alle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo. A suo avviso, l'unica soluzione che concilia queste esigenze è quella di prevedere sedute della Commissione per l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al progetto di riforma costituzionale. Formula pertanto una proposta in tal senso alla Commissione.

La proposta avanzata dal senatore Lumia sull'organizzazione dei lavori della Commissione viene quindi posta ai voti ed è approvata. Risultano conseguentemente precluse le altre proposte avanzate.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 14 è posticipata alle ore 20,30 o comunque alla fine dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 21,05.

1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 240 (nott.) del 22/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2015
240ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Interviene preliminarmente il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il quale lamenta le modalità con cui è stata disposta la sconvocazione della seduta della Commissione convocata per le 20,30 di giovedì scorso, sottolineando in particolare come nessun rappresentante del Movimento 5 Stelle sia stato appositamente sentito prima che la sconvocazione medesima venisse disposta.

Dopo che la senatrice [STEEFANI](#) (*LN-Aut*) ha anch'essa lamentato di non essere stata consultata appositamente in ordine alla predetta sconvocazione, interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) facendo presente che le modalità con le quali è stata disposta la sconvocazione in questione rendevano evidente che non si era proceduto a sentire formalmente i rappresentanti dei Gruppi, anche considerando che la sconvocazione è stata disposta per la concomitante riunione del Gruppo AP e si trattava quindi di un passaggio sostanzialmente dovuto, secondo una prassi ampiamente consolidata e non contestata da nessuno.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), in ordine alla questione della sconvocazione della seduta notturna di giovedì scorso, manifesta tutta la sua sorpresa a fronte dei precedenti interventi, in quanto si sarebbe aspettato che tale sconvocazione sollevasse semmai - pur essendo la stessa dovuta, secondo la prassi ricordata dal senatore Caliendo - la sola contrarietà del Partito democratico che è stato, in realtà, l'unico Gruppo a volere quella convocazione.

Prende quindi la parola la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) la quale fa presente come le modalità con cui è stato fino adesso portato avanti l'esame dei disegni di legge in titolo - ed in particolare la mancanza di una calendarizzazione degli stessi per i lavori dell'Aula senza la clausola "ove conclusi in Commissione" - rendano evidente la mancanza di una reale volontà politica di condurre a termine l'esame in questione. In ragione di ciò i senatori del suo Gruppo, da questo momento in poi, si asterranno dal partecipare a tale esame fino al momento in cui non interverrà una calendarizzazione che preveda tempi certi per il passaggio in Aula dei disegni di legge medesimi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) conferma - come da lui già più volte evidenziato e, da ultimo, nella seduta della Commissione di mercoledì scorso - che per il Partito democratico i disegni di legge in esame hanno carattere prioritario e che la calendarizzazione con la clausola "ove conclusi in Commissione" impone una accelerazione dei lavori in Commissione, la fondamentale importanza dei quali - ai fini di un adeguato esame in Aula - non potrà mai essere sottolineata abbastanza.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) fa presente come il Movimento 5 Stelle sia realmente intenzionato a portare a termine l'esame dei disegni di legge in titolo, ma non possa non constatare - soprattutto ricordando le modalità con cui in altri casi si è fatto fronte all'ostruzionismo in Commissione - che le modalità con cui si sta procedendo all'esame dei predetti disegni di legge non rispecchiano l'esigenza, sostenuta a parole dal partito di maggioranza relativa, di concludere l'*iter* in tempi brevi. Da questo punto di vista la calendarizzazione in Aula dei disegni di legge in esame senza la clausola "ove conclusi in Commissione" - dopo un esame parlamentare che si protrae ormai da oltre due anni - è il passaggio fondamentale per capire se si vuole davvero approvare una nuova legge in materia di unioni civili. Proprio per tale ragione, i senatori del Movimento 5 Stelle, fino a quando i disegni di legge in

questione non saranno calendarizzati in Aula senza la clausola citata, non parteciperanno più all'esame degli stessi in Commissione.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 1.20000/12.

Intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) raccomanda l'approvazione della proposta emendativa evidenziando come la stessa si inserisca coerentemente nella logica di una definizione dell'assetto normativo del nuovo istituto tale da evitare la sovrapposizione dello stesso con l'istituto matrimoniale, una sovrapposizione che - come da lui più volte sottolineato - è incompatibile con l'attuale quadro costituzionale ed, in particolare, con il disposto del vigente articolo 29 della Costituzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento, sottolineando peraltro come - pur non essendo egli contrario a prevedere la sussistenza di una precedente unione civile come causa impeditiva alla celebrazione di una nuova unione civile - sia preferibile, sotto il profilo della formulazione normativa, che tale previsione venga configurata in modo autonomo rispetto a quella concernente l'esistenza di un precedente matrimonio.

Il senatore [COMPAGNA](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia la sua astensione sottolineando come la contraddittorietà esistente tra il più ampio ventaglio dei diritti connesso con l'istituto delle unioni civili e l'assetto normativo delle convivenze di cui al titolo II del testo in esame rappresenti un dato che rende impossibile un'adeguata valutazione della proposta emendativa in votazione.

Posto ai voti, il subemendamento 1.20000/12 è respinto.

Dopo che i subemendamenti 1.20000/13 e 1.20000/14 sono dichiarati preclusi per effetto di precedenti votazioni, sul subemendamento 1.20000/15 interviene il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) il quale ne raccomanda l'approvazione evidenziando come tale proposta emendativa investa una delle problematiche centrali sottese ai disegni di legge in titolo. Ciò che, infatti, non può essere negato è che il testo unificato in esame, in concreto, si risolverà in un rilevante incentivo all'utilizzo della pratica cosiddetta "*stepchild adoption*". Ora, nella realtà, appare un'ipotesi più che altro di scuola che questa adozione possa consentire l'adozione del figlio del *partner* - ovvero della *partner* - che tale figlio avrebbe avuto da una persona dell'altro sesso in una fase precedente della vita e che, essendo poi deceduta tale persona ed in tempi compatibili con una successiva adozione, avesse poi iniziato una nuova relazione con una persona dello stesso sesso. La verità è che l'eventuale approvazione del testo unificato consentirebbe, nella stragrande maggioranza dei casi, il ricorso ad adozioni di figli nati all'estero - essendo tale pratica perseguibile in Italia - mediante la surrogazione di maternità. La sua parte politica ritiene inaccettabile che si possa favorire il ricorso a tali pratiche e giudicherebbe incomprensibile un atteggiamento di chiusura rispetto a proposte volte ad evitare il prodursi di un siffatto rischio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto contrario sul subemendamento 1.20000/15, sottolineando di condividere le ragioni dello stesso, ma di ritenere che non ne sia condivisibile la formulazione. Il problema posto dalla proposta in votazione deve essere affrontato in altro modo e, a suo avviso, la strada più appropriata dal punto di vista giuridico è quella di un intervento sull'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 183 del 1984, al fine di escludere l'applicabilità di tale fattispecie di adozione in casi particolari nelle ipotesi in cui il figlio sia stato ottenuto dalla coppia omosessuale mediante quelle pratiche inaccettabili, e contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, alle quali ha fatto testé riferimento il senatore Malan.

Anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.20000/15 e coglie l'occasione per rilevare come, tra le questioni centrali poste dal testo in esame, vi sia senz'altro quella connessa con quelle parti di tale testo che, nella loro attuale formulazione, non possono non risolversi in un'incentivazione, nei fatti, di pratiche inaccettabili che configurano nuove forme di schiavitù e di sfruttamento del corpo delle donne, specialmente di quelle che abitano nei Paesi poveri del mondo.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal Gruppo di appartenenza, annuncia che non parteciperà alla votazione dichiarandosi esterrefatto per l'atteggiamento di quelle forze politiche che, in Commissione, rispondono con un atteggiamento di chiusura rispetto all'esigenza di evitare che il nuovo istituto possa essere strumentalizzato nel senso di favorire il ricorso a pratiche invalse all'estero e che, come già detto, non possono che essere definite inaccettabili.

Il subemendamento 1.20000/15 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 243 (nott.) del 12/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2015
243ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

[\(2069\)](#) *MALAN e Anna Cinzia BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate*

[\(2081\)](#) *Monica CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

[\(2084\)](#) *CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 e 1763, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2069, 2081, 2084 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 settembre.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), il quale ritiene che debba essere fatta chiarezza sul modo in cui si procederà all'esame dei disegni di legge nn. 2069, 2081 e 2084 che sono posti all'ordine del giorno della Commissione oggi per la prima volta. Trattandosi di nuovi disegni di legge ricorda che, ovviamente, vale per essi il disposto del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione e quello del comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento. In altri termini, questi disegni di legge devono essere esaminati dalla Commissione e la Commissione ne deve concludere l'esame entro il termine massimo di due mesi, termine che può essere ridotto solo sulla base di una decisione del Presidente del Senato assunta in presenza dei presupposti e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 44 del Regolamento.

Poiché agenzie di stampa hanno diffuso oggi la notizia che nella prossima Conferenza dei Capigruppo, che si terrà presumibilmente domani, l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili verrà calendarizzato per l'esame in Aula già a partire dalla giornata di mercoledì prossimo - ove tale notizia corrispondesse sorprendentemente alla verità - gli appare evidente che, in ordine ai tre disegni di legge predetti, ci si troverebbe di fronte ad una palese violazione del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione e del comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento, in quanto non si potrebbe certo parlare di un reale esame in Commissione degli stessi.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), preso atto che l'odierna seduta della Commissione giustizia è stata rinviata dalle 17,30 alle 20 sulla base di una richiesta del M5S per consentire lo svolgimento di una riunione del relativo Gruppo parlamentare in Senato, manifesta tutto il suo stupore a fronte delle dichiarazioni rilasciate alla stampa nella giornata di oggi dal senatore Zanda, che avrebbe preannunciato l'intenzione del Partito democratico di chiedere la calendarizzazione in Aula per mercoledì prossimo dei disegni di legge in materia di unioni civili in una conferenza dei Capigruppo che si dovrebbe tenere domani sera e che, però, al medesimo senatore Gasparri, nella sua qualità di Vice presidente del Senato, non risulta convocata dal Presidente del Senato che, a quanto gli consta, è l'unico ad avere questa competenza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede formalmente che la seduta della Commissione già convocata per domani, alle ore 12, non abbia luogo in quanto concomitante con una congiunta riunione dei Gruppi parlamentari di Forza Italia di Camera e Senato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Giovanardi siano inconferenti rispetto al caso di specie, poiché sono più di due anni che la Commissione giustizia è impegnata nell'esame dei disegni di legge in tema di unioni civili. In considerazione di ciò e della rilevanza delle questioni sottese ai medesimi disegni di legge chiede che si proceda nell'esame senza indugio.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), condividendo le osservazioni testé svolte dal senatore Lumia, esprime peraltro perplessità sulle modalità con le quali sono state esternate le determinazioni in ordine alla necessità di convocare la Conferenza dei Capigruppo, in quanto la calendarizzazione dei lavori d'Aula non può essere disposta nei fatti dal Governo.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che le considerazioni di ordine sostanziale del senatore Lumia nulla tolgano ad un dato di fatto incontestabile sul piano procedurale e regolamentare. Sono stati da pochi giorni assegnati e posti oggi all'ordine del giorno della Commissione per la prima volta tre nuovi disegni di legge, rispetto ai quali non può non trovare applicazione il comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento che prevede che alle Commissioni devono essere lasciati almeno due mesi di tempo per l'esame degli stessi, decorrenti dalla data di assegnazione. Ricorda che, nell'unico caso a sua memoria, in cui tale disposizione non è stata rispettata - e cioè in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1578 della XIV legislatura in tema di legittimo sospetto - le opposizioni dell'epoca reagirono a tale violazione del Regolamento con indignazione, dovendosi altresì ricordare che comunque in quella circostanza vennero lasciati alla Commissione 18 giorni per l'esame in prima lettura e 11 per l'esame in seconda lettura. Davvero non riesce a capire come la violazione della richiamata norma regolamentare fosse così inaccettabile allora, mentre non dovrebbe sollevare alcun problema oggi, tanto più visto che in questo caso alla Commissione non verrebbero lasciati nemmeno un paio di giorni per l'esame, se quanto riportato dalle Agenzie di stampa di oggi dovesse corrispondere a verità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che l'affermazione secondo cui la Commissione stia esaminando da più di due anni i disegni di legge in materia di unioni civili sia surreale, se si considera il modo in cui concretamente si sono svolti i lavori e, in particolare, se si tiene conto che l'esame ha potuto avere inizio solo dopo che sono stati acquisiti tutti i pareri, sia sul testo unificato sia su tutti gli emendamenti presentati, a partire dallo scorso 29 luglio. Fa presente poi l'intenzione di parecchi senatori del suo Gruppo parlamentare di voler intervenire nella discussione generale che dovrà avere luogo sui disegni di legge n. 2069, 2081 e 2084.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che, nella prassi fin qui seguita dalla Commissione, la congiunzione dell'esame di nuovi disegni di legge sopravvenuti con quello di altri disegni di legge già all'esame della Commissione, non ha mai comportato l'apertura di una nuova discussione generale.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) concorda con quanto da ultimo evidenziato dal senatore Caliendo.

Nello stesso senso si esprime il presidente [CASSON](#), dopo aver acquisito informalmente sul punto l'avviso del presidente Palma, non presente alla seduta.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) illustra quindi il disegno di legge n. 2069 - di iniziativa dei senatori Malan e Bonfrisco e recante disciplina delle unioni registrate - che è composto da 19 articoli e si pone l'obiettivo di colmare una lacuna nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la previsione di una disciplina uniforme per le coppie conviventi, omosessuali ed eterosessuali, in modo da evitare discriminazioni orientate sul sesso. A tale scopo viene introdotto l'istituto delle unioni registrate, fondato sull'articolo 2 della Costituzione, e tenuto nettamente distinto dal matrimonio quale fondamento della società naturale e pregiuridica - la famiglia - che trae invece copertura e riconoscimento dall'articolo 29 della Costituzione. A supporto di quanto testé affermato, vengono citate pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 138 del 2010 e 170 del 2014), della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Schalk e Kopft contro Austria del 2010), della Corte di Cassazione (sez. I, n. 4184 del 15 marzo 2012), da cui si trarrebbe la conseguenza di dover regolamentare i diritti e

doveri delle coppie conviventi, nel rispetto dell'autonomia legislativa degli Stati membri e nel rispetto della sovranità del Parlamento. L'articolo 1 stabilisce che la legge ha quale finalità di disciplinare, senza discriminazione di sesso, le unioni registrate ed esplicita che tale istituto è distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio. L'articolo 2 prevede che per la costituzione dell'unione, nonché per il suo scioglimento, è prevista una formalità quale presupposto necessario ma non oneroso: la realizzazione di un registro delle unioni presso l'ufficiale dello stato civile. Quest'ultimo è il soggetto legittimato sia a raccogliere le dichiarazioni dei relativi conviventi, sia a provvedere alle dovute trascrizioni in tale registro. Il predetto articolo prevede i casi di incompatibilità, a pena di nullità, che si frappongono all'accesso a tale istituto che si vuole regolamentare. Nell'ambito delle categorie di soggetti che non possono costituire una unione civile registrata si annoverano, *exempli gratia*, le persone già legate da un rapporto di *coniugio* o ancora vincolate da precedente unione registrata, le persone minorenni, quelle vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione. Si esclude altresì l'applicabilità a tale istituto delle convenzioni internazionali che disciplinano il matrimonio. L'articolo 3 esplicita i diritti e doveri derivanti dalla registrazione dell'unione, quali l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e la coabitazione. Si prevede la sospensione di tale obbligo nei confronti della parte che, allontanatasi senza il consenso dell'altra dalla comune abitazione, rifiuti di farvi ritorno. L'articolo 4 prevede il diritto della coppia di scegliere, mediante una convenzione redatta per iscritto a pena di nullità, il proprio regime patrimoniale. L'articolo 5 prevede in capo ai componenti dell'unione registrata i diritti e doveri di cura, assistenza e assunzione delle decisioni relative alla salute dell'altro componente l'unione, nel caso di incapacità di quest'ultimo. La norma prevede, alla stessa stregua del coniuge, il diritto al congedo parentale per tre giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso o di documentata grave infermità dell'altro membro dell'unione. L'articolo 6 prevede l'estensione al componente dell'unione registrata di una serie di diritti, già riservati al coniuge, in caso di accertata incapacità, totale o parziale, di agire di uno dei due componenti; l'articolo 7 prevede diritti equivalenti ai familiari per l'assistenza penitenziaria; l'articolo 8 attribuisce al contraente l'unione civile il diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e residenziale pubblica, nel rispetto delle graduatorie, e sulla base di quanto è già oggi riconosciuto in via pretoria al convivente *more uxorio*; l'articolo 9 prevede il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso di una delle due parti dell'unione registrata a seguito di fatto illecito cagionato da terzi; l'articolo 10 prevede il subentro nel contratto di locazione dell'altro componente in caso di morte dell'intestatario del contratto di locazione. L'articolo 11 prevede che, nell'ambito della successione legittima, concorra anche il componente dell'unione e riconosce, in capo allo stesso, il diritto di abitazione sulla casa in cui la coppia ha vissuto; l'articolo 12 reca previsioni in materia di scioglimento dell'unione registrata; l'articolo 13 disciplina i diritti scaturenti da tale scioglimento in capo ad uno dei due componenti, qualora sia economicamente più debole; l'articolo 14 disciplina gli eventuali obblighi alimentari. Con gli articoli da 15 a 17 si apportano modifiche ad alcune previsioni del codice penale, del codice di procedura penale e leggi collegate estendendo alle parti dell'unione registrata la disciplina ivi prevista per il familiare, il coniuge o il convivente *more uxorio*. L'articolo 18 esclude che la registrazione dell'unione possa avere alcuna conseguenza giuridica sui figli della coppia e che da essa discenda alcun diritto alle adozioni dei minori in qualsiasi forma, prevedendo peraltro al comma 3 - nell'esclusivo interesse del minore ed a tutela della continuità affettiva - il diritto all'affidamento del figlio monogenitore di uno dei due conviventi registrati, nel caso di decesso o di grave malattia di quest'ultimo che gli impedisca di esercitare la responsabilità genitoriale, in favore dell'altro convivente registrato che con il minore ha convissuto.

L'articolo 19 disciplina infine i diritti delle coppie, già unite in matrimonio, a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti, prevedendo che in tale circostanza le parti possano proseguire il rapporto come unione registrata in base a quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La relatrice Cirinnà passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2084 - d'iniziativa dei senatori Caliendo, Cardillo e Zizza e composto da ventinove articoli - che è volto a regolamentare il nuovo istituto dell'unione civile, configurando il medesimo come istituto al quale possono accedere sia

persone dello stesso sesso sia persone di sesso diverso. I proponenti si richiamano alla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e puntano ad introdurre una disciplina giuridica *ad hoc* che differenzi i diritti e le tutele di tali coppie da quelle unite dal vincolo del matrimonio. A tale riguardo, si prevede, in particolare, l'istituzione del registro delle unioni civili presso l'anagrafe - anziché presso lo stato civile, come è invece stabilito per l'istituto matrimoniale - senza la necessità dell'intervento del giudice all'atto della costituzione o dello scioglimento dell'unione civile medesima. L'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, ovvero la disciplina dei diritti e dei doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. L'articolo 2 definisce le modalità di costituzione dell'unione civile, mentre l'articolo 3 ne delinea le cause impeditive. L'articolo 4 reca modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 e l'inserimento di un nuovo articolo 5-*bis* in materia di unione civile; l'articolo 5 disciplina le cause della cessazione dell'unione civile e l'articolo 6 i diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti prevedendo la facoltà di proseguire il rapporto come unione civile, nel rispetto delle modalità di costituzione dell'unione di cui all'articolo 2 del disegno di legge. L'articolo 7, in materia di trattati internazionali, prevede che le disposizioni di questi ultimi relative al matrimonio non si applichino all'unione civile; l'articolo 8 sancisce che la costituzione delle unioni civili non abbia effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti. L'articolo 9 stabilisce il regime patrimoniale della separazione di beni per le parti dell'unione civile e prevede che la costituzione dell'unione civile comporti la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili. L'articolo 10 concerne la convenzione di unione civile, che consente alle parti di stipulare accordi - al momento della sua costituzione o in qualsiasi momento successivo - al fine di regolamentare rapporti personali e patrimoniali (esemplificativamente: contribuzione economica, mantenimento reciproco, godimento della casa di abitazione, assistenza reciproca in caso di malattia, designazione reciproca quale amministratore di sostegno). L'articolo 11 tratta i doveri di solidarietà, ovvero quelli che le parti stabiliscono di comune accordo e i reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo. L'articolo 12 riguarda il diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile; l'articolo 13 l'obbligo alimentare e l'articolo 14 la successione nel contratto di locazione. L'articolo 15 riguarda i diritti successori; l'articolo 16 la cura, l'assistenza e le eventuali decisioni da assumere in caso di malattia o di morte di una delle parti, l'articolo 17 reca previsioni in materia di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno, mentre l'articolo 18 disciplina l'assistenza penitenziaria. L'articolo 19 estende al contraente dell'unione civile le disposizioni in materia di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, mentre l'articolo 20 disciplina l'estensione alla parte dell'unione civile di durata ultranovenne dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro spettanti ai coniugi. L'articolo 21 stabilisce che le regioni, anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerino l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica. L'articolo 22 prevede che, in caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile. L'articolo 23 prevede l'estensione alle parti delle unioni civili delle agevolazioni fiscali derivanti dall'appartenenza al nucleo familiare, ivi comprese le disposizioni sui carichi di famiglia. L'ultima parte del disegno di legge - dall'articolo 24 all'articolo 29 - reca le seguenti modificazioni alla vigente disciplina legislativa e codicistica: l'articolo 24 reca modifiche alle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi la cui concreta attuazione è demandata a regolamenti di delegificazione; l'articolo 25 reca modifiche al codice civile, estendendo ai componenti dell'unione civile le previsioni in materia di decadenza della responsabilità genitoriale sui figli (articolo 330), ordine di protezione contro gli abusi familiari (articolo 342-*bis*) e contenuto dell'ordine di protezione (articolo 342-*ter*); l'articolo 26 - modifiche al codice delle assicurazioni private - estende alle parti dell'unione civile i vantaggi derivanti dall'articolo 134, comma

4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; l'articolo 27 - rubricato modifiche al codice penale - estende alle parti dell'unione civile le previsioni di cui agli articoli 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), 384 (casi di non punibilità), 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 577 (ergastolo, aggravanti per omicidio), 649 (non punibilità della persona offesa, se congiunto) del predetto codice; l'articolo 28 - modifiche al codice di procedura penale - estende alle parti dell'unione civile quanto disposto dagli articoli 35 (incompatibilità per ragioni di parentela), 36 (astensione), 199 (facoltà di astensione dei prossimi congiunti) e 681 (provvedimenti relativi alla grazia) del predetto codice; l'articolo 29, infine, reca modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale, estendendo alle parti dell'unione civile le indagini patrimoniali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia); l'elargizione di provvidenze ai superstiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), nonché di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in via incidentale, ha tenuto a precisare che il disegno di legge a propria firma e testé illustrato stabilisce - in merito alle modalità di costituzione dell'unione civile di cui all'articolo 2 - che almeno una delle due persone maggiorenni e capaci che formano l'unione civile debba essere in possesso della cittadinanza italiana, la relatrice si sofferma quindi sul disegno di legge n. 2081, di cui è prima firmataria.

Esso è volto a dotare il nostro ordinamento di una disciplina legislativa statale di riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso e dei diritti delle coppie di fatto e si inserisce nel solco di un lungo dibattito che, a più riprese negli ultimi anni, ha visto il Parlamento nazionale, le Corti e le istituzioni nazionali e sovranazionali confrontarsi con la necessità di trovare peculiari forme di tutela e di regolamentazione per le coppie formate da persone dello stesso sesso e per le famiglie di fatto. Nell'attuale legislatura, questo dibattito ha visto realizzarsi - con il testo unificato adottato il 17 marzo 2015 dalla Commissione giustizia del Senato (per i disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763) - lo stato di maturazione ed elaborazione normativa più avanzato mai raggiunto fino ad oggi, da qualunque proposta di legge sulla stessa materia. Dopo lo svolgimento di un lungo ciclo di audizioni informali - con la partecipazione di numerosi giuristi, esperti e associazioni - e un ulteriore lavoro di composizione svolto in Commissione, che ha condotto a significative migliorie e riscritture di alcune parti del testo si è giunti infine ad un nuovo articolato, che di quel testo unificato è la diretta evoluzione. Il disegno di legge n. 2081 deve pertanto ritenersi il punto di approdo più avanzato del lungo e proficuo lavoro legislativo di sintesi condotto dalla Commissione, che tra l'altro tiene conto delle reiterate sollecitazioni provenienti negli ultimi anni dalla società civile e dalla giurisprudenza costituzionale italiana ed europea. Nel merito, esso consta di due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 10 inclusi) introduce *ex novo* nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Il Capo II (articoli da 11 a 23) reca invece una disciplina della convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, orientata essenzialmente a recepire nell'ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell'ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi. In particolare, l'articolo 1 declina le finalità generali delle disposizioni del Capo I, indicandole nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. L'articolo 2 disciplina le modalità per la costituzione dell'unione civile e ne delinea le cause impeditive. L'articolo 3 definisce i diritti ed i doveri derivanti dall'unione civile, con riferimento - in particolare - agli obblighi di mutua assistenza e di contribuzione ai bisogni comuni e ai diritti sociali riconosciuti a ciascuna delle parti. L'articolo 4 estende alle parti dell'unione civile le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti successori dei coniugi. L'articolo 5 reca una modifica dell'articolo 44, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, orientata a permettere alla parte dell'unione civile di ricorrere all'adozione non legittimante nei confronti del figlio

naturale dell'altra parte. L'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile, estendendo all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni vigenti in materia di scioglimento del matrimonio. L'articolo 7 introduce la fattispecie dell'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso per le coppie sposate, nel caso in cui uno dei due coniugi abbia fatto ricorso alla rettificazione anagrafica di sesso e la coppia abbia manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili. L'articolo 8 reca una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile. L'articolo 9 estende *l'impedimentum legaminis ex* articolo 86 del codice civile alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. A completamento del Capo I, l'articolo 10 reca disposizioni finali e transitorie volte all'immediata operatività della nuova disciplina nelle more dell'adozione dei decreti legislativi delegati. L'articolo 11 definisce la convivenza di fatto e, a tal fine, pone i parametri per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza. L'articolo 12 stabilisce i doveri di reciproca assistenza tra i conviventi di fatto. L'articolo 13 stabilisce i diritti di permanenza nella casa di comune residenza e di successione nel contratto di locazione. L'articolo 14 estende anche alle coppie di fatto la facoltà di godere, a parità di condizione con altri nuclei familiari, di un titolo di preferenza ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. L'articolo 15 riconosce l'obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto. L'articolo 16 riconosce al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, una partecipazione agli utili ed ai beni dell'impresa familiare. L'articolo 17 reca modifiche al codice di procedura civile in materia di domanda di interdizione e inabilitazione e inserisce la possibilità di nominare tutore, amministratore di sostegno o curatore il convivente della parte dichiarata interdetta o inabilitata. L'articolo 18 parifica i diritti del convivente superstite a quelli del coniuge superstite nei casi di risarcimento di danni procurati dalla morte del convivente di fatto. L'articolo 19 riconosce la possibilità di stipulare contratti di convivenza attraverso i quali le parti possono fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale di elezione. L'articolo 20 enuncia le cause di nullità del contratto di convivenza; l'articolo 21 stabilisce le modalità di risoluzione del contratto di convivenza (accordo tra le parti, recesso unilaterale, successivo matrimonio o unione civile). L'articolo 22 definisce le norme applicabili ai contratti di convivenza stipulati da cittadini stranieri tra loro o con cittadini italiani e ai contratti di convivenza stipulati all'estero tra cittadini italiani o in cui partecipi un cittadino italiano; l'articolo 23, in conclusione, individua i mezzi di copertura finanziaria.

Su proposta del PRESIDENTE, non essendovi osservazioni in senso contrario, viene disposta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 2069, 2081 e 2084 con l'esame dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 e 1763.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 254 (pom.) del 18/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2015
254ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali (n. 205)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) ricorda al relatore che nella seduta di ieri sono emerse posizioni dissenzianti rispetto allo schema di parere predisposto, soprattutto in ordine alla questione dell'estrazione da un apposito *database* delle domande per lo svolgimento delle prove orali. Evidenzia, altresì, che la questione in oggetto si pone anche per la mancanza di un preciso riferimento nella legge forense (legge n. 247 del 2012) - e, in particolare, nell'articolo 46 della medesima - che possa giustificare l'introduzione per via regolamentare di una così significativa innovazione circa la modalità di svolgimento delle prove orali dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. In questo quadro e nel silenzio della fonte primaria avrebbe potuto e dovuto preferirsi una soluzione più conforme alla prassi vigente e alle ordinarie forme di svolgimento degli esami di abilitazione

professionali.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) chiede al relatore maggiori delucidazioni in merito ad eventuali profili di non conformità alla legge forense degli articoli 6 e 7 dello schema di regolamento in titolo.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che, ove si ritenesse la non conformità alla legge delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, le stesse potrebbero essere facilmente caducate in sede giurisdizionale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), afferma, a nome del proprio Gruppo, che sotto l'aspetto sostanziale non ci sono ostacoli all'introduzione di un *database*; tuttavia chiede al sottosegretario Ferri quanto rilevi per il Governo, nell'attuazione della legge forense, l'introduzione del *database* per l'estrazione delle domande ai candidati. Si rivolge quindi al relatore per conoscere il suo orientamento definitivo sulla questione, quantunque nella seduta di ieri lo stesso relatore già avesse affermato che un sistema informatizzato per l'estrazione delle domande si pone a garanzia di una maggiore trasparenza ed omogeneità di valutazione nella selezione dei candidati.

Il senatore [DLMAGGIO](#) (CoR) chiede di conoscere l'orientamento del Governo sul punto in questione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ribadisce quanto già sostenuto nella seduta di ieri e cioè che, non prevedendo la legge nulla al riguardo, si approverebbe una norma viziata da "eccesso di delega" ove si introducesse il sistema del *database* per l'estrazione delle domande orali ai candidati. Per altro verso egli ritiene che un siffatto sistema informatizzato non sarebbe garanzia di una maggiore omogeneità di valutazione né di trasparenza, perché la valutazione dei candidati in sede concorsuale dipende dalle risposte e dalla capacità della commissione di verificare le conoscenze degli stessi.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A), dopo aver premesso che è sempre difficile applicare dei criteri di valutazione omogenea nella selezione dei candidati all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense, quantunque in questi ultimi anni siano stati fatti numerosi tentativi a garanzia della trasparenza e della omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale, ritiene che l'introduzione di un sistema meccanizzato per la formulazione delle domande non costituisce affatto una soluzione del problema.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) osserva che la lettera e) dello schema di parere predisposto dal relatore Cucca, come illustrato nella seduta di ieri, garantisce un sostanziale equilibrio tra l'esigenza di definire modalità di predisposizione delle domande a garanzia della trasparenza e della omogeneità valutativa e quella di salvaguardare la discrezionalità della commissione di esame, dalla quale non si può in nessun caso prescindere. Peraltro egli ritiene che l'attuazione della legge forense non incide sulle modalità di verifica delle conoscenze dei candidati e, pertanto, il rischio di "eccesso di delega" non sussiste.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) insiste sul ruolo determinante dell'autonomia di valutazione da parte della commissione di esame.

Il presidente [PALMA](#) esprime perplessità sulla formulazione di cui alla lettera e) dello schema di parere predisposto dal relatore, ove si chiede al Governo che "la commissione non sia costretta a ricorrere esclusivamente a domande contenute nell'apposito *database*"; si tratta infatti di una formulazione che presta il fianco ad ambiguità applicative e, conseguentemente, può creare difficoltà

in sede contenziosa, favorendo la proposizione di ricorsi da parte dei candidati che eventualmente non abbiano superato la prova.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) afferma che la formulazione delle domande mediante *database* potrebbe creare numerosi problemi anche ai componenti della commissione di esame, che potrebbero non conoscere tutte le risposte delle domande contenute nel *database*.

Il sottosegretario FERRI, dopo aver premesso che il Governo non intende retrocedere in ordine all'introduzione del sistema meccanizzato per la formulazione delle domande in sede di svolgimento delle prove orali, precisa che non si pone il problema della non conformità alla legge forense nelle disposizioni cui agli articoli 6 e 7 dello schema di regolamento in esame, in quanto la legge n. 247 del 2012, all'articolo 1, comma 3, lascia ampio margine al Governo per l'attuazione in via regolamentare.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene osservando che la formulazione delle domande mediante estrapolazione da un apposito *database*, dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione delle stesse, in modo che tutti i candidati abbiano la possibilità di studiarle prima dello svolgimento delle prove.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) concorda con il rappresentante del Governo ed afferma che l'introduzione di un apposito *database* per la somministrazione delle domande non comporta l'illegittimità del regolamento.

Quindi alla luce del dibattito testé svoltosi illustra una nuova formulazione della lettera e) dello schema di parere invitando il Governo "a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali, anche allo scopo di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter svolgere correttamente le proprie funzioni al fine di una compiuta valutazione del candidato, senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande - che dovrebbero essere di difficoltà omogenea - contenuto nell'apposito *database*."

Il relatore inserisce poi nel parere la nuova lettera f) in cui si invita il Governo a "specificare se il complesso delle domande inserite nel *database* saranno rese pubbliche oppure resteranno segrete fino al momento dell'estrazione".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, afferma la propria contrarietà allo schema di parere così come formulato dal relatore, sottolineando in particolare come le modalità di estrazione delle domande previste dall'articolo 6 dello schema in esame siano, di fatto, lesive della dignità sia degli esaminatori, sia degli esaminati. Ricorda peraltro che anche il Consiglio nazionale forense ha espresso parere contrario su siffatto sistema.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*), condividendo i rilievi critici del senatore Caliendo, esprime a sua volta contrarietà sullo schema di parere in esame, affermando anch'egli che, con il ricorso al *database* per la formulazione delle domande, si ledono la dignità sia degli esaminatori che degli esaminati. Concorda inoltre con il senatore Giovanardi sull'opportunità di introdurre nel parere l'invito alla pubblicazione delle domande prima della introduzione delle stesse nell'apposito *database*.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ribadisce la tesi che è necessaria la pubblicazione delle domande.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), a nome del proprio Gruppo, annuncia il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore, come da ultimo modificato.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere con condizioni ed osservazioni, come da ultimo riformulato, pubblicato in allegato, viene posto in votazione e risulta approvato.

SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI UN CONVEGNO SULLE UNIONI CIVILI

La senatrice **CIRINNA'** (PD) riferisce che ha ricevuto una comunicazione sullo svolgimento di un convegno a Verona in materia di unioni civili, previsto per il prossimo 20 novembre, al quale dovrebbe partecipare un "avvocato esperto" designato dalla Commissione giustizia del Senato. Chiede al riguardo ragguagli al presidente Palma.

Il presidente **PALMA** chiarisce che si tratta di una notizia falsa, in quanto non è stato designato alcun esperto sulle unioni civili da parte della Presidenza della Commissione - ovvero dalla Commissione medesima - in relazione al convegno citato ovvero ad altri.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente **PALMA** convoca la Sottocommissione per i pareri domani, giovedì 19 novembre, alle ore 9, per le osservazioni alla Commissione igiene e sanità sull'Atto del Governo n. 212, in materia di lavorazione, presentazione e vendita prodotti del tabacco.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgro', Falanga, Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **FALANGA** (*AL-A*) sottolinea che il disegno di legge in titolo, così come modificato dalla Camera, non appare condivisibile. A mero titolo esemplificativo, la nuova formulazione dell'articolo 589-*bis*, quinto comma, n. 2 del codice penale - così come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, con le modifiche apportate dalla Camera, secondo cui si applica la reclusione da cinque a dieci anni anche per il conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona attraversando un'intersezione con un semaforo disposto al rosso - rischia di porsi in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto assimila tale situazione a quella ben più grave di cui al quarto comma del medesimo articolo, relativa all'omicidio stradale colposo cagionato da chi si pone alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica. Tra l'altro la cornice edittale ivi prevista (da cinque a dieci anni) appare eccessivamente vicina a fattispecie ben più gravi, che presuppongono un comportamento doloso, quale l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale di cui all'articolo 584 del codice penale (punito con la reclusione da dieci a diciotto anni). Invita pertanto i membri della Commissione a modificare il disegno di legge in titolo, evitando di farsi coinvolgere dall'emotività del momento.

Il senatore **LUMIA** (*PD*), intervenendo a nome del proprio Gruppo parlamentare, dichiara che il disegno di legge in titolo è finalizzato ad inasprire le pene in caso di omicidio stradale colposo e di lesioni stradali colpose gravi e gravissime, di cui rispettivamente agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale - così come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo - individuando un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di prevenire comportamenti gravemente sbagliati e pericolosi per l'incolumità pubblica - quale è quello di mettersi alla guida in stato di ebbrezza ovvero dopo aver assunto sostanze psicotrope - e la necessità di assicurare certezza del diritto di fronte ad un sistema sanzionatorio attuale che ha causato non pochi problemi interpretativi. La sua parte politica, in linea di principio, si dichiara fin da ora favorevole all'approvazione del disegno di legge all'esame senza modifiche rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) tiene a precisare la estrema delicatezza di alcune delle questioni sollevate dal presidente Palma nel corso della seduta di ieri, prima fra tutte il rischio di disparità di trattamento in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente che si verrebbe a determinare, in presenza del medesimo fatto illecito, tra titolari di patente rilasciata in Italia e titolari di patente rilasciata al di fuori del territorio italiano, in conseguenza della mancanza di modifiche di coordinamento agli articoli 135 e 136-*ter* del codice della strada. A tale riguardo ritiene assolutamente indispensabile svolgere una riflessione più approfondita sull'opportunità di intervenire su alcuni eventuali punti specifici suscettibili di criticità applicative, in alternativa alla decisione di approvare il testo così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Sottolinea l'esigenza di evitare rischi di violazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza costituzionalmente previsti e di non prestare il fianco a facili strumentalizzazioni politiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 205

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- a) che all'articolo 4, comma 4, dello schema sia previsto che, nell'ambito delle prove scritte, il controllo sui candidati da parte del personale preposto alla vigilanza sia effettuato con modalità chiaramente predeterminate, non invasive ed eguali per tutti - anziché secondo non meglio precisati criteri casuali o a campione individuati dalla commissione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte - al fine di assicurare i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della procedura d'esame;
- b) che all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, dello schema venga specificato che, qualora la correzione degli elaborati scritti si svolga nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della corte di appello presso la quale la commissione è costituita, il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere debba essere effettuato con l'ausilio e sotto il controllo dell'ispettorato della polizia penitenziaria, analogamente a quanto previsto dagli articoli 4, comma 22 e 5, comma 9, dello schema;

e con le seguenti osservazioni:

- a) tenuto conto dell'articolo 49 della citata legge forense, così come modificato dall'articolo 2-ter, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, secondo cui per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge forense (e pertanto fino al 2 febbraio 2017) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato continuerà a svolgersi secondo le modalità stabilite dalle norme previgenti - sia prevista una disposizione di coordinamento con il suddetto articolo 49 della legge forense, che regoli la fase transitoria fino alla definitiva entrata in vigore della nuova normativa, recata dall'articolo 46 della legge forense, consentendo, ad esempio, la possibilità da parte dei candidati tenuti allo svolgimento delle prove scritte di introdurre, nel locale degli esami, codici annotati;
- b) all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 6, comma 1, dello schema, si invita il Governo a prevedere che le comunicazioni a ciascun candidato ammesso vengano effettuate anche a mezzo dei tradizionali sistemi di notificazione per posta raccomandata, quanto meno nelle ipotesi in cui il candidato non abbia indicato nella domanda di partecipazione il proprio recapito di posta elettronica ordinaria o certificata;
- c) all'articolo 4, comma 2, dello schema, si invita il Governo a prevedere la possibilità da parte dei candidati di introdurre, in sede di prova scritta, oltre ai codici, anche testi di legge liberamente stampati, anche se non pubblicati a cura di un editore;
- d) all'articolo 4, comma 13, dello schema, si raccomanda al Governo, fermo il divieto ai commissari e ai segretari di rientrare nella sede di esame, qualora si allontanino dalla stessa nel corso delle prime tre ore dalla dettatura della traccia, di prevedere che tale divieto venga meno in presenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, valutate dal presidente della commissione e delle sottocommissioni, allo scopo di evitare l'introduzione di elementi di eccessiva rigidità che possono rischiare - al di là delle intenzioni - di determinare, soprattutto nell'ipotesi di eventi imprevisti e non altrimenti fronteggiabili, un serio e concreto pregiudizio al buon andamento della procedura d'esame;
- e) si invita il Governo a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali di cui all'articolo 6 dello schema, anche allo scopo di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter svolgere correttamente le proprie

funzioni al fine di una compiuta valutazione del candidato, senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande - che si suggerisce abbiano tutte difficoltà omogenea - contenute nell'apposito data base predisposto ed alimentato con modalità centralizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema; in particolare, sul punto in questione, si ritiene di dover sottolineare l'assenza di qualsiasi indicazione in tal senso rinvenibile nel disposto di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disposto del quale lo schema di decreto in esame reca la sola normativa di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

f) si invita il Governo a specificare se il complesso delle domande inserite nel data base saranno rese pubbliche oppure resteranno segrete fino al momento dell'estrazione:

g) all'articolo 8 dello schema, si invita il Governo a precisare che, anche nel periodo transitorio di svolgimento della prova orale, rimangono fermi i requisiti di pubblicità e di durata minima e massima della prova per ciascun candidato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, primo periodo dello schema.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1745
XVII Legislatura

Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
Titolo breve: *Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 266 \(pom.\)](#)

28 aprile 2015

[N. 268 \(pom.\)](#)

5 maggio 2015

[N. 269 \(pom.\)](#)

6 maggio 2015

[N. 272 \(pom.\)](#)

12 maggio 2015

[N. 108 \(pom.\)](#)

7 luglio 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Discusso

congiuntamente:

[S.14](#), [S.197](#),

[S.239](#), [S.314](#),

[S.909](#), [S.1211](#),

[S.1231](#), [S.1360](#),

[S.1316](#), [S.1763](#)

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Esito: Favorevole
con osservazioni
su nuovo testo

Esito: **Rimesso
alla commissione
su nuovo testo**

[N. 294 \(pom.\)](#)

7 luglio 2015

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostantivo con
condizioni parte
Non ostantivo su
emendamenti

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 297 \(pom.\)](#)

14 luglio 2015

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostantivo con
osservazioni
parte Non
ostativo su
emendamenti

Nota: (su
emendamenti al
testo unificato)

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 425 \(ant.\)](#)

9 luglio 2015

Esito: **Esame e**
rinvio su nuovo
testo

Discusso
congiuntamente:
[S.14](#), [S.197](#),
[S.239](#), [S.314](#),
[S.909](#), [S.1211](#),
[S.1231](#), [S.1360](#),
[S.1316](#), [S.1763](#)

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)
Richiesta relazione
tecnica

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 440 \(pom.\)](#)

29 luglio 2015

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: Non ostativo con condizioni **su nuovo testo**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
Pervenuta relazione tecnica

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 117 \(pom.\)](#)
8 aprile 2015

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Congiunzione di [S.14](#), [S.197](#), [S.239](#), [S.314](#), [S.909](#), [S.1211](#), [S.1231](#), [S.1316](#), [S.1360](#), [S.1763](#)

Parere destinato alla Commissione **2^a (Giustizia)**

[N. 118 \(pom.\)](#)
15 aprile 2015

Esito: Non ostativo con osservazioni **su nuovo testo**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 28 APRILE 2015
266ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [1870](#) (Terzo settore, impresa sociale e servizio civile universale), che avrà inizio nella seduta di giovedì 7 maggio.

Comunica che l'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione è stata autorizzata dal Presidente del Senato. A tale proposito, si è concordato di procedere, in primo luogo, all'audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano, del ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni Silveri, del ministro della giustizia, Andrea Orlando, nonché dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Federica Mogherini.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- (Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre 2014.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) riferisce sul testo unificato adottato dalla Commissione giustizia nella seduta del 26 marzo. Esso è composto da 19 articoli suddivisi in due Titoli.

Il Titolo I, comprendente gli articoli da 1 a 7, è dedicato alla regolamentazione delle unioni civili. In particolare, l'articolo 1 prevede che due persone dello stesso sesso possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, successivamente trascritta nell'apposito registro. Al comma 3 dello stesso articolo sono elencate le cause impeditive per la costituzione di un'unione civile: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile; la minore età, salvo apposita autorizzazione del tribunale; l'interdizione per infermità di mente; la sussistenza di vincoli di parentela, affinità o adozione; la condanna di una delle due persone per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione civile dell'altra. La sussistenza di una di queste cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile. Tale unione è certificata da un documento che ne attesti la costituzione, nel quale siano indicati i dati anagrafici delle parti, il loro regime patrimoniale e la loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Infine, le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile, scegliendolo tra i loro cognomi.

L'articolo 3 stabilisce che all'unione civile si applicano le disposizioni del codice civile sul concorso degli oneri, sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari e sulle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. Inoltre, al comma 3, si prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applichino anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 4 dispone che alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni in materia di diritti

successori, mentre l'articolo 6, nel regolare lo scioglimento dell'unione civile, richiama le disposizioni vigenti per lo scioglimento del matrimonio. Infine, l'articolo 7 delega al Governo la regolamentazione dell'unione civile, fissando alcuni principi e criteri direttivi.

Il Titolo II, comprendente gli articoli da 8 a 19, introduce e disciplina l'istituto della convivenza di fatto tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario e in caso di malattia o di ricovero nelle strutture ospedaliere.

L'articolo 10 regola il diritto di abitazione e i casi di successione nel contratto di locazione per i conviventi di fatto, mentre l'articolo 11 dispone in materia di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

L'articolo 12 prevede l'obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto, mentre l'articolo 13 riconosce al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Sono applicate al convivente di fatto le norme previste per il coniuge sulle misure di interdizione e di inabilitazione, nonché le misure per il risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza.

L'articolo 16 disciplina il contratto di convivenza, che è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Tale contratto, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termini o condizioni che, in caso di inserimento, si considerano come non apposti.

L'articolo 17 elenca le cause di nullità del contratto di convivenza: la sussistenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; la minore età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile; l'interdizione giudiziale; la condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

All'articolo 18 è disciplinata la risoluzione del contratto di convivenza, che può avvenire per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, nonché morte di uno dei contraenti.

Infine, l'articolo 19 stabilisce che ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; se i contraenti sono di diversa cittadinanza, si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

In conclusione, sottolinea l'indifferibilità di un intervento normativo in una materia in cui l'Italia sconta un ritardo considerevole, rispetto agli altri Paesi europei, soprattutto con riferimento al riconoscimento dei diritti civili alle coppie omosessuali.

A tale proposito, ricorda che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4184 del 2012, ha stabilito che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, possono far valere in giudizio, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. Peraltro, segnala che la Corte europea dei diritti umani, in un contesto in continua evoluzione, ha esteso il divieto di discriminazione, applicando il più ampio concetto di orientamento sessuale. Ciò consente di tenere conto delle profonde trasformazioni sociali e culturali nel riconoscimento dei diritti individuali attinenti alla sfera della vita relazionale e, in particolare, della vita familiare.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime alcune perplessità sull'istituto della convivenza di fatto. A suo avviso, la disciplina prevista non appare esaustiva delle differenti forme di convivenza attualmente

esistenti, per quanto non giuridicamente riconosciute. Ad esempio, sembra che il nuovo istituto non possa essere applicato a due persone che condividano l'abitazione, a prescindere dal tipo di relazione che le lega. Ritene, pertanto, che, con l'introduzione della nuova normativa, si finirebbe paradossalmente per limitare il concetto di convivenza rispetto all'accezione comunemente intesa.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) ritiene che possa risultare riduttivo il riferimento al legame affettivo. A suo avviso, sarà necessaria una riflessione approfondita per individuare una formula normativa adeguata, capace di tenere conto delle differenti forme di convivenza che si registrano nel tessuto sociale, anche in assenza di rapporti affettivi o di parentela, motivate, ad esempio, da ragioni economiche o da necessità di mutua assistenza.

Tuttavia, sottolinea che la Commissione è chiamata a valutare la compatibilità costituzionale delle nuove norme, mentre ogni valutazione nel merito è rimessa alla Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 268 (pom.) del 05/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
268ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1561 E 1317 (DIRITTO DI
ACCESSO A INTERNET)*

La [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale tenutasi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è tenuto mercoledì 29 aprile, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha depositato una memoria, che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica, inoltre, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferirsi al disegno di legge costituzionale n. [1561](#), adottato come testo base, è fissato per giovedì 21 maggio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITA' DI
RAPPRESENTANZA INTERESSI)*

La [PRESIDENTE](#) comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. [1522](#), adottato come testo base, è stato prorogato a giovedì 14 maggio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 865 (COMMISSIONE NAZIONALE DIRITTI UMANI)

La [PRESIDENTE](#) informa che è stato presentato il disegno di legge n. [1908](#) (Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani), d'iniziativa dei senatori Manconi e Mazzoni, che, non appena assegnato, potrà essere trattato congiuntamente al disegno di legge n. [865](#), per il quale era già stato fissato alle ore 13 di giovedì 7 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Pertanto, comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire a un testo base ancora da adottare per il prosieguo dell'esame, è prorogato a data da definire in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- (Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In assenza di richieste di intervento nel dibattito, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, con l'intesa che il parere della relatrice Lo Moro sarà posto in votazione nella seduta che sarà convocata per martedì 12 maggio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

- [\(1289\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare*
- [\(77\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione*
- (Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge costituzionale n. [1289](#). Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 269 (pom.) del 06/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015
269ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile e rinviato nella seduta pomeridiana del 5 maggio.

Il senatore **MAZZONI** (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni complessivamente positive sul testo base approvato dalla Commissione giustizia in materia di unioni civili e convivenze di fatto, precisando tuttavia che il suo intervento non rappresenta la posizione del Gruppo Forza Italia, all'interno del quale si registrano opinioni differenti.

Appare certamente non più rinviabile un intervento legislativo in materia, in considerazione delle profonde trasformazioni sociali e culturali in atto. Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha già affermato che le stabili convivenze formate da coppie di persone omosessuali hanno diritto al pieno riconoscimento legislativo di un insieme di diritti e doveri, sulla base dell'articolo 2 della Costituzione.

Ritiene pertanto condivisibile la scelta di prevedere una tutela giuridica per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, con la conseguente estensione ad esse dei diritti già riconosciuti alle persone legate da un vincolo matrimoniale. Infatti, anche tali forme di convivenza sono qualificabili come formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità umana. Il riferimento all'articolo 2 della Costituzione consente di salvaguardare la specificità del matrimonio e la centralità della famiglia nella società italiana e, al contempo, di stabilire le condizioni per l'accesso ai benefici di ordine fiscale, previdenziale o ereditario anche per le parti delle unioni civili. Tuttavia, ritiene che sarebbe preferibile estendere il riconoscimento di tali diritti a tutte le coppie legate da un vincolo affettivo e stabilmente conviventi, in quanto potrebbe risultare discriminatorio il riferimento alle sole coppie omosessuali.

Rileva un'ulteriore criticità in merito alle adozioni, che a suo avviso dovrebbero essere consentite anche all'interno delle unioni civili, per salvaguardare il diritto del bambino a crescere con un genitore, anche se non è quello biologico. In tal senso, del resto, si è già espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Infine, segnala che l'estensione delle norme in materia di pensione di reversibilità, pur essendo doverosa, potrebbe avere conseguenze particolarmente onerose sul sistema previdenziale.

Conclude, auspicando che all'estensione dei diritti consegua anche un più ampio grado di responsabilità delle parti delle unioni civili, soprattutto in caso di scioglimento del rapporto, a vantaggio del *partner* più debole.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che, per i profili di competenza della Commissione, il giudizio sul testo in esame non può che essere favorevole, in quanto una consolidata giurisprudenza costituzionale ha rilevato la necessità di riconoscere una tutela giuridica anche alle coppie omosessuali.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, invece, sarebbe stato preferibile prevedere una forma di tutela più avanzata, in linea con quella riconosciuta da altri Paesi europei. In ogni caso, è auspicabile che in futuro vi sia una progressiva estensione dei diritti riconosciuti alle unioni civili, anche attraverso i pronunciamenti giurisprudenziali.

Il senatore **AUGELLO** (*AP (NCD-UDC)*) esprime la propria contrarietà al testo adottato dalla Commissione giustizia, ritenendo che siano ravvisabili profili critici di incompatibilità costituzionale.

A suo avviso, infatti, le norme proposte in tema di unioni civili incidono indirettamente sull'articolo 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e quindi esclude ogni possibile equiparazione giuridica: Per realizzare un obiettivo di tale portata, occorrerebbe prima avviare una procedura di revisione costituzionale volta a modificare l'articolo 29. In conclusione, nel ritenere inaccettabili soluzioni di compromesso che determinino una sostanziale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, ritiene opportuno prevedere l'estensione di alcuni diritti alle coppie omosessuali stabilmente conviventi. Auspica che il Governo presenti un proprio disegno di legge in tal senso.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene improprio che la discussione sia condizionata da valutazioni di carattere politico e dal riferimento al patrimonio di valori culturali in cui si riconoscono alcuni partiti. Del resto, la finalità dell'intervento normativo è quello di disciplinare forme di convivenza già ampiamente diffuse nella società italiana, che il legislatore non può trascurare.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile e rinviato nella seduta pomeridiana del 5 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo un parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione di alcune modifiche. Il relatore ha conseguentemente presentato gli emendamenti 2.500 e 9.500, pubblicati in allegato, al fine di recepire quelle condizioni.

Comunica, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 01.3 e di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.101, 01.100, 01.4, 1.100, 1.2, 2.100, 2.1, 5.100, 5.1, 6.100, 6.1, 7.1, 7.100, 7.2, 8.100, 8.1, 9.1 e 9.100.

Il relatore [RUSSO](#) (PD) riconsidera il parere precedentemente espresso sull'emendamento 01.1 e formula un avviso favorevole.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 01.1.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 01.1, precisa che la proposta è volta a modificare l'articolo 2 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, al fine di inserire il riferimento ai territori provinciali di Trieste e Pordenone.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 01.1, posto ai voti, è approvato.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 01.2 e 01.3.

L'emendamento 01.101, di cui il relatore aveva già annunciato il ritiro, è fatto proprio dal senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 01.101 è respinto.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 01.100 e 01.4.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì approvati gli identici emendamenti 1.100 e 1.2.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi accolti gli identici emendamenti 2.100 e 2.1.

Viene quindi posto in votazione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.500, che è accolto.

L'emendamento 3.1, fatto proprio dal senatore [COLLINA](#) (PD) in assenza della proponente, è posto ai voti con il parere con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed è respinto.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che l'emendamento 3.2 lascia inalterata la disposizione vigente sulle incompatibilità dell'ufficio di consigliere regionale, di cui all'articolo 15 dello Statuto speciale. Con il successivo emendamento 3.3, a sua firma, più opportunamente si esclude dai casi di incompatibilità la carica di consigliere provinciale.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 3.2.

L'emendamento 3.3 risulta pertanto precluso.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 5.100 e 5.1.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi approvati gli identici emendamenti 6.100 e 6.1.

L'emendamento 7.1, fatto proprio dal senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) in assenza della proponente, è posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed è respinto.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati gli identici emendamenti 7.100 e 7.2.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi accolti gli identici emendamenti 8.100 e 8.1.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 8.0.3, mentre l'emendamento 9.100, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi approvato l'emendamento 9.1.

È quindi posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 9.500, che è accolto.

Si procede quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione, occorre valutare se non sia necessario trasmettere il testo allo stesso Consiglio regionale per l'acquisizione di un parere, in ossequio al principio di leale collaborazione tra organi dello Stato. Ricorda che in tal senso si sono espressi anche alcuni degli esperti ascoltati nel corso delle audizioni informali.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene indispensabile trasmettere il testo approvato dalla Commissione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, risolvendo in via interpretativa la lacuna normativa su tale aspetto, anche per evitare che successivamente sia sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Rileva che, in caso contrario, i Consigli delle Regioni a Statuto speciale rinunceranno a proporre modifiche per l'adeguamento dei rispettivi Statuti, che pure risultano indispensabili dopo la riforma del Titolo V del 2001, per non correre il rischio di subire una modifica statutaria non preventivamente

concordata.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) concorda con le perplessità manifestate dal senatore Palermo. A suo avviso, è inopportuno che sia riconosciuto al Parlamento il potere di modificare unilateralmente lo Statuto di una Regione ad autonomia speciale.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) osserva che, a suo avviso, il Parlamento conserva una competenza piena nell'approvazione delle leggi costituzionali per l'adozione degli Statuti speciali, potendo modificare liberamente anche i disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali. Semmai, una consultazione del Consiglio regionale interessato potrebbe essere ritenuta opportuna in base al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ma certamente non può considerarsi una fase indefettibile e necessaria del procedimento.

La Commissione conferisce quindi al relatore Russo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. [1289](#), come modificato, con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge costituzionale n. [77](#).

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. [1289](#)

Art. 2

2.500

[RUSSO](#), relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 11.», al comma 3, sostituire la parola: «adeguati» con la seguente: «i».

Art. 9

9.500

[RUSSO](#), relatore

Al comma 2, dopo le parole: «alla regione», inserire le seguenti: «, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti.».

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 12/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015
272ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La relatrice **LO MORO (PD)** precisa preliminarmente che, in considerazione della complessità della materia, appare opportuno formulare un parere argomentato.

Rileva, in primo luogo, che la proposta si compone di due parti, dirette a regolare due distinti istituti: il titolo I ha ad oggetto le unioni civili, mentre il titolo II reca la disciplina delle convivenze di fatto.

L'istituto delle unioni civili è diretto a disciplinare relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, le quali possono certificare il loro legame attraverso l'iscrizione in un apposito registro, istituito presso gli uffici comunali. Osserva che la scelta compiuta appare compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo - nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La sentenza, nel riconoscere all'unione omosessuale i caratteri propri di formazione sociale meritevole di tutela - e quindi di regolazione legislativa -, si preoccupa, contestualmente, di porre al riparo l'articolo 29 della Costituzione, esaltando della norma il suo tipico carattere di "garanzia di istituto", funzionale ad assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso e orientata alla procreazione una tutela esclusiva e differenziata, suscettibile di precludere ogni possibile omologazione ad essa di altre tipologie di vincolo affettivo.

Sottolinea, quindi, che nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto "divorzio imposto", a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso. La Corte ha affermato che la situazione di due coniugi i quali, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, non intendano interrompere il loro rapporto di coniugio, pur ponendosi fuori dal modello del matrimonio, non è equiparabile all'unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale che, seppur non declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. La Corte ha quindi ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito - si legge nella sentenza - il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale *deficit* di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

Ribadisce, pertanto, che la regolazione dell'unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, in quanto l'unione tra persone dello stesso sesso, meritevole di tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, è regolata in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale. Nondimeno, non può non essere adeguatamente considerato

il carattere del tutto particolare dell'unione omosessuale, che è una formazione sociale con caratteri peculiari. Essa, seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all'istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all'articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l'applicazione all'unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori. Peraltro, il modello prospettato dal legislatore richiama, sotto molteplici aspetti, l'istituto della *eigentragene Lebenspartnerschaft* dell'ordinamento tedesco, del quale mutua la struttura, il procedimento costitutivo e gli effetti. Il Tribunale costituzionale tedesco, chiamato ad occuparsi più volte delle problematiche connesse al rapporto tra matrimonio e unione civile, ha operato nel senso di ridurre sempre più le differenze con l'istituto del matrimonio.

Evidenzia, inoltre, che il canone interpretativo dell'articolo 29 della Costituzione, a garanzia dell'istituto familiare, predispone una speciale tutela al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso. Ciò però non può escludere che il legislatore possa estendere alle unioni civili diritti propri dell'istituto matrimoniale, la cui istanza di particolare protezione, accolta dal Costituente, non può considerarsi frustrata da una legislazione sulle unioni omosessuali che ne regoli le forme di esistenza giuridica, modellandole sul matrimonio. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 138 del 2010, ha ammesso, seppure in relazione ad ipotesi particolari, un trattamento omogeneo tra le condizioni della coppia coniugata e quelle della coppia omosessuale. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito questo principio in diverse pronunce. Ricorda, in particolare, la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 4184 del 2012, con la quale si riconosce che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Rileva, inoltre, che la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in dialogo fecondo e virtuoso con il legislatore, ha spesso riconsiderato alcuni suoi canoni interpretativi. Cita, ad esempio, il radicale mutamento di indirizzo giurisprudenziale realizzato dalla sentenza n. 494 del 2002, in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni codicistiche recanti il divieto di indagini sulla paternità dei figli incestuosi: la Corte, mutando completamente posizione rispetto alla sua precedente giurisprudenza, dichiarò fondata la questione, in riferimento alla violazione del diritto allo *status filiationis* e, anche in questo caso, in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza. Ritiene, pertanto, che non possa escludersi un'evoluzione interpretativa dell'espressione "società naturale", contenuta all'articolo 29 della Costituzione. A suo avviso, in ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula appare suscettibile di essere oggetto di un'ulteriore indagine ermeneutica, che svincoli il dato normativo dallo stretto richiamo alla *voluntas* del legislatore costituente, avvinta - per evidenti ragioni di contesto storico e culturale - al paradigma eterosessuale del vincolo affettivo, per aprire ad un'interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile. Infatti, alla luce del più avanzato costituzionalismo, i diritti fondamentali, seppure espressione di un ordinamento libero già realizzatosi ed elementi costitutivi del quadro costituzionale, devono essere garantiti anche nella loro dimensione di spazi di esperienza.

Si sofferma, quindi, sul titolo II del testo unificato, che regola la convivenza di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Da tale forma di convivenza discendono automaticamente alcuni effetti giuridici, mentre altri conseguono alla

stipulazione di un contratto di convivenza, tipizzato agli articoli 8 e seguenti del testo.

Propone di esprimere, quindi, per quanto di competenza, un parere favorevole con alcune osservazioni. In riferimento all'articolo 3, comma 1, appare opportuno che, in luogo del richiamo espresso all'articolo 147 del codice civile (*Doveri verso i figli*), il legislatore elabori una norma autonoma che, pur riproducendo integralmente il contenuto dell'articolo, quanto alla *ratio* e ai suoi effetti, sia però ricostruita in modo tale da rendere l'istituto compatibile con la fattispecie alla quale si riferisce, per i profili di oggettiva specificità che essa presenta e che potrebbero rendere complessa un'applicazione immediata e diretta della disposizione codicistica. In riferimento al titolo II, riguardante la disciplina delle convivenze, occorre verificare, sul piano della tecnica normativa, se possa essere corretto il ricorso all'espressione "convivenza di fatto", nel momento in cui, in ragione dell'automatica produzione di effetti giuridici che ne discendono, la "convivenza di fatto" si risolve sempre in una "convivenza di diritto". Inoltre, con particolare riguardo agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ritiene necessario valutare se siano stati accuratamente bilanciati, da una parte, il diritto all'autodeterminazione individuale e, dall'altra, il principio solidaristico, in base al quale, come pure ha affermato la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni - e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà - possono sorgere diritti e doveri reciproci. A suo avviso, nel momento in cui la legge fa discendere dalla convivenza una serie articolata di diritti e di doveri, occorre verificare lo spazio di libertà che residua a due persone che desiderino convivere senza far discendere alcuna conseguenza giuridica dalla coabitazione protratta nel tempo. Benché il testo unificato si limiti a codificare diritti già ampiamente riconosciuti in via pretoria, persistono comunque profili di criticità, che richiedono un'ulteriore riflessione, dal momento che, mentre il riconoscimento giurisdizionale vincola esclusivamente le parti del giudizio, la previsione legislativa ha invece efficacia *erga omnes*.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) chiede alcuni chiarimenti in riferimento all'osservazione formulata nella proposta di parere circa l'estensione alle unioni civili della norma codicistica riguardanti i doveri verso i figli.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) ribadisce che, in luogo di un espresso richiamo dell'articolo 147 del codice civile, appare necessaria l'elaborazione di una norma specifica, che precisi gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione di una parte dell'unione civile nei confronti dei figli dell'altra. L'estensione automatica della norma attualmente riferita ai figli della coppia coniugata, infatti, potrebbe causare incertezze sotto il profilo interpretativo.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), intervenendo a titolo personale, ritiene condivisibile l'impostazione dello schema di parere illustrato dalla relatrice. A tale proposito, osserva che il testo unificato proposto dalla Commissione giustizia, riguardo alle unioni civili, fa riferimento al modello dell'ordinamento tedesco, che, nel disciplinare l'istituto della *eigentrage Lebenspartnerschaft*, fa espresso rinvio alle norme vigenti per il matrimonio.

Nell'annunciare il proprio voto favorevole, sottolinea che sarebbe preferibile formulare come condizione il rilievo espresso in merito ai doveri verso i figli, trattandosi di materia molto complessa. Inoltre, appare inopportuno prevedere che dalla semplice convivenza protratta per un determinato numero di anni discenda un sistema articolato di diritti e doveri reciproci. A suo avviso, occorre rispettare anche la scelta libera e consapevole delle coppie che desiderano vivere il proprio legame affettivo senza alcuna implicazione di carattere giuridico.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (AP (NCD-UDC)) rileva che il testo unificato in esame può essere suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali riconducibile a una *ratio* autonoma e a una diversa prospettiva culturale.

Infatti, le disposizioni del titolo I sono volte a regolare le unioni civili, sostanzialmente parificando l'istituto al matrimonio, attraverso un espresso rinvio alla disciplina codicistica relativa alla famiglia e ai diritti successori.

Il titolo II prevede, al suo interno, due distinti modelli: da una parte, sono riconosciuti diritti individuali come conseguenza automatica della convivenza. Dall'altra, nell'ambito delle convivenze di fatto, è ammessa la possibilità di regolare i rapporti di natura patrimoniale, attraverso l'individuazione di un contratto tipico.

Per quanto attiene le disposizioni che riguardano le unioni civili tra persone dello stesso sesso, osserva che proprio la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla relatrice non lascia affatto prefigurare la soluzione ipotizzata nel testo unificato, soprattutto nella parte in cui estende alle parti delle unioni civili tutti i diritti discendenti dal vincolo matrimoniale, peraltro con un implicito riferimento anche alle adozioni e alle pensioni di reversibilità. La Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, ha invece affermato con estrema chiarezza che le esigenze di regolare le unioni fra persone dello stesso sesso non possono condurre a un'omologazione con la famiglia fondata sul matrimonio, oggetto di una tutela specifica, assicurata dall'articolo 29 della Costituzione.

Formula, quindi, alcune considerazioni critiche in merito all'orientamento sotteso alle pronunce degli organi di giustizia europei, che sembrano aprire a una interpretazione evolutiva dei concetti di matrimonio e di vita familiare, volta a una sostanziale omologazione con altri tipi di relazione di natura affettiva.

In conclusione, ritiene comunque impropria l'ingerenza del legislatore nella disciplina dei vincoli affettivi differenti dall'istituto matrimoniale.

A nome del suo Gruppo, annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice **DE.PETRIS** (*Misto-SEL*) ritiene condivisibili le considerazioni espresse dalla relatrice, in particolare con riferimento alla possibilità di una interpretazione più avanzata del concetto di "società naturale", in un'ottica di adeguamento alle istanze della società civile. Concorde, altresì, sulla opportunità di elaborare una norma specifica che estenda anche alle parti dell'unione civile i doveri nei confronti dei figli.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, osserva che le norme in esame non determinano in alcun modo una compressione della libera scelta delle coppie che optano per questa forma di rapporto: infatti, è rimessa alla loro volontà la scelta di regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso il contratto di convivenza.

Conclude, sottolineando che sarebbe stato preferibile estendere l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali. Tuttavia, ritenendo comunque positiva l'apertura al riconoscimento delle unioni civili, dichiara - a nome del suo Gruppo - un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo unificato, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina

del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

La **PRESIDENTE** comunica che, in ordine alla questione di competenza, sollevata dalla 11ª Commissione relativamente al disegno di legge n. 1870, il Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione, precedentemente disposta, alla Commissione affari costituzionali.

Il relatore **LEPRI (PD)** riferisce sul disegno di legge n. 1870, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la disciplina del terzo settore. Come precisato all'articolo 1, il Terzo settore è costituito dal complesso degli enti privati finalizzati al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e alla promozione e realizzazione di attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le rispettive finalità statutarie. Sono quindi esclusi i sindacati, le associazioni di categoria e i partiti politici.

Sottolinea che la definizione poggia su quattro pilastri: le finalità solidaristiche e civiche, l'assenza di scopo di lucro e quindi la non distribuzione degli utili, il chiaro beneficio pubblico delle attività, l'utilità sociale indiscutibile dei settori in cui operare. Ritiene convincente tale definizione, a condizione di tener conto che, con l'espressione "finalità solidaristiche e civiche" non si intende limitare il raggio dei settori di attività di utilità sociale e che quindi anche comparti, quali ad esempio le attività sportive, culturali, di protezione civile e recupero ambientale, sono pienamente compatibili, laddove rispettose dei quattro aspetti richiamati. Tuttavia, a suo avviso, il testo complessivo presenta alcune incertezze circa l'appartenenza a pieno titolo dell'impresa sociale al terzo settore. In alcuni passaggi, infatti, sembra che si vogliano disciplinare due tipi di soggetti distinti, per quanto contigui. Ritiene opportuno chiarire, quindi, che le imprese sociali sono comprese entro il perimetro degli "enti privati" e che esse fanno indiscutibilmente parte a pieno titolo del Terzo settore. Occorre cioè fugare ogni dubbio sul fatto che le diverse previsioni che nel testo ricorrono e che sono indirizzate "agli enti di cui all'articolo 1" siano anche riferite all'impresa sociale. Ciò sembra evincersi dalla stessa definizione, in base alla quale le organizzazioni di terzo settore operano anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi. Al fine di evitare elusioni della norma, sarebbe opportuno escludere dal terzo settore anche gli enti collegati anche ai partiti politici, ai sindacati e alle associazioni di categoria, come ad esempio le fondazioni.

La delega si occupa di quattro oggetti: la revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; la costruzione e definizione di un codice del terzo settore; la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e di servizio civile.

L'articolo 2 individua alcuni principi e criteri di carattere generale: garantire il più ampio esercizio della libertà di associazione; riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti; semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica. Osserva, tuttavia, che l'attuale formulazione presenta uno squilibrio tra le organizzazioni di terzo settore che promuovono solidarietà e partecipazione civica e le organizzazioni a carattere imprenditoriale. Infatti, per le seconde si usa l'espressione "riconoscere e favorire", in luogo dell'altra "riconoscere e garantire". La prima locuzione

appare più adeguata e quindi da estendere anche alle organizzazioni che non svolgono attività commerciali.

L'articolo 3 ha per oggetto la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro. La delega in materia è finalizzata alla semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e all'introduzione di obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente. Ritiene utile inserire alcune previsioni relative alle fondazioni. Tale istituto ha avuto sviluppi particolarmente interessanti negli ultimi anni, soprattutto nella declinazione delle fondazioni di partecipazione e delle fondazioni di famiglia, per la protezione di soggetti deboli. A tale riguardo, precisa che nulla ostacola lo svolgimento, da parte delle fondazioni e delle associazioni, di attività stabile e prevalente d'impresa, anche senza assumere la forma dell'impresa sociale. Pertanto, correttamente, si applica la normativa dei libri V e VI del codice civile, a condizione che vi sia il divieto di distribuzione di utili. Propone, inoltre, di considerare, in una logica di semplificazione e di risparmio di costi e tempi, la possibilità di assegnare la procedura di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni ai notai, analogamente a quanto accade per le società di capitali.

L'articolo 4 prevede i criteri per la redazione di un codice del terzo settore. Tra questi, occorre sottolineare l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa; la definizione di forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate a principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori; la disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche; la revisione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni. Tale registro dovrà essere istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A proposito del registro unico, ricorda che attualmente esiste il registro delle imprese, che non comporta costi aggiuntivi e che tra l'altro è già collegato telematicamente con gli studi notarili. È quindi opportuno valutare la possibilità di iscrivere le imprese sociali entro un'apposita sezione del registro delle imprese, insieme agli enti commerciali *no profit*, nonché di usare il registro degli enti e delle associazioni per gli enti senza personalità giuridica che non svolgono attività di impresa, con la possibilità che nel registro siano pubblicati tutti i dati salienti dell'organizzazione di terzo settore, quali le cariche sociali e i bilanci. Valuta eccessivamente prudente la formulazione di cui alla lettera m) del comma 1, che affronta il tema delle modalità di relazione tra enti pubblici e terzo settore. Infatti, la norma, forse a causa di recenti fatti di cronaca, risulta esclusivamente orientata a contrastare eventuali opacità o casi di impiego di fondi pubblici non sufficientemente motivati. Sebbene ciò sia pienamente condivisibile, ritiene opportuno non dimenticare il patrimonio di elaborazioni, nazionale e comunitario, ispirate al principio di cooperazione e collaborazione tra enti pubblici e del terzo settore che condividono le finalità di interesse generale.

Pertanto, ritiene che sia possibile valorizzare altri aspetti: il patrimonio giuridico che evidenzia forme di coprogettazione e la considerazione degli aspetti di qualità del servizio; le procedure sviluppate in questi anni a livello locale, che pongono in risalto il principio di cooperazione, più che quello di competizione; gli sviluppi della normativa comunitaria che, in particolare con la direttiva n. 24 del 2014, dedica un capo apposito agli affidamenti di servizi sociali. Ricorda, inoltre, che una parte significativa delle criticità che coinvolgono organizzazioni di terzo settore riguarda il trattamento riservato a chi vi lavora, soprattutto laddove ciò avviene a seguito di affidamenti pubblici, a causa di una pluralità di contratti in essere. A suo avviso, tale situazione potrebbe essere contrastata, oltre che con procedure di affidamento che valorizzino adeguatamente gli aspetti di qualità, anche prevedendo l'applicazione di contratti collettivi siglati con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, che abbiano cioè superato una soglia minima di rappresentatività stabilita negli accordi interconfederali e differenziata a seconda che si tratti di organizzazione sindacale singola o associata con altre.

Con l'articolo 5, si delega il Governo a provvedere al riordino della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore. Tra i principi e criteri di delega, è prevista anche la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, affinché gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali. Il Governo è altresì delegato a prevedere un regime transitorio per la disciplina dello *status* giuridico delle società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche. Si sofferma, quindi, sulla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5. A tale proposito, ritiene ragionevole valutare una riorganizzazione dei centri di servizio del volontariato che incida sulle attuali criticità. A tale riguardo, prefigura alcune soluzioni: si dovrebbe prevedere che tali centri assumano, come già specificato nel testo, una forma giuridica di terzo settore caratterizzata da un assetto democratico e che i criteri di accreditamento comprendano un numero minimo di soggetti associati, oltre alla possibilità di ingresso nella compagine associativa e nella *governance* delle organizzazioni che fruiscono dei servizi. Inoltre, si dovrebbero prevedere criteri democratici per la definizione della *governance*, l'impossibilità - per ciascuna organizzazione - di associarsi a più di un centro di servizio, il dimensionamento degli organi di controllo, a cui si dovrebbero attribuire le funzioni di accreditamento dei centri di servizio, nonché di concessione ai fruitori di *voucher* finalizzati al pagamento dei servizi presso i centri accreditati, sulla base della libera scelta delle organizzazioni fruitrici.

L'articolo 6 reca la delega per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. In particolare, alla lettera *a*) del comma 1, si qualifica l'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi, conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle attività dell'impresa stessa. La lettera *b*) reca un ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, mentre alla lettera *c*) si prevede l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi. La lettera *d*) stabilisce che le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili siano assoggettate a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali.

In riferimento ai criteri di distribuzione degli utili, pur apprezzando lo sforzo di sintesi realizzato nel testo della Camera, ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire una formulazione più rigorosa, che eviti il rischio di interpretazioni estensive e poco rispondenti all'orientamento *no profit* del terzo settore. Propone, pertanto, di modificare il testo nel senso di prevedere forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili da assoggettare alle condizioni e ai limiti massimi applicati alle cooperative a mutualità prevalente e che assicurino comunque la prevalente destinazione degli utili a una riserva indivisibile, da destinare integralmente, in caso di scioglimento, ad altre organizzazioni di terzo settore con finalità coerenti con lo scopo dell'impresa sociale. Qualora invece la Commissione intenda optare per il mantenimento dell'attuale testo, ritiene che occorrerà escludere tali soggetti da alcune forme di premialità, quali la detraibilità e deducibilità in caso di erogazioni liberali o l'accesso al cinque per mille.

L'articolo 7 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di

competenza, con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, e sulle loro attività. Al comma 3, si introduce il concetto di valutazione dell'impatto sociale, intesa come valutazione qualitativa e quantitativa, nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte dagli enti del Terzo settore sulla comunità di riferimento, rispetto all'obiettivo individuato.

A tale proposito, ritiene opportuno puntualizzare due principi generali, che dovrebbero orientare i decreti legislativi in merito ai controlli. Innanzitutto, ritiene che l'equilibrio tra l'intento di introdurre controlli più efficaci, necessari per evitare opacità e abusi, e quello di semplificare l'azione di chi opera a vantaggio della comunità senza gravarlo ulteriormente di appesantimenti formali possa essere trovato solo mutando la natura dei controlli stessi, in un'ottica di semplificazione burocratica. In secondo luogo, occorre esplicitare e rendere sistematica una graduazione - a cui comunque l'attuale testo fa già riferimento - dei meccanismi di controllo sulla base dei seguenti elementi: dimensione degli enti, ricorso a forme di finanziamento pubblico, assunzione da parte degli enti di caratteristiche d'impresa.

All'articolo 8 sono elencati i principi e criteri di delega per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, prevista all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del disegno di legge. In particolare, si prevede l'istituzione del servizio civile universale, di durata non inferiore a otto mesi e non superiore a un anno, al fine di consentire la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale a giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. Fra lo Stato e i giovani ammessi al servizio civile universale si instaura uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con esclusione di ogni imposizione tributaria. A suo avviso, la definizione proposta del servizio civile universale dovrebbe essere modificata, al fine di esaltarne la finalità di difesa non armata della patria e di promozione dei valori fondativi della Repubblica.

L'articolo 9 individua i criteri di delega per la revisione delle misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nell'ambito di una complessiva armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. In particolare, si prevedono la definizione di ente non commerciale, ai fini fiscali, connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente, e l'introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente. Inoltre, alla lettera *c*) del comma 1, si attribuisce al Governo il compito di completare la riforma dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, razionalizzando i criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e i requisiti per l'accesso al beneficio, anche al fine di semplificare e accelerare le procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti del terzo settore, in base alle scelte espresse dai contribuenti. In particolare, ritiene necessario introdurre la specificazione circa l'opportunità che gli importi destinati al terzo settore non siano dispersi su altre finalità, seppure altrettanto meritorie, quali la destinazione ad enti locali o servizi pubblici, che meritano risorse opportunamente dedicate, magari con meccanismi analoghi al cinque per mille, e non in competizione con gli stanziamenti assicurati al terzo settore.

Ritiene altresì necessaria una riflessione sull'opportunità di mantenere a fini fiscali il concetto di "ente non commerciale", che si sovrappone all'impianto definitorio già presente nella normativa, la quale ha invece intenti semplificatori. Propone, quindi, di non confermare le definizioni basate sullo svolgimento di attività a rilevanza economica, che appaiono incoerenti sia con l'impianto del provvedimento, sia con la realtà attuale. Cita, ad esempio, le cooperative sociali, che svolgono attività economica e sono già destinatarie delle misure riservate agli enti non commerciali. Sarebbe preferibile richiamare le definizioni già presenti nella normativa, rispetto alle organizzazioni di terzo settore, graduando i benefici che è possibile riscuotere sulla base delle scelte dell'organizzazione in materia di destinazione degli utili. Ciò porterebbe al superamento della definizione di ente non commerciale, con il passaggio ad un regime fiscale che riconosca l'esercizio dell'attività commerciale per finalità di interesse generale senza scopo di lucro, come già avviene per le cooperative sociali.

Infine, l'articolo 10 prevede la copertura finanziaria, mentre l'articolo 11 stabilisce che il Ministero del

lavoro trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore e le imprese sociali. Quanto all'articolo 10, ritiene che l'attuale formulazione potrebbe essere rafforzata prevedendo, accanto alle risorse già citate, anche ulteriori fondi ministeriali, a integrazione dei fondi rotativi previsti all'articolo 9, comma 1, lettera g), destinandoli in particolare al finanziamento, in parte rotativo e in parte a fondo perduto. Propone, quindi, un'ulteriore destinazione, relativa alla ristrutturazione di beni pubblici o confiscati e dati in gestione a soggetti di terzo settore, prevedendo a tale proposito forme di premialità laddove l'organizzazione di terzo settore sia in grado di garantire investimenti comuni da parte di soggetti diversi. Infine, ritiene opportuno destinare una piccola parte della dotazione allo svolgimento delle attività di controllo e autocontrollo previste dall'articolo 7.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. [157](#), d'iniziativa della senatrice Bianconi, che reca modifiche puntuali alla legge 11 agosto 1991, n. 266 in materia di organizzazioni di volontariato. Il provvedimento è volto, da un lato, a disciplinare dal punto di vista dell'ordinamento civile i rapporti delle organizzazioni di volontariato con lo Stato e, dall'altro, ad adeguare le disposizioni relative alle regioni, contenute nell'attuale legge quadro, al nuovo riparto delle competenze delineato dal vigente titolo V della parte seconda della Costituzione. In conclusione, propone che il disegno di legge n. [157](#) sia esaminato congiuntamente al disegno di legge delega d'iniziativa governativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1176-B) CIAMPI ed altri. - Istituzione del "Giorno del dono", approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [MORRA](#) (M5S) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, che ritiene pienamente condivisibili. È stato infatti introdotto l'articolo 3, al fine di precisare che il «Giorno del dono» non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949, in materia di ricorrenze festive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato per i disegni di legge in titolo, rileva, in primo

luogo, che la proposta si compone di due parti, dirette a regolare due distinti istituti: il titolo I ha ad oggetto le unioni civili, mentre il titolo II reca la disciplina delle convivenze di fatto.

L'istituto delle unioni civili è diretto a disciplinare relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, le quali possono certificare il loro legame attraverso l'iscrizione in un apposito registro, istituito presso gli uffici comunali.

La scelta compiuta appare compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo - nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La sentenza, nel riconoscere all'unione omosessuale i caratteri propri di formazione sociale meritevole di tutela - e quindi di regolazione legislativa -, si preoccupa, contestualmente, di porre al riparo l'articolo 29 della Costituzione, esaltando della norma il suo tipico carattere di "garanzia di istituto", funzionale ad assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso e orientata alla procreazione una tutela esclusiva e differenziata, suscettibile di precludere ogni possibile omologazione ad essa di altre tipologie di vincolo affettivo. Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto "divorzio imposto", a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso. La Corte ha affermato che la situazione di due coniugi i quali, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, non intendano interrompere il loro rapporto di coniugio, pur ponendosi fuori dal modello del matrimonio, non è equiparabile all'unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale che, seppur non declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. La Corte ha quindi ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito - si legge nella sentenza - il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale *deficit* di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti. La regolazione dell'unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, in quanto l'unione tra persone dello stesso sesso, meritevole di tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, è regolata in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale.

Nondimeno, non può non essere adeguatamente considerato il carattere del tutto particolare dell'unione omosessuale, che è una formazione sociale con caratteri peculiari. Essa, seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all'istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all'articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l'applicazione all'unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori.

Il canone interpretativo dell'articolo 29 della Costituzione, a garanzia dell'istituto familiare, predispose una speciale tutela al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso. Ciò però non può escludere che il legislatore possa estendere alle unioni civili diritti propri dell'istituto matrimoniale, la cui istanza di particolare protezione, accolta dal Costituente, non può considerarsi

frustrata da una legislazione sulle unioni omosessuali che ne regoli le forme di esistenza giuridica, modellandole sul matrimonio. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 138 del 2010, ha ammesso, seppure in relazione ad ipotesi particolari, un trattamento omogeneo tra le condizioni della coppia coniugata e quelle della coppia omosessuale. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito questo principio in diverse pronunce. Fra tutte, si può ricordare la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 4184 del 2012, con la quale si riconosce che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in dialogo fecondo e virtuoso con il legislatore, ha spesso riconsiderato alcuni suoi canoni interpretativi. Si pensi al radicale mutamento di indirizzo giurisprudenziale realizzato dalla sentenza n. 494 del 2002, in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni codicistiche recanti il divieto di indagini sulla paternità dei figli incestuosi: la Corte, mutando completamente posizione rispetto alla sua precedente giurisprudenza, dichiarò fondata la questione, in riferimento alla violazione del diritto allo *status filiationis* e, anche in questo caso, in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza. Non può escludersi, dunque, un'evoluzione interpretativa dell'espressione "società naturale", contenuta all'articolo 29 della Costituzione. In ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula è suscettibile di essere oggetto di un'ulteriore indagine ermeneutica, che svincoli il dato normativo dallo stretto richiamo alla *voluntas* del legislatore costituente, avvinta - per evidenti ragioni di contesto storico e culturale - al paradigma eterosessuale del vincolo affettivo, per aprire ad un'interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile. Infatti, alla luce del più avanzato costituzionalismo, i diritti fondamentali, seppure espressione di un ordinamento libero già realizzatosi ed elementi costitutivi del quadro costituzionale, devono essere garantiti anche nella loro dimensione di spazi di esperienza.

Il titolo II del testo unificato regola la convivenza di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Da tale forma di convivenza discendono automaticamente alcuni effetti giuridici, mentre altri conseguono alla stipulazione di un contratto di convivenza, tipizzato agli articoli 8 e seguenti del testo.

La Commissione esprime pertanto parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 3, comma 1, appare opportuno che, in luogo del richiamo espresso all'articolo 147 del codice civile (*Doveri verso i figli*), il legislatore si sforzi di elaborare una norma autonoma che, pur riproducendo integralmente il contenuto dell'articolo, quanto alla *ratio* e ai suoi effetti, sia però ricostruita in modo tale da rendere l'istituto compatibile con la fattispecie alla quale si riferisce, per i profili di oggettiva specificità che essa presenta e che potrebbero rendere complessa un'applicazione immediata e diretta della disposizione codicistica;
- in riferimento al titolo II, riguardante la disciplina delle convivenze, occorre verificare, sul piano della tecnica normativa, se possa essere corretto il ricorso all'espressione "convivenza di fatto", nel momento in cui, in ragione dell'automatica produzione di effetti giuridici che ne discendono, la "convivenza di fatto" si risolve sempre in una "convivenza di diritto";
- con particolare riguardo agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, occorre valutare se siano stati accuratamente bilanciati, da una parte il diritto all'autodeterminazione individuale e, dall'altra, il principio solidaristico, in base al quale, come pure ha affermato la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni - e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà - possono sorgere diritti e doveri reciproci. Nel

momento in cui la legge fa discendere dalla convivenza una serie articolata di diritti e di doveri, occorre verificare lo spazio di libertà che residua a due persone che desiderino convivere senza far discendere alcuna conseguenza giuridica dalla coabitazione protratta nel tempo. Benché il testo unificato si limiti a codificare diritti già ampiamente riconosciuti in via pretoria, persistono comunque profili di criticità, che richiedono un'ulteriore riflessione, dal momento che, mentre il riconoscimento giurisdizionale vincola esclusivamente le parti del giudizio, la previsione legislativa ha invece efficacia *erga omnes*.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

[\(1917\)](#) *Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri
(Parere alle Commissioni riunite 3a e 4a. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi

ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri e Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.40 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista esclude irragionevolmente la punibilità per il solo fatto che il comportamento sia posto in essere in occasione di eventi legati all'ordine pubblico o in altre occasioni comunque qualificate da elementi che non appaiono sufficienti a giustificare tale esclusione. Inoltre la norma introduce, come elemento integrativo della fattispecie, la quantificazione della sofferenza in danni fisici di particolare entità, addirittura superiori alle lesioni gravi volontarie.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo unificato. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), in ragione della rilevanza dell'argomento, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 1.25 (testo 2) propone di formulare un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

Quanto ai restanti emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
294ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio, dal relatore Collina sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

(1992) Conversione in legge del decreto legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio

(Parere alle Commissioni 1ª e 4ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio, dal relatore Collina sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore Palermo nella seduta antimeridiana di giovedì 2 luglio.

La Commissione approva il parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) formula una proposta di relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dalla relatrice.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Richiamando le considerazioni espresse nel parere sul testo unificato, reputa che l'istituto delle

unioni civili sia compatibile con il quadro costituzionale, anche in ragione della più recente giurisprudenza costituzionale che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, ha riconosciuto meritevole di tutela il legame affettivo tra persone dello stesso sesso. Coerentemente, il testo unificato regola l'unione civile in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale, al quale però, sul piano della regolazione del rapporto, il nuovo istituto può essere correttamente accostato, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia.

In coerenza con tale impostazione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/15 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare l'efficacia temporale delle norme riguardanti l'istituto dell'unione civile, appare incongrua e suscettibile di determinare incertezze di natura interpretativa e di ingenerare disparità di trattamento; sugli emendamenti 1.809, 1.1261, 1.10000 (testo 2)/54, 1.10000 (testo 2)/55, 1.10000 (testo 2)/56, 1.10000 (testo 2)/57, 1.10000 (testo 2)/140, 1.10000 (testo 2)/58, 1.10000 (testo 2)/59 e 1.10000 (testo 2)/60 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, subordinando la costituzione dell'unione civile alla cittadinanza italiana di almeno una delle due parti, sono suscettibili di ledere il principio di eguaglianza.

Quanto agli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444, propone di formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre a ledere il principio di uguaglianza, appaiono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - possono essere ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Passa poi a illustrare l'emendamento 1.1149, sul quale propone di formulare un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, affidando alle singole giunte comunali la decisione di istituire i registri delle unioni civili, determina una lesione della competenza statale in materia di stato civile e anagrafi.

Sugli emendamenti 1.1191, 1.1203 e 1.1228 propone poi di formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste escludono la costituzione di un'unione civile nell'ipotesi che una delle parti sia genitore, in tal modo limitando irragionevolmente il diritto ad accedere all'istituto.

Sugli emendamenti 1.1423, 1424 e 1425 propone quindi di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le norme che escludono ogni valore giuridico e di certificazione alla dichiarazione relativa all'unione civile, dal momento che, in caso contrario, verrebbero meno gli effetti derivanti dalla costituzione dell'unione.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene non condivisibile la proposta di parere contrario sugli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444, volti a riconoscere il diritto di accesso all'istituto dell'unione civile alle sole coppie formate da persone di sesso diverso. La relattrice motiva la sua contrarietà, paventando, tra l'altro, una possibile violazione del principio di uguaglianza. In realtà, analoga obiezione dovrebbe essere mossa al testo unificato, che limita l'istituto alle coppie omosessuali, con effetti in questo caso discriminatori nei confronti delle coppie eterosessuali.

La relattrice [LO MORO](#) (*PD*) rileva che la contrarietà espressa su quegli emendamenti si fonda principalmente sulla rilevata lesione dell'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali rientra l'unione affettiva tra persone dello stesso sesso. Il richiamo anche alla violazione del principio di uguaglianza si giustifica in quanto, se l'unione civile fosse riconosciuta esclusivamente alle coppie eterosessuali, si determinerebbe una discriminazione a danno delle coppie omosessuali che, oltre a non poter accedere all'istituto del matrimonio, non potrebbero neanche usufruire di tale nuovo strumento. Si dichiara in ogni caso disponibile a sopprimere, nel parere, l'inciso "oltre a ledere il principio di

uguaglianza".

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) conferma il proprio voto contrario, in coerenza con gli orientamenti espressi durante l'esame, in sede consultiva, del testo unificato. Ribadisce in proposito che le due fattispecie - la famiglia fondata sul matrimonio e l'unione civile - non possono essere assimilate. Il parere negativo espresso dalla relatrice su emendamenti che limitano l'unione civile alle coppie eterosessuali rafforza il convincimento che la finalità non dichiarata dai promotori della proposta legislativa, nonostante le affermazioni in senso contrario, sia quella di omologare le unioni fra persone dello stesso sesso al matrimonio.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), nel condividere le osservazioni del senatore Augello, annuncia il proprio voto contrario, in quanto il parere proposto dalla relatrice prefigura implicitamente una possibile quanto inaccettabile equiparazione tra l'istituto delle unioni civili e il matrimonio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) riferisce sul disegno di legge di riforma della Parte II della Costituzione, ricordando che esso è stato approvato in prima lettura dal Senato l'8 agosto del 2014, dopo un ampio dibattito che, nel corso dei mesi, si era arricchito di numerosi contributi. Sottolinea, in proposito, che l'esame in Commissione fu preceduto da un'articolata indagine conoscitiva, durante la quale furono invitati in audizione rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni economiche, ma soprattutto un numero significativo di esperti, in gran parte costituzionalisti.

Presso la Camera dei deputati, l'esame del progetto di riforma costituzionale ha avuto inizio l'11 settembre 2014 e si è concluso, anche in quella sede dopo un'approfondita discussione, il 10 marzo di quest'anno.

Poiché il testo è stato modificato in diversi punti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Senato è chiamato ad una terza lettura, sempre nell'ambito della prima deliberazione, secondo le procedure di revisione previste dall'articolo 138 della Costituzione.

Ricorda che gli aspetti più qualificanti del progetto di riforma hanno riguardato il superamento del

bicameralismo paritario e il tema del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e l'assetto complessivo del sistema delle autonomie locali.

Per quanto concerne il primo tema, constata che, all'esito delle due letture parlamentari, è confermata la scelta di superare il bicameralismo paritario e di escludere il Senato dal circuito fiduciario. La riforma del modello parlamentare bicamerale, nella prospettazione che ha finora assunto durante l'*iter* di revisione, si indirizza su tre linee di intervento che, pur strettamente connesse sul piano logico, possono essere tenute distinte da un punto di vista argomentativo: la natura del Senato, la sua composizione, le funzioni che è chiamato a svolgere nell'ordinamento.

Si sofferma, in primo luogo, sugli articoli 55, 57 e 70 della Costituzione, così come modificati nel corso del procedimento parlamentare di revisione, con particolare riguardo alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione definisce la natura della seconda Camera, affermando che essa rappresenta le istituzioni territoriali. Tale formula, contrapposta all'altra, contenuta nel secondo comma ("ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione") è fondamentale per comprendere l'intento riformatore. Essa rinvia al tema della rappresentanza e dei suoi possibili canali, evocando un dibattito che affonda le sue radici nei lavori dell'Assemblea costituente e che richiama espressamente, in ragione delle intime connessioni evidenziate, la composizione e le funzioni del Senato.

D'altra parte, la formula presente nell'articolo 57 della Costituzione attualmente vigente ("Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale") reca impressa una traccia significativa, che pure non trovò una compiuta realizzazione, della feconda e articolata discussione che animò il dibattito dei costituenti sul ruolo della seconda Camera nel sistema parlamentare e sulla opportunità che questa offrisse un diverso canale di espressione della rappresentanza e un diverso metodo di selezione della classe politica. La classica rappresentanza indifferenziata avrebbe dovuto coniugarsi con la rappresentanza di altre categorie di interessi, in particolare quelli riconducibili ai territori, in coerenza con le istanze regionalistiche che, in seno all'Assemblea, avevano trovato un consenso ampio e trasversale.

A tale riguardo, ricorda il contributo offerto da Costantino Mortati, in numerosi suoi interventi, in favore di una forma di rappresentanza che si adeguasse alla complessità della struttura dello Stato moderno e riflettesse questa nei suoi aspetti più significativi. Cita in proposito due articoli dell'insigne giurista: il primo, "Il potere legislativo: unicamerale o bicamerale", pubblicato in "Realtà Politica" il 16 maggio 1946; il secondo, pubblicato su "Cronache sociali" il 30 settembre 1947, con il titolo "La seconda Camera".

Osserva che, sebbene l'evoluzione del sistema costituzionale italiano abbia portato ad una progressiva assimilazione delle due Camere, con il conseguente superamento delle differenze inizialmente previste, la tensione verso un modello bicamerale differenziato ha rappresentato una costante nelle riflessioni di politica costituzionale e nelle istanze riformatrici che hanno attraversato la vita delle istituzioni soprattutto negli ultimi trent'anni. Pertanto, la scelta compiuta oggi costituisce un approdo maturo e adeguatamente ponderato, capace di recuperare quella vocazione originaria presente agli albori dell'età repubblicana.

Certamente, nel momento in cui si sceglie di diversificare la rappresentanza delle due Camere, occorre tenere conto della modalità di composizione dell'organo, che dovrà riflettere, a sua volta, lo scopo per il quale esso è concepito nell'ordinamento. Ricordava Alfonso Tesaurò, in un articolo del 1951 ("Il sistema bicamerale nell'esperienza costituzionale"), che "la seconda Camera va considerata in relazione all'ordinamento in cui deve trovare attuazione e, in particolare, avendo presente lo speciale fine che si vuole realizzare, il contributo, cioè, che si ha in programma di apportare al complesso delle forze esistenti", cioè al sistema istituzionale e ai suoi organi. In questo senso, la composizione è un elemento non certamente di dettaglio, ma essenziale per la coerenza del progetto riformatore.

Il nuovo articolo 57 prevede che il Senato sia composto da cento senatori: 95 senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano (di questi 95, 74 eletti tra i membri dei consigli regionali, 21 eletti tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura

di 1 per ciascun consiglio); 5 senatori sono di nomina presidenziale, scelti tra coloro che hanno illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e durano in carica sette anni. A questi 100 senatori si aggiungono i Presidenti emeriti della Repubblica.

Le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale, sono regolate, in base all'articolo 57, sesto comma della Costituzione, con legge approvata da entrambe le Camere. La medesima disposizione esplicita i criteri da seguire nell'attribuzione dei seggi, che deve tenere conto dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio, secondo una logica di ispirazione proporzionale. Come è noto, all'articolo 39, comma 1 del disegno di legge costituzionale, si prevede una disciplina transitoria, anch'essa fondata su una logica proporzionale, da applicare fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale.

Ribadisce che la composizione del Senato costituisce uno snodo di assoluto rilievo sul piano strettamente giuridico costituzionale e, nello stesso tempo, rappresenta un punto molto sensibile sul piano squisitamente politico. Ritiene che sulla questione si consumerà un confronto molto serrato tra le forze politiche, all'interno dei singoli Gruppi e nella dialettica Parlamento-Governo.

La Camera dei deputati ha mantenuto l'impianto definito in prima lettura, pur compiendo un intervento di modifica puntuale in relazione alla durata del mandato dei senatori che, in base alla modifica apportata, coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai (e non più nei) quali sono stati eletti. Peraltro, proprio a seguito di questa modifica, rileva una possibile contraddizione tra la disposizione così come modificata e la norma contenuta nell'articolo 66 della Costituzione. Da una parte, infatti, in base al nuovo articolo 57, il mandato dei componenti della seconda Camera, anche se sindaci, sembrerebbe durare quanto il Consiglio regionale che li ha eletti (si potrebbe pertanto prospettare l'ipotesi di un sindaco che non esercita più le funzioni di governo locale, ma continua ad essere senatore fino alla scadenza del Consiglio regionale che lo ha eletto). Dall'altra parte, il nuovo articolo 66 della Costituzione stabilisce, al contrario, che il Senato prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, facendo così presupporre che la durata della carica coincida con quella che il senatore contestualmente ricopre a livello locale.

Sempre in riferimento alla composizione, occorre rilevare che le modalità di elezione dei senatori, così come definite all'esito delle prime letture dell'*iter* di revisione, unitamente alla permanenza di divieto di mandato imperativo, parrebbero richiamare criteri di natura politica, suscettibili di sovrapporsi alle dinamiche di composizione più propriamente territoriale, che pure, nelle intenzioni iniziali, avrebbero dovuto prevalere. Tale soluzione potrebbe riflettersi sulla strutturazione interna del nuovo Senato. In proposito, ricorda che, nel testo definito dopo il doppio passaggio parlamentare, in riferimento alle Commissioni in sede deliberante e alle Commissioni d'inchiesta, si afferma espressamente che la loro composizione, solo alla Camera dei deputati, deve rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, lasciando impregiudicate le possibilità di articolazione interna del Senato. Il silenzio sul punto rivela un margine di incertezza, perché il modello prescelto è suscettibile di riproporre criteri di composizione politica, seppure mediati dal criterio della rappresentanza territoriale. Nello stesso tempo, però, questo tipo di composizione potrebbe essere funzionale a fare del Senato una vera camera parlamentare, capace di integrare la rappresentanza in chiave pluralistica.

All'articolo 64 della Costituzione si prevede che entrambi i Regolamenti delle Camere garantiscano i diritti delle minoranze parlamentari, presupponendo la presenza di "minoranze" anche al Senato. La Camera è intervenuta sul punto, aggiungendo espressamente che sia solo il Regolamento della Camera dei deputati, legata dal rapporto fiduciario con il Governo, a disciplinare lo statuto delle "opposizioni". Occorrerebbe, dunque, capire che tipo di "minoranze" esprimerebbe il Senato, nel momento in cui esso è posto al di fuori del circuito fiduciario e della dialettica maggioranza-opposizione.

La Camera dei deputati è intervenuta, poi, sull'articolo 66 della Costituzione, riguardante la verifica dei poteri. Il testo licenziato dal Senato prevedeva che entrambe le Camere giudicassero dei titoli di ammissione dei propri componenti, mentre solo la Camera giudicasse delle cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità. La modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento attribuisce

espressamente al Senato la competenza a giudicare delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti, mentre, rispetto alla cessazione della carica elettiva regionale e locale, si ha mera presa d'atto, da parte del Senato, della conseguente decadenza da senatore.

L'altro nodo teorico fondamentale in materia di bicameralismo riguarda le funzioni della seconda Camera, tema strettamente connesso a quello della composizione e anch'esso fortemente dibattuto negli ultimi anni. Appare ormai matura la scelta volta al superamento del bicameralismo paritario: si registra, infatti, un consenso ampio e trasversale per un bicameralismo differenziato che sappia garantire efficienza al sistema, assicurando ad entrambe le Camere ruoli e funzioni coerenti. Su tale aspetto, quindi, sarà necessaria una riflessione non formale, che colga gli snodi più rilevanti della questione, certamente nel solco del lavoro finora compiuto.

Al riguardo, ritiene opportuno distinguere due ambiti: da una parte, il ruolo della seconda Camera nel procedimento legislativo; dall'altra, le nuove funzioni che il Senato potrebbe svolgere nell'ordinamento costituzionale, una volta portato a compimento il processo di revisione.

Per quanto riguarda il procedimento legislativo, certamente l'apporto della seconda Camera appare attenuato nel nuovo modello costituzionale, dal momento che la partecipazione del Senato, salvo alcune eccezioni, è solo eventuale, ma non si smarrisce del tutto. Il Senato, oltre a conservare una competenza paritaria su alcune tipologie di leggi, può proporre modificazioni al testo di tutti i disegni di legge, continuando a svolgere così, seppure in forme diverse, una funzione di "*chambre de réflexion*". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per quanto possano sembrare non particolarmente invasive, hanno comunque inciso sugli indirizzi di riforma assunti nel primo passaggio parlamentare.

In riferimento alle materie sulle quali permane la competenza paritaria delle due Camere, la Camera ha reso esplicito l'elenco, precisandolo rispetto a quanto deciso dal Senato.

Ricorda che al Senato era stato introdotto, durante l'esame in Assemblea, con voto segreto, un inciso all'articolo 55, che prevedeva una competenza legislativa paritaria anche nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma della Costituzione, ovvero nelle materie riguardanti il matrimonio, la famiglia e i trattamenti sanitari, ma la Camera dei deputati ha soppresso questa ulteriore competenza. Per quanto riguarda tutti gli altri disegni di legge, si conserva l'impianto basato su un procedimento monocamerale partecipato, nel quale il Senato ha il potere di proporre modificazioni del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.

La procedura di approvazione rafforzata - nei termini di una votazione finale a maggioranza assoluta da parte della Camera - è limitata alle sole leggi con le quali lo Stato può intervenire in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva (cosiddetta "clausola di supremazia"), di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione. Gli altri casi di procedure di approvazione rafforzata, previsti nel testo definito in prima lettura dal Senato, in parte sono stati ricondotti alla competenza bicamerale paritaria, in parte sono stati riassorbiti nel procedimento ordinario di approvazione.

Sono state ricondotte alla competenza bicamerale paritaria le seguenti leggi: le leggi che stabiliscono le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea; la legge che disciplina l'ordinamento di Roma Capitale (articolo 114, terzo comma); le leggi che stabiliscono norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché le leggi che disciplinano le modalità di esercizio del relativo potere sostitutivo in caso di inadempienza (articolo 117, quinto comma); le leggi che disciplinano casi e forme per la conclusione di accordi tra le Regioni e Stati esteri, ovvero per la conclusione di intese tra le Regioni e enti territoriali interni ad altro Stato (articolo 117, sesto comma); le leggi che determinano i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Città metropolitane e Regioni (articolo 119, sesto comma); le leggi che definiscono le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione (articolo 120, secondo comma); la legge che, in presenza di determinati presupposti e con un

procedimento *ad hoc*, consente che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra (articolo 132, secondo comma).

Sono state invece riassorbite nel procedimento ordinario (monocamerale partecipato) le seguenti norme: le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e le disposizioni sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile (articolo 117, secondo comma, lettera *u*); la legge che disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in determinate materie e forme di coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici (articolo 118, quarto comma); la legge che istituisce il fondo perequativo (articolo 119, terzo comma); la legge che definisce gli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per promuovere condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni pubbliche finanziate con il fondo perequativo (articolo 119, quarto comma); la legge per destinare risorse aggiuntive e effettuare interventi speciali a favore di Comuni, Città metropolitane e Regioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali (articolo 119, quinto comma); la legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese (articolo 81, sesto comma).

Osserva che analoghe considerazioni potrebbero compiersi in riferimento ai disegni di legge di stabilità e di bilancio, per i quali in Senato era stata prevista, con esclusivo riguardo alle materie di interesse delle Regioni e degli enti locali, l'applicazione della procedura di approvazione rafforzata. La Camera dei deputati si è invece orientata nel senso di ricondurre i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione nell'alveo del procedimento ordinario, limitandosi semplicemente a configurare come obbligatoria la partecipazione del Senato, che invece - in tutte le altre ipotesi - è solo eventuale.

La Camera è intervenuta anche sulla partecipazione del Senato al procedimento di conversione dei decreti-legge. Infatti, il combinato disposto del secondo e del sesto comma dell'articolo 77 della Costituzione determina che tutti i disegni di legge di conversione di decreti-legge, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, siano presentati sempre alla Camera dei deputati. Il Senato può procedere al loro esame solo nelle forme attenuate previste dal nuovo articolo 70, terzo e quarto comma della Costituzione. L'esigenza di semplificazione del procedimento legislativo ha dunque prevalso sull'orientamento volto a graduare la partecipazione del Senato all'*iter* di formazione delle leggi in ragione dell'oggetto della legislazione, con particolare riguardo alle materie di interesse delle Regioni e degli enti locali.

Si sofferma, quindi, sulle altre funzioni, diverse da quella legislativa, attribuite alla seconda Camera. Richiama nuovamente, dunque, il nuovo articolo 55 della Costituzione che, ancora una volta, si rivela uno snodo problematico di assoluto rilievo.

All'esito della prima lettura, al Senato - privo del rapporto fiduciario con il Governo - erano state attribuite, oltre al concorso alla funzione legislativa, le seguenti funzioni: raccordo tra gli organi istituzionali dell'Unione europea, lo Stato e gli enti locali; partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e valutazione del loro impatto; valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni; verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato; controllo e valutazione delle politiche pubbliche; concorso nell'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

La norma è stata oggetto di un rilevante intervento presso l'altro ramo del Parlamento, che ha attenuato le prerogative del Senato, in quanto quei poteri sono ora tutti attribuiti in concorso con la Camera politica. In tal modo, non sarebbero affidate al Senato in via esclusiva quelle funzioni di controllo, di verifica e di valutazione, tanto più libere e qualificate quanto più sottratte ai condizionamenti inevitabili propri del circuito fiduciario, come accade in altri ordinamenti costituzionali europei.

La riflessione non può non prendere le mosse dal tema delle competenze in materia di partecipazione alla costruzione dell'ordinamento europeo. L'intenzione del Senato, nell'esame in prima lettura, era quello di dare vita ad una Camera che avesse in sé impressa la funzione di partecipazione al processo di creazione e di recepimento del diritto dell'Unione europea, seguendo lo spirito del Trattato di Lisbona, ma con la freschezza di uno strumento moderno, costruito in ragione della nuova dimensione

assunta dai Parlamenti nazionali. Il nuovo articolo 55, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, attribuisce ora al Senato solo il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea, mentre la funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea non è più richiamata nel testo.

In ogni caso, proprio la composizione del Senato, per la sua natura prevalentemente territoriale, potrebbe assicurare alla seconda Camera un ruolo propulsore nell'integrazione europea, tanto più in un momento storico nel quale il processo di democratizzazione della *governance* comunitaria richiede il coinvolgimento quanto più qualificato dei Parlamenti nazionali. Già adesso, a Costituzione invariata, il Senato italiano sta sperimentando un virtuoso percorso di consapevolezza del suo ruolo nei processi di *decision making* comunitari. A tale proposito, ricorda l'importante lavoro che sta svolgendo la Commissione politiche dell'Unione europea, ma anche la centralità che la Commissione affari costituzionali ha deciso di riservare al tema dell'immigrazione, sul quale, oltre ad una approfondita indagine conoscitiva, sono state attivate tutte le procedure che il Regolamento consente per incidere sulla fase ascendente del procedimento legislativo comunitario, dall'esame dell'agenda europea sulla migrazione all'esame di tutti gli atti comunitari in preparazione. *L'iter* si concluderà con una risoluzione, che avrà l'ambizione di esprimere un punto di vista qualificato sugli strumenti normativi che l'Unione europea intende adottare e che cercherà di incidere sulle scelte che verranno compiute.

Ritiene rilevante - nella definizione dei poteri del Parlamento - la scelta, compiuta dalla Camera, di sopprimere la funzione di valutazione dell'impatto degli atti comunitari e delle politiche dell'Unione, funzione inedita, ma anch'essa importante ai fini del rafforzamento della partecipazione in sede di codecisione, nonché ai fini di un consapevole processo di integrazione europea.

In secondo luogo, all'esito della seconda lettura, sono state ridimensionate, perché attribuite al Senato in concorso con la Camera politica, le funzioni di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, le funzioni di valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, anch'esse funzioni assolutamente inedite nel nostro sistema, centrali in quanto attribuite ad un organo non stretto dal rapporto fiduciario e dunque più libero nelle proprie determinazioni.

Si sofferma, quindi, sulle ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati su altri aspetti del disegno di legge di revisione costituzionale. Mentre è rimasto inalterato il testo dell'articolo 71 della Costituzione, per la parte riguardante l'iniziativa legislativa popolare, la Camera ha apportato alcune modifiche all'articolo 72 della Costituzione, concernente il procedimento legislativo, con particolare riguardo alla procedura di esame prioritario, in base al quale il Governo può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia esaminato con priorità e sottoposto a votazione finale entro un termine certo.

A tale riguardo, sottolinea che l'istituto è stato oggetto di un apprezzabile intervento modificativo da parte della Camera. In primo luogo, è stato rimodulato l'ambito di applicabilità: mentre la norma approvata in Senato faceva riferimento, oltre che alle leggi in materia elettorali e a quelle di ratifica dei trattati internazionali, a tutte le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, alla Camera quest'ultimo richiamo è stato sostituito con l'indicazione delle leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, ovvero le leggi di amnistia e indulto e le leggi che stabiliscono il contenuto delle leggi di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese. È stato altresì previsto uno spazio temporale di cinque giorni entro il quale la Camera delibera sulla richiesta di esame prioritario avanzata dal Governo.

In secondo luogo, è stato ampliato il tempo a disposizione per la Camera per l'esame e l'approvazione per il disegno di legge (70 giorni).

In terzo luogo, è stata prevista l'ipotesi di un differimento di non oltre 15 giorni, in relazione ai tempi di esame in Commissione e alla complessità del testo.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in seconda lettura, nulla più si dice su quale testo debba essere sottoposto alla votazione qualora, entro il termine previsto, non sia stato completato *l'iter* parlamentare di esame del disegno di legge. Il testo licenziato dal Senato, invece, prevedeva espressamente che, decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, venisse

posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

Infine, si rinvia al Regolamento della Camera per le modalità e i limiti del procedimento, anche con riguardo all'omogeneità del disegno di legge.

All'articolo 77 della Costituzione è stata apportata un'ulteriore modifica, riferita al comma 4, che indica le materie per le quali non è possibile ricorrere al decreto-legge. Alla Camera, si è specificato che, per la materia elettorale, l'esclusione non riguarda la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni, sulla quale dunque il Governo potrà intervenire con decreto-legge.

In riferimento al ricorso preventivo alla Corte costituzionale per le leggi in materia elettorale, la Camera dei deputati è intervenuta sull'articolo 73 della Costituzione, diversificando i *quorum* richiesti per attivare l'istituto (per il Senato, un terzo dei suoi componenti; per la Camera, un quarto dei suoi componenti). È stato inoltre introdotto un termine stringente di 10 giorni entro cui poter adire la Corte costituzionale.

Infine, è stato soppresso il riferimento all'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità nell'ambito del ricorso.

Segnala, inoltre, che, con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera, è stata introdotta, tra le disposizioni finali (articolo 39), una disciplina transitoria che, in prima applicazione della riforma, ammette la possibilità di sottoporre anche le leggi elettorali già promulgate nella legislatura in corso al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte. Tale disciplina potrebbe pertanto applicarsi alla legge elettorale n. 52 del 2015.

Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, attraverso un intervento sull'articolo 74 della Costituzione, è stata soppressa l'ipotesi, introdotta in prima lettura al Senato, del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, conservando esclusivamente la possibilità di una rimessione in termini delle Camere, nel caso in cui il Presidente della Repubblica rinvi una legge di conversione di decreto-legge. In coerenza con quest'ultima previsione, all'articolo 77 della Costituzione, la Camera dei deputati ha introdotto una norma che prevede l'estensione fino a 90 giorni dell'efficacia di un decreto-legge, la cui legge di conversione sia stata appunto oggetto di rinvio alle Camere.

Con riferimento all'articolo 78 della Costituzione, riguardante la deliberazione dello stato di guerra, in seconda lettura, alla Camera dei deputati, è stato introdotto l'innalzamento del *quorum* alla maggioranza assoluta.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata apportata una modifica all'articolo 83 della Costituzione, che riguarda la modalità di elezione del Presidente della Repubblica. Al riguardo, la Camera ha previsto che, dopo il settimo scrutinio (e non dopo l'ottavo, come stabilito al Senato), sia sufficiente non più la maggioranza assoluta (come stabilito in Senato), ma la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

In riferimento a questa modifica, ritiene che l'esigenza di una norma di chiusura non sia superata da tale previsione normativa. Come noto, infatti, in occasione dell'elezione del Capo dello Stato, il numero dei votanti tende a coincidere con quello dei componenti del Parlamento in seduta comune.

Tra le disposizioni riguardanti l'azione di governo, si segnala la modifica dell'articolo 97 della Costituzione, introdotta dalla Camera dei deputati, in materia di organizzazione dei pubblici uffici. Tale intervento è orientato a dare rilievo di parametro costituzionale anche alla trasparenza della pubblica amministrazione, alla stregua del buon andamento e dell'imparzialità della stessa. Il principio - che già la legge n. 241 del 1990 enumera tra i criteri dell'azione amministrativa - è d'altra parte già ritenuto espressione e corollario dell'imparzialità e del buon andamento da alcune sentenze della Corte costituzionale.

Sempre in riferimento alla elezione di organi di garanzia, la Camera dei deputati è intervenuta anche sull'articolo 135 della Costituzione, in riferimento all'elezione di cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare. Durante l'esame in prima lettura, il Senato aveva approvato una

modifica in base alla quale tre giudici sarebbe stati eletti dalla Camera e due dal Senato. La scelta compiuta trovava la sua *ratio* in un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, in ragione del rapporto tra il numero dei componenti di una Camera rispetto a quelli dell'altra (630 a 100), l'elezione ad opera del Parlamento in seduta comune avrebbe ridotto sensibilmente il "peso specifico" dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali. In secondo luogo, sarebbe stato così maggiormente esaltato il contributo del Senato alla formazione del supremo organo di garanzia costituzionale, nel senso che due dei quindici giudici della Corte sarebbero stati espressione dell'organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, scelta coerente con il ruolo decisivo che il giudice delle leggi assume anche in riferimento a tutte le questioni connesse al riparto orizzontale delle competenze e alla definizione degli ambiti di autonomia reciproca tra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo proprio alla dialettica Stato-Regioni. La Camera dei deputati ha invece deciso di ripristinare il testo della Costituzione vigente: i cinque giudici di nomina parlamentare saranno dunque eletti - come adesso - dal Parlamento in seduta comune.

L'altro ambito su cui il legislatore costituzionale è intervenuto è rappresentato - come è noto - dalle disposizioni contenute nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con particolare riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. D'altra parte, la composizione e le funzioni del nuovo Senato - così come è emerso durante il dibattito in entrambi i rami del Parlamento - sono strettamente connesse al nuovo riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, secondo una logica che induce all'integrazione strutturale delle istanze delle autonomie nel circuito della decisione legislativa del Parlamento.

L'articolo 29 del disegno di legge costituzionale, avente ad oggetto la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, costituisce uno dei pilastri dell'intervento di riassetto dei livelli territoriali di governo. Esso dispone la soppressione delle Province dal novero degli enti di cui si compone la Repubblica. Con riferimento all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell'ambito delle materie di competenza statale - oggi disciplinata dall'articolo 116 della Costituzione - il Parlamento ha ritenuto di preservare l'attuale previsione di forme anche importanti di regionalismo differenziato, ripristinando - con le opportune integrazioni - il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione e introducendovi alcune importanti innovazioni.

La riforma prevede anche, tra gli aspetti più qualificanti, un'ampia revisione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, orientata a rimuovere le incertezze, le sovrapposizioni e gli eccessi di conflittualità che si sono manifestati a seguito della riforma del 2001, con rilevanti ricadute sul piano dei rapporti tra i livelli di governo che compongono la Repubblica, spesso sfociate in contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale. La principale innovazione è costituita dall'eliminazione della competenza legislativa concorrente e dal conseguente riassetto delle materie di competenza esclusiva, rispettivamente, statale e regionale.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione si caratterizza per i seguenti profili. In primo luogo, sono ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi di rilevanza nazionale quali, ad esempio: "grandi reti di trasporto e navigazione"; ordinamento della comunicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Durante la seconda lettura presso la Camera dei deputati, il novero delle materie esclusive statali è stato ulteriormente ampliato: sono state ricondotte alla competenza statale le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, limitatamente alle disposizioni generali e comuni, nonché la promozione della concorrenza (oltre alla "tutela" della stessa); il coordinamento informativo statistico e informatico dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche.

In secondo luogo, viene precisato l'elenco delle materie di esclusiva competenza statale, anche attraverso nuove formulazioni e caratterizzazioni. Per alcune importanti materie, viene attribuita alla potestà legislativa dello Stato la definizione delle "disposizioni generali e comuni", che vengono così a sostituire la categoria delle "norme generali". Si tratta di casi che potrebbero definirsi di competenza esclusiva "limitata", in quanto l'intervento del legislatore statale è circoscritto entro ambiti determinati.

Infine, il Parlamento ha specificato gli ambiti di competenza legislativa delle Regioni, aggiungendo - e fatta salva la competenza residuale delle Regioni "in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato" - l'esplicita attribuzione ad esse della competenza in alcune materie. Un altro profilo rilevante della riforma del Titolo V - posto a chiusura del nuovo articolo 117 della Costituzione - è costituito dall'introduzione della cosiddetta "clausola di supremazia statale". Essa consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

In coerenza con i nuovi criteri di riparto delle competenze legislative, la riforma reca, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione, anche il principio della tendenziale simmetria tra potestà regolamentare e competenze legislative dello Stato e delle Regioni, fatta salva la possibilità di delega alle Regioni della potestà regolamentare in materie di esclusiva competenza statale. È inoltre introdotta una previsione di carattere generale in tema di funzioni amministrative. Tali funzioni, secondo il nuovo testo dell'articolo 118 della Costituzione, devono essere esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Il nuovo articolo 119 della Costituzione - nel testo definito dalla Camere - punta invece a rafforzare il principio della corrispondenza tra le risorse spettanti agli enti territoriali e le funzioni pubbliche loro attribuite. Innanzitutto, si prevede che l'insieme delle risorse derivanti dall'autonomia finanziaria regionale e locale debba "assicurare" il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni. Inoltre - con innovazione apportata dal Senato e perfezionata dalla Camera - si è costituzionalizzato il riferimento ai cosiddetti "costi e fabbisogni *standard*", già previsti dalla legge n. 42 del 2009, disponendo che il finanziamento delle funzioni pubbliche da parte di Regioni ed enti locali debba avvenire sulla base "di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni". Tali indicatori - da individuarsi con legge statale, secondo quanto specificato in seconda lettura - costituiranno pertanto, per vincolo costituzionale, i parametri rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica di tutti gli enti territoriali.

Ancora, la riforma dispone che, nell'ambito della legge statale recante i principi fondamentali per l'elezione degli organi regionali, di cui all'articolo 122, primo comma della Costituzione, venga stabilito un limite agli emolumenti spettanti al Presidente della Giunta regionale e agli altri membri degli organi regionali. In particolare, l'importo di tali emolumenti non potrà superare quello spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione.

Nello stesso contesto, con emendamento approvato dalla Camera, si è introdotto un vincolo alla rappresentanza di genere negli organi elettivi regionali. Si è disposto infatti che, con legge della Repubblica, siano stabiliti i principi fondamentali per la promozione dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza elettiva.

La Camera dei deputati ha quindi apportato modificazioni anche alle disposizioni consequenziali e di coordinamento, nonché alle disposizioni transitorie. Per quanto riguarda le prime, contenute all'articolo 38 del disegno di legge costituzionale, le più significative riguardano le modifiche apportate alla legge costituzionale n. 1 del 1953, in riferimento al procedimento per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Al riguardo, si dispone che la Presidenza del Comitato inquirente, composto dai membri delle Giunte di Camera e Senato, sia sempre presieduta dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati (mentre ora la norma prevede che, a legislature alterne, il Comitato sia presieduta dai Presidenti delle Giunte dell'una e dell'altra Camera).

È stata modificata anche la legge costituzionale n. 1 del 1989: è stata attribuita alla sola Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali, anche se il procedimento riguarda soggetti che non sono membri di quella Camera (oggi l'autorizzazione spetta alla Camera alla quale appartengono i soggetti nei cui confronti si procede, mentre spetta al Senato se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri

delle Camere).

Oltre alle modifiche introdotte all'articolo 39 (Disposizioni transitorie) già citate, ricorda quella riguardante l'applicazione alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del Capo VI, relative alla revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Si afferma espressamente che, fino alla revisione degli Statuti speciali, peraltro da realizzare sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome, resta ferma la disciplina prevista dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione, ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione (riguardante i poteri sostituivi del Governo).

Per quanto riguarda l'articolo 40 (Disposizioni finali), la Camera, in riferimento al regime transitorio conseguente alla soppressione del CNEL, ha previsto che il commissario straordinario conduca la gestione provvisoria per le attività del patrimonio, incluso quello immobiliare, ma ha soppresso la competenza espressa riguardante la liquidazione del patrimonio.

Per quanto concerne, infine, l'entrata in vigore, ricorda che l'articolo 41 dispone l'applicazione delle disposizioni della legge costituzionale a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, ad eccezione di alcune disposizioni, che invece entrano immediatamente in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 240 definitivo) ([n. 64](#))

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 - 30 aprile 2015" (COM (2015) 236 definitivo) ([n. 67](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020)" (COM (2015) 285 definitivo) ([n. 68](#))

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 definitivo) ([n. 69](#))

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) e relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 definitivo) ([n. 70](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari n. 64, n. 67, n. 68 e n. 69, congiunzione con l'esame dell'atto comunitario n. 70 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relattrice, riferisce sull'atto comunitario n. 238, recante la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Essa si colloca nel quadro delle iniziative avanzate dalla Commissione europea per dare attuazione all'Agenda europea sulla migrazione e rendere effettivo, attraverso lo stanziamento dei fondi necessari, l'auspicato miglioramento della gestione dei flussi migratori verso l'Unione europea e della protezione internazionale. In particolare, la proposta in esame è volta a reperire le risorse finanziarie per l'attuazione di misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, che risultano particolarmente esposte a significativi flussi di migranti a causa della situazione geografica e dei conflitti in corso nelle regioni immediatamente vicine.

La Commissione propone di mobilitare lo strumento di flessibilità, previsto dall'articolo 11 del regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013, seguendo la procedura stabilita al punto 12 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 2 dicembre 2013.

Nel dettaglio, la proposta prevede di mobilitare circa 124 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti disposti nella rubrica "Sicurezza e cittadinanza" del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016. Tuttavia, tale misura, seppure apprezzabile come segnale concreto della necessità di alleviare la pressione eccezionale sui sistemi di asilo e migrazione di Italia e Grecia, individua risorse del tutto insufficienti rispetto alle stesse iniziative indicate nell'Agenda, finalizzate alla realizzazione degli *hot spot* e all'identificazione, nonché, più in generale, rispetto alle necessità in tema di accoglienza dei migranti. Infatti, solo per far fronte alle esigenze immediate avvertite nel sistema di accoglienza italiano, si calcola un fabbisogno aggiuntivo di circa 150 milioni di euro, da destinare sia alle misure necessarie per l'accoglienza, sia all'ampliamento dei posti nello SPRAR.

Sottolinea, inoltre, la necessità che in sede europea vi sia un'apertura diretta all'attenuazione di vincoli del patto di stabilità, eventualmente disposti dalla legislazione nazionale, in favore dei Comuni sede di *hot spot* e di quelli maggiormente virtuosi nell'accoglienza.

Dal momento che la materia trattata dall'atto comunitario n. 70 presenta molteplici affinità e connessioni con i temi dell'Agenda europea sulla migrazione, propone che esso sia trattato congiuntamente con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 64 e connessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea è affidato all'Unione europea dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, che definisce uno status uniforme a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione. Tale sistema comprende: *a)* le procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; *b)* i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; *c)* le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; *d)* il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;
- in assenza di un apposito intervento legislativo, la materia del diritto di asilo è interamente attuata e regolata dall'insieme delle norme sulla protezione internazionale previste a livello europeo e recepite nell'ordinamento italiano - in base all'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 - in un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;
- i problemi connessi alla gestione dei flussi migratori appaiono estremamente complessi e di difficile soluzione, anche normativa, soprattutto a causa di oggettive carenze infrastrutturali e di una congiuntura economica particolarmente sfavorevole;
- il pieno rispetto della normativa europea richiede tuttavia un intervento coerente e che assicuri la tutela dei diritti fondamentali universali della persona, considerato che:
 - la direttiva n. 32 mira a creare un sistema coerente per garantire che tutte le decisioni in materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli Stati membri esaminino le domande in base a norme comuni di elevata qualità: la direttiva fissa, pertanto, le regole per la presentazione delle domande di asilo e un termine generale di sei mesi come durata della procedura; prevede norme più rigorose per la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per le persone che necessitano di un'assistenza particolare;
 - la direttiva n. 33, relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, in attesa che la domanda venga esaminata, contiene disposizioni che garantiscono l'accesso all'alloggio, al vitto, all'assistenza sanitaria e all'occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche. Inoltre, prevede un elenco dei presupposti per il trattenimento; riduce il trattenimento per le persone vulnerabili (in particolare i minori) e istituisce garanzie giuridiche, quali l'assistenza legale gratuita e informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; stabilisce misure specifiche a tutela delle persone vulnerabili,
- esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 - al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 3, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;
 - anche in considerazione dell'esigenza di trasferire i richiedenti asilo in altri Stati, il Governo dovrebbe avvalersi della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva n. 33. Pertanto, dovrebbe essere modificato l'articolo 4, in modo da prevedere, anche in applicazione dell'articolo 17 del regolamento cosiddetto "Dublino III", che il questore abbia facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;
 - al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva n. 33, che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'articolo 5, comma 1 dovrebbe essere integrato in modo tale che la mancata indicazione, da parte del richiedente, di un

domicilio in Italia, al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non precluda, in ogni caso, l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;

- al fine di rispettare le riserve di legge previste dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 16 della Costituzione, il comma 4 dell'articolo 5 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;
- al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 33 e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), dovrebbe essere modificato nella parte in cui si fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);
- al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera *d*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resti nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona, prima del trattenimento, abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;
- al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva n. 33, e di dare effettiva attuazione al diritto di difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e tenendo conto della riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione, al fine di evitare incertezze circa l'applicabilità della disciplina generale del trattenimento, prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il provvedimento del questore con cui si dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;
- appare necessario evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In caso contrario, si rischierebbe di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva n. 32. A tal fine, si ritiene che: *a*) il comma 5 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame - che rende oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento - sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il

che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni;
b) il comma 6 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da non considerare il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto e prevedendo altresì la facoltà per il giudice di disporre, su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998; c) il comma 7 dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, possa essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ciascuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento, disposto ai sensi dei commi 4 e 6, non superiore a 90 giorni;

- al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, nonché di avvalersi della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente, prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 7 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che, se lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesti la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, la direzione dell'istituto ne dia immediata comunicazione alla competente questura per la successiva verbalizzazione e sia prevista, nello stesso istituto, l'audizione con la commissione competente. Occorre, inoltre, che il detenuto fruisca di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e, dopo la presentazione della domanda, sia collocato in un luogo di detenzione separato dagli altri detenuti;

- si osserva che l'articolo 8, il quale disciplina i centri di prima accoglienza, non stabilisce un termine massimo di permanenza e, al contrario, prevede la possibilità che i richiedenti asilo possano seguire in tali centri, durante il periodo di permanenza, l'iter della procedura di asilo. In sostanza, viene riproposto lo stesso schema procedurale attualmente vigente per i CARA, mentre un'altra norma dello stesso decreto ne stabilisce il superamento. Altro aspetto che presenta notevoli criticità riguarda l'estensione dei casi di possibile trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) dei richiedenti asilo. Attualmente, infatti, il trattenimento è previsto in una serie di casi afferenti alla sicurezza pubblica, mentre lo schema di decreto estende la misura anche nel caso sussista rischio di fuga del richiedente. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, oppure abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento. Tale valutazione spetterebbe quindi al questore, con un margine di ampia discrezionalità. In questi casi, secondo quanto prevede lo schema di decreto legislativo, la permanenza del richiedente nei luoghi di detenzione potrebbe protrarsi fino a 12 mesi. Si rileva, altresì, che i membri delle commissioni territoriali dovrebbero essere di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e - almeno quelli di più recente nomina - dovrebbero ricevere obbligatoriamente una formazione iniziale. Infine, la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, sembra presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale. Tale previsione comporterebbe però una violazione dell'articolo 14, comma 2, della direttiva n. 32;

- al fine di dare piena attuazione all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva n. 33 e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, dovrebbe essere modificato il comma 1 dell'articolo 7, in

modo da prevedere che alle famiglie trattenute sia fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;

- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 33, i commi 1 e 3 dell'articolo 8 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorra dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13; appare inoltre necessario che, al comma 4 del medesimo articolo 8, sia soppresso l'inciso "avvio della procedura di esame della medesima domanda";

- al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della direttiva n. 33, il quale prevede che, in via ordinaria, i richiedenti asilo debbano essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata e tenendo conto che il successivo comma *c*) consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che i centri governativi siano destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti siano in ogni caso trasferiti, nel minor tempo possibile, nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;

- al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 33, il comma 2 dell'articolo 9 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 - e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 -, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;

- al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva n. 33, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei Comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano integralmente finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

- al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva n. 33, all'articolo 11 dovrebbe essere aggiunto un ulteriore comma, in cui si preveda che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

- al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, prevista nell'articolo 20 della direttiva n. 33, l'articolo 12 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22;

- al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva n. 33, e allo scopo di dare attuazione all'articolo

18, paragrafo 7, della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza debba comunque attuare un'assistenza integrata, che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi, che comportino almeno un alloggio adeguato, un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali. Appare, inoltre, necessario che le persone le quali operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

- in considerazione del considerando n. 26 della direttiva n. 33 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della medesima direttiva, appare necessario che, all'articolo 15, sia previsto, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;
- in attuazione dell'articolo 23 della direttiva n. 33, è necessario che l'articolo 17 sia modificato in modo tale che siano date indicazioni di una procedura olistica e multidisciplinare per la valutazione e la determinazione del superiore interesse del minore;
- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva n. 32 e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa comunicazione al minore non accompagnato, in una lingua che è ragionevole supporre egli possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati della visita medica, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale comunque non impedisce la decisione sulla domanda e, in ogni caso, non può costituire il solo motivo di rigetto della domanda stessa in riferimento; infine, appare necessario prevedere che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;
- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
- in riferimento all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva n. 33, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza, appare opportuno modificare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso le Prefetture - UTG;
- al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva n. 33, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, il comma 1, lettere a) ed e), e il

comma 3 dell'articolo 22 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che, nel caso in cui il richiedente sia rintracciato o in caso di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio, nel quale l'interessato possa esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;

- tenendo conto che l'articolo 4 della direttiva n. 32 richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente, l'articolo 24, comma 1, lettera c), dovrebbe essere riformulato, prevedendo che la nomina dei componenti delle Commissioni territoriali sia effettuata dal Presidente della Commissione Nazionale, previa verifica delle competenze richieste dalla legge; che la funzione di Presidente, delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni sia svolta in via esclusiva; che il rappresentante degli enti locali sia un esperto di diritti umani; che i membri delle Commissioni e delle relative sezioni partecipino ai lavori delle Commissioni solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione, in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto né trattenuto spetti, in ogni caso, soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;

- al fine di dare piena attuazione all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e d), della direttiva n. 32, i quali prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che abbia acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come pure la conoscenza del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo dovrebbe essere riformulato in modo tale da prevedere in ogni caso che: a) la Commissione nazionale per il diritto di asilo sia composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno competente in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; b) tutti i componenti delle Commissioni territoriali siano nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, svolta dalla Commissione nazionale, durante la quale sia verificato il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; c) i membri effettivi che appartengono ad una pubblica amministrazione siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

- al fine di conformarsi alla consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la natura di diritto soggettivo, l'articolo 24, comma 1, lettera g), dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento,

delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

- al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva n. 32, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, un nuovo comma, il quale preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva n. 32, l'articolo 24, comma 1, lettera *i*), dovrebbe essere modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, siano fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione; inoltre, occorre prevedere che, ai valichi di frontiera e nei punti di sbarco, sia sempre presente materiale informativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che coloro i quali intendono presentare domanda di protezione internazionale o presentino bisogni di protezione ricevano adeguata informazione sulle modalità per presentare la domanda e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a*) e *d*), della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera *i*), dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, in modo che, alla fine dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, non indossi uniformi;
- si rileva che l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva n. 32 prevede che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso solo in due casi, ovvero quando "l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite" oppure quando "l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo". Appare pertanto necessario sopprimere l'articolo 24, comma 1, lettera *l*): la norma prevede un'ipotesi ulteriore di omissione dell'audizione, qualora la Commissione territoriale ritenga di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria, sulla base degli elementi in suo possesso, nel caso di richiedenti che provengano da Paesi individuati in un apposito elenco predisposto dalla Commissione Nazionale. La soppressione si rende necessaria anche tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della direttiva 2011/95/UE, per persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria deve intendersi il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;
- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), dovrebbe essere previsto che il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 1), dovrebbe essere riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale

rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;

- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 2), dovrebbe essere riformulato il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva n. 32, nell'articolo 24 dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in modo da prevedere anche che la formazione delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali siano ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), del regolamento (UE) n. 439 del 2010 e si tenga conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;
- al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 32, nell'articolo 24, comma 1, lettera *t*), dovrebbe essere previsto che, al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, l'ipotesi indicata nella lettera *b*) sia riformulata in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale, presentate alla medesima commissione territoriale, rendano molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;
- al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc*), si dovrebbe altresì prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
- al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che: *a*) il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non comporti il pagamento del contributo unificato; *b*) la competenza per i ricorsi spetti al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica; *c*) il giudice nel giudizio sul ricorso ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete; *d*) il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze.

Si segnala, infine, che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) contiene una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione,

recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L'esercizio di tale delega consentirà di assicurare maggiore certezza del diritto e di condurre a sistema il complesso impianto normativo che regola la materia.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14 E CONNESSI**

La Commissione, richiamando le considerazioni espresse nel parere sul testo unificato, reputa che l'istituto delle unioni civili sia compatibile con il quadro costituzionale, anche in ragione della più recente giurisprudenza costituzionale che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, ha riconosciuto meritevole di tutela il legame affettivo tra persone dello stesso sesso. Coerentemente, il testo unificato regola l'unione civile in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale al quale però, sul piano della regolazione del rapporto, il nuovo istituto può essere correttamente accostato, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia.

In coerenza con tale impostazione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/15 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare l'efficacia temporale delle norme riguardanti l'istituto dell'unione civile, appare incongrua e suscettibile di determinare incertezze di natura interpretativa e di ingenerare disparità di trattamento;
- sugli emendamenti 1.809, 1.1261, 1.10000 (testo2)/54, 1.10000 (testo2)/55, 1.10000 (testo2)/56, 1.10000 (testo2)/57, 1.10000 (testo2)/140, 1.10000 (testo2)/58, 1.10000 (testo2)/59 e 1.10000 (testo2)/60 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, subordinando la costituzione dell'unione civile alla cittadinanza italiana di almeno una delle due parti, sono suscettibili di ledere il principio di eguaglianza;
- sugli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - possono essere ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso;
- sull'emendamento 1.1149 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, affidando alle singole giunte comunali la decisione di istituire i registri delle unioni civili, determina una lesione della competenza statale in materia di stato civile e anagrafi;
- sugli emendamenti 1.1191, 1.1203 e 1.1228 parere contrario, in quanto le norme ivi previste escludono la costituzione di un'unione civile nell'ipotesi che una delle parti sia genitore, in tal modo limitando irragionevolmente il diritto ad accedere all'istituto;
- sugli emendamenti 1.1423, 1.1424 e 1.1425 parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le norme che escludono ogni valore giuridico e di certificazione alla dichiarazione relativa all'unione civile, dal momento che, in caso contrario, verrebbero meno gli effetti derivanti dalla costituzione dell'unione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 297 (pom.) del 14/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015
297ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1556) Giuseppina MATURANI ed altri. - Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato. Dichiaro improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, l'emendamento 1.9.

La relatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII) osserva, in primo luogo, che l'obiettivo di garantire una pari rappresentanza tra uomini e donne nei consigli regionali, così come previsto nel disegno di legge, appare meritevole di tutela, anche in considerazione di disposizioni di analoga portata, recentemente approvate, riguardanti l'elezione dei membri del Parlamento europeo e degli organi rappresentativi

degli enti locali.

Tuttavia, in coerenza con quanto prevede la recente legge n. 52 del 2015, relativa alle elezioni dei membri della Camera dei deputati, sarebbe preferibile prevedere che i candidati di uno stesso sesso non possano eccedere la quota del 60 per cento.

Esprime, pertanto, parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che la parola "genere", ovunque ricorra, sia sostituita con l'altra "sesso", in conformità con quanto prevede la Costituzione sia all'articolo 3 sia all'articolo 51.

Invita, quindi, il proponente al ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

Presenta, infine, l'emendamento Tit.1000, pubblicato in allegato. Ritiene necessario, infatti, che, come conseguenza delle modifiche che saranno apportate al testo del disegno di legge, nel titolo le parole: "la parità della rappresentanza di genere" siano sostituite dalle seguenti: "l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini".

Conseguentemente, invita il proponente al ritiro dell'emendamento Tit.1.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Tit.1000.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) accoglie l'invito della relatrice e riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato. In tal modo, infatti, l'espressione normativa risulterebbe più conforme all'articolo 51 della Costituzione.

Sebbene nel linguaggio comune le parole "genere" e "sesso" siano spesso utilizzate con la stessa accezione, il legislatore non dovrebbe farvi ricorso in modo indifferenziato, dal momento che le due espressioni divergono profondamente nel loro significato. Ciò pertanto richiede un'appropriata e conseguente scelta linguistica, soprattutto in ambito giuridico.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene più appropriata la parola "genere", in quanto più corretta e coerente con la legislazione internazionale. Qualora, invece, la Commissione preferisca utilizzare la parola "sesso", in considerazione di quanto è previsto in Costituzione, sarebbe opportuno precisare, anche nella relazione per l'esame in Assemblea, che il termine fa riferimento al dato biologico. Annuncia, comunque, un voto favorevole.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) precisa che l'emendamento era condivisibile anche nella formulazione originaria, non potendo sussistere dubbi sul significato che la parola "genere" ha nella lingua italiana. Infatti, a suo avviso, è evidente che la norma si riferisce al genere maschile o femminile.

Il senatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea che il riferimento alla parola "genere" o "gender" sia inopportuno, in quanto, sul piano scientifico, si possono riconoscere diversi generi, certamente più di due. Appare evidente, quindi, che il riferimento al genere potrebbe causare incertezze dal punto di vista interpretativo. Dichiarò, pertanto, il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2).

La senatrice [MATURANI](#) (PD) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2). Nel ringraziare la relatrice e la Commissione per il lavoro svolto, sottolinea l'importanza delle norme

in esame. Si può constatare, infatti, che l'incremento della rappresentanza politica femminile è stata finora ottenuta solo mediante l'approvazione di specifiche disposizioni. Auspica, quindi, una rapida definizione del disegno di legge a sua firma, anche al fine di garantire una congrua presenza di donne nella composizione del nuovo Senato, in vista dell'approvazione della riforma della Parte II della Costituzione.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) annuncia, a nome del Gruppo, che si asterrà dalla votazione. Infatti, pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di garantire un riequilibrio della rappresentanza di uomini e donne anche nei consigli regionali, giudica inadeguata la soluzione prescelta. Osserva, infatti, che sarebbe stato preferibile agevolare la partecipazione delle donne alla politica attiva mediante la rimozione di ostacoli sul piano sociale ed economico, piuttosto che attraverso la fissazione di quote imposte per legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 1.1 (testo 2).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

L'emendamento 1.8 decade per assenza del proponente.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento Tit.1000.

Risulta pertanto precluso l'emendamento Tit.1.

La Commissione, quindi, conferisce alla relatrice Bernini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, per l'approvazione del disegno di legge n. [1556](#), con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili*

e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra i restanti emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Sugli emendamenti 3.703, 3.707, 3.883, 3.1048, 3.1050, 6.31, 6.32, 7.41, 7.42, 7.73 e 7.75 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - sono ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Con riferimento all'emendamento 4.0.2, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel limitare l'applicazione delle norme in materia di unione civile solo presso le sedi diplomatiche italiane in Paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia, oltre ad essere incongrua sotto il profilo interpretativo, appare lesiva del principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda gli emendamenti 8.20, 9.6 e 11.8, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel circoscrivere gli effetti della convivenza alla sola ipotesi di coppia eterosessuale, presenta carattere discriminatorio, configurando una lesione del principio di uguaglianza.

Propone di esprimere altresì un parere contrario sull'emendamento 11.10, in quanto la norma ivi prevista, nell'escludere che le coppie di fatto con figli minori possano beneficiare del titolo di preferenza riconosciuto ai nuclei familiari nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, appare irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza.

Sugli emendamenti 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44 propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che le norme ivi previste, nel consentire che i contratti di convivenza possano essere modificati o sciolti attraverso comportamenti univoci o concludenti, appaiono incongrue, anche in riferimento alla disciplina generale che regola le obbligazioni e i contratti.

Riguardo all'emendamento 17.18, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma prevede la nullità del contratto di convivenza, anche in presenza del riconoscimento dello *status* di genitore, in tal modo determinando una irragionevole disparità di trattamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti 17.32 e 17.36, propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nell'individuare come causa di nullità uno stato di fatto rappresentato da "segni evidenti" di non sanità mentale, appare indeterminata e quindi suscettibile di interpretazioni non univoche.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) annuncia un voto contrario, sottolineando con rammarico che il dibattito sul parere della relatrice ripropone i nodi irrisolti e le molteplici criticità emerse nell'esame in sede consultiva sul testo unificato.

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara la propria contrarietà alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

In particolare, ritiene contraddittoria la proposta di parere contrario sugli emendamenti 3.703, 3.707, 3.883, 3.1048, 3.1050, 6.31, 6.32, 7.41, 7.42, 7.73 e 7.75, che limitano il diritto di accesso all'istituto dell'unione civile alle sole coppie formate da persone di sesso diverso. La relatrice, nel motivare la contrarietà, rinviene una possibile violazione del principio di uguaglianza. In realtà, analoga obiezione dovrebbe essere mossa al testo unificato, che al contrario limita l'istituto alle coppie omosessuali, con effetti in questo caso discriminatori nei confronti delle coppie eterosessuali.

Ribadendo quanto già affermato, ritiene che la scelta compiuta con l'adozione del testo unificato e gli orientamenti espressi dalla Commissione affari costituzionali in sede consultiva su quel testo e sui relativi emendamenti rivelino la finalità non dichiarata dai promotori della proposta legislativa, quella cioè di omologare sostanzialmente le unioni fra persone dello stesso sesso al matrimonio.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, riconosce che il testo unificato presenta alcune incongruenze di fondo, in ragione della necessità di ricercare un punto di equilibrio tra differenti orientamenti. Tale sforzo può ingenerare equivoci e condurre a soluzioni normative non coerenti. Sarebbe stato opportuno, invece, compiere una scelta più chiara, quella della piena equiparazione dei diritti, riconoscendo espressamente sia alle coppie eterosessuali sia a quelle omosessuali il diritto di accedere all'istituto del matrimonio e dell'unione civile.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole, pur riconoscendo che le obiezioni sollevate muovono da alcune contraddizioni presenti nel testo unificato, che discendono dalla scelta di non estendere alle coppie dello stesso sesso il diritto di accedere all'istituto matrimoniale.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole, pur esprimendo considerazioni critiche sul parere formulato in riferimento agli emendamenti 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44. Tali proposte, volte a consentire la modifica o lo scioglimento dei contratti di convivenza attraverso comportamenti univoci o concludenti, finiscono per privare di efficacia il patto di convivenza. A suo avviso, quindi, sarebbe stato più opportuno esprimere un parere contrario.

La relatrice [LO MORO](#) (*PD*) ritiene comprensibili le osservazioni del senatore Endrizzi sugli emendamenti 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44. Tuttavia, insiste sull'originaria proposta di parere, in quanto essa si limita a prospettare profili di incoerenza normativa, senza compiere alcuna scelta su possibili soluzioni, evidentemente riservata alla Commissione giustizia, che esamina il provvedimento in sede referente.

In riferimento ai rilievi critici formulati dal senatore Augello, ritiene che tali obiezioni muovano da una sua contrarietà profonda rispetto ad ogni soluzione normativa volta a regolare unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Nel richiamare le osservazioni della senatrice De Petris, rileva che le difficoltà nell'esame del testo unificato, anche in sede di espressione del parere di costituzionalità, sono determinate soprattutto dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento un nuovo istituto in favore delle coppie omosessuali, alle quali è precluso l'accesso all'istituto matrimoniale.

Benché probabilmente il contesto politico non appaia ancora maturo, l'estensione del matrimonio anche alle coppie omosessuali resta, a suo personale avviso, la soluzione auspicabile per il futuro.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) esprime rammarico per la decisione, assunta dalla Presidente, di non confermarlo relatore anche per l'esame in terza lettura. A suo avviso, tale scelta appare non corretta, soprattutto considerando l'impegno profuso, nonostante difficoltà personali e di salute, nell'adempimento di tale funzione durante l'esame in prima lettura.

Peraltro, anche dal punto di vista politico, la scelta appare inappropriata. Infatti, considerando che nel corso dell'*iter* parlamentare è venuto meno il consenso di una parte dell'opposizione e che, anche all'interno della maggioranza, si sono palesate alcune posizioni critiche, sarebbe stato opportuno ricercare un approccio quanto più possibile condiviso, anche attraverso l'assegnazione del ruolo di relatore a un esponente dell'opposizione, che già in passato ha offerto il proprio contributo.

Formula, quindi, una valutazione complessivamente negativa sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in quanto risultano ampiamente ridotte le prerogative del Senato, come pure il ruolo delle Regioni e degli enti locali.

Si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, che modifica l'articolo 55 della Costituzione. A tale proposito, rileva che, dopo l'intervento della Camera, il Senato risulta privato di alcune funzioni, ad esempio quella di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea o la funzione di valutazione dell'impatto delle politiche europee.

Inoltre, alcune competenze precedentemente assegnate in via esclusiva al Senato sono ora attribuite in concorso con la Camera dei deputati, mentre non è più prevista la procedura bicamerale paritaria per le materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, della Costituzione.

Sembrirebbe limitata, invece, la modifica apportata al nuovo articolo 57 della Costituzione. Si stabilisce, infatti, che la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle

istituzioni territoriali dai quali - e non nei quali - sono stati eletti. Pertanto, il mandato dei componenti della seconda Camera, anche se sindaci, sembrerebbe durare quanto il Consiglio regionale che li ha eletti. Tuttavia, tale formulazione appare in contrasto con il nuovo articolo 66 della Costituzione, ove si prevede che il Senato prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, facendo così presupporre che la durata della carica coincida con quella che il senatore ricopre a livello locale.

Peraltro, l'impostazione maggioritaria della nuova legge elettorale, che in sostanza consente ai cittadini di scegliere soltanto i due quinti dei candidati, appare inconciliabile con l'elezione indiretta dei senatori. In tal modo, infatti, si rischia di produrre effetti distorsivi sulla rappresentanza, peraltro in assenza di un sistema di contrappesi tra i poteri dello Stato.

Quanto al nuovo articolo 64 della Costituzione, rileva che la modifica apportata dalla Camera all'articolo 6 del disegno di legge costituzionale presenta una incongruità. Infatti, il primo periodo del secondo comma prevede che i Regolamenti delle Camere garantiscano i diritti delle minoranze parlamentari; è stato poi aggiunto un secondo periodo, nel quale si stabilisce che solo il Regolamento della Camera dei deputati disciplini lo statuto delle opposizioni. Sarebbe utile, a suo avviso, un chiarimento su questo aspetto.

La Camera dei deputati, invece, non è intervenuta sull'articolo 9 del disegno di legge costituzionale, relativo alle indennità dei deputati. Sarebbe stato opportuno estendere tale norma ai consiglieri regionali che svolgono anche il ruolo di senatore, i quali altrimenti finirebbero per percepire compensi davvero esigui, in rapporto alla rilevanza delle loro funzioni.

Con riferimento al procedimento legislativo, disciplinato dal nuovo articolo 70 della Costituzione, osserva che è stata soppressa la procedura non paritaria rafforzata, che avrebbe consentito un intervento più incisivo del Senato nel procedimento.

Inoltre, al Senato è sottratta la competenza sulla legge di cui al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, nonché la competenza riguardante le norme che incidono sull'autonomia finanziaria degli enti locali, sul coordinamento della finanza pubblica e sulla perequazione del sistema tributario. Sottolinea, inoltre, che l'esercizio del potere di richiamo da parte del Senato richiede un *quorum* significativo di senatori, corrispondente alla rappresentanza di un numero rilevante di Regioni di piccole o medie dimensioni.

Giudica positivamente le modifiche che consentono la votazione, entro una data certa, di un provvedimento che il Governo ritenga essenziale per l'attuazione del proprio programma. Tuttavia, sarebbe opportuno ampliare a dieci giorni il termine per l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea e a trenta giorni il differimento del termine per l'esame in Commissione, nel caso in cui il testo sia particolarmente complesso.

Ritiene che la previsione del *quorum* di un terzo dei componenti del Senato per richiedere il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali, previsto dal nuovo articolo 73 della Costituzione, sia troppo elevato, tanto da impedire al Senato di svolgere il proprio ruolo di garanzia.

Sarebbe stato auspicabile, invece, un intervento sull'articolo 15 del disegno di legge costituzionale, al fine di riproporre il testo approvato dalla Commissione, con riferimento alla possibilità di sottoporre a *referendum* abrogativo gli atti aventi valore - e non forza - di legge, nonché per estendere tale istituto anche alle leggi di ratifica dei trattati internazionali e alle leggi di bilancio.

Giudica incomprensibile la modifica apportata al nuovo articolo 77 della Costituzione, in base alla quale, a prescindere dalla materia, l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge deve avere comunque inizio presso la Camera dei deputati. Inoltre, non è precisato se debba essere previsto un ulteriore passaggio, qualora la Camera introduca altre modifiche o non accolga quelle proposte dal Senato.

Formula considerazioni critiche anche sulla modifica dell'articolo 21 del disegno di legge costituzionale, in quanto sembrerebbe introdurre un *quorum* rafforzato di tre quinti dei votanti per l'elezione del Presidente della Repubblica, a partire dal settimo scrutinio. Tuttavia, occorre ricordare

che, a causa del premio di maggioranza che sarà assegnato con la nuova legge elettorale, sarà sufficiente aver ottenuto 220 seggi nella competizione elettorale per incidere in modo significativo sull'elezione del Presidente della Repubblica, il quale difficilmente, quindi, potrà essere autonomo dalla maggioranza che lo ha eletto nell'esercizio delle funzioni di garanzia e controllo.

Non appare neanche condivisibile la scelta di ripristinare il testo originario della Costituzione in riferimento all'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, dei giudici della Corte costituzionale. All'esito dell'esame in prima lettura, presso il Senato, infatti, era stata approvata una modifica, in base alla quale tre giudici sarebbe stati eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato. Tale scelta muoveva dalla constatazione del rapporto tra il numero dei componenti di una camera rispetto a quelli dell'altra. L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune riduce il "peso specifico" dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali.

È altresì criticabile l'accentramento statale di competenze legislative precedentemente riconosciute alle Regioni e agli enti locali, che nell'articolo 31 del disegno di legge costituzionale risultano ulteriormente ampliate, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, tanto da rendere sostanzialmente superflua la cosiddetta "clausola di salvaguardia".

Peraltro, l'individuazione degli ambiti di competenza statali è compiuta ricorrendo a molteplici definizioni - norme di principio, disposizioni generali e comuni, norme di coordinamento - suscettibili di ingenerare dubbi di natura interpretativa, frustrando così gli sforzi compiuti per ridurre la conflittualità tra Stato e Regioni e i conseguenti ricorsi alla Corte costituzionale.

Quanto al nuovo articolo 119 della Costituzione, ritiene che la competenza in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali dovrebbe essere riservata al Senato, in ragione del suo ruolo di raccordo con tali enti. Al contrario, con una modifica dell'articolo 33 del disegno di legge costituzionale, la definizione dei costi *standard* è effettuata con legge approvata dalla sola Camera dei deputati.

Conclude, auspicando un'ampia possibilità di confronto sul testo, al fine di restituire al Senato il ruolo di garanzia e di rappresentanza delle istituzioni territoriali definito in prima lettura. Inoltre, a seguito dell'approvazione di una legge elettorale che limita la possibilità di scelta dei candidati da parte dei cittadini, sarebbe opportuno prevedere l'elezione diretta dei senatori. Su tali argomenti, ritiene necessario un chiarimento del Governo in sede di replica.

Il senatore [GOTOR](#) (PD) evidenzia, innanzitutto, gli aspetti della riforma su cui si è registrato un ampio consenso, non solo all'interno della maggioranza, ma anche tra le opposizioni. A suo avviso, infatti, possono essere considerati ormai come acquisiti il superamento del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e il riordino delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, al fine di ridurre il contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

La nuova architettura istituzionale è stata delineata con l'obiettivo di offrire una garanzia di stabilità all'azione del Governo, esigenza peraltro avvertita fin dai tempi dell'Assemblea costituente, allorché - in occasione della discussione dell'ordine del giorno Perassi - fu sottolineata l'importanza di disciplinare il nuovo sistema parlamentare con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione dell'Esecutivo e a evitare le degenerazioni del parlamentarismo.

Ritiene pertanto indubbio, quindi, che sia necessario proseguire il percorso riformatore: tuttavia, dopo l'approvazione della nuova legge elettorale, che si caratterizza per un'impronta fortemente maggioritaria, appare opportuno introdurre alcune correzioni, per prevedere un sistema equilibrato di contrappesi tra i poteri istituzionali, al fine di evitare che si determini una modifica surrettizia della forma di governo in favore di un sistema incentrato sulla figura del *Premier*.

La nuova normativa elettorale per la Camera dei deputati introduce un ballottaggio a livello nazionale, con un meccanismo di distribuzione dei seggi dall'alto verso il basso, che ha l'effetto di legare le sorti del Parlamento ai destini del candidato alla Presidenza del Consiglio. Si impone, per tali ragioni, l'esigenza di introdurre nel sistema equilibri e contrappesi.

La legge elettorale, inoltre, prevede cento capilista "bloccati", sistema che, unito al possibile abuso delle pluricandidature, potrebbe condurre nuovamente a un Parlamento a maggioranza di "nominati".

Si acuisce così una deriva oligarchica della democrazia italiana, nella quale si sottrae al corpo elettorale il potere di scelta e di decisione per affidarlo al ceto politico.

Questo processo avviene, peraltro, nel momento più basso di credibilità e di qualità della rappresentanza. A suo avviso, si coltiva l'idea che si possa rispondere alla crisi dei rapporti tra cittadini e istituzioni chiudendosi in una sorta di "fortino", mentre sarebbe necessario valorizzare le occasioni di partecipazione e di responsabilizzazione dell'elettorato.

Una scelta di segno diverso rischia, infatti, di aumentare la separazione tra politica e società civile, radicalizzando la cultura antiparlamentare, che ha radici profonde presso i ceti popolari e presso le stesse classi dirigenti, con inevitabili rischi sulla tenuta democratica delle istituzioni.

Al riguardo, appare persuaso che non sia utile edificare un sistema ancora più fragile di quello attuale, in cui un'eventuale crisi politica del Presidente del Consiglio rischi direttamente di riverberarsi sulla tenuta istituzionale dell'intera struttura. Richiama, in proposito, i rischi di fragilità del sistema, l'eccesso di personalizzazione, soprattutto in un tempo in cui i cicli politici si sono abbreviati e la volatilità dei voti si è fatta particolarmente acuta. In un tempo in cui l'unica democrazia praticata è quella del "personaggio", preoccupa la scarsa attenzione sulla tenuta complessiva del sistema, in particolare a causa di una torsione decisionista - un decisionismo, a suo avviso, senza decisione, perché lo spazio della politica nazionale si è incredibilmente ridotto - che non riesce a individuare i punti di equilibrio e di autonomia in grado di salvaguardare la struttura istituzionale, a prescindere dal singolo *leader*.

Emerge anche l'incapacità di separare le istituzioni dalla politica, l'interesse generale da quello di un singolo attore.

Alla luce di tale riflessione, ritiene indispensabile intervenire su tre aspetti del disegno di legge costituzionale, preservando comunque l'impianto complessivo della riforma.

In primo luogo, occorre affrontare la questione della eleggibilità del Senato. Dal momento che la Costituzione prevede una forma di governo parlamentare e un Parlamento bicamerale, è necessario che entrambe le Camere abbiano una rilevanza politica, a meno che non si intenda sopprimere del tutto il Senato. Il vincolo fiduciario, invece, può essere riservato alla sola Camera dei deputati.

A suo avviso, il nuovo Senato non potrà essere composto da eletti di secondo grado, soprattutto considerando che la camera politica, in base alla nuova legge elettorale, sarà composta da una maggioranza di deputati nominati dalle segreterie dei partiti.

Propone, quindi, di modificare l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale, prevedendo l'elezione diretta dei senatori, per valorizzare la rappresentatività del Senato. Sarebbe invece da respingere l'ipotesi di intervenire attraverso una legge ordinaria, che poi potrebbe essere nuovamente modificata da una nuova maggioranza. Peraltro, le Regioni non possono essere obbligate a modificare le proprie leggi elettorali, dal momento che la Costituzione garantisce loro piena autonomia in questa materia.

Occorre anche evitare l'elusione dell'articolo 2. In proposito, segnala che, da più parti, si sente parlare di un listino "a scorrimento", con una quota di candidati al Consiglio regionale da dirottare preventivamente verso il Senato - un modo per cui chi nomina i deputati potrà mettersi d'accordo con i dirigenti locali, affidando a questi ultimi la scelta dei candidati per il Consiglio regionale e riservandosi quella dei candidati per la carica di senatore. Tutto avverrebbe in assenza di pubblicità, eventualmente indirizzando verso il "listino" del Senato quanti hanno bisogno dell'immunità parlamentare, non a caso uno degli ultimi lacerti ancora rimasti in piedi del bicameralismo perfetto.

Benché rientri tra le prerogative del Presidente del Senato decidere in merito alla ammissibilità degli emendamenti al testo modificato dalla Camera dei deputati, rileva che, in ogni caso, l'articolo 2, essendo stato modificato, dovrà comunque essere votato dall'Assemblea. Un'interpretazione troppo rigida dei limiti alla emendabilità avrebbe effetti paradossali: sarebbe possibile sopprimere l'articolo, mentre sarebbe preclusa la possibilità di modificarlo.

A suo avviso, inoltre, l'esame di un disegno di legge costituzionale si caratterizza per la sua atipicità - in ragione della doppia deliberazione parlamentare e di un eventuale *referendum* - probabilmente tale da giustificare il riconoscimento di una ampia potestà di emendare, anche in terza lettura, come peraltro sembrano confermare alcuni precedenti, tra i quali la revisione dell'articolo 68 della Costituzione.

In secondo luogo, ravvisa l'opportunità di ripristinare quanto più possibile il testo approvato dal Senato, con riferimento ai poteri di verifica, di controllo e di valutazione, che ora sono attribuiti non più in via esclusiva, ma in concorso con l'altro ramo del Parlamento. Infatti, l'assenza di un rapporto fiduciario con il Governo conferirebbe maggiore indipendenza al Senato, che quindi potrebbe svolgere con maggiore autorevolezza le proprie funzioni di garanzia.

Esprime alcune riserve anche in riferimento al procedimento legislativo. A suo avviso, per quanto riguarda le leggi non bicamerali paritarie, appare eccessivamente mortificante prevedere la partecipazione del Senato solo se, nel brevissimo termine di dieci giorni, lo richieda un *quorum* elevato di senatori.

Così anche un limite evidente emerge dalla proliferazione dei procedimenti legislativi: leggi bicamerali, leggi monocamerali con intervento eventuale del Senato, leggi con intervento "rafforzato" del Senato, leggi di bilancio e di rendiconto, disegni di legge "a data certa", conversione dei decreti-legge. Tale scelta, che maschera la mancanza di una *ratio* e di un indirizzo complessivo nel percorso riformatore, certamente non risponde a quelle esigenze di semplificazione e di snellimento procedurale da più parti auspicato, potendo al contrario produrre effetti assai negativi sul corretto funzionamento del Parlamento.

Un terzo e ultimo intervento dovrebbe riguardare, a suo avviso, gli organi di garanzia costituzionale, vale a dire l'elezione dei cinque giudici costituzionali da parte del Parlamento e l'elezione del Presidente della Repubblica.

È necessario, a suo avviso, intervenire su questo snodo, perché la riduzione asimmetrica dei parlamentari enfatizza il riverberarsi del premio di maggioranza su una tessitura di funzioni di equilibrio, di garanzia, di controllo, che costituisce tratto caratterizzante e vitale della Costituzione. Per quanto concerne i giudici della Corte Costituzionale, bisognerebbe ripristinare il testo originario del Senato, per evitare che l'elezione in seduta comune riduca sensibilmente il "peso specifico" dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali; inoltre, sarebbe significativo valorizzare il contributo del Senato nella formazione del supremo organo di garanzia costituzionale, anche in riferimento alla fondamentale dialettica tra lo Stato e le Regioni.

Il secondo aspetto riguarda le modalità di elezione del Presidente della Repubblica. In base al testo approvato dalla Camera dei deputati, dal settimo scrutinio in poi - in ipotesi, dal terzo giorno di votazioni - si può giungere all'elezione con tre quinti dei votanti, anziché con la maggioranza assoluta dei componenti, come prevedeva il testo approvato dal Senato in prima lettura. Poiché nel computo del *quorum* non si tiene conto degli astenuti, un Presidente della Repubblica potrebbe essere eletto con il voto di meno della metà degli elettori, vale a dire con soltanto 220 votanti su 730, dal momento che il numero legale per la validità della votazione è di 366. A questo proposito, ricorda che il premio di maggioranza previsto dalla legge n. 52 del 2015, attribuito a un'unica lista, è di 340 seggi. Pertanto, il vincitore delle elezioni politiche potrebbe eleggere anche il Presidente della Repubblica. Si è dunque in presenza, a suo avviso, di un evidente squilibrio, che indebolirebbe oltre misura il ruolo di terzietà del Capo dello Stato.

Al riguardo, ritiene che la soluzione preferibile sia quella di equilibrare la platea elettiva, magari con sindaci scelti in base all'ampiezza demografica del Comune. Se questa strada non fosse percorribile, potrebbe essere previsto che, dopo un determinato numero di scrutini, si possa procedere a un ballottaggio tra i due candidati più votati, così da indurre il Parlamento a raggiungere un'intesa.

Sempre nell'ambito delle garanzie e dei necessari equilibri istituzionali propri di una democrazia parlamentare moderna, sarebbe necessario mantenere il procedimento bicamerale su alcuni selezionati

temi di rilevante spessore, che la configurazione maggioritaria della legge elettorale rischierebbe di affidare alla volontà della minoranza che ottiene il premio di governabilità. Si tratta delle leggi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, delle leggi in materie eticamente sensibili e relative a questioni di biopolitica, delle leggi di amnistia e di indulto, delle leggi riguardanti i diritti delle minoranze, la dichiarazione dello stato di guerra, la libertà religiosa, con particolare riferimento alle questioni che incidono sul Concordato con la Chiesa cattolica, nonché alle intese con le altre confessioni religiose. A suo avviso, si tratta di temi che devono essere sottratti alla disponibilità della maggioranza e affidati a un confronto più ponderato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14 E CONNESSI**

La Commissione, esaminati i restanti emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 3.703, 3.707, 3.883, 3.1048, 3.1050, 6.31, 6.32, 7.41, 7.42, 7.73 e 7.75 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - sono ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso;
- sull'emendamento 4.0.2 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel limitare l'applicazione delle norme in materia di unione civile solo presso le sedi diplomatiche italiane in Paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia, oltre ad essere incongrua sotto il profilo interpretativo, appare lesiva del principio di uguaglianza;
- sull'emendamento 8.20, 9.6 e 11.8 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel circoscrivere gli effetti della convivenza alla sola ipotesi di coppia eterosessuale, presenta carattere discriminatorio, configurando una lesione del principio di uguaglianza;
- sull'emendamento 11.10 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'escludere che le coppie di fatto con figli minori possano beneficiare del titolo di preferenza riconosciuto ai nuclei familiari nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, appare irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza;
- sull'emendamento 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44 parere non ostativo, osservando che le norme ivi previste, nel consentire che i contratti di convivenza possano essere modificati o sciolti attraverso comportamenti univoci o concludenti, appaiono incongrue, anche in riferimento alla disciplina generale che regola le obbligazioni e i contratti;
- sull'emendamento 17.18 parere contrario, in quanto la norma prevede la nullità del contratto di convivenza, anche in presenza del riconoscimento dello *status* di genitore, in tal modo determinando una irragionevole disparità di trattamento;
- sugli emendamenti 17.32 e 17.36 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nell'individuare come causa di nullità uno stato di fatto rappresentato da "segni evidenti" di non sanità mentale, appare indeterminata e quindi suscettibile di interpretazioni non univoche;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1556](#)

Art. 1

1.1

[LO MORO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, predisponendo che:

- 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, con una riservata a un candidato di genere diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di genere diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
- 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

1.1 (testo 2)

[LO MORO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, predisponendo che:

- 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, con una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
- 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

1.2

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) promozione dell'equilibrio tra uomini e donne nell'accesso delle cariche elettive».

1.3

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «garanzia della parità» con le seguenti: «promozione dell'equilibrio».

1.4

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «preferenze, ne consenta almeno due con una» con le seguenti: «più preferenze, una sia».

1.5

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire la parola: «genere», ovunque ricorra, con la seguente: «sesso».

1.6

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «l'alternanza tra candidati di genere diverso» con le seguenti: «il divieto di avere più di due candidati dello stesso sesso di seguito nella lista».

1.7

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: «qualora si prevedano collegi uninominali» fino al termine della lettera.

1.8

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge, con la parola genere si intende il sesso registrato all'anagrafe».

1.9

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Governo è delegato a stabilire con un decreto legislativo, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, quanti e quali sono i generi e le modalità di classificazione delle persone relative».

Titolo

Tit.1000

[BERNINI](#), relatrice

Nel titolo, sostituire le parole: «la parità della rappresentanza di genere» con le seguenti: «l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini».

Tit.1

[MALAN](#)

Nel titolo, sostituire la parola: «genere» con la seguente: «sesso».

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 425 (ant.) del 09/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015
425ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio.

Il presidente [SANGALLI](#) informa della trasmissione dell'ulteriore emendamento 1.25 (testo 3).

Il vice ministro MORANDO dichiara che, a giudizio del Governo, la proposta può essere ora considerata correttamente formulata dal punto di vista finanziario. Esprime pertanto un parere favorevole sull'emendamento 1.25 (testo 3), nonché sull'emendamento sospeso 5.28, che presenta una natura puramente ordinamentale. Esprime, invece, un parere contrario sui restanti emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25 e 1.25 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati

gli emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25, 1.25 (testo 2), 1.25 (testo 3) e 5.28, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti 1.24 (testo 2), 1.25 e 1.25 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1360) FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 prevede l'istituzione del registro delle unioni civili ed un'attività dichiarativa degli interessati dinanzi all'ufficiale di stato civile. Ritiene che occorre, quindi, avere conferma che le attuali strutture dei servizi anagrafici possono svolgere i nuovi compiti con le dotazioni esistenti a legislazione vigente. Fa presente che occorre valutare la portata dell'articolo 3, il quale - tra l'altro - estende l'indennità che il datore di lavoro corrisponde in caso di morte del dipendente (ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile) anche alle persone che hanno contratto un'unione civile: risulta necessaria una stima dei possibili effetti onerosi, con particolare riguardo ai casi di decesso di pubblici dipendenti. Segnala che risulta, più in generale, necessario individuare, tramite relazione tecnica, gli effetti per la finanza pubblica della piena equiparazione tra coniugi e partecipanti ad un'unione civile, disposta dall'articolo 3, comma 3, a partire dalle conseguenze sul piano fiscale, previdenziale ed assistenziale. Occorre valutare, infine, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale all'articolo 7, contenente un'ampia delega al Governo alla regolamentazione delle unioni civili. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro **MORANDO** assicura che provvederà a sollecitare una bozza di relazione tecnica del Ministero di grazia e giustizia che consenta di procedere a un esame compiuto degli aspetti

finanziari del disegno di legge, soprattutto in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sull'unico emendamento presentato.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'assenza di profili finanziari rilevanti.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere al Governo chiarimenti in ordine alle stime di perdita di gettito concernenti le esenzioni dalle tariffe doganali, posto che la relazione tecnica afferma che tali mancati introiti possano esser compensati dal venir meno delle corrispondenti spese di cui però non si fa precisa menzione. Occorre inoltre acquisire elementi più circostanziati di quelli forniti dalla relazione tecnica circa l'entità stimata della perdita di gettito derivante dal venir meno della tassa di ancoraggio. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, per quanto riguarda la disposizione che introduce esenzioni dalle tariffe doganali, i minori introiti deriverebbero esclusivamente dal venir meno del rimborso comunitario delle spese di riscossione. Cessando il servizio di riscossione stesso, il rimborso non avrebbe più ragione di essere e quindi alla disposizione non sono associabili effetti onerosi.

Quanto alle tasse di ancoraggio, riferisce che il Perù e la Colombia sono già inseriti nell'elenco dei

paesi alle cui navi è riconosciuto un trattamento equivalente a quello delle navi battenti bandiera italiana.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni espresse dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1926) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011*
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 5 dell'accordo che potrebbe avere effetti potenzialmente onerosi non considerati dalla relazione tecnica soprattutto in relazione al paragrafo 5.3. Non vi sono ulteriori osservazioni sulla parte restante del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente che dalle previsioni di cui all'articolo 5 dell'accordo in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto esse rinviano lo svolgimento delle attività ivi previste a futuri accordi diretti tra le parti. Da ciò deriva, a suo parere, che l'onere, e quindi la necessità di copertura, emergerà soltanto nel momento del futuro accordo.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel paragrafo 3, chiarisce che le spese per il funzionamento degli "organismi pertinenti" sono già state considerate nella relazione tecnica nell'ambito delle quantificazioni relative all'articolo 2.2.

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 440 (pom.) del 29/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
440ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 e non ancora esaminati, dichiara di convenire con l'opinione del relatore circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti. 4.211 e seguenti. Inoltre, più in particolare, ritiene che già ad una prima analisi le proposte 4.211 e 4.0.200 appaiano comportare oneri aggiuntivi. Quanto poi all'emendamento 4.247, esprime una preoccupazione anche in punto di conseguenze finanziarie partendo dalla considerazione che la formulazione appare poco chiara.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) considera l'emendamento 4.247 probabilmente foriero di nuovi oneri, nonostante i dubbi interpretativi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario anche sull'emendamento 4.274, che considera oneroso. Rispetto, invece alle proposte 4.277 e 4.278, riferisce che gli uffici del Governo hanno individuato alcune controindicazioni di merito, che non comportano però una scopertura finanziaria.

Il presidente [SANGALLI](#) chiede al rappresentante del Governo il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il vice ministro MORANDO conferma l'opinione già espressa dal relatore circa l'onerosità delle proposte 5.217 e seguenti, con la sola eccezione dell'emendamento 5.440, a proposito del quale non ravvisa controindicazioni dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 5.210 ed analoghi si presentano simili ad altre proposte sulle quali, durante la fase referente, la Commissione aveva prescritto l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria.

Il vice ministro MORANDO conferma che gli emendamenti indicati potrebbero superare le obiezioni di carattere finanziario tramite l'inserimento nella clausola di invarianza.

Circa, invece, l'emendamento 5.331, ritiene che non vi siano osservazioni critiche da formulare, dal momento che ribadisce l'obbligo di rispettare il limite di affollamento pubblicitario comunque vigente. Quanto all'emendamento 6.205, dichiara di confermare l'opinione espressa dal relatore.

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti resi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.211, 4.231, 4.249, 4.294, 4.330, 4.0.200, 4.247, 4.274, 5.217, 5.220, 5.237, 5.238, 5.239, 5.240, 5.324, 5.325, 5.326, 5.327, 5.328, 5.329, 5.330, 5.333, 5.352, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.358, 5.359, 5.360, 5.361, 5.362, 5.363, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.370, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, 5.380, 5.381, 5.413, 5.414, 5.415, 5.421, 5.422, 5.423, 5.424, 5.425, 5.430, 5.431, 5.432, 5.435, 5.436, 5.437, 5.438, 5.439, 5.452, 5.453, 5.455, 5.457 e 6.205. Il parere di nulla osta, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, sulle proposte 5.210, 5.209, 5.211, 5.212 e 5.213. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

- [\(314\)](#) **BARANI e MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e gli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e sospensione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una relazione tecnica sul testo, con la quale si quantificano gli oneri e si individua una forma di copertura, ritenuta necessaria per l'ulteriore corso del provvedimento. Informa, inoltre, che la relatrice presso la Commissione competente nel merito ha depositato un proprio emendamento, denominato 19.10000, con il quale si riprende puntualmente la copertura indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Propone, quindi, in sostituzione della relatrice Zanoni, l'approvazione di un parere non ostativo sul testo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione del ricordato emendamento di copertura.

Il senatore [SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene chiedendo al rappresentante del Governo chiarimenti circa i criteri adottati per la redazione della relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, partendo dal presupposto che il provvedimento agisce in senso fortemente espansivo dei diritti previdenziali e che l'Italia costituisce già uno dei Paesi con più spesa per pensioni di reversibilità.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene che il Governo possa fornire le indicazioni richieste dal senatore Sacconi nel prosieguo dell'esame, che potrebbe avvenire al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 19,20.

[\(1577-B\)](#) **Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [SANGALLI](#) (PD) in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il testo è corredato di relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera q), prevedendo come strumento principale di pagamento dei servizi della pubblica amministrazione la moneta elettronica e i micropagamenti attraverso i telefoni cellulari, va accompagnato dalla conferma che l'attuazione avverrà tramite un percorso progressivo e organico, idoneo ad evitare l'insorgenza di nuovi oneri per le singole amministrazioni, sia in termini di nuove attrezzature che di commissioni rilevanti sui pagamenti. Chiede inoltre un chiarimento sull'articolo 8, comma 1, lettera a), ultimo periodo, che prevede la possibile soppressione, modifica o creazione di ruoli e qualifiche nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: occorre garantire che la diversa organizzazione del personale avvenga in ogni caso a invarianza di oneri o con risparmi di spesa. Analogamente quanto all'articolo 8, comma 1, lettera f), chiarisce che la riorganizzazione strutturale e funzionale delle autorità portuali non deve portare ad incrementi di spesa. Sull'articolo 14, comma 6, capoverso «1-ter.» va puntualizzato quale sia l'atto di accertamento dell'avvenuta violenza di genere, a prescindere dall'intervento dell'assistenza sociale. Il riferimento al concetto di "violenza" pare riferirsi al corrispondente reato, con conseguente necessità di acquisire un provvedimento giudiziario definitivo prima del conseguimento dei benefici previsti dalla norma. Occorre altresì avere conferma che l'organico di riferimento della norma sia quello di fatto delle amministrazioni di arrivo. Rispetto all'articolo 18, comma 1, lettera e), occorre conferma che il legame tra risultati economici delle società partecipate e il trattamento degli amministratori incida esclusivamente sulle somme già destinate o destinabili ai compensi accessori, senza aumento dunque dei costi complessivi. Da ultimo, osserva che l'articolo 18, comma 1, lettera m), numero 7), prevedendo schemi di contabilità separata per ciascun servizio o attività svolta dalle società partecipate deve essere attuato nel rispetto del principio di unicità di bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Rinvia per approfondimenti alla nota del Servizio del Bilancio.

Relativamente agli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, osserva, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 né sugli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

In relazione all'articolo 8, segnala che comportano maggiori oneri le proposte, 8.13, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.27, 8.29, 8.32, 8.35, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.53, 8.54 e 8.81. Fa altresì presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34, 8.59, 8.60, 8.66, 8.67 e 8.80. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 né sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 11.2, 11.3, 11.6, 11.9, 11.14, 11.15, 11.20, 11.23, 11.24, 11.25, 11.27 e 11.30. Occorre invece acquisire una relazione tecnica al fine della valutazione delle proposte 1.4, 11.8, 11.11, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.22, 11.32, 11.35, 11.36, 11.38, 11.44, 11.50, 11.51 e 11.52. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 11.

Rispetto all'articolo 12, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 12.0.1 e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti o aggiuntivi all'articolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, segnala che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 13.1 e 13.3. Non vi sono, invece, osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

In relazione all'articolo 14, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 14.2 e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14, né sugli emendamenti riferiti agli articoli 15 e 16.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 17, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.7 (e l'analogo 17.8), 17.15 e 17.17. Occorre, inoltre, acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 17.11, 17.12, 17.16 e 17.21. Non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti riferiti all'articolo 17.

In relazione all'articolo 18, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 18.3 e 18.14. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 18.10 e 18.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Fa quindi presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 20, osserva che comportano maggiori oneri relativamente al punto 5) le proposte 20.2 e 20.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Conclude, quindi, invitando il Governo a fornire la propria valutazione sui punti sollevati.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e gli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso.

Il senatore **SACCONI** (*AP (NCD-UDC)*), ad integrazione di quanto osservato prima della sospensione della seduta, fa notare come sia imprudente limitare lo studio della dinamica dei costi previdenziali del nuovo istituto ai soli primi anni di vigenza. Risulta inattendibile una valutazione di questo tipo per qualsiasi intervento sugli istituti pensionistici, dal momento che gli effetti finanziari si vedono solo al momento del conseguimento del diritto a prestazione, che matura mediamente dopo alcuni decenni. La quantificazione e proiezione degli effetti delle unioni civili limitate a solo 10 anni non forniscono alcuna indicazione utile, dal momento che i decessi con conseguenti liquidazioni di pensioni di reversibilità non si concentreranno di certo nei primi anni in cui gli interessati avranno

un'età giovane. Lamenta, inoltre, l'assenza di una efficace clausola di salvaguardia, da monitorare e implementare quando si avranno dati effettivi sull'utilizzo della nuova forma di unione civile. Esprime forti dubbi anche sull'utilizzo dell'esperienza tedesca come parametro di riferimento, dal momento che in tale Paese l'età media degli aderenti alle unioni civili si è rivelata diversa. La quantificazione dell'onere effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato esclude la fascia di età superiore ai 50 anni, facendo così scendere eccessivamente l'età media dei futuri contraenti, mentre è provato che al nuovo istituto saranno interessati soggetti più anziani rispetto al matrimonio tradizionale, sia perché taluni da tempo attendevano l'introduzione del nuovo istituto, sia perché, statisticamente, le coppie omosessuali tendono a sancire un'unione più in là negli anni, non avendo un interesse a formalizzare il proprio legame in vista del concepimento dei figli.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) evidenzia a sua volta quelle che ritiene contraddizioni nella scelta della base di calcolo della relazione tecnica. Innanzitutto conviene che la proiezione solo decennale è priva di senso nel caso della verifica di sostenibilità degli istituti previdenziali e che l'esclusione degli ultra cinquantenni appaia del tutto incongrua. Nota, inoltre, che gli oneri per la corresponsione di assegni al nucleo familiare sono assunti come costanti dalla relazione, la quale, contemporaneamente, però, presuppone un interesse crescente per il nuovo istituto. Conclude richiamando una recente indagine dell'Istat volta a rilevare l'interesse nella popolazione italiana per l'eventuale possibilità di contrarre un'unione tra persone dello stesso sesso: tale sondaggio ha individuato una percentuale non trascurabile della popolazione che si è detta interessata, ben oltre i 60 mila casi ipotizzati dalla relazione tecnica.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) si associa alle osservazioni dei senatori Sacconi e Malan, invitando il Governo a un supplemento di riflessione sulla quantificazione degli oneri. Ritiene tale necessità suffragata anche dalla lettura delle osservazioni del Servizio del bilancio, che pongono in luce una serie di aspetti quantomeno dubbi. Si concentra, poi, sui possibili effetti fiscali oltre che previdenziali delle unioni civili, dal momento che gli istituti del coniuge a carico, della variazione delle aliquote e delle detrazioni per fattori familiari saranno necessariamente interessati, così come saranno differenti le aliquote per le tasse di successione.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ritiene, invece, congrua la base di calcolo scelta dalla relazione tecnica, così come il confronto con un paese come la Germania, sensibilmente più grande per popolazione e che ha maturato già un'esperienza significativa nell'attuazione dell'istituto.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) considera la stima della Ragioneria generale dello Stato senz'altro prudentiale, se non addirittura ampia. Riferisce di aver considerato l'indagine Istat citata dal senatore Malan, dalla quale però non emerge affatto un interesse di massa per il nuovo istituto. Considera piuttosto difficile, per i fattori sociali e di contesto ancora esistenti, per una coppia omosessuale rivelarsi pubblicamente e formalizzare la propria unione. Conclude invitando la Commissione a procedere nell'esame del provvedimento, ritenendo che la relazione tecnica sia già frutto di un lungo approfondimento.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) considera il disegno di legge come un necessario passo in avanti verso un assetto più moderno dei diritti individuali. I limiti del nuovo istituto sono già stati, a suo avviso, adeguatamente approfonditi. Le inevitabili variabili scaturenti dall'incertezza sul numero degli interessati non possono condurre a bloccare un percorso di modernizzazione del Paese. Ricorda, infine, gli appelli di numerosi *leaders* della politica mondiale, da ultimo del presidente Obama, a progredire verso un riconoscimento dei diritti individuali senza discriminazioni di orientamento di genere.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime preoccupazione per gli oneri recati dal provvedimento, che teme saranno assai più elevati del previsto. Stigmatizza, inoltre, la scelta di coprire i nuovi costi tramite coperture aspecifiche come i fondi speciali e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) invita, a sua volta, a fare una pausa di riflessione per acquisire elementi più dettagliati rispetto a un quadro ancora molto incerto.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) considera la relazione tecnica già frutto di un approfondimento più che adeguato, di gran lunga superiore a quello effettuato in altre circostanze e ritenuto sufficiente dalla Commissione. Considera, pertanto, le richieste di rinvio meramente strumentali e le osservazioni formulate inerenti maggiormente a profili di merito anziché alle questioni di competenza della Commissione bilancio.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la relazione tecnica è stata elaborata, in prima battuta, dal Ministero della giustizia e solamente validata dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Entrando nelle argomentazioni di contenuto, difende la scelta della Germania come paese di riferimento, sia perché più popoloso e dunque prudenziale dal punto di vista degli effetti finanziari, sia perché in quell'ordinamento si è introdotto un istituto simile a quello del disegno di legge in esame. Chi ha invitato a considerare l'esperienza francese può aver buone ragioni nel sottolineare la comunanza di costumi con tale secondo Paese, ma trascura le sostanziali differenze tra le unioni civili francesi e quelle che si vogliono introdurre in Italia. Le evidenze statistiche oggi disponibili sono state adeguatamente tenute in considerazione: esse portano a ritenere che gli interessati ad un'unione civile siano intorno ai 30 mila soggetti, così che la scelta di proiettare gli effetti finanziari su una platea di oltre 60 mila persone appare di grandissima prudenza. Sottolinea che la presenza di una clausola di salvaguardia automatica all'interno del testo, del resto obbligatoria ai sensi della legge di contabilità, garantisce che si seguirà l'evoluzione del fenomeno e si potrà rimediare a eventuali scostamenti imprevedibili di spesa. Fa notare che la proiezione decennale prevista dalla normativa contabile è stata correttamente realizzata nella relazione tecnica, e che su di essa si è realizzata anche la copertura finanziaria, la quale ha carattere permanente e giunge a regime a partire dall'anno finanziario 2025. L'orizzonte di sostenibilità su 40-50 anni è sicuramente un elemento di necessaria considerazione, ma potrà essere calcolato in modo affidabile solo con i primi dati effettivi sulle adesioni al nuovo istituto.

Il PRESIDENTE, dichiarando chiuso il dibattito incidentale avviato, invita a svolgere eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta di parere annunciata prima della sospensione della seduta.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), nel dichiarare il proprio voto contrario sulla proposta di parere, ribadisce ancora l'insufficienza delle proiezioni dei costi realizzate, ritenendo del tutto prive di capacità informativa le statistiche previdenziali limitate ad un decennio.

La proposta di parere, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è, infine, posta ai voti e risulta approvata.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.913, 1.914, 1.1090, 3.11 (limitatamente al capoverso articolo 3-*quinquies*), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15 e 7.144. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo 3-*decies*) e 19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo 19-*septies*). Comportano

altresì maggiori oneri i subemendamenti 19.10000/1, 19.10000/2 e 19.10000/3. Appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.0172, 3.0173, 3.1074, 3.0175, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo 5-*quinquies*), 7.152 e 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo 7-*bis*). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene che gli emendamenti 1.913, 1.914 e 1.1090, alla luce della relazione tecnica trasmessa, non possano essere considerati onerosi. Diverso è il caso, a suo parere, delle proposte 3.11 e 3.13, che fanno riferimento all'ulteriore istituto dei permessi lavorativi, e andrebbero ulteriormente coperti. Analogo ragionamento vale per le proposte 3.15 e 7.144, atteso il loro carattere estensivo. Concorda, poi, con la relatrice circa il carattere oneroso 1.1119, 3.10 e 19.0.1, nonché dei subemendamenti segnalati. Quanto alle proposte 3.1069 e seguenti, ritiene che siano tutte istitutive di nuove agevolazioni fiscali, ulteriori rispetto al testo base, e dunque non coperte dall'emendamento 19.10000 basato sulle prescrizioni della relazione tecnica. Aggiunge una segnalazione sull'emendamento 3.1006, non considerato dalla relatrice, che appare anch'esso oneroso.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone l'approvazione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.11 (limitatamente al capoverso "3-*quinquies*"), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15, 7.144, 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo "3-*decies*"), 19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "19-*septies*"), 19.10000/1, 19.10000/2, 19.10000/3, 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.1072, 3.1073, 3.1074, 3.1075, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "5-*quinquies*"), 7.152, 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo "7-*bis*") e 3.1006. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti."

La proposta, messa ai voti, risulta approvata.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SANGALLI](#) (PD) avverte che la seduta antimeridiana della Commissione di domani, giovedì 30 luglio, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,50.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 117 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015

117ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

La senatrice [CARDINALI](#) (PD) ricorda che il testo unificato in titolo trae origine dai numerosi disegni di legge in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze presentati in Senato ed è stato adottato quale testo unificato nella seduta del 26 marzo 2015 della Commissione giustizia.

È suddiviso in un titolo I, relativo alle unioni civili, e in un titolo II, relativo alla disciplina della convivenza.

Il titolo I disciplina la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, che avviene mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni. Si istituisce il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile di ogni comune. L'unione civile tra persone dello stesso sesso, impedita con la nullità qualora sussistano una serie di cause nominativamente elencate, è certificata da un documento che attesta la costituzione dell'unione e indica il regime patrimoniale (articolo 1).

L'articolo 2 impedisce il matrimonio, oltre che per chi è già coniugato, anche per chi è vincolato da una unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 3 fissa il regime giuridico, estendendo a tali unioni l'applicazione degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, all'istanza di interdizione e inabilitazione. Viene altresì estesa l'applicazione dell'indennità in caso di morte del prestatore di lavoro, prevista dall'articolo 2122 del codice civile, e della sospensione della prescrizione.

L'articolo 4 estende la disciplina del codice civile in tema di successioni limitatamente ai legittimari, alle norme relative alla successione legittima e alla collazione.

Con l'articolo 5 si consente l'adozione del figlio, anche adottivo, della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 6 disciplina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, estendendo l'applicazione delle relative norme del codice civile e della legge n. 898 del 1970.

Infine, l'articolo 7 fornisce una delega semestrale al Governo per la regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il titolo II reca la disciplina della convivenza, qualificata in riferimento alle persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (articolo 8). Il contratto di convivenza è definito come l'accordo, in forma scritta a pena di nullità, con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Il contratto, da registrare all'anagrafe, potrà prevedere anche il regime patrimoniale della comunione dei beni, estendendo le relative norme previste dal codice per i coniugi. Si precisa che il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione (articolo 16). Sono altresì previste le cause di nullità (articolo 17) e di risoluzione (articolo 18) del contratto di convivenza.

L'articolo 9 fissa i diritti di reciproca assistenza dei conviventi di fatto, l'articolo 10 regola i diritti connessi all'abitazione della casa di comune residenza e alla successione nel contratto di locazione, mentre l'articolo 11 estende ai conviventi di fatto i titoli di preferenza connessi all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

Con l'articolo 12 si estendono ai casi di cessazione della convivenza gli obblighi di mantenimento tra coniugi di cui all'articolo 156 del codice civile e gli obblighi alimentari di cui all'articolo 438 del codice civile, mentre con l'articolo 13 si assicura al convivente una partecipazione agli utili dell'impresa dell'altro convivente, salvo che tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

L'articolo 14 si riferisce alla forma della domanda di interdizione e di inabilitazione e alla possibilità per il convivente di fatto di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

L'articolo 15 assicura al convivente di fatto i medesimi criteri previsti per il coniuge nel caso di risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza.

L'articolo 19, da ultimo, novella la legge n. 218 del 1995, introducendo la disciplina di diritto internazionale privato sui contratti di convivenza.

La relatrice osserva che il tema delle unioni civili è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed europee.

Ricorda in particolare, quanto ai vincoli discendenti dalla Carta costituzionale, che la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente, cui conferisce tutela l'articolo 29 della Costituzione, è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso», come chiarito dalle sentenze nn. 138 del 2010 e 170 del 2014 della Corte costituzionale.

Nelle richiamate sentenze della Consulta si è peraltro affermato che nella nozione di "formazione sociale" nel quadro della quale l'articolo 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo «è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

È stato, però, anche precisato doversi «escludere [?] che l'aspirazione a tale riconoscimento che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», come confermato, del resto, dalla diversità delle scelte operate dai Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette. Dal che la conclusione, per un verso, che «nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della Costituzione, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette», e, per altro verso, che resta, però, comunque, «riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni», nel quadro di un controllo di ragionevolezza della rispettiva disciplina.

Può essere affermato quindi che le unioni civili ricevono tutela costituzionale non in base all'articolo 29 della Costituzione, a tutt'oggi riservato all'istituto matrimoniale tra persone di sesso diverso, ma in base all'articolo 2 della Costituzione.

In riferimento ai profili europei, la relatrice richiama anzitutto la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si "prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette" e si incoraggiano "le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili".

Il testo unificato in esame si iscrive pertanto in questa ulteriore riflessione auspicata dal Parlamento europeo.

La relatrice Cardinali ricorda anche che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con l'attribuzione dello stesso valore giuridico dei Trattati alla Carta dei diritti fondamentali, non può consentire una sopravvenuta incompatibilità delle norme del codice civile che disciplinano l'istituto del matrimonio come unione di persone di sesso diverso, come riaffermato dalla Corte costituzionale italiana nel 2010

e nel 2014.

È bensì vero che l'articolo 9 della Carta, nel riaffermare "il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia", già contenuto nell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) per "uomini e donne in età maritale", sembra costituire un progresso verso il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Tuttavia, lo stesso articolo 9 della Carta, come peraltro l'articolo 12 della CEDU, demandano la concreta disciplina alle "leggi nazionali", rimettendo quindi la materia alla discrezionalità del Parlamento. E, come soggiunge la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 138, all'articolo 9 della Carta sono associate le "spiegazioni" che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione.

Tali "spiegazioni", con riferimento all'articolo 9, chiariscono che "l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso".

Quanto agli aspetti di maggiore specificità, è rammentato che la Corte di giustizia, con la sentenza del 10 maggio 2011, causa C-147/08, Römer, sulla scia della precedente decisione del 1° aprile 2008, causa C-267/06, Maruko, ha affermato che "allo stato attuale del diritto dell'Unione, la legislazione in materia di stato civile delle persone rientra nella competenza degli Stati membri". Nell'effettuare tale valutazione, la Corte di giustizia ha però affermato che, qualora nell'ordinamento dello Stato membro interessato (nella specie, l'ordinamento tedesco) il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso, sussiste una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali (secondo la direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro) qualora il partner di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore.

Inoltre, secondo le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia, nel caso Römer citato, "la competenza lasciata agli Stati membri in materia di stato civile implica che la regolamentazione del matrimonio o di qualsiasi altra forma di unione giuridicamente vincolante tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto, nonché lo status giuridico dei figli e degli altri familiari in senso ampio, è riservata agli Stati membri. Solo questi ultimi possono decidere se il loro ordinamento giuridico nazionale ammetta o meno una qualsiasi forma di rapporto giuridico accessibile alle coppie omosessuali, o se l'istituzione del matrimonio sia riservata unicamente alle coppie di sesso opposto" (punti 75 e 76).

Analogamente, nel caso trattato nella sentenza 12 dicembre 2013, causa C-267/12, Hay, si è affermato che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a termini della quale a un lavoratore dipendente unito in un PACS con una persona del medesimo sesso sono negati benefici concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio.

Negargli tali benefici costituisce una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale, a termini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE, purché le situazioni messe a confronto, ancorché non identiche, siano comparabili in base ad un esame non generale e astratto, ma specifico e concreto riferito alla prestazione di cui trattasi (nel caso di specie si trattava dell'attribuzione dei giorni di congedo straordinario e del premio di matrimonio).

Quanto alla stessa sussistenza della discriminazione, è giurisprudenza della Corte che una normativa di uno Stato membro che conferisca benefici in termini di retribuzione o di condizioni di lavoro unicamente ai lavoratori sposati, mentre il matrimonio è legalmente possibile nel medesimo Stato membro solo tra persone di sesso diverso, crea una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale nei confronti dei lavoratori dipendenti omosessuali uniti in un PACS che versino in una

situazione analoga (punto 41).

Inoltre, trattandosi di discriminazione diretta, essa può essere giustificata esclusivamente da uno dei motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (punto 45).

La relatrice si riserva, quindi, di presentare uno schema di parere sul testo unificato in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) sostiene come sulla materia in esame la competenza a legiferare spetti esclusivamente agli Stati membri, così da lasciare un margine ristretto alle valutazioni di compatibilità con l'ordinamento europeo, proprie della 14ª Commissione. Non ritiene, peraltro, che siano riscontrabili profili ostativi all'ulteriore corso del provvedimento in titolo, dovendo semmai essere verificati eventuali profili discriminatori, come anche evidenziato dalla relatrice.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) osserva che l'ordinamento dell'Unione non offre che elementi scarsi sulla tematica in discorso, venendo in rilievo solo profili relativi alla non discriminazione e alla parità di trattamento. Ricorda che il suo Gruppo è a favore della libertà di scelta del cittadino, in modo quindi che vengano garantiti a tutti i diritti civili. A suo avviso, inoltre, l'articolo 29 della Costituzione non contiene riferimenti specifici alla diversità di sesso dei coniugi e deve essere coordinato con l'articolo 3 della stessa, che impone alla Repubblica di non discriminare i cittadini in base al sesso. Considerato il tenore della relazione, preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole del suo Gruppo al testo unificato in esame.

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*), ringraziando la relatrice per l'ampia e approfondita disamina compiuta, osserva come la complessità dei temi trattati richieda una ulteriore riflessione sulla disciplina vigente negli altri Paesi con una regolamentazione simile e un'attenta analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, con l'obiettivo di fornire un contributo costruttivo alla Commissione di merito.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*), prevedendo che l'*iter* del provvedimento in esame non sarà agevole, afferma che le posizioni del suo Gruppo sono diversificate tra una tendenziale contrarietà al riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e un tendenziale favore verso forme di regolamentazione della convivenza. In tale prospettiva, non sarebbe opportuno uniformarsi aprioristicamente alla disciplina eventualmente vigente in altri Stati membri, ma andrebbe invece valutato con attenzione lo specifico contesto culturale di riferimento italiano. Formula, inoltre, un giudizio critico per la delega al Governo prevista dall'articolo 7.

La senatrice [GUERRA](#) (*PD*) osserva come la valutazione che deve essere condotta in questa Commissione è se, in riferimento al provvedimento in esame, si profilino o meno elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Da questo punto di vista, essendo la competenza in materia di stato civile rimessa agli Stati membri, la valutazione non potrebbe che essere positiva. Tuttavia, le pronunce della Corte di giustizia richiamate dalla relatrice, e che pongono profili rilevanti di non discriminazione, vanno attentamente valutate. Ulteriori riflessioni che esulino da questo tracciato istituzionale potranno essere svolte più compiutamente in sede di Commissione di merito, e, eventualmente, in Assemblea.

La senatrice [FISSORE](#) (*PD*) osserva come la società italiana stia attraversando un periodo di profondo

cambiamento, in cui si stanno affermando forme differenziate di convivenza che devono essere affrontate in maniera adeguata. In tal senso, con il provvedimento in esame, apprezzabile nei suoi contenuti, si cerca di dare nuove forme di organizzazione, diverse dal matrimonio tradizionale, a persone che decidono volontariamente di condividere insieme un percorso comune.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) precisa che gli interventi che riguardano il merito del provvedimento saranno affrontati in sede di Commissione giustizia, mentre il ruolo in questa sede è quello di esaminare i profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, senza tuttavia escludere la possibilità di formulare utili osservazioni per quanto riguarda i profili di non discriminazione sulla base degli orientamenti europei e della Corte di giustizia.

Osserva, inoltre, che la possibilità di registrare una unione civile o di sottoscrivere un accordo di convivenza non obbliga a farlo i soggetti che non vogliano alcuna regolamentazione del loro rapporto. La libertà individuale è infatti preservata. Ribadisce che nella prossima seduta presenterà uno schema di parere, articolato anche sulla base del dibattito svolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Governo ha trasmesso alle Camere, anche se non è ancora visionabile, la Relazione annuale consuntiva riferita all'anno 2013.

Si tratta di un adempimento previsto dall'articolo 13, secondo comma, della "legge ordinamentale" n. 234 del 2012, il quale prescrive l'onere, in capo all'Esecutivo, entro il 28 febbraio di ogni anno, di predisporre, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari, un'apposita relazione che dia conto: degli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività delle istituzioni europee ed alle questioni istituzionali e della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione; della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE, con particolare riguardo delle principali politiche settoriali; dell'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale.

Trattandosi di un rendiconto che si riferisce a ciò che è stato conseguito nel corso dell'anno 2013 e che perviene all'attenzione delle Camere in una fase già inoltrata nell'anno 2015 - che, peraltro, vede impegnato il Parlamento nella disamina di un ulteriore documento, ossia la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 - ritiene opportuno, apprezzate tali circostanze, di procedere - per quanto attiene alla competenza primaria che, in tale frangente, è attribuita alla 14ª Commissione - ad un suo esame successivamente e congiuntamente alla Relazione consuntiva per il 2014, che il Governo ha assicurato presenterà alle Camere a breve.

La Commissione conviene.

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 439 (PIANO JUNCKER)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di domani, in merito all'affare assegnato sul Piano Juncker, si terrà un incontro congiunto con rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e di eurodeputati italiani. Si tratta del primo incontro di questo genere, che vede coinvolti gli eletti "multilivello" di Assemblee regionali, del Senato e del Parlamento europeo.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*), nel plaudire all'iniziativa, richiama anche l'attenzione della Commissione sulla possibilità di includere nelle opere strategiche che potranno essere valorizzate con il Piano Juncker quelle relative alle infrastrutture sanitarie, allo stesso modo delle infrastrutture di trasporto fondamentali per le prospettive di rilancio del Paese.

La senatrice [EISSORE](#) (*PD*), a sua volta, richiama l'importanza di avere degli stanziamenti specifici per le realtà territoriali, anche in riferimento ai temi ambientali, ivi incluso il dissesto idrogeologico.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) osserva come i suggerimenti formulati rientrino pienamente nel dibattito sui criteri di selezione dei progetti di investimento ricadenti nel cosiddetto Piano Juncker. A tal fine, nei progetti da individuare occorrerà tenere conto degli obiettivi legati allo sviluppo sociale, quali sono anche quelli in materia di sanità, che può essere un potente motore di ricerca e sviluppo per il futuro.

Il [PRESIDENTE](#) si associa, evidenziando altresì l'importanza dei progetti legati all'edilizia scolastica.

*SULLA RISOLUZIONE SULLA PROIEZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE NEL
MEDITERRANEO*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la risoluzione sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo, nel testo corretto secondo quanto convenuto dalla Commissione, sarà all'esame dell'Assemblea di domani.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.3.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 15/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 15 APRILE 2015
118ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso dell'audizione informale di eurodeputati italiani e di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali, svoltasi nella giornata del 9 aprile 2015 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà (314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi (909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza (1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso (1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili (1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto (1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile 2015.

La relatrice **CARDINALI (PD)** illustra una bozza di parere non ostativo, con osservazioni, che tiene conto della relazione precedentemente svolta

In particolare, ricorda che l'Unione europea non ha competenza diretta a regolamentare le unioni civili, ricadendo esse ? come tutta la legislazione in materia di stato civile delle persone ? nella competenza degli Stati membri (considerando n. 22 della direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro). Lo "stato civile" e le prestazioni che ne derivano costituiscono, quindi, materie che rientrano nella competenza degli Stati membri e il diritto comunitario non deve pregiudicare tale competenza (sentenza del 1º aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

L'Unione europea ha, tuttavia, titolo per intervenire allorché il *partner* di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia siano presenti delle discriminazioni. Come esposto al suo articolo 1, la direttiva 2000/78/CE si prefigge l'obiettivo di combattere, in materia di occupazione e di lavoro, alcuni tipi di discriminazioni, tra cui quelle fondate sull'orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento (sentenza del 10 maggio 2011, *Römer*, punto 38). Gli Stati membri, nell'esercizio della competenza loro spettante in materia di "stato civile", devono rispettare il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione, nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE (sentenza del 1º aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

Inoltre, la discriminazione diretta può essere giustificata esclusivamente da uno dei motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (sentenza del 12 dicembre 2013, *Hay*, punto 45).

Conclude rammentando che la disciplina di cui al disegno di legge in titolo appare riconducibile a due differenti modelli che hanno ricevuto un indiretto avallo dalla surriportata giurisprudenza della Corte di giustizia.

La disciplina di cui al titolo I, relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, appare assimilabile all'ordinamento tedesco, in cui il matrimonio è riservato a persone di sesso diverso e coesiste con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso (Legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate - *Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft*).

La disciplina di cui al titolo II, relativo alla convivenza, appare assimilabile all'ordinamento francese, ove i PACS, a differenza dell'unione di vita registrata oggetto dei procedimenti all'origine delle succitate sentenze *Maruko* e *Römer*, non è riservato alle coppie omosessuali.

Per entrambe tali discipline, le succitate sentenze *Maruko* del 2008, *Römer* del 2011 e *Hay* del 2013 impongono alle legislazioni nazionali degli Stati membri di non prevedere discriminazioni in base all'orientamento sessuale per i *partner* dello stesso sesso di un'unione civile registrata e per i contraenti, dello stesso o di diverso sesso, di un accordo di convivenza.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver appurato l'assenza di richieste di intervento da parte dei senatori, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la bozza di parere come esposta dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CHITI](#) (PD), in sostituzione del senatore Cociancich, relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta per concomitanti impegni istituzionali, dà conto di un conferente parere favorevole sul provvedimento in titolo, per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, successivamente, il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la suddetta bozza di parere.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 ([n.COM \(2015\) 10 definitivo](#))

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Preliminarmente, il presidente [CHITI](#) richiama l'attenzione dei commissari, anche in risposta ad una esplicita sollecitazione del senatore [MOLINARI](#) (Misto), sulla circostanza per cui nella sede odierna, la Commissione si accinge a formulare un parere, nei confronti della Commissione Bilancio, sul

formale atto comunitario "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) numeri 1291/2013 e 1316/2013".

Si tratta della consueta procedura attraverso la quale, come Commissione consultiva, si è tenuti a fornire, essenzialmente, una valutazione sui principi di sussidiarietà e proporzionalità della proposta legislativa europea *in itinere*. Va, quindi, precisato che tale procedimento è del tutto distinto da quello riguardante l'affare assegnato n. 439, rispetto al quale, come noto, sono state svolte numerose audizioni e che si presume di chiudere, dopo ulteriori audizioni, nel prossimo mese di giugno, quando le istituzioni europee avranno definitivamente adottato il Regolamento contenente il cosiddetto "Piano Juncker".

Sempre riguardo a tale ultimo affare assegnato, peraltro, ricorda che è in via di definizione l'organizzazione di un altro incontro che vedrà coinvolti i membri della 14ª Commissione, i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e gli eurodeputati italiani maggiormente implicati nella trattazione del "Piano Juncker".

Al riguardo, poiché i Gruppi socialista e popolare presso il Parlamento europeo hanno già designato i loro esponenti per questa riunione nelle persone, rispettivamente, degli onorevoli Toia e Taiani, invita i senatori appartenenti agli altri Gruppi della Commissione a farsi parte diligente affinché vengano indicati i nominativi dei loro omologhi presso l'europarlamento.

Prende, quindi, la parola il senatore [GUERRIERI PALEOTTI \(PD\)](#), relatore, il quale, dopo aver condiviso le precisazioni del Presidente in merito ai due distinti e paralleli procedimenti di esame in corso del "Piano Juncker", passa a illustrare la proposta di regolamento in titolo.

Innanzitutto, valuta che la base giuridica dell'iniziativa appaia correttamente individuata negli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Anche il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto gli obiettivi dell'intervento proposto non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente e pertanto, in riferimento al primo parametro del controllo di sussidiarietà, sono "necessari". Il principio di sussidiarietà, in riferimento al secondo parametro del controllo, può invece considerarsi rispettato solo qualora la mobilitazione di risorse europee costituisca un reale valore aggiunto rispetto all'azione degli singoli Stati membri, aggiungendosi ad essa ed intervenendo nei casi di carenze o fallimenti del mercato.

Il principio di proporzionalità appare, invece, solo in parte rispettato, in quanto l'entità dell'intervento proposto sembra poter consentire solo parzialmente il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato. In particolare, le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell'Unione europea richiederebbero un intervento di dimensioni sicuramente più elevate di quelle proposte.

Nel merito, il relatore esprime piena condivisione della strategia complessiva prefigurata dalle Istituzioni europee nel suo intento diretto a contrastare decisamente la crisi che ha colpito in particolare l'Europa, superando le precedenti politiche indirizzate prevalentemente al risanamento e adottando un nuovo approccio di rilancio della crescita e dell'occupazione, basato su una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità, su un piano di investimenti e su un piano di aumento della liquidità.

Inoltre, secondo il relatore, il "Piano di investimenti per l'Europa" deve essere concepito non solo come una misura temporanea, da attivare in questa fase di superamento della crisi, ma come un *asset* strategico per il futuro dell'area dell'euro e di quella europea in generale.

Rileva, tuttavia, che il volume dei nuovi investimenti da attivare con il Piano potrebbe non essere sufficiente per poter produrre un impatto economico significativo e colmare il *gap* di investimenti

esistente oggi a livello europeo. A partire dall'inizio della crisi, infatti, la diminuzione media degli investimenti in Europa è stimata intorno ai 250-350 miliardi di euro l'anno, che rappresenta una cifra molto più elevata di quanto il Piano Juncker - anche nello scenario più ottimistico - si ripromette di attivare ogni anno nel periodo 2015-2017. Pertanto, se sul piano finanziario il nuovo Fondo di investimenti potrà anche raggiungere i suoi obiettivi, rischia di avere scarso successo come misura di carattere macroeconomico tesa a ridare slancio e sostenere la domanda e la crescita europee, a causa delle sue inadeguate dimensioni. In effetti, secondo stime effettuate, lo sforzo richiesto per un efficace stimolo economico che sia in grado di effettivamente aumentare la domanda aggregata, dovrebbe avere una dimensione almeno doppia rispetto a quella prevista dal Piano di investimenti per l'Europa. Sotto tale profilo, il relatore ritiene, pertanto, essenziale sviluppare soluzioni in grado di favorire e attivare nuove risorse sia a livello europeo sia a livello nazionale, in particolare da parte delle banche di promozione nazionale, per raggiungere un più elevato volume di investimenti, scongiurando così il rischio di vanificare l'efficacia di una misura, quale quella varata, che presenta grandi potenzialità. Peraltro, tenuto conto della sostanziale neutralità, in questa fase, della politica fiscale dell'area euro nel suo insieme e, quindi, dell'assenza di adeguati stimoli fiscali nell'euro zona, la complessiva modestia del Piano di investimenti progettato rischia di attenuare fortemente anche l'impatto sull'economia reale della misura di "*quantitative easing*" messa in atto dalla BCE ai fini del rafforzamento della ripresa in corso.

In relazione alle procedure di selezione dei progetti del Piano Juncker, è da condividere la proposta di prevedere un approfondito scrutinio di carattere tecnico dei progetti di investimento, pur rilevando che, affinché il Piano possa risultare pienamente efficace e raggiungere gli obiettivi prefissati, è necessario che esso sia espressione di una strategia di politica economica complessiva, per cui la selezione dei progetti sia anche guidata da ragioni macroeconomiche e, in particolare, dall'obiettivo di colmare i *gap* di investimento? laddove (Paesi, Regioni e territori) siano particolarmente acuti.

Inoltre, al fine di garantire l'impatto economico del Piano è fondamentale assicurare l'addizionalità dei progetti di investimento che da esso verranno finanziati rispetto agli investimenti sostenuti da altri programmi europei e/o che non necessiterebbero delle speciali garanzie previste dal Piano stesso.

Sempre al fine di assicurare il carattere addizionale degli investimenti finanziati attraverso il Piano, il relatore auspica che, nell'ambito della selezione dei progetti, sia richiesto che questi debbano avere un'effettiva utilità sociale ed economica e che debbano avere un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell'attività ordinaria della BEI, dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio dell'UE. Inoltre, è essenziale che le condizioni previste per la concessione della garanzia del Fondo siano più convenienti rispetto a quelle ottenibili ai normali prezzi di mercato, perché in caso contrario verrebbe minato il carattere addizionale degli investimenti finanziati dal Piano.

Il relatore conclude il suo intervento ricordando l'esigenza prioritaria che, a livello nazionale, si contribuisca ad aumentare effettivamente il livello di risorse coinvolte nel Piano. Ciò, secondo la proposta di Regolamento, può avvenire in due modi: attraverso un cofinanziamento nazionale dei progetti europei impostati dalla BEI; mediante una propria dote direttamente conferita al Fondo europeo. Al riguardo, evidenzia come quest'ultimo tipo di impegno comporti positivamente l'esenzione della somma conferita dal computo del noto parametro "debito-PIL", laddove la prima modalità di finanziamento, purtroppo, non conduce inopinatamente a tale esenzione.

Invita, quindi, a concentrare l'attenzione sulla necessità di una visione strategica nella *governance* complessiva del Piano, il quale, come noto, sarà gestito da due comitati, uno di natura più tecnica, che raccoglie la predilezione prevalentemente di Paesi nordici dell'Unione, l'altro di natura più politica (Steering committee) che, invece, incontra il favore di gran parte dei Paesi del Sud, tra cui l'Italia.

Per ultimo, è doveroso riflettere sul confronto attualmente in atto in seno all'Unione, sulla definizione di "piccola e media impresa" (PMI), che sembra sfociare verso un ampliamento della sua accezione, con inclusione anche della nozione di "impresa a media capitalizzazione", suscettibile di non andare in contro agli interessi dell'Italia, dove, notoriamente, le piccole unità aziendali annoverano un numero

comparativamente ristretto di addetti rispetto alle omologhe europee.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il suo assenso di massima alla relazione testé svolta, invita a riflettere sulle prossime modalità di destinazione delle risorse che saranno canalizzate attraverso il "Piano Juncker", augurandosi altresì che l'Unione europea sia indotta ad applicare con una maggiore estensione il criterio di flessibilità nell'utilizzo delle risorse aggiuntive di provenienza nazionale.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) mostra anch'egli condivisione, in linea di massima, per le argomentazioni enucleate dal relatore, che, purtuttavia, gli sembrano improntate ad una eccessiva cautela, soprattutto per quanto riguarda le modalità negoziali che il Governo italiano potrebbe assumere nell'ulteriore fase di implementazione del suddetto piano.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), pur manifestando il proprio apprezzamento per l'impostazione del relatore, non può celare la propria difficoltà a prendere in seria considerazione l'assunto, su cui è imperniato l'intero Piano, per cui, grazie ad un prestabilito moltiplicatore, sarà possibile generare, partendo da soli 21 miliardi di euro effettivi, una massa complessiva di investimenti pari a 315 miliardi.

Per ultimo, si chiede se rispondano al vero talune notizie, trapelate dalla stampa, secondo cui, per parte italiana, gran parte dei progetti collegati al "Piano Juncker" sarebbero addirittura già stati presentati.

Il punto di vista del senatore Uras è fatto proprio dal senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*), il quale si interroga sull'effettiva capacità del nucleo di gestione del Piano di convogliare le risorse in maniera efficace ed equa.

Fa, infine, notare che l'allestimento del predetto Piano di investimenti è avvenuto praticamente senza prevedere alcun tipo di consultazione delle realtà locali e regionali.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*), relatore, dopo aver replicato brevemente agli intervenuti, sottopone all'attenzione della Commissione un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi, contenenti i punti principali esposti nel corso della sua relazione.

Seguono le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori [URAS](#) (*Misto-SEL*) e [MOLINARI](#) (*Misto*).

Conseguentemente, il [PRESIDENTE](#), dopo aver constatato la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni come illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

- La Commissione, esaminato il testo unificato in titolo, considerato che esso trae origine dai numerosi disegni di legge in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze presentati in Senato ed è stato adottato quale testo unificato nella seduta del 26 marzo 2015 della Commissione giustizia;
- considerato che è suddiviso in un titolo I, relativo alle *unioni civili*, e in un titolo II, relativo alla *disciplina della convivenza*;
- ricordato che il tema delle unioni civili è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed europee;
- ricordato in particolare, quanto ai vincoli discendenti dalla Carta costituzionale, che le unioni civili e la regolamentazione delle forme di convivenza ricevono tutela costituzionale non in base all'articolo 29 della Costituzione, a tutt'oggi riservato all'istituto matrimoniale tra persone di sesso diverso, ma in base all'articolo 2 della Costituzione;
- valutato altresì che la possibilità di registrare una unione civile o di sottoscrivere un accordo di convivenza non obbliga a farlo i soggetti che non vogliano alcuna regolamentazione del loro rapporto, essendo la libertà individuale preservata dall'impostazione del provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - si richiama anzitutto la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si *"prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette"* e si incoraggiano *"le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili"*. Il testo unificato in esame si iscrive pertanto in questa ulteriore riflessione auspicata dal Parlamento europeo;
 - si ricorda altresì che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con l'attribuzione dello stesso valore giuridico dei Trattati alla Carta dei diritti fondamentali, non può consentire una sopravvenuta incompatibilità delle norme del codice civile che disciplinano l'istituto del matrimonio come unione di persone di sesso diverso, come riaffermato dalla Corte costituzionale italiana nel 2010 e nel 2014. È bensì vero che l'articolo 9 della Carta, nel riaffermare *"il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia"*, già contenuto nell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) per *"uomini e donne in età maritale"*, sembra costituire un progresso verso il riconoscimento dei "matrimoni" tra persone dello stesso sesso.
- Tuttavia, lo stesso articolo 9 della Carta, come peraltro l'articolo 12 della CEDU, demandano la concreta disciplina alle *"leggi nazionali"*, rimettendo quindi la materia alla discrezionalità del Parlamento. E, come soggiunge la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 138 del 2010, all'articolo 9 della Carta sono associate le *"spiegazioni"* che, pur non avendo *status* di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione.
- Tali *"spiegazioni"*, con riferimento all'articolo 9, chiariscono che *"l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso"*;
- quanto agli aspetti di maggiore specificità, dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia si

evinche che:

1) L'Unione europea non ha competenza diretta a regolamentare le unioni civili, ricadendo esse ? come tutta la legislazione in materia di stato civile delle persone ? nella competenza degli Stati membri (considerando n. 22 della direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro). Lo "stato civile" e le prestazioni che ne derivano costituiscono quindi materie che rientrano nella competenza degli Stati membri e il diritto comunitario non deve pregiudicare tale competenza (sentenza del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

2) L'Unione europea ha, tuttavia, titolo per intervenire allorché il *partner* di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia siano presenti delle discriminazioni. Come esposto al suo articolo 1, la direttiva 2000/78/CE si prefigge l'obiettivo di combattere, in materia di occupazione e di lavoro, alcuni tipi di discriminazioni, tra cui quelle fondate sull'orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento (sentenza del 10 maggio 2011, *Römer*, punto 38). Gli Stati membri, nell'esercizio della competenza loro spettante in materia di "stato civile", devono rispettare il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione, nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE (sentenza del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

3) La discriminazione diretta può essere giustificata esclusivamente da uno dei motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (sentenza del 12 dicembre 2013, *Hay*, punto 45);

- in conclusione, la disciplina di cui al disegno di legge in titolo appare riconducibile a due differenti modelli che hanno ricevuto un indiretto avallo dalla surriportata giurisprudenza della Corte di giustizia.

La disciplina di cui al titolo I, relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, appare assimilabile all'ordinamento tedesco, in cui il matrimonio è riservato a persone di sesso diverso e coesiste con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso (Legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate - *Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft*). La disciplina di cui al titolo II, relativo alla convivenza, appare assimilabile all'ordinamento francese, ove i PACS, a differenza dell'unione di vita registrata oggetto dei procedimenti all'origine delle succitate sentenze *Maruko* e *Römer*, non è riservato alle coppie omosessuali.

Per entrambe tali discipline, le succitate sentenze *Maruko* del 2008, *Römer* del 2011 e *Hay* del 2013 impongono alle legislazioni nazionali degli Stati membri di non prevedere discriminazioni in base all'orientamento sessuale per i *partner* dello stesso sesso di un'unione civile registrata e per i contraenti, dello stesso o di diverso sesso, di un accordo di convivenza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1809

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso reca disposizioni dirette a stabilire una netta distinzione tra le funzioni proprie del sistema industriale e quelle proprie del vertice militare, al fine di contribuire a migliorare le condizioni operative sia di chi produce, sia di chi utilizza i sistemi d'arma, e a riconoscere alla struttura militare le condizioni per esercitare in piena autonomia, con il senso di responsabilità che deve caratterizzare la committenza pubblica in un settore molto delicato, il ruolo che la legge le affida in materia di acquisizione e ammodernamento dei sistemi d'arma; considerato che la proposta normativa, già approvata dalla Camera dei deputati, si inserisce nel quadro

dei lavori parlamentari svolti nell'ambito di due indagini conoscitive effettuate dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati, ove si è rilevato, ad esempio, che "considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l'opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del *procurement* militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio";

richiamata la risoluzione delle Commissioni riunite 3a, 4a e 14a del Senato, approvata il 19 novembre 2013 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in vista del Consiglio europeo sulla Difesa, del 19 e 20 dicembre 2013 (*Doc. XXIV*, n. 13), incentrata, tra l'altro, sull'aspetto dell'integrazione tra le politiche di difesa nazionali e sulla prospettiva di una difesa comune europea;

considerato che, nella relazione illustrativa del disegno di legge, i proponenti sottolineano che il disegno di legge rientra nell'ambito di "una serie di iniziative legislative che si intende avviare al fine di predisporre un sistema normativo che garantisca la massima affidabilità alle procedure che regolano il sistema della pianificazione e dell'approvvigionamento dei programmi della Difesa, sul modello della disciplina già adottata in altri Paesi europei", e che nell'incipit dell'articolo 1 si specifica che il provvedimento ha anche lo scopo di "assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa";

considerato, in particolare, che la proposta di legge introduce nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nuove disposizioni volte a prevedere che il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente, nonché i dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della difesa che operano nel settore del *procurement* militare, non possano, nei tre anni successivi, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale, né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti che operano nel settore della Difesa, qualora abbia svolto, durante il servizio, attività collegabili o riconducibili all'individuazione o alla definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma ovvero alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale;

considerato che la direttiva 2014/24/UE, che dal 18 aprile 2016 sostituirà la direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, prevede all'articolo 24 che gli Stati membri debbano adottare misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nelle procedure degli appalti, e che ciò comprende "almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto",

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.
COM (2015) 10 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

La 14a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

tenuto conto delle audizioni, svolte in relazione all'affare assegnato n. 439 "sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse ad un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e all'investimento", del Vice Presidente della Commissione europea Jyri Katainen il 15 gennaio 2015, del Commissario europeo agli affari economici e finanziari Pierre Moscovici il 10 marzo 2015, del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan l'11 marzo 2015, del Presidente di Cassa depositi e prestiti Franco Bassanini il 31 marzo 2015, di eurodeputati italiani e di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali il 9 aprile 2015;

considerato che la proposta di regolamento si inserisce in un più ampio contesto di iniziative della Commissione europea dirette a dare nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e all'investimento, delineate nel suo Programma di lavoro per il 2015, ove fissa come obiettivi prioritari da perseguire il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa attraverso una strategia imperniata su tre principali pilastri: la responsabilità fiscale, il piano di investimenti e le riforme strutturali;

ritenuto che l'approccio basato sui fronti della flessibilità, degli investimenti e della liquidità rappresenta una svolta importante, a lungo sollecitata da molti Stati membri dell'Unione, tra cui *in primis* l'Italia, per far fronte alla crisi europea, aggravata dalle politiche degli ultimi anni, basate su misure fiscali restrittive e su ristrutturazioni dal lato dell'offerta, che hanno generato risultati nel complesso fallimentari e che hanno avviato i Paesi più indebitati come l'Italia verso un circolo vizioso, in cui aumenti d'imposte e riduzioni di spese hanno depresso il reddito e fatto crescere il rapporto debito/PIL;

considerato che, in tale contesto, la Commissione europea ha presentato la comunicazione COM(2015) 12, "sul miglior uso della flessibilità all'interno delle regole esistenti del Patto di stabilità e crescita", del 13 gennaio 2015, e il Piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto Piano Juncker), delineato nella comunicazione COM(2014) 903, del 26 novembre 2014, e dettagliato nella proposta di regolamento COM(2015) 10, del 13 gennaio 2015, che prevede anche l'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

considerato che, parallelamente, la Banca centrale europea ha varato un piano di acquisto di titoli pubblici (cosiddetto "*quantitative easing*"), finalizzato a contrastare la deflazione e restituire liquidità finanziaria all'economia, che prevede, in aggiunta ai già operanti programmi di acquisto di titoli privati, anche l'acquisto di titoli di Stato dell'eurozona e di obbligazioni di agenzie e istituzioni europee, nel mercato secondario, nella misura complessiva di 60 miliardi di euro al mese, a partire dal marzo 2015, da concludersi non prima del settembre 2016 e comunque dopo che il tasso di inflazione sia tornato a livelli vicini al 2 per cento;

considerato, in particolare, che il Piano di investimenti per l'Europa prevede l'individuazione iniziale di 21 miliardi, composti da una garanzia di 16 miliardi proveniente dal bilancio dell'UE (ricavati dal Meccanismo per collegare l'Europa per 3,3 miliardi, da Orizzonte 2020 per 2,7 miliardi e dalla riserva di bilancio per 2 miliardi), e da un impegno della BEI di 5 miliardi di euro, e che, applicando a tale somma iniziale il moltiplicatore di 1 a 15, che costituisce una stima prudente rispetto ai più elevati effetti moltiplicativi verificatisi nell'ambito dei programmi BEI e COSME, il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), da istituire in seno alla BEI, dovrebbe riuscire a mobilitare complessivamente 315 miliardi nell'arco dei tre anni 2015-2017.

considerato che il Piano, che rappresenta il fulcro dell'azione di rilancio degli investimenti, si articola lungo tre filoni destinati a rafforzarsi reciprocamente: 1. la mobilitazione di una cifra triennale stimata dalla Commissione europea in 315 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi per investimenti; 2. un forte impegno per garantire che i finanziamenti arrivino all'economia reale con il massimo dell'impatto e dell'efficacia; 3. una decisa azione volta a migliorare il contesto, nazionale ed europeo, degli investimenti stessi;

considerato, inoltre, che, in base alla proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (COM(2015) 10), la cui adozione è auspicata entro il mese di giugno 2015, il FEIS sarà dotato di un Comitato direttivo (*Steering Board*) che ne deciderà l'indirizzo strategico, l'allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica

di investimento per i progetti sostenuti dal FEIS e il profilo di rischio del FEIS, nonché di un Comitato per gli investimenti (*Investment Committee*), composto da esperti del mercato indipendenti e dall'amministratore delegato del Fondo, incaricato di esaminare e scegliere i progetti, in base alle seguenti priorità settoriali: sviluppo delle infrastrutture (in particolare la banda larga e le reti energetiche, nelle infrastrutture di trasporto, specialmente in agglomerati industriali), investimenti nei settori dell'istruzione ? ivi inclusa auspicabilmente l'edilizia scolastica ?, della sanità ? ivi inclusa auspicabilmente la sua infrastrutturazione ?, della ricerca e sviluppo, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e innovazione; espansione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; progetti infrastrutturali nei settori dell'ambiente, risorse naturali e sviluppo urbano e in ambito sociale; PMI e imprese a media capitalizzazione, anche sotto forma di finanziamento del capitale di esercizio con capitale di rischio;

considerato altresì che l'accordo sul FEIS prevede l'istituzione di un Polo europeo di consulenza sugli investimenti che, muovendo dagli attuali servizi della BEI e della Commissione, consisterà in uno sportello unico destinato a tre categorie: promotori di progetti, investitori e autorità di gestione pubbliche. Esso offrirà consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e fungerà da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti dell'Unione, anche per le questioni giuridiche e con particolare riguardo all'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, l'uso di strumenti finanziari innovativi e il ricorso a partenariati pubblico-privato;

considerato che, al fine di compiere una ricognizione sui progetti validi a livello europeo cui il Fondo potrebbe attingere è stata istituita un'apposita *Task Force*, nel mese di settembre 2014, composta da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della BEI, che ha elaborato un rapporto finale, trasmesso l'8 dicembre 2014, secondo cui, i progetti che rispondono ai criteri generali individuati dal Piano Juncker potrebbero essere circa 2000, con un potenziale di investimento pari a 1300 miliardi, di cui 500 impegnabili nel periodo 2015-2017 e circa 200 riferibili al nostro Paese,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

si valuta che la base giuridica dell'iniziativa appaia correttamente individuata negli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; anche il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto gli obiettivi dell'intervento proposto non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente e pertanto, in riferimento al primo parametro del controllo di sussidiarietà, sono "necessari". Il principio di sussidiarietà, in riferimento al secondo parametro del controllo, può invece considerarsi rispettato solo qualora la mobilitazione di risorse europee costituisca un reale valore aggiunto rispetto all'azione degli singoli Stati membri, aggiungendosi ad essa ed intervenendo nei casi di carenze o fallimenti del mercato;

il principio di proporzionalità appare, invece, solo in parte rispettato, in quanto l'entità dell'intervento proposto sembra poter consentire solo parzialmente il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato. In particolare, le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell'Unione europea richiederebbero un intervento di dimensioni sicuramente più elevate di quelle proposte;

nel merito, si esprime piena condivisione della strategia complessiva prefigurata dalle Istituzioni europee nel suo intento diretto a contrastare decisamente la crisi che ha colpito in particolare l'Europa, superando le precedenti politiche indirizzate prevalentemente al risanamento e adottando un nuovo approccio di rilancio della crescita e dell'occupazione, basato su una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità, su un piano di investimenti e su un piano di aumento della liquidità;

si esprime, in particolare, piena condivisione nei confronti del "Piano di investimenti per l'Europa", in quanto strumento utile ed efficace per il rilancio a medio termine della crescita e dell'occupazione in Europa, e si auspica che il tema dell'incremento degli investimenti a medio e lungo termine sia visto non solo come una misura temporanea, da attivare in questa fase di superamento della crisi, ma come

un *asset* strategico per il futuro dell'area dell'euro e di quella europea in generale; si rileva, tuttavia, che il volume dei nuovi investimenti da attivare con il Piano potrebbe non essere sufficiente per poter produrre un impatto economico significativo e colmare il *gap* di investimenti esistente oggi a livello europeo. A partire dall'inizio della crisi, la diminuzione media degli investimenti in Europa è stimata intorno ai 250-350 miliardi di euro l'anno, che rappresenta una cifra molto più elevata di quanto il Piano Juncker - anche nello scenario più ottimistico - si ripromette di attivare ogni anno nel periodo 2015-2017. Pertanto, se sul piano finanziario il nuovo Fondo di investimenti potrà anche raggiungere i suoi obiettivi, rischia di avere scarso successo come misura di carattere macroeconomico tesa a ridare slancio e sostenere la domanda e la crescita europee, a causa delle sue inadeguate dimensioni. In effetti secondo stime effettuate lo sforzo richiesto per un efficace stimolo economico che sia in grado di effettivamente aumentare la domanda aggregata, dovrebbe avere una dimensione almeno doppia rispetto a quella prevista dal Piano di investimenti per l'Europa si ritiene, pertanto, essenziale sviluppare soluzioni in grado di favorire e attivare nuove risorse sia a livello europeo sia a livello nazionale, in particolare da parte delle banche di promozione nazionale, per raggiungere un più elevato volume di investimenti, scongiurando così il rischio di vanificare l'efficacia di una misura, quale quella varata, che presenta grandi potenzialità. Peraltro, tenuto conto della sostanziale neutralità, in questa fase, della politica fiscale dell'area euro nel suo insieme e, quindi, dell'assenza di adeguati stimoli fiscali nell'euro zona, la complessiva modestia del Piano di investimenti progettato rischia di attenuare fortemente anche l'impatto sull'economia reale della misura di "*quantitative easing*" messa in atto dalla BCE ai fini del rafforzamento della ripresa in corso; in relazione alle procedure di selezione dei progetti del Piano Juncker, si condivide la proposta di prevedere un approfondito scrutinio di carattere tecnico dei progetti di investimento, ma si rileva che affinché il Piano possa risultare pienamente efficace e raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che esso sia espressione di una strategia di politica economica complessiva, per cui la selezione dei progetti sia anche guidata da ragioni macroeconomiche e, in particolare, dall'obiettivo di colmare i *gap* di investimento laddove (Paesi, Regioni e territori) siano particolarmente acuti. È altresì importante che venga stabilito un efficace raccordo con gli obiettivi che sono al centro di altri programmi dell'azione dell'UE, in aree di intervento vicine a quelle poste come finalità del Piano di investimenti, come nei casi dell'energia e/o delle infrastrutture; al fine di garantire l'impatto economico del Piano è fondamentale assicurare l'addizionalità dei progetti di investimento che da esso verranno finanziati rispetto agli investimenti sostenuti da altri programmi europei e/o che non necessiterebbero delle speciali garanzie previste dal Piano stesso. In altri termini, dovrebbero essere prescelti interventi che siano caratterizzati da eccessivo rischio o agiscano nei casi di "fallimento del mercato", e che non abbiano accesso quindi a fonti di finanziamento adeguate. In questa prospettiva, è senz'altro da condividere - e supportare nel prosieguo dell'iter negoziale - l'impostazione del Consiglio UE che, con l'Orientamento generale del 10 marzo 2015, ha specificato all'articolo 1-ter, lettera g), che per "valore aggiunto" si intende il sostegno del FEIS alle operazioni che colmano le carenze del mercato o fanno fronte a situazioni di investimento non ottimali; sempre al fine di assicurare il carattere addizionale degli investimenti finanziati attraverso il Piano, si auspica che, nell'ambito della selezione dei progetti, sia richiesto che questi debbano avere un'effettiva utilità sociale ed economica e che debbano avere un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell'attività ordinaria della BEI, dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio dell'UE. Inoltre è essenziale che le condizioni previste per la concessione della garanzia del Fondo siano più convenienti rispetto a quelle ottenibili ai normali prezzi di mercato, perché in caso contrario verrebbe minato il carattere addizionale degli investimenti finanziati dal Piano; in relazione al fatto che gli Stati membri e le banche di promozione nazionale, quali la Cassa depositi e prestiti, potranno partecipare al Piano di investimenti anche cofinanziando singole operazioni oppure dedicate piattaforme d'investimento, si auspica che queste piattaforme possano avere anche carattere

regionale e coinvolgono nella fase della loro progettazione gli Enti locali ai vari livelli. A questo fine andrebbero definiti al più presto, negli atti successivi all'approvazione del regolamento, le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti da parte della BEI e per la prestazione delle garanzie del FEIS ai progetti di piattaforme da presentare.

in relazione alle procedure di selezione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, si auspica che sia assicurata la dovuta attenzione all'esigenza di celerità e semplicità procedurale che contribuisce a determinare la profittabilità di un impegno imprenditoriale di realizzazione di un'opera su cui investire, a fronte del rischio di farraginosità prefigurata dalle procedure che vedono il coinvolgimento di numerosi soggetti e la previsione di molteplici fasi nel percorso decisionale di selezione dei progetti e concessione della garanzia del Fondo;

si auspica inoltre che si tenga conto delle osservazioni più volte ribadite dai portatori di interesse, secondo le quali uno degli ostacoli che bloccano il livello degli investimenti nell'UE è la disinformazione sui progetti di investimento attuali e futuri al suo interno, e che si proceda alla costituzione di una riserva di progetti di investimento europei, che metta a disposizione degli investitori, su un sito Internet accessibile a tutti, informazioni trasparenti ed esaustive sui potenziali progetti. Tale elenco di progetti che a sua volta potrebbe essere collegato a elenchi analoghi a livello nazionale e regionale potrebbe portare, in un futuro prossimo, a un sistema di certificazione europea dei progetti di investimento che soddisfano determinati criteri, utilizzabile in prospettiva dalla BEI e dalle banche di promozione nazionali per attirare gli investitori privati;

si auspica, infine, che, nel prosieguo dell'iter negoziale per l'approvazione della proposta di regolamento relativa al Piano di investimenti per l'Europa, il Governo assicuri un costante raccordo con le due Camere del Parlamento.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1745
XVII Legislatura

Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
Titolo breve: *Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 501 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

9 settembre 2015

Discusso congiuntamente: [S.14](#), [S.197](#), [S.239](#), [S.314](#), [S.909](#), [S.1211](#), [S.1231](#), [S.1360](#), [S.1316](#), [S.1745](#), [S.1763](#)

Calendario dei lavori

[N. 511 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

24 settembre 2015

Discusso congiuntamente: [S.197](#), [S.239](#), [S.314](#), [S.14](#), [S.909](#), [S.1211](#), [S.1231](#), [S.1360](#), [S.1316](#), [S.1745](#), [S.1763](#), [Petizione n. 665](#)

Calendario dei lavori

[N. 522 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

13 ottobre 2015

Discusso congiuntamente: [S.2081](#), [S.14](#), [S.197](#), [S.239](#), [S.314](#), [S.909](#), [S.1211](#), [S.1231](#), [S.1316](#), [S.1360](#), [S.1745](#), [S.1763](#), [S.2069](#), [S.2084](#)

Calendario dei lavori

[N. 523 \(ant.\)](#)

Discussione generale

14 ottobre 2015

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.
Adottato come testo base il DDL **S.2081**.

[N. 555 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

17 dicembre 2015

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 gennaio 2016
alle ore 13:00

[N. 558 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

13 gennaio 2016

Calendario dei lavori

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 501 (pom.) del 09/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

501a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).

Saluto ad una delegazione del Senato francese

PRESIDENTE. Nell'ambito del programma di cooperazione amministrativa tra il Senato e le Camere alte di Regno Unito, Germania e Francia, è presente in tribuna e assiste ai nostri lavori una delegazione del Senato francese, a cui rivolgiamo un particolare saluto ed augurio di buono lavoro. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad un attimo di attenzione. (*Brusio*). Facciamo vedere al Senato francese come lavora il Senato italiano.

La Conferenza dei Capigruppo ha confermato il calendario della settimana corrente e approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 24 settembre.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 15 settembre per l'esame del disegno di legge quadro sulle missioni internazionali.

In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 16 saranno discussi i documenti per i quali la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha depositato la relazione. Alle ore 16,30 sarà effettuata la chiama dei senatori per la votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.

Sempre nella giornata di mercoledì 16 saranno poste in votazione le dimissioni presentate dal senatore Vacciano.

Il calendario prevede inoltre la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria e delle mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram e sulle tariffe assicurative RC auto.

La seduta antimeridiana di giovedì 17 terminerà alle ore 12,15 per consentire la partecipazione dei senatori ad una messa di suffragio in ricordo del senatore Donato Bruno.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 settembre si svolgerà il *question time*, con la presenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il calendario della settimana dal 22 al 24 settembre prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, l'esame dei disegni di legge sull'introduzione del delitto di tortura nel codice penale e sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, nonché del disegno di legge collegato in materia ambientale, ove concluso dalla Commissione.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015:

- Disegno di legge n. 1917 - Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1559 - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria
- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 24 settembre 2015:

Mercoledì	9	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge nn. 2008 e 2009 - Rendiconto 2014 e Assestamento 2015 (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	10	"	ant.	h. 9,30-14	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Giovedì	10	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	15	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1917 - Legge-quadro sulle missioni internazionali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13	- Documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (mercoledì 16, ore 9,30)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Vacciano (<i>Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico</i>) (mercoledì 16)
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30-12,15	- votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (mercoledì 16, ore 16,30) (*)
					- Disegno di legge n. 1559 - Riorganizzazione attività di consulenza finanziaria
					- Discussione di mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram
					- Discussione di mozioni sulle tariffe assicurative RC auto
Giovedì	17	settembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(*) votazione a scrutinio segreto mediante schede. In apertura della seduta pomeridiana di mercoledì 16 settembre sarà effettuata la chiama dei senatori. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1917 (Legge-quadro sulle missioni internazionali) e n. 1559 (Riorganizzazione attività di consulenza finanziaria) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 10 settembre.

Martedì	22	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nel codice penale (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare dei magistrati - Disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in materia ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso in</i>
---------	----	-----------	------	-------------	---

Mercoledì	23	"	ant.	h. 9,30-13	<i>Commissione)</i>
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	24	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	24	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B (Introduzione del delitto di tortura nel codice penale) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 17 settembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1676 (Disposizioni in materia ambientale) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge nn. 2008 e 2009
(Rendiconto 2014 e Assestamento 2015)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		36'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		24'
LN-Aut		21'
GAL (GS, PpI, FV, M)		20'
CoR		20'
AL-A		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1676
(Disposizioni in materia ambientale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		36'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		24'

LN-Aut		21'
GAL (GS, PpI, FV, M)		20'
CoR		20'
AL-A		20'
Dissenzienti		5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, interverrò molto rapidamente per dire che, proprio perché è stato presentato un calendario, approvato a maggioranza, che definisce l'oggetto del nostro lavoro per due settimane, sarebbe assolutamente necessario inserire in calendario, per la settimana che va dal 22 al 24 settembre, il disegno di legge sulle unioni civili: rinnovo quindi tale proposta in Assemblea. Lo dico in modo molto pacato, perché non possiamo più continuare ad assistere a dichiarazioni - che, per carità, vanno benissimo - da parte del Governo e della maggioranza sul fatto che comunque il disegno di legge sarà approvato e arriverà in Assemblea e poi, quando si propone almeno di calendarizzare il provvedimento, ci troviamo di fronte ad una situazione completamente diversa, come è accaduto anche oggi e come lei sa, signor Presidente. La mia tesi al riguardo è sempre la stessa: non inserire il disegno di legge nel calendario dell'Assemblea equivale, nei fatti, a fare in modo che, all'interno della Commissione giustizia i lavori continuino nell'esame a ritmo rallentato. Chiedo quindi ufficialmente di inserire la discussione di questo disegno di legge in calendario, per la settimana che ho menzionato.

Desidero poi porre un'altra questione, signor Presidente, che immagino porrà anche il collega Castaldi. Abbiamo chiesto varie volte di inserire in calendario la discussione sul reddito minimo garantito, almeno così si chiama nella nostra proposta, mentre altre parlano di reddito di cittadinanza; tra l'altro ci sono proposte avanzate anche da membri della maggioranza al riguardo. Tutte le volte ci siamo sentiti rispondere che la Presidenza avrebbe sollecitato la Commissione lavoro a procedere, come del resto ha fatto e gliene diamo atto, signor Presidente. La Commissione lavoro però non procede e si pone dunque un problema in qualche modo di boicottaggio di questi temi: lo dico con molta chiarezza. Non c'è neanche traccia da parte della relatrice della possibilità di addivenire ad un testo base, prima dell'estate, su cui almeno cominciare a lavorare per predisporre gli emendamenti. Per quanto ci riguarda chiediamo che questo tema sia inserito nel calendario, sempre nella citata settimana, per un motivo molto semplice: come noto, il 15 ottobre inizierà la sessione di bilancio ed è evidente a tutti che una volta entrati in questa particolare sessione, provvedimenti come quello sul reddito di dignità - lo voglio chiamare così come lo chiama l'associazione Libera - essendo una legge di spesa, non potranno più procedere con il proprio *iter*.

Ciò si lega ad un'altra questione: le opposizioni hanno diritto o meno, in questa Assemblea, a veder discussi i propri disegni di legge? Qualche mese fa c'è stato un tentativo di inserire alcuni provvedimenti, che però sono scomparsi e sono stati bloccati nelle Commissioni. Questo discorso riguarda il reddito di dignità, così come l'identificativo dei membri delle Forze dell'ordine ed anche altre questioni che era diritto dell'opposizione vedere finalmente inserite nel calendario dei lavori dell'Aula. Penso quindi che questo elemento dovrebbe essere chiaro a tutti. Si tratta inoltre di provvedimenti che darebbero, questi sì, un grande aiuto, come nel caso del reddito di dignità, non soltanto a favore delle persone, ma anche a favore dell'economia di questo Paese.

Onestamente, il disegno di legge sulle unioni civili viene presentato come parte del programma di Governo, però poi alla fine devono essere forze come le nostre, che sono all'opposizione, a sollecitarne la calendarizzazione. Poi, com'è noto, visto il calendario che lei ha letto, tale richiesta non viene accolta dalle forze di maggioranza. Per questo io spero che questa volta l'Aula assuma delle decisioni che ci permettano di fare dei passi in avanti, sia per quanto riguarda l'inserimento in calendario del provvedimento sulle unioni civili, sia per quanto riguarda la questione, molto seria e molto importante per questo Paese, del reddito di dignità. (*Applausi del senatore Barozzino*).

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, avendo ascoltato la collega De Petris, io credo che la calendarizzazione del provvedimento sulle unioni civili, visto anche quanto accaduto in Conferenza dei Capigruppo, se si arriva al voto in Aula oggi di questo calendario, dovrebbe passare. Noi che eravamo presenti in Conferenza dei Capigruppo abbiamo infatti sentito quale indirizzo hanno le forze politiche.

Per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle, noi chiediamo oggi con forza la calendarizzazione, domani, del reddito di cittadinanza. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il motivo è semplice, signor Presidente, ed è lo stesso che ci siamo detti in Conferenza dei Capigruppo: dal novembre 2014 ogni Presidente del nostro Gruppo, in ogni Conferenza dei Capigruppo, ha avanzato tale richiesta. Convengo con la senatrice De Petris: nelle Commissioni questo provvedimento viene boicottato. Allora arriviamo in Aula, ci mettiamo la faccia e lo discutiamo, perché ritengo che oggi per 9 milioni di italiani, in buona parte rappresentati da fasce molto deboli e in condizioni economiche inaccettabili, sia dovere di questo Parlamento esercitare il proprio potere e pretendere l'immediata calendarizzazione in Aula del nostro disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Noi a questo Paese dobbiamo dare un qualcosa utile per la ripresa, perché in calendario non c'è nulla per i cittadini; è un calendario leggerissimo. Facciamolo adesso e facciamolo subito, domani. Io penso che in cuor vostro voi siate stanchi di ascoltare *slogan*; penso che siate stanchi dei lanci mediatici del bugiardo seriale che abbiamo pescato dal mazzo, anzi, che i poteri forti hanno pescato dal mazzo, per far arricchire i ricchi ed impoverire sempre i cittadini che pagano continuamente questo tipo di politiche. Il reddito di cittadinanza, oltre alla dignità (*rivolgendosi alla senatrice De Petris*), Loredana, permettimi, è una manovra economica seria, che metterebbe davvero in moto i consumi, aumenterebbe i profitti e, di conseguenza, l'occupazione. Questo provvedimento porterebbe sicuramente ad un aumento di ricchezza collettiva; al contrario, abbiamo il menzognero al Governo che mira all'aumento della ricchezza di pochi.

Quindi, signor Presidente, la nostra richiesta è chiara: domani, in Aula, reddito di cittadinanza. A quel punto, pubblicamente e di fronte al Paese intero, ognuno prenda una posizione precisa e risponda agli italiani, che, se non sbaglio, ci pagano profumatamente per lavorare per tutti loro. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, oltre ad associarmi ovviamente alla proposta del nostro Gruppo, appena avanzata dal Capogruppo Castaldi, vorrei chiedere l'inserimento, nel calendario dei lavori della prossima settimana, della discussione della mozione per non dotare gli F35 di armamento nucleare. È stata presentata il 29 aprile, nella seduta n. 439, e si tratta dell'atto 1-00405. Essendo stata firmata da quasi 70 senatori, avrebbe dovuto essere discussa entro un mese, ma ancora non lo si è fatto. Chiedo pertanto di inserirla nel calendario della prossima settimana, anche in coda ad altri argomenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori il disegno di legge sul reddito di cittadinanza.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, visto il disordine che c'è in Aula e considerata l'importanza del tema di cui si richiede la calendarizzazione, le chiedo gentilmente la controprova.

PRESIDENTE. Veramente, anche con l'ausilio dei senatori segretari, abbiamo potuto constatare che la proposta è stata abbondantemente respinta. (*Proteste dal Gruppo M5S*).

TAVERNA (M5S). Ma se non hanno nemmeno alzato la mano!

SANTANGELO (M5S). Io ho alzato due mani. Non le costa niente, Presidente.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Per favore, non fate foto in Aula.

Non è approvata. (*Commenti della senatrice Taverna*).

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori il disegno di legge sulle unioni civili.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. (*Applausi ironici della senatrice Donno*).

SANTANGELO (M5S). Ma come, la collega Cirinnà vota contro?

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori la mozione 1-00405.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico, così verifichiamo i numeri: suppongo che questo sia lo scopo.

Non è approvata.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

[\(2008\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014* (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

[\(2009\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015* (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 16,52)

Approvazione del disegno di legge n. 2008

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2009

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2008 e 2009.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Comunico che, poiché la votazione finale dei due provvedimenti avverrà mediante scrutinio elettronico, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, una volta concluse le votazioni degli articoli del rendiconto, si passerà direttamente all'esame degli articoli dell'assestamento. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto congiunte e avranno quindi luogo le due votazioni con il sistema elettronico.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2008.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,54, è ripresa alle ore 16,55).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5, con gli annessi allegati 1 e 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, con gli annessi allegati 1 e 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Si è così concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2008.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2009, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1, con le annesse tabelle.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, con le annesse tabelle.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Si è così concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2009.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto finale sul complesso dei due provvedimenti, che verranno svolte congiuntamente.

[BARANI](#) *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le grandezze fondamentali del bilancio mostrano tutte le difficoltà del momento. Grazie allo *shock* simmetrico che ha colpito tutte le economie occidentali (riduzione del prezzo del petrolio, *quantitative easing*, basso livello di inflazione) siamo riusciti a rimanere all'interno dei vincoli di finanza pubblica che valgono in sede europea. Ma non siamo riusciti ad invertire il corso di una tendenza che dura ormai da troppi anni. Ancora una volta, infatti, la spesa corrente al netto degli interessi mostra un profilo incrementale di quasi 13 miliardi, che equivalgono a circa lo 0,8 per cento del PIL. Non si è tradotta in un maggior *deficit* solo grazie al risparmio della spesa d'interessi, attribuibile prevalentemente alla decisioni assunte da Mario Draghi ed alla pioggia di liquidità che ha investito il mercato europeo. Ne è derivato un generale abbassamento dei tassi d'interesse e, quindi, un risparmio nella relativa spesa di circa 8 miliardi di euro. Speriamo che il consuntivo di fine anno possa confermare quest'ipotesi di riduzione.

La prossima settimana la Fed deciderà se rialzare o meno la struttura dei suoi tassi di interesse dello 0,25 per cento. Non è certo che questo avvenga. Ma se la scelta dovesse orientarsi in questa direzione, dovremo osservare con grande attenzione i riflessi che ne deriveranno sui mercati europei. Non dimentichiamo che l'interdipendenza finanziaria è molto forte. Ne consegue che decisioni pur così lontane da un punto di vista geografico, come sempre è avvenuto, possono condizionare negativamente anche la situazione europea.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) **(ore 17,02)**

(Segue BARANI). Il differenziale tra i tassi di interesse può dar luogo a movimenti di capitale dalla vecchia Europa a favore del dollaro. Ne deriverebbe un ulteriore rafforzamento della moneta verde, ma quest'eventualità complicherebbe notevolmente la gestione della base monetaria da parte della BCE.

Finora la rivalutazione del dollaro ha prodotto risultati altalenanti. Nella prima parte dell'anno il fenomeno ha favorito le esportazioni europee contribuendo alla pur limitata crescita che si è realizzata. Ma poi il processo si è invertito. Il dollaro, raggiunto il suo punto di massima rivalutazione (1,04 contro l'euro), si è progressivamente svalutato fino ad attestarsi su un valore pari a 1,12 in quest'ultimo mese, con punte pari fino a 1,15. Valori comunque lontani dalle previsioni governative che scontavano un cambio pari a 1,08.

Le conseguenze di quest'erraticità si sono immediatamente riflesse sui profili congiunturali della nostra economia. Nel secondo trimestre di quest'anno, secondo le più recenti valutazioni dell'ISTAT, le perdite dall'estero (dovute alla insufficiente crescita delle nostre esportazioni rispetto alle importazioni) hanno pienamente compensato quel piccolo risveglio della domanda interna. Per cui l'aumento che si è registrato nella dinamica del PIL - quello 0,4 per cento che tanto ha fatto sognare - è

stato solo conseguenza dell'incremento delle scorte: dato provvisorio. Se non si tradurranno in maggior fatturato per le imprese nei prossimi mesi, quello che abbiamo guadagnato in termini di crescita lo perderemo con altrettanta rapidità. È per questo che bisogna fare le riforme, tutte.

Nessuno, pertanto, è in grado di prevedere cosa succederà da qui alla fine dell'anno: il PIL può crescere ancora, se la domanda interna prenderà vigore, ma può anche scendere se le turbolenze cicliche, dovute alla cattiva *performance* della Cina, porteranno ad un'ulteriore compressione del commercio mondiale e, quindi, ad una più forte caduta delle nostre esportazioni. Non azzardo previsioni. Del resto, chi si cimenta con questo impalpabile futuro lo fa a suo rischio e pericolo (ne sanno qualcosa gli investitori): può vincere il terno della profezia, ma può anche cadere nella polvere, dopo aver dimostrato tutta la sua insipienza. Per questo motivo diffido profondamente dalle anticipazioni che si susseguono. Meglio stare a vedere, ma anche riflettere sul fatto che non possiamo continuare ad andare avanti con una politica economica i cui esiti dipendono sempre più dal caso, mentre noi facciamo poco per invertire un *trend* che non ci soddisfa, ed è per questo che bisogna fare le riforme, e tutte.

La dimostrazione è anche, seppur non solo, nei dati di questo bilancio: la compensazione delle maggiori spese correnti, al netto degli interessi, è avvenuta solo grazie ad un aumento del prelievo fiscale per circa 3,5 miliardi (entrate tributarie), per altri 850 milioni (entrate extra tributarie) e per ulteriori 2,3 miliardi per alienazione dei cespiti. Si tratta, quindi, di un cosiddetto *tassa e spendi*, seppure più contenuto.

Sull'ultima voce è necessario spendere, tuttavia, qualche parola. Vendere i gioielli di famiglia è più che giusto in periodi di crisi, anzi siamo in forte ritardo a causa delle incertezze relative all'effettivo decollo della *spending review*. Ma gli incassi derivanti da queste vendite non possono andare a copertura della spesa corrente; dovrebbero, invece, sostenere la spesa in conto capitale, per dare all'Italia infrastrutture degne di un Paese occidentale, e soprattutto essere investiti nel Sud, che è in grande crisi, senonché quest'ultima voce ha fatto solo registrare un incremento di una manciata di milioni, poco più di 200. Non è certo con questa strategia finanziaria che possiamo far fronte all'immane opera di modernizzazione che il Paese ci richiede e per la quale il presidente Renzi, almeno a parole, si sta tanto spendendo. È, quindi, necessario che alle dichiarazioni programmatiche seguano fatti concreti, ma questi purtroppo non si manifestano, almeno non con la necessaria evidenza.

Come si vede, il giudizio non è positivo: ci sono troppe ombre e poche luci, anche se qualche luce c'è. Naturalmente non dimentichiamo che in questo percorso accidentato hanno pesato avvenimenti che non sono dipesi dalla volontà del Governo: le decisioni della Corte costituzionale in tema di indicizzazione delle pensioni hanno determinato un drenaggio non previsto, a dimostrazione del fatto che, ancora oggi, stiamo pagando gli errori dei passati Governi. Mi riferisco a quell'eccesso di *austerità* che, durante il Governo Monti, ha assolutizzato i dati di bilancio prescindendo da qualsiasi considerazione di carattere costituzionale, per cui alla fine è andata come doveva andare e la sentenza della Corte a favore dei pensionati ha ripristinato principi giuridici violati con troppa faciloneria. Auspico che ciò sia almeno di insegnamento - penso a certe intemperanze dell'attuale Presidente dell'INPS - per il futuro.

Allo stesso modo, per il futuro deve far pensare l'opposizione che si manifesta, da parte di taluni ambienti, alla prospettata ipotesi di riduzione dell'imposizione sulla prima casa e sui capannoni. Oggi si riconosce - e speriamo che questa sia una posizione maggioritaria - che fu un errore applicarla in dosi così massicce. Poiché io c'ero quando fu varata con la prima legge di stabilità del Governo Monti, vorrei ricordare che allora serviva un prelievo aggiuntivo di 20 miliardi e sicuramente abbiamo sbagliato. Nel provvedimento, invece, si pensò di attribuire ai Comuni una maggiore capacità fiscale. Il gettito, contro ogni previsione, fu pertanto di 24 miliardi, quei 4 miliardi in più che corrispondono, grosso modo, alla tassazione della prima casa, escludendo le dimore di lusso ed i castelli. Oggi è in atto un doveroso ripensamento. Nel frattempo, tuttavia, il mercato immobiliare è crollato ulteriormente. I prezzi medi sono diminuiti del 30-35 per cento. La gente non vende e non compra: si limita a risparmiare, nonostante i bassi tassi d'interesse, per ripristinare il valore del proprio

patrimonio. E di conseguenza il ritmo di sviluppo, per carenza di domanda interna, continua a ristagnare.

Speriamo, quindi, che anche questa nostra discussione su un documento asettico come quello relativo all'assestamento di bilancio possa contribuire a svegliare i sonnambuli, a far capire loro che è necessario cambiare, fare le riforme e farle in fretta. Ma occorre cambiare veramente, senza interrogarsi se le misure che si intendono prendere siano di destra o di sinistra, ma solo se contribuiscono o meno a rimettere in moto il Paese.

Noi siamo in una situazione di attesa. Speriamo che, alla fine, prevalga il sano buon senso. Ma finché non vedremo segnali concreti in questa direzione non potremo votare a favore del provvedimento. Pertanto, voteremo contrariamente in maniera costruttiva.

Diamo un cinque più al Governo, nella speranza di potere meglio contribuire in seguito a far uscire l'Italia da quella palude in cui ci siamo tutti cacciati. E, se questo avverrà, noi siamo pronti, come Gruppo, fin d'ora a cambiare il nostro voto in favorevole. Ma solo se contribuiremo e saremo ascoltati in futuro con grande responsabilità e con la nostra preziosa esperienza e competenza, se il Governo saprà cogliere i nostri suggerimenti, saremo pronti, ovviamente, a contribuire alla rinascita, con le riforme, di questo Stato che effettivamente non è all'altezza di ciò che realmente meritiamo. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

MILO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO (CoR). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è opportuno fare presente alcune questioni essenziali anche alla luce della replica del Vice Ministro perché, leggendo i dati, sia del rendiconto che dell'assestamento, è chiaro che molte sono le ombre.

Sulle cifre c'è poco da aggiungere. Le cifre si commentano da sole. Il saldo netto del 2014 peggiora di quasi 25 miliardi. Il debito pubblico, in rapporto al PIL, continua ad aumentare.

In premessa, dobbiamo constatare come il Parlamento continui a non essere messo nella condizione di valutare con consapevolezza piena lo stato della finanza pubblica nel suo complesso. E non si tratta solo delle stime degli andamenti macroeconomici e finanziari contenuti nei documenti di programmazione ovvero, segnatamente, il DEF e la Nota di aggiornamento.

Queste sono stime - lo sappiamo tutti - connotate da ampi margini di aleatorietà connessa alle previsioni macro. Nessun centro studi o controllore coglie mai nel segno in ordine alle stime macro e non vi è mai stata previsione macro che non sia stata smentita dai fatti.

Ciò che ci preoccupa, però, è la gestione corrente del bilancio e la effettiva possibilità del Parlamento di contribuire concretamente alla programmazione e soprattutto al controllo dei risultati di bilancio. Ne è un esempio emblematico, in questo disegno di legge di assestamento, il vistoso reintegro del fondo per le spese indifferibili ed urgenti, contenuto all'articolo 3: una norma, pertanto, connotata da evidenti profili di asistematicità rispetto al contenuto tipizzato del disegno di legge di assestamento, che contribuisce a peggiorare la qualità, in termini di trasparenza e conoscibilità effettiva del bilancio. Sarebbe pertanto necessario prevedere che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali si disporrà l'utilizzo del fondo, egregio Vice Ministro, siano sempre trasmessi alle Commissioni bilancio.

In ogni caso, è l'intera gestione della finanza pubblica in corso che ci lascia estremamente perplessi. Non vi è notizia dello stato di attuazione della mitica *spending review*, inizialmente affidata al commissario Cottarelli, il cui lavoro è stato chiuso nei cassetti del Ministero.

Pendono poi le famose clausole di salvaguardia, pari a circa 73 miliardi nel triennio 2016-2018. Occorre, quindi, una rivisitazione della *governance* del ciclo di programmazione finanziaria per porre rimedio a tali problematiche in maniera sostanziale.

Ci lascia ancora molto perplessi l'invito del Governo in Commissione circa l'opportunità di quantificare puntualmente i risparmi attesi dalla riforma, di modo che tali vincoli fungano da obiettivo per i dirigenti chiamati alla sua attuazione. L'iscrizione in bilancio di risparmi da minori spese non

può, infatti, che derivare da interventi idonei a produrre risparmi contabilmente certi. Quello che effettivamente è da accogliere è l'invito a potenziare l'attività del Parlamento in sede di valutazione delle politiche pubbliche e controllo dei risultati.

Consentitemi poi alcune brevi riflessioni sul tema del completamento della riforma della legge di contabilità e sugli adeguamenti che si prospettano ai due strumenti rispetto alle esigenze che si impongono per effetto della rinnovata disciplina costituzionale del pareggio di bilancio. Le Commissioni bilancio di Senato e Camera hanno effettuato, nel mese di luglio, una importante attività conoscitiva su questa materia. Limitandomi solo a questi due strumenti, segnalo che il carattere sostanziale che viene attribuito nel nuovo impianto delle norme di finanza pubblica alla legge di bilancio unificata non potrà essere esteso alla legge di assestamento, con la quale continueranno a poter essere disposte soltanto variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche se tra di unità di voto diverse. La legge di assestamento, quindi, potrà avere conseguentemente solo caratteristiche e contenuti analoghi alla sezione seconda della futura legge di bilancio unificata, non potendo, comunque, contenere innovazioni rispetto alla legislazione vigente.

Rispetto poi al ciclo della programmazione del bilancio, appare tuttavia necessario che con l'assestamento debba in ogni caso assicurarsi la piena coerenza tra il saldo del bilancio dello Stato per l'esercizio in corso e gli obiettivi programmatici in termini di pubblica amministrazione indicati nel DEF.

Detto ciò, e ascoltata anche la replica del Vice Ministro, mi vorrei soffermare soprattutto sulle sfide che ci attendono nei prossimi mesi. Il quadro economico finanziario ci appare preoccupante e confuso. Il Presidente del Consiglio continua a parlarci di un Paese che non c'è e utilizza i dati dell'ISTAT in modo strumentale. Il debolissimo dato sulla crescita del PIL registrato nei primi due trimestri - per esempio - come può constatare chiunque, dipende in larga parte dall'accumulo di scorte. Resta da vedere se queste si tradurranno in consumi.

Il dato sulla disoccupazione poi, che ha raggiunto il *record* storico, si muove soprattutto per effetti stagionali, per non parlare della decontribuzione che ha determinato nessuna nuova assunzione, ma solo trasformazione di contratti a tempo determinato e con oneri esorbitanti (8 miliardi). Peraltro, il dato nasconde un ulteriore aumento degli inattivi, più comunemente noti come scoraggiati. Quindi, mentre oltre 16 miliardi di risorse aggiuntive vengono arse sulla pira del monumento al *leader*, continuiamo ad assistere ad un ottimismo assolutamente ingiustificato.

Intanto dopo un 2014 chiuso in recessione, il PIL del 2015 potrebbe chiudersi con un misero 0,7 o 0,8 per cento: un dato assolutamente insufficiente per creare occupazione e contenere la dinamica del rapporto debito-PIL. Siamo arrivati ad un rapporto debito-PIL del 132 per cento, una cifra mai così alta nella storia della Repubblica italiana e che sembra destinata ad aumentare sempre di più.

Al nostro *Premier* va attribuita solo una grande fortuna: una congiuntura favorevolissima tra prezzo del petrolio e tassi di interesse e degli *spread*, a loro volta determinati dal *quantitative easing* della BCE, tutte circostanze esterne all'azione del Governo.

Per questo, egregio Vice Ministro, richiamiamo l'attenzione del Governo perché preveda un'azione di responsabilità, anche con il contributo del Parlamento, soprattutto sul controllo e sul contenimento della spesa pubblica, sul rilancio degli investimenti, sulle semplificazioni, sulla riduzione della pressione fiscale, sulla riforma della giustizia e, quindi, sulle cosiddette riforme strutturali, fermo restando che men che mai tra queste possa essere annoverata la riforma istituzionale, evidentemente finalizzata solo alla definitiva umiliazione del Parlamento e alla sottrazione dei residui marginali poteri che conserva rispetto al Governo.

Sarà fondamentale soprattutto, egregio Vice Ministro, la ricerca dei circa 35 miliardi che il *Premier* ha affermato serviranno per la prossima legge di stabilità. L'esperienza insegna a tutti noi che più ampia è la dimensione della manovra e maggiori sono i rischi di mancata realizzazione, soprattutto per quanto riguarda il reperimento delle risorse necessarie, con crescenti rischi di sovraquantificazioni delle maggiori entrate e delle minori spese che costituiscono il complesso delle risorse.

Da questo punto di vista, però, confidiamo per l'ennesima volta nei tagli alle spese improduttive della intera pubblica amministrazione, tagli che però, appunto, non dovranno essere lineari, bensì selettivi, per incidere solo sulle situazioni di spreco e di inefficienza. In particolare, dobbiamo rilevare il fallimento del famigerato cosiddetto *bonus* degli 80 euro, una misura elettoralistica che costa oltre 8 miliardi e che non ha prodotto effetti macroeconomici e tantomeno una redistribuzione della ricchezza a favore dei meno abbienti. Questo è evidente a tutti.

Per tutto ciò che ho detto, il nostro Gruppo voterà in modo contrario sia sul rendiconto che sull'assestamento. Egregio Vice Ministro, noi però confidiamo sempre e soprattutto nella Nota di aggiornamento al DEF e sulla legge di stabilità perché possano restituire, almeno in parte, al Parlamento la possibilità di avere conoscenza della gestione della politica e controllarne i risultati. (*Applausi dai Gruppi CoR e AL-A*).

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, comincio il mio intervento parlando del rendiconto nel quale - com'è già stato evidenziato - tutti i saldi sono peggiorati. Giustamente il Vice Ministro dice che il Governo che ha sbagliato le previsioni era quello precedente. Questo è vero, ma ricordo a tutti che quel Governo era presieduto da Enrico Letta e sostenuto dall'attuale PD e dall'NCD e quindi, agli occhi dei cittadini, è sempre lo stesso Governo ed è cambiato solo il Presidente del Consiglio.

La questione che si evidenzia in modo particolare, e sulla quale voglio soffermarmi, è quella del debito pubblico che è aumentato, nel 2014 rispetto al 2013, di 67 miliardi. Giusto per evidenziare questo aspetto, oggi il debito pubblico è arrivato a 2.262 miliardi, 194 dei quali attribuibili all'attuale Governo, cioè al signor Renzi.

Un altro aspetto relativo al rendiconto è il seguente. Magari alcuni cittadini hanno vissuto l'esperienza della Guardia di finanza che ha svolto alcune osservazioni sulla loro azienda e ad altri è accaduto di essere chiamati dall'Agenzia delle entrate per avere delle spiegazioni.

È un po' quello che fa la Corte dei conti sul bilancio dello Stato, con le seguenti osservazioni, che si trovano nella relazione, per cui tutti possono verificare quanto ho detto): mancato espletamento di gara pubblica per l'attribuzione della concessione dell'esercizio delle scommesse ippiche; esborso da parte dell'amministrazione della somma di milioni di euro a fronte di risultati di un progetto non utilizzato; mancato recupero di somme erroneamente percepite da società erogatrici di un servizio; mancato recupero di somme indebitamente percepite dall'ex Presidente di una fondazione, e così via. Queste sono le osservazioni che fa la Corte dei conti. Ve ne sono diverse, ma uno Stato "civile" deve porre fine a questa situazione, onde evitare che nel rendiconto del 2015 vi siano ancora queste osservazioni. Chi sbaglia deve pagare, perché un semplice cittadino, quando sbaglia, è chiamato non semplicemente a pagare, ma a farlo anche in modo spropositato.

Per quanto riguarda invece l'assestamento, signor Vice Ministro, è vero che avete avuto ragione sull'andamento del PIL, ma non ne avete avuta su tanti altri aspetti, e in modo particolare sul risparmio pubblico, che è diminuito, o sull'avanzo primario, che è crollato. Ciò significa che stiamo facendo *deficit*, che si trasformerà ancora in ulteriore debito pubblico: aumenta, infatti, il ricorso al mercato per finanziare lo Stato e ciò ci espone non solo ad un maggiore debito, ma anche alle oscillazioni dei tassi d'interesse. È vero che quest'ultimi sono bassi, ma cosa succederà se aumenterà di nuovo, anche solo di poco, quel famoso e famigerato *spread*? Cosa succederà ai nostri interessi, che dobbiamo pagare con quest'enorme e spropositato debito pubblico? I livelli di parità ora sono piccolissimi: basta un piccolo sbalzo del tasso d'interesse e di nuovo l'impalcatura crollerà.

Vi sono poi queste poste di scostamento che derivano anche da due misure introdotte dal Governo nella legge di stabilità e da noi fortemente contestate, ossia il *reverse charge* e lo *split payment*: la prima, bocciata dall'Unione europea e, quindi, mai entrata in vigore, determinerà a fine mese l'aumento delle accise sulla benzina per 750 milioni all'anno; la seconda, invece, ha determinato un gettito inferiore a quello quantificato nella legge di stabilità, per cui anche in tal caso occorrerà trovare un

altro modo e altri fondi per compensare gli errori di previsione.

Ho apprezzato il fatto che Vice Ministro abbia detto in quest'Aula che sicuramente non scatteranno le clausole di salvaguardia e si farà di tutto perché non aumentino le accise né l'IVA, ma il problema è che la coperta è corta. Non vorremmo che ancora una volta si facessero tagli agli enti locali, com'è stato fatto recentemente, i quali non riescono più ad andare avanti. Signori, parlate con i vostri sindaci e sentite cosa vi dicono: parlateci, ogni tanto.

In questo quadro, che - a nostro modo di vedere - vede tutti i parametri peggiorati, sta appunto il fallimento delle misure creative inventate dal Governo Renzi per far cassa. Pendono proprio come una vera spada di Damocle, sottaciuta accuratamente dal Ministro dell'economia, che però sarà imposta per l'anno prossimo. Anche qua, mi chiedo come farà il Governo se, agli 1,4 miliardi che si devono trovare entro fine mese, aggiungiamo i 12 miliardi dell'IVA e la diminuzione del fattore della tassa sulla prima casa, che sono altri 4 miliardi. Il nostro Presidente, però, fa gli annunci in televisione durante l'estate. Nelle sue ultime apparizioni in TV egli, con tutta sicurezza, ha annunciato la sua magica capacità di abolire le tasse.

Tralasciando l'ipocrisia sottesa, ricordiamo chi, pochi mesi fa, ha imposto *ex novo* l'IMU agricola per poi annunciare, il giorno dopo, che l'avrebbe tolta. Signori, gli annunci renziani sono evidentemente una presa in giro e il presidente Renzi ormai non si preoccupa più nemmeno di mascherare l'assurdità delle proprie affermazioni. Il gioco del Governo è molto pericoloso. Abolire la tassazione di qualunque genere sulla prima casa costerebbe 4 miliardi di euro e non so cosa potrebbe succedere. Agire in questo modo vuol dire non vedere con lungimiranza quello che potrà accadere.

Pensiamo anche alla tanto famosa *spending review* che ha visto tutti dire di non preoccuparsi, in quanto si sarebbero fatti dei tagli che avrebbero garantito la copertura finanziaria. Ormai la stessa Corte dei conti ha evidenziato che, oggi, si fa fatica a realizzare la *spending review*. Lo stesso Renzi, anche qui, ha dichiarato che gli effetti di un'eventuale *spending review* si potranno vedere solo fra cinque anni. E nel frattempo come facciamo? Non c'è problema, perché l'importante è apparire e fare il comunicato.

Vi ricordate la vicenda degli 80 euro? La tanto decantata manovra degli 80 euro è stata una bella operazione di immagine che ha portato a dei risultati. Peccato, però, che ha portato solo risultati elettorali al PD, in quanto anche qui lo stesso Renzi ha dichiarato - smentendo, quindi, se stesso - che la manovra non ha avuto gli effetti sperati.

Presidente, tutte queste belle cose di immagine si riveleranno ancora un *flop* o determineranno un aumento di debito, andando così ad incrementare i 2.262 milioni di debito. Tutti sono capaci di fare operazioni di immagine, tanto c'è sempre qualcun'altro che paga e - guarda caso - nella fattispecie saranno ancora i cittadini a dover pagare tutto ciò.

Per questi motivi il Gruppo della Lega Nord voterà convintamente contro i provvedimenti in esame. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, già nel corso della discussione generale di questa mattina ho avuto modo di svolgere alcune considerazioni in ordine al rendiconto generale dello Stato per il 2014 e al provvedimento per l'assestamento del bilancio per l'anno 2015.

Rinvio pertanto alle considerazioni di questa mattina, approfittando dell'occasione per ragionare un attimo sulla prossima manovra finanziaria, partendo dai risultati, anche non particolarmente soddisfacenti, leggibili dal rendiconto per il 2014, che peraltro hanno avuto riflessi anche nel corso dell'esercizio 2015. In modo particolare - l'ho fatto notare anche questa mattina - abbiamo l'esigenza di segnare un cambiamento di passo che riguardi in modo particolare il Mezzogiorno.

I provvedimenti di quest'ultima manovra finanziaria hanno mostrato un'attenzione particolare nei confronti delle aree forti del Paese, quelle più industrializzate, con una maggiore consistenza dei livelli di occupazione, dove si trovano le imprese più in salute e anche il numero maggiore di imprese.

Pertanto, anche gli interventi come quelli finalizzati al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, alla decontribuzione o al taglio dell'IRAP hanno migliorato, consolidato e, in qualche misura, comunque protetto quelle aree del Paese. Adesso appare doveroso e necessario intervenire nel Mezzogiorno d'Italia, compiere un'operazione di riequilibrio, costruire le condizioni perché si possano sviluppare gli investimenti e, soprattutto, migliorare la resa delle attività economiche, che sono coerenti con le vocazioni produttive del Meridione d'Italia e delle isole. Si tratta, dunque, di intervenire su questioni di natura strutturale: per la Sardegna ricordo - ad esempio - i trasporti, la questione energetica o la dispersione scolastica, la cui incidenza è tra le più alte d'Europa e la più alta d'Italia. Occorre intervenire anche con consistenti azioni di natura strutturale, che modifichino le condizioni di difficoltà, traducendole invece in migliori possibilità ed opportunità di sviluppo.

Rifacendomi dunque a quanto detto durante la seduta antimeridiana, ricordo che i conti della finanza pubblica si sistemano non solo contraendo gli sprechi, riducendo la spesa pubblica passiva e recuperando risorse, anche pubbliche, da destinare conseguentemente agli investimenti o al sostegno degli investimenti del sistema economico privato, ma anche migliorando le entrate. E quando ragioniamo a proposito dei saldi e citiamo l'andamento del prodotto interno lordo e la sua possibile crescita dello 0,3, dello 0,4 o dello 0,7 per cento, per quest'anno, dobbiamo farlo essendo consapevoli del fatto che, negli ultimi sette o otto anni, abbiamo perso più di dieci punti di PIL, ovvero abbiamo perso un'enormità di risorse e di ricchezza del Paese, abbiamo ridotto profondamente, in maniera eccessiva, i redditi dei nostri lavoratori e delle loro famiglie e abbiamo messo a rischio non solo la tenuta sociale, ma anche l'unità stessa del nostro Paese.

Abbiamo sollevato questioni sull'andamento più o meno positivo dell'economia del Centro-Nord industriale e, nel frattempo, ci siamo anche non dico dimenticati, ma applicati a peggiorare le condizioni di vita delle Regioni del Mezzogiorno, che viaggiano tutte all'incirca attorno al 20 per cento di tasso di disoccupazione, dove cioè si registrano le peggiori *performance* del periodo della crisi, il crollo della capacità produttiva del Paese e dove si sono chiuse le fabbriche. Nonostante in questo momento non ci sia nessuno nei banchi del Governo, va ricordato che purtroppo le vertenze nate nel Mezzogiorno sono pressoché quasi tutte ancora da risolvere.

PRESIDENTE. Senatore Uras, lei ha ragione. Se il Governo è presente in Aula, vorrei che si collocasse nel posto che gli spetta.

URAS (*Misto-SEL*). Dicevo appunto che i dati peggiori li registriamo nel Mezzogiorno. Le vertenze che si sono aperte, soprattutto nel settore industriale, nella parte Sud del Paese sono quasi tutte prive di soluzione, mentre soluzioni sono state trovate, anche con merito da parte del Governo, per altre realtà industriali in altre parti del Paese.

Allora, questo è un Paese, questa è una Repubblica unita, una e indivisibile, e deve rimanere unita. Ma non è un'unità formale di tipo giuridico che serve: è un'unità sostanziale, di tipo economico e sociale, una vera attenzione politica generale. Io mi aspetto, al di là dei proclami e in luogo di una riduzione delle imposte che potrà riguardare solo alcuni (e soprattutto alcuni che già stanno bene), un grande e massiccio intervento di investimenti per il Mezzogiorno e per le isole, che sono quelle parti del Paese che più sono state colpite dalla crisi e che rappresentano il confine con la sofferenza dell'intera Europa. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella*).

CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, Area Popolare voterà a favore dei due provvedimenti oggi all'esame dell'Aula, il rendiconto 2014 e l'assestamento 2015. Voteremo a favore nella speranza, anzi vorrei dire nella convinzione, che questi siano gli ultimi documenti nei quali registriamo variazioni prevalentemente di segno negativo, frutto di una crisi economica straordinariamente lunga, della quale finalmente si intravede la fine. Quindi, piuttosto che soffermarci sull'analisi di ciò che è stato (lavoro peraltro ampiamente svolto dai relatori), vogliamo concentrarci su ciò che sarà e che ci vedrà impegnati, di qui alla fine dell'anno, con l'approvazione della legge di

stabilità 2016.

Per cogliere la timida ripresa che si intravede, siamo convinti che sia necessario continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, quella delle riforme istituzionali ed economiche, per le quali questa legislatura si caratterizza. D'altronde, il nostro Gruppo è nato proprio per questo, per portare l'Italia fuori dalla crisi e per non interrompere il processo riformatore iniziato con il Governo Letta e proseguito con determinazione con il Governo Renzi.

Riteniamo fondamentale perseguire con convinzione e determinazione sia le riforme istituzionali sia quelle economiche. Le riforme istituzionali, infatti, consegneranno finalmente al Paese un sistema in grado di decidere, e di farlo nei tempi richiesti dall'epoca nella quale viviamo, ponendo fine al bicameralismo paritario, che ormai non ci possiamo più permettere. Per questo il nostro Gruppo fornirà tutto il proprio contributo ed il proprio sostegno affinché questo processo si riforma dell'architettura istituzionale del Paese arrivi fino in fondo. Altrettanta convinzione, determinazione e anche grande coraggio saranno necessari sulle riforme economiche, perché l'Italia deve assolutamente ripartire. Per questo è prioritario non solo neutralizzare le clausole di salvaguardia, come ha detto il vice ministro Morando, che prevedrebbero un aumento di tasse e accise, ma anche procedere con convinzione per abbassare la tassazione, che ormai ha raggiunto livelli insostenibili non solo per le imprese ma anche e soprattutto per i cittadini. In particolare, ci riferiamo alla tassazione sulla casa. La casa che deve tornare ad essere un bene-rifugio, fonte di sicurezza e non di incubi per le famiglie italiane; e poi, anzi prima, è necessario fare una seria e decisa revisione della spesa per eliminare sprechi e inefficienze, ed anche i costi della politica, abbattendo finalmente la scure dei tagli sulle migliaia di società partecipate che ormai sono un peso inaccettabile e insopportabile.

Inoltre - questo sarà il nostro impegno nella legge di stabilità - è necessario un vero piano a favore della famiglia, un *family act*, come lo abbiamo definito, perché la famiglia, e non - consentitemi di dirlo - le unioni civili, è il pilastro della nostra società. La famiglia è il soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale, ma anche il luogo in cui coltivare il futuro, il desiderio di paternità e di maternità.

Quello italiano è uno dei più bassi tassi di natalità dei Paesi sviluppati e questo non ci deve lasciare indifferenti. Per questo ci batteremo, perché nella legge di stabilità ci siano misure a sostegno della famiglia, attraverso trattamenti fiscali di favore per le famiglie con figli a carico e con genitori a carico, con misure specifiche di sostegno alla natalità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e agevolazioni per le giovani coppie (per esempio, per le locazioni). Insomma, un piano per la famiglia, che significa un piano per il futuro.

Questo sarà l'impegno che noi assicuriamo d'ora in avanti e per questi motivi voteremo a favore di questi documenti, che sono prodromici per il lavoro che ci attenderà, per il quale il nostro Gruppo accetta la responsabilità e l'impegno affinché possiamo vincere la grande sfida che ci attende, e cioè far tornare l'Italia sul sentiero della crescita e dello sviluppo. Noi siamo convinti che la vinceremo. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, negli ultimi anni ci ha governato prima il Governo Berlusconi, che, con il suo centrodestra, nel corso di tutta la sua amministrazione, ha aumentato la spesa corrente di 206 miliardi e le tasse di 156; il Governo Prodi, dal 2006 al 2008, che ha aumentato la spesa pubblica di 60 miliardi e le tasse di 52; il Governo Monti, che, persino lui, è riuscito ad aumentare la spesa di 8 miliardi e le tasse di 20 e anche il Governo Letta ha aumentato la spesa corrente di 11 miliardi e le tasse di 12. Questo è il resoconto degli ultimi anni.

Dopo Monti e Letta, arriviamo finalmente al Governo del giovane *Premier*. Secondo il disegno di legge n. 2008 oggi al nostro esame - e non l'ha scritto nessun gufo, ma l'ha siglato Padoan - si evince che, rispetto al 2013, quindi non già rispetto a previsioni che sappiamo essere sempre farlocche, le spese finali sono passate da 582 a 603 miliardi; le entrate da 819 a 840 miliardi; le spese complessive

da 753 a 811 miliardi; il saldo netto da finanziare passa da meno 28 a meno 53. Poi vediamo l'assestamento nel 2015: le spese finali passano da 603 a 611 miliardi mentre le spese complessive da 811 a 838; l'avanzo primario viene ulteriormente ridotto di 23,5 miliardi. Secondo la Corte dei conti l'aspetto più preoccupante è che nell'anno di Governo Renzi sono diminuiti del 16 per cento gli investimenti fissi lordi. Eppure ricorderemo tutti lo sblocca Italia. C'era una *slide* splendida che vantava 43 miliardi di investimenti bloccati che finalmente sarebbero ripartiti: sono ripartite solo le *lobby* del petrolio; per il resto, abbiamo avuto una flessione. Poi abbiamo avuto -18 per cento di minori impegni nel Fondo coesione e sviluppo, che serve soprattutto per le Regioni svantaggiate del Sud. Quando però arriva il rapporto Svimez il Governo Renzi si accorge che c'è più di un terzo dell'Italia che non è stato dimenticato: io credevo che lo avesse dimenticato, ma quand'è arrivata la legge di stabilità dell'anno scorso mi sono resa conto che l'intenzione era proprio quello di saccheggiarlo. Adesso mi viene da ridere a guardare e ad ascoltare il *Premier*, e Confindustria - che fa il suo lavoro di pressione - parlare di ripristinare la decontribuzione almeno per il Sud. Questo potrebbe essere grottesco e pittoresco, se non fosse che una legge del genere c'era già. Mi riferisco alla legge n. 407 del 1990. È stata abrogata per far cassa con il saccheggio dei fondi di coesione e sviluppo per poi riproporla come la grandissima novità nella nuova legge di stabilità. Purtroppo, anziché essere strutturale, sarà di nuovo uno *spot*: durerà circa un anno, se ci andrà bene. Esattamente come hanno fatto con il regime dei minimi. Ve la ricordate la *slide* della legge di stabilità? Si prometteva di ridurre le tasse al 15 per cento, ma eravamo al 5 con Monti. Dopo è arrivato il cosiddetto mille proroghe, che poi è tornato indietro, perché si fa sempre così. Lo stesso è stato fatto con la *spending review*. Quando Renzi si è insediato nel febbraio 2014, una delle *slide* più interessanti era quella che presentava 32 miliardi di tagli già fatti. Avrebbero dovuto utilizzare 10 di questi miliardi per gli 80 euro, ma ancora li dobbiamo pagare con la clausola di salvaguardia che scatterà tra qualche giorno per il *reverse* perché tutto era stato messo a copertura degli 80 euro. Un'altra decina di miliardi servivano per decurtare del 10 per cento l'IRAP, manovra che si è poi rimangiato nella legge di stabilità dell'anno scorso per fare un'altra promessa di cui vedremo gli effetti - forse - nel 2016. Chi fa di conto nelle imprese al Sud sa che, in realtà, quello sgravio al Sud già c'era. Pertanto, togliere anche quella componente lavoro dal calcolo dell'IRAP non sarà un sollievo per il Sud, ma anzi un aggravio. Sarebbe interessante vedere il *Premier* andare giù in Sicilia, in Campania, in Calabria e nella mia Puglia per portare una *slide* chiara in cui spiega anche tutto quello che ha tolto e scippato al Sud.

Questa è la ragione per cui noi voteremo contro. Non è perché vogliamo andare sempre contro; non è perché noi non eravamo favorevoli agli 80 euro se non si fosse traslato tutto l'impegno fiscale ad altre persone o alle stesse con l'aumento delle tasse sulla casa, che adesso si promette di togliere. Io però mi chiedo: dal momento che la TOSAP e la TARSU non verranno messe nella *local tax*, cosa ci mettiamo nella stessa? Ci mettiamo forse l'IMU aumentata su capannoni e negozi? Vorrei però ricordarvi che le imprese riescono a farsi dedurre almeno la TASI. Con l'IMU non è così. Se la deducono solo per il 20 per cento. State preparando un bello scherzetto. Chissà da quali *slide* sarà condito. L'imprenditore se ne renderà conto soltanto quando arriverà aprile o maggio. Ci auguriamo che non sia così. Ci auguriamo anche che le clausole di salvaguardia non vengano solo posticipate perché l'economia è fatta di sicurezza, di ottimismo, di verità e di serietà, cose che invece, purtroppo, questo Governo non ha. Probabilmente nel Governo e nella maggioranza ci sono delle persone che sanno queste cose, ma forse si comportano come ha fatto adesso la collega Cirinnà, che vota contro se stessa, e nonostante la disciplina di partito differisca di parecchio rispetto alla disciplina della propaganda del *Premier*, che quando va in televisione dice tutt'altro.

Pertanto, il Movimento 5 Stelle purtroppo, con rammarico, è costretto a dire nuovamente no a come si spendono i soldi. Quei 67 miliardi di nuovo debito pubblico potevano servire ad abrogare l'IRAP per le piccole e micro imprese o ad introdurre il reddito di cittadinanza - e sono certa di quello che dico. Anziché far risalire i consumi di 80 euro, queste manovre si che avrebbero dato un impulso all'economia. Probabilmente, invece che continuare a strozzare gli italiani e nonostante tutto avere avanzi primari sempre più bassi, a questo punto staremmo meglio.

A poco valgono le giustificazioni. Adesso si obietta che dall'Europa ci dicono che gli "80 euro" sono una spesa invece che una minore entrata; ma le spese sono aumentate ben oltre i 10 miliardi relativi agli "80 euro": bisogna essere precisi anche in questo.

Ci rimane veramente ben poco altro da dire. Quello che ci rimane da suggerirvi è di ascoltare la voce del Parlamento e anche del Movimento 5 Stelle. Abbiamo sentito il *premier* gridare che non ci sono più gli amici degli amici; ma poi, a diversi livelli e per diverse condizioni, arriva Marino o arriva Azzollini: eccome se è un amico di un amico. Eppure si tratta sempre di soldi, rigorosamente pubblici, che se ne vanno e che comunque, poi, vanno a far parte di questi bellissimi conti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

D'ALI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dirò subito che questi due documenti non sono votabili da chiunque abbia semplicemente letto le stesse relazioni che in Commissione bilancio abbiamo ascoltato dagli esponenti della maggioranza.

La relazione al rendiconto dice che tutti i saldi denotano un peggioramento rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2013. Se vogliamo dare alcuni particolari, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato accusa un peggioramento di 24,8 miliardi; il saldo delle operazioni correnti evidenzia un peggioramento rispetto all'anno precedente; il ricorso al mercato, *idem*; lo stesso gli impegni complessivi di spesa; la spesa corrente è cresciuta; la spesa complessiva nel 2014 ha superato la fatidica soglia degli 800 miliardi di euro. Se aggiungiamo il peggioramento previsto per il 2015, andiamo a 838 miliardi di euro di spesa complessiva. E meno male che dovevano essere gli anni di risparmio della spesa! E meno male che doveva essere la stagione del rinnovamento del modo di gestire i conti pubblici!

Ma anche da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della qualità della spesa, il peggioramento è ancor più grave, non solo perché sono drammaticamente aumentate le voci negative del bilancio dello Stato, ma anche per come questi importi sono stati spesi.

Vi è un giudizio della Corte dei conti che è assolutamente terrificante. Il cosiddetto giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti rileva irregolarità in termini di discordanza tra le poste di bilancio e i relativi importi rispetto a quelli risultanti dalle contabilità delle singole amministrazioni; rileva che nel riscontro dei residui vi sono importi non derivanti da rilevazioni contabili, ma calcolati come differenza tra il totale dei residui riscossi e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2013; *idem* nel versamento dei residui; sul versante della spesa, si rilevano discordanze nelle variazioni intervenute in alcune poste di attività non finanziarie; omesse variazioni; omesse iscrizioni; mancato aggiornamento dei valori iscritti; errata iscrizione delle attività finanziarie. Insomma vi è tutta una serie di criticità e di irregolarità che, se voi che avete tanto rigore nell'esaminare le leggi per il falso in bilancio lo applicaste al bilancio redatto da questo Governo, credo che dovrete trarne delle conclusioni sicuramente ben più pesanti di un semplice giudizio politico negativo.

Pertanto, in buona sostanza, le cifre già di per sé condannano il risultato di questo che doveva essere il Governo delle riforme, il Governo del cambiamento, il Governo della svolta. Drammaticamente dicono che questo Governo non è nelle condizioni di poter veramente imprimere un nuovo *trend* al modo di gestire la spesa pubblica e soprattutto non è in grado di resistere alla tentazione di aumentarla. Consideriamo un particolare: ci troviamo nell'ambito di una congiuntura internazionale che più favorevole di così non potrebbe essere. Da alcuni anni ormai i tassi d'interesse sono al minimo, il famoso *spread* è ampiamente diminuito e ciononostante il risparmio sugli interessi (che poi non è quella cifra così eclatante come si voleva far capire quando gli *spread* avevano cifre più elevate) è di 7,7 miliardi nell'assestamento 2015 ed è interamente vanificato da un aumento di 27 miliardi delle spese correnti, quindi di quattro volte rispetto al risparmio dovuto alla congiuntura internazionale. Abbiamo inoltre una diminuzione sensibile del prezzo del petrolio, quindi la bilancia dei pagamenti si avvantaggia anche di questo; abbiamo tutta una serie di condizioni della congiuntura internazionale

che dovrebbero rilanciare l'economia del nostro Paese ed i conti pubblici, ma noi rimaniamo sempre fanalino di coda, sia quando l'economia globale peggiora che quando migliora. Ciò accade perché un Governo, che fino ad ora è vissuto di annunci, è entrato nella stagione dei rendiconti, quelli che stiamo esaminando (guarda caso, come coincidono spesso anche letteralmente le cose), e la stagione dei rendiconti afferma che questo Governo non è assolutamente all'altezza di reggere le sorti del Paese.

La senatrice Lezzi e la senatrice Comaroli hanno evidenziato tutta una serie di contraddizioni; potremmo riempire di contraddizioni, del va e vieni, di tasse che vanno e che vengono, di cui si annuncia la diminuzione o la soppressione. È veramente un *bailamme* di confusione mentale che purtroppo si aggiunge al *bailamme* della confusione economica. E pensare che quello in carica è il Governo che doveva fare le grandi riforme per diminuire la spesa pubblica, invece ha messo in piedi - e lo vivremo ulteriormente nelle prossime settimane - un meccanismo di conflittualità interna ed esterna ai partiti che tutto può risolvere tranne che i problemi della spesa pubblica.

Non si affronta il problema della riforma delle Regioni, della loro spesa. Poco fa colleghi, abbiamo salutato, quasi fossimo nelle condizioni psicologiche dei gladiatori nell'arena, i rappresentanti del Senato francese; abbiamo detto: «*Morituri te salutant*» a chi invece sopravvivrà, perché quella è una nazione assolutamente consapevole delle sue tradizioni e del suo futuro e non ha bisogno di abolire Camere per poter migliorare le proprie condizioni. Dal 1° gennaio 2016 la Francia avrà 12 Regioni contro le 24 attuali; inoltre, siccome noi tendiamo sempre a seguire gli esempi esterni (quando ci conviene), la Danimarca dal 1° gennaio 2016 non avrà Regioni: ha abolito tutti gli enti intermedi tra i Comuni e lo Stato. Noi invece non siamo capaci di intervenire su un tessuto di 21 Regioni che sono le titolari del maggiore spreco nella spesa pubblica italiana. Sono quelle che hanno determinato l'aumento della spesa pubblica. Abbiamo costretto i Comuni a diminuirla. Abbiamo costretto molti enti a diminuirla, tagliando naturalmente in maniera orizzontale, senza entrare nella discrezionalità di una spesa saggia e mirata, mentre altre nazioni si sono rese conto che l'apparato pubblico non può mantenere condizioni di elefantiasi che gravano sui cittadini, costretti continuamente a vedere aumentare il carico fiscale.

Quando, nelle vere riforme, entreremo in questi ambiti, solo allora potremo dire di volere veramente riformare e rendere più moderno il nostro Stato.

Ma la classe politica regionale ormai domina la scena politica e domina anche questo Parlamento, tanto che oggi, dopo avere per anni ascoltato invettive contro il doppio incarico e contro le posizioni di doppia presenza nei Comuni, con parlamentari che diventavano sindaci e che venivano messi all'indice, adesso noi, in Costituzione, andiamo a decidere che il doppio incarico deve essere obbligatoriamente tenuta in piedi nel nostro Paese, dando ai consiglieri regionali la possibilità di diventare anche senatori.

Come vedete, quindi, è un Governo che non sa proprio da dove deve partire e ha solo una parola: riforma. E questa riforma, purché essa sia tale, non ha importanza di che contenuti si ammantano e che contenuti trasferisca alla società italiana: purché sia riforma. E con questo noi andremo veramente a consolidare un *trend* drammaticamente negativo dei nostri conti pubblici. Andremo a consolidare la classe politica più sprecona tra tutte le varie istituzioni.

Poco fa ascoltavo la senatrice Chiavaroli lanciare invettive contro le partecipate. Ma se noi non diminuiamo il numero delle istituzioni (in questo caso delle Regioni) non potremo mai diminuire neanche il numero delle loro partecipate. Per ogni Regione, per ogni servizio pubblico che si rende, vi è una partecipata. Allora quello è il cancro su cui si deve intervenire, quello della elefantiasi degli apparati istituzionali del nostro Paese.

Le cifre sono drammaticamente chiare, sono inequivocabili e condannano questo Governo all'insuccesso clamoroso (e purtroppo drammaticamente dannoso per i cittadini italiani) di un aumento della spesa pubblica, di un aumento del debito pubblico e, purtroppo, al di là delle buone intenzioni, presto anche di un aumento delle imposizioni fiscali sui cittadini di questo Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

SANTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il rendiconto e l'assestamento del bilancio pubblico rappresentano un passaggio importante del ciclo di bilancio con il quale si esamina lo stato delle nostre finanze. In questa circostanza, confermano a tutti noi e ai nostri concittadini, che l'Italia ha i conti pubblici in ordine e un'economia finalmente in ripresa dopo anni di decrescita. Va detto subito, in ordine a questo e al peggioramento degli indicatori segnalati da molti interventi, che sono state molto convincenti le spiegazioni date, nell'intervento del vice ministro Morando, della dinamica della crisi che, contrariamente alle previsioni del precedente Governo, si è prolungata anche nel 2014.

Pur non avendo risolto tutti i problemi, il Paese si trova nelle condizioni di guardare al futuro ora con maggiore fiducia e con la consapevolezza di essere in grado di migliorare ulteriormente i propri fondamentali.

Sul fronte della finanza pubblica, l'assestamento 2015 ci conferma che il Paese è sano. Il *deficit* pubblico è sotto controllo e l'avanzo primario è fra i migliori tra i Paesi membri dell'Unione europea. Il saldo netto da finanziare, per la parte di competenza, risulta in miglioramento rispetto alle previsioni dello scorso dicembre. Le entrate e le spese finali, pur in aumento rispetto alle previsioni iniziali, evidenziano segnali positivi in particolare dal lato di talune poste relative alle entrate tributarie, dal lato della spesa in conto capitale e, soprattutto, dell'andamento della spesa per interessi che presenta un saldo positivo di 7,4 miliardi di euro in termini di competenza.

Siamo oggi nelle condizioni di presentarci nelle sedi istituzionali europee ed internazionali con una situazione di finanza pubblica solida, credibile e in grado di contribuire alla stabilità dei mercati finanziari internazionali.

Ma il dato maggiormente positivo di questi giorni, che va a rafforzare i risultati conseguiti a livello di finanza pubblica, è che l'economia nazionale, dopo anni di recessione, si sta riavviando verso la ripresa economica, la crescita dei consumi e dell'occupazione. I dati ISTAT diffusi nei giorni scorsi sono confortanti. Chiedendo di poter consegnare il testo del mio intervento, cito solo il fatto che è già acquisita quest'anno la crescita dello 0,7 per cento rispetto al 2014, che era oggetto di molte previsioni fatte anche nel dibattito da parte di molti osservatori. La dinamica dei consumi è risultata positiva, il mercato del lavoro è in netto miglioramento ed anche l'inflazione è stabile.

Di fronte a questi dati, il problema che abbiamo adesso è immaginare una legge di stabilità che possa guardare al futuro con la possibilità di riavviare in maniera molto forte la crescita. Per questo l'agenda del Governo deve concentrarsi sui motori della crescita, a partire dalla riduzione della tassazione (un impegno molto forte), dalla disattivazione delle clausole di salvaguardia, dal contrasto delle disuguaglianze sociali, dalla riattivazione degli investimenti pubblici e privati (come dimostrano alcuni investimenti già fatti sulla scuola e come dimostreranno gli interventi in programma sul Sud e in generale sugli investimenti), dalla lotta alla corruzione e all'evasione fiscale, alla semplificazione del Paese.

Non partiamo da zero, e i risultati finora conseguiti sono lì a dimostrarcelo: il Parlamento ha approvato già in questi mesi misure importanti che avranno un impatto sull'economia, e molto si farà con la prossima legge di stabilità. Quindi dobbiamo accelerare: è questa la lezione che dobbiamo trarre dall'assestamento 2015 e dobbiamo ottimizzare i risultati che l'ISTAT ci ha dato. Vanno concretizzate le riforme ancora in discussione con molta rapidità e molta incisività, e in questo modo si potranno consolidare nel 2016 in maniera ancora più forte i temi della crescita, della riduzione del debito e di tutte quelle voci positive che dobbiamo saper migliorare. In questo modo l'Italia ritroverà la fiducia e la speranza che sono indispensabili per dare una spinta concreta alla crescita e alla ripresa economica in atto.

Per questi motivi noi del Partito Democratico voteremo convintamente sia il rendiconto che l'assestamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare il testo integrale del suo intervento al Resoconto

della seduta.

Sospendo brevemente la seduta in attesa che arrivi il presidente Grasso a presiedere i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 18,11, è ripresa alle ore 18,12).

[Presidenza del presidente GRASSO](#) (ore 18,12)

La seduta è ripresa.

Procediamo dunque alle votazioni finali dei disegni di legge nn. 2008 e 2009.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2008, nel suo complesso, con gli annessi allegati 1 e 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2009, nel suo complesso, con le annesse tabelle.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Sui lavori del Senato

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, credo che l'ordine dei lavori preveda ora alcune ratifiche di accordi internazionali, ma in considerazione dell'assenza del presidente Casini chiediamo di rinviare a domani questo punto dell'ordine del giorno, naturalmente se i colleghi sono d'accordo. Credo che ciò sia compatibile con il nostro calendario.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 10 settembre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,15).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 ([2008](#))

ARTICOLI DA 1 A 10 (*)

(*) Per gli articoli da 1 a 10 del disegno di legge n. 2008, tutti approvati, si faccia riferimento all'Elenco cronologico dei Resoconti, sed. n. 501, in formato PDF. Per gli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 5, si faccia riferimento all'Atto Senato 2008 (pagg. 48-55).

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 (2009)

NB. La Commissione propone di approvare le variazioni alle tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Governo (A.S. 2009), con le modifiche che si riportano in base ai criteri di seguito precisati:

- per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato in neretto;
 - le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere sono riportate in neretto corsivo;
 - non sono riportate le modifiche consequenziali nei totali.
- Le voci omesse restano identiche.

ARTICOLO 1 E VARIAZIONI ALLE TABELLE NN. 2, 10, 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2014, n. 191, sono introdotte, per l'anno finanziario 2015, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Unità di voto		Variazioni	
Codice	Missione Programma	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
	7. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)		
7.1	Sostegno al settore agricolo (9.3)	14.922.142	14.922.142

... *Omissis* ...

21. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)

23.524.455 2

... *Omissis* ...

25. Fondi da ripartire (33)

25.1 Fondi da assegnare (33.1) **- 176.466.505 - 176.466.505**

25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) **212.756.190 212.756.190**

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Unità di voto		Variazioni	
Codice	Missione Programma	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
	1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
1.2	Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	- 6.318.515	55.186.463

... *Omissis* ...

	2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)		
--	---	--	--

... <i>Omissis</i> ...			
2.7	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	- 305.119.649	- 305.087.455
... <i>Omissis</i> ...			
	6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		
... <i>Omissis</i> ...			
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	16.022.493	19.900.240

TABELLA N. 13
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI DEL TURISMO

Unità di voto		Variazioni	
Codice	Missione Programma	Alla previsione di competenza	Alla autorizza di cassa
	1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)		
... <i>Omissis</i> ...			
1.9	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	4.688.487	6.928.021

TABELLA N. 14
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Unità di voto		Variazioni	
Codice	Missione Programma	Alla previsione di competenza	Alla autori di cas
	1. Tutela della salute (20)		
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	871.350	4.371
... <i>Omissis</i> ...			
	2. Ricerca e innovazione (17)		
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica	5.589.276	7.290
	3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	185.684	862.4
	4. Fondi da ripartire (33)		
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	- 11.190.727	- 11.1

NB. Per le Tabelle di cui all'articolo 1, nel testo proposto dal Governo, si rinvia all'Atto Senato 2009 (pagg. 37-152).

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 191, le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 milioni di euro».

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2014, n. 191, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti: «32-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritti nel programma

"Oneri per il servizio del debito statale" e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione iscritti nel programma "Rimborsi del debito statale", al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

32-ter. Per l'anno 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" - programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dai capitoli della categoria 2 - consumi intermedi ai capitoli della categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge».

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, è incrementata di 254.295.088 euro per l'anno 2015.

2. All'articolo 17 della legge 23 dicembre 2014, n. 191, il comma 24 è sostituito dal seguente:

«24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente» .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Santini nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2008 e 2009

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il rendiconto e l'assestamento del bilancio pubblico per l'anno 2015, oggi all'esame di quest'Aula, rappresentano un passaggio importante del ciclo di bilancio con il quale si esamina lo stato delle nostre finanze pubbliche in corso di anno rispetto alle previsioni del bilancio approvato lo scorso dicembre 2014.

Va detto subito che in ordine al peggioramento degli indicatori segnalati da molti interventi sono state molto convincenti le spiegazioni date dall'intervento del vice ministro Morando nella dinamica della crisi che contrariamente alle previsioni del precedente Governo si è prolungata anche nel 2014. In questa circostanza essi confermano a tutti noi e ai nostri concittadini che l'Italia ha i conti pubblici in miglioramento e un'economia finalmente in ripresa dopo anni di decrescita.

Pur non avendo risolto tutti i problemi, il Paese si trova nelle condizioni di guardare al futuro con maggiore fiducia e con la consapevolezza di essere in grado di migliorare ulteriormente i propri fondamentali.

Sul fronte della finanza pubblica, l'assestamento 2015 ci conferma che il Paese è sano. Il *deficit* pubblico è sotto controllo e l'avanzo primario è fra i migliori tra i paesi membri dell'Unione europea. Il saldo netto da finanziare, per la parte di competenza, risulta in miglioramento rispetto alle previsioni dello scorso dicembre. Le entrate e le spese finali, pur in aumento rispetto alle previsioni iniziali, evidenziano segnali positivi in particolare dal lato di talune poste relative alle entrate tributarie, dal lato della spesa in conto capitale e, soprattutto, dall'andamento della spesa per interessi che presenta un saldo positivo di 7,4 miliardi di euro in termini di competenza.

Alla luce di tali sintetici dati, si conferma la sostanziale tenuta dei nostri conti pubblici e soprattutto la ritrovata credibilità internazionale del paese che si riflette nella positiva caduta dei tassi d'interesse sui titoli del nostro debito pubblico. Lo *spread* non rappresenta più un elemento di tensione, di instabilità e di caduta della fiducia nei confronti del Paese.

Siamo oggi nelle condizioni di presentarci nelle sedi istituzionali europee ed internazionali con una situazione di finanza pubblica solida, credibile e in grado di contribuire alla stabilità dei mercati finanziari internazionali.

Ma il dato maggiormente positivo di questi giorni, che va a rafforzare i risultati conseguiti a livello di finanza pubblica, è che l'economia nazionale, dopo anni di recessione, si sta riavviando verso la ripresa economica, la crescita dei consumi e dell'occupazione.

Nei giorni scorsi, l'Istat ha diffuso una serie di dati confortanti. Il prodotto interno lordo ha registrato nel secondo trimestre dell'anno in corso una crescita pari allo 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,7 per cento rispetto al corrispondente trimestre del 2014. Tale crescita è stata in gran parte determinata dall'andamento favorevole del settore manifatturiero e dei servizi. Alcuni potrebbero affermare che è poco, ma certo non si può negare che sia il secondo trimestre consecutivo in cui si registra una variazione tendenziale positiva dopo ben 13 trimestri con segno negativo (3° trimestre 2011).

La dinamica dei consumi è risultata positiva per un +0,4 per cento. La spesa delle famiglie e delle istituzioni sociali private ha mostrato una chiara accelerazione, contribuendo all'espansione del Pil per 3 decimi di punto percentuale. L'apporto più consistente, pari ad oltre il 50 per cento, è stato fornito dalla spesa in beni durevoli (+3,3 per cento), a riflesso del ritrovato clima di fiducia delle famiglie.

Il mercato del lavoro appare in netto miglioramento rispetto al recente passato. I dati trimestrali dell'indagine sulle forze lavoro evidenziano che nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione è cresciuta dello 0,5 per cento e che l'espansione ha interessato tutte le aree territoriali e tutti i principali settori produttivi. Miglioramenti si registrano in relazione all'occupazione giovanile, anche se il dato maggiormente positivo riguarda gli ultracinquantenni.

A conferma del buon andamento del mercato del lavoro, a luglio si è registrato un significativo calo del tasso di disoccupazione al 12 per cento, dopo che nei primi due trimestri dell'anno si era stabilizzato, nei dati stagionalizzati, rispettivamente al 12,3 per cento e al 12,4 per cento.

L'inflazione rimane stabile, su livelli lievemente positivi. In base alla stima provvisoria, il ritmo di crescita annuo dell'indice per l'intera collettività (NIC) è risultato pari allo 0,2 per cento.

Secondo l'Istat, la crescita economica è attesa proseguire, seppure a ritmi moderati, anche nei prossimi mesi. Sulla base del modello di previsione di breve termine, la variazione congiunturale reale del Pil prevista per il terzo trimestre è pari a +0,3 per cento e pur in presenza di un rallentamento delle esportazioni, la domanda nazionale è attesa fornire il principale contributo positivo al Pil.

In questo scenario, la crescita acquisita per il 2015 è pari allo 0,7 per cento.

Giudizi positivi sullo stato della nostra economia provengono anche dal contesto internazionale.

L'Ocse ha recentemente registrato nel mese di luglio una crescita stabile che dovrebbe mantenersi anche nei prossimi mesi.

Ora il cuore dell'agenda di governo deve concentrarsi sui motori della crescita, della riduzione, forzando i contesti delle disuguaglianze, riattivando gli investimenti pubblici e privati, l'investimento su scuola, università e ricerca, la lotta alla corruzione e all'evasione fiscale, la semplificazione di un Paese difficile per chi vuole fare impresa. Questo è il punto: i nostri sforzi oggi devono andare verso tutto ciò che può far crescere l'economia e creare il lavoro.

Non partiamo da zero, e i risultati finora conseguiti sono lì a dimostrarcelo: il Parlamento ha approvato in questi mesi misure importanti e provvedimenti che avranno un grande impatto sull'economia. Ma il Paese ci chiede di accelerare: è questa la lezione che dobbiamo trarre dall'assestamento 2015 e dai recenti numeri pubblicati dall'Istat.

Solo così l'Italia ritroverà la fiducia e la speranza che sono indispensabili per dare una spinta decisa e concreta alla ripresa economica in atto.

Con queste motivazioni il Gruppo del PD voterà a favore dei provvedimenti sul rendiconto e sull'assestamento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bubbico, Buccarella, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Collina, Consiglio, Conte, Crosio, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Biagio, Divina, D'Onghia, Gotor Facello, Guerrieri Paleotti, Marino Luigi, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rizzotti, Rubbia, Sacconi, Saggese, Silvestro, Stucchi, Taverna, Torrisi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Corsini, Fattorini e Tremonti, per attività della 3^a Commissione permanente; Chiti, per attività della 14^a Commissione permanente; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Fravezzi Vittorio

Istituzione della giornata nazionale dell'Autonomia e dell'Autogoverno responsabile delle comunità locali (2050)

(presentato in data 09/9/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Aracri Francesco ed altri

Disposizioni in materia di assunzione dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1951)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)

(assegnato in data 09/09/2015);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul finanziamento pubblico dei giornali e degli altri organi di stampa o di comunicazione di massa (2002)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 09/09/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Cirinna' Monica

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro gli animali (1859)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. D'Ascola Nico ed altri

Introduzione dell'articolo 602.1 del codice penale e ulteriori disposizioni per la repressione e il contrasto del fenomeno del traffico di esseri umani (1899)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 09/09/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. D'Ascola Nico ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 09/09/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Sacconi Maurizio

Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico (2001)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (2026)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (2027)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 09/09/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. (2028)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 (2036)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Mirabelli Franco ed altri

Disposizioni in materia di riordino dei giochi (2000)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti nuova disciplina delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società (2005)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 09/09/2015);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Ruta Roberto ed altri

Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) (1753)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2015);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Disposizioni volte a contrastare il tumore mammario (2019)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2015);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Panizza Franco

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco (1931)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2015);

Commissioni 1° e 12° riunite

Sen. Consiglio Nunziante

Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato (1947)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2015).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 8 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - le seguenti proposte di nomina:

del professor Mauro Palma a Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (n. 55);

del professor Francesco D'Agostino a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone

detenute o private della libertà personale (n. 56);
dell'avvocato Emilia Rossi a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (n. 57).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 29 settembre 2015.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (n. 181-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 settembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 settembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (n. 182-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 settembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 settembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (n. 183-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2a e 6a, che esprimeranno il parere entro il 19 settembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 16 settembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (n. 184-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 settembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 settembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3, comma 1, lettera a), 6, comma 5, 9, comma 1, lettera l), e 10, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (n. 185-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 settembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 settembre 2015.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 10 agosto 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXXXV*, n. 3).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Casson e De Pietro hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00405 del senatore Cotti ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Lo Giudice e Ginetti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02164 della senatrice Fedeli ed altri.

Interrogazioni

[CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [TAVERNA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [BOTTICI](#), [SCIBONA](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la Costituzione italiana, all'articolo 9, afferma che "La Repubblica (...) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

la Repubblica italiana ha adottato l'indirizzo di assumere, tra i compiti essenziali dello Stato, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;

nel comune di Bassano del Grappa (Vicenza), a pochi metri dal famosissimo ponte palladiano "degli alpini", è prevista la realizzazione di una centrale idro-elettrica;

il progetto prevede il posizionamento di una turbina per l'erogazione di 156,6 chilowatt l'ora che a parere degli interroganti deturperà uno dei luoghi più antichi e affascinanti della città;

si sono espressi contro questo progetto il Comune di Bassano del Grappa e migliaia di cittadini raccolti in comitati ed associazioni locali e nazionali, tra cui "Italia nostra";

in fase di approvazione del progetto, dirimente è stato il parere favorevole, obbligatorio e vincolante, emesso dalla Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, che avrebbe inspiegabilmente modificato un proprio parere precedente, di tipo contrario;

il parere favorevole è privo di ogni accenno al contesto territoriale, storico e paesaggistico che avrebbe dovuto motivare nel provvedimento espresso l'incompatibilità del progetto industriale sul sito;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la sussistenza di incentivi statali sta generando un'eccessiva proliferazione di "mini idro", ovvero di centrali idroelettriche di potenza inferiore ad un megawatt;

i contributi statali, in apparenza sovradimensionati, generano speculazioni, in sede di concessioni, da parte delle compagnie operanti;

a parità di condizioni le tecnologie eco-sostenibili alternative, come il fotovoltaico, soprattutto se inserito sulle coperture degli edifici e in autoconsumo, producono energia esente da speculazioni e con un impatto ambientale notevolmente minore, generando peraltro un ben maggiore vantaggio economico diffuso ed a livello locale;

considerato inoltre che:

il citato impianto industriale energetico insiste in un sito di eccezionale interesse storico, artistico, archeologico e di singolare bellezza paesaggistica, nell'ambito del centro storico della città veneta e a poche decine di metri dallo storico ponte degli Alpini, capolavoro del Palladio;

risulta agli interroganti che il soprintendente, estensore del parere, sarebbe stato sottoposto ad indagine penale per fatti connessi con i restauri del teatro e di alcune chiese della città de L'Aquila, dopo i tragici eventi sismici, nell'ambito di un incarico pregresso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano intraprendere al fine di salvaguardare uno degli ambienti paesaggistici più belli d'Italia, simbolo della città di Bassano del Grappa, caro agli italiani e conosciuto e visitato da turisti provenienti da tutto il mondo;
se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo intenda attivarsi urgentemente e tempestivamente nelle opportune sedi di competenza al fine di emendare il parere della Soprintendenza, che si inserisce in un procedimento *in itinere* di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e ne forma parte integrante e sostanziale;
se il Ministro dello sviluppo economico ritenga opportuno assumere iniziative atte a rivedere il sistema degli incentivi destinati al "mini-idro" al fine di scoraggiarne il proliferare a parere degli interroganti indiscriminato e a fini essenzialmente speculativi;
se consideri che sia necessario investire sul risparmio di energia piuttosto che nella sua produzione, così come peraltro auspicato anche dall'Unione europea;
se intenda promuovere un'immediata sospensione di tutte le concessioni, in atto e in divenire, allo scopo di riverificarne la compatibilità con le normative e indicazioni europee.
(3-02175)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIOFFI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [GAETTI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

"La Sicurezza" Srl è un'impresa, con sede operativa a Melito di Napoli, che si occupava di fornitura di servizi contro furti, vigilanza anche marina e pattugliamenti fissi notturni e diurni, servizi protettivi, scorte armate, custodia merci e valori, servizi speciali a richiesta, pattugliamento autotrasportato nonché servizi di portierato presso enti pubblici e privati;

il giorno 7 ottobre 2010, con sentenza n. 225, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento de La Sicurezza Srl, nominando curatore fallimentare l'avvocato Michele Chianese che, con decreto del 28-29 ottobre 2010, viene autorizzato alla continuazione temporanea dell'attività della società fallita, fino al 30 settembre 2011, evidentemente per consentire che l'attività fosse trasferita a terzi. Il fallimento, infatti, vantava al suo attivo il complesso aziendale avente ad oggetto l'attività di vigilanza già svolta dalla società fallita nella sede operativa di Melito di Napoli, composta da marchio, avviamento, contratti in corso, beni mobili e attrezzature;

al momento della dichiarazione di fallimento la società contava 173 dipendenti, 6 dei quali, nei mesi successivi, hanno presentato dimissioni volontarie;

a seguito dell'autorizzazione alla continuazione temporanea dell'attività dell'impresa, la gestione fallimentare ha presentato istanza per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991;

tra le offerte di acquisto è pervenuta quella della Cosmopol Srl, società di vigilanza privata, che si è concretizzata con l'invio della comunicazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990;

all'esito dell'incontro con i sindacati, il 22 luglio 2011 viene stipulato un accordo, *ex art.* 47, comma 5, della legge n. 428, con cui la Cosmopol si impegnava ad assumere 65 unità lavorative complessive scelte, secondo criteri non specificati, tra i dipendenti della società fallita, di cui 55 entro 60 giorni dal rogito notarile di trasferimento d'azienda, 5 entro 12 mesi dal rogito e le restanti 5 entro 18 mesi;

nel medesimo accordo, veniva inoltre specificato che la proposta di acquisto formulata dalla Cosmopol e il conseguente impegno all'assunzione delle 65 unità erano condizionati alla realizzazione di due condizioni: "a) approvazione e condivisione del presente accordo da parte del giudice delegato al Fallimento La Sicurezza s.r.l.; b) sottoscrizione delle conciliazioni individuali in sede sindacale (...) da parte di almeno il 95% dei lavoratori in forza alla Sicurezza alla data odierna";

queste conciliazioni individuali prevedevano che a fronte di un trattamento di fine rapporto molto

ridotto e di una somma di 750 euro *una tantum* i lavoratori rinunciassero a qualsiasi altra pretesa successiva. Coloro che sarebbero stati riassunti, dunque, avrebbero perso l'anzianità di servizio ed i diritti maturati nel corso del precedente periodo lavorativo presso La Sicurezza Srl;

il 7 settembre 2011, tutti i lavoratori sono stati messi in mobilità e, il 14 settembre, è stata consegnata a ciascuno una comunicazione di risoluzione del contratto di lavoro, in cui si annunciava la messa in mobilità, alla luce della "assoluta impossibilità di prosecuzione della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa (...) e quindi della definitiva e assoluta cessazione dell'attività aziendale al 30 settembre 2011";

in data 26 settembre 2011, la società fallita e la Cosmopol Srl hanno stipulato un atto di cessione di azienda;

considerato che:

risulta agli interroganti che la sottoscrizione degli accordi conciliativi, coi quali i dipendenti rinunciavano a far valere qualunque diritto maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società cedente, è stata presentata ai lavoratori come unica possibilità per essere assunti presso la Cosmopol Srl;

a giudizio degli interroganti, tale procedura evidenzia un atteggiamento palesemente ricattatorio, che abusa dello stato di soggezione del lavoratore costretto a scegliere tra la perdita del lavoro e la perdita dei diritti già acquisiti;

nonostante ciò che a parere degli interroganti si configura come un "ricatto", non è stata raggiunta la quota del 95 per cento, posta come condizione di validità dell'accordo stipulato in sede di consultazione sindacale. Pertanto essendo l'accordo da considerarsi inefficace avrebbe dovuto trovare piena attuazione l'art. 2112 del codice civile, che stabilisce la continuazione di tutti i rapporti di lavoro in capo al cessionario, con l'espressa garanzia di conservazione di tutti i diritti precedentemente maturati dal lavoratore;

nei fatti, la Cosmopol subentrava nei rapporti facenti capo alla società fallita già prima del formale atto di cessione, subentrando persino negli appalti della società cedente ed utilizzando per l'espletamento della propria attività uomini e mezzi de La Sicurezza Srl;

alla luce dei comportamenti evidenziati, risulta agli interroganti siano state messe in atto una serie di azioni apparentemente lecite, ma volte ad eludere la disciplina del trasferimento d'azienda e la tutela che l'art. 2112 garantisce ai lavoratori in tale tipo di operazione commerciale;

considerato inoltre che:

secondo quanto riferito al primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo da alcuni ex dipendenti, la Cosmopol Srl ha in breve tempo rilevato una serie di società fallite, sia in territorio campano che in altre regioni, con modalità non sempre rispettose di procedure e cautele legali;

a parere degli interroganti, tale circostanza lascia perplessi sull'affidabilità di una società che, alla luce del tipo di attività svolta, per stare sul mercato ha ricevuto autorizzazioni dalle competenti autorità di pubblica sicurezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di dover verificare la correttezza dell'operazione commerciale descritta, al fine di valutare se ci fossero davvero i presupposti per la messa in mobilità e per l'erogazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria o se tale operazione non sia stata posta in essere al solo scopo di beneficiare di aiuti statali non dovuti prima e di incentivi all'assunzione poi;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intervenire anche convocando un tavolo di confronto con le parti interessate, al fine di scongiurare la definitiva perdita del lavoro dei dipendenti che erano in forza presso la società cedente e che, *stricto iure*, avrebbero dovuto restare in servizio presso la Cosmopol;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di prevedere accertamenti relativamente al comportamento assunto dalla Cosmopol, al fine di verificare se essa sia davvero dotata di

quell'affidabilità e trasparenza che sono alla base delle autorizzazioni, provenienti dalle autorità competenti, a svolgere attività di vigilanza e servizi di sicurezza.

(4-04474)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Considerato che: grazie agli archivi dell'accademia dei Concordi di Rovigo, che conservano le edizioni dei quotidiani, è stato possibile rileggere le dichiarazioni sulla stampa locale del presidente *pro tempore* del magistrato alle Acque, P. C., del marzo 2011, arrivato a Rovigo per l'assegnazione dei lavori della nuova questura di piazza D'Armi;

in quell'occasione C. avrebbe dichiarato che i lavori sarebbero terminati entro il 2012;

i lavori furono assegnati al consorzio di imprese "Consta", all'interno del quale c'erano diverse imprese padovane, tra le quali la Mattioli SpA. Imprese notoriamente facenti parte della galassia della Compagnia delle Opere;

l'importo dei lavori a base d'asta era di circa 13 milioni di euro, Consta ha offerto un ribasso di circa l'11 per cento. Avevano partecipato alla gara anche la Cles di Stienta, e le rodigine Dondi e Reale;

le parole di C., riportate dalla stampa, furono: «Non c'è spazio per nessuna variante in corso d'opera, la costruzione sarà interamente finanziata dal Ministero dell'Interno che non ha un centesimo in più di quanto stabilito»;

nel giugno 2014 P. C. è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul Mose;

sempre la stampa, nello stesso mese di giugno 2014, riporta che C. avrebbe confessato nel corso di un drammatico interrogatorio di fronte ai pubblici ministeri di aver ricevuto 200.000 euro all'anno dal consorzio e un bonifico da 500.000 euro su un conto svizzero a lui riconducibile. Inoltre avrebbe aggiunto: «I collaudatori del Mose li sceglieva Mazzacurati»;

a tutt'oggi il cantiere è quantomeno 3 anni in ritardo,

si chiede di sapere:

se sia possibile ottenere la contabilità economica dell'opera in questione;

se risulti ai Ministri in indirizzo che il Comune di Rovigo o altri enti pubblici diversi dal Ministero dell'interno abbiano partecipato economicamente al pagamento dei lavori o se sia previsto che lo facciano;

se vi siano state varianti in corso d'opera;

a quanto ammontino i pagamenti effettuati fino ad oggi alle imprese, ai progettisti e ai consulenti e a qualsivoglia altro attore che abbia gravitato attorno al cantiere della questura di Rovigo;

se risulti quando verrà aperta la nuova struttura e quando gli agenti rodigini verranno trasferiti;

se vi siano vincoli architettonici o artistici sull'attuale sede della questura di Rovigo, in vicolo Donatoni, e di chi sia la proprietà dell'area;

se risulti che l'amministrazione comunale di Rovigo, una volta che la questura si sarà trasferita, sarà formalmente nella condizione di consentire la demolizione degli immobili esistenti per una nuova progettazione ad elevato contenuto tecnologico, allo scopo di riqualificare una zona centrale e pregiata della città per adibirli a residenza, uffici e commercio al dettaglio.

(4-04475)

[ENDRIZZI](#), [SCIBONA](#), [CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [GAETTI](#), [TAVERNA](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [FUCKSIA](#), [CASTALDI](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

- Premesso che:

la sicurezza e la salute delle persone sono obiettivi primari di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato e regolati dall'ordinamento giuridico, tra i quali rientra, per espressa disposizione dell'art. 1 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;

una delle più frequenti cause di turbativa della circolazione stradale è l'eccessiva velocità, considerata dal codice della strada sia come velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, sia in ordine ai limiti

di velocità imposti. Tali violazioni possono essere rilevate con apparecchiature elettroniche idonee allo scopo, quali in particolare *autovelox*, *telegaser*, *tutor* e ogni altra apparecchiatura che consenta il calcolo della velocità media di percorrenza;

gli *autovelox* fissi installati sul territorio risulterebbero essere oltre 3.000, mentre sarebbero nell'ordine del migliaio gli *autovelox* mobili utilizzati dalle forze dell'ordine sulla rete stradale;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 45 del codice della strada, nella parte (comma 6) in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come gli *autovelox*, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento, motiva la sentenza, possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale;

secondo la Corte "appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, *shock* meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione", così come la natura essenzialmente "probatoria" dell'utilizzo dell'*autovelox* deporrebbe per l'obbligo di verifiche periodiche;

da almeno 10 anni, Paesi come la Francia, la Germania, l'Olanda e la Svizzera, hanno disposto per legge l'obbligo di taratura degli strumenti della rilevazione della velocità. Le operazioni vengono effettuate anche sulla base delle prescrizioni di una linea guida dell'Organismo internazionale di metrologia legale, la struttura competente in materia di misure che hanno impatto su transazioni economiche, che riguarda, per esempio, strumenti come bilance e appunto *autovelox*. Tali linee guida indicano in modo esplicito che gli strumenti devono essere omologati e avere una verifica iniziale (cosa che avviene in Italia), ma soprattutto devono essere oggetto di verifiche periodiche;

le verifiche periodiche di taratura assumono un rilievo ancora maggiore alla luce degli impatti che le violazioni hanno sugli utenti in termini sanzionatori. Per gli eccessi di velocità fino a 10 chilometri orari, è prevista una multa di 41 euro, tra gli 11 e i 40 chilometri orari in eccesso occorre pagare 168 euro e si perdono 3 punti patente, mentre se l'eccesso si colloca tra i 41 e i 60 chilometri orari la multa sale a 527 euro e i punti persi diventano 6 con sospensione della patente da uno a 3 mesi. Oltre i 60 chilometri orari sono dovuti 821 euro, si perdono 10 punti e la sospensione della patente va da 6 a 12 mesi;

considerato, inoltre, che:

la situazione descritta risulta ancor più grave, anche alla luce dell'elevatissimo numero di sanzioni irrogate, tale da rappresentare, a parere degli interroganti, non tanto la conseguenza di un'azione di prevenzione e di sicurezza stradale, quanto più la fonte di un vero e proprio "tesoretto" per molti Comuni italiani che, come spesso denunciato dalla stampa nazionale e locale, per far quadrare i loro conti guardano alle multe irrogate nei confronti dei cittadini del nostro Paese come ad una fonte certa di entrate finanziarie;

a titolo esemplificativo, può riportarsi il caso della città di Padova nella quale, secondo dati non ufficiali pubblicati da "Il Gazzettino" di Padova in data 14 agosto 2015, gli *autovelox* posti sulle tangenziali cittadine avrebbero rilevato solo nel periodo tra il 2 febbraio e il 14 agosto 2015 ben 60.000 multe, oltre 330 in media al giorno. Peraltro il Comune di Padova avrebbe garantito che gli strumenti di rilevazione della velocità non sarebbero stati attivi 24 ore su 24, ma in modalità "random", ovvero con soste orarie e una programmazione casuale, gestita da *computer*, in modo che nessuno potesse sapere se nel momento del passaggio sotto la telecamera questa fosse spenta o accesa, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario porre in essere opportune iniziative di competenza volte a prevedere con precisione le modalità e i limiti temporali entro cui gli strumenti di rilevazione della velocità debbano essere tarati, al fine di ottemperare all'obbligo di verifica periodica sancito dalla

Corte costituzionale con la sentenza citata;

quali ulteriori iniziative intenda adottare per tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e se e come intenda adoperarsi, affinché sia garantita la regolarità degli accertamenti;

se non ritenga opportuno attivare i poteri di propria competenza, anche di natura ispettiva, volti a verificare la regolarità del funzionamento degli *autovelex* situati nel territorio della provincia di Padova, oggetto dell'inchiesta giornalistica.

(4-04476)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a parere degli interroganti:

il sistema universitario italiano, nonostante le innovazioni introdotte negli ultimi anni, necessita di una serie di cambiamenti che mirino ad arginare la lenta ma progressiva marginalizzazione di molti singoli atenei;

le risorse economiche assegnate negli ultimi tempi al sistema universitario italiano nel suo complesso sono drasticamente diminuite;

il sistema universitario italiano, comunque, pur con molte difficoltà, continua a svolgere un fondamentale e strategico ruolo per il futuro del Paese e la formazione delle nuove generazioni;

nelle ultime settimane, in diverse occasioni, soprattutto i rettori delle università del Mezzogiorno hanno evidenziato il ruolo delle università meridionali nel sistema universitario e hanno segnalato l'estrema urgenza del ripristino degli investimenti sul sistema universitario, nell'ambito del quale gli atenei del Sud svolgono un ruolo prezioso di formazione e promozione sociale, ricerca e innovazione tecnologica, "terza missione", in stretta collaborazione con i vari attori del territorio;

premessi, inoltre, che:

il decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335, recante "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015", stabilisce la distribuzione del contingente di risorse espresso in termini di "punti organico", parametro di riferimento per l'assunzione del personale di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;

allo stato attuale, dal 2013, le università del Mezzogiorno hanno ricevuto 900 milioni in meno delle risorse occorrenti e il blocco del *turnover* ha impedito di rinnovare l'organico dei docenti;

considerato che:

come ogni anno sono state pubblicate le classifiche delle migliori università italiane, secondo i criteri individuati da Censis e dal quotidiano "la Repubblica" nella "Grande guida università 2014-2015";

le graduatorie sono state realizzate prendendo in considerazione 5 parametri quali indicatori di base, comunque valutati con peso diverso: i servizi (il numero di posti d'alloggio e i contributi relativi per iscritti residenti fuori regione; numero di pasti erogati per gli iscritti); borse e contributi (spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio a favore degli studenti sul totale degli iscritti all'università); strutture (rapporto posti aula/iscritti; rapporto posti biblioteche/iscritti; rapporto posti laboratori/iscritti); *web* (punteggio assegnato ai siti *internet* degli atenei sulla base della funzionalità e contenuti); internazionalizzazione (gli studenti che hanno trascorso un periodo di studio o di tirocinio all'estero sul totale degli iscritti universitari; gli iscritti stranieri sul totale degli iscritti; studenti stranieri che hanno trascorso un periodo di studio presso l'ateneo sul totale degli iscritti; la spesa degli atenei e degli enti al diritto allo studio a favore della mobilità sul totale degli iscritti al netto degli immatricolati);

preso atto che, a quanto risulta agli interroganti:

la guida ha suscitato numerose polemiche da parte dei rettori, che hanno contestato l'attendibilità delle citate classifiche di merito delle università italiane, stilate sulla base di criteri errati e viziati da discrezionalità;

in particolare, appaiono discutibili l'aggregazione di dati e indicatori, già peraltro censurata nel 2014 dal sito *internet* "Roars" e soggetta alla "trappola della normalizzazione", e l'utilizzo di parametri di contesto esterni al sistema universitario, *in primis* occupazione e borse di studio;

su un piano più generale, appare evidente come la collocazione nelle posizioni di retrovia degli atenei meridionali possa in larga parte dipendere dai criteri di distribuzione delle risorse finanziarie e assunzionali adottati negli ultimi anni;

preso atto, infine, che appare evidente la necessità di rafforzare il sistema universitario nel suo complesso, sostenendo ricerca e innovazione, ma anche introducendo criteri correttivi di perequazione e di sostegno delle università delle aree più deboli,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, al fine di salvaguardare il prestigio delle università italiane e in particolare quelle del Mezzogiorno d'Italia, anche attraverso la pubblicazione di graduatorie di merito delle università italiane stilate direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di criteri individuati anche d'intesa con la Conferenza dei rettori;

se non ritenga di dover rivedere, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, il sistema di finanziamento delle università, introducendo meccanismi che, assicurando la copertura delle spese di funzionamento di ciascun ateneo, ne valorizzino i risultati e favoriscano il superamento di eventuali criticità;

se non ritenga di dover intervenire con urgenza, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di eliminare gli effetti palesemente sperequativi derivanti dall'applicazione del modello di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;

se non ravvisi la necessità di correggere, a valersi dall'anno accademico 2015/2016, anche in relazione dell'ordine del giorno G21.0.200, accolto dal Governo, al disegno di legge (AS 1150) di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", il meccanismo di assegnazione dei punti organico, tenendo conto delle cessazioni dal servizio del personale, della sostenibilità e dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale di ciascun ateneo, nonché del contesto economico e territoriale e infrastrutturale.

(4-04477)

CAMPANELLA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con provvedimento n. 46 del 14 gennaio 2015, recante "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera territoriale della Regione Siciliana", si è proceduto alla riorganizzazione di tutti i punti nascita della Sicilia secondo le direttive impartite dal Ministero della salute, con particolare riferimento alla qualificazione degli stessi sulla base dei requisiti minimi e del necessario contenimento della spesa;

con l'adozione del piano di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in località disagiate, già in possesso del Ministero, sono state rappresentate le peculiari esigenze sanitarie vitali delle popolazioni ivi residenti che, per le immutabili condizioni orografiche ad alta difficoltà di accesso, necessitano della presenza, in deroga, di punti nascita;

in data 23 aprile 2015, l'Assessorato per la salute ha comunicato al Ministero quanto rappresentato rispettivamente dal Comitato dei sindaci del comprensorio di Cefalù (Cefalù, Pollina, Castelbuono, Isnello, Collesano, San Mauro Castelverde, Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri) e dal direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, relativamente alle problematiche connesse alla disattivazione dei punti nascita dei presidi ospedalieri di Cefalù e Licata, così come prevista dalla relativa rete regionale;

il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo, intervenuto il 23 luglio 2015 in XII Commissione permanente (Affari sociali) alla Camera per rispondere all'interrogazione 5-06119, riguardante la chiusura entro la fine del 2015 di alcuni punti nascita della Sicilia ha spiegato che Ministero e Regione hanno condiviso la chiusura, programmata entro il 31 dicembre 2015, di alcuni punti nascita tra cui quello di Licata (Agrigento), non ravvisando la necessità di modifiche su quanto concordato congiuntamente tra il Ministero e l'Assessorato regionale sulla base delle indicazioni fornite;

per altri punti nascita è stata, invece, concessa una deroga dovuta agli "oggettivi (...) insuperabili disagi di viabilità che rendono difficili i collegamenti con il territorio e che potrebbero comportare inadeguatezza dell'assistenza sanitaria";

considerato che:

con nota protocollo n. 26722 del 21 aprile 2014, del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, venivano indicati una serie di problemi connessi alla chiusura del punto nascita di Licata, tra cui: la situazione di marginalità territoriale, la mancanza del criterio di sicurezza, che se non garantito, non potrà assicurare il diritto alla salute alle partorienti e ai nati, il numero dei parti che registra un *trend* in continua crescita: il numero delle nascite rilevate nel 2014, pari a 430 (assolutamente positivo rispetto all'anno precedente) e destinato ad un ulteriore incremento nel medio periodo; il fatto che il punto nascita di Licata viene scelto dalle partorienti di tutto l'*hinterland* (Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Ravanusa, Riesi, Niscemi, eccetera); il numero dei parti cesarei del San Giacomo d'Altopasso che è in diminuzione e l'eccellente lavoro svolto dal personale sanitario che non ha permesso che si verificassero casi di mortalità;

a quanto si apprende dal comunicato stampa n. 339 del Comune di Licata, in data 4 settembre 2015 una delegazione licatese (formata dal sindaco Angelo Cambiano, l'assessore comunale Anna Triglia ed il presidente del Consiglio comunale Carmelinda Callea) ha rappresentato ai vertici del Ministero, in un apposito incontro tenutosi a Roma, le ragioni che vedono l'intero territorio schierato per scongiurare la chiusura del punto nascita di Licata;

dall'incontro, secondo il sindaco, è emersa la disponibilità da parte del Ministero a rivedere la procedura per scongiurare la chiusura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere la propria decisione sulla chiusura del punto nascita di Licata, vista la particolare collocazione, evitando così di creare disservizi alla popolazione e garantendo anche in questa parte del territorio l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e il diritto alla salute;

quali azioni intenda mettere in atto per assicurare che l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sia conforme a quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

(4-04478)

[Fausto Guilherme LONGO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il consolato generale d'Italia, competente per gli Stati di San Paolo, Mato Grosso, Mato Grosso del sud, Rondônia e Acre, versa in una situazione davvero critica;

ormai da anni si parla di aggiornamento e potenziamento dei servizi consolari, in generale, e del potenziamento del consolato generale di San Paolo in particolare, ma, purtroppo, nulla di fatto è avvenuto e pertanto continua lo stato di disagio dei rappresentanti italiani della comunità di San Paolo; la sede consolare di San Paolo lavora con circa 44 funzionari per erogare servizi a 125.000 cittadini italiani, a cui devono aggiungersi 380.000 persone, che sono in attesa del riconoscimento della loro cittadinanza italiana e suscita rammarico che, ancora oggi, il Governo italiano non abbia fatto qualcosa per migliorare la situazione della rete consolare;

a San Paolo del Brasile, una delle zone con la maggiore presenza di italiani emigrati, si verificano numerosi casi in cui i connazionali hanno trascorso intere giornate presso gli uffici consolari, molte volte costretti anche ad attendere in strada, senza essere ricevuti o magari, dopo una lunga attesa, venendo invitati a tornare il giorno successivo per avere un certificato;

nel caso di richiesta per la concessione della cittadinanza o per la corresponsione dell'assegno pensionistico, la situazione è ancora più drammatica: infatti l'attesa può durare giorni e addirittura mesi;

gli esempi riportati riguardano i Paesi dell'America meridionale; è legittimo però presumere che tali episodi si verifichino in tutti gli altri Paesi, nei quali il numero degli italiani emigrati è elevato e il personale impiegato negli uffici preposti ai servizi consolari è nettamente inferiore alle necessità e

inversamente proporzionale alle richieste da evadere;
considerato che:

la mappatura della rete consolare consta di 116 uffici consolari, di cui 71 consolati generali, 32 consolati, 3 vice consolati e 10 agenzie consolari, più della metà dei quali si trova in Europa. A tali uffici consolari si aggiungono anche le ambasciate, le quali talvolta hanno al loro interno anche degli uffici con competenze consolari e, precisamente, 79 cancellerie consolari e 28 sezioni consolari. La rete consolare è supportata da altri uffici consolari, per l'esattezza da 514 uffici consolari onorari, cui competono essenzialmente compiti di raccolta e di documentazione di pratiche consolari e, come è noto, gli uffici in questione sono dislocati in maniera da rispettare il numero degli italiani residenti all'estero, collocati nei singoli Paesi;

sarebbe, dunque, opportuna a giudizio dell'interrogante una vera e propria ristrutturazione della rete consolare, secondo criteri di ammodernamento di una struttura che è ormai obsoleta, ma la cui esistenza risulta sempre più fondamentale con il passare degli anni e con il continuo intensificarsi di relazioni tra chi vive lontano dalla madrepatria e chi, continuando a vivere nella madrepatria, cerca di attivarsi affinché i connazionali all'estero siano tutelati e possano usufruire di servizi efficienti;

una ristrutturazione che il Governo dovrebbe attuare per dare una ulteriore certezza che il rapporto tra madrepatria e italiani all'estero diventi sempre più continuo e intenso. L'assunzione di personale, laddove necessario, non solo non comporterebbe alcun onere a carico della finanza pubblica ma, addirittura, assicurerebbe nuove entrate che potrebbero essere riutilizzate per rendere sempre più ottimali i servizi resi dalla rete consolare italiana,

si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di favorire l'ammodernamento della rete consolare, nonché il potenziamento dei consolati generali e del Consolato di San Paolo del Brasile in particolare, anche in ottemperanza agli impegni presi dai rappresentanti del Governo Renzi e dei governi passati nei confronti delle comunità di italiani all'estero che li accolgono sempre con grande entusiasmo ed interesse.

(4-04479)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

stando a quanto asseriscono l'associazione "Mir Sada" ed il consigliere comunale di Lecco Alberto Anghileri, gli immigrati irregolari richiedenti asilo ospitati nella tendopoli del Bione, allestita nella seconda settimana di agosto 2015 nel territorio della città di Lecco, mancherebbero di importanti generi di prima necessità;

secondo l'associazione, nella tendopoli si registrerebbero infatti carenze nelle forniture di materiali per l'igiene e di indumenti intimi agli immigrati ivi accolti;

per ovviare a quella che ha pubblicamente descritto come un'emergenza, l'associazione Mir Sada ha promosso durante l'estate una raccolta di indumenti intimi e beni destinati all'igiene personale degli immigrati irregolari, attualmente circa 60, invitando gli interessati a partecipare all'iniziativa a consegnarne presso la sede della Fiom Cgil di Lecco, o a versare del denaro con il quale procedere al loro acquisto;

tutto ciò si sarebbe verificato malgrado lo Stato eroghi sino a 38,25 euro al giorno (comprensivi di Iva e 2,50 euro a titolo di "*pocket money*", non rilevante ai fini Iva) per immigrato presente nella tendopoli del Bione e la Prefettura di Lecco abbia specificato, nel bando indetto a suo tempo per l'appalto della gestione della struttura, come il vincitore della gara avrebbe dovuto assicurare agli ospiti, oltre alla registrazione ed il controllo delle presenze, la fornitura di vestiario adeguato alla stagione, garantendone altresì il ricambio ed il servizio di lavanderia; la fornitura di effetti lettereschi adeguati da cambiare periodicamente e quant'altro utile al *comfort* della persona; la disponibilità di prodotti per l'igiene personale e mezzi per lavarsi; la pulizia giornaliera e periodica degli ambienti; la somministrazione per colazione, pranzo e cena di alimenti non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli immigrati ed in particolare con i precetti religiosi da loro osservati; l'erogazione del "*pocket money*" nella misura di 2,50 euro *pro capite e pro die*; la consegna di schede telefoniche prepagate di 15 euro all'ingresso e la messa a disposizione di strumenti per utilizzarle; nonché l'offerta

di servizi di mediazione linguistico-culturale e di assistenza alla formalizzazione delle domande di protezione internazionale;

il tutto si verifica mentre nella sola piccola provincia lecchese per la presenza degli aspiranti rifugiati nei centri di accoglienza (oltre 700, un numero più che raddoppiato rispetto ad aprile 2015) i costi dei servizi di assistenza e della gestione dei servizi connessi si avviano ad assorbire quasi 10 milioni di euro all'anno,

si chiede di sapere:

se la situazione di emergenza che ha determinato la raccolta di materiali per l'igiene e di indumenti intimi da destinare agli immigrati ospitati nella tendopoli di Bione, promossa dall'associazione Mir Sada, sussista veramente e quali cause l'abbiano determinata;

se il Ministro in indirizzo ritenga sufficienti i controlli effettuati sui soggetti che gestiscono i campi di accoglienza destinati agli immigrati, ricevendo a questo scopo denaro pubblico, o se al contrario li ritenga inadeguati, anche alla luce delle circostanze descritte;

come intenda assicurarsi che i vincitori delle gare di appalto per la gestione dei centri e delle altre strutture temporanee di accoglienza destinati agli immigrati irregolari onorino gli impegni assunti con il Ministero.

(4-04480)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02175, del senatore Cappelletti ed altri, sulla realizzazione di una piccola centrale idroelettrica a pochi metri da un bene culturale a Bassano del Grappa (Vicenza).

1.5.2.2. Seduta n. 511 (ant.) del 24/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

511a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 512 del 29 settembre 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dà lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(1429-B) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,39)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1429-B, già approvato in prima deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Gentile Presidente, onorevoli senatori e senatrici, la strada che ci ha portato oggi ad arrivare a questo punto è iniziata molti anni fa, quasi settant'anni fa, con la nostra Carta costituzionale. Sappiamo che la nostra Costituzione non è stata il frutto di un miracolo, di circostanze fortuite che si sono create in quel momento, né di una semplice reazione all'esperienza della dittatura o del conflitto mondiale, ma si tratta, per quanto riguarda i principi fondamentali, i valori racchiusi nella nostra Costituzione, di un percorso maturato nei decenni e nei secoli, un percorso di valori condivisi dalla nostra comunità, dal nostro popolo, un comune sentire che ha portato a riconoscere in Costituzione l'unità del Paese, i valori della solidarietà economica, politica, sociale e la difesa della Patria.

Fin dall'approvazione della Carta costituzionale i membri dell'Assemblea costituente furono consapevoli del grande risultato raggiunto, quindi della grande condivisione su tutta la Parte I della Costituzione; tanto che Ruini, il 22 dicembre 1947, disse che questa Costituzione sarebbe stata destinata a non finire mai, a durare per sempre, riconoscendo il grande lavoro svolto sulla Parte I. Già allora lo stesso Ruini riconosceva come, invece, la Parte II fosse il frutto di un accordo tra posizioni molto diverse in seno all'Assemblea costituente e dunque (come tutti gli accordi e i compromessi, per quanto alti) lasciava delle perplessità e dei dubbi, in particolare sulla parte relativa alla composizione

del Senato e sulla normativa, non inserita in Costituzione, riguardante il sistema elettorale, tanto che proprio il presidente De Nicola, fin dal 1948, volle istituire qui in Senato un comitato di studio per rivedere la composizione del Senato stesso.

Dunque, la discussione in ordine all'organizzazione dello Stato sul territorio, alle funzioni, al ruolo del Senato e alla sua composizione inizia quasi settant'anni fa e, in qualche modo, percorre tutta la nostra storia repubblicana, sia nel dibattito accademico tra gli studiosi, sia ovviamente nel confronto politico. Pensiamo al confronto che ci fu, all'inizio degli anni Settanta, sulla necessità delle riforme costituzionali e in particolar modo sulla riforma del Senato, tra Mortati e Bozzi. Si trattò di una discussione molto accesa e vivace, che è proseguita sino all'istituzione della prima Commissione bicamerale Bozzi, all'inizio degli anni Ottanta, e della Commissione bicamerale De Mita-Iotti all'inizio degli anni Novanta. Conosciamo benissimo i successi e gli insuccessi dei tentativi seguenti, della Commissione bicamerale di D'Alema, delle riforme approvate in Parlamento, che non hanno superato il vaglio del *referendum* del 2006 e quindi il giudizio dei cittadini, e della proposta di Violante, che non approdò mai in Assemblea, ma rimase agli atti, essendo stata semplicemente approvata in Commissione affari costituzionali.

Negli anni molto più recenti, il dibattito e il confronto hanno avuto nuovo slancio, grazie anche alla grande attenzione e alla tensione riformatrice che il Presidente Napolitano ha portato avanti nei suoi due mandati e in modo particolare all'inizio di questo suo secondo mandato, nell'attuale legislatura, che portarono all'istituzione del Comitato dei saggi e poi al Comitato dei trentacinque esperti voluti dal Governo Letta. Ecco allora che il disegno di legge costituzionale presentato dal nostro Governo è soltanto l'ultimo anello di una catena, di un dibattito, di un confronto, di un tentativo di riforma costituzionale che ha percorso i decenni precedenti, e non è quindi il frutto né di un tentativo estemporaneo, né sicuramente di un'approssimazione. Esso ha raccolto i risultati di quel lavoro, proponendo una riforma sicuramente ambiziosa, che oggi può essere più audace che in passato, perché certi valori di rappresentatività e di democrazia sono ormai ben consolidati e radicati nella nostra società, grazie alla nostra Costituzione.

Oggi possiamo dunque pensare di chiudere delle pagine aperte, delle pagine bianche, lasciate già dai Costituenti, proprio perché allora non fu possibile trovare su tutto un punto di accordo convincente ed efficace. Questa riforma si propone quindi di superare il bicameralismo prefetto, individuando un procedimento legislativo più semplice e snello, attraverso la possibilità di individuare tempi certi per il procedimento legislativo, con un valore determinante della Camera dei deputati, come unico ramo del Parlamento legato da un rapporto di fiducia con il Governo e quindi titolare di indirizzo politico, e con un Senato che sicuramente vede cambiare le proprie funzioni, che mantiene competenze importanti e fondamentali in termini di revisione costituzionale e per alcuni legge bicamerali sicuramente importanti, ma che, per i restanti procedimenti legislativi, ha soltanto un potere di proposta di modifica, avendo poi la Camera dei deputati la parola finale.

Il Senato ha soprattutto un ruolo importante di collegamento, di cerniera, tra lo Stato centrale e i territori, tra lo Stato centrale, le Regioni e i Comuni. Ecco perché, indipendentemente dalla scelta effettuata sul modello di individuazione dei senatori, a livello elettorale, l'elemento fondamentale è che i senatori restino consiglieri regionali e sindaci e che quindi, in qualche modo, possano svolgere questa funzione di collegamento e partecipare fin dall'inizio alle scelte a livello nazionale, cercando quindi di superare quella conflittualità, che oggi esiste tra Stato centrale e Regioni, non essendo ben definiti i confini rispetto alle competenze e ai poteri legislativi, tanto che, spesso, a decidere per i cittadini non sono né il Parlamento, né i Consigli regionali, ma è la Corte costituzionale, che viene obbligata ad assolvere un ruolo che non è nemmeno propriamente quello per cui è stata inizialmente pensata: laddove esiste una conflittualità così ampia, nel risolvere tali conflitti, infatti, essa si sostituisce sostanzialmente nelle scelte. Con la riforma costituzionale, una maggiore definizione del ruolo dello Stato e delle Regioni consentirà di superare questa conflittualità, riattribuendo allo Stato anche alcune competenze legislative importanti in via esclusiva, perché si tratta di scelte strategiche in tema di ambiente, di energia, di infrastrutture.

Dicevo che è una riforma sicuramente ambiziosa proposta dal Governo, ma che oggi non è più soltanto del Governo: è pienamente del Parlamento, perché ha già superato un voto importante un anno fa proprio in quest'Aula, con una maggioranza molto ampia allora, ed è stata ribadita e confermata pochi mesi fa dalla scelta della Camera dei deputati. È quindi pienamente una riforma del Parlamento e grazie al ruolo fondamentale svolto dal Parlamento in questi diciotto mesi è stata anche in parte modificata rispetto alla proposta iniziale del Governo, proprio perché il confronto e il dialogo che c'è stato tra Governo e forze politiche in Parlamento è stato concreto e reale e ha quindi portato a dei risultati tangibili.

Verificando il lavoro fatto fino ad oggi in Commissione e in Aula, sia al Senato che alla Camera, possiamo vedere che sono stati presentati, al netto degli emendamenti che dovremo esaminare in quest'Aula e che sono stati presentati ieri qui in Senato, oltre 529.000 emendamenti; di questi ne sono stati votati 4.440, ci sono stati oltre 3.600 interventi di deputati e senatori, ci sono state oltre 120 sedute dedicate alle riforme costituzionali e il testo del Governo è stato modificato in ben 134 punti tra Camera e Senato. Si tratta quindi di un lavoro che è stato arricchito dal tributo indispensabile e prezioso dei parlamentari. Per avere un termine di paragone, pensiamo che nel lavoro dell'Assemblea costituente, che scrisse l'intera Carta costituzionale, gli interventi furono poco più di 1.000 e gli emendamenti soltanto 1.613; quindi sicuramente il lavoro che è stato fatto in questi diciotto mesi è stato ricco e approfondito. Vedremo cosa succederà nell'esame cui gli emendamenti saranno sottoposti in quest'Aula e quindi le scelte che si compiranno, ma oggi quel lavoro ha portato anche all'individuazione di ulteriori punti di convergenza all'interno delle forze di maggioranza, che mi auguro possano poi rappresentare una base per un consenso più ampio che va oltre le forze che sostengono il Governo.

Sicuramente però noi abbiamo sempre riconosciuto il ruolo fondamentale, il valore sacro del Parlamento, e per noi il valore che ha chiunque siede in quest'Aula è certamente più alto del generare automaticamente degli emendamenti, perché noi crediamo nel valore del confronto politico, non nell'applicazione di un algoritmo per la produzione di emendamenti ostruzionistici. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

Noi sappiamo che questa legislatura è nata male e probabilmente ha corso anche il rischio di morire in fasce al suo inizio, per i nodi che non riuscivamo a sciogliere dopo le elezioni del 2013. Per fortuna, però, siamo stati in grado di dimostrare tutti insieme che la politica poteva prendersi una rivincita, poteva dimostrare di essere in grado di assumersi le proprie responsabilità, poteva dimostrare di essere in grado di fare quelle scelte di cui la democrazia ha bisogno, perché la democrazia ha bisogno di persone anche in grado di assumersi delle responsabilità e di compiere delle scelte.

Il lavoro che abbiamo fatto in questi diciotto mesi ha portato ad approvare molte riforme che da tempo erano attese: pensiamo alla responsabilità civile dei magistrati, a tutta la disciplina contro i reati ambientali, all'istituzione di un'Autorità nazionale anticorruzione, alla riforma del mercato del lavoro, della pubblica amministrazione (*Commenti del senatore Castaldi*), all'approvazione della legge elettorale dopo dieci anni durante i quali non eravamo stati in grado di approvarla, a un piano serio di riduzione delle tasse. Tutto questo è stato possibile grazie al ruolo che hanno saputo svolgere la politica e il Parlamento, e grazie a queste riforme oggi l'Italia si è rimessa in moto. Con le nostre riforme e con le vostre riforme si è nuovamente accesa una speranza in Italia, che oggi è tornata ad essere una terra di opportunità.

Ovviamente il ruolo che svolge la politica non può dirsi ancora concluso. Sappiamo che queste riforme costituzionali sono in parte la premessa e in parte la conclusione di un percorso molto lungo. Siamo oggi ad un passo dal traguardo. Mi rivolgo allora a tutte le forze politiche presenti in Parlamento e presenti in quest'Aula. Credo che dovremo utilizzare i prossimi giorni per cercare di trovare un accordo e un consenso ampio qua dentro, perché si tratta di riforme costituzionali, cercando di privilegiare quegli elementi che condividiamo e che ci uniscono. Penso che tutti siamo d'accordo sul superare il bicameralismo perfetto, sull'aver un procedimento legislativo più snello, sull'aver delle Regioni che funzionino meglio e sull'abolire alcuni enti inutili. Io credo che anche all'interno dei

Gruppi che ancora non hanno deciso di votare sì a queste riforme ci possano essere delle opinioni diverse e si possano svolgere dei confronti. Mi auguro che i prossimi giorni servano proprio a creare un'intesa ampia e a creare un consenso verso delle riforme che hanno un unico obiettivo: quello di rendere l'Italia più semplice. E queste riforme rendono l'Italia più semplice.

Ovviamente si tratta di riforme costituzionali e fino all'ultimo minuto non lasceremo niente di intentato rispetto al confronto e al dialogo. Ma sia anche chiaro che non possiamo accettare veti da parte di nessuno, perché sappiamo che questa è davvero la volta decisiva e la credibilità del nostro Paese, anche a livello internazionale, passa anche attraverso queste riforme. Quindi a voi, onorevoli senatori e senatrici, la scelta nei prossimi giorni se cercare di trattenere il nostro Paese nel passato o accompagnarlo per mano nel futuro. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una richiesta, da parte del senatore Calderoli, di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento.

Prima di dare la parola al senatore Calderoli, vorrei sapere se ci sono altre richieste in tal senso.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, le ho chiesto di intervenire per lo stesso motivo: anche da parte nostra c'è una sofferta richiesta di non passare all'esame degli articoli. Pur essendo d'accordo - come chiedeva poco fa la Ministra - sul superamento del bicameralismo, su un procedimento più snello e su una maggiore e decisa svolta verso una sussidiarietà compiuta, a noi sembra che qui si stia compiendo un disegno ben diverso e pericoloso. Per cui ci associamo alla richiesta, che argomenteremo dopo l'intervento del senatore Calderoli.

CAMPANELLA (Misto-AEcT). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-AEcT). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Credo sia opportuno, se dobbiamo effettuare il lavoro...

AIROLA (M5S). Sull'ordine dei lavori avevo già chiesto io la parola!

PRESIDENTE. Senatore Campanella, mi scusi, ho chiesto se ci siano altre richieste di non passaggio all'esame degli articoli.

CAMPANELLA (Misto-AEcT). Avevo chiesto di parlare prima che lei cominciasse a parlare di questo.

PRESIDENTE. Prima c'è all'ordine del giorno la richiesta di non passare all'esame degli articoli già presentata dal senatore Calderoli, cui si è unita quella del senatore Endrizzi. Sull'ordine dei lavori parleremo dopo.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei avanzare anch'io una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, anche io, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, io ho ascoltato con attenzione l'intervento del Ministro ma non riesco a rendermi conto se ero sveglio o stessi dormendo: mi sembrava infatti di vivere un sogno o meglio un incubo, perché di tutto si stava parlando meno di quanto si è discusso in questi giorni.

Signora Ministro, noi stiamo affrontando una riforma costituzionale che ha ancora una serie di punti che devono essere risolti. E forse, rispetto a quei punti che sono stati esposti dai colleghi durante questo dibattito, qualcuno si sarebbe aspettato una risposta in sede di replica. Il suo intervento, invece, non so se mi ricordasse di più la lettura di una paginetta di Wikipedia con la storia della Costituente, oppure una discussione di una tesina di laurea. Ma qui siamo in Parlamento! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

Entrando nel merito, io riconosco che dei miglioramenti, con emendamenti condivisi all'interno della maggioranza, ci sono stati: sulla Corte costituzionale si è fatto un passettino in avanti (e credo che sia un passo concreto) ritornando al testo del Senato; l'articolo 1 ha visto una riattribuzione delle funzioni al Senato, e bisogna convenire che il testo uscito dal Senato era sicuramente migliore di quello uscito dalla Camera. C'è un però. Se uno fissa dei principi all'articolo 1 e non è conseguente all'articolo 10, dove si tratta della funzione legislativa, allora abbiamo affermato un grande principio che non abbiamo riempito di contenuti: ovvero, al Senato sono attribuite delle funzioni che però, di fatto, non svolgerà.

Veniamo al famoso articolo 2, con l'elezione diretta. Quella che c'è stata proposta è una vera e propria patacca, perché non si può scrivere «in conformità alle scelte espresse dagli elettori» al comma 5 e al contempo prevedere, al comma 2 dell'articolo 2, che «i Consigli Regionali (...) eleggono». È vero che si può scindere l'atomo, ma il Consiglio regionale ha l'obbligo oppure no di confermare le scelte dei cittadini? O ha l'obbligo, e allora non si tratta più di elezione ma di ratifica: e allora al comma 2 scriviamo «ratifica»; o non ha l'obbligo, e allora non è il popolo che sceglie, ma il Consiglio regionale. *(Applausi del senatore Campanella)*.

Non rispondo agli interventi che ho letto quest'oggi sui giornali, ma ho letto un interessantissima intervista a lei, presidente Grasso, dove ella richiamava tutte le forze politiche al fatto che anche una riforma costituzionale dovesse avere il requisito della costituzionalità rispetto ai principi fondamentali della Costituzione. Se una riforma è in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, dove si dice che la sovranità appartiene al popolo, e non ai Consigli regionali, mi spiace ma cade tutto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Pertanto, avanzo la richiesta di non passaggio agli articoli.

Quali sono, ancora, i punti in discussione? Non ho visto alcuna risposta, anche se so che anche da parte degli esponenti della maggioranza vi sono forti perplessità sull'articolo 30. Statuire infatti, con un meccanismo talmente complicato da rendere la misura irrealizzabile, che si possono attribuire ulteriori funzioni alle Regioni, quando tali funzioni erano già poste in capo alle Regioni stesse, mi sembra davvero una presa in giro.

L'articolo 31 per sopprimere la materia concorrente l'ha presa tutta e l'ha posta in capo allo Stato e, per di più, i sinonimi trovati per la materia concorrente sono otto in luogo di uno. Qualcuno ha fatto i conti di quanto dovrebbe lavorare il Senato rispetto ai miei emendamenti. Io sono sicuro che, se la Corte costituzionale ha impiegato quattro-cinque anni per dirimere la materia concorrente, con otto sinonimi serviranno quarant'anni per risolvere la materia concorrente e i conflitti tra Stato e Regioni. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. È possibile che nessuno abbia ricevuto, da parte dei propri governatori e dei propri consiglieri regionali, delle proteste, che lamentavano la trasformazione della Regione in un ente amministrativo, cui, fra l'altro, sono negate le risorse per poter funzionare? Non ve lo ha detto nessuno?

Mi auguro che nel corso dell'esame del provvedimento - se ci si arriverà - finalmente qualcuno abbia il coraggio di portare avanti l'esigenza delle Regioni e dei territori, perché ricordo che c'è l'articolo 119 della Costituzione che prevede l'autonomia finanziaria degli enti locali. Non è possibile che l'autonomia finanziaria degli enti locali venga messa in capo solo alla Camera dei deputati: c'è lo Stato, (grazie all'Italicum) un uomo solo al comando e tutti gli altri che obbediscono e vivono o sopravvivono con il costante taglio di risorse di tutti gli altri.

Signor Presidente, a proposito poi della discussione (forse creata *ad hoc*) sull'elettività che è stata risolta con quel papocchio, qualcuno mi deve spiegare come si fa a presentare un emendamento all'articolo 2 dimenticando il contenuto del comma 1 dell'articolo 39 (Disposizioni transitorie) in cui è scritto che sono i consiglieri regionali ad eleggere i senatori. Questo è ciò che accadrà la prima volta,

dopo di che interverrà la legge dello Stato. Ma siccome la legge dello Stato dovrà essere sottoposta alla doppia lettura, voi davvero pensate che i consiglieri regionali, che hanno il potere di elettorato attivo e passivo e che spartiscono fra di loro i senatori, approveranno mai quel provvedimento? Non lo faranno mai e la disposizione transitoria durerà per sempre. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII, M5S e della senatrice Bignami).*

Agli amici che hanno fatto resistenza e condotto battaglie sull'elettività diretta dico che la battaglia va fatta fino in fondo, altrimenti è una totale presa in giro, come del resto lo è tutto il provvedimento. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S e delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni).*

Signor Presidente, ho presentato degli emendamenti e ho sentito che il Ministro ha fatto riferimento ad un algoritmo; ma se quegli emendamenti fossero stati scritti solo con un algoritmo qualunque esperto di informatica potrebbe creare l'algoritmo per risolverlo. È evidente che se io da solo - non credo che ciò sia possibile, ma mi è stata rivolta questa accusa - riesco a bloccare il Parlamento o siete scarsi voi o c'è qualcosa che non funziona nel Regolamento. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S e delle senatrici Bignami e Mussini).*

Qualcuno può dire che compio un attentato contro la democrazia se non rispetto il Regolamento, ma nel Regolamento non c'è scritto alcunché rispetto al numero degli emendamenti che posso presentare. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami).* Siccome credo nel sistema dei pesi e contrappesi (nessuno ha presentato quell'emendamento, nessuno ha sollevato in replica il problema), qualcuno mi deve spiegare come sia concepibile un sistema costituzionale in cui un Presidente possa essere eletto con 220 voti quanto c'è una legge elettorale che ne garantisce 340 solo alla Camera. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami e Campanella).* Questo garantisce equilibrio? No! Allora forse sono più equilibrati i miei milioni di emendamenti, se servono a riequilibrare il tutto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S e delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni).*

D'ALI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, rivolgo l'ultimo appello soprattutto ai colleghi di maggioranza: fermatevi! Fermate questa composita e variopinta armata che state mettendo in piedi e che avete messo in piedi anche in questi giorni come se fosse il frutto dell'azione di capitani di ventura di provincia, finalizzata solo poi nel contenuto ad aggredire, svilire e mortificare la più antica istituzione che la storia della nostra Italia ci ha affidato che il mondo riverisce e imita. Siamo tanto esterofili ma non riusciamo a capire quello che dall'estero viene assunto come buono della nostra storia.

Fermatevi e utilizzate la vostra armata per ciò che veramente serve al Paese: la riforma delle autonomie territoriali, la riduzione drastica del loro peso sulla spesa pubblica, l'introduzione del presidenzialismo. Non vi rendete conto che questa riforma sancisce il massacro dello Stato? Certo, che è una svolta! Ma non lo è nel senso auspicato, non lo è nel senso che veramente serve al Paese. Lo è nel senso opposto.

Sarebbero bastate due modifiche per cambiare veramente l'Italia: al Titolo V, intervenendo sulla riduzione delle Regioni e sul presidenzialismo per il consolidamento dell'attività del Governo centrale. Sarebbero bastate queste due riforme.

La Francia, governata da una maggioranza di sinistra, da un Presidente eletto dalla sinistra, dal 1° gennaio del 2016 riduce le sue Regioni da ventiquattro a dodici; la Danimarca le ha addirittura abolite: questi Paesi vanno nel senso moderno del dimagrimento del peso dello Stato nei confronti della spesa pubblica. Voi invece avete affrontato e deciso la modifica, i cambiamenti, gli aggiustamenti di questa Parte II della Costituzione con lo stesso spirito con il quale avete affrontato l'abolizione delle Province: mutazioni, non riforme, e doppi incarichi. Quanti fiumi di parole ho ascoltato negli anni dalla vostra parte politica contro i doppi incarichi dei parlamentari, senatore Azzollini dico cose inesatte? E oggi legittimate il doppio incarico addirittura in Costituzione, dopo averlo legittimato nella riforma delle Province con la legge ordinaria.

Avete cambiato completamente idea su questo argomento e non credo per nobili motivi ideologici, ma certamente per opportunismo politico, per una logica di spartizione dei posti.

Questi ultimi emendamenti che ci propinate sono frutto solamente di un dibattito *interna corporis* della maggioranza nel quale, al di là di tutte le vostre dichiarazioni di nobile apertura al contributo di tutti, non avete ritenuto, ancora una volta, di ascoltare anche l'opposizione, come si dovrebbe fare in una riforma costituzionale, come avete detto anche voi per anni quando governavamo noi.

Questi ultimi emendamenti sono incomprensibili, inattuabili, come ha detto il senatore Calderoli assolutamente incoerenti all'interno dello stesso testo; vorrei dire strumentalmente incoerenti, senatore Calderoli, all'interno dello stesso testo per poi non attuarli. Questi ultimi emendamenti, trionfalmente esibiti, cos'altro sono se non la foglia di fico per la resa incondizionata di chi aveva provato ad affermare dei principi come quello della sovranità popolare contro la protervia dei numeri e contro l'ignoranza delle proposte?

Anche oggi, nella replica del Governo, abbiamo udito snocciolare una serie di dati statistici, degni più di un'audizione dell'ISTAT in Commissione che non di un dibattito della Camera alta - alta non so ancora per quanto - sulla riforma costituzionale del nostro Parlamento. Eppure, noi abbiamo provato a collaborare, a non frenare, ma oggi veramente siamo profondamente delusi e preoccupati per la sorte della democrazia nel nostro Paese, per la stessa tenuta della sua coesione territoriale e sociale e quindi ribadiamo l'appello che ripeteremo sino a quando ce ne sarà data l'ultima possibilità: fermatevi, state distruggendo il Paese e forse non ve ne rendete conto. Pensate che la sola parola «riforma» possa alimentare chissà quale nuova stagione di un Paese che invece ha bisogno di ben altro per riprendere la sua economia, la sua tenuta sociale, la sua lotta contro la povertà, per avviare la ripresa della sua infrastrutturazione e della sua competitività internazionale.

Fermatevi, così non risolvete nulla. Torniamo a discutere, possibilmente anche, come ho sempre sostenuto, con un mezzo diverso, dato che la riprova dei fatti è che il Parlamento è troppo condizionato dalla protervia dell'attività di Governo per poter serenamente decidere sulla Carta fondamentale del Paese che è la Costituzione.

Fermatevi e ragioniamo: siamo in tempo, per le prossime elezioni politiche, a varare un progetto vero di riforma della Costituzione, anche - questo è sempre stato un mio personale pensiero - attraverso l'elezione di un'Assemblea costituente che possa ragionare senza le pressioni che vengono dal quotidiano e da ragioni di governabilità del Paese.

Per questo, signor Presidente, e per molti altri motivi che ora non ho il tempo di illustrare, chiediamo che non si passi all'esame degli articoli di questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, mai come in questo momento la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli si sostanzia davvero in un esame attento di quello che è stato il percorso compiuto, fino ad oggi, su queste riforme costituzionali.

Vede, signor Presidente, lei ovviamente ieri non ha potuto ascoltare il mio intervento finale, ma io, con tutti coloro che con passione hanno svolto la battaglia su questo testo di riforme costituzionali, ho riproposto quelle che erano le questioni su cui, a nostro avviso, si poteva fin dall'inizio scegliere la strada di una sintesi alta e di un percorso al servizio delle istituzioni repubblicane, per ridare loro forza e vigore, a cominciare dalla questione del rapporto con i cittadini.

Inizialmente, abbiamo pensato che si potesse svolgere davvero un lavoro serio per far sì che la ormai drammatica frattura tra i cittadini e le istituzioni potesse saldarsi, ad esempio rinvigorendo tutti gli strumenti di partecipazione diretta e popolare. Infatti, se una questione doveva essere affrontata, innanzitutto doveva essere quella di fare in modo che i cittadini potessero sentirsi nuovamente parte di questa Repubblica e parte di un rapporto di fiducia vero con le istituzioni, che tutti fanno finta di perseguire mentre, per la realtà, si inneggia all'astensione: vogliamo ricordare qui i commenti del

Presidente del Consiglio quando vi è stato il 37 per cento di partecipazione alle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna? Invece di cogliere il grido di allarme! E c'erano tante possibilità per far questo e con una larghissima condivisione.

Non mi voglio intrattenere di nuovo sul superamento del bicameralismo paritario, ma si doveva fare in modo di scegliere una strada non solo che avesse una razionalità, ma anche che non mettesse in discussione il principio sacro della sovranità popolare.

Si poteva ridurre davvero il numero dei parlamentari e non avere una Camera iperpletorica come la Camera dei deputati, arrivando ad una riduzione equilibrata che avrebbe dato, evidentemente, un sistema diverso. Proprio perché i sistemi democratici sono costituiti di un'armonia che deve esservi nel sistema dei controlli e dei bilanciamenti, su questo aspetto e sull'effetto finale che si otteneva bisognava essere molto attenti, perché la democrazia è fatta di questo.

Per quanto ci riguarda, già dal primo esame abbiamo inutilmente tentato di farvi ragionare su una proposta che era molto razionale: un Senato che aveva funzioni certamente diverse ma molto alte, che esercitasse davvero il controllo ed avesse una competenza molto ampia, soprattutto nel rapporto con le leggi regionali e con l'Unione europea. Ma su questo non mi voglio dilungare. Si è intrapresa un'altra strada e si è scelta una strada sbagliata, perché certamente quello delineato neanche sarà il Senato delle Regioni, come hanno evidenziato i Presidenti delle Regioni. Si poteva allora percorrere la strada del Bundesrat. Si sono compiute invece scelte che non hanno senso, se non quello di modificare nei fatti la forma di Governo di questo Paese senza dirlo, senza metterlo per iscritto e facendo in modo di rendere il Parlamento soltanto uno schiavo, un'ancella dell'Esecutivo, e lei, Presidente, sa che ci sono stati forti accenni in tal senso. Infatti tutto quello che è successo nei giorni scorsi, gli inviti pressanti e le intimidazioni, sono il segno premonitore di ciò che potrà accadere.

Per quanto riguarda la questione dell'elezione diretta dei senatori, francamente non abbiamo capito, e la Ministra continua a non darci un minimo di spiegazione razionale in merito, per quale motivo si è voluto fare del Senato un dopolavoro, com'è stato definito da qualcuno, cioè qualcosa di inutile che potrebbe anche essere dannoso. Anche l'emendamento presentato dalla senatrice Finocchiaro relativo alle funzioni non mi pare che restituisca dignità piena alle stesse. Inoltre non ci è stato spiegato il punto vero, cioè il rifiuto di addivenire ad una discussione vera e seria sulla questione della legittimazione popolare del Senato e quindi dell'elezione diretta. Si è scelta una strada che è un papocchio. Ieri ho già sollevato la questione relativa al fatto che l'espressione «in conformità» si può interpretare in molti modi diversi. Rimane il nodo che comunque i senatori, alla fine, saranno eletti in secondo grado all'interno dei Consigli regionali. Ho posto anche la questione dell'articolo 39, che non è un caso non sia stata affrontata, proprio per dare coerenza a quell'«in conformità».

È quindi una presa in giro, Presidente, e mi dispiace molto che amici e colleghi che hanno portato avanti una dura battaglia sulla questione relativa all'articolo 2, alla fine, si accontentino o facciano finta di accontentarsi, forse per il bene supremo del loro partito, di una modifica che non cambia il senso vero e la sostanza delle cose. Non lo cambia, come molti costituzionalisti già questa mattina hanno scritto e continueranno evidentemente a scrivere, poi ognuno si può consolare come vuole.

Quindi, come vede, noi ci stiamo avviando ad un traguardo che non è certo da festeggiare. La Carta costituzionale, e soprattutto la Parte I, aveva bisogno di essere rinvigorita, meglio applicata, rafforzata. Il nostro sistema istituzionale aveva necessità di una riflessione seria sulla questione delle Regioni e non di un altro papocchio normativo. Vi era quindi la necessità, anche dopo il passaggio alla Camera, di fare un ragionamento serio. Cosa è accaduto? Ci sono state solo prove di forza, non si può adesso rinfacciarlo agli altri. In Commissione, di fatto, si è tenuta una seduta, forse nella giornata stessa in cui si è parlato dell'inammissibilità, per poi correre direttamente in Aula, sapendo perfettamente che c'erano tanti nodi aperti e che, al di là dell'impostazione della riforma, bisognava comunque mettervi mano per evitare i pasticci, le irrazionalità e le incongruenze che sono presenti nel testo. Tutto questo lavoro non si è voluto fare. Si è voluto, come al solito, fare la prova di forza e venire in Aula.

Anche a lei, Presidente, dico che non è finita con l'emendamento presentato dalla maggioranza e dalla presidente Finocchiaro. Noi non possiamo pensare che tutta la discussione sull'articolo 2 e sul Senato

possa essere ormai chiusa e risolta con quell'emendamento. Questo riguarda anche la sua responsabilità. Per quanto ci riguarda, io credo che se lei fissasse dei criteri per l'ammissibilità degli emendamenti, come ho già anticipato, noi ci atterremmo con i nostri emendamenti al solo merito, avendo la certezza e la garanzia che in quest'Aula non possano poi essere dichiarati inammissibili tutti gli emendamenti che tentano in qualche modo di far sì che sia rispettato almeno l'articolo 1 della Costituzione.

Vorrei poi dire una cosa alla ministra Boschi che riguarda anche quest'Aula. La scorsa settimana - lei, Ministra, partecipa ogni tanto alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo - questa Assemblea per l'ennesima volta ha votato contro la proposta di calendarizzare il provvedimento sulle unioni civili, togliendo anche la dizione «ove concluso in Commissione». State strumentalmente rimpallando questa vicenda perché non avete il coraggio: mentre per la riforma costituzionale si può venire in Aula senza relatore, bypassando la Commissione, per le unioni civili non lo si può fare. E adesso lei che cosa fa? Se ne esce con la trovata che è colpa degli emendamenti di SEL se non si fanno le unioni civili. Vi dovrete vergognare! (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Campanella e Simeoni*). In questi mesi non avete avuto mai il coraggio di venire in Aula, in modo che ognuno si potesse assumere, come dice lei, le proprie responsabilità. Ci sono gli atti, ci sono i resoconti di tutto quello che noi abbiamo fatto: vi siete rifiutati, avete votato ripetutamente per fare in modo che il provvedimento sulle unioni civili non arrivassero in Aula, e oggi è anche un po' bambinesco il tentativo che fate.

Voi vi dovrete assumere le vostre responsabilità, perché noi ce le siamo sempre assunte, come ce le siamo assunte nel fare una battaglia frontale contro questa pessima riforma. Rivendichiamo fino in fondo di avere utilizzato tutte le nostre energie e tutti gli strumenti per impedire lo stravolgimento della Carta costituzionale! (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Campanella e Simeoni*). Quando tra quattro o cinque anni - perché questa riforma durerà poco - qualcun altro sarà costretto a prendere atto dei risultati pessimi e devastanti che essa produce sul nostro sistema istituzionale, almeno qualcuno potrà ricordarsi che in quest'Aula ci sono stati senatori che hanno cercato di difendere la Carta costituzionale e, soprattutto, di impedire una riforma costituzionale devastante.

Noi chiediamo quindi il non passaggio all'esame degli articoli, Presidente, e, torno a ripetere, nessuno si azzardi più, per i propri comodi e bassi interessi, a utilizzare le questioni che riguardano le riforme costituzionali e una battaglia sacrosanta per altri fini, come avviene con le vergognose interviste che vengono rilasciate in queste ore. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Campanella e Lucidi*).

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, a dire la verità il mio unirmi alla proposta del presidente Calderoli non ha un fine semplicemente declamatorio. Vorrei chiedere per qualche secondo la disponibilità e l'attenzione del collega Zanda, della presidente Finocchiaro e, se possibile, del Governo, per far riflettere su un fatto molto semplice. Presidente Zanda, chiedo in particolar modo la sua attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Mauro, si rivolga all'Aula.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Nelle motivazioni che la presidente Finocchiaro ha dato anche in sede di Conferenza dei Capigruppo, per cui non era più possibile tenere il provvedimento in Commissione, c'era l'impossibilità di addivenire a un accordo politico su punti dirimenti. La mia domanda è molto semplice e motiva la richiesta di unirci alla proposta di non passaggio agli articoli. Se questo accordo è stato trovato, cosa osta ad un ritorno in Commissione, per un tempo limitatissimo, per trovare soluzioni ad altri problemi difficili? E quali sono questi problemi?

Vorrei che tutti, il Governo per primo, riflettessero sul fatto che sono state scritte delle norme che, sovrapponendo il testo della riforma uscito dalla Camera al testo della Costituzione, non hanno alcun senso. Nel testo base c'è infatti scritto che i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio (articolo 77

della Costituzione) se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. In un'altra parte del testo nuovo, abbiamo invece scritto che, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Quindi, in realtà, abbiamo un testo della Costituzione che, se venisse varato *sic stantibus rebus*, non chiarirebbe se questa decisione viene presa in quaranta o in sessanta giorni. Questo lavoro, che è tipico della Commissione, è necessario e non si può immaginare di risolverlo con un semplice lavoro di coordinamento. Chiedo a me stesso e a voi, quindi, se non sia opportuno, a questo punto, far passare il testo in Commissione.

C'è però anche un'altra ragione, che la prego di farmi dire, signor Presidente: nel testo c'è scritto che la competenza sull'amnistia è della Camera dei deputati, nella quale un partito avrà la maggioranza assoluta. Nel momento in cui quel partito potrà compiere un reato un giorno e amnistiarsi in quello successivo, che tipo di funzionalità oggettiva avrà la nostra Costituzione?

Ancora, rincarare la dose: se abbiamo dato spazio e tempo perché all'interno del PD si trovasse una soluzione ad un problema di accordo politico, perché non considerare la richiesta di accordo politico che viene da un partito come Forza Italia, che fino a ieri ha sostenuto alcuni passaggi di questo percorso? In Commissione, magari, si può trovare una maggioranza oggettivamente aperta affinché questa sia la Costituzione di tutti. *(Applausi del senatore Di Maggio)*.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, non ripeterò tutte le falle tecniche che sono state esposte, con la precisazione che l'aggettivo «tecniche» non deve far pensare che si tratti di cose noiose, perché stiamo parlando di pilastri della democrazia e quindi un difetto tecnico nella Costituzione è qualcosa di gravissimo.

Ciononostante, non ripeterò tutte le falle che sono state esposte, ma ne citerò una che non è stata detta finora: l'idea di un Presidente della Repubblica che sceglie alcuni senatori, che dureranno in carica non quanto le Assemblee da cui derivano o comunque quanto il Senato, ma per tutto il settennato; quindi, poi, eleggeranno il nuovo Presidente. Ecco, in audizione abbiamo sentito commentare tale aspetto con le seguenti parole: «Beh, questa non è una cosa che può essere scritta in una Costituzione». L'hanno detto professori, non il sottoscritto, ma esperti, persone che hanno una carriera stimata e onorata. Ma a che servono le audizioni, se quel che viene detto entra da un orecchio e esce dall'altro? Non starò dunque a ripetermi.

Devo invece spiegare qui a voi, ma anche e soprattutto ai cittadini, come mai il Movimento 5 Stelle, che ha fatto tante proposte per arrivare a una riforma costituzionale utile, equa, coerente ed efficace, oggi dica: «Fermiamoci qui, non ci sono più le condizioni». In altri tempi, ci siamo sentiti definire «retrogradi» e «conservatori». Le chiedo, però, signor Presidente, se sia più conservatore chi chiede oggi di fermarsi, in nome della democrazia, per non compiere un disastro, o chi invece pervicacemente vuole andare incontro a questo disastro, perché sa già di trarne un vantaggio di parte. Questo devo spiegare, perché ci fermiamo: lo facciamo perché non c'è più uno straccio di garanzia che da qui esca qualcosa di degno. Quest'Assemblea non era titolata a legiferare oltre l'ordinario, dopo la sentenza della Corte costituzionale: saremmo dovuti andare di nuovo a elezioni con un sistema proporzionale, per dar vita a un'Assemblea che potesse essere costituente *(Applausi dal Gruppo M5S)*, dal punto di vista formale ma anche sostanziale, e invece qui, quest'Assemblea sta andando a votare un Parlamento di nominati.

Non c'è uno straccio di garanzia nel momento in cui vediamo che è il Governo a presentare la proposta, che in Commissione si forzano le maggioranze sostituendo ed epurando i dissidenti del PD, perché altrimenti questa riforma non si può fare nel modo in cui vuole il Governo. Non si può fare, dico io invece, come andrebbe fatta.

Quindi è stato votato il testo del Governo, si è avuto addirittura lo sfregio di un testo giunto in Aula saltando il passaggio in Commissione, perché è in Commissione che forse, al limite, può esserci quel dialogo, quel rapporto più stretto tra persone e forze politiche che si guardano negli occhi. Qui gli occhi non li vedo, sono lontani; anche i suoi Presidente, non li vedo qui dentro. Si è saltato invece il passaggio in Commissione perché il Governo così ha voluto, dettando poi i tempi dell'esame.

L'ho già fatto in un precedente intervento, lo fece il presidente Mattarella quando in una precedente riforma costituzionale disse che durante i lavori tra i banchi non c'era il Governo. Nei lavori della prima Costituente non c'era il Governo quando si discuteva in Aula: il Governo lasciava spazio alla Costituente. Oggi invece abbiamo l'occupazione di ogni spazio da parte del Governo, anche temporale con il contingentamento dei tempi del dibattito.

A questo punto non possiamo più illuderci di poter porre rimedio grazie ad una fase emendativa, perché anche lì sono stati fissati lacci e laccioli. Si è impedito di emendare al di fuori del neretto, ben sapendo che la maggior parte dei professori auditi durante questa lettura hanno detto che la Costituzione che stiamo portando in Aula è piena di falle, anche nel testo che ha passato la cosiddetta doppia approvazione in un testo conforme. Non possiamo dare alla luce un testo che pian piano va a restringersi, dimenticando che i pilastri sono corrotti in tutti gli articoli della riforma.

Oggi dobbiamo allora avere la lucida consapevolezza che non si produrrà nulla nella fase emendativa. Per questo proponiamo il non passaggio all'esame degli articoli, avendo perso ogni speranza che ci sia democrazia qui dentro. Ma affinché qualcuno non abbia a dire che noi siamo sul fronte del no, ricordo che cosa ha proposto il Movimento 5 Stelle: ha proposto di non superare il bicameralismo nelle parti che garantiscono democrazia e che, se si vuole eventualmente un passaggio più snello, semmai bisogna toccare i Regolamenti, non la Costituzione. La dimostrazione più clamorosa l'abbiamo avuta poco fa, quando si è arrivati a parlare dei circa 83 milioni di emendamenti, sui quali il Regolamento in realtà non pone nessun veto. Eppure si dice che chi li ha presentati è un eversore.

Mi chiedo allora: quando non si va a cercare la soluzione partendo dal problema, nel punto esatto in cui può trovarsi la soluzione, vuol dire che quel che si dichiara non è vero, che aleggia una menzogna diffusa e colossale su questi lavori. È una menzogna che, peraltro, ogni tanto viene a galla. Sappiamo bene che una forza politica, Area Popolare (*NCD-UDC*), sta barattando l'appoggio alle riforme per avere in cambio una legge elettorale che consenta al Nuovo centrodestra, un domani, di spartirsi la torta del premio di maggioranza.

Questo è il livello del dibattito: il baratto per cui a chi è disposto a votare questa riforma potranno essere offerte presidenze di Commissione che lei, Presidente, doveva aver fatto rinnovare già mesi fa e invece sta ancora aspettando, dando agio a Matteo Renzi di aumentare il *budget* a disposizione della compravendita. (*Applausi dei senatori Morra e Puglia*). Dio non voglia che in questo baratto rientrino anche i posti che dovremmo assegnare all'interno della Corte costituzionale! Se a questo siamo arrivati e se consentiremo al nuovo Governo e alle nuove maggioranze di arrivare a tanto, anche l'invito dei vari Ponzio Pilato, che ci rassicurano dicendo che interverranno il *referendum* e la Corte costituzionale, risulterà illusorio, anzi mistificatorio. In tal modo ci si sottrae ad una responsabilità e si scarica sul futuro la responsabilità di mandare avanti questa riforma, per garantire la pensione a coloro che non l'hanno ancora maturata e sono sotto ricatto.

Questo è quello che sta avvenendo e poiché noi del Movimento 5 Stelle non deleghiamo e non rimandiamo le nostre responsabilità, chiediamo a tutti, in questo momento, di fermarci. Ciò non vuol dire fermare le riforme, ma partire forse da un presupposto diverso e da un'analisi onesta del nostro ruolo. Abbiamo già avanzato questa proposta: sciogliamo le Camere, definiamo una legge elettorale in senso proporzionale, come quella uscita dalla sentenza della Corte costituzionale, e forse i nostri successori potranno essere degni di un lavoro, che qui, invece, stiamo veramente offendendo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BONERISCO (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signor Presidente, cercherò di essere più rapida possibile, perché in questo momento la discussione in Assemblea attiene alla proposta di non passaggio agli articoli, su cui pesano molto alcune considerazioni di carattere regolamentare, ma anche di carattere politico, che sono note a tutti.

Vedete, signor Presidente e signora Ministro, la strozzatura della discussione in Commissione da una parte e, dall'altra, la burla di presentare 81 milioni di emendamenti hanno tragicamente posto la parola fine a questa sofferta lettura da parte del Senato, sulla sostanziale questione che gira intorno alla democrazia e all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Vede, signor Presidente, dal nostro punto di vista l'articolo 2 è emendabile: che lo sia tanto o poco, è da vedersi. Essendo stata approvata una modifica dalla Camera dei deputati, almeno per quanto concerne quella modifica il Regolamento del Senato parla chiaro: è cambiata una parola e questo significa che almeno quella parola è emendabile. Di questo siamo certi, signor Presidente.

Ci troviamo però anche di fronte alla presentazione di alcuni testi emendativi, che pare debbano essere il succo di una sintesi politica ritrovata all'interno del Partito Democratico. Speriamo sia così: mi auguro almeno che sia terminato il "congresso" del Partito Democratico svoltosi all'interno di queste riforme costituzionali e che si metta la parola fine a tutta una serie di vicende, anche di natura personale, che hanno aleggiato pesantemente in questa Assemblea e non le hanno fatto onore. Quando la ricerca del consenso è frutto di un confronto politico, oltre che personale - certamente la politica non è un'astrazione, ma si concretizza nell'azione e nelle cose che si dicono e si fanno da parte delle persone - quel vincolo di mandato che abbiamo con questa Assemblea e con l'istituzione nella quale siamo entrati per rappresentare i cittadini ci impone infatti di assumere delle responsabilità personali e politiche. Spero dunque sia terminata la stagione, non del dialogo politico, ma della ricerca del consenso (poco o tanto che sia) sulla base di convenienze personali.

Signor Presidente, non so come farà a considerare diversamente gli emendamenti presentati dalla presidente Finocchiaro, che ringrazio sempre per il suo ottimo lavoro e vorrei che esso fosse riferito anche alle garanzie che devono essere rese certe, non solo per la minoranza del suo partito, ma anche per la minoranza di questo Parlamento. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*). Come farà, dunque, lei a distinguere tra quei testi e le tante altre modifiche presentate da più parti? Certo i milioni di emendamenti sono il frutto di un algoritmo; ha ragione la signora Ministro quando lo dice e infatti io non mi iscrivo alla tifoseria degli 81 milioni di emendamenti. Ricordo tuttavia alla signora Ministro che almeno metà della responsabilità per cui il Senato è finito in questa *impasse*, che solo lei, signor Presidente, potrà sciogliere, è legata alla miopia e alla sordità di questa maggioranza e in particolare di questo Governo, e in particolare di chi ha lavorato sui testi delle riforme, a non voler ascoltare e, se non condividere, almeno rispettare le proposte che da più parti sono salite in quest'Aula.

Ciò rende inefficaci, al punto da inficiare persino la regolarità di questa procedura, nella loro sostanza e nel loro contenuto quelle riforme che tanti richiamano, ma che nella realtà non praticano. Non è, infatti, una vera riforma quella che si presenta come una serie di modifiche alla Costituzione, presidente Zanda, che somiglia più a un decreto *omnibus* che non a una revisione della legge fondamentale. La riforma della Costituzione si fa sui principi, non sulle modifiche che abbiamo visto proposte, sostenute e votate dalla maggioranza in quest'Aula.

Vorrei quindi citare alcune di queste grandi questioni che riguardano i principi; lo farò molto rapidamente perché la discussione generale si è conclusa ieri sera e noi oggi dobbiamo entrare nel merito di una questione per non è solo tecnica, ma che nella procedura denuncia tutta la gravità della situazione politica che si è venuta a determinare, per cui a nulla sono valse le proposte dell'opposizione da più parti giunte su come entrare nel merito di questo processo di riforme e su come provare a dividerle. Noi ci abbiamo provato con poche proposte. Noi non abbiamo presentato 81 milioni di emendamenti, ma 150 e io ritengo che il diritto che la mia parte politica aveva a vedere discussi in Commissione i propri testi, come quelli degli altri, sia stato leso, signor Presidente, gravemente leso.

Nel merito delle questioni, si chiedeva che il principio che ispira comunque (pur nella sua riforma, pur nel superamento del bicameralismo perfetto) la rappresentanza dei territori in quest'Aula fosse

strettamente legato, non al concetto astratto di territorio, all'istituzione locale che genera e nomina i propri rappresentanti, ma a quel cittadino che vive su quel territorio, alla nostra gente che sta sui territori. Io sono sicura che quel principio di democrazia, nella formula della mediazione che è stata trovata dall'emendamento presentato dalla senatrice Finocchiaro, non sarà colto e non sarà rispettato e sarà l'ennesima finzione. Prego i colleghi di fare un'attenta valutazione, perché, oltre ad aver fatto una pessima riforma delle Province, una riformetta delle Province che ha mantenuto inalterato tutto il costo e il peso di una struttura burocratica e ha solo cancellato la rappresentanza dei cittadini, non si faccia fare al Senato la stessa fine delle Province italiane.

Oltre a essere una grave lesione della democrazia, signor Presidente, e della democrazia diffusa, noi abbiamo messo in moto un meccanismo di desertificazione della democrazia e di ulteriore allontanamento del cittadino rispetto a quello che già c'è dalla politica e dalle istituzioni e questa è una responsabilità che non voglio prendermi. E chiedo a lei, signor Presidente, di garantire al cittadino italiano di poter avere una rappresentanza degna di questo nome, nella procedura e nella qualità, perché nel Senato riformato ci possa essere un passo in avanti, una spinta verso una democrazia ancora più efficace, che non viene meno al principio secondo cui chiunque siede in quest'Aula è scelto dai cittadini (non lo scelgono né le burocrazie di partito, né le burocrazie amministrative).

Vede, signor Presidente, io ritengo che, nel valutare oggi le diffuse richieste di non passaggio all'esame degli articoli, a cominciare da quella presentata dal senatore Calderoli, si provi a trovare le condizioni per un'intesa, come ha proposto il collega Mario Mauro. Fermo restando che l'algoritmo non ci interessa, che è una modalità ed una provocazione, della quale il Governo porta la responsabilità esattamente come chi lo ha proposto, credo che noi potremo trovare, in una riunione della Commissione, dove tutti i Gruppi sono rappresentati, la formula per riuscire ad andare avanti, a procedere su questa discussione, a non fermarci sulle speculazioni o sulle strumentalizzazioni, ma a guardare il cuore della questione, cioè il modo in cui il Senato possa uscire da questa *impasse* e sostenere la delicata opera del Presidente del Senato per trovare una soluzione.

Mi consenta di ricordare in conclusione, signor Presidente, che le tante lacrime di coccodrillo che vedo oggi non ci consolano affatto. Collega D'Alì, lei si dice oggi pentito della posizione che ha espresso un anno fa insieme a tanti colleghi di Forza Italia. Io sono certa che il collega D'Alì ricordi come solo un anno fa noi abbiamo chiesto e proposto con forza, abbiamo addirittura implorato il nostro Gruppo di appartenenza a non calpestare la storia comune del centrodestra, le nostre glorie, i nostri sogni e soprattutto i nostri valori, quelli che oggi in questo testo non ci sono. I valori del centrodestra non sono presenti in un processo di riforme che avremmo potuto e dovuto svolgere insieme, come i Padri costituenti fecero molti anni fa.

Ma io non voglio perdere la speranza. Ieri qualcuno si è lamentato dei buoi che escono dalla stalla. Io so che quei buoi sono già usciti, signor Presidente, e che non c'è più niente da fare. Con la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, noi non chiediamo, a chi oggi è pentito e a chi - come il senatore Quagliariello ieri - ci ha invitato a riflettere sulla perversione messa in atto dal combinato disposto di riforme ed Italicum, lacrime di coccodrillo e neanche fiori a questo funerale della democrazia. Chiediamo solo voti contrari convinti, come noi abbiamo espresso un anno fa in occasione di quel voto, l'8 agosto, che ha segnato l'inizio della fine della democrazia in Italia. *(Applausi dal Gruppo CoR e delle senatrici Bignami e De Pin).*

PRESIDENTE. Ricordo che, per lo svolgimento della discussione sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli, si osservano le disposizioni dell'articolo 95 del Regolamento.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo sentito in quest'Aula l'intervento in replica della ministra Boschi, che ha rivendicato con una punta di orgoglio il fatto che questo Governo è riuscito a completare dove tanti altri precedentemente non sono riusciti.

Ha ricordato, facendo un bell'*excursus* storico, le prime bicamerali, a guida dell'onorevole Bozzi, la

seconda grande bicamerale, a guida Iotti-De Mita, fino a quella guidata dall'onorevole D'Alema, ma forse ha dimenticato, nell'*excursus* dei tentativi di aggiornare la nostra Costituzione la cosa più importante, cioè come è venuta in essere la nostra Costituzione.

La Costituzione viene in essere forse non perfetta, perché frutto della elaborazione storica in un periodo, il biennio 1947-1948, in cui la nostra società è ancora profondamente divisa. Nella nostra Costituzione si fondono il pensiero liberale, il pensiero cattolico e il pensiero comunista, con una serie di contrappesi che forse hanno prodotto un testo non del tutto omogeneo. Ma quel testo, elaborato con quei giusti contrappesi, ha fatto sì che tutti gli italiani si fossero all'epoca potuti riconoscere in quel documento. E abbiamo evitato all'epoca la grande seconda spaccatura, per non dire che forse abbiamo evitato la seconda guerra civile del nostro Paese.

Oggi si mette mano - come è stato quasi unanimemente affermato - forse per interesse di parte, e non del Paese, ad una sola parte della Costituzione. Mettere mano ad una parte, lasciando inalterate tutte le altre, non significa adeguare la nostra Costituzione. Significa scardinare la nostra Costituzione, far venire meno gli equilibri labili che garantiscono tutto il nostro popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Quando si modifica una legge elettorale in funzione della governabilità, valore importante quanto quello della rappresentatività, si alterano indubbiamente gli equilibri, di riflesso, all'interno della Costituzione, e tutto il meccanismo dovrebbe essere riparametrato.

Noi non tocchiamo assolutamente le funzioni del Presidente della Repubblica. Sappiamo esattamente che gli organi Camere, Governo e Presidente della Repubblica hanno dei compiti importantissimi per garantire il giusto equilibrio all'interno delle scelte e per la garanzia democratica e costituzionale.

Oggi abbiamo una legge elettorale fortemente proiettata alla garanzia della governabilità. Un unico partito esprimerà un Governo monocolore. La legge elettorale voluta da questo Parlamento (o, perlomeno, dalla sua maggioranza) è andata in quella direzione: un Parlamento esprimerà un Governo monocolore. E una forte maggioranza parlamentare avrà titolo, ovviamente, per rivendicare la nomina della più alta carica dello Stato, ossia del Presidente della Repubblica.

Abbiamo creato un mostro giuridico, dove la stessa maggioranza mette le mani sul legislativo; quella stessa maggioranza farà un Governo monocolore ed esprimerà la più alta carica di garanzia di Stato.

Stiamo buttando il più importante dei principi delle democrazie e della separazione dei poteri. Considerando che le Camere, insieme al Presidente della Repubblica, nomineranno le cariche di garanzia, le alte corti, la Corte costituzionale, tutto sarà in una unica mano, tutto in un unico filone. Ripeto che non si sta adeguando la Costituzione, ma la si sta scardinando.

Che ne sarà delle garanzie costituzionali, dell'articolo 114, secondo cui la Repubblica è costituita - e questo vuol dire che riconosce a prescindere, è un riconoscimento pregiudiziale - da Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane? Come si sposa questo con il neocentralismo che si sta varando con la riforma? Le Regioni vengono sminuite completamente nel loro ruolo. Come dovremo interpretare l'articolo 5 della Costituzione secondo cui la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali? Viene cancellato tutto sull'altare della necessità di avere un Governo sicuro che governi e tutto il resto salta? Qui saltano grandi equilibri. Non possiamo accettare una cosa del genere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami).*

C'è il *furor mutandi*, il *furor emendandi*. A cosa serve cambiare per cambiare? Dove sta scritto che cambiare è bene. È un assioma: ciò che c'è non va bene, ciò che verrà cambiato deve andare bene per forza. Cos'è questo: è il Governo del cambiamento? Sono i cambiamenti che fanno la qualità di un Governo o la qualità del prodotto che riuscirà ad elaborare sarà il merito di valutazione e di giudizio?

Governo, ti sei preso in mano l'onere, che non ti spetta, di modificare la Costituzione. Questo è compito del Parlamento *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni).* Governo, le cose che vanno bene, per favore, lasciale stare così come sono. Abbiamo una Costituzione perfetta, equilibrata e qui la si scardina dall'inizio alla fine. Non possiamo accettarlo. Da qui la nostra posizione e l'impegno ad emendare con un numero importante di emendamenti. Ecco perché tutti, con

un po' di coscienza e coraggio, dovremmo ammettere che sarebbe bene non passare all'esame degli articoli.

Noi come Lega sosteniamo la richiesta del collega Calderoli del non passaggio all'articolato. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni*).

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Signor Presidente, colleghi, spiace che non sia presente in questo momento in Aula il ministro Boschi, perché quanto sto per dire è legato a quanto ha poc'anzi dichiarato.

Oltre all'*excursus*, di cui ha parlato anche il collega Divina, più o meno puntuale, abbiamo sentito una sorta di inno alla gioia di finire finalmente un lavoro iniziato, a quanto pare, quasi settant'anni fa, come se la Costituzione, all'atto della sua produzione da parte della Costituente, fosse nata già con il bisogno intrinseco di essere modificata. Al di là di questo, e al di là anche del fatto che questo testo altera profondamente il bilanciamento dei poteri, creando un sistema che potremmo definire *post* liberale, *post* democratico, il punto su cui voglio sollecitare la vostra attenzione è un approccio purtroppo falso a quanto è successo negli ultimi mesi in Parlamento, quando si dice che questa revisione della Costituzione è stata discussa per tanti mesi.

La sostanza della discussione è stata assai ridotta, atteso che, nonostante da tutte le parti fosse arrivata una disponibilità ad analizzare le possibilità di superare il bicameralismo perfetto, si è scelto un tema preciso, perché una era la volontà precisa, mettere sotto il Parlamento; si è scelto un percorso, e quello doveva essere, e lo si è scelto fuori dalle Aule parlamentari. Questo è un punto che voglio sottolineare e su cui richiamo la vostra attenzione: questa riforma è stata discussa sostanzialmente fuori dal Parlamento. È stata discussa in un accordo tra il Partito Democratico e Forza Italia in fase iniziale; è stata discussa negli ultimi giorni nella sede del Partito Democratico, all'interno dello stesso partito, ed il tempo trascorso in Senato ed alla Camera è passato soprattutto aspettando che altrove si decidesse.

La cosa che più mi offende come parlamentare e che dovrebbe offendere ciascuno di noi senatori è che questa riforma, che stravolgerà l'architettura istituzionale del nostro Paese, non è stata negoziata, non è stata discussa in Commissione. È evidente che la Commissione, per questo Governo - in più occasioni lo ha dimostrato - è un momento di perdita di tempo da superare presto e la negoziazione, l'analisi, la ricerca di possibilità d'incontro non ci sono state.

Questo Governo non ha avuto un approccio politico, laddove politica significa ricerca di una soluzione comune mediata. Questo Governo ha imposto le proprie decisioni, prese altrove, e non si sa bene neanche da chi, e le ha imposte e purtroppo i colleghi del Partito Democratico nella stragrande maggioranza, ed i colleghi della maggioranza che al Partito Democratico si accompagnano, le hanno accolte con argomentazioni - devo dire - poco consistenti, laddove si sono discostate, e si discostano, da tutto quanto ci ha detto la maggior parte dei costituzionalisti che abbiamo interpellato in sede d'indagine conoscitiva, presentandoci tutta una serie di criticità, che sono state ignorate.

L'idea sostanziale che si è potuto fare un osservatore imparziale è che l'indagine conoscitiva sia servita per dare tempo al Governo di trovare una quadra possibile all'interno del Partito Democratico.

Quello che voglio denunciare in questo momento ed il motivo per cui anticipo il mio voto a favore del non passaggio agli articoli è che quella cui stiamo assistendo oggi, a cominciare dal discorso del Ministro, è tutta una finzione. Sostanzialmente stiamo andando a votare un provvedimento sapendo già che cosa dobbiamo votare, sapendo già come andrà a finire e purtroppo temendo anche che i tempi per la discussione degli emendamenti verranno tranciati pesantemente. (*Applausi delle senatrici Bignami e De Pin*).

BARANI (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*AL-A*). Signor Presidente, il nostro Gruppo, come forza di opposizione, si rende conto di essere forse l'unica voce contraria a quelle che abbiamo sentito delle altre forze di opposizione.

Siamo consapevoli che la nostra è una forza politica gravitazionale, nel senso che è nata per permettere che venissero fatte le riforme. Non abbiamo, quindi, presentato emendamenti e riteniamo che si debba necessariamente passare all'esame degli articoli, in coerenza con quanto è stato il nostro comportamento. Abbiamo presentato zero emendamenti, a differenza di altri che si affidano agli algoritmi. E, se per caso quegli emendamenti dovessero essere stampati, quelli dovrebbero dire agli italiani qual è il costo che avrebbe soltanto la loro produzione cartacea, che ammonterebbe a svariati milioni di euro che cadrebbero sulle loro spalle.

Ora, a me non sorprende la posizione miope, se non cieca, di molti colleghi dell'opposizione, perché forse non ricordano che hanno avuto Ministri per la semplificazione e Ministri per le riforme. E, se la Costituzione che abbiamo era così perfetta - e personalmente ritengo che i nostri Padri costituenti ci abbiano dato una grande Costituzione - perché nel 2005 si è voluto a maggioranza approvare una riforma costituzionale, poi non confermata dal popolo sovrano? È il popolo che ve l'ha bocciata. E allora, se pensate che questo che stiamo approvando oggi sia un *vulnus* alla democrazia, se pensate di essere maggioranza nel Paese contro questa riforma Costituzionale, che paura avete? Ci sarà il *referendum* confermativo e, se siete maggioranza nel Paese, lo dimostrerete!

Ma sapete perfettamente che non lo siete e che il popolo sovrano vuole la riforma e la semplificazione ed è per questo che avete paura e cercate qui di accusare altri di compravendita. Ma scusate: sarà più frutto di compravendita la posizione di chi, coerentemente, ha già votato questa riforma e continua a votarla o quella di chi l'ha votata e non si sa bene per quale motivo non la vota più, pur non essendo cambiato alcunché?

Credo che la differenza sia sostanziale, perché questa riforma costituzionale è stata votata in prima lettura da più dei due terzi di parlamentari di Camera e Senato, e quindi era largamente condivisa. Per questioni che non sto qui a dire, adesso si vuole sminuire quella che è stata la condivisione di un testo veramente valido.

Certo, a preparare emendamenti con un algoritmo si fanno emendamenti che sono tutto e il contrario di tutto. Uno è il contrario dell'altro e non è serietà questa: è come un pazzo che, con una mitragliatrice, spara non solo al nemico ma anche al popolo amico. All'amico Calderoli, che è un neosposo, auguro, anzi, di non applicare gli algoritmi nei suoi doveri coniugali!

Signor Presidente, termino evidenziando che come Gruppo, coerentemente, non abbiamo presentato emendamenti e, quindi, non possiamo non passare all'esame degli articoli. Vogliamo passare all'esame degli articoli e condividere con la maggioranza quella che è una riforma che riteniamo essere stata ampiamente condivisa, un disegno di legge di riforma che in seconda lettura dobbiamo cercare, se possibile, di migliorare con qualche emendamento ma arrivando subito al voto finale, per far sì che il prossimo anno il popolo sovrano - quello che dirà se va o meno bene - si possa esprimere, perché è questa la democrazia.

La democrazia è quando vota il popolo e in questa riforma non è scritto chi vincerà le elezioni, perché per vincerle ci dovranno essere i programmi e dovremo portare avanti contenuti e non solo chiacchiere. Chi avrà maggiori voti governerà, questa è la democrazia e non credo ci sia il pericolo di dittature. Se mai c'è stato con altre forme, ma con questa sicuramente no.

Pertanto, signor Presidente, noi siamo per passare direttamente all'esame degli articoli. (*Applausi del Gruppo AL-A*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare una considerazione.

Visto che ci siamo resi conto che nella Conferenza dei Capigruppo è sempre già tutto deciso prima, non vorrei che nella Capigruppo imminente lei ci proponga una data certa del voto perché anche un

solo emendamento può stravolgere il significato delle riforme. E tutti i senatori credo abbiano il dovere e il diritto di poter intervenire su ogni emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, le ricordo che siamo in fase di votazione. Penso che lei, come Capogruppo, a meno che non deleghi qualcun altro, potrà partecipare alla Conferenza ed esprimere in quella sede le sue considerazioni. Questa non è la sede giusta. Siamo in votazione e, quindi, le do la parola se vuole chiedere il voto elettronico.

CASTALDI (M5S). Concludo velocemente, signor Presidente, ma devo fare alcune considerazioni. In quella sede non c'è un verbale e, quindi, è opportuno che i cittadini che ci seguono lo sappiano.

PRESIDENTE. C'è il resoconto.

CASTALDI (M5S). Inoltre, le volevo chiedere se si è interessato della questione sollevata ieri in Aula dall'intervento del senatore Gasparri. Le chiedo di fare attenzione alla situazione denunciata dal senatore Gasparri sul senatore Amoroso.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, non stiamo trattando questo argomento. Sono già state prese alcune iniziative da parte dell'interessato. Sotto questo profilo la Presidenza provvederà. Non è il momento. Siamo in fase di votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PUGLIA (M5S). Presidente, ma è un Capogruppo...

PRESIDENTE. Anche i Capigruppo possono prendere atto del fatto che siamo in fase di votazione.

PUGLIA (M5S). È un Capogruppo che ha chiesto la parola.

PRESIDENTE. E io gliel'ho data, ma non può continuare a trattare argomenti che esulano dalla votazione in corso. Mi dispiace ma, con tutto il rispetto per il Capogruppo, non può proseguire.

CASTALDI (M5S). Presidente, mi faccia concludere.

PRESIDENTE. Sia telegrafico. È già stata avanzata una richiesta di voto elettronico che è stata appoggiata.

AIROLA (M5S). Ci siamo un po' stancati di questo atteggiamento.

CASTALDI (M5S). Ci fa piacere che sia già stata attenzionata questa situazione.

Ieri, però, è successa anche un'altra cosa...

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, stiamo votando. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

Quello che è successo ieri verrà trattato al momento opportuno.

CASTALDI (M5S). Presidente, ma è propedeutico ai nostri lavori.

PRESIDENTE. Non credo che sia propedeutico alla votazione.

SANTANGELO (M5S). Non gli dà il video! È censura!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei ha chiesto il voto elettronico. Si accomodi. Perché non vuole partecipare alla votazione?

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, le rubo solo dieci secondi...

SANTANGELO (M5S). Stacca il video! Stacca il video!

PRESIDENTE. Io dovrei staccare il video? Ma sono forse un regista? *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).* Non lo stacco io.

SANTANGELO (M5S). Lo vengo a staccare io! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CIAMPOLILLO (M5S). Vergogna!

PRESIDENTE. Ogni volta che mi fate intervenire, il video si apre automaticamente, e l'ho spiegato più volte. Dopo io lo spengo ma se lei continua ad intervenire, io devo rispondere. Se lei fa andare avanti il lavoro dell'Assemblea, forse avrete anche le immagini. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S).*

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, la ringrazio per avermi detto che si sta interessando della

questione sollevata.

Le chiedo pochi secondi per aggiungere che ieri il senatore Ciampolillo, che non ha il dono dell'ubiquità, avrebbe dovuto trovarsi contemporaneamente in Aula per svolgere il suo discorso e in Commissione bicamerale. Le chiedo, quindi, un parere relativamente al fatto che ogni senatore avrebbe il dovere di partecipare ai lavori, visto che non ha il dono dell'ubiquità, e nemmeno il senatore Ciampolillo che, nonostante abiti nei pressi di San Giovanni Rotondo, non è certo Padre Pio. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio)*.

Infine, approfittando del fatto che i cittadini stanno seguendo il dibattito, chiedo che nella Capigruppo non si utilizzino i diritti...

PRESIDENTE. Le ho già detto che nella Capigruppo lei potrà esprimere il suo parere. La Capigruppo non è l'Aula.

CASTALDI (M5S). Presidente, ma qui si parla di diritti.

PRESIDENTE. Lei può parlare di diritti, ma della Conferenza dei Capigruppo si discute in quella sede e non qui.

CASTALDI (M5S). Bene. Ma il Partito Democratico - glielo voglio dire prima di entrare nella Conferenza - non utilizzi la forza mediatica per imbrogliare gli italiani, e, soprattutto, quelle persone che aspettano di vedere riconosciuti diritti e le unioni civili, per giocare su questo tema nella Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CARDINALI (PD). Ma basta!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Convoco immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e sospendo la seduta fino all'esito della Conferenza.

(La seduta, sospesa alle ore 11,17, è ripresa alle ore 14,25).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori per il seguito della discussione del disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione.

Nella seduta unica di martedì 29 settembre, con inizio alle ore 11, saranno illustrati tutti gli emendamenti, per complessive 10 ore da ripartire tra i Gruppi.

Per la discussione e il voto degli emendamenti sono previste sedute da mercoledì 30 settembre fino a martedì 13 ottobre, data del voto finale, comprese le giornate di venerdì, nonché il lunedì con inizio alle ore 15 e il sabato fino alle ore 13.

Le sedute saranno uniche, con sospensione dalle ore 13,30 alle ore 15, salvo la seduta di giovedì 1° ottobre, quando, in concomitanza con la riunione del Parlamento in seduta comune, la sospensione sarà dalle ore 14 alle ore 19. Saranno pertanto ripartite 80 ore comprensive del tempo per le votazioni.

Nell'ambito del calendario, in una data da definire, come da prassi, in raccordo con la Camera dei deputati, sarà discussa la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015, per complessive 5 ore.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

Martedì	29	settembre	ant.	h. 11	- Illustrazione emendamenti disegno di legge costituzionale n. 1429-B - Revisione della Parte II della Costituzione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	30	settembre	ant.	h. 9,30-21	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429-B - Revisione della Parte II della Costituzione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	1°	ottobre	ant.	h. 9,30-21	
Venerdì	2	"	ant.	h. 9,30-21	
Sabato	3	"	ant.	h. 9,30-13	

Le sedute uniche di mercoledì 30 settembre e di venerdì 2 ottobre saranno sospese dalle ore 13,30 alle ore 15.

La seduta unica di giovedì 1° ottobre sarà sospesa dalle ore 14 alle ore 19, in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune.

Lunedì	5	ottobre	pom.	h. 15-21	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429-B - Revisione della Parte II della Costituzione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Martedì	6	"	ant.	h. 9,30-21	
Mercoledì	7	"	ant.	h. 9,30-21	
Giovedì	8	"	ant.	h. 9,30-21	
Venerdì	9	"	ant.	h. 9,30-21	
Sabato	10	"	ant.	h. 9,30-13	

Le sedute uniche di martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre saranno sospese dalle ore 13.30 alle ore 15.

Lunedì	12	ottobre	pom.	h. 15-21	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429-B - Revisione della Parte II della Costituzione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Martedì	13	"	ant.	h. 9,30	

Il calendario sarà integrato, in data da definire in raccordo con la Camera dei deputati, con l'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015 (*Doc. LVII, n. 3-bis*).

**Ripartizione dei tempi per l'illustrazione degli emendamenti
del disegno di legge n. 1429-B
(Revisione della Parte II della Costituzione)**

Gruppi 10 ore, di cui:		
PD	2 h.	16'
FI-PdL XVII	1 h.	10'
M5S	1 h.	4'
AP (NCD-UDC)	1 h.	3'
Misto		58'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		48'
LN-Aut		41'
AL-A		41'
GAL (GS, PpI, FV, M)		40'
CoR		39'

**Ripartizione dei tempi per la discussione e il voto
degli emendamenti e degli articoli
del disegno di legge n. 1429-B
(Revisione della Parte II della Costituzione)**

Governo	2 h.	
Votazioni	40 h.	
Gruppi 38 ore, di cui:		
PD	8 h.	36'
FI-PdL XVII	4 h.	27'
M5S	4 h.	2'
AP (NCD-UDC)	3 h.	59'
Misto	3 h.	41'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	3 h.	1'
LN-Aut	2 h.	36'
AL-A	2 h.	36'
GAL (GS, PpI, FV, M)	2 h.	33'
CoR	2 h.	29'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc. LVII, n. 3-bis*
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015)
(5 ore, incluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 3 ore, di cui:		
PD		41'
FI-PdL XVII		21'
M5S		19'
AP (NCD-UDC)		19'
Misto		17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		14'
LN-Aut		12'
AL-A		12'
GAL (GS, PpI, FV, M)		12'
CoR		12'
Dissenzienti		5'

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, mi sono trovato ad essere l'unico a non dare l'unanimità a questo calendario, per una motivazione molto semplice.

È stata una riunione molto delicata, dove è venuta fuori la sua saggezza, e questo gliel'ho riconosciuto, tra l'altro cercando di venire incontro alla sua proposta, in alcuni punti molto interessante. Lei ad un certo punto, giustificando la sua proposta, ha chiesto di illustrare nella giornata di martedì gli emendamenti e, quindi, di avere contezza di quali fossero quelli pregnanti. Poi c'è stata un'apertura ad alcune forze di minoranza, non certo alla nostra, che ha presentato pochissimi emendamenti e tutti nel merito. Ricordo che, comunque, noi rappresentiamo il 25 per cento degli italiani e nessun emendamento alla modifica costituzionale proposto dal Movimento 5 Stelle è stato accettato.

Quindi, lei ha ottenuto un'apertura e addirittura promesse di ritiri sostanziosi di emendamenti. Io ho letto in lei la voglia di capire. E qual è stata la mia proposta? È stata di illustrare martedì gli emendamenti, per poi cominciare a votare. Lei, dopo qualche giorno, avrà certezza del mantenimento delle promesse di ritiro che le hanno fatto i senatori Calderoli e De Petris. Successivamente, dopo qualche giorno di votazione - votando alcuni emendamenti, poi viene fuori la realtà - si poteva riunire la Conferenza dei Capigruppo, per decidere una successiva data di conclusione dei lavori.

Invece lei non vuole essere il boia della Costituzione ma in quella sede ce n'erano due, un uomo e una donna, il senatore Zanda e il ministro Boschi, che le hanno chiesto di votare l'8 ottobre. E se non è una tagliola sulla Costituzione questa, qual è?

Io apprezzo lo sforzo della Presidenza del Senato, che però ha ottenuto soltanto una cosa: la ghigliottina alla riforma costituzionale si sposta dall'8 al 13 ottobre, senza avere nemmeno in cambio nulla. Questa Costituzione non conta nulla.

È stato difficile, quindi, per me dare l'unanimità. Io ho una convinzione, signor Presidente. Quando due anni fa questo popolo ha dimostrato alla classe politica che riusciva ad organizzarsi e ad avere una forza elettorale, questi si sono spaventati ed hanno pensato che, se questo era possibile, bisognava fare in modo che la Costituzione non lo permettesse più. Questo è successo ed è quanto sta succedendo con la riforma della Costituzione e con la legge elettorale, che avrà ancora i nominati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ricordo di essermi appassionato a questo Movimento nel 2007 quando chiesi, mettendo la mia firma, tre cose. In un solo giorno raccogliemmo 350.000 firme. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ma quelle tre cose sono ancora oggi disattese. Chi siede qui dentro non ha mai fatto gli interessi del popolo. Ecco perché noi, persone normali, siamo stati costretti a venire qui e a fare riunioni con questo tipo di personaggi. Lì dentro la situazione è veramente difficile per le persone normali, a causa delle dietrologie, delle tensioni e degli imbrogli presenti a quel tavolo.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la prego di attenersi al tema, ossia alla richiesta di variazione del calendario.

CASTALDI (M5S). È la verità, signor Presidente, perché lei sa quanto io abbia tenuto in considerazione la sua saggezza e la sua apertura odierna.

Detto questo, la senatrice De Petris ha chiesto di calendarizzare, nella giornata di lunedì, il solo incardinamento del disegno di legge sulle unioni civili. E lì è venuto fuori quel Partito Democratico che tiene ai diritti delle persone. Assolutamente no: neanche l'incardinamento abbiamo potuto fare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Poi voi, in televisione e sui giornali, potete andare a dire quello che volete, ma a voi dei diritti e delle unioni civili non frega assolutamente nulla. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il Movimento 5 Stelle, peraltro, non l'ha neanche messa in difficoltà con un proprio provvedimento. Solo alla fine, io sono stato costretto a farlo: ma no, neanche il reddito di cittadinanza. Quindi, dei diritti delle persone "nun ve ne pò frega' de meno". Della povertà e della difficoltà di nove milioni di italiani "nun ve ne pò frega' de meno"!

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la prego di usare la lingua italiana, anche se posso capire che il vernacolo ha maggiore effetto.

SANTANGELO (M5S). E basta!

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, c'è un solo interesse che viene fuori da queste riunioni: fare in modo che il popolo non possa mai ottenere il governo di questa Nazione.

La nostra proposta di variazione è molto semplice, e io l'ho esplicitata già tra le righe: iniziare a votare gli emendamenti, per rendere più chiara la situazione, per poi far riunire la Conferenza dei Capigruppo e decidere.

La nostra proposta è di non prevedere una data, e quindi la ghigliottina, alla morte della Costituzione italiana. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, non debbo qui certamente fare il *report* della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Voglio semplicemente dire che quello che già questa mattina, nella richiesta di non passare all'esame degli articoli, avevo illustrato, spiegando le nostre motivazioni e denunciando la strumentalità di alcune interviste che volevano addirittura attribuire a noi la responsabilità di non arrivare alla discussione in Assemblea del provvedimento sulle unioni civili. Tutto quello che io ho denunciato ovviamente, signor Presidente, come lei sa, si è dimostrato assolutamente vero. Lei ha compiuto un grande sforzo, e noi gliene diamo atto.

DONNO (M5S). Ma quale sforzo!

DE PETRIS (Misto-SEL). Per rispetto a lei, per le garanzie che lei ci ha dato e soprattutto per non dare non più alibi a nessuno, noi abbiamo compiuto lo sforzo di ritirare gli emendamenti cosiddetti ostruzionistici e di mantenere solo quello che avevamo già presentato in Commissione di merito.

Davanti a tutto questo, come lei sa, ancora si è insistito per tentare di andare avanti a tutti i costi con la data che era stata proposta inizialmente.

Anche la proposta di integrazione che noi abbiamo avanzato, semplice, ovvero di cominciare lunedì con l'incardinamento del disegno di legge sulle unioni civili - così vediamo chi lo vuole veramente e chi no - e per poi proseguire martedì con l'illustrazione degli emendamenti alla riforma costituzionale - come lei sa - non è stata accettata, nonostante tutti i suoi sforzi.

Che cosa dobbiamo dire, quindi, caro Presidente? Chi ha utilizzato strumentalmente il tema dei diritti civili, ovvero una questione che sta cuore a centinaia di migliaia di persone, tentando di fare una strumentalizzazione veramente sporca? Il re è nudo, come era prevedibile *(Applausi del senatore Airola)*. È stato evidente a tutti chi vuole fare una discussione nel merito, chi vuole battersi perché finalmente in quest'Aula si discutano i temi che stanno cuore ai cittadini e chi invece ha il solo ed unico scopo di mettere in campo un'ulteriore possibilità di ghigliottina per non farci discutere di niente. Le menzogne che sono state dette anche oggi, come si vede, ricadono tutte quante in faccia e in testa di chi li ha pronunciate. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola per dire che noi voteremo naturalmente il calendario che lei ha proposto. *(Commenti della senatrice Taverna)*.

Sa bene, Presidente - ha presieduto la Capigruppo - che era stata avanzata una richiesta diversa. Pensavamo di avere necessità che venisse lasciato un lasso di tempo tra la fine della discussione sulla riforma e l'inizio della sessione di bilancio. Alla fine è intervenuta una decisione che appariva unanime quando lei l'ha annunciata - e lei l'ha rimarcato più volte - ma poi c'è stato un cambiamento. Ecco, questo cambiamento di cui adesso ha parlato il senatore Castaldi è un pezzo dell'ostruzionismo alla riforma. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S)*.

TAVERNA (M5S). Stai zitto!

ZANDA (PD). Che questo sia chiaro: è un pezzo dell'ostruzionismo alla riforma, e non altro.

Il tema delle unioni civili è stato posto sempre in Conferenza dei Capigruppo dal Partito Democratico e, appena termineremo i lavori sulla riforma, la prego di riconvocare immediatamente la Capigruppo

perché riporremo il tema. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MONTEVECCHI (M5S). Dittatore! Ma cosa convochi?

ZANDA (PD). Non siamo, però, d'accordo sull'utilizzo strumentale di un tema così delicato per aumentare un livello di ostruzionismo invero già molto consistente. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

E anche queste urla vogliono esclusivamente evitare che il Senato discuta questioni che vengono poste diversamente dalla loro opinione, perché qualsiasi opinione diversa dalla loro non può avere spazio in quest'Aula. Queste urla confermano che di ostruzionismo si tratta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO (M5S). Vergognati!

TAVERNA (M5S). Stai zitto!

BULGARELLI (M5S). Quale sarebbe la proposta di calendario del senatore Zanda?

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, mettiamo i puntini sulle i.

Intanto l'ostruzionismo lo vedete nel cervello voi altri, perché noi abbiamo presentato 200 emendamenti e abbiamo chiesto decine di volte di inserire in calendario il disegno di legge sulle unioni civili, pur non essendo un nostro testo, perché è un argomento che ci sta molto a cuore. Non lo avete mai votato.

Tu, Zanda, hai sempre fatto mettere quella frasetta...

TONINI (PD). Calma, stai calmo.

CARDINALI (PD). Rivolgiti all'Assemblea.

AIROLA (M5S). Vergognati, è una cosa gravissima. Adesso vieni ad accusare.

L'altra sera abbiamo fatto un comunicato insieme al Gruppo Misto perché non partecipavamo alla buffonata che state portando avanti con Alleanza Popolare in Commissione, e i pagliacci di Alleanza Popolare non sono venuti a votare. *(Vivaci proteste dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Senatore Airola!

AIROLA (M5S). Questa è una messa in scena vostra.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Sei un deficiente!

AIROLA (M5S). Io sono stanco, noi siamo stanchi di essere accusati di mettere i bastoni tra le ruote a chi incardina una riforma costituzionale senza finire i lavori in Commissione, a chi non dà il tempo, contingentandolo, né di svolgere la discussione, né di discutere gli emendamenti. Gli 80 milioni di emendamenti che ha presentato la Lega sono un problema per una, due, tre, quattro settimane, e quindi comunque con un contingentamento. È una cosa inammissibile. Siamo stanchi di essere trattati così.

Ieri, per l'ennesima volta, avete chiuso la seduta in fretta e furia per andare a vedere la Juventus e questo è indecente, è indecente! Siete vergognosi! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha sbagliato, ci sono anche quelli che andavano a vedere la partita della Roma.

AIROLA (M5S). Noi non accettiamo più questo genere di insulti rivolti alle opposizioni, che si stanno comportando in maniera collaborativa. Noi stiamo cercando di collaborare, ma il signor Zanda evidentemente è il vero Presidente del Senato, dal momento che io stesso l'ho visto decidere e dettare le regole, con tutto il rispetto che devo al presidente Grasso, che con me e con il nostro Gruppo si è comportato anche molto bene.

Lei è vergognoso! Voi dovete andare a zappare la terra! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MATTESINI (PD). È onorevole zappare la terra!

CARDINALI (PD). Pazzo!

PRESIDENTE. Senatore Airola, non offenda i senatori.

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, ho chiesto la parola per chiedere per l'ennesima volta l'inserimento in calendario della mozione per l'eliminazione delle bombe nucleari dagli F35. Su richiesta però degli altri firmatari della mozione, non intendo più avanzare questa richiesta, perché è meglio rimandare alla prossima volta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, intervengo in quanto membro del Gruppo Misto nella Commissione giustizia perché è necessario, a questo punto, che venga veramente portata anche una voce di verità.

È inaccettabile il contenuto dell'intervista del ministro Boschi, che parla addirittura di approvazione del disegno di legge sulle unioni civili frenata ed impedita dal numero degli emendamenti presentati. Vorrei ricordare a tutta l'Aula e a chi ci può ascoltare, se ce ne fosse bisogno, visto che è un tema ripreso più volte e anche recentemente dal presidente della Commissione giustizia Palma, che il disegno di legge sulle unioni civili è in discussione da molto tempo, che è stato più volte chiesto che fosse inserito in calendario, ma il Partito Democratico si nasconde dietro la dicitura «ove conclusi i lavori in Commissione». Addirittura, questo disegno di legge è anche uscito, per un breve lasso di tempo, dal calendario.

Ora, non si può certo accusare né il Gruppo Misto, né il Gruppo del Movimento 5 Stelle di porre un qualunque ostacolo a questo disegno di legge, perché vorrei ricordare ai colleghi del PD che esso viene portato avanti in Commissione con i voti del Partito Democratico, del Gruppo Misto e del Movimento 5 Stelle. Questo è quello che succede in Commissione. Questa è la verità.

Stanchi del giochetto che viene fatto sulla pelle di chi legittimamente da anni, e non solo da questa legislatura, chiede chiarezza e certezze, abbiamo chiesto che vi fosse una calendarizzazione certa in Aula. E non mi pare proprio che questa sia una richiesta che nemmeno minimamente ostacoli le strategie e la volontà di questo Governo e dei partiti di maggioranza. Lo abbiamo fatto per avere chiarezza e trasparenza, perché quanto succede qui dentro corrisponde esattamente a quello che viene predicato fuori. Questa nostra richiesta non è stata, ancora una volta, accettata. (*Applausi della senatrice De Petris*).

Saluto ad una rappresentanza di parlamentari della Repubblica del Montenegro

PRESIDENTE. Rivolgo a nome dell'Assemblea un saluto alla delegazione di parlamentari della Repubblica del Montenegro, accompagnati dall'ambasciatore, che seguono i nostri lavori dalle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, dopo l'intervento della senatrice Mussini è d'obbligo che io risponda dicendo che il presidente Palma e noi tutti, membri della Commissione giustizia, stiamo lavorando con assiduità sul provvedimento in tema di unioni civili.

Vorrei però ricordare che i tempi lunghi e le difficoltà sono più che altro riferibili all'esigenza di fare in modo che il provvedimento sulle unioni civili sia corretto, soprattutto sotto il profilo squisitamente scientifico e tecnico. Non vi è dubbio che il provvedimento sulle unioni civili presenti delle enormi difficoltà da superare, in quanto la nuova legge dovrà essere armonizzata adeguatamente con le norme della Costituzione e con quelle del nostro codice civile.

Su alcuni emendamenti abbiamo discusso per ore, ma non mi pare che in Commissione vi sia stato da parte di alcuno un atteggiamento di natura squisitamente ostruzionistica. Ci sono due diverse opinioni che si contrappongono l'una all'altra, ma sono entrambe rispettabili perché vanno nella direzione di rendere il provvedimento tecnicamente armonizzato nel nostro ordinamento giuridico. Chi ritiene che si possa così velocemente licenziare un provvedimento del genere è molto lontano dalla cultura giuridica di un Paese democratico. (*Applausi del senatore D'Anna*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che è in corso una discussione sul calendario e, quindi, prego di ricondurre gli interventi a questo tema ed eventualmente proporre le modifiche.

[ORELLANA](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto*). Signor Presidente, torno anche io sul tema delle unioni civili, avanzando una proposta al termine del mio breve intervento.

Siamo in tanti in quest'Aula - credo assolutamente la maggioranza - a volere le unioni civili. Va riconosciuto che un partito ha presentato un disegno di legge, a prima firma della senatrice Cirinnà, e che altri Gruppi - mi riferisco al Gruppo misto e al Movimento 5 Stelle - non hanno frapposto alcun ostacolo all'esame del testo, che pure hanno contribuito a scrivere. Sono stati presentati emendamenti e in Commissione si sta lavorando.

Va detto che ci sono però dei grossi problemi di ostruzionismo, visto che sono stati presentati 1.500 emendamenti in Commissione: dal momento che su ogni emendamento ogni senatore può intervenire in dichiarazione di voto per dieci minuti, si stanno impiegando circa 30-40 minuti per la votazione di ogni singola proposta emendativa. Questo ostruzionismo può essere interpretato in vari modi: c'è chi vuole un testo migliorato (probabilmente sarà anche vero questo), ma la mia sensazione è che non si voglia proprio il provvedimento.

In Italia vige ancora il bicameralismo perfetto che, come sappiamo tutti, prevede che ogni disegno di legge presentato ad una Camera sia esaminato da una Commissione e poi dall'Aula in ciascuno dei due rami del Parlamento fino a che il provvedimento non è approvato nell'identica formulazione (sto parlando della *navette*). Siamo ormai a metà legislatura (sempre che non finisca anticipatamente) e siamo a rischio di non riuscire a portare a casa il provvedimento sulle unioni civili.

Questa è la realtà dei fatti. Sentenze della Corte costituzionale e anche a livello comunitario ci stanno spingendo a sanare questa situazione, così come ci chiede da un buon numero di anni, non la maggioranza, ma comunque una significativa e importante minoranza degli italiani. Quindi, su questo non transigo.

Se ho fatto bene i conti, il calendario approvato oggi organizza i lavori per quattordici giorni solari consecutivi, cioè dal 29 settembre al 13 ottobre. Chiedo che in questo lasso di tempo si trovi uno spazio adeguato - una mezza giornata, quattro ore - per incardinare il provvedimento e magari iniziare la discussione generale, in modo da essere certi che, una volta superate le riforme costituzionali, si continuerà celermente verso quest'altro obiettivo. Credo che questo lo dobbiamo ai nostri cittadini e non possiamo tergiversare oltre. Questa è la mia richiesta.

Come è stato già detto, come forma di pressione abbiamo prima minacciato e ora non stiamo partecipando alle votazioni in Commissione, così da accelerare l'*iter* del provvedimento. Il presidente Palma ci ha spiegato chiaramente, a norma di Regolamento, quali sono i tre criteri che consentono di velocizzare l'*iter* di esame, magari convocando sedute notturne: se il provvedimento arriva dall'altra Camera, se è stato calendarizzato in Assemblea, oppure se viene richiesto dal Governo. Per ora, nessuna di queste tre condizioni si è realizzata. Il presidente Palma - che ora non è presente in Aula, anche se credo potrebbe confermarlo - non ha quindi gli strumenti regolamentari per velocizzare, prevedendo anche sedute notturne proprio per combattere questo ostruzionismo.

Potremmo decidere adesso ed andare avanti. In caso contrario, chiediamo che il Governo, senza rimettersi sempre alla Commissione quando si deve votare, venga in Commissione e faccia una richiesta precisa nel senso di procedere con l'esame del provvedimento il prima possibile.

Delle due, quindi, l'una: o si inserisce oggi nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'incardinamento del provvedimento sulle unioni civili, oppure il Governo venga a dire chiaramente nella prossima seduta di Commissione che vuole procedere con la discussione di quel disegno di legge, senza che questo si legga solo sui *media*. Dobbiamo sentirlo dire in Commissione, non fuori. Diversamente - e per quanto mi riguarda preferirei questa ipotesi, perché qui c'è il *plenum* dell'Assemblea - chiedo che l'Assemblea decida di inserire l'esame del provvedimento nel calendario dei lavori.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, premetto che la voglia di velocizzare la conclusione delle riforme, a mio avviso, non è per portare a casa la riforma, ma unicamente per incardinare la legge Boccadutri, perché siete con le tasche vuote, vi serve, avete bisogno del finanziamento pubblico ai partiti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Propongo quindi di continuare la discussione sulle riforme senza contingentamento - volendo, potremmo anche finire prima dell'esame del DEF - e di inserire in calendario l'esame del provvedimento sulle unioni civili, anche se non ancora concluso in Commissione, nonché l'esame delle disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria, per passare poi al DEF e, una volta approvata la legge di stabilità, alla legge Boccadutri. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Se non vi sono altre proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, passiamo alle votazioni delle richieste che sono state avanzate.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad eliminare il termine previsto per la votazione finale.

Colleghi, invito tutti a raggiungere il proprio posto per la votazione. La mano alzata in movimento non è facilmente individuabile.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad incardinare il provvedimento sulle unioni civili.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Commenti dal Gruppo PD).*

DONNO (M5S). Bravi, bravi!

SANTANGELO (M5S). Eccola la vostra coerenza, eccola qua! *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Silenzio! Per cortesia, senatore Santangelo, siamo in votazione.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame dei provvedimenti concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria, nonché di altri disegni di legge.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Sui criteri di ammissibilità di emendamenti

[RUSSO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signor Presidente, chiedo ai colleghi, e in particolare al collega Calderoli, un attimo di attenzione.

La mole assolutamente straordinaria e inedita di emendamenti presentati al disegno di legge costituzionale (si parla di 85 milioni di emendamenti presentati da parte della Lega e di altri 60.000 del Gruppo Misto-SEL), al di là del merito politico e del rischio per la dignità delle istituzioni, che tra l'altro lei ha ben richiamato, credo possa porre un problema regolamentare. È ben noto che il nostro Regolamento è stato scritto prima che gli algoritmi si mettessero a scrivere o a riscrivere la Costituzione al posto dei senatori.

Vorrei richiamare i colleghi sul fatto che l'articolo 100, comma 3, del Regolamento prevede che di regola gli emendamenti debbano essere presentati per iscritto dal proponente, e che la prassi consolidata dagli Uffici, oltre al combinato disposto con il comma 4, ha sempre confermato la necessità della sottoscrizione autografa da parte dei proponenti. Mi permetto quindi di chiederle se in questo caso sia stata verificata l'apposizione della firma autografa dei senatori della Lega (che mi risulta lo fecero anche per i 18.000 emendamenti presentati alla legge elettorale), o se nel caso sia stata espressa una deroga per questa situazione.

Dico questo anche per un motivo molto elementare, chiaro anche agli occhi dei cittadini che guardano con qualche interesse a questa riforma: nessuno vuole mettere in discussione il diritto-dovere di ciascun parlamentare di presentare emendamenti ai disegni di legge, anche se - dobbiamo dirlo - la saggezza degli antichi e un po' di buon senso farebbero dire a noi e alla maggioranza degli italiani: *est modus in rebus*. (*Commenti del senatore Crosio*). Tuttavia, la mole degli emendamenti in questo caso - mi permetterete di dirlo - è tale da far ritenere abbastanza difficile che il o i proponenti abbiano davvero piena consapevolezza del contenuto di quanto da loro presentato. (*Commenti del senatore Consiglio*).

Per questo motivo, siamo a chiederle se si sia già provveduto, alla luce del numero degli emendamenti in discussione, a verificare l'effettiva apposizione e la veridicità delle firme autografe, per confermare a tutti noi e agli italiani che il senatore Calderoli li abbia almeno letti e che sia consapevole di ciò che l'algoritmo gli ha fatto scrivere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

In caso contrario, chiediamo che detti emendamenti siano dichiarati semplicemente frutto di un gioco matematico, dei cui risultati neppure il collega è consapevole e pienamente responsabile; quindi, in mancanza di una firma che comprovi il requisito minimo richiesto dal Regolamento, e della consapevolezza da parte dei proponenti, chiediamo che tali emendamenti siano dichiarati irricevibili. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per ricordare al senatore Russo, che tra l'altro dovrebbe aver seguito i lavori dell'Assemblea, che questa specifica richiesta, proprio a fronte della dimensione della riforma, è stata presentata alla presidente Finocchiaro in Commissione per poter essere autorizzati alla presentazione degli emendamenti su supporto informatico, come risulterà dagli atti della Commissione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Comunque valuteremo.

[CASTALDI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, mi sembra che lei avesse dichiarato conclusa la seduta dopodiché ha permesso al senatore Russo di intervenire.

PRESIDENTE. È stato un intervento di fine seduta come il suo. (*Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut*).

CASTALDI (M5S). Probabilmente non era informato di quello che abbiamo appena sentito, però sarebbe giusto che queste opportunità si diano a tutti, non solo ai senatori che sono a novanta gradi con il Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la calendarizzazione della mozione 1-00470

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, ringrazio lei e chi vorrà ascoltare e fare silenzio, anche se disinteressato.

Abbiamo un grosso problema: la Germania ha vietato la pubblicità del gioco d'azzardo, come pure il Marocco. In Italia invece abbiamo *spot* pubblicitari... *(Commenti del senatore Volpi)*. Presidente, almeno lei mi...

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, prosegua, le ho dato la parola; poi, il senatore Volpi ci dirà su cosa vuole parlare. *(Vivaci commenti del senatore Volpi)*. Se noi non lo sappiamo e non ci ha avvisato... adesso le darò la parola, senatore Volpi. Non si arrabbi, non ne vale la pena: il senatore Russo è ancora qua, non se ne andrà e avrà la cortesia di ascoltare il suo intervento.

Prego, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, le devo fare una richiesta: il senatore Russo è intervenuto sull'ordine dei lavori, come pure vorrebbe fare il collega della Lega, mentre io mi trovo compresso fra queste beghe. Le chiedo di darmi il tempo per argomentare, a prescindere da quello che è trascorso.

PRESIDENTE. No, lei eserciti la facoltà che le ho concesso.

ENDRIZZI (M5S). Come dicevo, in Germania hanno abolito la pubblicità del gioco d'azzardo e l'anno fatto anche in Marocco. L'Italia, come sempre, è presa invece nel gioco delle *lobby* e non ha ancora provveduto. Perché è importante abolire la pubblicità del gioco d'azzardo? Perché droga la politica, finanziando partiti ed esponenti politici e sponsorizzando eventi come la Festa dell'unità o il *meeting* di Comunione e liberazione a Rimini; perché droga la stampa: sono pari a circa 200 milioni l'anno gli investimenti che ovviamente condizionano la libertà di espressione nel momento in cui si può semplicemente minacciare di ritirarli alle testate che non dovessero scrivere in maniera gradita; droga soprattutto, però, l'immaginario dei giovani *(Applausi dal Gruppo M5S)*, perché li sta educando a investire sulla sorte anziché su se stessi e a scommettere su una macchinetta, anziché sullo studio, sul lavoro e sull'impresa. Non so se qualcuno ha mai cercato di stimare quale sia il danno economico, misurabile anche in termini di PIL, per il fatto di avere giovani propensi ad attendere, anziché a prendere un'iniziativa, da pagare come cinesi, anziché ritrovarseli preparati e intraprendenti per fare concorrenza alla Germania.

Abbiamo votato tutti, in quest'Aula, un ordine del giorno che impegna il Governo ad abolire la pubblicità. Più forze politiche e più esponenti, in una fioritura simultanea di intenti, hanno presentato proposte di legge in questo senso, ma oggi abbiamo una scadenza urgente, ossia il rinnovo delle convenzioni con i concessionari. Su questo chiediamo al Governo di essere coerente con l'impegno assunto in Parlamento inserendo nel testo delle convenzioni un esplicito divieto che potrebbe suonare così: «Io ti autorizzo a gestire il lotto, il gratta e vinci e qualsiasi altra attività simile, a patto che tu ti impegni a non fare pubblicità». Oggi avviene il contrario: paradossalmente, nelle convenzioni, il Governo obbliga i concessionari a investire una quota delle entrate in pubblicità, che è sostanzialmente causa di danno sociale ed economico. Lo abbiamo fatto decenni e decenni fa sulle sigarette; lo dobbiamo fare ora sul gioco d'azzardo.

Annuncio quindi ai colleghi di aver depositato la mozione [1-00470](#) che impegna il Governo ad escludere esplicitamente la pubblicità dal rinnovo delle convenzioni. Chiedo ai colleghi che allora votarono l'ordine del giorno di sottoscriverla e di attivarsi per una sua rapida calendarizzazione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Albano)*.

Sui criteri di ammissibilità di emendamenti

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà: scusi, ma non avevo percepito che era sullo stesso tema, non lo sapevo e non potevo prevederlo. Il senatore Russo è ancora qua, comunque.

VOLPI (*LN-Aut*). Il mio Gruppo parlamentare non è composto solo dal senatore Calderoli, signor Presidente; comunque, conosco la cortesia del senatore Russo e so che è superiore a quella di molti altri.

Mi permetta di dire una cosa, innanzitutto, perché non potrei rispondere al senatore Russo, quindi parlo con lei.

Non entro nel merito della dignità di quello che si fa in quest'Aula, perché rispetto alle storie personali qualcuno si rivolterebbe nella tomba vedendo quello che fa il senatore Russo, rispetto alla sua storia politica, nei confronti della Costituzione.

Per quanto riguarda la mia consapevolezza, colleghi, mi permetto di dire che potremmo anche rivedere quello che abbiamo votato pochi minuti fa. Se lei, signor Presidente, mi consente di illustrare tutti gli emendamenti che ho firmato, dimostrerò al senatore Russo la mia consapevolezza nell'averli presentati.

Non faccia doppi giochi, senatore Russo, perché fare queste cose sminuisce non lei, ma l'Assemblea e la dignità del Senato, come lei ha detto a noi.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per il consueto intervento di fine seduta, di altro argomento rispetto a quelli che abbiamo appena ascoltato.

Intervengo per sollecitare la risposta, che non ho ancora ricevuto, all'interrogazione [4-03773](#), da me presentata il 9 aprile scorso al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale insieme a venti senatori, riguardante la promozione di interessi di esportazione e importazione con Taiwan, una realtà importante (è la diciottesima economia del mondo). Spero che il Ministro degli affari esteri voglia rispondere, al più presto, anche perché la domanda non è insidiosa, ma è del tutto rivolta in senso positivo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 29 settembre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 29 settembre, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 15,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione ([1429-B](#))

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

[CALDEROLI](#)

Respinta

Il Senato,

ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, delibera di non procedere all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429-B .

Allegato B

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sibilia, Silvestro, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casini e De Cristofaro, per attività della 3a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Barozzino, Borioli, Fabbri e Pelino, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Arrigoni e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essere correlati; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Uras, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Scilipoti Isgro', per attività delle sottocommissioni partenariati Nato; Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Merloni;

11a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Merloni, cessa di farne parte il senatore Olivero, sostituito in qualità di membro del Governo dal senatore Romano;

12a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Olivero, sostituito in qualità di membro del Governo dal senatore Romano.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia

(Governo Renzi-I)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (2067)

(presentato in data 24/9/2015);

C.2798 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.370, C.372, C.373, C.408, C.1285, C.1604, C.1957, C.1966, C.1967, C.3091);

onn. Braga Chiara, Mariani Raffaella, Speranza Roberto, Realacci Ermete, Borghi Enrico, Sereni Marina, Martella Andrea, Grassi Gerolamo, Rosato Ettore, Fregolent Silvia, Fontana Cinzia Maria,

Bini Caterina, Marantelli Daniele, Bratti Alessandro, Iannuzzi Tino, Carrescia Piergiorgio, Cominelli Miriam, Manfredi Massimiliano, Zardini Diego, Sanna Giovanna, Dallai Luigi, Ghizzoni Manuela, Fedi Marco, Causi Marco, Oliverio Nicodemo Nazzareno, Cenni Susanna, Famiglietti Luigi, Gasparini Daniela Matilde Maria, Guerra Mauro, Fontanelli Paolo, Baruffi Davide, Basso Lorenzo, Bonomo Francesca, Albanella Luisella, Bonaccorsi Lorenza, Malpezzi Simona Flavia, Mura Romina, Ermini David, Gnechi Marialuisa, Sbröllini Daniela, Minnucci Emiliano, Naccarato Alessandro, Carra Marco, Capone Salvatore, Migliore Gennaro, Lodolini Emanuele, Giulietti Giampiero, Patriarca Edoardo, Lattuca Enzo, Richetti Matteo, Rotta Alessia, Petitti Emma, Montroni Daniele, Prina Francesco, Tidei Marietta, Fragomeli Gian Mario, Piazzoni Ileana Cathia, Lenzi Donata, Rostan Michela, Castricone Antonio, Bragantini Paola, Narduolo Giulia, Giuliani Fabrizia, Senaldi Angelo, Massa Federico, Romanini Giuseppe, Zanin Giorgio, Ginoble Tommaso, Fossati Filippo, Valente Valeria

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (2068)

(presentato in data 24/9/2015).

C.2607 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.2972, C.3099).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni, deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia:

la signora Elena Cambieri, di Borgo San Siro (Pavia), chiede:

l'adozione di provvedimenti per riformare il sistema sanzionatorio penale e il sistema carcerario in Italia (*Petizione n. 1467*), assegnata alla 2^a Commissione;

la modifica dell'articolo 284 del codice di procedura penale, concernente la misura degli arresti domiciliari, al fine di prevedere la possibilità per l'imputato di svolgere attività di volontariato a favore della collettività (*Petizione n. 1468*), assegnata alla 2^a Commissione;

l'adozione di provvedimenti legislativi di riforma volti al rispetto e all'attuazione dei principi e delle disposizioni costituzionali (*Petizione n. 1469*), assegnata alla 1^a Commissione;

l'adozione di interventi diversi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, tra i quali, in particolare: l'introduzione di misure per garantire la tutela della salute e dell'igiene, la dotazione e l'utilizzo di defibrillatori per i casi di urgenza sanitaria, l'introduzione di corsi di primo soccorso sanitario, l'adeguamento degli impianti idrici per la fornitura di acqua potabile, l'ampliamento del numero di figure professionali specifiche, quali educatori e psicologi, la riduzione dei prezzi del sopravvitto in adeguamento a quelli praticati comunemente negli esercizi commerciali, nonché la fissazione del livello delle remunerazioni dei detenuti lavoratori in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro (*Petizione n. 1470*), assegnata alla 2^a Commissione;

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori giudiziari (*Petizione n. 1471*), assegnata alla 2^a Commissione;

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul cosiddetto "Piano carceri" (*Petizione n. 1472*), assegnata alla 2^a Commissione;

il signor Aurelio Rosini, di Mariglianella (Napoli), chiede la modifica della normativa vigente, al fine di prevedere tra le tipologie di spese sanitarie da poter detrarre in sede di dichiarazione dei redditi anche quelle relative all'acquisto di parafarmaci (*Petizione n. 1473*), assegnata alla 6^a Commissione;

il signor Franco Brugnola, di Sabaudia (Latina), chiede:

l'introduzione di nuove norme volte a disciplinare l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (*Petizione n. 1474*), assegnata alla 1^a Commissione;

l'abrogazione della norma di cui all'articolo 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il voto disgiunto nell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (*Petizione n. 1475*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Salvatore Caligiore, di Siracusa, chiede l'utilizzo della posta elettronica per la presentazione

delle petizioni (*Petizione n. 1476*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Antonino Marsala, di Cattolica Eraclea (Agrigento), e numerosi altri cittadini chiedono la modifica e l'integrazione delle articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, nonché una diversa ripartizione delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici in talune discipline (*Petizione n. 1477*), assegnata alla 7^a Commissione;

il signor Fabio Pedersoli, di Breno (Brescia), chiede interventi per garantire ai cittadini la piena attuazione del diritto al lavoro previsto dalla Costituzione (*Petizione n. 1478*), assegnata alla 11^a Commissione;

il signor Alessandro Reda, di Montemiletto (Avellino), chiede l'approvazione di una legge per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (*Petizione n. 1479*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Albert Mairhofer, di Valle Aurina (Bolzano), chiede che sia preso in considerazione il progetto infrastrutturale "Tirol-Adria" (*Petizione n. 1480*), assegnata alla 8^a Commissione;

il signor Maurizio Manzione, di Polla (Salerno), chiede l'abolizione dell'imposta di bollo su conto correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari (*Petizione n. 1481*), assegnata alla 6^a Commissione;

la signora Serena Caprio, di Avellino, e numerosi altri cittadini chiedono lo sblocco del *turn-over* e la conseguente mobilità interregionale per la dirigenza medica e per gli altri operatori del comparto sanità nelle regioni sottoposte al piano di rientro sanitario (*Petizione n. 1482*), assegnata alla 12^a Commissione;

il signor Michele Zanna, di Como, chiede interventi urgenti per la tutela e il reinserimento dei lavoratori di aziende operanti nel settore della pesca (*Petizione n. 1483*), assegnata alla 9^a Commissione;

il signor Fabio Angeletti, di Roma, chiede il ripristino del Corpo di polizia provinciale, transitato nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, e il mantenimento delle originarie funzioni di presidio ambientale del territorio (*Petizione n. 1484*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Federico Bonollo, di Jesolo (Venezia), e altri cittadini chiedono la revisione della Costituzione in materia di referendum, al fine di sopprimere il quorum di validità dei referendum abrogativi e di prevedere il referendum consultivo (*Petizione n. 1485*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Aldo Rossi, di Giovo (Trento), chiede che sia impedita l'iniziativa promossa dall'associazione sud tirolese degli *Schützen* per la commemorazione dei soldati appartenenti al Corpo degli *Schützen* caduti sul fronte nel corso della Prima guerra mondiale (*Petizione n. 1486*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Vincenzo Crea, di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), e numerosi altri cittadini chiedono interventi urgenti per l'ammodernamento e la messa in sicurezza del tratto 31/33 della strada statale 106 ionica (*Petizione n. 1487*), assegnata alla 8^a Commissione;

il signor Luigi Andrea Pascarelli, di Missanello (Potenza), e numerosi altri cittadini chiedono provvedimenti urgenti per l'abolizione della detenzione e della vendita di animali esotici e selvatici (*Petizione n. 1488*), assegnata alla 12^a Commissione;

il signor Massimo D'Agostino, di Roma, chiede l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (*Petizione n. 1489*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Rodolfo Zanchetta, di Noventa Vicentina (Vicenza), chiede misure urgenti per fronteggiare il fenomeno migratorio e difendere il territorio italiano (*Petizione n. 1490*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Stefano Casabianca, di Catania, chiede l'adozione di una disciplina per la regolamentazione dell'attività di vendita delle merce usata (*Petizione n. 1491*), assegnata alla 10^a Commissione;

il signor Michele Ghilardelli, di Alzano Lombardo (Bergamo), chiede l'approvazione di un progetto di legge finalizzato alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e l'estensione della sua applicazione alle lingue regionali attualmente escluse dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482,

concernente la tutela delle minoranze linguistiche storiche (*Petizione n. 1492*), assegnata alla 1^a Commissione;

la signora Iole Natoli, di Palermo, e numerosi altri cittadini chiedono l'introduzione di modifiche al disegno di legge n. 1628, recante disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, volte ad escludere l'obbligo del cognome maritale per la donna (*Petizione n. 1493*), assegnata alla 2^a Commissione;

la signora Francesca Romana Orlando, di Roma, e numerosi altri cittadini chiedono interventi per la difesa della salute dalle radiazioni emesse dalle tecnologie senza fili (*Petizione n. 1494*), assegnata alla 12^a Commissione;

il signor Renato Lelli, di Raiano (L'Aquila), chiede:

l'adozione di misure urgenti per la liberazione dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone (*Petizione n. 1495*), assegnata alla 3^a Commissione;

l'attuazione di interventi per una maggiore trasparenza dei negoziati sul Trattato Transatlantico sul commercio e gli investimenti tra Stati Uniti d'America e Unione Europea (TTIP) (*Petizione n. 1496*), assegnata alla 10^a Commissione;

l'attuazione di interventi per affrontare le questioni relative all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati (*Petizione n. 1497*), assegnata alla 6^a Commissione;

l'introduzione di modifiche alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, affinché sia prevista l'indicazione della paternità e maternità negli atti di nascita, nonché di modifiche alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, affinché sia ripristinato il concetto di potestà genitoriale (*Petizione n. 1498*), assegnata alla 2^a Commissione;

il signor Giovanni Salvati, di Roma, chiede iniziative per garantire nelle amministrazioni pubbliche e nelle società partecipate dello Stato la massima trasparenza ed imparzialità nell'adozione dei procedimenti di reclutamento ed assunzione del personale (*Petizione n. 1499*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Romolo Ricci, di Vallecorsa (Frosinone), chiede l'adozione di nuovi provvedimenti legislativi in materia di elezioni della Camera dei deputati, del Senato, delle Regioni e degli enti locali (*Petizione n. 1500*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Armando Barbolini, di Formigine (Modena), chiede la calendarizzazione in Commissione del disegno di legge n. 682, recante norme in materia di benefici pensionistici per gli invalidi civili (*Petizione n. 1501*), assegnata alla 11^a Commissione.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Petrocelli e Fattori hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00303 della senatrice Bertorotta ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bignami, Astorre, Puppato e Fasiolo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02196 del senatore Dalla Zuanna ed altri.

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02210 del senatore Endrizzi ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 23 settembre 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 98

FUCKSIA ed altri: sulla regolarità della gestione della SIAE durante il commissariamento (4-03865) (risp. LOTTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

ROSSI Maurizio: sul polo di ingegneria dell'università di Genova (4-03757) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Interrogazioni

[ORELLANA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 18 settembre 2015 la Environmental Protection Agency (l'ente federale di controllo ambientale

statunitense) ha comunicato che la casa automobilistica Volkswagen ha illegalmente installato un *software* di manipolazione del motore, progettato per aggirare le stringenti normative ambientali sulle emissioni di monossido di azoto e di inquinamento da gasolio;

la Francia ha tempestivamente chiesto un'inchiesta in ambito comunitario, la Gran Bretagna si appresterebbe a emulare le decisioni del Governo di Washington, Corea del Sud e Australia hanno formalmente chiesto alla casa di Wolfsburg se le auto commercializzate nei rispettivi Paesi siano dotate del citato *software* civetta;

il dimissionario amministratore delegato della Volkswagen, Martin Winterkom, ha pubblicamente ammesso di aver violato le norme *antismog* in Usa;

considerato che:

la notizia ha fortemente destabilizzato i principali mercati finanziari europei, essendo la Volkswagen uno dei primi produttori al mondo di autoveicoli, e il gruppo industriale uno dei pilastri più importanti dell'*asset* manifatturiero tedesco;

si prospettano gravi ripercussioni sull'intera filiera continentale dell'*automotive industry*, che potrebbero determinare un impatto fortemente negativo anche su elementi secondari del sistema, come i fornitori e i sub-fornitori italiani, essendo questo un settore fortemente integrato a livello globale;

è bene ricordare, infatti, che tale settore industriale, in Italia, si caratterizza per la presenza di 32.000 imprese e 275.000 addetti, il 7 per cento del valore aggiunto del manifatturiero, 88 miliardi di euro di ricavi complessivi e 3 miliardi annui spesi in ricerca e sviluppo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, nei rispettivi ambiti di competenza, intendano intraprendere per tutelare la filiera componentistica italiana e ripristinare il pieno rispetto delle norme sul fronte delle emissioni dei veicoli, al fine di tutelare l'ambiente, l'equilibrio concorrenziale del mercato e la salute dei cittadini.

(3-02218)

[CATALEO](#), [GIROTTI](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [AIROLA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

secondo quanto contenuto nella nota informativa su audizione del 30 luglio 2015 del direttore generale dottor S. Laporta, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati, in Italia sono presenti ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi, generati nel corso del pregresso programma nucleare nell'ambito del quale sono stati esercitati centrali elettronucleari, impianti del ciclo del combustibile, centri di ricerca, ex reattori di ricerca militari. A questi si aggiungono i rifiuti prodotti dalle attività connesse agli impieghi delle sorgenti di radiazioni in campo medico, industriale e di ricerca;

i rifiuti di origine energetica sono tuttora immagazzinati nei siti in cui sono stati prodotti: una parte è già stata "trattata e condizionata", cioè sottoposta ai processi di riduzione di volume e di immobilizzazione in forme fisiche idonee allo smaltimento in un apposito impianto. La maggior parte è tuttavia ancora stoccata in forma (sia liquida che solida) non condizionata. I rifiuti radioattivi che attualmente vengono prodotti derivano principalmente dalle attività di mantenimento in sicurezza e di *decommissioning* delle installazioni;

ai rifiuti di origine energetica si aggiungono quelli prodotti nelle attività mediche, industriali e di ricerca dove vengono impiegate sostanze radioattive. È in particolare il settore della sanità nel quale vengono impiegati radiofarmaci a fini diagnostici e terapeutici e nella produzione di rifiuti radioattivi di origine industriale;

secondo recenti stime elaborate dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nel dicembre 2013, sulla base dei dati forniti dagli operatori, il totale dei rifiuti radioattivi è di 30.025 metri cubi;

ai rifiuti presenti si aggiungeranno, nel prossimo futuro, quelli che saranno generati dallo smantellamento delle installazioni nucleari, stimabili in alcune decine di migliaia di metri cubi di rifiuti condizionati. In più occorre considerare i rifiuti condizionati che rientreranno in Italia

dall'Inghilterra e dalla Francia, derivanti dalle operazioni di riprocessamento del combustibile irraggiato, che ammontano rispettivamente a circa 20 e 50 metri cubi, rifiuti che non dovrebbero essere contenuti in un deposito di superficie, ma che dovranno comunque trovare una collocazione;

considerato che:

il nostro Paese non è ancora dotato di una struttura centralizzata per la definitiva messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom, recepita con il decreto legislativo n. 45 del 2014, ai sensi della quale anche l'Italia deve definire ed attuare una strategia di gestione dei rifiuti radioattivi, dalla fase di generazione a quella di smaltimento;

l'ISPRA ha consegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico l'aggiornamento della relazione prevista dal decreto legislativo n. 31 del 2010 sulla proposta della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi predisposta dalla Sogin SpA (Società gestione impianti nucleari);

tale aggiornamento era stato richiesto dai Ministeri affinché l'istituto svolgesse verifiche, ai fini della validazione dei risultati cartografici ed in merito alla coerenza degli stessi con i criteri stabiliti dalla guida tecnica n. 29 dell'ISPRA e dalla IAEA (International atomic energy agency), sulla revisione operata dalla Sogin nel recepire i rilievi formulati dall'istituto stesso sulla proposta CNAPI già presentata nel mese di gennaio 2015;

considerato, altresì, che:

entro settembre 2015 doveva essere resa pubblica la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito di rifiuti radioattivi, ma tale pubblicazione è stata rinviata a data da destinarsi;

da indiscrezioni giornalistiche confermate (si veda un articolo *online* su "agira" del 7 agosto 2015), tra l'altro dal presidente della Commissione miniere dismesse dell'Unione regionale delle province siciliane, Giuseppe Regalbuto, nell'elenco CNAPI sarebbero presenti diverse zone della Sicilia e tra esse la provincia di Enna e le aree limitrofe, che potrebbero essere adibite a deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Uno di questi siti sembrerebbe essere il giacimento di salgemma in provincia di Enna, sito individuato tra Agira, Leonforte e Nissoria;

scegliere ancora una volta il territorio di Enna, già martoriato e in perenne attesa della bonifica dei siti già inquinati, come area di deposito delle scorie radioattive significherebbe decretare il definitivo arresto e arretramento dello sviluppo economico dell'intera provincia, i cui punti forza sono proprio costituiti dall'ambiente e dalla presenza del lago Pozzillo dal turismo di qualità e da un agricoltura a prevalenza biologica;

considerato, inoltre, che:

la presenza di falde acquifere nel territorio e la vicinanza al vulcano attivo dell'Etna sono in contrasto con i requisiti richiesti dalla guida tecnica n. 29 dell'ISPRA in merito al deposito di rifiuti radioattivi;

la presenza del lago Pozzillo, sito di interesse comunitario e delicato *habitat* di rare specie migratorie, è il bacino artificiale più grande di Sicilia e la sua acqua è utilizzata per irrigare, con costanza da oltre 60 anni, i territori a valle della diga Pozzillo e tutta la piana di Catania;

l'acqua della diga rappresenta il 70 per cento del fabbisogno irriguo di tutta la Sicilia orientale e la stessa è alimentata dallo sbarramento del fiume Salso, che attraversa tutti i territori ad ovest di Regalbuto riversandosi sul bacino del Pozzillo;

considerato, infine, che:

non esistono, ad oggi, soluzioni concrete al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dall'attività delle centrali o dal loro *decommissioning*. Le circa 250.000 tonnellate di rifiuti altamente radioattivi prodotte fino ad oggi nel mondo sono tutte in attesa di essere conferite in siti di smaltimento definitivo, stoccati in depositi "temporanei" o lasciati negli stessi impianti dove sono stati generati;

la guida tecnica n. 29 dell'ISPRA, che identifica la "carta di identità" del deposito, fa riferimento a criteri di esclusione per depositi di scorie a media e bassa attività, ma nulla dice sugli eventuali criteri di esclusione per i depositi di rifiuti a lunga durata, che tuttavia sembrerebbero destinati ad essere ospitati nello stesso deposito;

il decreto legislativo n. 31 del 2010, all'art. 2, comma 1, lettera *e*), definisce il deposito nazionale quale deposito "allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari";

il deposito unico nazionale conterrà al suo interno un parco tecnologico che ospiterà un centro di studi e sperimentazione;

la permanenza di scorie nucleari all'interno del territorio siciliano sarebbe disastrosa per tutta la regione, in quanto potrebbe mettere in pericolo, attraverso la contaminazione delle falde acquifere, non solo la salute dei cittadini, ma anche il settore agricolo e alimentare. Sono numerosi, infatti, i prodotti alimentari tipici che si fregiano dei marchi DOP e IGP,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e di altri casi simili;

se si intenda utilizzare il giacimento di salgemma ad Agira o qualunque altro sito per lo stoccaggio dei rifiuti ad alta radioattività;

se vi sia stata fondata manifestazione di interesse da parte degli enti locali all'ospitare il deposito di superficie;

quali siano gli effettivi *standard* di sicurezza per lo stoccaggio di tale materiale visto che nel decreto legislativo n. 31 del 2010 e nella guida tecnica n. 29 dell'ISPRA non vengono menzionati;

quali operazioni di ricerca e sperimentazione saranno eventualmente svolte nel parco tecnologico e quale sia il grado di pericolosità per la popolazione circostante;

se le indiscrezioni di stampa e le dichiarazioni rese da alcune cariche istituzionali siano fondate, e, nel caso in cui lo siano, se non vi sia una palese violazione del segreto di Stato apposto sulla CNAPI.

(3-02220)

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

nella giornata del 23 settembre 2015 Martin Winterkorn ha annunciato le sue dimissioni da CEO (chief executive officer) di Volkswagen, in seguito allo scandalo suscitato dalla vendita di auto "truccate" per risultare in regola con i limiti imposti per le emissioni di gas nocivi;

tali dimissioni sono conseguenza del fatto che da tempo la società Volkswagen è al centro di uno scandalo legato alle sue automobili *diesel*, che sta portando a serie conseguenze;

come riportato da "Il Post" dello stesso giorno «la casa automobilistica tedesca è accusata negli Stati Uniti di avere venduto auto con sistemi che falsano i risultati dei test di laboratorio sulle emissioni di alcune sostanze inquinanti, in modo da farle apparire entro i limiti di legge anche se poi su strada non lo sono (...) il problema non riguarda solamente il mezzo milione circa di veicoli diesel venduti negli Stati Uniti negli ultimi anni, ma quasi 11 milioni di automobili vendute in giro per il mondo, soprattutto in Europa», riaprendo «il dibattito sull'affidabilità dei test per valutare le emissioni nocive prodotte dai motori delle automobili»;

considerato che:

come è emerso dalle indagini svolte negli Stati Uniti, «a partire dal 2009 Volkswagen ha inserito del codice nelle centraline dei suoi veicoli per rilevare i movimenti di pedali e sterzo solitamente effettuati da chi realizza i test per le emissioni» inducendo il sistema a ridurre le prestazioni del motore e altri parametri quel tanto che basta per fare risultare le stesse emissioni» in linea con i massimi consentiti dalla legge, falsando quindi i risultati rispetto ai livelli effettivi di inquinamento prodotti su strada;

l'inchiesta realizzata dal gruppo indipendente International council on clean transportation (ICCT), che ha svolto una serie di ricerche per capire i motivi per cui i risultati dei *test* di laboratorio su alcuni veicoli *diesel* Volkswagen fossero così discrepanti rispetto ad altre prove effettuate su strada, ha individuato un veicolo che emetteva quantità di ossidi di azoto 35 volte superiori ai limiti di legge,

molto di più di quanto rilevato in laboratorio;
in seguito a quei risultati, a partire dal maggio 2014, l'Agenzia federale statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) ha chiesto a Volkswagen di indagare e risolvere il problema su modelli molti popolari quali Passat, Golf e Audi A3;
il 18 settembre 2014 l'EPA ha formalizzato le sue accuse nei confronti di Volkswagen, accusando la casa automobilistica di avere montato su Jetta, Beetle, Audi A3, Golf e Passat un sistema in grado di attivarsi autonomamente quando vengono effettuati i controlli sulle emissioni sul veicolo;
secondo l'EPA, in alcuni casi questa soluzione avrebbe permesso di mascherare durante i *test* la produzione di inquinanti tra le 10 e le 40 volte superiori rispetto ai limiti consentiti;
secondo i calcoli e le analisi condotte dal quotidiano "The Guardian", le auto Volkswagen "truccate" vendute negli Stati Uniti avrebbero emesso tra le 10.000 e le 41.000 tonnellate di ossidi di azoto nell'aria ogni anno; qualora avessero rispettato i limiti imposti dall'EPA, avrebbero emesso circa 1.000 tonnellate ogni anno;
in seguito ai provvedimenti dell'EPA, Volkswagen ha annunciato che richiamerà circa 500.000 automobili negli Stati Uniti;
secondo il giornale tedesco "Die Welt", il Governo della Germania era al corrente della situazione già da tempo. Nel mese di luglio 2015 il Ministro dei trasporti rispose a un'interrogazione parlamentare, presentata dai Verdi, sulla scarsa affidabilità dei *test* sulle emissioni nel settore dell'auto, e ammise la necessità di rivedere alcune procedure in ambito europeo;
considerato inoltre che:
da un articolo apparso su "la Repubblica" *on line* in data 22 settembre si apprende che la ricerca di una organizzazione non governativa tedesca ha analizzato «le emissioni di 15 autovetture, tre analizzate in rapporto agli standard americani, 12 rispetto a quelli europei. Di quelli Usa si sa che le due Vw "baravano" e una Bmw rispettava le regole. Sui rimanenti 12 modelli europei il rapporto dice che "alcuni sono rientrati nei limiti", ma facendo una media quei 12 modelli superano le emissioni di NOx di sei, sette volte. Quindi, per un modello virtuoso ce n'è sicuramente un altro che supera i limiti di 15, 20, 40 volte. Ed è impossibile che siano 12 Vw»;
lo studio ICCT utilizzato dall'EPA rileva che quanto «ai 12 modelli misteriosi testati con gli standard europei (per essere precisi Euro 6), il rapporto dice che "alcuni sono rientrati entro le regole", ma facendo una media quei 12 modelli superano le emissioni di NOx di sei, sette volte. Quindi, per un modello virtuoso ce n'è sicuramente un altro che supera i limiti di 15, 20, 40 volte (...). Ma l'Europa, ammesso che non lo abbia ancora fatto, dovrebbe pretendere di conoscere l'identità di quei 12 modelli e indagare su di loro, come hanno fatto gli Usa, alla ricerca di altre o simili pratiche fraudolente. Al momento di questo non trapela nulla ed è difficile credere che si tratti di 12 vetture Volkswagen (...) si può affermare che i costruttori hanno sin qui preferito avvalersi dell'ambiguità delle regole Ue per la certificazione delle emissioni delle auto (controlli di laboratorio a condizioni non rispondenti al lavoro reale dei motori su strada) anziché investire nella tecnologia che permetterebbe di rientrare entro i parametri anche con controlli più stringenti e veritieri. Tecnologia esistente, come proverebbe ancora il BMW X5», come si legge in un articolo de "la Repubblica" del 23 settembre;
l'organizzazione non governativa ambientalista "Transport & Environment" (T&E) ha pubblicato nel 2014 uno studio in cui sostiene che i reali consumi di carburante delle automobili europee, e di conseguenza le loro emissioni di anidride carbonica, sono in media superiori del 23 per cento a quelli dichiarati dalle case produttrici e in alcuni casi anche del 50 per cento e solo 3 modelli su 23 rispettano davvero gli *standard* Euro6;
da quanto si apprende da un *blog* di "Lettera 43" del 23 settembre, un altro *report*, «sempre elaborato dall'International Council on Clean Transportation nel maggio 2013 mostra evidenti discrepanze nei dati resi noti e quelli effettivi: Bmw-Audi pubblicizza valori in media del 30% inferiori al reale, Mercedes del 26%, Fiat del 24%, Peugeot-Citroen del 16%, Toyota del 15%. E negli anni il vizio si è aggravato: nel 2001 lo scostamento medio era del 10%, nel 2011 è diventato del 25%»;
il giornale *on line* "Altra economia" precisa che «Le emissioni "su strada" delle auto alimentate a

gasolio, evidenzia l'analisi di T&E, sarebbero in media fino a cinque volte superiore ai limiti di legge (...) Il dato peggiore riguarda un modello di Audi -marchio del gruppo Volkswagen- che supererebbe di ben 22 volte il valore massimo ammissibile. Non sarebbero da meno, secondo i dati diffusi la settimana scorsa, BMW, Citroen, Volkswagen, OPEL, Mercedes-Benz»;

a giudizio degli interroganti i controlli europei sono assolutamente inadeguati essendo l'EPA un'agenzia federale indipendente che fa controlli in proprio, mentre in Europa le case automobilistiche pagano per farsi certificare e la maggior parte delle volte le misurazioni avvengono nei propri stabilimenti; inoltre per quantificare consumi ed emissioni si utilizza ancora il vecchio Nedc (new European driving cycle), un sistema nato nel 1970 e aggiornato 25 anni fa; considerato, altresì, che:

del gruppo Volkswagen fanno parte Ducati e Lamborghini, due storici marchi del *made in Italy* e, in media, dentro una vettura tedesca l'8 per cento del valore è costituito da componenti *made in Italy*;

con l'interrogazione 3-01890, a prima firma del senatore Cappelletti, presentata il 29 aprile 2015, veniva chiesto ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute quali iniziative urgenti di competenza intendevano assumere per eliminare le conseguenze negative in materia ambientale derivanti dall'utilizzazione dei filtri FAP (filtri antiparticolato) e scongiurare un grave pregiudizio alla salute dei cittadini stando anche un caso conclamato di illegittimo comportamento dei dirigenti del Ministero che hanno omologato filtri antiparticolato in assenza delle prescritte prove di durabilità del Ministero delle infrastrutture;

inoltre, nella citata interrogazione viene rilevato «che il procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, starebbe indagando, dopo l'incendio di un mezzo, sul funzionamento e l'utilità dei dispositivi FAP. Anche la Procura di Roma indagherebbe sul funzionamento dei filtri antiparticolato e su alcuni presunti illegittimi interventi dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover aprire attività istruttorie per accertare il rispetto delle norme sulle emissioni sia per le autovetture Volkswagen attualmente in vendita, sia per i modelli già circolanti nel nostro Paese, attraverso un apposito certificato rilasciato dai Ministeri dei trasporti e dello sviluppo economico;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di salvaguardare i profili ambientali e di salute per i cittadini italiani in rapporto alla necessità di definire modalità di controllo delle emissioni, che consentano risultati certi ed attendibili;

se intendano attivarsi al fine di rilanciare nel mercato italiano il settore dell'automobile tramite l'immissione di veicoli elettrici che non producono emissioni anche per evitare il reiterarsi di violazioni delle norme sulle emissioni;

se non ritengano necessario avviare un confronto formale con la Germania e l'Unione europea per definire nuove regole comuni circa la verifica delle emissioni delle auto Euro6 che tendano ad affermare una modalità di accertamento delle emissioni indipendente ed affidabile;

se non ritengano di dover invitare formalmente la Volkswagen al richiamo delle vetture Jetta, Beetle, Audi A3, Golf e Passat *diesel* commercializzate nel nostro Paese anche al fine di verificare un loro eventuale ritiro.

(3-02221)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MOLINARI - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 11 settembre 2015, con decreto di nomina temporanea n. 321/*staff* del sindaco di Reggio di Calabria, sono state attribuite *ad interim* alla segretaria comunale le funzioni riconducibili all'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per il settore Polizia municipale, e quelle di coordinamento del Corpo, della vigilanza sullo svolgimento dei servizi e sull'adempimento delle direttive sindacali al vice comandante;

l'art. 2, relativo alla responsabilità e coordinamento dell'attività di Polizia locale, della legge regionale

n. 24 del 1990, statuisce: al comma 1 che "Il Sindaco e l'Assessore da lui delegato impartisce al Comandante del Corpo o responsabile del servizio, le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia di cui sono titolari i Comuni", al comma 2 che "Il Comandante del Corpo o responsabile del servizio di Polizia municipale, determina le modalità operative di competenza del corpo o servizio, emanando gli ordini o le disposizioni organizzative ed operative nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui al successivo art. 6 ed è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo del personale appartenente al Corpo" e al comma 3 che "Le funzioni attribuite al Sindaco in materia di Polizia Stradale e quale autorità di pubblica sicurezza ed ufficiale di Polizia Giudiziaria, previste alla legge, restano escluse dalla delega all'assessore"; allo scopo di garantire sul territorio regionale un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale e dare attuazione alle citate norme, è previsto nell'organigramma dell'ente che il Corpo od il servizio di Polizia locale facciano riferimento direttamente al sindaco;

il combinato disposto delle norme recepisce un consolidato orientamento della giurisprudenza relativo alle disposizioni di cui alla legge n. 65 del 1986, recante "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale", che vede inammissibile l'interposizione di un altro funzionario fra il sindaco ed il comandante, per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di cui all'art. 9;

tale giurisprudenza evidenzia, da un lato, la somiglianza del Corpo di Polizia locale ai corpi militari, dall'altro, la differenza dagli altri uffici amministrativi sia per i particolari compiti e la competenza professionale richiesta sia per la sua differente (verrebbe da dire conseguente) funzionale collocazione all'interno dell'ente;

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4663/2000, statuisce «che la Polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (...) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura», e «l'ufficiale più alto in grado del Corpo deve avere la responsabilità del Corpo e rispondere direttamente al sindaco delle relative attività. Tale posizione, deve aggiungersi, non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo *status* di un appartenente al Corpo di Polizia municipale»;

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1590/2009, evidenzia che «sulla base della legge quadro 7 marzo 1986 n. 65, il corpo di Polizia municipale si differenzia dagli altri uffici amministrativi, non solo per i particolari compiti e la differente competenza professionale che viene richiesta ai suoi componenti ed in particolare al suo comandante, ma anche per la sua collocazione all'interno del disegno organizzativo dell'ente locale (art. 9)»;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

risulta confermata la peculiarità, all'interno dell'organigramma comunale, della struttura della Polizia locale che non consente che venga affidato l'incarico di comandante o di responsabile della Polizia locale alla figura del segretario comunale, come ad altra figura appartenente all'organigramma, mancando i requisiti specifici previsti dalla legge;

la legge regionale n. 24 del 1990 prevede norme specifiche per l'individuazione non solo del comandante ma persino del vice comandante della Polizia locale, individuando il soggetto legittimato a ricoprire tale incarico pur sempre in un operatore di polizia locale;

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 75/2015, ha ribadito che: «il Corpo di Polizia municipale rappresenta un'entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto alle altre strutture organizzative del Comune, costituito dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale e al cui vertice è posto un comandante, anche egli vigile urbano, che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco»; «una volta eretta in "Corpo", la Polizia municipale non può essere considerata una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia, né attraverso un simile incardinamento può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura, con la conseguenza che non solo essa non può essere inserita quale struttura intermedia (come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo), né, per tale incardinamento, può essere posta alle dipendenze del dirigente

amministrativo che dirige tale più ampia struttura»; «l'autonomia del Corpo di Polizia municipale è connaturale alla specificità delle funzioni del personale che vi appartiene, stante l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della Polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità, per l'art. 5 della legge n. 65 del 1986»;

il Consiglio di Stato prosegue affermando che «in ragione delle delineate peculiarità del Corpo di Polizia municipale, sia sotto il profilo organizzativo-strutturale, sia sotto il profilo funzionale, in relazione ai delicati compiti attribuiti dalla legge ai suoi appartenenti, deve escludersi che la professionalità necessaria per lo svolgimento proprio di quelle specifiche funzioni sia acquisibile all'interno dell'organizzazione comunale, trattandosi di una professionalità che non può intendersi limitata alla conoscenza del territorio comunale e del suo substrato sociale ovvero dell'effettivo funzionamento dell'apparato comunale, né in tali conoscenze si esaurisce, comportando piuttosto lo svolgimento, sovente anche con piena autonomia di giudizio, di funzioni di polizia locale, nonché di polizia giudiziaria e di ordine pubblico, che implicano l'appropriata conoscenza teoriche e tecniche di codici e di norme»;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato;

se non ritenga necessario intervenire per scongiurare le criticità, attuali e potenziali, introdotte dalla scelta del sindaco di Reggio Calabria di privare di unicità l'incarico *ad interim*, data la delicatezza e l'inscindibilità (sancita dalla legge n. 65 del 1986) delle funzioni attribuite al comandante della Polizia municipale.

(3-02219)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CASALETTO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che le piante vivono in stretto contatto con numerosi microrganismi che si diffondono sia sulla superficie delle radici e delle foglie sia sul loro sistema vascolare. Questi microrganismi, indispensabili per la vita delle piante, svolgono molteplici funzioni favorendo la resistenza ad alcune fitopatologie. Il lento avvelenamento da pesticidi, anche attraverso la terra e l'acqua si è, però, trasmesso alle piante con conseguente indebolimento delle difese immunitarie;

considerato che la Xylella fastidiosa, un batterio "Gram negativo" che vive e si riproduce all'interno dell'apparato conduttore della linfa grezza, si è diffuso causando un'emergenza fitosanitaria. Il suo sviluppo, secondo gli studiosi, fa ipotizzare che, oltre al batterio trasmesso dal vettore, un importante cofattore favorisca la diminuzione di quei batteri che vivono all'interno dei vasi e che impediscono la manifestazione dei danni apportati dai batteri nocivi introdotti da insetti vettori;

ritenuto che sia importante cambiare strategia e metodologia nell'affrontare la questione, evitando irrorazioni con fitofarmaci e cedendo il passo alla vera ricerca, al fine di risolvere le patologie vegetali e l'attacco degli insetti fitofagi. Non è più possibile, inoltre, pensare di trattare una coltura svincolando l'intervento dall'ecosistema di appartenenza, con i trattamenti chimici,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto progetti di ricerca per evitare quanto più possibile l'uso dei pesticidi in agricoltura;

se si possa vincolare l'intervento terapeutico sulle patologie vegetali e sull'attacco degli insetti fitofagi all'ecosistema di appartenenza; se, nel caso di Xylella, si possano introdurre "misure di sorveglianza rafforzata", per evitare il rischio della presenza di focolai non rilevati;

se non ritenga opportuno attivare iniziative atte a riscoprire la pratica dell'agricoltura biologica e delle buone misure agronomiche, tentando di ristabilire, così, equilibri compromessi dall'uso eccessivo della chimica in agricoltura.

(4-04558)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

secondo l'indagine sulla corretta applicazione delle regole riguardanti l'individuazione dell'importo stimato dell'appalto in relazione alle soglie comunitarie, pubblicata il 16 aprile 2015 sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nel periodo che va dal primo gennaio 2010 al 10 marzo 2015 in 116 Comuni capoluogo emergerebbe "una sistematica disapplicazione delle norme in materia di calcolo del valore dell'appalto e di affidamenti diretti o in economia del Codice dei contratti pubblici";

in Sicilia, come è noto, a seguito della fallimentare gestione del ciclo integrato dei rifiuti, gli ambiti territoriali ottimali (ATO), istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stati sostituiti, in seguito all'approvazione della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, con le società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR);

con legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, sono state create le aree di raccolta ottimale (ARO) che, con i dovuti artifici, consentono ai Comuni di staccarsi dagli ambiti sovracomunali (ATO) e di far coincidere le ARO con i confini degli stessi Comuni, permettendo in questo caso di gestire autonomamente il proprio territorio;

il 13 novembre 2013, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, è stato approvato dalla Regione Siciliana il cosiddetto piano ARO che prevedeva tutte le metodiche necessarie a svolgere le operazioni di raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento del territorio comunale, anche per il Comune di Bagheria (Palermo), sotto l'amministrazione Lo Meo;

il percorso intrapreso nel 2013 prevedeva l'espletamento di una gara europea di almeno 3 anni, con l'obbligo di far transitare i dipendenti dal consorzio d'ambito Co.In.Res in liquidazione alla ditta che avrebbe vinto la gara d'appalto;

il 7 marzo 2014, con la sfiducia al sindaco Vincenzo Lo Meo, il percorso intrapreso per l'avviamento del piano ARO viene interrotto;

il programma elettorale proposto dall'attuale amministrazione, guidata dal sindaco Patrizio Cinque, prevedeva la prosecuzione del piano ARO attraverso l'affidamento del servizio di raccolta e spazzamento ad una ditta esterna, oltre all'attivazione, in tutti i quartieri della città, di un sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta", tramite "appalto pubblico" con sanzioni economiche (penali) in caso di espletamento non regolare del servizio stesso; ditta esterna aggiudicataria dell'appalto che doveva impegnarsi ad attingere dal bacino dei lavoratori in servizio al Co.In.Res. alla data del 31 dicembre 2012, conformemente all'accordo quadro del 6 agosto 2013;

allo stato attuale tale programma sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti a Bagheria risulta disatteso e, di fatto, le diverse soluzioni portate avanti dall'amministrazione (noli a caldo di mezzi, realizzazione di isole ecologiche di dubbia regolarità, mai entrate in funzione, eccetera) hanno portato al collasso del sistema di raccolta con relativa perdita di tempo (10 mesi) per la predisposizione e l'espletamento della gara d'appalto europea;

per risolvere la situazione di emergenza, dopo l'approvazione in Consiglio comunale della delibera di recesso dal consorzio d'ambito Co.In.Res del 2 aprile 2015, il sindaco con ordinanze n. 21 del 7 aprile 2015 e n. 22 dell'8 aprile 2015 affidava, con criteri mai precisati e senza alcuna gara d'appalto, alla ditta Tech servizi Srl in via contingibile ed urgente, ex art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio di raccolta e trasferimento dei rifiuti in discarica e/o impianti di recupero per 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6, per l'importo di 500.000 euro mensili oltre IVA;

con nota n. 17137 del 15 aprile 2015, l'Assessorato regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, nel rimarcare la dubbia legittimità delle ordinanze sindacali citate, definite sproporzionate in termini di durata, diffidava il Comune di Bagheria ad annullare e/o revocare in autotutela la delibera di Consiglio comunale del 2 aprile 2015 relativa al recesso dal consorzio d'ambito Co.In.Res; con la stessa nota il Comune veniva sollecitato ad adottare tutti gli atti di propria competenza affinché in tempi brevi lo stesso ente, in forma singola, potesse garantire la gestione ordinaria del servizio ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, come novellata dalla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, e in conformità al decretato piano d'intervento; e nella stessa nota l'Assessorato comunicava che, in caso di

mancata risposta da parte del Comune entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, avrebbe attivato le procedure sostitutive per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti locali come disposto dall'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7;

considerato che:

l'eccessiva durata delle ordinanze sindacali n. 21 e n. 22 citate non si limita a tamponare l'emergenza ma stabilizza il percorso di gestione facendolo rientrare nel regime ordinario, che per gli affidamenti diretti prevede l'applicazione di quanto disposto dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e non le condizioni previste dall'ex art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

a parere degli interroganti, senza una regolare gara d'appalto con la partecipazione di varie ditte, che avrebbe previsto il relativo ribasso d'asta per l'aggiudicazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il Comune di Bagheria potrebbero sussistere gli estremi per un eventuale danno erariale;

pur rimanendo invariata la gestione attraverso affidamento diretto, a quanto risulta agli interroganti, ad oggi non è stato attivato dall'Assessorato regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità alcun provvedimento sostitutivo per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti locali come intimato nella nota n. 17137 del 15 aprile 2015,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano attivarsi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di accertare la legittimità dell'affidamento diretto alla Tech servizi Srl, e se ritengano di attivarsi presso l'Autorità nazionale anticorruzione perché si interessi alla vicenda;

quali strumenti intendano attivare al fine di esorcizzare ogni ipotesi di danno erariale;

quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano assumere, qualora vengano accertate eventuali irregolarità.

(4-04559)

[IURLARO](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali*

- Premesso che:

la Santa Teresa SpA, costituitasi in data 28 dicembre 2005, è una società per azioni a totale capitale pubblico, detenuto al 100 per cento dalla Provincia di Brindisi;

la società ha quale scopo sociale la prestazione di tutti i servizi strumentali all'attività dell'ente Provincia, nessuno escluso, nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esterno di funzioni amministrative di competenza della stessa con il modello dell'*in house providing* (gestione in proprio). Essa, da anni, svolge un ruolo economico e produttivo attraverso una sana e consolidata gestione aziendale e finanziaria;

nell'ultimo decennio i bilanci sono sempre stati chiusi in attivo. Oggi, di contro, la società deve confrontarsi con la legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) e con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), strumenti normativi che hanno di fatto ridotto ai minimi termini, dal punto di vista economico e organizzativo, le varie Province del territorio italiano;

in particolare, la Provincia di Brindisi deve far fronte quotidianamente alla carenza di risorse finanziarie, in virtù dei tagli imposti dalle varie normative in vigore, con l'impossibilità di programmare il proprio bilancio e le proprie attività oltre il 31 dicembre di ogni anno;

da notizie in possesso dell'interrogante, il territorio brindisino, già fortemente penalizzato in campo occupazionale da altre situazioni deprecabili, non può permettersi che una realtà societaria sana ed efficiente possa chiudere definitivamente, con la perdita di 140 posti di lavoro, visto che, per alcuni dei lavoratori, è già in corso la procedura di mobilità;

a giudizio dell'interrogante, la normativa citata non distingue in maniera efficiente le società partecipate sane da quelle malamente amministrate, ma toglie servizi alle Province e, conseguentemente, riduce le tutele dei cittadini;

altresì, tutto ciò consegue ad un'incompletezza del quadro legislativo nazionale e all'assenza di

legislazione regionale relativa a deleghe ed eventuali progetti finanziabili con misure comunitarie, si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere la questione che coinvolge la Santa Teresa SpA;

se intendano salvaguardare dal licenziamento i 140 lavoratori dipendenti della società;

quali interventi di competenza ritengano necessario attuare per salvaguardare l'economicità della spesa dell'amministrazione provinciale di Brindisi e, soprattutto, per non giungere, di fatto, ad una riduzione dei servizi agli utenti e alla cittadinanza;

se ritengano di doversi attivare, per quanto di competenza, affinché siano adottati provvedimenti legislativi volti a distinguere, in maniera efficiente, le società partecipate sane ed efficienti da quelle malamente amministrate.

(4-04560)

[PAGLIARI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che:

nella seduta del 16 settembre 2015 il Consiglio comunale di Fontevivo (Parma) ha approvato un ordine del giorno sull'accoglienza dei migranti proposto dal sindaco Tommaso Fiazza;

nella premessa si sostiene "che l'accoglienza dei migranti nel territorio comunale pone problemi di natura sanitaria oltre che sociali, dal momento che frequentemente prima del trasferimento nei comuni di destinazione non vengono identificati né sottoposti a un controllo sanitario che possa attestarne lo stato di salute";

l'ordine del giorno approvato impegna il sindaco e la Giunta "a rispondere in modo fermamente negativo alla richiesta di ospitare immigrati in strutture e luoghi pubblici";

impegna altresì l'amministrazione comunale "a rispondere in modo fermamente negativo anche all'accoglienza nei luoghi privati posti sul territorio comunale, stante i problemi sanitari e sociali che ne conseguirebbero, e comunque previa verifica dell'idoneità igienico-sanitaria della struttura ospitante e successivamente alla certificazione medica sullo stato di salute degli accolti, in modo da non creare problemi sanitari alla popolazione residente";

l'ordine del giorno approvato ha suscitato la ferma opposizione dei consiglieri di minoranza ma anche dell'opinione pubblica come riportato nei giorni successivi dalla stampa locale,

si chiede di sapere:

quali siano le profilassi cui sono sottoposti i migranti al loro arrivo sul territorio nazionale;

se, come sostenuto nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Fontevivo, sussistano condizioni tali da ritenere che la presenza di migranti sul territorio nazionale possa rappresentare un problema per la salute dei cittadini;

se i Ministri in indirizzo, per i rispettivi profili di competenza, ritengano che l'impegno assunto dal sindaco e dalla Giunta di Fontevivo sia conforme alla normativa vigente e alle direttive ministeriali in materia di ordinamento degli enti locali e di immigrazione, ovvero se non ritengano di attivarsi presso l'amministrazione competente perché riveda gli atti eventualmente viziati da illegittimità, al fine di non alimentare un inutile ed ingiustificato allarmismo tra la popolazione.

(4-04561)

[PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il signor G.F. è un testimone di giustizia infiltrato dal 2006 al 2010 tra i membri di un'organizzazione dedita al narcotraffico. Attraverso il suo contributo la giustizia italiana è potuta intervenire in modo efficace su 3 grandi operazioni legate al narcotraffico internazionale, con sequestri di ingenti sostanze psicotrope per un valore complessivo di circa 450 milioni di euro;

il signor G.F. non è un pentito, ma un cittadino infiltrato dallo Stato all'interno di una organizzazione criminale al fine di sgominare un traffico internazionale di sostanze psicotrope; in seguito è stato inserito in un programma di protezione testimoni;

da 2 anni egli ha rinunciato al programma di protezione testimoni ed è tornato a vivere e lavorare a

Fiumaretta (La Spezia) per riprendere la sua attività di meccanico navale;
lo Stato avrebbe dovuto garantire l'incolumità del signor F. fino alla cessazione di ogni pericolo e per tale motivo sono state poste delle telecamere nel suo cantiere. Risulta agli interroganti che il giorno in cui il signor G.F. ha trovato i primi 2 proiettili appesi al cancello del suo cantiere non è stato possibile identificare l'autore dell'atto in quanto è risultato che le telecamere non erano attive. Di conseguenza, egli ha fatto installare un impianto di videosorveglianza a proprie spese e per tutelare se stesso e i propri familiari ha acquistato un'auto blindata;
come riportato da un articolo pubblicato dal settimanale "Famiglia Cristiana" del 12 luglio 2015 l'unica vera misura di protezione per F. è rappresentata dagli amici che vivono e lavorano vicino a lui. "Mi chiamano subito se notano qualcosa di sospetto", ha dichiarato ai giornalisti;
da un articolo del "Corriere della Sera" del 19 settembre si apprende che durante la notte di venerdì 18 settembre "un attentato incendiario di grandi dimensioni ha completamente distrutto il cantiere navale del testimone di giustizia, ad Ameglia (La Spezia), il paese in cui l'uomo vive insieme alla sua famiglia";
le indagini relative all'accertamento delle cause dell'incendio sono coordinate dal maggiore A.A.;
sia i vigili del fuoco che hanno svolto una ricognizione dei luoghi, sia il vice-comandante G.Z. non escludono alcuna ipotesi circa la causa che ha provocato un rogo che ha causato danni per il momento quantificabili in 100.000 euro. Inoltre le fiamme hanno completamente distrutto il locale dove il signor F. custodiva lo stampo della linea di natanti "Gioia", una sua invenzione che sarebbe stata premiata al Salone nautico di Genova che si svolgerà tra il 30 settembre e il 5 ottobre 2015;
gli abitanti che risiedono nelle vicinanze del luogo dell'incendio hanno riferito di aver sentito alcune piccole esplosioni, notato le fiamme intorno alle ore 22.40 e di aver immediatamente avvisato i vigili del fuoco,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative abbia assunto al fine di garantire preventivamente la sicurezza e l'incolumità del signor G.F. e dei suoi familiari, in attesa che siano chiarite le effettive cause del rogo.

(4-04562)

[PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la Provincia di Napoli, con bando di gara n. 068/2012, pubblicava l'appalto riguardante il completamento della strada provinciale "Depugliano Gesini" nei territori di Casola di Napoli e Lettere (Napoli), con procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con esecuzione dei lavori in 469 giorni;

i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Mottola costruzioni, con sede legale in Frignano (Caserta) in via Vittorio Emanuele n. 85, per il prezzo complessivo di 529.204,77 euro più IVA, di cui 499.567,34 per lavori al netto del ribasso del 42,16744 per cento sull'importo di 863.816,75 euro e 29.637,43 euro per oneri non soggetti a ribasso con accantonamento per eventuali varianti, imprevisti, revisione prezzi ed altro, nei limiti del 7 per cento dell'importo aggiudicato dei lavori, ovvero 7 per cento di 529.204,77 euro, corrispondenti a 37.044,33 euro;

pur essendo i lavori iniziati nel 2013, ad oggi è stato realizzato solo un piccolo tratto nella misura del 40-50 per cento;

considerato che:

domenica 1° febbraio 2015, in un articolo pubblicato sul giornale locale "Metropolis", l'allora presidente *pro tempore* della Provincia di Napoli, Pentangelo Antonio, rispondeva a una richiesta di chiarimento sull'interruzione dei lavori di completamento della strada che mette in comunicazione Lettere con Casola di Napoli affermando: "ripartiranno entro poco tempo (...) e niente paura, il tracciato stradale è quasi ultimato, mancano i completamenti in quanto l'opera è ferma perché nel proseguire ci si è accorti di un dislivello e, scavando a fondo è stato scoperto del lapillo nelle mura. Così è stato previsto un muro molto più alto che si posasse sulla roccia. Una variante già approvata a

dicembre tra gli ultimi atti del 2014 e gli uffici della Provincia faranno a breve ripartire i lavori"; a distanza di oltre 7 mesi, e solo a seguito di un precedente intervento nell'Aula del Senato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo (il 21 maggio 2015), sembra che i lavori siano stati ripresi sebbene procedano ancora a rilento;

dalla relazione generale del progetto si rileva che sono stati condotti sopralluoghi con l'effettuazione di documentazione fotografica per l'esame dello stato attuale dei luoghi, con particolare riferimento alla rete dei sottoservizi, nonché di una ricerca documentale sulle condizioni litografiche e stratigrafiche dell'area di intervento, al fine di valutare le condizioni geologiche dei terreni di sedime; ricerca che ha previsto la realizzazione di muri di sostegno dell'altezza variabile fino a 5 metri, muri di sottoscarpa con altezza variabile fino a 5 metri e muri di controripa con altezza variabile fino a 4 metri;

dal disciplinare di gara, computo metrico allegato al bando n. 068/2012, è previsto il completamento del tratto stradale con tubazione per condotte di scarico, cementificazione della strada, asfalto, segnaletica, rivestimento in pietra delle mura;

considerato inoltre che dagli atti si rileva che l'impresa esecutrice, prima di sospendere i lavori, chiedeva il terzo stato di avanzamento dei lavori dell'importo di 384.806,55 euro. Essendo l'importo totale dei lavori di 529.204,77 euro, rimangono per il completamento della strada circa 145.000 euro. A questi va sommata la variante approvata con delibera della giunta provinciale n. 617 del 29 dicembre 2014, che ammonta a 104.772,48 euro più IVA;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

non è comprensibile come si possa completare il tratto stradale con un residuo di circa 250.000 euro, considerando che con una cifra superiore è stato realizzato soltanto il 20-30 per cento del tratto stradale, per giunta non completo;

desta perplessità che nonostante la variante, che ha fatto lievitare del 20 per cento circa il costo dei lavori, la costruzione della strada sia ferma per 5 mesi e che nella progettazione iniziale, dove si è tenuto conto di eventuali varianti, i progettisti non abbiano preso in considerazione la configurazione della zona ad alta presenza geologica di lapillo;

risulta essere discutibile la modalità con cui il progettista e il direttore dei lavori, ovvero il soggetto che nell'interesse della Provincia segue da vicino l'esecuzione ed ha il potere di dare istruzioni allo scopo di assicurare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni contrattuali, hanno svolto le proprie funzioni;

è da considerarsi non adeguato l'atteggiamento assunto nel merito dal presidente della Provincia, che ben conosce la realtà dei luoghi essendo stato vice sindaco e per due legislature sindaco di Lettere, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di verificare l'effettiva necessità della variante;

se non intenda infine attivarsi, per quanto di competenza, per garantire che l'opera, da troppo tempo attesa dalla cittadinanza, sia completata in tempi coerenti con gli impegni sottoscritti dall'azienda appaltante e dalla stessa pubblica amministrazione.

(4-04563)

[MALAN](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'agenzia iraniana "Fars News" dell'11 agosto 2015, riportando le parole del capo della Camera di commercio Iran-Italia, Ahmad Pourfallah, ha rivelato che la settimana precedente una delegazione italiana, che includeva i massimi dirigenti di 16 aziende, ha visitato Teheran con l'intesa che la visita sarebbe stata ricambiata;

Pourfallah ha ricordato che l'Italia aveva un interscambio di 7 miliardi di dollari all'anno, ampiamente ridotto a causa delle sanzioni economiche e si è augurato di poter ora raggiungere presto i 10 miliardi; già all'inizio di agosto i Ministri in indirizzo hanno visitato Teheran, evidentemente allo scopo di sviluppare legami commerciali e industriali,

si chiede di sapere:

quali siano le aziende iraniane coinvolte in questi contatti;

se vi siano anche aziende di proprietà dei *pasdaran*, che hanno sviluppato un grande sistema politico-economico, che ha tra le sue finalità il finanziamento del terrorismo.

(4-04564)

[MALAN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il signor Carlo Massone, autotrasportatore e titolare della ditta omonima di Castelletto d'Orba in frazione Crebini 37 (Alessandria), da tempo lamenta l'esistenza di un sistema generalizzato di corruzione che coinvolge gli uffici territorialmente competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della motorizzazione e di altri enti, quali l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti i collaudi a norma di legge degli automezzi pesanti, sia usati sia di nuova immatricolazione, che ha inevitabilmente gravi conseguenze sulla qualità degli automezzi venduti e sulla sicurezza stradale;

il signor Massone ha presentato presso la compagnia di Novi Ligure della Guardia di finanza due denunce, il 21 maggio e il 23 luglio 2014, nei confronti di due dirigenti pubblici, che a parer suo continuerebbero a fornire notizie non corrispondenti al vero in riferimento alla perizia disposta dall'autorità giudiziaria relativamente alla sua complessa vicenda, redatta l'11 novembre 1992 dall'ingegner Carlo Pollarolo nominato consulente tecnico di ufficio dal tribunale di Alessandria in data 28 novembre 1991;

già altre interrogazioni sono state presentate sul caso, ma in merito il signor Carlo Massone lamenta che le risposte hanno considerato solo una perizia di parte, quella effettuata dall'ingegner Pollarolo;

le accuse mosse da Massone contro l'attuale direttore della motorizzazione di Alessandria, e il direttore della direzione generale territoriale Nord Ovest del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente all'istruttoria e alla suddetta documentazione, sono indubbiamente gravi e, se fossero confermate, getterebbero un'ombra sulle istituzioni cui appartengono;

in merito, è stato aperto un procedimento penale contro ignoti, iscritto al n. 2014/4159 RE.GE. procura della Repubblica di Alessandria, conclusosi con richiesta di archiviazione, a detta di Carlo Massone senza che siano state esperite indagini appropriate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia, nei limiti delle proprie attribuzioni, accertarsi di quanto in premessa, chiarendo se, nelle precedenti risposte date nelle sedi parlamentari, siano stati utilizzati tutti i pareri prodotti sulla complessa vicenda del signor Carlo Massone e, in particolare, se siano stati valutati con la dovuta attenzione quelli terzi ed imparziali disposti dall'autorità giudiziaria.

(4-04565)

[DE POLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che i lavoratori della fonderia "Inor" di Gardigiano di Scorzé (Venezia) sono entrati in sciopero il 23 settembre 2015 per protestare contro la decisione della direzione aziendale di volere chiudere la struttura per trasferire gli impianti a Brescia;

sarebbero oltre 130 i lavoratori in assemblea che si appellano alle istituzioni affinché si trovi una soluzione positiva alla vicenda;

l'astensione dal lavoro è stata proclamata dopo l'annuncio dato venerdì 18 settembre dalla società Eredi Grucci di voler chiudere la struttura di Gardigiano e trasferire gli impianti nella zona di Brescia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, affinché vengano tutelati i posti di lavoro, trovando soluzioni alternative a quella che, secondo quanto si apprende, potrebbe prospettarsi negativamente per i lavoratori della Inor e per le loro famiglie.

(4-04566)

[SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [FUCKSIA](#), [LUCIDI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in merito all'esercitazione militare internazionale "Trident Juncture 2015", sono stati indirizzati al Ministro della difesa 3 atti di sindacato ispettivo, volti a far luce sui tanti aspetti relativi all'operazione

che, a giudizio degli interroganti, risultano ancora oggi poco chiari e trasparenti, nonostante le diverse risposte pervenute dal Ministero;

all'interrogazione 3-01962, presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo in data 4 giugno 2015, è pervenuta risposta il 10 settembre 2015 e, come risulta dal resoconto stenografico della seduta, tale risposta è pressoché identica, a giudizio degli interroganti un "copia e incolla", a quella fornita alla seconda interrogazione presentata in ordine cronologico e relativa all'esercitazione, ovvero la 4-04125, a prima firma di una senatrice del Partito democratico, presentata il 16 giugno 2015 e a cui è pervenuta sollecita risposta in data 19 giugno. Inoltre, alla Camera dei deputati è stata presentata in data 16 settembre 2015 l'interrogazione 5-06395, a prima firma on. Rizzo, che ha ricevuto risposta in data 17 settembre;

a giudizio degli interroganti, circa le informazioni sul numero preciso del contingente militare utilizzato nel territorio trapanese e di Marsala, la risposta fornita risulta essere non esauriente, in quanto indica un numero afferente al solo personale militare italiano, 1.000 unità, e non a quello che verrà impiegato complessivamente per l'esercitazione, comprendente anche quello straniero. Per di più, nessun riferimento viene fornito sul numero totale di militari, italiani e stranieri, impiegati sul territorio siciliano ma, più in generale, nel territorio italiano;

inoltre, nell'atto 3-01962 veniva specificatamente chiesto al Ministro di fornire rassicurazioni alla società civile trapanese, e più in generale ovviamente a quella siciliana, circa le condizioni e gli *standard* di sicurezza adottati per l'esecuzione delle esercitazioni "Trident Juncture 2015". Risulta agli interroganti che, ad oggi, l'informazione rivolta alla popolazione locale sia inadeguata, per non dire inesistente, e nessun canale di comunicazione sarebbe stato attivato;

nell'ambito della risposta fornita all'interrogazione 5-06395, viene indicato che un numero di 3.500 militari verranno schierati tra Spagna, Portogallo e Italia, ma non si precisa in quali basi di questi Paesi saranno collocati e a quali attività dedicati;

considerato inoltre che:

il Ministero della difesa in tutte e 3 le risposte fornite alle interrogazioni relative all'esercitazione "Trident Juncture 2015", o meglio nelle 2 risposte, considerato che, a parere degli interroganti, la risposta fornita all'interrogazione presentata dal primo firmatario del presente atto è esclusivamente il "copia e incolla" di quella pervenuta all'atto a prima firma di una senatrice della maggioranza, tra le basi che elenca come coinvolte nell'esercitazione cita quella di Decimomannu in Sardegna, ma non riferisce quando e come questo sito verrà utilizzato. A giudizio degli interroganti tale informazione assume importanza soprattutto per il fatto che sino ad oggi ancora questa base non risulta operativa;

nelle informazioni trasmesse dal Ministero si fa riferimento esclusivamente al numero di veicoli aerei che l'Italia e l'Alleanza impegnerà nell'operazione, senza fornire alcun dato preciso sui mezzi terrestri e sulle unità navali, italiane e straniere, che verranno schierate, citando esclusivamente la "presenza di assetti navali nell'esercitazioni in mare aperto";

in tema di armamenti impiegati nell'esercitazione (soprattutto per quanto concerne la seconda fase dell'operazione), circa il numero complessivo (italiano e straniero), la tipologia e le modalità di utilizzo, le informazioni fornite risultano scarse, a parere degli interroganti assolutamente insufficienti a far comprendere al Parlamento la portata e la natura di questa operazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, in tempi brevi, fornire il numero preciso dei militari italiani e stranieri impiegati nell'esercitazione "Trident Juncture 2015" sui territori siciliano, nazionale e straniero;

se ritenga di dover indicare in quali basi straniere ed in quali specifiche attività verrà impiegato il contingente italiano coinvolto;

se non intenda in maniera prioritaria attivare, visto l'ingente coinvolgimento di militari sul territorio trapanese e di Marsala, una comunicazione efficace e trasparente con la popolazione locale, al fine di rassicurarla sulle condizioni e sugli *standard* di sicurezza con cui le operazioni vengono effettuate;

se sia a conoscenza di quando e come verrà impiegata la base operativa di Decimomannu;

se non ritenga di dover fornire un quadro preciso circa l'utilizzo e la tipologia degli armamenti, italiani e stranieri (mezzi terrestri, navali e aerei) utilizzati nell'esercitazione, in particolare nella seconda fase, nonché sulla natura delle attività che verranno poste in essere nelle varie basi prescelte; quale sia la spesa prevista per l'esecuzione dell'operazione "Trident Juncture 2015" che graverà sulla finanza pubblica e quali i costi effettivi che l'Italia si trovi a sostenere per l'operazione.

(4-04567)

[VICECONTE](#), [BIANCONI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che la certificazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute", e del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, recante "Individuazione delle apparecchiature medicoterapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute" prevedono le misure di tutela a favore di clienti vulnerabili e sottolineano l'esigenza di apparecchiature indispensabili nella pratica terapeutica domiciliare; considerato che:

il sistema di assistenza meccanica di circolo, tipo Heart Mate II, adottato come terapia permanente di sostituzione della funzione di circolo, è un impianto intratoracico alimentato da una fonte continua di energia elettrica fornito da batterie ricaricabili in possesso del paziente o direttamente da corrente di rete;

a loro volta le batterie vanno ricaricate da corrente di rete. Il passaggio di energia elettrica avviene attraverso un cavo che fuoriesce dal torace del paziente;

la sopravvivenza del paziente dipende dal corretto funzionamento delle apparecchiature in dotazione e dalla fornitura continua di energia elettrica;

questo tipo di apparecchiature elettromeccaniche sono impiantate in Italia da circa 3 anni;

la loro tipologia non risulta inserita nell'elenco allegato al decreto ministeriale 13 gennaio 2011 solamente perché l'inizio degli impianti è avvenuto in Italia da circa 3 anni perciò in data successiva al decreto;

dato l'incremento del numero degli impianti in Italia ciò costituirà un problema per far accedere ai benefici previsti anche questa tipologia di pazienti;

si ritiene che tale dispositivo abbia le caratteristiche di tutti gli altri apparecchi previsti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di integrare l'allegato A che prevede l'elenco delle tipologie degli apparecchi medici, indispensabili per la vita e ad uso domestico per i pazienti, previsti dal decreto ministeriale 13 gennaio 2011;

se ritenga di considerare i pazienti portatori in grado di accedere a tutti i benefici di legge.

(4-04568)

[ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'inquinamento atmosferico è il fenomeno di alterazione della normale composizione chimica dell'aria, dovuto alla presenza di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria. Queste modificazioni pertanto possono costituire pericolo per la salute dell'uomo, compromettere le attività ricreative e gli altri usi dell'ambiente, alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi, nonché i beni materiali pubblici e privati;

in particolare, l'inquinamento da polveri sottili e ozono comporterebbe conseguenze nefaste sulla salute dei cittadini, sia sul breve, che, soprattutto, sul lungo termine. Si va dalla cancerogenicità accertata di Pm10, Pm2,5 e benzo(a)pirene (che inoltre producono malattie respiratorie e cardiovascolari), alla diminuzione della funzionalità polmonare e all'aumento delle infezioni polmonari prodotte dall'ozono e dal biossido di azoto. Numerosi studi dimostrano inoltre che l'esposizione a lungo termine all'ozono ridurrebbe lo sviluppo della funzione dei polmoni nei bambini,

e la ridotta capacità di questi organi potrebbe contribuire in età adulta ad una minore aspettativa di vita;

considerato che:

nel nostro Paese, l'attività di informazione sul tema dell'ozono troposferico risponde a quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010, articoli 14 e 18, in base al quale il pubblico deve essere informato in modo tempestivo sui superamenti, effettivi o previsti, della soglia di allarme (240 µg/m³) e della soglia di informazione (180 µg/m³) per l'ozono;

sul territorio del Veneto, i valori di ozono sono costantemente rilevati da ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto), i cui dati, trasmessi tramite centraline automatiche, vengono confermati dopo la validazione quotidiana, elaborati ed utilizzati per la predisposizione di tabelle, grafici e bollettini che, pubblicati sul sito dell'Agenzia stessa, consentono una immediata lettura della situazione della qualità dell'aria;

secondo i citati dati, ripresi da Legambiente e pubblicati da numerose testate giornalistiche, dall'inizio del 2015, nella città di Padova e nella provincia, l'inquinamento da ozono e polveri sottili (se si considerano i 53 giorni di sfioramento del limite per la protezione umana dall'ozono e i 42 giorni per quanto riguarda il limite giornaliero del pm10 - polveri sottili), ha raggiunto un totale di 95 giorni su 200, vale a dire quasi un giorno su 2;

considerato infine che con atto di sindacato ispettivo 4-00734, del 7 agosto 2013, che ad oggi non ha ricevuto risposta, venivano segnalate ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le medesime criticità sollevate nel presente atto, che da allora non appaiono in alcun modo superate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire presso l'amministrazione comunale di Padova, al fine di verificare i motivi per cui non siano stati adottati i provvedimenti dovuti e necessari, per uscire dallo stato di illegalità e di degrado dell'aria, nonché di rischio per la salute della popolazione;

quali iniziative di competenza intendano urgentemente adottare, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica della popolazione di Padova.

(4-04569)

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che durante la 70^a seduta della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del 29 gennaio 2014 (resoconto stenografico n. 6), il viceministro dell'economia e delle finanze Casero ha risposto ad un quesito posto con l'interrogazione 3-00547, atto concernente l'illegittimità dell'applicazione da parte di Equitalia SpA della doppia sanzione inflitta sulle infrazioni automobilistiche, ossia quella prevista dall'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, congiuntamente con la specifica maggiorazione prevista dall'articolo 203, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modifiche e integrazioni. Come riportato nel resoconto stenografico, in sede di replica il primo firmatario del presente atto ha precisato che sarebbe necessario "un chiarimento definitivo sulla questione in virtù del fatto che l'interrogazione nasce da una serie di segnalazioni di comportamenti differenti che hanno alla base la stessa situazione". Si rileva che, ad oggi, non è stato ancora fornito alcun supplementare chiarimento nonostante lo stesso viceministro Casero, nel corso della seduta, abbia sostenuto che "in considerazione sia della rilevanza giuridica della questione, sia dei connessi profili economico-finanziari e del possibile contenzioso (...) è in corso di trasmissione all'Avvocatura generale dello Stato un'ulteriore richiesta di parere al fine di dirimere definitivamente i dubbi interpretativi prospettati dai senatori interroganti";

considerato che, inoltre, dal testo della risposta si deduce altresì che la competenza su tali questioni risulti a carico del Ministero dell'interno, al quale la società di riscossione Equitalia SpA già nel 2012 aveva chiesto di fornire indicazioni in merito all'applicazione della maggiorazione prevista dal citato articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, in presenza di iscrizioni a ruolo derivanti da verbali

di contestazione per violazioni al codice della strada, si chiede di sapere se sia stata inoltrata all'Avvocatura generale dello Stato la richiesta di un parere dirimente circa la possibile illegittimità dell'applicazione della maggiorazione aggiuntiva prevista dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981.

(4-04570)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BONERISCO](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'olio d'oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l'Unione europea ed in seguito all'attentato terroristico del 26 giugno 2015 a Sousse, il Consiglio dell'Unione europea si era impegnato affinché la UE valutasse, d'accordo con gli Stati membri, la possibilità di adottare misure eccezionali a sostegno dell'economia tunisina;

in virtù dell'urgenza motivata dall'esigenza di alleviare, in tempi brevi, la situazione di difficoltà economica della Tunisia, il Parlamento europeo ed il Consiglio europeo il 17 settembre 2015 hanno adottato una proposta di regolamento "sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina" nel quale verrebbero agevolate per i prossimi 2 anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, le esportazioni tunisine di olio di oliva senza dazio per un totale di 70.000 tonnellate;

attualmente l'accordo euromediterraneo di associazione, firmato nel 1995 ed entrato in vigore nel 1998, tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica tunisina dall'altra prevede le esportazioni senza dazio per 56.700 tonnellate di olio (legge n. 97 del 1998);

l'urgenza della proposta ridurrebbe il periodo di 8 settimane che intercorre fra la data in cui la proposta viene messa a disposizione dei Parlamenti nazionali e quella in cui viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, ai fini della sua adozione definitiva (art. 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nella UE, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

nonostante le misure citate dovrebbero essere limitate nel tempo, dato il grave danno causato all'economia tunisina dall'attentato terroristico, l'Unione ha avuto premura di riservarsi di vagliare l'opportunità di una proroga del periodo d'applicazione del Regolamento stesso;

premessi, inoltre, che:

l'Italia ha sempre avuto una posizione di rilievo nel mercato internazionale dell'olio di oliva per le caratteristiche qualitative del prodotto e per l'importanza quantitativa delle produzioni, ma l'attuale olivicoltura mondiale, che arriva ad una produzione di circa 3.000.000 di tonnellate all'anno, essendo ottenuta con nuove e moderne piantagioni, altamente produttive e competitive, con produzioni di qualità crescente, è oramai in grado di mettere in discussione il primato italiano e di competere sui mercati allo stesso livello delle qualità nazionali;

l'Italia, purtroppo, con le sue produzioni decrescenti non è più in grado di imporsi sul mercato internazionale: nel 2013-2014 la produzione italiana, secondo alcune stime, rappresenta solo il 13 per cento della produzione mondiale; quale ulteriore causa di decremento del comparto, caratterizzato da una produzione olearia fortemente sottodimensionata rispetto al fabbisogno nazionale e per l'*export*, contribuisce oggi anche la diffusione della *Xylella fastidiosa*;

per concorrere al contrasto della diffusione della malattia, la Commissione europea ha adottato, il 23 luglio 2014, una prima decisione di esecuzione 2014/497/UE, per fronteggiare l'emergenza, prevedendo maggiori restrizioni alle importazioni da Paesi extraeuropei, in cui è nota la presenza del batterio;

a seguito di tale decisione con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 settembre 2014 è stato istituito un comitato tecnico-scientifico con il compito di approfondire gli aspetti connessi alla gestione dell'emergenza fitosanitaria causata dalla *Xylella*, mentre con la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2023 del 29 ottobre 2013 sono state adottate le prime misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione del batterio da quarantena *Xylella*

fastidiosa nella provincia di Lecce;

il Consiglio dei ministri, nella riunione del 10 febbraio 2015, con delibera n. 112, ha dichiarato lo stato di emergenza correlato alla diffusione nel territorio pugliese del batterio e, con ordinanza n. 225 dell'11 febbraio 2015 del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la Puglia quale commissario delegato a fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*;

il 19 marzo 2015 il Dipartimento della protezione civile ha adottato il piano degli interventi per la lotta al batterio, per l'attuazione del quale sono stati stanziati 13,6 milioni di euro, che si basa su diverse misure volte ad impedire la diffusione del batterio e monitorare le aree indenni circostanti;

il 7 maggio 2015, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni vivaisti salentini, sospendendo l'operatività del piano per l'emergenza *Xylella* e fissando al 16 dicembre 2015 la trattazione del ricorso nel merito, motivando la decisione, con l'adozione da parte dell'Unione europea, il 28 aprile 2015, di un «nuovo testo di decisione di esecuzione sulla medesima questione», che nei fatti supera il piano del commissario;

in effetti, il 28 aprile 2015, il comitato permanente fitosanitario della Commissione europea ha approvato una nuova decisione di attuazione sulle misure contro il contagio del batterio *Xylella fastidiosa* negli uliveti del Salento, che dovrà essere formalmente adottata dalla Commissione europea prima dell'entrata in vigore;

le citate misure non solo non hanno tenuto conto della secolarità delle piante e dagli enormi costi derivanti dalla loro rimozione, ma, ancor più importante, non sono state affatto efficaci e sufficienti a frenare la diffusione del batterio nell'area, anche in relazione allo stato di infezione delle altre specie arboree, come confermato anche dall'autorità europea per la sicurezza alimentare;

considerato che quanto appena descritto ha minato fortemente tutto il settore agricolo italiano e continua a gravare pesantemente sugli agricoltori che subiscono, sia il danno diretto, sia quello derivante dai costi per l'implementazione delle misure necessarie al contenimento, nonostante lo stanziamento da parte del Governo di 11 milioni di euro confluiti in un fondo di solidarietà nazionale istituito dal decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015;

preso atto che:

è stata più volte richiamata l'attenzione delle istituzioni europee sull'esigenza di sostenere gli olivicoltori italiani nell'affrontare i costi a loro carico, dovuti all'attuazione dei programmi di eradicazione, ma anche per promuovere la ricerca per lo sviluppo di soluzioni alternative all'eradicazione, volte alla prevenzione della diffusione dell'infezione, nonché al controllo dei focolai;

il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale prevede un sostegno al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, ma, per beneficiare di questo sostegno, il provvedimento deve essere coperto dal progetto di sviluppo rurale regionale ed in ogni caso l'erogazione dei fondi non è stata ipotizzata prima del 1° gennaio 2017;

al contrario delle immediate misure intraprese con urgenza a favore della Repubblica tunisina, la Commissione europea sta ancora vagliando la possibilità di stanziare aiuti economici a favore degli olivicoltori italiani danneggiati;

considerato, inoltre, che a parere degli interroganti, la crisi del settore olivicolo italiano rischia di essere inevitabilmente aggravata dall'approvazione della proposta di regolamento descritta in premessa, che consentirebbe l'immissione sul mercato europeo di almeno 70.000 tonnellate di olio di oliva ad prezzo inferiore rispetto al mercato concorrenziale europeo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali siano le valutazioni in merito; quale sia stata la posizione assunta dal Governo nel negoziato che ha portato ad adottare la proposta di regolamento e quale posizione intenda assumere nel corso dell'*iter* legislativo di approvazione;

quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare che l'importazione di olio tunisino nelle modalità descritte in premessa danneggi i produttori di olio di oliva italiani;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi del mercato

comunitario, i Ministri intendano adottare per salvaguardare i comparti produttivi agroalimentari italiani coinvolti.

(4-04571)

LUMIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

come si apprende da diverse fonti di stampa, un attentato incendiario di grandi dimensioni qualche giorno fa ha completamente distrutto il cantiere navale del testimone di giustizia G. F., ad Ameglia (La Spezia), il paese in cui l'uomo, ex infiltrato per 4 anni in un cartello di narcotrafficienti spagnoli e colombiani, vive insieme alla sua famiglia;

i vigili del fuoco, chiamati ad un primo sopralluogo, hanno definito l'attentato come incendiario, quindi "chiaramente doloso". L'attentato ha completamente incenerito l'intero cantiere e tutto il suo contenuto: attrezzature, modelli, stampi per nuove imbarcazioni già brevettati e la gran parte delle imbarcazioni, con le quali F. avrebbe partecipato ad un importante salone nautico;

l'importo complessivo dei danni, da una prima stima, ammonterebbe a circa 100.000 euro, ma è il danno indotto a destare enorme preoccupazione: il cantiere ed il suo contenuto erano l'unica forma di sostentamento per F., sua moglie ed i loro 6 figli, che dopo aver abbandonato il programma di protezione testimoni 3 anni fa avevano faticosamente riavviato la propria attività di rimessaggio, grazie soprattutto all'aiuto dell'Associazione Testimoni e delle molte persone che, una volta appresa la storia di F. attraverso la puntata della trasmissione televisiva "Preso Diretta" "Testimoni di Giustizia", avevano tentato di aiutarlo. Inoltre, su F. sembra che pesi anche una taglia di 2 milioni di euro che il cartello dei *narcos*, sgominato grazie alla sua attività di infiltrato, aveva messo sulla sua testa, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere un intervento deciso, serio e risolutore per assicurare a F. ed alla sua famiglia un'adeguata protezione *in loco*, e che si intervenga per consentire ad un uomo coraggioso di poter rimettere in piedi la propria attività e vivere una vita normale.

(4-04572)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in tutta Italia, circa 2.650 lavoratori disoccupati ed inoccupati sono impegnati, da gennaio 2013, in tirocini ministeriali finalizzati al supporto del personale amministrativo degli uffici giudiziari (*ex art. 1, comma 344, della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche*);

detti tirocinanti e precari del comparto giustizia provengono da percorsi di formazione avviati da enti locali, quali Province e Regioni, alcuni individuati dai centri per l'impiego ed altri selezionati con apposito concorso pubblico regionale per titoli ed esami;

i suddetti lavoratori saranno inseriti nell'"ufficio del processo", istituito dall'art. 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare la possibilità di prevedere, tra i criteri che intenda utilizzare per scegliere i tirocinanti da inserire nell'Ufficio del processo, la valorizzazione di coloro che, oltre alla minore età anagrafica, espressamente richiamata dalla norma, abbiano partecipato ai percorsi di formazione presso gli uffici giudiziari, superando un apposito concorso pubblico per titoli ed esami, su base regionale;

se non intenda attivare meccanismi di mobilità extra distrettuale o regionale, al fine di non disperdere alcun tirocinante che abbia i requisiti per l'ingresso nell'Ufficio del processo;

se, con riferimento all'equa distribuzione dei lavoratori, intenda far riferimento agli ultimi dati sulle carenze di organico del personale amministrativo, parametrato su base distrettuale;

quali siano le prospettive di impiego per quei tirocinanti non inclusi nel percorso formativo ministeriale dell'Ufficio del processo.

(4-04573)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le

Commissioni permanenti:

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02221, del senatore Castaldi ed altri, sulla certezza dei controlli sulle emissioni dei veicoli a motore, dopo lo scandalo delle Volkswagen "truccate";

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02220, della senatrice Catalfo ed altri, sulla presenza della miniera di salgemma in provincia di Enna tra i siti scelti per ospitare il deposito nazionale di rifiuti nucleari.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 510a seduta pubblica del 23 settembre 2015, nell'intervento del senatore D'Alì:

a pagina 158, alla sesta riga del secondo capoverso, eliminare le parole: "in tema di";

a pagina 159, alla nona riga dell'ultimo capoverso, eliminare le parole: "non ne avevamo";

a pagina 160, alla ottava riga del primo capoverso, dopo le parole: "non possiamo" aggiungere la seguente: "essere".

1.5.2.3. Seduta n. 522 (ant.) del 13/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

522a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2015

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti della seduta nn. 523 e 524 del 14 e 15 ottobre 2015

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,02).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 ottobre.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,08)*.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la riunione del Consiglio di Presidenza programmata per ieri alle ore 16,30 non ha avuto luogo.

Sull'attentato terroristico di Ankara

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, ma sono sicuro anche a nome dell'intera Assemblea, vorrei esprimere un sentimento di sostegno, solidarietà, preoccupazione e naturalmente anche condoglianze per il gravissimo attentato che vi è stato ad Ankara qualche giorno fa. Credo di interpretare il pensiero di tutta l'Aula nel dimostrare cordoglio e solidarietà ai superstiti, ai familiari delle vittime, ai loro amici, ai loro compagni di partito, all'HDP, ai curdi e ai turchi che sono stati vittime di questo infame attentato, che peraltro è il terzo nel giro di poco tempo, dopo la strage Diyarbakir e quella di Suruç, che stanno insanguinando quella regione. Penso che debbano esserci, da parte nostra e da parte del Parlamento italiano, non solo il cordoglio e la solidarietà, ma anche la volontà ferma di lavorare insieme a loro in tutti i modi, affinché quel Paese non precipiti anch'esso sull'orlo di una possibile nuova guerra civile.

Vorrei chiedere al Governo, al Ministro della difesa - che è qui in Aula - e al Ministro degli affari esteri, di essere presenti in Parlamento nel corso dei prossimi giorni, per discutere e capire quali iniziative il Parlamento italiano può assumere a sostegno di tutti democratici turchi e curdi che non si rassegnano al fatto che il loro Paese precipiti in una spirale di violenza e di guerra.

Credo anche, e lo dico al ministro Pinotti, che bisognerebbe attivare tutti gli strumenti della diplomazia internazionale per far sì che si accertino il prima possibile le responsabilità della strage di Ankara, anche immaginando una commissione d'inchiesta internazionale che indaghi su quello che è accaduto, anche perché non sfuggirà a nessuno che il 1° novembre in Turchia sono convocate le elezioni. Si

tratta, ancora una volta, di un passaggio politico delicatissimo. Io non so bene come potranno tenersi le elezioni in un contesto nel quale uno dei partiti dell'opposizione, di fatto, non può fare la campagna elettorale visto che quando organizza comizi e manifestazioni esplodono bombe. Ritengo comunque che sia necessario fare di tutto affinché il nostro Paese non si senta chiamato fuori da questa vicenda e possa dare il proprio contributo per garantire la massima democrazia e la massima regolarità nello svolgimento delle elezioni del 1° novembre.

L'HDP da tempo ha chiesto la presenza di osservatori internazionali sul territorio turco in quei giorni e penso che questa dovrebbe essere una valutazione che dovrebbe svolgere l'intero Parlamento italiano e non più semplicemente alcuni gruppi politici.

Inoltre, il Senato della Repubblica alcuni mesi fa ha approvato all'unanimità un ordine del giorno unitario e dunque, lo dico ancora una volta al ministro Pinotti, credo che si debba fare qualche passo in più perché ritengo che l'Europa possa esprimersi chiaramente e togliere una volta per tutte il Partito dei lavoratori del Kurdistan dalla cosiddetta *black list*. Sarebbe una risposta importantissima e dimostrerebbe che l'Italia non si limita semplicemente a piangere i morti e a stringersi attorno alle loro famiglie, ai loro amici e ai loro compagni ma dà effettivamente un contributo per la pace e la democrazia. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL, PD e AUT (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

LATORRE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE (PD). Signor Presidente, anche noi del Gruppo del Partito Democratico riteniamo giusto richiamare, in questa circostanza, il Senato della Repubblica innanzi tutto a partecipare con grande spirito di solidarietà alla tragedia che ha colpito la Turchia, anche per il grande numero di vittime.

Credo che in quelle ore noi tutti ci siamo sentiti fortemente partecipi di un dramma che esplose, peraltro, in un Paese che, in questo momento e in quello scenario, è nevralgico; non a caso si trova al confine con un altro luogo teatro di eventi altrettanto drammatici, cioè la Siria, e in un'area complessivamente destabilizzata nella quale si gioca una gran parte dell'auspicabile futuro di pace in tutto il mondo.

È noto che, da questo punto di vista, il nostro Paese sia impegnato, con il suo Governo, a colmare una grave lacuna, cioè la grave assenza dell'Europa come tale in questa discussione. Io credo che uno dei motivi e - ahimè - anche delle difficoltà della crisi e della destabilizzazione che sta vivendo quel Paese risieda nel responsabile ritardo con il quale l'Europa ha affrontato il tema dell'auspicabile ingresso della Turchia nell'Unione europea. Se lo avessimo fatto allora, quando questa battaglia si sarebbe dovuta portare avanti fino in fondo, avremmo portato un grosso contributo a stabilizzare in senso democratico quel Paese, a valorizzare un orientamento in un mondo islamico non radicalizzato e probabilmente avremmo dato anche un contributo molto serio a stabilizzare complessivamente l'area. È stata un'altra grave responsabilità di un'Europa che - ahimè - tarda ad assumere in maniera unitaria il tema della politica estera e di difesa come uno degli *asset* fondamentali su cui concentrarsi.

In questa direzione noi stiamo lavorando strenuamente: sta lavorando il nostro Governo; sta lavorando il nostro Ministero della difesa per cercare di sensibilizzare su tale terreno anche gli altri Paesi europei; sta lavorando il Ministero degli esteri e ha lavorato intensamente anche il nostro Presidente del Consiglio, come dimostrato anche da qualche piccolo ma significativo risultato. Mi riferisco al fatto di aver finalmente assunto alcune tematiche, ad esempio quella dei flussi migratori, come questioni di carattere europeo che non riguardano soltanto un unico Paese. Tuttavia siamo ancora lontani dagli obiettivi fondamentali che si devono perseguire, ad iniziare da quello di riuscire a favorire, con una nostra iniziativa, anche un ruolo attivo e collaborativo delle grandi potenze, Stati Uniti e Russia, perché soltanto insieme, con un accordo tra le grandi potenze, la nostra partecipazione e quella dell'Europa potremo, da un lato, rendere più forte la nostra battaglia contro il terrorismo internazionale e il cosiddetto Stato islamico, dall'altro, contribuire realmente a stabilizzare la situazione in quell'area.

Con questo spirito e con questa consapevolezza sappiamo che c'è molto lavoro da fare e sappiamo - e su questo concordo - che probabilmente è opportuno che il Parlamento faccia una riflessione seria su

tutto quello che sta accadendo. In questo senso ricordo la recente riunione delle Commissioni congiunte e riunite esteri e difesa, nella quale il Ministro degli esteri ha annunciato una disponibilità e un orientamento a portare avanti una discussione di questa natura.

Naturalmente in questo momento, accanto a queste riflessioni, emergono i nostri sentimenti di forte solidarietà a quel Paese, a quel popolo e soprattutto alle vittime di questo drammatico attentato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Nel secondo ordine delle tribune stanno assistendo ai nostri lavori i docenti, le allieve e gli allievi dell'Istituto comprensivo «Sant'Agostino», di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Nel primo ordine delle tribune stanno seguendo invece il nostro dibattito i docenti, le allieve e gli allievi dell'Istituto comprensivo di Cercemaggiore, plesso di Sepino, in provincia di Campobasso, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Sull'attentato terroristico di Ankara

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, i sentimenti di indignazione e di dolore dei senatori del nostro Gruppo coincidono completamente con quelli manifestati in Aula dal collega De Cristofaro.

Siamo preoccupatissimi, non preoccupati, del ripetersi di attentati tremendi e sempre più odiosi in prossimità della scadenza elettorale del 1° giugno. Anche gli altri odiosi attentati erano avvenuti poco prima o poco dopo l'apertura dei seggi elettorali e avevano sempre avuto come bersaglio simpatizzanti e potenziali elettori del partito di Demirtas. Per questo tutte le ipotesi, anche le più inquietanti, sono all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la proposta, avanzata dal collega De Cristofaro, di un'inchiesta che abbia carattere e profilo internazionali, mi sono domandato, mentre la enunciava, quale possa essere il consenso internazionale in grado di promuoverla. Non riesco che a individuare i componenti dell'Assemblea parlamentare della NATO o dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Evidentemente, qualora i rappresentanti italiani avanzassero proposte in tal senso, sta alla loro autonomia di giudizio, ma anche al loro equilibrio, formulare proposte che non siano di mortificazione preventiva alla sovranità nazionale di un Paese che è stato amico ed alleato del nostro in tante situazioni internazionali, ma che da qualche anno - e forse da più di qualche anno - dopo il brutale rifiuto dell'Unione europea ad averlo come *partner*, sembra alla ricerca di un'identità di politica internazionale ben diversa da quelle tradizionalmente occidentali.

Non dimentico che per moltissimi anni la Turchia è stato un Paese amico ed alleato dell'Alleanza atlantica - erano addirittura soprannominati «i bulgari della NATO» - ed era un Paese, fino ad una decina di anni fa, tradizionalmente molto amico, anche a livello di servizi di sicurezza, dello Stato d'Israele.

Questo contesto sembra relegato al passato: di qui la preoccupazione per l'assetto politico e la collocazione della Turchia nello scenario internazionale, ma di qui soprattutto l'angoscia di fronte a delitti come quello dello scorso fine settimana ad Ankara ed una grande preoccupazione di moderazione ma anche di fermezza per rispettare tempi e modalità democratiche dell'appuntamento elettorale del 1° novembre in Turchia. *(Applausi dei senatori Chiavaroli e Dalla Tor).*

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, intervengo per aggiungere le parole ed i sentimenti di cordoglio e di vicinanza alla popolazione turca e per esprimere lo sdegno e la deplorazione per gli accadimenti drammatici che ci sono stati consegnati dalla cronaca con immagini devastanti e che diventano ancora più preoccupanti per i profili di democrazia che devono essere garantiti in quel Paese, se si pensa che questo fatto drammatico accade alla vigilia di una tornata elettorale.

Credo che non solo gli antichi rapporti di amicizia che hanno legato e che legano il nostro Paese alla Turchia, ma anche gli obblighi di civile convivenza nel panorama internazionale devono impegnarci ad aggiungere, oltre allo sdegno ed alla deplorazione, il nostro convinto impegno a portare ogni forma di contributo, nella consapevolezza che non sono assolutamente disgiunti i fatti occorsi che oggi valutiamo e deploriamo dalle motivazioni connesse con la posizione geopolitica della Turchia nello scacchiere che in quel territorio assume una rilevanza particolare per il rilancio di una politica che costruisca una solida e duratura prospettiva di pace.

Per queste ragioni, signor Presidente, credo di poter condividere quanto esposto dai miei colleghi, con l'auspicio che il Governo continui a destinare la massima attenzione nell'ambito della sua azione già dimostrata, ma che prosegua anche nell'ambito dei rapporti con gli altri Paesi a livello internazionale. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

BERTOROTTA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signor Presidente, anche noi vogliamo dimostrare la nostra solidarietà al popolo turco e, in particolar modo, ai movimenti pacifisti, che sono stati direttamente coinvolti. Proprio questa mattina abbiamo appreso la notizia che due bambini sono rimasti vittima di questa strage.

A tal proposito, giovedì prossimo il Movimento 5 Stelle sarà ad Ankara per incontrare le associazioni, gli ingegneri, i medici e i partiti politici, che sono direttamente coinvolti in questa drammatica situazione. Appoggiamo inoltre la proposta di un'inchiesta internazionale, per capire bene quanto accaduto e non ridurre le conclusioni al fatto che sia stata l'ISIS a compiere l'attentato: riteniamo infatti necessario andare un po' più al fondo della questione.

Ci dichiariamo infine disponibili a fare da osservatori alle prossime elezioni del 1° novembre, per fare in modo che la democrazia possa avere un grande spazio in Turchia e possa superare l'attuale situazione di instabilità (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio, per esprimere solidarietà con i familiari e le vittime di questo tragico attentato. (*Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio*).

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15, con le dichiarazioni di voto finali, con trasmissione in diretta televisiva, sul disegno di legge di riforma costituzionale.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,28, è ripresa alle ore 15*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge costituzionale:

(1429-B) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) **(ore 15)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale

n. 1429-B, già approvato in prima deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di venerdì si è concluso l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Avverto che è in corso la diretta televisiva della RAI.

Passiamo alla votazione finale.

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, gentili colleghi, ho già espresso in discussione generale le mie critiche al modo con cui il Governo si è fatto costituente, lasciando ad un Parlamento delegittimato dalla sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale la sola scelta di allinearsi oppure contrapporsi ad un disegno riformatore già dato e che non poteva essere modificato nei suoi elementi essenziali.

Non mi sono risparmiata nel mettere in evidenza criticità e incongruenze della riforma: fra queste, la più importante è stata superata con la modifica all'articolo 2 che dà maggiore legittimazione democratica al Senato. Era una modifica necessaria per una Camera alta, che può porre il veto su future modifiche alla Costituzione. Certo, avremmo senza dubbio ottenuto un risultato migliore se ci fosse stata maggiore apertura al contributo delle opposizioni, tuttavia non è vero che questa riforma ci condurrà ad una diversa forma di Governo o, come alcuni hanno sostenuto, ad un premierato assoluto. Questa riforma, anzi, adegua le istituzioni ad un cambiamento già avvenuto decenni fa, quando gli italiani votarono con *referendum* a favore del sistema maggioritario: lo fa potenziando alcune garanzie per le minoranze, aumentando il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, ad esempio, o prevedendo lo statuto delle opposizioni o anche, non ultimo, rendendo indipendente il Senato dal legame di fiducia con il Governo.

Riteniamo che, mai come adesso, sia doveroso dare la parola al popolo, sottoponendo a *referendum* questo testo: ci impegneremo, come Italia dei Valori, ad informare i cittadini perché siano consapevoli dell'importanza della loro scelta. Lo faremo con la consapevolezza e l'onestà intellettuale di chi riconosce meriti e limiti di questa riforma e non farà propaganda elettorale sulla nostra Costituzione.

Ovviamente il mio discorso era molto più lungo, ma, dato il tempo a mia disposizione, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione ad allegare il testo dell'intervento affinché resti agli atti. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CAMPANELLA (*Misto-AEct*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEct*). Signor Presidente, colleghi, da alcune settimane in Aula discutiamo di questo cambiamento della Costituzione voluto dal Governo. Noi de L'altra Europa con Tsipras vi abbiamo invitato a riflettere, citando gli istituti del diritto, i grandi italiani, i Costituenti e i valori cui si sono ispirati, quegli stessi valori che hanno consentito all'Italia di crescere per i primi trentacinque anni dopo la guerra. Abbiamo cercato di convincervi con le parole usate da voi stessi contro il *referendum* di revisione berlusconiano nel 2005, sconfitto al *referendum*, ma niente. Renzi ha voluto e voi avete detto sì. Alcuni tra voi hanno provato a resistere, ma poi hanno ceduto per salvare il partito.

E gli italiani? Quegli stessi che chiedono una vita migliore e in risposta hanno gli ospedali chiusi, meno ore di lezioni a scuola e meno assistenza per i figli in difficoltà; quelli che non possiamo aiutare, perché l'Europa ci chiede di risparmiare sulle pensioni. Perciò vi serve questa modifica: vi serve che il Parlamento si riduca a una Camera eletta con un premio di maggioranza enorme, padroni di decidere anche contro il volere di chi vi elegge. Una Camera messa su con il voto di pochi, visto che ormai sempre più italiani sdegnati disertano il voto.

Sarà impossibile sfiduciare il Governo, mentre costruirà inceneritori vicino alle case, schiaccerà il

diritto di sciopero, chiuderà gli ospedali e progetterà un ponte per unire Regioni senza strade.

Rottamatore? Renzi rottama solo i dissidenti, strappa loro quelle sedie che lui e i suoi fedeli, vecchi e nuovi, stanno occupando, usando la stessa vecchia colla di sempre. Gli italiani, però, non credono alle favole che racconta Matteo Renzi quando va in televisione e parla senza essere contraddetto. Spiegheremo a ogni angolo di strada cosa vuol fare il PD del nostro Paese e vedrete che quegli stessi concittadini rigetteranno questo tentativo di trasformare gli italiani in un popolo di precari della democrazia. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

REPETTI (*Misto-IpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI (*Misto-IpI*). Signor Presidente, questa riforma delle istituzioni attesa da decenni finalmente sta diventando realtà e ciò significa che la legislatura, nata con un esito elettorale incerto, è diventata capace di riforme importanti in campo sociale ed economico. Essa è anche una legislatura costituente e nessuno può negare che ciò sia stato possibile grazie al profondo cambiamento che c'è stato nel Partito Democratico, prima con l'elezione a segretario del presidente Renzi e poi con la nascita del suo Governo. Tale svolta è intervenuta grazie - lo dobbiamo riconoscere - anche alle scelte coraggiose degli alleati di maggioranza, a cominciare dal partito di Angelino Alfano; inoltre, a causa della crisi evidente del centrodestra, molti altri parlamentari come anche la sottoscritta hanno deciso, per coerenza e nell'interesse del Paese, di confermare il voto già dato l'anno scorso.

Insomma, dopo decenni di inutili dibattiti, questo Parlamento può finalmente dare un contributo determinante al superamento del bicameralismo perfetto. Peccato, signor Presidente, che purtroppo durante il dibattito molti abbiano puntato tutto sullo scontro politico a discapito dei contenuti, invocando addirittura la minaccia alla democrazia e il rischio di regime, dimenticando di fatto la cosa più importante, cioè che saranno i cittadini a dire l'ultima parola.

La verità è che questa è una vittoria schiacciante della democrazia anche in questo Parlamento e sono certa che il *referendum* la confermerà, perché questa riforma renderà il nostro Paese più moderno, con istituzioni capaci di prendere decisioni rapide e, al tempo stesso, di rappresentare i bisogni e gli interessi dei cittadini, della società civile, attraverso il sistema partecipativo di Comuni e Regioni.

Per questo, avviandomi alla conclusione, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole, libero e convinto di Insieme per l'Italia. (*Applausi dai Gruppi Misto-IpI, PD, AP e (NCD-UDC)*).

BISINELLA (*Misto-Fare!*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, a leggere le cronache politiche i cittadini non possono che rimanere sbigottiti. Nelle scorse settimane il cittadino ha assistito a una battaglia campale sulla riforma del Senato svolta in quest'Aula a colpi di tecnicismi e commi che non gli ha cambiato la giornata, né certamente la vita, mentre è rimasto a chiedersi quando arriverà qualcuno a occuparsi della disoccupazione giovanile e perché mai tale problema non meriti almeno identica attenzione.

È stata una battaglia a colpi di forzature, da una parte come dall'altra, determinata da un inutile quanto nei fatti inconcludente ostruzionismo fatto solo di urla e di insulti. Alla fine non si capisce quale sia il principio rappresentativo da tutelare, cioè se sia il bene del Paese, delle imprese, dei giovani o la ricerca del consenso fine a sé stesso. Lo scontro è solo tra slogan, che naturalmente sono usati con precise finalità partigiane che poco hanno a che vedere con ciò che si vuole riformare. È così che è andata in quest'Aula: simboli di partito usati dalle opposizioni come clave più che ponderati ragionamenti. Poi ci chiediamo perché sempre meno gente va a votare.

Noi no. Noi di Fare! ci siamo confrontati civilmente sui contenuti e nel merito proponendo poche modifiche sensate. Noi riteniamo che su riforme come questa ci si debba confrontare a viso aperto nell'interesse di chi fuori attende che le cose vadano fatte. Noi non siamo per bloccare il Paese, ma per farlo ripartire; noi vogliamo dare un apporto costruttivo e concreto affinché famiglie e imprese tornino a essere competitive.

Il testo non è il migliore dei possibili. A nostro avviso bisognava incidere anche sul numero dei

deputati della Camera (rimasto uguale) per tagliare di più perché è sempre eccessivo, e delineare un Titolo V meno spostato verso lo Stato centrale e più orientato verso le Regioni.

Concludo dicendo che però, grazie alla nostra opposizione seria e concreta, siamo riusciti a migliorare il contenuto della riforma, a dare più competenza alle Regioni virtuose, con più poteri nell'ambito dell'articolo 116 della Costituzione nella materia del sociale e del commercio con l'estero. Rimane un rammarico: che non sia stato tolto alla competenza esclusiva dello Stato il coordinamento della finanza pubblica, tema vitale per gli enti territoriali, unico modo di dare sostanza a quella che per noi rimane la più importante riforma da attuare nel Paese, quella in senso federale.

Per questi motivi, sul complesso del provvedimento il voto del Gruppo Misto-Fare! sarà di astensione. (*Applausi dal Gruppo Misto-Fare!*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Presidente, senatori, quella che vi apprestate a votare in terza lettura è una riforma costituzionale che «dissolve l'identità della Repubblica nata dalla Resistenza», come affermano oggi su «il manifesto» sette tra i più eminenti costituzionalisti italiani, che voglio qui tutti ricordare: Gaetano Azzariti, Lorenza Carlassare, Gianni Ferrara, Alessandro Pace, Stefano Rodotà e Massimo Villone. (*Applausi delle senatrici Bignami e Mussini*).

È una riforma che, insieme alla legge elettorale che avete imposto con la fiducia, fa saltare gli equilibri democratici che i Costituenti avevano disegnato e consegna il Paese a un Governo dei *Premier*, dove tutto sarà deciso dal Governo o più esattamente dal Capo del Governo.

Essa modifica di fatto e radicalmente la nostra democrazia parlamentare, perché il Parlamento, cioè il potere legislativo, assumerà una funzione ancillare rispetto all'Esecutivo.

Questa riforma è stata costruita per dare più potere al potere e meno potere ai cittadini. Dietro alla definizione altisonante che utilizzate, di democrazia decidente o governante c'è solo questa amara verità: è il passaggio a quella che molti studiosi definiscono *post* democrazia.

Non è un caso se, invece di rafforzare gli strumenti della democrazia diretta, voi avete imboccato la strada opposta, riducendo ulteriormente il potere dei cittadini.

È esattamente il contrario di quello che sarebbe stato necessario per ridare forza alla nostra democrazia e risolvere la crisi di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, che si manifesta con un astensionismo mai visto.

Per arrivare a questo obiettivo si è costruita da anni la narrazione della Costituzione del '48 come obsoleta, un freno alla crescita dell'Italia.

Le colpe di classi politiche dirigenti, incapaci di far progredire il Paese e dare soluzioni ai suoi drammatici problemi, sono state scaricate sulla Costituzione.

A tale narrazione bugiarda, Renzi ha aggiunto la facile propaganda della riforma del Senato come taglio di trecento senatori con relative indennità. È anche questa una demagogia menzognera e dall'alto, che ha ignorato volutamente tutte le altre soluzioni da noi e dalle altre opposizioni proposte per la riduzione dei parlamentari e dei costi.

Una cortina fumogena, che mira solo a nascondere il vero obiettivo: rovesciare l'equilibrio tra i poteri definito dalla Costituzione.

Si mette mano alla Parte II della Carta costituzionale facendo finta di preservare la prima, quella relativa ai diritti e ai principi fondamentali, mentre in realtà sono proprio quei principi che vengono smantellati, a partire dall'articolo 1, che stabilisce che la sovranità è del popolo, non del *Premier* né del segretario del partito più forte. Del popolo!

Del resto, sul fronte dei diritti costituzionalmente protetti siete già da tempo al lavoro per demolire quei principi e cancellare quei diritti, con tutte le vostre cosiddette riforme, da quella del lavoro a quella della scuola.

La propaganda del Governo, spalleggiata dalla stragrande maggioranza di un sistema dell'informazione

mai così docile e obbediente, vuol far passare l'opposizione a questa riforma per conservatorismo e resistenza corporativa al cambiamento.

Ma la questione non era difendere la situazione attuale ad ogni costo, in particolare il ruolo attuale del Senato, o il bicameralismo perfetto, ma sostituire, modificare l'attuale sistema di garanzie con altre garanzie più forti e non che le si sottraessero, le si diminuissero come invece è avvenuto.

Il risultato di questa riforma, alla fine, sarà una Camera dei deputati che, grazie all'Italicum, avrà più di quattrocento deputati nominati, frutto delle liste bloccate e delle pluricandidature, e che quindi vedrà fortemente indebolita la sua rappresentatività.

Il Senato sarà ridotto ai minimi termini, come numero e come funzioni, e quindi senza alcun ruolo di riequilibrio.

E comunque sarà frutto di una elezione di secondo livello. Sì, di secondo livello, perché la modestissima modifica introdotta per l'elezione dei senatori, un piccolo *escamotage* che implica un complicatissimo meccanismo da individuare con una futura legge, non solo non cambierà questo dato, ma rischia di essere un ulteriore elemento di delegittimazione agli occhi dei cittadini.

La rappresentatività del Senato, anche nei confronti di quelle istituzioni territoriali che dovrebbe rappresentare, sarà debolissima e conflittuale. Il rischio che si risolva in una sorta di dopolavoro, insito sin dall'inizio nel doppio mandato di sindaci e consiglieri, diventa con questo testo quasi una certezza. Il Senato sarà del tutto marginale e allora tanto valeva eliminarlo completamente. L'abnorme premio di maggioranza, aggravato dall'introduzione del ballottaggio, farà sì che un partito di fatto di minoranza nel Paese abbia la maggioranza assoluta dei seggi e che sia perciò in grado di eleggere da solo il Presidente della Repubblica, i giudici della Corte costituzionale, il CSM. Potrà farlo senza quei pesi e contrappesi che costituiscono l'essenza delle moderne democrazie sia parlamentari che presidenziali. Se poi il vincitore è anche il segretario del partito e, quindi, colui che ha deciso le liste e, quindi, gli eletti, ecco che la Camera diventa totalmente subalterna al Capo del Governo - è la catena di comando che viene ribaltata - e chiamata solo a ratificare le decisioni dell'Esecutivo.

Voi state oggi creando un mostro costituzionale che affiderà tutti i poteri ad un solo *leader* e lo state facendo attraverso un percorso pieno di forzature, scorrettezze, trucchi procedurali, con una maggioranza rimpolpata da transfughi e trasformisti di ogni genere.

Il senso di questa riforma lo si coglie perfettamente già nel metodo con cui la si sta approvando: un Parlamento umiliato, del tutto privo di voce in capitolo e ogni discussione circoscritta nei confini del partito di maggioranza, del solo PD. La Costituzione del 1948 era la sintesi più alta di idee e visioni del mondo diverse. Questa vostra riforma è il frutto della condivisione non dei De Gasperi, dei Nenni, dei Togliatti e dei Calamandrei, ma di Renzi e Verdini. Lo state facendo tradendo il programma elettorale con cui noi e voi, colleghi del PD, siamo stati eletti e ci siamo impegnati con i cittadini. Quando giungerà a compimento il percorso delle vostre cosiddette riforme (legge elettorale e riforme costituzionali, una riforma della pubblica amministrazione che demolisce il principio costituzionale dell'imparzialità, una riforma della scuola che piega la scuola pubblica alle logiche aziendali, il *jobs act* che elimina i diritti dei lavoratori e cancella la dignità del lavoro) si sarà completato un processo di vera e propria sostituzione del modello di democrazia, di Stato e del modello economico e sociale delineati nella Costituzione, nata dalla resistenza.

Tutte queste riforme conducono ad un nuovo quadro istituzionale che si realizza con la figura dell'uomo solo al comando e con la sterilizzazione dei principi e dei valori costituzionali. La riforma costituzionale è un po' la linea del Piave, sulla quale si può arrestare questo processo. Voi oggi pensate di aver vinto, ma ricordatevi che ogni volta che il popolo è stato chiamato ad esprimersi su riforme di tal fatta le ha respinte. Anche questa volta il *referendum* non sarà una passeggiata per voi e rimanderà al mittente - ne siamo certi - il tentativo di stravolgere la nostra Costituzione; e altri *referendum* bocceranno la vostra buona scuola, il vostro *jobs act* e lo scempio che volete fare del nostro mare. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami, Mussini e Bocchino).*

Noi senatori di SEL e molti del Gruppo Misto non possiamo legittimare il dissolvimento della

Costituzione nata dalla Resistenza neanche con il voto contrario. Annunciamo, quindi, la non partecipazione al voto. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Buccarella, Mussini e Bignami*).

BONERISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, signora ministro Boschi, siamo qui al voto finale di una lettura in Senato di una riforma fatta da un partito, il Partito Democratico, a suo uso e consumo. Noi siamo certi che i cittadini non ne ricaveranno proprio nulla. Era un'occasione storica che, secondo noi, questo Governo ha bruciato per le esclusive esigenze di tattica, ignorando le vere necessità degli italiani, dando vita ad una riforma senza respiro, finalizzata alla mera sopravvivenza dell'Esecutivo, legata solo dai precari rapporti di forza all'interno della maggioranza e non solo.

Alcuni vi criticano perché avete fatto troppo; noi vi criticiamo perché avete fatto male. Non è stata, infatti, una fase Costituente. Questa riforma è stata, per voi della maggioranza, solo una tappa intermedia, un feticcio da sventolare ai burocrati di Bruxelles per avere in cambio quella flessibilità, per fare altro debito, peraltro, che vi occorrerà a breve per una legge di stabilità ricca solo di *spot* elettorali. Ve lo ha già detto il senatore Di Maggio del mio Gruppo, citando le parole del presidente Mattarella, quando diceva: «La differenza che vi è tra la Costituzione e il confronto normale tra maggioranza e opposizione, in questo momento, è del tutto dimenticata».

Nell'Assemblea costituente vi erano la convinzione e soprattutto la capacità di pensare che si dovesse approvare una Costituzione gli uni per gli altri, per sé e per gli altri.

Signor ministro Boschi, mi dispiace richiamare la sua attenzione, ma questa lezione e questo esempio - continuo con le parole del presidente Mattarella - sono stati del tutto abbandonati. Oggi voi del Governo e della maggioranza state facendo la vostra Costituzione - l'avete preparata e la volete approvare da soli - pensando soltanto alle vostre esigenze, alle vostre opinioni e, soprattutto, ai rapporti interni alla vostra maggioranza.

Desideriamo aggiungere delle parole a quelle del presidente Mattarella: altro che terza Repubblica, tra qualche anno, a conti fatti, l'attuale classe politica rischia di ricevere un giudizio di superficialità ed incompetenza. Ciò è assai grave.

Muovo dalla questione più grave, costituita dal fatto che questa riforma non abolisce il Senato, ma solo le elezioni per il Senato, per altro consegnando la seconda Camera ai rappresentanti delle Regioni, che sono quegli enti che hanno largamente contribuito all'esplosione della spesa pubblica in Italia. Signora Ministro, si tratta di un errore gravissimo di cui Renzi si pentirà. Per questo, noi del Gruppo Conservatori e Riformisti vi avevamo modestamente proposto l'abolizione secca del Senato o, in alternativa - battaglia per la quale ci siamo molto impegnati - una sua vera elettività affidata ai cittadini e non alle burocrazie regionali. Voi ci avete però detto no.

Con il combinato disposto tra la riforma costituzionale e la legge elettorale avete inoltre eluso il nodo della forma di Stato e di governo. Avete prodotto un pasticcio istituzionale e il rischio sarà quello di avere istituzioni che restano deboli al loro interno, ma con un primo partito che diventa fortissimo - addirittura egemone - senza contrappesi. Occorreva invece guardare ai grandi modelli delle moderne democrazie occidentali - penso a tre esempi diversi tra loro, ma ugualmente utili, quali quelli di Washington, Parigi e Londra - scegliendo un modello con un Governo forte (di questo c'è grande bisogno) e con forti contrappesi parlamentari. In seguito - ma solo dopo - si sarebbe dovuta adottare una legge elettorale adeguata.

Per questo motivo avevamo proposto, ancora una volta, il presidenzialismo, tanto caro al centrodestra, ma ci avete detto di no.

Anche dal punto di vista della Costituzione economica avevamo proposto l'introduzione nella Carta costituzionale di un tetto fiscale e di un tetto di spesa per garantire equilibrio. In Italia si parla spesso del principio del pareggio di bilancio (che voi continuate a rinviare di anno in anno), ma non si parla mai abbastanza del modo con cui realizzarlo. Un conto sarebbe se si realizzasse con spesa e tasse, ad

esempio, al 35 o 40 per cento; un altro conto è se quel pareggio, come accade oggi, si realizzasse ben oltre il 50 per cento del prodotto interno lordo, cioè della ricchezza prodotta dagli italiani. Qui sta tutta la differenza tra uno Stato leggero e liberale a cui ci ispiriamo e uno Stato pachidermico, costoso e pesante. Anche a questo ci avete detto no.

I nostri emendamenti servivano ad alzare il livello di ambizione della riforma, ad elevare la forza dell'azione riformatrice (quella vera) e a garantirle un'anima. Purtroppo avete preferito il piccolo cabotaggio, quello che ora mascherate con toni roboanti. Qualcuno potrebbe rivolgerci una simpatica citazione: è così che muore la libertà, sotto scroscianti applausi. Noi non ve lo diciamo, ma state certi che tra qualche anno i giudizi dei cittadini saranno severi, persino impietosi. Lo saranno soprattutto nei confronti di Forza Italia, che solo pochi mesi fa diede il suo convinto sostegno alla lettura decisiva per un impianto di riforma che, legato all'approvazione di un'orrenda legge elettorale, ha garantito l'odierno risultato a Matteo Renzi. Del resto, che cosa era il Patto del Nazareno se non questo? Come garantire a Renzi l'incapacità del centrodestra a restare unito ed alternativo al Partito Democratico? Oggi è molto comodo nascondersi dietro l'unità dell'opposizione che porta la cifra dell'ambizioso e trasparente lavoro dei Conservatori e Riformisti che con coraggio, già un anno fa, dentro Forza Italia, contestavano la linea di convenienza, quella supina al *Premier*. Oggi noi ci rifiutiamo di seguire quel fantasma che ha portato dei parlamentari eletti dai cittadini di centrodestra ad essere utili al Governo di centrosinistra. E, insieme con la Lega, abbiamo rappresentato dal centrodestra la vera opposizione.

Ecco, signor Presidente, con lo stesso coraggio, quello di un anno fa, quello di oggi, noi in quest'Aula intendiamo restarci, per evidenziare ancora di più la nostra vera opposizione, un'opposizione che ha l'ambizione di costruire e non di distruggere, perché le istituzioni, signor Presidente, si difendono da dentro, soprattutto quanto sono sotto attacco come avviene oggi. (*Applausi dal Gruppo CoR e dei senatori Bignami, Campanella e Scilipoti Isgrò. Congratulazioni*).

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, colleghi senatori, la Costituzione della Repubblica definisce il nostro modo di stare insieme. Essa trova fondamento nel desiderio dei Padri costituenti di riconoscersi in un unico popolo capace di andare oltre le differenze e le diffidenze reciproche, per mettere a disposizione degli italiani uno Stato giusto ed efficiente, garante e non padrone della vita della gente. Contrariamente a ciò che viene detto, cioè che i tecnicismi e le regole della Costituzione non appassionerebbero gli italiani, quest'ultima è simile, per questo verso, alle regole dei giochi più popolari. Se qualcuno imponesse norme che permettono di fischiare un rigore solo per una delle squadre di calcio in campo, e sempre per la stessa, allo stadio ci sarebbe una rivolta.

Cosa dobbiamo aspettarci quindi con una Costituzione che, in connubio con la nuova legge elettorale, permetterà al partito del Presidente del Consiglio di occupare lo Stato e mettere a repentaglio la convivenza civile? Il Governo Renzi infatti, sin dal suo esordio, non ha saputo resistere alla tentazione di varare una Costituzione dove non si attende che la legge sia fatta per trovare l'inganno, ma si fa una legge che ha dentro molti inganni e fa evaporare, con un linguaggio involuto da circolare ministeriale, la certezza del diritto e la forma coerente della nostra democrazia.

La riforma costituzionale che oggi votiamo perseguiva in origine tre obiettivi fondamentali: semplificare il processo legislativo trasformando l'attuale bicameralismo; rafforzare la stabilità e l'efficienza del Governo; riordinare lo Stato regionale e il sistema delle autonomie.

E allora, meglio avere due Camere o una sola? Il disegno di legge Boschi propone una Camera e mezza. Da chi verrà eletto il nuovo mezzo Senato? Dal popolo o dai consiglieri regionali? Risposta: lo eleggeranno i cittadini, ma attraverso il Consiglio regionale. Meglio il parlamentarismo o il presidenzialismo? Meglio un Presidente del Consiglio che fa le veci del Presidente della Repubblica e chiama tutto questo: «L'Italia riparte».

La novità più grande non è scritta nel testo di riforma, ma nella legge elettorale. Con un premio di maggioranza concesso al partito che avrà preso più voti, anche se una manciata di voti, avremo

l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, senza apparente modifica della nostra forma di governo parlamentare. Il presidenzialismo, ben inteso, è stato proposto a più riprese nella storia della Repubblica, ma mai realizzato, perché lo si chiamava col suo nome e se ne ipotizzavano i contrappesi. Ora invece lo si fa, ma non lo si dice. Così non si è costretti a immaginare ingombranti garanzie per la democrazia. E si sta tutti più sereni.

In realtà, la nuova Costituzione si presenta come un esercizio di puro nominalismo: si danno nomi nuovi a problemi che non si è stati capaci, che non si è avuto il coraggio, che non si è avuta l'intenzione di risolvere. A tutti i costi il dibattito è stato focalizzato sulla elettività del Senato. Ma il problema non è impiccarsi alla questione dell'elettività. Il problema è capire cosa farà il Senato, cioè se sarà veramente Camera delle autonomie e non piuttosto un dopolavoro per sindaci e consiglieri regionali incaricati al massimo di esprimere pareri, con poteri inferiori agli organi collegiali della scuola. Oggi non abbiamo né l'uno, né l'altro. Non abbiamo la Camera dei territori, perché oggettivamente non è un Bundesrat, cioè non è un luogo dove lo Stato negozia con le Regioni e non c'è la possibilità, per chi rappresenta i territori, di rappresentarli davvero. Ma non abbiamo neanche una Camera differenziata, al punto che amnistia e guerra le decide un partito solo e solo alla Camera dei deputati, dove è protetto dal premio di maggioranza.

Anzi, faccio presente a tutti coloro che saranno senatori che, quando si occuperanno dei rapporti tra Italia e Unione europea, sempre verrà loro rivolta questa domanda: chi rappresenti? Parli a nome della Lombardia o di un corpo elettorale che ti ha scelto per rappresentare l'intera Nazione?

L'accordo politico che si è trovato è appunto politico, cioè traduce le preoccupazioni tutte interne a un dibattito di maggioranza, che è la vera cifra che distingue la seconda parte della legislatura. Questa, infatti, è la legislatura del tormento interno del Partito Democratico, ma non riesce a essere la legislatura che apre nuove strade alla Nazione.

Non si tratta, quindi, di posizioni preconcepite, ma semplicemente di un giudizio di merito che chiama quest'Aula a essere maggiormente responsabile e a dire quale sarà l'articolo della Costituzione in cui avremo la forza, il coraggio e l'intenzione di dare un nome nuovo che corrisponda a una sostanza e non sia un puro e semplice esercizio di nominalismo che chiama con nomi nuovi i problemi che non si ha il coraggio di risolvere.

Signor Presidente, che errore madornale immaginare che la democrazia decidente possa essere favorita dal togliere sostanza e forza alla democrazia stessa. Noi abbiamo semplicemente immaginato un percorso della dinamica legislativa nella quale è impossibile per alcuno contribuire alla decisione, ad eccezione di chi - dal punto di vista del banco del Governo - ha già deciso come debbano andare le cose. Abbiamo reso sostanzialmente più fragili gli elementi della nostra democrazia parlamentare, ma non abbiamo aggiunto alcun elemento innovativo che renda possibile un guadagno, in termini di spazi di democrazia e di libertà, per sostenere un processo decidente realmente qualificato.

Ci ritroviamo tra le mani uno strumento che altro non farà che accrescere il grado di fragilità delle nostre istituzioni ed il riflesso di questa conduzione altro non sarà che l'incremento della mancanza di fiducia nelle istituzioni stesse. Ciò avviene perché in questo testo diffondiamo a piene mani null'altro che il sentimento di una concezione proprietaria delle istituzioni, che ha come esito nel tempo l'esaltazione del principio del conflitto: "quando verrà il mio tempo te la farò vedere io"; "quando verrà il mio tempo", con la logica del poter sottomettere gli elementi di garanzia che presiedono al processo democratico, "potrò finalmente sottomettere questa istituzione - tutte le istituzioni - alla mia logica e ribaltare il risultato".

Andremo, quindi, avanti facendo le riforme delle riforme, perché non potremo garantire altro se non un nuovo risultato che si sostituisce al primo, dimenticando che nella storia ciò che è necessario è contribuire al consolidamento delle istituzioni affinché sia garantita appieno la vita democratica e cresca la fiducia del popolo.

Cito quanto detto in un mio intervento in Aula pochi giorni fa: «Oggi, il Capo dello Stato, in Italia, è arbitro delle istituzioni e punto di equilibrio del nostro sistema costituzionale. Vi è oggi, attorno a tale ruolo di garanzia del Capo dello Stato, un equilibrio, un sistema di bilanciamenti, per cui nessun

organo è privo di controlli. Con la riforma, con il venir meno di tali poteri - e, soprattutto, a causa del complesso del testo del provvedimento in esame e della sua impostazione -, il Presidente della Repubblica perderà tale funzione, perché non sarà più il garante del buon funzionamento del sistema. Questo compito sarà interamente trasposto nelle mani del Presidente del Consiglio, protagonista - ovviamente, in modo pieno - del gioco o, meglio, protagonista dello scontro politico».

Viene attribuita, in realtà, al Presidente del Consiglio una somma di poteri largamente maggiori di quelli di cui gode il Presidente in un regime presidenziale. Quest'ultimo, cioè il Presidente, in tali sistemi ha sempre di fronte a sé un Parlamento pienamente autonomo e davvero forte, aspetto che non vi è nel testo che ci viene proposto.

Occorre evidenziare che proprio l'emendamento della presidente Finocchiaro, puntando ad un accordo all'interno del PD, ha reso impossibile e vanificato le condizioni per un accordo politico di più ampio respiro.

Non ho trovato su questo tema, parole migliori di quelle di Sergio Mattarella del 2005: «L'opposizione è vista come una spettatrice, in attesa delle successive elezioni e dell'eventuale rivincita. Non è l'istituzione (...) che detiene il rapporto con il Governo, ma è la parte politica "maggioranza". Il sostituire alla istituzione nei suoi poteri la parte politica è sintomo di una distorsione della vita delle istituzioni, della concezione e della visione della vita delle istituzioni. Certo, in fondo a tutto questo (...) va detto con chiarezza che vi è una concezione per cui chi vince, (...) diventa il proprietario delle istituzioni. Alla base di questo testo vi è la concezione possessoria dello Stato nelle mani della maggioranza».

Queste le parole di Mattarella, che trovo utile riproporre non perché non ci sia oggi un contesto differente, ma perché attengono alle procedure e la dicono lunga sull'impossibilità di trovare un'intesa reale sulla vicenda costituzionale.

È esattamente la pianificazione della strategia per trovare un accordo all'interno del PD che ha delegittimato il modo con cui si è cercata un'intesa sulla Costituzione (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*) e che rende impossibile chiamare questa una Costituzione di tutti, perché è stato scientemente reso impossibile alle opposizioni di partecipare al progetto costituzionale. Prima ancora che nel merito, è nel metodo che non c'è l'intesa costituzionale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Rizzotti e Bignami*). Non c'è con Forza Italia, non c'è con la Lega, non con il Movimento 5 Stelle, non con Fratelli d'Italia, non con molti movimenti popolari, liberali, conservatori, non con la sinistra, che, con il Partito Democratico, ha vinto le ultime elezioni. Non c'è, insomma, con la stragrande maggioranza degli italiani.

In definitiva - e concludo - la nuova Costituzione riduce gli spazi di democrazia e di libertà; getta nel caos lo Stato, produce nuovi conflitti con le Regioni. Uccide la speranza di un dinamismo costituzionale virtuoso perché considera lo Stato niente altro che la banda che ha vinto, ed è giusto che siano i padri prepotenti, non quelli costituenti, a votarsela da soli. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e della senatrice Bignami*).

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, fino ad ora ce la siamo suonata e cantata tra di noi, nel chiuso del Palazzo. Oggi, finalmente, abbiamo la possibilità di parlare al popolo grazie alla diretta televisiva, o meglio, ad una piccola parte di esso, perché la diretta si tiene in una giornata feriale e in un orario in cui la gente normale è al lavoro. Questo significa che il regime e la censura di sovietica memoria sono già cominciati. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Simeoni*).

Al popolo nulla interessa di questa riforma, o peggio ancora ne è rimasto schifato. La gente ha ben altri problemi perché, al di là dei numeri e delle balle sbandierate da Renzi, il debito pubblico, e quindi quello che grava sulla testa di ciascuno di noi, continua a crescere, così come cresce la pressione fiscale.

Piantatela di raccontare la favola della riduzione delle tasse, dell'abolizione dell'IMU e della TASI: quelle tasse il nostro Governo le aveva abolite e voi le avete rimesse. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e della senatrice Simeoni*). Le tasse sono nel DNA dei Governi di sinistra; non a caso, un precedente Ministro dell'economia aveva detto che le tasse sono una cosa bellissima.

Renzi e la stampa di regime cercano di far credere che la ripresa sia cominciata, ma di ripresa non se ne vede traccia. Purtroppo, la realtà è un'altra: le attività commerciali chiudono, le attività di impresa sono alla canna del gas, gli imprenditori purtroppo si suicidano per i debiti e le tasse e le famiglie non arrivano più nemmeno alla terza settimana del mese. Questo interessa alla gente e non le vostre riforme patacca. Le uniche notizie che sono uscite dal Palazzo sono quelle degli scontri, delle risse e del clima da corridoio che si è vissuto in quest'Aula. E poi ci si lamenta dell'allontanamento e del disprezzo da parte del popolo nei confronti della politica e delle istituzioni!

Oggi, se dovessimo fare un sondaggio, scopriremmo che il popolo non solo vorrebbe abolire il Senato, ma vorrebbe cancellare tutto il Parlamento e l'intera classe politica, che merita di andarsene a casa, il prima possibile e per sempre. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Simeoni*).

Ha ragione il popolo, e ora voglio dirlo chiaramente: oggi con questa riforma muore la nostra democrazia, e si creano le condizioni per un regime autoritario o peggio ancora di una monarchia capitanata dal capitano di Firenze.

Già con l'attuale Costituzione, con la complicità e la regia di Giorgio Napolitano, abbiamo avuto tre Presidenti del Consiglio mai votati da nessuno. Tutti e tre i Governi mai eletti dal popolo sono stati decisi da lui, che, come ha dichiarato il ministro Boschi, è il padre di questa riforma e, guarda caso, al comma 5 dell'articolo 40 c'è la norma salva casta proprio per lui, che recita: «Lo Stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita - quindi proprio degli ex Presidenti - restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale». Quindi una normetta nascosta nel *mare magnum* delle disposizioni finali, fatta proprio per salvaguardare i privilegi dei senatori di diritto a vita; un emendamento passato nel silenzio di tutti e che fa la coppia con l'Espositum e con il Cociancich, ma la cui provenienza quirinalizia mi sembra evidente. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

A questo punto, mi sembra facile pensare a chi sarà il prossimo Presidente del Senato e questo consentirà di realizzare la fantastica terna: Presidente della Camera, Presidente della Repubblica e, per finire, Presidente del Senato, o meglio, come lo ha chiamato qualcuno, del dopolavoro ferroviario dei consiglieri regionali, dei sindaci e dei senatori a vita.

Ha ragione, comunque, il presidente Zanda nel dire che formalmente Monti, Letta e Renzi sono stati votati e hanno ricevuto la fiducia dal Parlamento, ma si dimentica di dire che coloro che hanno votato quei tre Governi sono diventati deputati e senatori in virtù di una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte.

RUVOLO (*AL-A*). Ma l'ha fatta lui, no?

CALDEROLI (*LN-Aut*). Dimentica, inoltre, di dire che un terzo di quelli che danno la fiducia a questo Governo e di coloro che oggi voteranno questa riforma sono stati eletti nel centrodestra e oggi sostengono il centrosinistra. (*Applausi dei senatori Alicata e Rizzotti*).

È vero che il parlamentare è senza vincolo di mandato, ma quando uno cambia idea politica, deve fare il piacere di dimettersi, perché diversamente, se è eletto con uno schieramento e va nell'altro, tradisce il mandato conferitogli dall'elettore. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*). Non mi stupisco di tante vicende, da Bruto a Giuda, dai baci ai trenta denari, di cui è piena la nostra storia e la storia si ripete sempre. Avete scritto ed approvato l'Italicum, una legge elettorale per cui è inutile andare a votare: sin dal momento in cui è stata approvata, si sapeva già che a vincere sarebbe sempre stato comunque il PD e che Renzi sarebbe stato incoronato re a vita. Ma il vero attentato alla democrazia e la deriva autoritaria nascono con il combinato disposto della legge elettorale e della riforma che oggi approverete. Un partito che va al ballottaggio con il 25 per cento dei voti e lo vince (e questo equivale al fatto che tutte le altre forze politiche, ovvero tutte le opposizioni, avrebbero il 75 per cento dei

consensi del Paese), quel partito si prende tutto: il Presidente del Consiglio, i Presidenti della Camera e del Senato, il Presidente della Repubblica e gli organi di garanzia, Corte costituzionale purtroppo compresa, cioè un vero e proprio regime. Io sento la puzza e il sapore dell'olio di ricino.

Lo sappiamo tutti: oggi approviamo una nuova Costituzione, quella voluta da Licio Gelli. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Campanella e Casaletto*). E chi era colui che voleva l'abolizione del Senato in tempi più recenti? Si chiamava Davide Serra, uno dei finanziatori di Matteo Renzi.

Io ho fatto di tutto per fermarvi, con un lavoro immane che però ha sempre rispettato i Regolamenti e la Costituzione; voi invece avete barato e avete usato un mazzo di carte truccate. Con la scusa di superare il mio ostruzionismo, avete fatto carne di porco dei Regolamenti e della Costituzione; avete presentato un emendamento del Governo sotto mentite spoglie parlamentari e fra l'altro con firma apocrifia. Presidente, stiamo ancora aspettando di vedere l'originale dell'emendamento Cociancich e fino a quando non lo avremo visto io sono libero di continuare a pensare che la firma non sia la sua. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

Avete fatto dichiarare irricevibili milioni di emendamenti, inammissibili gli altri e in più li avete cangurati e ve ne siete fatti anche un vanto. Avete approvato l'Italicum con il trucco dell'Espositum, avete approvato la riforma di Licio Gelli con il trucco di Cociancich.

Non ce l'ho con lei, Presidente: lei, fino a che ha potuto, ha resistito, pensando che ci fossero persone, uomini e donne veri, non tigri di carta, che oltre alle dichiarazioni estive sui giornali, si sarebbero veramente battute per una buona riforma e invece l'hanno lasciato da solo.

La responsabilità e la colpa sono di Renzi, del padre e della madre della riforma, degli Aquilanti, di un Governo di ignavi e di tutti coloro che oggi voteranno la riforma turandosi il naso non già perché la condividono ma perché con l'ultimo emendamento del Governo approvato, prima del 2018 non si può tornare a votare: questa è la realtà.

Il *referendum* si terrà nell'autunno del 2016, poi ci siamo dati sei mesi per approvare la legge elettorale del Senato, tre mesi per l'adeguamento delle leggi elettorali regionali e, quindi, si chiude la finestra elettorale del 2017, con buona pace dell'indennità dei senatori e dei vitalizi, che, nel settembre del 2017 - cioè dopo quattro anni, sei mesi e un giorno - saranno maturati: «E tutti vissero felici e contenti!». (*Commenti dal Gruppo PD*).

È proprio curioso, però, che il partito che si definisce democratico sembri avere, ogni giorno di più, l'allergia al voto: ciò vale non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale. Quando, alla fine, il marziano Marino ha rassegnato le dimissioni - per il momento, se non ci ripensa - il vice ministro Bubbico e il presidente Zanda sono corsi ad ipotizzare un rinvio del voto per il Giubileo o per non meglio precisate questioni di ordine pubblico. Ma chi volete prendere in giro? (*Brusio. Richiami del Presidente*). Ditelo chiaramente: avete paura del voto, avete paura di perdere e, alla fine, perderete! L'anno prossimo perderete il Comune di Roma e, tra due anni e mezzo, perderete anche le elezioni politiche, perché nel frattempo sarà il popolo, con un *referendum*, a bocciare la riforma e le vostre velleità autoritarie.

Per me la battaglia è appena cominciata: ci sarà il *referendum* e mi impegno a fare una montagna di comizi, per convincere il popolo che questa riforma è un imbroglio. L'8 novembre, a Bologna, si terrà una grande manifestazione, in cui nascerà il fronte nazionale di liberazione da Renzi. (*Commenti dal Gruppo PD*). Io ci sarò e aspetto tutti coloro che credono nella democrazia e non vogliono morire renziani. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Bignami, Campanella e De Petris*).

Viste le preoccupazioni comunicatemi dai colleghi, rispetto alla lettura degli SMS, dico loro di stare tranquilli: li pubblicherò. Ho fatto i conti e c'è metà del Governo e metà della maggioranza, con frasi e scritte abbastanza imbarazzanti: non vorrei che qualcuno pensasse di doversi dimettere. (*Applausi delle senatrici Taverna e Catalfo*). Li pubblicherò però in un libro, per la futura memoria.

Signor Presidente, la Lega non parteciperà a questo voto e vi lascerà votare questo affare da soli, tenendo stretta in mano questa Costituzione. (*Il senatore Calderoli mostra all'Assemblea una copia*

della Costituzione della Repubblica italiana). Questo è il nostro passato e temo che l'olio di ricino sia il nostro futuro (*Il senatore Calderoli mostra un flacone di vetro. Commenti dal Gruppo PD. I senatori del Gruppo LN-Aut escono dall'Aula, mostrando la Costituzione della Repubblica italiana*).

MAZZONI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, onorevoli senatori, in attesa dei prossimi passaggi parlamentari e del *referendum* confermativo, oggi quest'Assemblea scriverà una pagina decisiva nella storia politica del nostro Paese. Dopo un dibattito che si trascina da almeno trent'anni, arriveremo finalmente all'ammodernamento del sistema istituzionale, alla riduzione dei costi della politica, alla semplificazione del procedimento legislativo e alla ridefinizione delle competenze tra Stato e Regioni. Il nostro voto favorevole non è né un'invasione di campo, né un'intrusione in qualche giardino altrui, ma è semplicemente una manifestazione di coerenza, perché questa riforma non solo l'abbiamo già votata un anno fa, ma abbiamo anche contribuito a scriverla, nel solco di una politica che il centrodestra italiano ha portato avanti per almeno vent'anni e che ora ha, legittimamente, ma inspiegabilmente, deciso di ripudiare.

Noi, che in poche ore ci siamo trovati, da guardiani ortodossi del patto del Nazareno, ad essere considerati collaborazionisti della presunta deriva autoritaria di Renzi, abbiamo scelto la strada forse più difficile: quella appunto della coerenza con la nostra storia, non accettando un voltafaccia, che somiglia molto a quei «contrordine compagni!», tanto cari al vecchio PCI, del quale siamo sempre stati fieri avversari e ai cui eredi restiamo alternativi: lealmente, ma convintamente alternativi. Per questo diciamo alla sinistra del PD di stare serena: non andremo mai a calpestare il loro orticello; ma si ricordino che il giardino delle riforme non è proprietà di questa o di quella corrente di partito, ma è patrimonio di tutti gli italiani, che da decenni aspettano, inutilmente, che la politica si autoriformi e riformi le istituzioni repubblicane.

Se questa sarà la volta buona - e speriamo che lo sia - dipende anche dai nostri voti, che non abbiamo fatto mancare, né faremo mancare nei prossimi passaggi parlamentari. Questa non è una riforma perfetta e spiegherò il perché. Meglio però una riforma imperfetta che nessuna riforma. Il peggior vizio della politica italiana è infatti quello di chi si proclama ogni giorno riformista e, all'ultimo momento, per un motivo o per l'altro, ritira insieme il sasso e la mano, perché tutto resti come prima. Lo fece il centrodestra con la Bicamerale D'Alema. Lo ha fatto il centrosinistra con il *referendum* ideologico del 2006. Si sono così persi anni preziosi e ora non è più lecito per nessuno tergiversare.

Questa legislatura, nata senza una maggioranza certa e che per la prima volta vede in Parlamento un'ampia rappresentanza dell'antipolitica militante, o è davvero costituente o non ha ragione di continuare. Ma un nuovo fallimento sarebbe il fallimento di tutta la classe politica e segnerebbe la fine peggiore possibile della seconda Repubblica, perché si consegnerebbe probabilmente il Paese in mano agli avventuristi, agli sfascisti o agli ex federalisti convertiti al lepenismo.

Se questo è lo scenario, per chiunque mantenga un briciolo di raziocinio, è un obbligo politico sostenere fino in fondo questa riforma. Venendo, infatti, al combinato disposto tra la riforma istituzionale e quella della legge elettorale, noi non vediamo nessuna deriva autoritaria, nessun *deficit* di rappresentanza, nessun tentativo di rendere opaco il circuito tra sovrana determinazione del popolo e modello di selezione degli eletti.

Si dice che un partito potrebbe vincere le elezioni con il 29 per cento e, dopo la vittoria al ballottaggio, controllare l'unica Camera legislativa, senza neanche avere il contrappeso del controllo di un Senato forte. E allora? Anche in molte altre grandi democrazie esistono sostanziosi premi di maggioranza, espliciti e impliciti, che portano a vincere anche chi ha preso il 30 per cento dei voti. Ma nessuno si è mai sognato di mettere in dubbio la democraticità della Quinta Repubblica francese o del sistema britannico, dove la bassa affluenza alle urne non è considerata un disvalore ma una scelta legittima e pienamente democratica degli elettori, e dove non esistono una Corte costituzionale né un Capo dello Stato con funzioni di garanzia rispetto al Governo.

Questa si chiama governabilità; si chiama stabilità politica, e non autoritarismo. Nel suo messaggio alle Camere del 26 giugno 1991, l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, sottolineando la necessità di riformare la Costituzione richiamò l'ordine del giorno Perassi, approvato il 4 settembre del 1946, dalla seconda Sottocommissione della Costituente, con cui si impegnava l'Assemblea a trovare dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità delle azioni di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo.

Ebbene in questa legislatura, dopo quasi 70 anni, noi stiamo dando attuazione a quell'ordine del giorno. Avremo infatti un Governo più stabile, perché sostenuto da una maggioranza certa, e un parlamentarismo senza degenerazioni perché fondato sulla netta distinzione dei ruoli tra una Camera titolare del rapporto di fiducia con l'Esecutivo e un Senato rappresentativo delle Regioni e degli enti locali.

Le virtù del bicameralismo perfetto voluto dall'Assemblea costituente perché nessuno fosse escluso del tutto dall'indirizzo politico si sono trasformate, con il tempo, in evidenti criticità, in una palla al piede per il sistema Paese e per il suo sviluppo.

Due Camere che devono entrambe votare la fiducia al Governo, con sistemi elettorali non coincidenti ed elettorato attivo e passivo differenziato, rendono precaria qualsiasi maggioranza. Quasi mille parlamentari che devono votare identici testi normativi rendono frequenti e faticose le navette, favorendo il ricorso a un ostruzionismo che impedisce l'approvazione dei provvedimenti in tempi fisiologici.

La fine del bicameralismo paritario è dunque la vera svolta storica di questa riforma. È il primo grande ammodernamento delle istituzioni, che ci mette alla pari con tutte le altre grandi democrazie.

A chi contesta poi che questa riforma porterà ad uno squilibrio dei rapporti di forza fra la Camera e il Governo rispondiamo che sono invece tanti i contrappesi inseriti. Per eleggere il Presidente della Repubblica, ad esempio, non sarà più sufficiente la maggioranza assoluta; e il Senato eleggerà autonomamente due giudici costituzionali.

Non solo: viene ridotto il *quorum* per la validità dei *referendum* abrogativi, vengono limitati i casi di ricorso ai decreti-legge, viene finalmente previsto lo statuto delle opposizioni.

Tutto oro, dunque? Certamente no. C'è anche qualcosa che non ci piace. Si sono infatti sanate solo in parte, riportando allo Stato la competenza sulle grandi infrastrutture e sull'energia, le drammatiche storture prodotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione voluta dal centro sinistra nel 2001. Ed è stato fatto un pasticciaccio brutto, per citare Gadda, anche dal punto di vista del linguaggio contorto, nella riformulazione dell'articolo 39, dopo che il PD ha celebrato un congresso estivo sull'elettività del nuovo Senato.

C'è da chiedersi cosa abbia spinto Vannino Chiti e Pierluigi Bersani ad abbracciare la scelta del Senato elettivo di primo grado, abbandonando la posizione che avevano mantenuto per anni, quando erano alla guida di Toscana ed Emilia-Romagna, a favore di un Senato delle Regioni. L'elezione diretta della seconda Camera, per altro, non è prevista in alcun Paese europeo. Il Governo e il PD ci hanno ripensato in nome dell'unità interna, ma voci autorevolissime di quel partito in 1^a Commissione (come quella della presidente Finocchiaro) avevano ricordato che la seconda Camera eletta attraverso un procedimento di secondo grado è stata una costante di tutta la più recente stagione delle riforme e non può pertanto essere ritenuta una soluzione estemporanea e non meditata. Lo stesso Presidente emerito Napolitano, considerato il vero padre di questa riforma, aveva raccomandato di non lasciare in piedi, attraverso l'elezione a scrutinio universale anche del Senato, la compresenza di due istituzioni rappresentative della generalità dei cittadini, sottraendo al Senato solo il potere di dare la fiducia al Governo.

Non è bizzarro, infine, che una Camera elettiva controlli una Camera parimenti elettiva? Quella dentro il PD è stata dunque una mediazione confusa e al ribasso, che speriamo venga risolta positivamente nei prossimi mesi, per non oscurare la portata storica di questa riforma.

Mi permetta, signor Presidente, un ringraziamento sincero a tutti i senatori del mio Gruppo che,

nonostante l'accanimento politico portato avanti contro di noi in queste settimane, hanno deciso di sposare un progetto politico che fa del riformismo e di un'opposizione al massimalismo delle altre opposizioni il cardine su cui fondare una nuova stagione politica.

Confermo quindi il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie alla riforma istituzionale, anche per marcare la distanza profonda dalla posizione illogica di chi ci ha ripensato e si è schierato contro, prendendo a pretesto l'elezione di un galantuomo e di un arbitro imparziale come Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

NAPOLITANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(I senatori del Gruppo M5S e numerosi senatori del Gruppo FI-PdL XVII escono dall'Aula)*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Il senatore Scilipoti Isgrò espone reiteratamente fogli recanti la scritta «2011»)*.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Bravo Scilipoti!

SOLLO *(PD)*. Ci sta sempre Scilipoti!

VOCE DAL GRUPPO PD. Buffoni! Signor Presidente, lo cacci fuori!

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, la richiamo all'ordine: quanti ne ha ancora di questi fogli nascosti da tirare fuori? Se ha voglia di fare spettacolo, si allontani dall'Aula, per favore. *(Il senatore Scilipoti Isgrò espone altri fogli del medesimo tenore)*.

Ancora altri fogli? La richiamo all'ordine e irrogo la censura. Che rimanga a verbale; la prossima sarà l'espulsione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Prego, senatore Napolitano.

NAPOLITANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se nelle ultime settimane non mi avete notato al mio banco, è perché ho ritenuto più appropriato alla condizione di senatore di diritto, attribuita dalla Costituzione a chi è stato Presidente della Repubblica, il non intervenire, dopo aver dato il mio contributo in Commissione, in una fase di aspro scontro politico in Assemblea, su un terreno tra i più delicati.

Sono certo che comprendiate la mia scelta, alla quale desidero far seguire oggi espressioni di sincero rispetto per la fatica e l'impegno che avete condiviso, pur da diverse e opposte posizioni, in lunghe, talvolta convulse, sedute d'Aula, nell'ambito del calendario stabilito e in vista della sua scadenza conclusiva.

Inutile dire che il quotidiano svolgimento del calendario, fino al termine previsto non sarebbe stato possibile senza lo straordinario sforzo della Presidenza e dei suoi collaboratori, della Commissione affari costituzionali, dei rappresentanti del Governo e di tutto il personale del Senato.

Il mio voto favorevole su questa legge è legato a mie non solitarie e lungamente maturate convinzioni in tema di riforme costituzionali. Le ho ripetutamente espresse e argomentate da Presidente della Repubblica, consultando in proposito molte volte nella scorsa legislatura le forze politico-parlamentari di maggioranza e opposizione e riscontrando almeno formali, ampie convergenze, come documentato dalle comunicazioni con cui ne ho dato di volta in volta pubblica notizia.

D'altronde, la richiesta che mi venne rivolta per la rielezione a Presidente e l'accettazione a cui fui fortemente sollecitato furono ancorate a un impegno largamente comune per riprendere e portare a conclusione le riforme lasciate cadere e al riguardo ricorderete il forte rammarico da me espresso nel messaggio al Parlamento del 22 aprile 2013.

In effetti, il processo riformatore si rimise in moto dopo la formazione del governo Letta, sulla base di un mandato di Camera e Senato a schiacciante maggioranza e con l'ausilio di una commissione di studiosi di alto livello. Toccò poi all'attuale Governo assumersi la responsabilità di presentare, nell'aprile 2014, il disegno di legge costituzionale.

Oggi comunque mi guarderò dal ripetere o ricapitolare i termini della contesa, protrattasi fino all'ultimo giorno in fase di terza lettura della riforma costituzionale. Credo che possa assai di più interessare i cittadini e il Paese la sostanza degli obiettivi perseguiti e dei cambiamenti che si avviano a essere introdotti nel nostro ordinamento. Obiettivi che nel dibattito di queste settimane hanno ribadito

di volere anche forze politiche e Gruppi parlamentari drasticamente dissenzienti dalle soluzioni adottate e sostenute dal Governo.

È un fatto che ci si avvia ormai a superare i vizi del bicameralismo paritario: le ripetitività e le non virtuose competizioni tra i due rami del Parlamento, la sempre più grave assenza di linearità e di certezze nel procedimento legislativo, anche in materie importanti e urgenti, e un difetto di fondo della nostra democrazia rappresentativa in quanto non associava al vertice dell'assetto costituzionale la rappresentanza delle istituzioni regionali e locali.

Ci si avvia a poter garantire, almeno per aspetti essenziali, quella stabilità e continuità nell'azione di Governo che non può più mancare, se non con grave danno per il Paese, in un futuro come quello che è già cominciato.

Verificare criticamente quanto si voglia, se a ciò possano valere le soluzioni adottate con il disegno di legge che stiamo per approvare, sarà compito di tutti. Prepararci a mettere concretamente in piedi il nuovo Senato sarà compito di tutti.

Onorevoli colleghi, non stiamo semplicemente chiudendo i conti con i tentativi frustrati e con le inconcludenze di trenta anni; dobbiamo dare risposte a situazioni nuove e ad esigenze stringenti, riformare - arricchendola - la nostra democrazia parlamentare. Al di là dell'approvazione del disegno di legge costituzionale in discussione, bisognerà altresì dare attenzione a tutte le preoccupazioni espresse in queste settimane in materia di legislazione elettorale e di equilibri costituzionali.

Ma l'alternativa a una conclusione positiva di questa terza lettura del disegno di legge costituzionale sarebbe stata il restare inchiodati a tutte le disfunzioni e storture che ben conosciamo, dal ricorso abnorme alla decretazione d'urgenza a una fuorviante conflittualità tra legislazione nazionale e legislazione regionale. L'alternativa sarebbe stata egualmente il restare bloccati nelle contraddizioni del Titolo V, come rivisto nel 2001. Si è invece lavorato a riformare quella riforma senza tornare alla centralizzazione del passato e fermo restando, tra l'altro, il rispetto delle specificità di ciascuna delle Regioni e Province a statuto speciale. L'intento complessivo, fortemente condiviso dal Gruppo cui mi onoro di appartenere, deve essere quello di promuovere risanamento e rilancio del sistema delle autonomie seriamente vulnerato da crisi e cadute di prestigio di istituzioni regionali e locali.

In conclusione, legittima rimane ogni posizione critica relativa a questo o quell'aspetto di un disegno di legge di riforma certamente non perfetta. Se tuttavia penso alle tante occasioni perdute di riforma della seconda parte della Costituzione, ne colgo una causa nella tendenziale, defaticante ricerca, ogni volta, del perfetto o del meno imperfetto.

L'articolo 138 della Costituzione ha circondato di molte prudenze e garanzie ogni possibilità di revisione della Carta. In pari tempo i costituenti si preoccuparono però - cito parole di Ruini - di non «rendere difficilissima una revisione» nel futuro, dinanzi all'emergere di «bisogni sempre nuovi e sempre diversi».

Senonché, a partire soprattutto dal più ambizioso progetto di riforma del 1998 e dalla sua clamorosa caduta in dirittura d'arrivo, ha giocato negativamente un fattore politico di fondo. Esso ha frustrato ogni tentativo di riforme a larga maggioranza. Nell'ultimo anno sono state determinanti ripetute rotture e incomprensioni nel quadro politico. Io sono il primo a rammaricarmene, perché è stata una sconfitta di tutti.

Ma il fattore politico di fondo cui ho accennato è stato negli ultimi vent'anni il fatale riprodursi di un atteggiamento di insormontabile sospetto ed allarme tra gli schieramenti che competono per la guida del Paese. La verità è che ancora non siamo giunti a quel che, giurando per il mio primo mandato di presidente, definii dinanzi al Parlamento riunito «il tempo della maturità per la democrazia dell'alternanza». Esso avrebbe dovuto significare, dissi allora, il reciproco riconoscimento, rispetto ed ascolto tra gli opposti schieramenti, il confrontarsi con dignità in Parlamento e nelle altre Assemblee elettive, l'individuare temi di necessaria e possibile, limpida convergenza nell'interesse generale. Convergenza, aggiungo, su terreni oggi cruciali per l'Italia: l'impegno in Europa e in politica estera, il rafforzamento e il rinnovamento delle istituzioni democratiche.

Il mio auspicio nel 2006 fu, se non ingenuo, certamente precoce. Ma l'esigenza rimane e si è fatta più scottante. Esserne consapevoli e perseguire quella «maturità» finora mancata è la prova a cui nessuna forza politica seria e nessun soggetto responsabile può più sottrarsi. (*Prolungati applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e AL-A. Numerosi senatori si levano in piedi. Molte congratulazioni. La senatrice De Petris mostra la prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano «il manifesto», recante il titolo a tutta pagina: «La legge costituzionale che il Senato voterà oggi dissolve l'identità della Repubblica nata dalla Resistenza». I senatori dei Gruppi M5S e FI-PdL XVII rientrano in Aula.*)

*QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, con il voto di oggi onoriamo l'impegno assunto all'inizio della legislatura, quando di fronte ad un Parlamento incapace di votare il Capo dello Stato, il presidente Giorgio Napolitano vincolò il suo secondo mandato ad una assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche e di ciascuno di noi. Quel giorno ci impegnammo tutti a porre fine alla "lunga serie di omissioni e guasti, di chiusure e irresponsabilità" che avevano a lungo lastricato la via delle riforme.

Oggi, signor Presidente, noi ci sentiamo sostanzialmente di mantenere quell'impegno. Anche per questo, come cercherò di spiegare, oggi si chiude una fase della nostra vita politica.

Signor Presidente, è vero che delle riforme si parla da trent'anni almeno (lo abbiamo sentito poco fa dalla voce del presidente Napolitano), ma è altrettanto vero che il modo in cui questa riforma giunge al suo sostanziale traguardo, i pregi e i limiti del testo che ci accingiamo a licenziare, riflettono le evoluzioni e le torsioni di questa specifica legislatura.

Noi di Area Popolare abbiamo agito secondo una logica che potrei definire "gramsciana". Siamo andati avanti casamatta dopo casamatta; abbiamo costruito passo dopo passo; abbiamo tessuto in silenzio, anche a dispetto di critiche ingenerose delle quali oggi, se volessimo maramaldeggiare, potremmo chiedere conto a più di qualcuno.

Abbiamo impostato la riforma nel suo impianto dapprima partecipando al lavoro della Commissione istituita dal presidente Napolitano per sbloccare lo stallo *post* elettorale, e poi con il lavoro del Governo presieduto da Enrico Letta. Al Ministro Boschi riconosciamo, tra gli altri, il merito di aver fatto sì che il percorso, nei suoi contenuti, non deviasse rispetto a quella traccia iniziale.

Abbiamo resistito, anche compiendo scelte politiche forti, quando la legislatura era arrivata a un passo dal baratro, rischiando di trascinare con sé il Paese. Abbiamo poi accettato in una logica di sistema che si allargasse il fronte dei costituenti, nonostante quell'atto, in quel momento ostile, comportasse per noi la consapevole rinuncia a un ruolo di visibile centralità politica e anche alla sua traduzione ministeriale. Allo stesso tempo abbiamo impedito (prima casamatta) che l'allargamento del fronte passasse per lo svilimento del nuovo Senato a un pastrocchio fatto di sindaci del PD e di notabili di nomina quirinalizia.

Passaggio parlamentare dopo passaggio parlamentare sono venute le altre casematte. Dapprima abbiamo contribuito ad aggiustare il nuovo Titolo V; poi abbiamo ricondotto a razionalità il procedimento legislativo. Abbiamo resistito ancora quando la seconda maggioranza, quella allargata delle riforme, è venuta meno. Abbiamo lavorato instancabilmente, davanti e dietro le quinte, grazie al nostro Gruppo e al suo presidente Renato Schifani (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*). E ancora in questo ultimo passaggio abbiamo avuto ragione sulle modalità di elezione dei futuri senatori, perché fin dall'inizio avevamo indicato nei nostri emendamenti la soluzione che garantisse il legame tanto con le istituzioni territoriali quanto con la sovranità del popolo. Abbiamo lavorato perché fossero restituite al Senato funzioni come il collegamento con l'Europa e il controllo della legislazione, proiezione verso un ruolo più moderno della seconda Camera. E abbiamo fatto sì che l'elezione dei giudici della Consulta riflettesse le specificità di un Senato delle Regioni rispetto al contenzioso costituzionale.

Signor Presidente, tutto questo lo si è potuto realizzare perché il contributo costruttivo delle forze

politiche, almeno fino a un certo punto, si è riflesso, in qualche modo e per qualche via, in una sede tecnica quale è stata la 1a Commissione, ed è stato assorbito nella mirabile attività di sintesi della presidente Finocchiaro alla quale va il nostro grazie.

Questa opera di perfezionamento, però, non è proseguita in Aula e tale evenienza sembra essere il frutto dei raggiunti limiti di una fase politica.

Presidente, colleghi, il nostro comportamento negli ultimi due anni e mezzo è stato dettato dalla consapevolezza della crisi che il Paese stava attraversando, dall'aver compreso la lezione impartita con l'esplosione di una forza antisistema, dalle mancate riforme della scorsa legislatura; dalla necessità, dunque, che le due grandi famiglie politiche, quella liberal-popolare e conservatrice e quella socialdemocratica, scrivessero insieme le regole del terzo tempo della Repubblica per poi tornare a contrapporre visioni che restano antitetiche. Si trattava, insomma, di adattare la lezione di Aldo Moro a un diverso e peculiare tempo della politica.

Mosso da questa consapevolezza il centrodestra, almeno quello che si presentava sotto le insegne del PdL, partecipò al Governo Letta. E questa immutata consapevolezza ha poi guidato noi nei passaggi successivi, quando abbiamo difeso il cammino delle riforme nonostante i laceranti cambiamenti intervenuti nel corso della legislatura. Il risultato che oggi celebriamo a me sembra tuttavia segnalare un mutamento che mette alla prova la prospettiva originaria.

Signor Presidente, mi consenta di utilizzare una formula *pop*: se prima eravamo in due a ballare l'alligalli, adesso ci troviamo in quattro a ballare l'alligalli. Perché la dialettica interna al Partito Democratico si è infatti approfondita al punto da esigere mediazioni come se si trattasse di due partiti diversi. E perché, proveniente dal centrodestra, è nata una forza, frutto di un'autoproclamata operazione parlamentare almeno e al momento priva di un retroterra territoriale, con l'esplicita ragione sociale di supportare il *premier* Matteo Renzi nel percorso delle riforme.

Si è iniziato a vedere in quest'Aula l'esito di queste dinamiche: per effetto del combinato disposto tra questa riforma e la nuova legge elettorale, la maggioranza del Partito Democratico ha ulteriormente sbiadito la logica di coalizione privilegiando la trattativa con la propria minoranza, secondo uno schema di autosufficienza che, grazie anche all'apporto del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie, coniuga l'unità del partito con la conquista dell'area moderata e del buon senso da delegare direttamente al *Premier*.

La ridefinizione del campo politico in cui si è fin qui giocata la partita delle riforme ha avuto conseguenze sulle riforme stesse. La ricerca di un equilibrio interno al Partito Democratico - lo dico con grandissimo rispetto per il travaglio di quel partito - si è consumata a scapito dell'equilibrio di sistema. La salvaguardia dell'unità di partito ha infatti reso più difficile l'introduzione nel sistema di quei necessari contrappesi che non potevano essere ricercati nell'assetto del futuro Senato, anche perché la seconda Camera non è un contrappeso in nessuna parte del mondo.

Noi avevamo indicato almeno tre contrappesi di sistema: allargare la platea dei grandi elettori e prevedere una norma di chiusura per l'elezione del Presidente della Repubblica che ne rafforzasse il ruolo di garanzia e impedisse il blocco del sistema stesso; istituire una Commissione paritetica di controllo sulla finanza pubblica quale *core business* dello Statuto delle opposizioni; accentuare l'autonomia delle autorità indipendenti rafforzando il loro raccordo con il Parlamento.

Non abbiamo avuto risposte. Riteniamo che ciò sia avvenuto non per cattiva volontà del Governo, ma proprio per le caratteristiche di una fase politica che si annunzia.

Per questo motivo, come apertura di credito verso una necessaria riflessione, le proposte che non hanno avuto ascolto saranno oggi stesso da noi ripresentate come disegni di legge.

Tutto ciò non ci esime certo dal celebrare il risultato raggiunto, di cui siamo stati fino in fondo partecipi. Sapendo però che tale celebrazione sarà tanto meno artificiosa quanto più ci mostreremo consapevoli che una fase è finita e che da questa fase, per dirla con le parole di Piero Gobetti, non si può uscire senza crisi e senza analisi. Si tratta di un compito che spetta tanto ad ogni singolo componente della maggioranza, quanto a ciascuna forza politica.

Annunziando il voto favorevole del Gruppo Area Popolare (NCD-UDC) alle riforme, questo è l'auspicio che formulo, non certo con l'obiettivo di voltarsi indietro, ma per andare avanti e non rinunciare ad una democrazia in cui a fronteggiarsi non siano il sistema da una parte e l'antisistema dall'altro, ma le grandi e diverse culture politiche su cui si fonda l'unità del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).*

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). *(I senatori del Gruppo M5S si levano in piedi e si rivolgono verso il senatore Castaldi).* Signor Presidente, è stato scritto che è difficile sapere cosa sia la verità, ma a volte è molto facile riconoscere una falsità. Ciò calza a pennello anche su questo Governo e sulle falsità costruite ad arte a danno degli italiani, le quali servono a far digerire il testo con cui si stravolge la nostra Costituzione e che oggi, per la seconda volta, esce da quest'Aula.

La Costituzione di un grande Paese non è mai proprietà di una sola parte, né tanto meno del Governo di turno, non lo può essere per sua stessa natura. Questa legge che distrugge il nostro patrimonio comune è vostra e solo vostra. *(Applausi dal Gruppo M5S).* È scritta da un Parlamento illegittimo ed eletto con un sistema al di fuori della Costituzione vigente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

La verità è che questa riforma non è una riforma: è un vero e proprio stravolgimento della nostra Costituzione. La chiamate riforma per ammantarla di un connotato positivo e per avere poi gioco facile nel dire che chi si oppone a questo disegno, come noi, è contrario al cambiamento e vuole lasciare le cose come stanno. Allora lo diciamo chiaramente, affinché nessuno possa provare a sostenere il contrario.

Il Movimento è entrato in Parlamento per cambiare il Paese in meglio, per cambiarlo davvero e non per finta. Il Movimento 5 Stelle voleva entrare nel merito delle questioni, con 200 emendamenti chiari, semplici *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*, volti a riscrivere e ad integrare il pessimo ed assurdo testo governativo: dimezzamento secco del numero dei deputati, elettività diretta vera dei 100 membri del Senato, esclusione delle immunità parlamentari per i senatori che delinquono *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*, incremento delle garanzie per l'opposizione, decadenza dalla carica di parlamentare in caso di assenza, decadenza dei senatori sottoposti a processo penale, inserimento di referendum consultivi, propositivi e di indirizzo *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*, riduzione dell'indennità parlamentare, soppressione dei vitalizi *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

Avete detto sempre no, no a tutto, compiaciuti della vostra ignoranza, arroganza e - ripeto - della vostra sete di potere.

Siamo stati i primi a sostenere che le istituzioni debbano funzionare meglio e costare meno e a credere che il procedimento legislativo debba essere più snello. Ma quello che è in atto non è un miglioramento: è un peggioramento delle nostre regole costituzionali. Avete distrutto la nostra forma di Governo con ripetute violazioni al Regolamento, evitando l'obbligatorio esame in Commissione con infimi espedienti, avvalendovi di soggetti disposti a fare i kamikaze della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

Avete bloccato l'esercizio democratico della sovranità popolare, ovvero il voto parlamentare. In che modo? Con mercimoni, scambi, ricatti e trasformismi. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Bignami).* Tutto questo per ingraziarsi l'unico utilizzatore finale di questa riforma, il signor Renzi, il prediletto del senatore Napolitano (quello che faceva il Presidente della Repubblica di giorno e di notte redigeva il disegno di legge governativo che vi votate oggi). *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Rizzotti).*

Ma tutto questo ci sembra ancora normale, no? Autorevoli costituzionalisti hanno rilevato che il combinato tra il sistema elettorale e questa riscrittura costituzionale mina le basi della democrazia rappresentativa e comporta seri e concreti rischi di deriva autoritaria. Chi vince le elezioni, signor Presidente, ha sì il diritto di governare, ma non può fare tutto. Ecco perché la nostra democrazia è

regolata.

La falsità madre da cui nascono tutte le altre è che la fine del bicameralismo perfetto servirà a velocizzare i tempi di approvazione delle leggi. State per approvare in un lampo il disegno di legge Boccadutri, per tenervi i rimborsi elettorali senza controlli sui bilanci dei partiti. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Bignami)*. Non so se vi ricordate la legge Fornero. Volete sapere quanti giorni ci avete messo? Venti. Quando vi serve e vi conviene, siete velocissimi; quando invece dovete fare le leggi per i cittadini, ve la prendete comoda, per poi dare la colpa al bicameralismo perfetto.

Il Governo, quello assai disponibile al confronto democratico e parlamentare - si fa per dire, Ministra - ha bocciato tutte le nostre proposte di modifica, dall'articolo 1 fino ad arrivare all'articolo 40. E poi - mi permetta - come l'ultimo dei vigliacchi, si è rimesso all'Aula sui voti segreti, peraltro inutili. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Rizzotti)*. Questo è il modo con cui avete scritto la riforma costituzionale. Credetemi: un'associazione del dopo lavoro avrebbe fatto molto meglio. Vergognatevi! *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Rizzotti)*.

State dando l'impunità alla classe politica più corrotta del Paese, spalancando le porte del Senato a consiglieri regionali indagati, rinviati a giudizio e condannati. Notizie di questa mattina riportano solo l'ultimo dei casi di amministratori locali con guai giudiziari. Mi riferisco addirittura al vice presidente della grande Regione Lombardia, Mario Mantovani, ex assessore alla salute, ex senatore, ex sottosegretario alle infrastrutture, arrestato e accusato di corruzione e altri reati: potenziale nuovo senatore. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Pensate un po': se un Consiglio comunale verrà sciolto per mafia - e dico, mafia - il sindaco di quel Comune, nominato senatore, manterrà la sua poltrona a Palazzo Madama. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Più che una riforma, signori miei, avete creato una palese amnistia.

Signor Presidente, lei in una nota Conferenza dei Capigruppo ha sostenuto di non voler fare il boia della Costituzione. Effettivamente, gli assassini sono stati il Partito Democratico e il Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lei, però - mi permetta - si è prestato a farne l'aiutante, come colui che tirava i piedi all'impiccato per affrettarne la morte. Sì, perché la Costituzione oggi è morta e sepolta, insieme ai suoi valori supremi e fondamentali.

Non avendo più alcun interlocutore, abbiamo richiesto un incontro leale e sincero al Presidente della Repubblica, per ribadirgli la necessità che possa prendere in considerazione il potere di rinvio presidenziale delle leggi. Avete demolito la Carta costituzionale, con la vostra superficialità e con una prepotenza autoritaria sulla base di indicibili accordi massonici. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Dinanzi al voto di oggi, occorre ripensare a quei 556 eletti del 1946, che approvarono nel 1947, con soli 62 no e ben 494 sì, la Costituzione: quasi all'unanimità. Per noi, invece, oggi è un dovere civile e morale dire no. Diciamo no a chi ha sventrato e svenduto i valori supremi di convivenza civile e si è impossessato illegittimamente del Paese.

Noi non parteciperemo al voto, per rimarcare che non intendiamo legittimare lo stravolgimento costituzionale e questa Assemblea che l'ha realizzato, per rendere chiaro a tutti che questo *monstrum* costituzionale è solo e soltanto opera vostra. Questa Costituzione non porterà la nostra firma, ma quella indelebile di Renzi, Boschi, Verdini e, purtroppo, Presidente, anche la sua. Porterà addirittura la firma dei simulatori sessuali, quelli seduti lì vicino a Verdini. Signori senatori della maggioranza, avete riscritto una Costituzione grazie a Verdini. A Verdini! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Un plurindagato per concorso in corruzione e bancarotta fraudolenta. Avete avuto il coraggio di farlo diventare padre costituente! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Questi sono i personaggi che metteranno la loro firma sulla Carta che, nel 1946, scrissero persone come Calamandrei o Benedetto Croce.

Voglio concludere rivolgendomi ai cittadini, con parole guerriere, che sono parole di speranza per coloro che fuori da qui ci ascoltano e che ora sono consapevoli della realtà, pronti con noi a far

rinascere questo Paese. Diciamo a tutti che possiamo contare solo sulle nostre forze, che il Paese è in macerie. Ma sappiamo anche che una via c'è ed è tracciata: questa via siamo noi, insieme a tutti i cittadini leali ed onesti, riuniti sotto un simbolo che riscriverà la storia di questo Paese.

Come una nota canzone recita, questi sono giorni duri, sono giorni bugiardi. Cara democrazia, ritornerai presto a casa e non sarà tardi; tornerai presto tra noi. Insieme creeremo una nuova Italia e - credetemi - sarà bellissimo farne parte. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni. Congratulazioni).*

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi senatori, questa non è una bella giornata della storia della Repubblica. Stiamo compiendo un atto, probabilmente quello definitivo, per cambiare in modo sostanziale le regole della convivenza democratica. Ma proprio perché è una svolta storica, avrebbe meritato ben altro livello, ben altra qualità, ben altra tensione morale e civile. *(I senatori del Gruppo M5S si allontanano dall'Aula).* Doveva essere una grande riforma: è soltanto una grossa riforma. Era tempo di cambiare, ma non di cambiare così. Ma voglio fare un passo indietro per inquadrare in maniera corretta il percorso delle riforme, iniziato il 18 gennaio del 2014.

Il tanto discusso patto del Nazareno non è mai stato un accordo formale con contenuti prescrittivi; è stato, al contrario, un accordo sul metodo, che prevedeva che le riforme si facessero insieme, e insieme si decidessero i cambiamenti, i miglioramenti, le garanzie. Questo era il senso del Nazareno e questo senso è stato ampiamente tradito: dallo stravolgimento e dall'approvazione, grazie ad una forzatura con un emendamento al limite del Regolamento del Senato - il famoso emendamento Esposito - di una legge elettorale bipartitica in un assetto politico che bipartitico non è più; dall'elezione del Capo dello Stato avvenuta in modo profondamente divisivo, con il solo intento di rinsaldare il Partito Democratico; dalle distorsioni che questa riforma ha subito dal vostro voto alla Camera.

Quanto è successo dopo la prima approvazione della riforma al Senato ha cancellato quello spirito riformatore, ma anche e soprattutto il quadro di equilibri complessivi che rendevano la riforma accettabile per la democrazia e utile per il Paese.

Nessuna riforma cucita come un abito di sartoria a pennello sulle esigenze del Partito che detiene la maggioranza è mai una buona riforma. E ancora meno lo è se tale maggioranza non è la maggioranza degli elettori.

Oggi il Partito Democratico può cambiare le regole grazie ai voti di cui dispone per effetto di un premio di maggioranza che è stato dichiarato incostituzionale, e del voto di senatori e deputati eletti su un progetto politico diverso e alternativo. Il Partito Democratico rappresenta una minoranza degli italiani, e cambia le regole contro il parere di tutti. Per di più, è minoranza anche al Senato: nei voti segreti, la maggioranza è riuscita ad inabissarsi fino a 142 voti, ben lontani dai 161, ovvero la metà più uno di questa Assemblea.

Con le nuove regole, il combinato disposto della riforma costituzionale e della nuova legge elettorale, si istituzionalizza il fatto che chi ha ottenuto il consenso di un terzo dei votanti, quindi oggi un sesto degli italiani, può governare il Paese. Di più, può eleggere di fatto gli organismi di garanzia, primo fra tutti il Capo dello Stato, che dovrebbe essere il garante supremo dell'unità nazionale, il Presidente di tutti gli italiani, l'arbitro supremo delle regole. Era questo il cambiamento del quale avevamo bisogno? È questa la risposta giusta da dare ai cittadini che sempre più si allontanano dalla politica?

Occorre stare attenti: quella che è in atto è una progressiva delegittimazione delle istituzioni democratiche, con un allontanamento dei cittadini dalla politica attraverso la disaffezione e l'astensione dal voto. Introdurre regole che indeboliscono ancora la rappresentatività degli eletti significa dare un altro colpo alle istituzioni democratiche. E questo lo dico con il dolore, l'amarrezza, la delusione di chi aveva creduto sinceramente che fosse possibile un percorso riformatore diverso. Avevamo creduto davvero che fosse possibile affrontare, per la prima volta nella storia della Repubblica, un percorso riformatore condiviso, pensato per il Paese e non per i calcoli tattici di una

forza politica.

Rivendico con forza le decisioni che responsabilmente abbiamo portato avanti, intraprendendo un percorso di riforma che, nella versione approvata da questa Camera in prima lettura, rispettava sostanzialmente gli obiettivi prefissati: superamento del bicameralismo, semplificazione del processo legislativo, eliminazione delle materie concorrenti.

Oggi, signor Presidente, colleghi, siamo qui a tentare di riparare frettolosamente una riforma che la Camera ha cambiato ancora, in modo confuso, inutile e dannoso, intaccando alle fondamenta l'equilibrio tra natura, funzioni e composizione del Senato. Perché questo peggioramento? Perché in realtà tutto il percorso delle riforme è stato soltanto lo strumento del dibattito, anzi della rissa, interna al Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Il presidente Renzi e i suoi oppositori interni stanno celebrando un congresso permanente del PD sulla pelle delle istituzioni democratiche.

Nello stesso tempo, in questi anni, abbiamo assistito ad un continuo calo della credibilità delle istituzioni locali. Invece di essere una forma di Governo più vicina alla gente, i governi locali si sono dimostrati, sempre più spesso, un onere per cittadini e imprese difficile da tollerare.

Di fronte a questo problema, che è sotto gli occhi di tutti, la risposta della maggioranza non è stata quella di tornare all'elezione diretta da parte dei cittadini, come sarebbe stato logico fare. Anzi, il no all'elezione diretta è stata la discutibilissima linea del Piave sulla quale il Governo si è attestato.

Per tentare di risolvere questi problemi, e per risolverli male, l'Aula del Senato ha dovuto procedere a tappe forzate, subire forzature regolamentari incredibili ed inaccettabili, che aprono precedenti pericolosissimi per il funzionamento delle Assemblee elettive. E a ben pochi degli errori presenti è stata data una soluzione ragionevole. Anzi, alla fine stiamo per licenziare un testo di riforma che contiene contraddizioni e lacune gravi: tutto questo in una legge costituzionale, e nelle sue disposizioni applicative, cioè nell'atto più importante al quale può essere chiamato un legislatore.

La politica è cultura, principi, identità: un tempo questi concetti trovavano maggiore cittadinanza in quest'Aula; ma anche in questi giorni, mentre si discuteva - si fa per dire - la riforma, sono stati richiamati in quest'Aula. Non vi è dubbio, per chi l'ha detto, che a dividerci sarà il voto su questa riforma, ma non l'analisi di ciò che vorrà dire il voto. Non posso non essere d'accordo quando si indica il pericolo che Italicum e nuova Costituzione possano, di fatto, espellere da quest'Aula culture e rappresentanze politiche indispensabili per il nostro Paese: quella cattolica, quella laico moderata e, soprattutto, quella liberale.

Io rivendico con orgoglio la serietà delle scelte di Forza Italia: una serrata critica nel merito, mantenendo come stella polare il bene delle istituzioni democratiche. A volte, in questi giorni, ho avuto la triste sensazione che questo tema appassionasse solo noi. Devo comunque dire un grazie molto sentito a tutti i senatori del nostro Gruppo per il duro lavoro svolto in Aula e in Commissione. La serietà e il senso di responsabilità non sono merce molto apprezzata in quest'Aula, ma io credo siano il solo modo possibile di restituire ai cittadini la possibilità di credere nella politica.

A questo proposito consentitemi di ricordare con commozione, ancora una volta, il collega ed amico Donato Bruno (*L'Assemblea si leva in piedi. Applausi*), che proprio in questa materia ha dato un contributo fondamentale di competenza, di serietà ed equilibrio, del quale oggi sento particolarmente la mancanza, tutti noi di Forza Italia sentiamo particolarmente la mancanza. Questa riforma ha perso il suo prezioso contributo, e devo dire che si nota.

Signor Presidente, signori della maggioranza, voi probabilmente fra poco in quest'Aula otterrete una vittoria numerica. Avrete dimostrato di essere abili a manovrare nei corridoi del Palazzo, a raccogliere un consenso effimero fra parlamentari mossi da ragioni che non sta a me giudicare. Chi è venuto meno al mandato degli elettori dovrà rispondere alla propria coscienza, e questo credo sia più che sufficiente.

Con la fierezza di rappresentare una opposizione dura ma responsabile, a vocazione maggioritaria, in grado di essere una reale alternativa di Governo perché forte di una visione del Paese, di un progetto da realizzare e delle capacità per renderlo realtà, vi dico di non illudervi: questa non è una vittoria

politica. State dimostrando solo una visione limitata del potere, che vi permette oggi di fare quello che volete, ma che nel futuro sarà la vostra rovina.

Accade sempre così, quando in politica viene meno ogni sussulto ideale e rimangono solo i piccoli calcoli della tattica quotidiana. Ci dispiace per voi, che avete perso una buona occasione per riscattare la sinistra italiana. E, soprattutto, mi dispiace per il nostro Paese, che non merita tutto questo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Quindi, anche noi, come altri Gruppi di opposizione, non parteciperemo al voto di questa riforma costituzionale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni. I senatori del Gruppo FI-PdL XVII escono dall'Aula).*

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prima di dar conto delle ragioni del voto favorevole dei senatori del Partito Democratico alla riforma costituzionale, voglio ringraziarli tutti, per il contributo di grande qualità che, insieme ai senatori del Nuovo Centrodestra e del Gruppo per le Autonomie, hanno dato a un provvedimento tanto rilevante, quanto complesso. Volentieri do anche atto dell'impegno dei senatori che non votano la fiducia al Governo, ma che hanno egualmente sostenuto la riforma, a conferma che le leggi di sistema si approvano per il loro contenuto e non per schieramento.

Un ringraziamento particolare va alla presidente Finocchiaro *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, Misto e AL-A)*, alla quale si deve molto di più del suo determinante lavoro in Commissione. E un ringraziamento altrettanto sincero vanno alla ministra Boschi e al sottosegretario Pizzetti *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, Misto e AL-A)*, che hanno rappresentato il Governo in modo che dire impeccabile è dir poco.

Ringrazio anche chi voterà contro la riforma, esponendo posizioni che non ho condiviso, ma una democrazia funzionante non può prescindere dal ruolo delle opposizioni e, quindi, voglio ringraziarle per averlo esercitato. Non sarei però sincero se non dicessi che, nel corso del nostro lungo dibattito, sarebbe stata utile una discussione più ampia nel merito, piuttosto che un prolungato scontro politico sulle procedure, che non è servito certo a migliorare la riforma. Non tutte le responsabilità dello scadimento dei lavori parlamentari sono delle opposizioni, nonostante possa apparire così da alcuni degli interventi che mi hanno preceduto: una parte delle opposizioni, purtroppo, continua ad ignorare le regole minime della civiltà parlamentare e politica. *(Applausi dei senatori Puppato e Santini).* Diciamoci la verità, colleghi: il malcostume politico ha radici molto profonde e corrisponde ad un declino più generale della nostra società. E ringrazio il presidente Grasso per la sua fatica *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, mi scuso io con lei per il poco riguardo che alcuni senatori hanno avuto nei suoi confronti.

Il punto centrale della riforma è la trasformazione del bicameralismo paritario in un nuovo bicameralismo differenziato. Stiamo adattando i nostri valori costituzionali fondamentali a condizioni politiche e sociali nuove: così ha scritto John Rawls a proposito degli emendamenti alla Costituzione americana per il New Deal. E questo pensiero vale oggi anche per noi, che stiamo vivendo un'importante stagione di riforme. In un'Italia descritta come un Paese immobile, la riforma del bicameralismo è un cambiamento enorme, destinato a rafforzare e insieme a rendere più semplice e più fluido il procedimento legislativo. In Assemblea abbiamo avuto contrasti anche duri, ma nessun senatore, nemmeno dell'opposizione, ha mai sostenuto il bicameralismo paritario.

La riforma non avrebbe potuto considerarsi completa senza un ridisegno della natura, delle funzioni e della composizione del Senato, senza la previsione di tempi certi per gli atti più rilevanti del Governo e senza una ridefinizione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni: funzione quest'ultima sottolineata in modo esemplare, poco fa, dal presidente Napolitano.

Fatemi mettere agli atti che il Senato avrebbe dovuto cambiare natura già quarantacinque anni fa, insieme alla Costituzione delle Regioni. Se il nuovo Senato fosse nato allora, nel 1970, avremmo

evitato molte degenerazioni istituzionali.

Chi si oppone alle riforme, senatore Romani, dovrebbe riflettere sul costo politico, sociale ed economico dei nostri ritardi. Pensate soltanto alle conseguenze della mancata attuazione degli articoli 39 e 49 della Costituzione, sui sindacati e sui partiti politici. Ma c'è di più. La mancanza di una camera di raccordo tra lo Stato e le Regioni ha frenato il processo di coesione nazionale e il superamento dei gravissimi squilibri territoriali in termini di sviluppo e di equità.

E voglio essere esplicito. Il Senato avrà funzioni molto rilevanti. Voterà leggi costituzionali ed elettorali. Elexerà due giudici della Corte costituzionale e concorrerà all'elezione del Presidente della Repubblica. Eserciterà funzioni di raccordo tra la legislazione statale e quella regionale e tra questa e quella europea. Valuterà le politiche pubbliche e verificherà l'attuazione delle leggi dello Stato: tutte funzioni vitali della nostra democrazia.

Ma il nuovo Senato può costituire per l'Italia una grande opportunità ed una grande occasione politica; un'occasione per affrontare con armi adeguate, come ha scritto Michele Salvati, il punto di crisi più iniquo del nostro Paese: la questione meridionale e la debolezza strutturale del nostro Mezzogiorno.

La scelta che abbiamo fatto sulla composizione dell'Assemblea dei senatori (saranno tutti sindaci e consiglieri regionali scelti dagli elettori) è quella giusta. Se dovessi indicare quale valore dovrebbe prevalere nel nuovo Senato delle autonomie, non avrei dubbi: tenere unito il Nord con il Sud, tenere unita l'Italia. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Bianconi*).

Oggi l'assenza di affidabilità determina l'isolamento politico delle nazioni e frena il loro sviluppo.

Senatore Romani, lei era nel Governo, era Ministro, e ricorderà quando, nel 2011, fu proprio la caduta della nostra affidabilità a portare lo *spread* a quota 572 e a indurre la BCE a scriverci la famosa lettera sulle riforme necessarie. (*Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII*).

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Ma cosa dice?

VOCI DAL GRUPPO FI-PDL XVII. Vergogna!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedi al Capo dello Stato. È seduto lì!

ZANDA (*PD*). Senatori, ho detto cose vere, che voi conoscete.

PRESIDENTE. Collegli, vi invito a non interrompere chi sta intervenendo. Finora ogni intervento si è svolto senza interruzioni.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Ma dice frasi che non c'entrano nulla!

PRESIDENTE. In ogni caso, non si può interrompere un intervento.

Lasciate dunque che il senatore Zanda prosegua.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, anche la Grecia ci ha insegnato molto. Oggi non si può uscire dall'Europa senza far pagare un prezzo pesante a tutto il continente e un prezzo ancora più pesante, soprattutto in termini sociali, alla Nazione che volesse andarsene da sola.

La Grecia ha anche insegnato che, in Europa, ci si sta solo se si è capaci di fare le riforme. E l'Italia ha voltato pagina ed è entrata in una fase nuova, nella quale le cancellerie e i mercati sanno che ai nostri impegni seguono le decisioni e alle decisioni seguono i fatti.

Questo è il punto. Con il nostro voto noi diciamo all'Europa che la più importante delle nostre riforme, quella del bicameralismo, verrà alla luce sul serio. Questa nostra serietà avrà effetti rilevanti già nella prossima legge di stabilità, liberando non meno di otto miliardi a favore dello sviluppo e dell'occupazione.

Il Partito Democratico arriva compatto al voto, dopo un lungo dibattito, che ha contribuito a trovare buone soluzioni.

Si è molto parlato della nostra vita interna: anche poco fa l'hanno fatto molti colleghi dell'opposizione e non voglio polemizzare con loro. Dico solo che i senatori del PD non hanno paura di confrontarsi tra di loro. Per noi il dibattito è sempre stato un valore positivo, un punto di forza. Qualcuno ritiene che discutere, batterci e poi ritrovarci uniti sia una nostra debolezza: io penso che sia utile all'Italia.

(Applausi dal Gruppo PD).

In una fase così difficile e così piena di rischi per il Paese, sul Partito Democratico poggiano la coalizione che garantisce la stabilità della legislatura e l'equilibrio delle nostre istituzioni. È l'unità del PD e dei suoi Gruppi parlamentari a rendere possibile questa stagione di riforme.

In conclusione, l'Italia vede un chiaro miglioramento della sua economia: il debito pubblico ha iniziato a scendere; scende il *deficit*; scende anche la disoccupazione.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Ma dove? Zanda dà i numeri!

ZANDA (*PD*). Sale il PIL, che nel 2016 crescerà ancora di più; si riduce in positivo il divario della nostra crescita rispetto a quella dell'eurozona e della Germania; contemporaneamente, il Fondo monetario internazionale migliora le sue previsioni sull'andamento della nostra economia. Alberto Quadrio Curzio ha osservato che la riduzione del divario di crescita tra noi e le economie più forti è dovuta più alla nostra ripresa che al rallentamento delle economie dei nostri *partner*. È un'osservazione acuta: sono le riforme che ci hanno rimesso in moto e anche la fine del bicameralismo paritario ci aiuterà a crescere.

Queste analisi devono farci riflettere: le riforme sono la nostra buona strada e non dobbiamo interromperla. La legislatura, iniziata tra tante incertezze, finirà nel 2018: c'è ancora molto lavoro da fare, prima della campagna elettorale; e lo ricordo a chi, ancora oggi, pensa più alle urne che alla riforma. Mi dispiace che sia uscito, ma lo ricordo anche al senatore Castaldi, al quale voglio dire che non è con argomenti così modesti e faziosi che si possa guadagnare un grande consenso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Un'ultima osservazione politica: cerco di cogliere in tutti gli interventi, anche in quelli dell'opposizione, il filo di una comune volontà di dare una mano per risolvere i problemi del nostro Paese. La lotta politica, signor Presidente, è un dato costitutivo di tutti i Parlamenti. Da molti anni, però, sempre più spesso, in troppi hanno perso di vista la ragione principale per la quale siamo stati eletti, che è quella di lavorare per l'Italia, e non di pensare solo alla nostra parte o di boicottare ogni proposta che non sia la propria. *(Commenti della senatrice Rizzotti).*

In una parola, abbiamo perso il senso del dovere. Aldo Moro insegnava che la stagione dei diritti si sarebbe rivelata effimera, se in Italia non fosse rinato il senso del dovere. Ebbene, il dovere minimo di noi senatori è di restituire civiltà alla vita politica, di non trasformare il Parlamento in un campo di reciproca provocazione politica, ma di proteggerne la natura di luogo di confronto delle idee. Il nostro dovere è di mettere il Parlamento in condizione di fare le riforme che servono alla nostra Patria e di farle bene. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC). Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la ministra Boschi.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, ovviamente non desidero riaprire il dibattito, ma semplicemente formulare alcuni ringraziamenti, che sono dovuti, ma assolutamente sinceri e sentiti, e purtroppo non saranno brevissimi, perché molte sono le persone da ringraziare per il lavoro che oggi si conclude. *(Commenti del senatore Gasparri).*

Vorrei dunque ringraziare in primo luogo, ovviamente, i Sottosegretari che hanno lavorato insieme a me, e non soltanto nel passaggio qui al Senato - e quindi, in particolar modo, i sottosegretari Pizzetti, Scalfarotto e Sesa Amici - ma anche alla Camera.

Vorrei ringraziare davvero, per la determinazione con cui ha portato avanti l'impegnativo lavoro sulle riforme costituzionali, la presidente Finocchiaro e insieme a lei tutti i Gruppi di maggioranza e lo faccio attraverso i rispettivi presidenti Zanda, Schifani e Zeller, perché è stato fatto davvero un lavoro impegnativo, durato mesi, che oggi ha il suo passaggio non definitivo, ma sicuramente fondamentale. Vorrei ringraziare anche quei Gruppi che, pur non facendo parte della maggioranza di Governo, hanno scelto coerentemente, e nell'interesse del Paese, di sostenere comunque le riforme costituzionali.

Consentitemi, infine, un ringraziamento vero nei confronti di tutta la struttura del Senato, a cominciare dalla Presidenza, dal Segretario Generale, tutti i funzionari, gli assistenti, sia quelli in Aula che della Commissione affari costituzionali, che molto hanno lavorato, con ritmi veramente sostenuti, per

consentirci di affrontare un dibattito complesso e di prendere in esame anche i tanti emendamenti presentati dalle opposizioni. *(Applausi)*.

Infine, un ringraziamento va anche ai consiglieri e ai collaboratori al Ministero e alla Presidenza del Consiglio, che sono stati fatti oggetto in quest'Aula di attacchi ingiusti e ingiustificati da parte di alcuni. Credo che professionisti di qualità, che hanno sempre lavorato al servizio delle istituzioni, con ruoli diversi - come capita - e a volte anche per Governi diversi, perché comunque si mette al primo posto il servizio alle istituzioni, non meritino attacchi di carattere politico. Gli attacchi politici si fanno ai responsabili politici, che sia un Ministro o un senatore, mai ai professionisti, ai lavoratori o alle lavoratrici. Si fanno a chi ha la responsabilità delle scelte politiche. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Misto)*.

TOCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TOCCI (PD). Signor Presidente, ho fatto un sogno, e mi consenta di raccontarlo.

Ho sognato che veniva qui Matteo Renzi, come segretario del partito di maggioranza relativa e non come Capo del Governo, e proponeva una semplice riforma: eliminazione del Senato, dimezzamento del numero dei deputati e riduzione del numero delle Regioni. Nel sogno il Parlamento ne discuteva in spirito costituente e apportava due condizioni: legge elettorale basata sui collegi uninominali, garanzia di maggioranze qualificate nella legislazione sui diritti e le regole fondamentali. Il risultato era limpido: un Governo in grado di attuare il programma, più un Parlamento autorevole, uguale una democrazia italiana finalmente matura. Fine del sogno. Non è andata così, anzi: il Senato ridotto a dopolavoro del ceto politico locale, la sottrazione dei poteri alle Regioni in cambio di scranni senatoriali, la conservazione di seicentotrenta deputati, il numero più alto in Europa. Almeno, per decenza, togliete la parola «riduzione» dal titolo di questo disegno di legge costituzionale.

Avete scritto un testo costituzionale arzigogolato come un regolamento di condominio e la confusione non è casuale. Si è fatto credere che si discuta di bicameralismo e Italicum, ma la loro combinazione modifica la forma di Governo senza neppure dirlo: oggi si instaura in Italia un premierato assoluto senza contrappesi e senza paragoni nelle democrazie occidentali. Un demagogo minoritario con meno di un quarto dei voti degli aventi diritto può conquistare il banco, comandare sui parlamentari che ha nominato e disporre a suo piacimento di leggi fondamentali. Nessuno strumento istituzionale potrebbe fermarlo, neppure l'elettività - a me cara - di un Senato, che però è sei volte più piccolo della Camera. Si tratta di una decisione poco saggia. Si è detto che le Costituzioni servono a prevenire i momenti di ubriachezza: purtroppo non sono mancati nella storia nazionale, anche recente.

Viene a compimento un inganno trentennale: la classe politica di destra e di sinistra ha nascosto la propria incapacità di Governo, attribuendone la colpa alle istituzioni; ha surrogato la perdita dei voti con i premi di maggioranza, provocando ulteriore distacco dalle urne; il Governo maggioritario nella democrazia minoritaria ha accentuato la crisi italiana e il premierato assoluto - *in nuce* lo abbiamo già visto in questi anni - è un'illusione numerica e non governa il Paese reale, perché rinuncia a rappresentarlo e a comprenderlo nelle sue differenze.

I giovani politici seguono le orme dei vecchi politici: ripetono l'errore di cambiare la Carta a colpi di maggioranza, scopiazzano le sedicenti riforme del secolo passato invece di immaginare l'avvenire della Repubblica.

Dedico il mio voto contrario ai futuri riformatori della Costituzione, a quelli che non abbiamo ancora conosciuto. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-AEcT e dei senatori Ricchiuti e Di Maggio)*.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASSON (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dissenso su questo importante e delicato tema delle riforme costituzionali, perché sono profondamente convinto del fatto che la discussione e il confronto delle idee siano per davvero il sale della democrazia. Forse, alle volte, sarebbe più semplice tacere o mettersi da parte o fingersi accondiscendenti. Questo atteggiamento

però, soprattutto in questa materia, presenterebbe aspetti di rinuncia o di annullamento, culturale sociale ed etico, francamente inaccettabili e privi del senso di responsabilità istituzionale che ci dovrebbe caratterizzare come parlamentari e come persone.

Il tempo concessomi è estremamente limitato e mi permetterà soltanto di accennare ai motivi e alle questioni che, a mio parere, impediscono un voto favorevole alle proposte di riforma della Costituzione al nostro esame.

Per tale motivo, chiedo comunque al Presidente del Senato di autorizzarmi a consegnare il testo scritto del mio intervento, soprattutto per la parte tecnica, e a volerlo allegare agli atti di questa seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

CASSON (PD). Grazie, Presidente. Procederò pertanto per *flash*.

Già in sede di prima lettura, nell'agosto del 2014, non avevo ritenuto di dover prestare consenso al testo sottoposto al voto dell'Assemblea del Senato. Ero uscito dall'Aula, come altri colleghi, confidando in una respipiscenza del legislatore alla Camera dei deputati, volta a correggere quelle che, a mio avviso, erano delle storture vere e proprie dell'ordinamento costituzionale.

Dalla Camera dei deputati però è stato restituito al Senato un testo di riforma ancora più involuto e incoerente.

Confidavo in un lavoro diverso del Senato, ma poco di diverso è successo.

In questa riforma non mi ritrovo, probabilmente, anzi certamente, per una diversa sensibilità e visione giuridica, culturale e sociale da parte mia. Io credo in una Costituzione caratterizzata da quell'intrinseco equilibrio originale di rapporti istituzionali, ordinamentali e sociali basati su di un chiaro e netto principio di rappresentanza politica, ora messo fortemente in discussione dalla vigenza di una legge elettorale, l'Italicum, e dalla creazione di un'architettura costituzionale sbilanciata a favore del potere esecutivo, una rottura dei *check and balance* con rischiosi effetti sui diritti costituzionali delle persone. Con questa riforma ho l'impressione che si esca da quel solco originario.

Troppi e troppo rilevanti sono i punti della riforma che mi trovano in disaccordo, pur condividendone alcuni significativi aspetti, come quelli relativi al superamento del bicameralismo perfetto, al fatto che la fiducia al Governo dovrà essere accordata da una sola Camera, all'abolizione del CNEL, alla diminuzione del numero dei parlamentari, anche se di più e di meglio poteva essere fatto rispetto al numero dei deputati.

Mi resta solo il tempo di indicare i titoli dei brevi capitoli della mia memoria tecnica completa, che consegnerò: creazione di un nuovo organismo parlamentare ibrido: il nuovo Senato; carenza di contropoteri e rischio di premierato assoluto; competenze sui diritti fondamentali delle persone e complicazione delle procedure legislative; simulacro confuso e pasticciato di elezione diretta dei senatori; rapporto tra Stato e Regioni: disciplina regressiva, foriera di conflitti; necessità di ulteriori, diversificati interventi costituzionali.

Concludo con il metodo utilizzato, che per una revisione costituzionale è inaccettabile, proprio per la valenza enorme di quella che Kelsen definiva la *Grundnorm*, la norma fondamentale ora messa a rischio. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e dei senatori Bignami, Bocchino, Campanella, Casaletto, De Pin e Manconi*).

VILLARI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VILLARI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, oggi si è conclusa la discussione sulla riforma della Parte II della Costituzione ed io, signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, ho chiesto di intervenire in dissenso dal mio Gruppo.

In queste settimane il dibattito in quest'Aula - fatemelo dire - è stato deludente. È vero che la procedura nel diritto parlamentare rappresenta tanto, però è anche vero che non è tutto ed io avrei voluto un equilibrio maggiore tra forma e sostanza, tra procedura e merito della riforma. In questo senso, la maggioranza ed il Governo hanno perso un'occasione, perché mi è parso di cogliere una

distanza non incolmabile tra quanti voteranno questa riforma e una parte di coloro che non la voteranno. Qualche sforzo in più quindi andava fatto.

Invece, signor Presidente, ci si è persi in un dibattito tante volte sterile, e si è persa l'occasione di entrare nel merito per rimodulare un centralismo regionale davvero incontenibile, per ridisegnare il confine legislativo tra Stato e Regioni che dà luogo a una causa ogni tre giorni per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni. Non è stato neanche affrontato il superamento di un istituto che, a mio avviso, è assolutamente antico e fuori luogo, mi riferisco alle Regioni a statuto speciale (ho fatto degli esempi in merito). Si è venuto così ad esaltare in questa Aula una logica di appartenenza, una logica di vero e proprio bipolarismo costituzionale assolutamente dannosa. È venuta così a soccombere quella condizione di parlamentare della Repubblica, che a mio avviso in queste circostanze è un vero e proprio valore, che deve prevalere allorquando si discute e si ragiona di cambiare le regole del gioco.

Nel contesto attuale - diciamolo, anche se a me per strada sono poche le persone che mi fermano per chiedermi che fine fa il Senato perché i problemi sono altri - fare riforme, anche se perfettibili, è comunque meglio che non farle affatto. Ciascun parlamentare deve essere parte attiva e autonoma nel percorso riformatore.

Signor Presidente, per tali considerazioni il mio voto non significa sentirsi, come in effetti non mi sento, in accordo con qualcuno, né in contrapposizione con altri; rappresenta esclusivamente il mio libero e autonomo convincimento, il voler esser nella stanza dove si cambiano le regole del gioco, dove non esserci ritengo sia un errore. Potrei dire che in qualche modo il mio voto favorevole significa replicare quello che ho fatto al primo giro, ma non mi nascondo dietro quello. C'è comunque un *referendum* confermativo che darà ai cittadini l'ultima parola.

Faccio un accenno alla legge elettorale, che è uno dei invitati di pietra di questo dibattito e che, anche se non ha valenza costituzionale, rappresenta pur sempre uno dei pilastri delle regole del gioco. Sul punto concordo pienamente con quanti ritengono che vada cambiata. Signor Presidente, sono convinto che il Governo la cambierà. Io, insieme a quelli che voteranno, rivendicherò di esserci proprio perché oggi ci sono stato.

Signor Presidente, in definitiva, ritengo giusto essere dentro il percorso riformatore intrapreso con una maggioranza più ampia nei precedenti passaggi parlamentari. Su questo, concludendo, invito e sollecito una riflessione profonda e responsabile al Governo e alla maggioranza. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

BOCCA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BOCCA (FI-PdL XVII). Egregio Presidente, egregi colleghi, è con un certo imbarazzo che faccio questo intervento. Provo grande riconoscenza nei confronti di Forza Italia che mi ha permesso di fare questa esperienza politica e non metto in nessun modo in discussione la mia appartenenza a questo Gruppo.

Non credo personalmente che questa sia la migliore riforma possibile. Avrei preferito abolire il bicameralismo perfetto, il vero problema di questo Paese, magari dimezzando i parlamentari di Camera e Senato, mantenendo però l'elettività degli stessi. Oppure, se veramente si voleva sminuire il Senato, bisognava avere il coraggio di abolirlo del tutto. Ciò detto, rispettando l'opinione di tutti i colleghi, sia quelli che votano contro sia quelli che abbandonano l'Aula, credo personalmente sia giusto partecipare attivamente a un processo di riforma costituzionale che abbiamo condiviso all'inizio, ma anche e soprattutto dimostrare al nostro Paese e a tutto il mondo che le cose si possono cambiare anche in Italia. Forse sbaglierò, ma ho deciso in dissenso dal mio Gruppo di partecipare al voto votando a favore di questa riforma, lasciando poi l'ultima parola agli italiani con il *referendum*. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

MINEO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO (PD). Signor Presidente, voterò contro perché il Governo non ha consentito alle opposizioni

di toccare palla: ha usato una pattuglia di transfughi del centrodestra come arma di pressione per strappare un accordo alla minoranza PD, poi ha sigillata l'intesa chiudendo a ogni modifica. La Costituzione non può essere affare di un solo partito e i taxi che trasportano parlamentari da un lato all'altro dell'emiciclo hanno un nome: si chiamano trasformismo.

Voterò contro perché l'intesa raggiunta nel Partito Democratico rende la riforma più contraddittoria. In un comma dell'articolo 2 si stabilisce che i senatori saranno eletti dai Consigli regionali e in un altro che lo saranno in conformità alle scelte degli elettori. Il principio dell'elezione diretta, caro Chiti, era fondante nella proposta del Senato delle garanzie: alla Camera fiducia e legge di bilancio, mentre al Senato diritti e leggi costituzionali. Se Senato delle autonomie deve essere, meglio allora riformare le Regioni e riunirle in un Bundesrat dove ciascuno parli con la voce del suo Governo, o sciogliere del tutto il Senato rafforzando la Conferenza Stato-Regioni.

Avremo invece così un mezzo Senato, un ircocervo che serve per nascondere la riforma vera, quella non scritta in Costituzione. Con un premio di maggioranza concesso al partito anziché alla coalizione intascheremo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, senza correggere una virgola della nostra forma di Governo parlamentare, la quale rimarrà dunque viva ma esangue come una fanciulla addentata dal vampiro: non sono io a dire questo, ma l'ha scritto il professor Ainis sul quotidiano «Corriere della sera».

Da diciotto mesi parliamo di riforma, ma non discutiamo mai della riforma (perché se ne parla da settant'anni, come spiega Renzi). Non penso che questa politica sia dozzinale. Già nel cosiddetto discorso della bella addormentata pronunciato dopo le primarie, Renzi aveva sostenuto che all'Italia non manca niente, occorrendo solo liberarla dai rami incantati. Come? Con la sua politica e facendo quel che si è detto ma non si è fatto. Scuola uguale autonomia, RAI uguale baraccone, lavoro uguale abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; il principe si rivela un restauratore e spera che la bella addormentata schiuda gli occhi al suo bacio.

Non sono d'accordo: rischiamo una guerra mondiale, gli immigrati arrivano numerosi e la crisi rimette in gioco sconfitti presunti come sembravano essere Corbyn o Sanders. La bella addormentata ha bisogno non di restaurare, ma di innovare. Servono riforme e non una narrazione brillante sulle riforme. Basta *storytelling* e retroscenisti: è l'ora di chiedere il parere degli italiani. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bignami, Casaletto, Bocchino e Campanella*).

CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, speravo che la Camera dei deputati migliorasse un testo che in molti ritenevano inadeguato; è successo l'opposto.

Nelle scorse settimane si è lavorato in quest'Aula almeno per ripristinare alcune funzioni del Senato: i risultati vanno riconosciuti e dobbiamo ringraziare quanti si sono spesi in questa sede, anche se ci sono limiti e contraddizioni che permangono, tanto da aver disegnato, anche a mio avviso, un ircocervo istituzionale.

Soprattutto in questi mesi e settimane mi ha deluso constatare che invece di essere terreno di confronto e di unione, la riforma è stata proposta e vissuta come una disputa su chi avrebbe vinto, cioè se qualcuno avesse i numeri peraltro risicati per modificarla a prescindere, proprio mentre si stava discutendo come migliorarla, il tutto immerso in un pesante clima di antintellettualismo. Non sono un'esperta di storia politica, ma ne so quanto basta per ricordare quanto l'insofferenza per le competenze è stata la cartina al tornasole di stagioni politiche tragiche del passato anche recente.

Continua ad essere per me incomprensibile che si sia accettato che una riforma costituzionale di questa portata potesse essere da subito dettata fuori da quest'Aula. Non ho capito nemmeno la contraddizione di quanti di voi, nell'arco di pochi mesi, hanno votato dapprima in un modo e poi nell'altro il medesimo testo. Inoltre, mi risulta difficile individuare nelle scissioni e nelle ricomposizioni dei Gruppi presenti in quest'Assemblea in prossimità delle votazioni decisive l'interesse del Paese ad avere

una buona riforma.

Collegli, in questa riforma i vostri commenti e le vostre dichiarazioni private e pubbliche sono state la mia bussola. Alla domanda sul perché avremmo dovuto votarla, la maggior parte di voi ha addotto ragioni per gran parte estranee all'assetto costituzionale da realizzare e basate piuttosto sull'opportunità e sulla contingenza politica che stiamo vivendo.

Forse perché poco avvezza agli equilibrismi politici, nell'ascoltarvi e nel vedere alcuni comportamenti, posso affermare con sicurezza che questo testo mi è estraneo. Tuttavia, ove i cittadini approvassero il testo, preannuncio fin da ora il mio impegno affinché, al di là di ogni considerazione critica, il Senato riformato sia in grado di corrispondere al meglio ai propri compiti: lo faccio in nome dell'autorevolezza delle istituzioni democratiche che ritengo siano da preservare in ogni circostanza nella loro dignità.

Ma oggi la mia decisione è di astenermi nuovamente (astensione che so essere voto contrario in quest'Aula). La mia astensione è dettata da un senso di profondo smarrimento e dal rammarico per l'occasione perduta di acquisire elementi migliorativi più volte ribaditi in quest'Aula, per dotare il Paese di un assetto costituzionale in grado di fronteggiare le sfide del presente e del futuro. *(Applausi dai Gruppi Misto e CoR).*

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, avverto che sono state presentate alcune proposte di coordinamento, che sono in distribuzione, che invito i presentatori a illustrare.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, la proposta di coordinamento C4 interviene in primo luogo sull'articolo 38, in particolare sul comma aggiunto dall'emendamento 38.5000. Come i colleghi ricorderanno, si tratta dell'emendamento che riguarda la restituzione al Senato della possibilità, anzi del potere, di indicare due giudici della Corte costituzionale. La proposta di coordinamento, consequenziale a questa restituzione al Senato del potere di eleggere due giudici della Corte costituzionale, modifica la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, attribuendo appunto a ciascuna delle due Camere, in seconda battuta a maggioranza assoluta dei propri componenti, la possibilità di eleggere i giudici della Corte.

L'altra modifica riguarda la possibilità di ricorso preventivo sulla legge elettorale, contenuta nel comma 10 dell'articolo 39. Come ricorderete, la possibilità di ricorrere preventivamente le leggi elettorali sta a sistema nel nostro ordinamento, ma è ovvio che, nelle more dell'entrata in vigore o, meglio, nello svolgersi degli effetti della riforma costituzionale, occorre una norma che consentisse comunque la possibilità di ricorrere alla Corte in via preventiva sia per la legge elettorale della Camera, che per la legge elettorale del Senato. La legge elettorale del Senato, prevista dall'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, per essere sottoposta a ricorso preventivo, ha bisogno quindi, per restituire nel termine coloro i quali prendano l'iniziativa del ricorso preventivo alla Corte costituzionale, che sia adeguato il termine. Il termine non può che essere quello della data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 57, sesto comma, della Costituzione. In questo caso, come i colleghi possono notare, assistiamo al reale ampliamento della possibilità di ricorso nei confronti della legge elettorale per il Senato, dato che il termine non può che decorrere dalla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 57, sesto comma, della Costituzione.

In entrambi i casi, mi pare che si tratti di una proposta di coordinamento perfettamente così definibile, che conferma, se non addirittura precisa e rende efficaci, le previsioni che, con gli emendamenti accolti, questo ramo del Parlamento ha ritenuto di dover apportare al testo della approvato dalla Camera.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo sulla norma di coordinamento Coord.4. Nulla osta rispetto al coordinamento riferito all'articolo 38 e dei primi due punti riferiti al comma 10 dell'articolo 39. Sul terzo punto, ho delle perplessità che credo debbano rimanere agli atti. Questa non è una norma di coordinamento; questo è il seguito del pasticcio che è stato combinato con

l'emendamento 39.100. Al comma 6 si dice infatti che la legge elettorale per il Senato sarà approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, di cui al comma 4, ovvero nella prossima legislatura. Con l'emendamento aggiunto al comma 10 si sono modificati quei sei mesi, che non si intendono come i sei mesi successivi all'elezione della Camera dei deputati, ma come i sei mesi successivi all'approvazione della riforma costituzionale. È evidente che si è creato un pasticcio con due commi che indicano due date completamente diverse.

In questo caso, non si sostituisce «o entro dieci giorni da tale data», ovvero l'entrata in vigore della legge costituzionale; si aggiunge «o entro dieci giorni dalla data d'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge». Cosa succede, quindi? Non solo si introduce la possibilità che anche questa legge venga sottoposta al giudizio, ma addirittura nello stesso comma vi fissano due termini temporali diversi, che si riferiscono ad un altro comma che ne riporta un terzo ancora. Il pasticcio nasce da lì e se qualcuno avesse voluto raddrizzarlo avrebbe dovuto fare un emendamento e chiamarlo tale; ma quello non è coordinamento finale. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulle proposte di coordinamento in esame.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere è contrario sulle proposte di coordinamento C1, C2 e C3 presentate dal senatore Calderoli; favorevole, invece, sulla proposta di coordinamento C4 presentata dalla senatrice Finocchiaro.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo in merito alla proposta di coordinamento C4. Non è un coordinamento formale: vi è stata una scelta sostanziale tra quale delle due date prediligere. È quindi un coordinamento sostanziale, una modifica sostanziale della norma. La prego, Presidente, di riflettere con attenzione sull'ammissibilità di questo che non è un coordinamento formale, ma, operando una scelta precisa su quale delle due date privilegiare, costituisce una scelta sostanziale in ordine a una soluzione piuttosto che ad un'altra. Su queste proposte di coordinamento credo sarebbe stato più opportuno soprassedere e, poi, come lei ha detto più volte nel corso di questa discussione, ci sarà un interprete un domani che ci dirà la verità su questo pasticcio.

PRESIDENTE. C'è stato anche qualche invito al coordinamento nel corso della discussione.

[BONERISCO](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signor Presidente, affinché possa restare agli atti - e la ringrazio per avermi concesso la parola - nei Resoconti che dovranno leggere coloro che, innanzitutto, promulgheranno questa Costituzione (mi riferisco al Capo dello Stato), ma anche coloro che probabilmente dovranno esaminare questo testo - o questi testi, che spesso si rincorrono e bisticciano tra loro in più passaggi di questa seconda lettura del Senato - affinché il giudizio della Corte costituzionale e di chi esaminerà le proposte referendarie possa essere il più preciso possibile, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, segnalo che, oltre che nel merito, anche nella forma, ancora una volta, abbiamo aggiunto un pasticcio ad un altro. *(Applausi dei senatori Di Maggio e Bignami)*.

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, intervengo per ricordare che è già agli atti del nostro dibattito il fatto che l'attività di coordinamento si sarebbe risolta alla fine in un'attività emendativa vera e propria. Infatti, le cose di cui stiamo parlando oggi sono già state tutte dette. Sulla base di questo, vorrei che rimanesse agli atti la mia richiesta di una convocazione della Giunta per il Regolamento che - non ho dubbi - lei rifiuterà.

[CRIMI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo che, come sapete, non è presente in Aula. Riteniamo comunque doveroso lasciare agli atti traccia della nostra opinione in merito a questa proposta di coordinamento, che confermiamo essere una proposta, a tutti gli effetti, emendativa. Non è una vera e propria proposta di coordinamento, ma è un'interpretazione autonoma del Governo a qualcosa che doveva passare per l'Aula parlamentare. È un dibattito che è stato ampiamente affrontato nell'ambito dei singoli articoli e doveva essere affrontato in quella sede.

Riteniamo, quindi, che oggi forse sia il caso di soprassedere a questa proposta di coordinamento per due motivi; anzitutto perché la Camera - ancora adesso, fortunatamente, c'è il bicameralismo - potrà anche correggere eventuali errori che sono stati fatti (ne sono stati fatti e lo sappiamo bene); e poi perché è giusto che ci sia questo interprete, che lei stesso, Presidente, ha chiamato in causa durante i lavori, che valuti quale era la reale volontà di chi ha voluto introdurre questi emendamenti sbagliati durante i lavori, perché molti di questi emendamenti erano sbagliati.

Le uniche proposte di coordinamento che possono avere senso oggi sono quelle sul titolo: togliere quelle parole sbagliate inserite nel titolo. Quindi al posto di «riduzione del numero dei parlamentari» si dovrebbe parlare di «riduzione dei senatori»; invece che di «contenimento dei costi», di «integrazione delle immunità per i consiglieri regionali». Bisognerebbe anche aggiungere: «riduzione della democrazia rappresentativa». (*Proteste dal Gruppo PD*). Questi sono gli elementi che andrebbero inserite nel titolo come proposta di coordinamento perché spiegano alla perfezione il reale contenuto di questa riforma.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, certo non può dire che non gliel'avevamo detto, quando abbiamo affrontato tutta la discussione anche sull'articolo 39, con la proposta di emendamento e le contraddizioni con il comma 6. D'altronde, Presidente, si conclude non solo come si è cominciato, ma in generale come si è andati avanti.

Questa non è - lei lo sa perfettamente - una proposta di coordinamento, ma una modifica, un emendamento; quindi, a nostro avviso, doveva essere giustamente dichiarato inammissibile.

Vogliamo che queste nostre dichiarazioni restino, ancora una volta, agli atti perché quando qualcuno leggerà i Resoconti dei lavori che hanno portato a questa revisione costituzionale, potrà dire che almeno noi avevamo avvisato e messo in guardia rispetto a tutto quello che stava succedendo anche proprio dal punto di vista formale, Presidente, per evitare i pasticci che si continuano a fare. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami*).

[FINOCCHIARO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, poiché la parte della proposta di coordinamento che riguarda l'articolo 38 è così chiara che è inutile che ci torni, vorrei soffermarmi sulla parte della proposta di coordinamento che riguarda l'articolo 39.

Ora, i colleghi sanno che a regime, e cioè a riforma costituzionale entrata in vigore, sarà ricorribile preventivamente dinanzi alla Corte costituzionale la legge elettorale che riguarda il Parlamento.

La disciplina transitoria, quella che, cioè, si applica prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, e quella che riguarderebbe dunque, quella legge elettorale che riguarda il Senato della Repubblica (la legge *ex* articolo 57, sesto comma) deve prevedere, e quindi allargare, la possibilità di ricorso preventivo alla Corte costituzionale anche a quella legge elettorale regionale che sia approvata in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma costituzionale. Dunque, se si tratta di una garanzia, quando si parla del ricorso preventivo alla Corte costituzionale contro le leggi elettorali, con questa norma di coordinamento non solo si amplia la garanzia anche alla legge elettorale regionale approvata in questa legislatura, ma si rende efficace questa possibilità di ricorso dando ai ricorrenti dieci giorni dalla data di approvazione della legge elettorale regionale.

È una nuova previsione? Assolutamente no, perché è il testo della Camera ha introdotto, al comma 10 - se i colleghi hanno la pazienza di leggere - il ricorso preventivo nei confronti della legge elettorale della Camera e del Senato in sede di prima applicazione nella legislatura di corso. Non so se mi sono spiegata.

Quindi avere previsto un termine di dieci giorni significa rendere efficace quella garanzia anche per la legge elettorale regionale. Non vorrei che i critici di oggi poi si rammaricassero del fatto di avere rinunciato a questa possibilità. È un emendamento che naturalmente prevede un termine di dieci giorni, come di dieci giorni è quello previsto per il ricorso preventivo avverso la legge elettorale per la Camera dei deputati, e non interferisce con gli altri due (che riguardano invece i termini per le Camere affinché approvino la legge elettorale regionale), giacché con l'emendamento approvato si introduce un termine *a quo*, mentre il termine *ad quem* era già previsto dal testo.

DLMAGGIO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, siccome lei deve prendere la decisione se ammettere o no questa proposta di coordinamento, credo che dalle parole stesse dell'estensore lei abbia colto che in realtà si tratta di un emendamento (*Commenti dal Gruppo PD*). La senatrice Finocchiaro ha appena parlato di «emendamento». Pertanto, credo che non ci sia ombra di dubbio che si tratti di emendamento e non di proposta di coordinamento.

FINOCCHIARO (PD). No, è riferito all'emendamento 38.5000!

PRESIDENTE. La senatrice Finocchiaro ha appena precisato, ma ad ogni modo il dibattito c'è stato ed abbiamo avuto modo di mettere agli atti tutto quello che era necessario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal senatore Calderoli.

Non è approvata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C4, presentata dalla senatrice Finocchiaro.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di coordinamento C4, restano precluse le proposte di coordinamento C2 e C3.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge costituzionale, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva in prima deliberazione. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e dai banchi del Governo).*

IDEM (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IDEM (PD). Signor Presidente, nonostante risulti il mio voto contrario, era mia intenzione esprimere un voto a favore. Me ne scuso davvero tanto; è tutto il giorno che sono ammalata.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sospendo la seduta, che riprenderà all'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, già convocata.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 19,08).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 ottobre 2015.

Domani, alle ore 9,30, si svolgerà la relazione del Presidente della Commissione giustizia sui lavori relativi ai disegni di legge sulle unioni civili. Per la trattazione in Assemblea, che sarà successivamente definita, la Conferenza dei Capigruppo ha indicato come testo base il disegno di legge n. 2081, a prima firma della senatrice Cirinnà.

La seduta unica di domani, per la quale non è previsto orario di chiusura, proseguirà con le dichiarazioni di voto e il voto finale del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle attività di consulenza finanziaria e con l'esame del disegno di legge sui rendiconti dei partiti politici, per il quale si è stabilito il contingentamento dei tempi e il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 10. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Almeno aspettate che finisca la lettura!

BULGARELLI (M5S). Sono applausi ironici!

PRESIDENTE. Alle ore 15,30 il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015. Seguiranno le sole dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione presentate.

La prossima settimana, a partire dalle ore 11 di martedì 20 ottobre, l'Assemblea esaminerà il disegno di legge sulla biodiversità agricola e il disegno di legge collegato in materia ambientale.

Il calendario della prossima settimana sarà inoltre integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità. Tali comunicazioni daranno inizio alla sessione di bilancio, i cui tempi saranno definiti da una successiva Conferenza dei Capigruppo.

Giovedì pomeriggio, alle ore 16, si svolgerà il *question time* con il ministro Galletti.

Al termine della sessione di bilancio si procederà al rinnovo delle Commissioni permanenti. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato:

- Disegno di legge n. 2054 - Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 1728 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 ottobre 2015:

Mercoledì	14	ottobre	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili (Relazione del Presidente della Commissione giustizia) - Seguito disegno di legge n. 1559 - Riorganizzazione attività di consulenza finanziaria
-----------	----	---------	------	------------	--

					- Disegno di legge n. 2054 - Commissione di garanzia statuti e rendiconti partiti politici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 (Alle ore 15.30)
Giovedì	15	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2054 (Commissione di garanzia statuti e rendiconti partiti politici) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 14 ottobre.

La mattina di giovedì 15 ottobre l'Assemblea non terrà seduta in concomitanza con una cerimonia in occasione del 60° anniversario dell'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite che si terrà alle ore 11 presso la Camera dei deputati.

Martedì	20	ottobre	ant.	h. 11-13	- Disegno di legge n. 1728 - Biodiversità agraria e alimentare (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in materia ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	22	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	22	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il Calendario sarà integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità. Subito dopo le comunicazioni del Presidente i disegni di legge di stabilità e di bilancio saranno assegnati alla 5a Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Il prosieguo dei tempi di discussione dei documenti finanziari sarà stabilito da una successiva Conferenza dei Capigruppo.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1728 (Biodiversità agraria e alimentare) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 15 ottobre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1676 (Disposizioni in materia ambientale) dovranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 20 ottobre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2054
(Commissione di garanzia statuti e rendiconti partiti politici)
(3 ore e 50 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	10'
Governo	10'
Votazioni	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	41'
FI-PdL XVII	21'
M5S	19'
AP (NCD-UDC)	19'
Misto	17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	14'

LN-Aut	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, FV, M)	12'
CoR	12'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1676
(Disposizioni in materia ambientale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI- MAIE		24'
LN-Aut		21'
AL-A		21'
GAL (GS, PpI, FV, M)		20'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Clima surreale anche oggi in Conferenza dei Capigruppo! Racconterò la verità, racconterò quello che è successo, almeno i cittadini a casa si potranno rendere conto di quello che combinate lì dentro.

Ci è arrivato uno *speech* - così si chiama - in cui esponete i vari disegni di legge da esaminare e le cose da fare, stando attenti ad indicare i provvedimenti che recano oneri finanziari e quelli che non ne recano. Spiego ai cittadini a casa, perché voi lo sapete già, che ciò è dovuto al fatto che, durante l'esame della legge di stabilità, non si può discutere di provvedimenti che recano oneri finanziari, tranne uno, che non ha oneri finanziari, perché quei soldi sono già stanziati, che si chiama disegno di legge Boccadutri, che vi serve ad intascare i rimborsi elettorali, senza la cosiddetta pezza d'appoggio (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Vi ho già detto quale sentimento suscitate in me e non voglio ripetermi. È però incredibile che ci si presenti questo foglio, ci si spieghi che i provvedimenti senza oneri finanziari possono essere discussi durante l'esame della legge di stabilità - e quindi dopo - e poi si pone il disegno di legge immediatamente all'ordine del giorno: addirittura vi porterete a casa i rimborsi elettorali domani sera!

Questo è il racconto della Conferenza dei Capigruppo, che mirava a farvi intascare i rimborsi elettorali e basta. Dopodiché, visto che il Partito Democratico ha fatto promesse in materia di diritti e di unioni civili, anche in questo caso dovevate lavarvi la faccia e, pertanto, avete proposto l'incardinamento del testo 2 del disegno di legge proposto dalla senatrice Cirinnà. Si tratta di un bel testo, che però, così come lo avete proposto voi - serve solo a lavare la faccia a chi ha necessità di diritti - morirà domani

mattina e chissà quando rivivrà, forse a gennaio o a febbraio, ma dopo tre mesi chissà che cosa sarà successo.

Dunque, la nostra proposta di modifica del calendario dei lavori è molto secca, perché noi siamo davvero per i diritti. Visto che avete fatto così anche per le riforme costituzionali, vi chiediamo: perché non incardiniamo, come volete tutti o gran parte di voi, il testo proposto dalla senatrice Cirinnà domani mattina e lo chiudiamo giovedì, con il voto finale? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ricorda, signor Presidente, quando ha detto che il 13 ottobre ci sarebbero stati le dichiarazioni di voto e il voto finale sulle riforme costituzionali? Ebbene, potremmo prevedere di votare questo testo giovedì 15 ottobre, prima della legge di stabilità. La legge di stabilità, tra l'altro, non arriverà in Assemblea il 15 ottobre e, quindi, potremo lavorare anche venerdì, sabato e domenica. Così mettiamo un bel punto fermo e stabiliamo, per quella data, il voto finale sul disegno di legge in materia di unioni civili.

Questa è la nostra proposta di modifica del calendario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, innanzitutto mi scuso se, durante i lavori della Conferenza dei Capigruppo, ho dovuto farmi sostituire da una collega. Dunque, non ho potuto prendere parte alla parte della predetta riunione in occasione della quale si è deciso, a maggioranza, che la seduta di domani avrebbe avuto inizio con la relazione sull'andamento dei lavori del Presidente della Commissione giustizia sul disegno di legge in materia di unioni civili. Si tratta di una relazione sull'andamento dei lavori, perché in effetti i lavori non si sono conclusi.

Noi abbiamo manifestato contrarietà, attraverso la rappresentante del nostro Gruppo in Conferenza dei Capigruppo, e siamo qui, con il mio intervento, ad avanzare formale richiesta di modifica di calendario, per spostare l'inizio della trattazione dell'argomento alla ripresa dei lavori *post* legge di stabilità finale, e cioè nella prima seduta del prossimo anno nuovo, onde consentire alla Commissione di lavorare ai nuovi testi che, nelle more, sono intervenuti in questi giorni sul tema delle unioni civili. Sul primo testo Cirinnà la Commissione aveva già lavorato, esitando una buona dose di proposte emendative. Sono poi intervenute altre proposte della stessa collega Cirinnà, ma anche del collega Caliendo e di altri, che si intersecavano sull'argomento.

Al di là della delicatezza del tema, noi riteniamo che l'ambito in cui si poteva trovare un momento di sintesi era quello della Commissione.

Io ricordo, signor Presidente, quando lei, in occasione di una delle ultime Conferenze dei Capigruppo, ha voluto, con grande senso di responsabilità istituzionale, sentire la Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, la senatrice Finocchiaro, perché ella spiegasse o desse il proprio parere a noi, componenti di quella Conferenza, sulla ineluttabilità dell'approdo delle riforme in Aula senza che la Commissione avesse esaurito i lavori.

Si trattava, naturalmente, di uno di quei passaggi delicati che non sono assimilabili a strappi regolamentari, ma quasi, perché privano del proprio ruolo uno degli organismi funzionali alla nostra democrazia parlamentare, la Commissione, che è quell'ambito all'interno del quale la legge nasce e viene lavorata per essere poi portata in Aula con le proprie proposte.

In quella occasione, la Presidente della 1a Commissione ci doveva dare spiegazioni ed esprimere il proprio parere. Con la capacità e la bravura che le riconosciamo e con alto senso istituzionale, ella ha manifestato un parere che non poteva essere di merito. Ha detto che non stava a lei dare questo giudizio, ma riteneva che, dopo l'ampio dibattito che non aveva portato ad una definizione di intese, forse un ambito più ampio, e cioè quello dell'Aula, fosse più deputato e più indicato alla definizione di una compiuta attività di formazione della legge di riforma costituzionale. Ma quel passaggio è stato espletato. Io, personalmente, l'ho apprezzato e, come me, tanti Capigruppo.

Qui si tratta dell'approdo di una legge che, seppur di iniziativa parlamentare, tocca e si innerva nel nostro sistema etico-sociale e, quindi, può vedere differenze di opinioni che spesso obbediscono alla libertà di coscienza. Ma è comunque una legge di riforma strutturale non indifferente, non secondaria alla riforma costituzionale.

Spiace perciò che in questa occasione, signor Presidente, non si sia potuto esperire da parte sua questo tentativo, perché la Capigruppo prendesse atto dell'ineluttabilità o meno dell'approdo in Aula.

Per questo motivo, signor Presidente, io mi permetto di insistere su detta richiesta, auspicando che, eventualmente, si possa tornare indietro sulla scelta fatta, anche per ascoltare il parere del Presidente della Commissione giustizia in chiave analoga e parallela al parere chiesto alla presidente Finocchiaro in simile occasione relativamente alla riforma costituzionale. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, lei ha gentilmente ricordato oggi, nella riunione dei Capigruppo, forse a qualche altro collega, che noi da mesi chiediamo la calendarizzazione e l'arrivo in Assemblea del disegno di legge sulle unioni civili.

Il lavoro in Commissione - come sappiamo - è stato molto complicato ed è durato molto tempo. Noi abbiamo ritenuto, anche nelle settimane scorse, che - come si è fatto per altri provvedimenti, pur molto complessi, come nel caso della riforma costituzionale, arrivata senza relatore in Assemblea - fosse assolutamente necessario sbloccare la situazione e arrivare in questa sede.

Ripetendo quanto ho detto alla riunione dei Capigruppo, proprio per il contenuto di questo disegno di legge, forse l'Aula a questo punto è il luogo migliore dove ognuno possa liberamente esprimere le proprie opinioni, che sono diverse ed articolate. A parte, infatti, pochi Gruppi, che hanno una linea abbastanza precisa, in altri Gruppi ci sono posizioni magari diverse ed articolate. E quindi, a questo punto, io ritengo giusto l'arrivo in Assemblea.

Tutte le proposte di calendario in cui è presente la trattazione del disegno di legge sulle unioni civili ovviamente vedranno il nostro voto favorevole. Dispiace, però - lo devo dire - che non sia stato fatto qualche passo in più: magari si sarebbero potute votare le questioni pregiudiziali, se c'erano, o si sarebbe potuta cominciare la discussione generale; credo che questo sforzo sarebbe stato auspicabile.

Al contrario di chi nei giorni scorsi ha voluto speculare su di noi, anche se - com'è noto - avremmo voluto un lavoro più avanzato, ci adopereremo con gli emendamenti, perché riteniamo che questo Paese finalmente possa cominciare a discutere e fare qualcosa di serio in materia di diritti civili.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo in senso contrario all'inserimento in calendario del disegno di legge sulle unioni civili e, quindi, la mia è una richiesta di soppressione dal calendario del relativo punto.

Capisco bene la situazione politica, che conosco, e dunque quella sorta di *pactum sceleris* all'interno del PD di incardinare il disegno di legge sulle unioni civili e il progresso del PD, che ha avuto delle tappe nel corso della riforma costituzionale, come hanno dimostrato lo sgrammaticato articolo 39 e i successivi coordinamenti del testo, ma già i costituzionalisti e i quirinalisti si stanno sbizzarrendo sul punto. Sapevamo, dunque, che c'era il patto di fare l'incardinamento della legge sulle unioni civili, ma - come abbiamo detto anche in Conferenza dei Capigruppo - riteniamo che sia sbagliato.

In termini formali, faccio riferimento all'articolo 72 della Costituzione, che prevede l'esame in Commissione e non è stato oggetto della sgrammaticata revisione che ha appena conosciuto un'altra tappa: è rimasto integro e prevede l'esame in Commissione. L'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede un termine temporale di sessanta giorni.

Faccio questo intervento perché resti agli atti quanto si sta verificando, e poi ne discuteremo più in là. Praticamente il testo che dovremmo adottare non è quello che è stato discusso, ma un altro, perché il famoso Cirinnà non c'è più ed è stato sostituito da un altro. Il mio Gruppo ha presentato altri testi, attraverso un'iniziativa dei senatori Malan e Caliendo, che sono stati oggetto della discussione nella Capigruppo. La proposta è, però, di adottare come testo per l'Assemblea il Cirinnà-*bis*, che non è stato mai discusso in Commissione, essendo stato oggetto di una relazione che si è svolta ieri sera. I lavori di Commissione, per l'evidente impegno dell'Aula, non hanno poi avuto prosecuzione e, quindi, non c'è stata neanche la discussione generale sul testo *bis*.

Dire che dall'inizio della legislatura questo tema è in discussione non serve a niente, Presidente, perché il testo che si porta in Aula è sorto cinque o sei giorni fa, è stato appena assegnato alla Commissione e non è stato discusso. Dire che ci sono stati due anni di tempo vale poco, perché il parere del Governo sul testo Cirinnà antecedente e sugli emendamenti, nonché le prese di posizione del Governo sono venuti il 29 luglio 2015. Nessuno ha impedito ai Governi di pronunciarsi prima, per cui il Governo si è pronunciato il 29 luglio. Quindi, la discussione sul disegno di legge Cirinnà 1 in Commissione giustizia è iniziata alla fine luglio. Ad agosto abbiamo lavorato con una brevissima interruzione, ma tutto si può dire tranne che il Senato dal 29 luglio ad oggi non abbia fatto nulla, perché ha discusso cose importanti e si è impegnato con opinioni diversificate. Non c'era, quindi, la possibilità di discutere prima del 29 luglio nel merito il Cirinnà 1 e non c'è stata alcuna discussione sul Cirinnà 2. E sono stati accantonati i provvedimenti ulteriori che erano stati presentati dai senatori Caliendo e Malan.

In conclusione, ci troviamo pertanto a discutere in Aula un provvedimento che forse avrebbe trovato più facilmente e saggiamente in Commissione punti di convergenza - ma lasciamo il merito ad altre occasioni, e mi rivolgo a molti colleghi, dal presidente Casini al senatore Tonini, nonché a tanti altri, con i quali abbiamo avuto modo di confrontarci - perché le proposte che ho citato prima dei senatori Malan e Caliendo del nostro Gruppo sul tema dei diritti hanno avuto ampie aperture. Sono trattati il problema delle adozioni e il rischio di compravendita di bambini o di uteri in affitto, che forse in Commissione avrebbero potuto trovare più facilmente la definizione di una soluzione condivisa (se è vero quello che dicono tutti, ci sono già divieti vigenti e questo non lo si vuole).

Quindi la richiesta di non metterlo all'ordine del giorno è proprio volta a favorire una eventuale condivisione anche su temi delicati.

In questi giorni ho letto interviste, dichiarazioni di parlamentari di tutti i Gruppi (anche del Partito Democratico, ad esempio del senatore Lepri), che dimostrano quanto questo tema crei una discussione, come è normale che sia, all'interno di tutti i Gruppi. La calendarizzazione poi è solo una bandierina per tacitare correnti interne del Partito Democratico che si sono arrese sul testo della Costituzione che non dividevano, ma che poi hanno votato. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Questa è la traduzione politica di quello che sta accadendo in questo momento, quindi va pur detto. Dopodiché sappiamo perfettamente che si farà l'incardinamento con la relazione e poi tutto slitterà a dopo la sessione di bilancio, quindi la discussione di domani mattina è assolutamente inutile. Cosa preclude, però, colleghi? Lo dico anche ai colleghi di NCD, il cui presidente Schifani è intervenuto. Poiché si incardina il provvedimento in Aula, ci si preclude la possibilità di una discussione ulteriore in Commissione, che poteva anche avvenire in questa fase, e di trovare delle soluzioni, che potremmo anche individuare in 320, ma non sarà così facile.

Si tratta quindi di una scelta propagandistica, inutile e sbagliata, che viene fatta violando inutilmente l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento.

Faccio pertanto queste considerazioni non per un boicottaggio o per ostruzionismo, ma perché ognuno ha le proprie opinioni su queste materie e - vivaddio - io rivendico le mie e quelle di tanti altri colleghi. Oggi - lo dico anche perché resti agli atti - una dichiarazione del presidente Romani e dei senatori D'Alì, Caliendo, Malan, Gasparri e Matteoli ha anche chiarito qual è la nostra posizione, non egemonica, non di imposizione. Sono temi in cui auspico che la libertà di coscienza alberghi in tutte le case politiche per consentire le scelte migliori, ma c'è stata anche un'indicazione di posizione politica del nostro Gruppo, poi potrà accadere che qualcuno non sarà d'accordo, ci mancherebbe altro.

Credo pertanto, caro Presidente, che sia una scelta di propaganda, dettata da esigenze congressuali, quindi anche stasera alle ore 19,30 c'è un'altra sessione del congresso del PD. Trovate una soluzione, perché io rispetto tutti i dibattiti politici, ma non è che possiamo averlo prima e dopo i pasti principali, che poi a volte non si possono nemmeno consumare - e questo è un bene - per via dei lavori parlamentari. Il congresso del PD sarà un evento importante, ma non può condizionare la vita della Repubblica.

Ritengo pertanto che la calendarizzazione di quel provvedimento sia un errore, perché ci sarà una discussione inutile, un rinvio, ci si precluderà un approfondimento in Commissione e si ingolferà

l'Aula, perché alla fine si inventeranno qualche altra cosa. Si tratta, tuttavia, di una scelta inutile oltre che sbagliata ed è per questo che proponiamo in maniera educata, argomentata a livello costituzionale e regolamentare, di differire ad altra fase la discussione del provvedimento sulle unioni civili.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, credo che la decisione circa questo inserimento sia gravissima e vi spiego i motivi per cui la ritengo tale. L'articolo 72 della Costituzione impone l'esame di un provvedimento in Commissione: è un principio di rango costituzionale. Il nostro Regolamento parla di due mesi, ma ci sono stati quattro precedenti storici nei quali il Presidente ha potuto usufruire del suo diritto di ridurre i termini. Di solito avveniva alla scadenza del secondo mese; l'unica eccezione è stata il disegno di legge Cirami, che è stato richiamato in Aula dopo quindici giorni di discussione in Commissione, tra vivissime proteste dell'Emiciclo, soprattutto da sinistra. In questo caso, essendo stata fatta ieri la relazione in Commissione (oltretutto in seduta notturna) ed essendo stato inserito oggi nell'ordine del giorno della seduta di domani, il Presidente non utilizza il suo potere di ridurre i tempi, ma annulla e cancella un principio costituzionale: d'ora in poi un disegno di legge potrà essere illustrato la sera in Commissione e il giorno dopo andare in Assemblea, inoltre, gli unici senatori che si erano iscritti ieri sera per intervenire sulla relazione che ha svolto la senatrice Cirinnà non hanno neanche potuto prendere la parola in discussione generale.

È evidente che a questo punto qualsiasi disegno di legge, cancellando l'articolo 72 (come è stato fatto in questo caso), può essere portato in Aula, non riducendo i tempi, ma facendo passare il principio per cui un disegno di legge rimane in Commissione neanche un secondo. Ieri in Commissione, dopo l'illustrazione, la seduta è stata sospesa e il dibattito è stato rimandato alla prossima seduta di domani, quando il provvedimento sarà già incardinato in Assemblea. Avvanzerò anche la proposta di togliere dall'ordine del giorno l'esame di questo provvedimento e di inserirne un altro.

Ricordo che, contrariamente alle bugie che vengono raccontate, abbiamo potuto cominciare a lavorare all'inizio di luglio perché il Governo, non mandando la relazione tecnica, non ci ha messo nelle condizioni di cominciare i lavori. Abbiamo fatto qualche seduta all'inizio di agosto - ne abbiamo fatte in tutto tredici - e siamo arrivati al 20 settembre. Abbiamo smaltito il 25 per cento degli emendamenti in ventuno giorni - non due anni - e avremmo concluso tutto il lavoro in Commissione. Chi racconta che questo testo è stato fermo per due anni racconta una solenne bugia al Paese. Abbiamo lavorato ventuno giorni a partire da quando il Governo ci ha permesso di lavorare, in quanto prima non abbiamo potuto votare gli emendamenti visto che mancava la relazione tecnica. Venerdì scorso abbiamo ritirato 400 emendamenti e dei nostri ne sono rimasti non svariati milioni, ma solo qualche centinaio; io ho ritirato i miei, mantenendone 30 su 400.

Adesso ci troviamo in una situazione per la quale esiste un precedente. Ricordo che la cosiddetta legge Fini-Giovanardi è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale perché, dopo due anni di lavoro in Commissione, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge sono stati inseriti articoli che non erano stati discussi in Commissione e la Consulta ha detto che la conversione era stata affrettata. Vorrei sapere cosa la Corte costituzionale dirà domani quando questo disegno di legge, che i Capigruppo hanno fatto proprio, non è stato in Commissione neanche un secondo perché nessuno è potuto intervenire. Dov'è l'esame in Commissione di questo disegno di legge? Quando è stato esaminato in Commissione, visto che è stato proposto ieri sera e che i dodici senatori iscritti a parlare non hanno potuto farlo? Vedo che il Segretario Generale continua a suggerire al Presidente, ma queste non sono questioni da suggerimento perché quando si stracciano la Costituzione ed il Regolamento del Senato non c'è scusa che tenga.

Propongo pertanto che al posto di questo provvedimento venga inserito in calendario il provvedimento sulla prescrizione, su cui da mesi è stata fatta la relazione in Commissione giustizia e che aspettiamo venga portato all'esame dell'Assemblea. Nessuno l'ha però mai calendarizzato. Si dice che c'è bisogno di un accordo politico e che finché non si fa non si può parlare di prescrizione. Si può però portare in

Aula il provvedimento sulle unioni civili senza che la Commissione lo abbia proposto, come la Costituzione richiede.

Signor Presidente, qui c'è una sua responsabilità visto che non poteva inserire all'ordine del giorno la trattazione di questo provvedimento; poteva ridurre i tempi di esame in Commissione, ma non azzerarli. (*Commenti del senatore Cioffi*). Lei lo ha fatto e ha così creato un precedente devastante.

Chiedo quindi che al posto del provvedimento sulle unioni civili venga inserito nel calendario dei lavori il provvedimento in tema di prescrizione. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

PRESIDENTE. I precedenti c'erano già, non è devastante.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, forse ci siamo dimenticati di una questione che non è stata inserita nell'elenco degli argomenti in trattazione.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha licenziato il documento relativo alla richiesta di arresto del senatore Bilardi, che dovrebbe essere calendarizzato. Doveva essere calendarizzato già da tempo, ma è rimasto in sospeso nell'aria, forse perché serviva per mantenere certi equilibri nella maggioranza al fine di portare a casa le riforme. Questo documento rimane ora ancora in sospeso, forse per garantire un equilibrio sul tema delle unioni civili che vede qualche crepa?

Credo che l'esame di questo documento possa essere svolto giovedì mattina; trattandosi di un documento su cui può intervenire un rappresentante per Gruppo, in due ore il suo esame può essere portato a compimento. Se c'è da votare «sì», si vota «sì»; se c'è da votare «no», si vota «no». Almeno ci togliamo questo problema, tanto alla fine quando c'è da fare le schifezze votate con il Nuovo Centrodestra, mentre quando c'è da legiferare in tema dei diritti dei cittadini e il Nuovo Centrodestra vi abbandona cercate il Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, vorrei rivolgere una proposta ai colleghi di maggioranza, in particolar modo al presidente Zanda. Mi pare di capire che abbiamo dinanzi a noi ancora un lungo periodo di lavori per questa legislatura. Dico allora, soprattutto su temi importanti, presidente Zanda: vogliamo trascorrere questi residui due anni e mezzo in una contrapposizione continua sui metodi di lavoro oppure vogliamo cercare di trovare, attingendo al patrimonio del buonsenso - del quale pure lei, presidente Zanda, so non essere assolutamente privo - il senso di quella responsabilità che abbiamo visto sbiadita durante l'*iter* legislativo che ci ha portato, qualche minuto fa, a riformare la Costituzione?

Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti sull'argomento in discussione, quello delle unioni civili, non fa barricate e non vuole essere prigioniero di ideologie, ma vuole affrontare la delicatezza di un tema che ha implicazioni rilevanti con un atteggiamento laico e senza pregiudizi di sorta. Vogliamo fare in modo che questo approccio costruttivo lasci spazio ad un confronto dialettico propositivo rispetto ad un provvedimento di particolare rilievo? Se vogliamo imboccare questa strada, credo che portare al Paese il risultato di aver incardinato le unioni civili prima della legge di stabilità faccia parte di un atteggiamento che conferma i sospetti di qualcuno, secondo cui il congresso del PD si svolge in seduta permanente e continua.

Mi chiedo allora: qual è il motivo di questa accelerazione? Nel metodo, sembra quasi che essa determini l'abolizione delle Commissioni permanenti e del prezioso lavoro di tipo tecnico che esse svolgono. Abbiamo visto arrivare in Assemblea la riforma costituzionale senza il mandato al relatore; il provvedimento sulle unioni civili credo che abbia visto tagliata una quantità cospicua di emendamenti (ne sono rimasti alcuni). Perché non si lascia completare il lavoro, in modo tale da far emergere il confronto dialettico, sia pure fra posizioni differenti, come metodo per approdare ad un risultato che serva al Paese e che non si trasformi invece nel risultato di un braccio di ferro, che assolutamente al Paese non serve? Per quale motivo vogliamo accelerare, portando in Assemblea domani il disegno di legge, con il Presidente della Commissione giustizia che riferirà sui lavori della

Commissione? Poi interromperemo per un mese i lavori su quello stesso disegno di legge, salvo riprenderli fra trenta giorni, dovendosi riannodare i fili di un ragionamento e di una discussione.

Siamo seri e responsabili, signor Presidente. Lo dico con la consapevolezza di assumere una responsabilità che ha in sé l'impegno a non porre in essere alcuna forma di ostruzionismo: rinviando l'esame del disegno di legge ai tempi immediatamente successivi all'approvazione del disegno di legge di stabilità e, soprattutto, riprendiamo i lavori in quest'Aula secondo il rispetto, non soltanto del Regolamento e delle leggi scritte, ma anche di quelle non scritte, che sono quelle del buonsenso e di un civile rapporto di confronto fra forze politiche che devono rappresentare l'elemento di rilancio della prospettiva di un Paese che ha bisogno di leggi fatte bene, con democrazia e con il ripristino delle funzioni del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

[*QUAGLIARIELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, mi potrei appellare al Regolamento. La realtà delle cose, infatti, è quella illustrata dal presidente Schifani, dal presidente Gasparri e dal senatore Giovanardi. Noi veniamo da una seduta, quella di ieri in Commissione (credo che il presidente Casson ne sia stato testimone), nella quale è stata svolta la relazione iniziale da parte della senatrice collega Cirinnà; vi è stata, poi, una forma di abbinamento abbozzata, che non ha avuto alcun tipo di approfondimento.

Signor Presidente, se mi consente, andando al nocciolo della questione, vorrei invece appellarmi al buonsenso e non al Regolamento. Su questo provvedimento noi ci troviamo, per l'essenziale, in una situazione nella quale - lo dico in termini crudi, poi avremo modo e tempo di approfondire e di ribadirlo in termini più precisi - abbiamo una condivisione sul tema dei diritti personali e un'opinione assolutamente divergente sulla genitorialità e, in particolare, sulle conseguenze dell'adozione. Alcuni di noi ritengono che le formule presenti nella legge potrebbero indurre o incrementare una pratica che credo la gran parte dell'Assemblea consideri con sospetto, e cioè quella dell'utero in affitto. Un'altra parte di quest'Aula ritiene che tra le due questioni non vi sia collegamento. Cerco di portare la discussione nei termini oggettivi.

Ora, su questo tema si può provare a continuare una discussione in termini civili, per vedere se ci sia una soluzione e se ci si possa capire. Nessuno ha la garanzia che questo avvenga e, anzi, è probabile che non sia così. Ma quello che sinceramente non riesco a comprendere, signor Presidente, è perché dobbiamo evitare che ciò possa accadere.

Se l'incardinamento di domani servisse a portare immediatamente in Aula il provvedimento, io capirei che vi sono delle circostanze e delle aspettative che in questo modo verrebbero soddisfatte. Ma noi sappiamo perfettamente - lo sappiamo tutti - che l'incardinamento di domani si ferma lì e poi blocca il tema sia in Aula che in Commissione: non crea un'accelerazione.

Posso comprendere che da parte del Partito Democratico vi sia la richiesta di una garanzia che questo non sia un modo, da parte di quella che è minoranza su questo provvedimento, per fare ostruzionismo e poi portarci, mese dopo mese, a prendere altro tempo. Capisco, quindi, che il PD chieda una garanzia su un tempo di incardinamento e di discussione che sia oggettivamente utile, nel quale l'Assemblea si renda disponibile. Questo avrebbe un senso. Ma compiere una probabile forzatura sul Regolamento (io la ritengo sicura, qualcuno la può ritenere probabile), evitare che la discussione continui in Commissione, tutto ciò per non portare la discussione in Assemblea, perché l'Aula è occupata, e arrivare comunque a quel tempo che ci si è proposti di garantire in ogni caso, francamente, signor Presidente, è qualcosa di cui non riesco a capire la logica, se non in una dimensione di pura propaganda, che dovrebbe essere evitata.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 19,45)

(Segue QUAGLIARIELLO). Sono convinto, signor Presidente, che con molta probabilità non si arriverà a una composizione su questo tema. Sarei ipocrita se dicessi il contrario, perché è un tema che tocca i principi di fondo che per molti di noi non sono negoziabili. Ma non capisco la ragione per la quale si vuole anche evitare il tentativo, senza peraltro che ciò porti un beneficio su un altro terreno.

Sappiamo tutti, infatti, che il tema in Assemblea sarà affrontato a gennaio. (*Applausi del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Quindi, la sua proposta è di rinviarlo a gennaio?

QUAGLIARIELLO (*AP (NCD-UDC)*). La proposta è quella di evitare l'incardinamento generale, se devo farne una formalmente.

PRESIDENTE. Si associa a quella del senatore Schifani?

QUAGLIARIELLO (*AP (NCD-UDC)*). Sì, Presidente, mi rimetto alla proposta del presidente Schifani.

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, prendo la parola per sostenere la decisione che ha assunto la maggioranza in Conferenza dei Capigruppo, nonché per qualche precisazione rispetto all'intervento del senatore Quagliariello.

La necessità di calendarizzare in Aula il provvedimento sulle unioni civili, Presidente, deriva da un'osservazione dell'andamento dell'esame del provvedimento nei mesi passati.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Uno solo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Nel mese passato.

ZANDA (*PD*). Nei mesi passati, al plurale.

Una parte consistente di questa Assemblea attribuisce a questo provvedimento una notevole importanza. È un provvedimento che è stato molto studiato, molto elaborato e personalmente ritengo - l'ha detto per inciso anche il senatore Quagliariello - che ci sia una condivisione molto ampia su una parte rilevante del provvedimento stesso, ovvero quella che attiene ai diritti e ai doveri, che definisce l'istituto.

La Commissione ha esaminato il tema delle unioni civili per la durata di 75 sedute: tante sono state le sedute dedicate dalla Commissione alle unioni civili.

TAVERNA (*M5S*). Qual è la proposta?

ZANDA (*PD*). In questa lunghissima sequenza di riunioni non siamo riusciti a portare avanti il provvedimento praticamente in niente. In tutte le Conferenze dei Capigruppo che si sono susseguite negli ultimi mesi abbiamo sempre chiesto la calendarizzazione e l'abbiamo chiesta naturalmente mettendo anche la condizione che venisse completato l'*iter* del provvedimento in Commissione. Questo non è servito a smuovere nulla nei lavori della Commissione (*Commenti del senatore Giovanardi*).

TAVERNA (*M5S*). Qual è la proposta di modifica del calendario?

PRESIDENTE. Colleghi, ciascuno è riuscito ad intervenire tranquillamente e anche il senatore Zanda ha diritto di farlo.

ZANDA (*PD*). Senatore Giovanardi, fino a questo momento nessuno l'ha interrotta, tantomeno io. Lasci parlare e quando avrò finito, se avrò qualcosa da dire e il Presidente le darà la parola, potrà replicare. Però lasci parlare, per cortesia, come tutti lasciano parlare lei, qualsiasi cosa dica.

Il tema è questo: è necessario che un provvedimento di tale delicatezza a questo punto abbia un suo sbocco, e lo sbocco naturale è quello dell'Assemblea. Noi pensiamo che sarebbe stato molto meglio che la Commissione avesse avuto la possibilità di esaurire i suoi lavori, lo avremmo preferito di gran lunga e l'abbiamo detto in tutte le Conferenze dei Capigruppo. Sarebbe stato meglio portare il provvedimento in Aula con un relatore. Questo è stato impossibile, e niente fa immaginare che le cose possano cambiare. Proprio nulla. Anche il suo intervento, senatore Giovanardi, non fa assolutamente ben sperare sulla possibilità che la Commissione possa lavorare con tranquillità, serenità e obiettività su questo tema.

A questo punto, quindi, insisto per la decisione che è stata assunta a larghissima maggioranza dai Capigruppo e chiedo a tutti i Gruppi che l'hanno votata in Conferenza dei Capigruppo di sostenerla anche in Assemblea, perché sarebbe davvero molto grave che dopo la decisione che abbiamo preso insieme il provvedimento non venisse incardinato domani mattina, certamente sapendo che a breve ci

sarà l'interruzione per la sessione di bilancio, ma sapendo anche che la decisione dell'incardinamento rende irreversibile il suo esame in Aula. Capisco che è una decisione che ha un valore parlamentare e naturalmente anche politico.

Chi avesse voluto una discussione - lo dico in modo impersonale - in Commissione costruttiva, fattiva e collaborativa, ha avuto 75 sedute per farlo e non l'ha fatto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Ma cosa dici? Bugiardo! Pinocchio!

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, le farò una proposta, però mi consenta in primo luogo di constatare purtroppo l'assenza del Presidente, al quale il senatore Schifani aveva rivolto uno specifico quesito, sulla base del precedente rilevante, quello proprio della riforma costituzionale, allorché fu audita nella Conferenza dei Capigruppo la presidente della Commissione, a sottolineare l'eccezionalità della decisione che in quella sede veniva assunta, in contrasto con l'articolo 44 del Regolamento, e il dovere di esame per un congruo periodo di almeno due mesi da parte della Commissione del testo lì assegnato.

Vorrei altresì ricordare - e mi dispiace l'assenza del Presidente - che in altra occasione fui seriamente redarguito, nella qualità di Presidente di Commissione, perché ritenni implicita una decisione procedimentale, quella cioè di non porre ai voti gli emendamenti che avevano ricevuto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere contrario della Commissione bilancio. Mi fu detto che le decisioni non devono mai essere implicite, ma che devono essere esplicitamente assunte dalla Commissione, cosa che non è accaduta ieri sera, per quanto riguarda l'abbinamento dei nuovi disegni di legge ai disegni di legge a suo tempo presentati e sui quali vi è stato l'esame da parte della Commissione, anche se, senatore Zanda, questo esame non coincide con il tempo decorso dalla prima relazione che su quei disegni di legge si è svolta.

Quando il senatore Giovanardi le ricorda, senatore Zanda, il solo mese di settembre come tempo di lavoro, ricorda cioè l'inizio della fase emendativa dalla presentazione del testo base, del testo quindi sostitutivo dei vari testi presentati, da parte della relatrice. Il tempo "perduto" non è quindi certo imputabile agli interventi essenzialmente del solo senatore Giovanardi sugli emendamenti presentati, ma è imputabile alle discussioni interne al Partito Democratico, che ha ritmato i lavori della Commissione, e oggi chiede di ritmare i lavori dell'Assemblea in base al proprio legittimo e interessante dibattito interno.

Vorrei ricordare che ha ragione anche il senatore Quagliariello quando dice che si ipotizza di calendarizzare il provvedimento dopodomani, ma poi ragionevolmente si va a gennaio. In quel tempo...

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, deve fare la sua proposta.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. La mia proposta è che ritorni in Commissione. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La proposta di ritorno in Commissione la potremo fare quando ci sarà la fase delle questioni incidentali.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Mi consenta di dirle, signor Presidente, ma perché ascoltino le colleghe e i colleghi del Movimento 5 Stelle... *(Commenti della senatrice Bulgarelli)*. È importante - e voi avete ragione quando certe volte richiamate la maggioranza - difendere in tutte le circostanze le prerogative dell'opposizione.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ora? Dovevi parlare l'altro giorno!

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*...sia quando la praticate, sia quando vi trovate nella posizione opposta. Io non ho mai contestato i diritti dell'opposizione, com'è noto anche nell'ambito dei lavori della mia Commissione, perché ho molto rispetto dei diritti della minoranza. Nella mia esperienza sono stato in minoranza e in maggioranza e so quanto debbano essere sempre, in ogni circostanza, considerati tali diritti e non adattati alla posizione soggettiva.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. La proposta!

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Io chiedo il ritorno del provvedimento in Commissione, come è stato già detto, perché quella è la sede nella quale ci si può confrontare. Sono circa ottanta soltanto gli emendamenti e credo anche il Movimento 5 Stelle dovrebbe convenire circa l'utilizzo di questo tempo, perché in realtà mi sembra ci si accinga a fare soltanto un'operazione ideologica, collegata probabilmente con i giorni del Sinodo, quella di voler mettere in agenda a tutti i costi la genitorialità delle coppie omosessuali. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, la sua proposta è irricevibile, perché non può tornare in Commissione quello che non è ancora arrivato in Assemblea. Darò la parola agli ultimi colleghi che lo chiederanno: ricordo che un conto sono le proposte di modifica di calendario, un altro la loro discussione, per cui può intervenire un senatore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a seguito dell'intervento del Presidente Zanda vorrei precisare alcune cose. Vorrei ricordare per quanto tempo la Commissione ha potuto lavorare sugli emendamenti, cioè sul testo, perché l'alternativa, se non ci sono gli emendamenti, è votare il testo così com'è; questo è quello che qualcuno vuole introdurre un domani, ma per ora, essendoci ancora alcuni aspetti di democrazia, discutere un testo vuol dire discutere sugli emendamenti. Gli emendamenti si possono discutere se c'è il parere della Commissione bilancio (che viene formulato sulla base di una relazione tecnica del Governo, che nel caso è stata scandalosa), che è arrivato il 29 luglio. Tutti ricorderanno che c'è stato una pausa di un mese durante l'estate. La Commissione non ha perso tempo ed è stata la prima a riunirsi dopo la pausa di agosto, ma le 75 riunioni, menzionate dal presidente Zanda, non sono quelle dedicate alla discussione del testo, perché le sedute dedicate al testo sono state 14. Se la maggioranza del Partito Democratico ritiene che 14 sedute di Commissione - e sappiamo ben la difficoltà dei lavori di Commissione - siano troppe, per discutere un testo che dice che cosa sono la famiglia e il matrimonio, che cos'è essere padre ed essere madre, che cos'è essere figli, mi chiedo quale sia la scala di valori di coloro che portano avanti questi ragionamenti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Mi chiedo anche quale siano il rispetto - anche se sono affari loro - da parte della suddetta maggioranza del Partito Democratico nei confronti dei tanti dissensi che ci sono - mi rifaccio alle dichiarazioni lette sulla stampa - su alcuni punti e in particolare sulla questione delle adozioni e dell'utero in affitto.

Potrebbero anche essersi tenute 1.400 sedute di Commissione, anziché le 14 che si sono tenute, ma se il vostro concetto di lavoro in Commissione è quello di avere un testo deciso in qualche segreto ambito del Partito Democratico e poi stare lì ad aspettare un po' spazientiti che gli altri parlino, per mantenere quel testo, come più volte è stato dichiarato da autorevoli esponenti, membri e non membri del Senato, allora diciamo che abbiamo concetti diversi del dialogo, della democrazia e dei procedimenti parlamentari. In particolare, ricordo che in Commissione è stato bocciato un ordine del giorno, che chiedeva al Governo di continuare a difendere il diritto dei genitori all'educazione dei propri figli secondo i propri principi, citando gli articoli 18 e 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e abbiamo avuto un voto contrario della maggioranza, senza neanche un tentativo di spiegarlo. Sono state fatte numerosissime richieste di porre dei limiti a questa storia delle cosiddette *stepchild adoption*. La parola già di per sé rivela che si tratta di matrimonio, perché la parola «*stepchild*» vuole dire «figliastro»: non vuol dire figlio del tuo amico, ma figlio del coniuge e dunque è chiaro che si tratta di un matrimonio. Quanto alla parola «*adoption*», non mi pare che abbia necessità di traduzione. Io stesso ho presentato un emendamento per tentare di porre dei limiti e ho detto che sono disposto a ritirarlo, se la relatrice o altri ritengono di proporre soluzioni diverse. C'è stato un semplice parere contrario e basta. Se questo è il vostro concetto di dialogo, davvero non è il nostro, non è quello che abbiamo praticato quando eravamo maggioranza e che praticheremo quando torneremo ad esserlo. Purtroppo, per ora non lo siamo e vediamo le gravi conseguenze di quanto avvenuto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).

CENTINAIO (LN-Aut). Non voglio intervenire sul tema del disegno di legge in materia di unioni civili, perché ci sarà il momento opportuno. Penso dunque che mettersi a dire adesso quali sono le posizioni di ciascuno di noi non sia opportuno e non serva neanche al dibattito. In questo momento stiamo discutendo del calendario e vorrei rimanere sul calendario, signor Presidente.

Voglio però ricordare una cosa all'Aula, e il mio intervento serve proprio perché almeno rimanga agli atti. Per quindici giorni io non ho sentito i senatori dell'attuale maggioranza lamentarsi perché il Regolamento non veniva rispettato. Per quindici giorni si è parlato di riforme costituzionali ed il Gruppo NCD è stato in silenzio, accettando qualsiasi cosa venisse proposta dal Partito Democratico! (Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-SEL).

L'hanno accettata, sono stati in silenzio e l'hanno digerita, e sono andati anche oltre l'averla digerita!

Ora, ad NCD, che viene qui a parlare dei diritti delle minoranze e a sostenere che bisogna rispettare il Regolamento e i lavori di Commissione, io dico: fate ridere i polli! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Ne riparleremo! Voglio vedere cosa voterete!

[BONERISCO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, io raccolgo l'appello del collega Centinaio, che mette correttamente in evidenza molti punti, a non entrare adesso nel merito di questa vicenda ma a restare sul tema del calendario.

Sul tema del calendario vorrei rappresentare il nostro disagio, ancora una volta, nel registrare che, nonostante oltre il testo Cirinnà-*light*, o Cirinnà-*bis*, così come è stato definito, altre due proposte di legge, a firma del senatore Malan e mia e a firma del senatore Caliendo e del senatore Zizza, siano state completamente ignorate da una Conferenza dai Capigruppo o dai Capigruppo di maggioranza. Come se l'unico modo per approdare in Aula oggi fosse quello di prendere in esame il testo maturato all'interno del Partito Democratico.

E ci risiamo: ecco perché ha ragione il senatore Centinaio! L'eterno congresso del Partito Democratico va in scena anche sulle unioni civili. Un tema come questo, esattamente come le riforme costituzionali, attraversa la vita dell'intera Aula parlamentare per le posizioni culturali, politiche e sociali, di cui noi tutti siamo rappresentanti ma viene liquidato, ancora una volta, come la prova di forza di una presunta maggioranza.

Mi permetto di entrare solo un attimo nel merito di questa vicenda per dire che è una presunta maggioranza quella che, su un tema così importante, si divide in questo modo. Però, alle parole vorrei che seguissero i fatti! Quindi, io domando ai colleghi di NCD: solo adesso scoprite il diritto a rappresentare posizioni diverse?

Io mi auguro che, su questo tema, come non è avvenuto sulle riforme costituzionali, la cultura e i valori del centrodestra possano tornare a rappresentare posizioni corrette per la società.

Noi abbiamo, infatti, l'obbligo di interpretare un movimento, una pulsione e un desiderio, che nella società italiana sono presenti, di avanzare sul terreno dei diritti civili.

Ora, siccome io avevo annunciato che non sarei entrata nel merito, mi limito a proporre che questo calendario possa affrontare davvero le questioni, e non per finta.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, ricordo che le proposte di modifica al calendario, che riguardano il disegno di legge sulle unioni civili, saranno poste in votazione a partire dalla più lontana fino alla più vicina al progetto di calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Metto pertanto ai voti la proposta di modifica del calendario presentata dal senatore Giovanardi, volta a sostituire il disegno di legge sulle unioni civili con il disegno di legge sulla prescrizione.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Gasparri, volta ad espungere dal calendario il disegno di legge sulle unioni civili.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Schifani e D'Ambrosio Lettieri, volta a rinviare la discussione del disegno di legge sulle unioni civili alla prima seduta del 2016, concluso l'esame del disegno di legge di stabilità.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Castaldi, volta ad effettuare il voto finale sul disegno di legge sulle unioni civili entro giovedì 15 ottobre.

Non è approvata.

CASTALDI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. L'avete votata solo voi del Gruppo Movimento 5 Stelle.

CASTALDI (*M5S*). Anche SEL!

PRESIDENTE. È bocciata comunque.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Crimi, volta a calendarizzare la relazione della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari sul caso Bilardi.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 2024

[PRESIDENTE](#). Comunico che è stata appena presentata la seguente richiesta: «Onorevole Presidente, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, richiedo che venga discussa la dichiarazione d'urgenza dell'Atto Senato 2024, «Introduzione del divieto di pubblicità per i giochi con vincite di denaro», a mia prima firma, nella seduta di domani, mercoledì 14 ottobre 2015», firmato dal senatore Endrizzi.

L'ordine del giorno di domani è conseguentemente integrato, in coda, con tale argomento.

Per fatto personale

[MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, avevo già chiesto al presidente Grasso stamani di fare un intervento a fine seduta per denunciare alcuni fatti, a mio avviso, molto gravi, quindi l'intervento è anche per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Marinello, a me non è pervenuto nulla, quindi la pregherei di farlo molto brevemente.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Nella giornata del 7 ottobre, alcuni senatori qui in Aula hanno ripreso una serie di immagini che poi sono andate in rete.

Credo che questa sia una pratica assolutamente disdicevole (*Commenti del senatore Giarrusso*). Tra l'altro, oggi in sede di Conferenza dei Capigruppo non si è arrivati ad una conclusione su queste tematiche. Ebbene, io credo che si parli di questi fatti. In particolare, vi è un'immagine...

PRESIDENTE. Senatore Marinello, non può entrare nel merito di queste vicende, ma, se vuole, le

riferiamo al Presidente.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Ora le dico il fatto personale, Presidente: un'immagine riguardava il sottoscritto, che, tra l'altro, è stato ripreso con gli occhi chiusi o socchiusi: da quel momento, sulla rete sono stato oggetto di attacchi personali violenti, ingiurie e anche minacce.

Questo è un aspetto che riguarderà i miei legali, a cui ho dato mandato di agire, avvalendomi, tra l'altro, delle ultime sentenze della Corte di cassazione in materia.

Devo aggiungere, caro Presidente, che, per quanto mi riguarda, intendo rimandare al mittente questo genere di comportamenti, che qualificano i senatori che usano tali argomentazioni per la lotta politica.

Visto che le avevo promesso brevità, voglio concludere con una frase che non è mia, ma di Umberto Eco, da lui utilizzata all'Università di Torino il 10 giugno. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatori Floris e Caliendo, per cortesia, un senatore sta intervenendo al vostro fianco.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). La frase è la seguente: «*I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli*».

Sono parole di Umberto Eco e le dedico a quei colleghi che utilizzano questi metodi e questi strumenti per un'ignobile lotta politica, che è fatta non sulle idee, ma è fatta di minacce (*Applausi dei senatori Di Biagio e Albano. Commenti del senatore Cioffi. Richiami del Presidente*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 14 ottobre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 14 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 20,11*).

Allegato

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO (*)

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione ([1429-B](#))

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

C1

CALDEROLI

Respinta

All'articolo 2, spostare le parole introdotte dall'emendamento 2.204 al secondo comma, dopo le parole:«rispettivi territori».

C4

FINOCCHIARO

Approvata

Art. 38, comma aggiunto dall'emendamento 38.5000

Sostituire il comma aggiunto dall'emendamento 38.5000 con il seguente:

All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, primo periodo, le parole da: «da questo in seduta comune delle due Camere» con le seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti». Al secondo periodo le parole: «l'Assemblea» sono sostituite con le seguenti: «di ciascuna Camera».

Art. 39, comma 10

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'articolo 39,».

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: «comma sesto» con le seguenti: «sesto comma,».

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da tale data» aggiungere le seguenti: «, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge,».

C2

CALDEROLI

Preclusa

All'articolo 39, comma 1 primo periodo, dopo le parole: «può votare», inserire le seguenti: «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi».

C3

CALDEROLI

Preclusa

All'articolo 39, spostare l'ultimo periodo del comma 10, introdotto dall'emendamento 39.1000, quale ultimo periodo del comma 6.

(*) Il Senato approva in prima deliberazione, nel testo emendato, il disegno di legge costituzionale n. 1429-B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 507-522.

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bencini sul disegno di legge costituzionale n. 1429-B

Gentili colleghi, ho già espresso in discussione generale le mie critiche al modo con cui il Governo si è fatto costituente, lasciando al Parlamento la sola scelta di allinearsi oppure contrapporsi ad un disegno riformatore già dato e che non poteva essere modificato nei suoi elementi essenziali.

Una modifica ampia e importante della Costituzione è stata trattata come un semplice punto del programma di Governo a cui vincolare la maggioranza e la legge costituzionale come una legge ordinaria a cui porre magari la fiducia se necessario.

Possiamo forse affermare che per questo, e per tante altre prove già regalateci dal suo Governo, Renzi pecchi di arroganza, di leaderismo, di scarsa sensibilità democratica e persino di disprezzo del Parlamento.

So per certo che anche molti colleghi del Partito Democratico hanno del loro segretario un'immagine così descrivibile e anche peggiore. Non molto dissimile da quella palesemente espressa da altri colleghi di opposizione.

Abbiamo ascoltato pareri, anche autorevoli, che sostengono che approvata questa riforma e con il combinato disposto con l'Italicum, cambierebbe di fatto la nostra forma di governo che scivolerebbe verso un premierato assoluto, anticamera di un regime autoritario.

Tuttavia, per onestà intellettuale, bisogna riconoscere che l'*iter* che la riforma ha intrapreso e che sta per concludere non deroga affatto all'articolo 138 della Costituzione vigente. Non si è presa alcuna scorciatoia o deroga e il Parlamento, (Camera e Senato) sta votando questa riforma così come previsto

dai Padri costituenti.

Si pone quindi una questione, cari colleghi. Forse che questa Costituzione, la più bella del mondo, non abbia i giusti contrappesi di fronte ad un *Premier*-Segretario che voglia imporre il proprio disegno riformatore? Cosa importa se la Carta dice che è il Presidente della Repubblica a sciogliere le Camere se poi nella prassi diventa evidente oggi come sia forte la consapevolezza che le sorti della legislatura sono legate alle sorti del Governo Renzi?

Qui sta la questione. Costituzione vigente alla mano abbiamo due Camere che votano la fiducia al Governo. Sia alla Camera che al Senato abbiamo quindi una maggioranza che sostiene il *premier* e che si lega alle sorti della compagine governativa. Il Presidente della Repubblica è eletto dopo il terzo scrutinio con il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti di un'Assemblea nella quale solo i delegati regionali possono togliere alla maggioranza di governo il potere di eleggersi il Presidente autonomamente. La legge elettorale non è in Costituzione e la maggioranza la può modificare a suo piacimento in base alla propria utilità.

Se analizziamo la Costituzione vigente con lo stesso metro con il quale viene giudicata autoritaria la riforma in discussione, quale dovrebbe essere la nostra valutazione finale del lavoro svolto dai Padri costituenti?

Comprendo la polemica politica e la necessità di enfatizzare la propria opposizione ad un disegno di riforma non condiviso, ma bisogna essere obiettivi.

Un Senato indipendente che non vota la fiducia al Governo, che si rinnova nei suoi componenti progressivamente, e che ha su alcune materie, tra cui la revisione della Costituzione, lo stesso potere legislativo della Camera, è un contrappeso al potere del *Premier* molto superiore all'attuale camera alta. Non ne abbiamo avuto in fondo in questi giorni una ulteriore prova?

Con la nuova Costituzione sarà molto più difficile per il *Premier* imporre una sua riforma costituzionale. Anzi, una delle mie perplessità maggiori era proprio legata al fatto che si dava al Senato, composto da consiglieri non scelti dai cittadini, il potere di veto sulle future riforme. L'emendamento Finocchiaro all'articolo 2 ha superato questa mia perplessità dando maggiore legittimazione democratica ai senatori-consiglieri.

Chi parla di premierato assoluto dovrebbe spiegarci quali poteri in più ha il *Premier* a seguito di questa riforma. Gli è stato concesso il potere di revoca dei ministri? Può sciogliere il Parlamento? È stato adottato l'istituto della fiducia costruttiva?

Nulla di tutto questo è stato fatto. I poteri del *Premier* non sono stati toccati e fa sorridere che ci sia qualcuno in Forza Italia che accusa questa riforma di fascismo quando la riforma di Berlusconi dava al *Premier* molto più potere.

Si dice: "...è il combinato disposto con la legge elettorale..." Se la legge elettorale è un "*unicum*" al mondo e una pessima legge, si cambi la legge elettorale. Non si può valutare una riforma costituzionale sulla base di una legge ordinaria che magari tra qualche mese verrà nuovamente modificata. E in ogni caso, di fronte ad un sistema elettorale fortemente maggioritario, quantomeno nei suoi effetti sulla formazione del Governo, l'attuale Costituzione dimostra di non essere comunque adeguata.

La riforma in votazione non riduce gli organi di garanzia previsti nella Costituzione vigente e non aumenta il potere di nomina e quindi di controllo che la maggioranza di Governo detiene su di essi. Si può affermare, invero, che la riforma risulta garantire le opposizioni in misura maggiore rispetto a quanto faccia l'attuale Carta. Basti pensare, ad esempio, all'elezione del Presidente della Repubblica, figura di garanzia del nostro ordinamento: la riforma prevede il *quorum* minimo dei tre quinti dei votanti, una soglia maggiore rispetto al testo vigente e una garanzia in più per le minoranze.

Inoltre, mentre adesso entrambe le Camere votano la fiducia al Governo e quindi esiste una maggioranza omogenea, alla Camera e al Senato, che in seduta comune va sommandosi aumentando i voti di scarto sul quale il Governo può fare affidamento, con la riforma Renzi la composizione del nuovo Senato potrebbe ridurre i voti di scarto a favore del Governo e comportare quindi un maggiore ascolto delle opposizioni.

E come non valutare favorevolmente la previsione in Costituzione dello statuto delle opposizioni. Una innovazione coerente con la deriva maggioritaria del nostro sistema politico e di cui si discuteva oramai da tanto tempo. Strumentale, a parer mio, la polemica sul fatto che lo statuto sarà approvato dalla maggioranza. Anche i regolamenti parlamentari sono approvati a maggioranza assoluta eppure questo non suscita preoccupazioni di derive fasciste o autoritarie. È ovvio che Regolamenti e statuti devono essere approvati con un consenso più ampio della sola maggioranza di Governo, ma questo ci porta a ribadire una ovvietà: democrazia non è solo regole e procedure, ma anche cultura democratica, accordi tra gentiluomini, buone prassi. Ecco perché ho così aspramente criticato il metodo con cui questa riforma è stata approvata. Ma la condanna del metodo non può farci mentire sul merito: lo statuto delle opposizioni sarà uno strumento che non potrà che rafforzare il ruolo e la forza della minoranza o non sarà uno statuto delle opposizioni.

Sgombrati i dubbi sui rischi per la democrazia rimane il giudizio di merito sulla riforma. Ho già analizzato in discussione generale le sue criticità e incongruenze. La più importante è stata superata con la modifica all'articolo 2. Resto dell'avviso comunque che avremmo ottenuto un risultato migliore se ci fosse stata maggiore apertura al contributo delle opposizioni. Rimane il rimpianto per non aver visto accolto l'emendamento con il quale si inseriva tra le materie bicamerali paritarie la legge elettorale nazionale. Si continua a negare alla legislazione elettorale un peso maggiore alla legge ordinaria che invece dovrebbe assolutamente avere come anche raccomandato dall'Europa. E sullo stato di guerra avrei voluto che fosse colta l'importanza di cercare maggiore consensualità nella decisione.

Tuttavia sono consapevole di alcuni aspetti fondamentali: negli ultimi trent'anni si è andata diffondendo nell'ambito politico e accademico la consapevolezza della necessità di approvare riforme costituzionali che contribuissero a dare all'Italia maggiore stabilità di Governo e maggiore efficienza nel procedimento legislativo, terminando l'esperienza, pressoché unica nello scenario delle attuali democrazie, del bicameralismo perfetto.

È estremamente difficile valutare la qualità di una riforma così articolata senza provarla. La prassi e i Regolamenti sono elementi determinanti e non prevedibili. Non possiamo sapere con certezza adesso quante volte finirà per riunirsi il nuovo Senato, o che ruolo effettivamente riuscirà ad avere, o quanto difficile sarà per i senatori dividersi tra i due impegni istituzionali.

Ciò che sappiamo è che vogliamo che siano i cittadini, in ultima istanza, a poter valutare questa riforma sul merito.

E se questa legislatura non era legittimata ad essere costituente, c'è da domandarsi a questo punto se sia legittimata ad impedire agli italiani di pronunciarsi su una riforma della quale si discute da decenni. Noi riteniamo che sia giusto andare a *referendum* su questo testo, e ci impegneremo come Italia dei Valori ad informare i cittadini perché siano consapevoli dell'importanza della loro scelta. E lo faremo con la consapevolezza e l'onestà intellettuale di chi riconosce i meriti e i limiti di questa riforma e non farà propaganda elettorale sulla nostra Costituzione.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Casson sul disegno di legge costituzionale n. 1429-B

1. Creazione di un nuovo organismo parlamentare ibrido: il nuovo Senato

Con la riforma, si rischia di passare da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo confuso, ad un ibrido. Non si istituisce un nuovo Senato delle Autonomie, né tanto meno un Senato delle Garanzie. Quanto ai rapporti tra i due rami del Parlamento, la Camera dei deputati - numericamente più forte del Senato (di circa sei volte) - diventerebbe la sola titolare del rapporto fiduciario con il Governo (e questo in un'ottica generale ha un senso), ma anche dei poteri (legislativi e d'indirizzo e controllo) più rilevanti, a fronte di un Senato debole e di natura incerta (né organo "di garanzia", né dotato di funzioni politiche significative). Ciò determinerebbe un monocameralismo di fatto che, seppur considerabile in linea di principio, stride tuttavia con una legge elettorale ipermaggioritaria. Un Senato così concepito, con una legittimazione democratica comunque debole in ragione della mancata o comunque "attenuata" elettività (pur sempre di secondo grado, con la prevista designazione sulla

scheda elettorale, ma con una "ratifica" d'incerta natura da parte dei Consigli regionali), finisce con lo smarrire il suo senso. Se, infatti, è condivisibile il superamento del bicameralismo paritario, è anche vero che altre soluzioni sarebbero state preferibili: o un monocameralismo nel quadro di un sistema proporzionale sia pur corretto ovvero una Camera della autonomie dotata di una legittimazione più netta e di poteri più incisivi oppure, ancora, un Senato "di garanzia", a fungere da contrappeso reale per tutto su cui, come diceva Bobbio, "la maggioranza non può decidere da sola". Anche lo statuto delle opposizioni, rimesso alla disciplina del regolamento della Camera, sembra in tal senso non del tutto sufficiente. Così concepita, la riforma neppure determina un rilevante contenimento degli oneri; fine che meglio avrebbe potuto essere perseguito riducendo il numero dei deputati e così riequilibrando anche i rapporti tra i due rami del Parlamento.

2. Carenza di contro-poteri e rischio di premierato "assoluto"

Si è molto discusso di questo rischio di premierato assoluto: non tanto perché autoritario, quanto perché privo di adeguati contro-poteri, che sarebbero sempre necessari in una democrazia. Il combinato disposto di revisione costituzionale e legge elettorale - con un fortissimo premio di maggioranza al partito anziché alla coalizione - muta di fatto la forma di governo: da parlamentare in premierato, non potendo più ritenersi il Presidente del Consiglio, in questo nuovo assetto, quel "*primus inter pares*" prefigurato dalla Costituzione del 1947. Egli diviene, infatti, in tal modo, il vertice esponentiale del Governo, dotato di legittimazione propria e di poteri non adeguatamente contro-bilanciati da un idoneo sistema di "*check and balances*". Tale mutamento ordinamentale ha, del resto, effetti non trascurabili sulla prima parte della Costituzione e sui diritti fondamentali ivi sanciti. Inoltre, approfondendo le conseguenze del cambiamento e provando ad esercitare quella prova "di resistenza" che si usa fare valutando l'applicazione delle leggi "*in the worst scenario*" - il combinato disposto della legge elettorale "*Italicum*" e della riforma costituzionale rischia di attribuire ad una forza politica (e al suo *leader*), pur con meno di un terzo dei suffragi, in virtù del solo ballottaggio, il potere di scegliere i giudici costituzionali di nomina parlamentare, di eleggere il Capo dello Stato con i soli 3/5 dei votanti sia pur dopo votazioni infruttuose, di dichiarare lo stato di guerra, di deliberare su diritti fondamentali e sulle garanzie di indipendenza della magistratura anche scegliendo di fatto tutti i membri laici del Consiglio superiore della magistratura, di procedere a revisione costituzionale sia pur sottoponendola a *referendum*. Se poi si considera la scarsa legittimazione dei parlamentari (i cui capilista sarebbero scelti dai segretari di partito, a fronte della investitura del presidente del Consiglio da parte dei cittadini con il ballottaggio o comunque con l'indicazione da parte della forza politica del proprio candidato), questa asimmetria nella legittimazione di Presidente del Consiglio e parlamentari determina una alterazione negli equilibri tra Governo e parlamento, tutta in favore del primo e senza adeguati correttivi.

3. Competenze sui diritti fondamentali delle persone e complicazione delle procedure legislative

Ritengo un grave errore l'aver privato il Senato della competenza in materie che riguardano comunque i diritti civili e di libertà (che spesso intersecano questioni delicate come quelle bioetiche), nonché i presupposti necessari della democrazia (dal pluralismo alla libertà di stampa; dall'assetto delle magistrature alla disciplina processuale, in cui molti di quei diritti fondamentali trovano attuazione). Rimettere la decisione su temi così essenziali per la tenuta di una democrazia alla sola maggioranza di Governo espressa alla Camera dei deputati - e neppure realmente rappresentativa della maggioranza del Paese, perché artificialmente costruita da un premio sproporzionato a una lista - vuol dire rendere i diritti fondamentali ostaggio delle schermaglie maggioranza-opposizione e, in definitiva, rimetterne la disciplina alla discrezionalità del leader del partito risultato vincitore. "*A contrariis*", va ricordato come in più occasioni la verifica "paritaria" delle due Camere su queste materie abbia costituito un baluardo di libertà e democrazia, magari anche solo correggendo banali errori della "prima lettura".

Per quanto attiene poi alla fase della formazione delle leggi, è ancora tutto da verificare che la dichiarata (e condivisibile) volontà di semplificazione riesca a raggiungere l'obiettivo prefissato. Infatti, nel disegno di legge costituzionale sono previste almeno una decina di differenti modalità procedurali e ancor più di principi ispiratori, che determineranno incomprensioni e conflitti. Ciò

attiene da una parte alle materie di ripartizione delle competenze tra le due Camere e dall'altra alle maggioranze variabili imposte alle stesse Camere. Basta scorrere il testo degli articoli 10, 81 e 117 per rendersi conto del guazzabuglio. Per di più, come segnalano i "tecnici" del Senato nel loro dossier, in assenza di una norma che possa dirimere incertezze e conflitti tra gli stessi Presidenti delle due Camere. Quali le conseguenze? Possibili rischi di ricorsi a non finire sulla attribuzione di competenze tra le due Camere, per un procedimento legislativo che si voleva semplificare, ma che si rivela invece più complesso e farraginoso.

4. Simulacro confuso e pasticciato di elezione diretta dei senatori

Non è stata superata l'ambiguità determinata dallo scontro di vedute tra elezione diretta ed elezione di secondo grado dei senatori. I correttivi da ultimo apportati, compresa la necessità di ricorrere in una successione temporale teoricamente prestabilita a leggi di rango primario nazionale e a distinte leggi regionali, confermano la confusione, oltre che la incertezza e la irragionevolezza, della normativa in questione. Scrivere in un comma che i senatori sono eletti dagli "organi delle istituzioni territoriali" e in un altro "in conformità delle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi..." significa non decidere quale sistema si vuol adottare e contorcersi in una logica confusa. Significa rischiare di dare spazio alle peggiori clientele politiche territoriali o ad avvocati in attesa di cause laute e senza fine. Significa, istituzionalmente, aver creato una sorta di mostro bicefalo, una novità mondiale assoluta, di certo non espressione della volontà e sovranità popolare, quanto piuttosto dei giochi di partito. Se poi si considera come rimanga tuttora irrisolto, anzi nemmeno prefigurato, ogni riferimento alla elezione in Senato dei sindaci, le perplessità non possono che aumentare, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. "*Dulcis in fundo*", il solo pensare ad un Senato "a formazione progressiva", in ragione delle diverse scadenze degli organismi territoriali, non fa che marcare il tasso di incertezza, confusione ed irragionevolezza, sol che si provi ad immaginare come potranno svolgersi i lavori di Commissione e d'Aula.

5. Rapporto tra Stato e Regioni: disciplina confusa e regressiva, foriera di conflitti

Forti perplessità desta pure il rapporto tra Stato ed enti autonomi territoriali, così come si configura nella attuale riforma. Seppur è vero che l'assetto delineato con la legge costituzionale n. 3 del 2001 aveva determinato un contenzioso a non finire e certamente da ridimensionare (soprattutto in materia di legislazione concorrente), quel che sta uscendo dalle nuove norme costituzionali è un ritorno ad una sorta di centralizzazione, che sconfessa l'evoluzione storica sociale economica e politica degli ultimi decenni. Ed è francamente eccessiva. Rischia soprattutto di segnare una ingiustificata regressione rispetto alle esperienze migliori del regionalismo italiano, anche in ragione di una clausola di supremazia che rischia (anche qui ragionando in termini di "*worst scenario*") di erodere ulteriormente le competenze autonome territoriali, sottraendo alle Regioni il governo del territorio. Inoltre, in prospettiva, questa riscrittura dei rapporti tra Stato e Regioni in senso centralista rischia di alimentare, per motivi diversi, quel contenzioso per la cui riduzione si è deciso di eliminare la competenza legislativa ripartita, altrimenti capace di armonizzare esigenze di uniformità nei principi e di adeguamento alla realtà di riferimento nelle scelte di dettaglio.

6. Necessità di ulteriori, diversificati interventi costituzionali

Manca poi una riflessione (perché negata da presunte inammissibilità) su aspetti che invece sarebbe stato opportuno approfondire, quali ad esempio la revisione del sistema delle immunità, delle prerogative, dei titoli e delle incompatibilità (anche eventualmente affidandone il sindacato alla Corte costituzionale o ad altro organismo terzo, in modo da escludere comunque ogni ipotesi di "*iurisdictio domestica*"), soprattutto per i "nuovi" senatori (tanto più in ragione della loro carente legittimazione democratica e del loro essere scelti per la titolarità di un diverso mandato); la previsione dell'unità della giurisdizione e di garanzie effettive di indipendenza (interna ed esterna) della magistratura; l'assetto delle Autorità indipendenti in modo da disciplinarne, con cautele adeguate, il ruolo di garanzia di diritti fondamentali o comunque la funzione regolatoria; i diritti fondamentali (anche quelli di "nuova generazione" come il diritto di accesso alla rete) e i loro sistemi di tutela.

7. Il metodo

Non riesco infine a riconoscermi in un percorso di revisione costituzionale, per di più così profonda, che non abbia utilizzato come metodo primario quello rispettato dai nostri Costituenti del 1947, ossia il contemperamento delle diverse sensibilità. Un dialogo costruttivo, per quanto difficile e complicato, anche a costo di un apparentemente inutile rallentamento dei tempi. Soprattutto per una riforma della Carta fondamentale costituzionale, non si può prescindere dalla ricerca della soluzione migliore, trattandosi in sostanza di estendere la base del consenso attorno ad una idea di riforma realmente condivisa. Il fattore-tempo non può prevalere su questioni che attengono alla tutela degli interessi primari dello Stato, dei rapporti tra poteri, della garanzia di diritti e libertà fondamentali; in ultima istanza, della nostra idea di democrazia. Proprio per l'estrema importanza, vitale direi, della materia: la "Grundnorm" scriveva Hans Kelsen, la norma fondamentale da cui ogni altra trae legittimità.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fravezzi, Laniece, Martini, Merloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sollo, Stefani, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bencini e Lanzillotta, per partecipare ad un incontro internazionale; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Iniziativa popolare

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza (2092)
(presentato in data 13/10/2015);

C.9 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme, Compagnone Giuseppe, Conte Franco, Fucksia Serenella, Idem Josefa, Panizza Franco, Romani Maurizio, Silvestro Annalisa

Istituzione dell'ordine professionale dei chimici e dei fisici (2086)

(presentato in data 08/10/2015);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Disposizioni per il divieto del gioco d'azzardo (2087)

(presentato in data 08/10/2015);

senatori Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio

Disposizioni per la tutela della salute nell'impiego dei prodotti fitosanitari (2088)

(presentato in data 09/10/2015);

senatori Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di sequestro e confisca di prevenzione dei beni dei corrotti (2089)

(presentato in data 09/10/2015);

senatori Santangelo Vincenzo, Donno Daniela, Puglia Sergio, Cappelletti Enrico, Lezzi Barbara, Serra Manuela, Castaldi Gianluca, Mangili Giovanna, Endrizzi Giovanni, Bottici Laura, Moronese Vilma, Crimi Vito Claudio, Buccarella Maurizio, Marton Bruno

Disposizioni di sostegno a favore delle vittime dei reati violenti (2090)

(presentato in data 08/10/2015);

senatrice Ricchiuti Lucrezia

Modifica dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, in materia di certificazione antimafia (2091)

(presentato in data 12/10/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3012 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060);

(assegnato in data 12/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Sposetti Ugo

Disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici (1852)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Compagna Luigi ed altri

Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (1982)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Razzi Antonio

Disposizioni per l'introduzione del voto elettronico per i cittadini italiani residenti all'estero (2023)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Fravezzi Vittorio

Istituzione della Giornata nazionale dell'autonomia e dell'autogoverno responsabile delle comunità locali (2050)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

dep. Braga Chiara ed altri

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (2068)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2607 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.2972, C.3099);

(assegnato in data 13/10/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Fravezzi Vittorio

Modifiche agli articoli 13 e 15 della legge 10 aprile 1951, n. 287 in materia di formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari (2025)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2015);

4^a Commissione permanente Difesa

sen. Cotti Roberto ed altri

Modifiche alle disposizioni in materia contabile e finanziaria di cui all'articolo 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (2045)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 13/10/2015);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Amati Silvana ed altri

Istituzione in Roma del Museo nazionale della comunicazione postale e telegrafica dell'Archivio nazionale di documentazione dell'Arte postale - Mail Art (2022)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/10/2015);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Nugnes Paola ed altri

Misure per l'utilizzo di energia elettrica da impianto fotovoltaico nei condomini (1990)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 1° e 2° riunite

sen. Bencini Alessandra, sen. Romani Maurizio

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (2060)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 6° e 11° riunite

sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Disposizioni per la tutela della famiglia e della vita nascente (1989)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 6° e 11° riunite

sen. Tosato Paolo ed altri

Disposizioni in materia di sostegno economico ed agevolazioni fiscali per la famiglia (2076)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 6° e 12° riunite

sen. Albano Donatella ed altri

Divieto della propaganda pubblicitaria per i giochi con vincite in denaro (2033)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/10/2015).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 12/10/2015 la 8^a Commissione permanente Lavori pubblici ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Filippi Marco ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati" (1881)

Sen. Crosio Jonny

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati" (1897).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 490 definitivo) (atto comunitario n. 82), trasmessa dalla Commissione europea e annunciata all'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 2015.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 8 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 38 e 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - la relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (n. 211).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 novembre 2015. Le Commissioni 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 12 novembre 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 e 6 ottobre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale: all'ingegner Virginio Di Giambattista, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

al dottor Nicola Borrelli, il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ai dottori Anna Maria Canfora, Gabriella Palocci e Riccardo Sisti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con lettera in data 1^o aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché relativa rendicontazione contabile, aggiornata al 31 marzo 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a e alla 13^a Commissione permanente (*Doc. CCXIX*, n. 3).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 8 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, la relazione - per l'anno 2014 -

sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. CLVI*, n. 3).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 68, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per la parte relativa alla cosiddetta "eccezione galenica".

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 619).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 24 settembre 2015, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

- n. 1077, relativo alla seduta del 7 maggio 2015;
- n. 1078, relativo alla seduta del 18 maggio 2015;
- n. 1079, relativo alla seduta del 25 maggio 2015;
- n. 1080, relativo alla seduta del 3 giugno 2015;
- n. 1081, relativo alla seduta del 8 giugno 2015;
- n. 1082, relativo alla seduta del 15 giugno 2015;
- n. 1083, relativo alla seduta del 22 giugno 2015;
- n. 1084, relativo alla seduta del 30 giugno 2015;
- n. 1085, relativo alla seduta del 6 luglio 2015;
- n. 1086, relativo alla seduta del 13 luglio 2015;
- n. 1087, relativo alla seduta del 20 luglio 2015;
- n. 1088, relativo alla seduta del 27 luglio 2015.

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 17).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 6 e 8 ottobre 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Difesa Servizi S.p.A., per gli esercizi dal 2011 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 314);

della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (Cipag), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 315);

della Fondazione La Biennale di Venezia, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 316);

dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per gli esercizi dal 2012 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 317).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a

Sezioni riunite con delibera n. 15/2015, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2015 (*Doc. XLVIII*, n. 10).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 13 ottobre 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (COM (2015) 472 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 10 novembre 2015.

La Commissione europea, in data 13 ottobre 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM (2015) 473 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 10 novembre 2015.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Fucksia, Palermo e Campanella hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00252 del senatore Amidei ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pignedoli, Albano, Scalia, Maurizio Romani, Cuomo, Vacciano, Laniece, Dalla Zuanna, Romano, Filippi, Gambaro, Sollo, Scavone, Conte, Idem, Ruta, Pagliari, Zanoni, Fasiolo e Cucca hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02258 della senatrice Puppato.

Il senatore Maurizio Romani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02260 della senatrice Padua ed altri.

I senatori Aiello, Liuzzi, Laniece, Conte, Dirindin, Fucksia e Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02270 del senatore Di Biagio.

I senatori Amati, Angioni, Bertuzzi, Borioli, Capacchione, Chiti, Cirinnà, Cucca, D'Adda, Fabbri, Favero, Giacobbe, Gianluca Rossi, Ginetti, Idem, Lai, Manassero, Mattesini, Mauro Marino, Orrù, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Puppato, Francesco Russo, Santini, Francesco Scalia, Spilabotte, Valdinosi, Valentini, Zanoni, Lo Giudice e Guerrieri Paleotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02271 della senatrice Fedeli.

La senatrice Lezzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04668 della senatrice Donno ed altri.

Interrogazioni

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#),

[MASTRANGELI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa* - Premesso che:

il Governo Monti, durante il Consiglio dei ministri n. 47 del 28 settembre 2012, approvava il provvedimento di riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa ed in seguito emanava un comunicato stampa in cui dichiarava: "La riorganizzazione dell'ente mira a valorizzare l'attività dei volontari della CRI, garantire all'ente maggiore autonomia e indipendenza, consolidare le risorse umane, risanarne la gestione e acquisire ulteriori risorse finanziarie attraverso l'attività dell'Associazione";

per raggiungere questi scopi veniva tracciata nel decreto legislativo n. 178 del 2012 una procedura di privatizzazione graduale, in 3 fasi, che avrebbe dovuto portare la Croce rossa italiana a diventare un'associazione privata di volontariato sostenuta in gran parte da finanziamenti privati, con una contestuale riduzione del contributo statale che nel 2017 avrebbe dovuto portare ad un risparmio, "nell'ipotesi più pessimistica", di 42,6 milioni di euro all'anno;

la trasformazione della CRI da ente pubblico non economico ad associazione di diritto privato, secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, è avvenuta il 1° gennaio 2014; in seguito a tale data, la CRI viene considerata associazione di promozione sociale (legge n. 383 del 2000), sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;

oltre alle attività tradizionalmente svolte della Croce rossa internazionale, la nuova associazione può anche "svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo" (comma 4, lett. e), dell'art. 1 del decreto legislativo n. 178) ed erogare servizi di formazione per il personale non sanitario, per il personale civile e per le altre componenti e strutture operative del servizio nazionale di protezione civile;

l'art. 4 prevedeva inoltre una dismissione, da parte del commissario ed in seguito dal presidente nazionale, dei beni immobili non provenienti da negozi giuridici modali appartenenti all'ente pubblico CRI, mentre l'art. 6 dettava le regole per definire i rapporti in essere del personale impiegato presso la CRI distinguendo le posizioni degli impiegati a tempo indeterminato (a loro volta suddivisi in civili e militari) e quelle dei lavoratori precari;

considerato che:

a distanza di 3 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178, la riorganizzazione (privatizzazione) della Croce rossa italiana, anche a causa di numerose proroghe, è ancora lungi dall'essere realizzata e la reale attuazione dei propositi contenuti negli articoli del decreto (in particolare degli articoli 4 e 6) resta in gran parte da verificare;

risulta infatti critica la situazione del personale dell'ex Croce rossa italiana, in parte assorbito nella nuova associazione di diritto privato, ma con modalità differenti a seconda delle regioni e spesso con evidenti abusi dei contratti nazionali e del diritto del lavoro;

rimane del tutto fumosa e incontrollata la gestione del personale rimasto impiegato presso l'ente pubblico e in attesa della procedura di mobilità: si tratta di personale altamente specializzato che viene impiegato per mansioni del tutto inadeguate ed antieconomiche (come ad esempio in Lombardia, centinaia di esperti soccorritori vengono utilizzati per vagare nelle città privi di qualsiasi attrezzatura medica);

altra criticità emerge dal bilancio delle dismissioni dei beni immobili e mobili della CRI: in base alla relazione della Corte dei conti depositata il 13 ottobre 2014 "nel biennio 2013/2014 le procedure di alienazione del Patrimonio immobiliare hanno garantito un'entrata effettiva complessiva di 6.519.000,00 euro a fronte di un'entrata prevista di 36.447.862,00 euro, riduzione determinata dagli esiti di aste andate deserte per la quasi totalità dei lotti";

considerato inoltre che:

con un'ordinanza del 16 settembre 2015 il presidente nazionale della CRI ha formulato la richiesta di un'anticipazione di fondi alla Banca nazionale del lavoro di circa 90 milioni di euro, per far fronte all'enorme contenzioso generato da debiti derivanti da gestione *ante* 2008, nonché per i "costi derivanti dalle stabilizzazioni del personale civile a tempo determinato per effetto della legge 226/2006

(finanziaria 2007) e alla mancata attuazione dei processi di assorbimento di tale personale previsti dall'art. 2, comma 367, della legge 24/2007 (finanziaria 2008)";

se tale prestito fosse concesso, l'ente si ritroverebbe con un *deficit* consolidato di circa 140 milioni di euro mandando in fumo ogni previsione di risanamento e di risparmio prevista dallo Stato con l'intera procedura di privatizzazione;

si chiede sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure intendano intraprendere, nei limiti della propria competenza, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle norme previste dalla decreto legislativo n. 178 del 2012 da parte di tutti i soggetti interessati nella procedura di privatizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa.

(3-02281)

[MARINELLO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 14 maggio 2015 nel rispondere presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, all'interrogazione 5-05601 sull'efficacia del sistema di bollinatura dei farmaci gestito dal Poligrafico dello Stato, il sottosegretario di Stato per la salute riferiva che: «Il nuovo decreto ministeriale 30 maggio 2014, sul bollino ha previsto un terzo codice, che riassume le informazioni presenti negli altri due, semplificando le operazioni di lettura. (...) L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), per consentire il progressivo adeguamento degli impianti ed assicurare l'adeguata fornitura di bollini alle aziende farmaceutiche, ha avviato dal 18 luglio 2014 (entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale) la produzione dei nuovi bollini con il terzo codice, pur potendo continuare a produrre quelli con due soli codici fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016, tuttavia, l'IPZS produrrà esclusivamente bollini con le nuove regole del decreto ministeriale 30 maggio 2014 (con tre codici). (...) "l'internalizzazione della produzione, peraltro non ancora partita, che (...) garantirà il totale monitoraggio in tutte le fasi, ma soprattutto genererà economie di scala tali da consentire l'abbassamento del costo del bollino e l'innalzamento dei livelli di sicurezza. Un obiettivo che l'IPZS si è dato scegliendo di investire sulla produzione *in house*". (...) il processo di internalizzazione della produzione dei bollini sarà in grado - a regime - di garantire significativi benefici, anche in termini di economie di scala tali da consentire l'abbassamento del costo del bollino, con evidenti risparmi a beneficio delle casse dello Stato. L'acquisto effettuato dallo stesso IPZS dei macchinari necessari per la produzione dei bollini farmaceutici conformi alle nuove specifiche tecniche, di cui al decreto ministeriale 30 maggio 2014, si appalesa legittimo e doveroso a fronte del ruolo centrale da sempre riconosciuto a IPZS nell'ambito della lotta alla contraffazione a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell'Erario. (...) l'Istituto sta allestendo impianti con capacità produttive superiori alle esigenze *standard* del mercato farmaceutico, per garantire la capacità produttiva necessaria a fronteggiare incrementi produttivi non programmabili»;

nonostante le rassicurazioni, permangono dubbi e problemi sugli effetti della decisione del Poligrafico di internalizzare la produzione del bollino farmaceutico;

l'8 luglio 2015, l'Eurispes, nell'ambito di indagini più complessive sulla spesa pubblica e sulla lotta alla falsificazione attraverso strumenti di tracciabilità, ha messo in discussione la scelta di centralizzare la produzione dei bollini, denunciando la scarsa trasparenza dello stesso Poligrafico che non avrebbe fornito, nonostante le richieste, i dati richiesti per analizzare l'effettiva produzione;

secondo l'Eurispes, la burocratizzazione del Poligrafico e la scarsa trasparenza rischiano di generare maggiore spesa pubblica; secondo l'Eurispes, il blocco, ad aprile 2015, di 70 milioni di farmaci causato da bollini difettosi si sarebbe potuto evitare se il Poligrafico non avesse deciso di avocare al suo interno la totalità della produzione annua, circa 2,3 miliardi di bollini farmaceutici, mentre fino all'inizio del 2015 si utilizzavano aziende esterne e appalti di gara;

l'Eurispes considera preoccupante "pensare che una partita di carta difettosa possa bloccare un sistema di dati centralizzato, altamente informatizzato e, fino ad oggi, efficiente". Nel *report* dell'8 luglio, l'Eurispes infine ha denunciato che sulla questione dei bollini "non è possibile capire se l'emergenza sia effettivamente rientrata". Secondo l'Eurispes resta da chiarire per quale motivo, se le imprese

esterne che si sono aggiudicate l'ultima gara hanno fatto offerte comprese tra i 13,6 euro e i 9 euro per un rotolo di 1.000 bollini, la stessa produzione del Poligrafico viene venduta alle imprese farmaceutiche a 26 euro. Un costo che inevitabilmente pagheranno malati e famiglie", e ci si domanda infine se non sia più utile "riprendere la via del ricorso all'*outsourcing*";

il 2 ottobre 2015 con un comunicato del Ministero della salute è stato reso noto che il Poligrafico ha dichiarato che sono stati distribuiti bollini farmaceutici con cifra di controllo errata;

sono altresì stati rilevati nel corso di questi mesi perduranti problemi, dovuti a difetti tecnologici dei macchinari utilizzati: un numero altissimo di bollini non utilizzabili per errori di produzione della carta adesivizzata presso i propri impianti; immissione in commercio senza controllo preventivo di bollini fuori specifica e con errori che non fanno leggere correttamente il codice; immissione in commercio di farmaci con un codice progressivo che si cancella al tocco senza lasciare tracce sull'astuccio;

risulta altresì all'interrogante che sono state acquistate 16 macchine da stampa che non hanno la soluzione per questo problema e che addirittura alcune di queste macchine sono state omologate e messe in produzione proprio in questi giorni;

la ricetta elettronica è ormai estesa a livello nazionale. Le ricette elettroniche prescritte dai medici di assistenza primaria, secondo i dati delle farmacie raccolti ed elaborati da Promofarma, sono state a giugno 23 milioni su un totale complessivo di 48 milioni di ricette. In questo momento di affermazione del sistema di prescrizione elettronica il codice del prodotto, rappresentato sul bollino farmaceutico, è particolarmente importante in quanto diventa la certificazione dell'avvenuta effettiva spedizione del prodotto prescritto e messo a carico del Servizio sanitario nazionale;

è importante il bollino per i codici di lettura automatica ma ancora più importante il codice progressivo e il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio stampati sulla scatola della confezione. Sono questi due codici che, indipendentemente dal supporto cartaceo del bollino che facilita la lettura automatica, certificano la confezione;

nel ricordare che talune delle problematiche esposte erano già state trattate nelle interrogazioni 4-08706 e 4-08344, presentate alla Camera dei deputati e tuttora senza risposta, e che si registra una recrudescenza di furti di medicinali, già peraltro segnalata dallo studio «The theft of medicines from *italian hospital*» pubblicato nel marzo 2014 dal centro Transcrime dell'università Cattolica di Milano e università di Trento,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità di controllo che il Poligrafico utilizza prima di inviare i bollini farmaceutici alle aziende e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per rafforzarle;

quali misure intendano prendere per garantire il superamento delle problematiche esposte in premessa ed in particolare per: 1) dare continuità qualitativa agli *standard* previsti; 2) evitare soluzioni di continuità nei flussi di fornitura dei bollini alle industrie farmaceutiche; 3) ridurre i costi di cessione dei bollini alle industrie farmaceutiche, costi che con la produzione *in house*, al contrario di quanto promesso, risultano essere raddoppiati;

se non ritengano opportuno, ove la situazione di difficoltà fosse tale da compromettere la tracciabilità dei farmaci e la sicurezza delle forniture, superare l'esclusività del Poligrafico nella produzione dei bollini.

(3-02282)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BORIOLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel corso degli ultimi 2 anni tanto l'amministrazione provinciale, quanto i Comuni della provincia di Alessandria, coinvolti nella realizzazione della nuova linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova, "terzo valico dei Giovi", hanno ripetutamente richiesto al Governo l'istituzione di uno strumento analogo all'Osservatorio per la linea ferroviaria AV Torino-Lione, immaginando la nomina governativa di un commissario, incaricato di portare a compimento la progettazione e la realizzazione dell'opera e di presiedere la concertazione territoriale con le comunità locali;

il precedente commissario, Walter Lupi, si è dimesso dal proprio incarico ormai da oltre un anno,

lasciando totalmente senza presidio una funzione che, per quanto ancora circoscritta ai soli aspetti realizzativi, appare tanto più essenziale, nel momento in cui le attività di realizzazione dell'opera entrano progressivamente nelle fasi più complesse e delicate, specialmente per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente e sulla viabilità locale;

in relazione a quanto ricordato, sta diventando sempre più difficile il ruolo degli amministratori locali, chiamati da un lato a svolgere la loro funzione a presidio della salute dei cittadini, e più in generale dei diritti e degli interessi legittimi delle comunità rappresentate, e dall'altro a cooperare responsabilmente con il processo di realizzazione dell'opera nell'interesse dell'intero Paese;

da lungo tempo, ormai, questo duplice e complesso ruolo, nonostante la pur importante azione della Prefettura, è di fatto abbandonato alla dialettica impropria, da un lato tra le amministrazioni locali e il *general contractor*, in quanto tale soggetto è portatore di interessi specifici e non necessariamente coincidenti con l'interesse pubblico; dall'altro tra le stesse amministrazioni e le opposizioni, istituzionali ed extra-istituzionali, nei confronti di un'opera che muove dall'iniziativa del Governo e non certo degli enti locali;

oltre alle problematiche connesse all'attività dei cantieri, risultano inevasi, nei confronti delle comunità locali, alcuni degli impegni a suo tempo formalmente previsti, in connessione con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE e, fra questi, quelli relativi agli accordi procedurali per la realizzazione delle opere di permeabilità delle linee storiche, oltre agli studi di fattibilità finalizzati alla valorizzazione della funzione logistica tra la valle Scrivia e l'alessandrino;

considerato, inoltre, che:

due incontri si sono svolti a Roma nel corso dell'ultimo anno, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il primo con il Ministro *pro tempore*, Maurizio Lupi, il secondo con il Ministro in carica, Graziano Delrio, nel corso dei quali è stata data ampia assicurazione alle comunità locali circa l'impegno del Governo a provvedere rapidamente alla nomina del nuovo commissario ed a costruire un tavolo di concertazione analogo a quello istituito, ed attualmente operante, per la linea ferroviaria AV Torino-Lione;

tuttavia, dall'ultimo incontro sono ormai trascorsi alcuni mesi, senza che dal Governo sia arrivata alcuna risposta ufficiale circa gli impegni ufficialmente assunti, sia sulla nomina del commissario, sia sull'istituzione dello strumento di concertazione, nonostante si siano diffuse notizie informali circa la persona che dovrebbe assumere tale incarico, senza che tali notizie abbiano ad oggi avuto alcun riscontro formale,

si chiede di sapere:

quali siano gli eventuali ostacoli che ancora ritardano la nomina del nuovo commissario, al fine di presiedere alla realizzazione del "terzo valico";

se si confermi l'intenzione del Ministro in indirizzo di conferire al nuovo commissario anche la funzione di coordinare la concertazione territoriale tra il proponente l'opera, la Regione e gli enti locali, e secondo quale modello si pensa di organizzare lo svolgimento di tale funzione, anche in relazione a quanto previsto dalla legge regionale del Piemonte n. 4 del 2011 (Bollettino ufficiale della Regione del 28 aprile 2011, n. 17);

se non ritenga opportuno, in tal caso, affidare al tavolo di concertazione territoriale, in relazione alle linee di sviluppo dei porti e della logistica oggi inquadrate nel piano nazionale strategico, anche il compito di promuovere approfondimenti e fornire indicazioni e suggerimenti circa le potenzialità del sistema portuale, retroportuale e logistico dell'arco ligure-alessandrino.

(4-04673)

[ARRIGONI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da 10 ottobre 2015 anche gli ultimi 40 dipendenti dalla "Onyx" di Calolziocorte (Lecco) risultano in mobilità e per loro, al momento, non si prospetta alcun futuro occupazionale. Dopo il fallimento della società, decretato dal tribunale di Lecco nell'ottobre 2014, non si è purtroppo concretizzato alcun interessamento di industriali nel rilevare l'attività;

nel mese di novembre 2014, all'indomani del fallimento della Onyx, già circa 60 dipendenti erano stati collocati in mobilità, anch'essi nella più totale incertezza occupazionale;

è bene ricordare che l'attività industriale della Onyx, meglio nota in passato come "Erc", storica azienda di Calolziocorte, *leader* nello sviluppo e produzione di sistemi e componenti per avanzate soluzioni di illuminazione, a partire dal 2010 è stata colpita da una profonda crisi, che ha visto l'avvicinarsi di diversi assetti proprietari e procedure concorsuali e fallimentari, purtroppo non andati a buon fine;

la cessazione di attività della Onyx rappresenta l'ennesima chiusura di un'importante attività industriale sul territorio,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di propria competenza, anche in termini di *moral suasion*, il Governo intenda adottare a salvaguardia dei posti di lavoro e, al contempo, per garantire la permanenza sul territorio, nel medesimo sito, di un'attività produttiva;

se e quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano adottare, per attenuare gli effetti della crisi produttiva e occupazionale che negli ultimi anni ha duramente colpito alcune storiche attività economiche ed importanti realtà produttive, con pesanti risvolti sulle famiglie dei lavoratori e sul territorio.

(4-04674)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che dal 6 ottobre 2015 i 102 dipendenti dello stabilimento "Haier" di Campodoro (Padova) sono ufficialmente senza lavoro: la produzione all'interno dello stabilimento è cessata come già annunciato dalla proprietà ad inizio settembre. Un annuncio arrivato come una doccia fredda per i tanti dipendenti che, giovedì 15 ottobre, si riuniranno davanti alla sede della Provincia di Padova, in occasione di un incontro tra le parti sociali, per ottenere chiarimenti sul tipo di azioni che si intende avviare per il ricollocamento dei lavoratori. La comunità di Campodoro sta manifestando concretamente solidarietà ai lavoratori che, in segno di protesta e per vigilare che dall'azienda non escano macchinari, hanno allestito nel parcheggio esterno allo stabilimento un presidio permanente;

è in corso una profonda crisi dell'industria degli elettrodomestici in Italia, che, con i suoi 130.000 addetti, 12 miliardi di euro di fatturato cumulato e un *export* del 60 per cento, è seconda per numero di occupati solo a quella delle automobili e, sebbene il settore delle lavatrici o dei frigoriferi sia stato a lungo un fiore all'occhiello del *made in Italy* con marchi molto noti come Ariston, Indesit, Rex, Ignis, Zanussi, molte fabbriche italiane sono state costrette a vendere a multinazionali straniere pur di non cessare l'attività produttiva;

Haier è un'azienda cinese fondata nel 1984 specializzata nella produzione di elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) e nell'elettronica di consumo (lettori DVD mp3, tablets e smartphones) che vanta 64 filiali, 29 impianti produttivi, 8 centri *design* e 16 parchi industriali, sparsi nel mondo. È la terza più grande produttrice di beni per la casa risultando all'IFA (fiera delle tecnologie) 2015 di Berlino, primo marchio al mondo nel mercato degli elettrodomestici per il sesto anno consecutivo,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di procedere celermente all'individuazione di tutti gli strumenti utili a scongiurare la chiusura dello stabilimento che costituirebbe una gravissima perdita, oltretutto ingiustificata perché si tratta di uno stabilimento di proprietà di un Gruppo industriale con una lunga tradizione ed elevati *standard* qualitativi internazionali riconosciuti;

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per fronteggiare la crisi aziendale e giungere ad un serio impegno da parte della proprietà in ordine al varo di un vero piano industriale in grado di agevolare un riposizionamento dell'azienda sul mercato.

(4-04675)

[ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [FUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro*

delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la sicurezza e la salute della persona sono obiettivi costituzionali a livello economico-sociale perseguiti dallo Stato attraverso l'ordinamento giuridico;

una delle più frequenti cause di compromissione della circolazione stradale è l'eccessiva velocità, che dovrebbe essere sistematicamente rilevata in modo attendibile con apparecchiature elettroniche idonee allo scopo, quali in particolare *autovelox*, *telelaser*, *tutor* e ogni altra similare;

svariatissimo il numero degli *autovelox* fissi e mobili installati sul territorio nazionale anche per semplici fini di lucro, nella maggioranza dei casi;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 45 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, nella parte (comma 6) in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come gli *autovelox*, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura onde evitare il pregiudizio sulla loro affidabilità e la conseguente violazione della fede pubblica sull'attendibilità dell'accertamento, considerando il rilevante impatto sociale sulla sicurezza stradale a livello di prevenzione;

ancora secondo la Corte "appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto al mutamento delle sue caratteristiche e - per l'effetto - alla variazione dei valori misurati, dovuta ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici nonché mutamento della tensione di alimentazione";

l'obbligo di verifica periodica si impone anche in considerazione della natura essenzialmente "probatoria" dell'utilizzo dell'*autovelox* tale da consentire al soggetto coinvolto di predisporre, a propria volta, gli opportuni controlli tecnici sulla strumentazione in ordine alla sua corretta funzionalità;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

solo questo non è sufficiente a garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

a titolo esemplificativo, è indispensabile, a fronte di accertamenti tecnici svolti in sede giudiziale, valutare il reale e corretto funzionamento dell'apparecchiatura dopo la sua installazione all'uso: infatti, con le velocità superiori ai 100 chilometri orari e diversi modelli di veicoli, ne vengono rilevate solo alcune, facendo così decadere il principio basilare dell'omologazione che presuppone l'assenza di vizi costruttivi e di progettazione, ovviamente non rilevabili attraverso la semplice operazione di taratura resa obbligatoria dalla Corte costituzionale;

considerato altresì che:

sempre a seguito degli accertamenti giudiziali, è stato anche rilevato che le prescrizioni contenute nel manuale di funzionamento non vengono rispettate, così alterando ancora una volta il risultato della misurazione effettuata: in modo esplicito, la polvere sullo schermo, l'umidità, la temperatura, i riflessi solari, l'installazione inclinata rispetto alla sede stradale sono tutti fattori che "travisano" il risultato a danno del soggetto coinvolto;

ancora nell'ambito giudiziale, sono stati rilevati diversi *release* di *software* e manuali d'uso riferiti allo stesso modello di apparecchiatura così determinando, dal punto di vista pratico, una difformità con il prototipo depositato, e dal punto di vista giuridico-amministrativo, un vizio insanabile del procedimento di approvazione ed omologazione nonché dell'art. 45 del codice della strada, con evidenti riflessi penali anche in un'ottica di previsione e conseguente adozione di misure cautelari per garantire la sicurezza dei soggetti nella circolazione stradale e la fede pubblica;

considerato infine che, a parere degli interroganti, la rilevanza delle anomalie nei procedimenti di approvazione ed omologazione è tale da non consentire di verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura all'insorgere delle anomalie di funzionamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario porre in essere opportune iniziative di competenza volte a prevedere una diversa procedura *in loco* dopo l'installazione e prima dell'effettivo utilizzo degli

strumenti di rilevazione, al fine di renderli conformi al nuovo dettato della Corte costituzionale e delle direttive 2006/42/CE, CISPR16, EN61000-4-3, MIL-STD285; quali ulteriori iniziative intenda adottare per tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e come intenda adoperarsi affinché sia garantita la regolarità degli accertamenti in ambito nazionale.

(4-04676)

[LUMIA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

un articolo di "la Repubblica", edizione di Palermo, pubblicato il 7 ottobre 2015 riferisce del ritorno a Palermo del boss Sandro Capizzi. Nel mese di gennaio, avrebbe beneficiato della scadenza dei termini di custodia cautelare dopo l'annullamento con rinvio della condanna a 10 anni disposto dalla Corte di cassazione, con conseguente nuovo processo di appello. Allora, riferisce il giornale, era stato imposto il divieto di soggiorno a Palermo, annullato di recente;

egli è un pericolosissimo capomafia, figlio di Benedetto Capizzi, storico esponente della cupola mafiosa arrestato nel 2008 dall'Arma dei Carabinieri perché ritenuto responsabile di un progetto di riorganizzazione della cupola mafiosa. In quell'occasione anche Sandro Capizzi era stato coinvolto nelle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, in quanto braccio operativo del padre; la presenza a Palermo di Capizzi va posta anche in relazione alla nuova situazione di grave allarme venutasi a determinare a Palermo con l'omicidio di Mirko Sciacchitano proprio nella periferia orientale della città, dove insistono i mandamenti mafiosi sotto il controllo della famiglia Capizzi, Villagrazia e Santa Maria di Gesù;

a giudizio dell'interrogante non sono chiare, nei diversi passaggi processuali, le cause della scadenza dei termini di custodia cautelare;

inoltre non sono note le ragioni per cui è stato revocato il divieto di soggiorno a Palermo per Capizzi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi e istruttori previsti dalla normativa vigente anche al fine di chiarire i motivi alla base delle vicende descritte.

(4-04677)

[VALENTINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che è obiettivo dello Stato italiano salvaguardare il patrimonio pubblico, soprattutto quando è di primaria utilità e in un momento dove il risanamento dei bilanci pubblici e la buona gestione devono essere la regola principale; considerato che:

a Roma sono presenti, dopo le olimpiadi del 1960 numerosi impianti sportivi storici, alcuni dei quali sono stati demoliti, come il velodromo all'EUR, mentre altri sono in stato di abbandono totale come lo stadio Flaminio;

lo stadio Flaminio è limitrofo all'*auditorium* "Parco della musica", gioiello dell'architettura e della cultura a livello mondiale, quindi il degrado e l'abbandono sono visibili alle migliaia di persone che frequentano gli eventi organizzati dall'*auditorium* ogni giorno;

il perdurare di tale situazione, oggetto di attenzione dei *mass media* ogni giorno, non è un punto a favore della candidatura di Roma all'organizzazione dei giochi olimpici del 2024,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno attivarsi presso gli enti competenti per promuovere un intervento urgente che, nel rispetto delle normative vigenti, consenta la gestione e lo sviluppo attraverso un progetto pluriennale a favore delle attività sportive e dei servizi annessi.

(4-04678)

[PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [DONNO](#), [BOTTICI](#), [FUCKSIA](#), [NUGNES](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti, è all'attenzione degli amministratori locali la questione della redazione dei prossimi bandi di gara per la distribuzione del gas e, nel caso di cambio gestore del servizio, c'è incertezza circa le condizioni lavorative che potrebbero essere introdotte per i lavoratori dei servizi di distribuzione del gas;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'introduzione della normativa denominata "Jobs Act" in tema di riforma della legislazione del lavoro, di cui alla legge n. 183 del 2014, ha generato ulteriori dubbi interpretativi e soprattutto non ha risolto, ma aggravato, i problemi relativi alla salvaguardia di tutele e garanzie per i lavoratori;

considerato inoltre che:

il 21 settembre 2015, nel palazzo municipale di Livorno, si è svolto un incontro tra l'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore al lavoro Francesca Martini, e i rappresentanti dei sindacati dei chimici (Filtem Cgil - Federazione italiana lavoratori chimica tessile energia manifatture; Femca Cisl - Federazione energia moda chimico; UilTec - Unione italiana lavoratori del tessile, energia e chimica; Usb Lavoro privato) in merito alle procedure relative alla prossima gara per l'assegnazione del servizio di distribuzione gas, il cui bando dovrebbe partire entro la fine del 2015; il tavolo era stato chiesto dai lavoratori, preoccupati per la salvaguardia delle garanzie relative ai loro rapporti di lavoro;

si apprende da notizie di stampa ("FotoNewsLivorno", del 21 settembre 2015) che "la questione è come garantire continuità nei rapporti di lavoro e soprattutto nei diritti, in particolare le garanzie previste dall'art. 18" e che nella citata occasione l'assessore Francesca Martini ha ricordato che "La materia ha una regolazione normativa che si è susseguita nel tempo (...) e il problema che emerge è che dovrebbe essere fatta una "gara d'ambito" in base al decreto Letta in materia di gas, ma nel frattempo è subentrato il "Jobs Act" a regolare alcuni aspetti normativi, che se fosse applicato nel caso concreto potrebbe comportare addirittura il licenziamento dei lavoratori e una riassunzione a "tutele-crescenti"; "Il Comune è molto preoccupato, ha detto l'assessore Martini, perché dovrà applicare il testo di un bando-tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia elettrica il Gas e il sistema idrico, emanato prima dell'entrata in vigore del Jobs Act, e ad oggi non ci sono stati chiarimenti in proposito. Sono anche preoccupata perché l'Autorità è un organismo di tipo esclusivamente tecnico, e quindi è opportuno che la questione sia portata all'attenzione della politica";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

le criticità evidenziate non risultano definite e, alla luce della documentazione raccolta, emergerebbe che il Governo non ne abbia compreso la rilevanza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per risolvere il problema della salvaguardia delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici nella fase delle gare per la distribuzione del gas e nel caso di cambio del gestore del servizio stesso.

(4-04679)

[PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [PUGLIA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che risulta agli interroganti che in data 28 gennaio 2014 è stato inoltrato alla Procura della Repubblica della Procura generale della Corte dei conti di Firenze nonché alla Procura della Repubblica di Lucca un esposto in cui i cittadini Valeria Antoni (consigliere comunale), Samuele Marsili, Domenico Piccirillo e Elisabetta Zuccaro (consigliere comunale) affermano di essere venuti a conoscenza di fatti relativi alla realizzazione di campi fotovoltaici a Massarosa (Lucca). Tali circostanze sono state sottoposte all'attenzione delle Procure affinché potessero valutarne la correttezza, ovvero le eventuali violazioni e le conseguenti responsabilità;

considerato che, per quanto risulta:

con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 25 settembre 2009 veniva approvata la scissione di Sermas SpA, società interamente partecipata dal Comune di Massarosa, in due società di cui una "esclusivamente operante nei servizi di gas metano in grado quindi, eventualmente, di cogliere le migliori opportunità di aggregazione societaria" e l'altra che "l'Amministrazione Comunale ritiene inoltre strategico possedere apposito soggetto che abbia come fine l'utilizzo di energie alternative (fotovoltaico, eolico, eccetera) al fine di ottenere considerevoli risparmi di spesa nonché minore

impatto ambientale";

con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 31 marzo 2010 si avviava la fusione per l'incorporazione di Sermas Gas con Toscana energia lasciando alla società scissa (Sermas Servizi SpA) la gestione di "altri servizi pubblici locali";

in data 13 maggio 2010 veniva sottoscritto un accordo quadro tra Toscana energia e Comune di Massarosa;

in data 14 settembre 2010 è stato sottoscritto un accordo tra Sermas Servizi SpA e Toscana energia green (TEG), controllata da Toscana energia, per la realizzazione di alcuni impianti: un impianto fotovoltaico su piscina comunale, un impianto solare termico su piscina comunale, un impianto fotovoltaico in località Brentino, un impianto fotovoltaico in località Vasche Esondazione Piano di Conca 1 e un impianto fotovoltaico in località Vasche Esondazione Piano di Conca 2;

all'interno di tale accordo erano previste (punto c) anche la fornitura di materiali e strutture oltre ad una forma sostanziale di finanziamento (art. 5) relativa alle attività svolte da TEG per conto di Sermas, quali il pagamento di fornitori, consulenti e appaltatori incaricati direttamente da Sermas;

a giudizio degli interroganti, è dubbia la legittimazione ad operare nel campo della produzione e vendita di energia da parte di Sermas servizi SpA in virtù di quanto sancito all'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ed anche da quanto indicato dalla Corte dei conti, Sezione regionale Lombardia nel parere 861 del 22 luglio 2010 che ritiene che quest'attività "sembra esulare dalle finalità proprie dell'ente territoriale configurandosi come attività tipicamente commerciale perché diretta alla produzione ed al commercio di un bene rispetto al quale gli enti locali non solo non hanno alcun diritto di privativa ma rilevanti poteri di indirizzo in relazione alla pianificazione urbanistica territoriale ed alle altre potestà pubblicistiche di loro competenza" e che "l'intervento diretto dell'Ente, anche e soprattutto se per tramite di una società partecipata la quale potrebbe essere agevolata in relazione ai diritti di localizzazione e costruzione degli insediamenti appare porsi in deciso contrasto sia con le regole sulla concorrenza che con quelle sul divieto di aiuti di stato che sono contenute nel Trattato istitutivo dell'Unione europea e, in ogni caso, potrebbe falsare la libertà del mercato";

inoltre, risulta che non sia stato possibile verificare attraverso gli strumenti a disposizione dei privati cittadini, ai sensi delle norme sulla trasparenza amministrativa, l'esistenza di una gara pubblica esperita da Sermas Servizi SpA per l'individuazione del fornitore dei pannelli solari, che sono stati fatturati direttamente da TEG a Sermas Servizi;

in data 26 ottobre 2012 viene sottoscritto un accordo tra TEG e Sermas servizi nel quale si evidenzia il debito di Sermas verso TEG pari a 7.690.832,16 euro;

in data 1° agosto 2013 è stata approvata la delibera del Consiglio comunale n. 52 con la quale si prende atto finalmente che "la produzione di energia fotovoltaica non rientra tra i fini istituzionali dell'ente pubblico locale e non è riconducibile al novero delle partecipazioni essenziali per l'amministrazione locale stante, appunto, la natura marcatamente industriale dell'attività, difficilmente qualificabile come servizio pubblico: nel caso specifico verrebbero dunque a mancare i presupposti imprescindibili per il legittimo mantenimento/nuova costituzione di partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 27 dicembre 2007, n. 244". Inoltre, la delibera sancisce la non sostenibilità da parte di Sermas servizi SpA degli oneri finanziari derivanti dall'operazione in quanto "considerato che Sermas, al fine di estinguere il debito con Toscana Energia Green, ha effettuato apposita ricerca di finanziamento sul mercato finanziario e che tale ricerca è andata deserta", proponendo come rimedio la cessione degli impianti stessi a TEG, anche in questo caso senza alcuna procedura con evidenza pubblica che si afferma di voler evitare in quanto "l'operazione suddetta ha il vantaggio di non esporre la Società comunale sia ad un forte indebitamento sia all'onere di affrontare il rischio che una specifica procedura di alienazione degli impianti non consenta il recupero del loro costo; (...) dalle analisi di mercato svolte una procedura di alienazione non avrebbe permesso di raggiungere risultati economici migliori anche a causa dell'indebitamento maturato; (...) sia la procedura di scissione che la successiva procedura di alienazione avrebbe comportato costi

aggiuntivi";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

le procedure adottate paiono non conformi ai principi di buona amministrazione che dovrebbero essere seguite dagli amministratori;

è evidente che sarebbe stato opportuno un rapido intervento delle competenti autorità,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della presentazione del citato esposto e se, nei limiti delle proprie attribuzioni, abbia attuato o intenda avviare gli opportuni controlli in ordine alla legittimità della gestione e delle scelte operate nel quadro di quanto descritto.

(4-04680)

[CASALETTO](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che al termine di una giornata molto convulsa, giovedì 8 ottobre 2015, si è dimesso il sindaco di Roma, Ignazio Marino, dopo le polemiche dei giorni scorsi per spese presunte ingiustificate, fatte con la carta di credito comunale e per le dichiarazioni relative ad un viaggio negli Stati Uniti, in occasione della visita di papa Francesco;

considerato che, secondo quanto si apprende a mezzo di agenzie di stampa, l'arcivescovo di Filadelfia, Charles Chaput, avrebbe inviato una lettera datata 29 luglio 2015 ed indirizzata al sindaco di Roma, tramite la quale l'arcivescovo della città americana avrebbe invitato ufficialmente il sindaco presso l'arcidiocesi di Filadelfia, in occasione della visita del Papa che si sarebbe tenuta tra il 22 ed il 27 settembre, per le celebrazioni legate alla giornata mondiale della famiglia;

rilevato che il sindaco avrebbe avuto conferma di tale invito nel corso di colloqui e di corrispondenza successiva;

ritenuto che:

secondo gli interroganti, le spese sostenute dal sindaco per conto del Comune sarebbero da considerare normali spese legate all'esercizio della propria funzione istituzionale;

la conoscenza pubblica dell'invito avrebbe tutelato l'onorabilità della gestione finanziaria dell'amministrazione capitolina e la stessa città di Roma,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in merito alle vicende illustrate.

(4-04681)

[GAMBARO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la Giovine orchestra genovese (GOG), fondata nel 1912, rappresenta un grande patrimonio storico della città e della Regione Liguria, costituendo un'eccellenza della musica colta, oltre che un esempio della tradizione di ospitalità e di costante presenza a Genova, al teatro "Carlo Felice", dei più grandi artisti e di orchestre pregiate di tutto il mondo;

tale eccellenza è sempre stata riconosciuta a livello ministeriale dalle precedenti assegnazioni dei contributi previsti dalle leggi;

l'art. 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e rubricato " Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema", recita, comma 1, quanto segue:" 1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato";

il 1° luglio 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha decretato nuovi criteri di assegnazione dei contributi FUS (fondo unico per lo spettacolo) 2015, relativi alle attività musicali, la cui applicazione, riferita all'anno 2015, ha determinato effetti discriminatori fra i soggetti aventi

diritto, con il rischio di ridimensionamento e di chiusura di decine di istituzioni musicali del nostro Paese;

all'inizio di agosto 2015, a programmazione avvenuta e annunciata, la GOG si è vista decurtare del 30 per cento il contributo, rispetto all'anno precedente, per una somma pari a 108.000 euro di tagli, nonostante avesse ottenuto il terzo punteggio assoluto nella qualità artistica e il quarto nella valutazione complessiva tra le società di concerti nazionali, determinando una situazione di grave difficoltà finanziaria, a fronte degli impegni artistici assunti;

a quanto risulta all'interrogante, il meccanismo prescelto dal Ministero, attraverso un nuovo sistema computerizzato di assegnazione dei contributi ministeriali, basato su algoritmi di difficile comprensione, ha privilegiato soprattutto elementi quantitativi, quali il numero assoluto di concerti e il tasso di occupazione delle sale, piuttosto che mettere in primo piano "l'importanza culturale della produzione svolta", producendo risultati fuorvianti dei valori reali delle singole realtà musicali italiane, privilegiando decine di piccoli concerti a costo quasi zero e penalizzando le grandi sale come il teatro Carlo Felice di Genova con i suoi 2.000 posti;

la conseguenza di questo meccanismo è che un concerto di Maurizio Pollini o di Salvatore Accardo consegue lo stesso punteggio di un concerto di un allievo di un conservatorio di musica, non esistendo alcuna "correzione" qualitativa (culturale) nel *software* di elaborazione del dato quantitativo;

lo svilimento del valore culturale del progetto artistico è stato ulteriormente accentuato dal sistema dei *cluster* e dalla distribuzione dei fondi a ciascun *cluster*, secondo criteri puramente discrezionali dell'amministrazione, non previsti dal decreto e tali da determinare un enorme divario nel valore del singolo punto, a seconda del *cluster* di assegnazione,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda operare sul tema una urgente revisione dei meccanismi di assegnazione dei contributi FUS, fra cui la qualità del sistema di captazione dei dati che alimentano il *computer* e l'introduzione di un parametro di qualità all'interno del *software* che elabora i punteggi, al fine di valorizzare l'importanza culturale del progetto artistico, disincentivare una folle corsa al rigonfiamento artificiale del numero dei concerti, correggere gli aspetti più oscuri e distorsivi, e rendere semplici e trasparenti le regole e i meccanismi di applicazione;

in particolare, se non voglia rivedere il sistema dei sottoinsiemi (*cluster*) e dell'attribuzione dei fondi ad ogni sottoinsieme, che, a parità di punteggio, attribuiscono ad ogni punto della prima fascia il valore di euro 11.500 e ad un punto della seconda fascia (dove è stata collocata la GOG) il valore di euro 2.100, contribuendo ulteriormente ad ingigantire l'effetto distorsivo del sistema;

se non possa essere considerata l'istituzione di un fondo perequativo che, almeno in parte, corregga alcuni degli effetti distorsivi più macroscopici del nuovo sistema e riequilibri l'assegnazione dei contributi a favore delle società più penalizzate rispetto al passato;

se non intenda applicare quanto previsto dall'art. 50, comma 3, del decreto ministeriale 1° luglio 2014, che prevede, in sede di prima applicazione, che la nuova procedura sia "sottoposta alle valutazioni di un apposito tavolo tecnico congiunto tra l'amministrazione e gli enti territoriali e locali, al fine di verificarne il corretto funzionamento e di formulare eventuali proposte correttive".

(4-04682)

[COMPAGNONE](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

il Servizio sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolato in strutture operative costituite da 27 nuclei, con 420 unità, che garantiscono una copertura sulle 24 ore su tutto il territorio nazionale. Oltre alle attività di *search and rescue* in ambiente acquatico, che costituiscono l'attività prevalente, i nuclei intervengono in svariate situazioni di pericolo legate all'elemento acqua, quali le emergenze legate a fenomeni alluvionali, la presenza di fattori inquinanti e di rischi cosiddetti NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico), le attività di supporto nel caso di incendi a bordo di navi e imbarcazioni;

nell'ambito della specialità il Servizio sommozzatori assicura capacità operative nei settori della speleosubacquea (ordinaria e avanzata) e della ricerca strumentale, secondo modelli operativi

strutturati a livello nazionale;

nel piano operativo nazionale del servizio sommozzatori è previsto anche il coordinamento e l'integrazione dei nuclei sommozzatori con i reparti volo dei vigili del fuoco, al fine di assicurare la piena interoperabilità tra le due specializzazioni;

considerato che:

è stato previsto che dal 1° ottobre 2015 venga attuato un riordino dei nuclei sommozzatori ed in particolar modo del nucleo di Catania, con un nuovo orario che non prevede la copertura del servizio nelle ore notturne;

il nucleo di Catania negli ultimi 4 anni ha operato 134 salvataggi a persona nelle ore notturne;

si teme che tale riordino porti alla realizzazione di un nucleo prevalente, a Palermo con 28 unità, e uno secondario, a Catania, con 14 unità;

tale progetto di riordino penalizzerebbe gli interventi notturni, data l'eccessiva distanza di Palermo dalle coste orientali della Sicilia, aggravata, peraltro, dal recente crollo del pilone del viadotto "Himera", che di fatto ha diviso la Sicilia in due parti;

pertanto gli interventi notturni rischierebbero di risultare penalizzati anche in ordine a importanti infrastrutture della Sicilia orientale quali il porto di Messina, difficilmente raggiungibile da Reggio Calabria in caso di mare mosso; il porto di Catania; l'aeroporto "Fontanarossa" di Catania che ha la pista di decollo e di atterraggio sul mare con un traffico aereo notturno di 50 voli; il porto di Augusta (Siracusa); il porto di Pozzallo (Ragusa); varie piattaforme petrolifere in mare nella costa ragusana e gelese;

valutato che negli ultimi anni gli sbarchi dei profughi nelle coste orientali (Ragusa, Siracusa, Catania) sono notevolmente aumentati e ciò ha fatto registrare, com'è noto, un elevatissimo numero di decessi, ma anche di salvataggi, grazie anche al tempestivo intervento del nucleo sommozzatori di Catania, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e opportuno intervenire affinché il nucleo sommozzatori di Catania continui a svolgere il proprio servizio anche nelle ore notturne;

se non ritenga necessario potenziare l'organico del nucleo, attesa la rilevanza dell'attività di competenza;

quali iniziative intenda concretamente porre in essere al fine di rivedere il piano nazionale della dislocazione dei nuclei sommozzatori onde evitare di penalizzare il servizio reso alla collettività.

(4-04683)

BERNINI - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Bologna avrebbe avviato una trattativa con l'Inail, proprietaria del *residence* "Galaxy" ubicato in via Fantin, al fine di allocarvi gruppi di occupanti abusivi che attualmente popolano la palazzina, di proprietà di un privato, in via De Maria e l'edificio dell'ex sede Telecom di via Fioravanti, il cui titolare è un fondo immobiliare;

la soluzione citata andrebbe ad innestarsi in un contesto urbano caratterizzato da una pluralità di zone periferiche, ove persistono condizioni di precarietà sociale, marginalità e degrado, rispetto alle quali la Giunta comunale di Bologna avrebbe, nella maggior parte dei casi, affrontato il problema delle occupazioni di edifici pubblici o privati con inerzia e passività;

tale questione rappresenta una problematica endemica e costante per la città di Bologna, gravata dall'ulteriore degenerazione di situazioni già di degrado e dall'incapacità dell'amministrazione comunale di garantire l'ordine pubblico e di tutelare la sicurezza dei cittadini. L'incolumità di questi ultimi è costantemente messa a repentaglio da atti di sopraffazione e prepotenza, condotti da frange antagoniste dei cosiddetti centri sociali che, in una malintesa accezione del concetto di solidarietà, si appropriano di luoghi pubblici e privati, alloggiandovi persone disperate e in evidente stato di difficoltà;

da notizie in possesso dell'interrogante risulta che, se si verificasse lo spostamento degli occupanti abusivi dagli stabili privati citati nel *residence* "Galaxy", il Comune di Bologna potrebbe trovarsi in

una situazione nella quale si ritroverebbe compartecipe di un percorso di assistenza-accompagnamento nella ricerca e nell'allocazione di uno stabile, per coloro che compiono una azione illegale, quale occupare abusivamente una struttura pubblica o privata, violando ogni regola di convivenza civile e ledendo i diritti altrui;

inoltre, numerose famiglie o singole persone che sono in graduatoria, con i requisiti e i punteggi maturati ed in attesa di ricevere un alloggio popolare, si ritroverebbero scavalcate da coloro che hanno compiuto un atto illegale per l'assegnazione di un immobile;

a giudizio dell'interrogante, se avvenisse lo spostamento indicato, risulterebbe altresì che ogni onere di spesa, inerente alle utenze e non solo, ricadrebbe sulla collettività, e, quindi, non sarebbe previsto nessun dovere economico o fiscale da parte degli occupanti,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per fare chiarezza sulla trattativa che sarebbe stata avviata dal Comune di Bologna con l'INAIL, proprietaria del *residence* "Galaxy", per allocare gli occupanti degli stabili siti in via De Maria e in via Fioravanti;

se non ritengano che la trattativa esposta in premessa rappresenti una palese agevolazione nei confronti degli occupanti gli stabili di Via De Maria e dell'ex sede Telecom, che, per risiedervi, hanno compiuto una a parere dell'interrogante acclarata violazione della legge, ledendo diritti altrui e turbando l'ordine pubblico;

se non valutino lesivo l'atteggiamento del Comune di Bologna nei confronti delle famiglie regolarmente inserite in graduatoria, spesso per un periodo prolungato, per ottenere un alloggio popolare;

se siano a conoscenza delle spese che il Comune di Bologna dovrebbe affrontare nel caso in cui gli occupanti citati venissero allocati al *residence* "Galaxy" e, in caso affermativo, a quanto ammonterebbero, nonché quale impatto avrebbe, sul territorio limitrofo, l'eventuale presenza dei medesimi;

quali opinioni vogliano esprimere in merito alla notizia secondo la quale il Comune di Bologna ha richiesto che il provvedimento di sequestro degli immobili occupati, tuttora inevaso, venisse congelato, in attesa della risoluzione della vicenda con le modalità descritte.

(4-04684)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con una nota ufficiale, la RAI avrebbe spostato l'archivio storico della canzone napoletana nella mediateca Santa Teresa di Milano;

l'archivio, nato su iniziativa di Radio-RAI in collaborazione con la Regione Campania, la Provincia e il Comune di Napoli, comprende più di 46.000 documenti completi di audio, testo, partiture, immagini e video del repertorio canoro partenopeo, uno dei tesori che più contribuiscono all'identità della città;

la decisione della RAI ha colto di sorpresa anche il Comune di Napoli, considerato che esisterebbe un accordo tra le 2 parti per collocare l'archivio nella Casina Pompeiana, nella villa comunale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati del trasferimento dell'archivio storico dalla sede di Napoli a quella di Milano;

se non ritengano che la sede naturale dell'archivio storico della canzone napoletana debba essere la città di Napoli;

se non ritengano altresì di dover verificare i termini dell'accordo tra il Comune di Napoli e la RAI per il trasferimento dell'archivio nella sede della Casina Pompeiana;

se non ritengano infine di dover favorire, nell'ambito delle proprie competenze, un celere ritorno dell'archivio nella città di Napoli.

(4-04685)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02282, del senatore Marinello, sulla produzione dei bollini farmaceutici da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

1.5.2.4. Seduta n. 523 (ant.) del 14/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

523a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del presidente GRASSO
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 9,56.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, desidera intervenire?

SANTANGELO (M5S). No.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, probabilmente si è distratta poiché guardava dall'altra parte dell'emiciclo. Avevo alzato la mano e, dunque, le richiedo formalmente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Candiani, ormai non è più possibile. Le chiedo scusa se non l'ho vista, ma credo non l'abbia vista nessuno. Le chiedo nuovamente scusa: non mi è stato comunicato, altrimenti sa che le avrei dato la parola.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,58).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari, nella seduta di *question time* prevista per domani alle ore 16, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Galletti, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: questioni concernenti la gestione dei rifiuti, cambiamenti climatici ed efficienza energetica.

Discussione dei disegni di legge:

(2081) CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

- [\(239\)](#) **GIOVANARDI.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
[\(314\)](#) **BARANI e MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
[\(909\)](#) **PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
[\(1360\)](#) **FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
[\(2069\)](#) **MALAN e BONFRISCO.** - *Disciplina delle unioni registrate*
[\(2084\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disciplina delle unioni civili*

(ore 10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 2a Commissione permanente, senatore Palma, per riferire sui lavori della Commissione.

PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili, che ha complessivamente impegnato la Commissione giustizia in circa 70 sedute, ivi incluso il ciclo di audizioni svoltosi in sede di Ufficio di Presidenza, ha avuto inizio il 18 giugno 2013, cioè poco meno di un mese dopo la costituzione della Commissione e, inizialmente, i senatori Cirinnà e Falanga erano correlatori del provvedimento. Questo esame riguardava i disegni di legge nn. 15, 197, 204, 239, 314 e 393.

Nella seduta del 2 luglio 2013 l'esame dei disegni di legge nn. 197, 239 e 314 è stato disgiunto dall'esame degli altri disegni di legge. All'esame di tali disegni di legge (nn. 197, 239 e 314), nelle successive sedute, svoltesi tra il dicembre 2013 e l'aprile 2014, è stato poi congiunto l'esame dei disegni di legge n. 14, per il quale la 4a Commissione il 24 luglio del 2013 ha espresso parere favorevole con raccomandazione, e nn. 909, 1211, 1231 e 1360. La senatrice Cirinnà, divenuta nel frattempo unica relatrice, all'esito del cambio di maggioranza, in data 8 aprile 2014, ha esposto alla Commissione due schemi di testi unificati: il primo per i disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314 e 909, in materia di disciplina dei patti di convivenza e convivenze di fatto. Il secondo, per i disegni di legge nn. 1211, 1231 e 1360 in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il 24 giugno 2014 si è proceduto alla congiunzione dell'esame di un ulteriore disegno di legge, il n. 1316. Il 2 luglio 2014 è stato quindi pubblicato lo schema di testo unificato corretto, proposto dalla relatrice, che riuniva i temi oggetto dei due precedenti schemi. Dal 13 gennaio al 19 febbraio 2015 si è svolto, in sede di Ufficio di presidenza, un ampio ciclo di audizioni.

Il 24 febbraio 2015 è ripreso l'esame in sede referente dei disegni di legge con la congiunzione dell'esame di ulteriori due disegni di legge, il n. 1745 e il n. 1763. Successivamente, nella seduta del 17 marzo 2015, è stato presentato un nuovo testo unificato da parte della relatrice, a cui ha fatto seguito, nella seduta del 25 marzo, la presentazione di un testo unificato alternativo, proposto dai senatori Caliendo, Falanga, Malan e Cardiello.

In data 26 marzo, la Commissione ha adottato come testo base il testo che da ultimo era stato presentato dalla relatrice ed è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 7 maggio 2015.

Il 15 aprile 2015 è pervenuto sul testo unificato un parere non ostativo con osservazioni dalla 14a Commissione e il 12 maggio 2015 un parere favorevole con osservazioni dalla 1a Commissione.

A partire dal 9 giugno del 2015 è iniziata l'illustrazione del primo blocco degli emendamenti presentati, circa 3.600, 800 dei quali sono stati ritirati prima dell'inizio dell'esame. Dei rimanenti

2.800, la Presidenza della Commissione ha dichiarato l'improponibilità o l'inammissibilità di 1.461 emendamenti.

Successivamente, a seguito della presentazione di tre nuovi emendamenti da parte della relatrice, sono state presentate 279 proposte subemendative e di queste 110 sono state dichiarate improponibili o inammissibili dalla Presidenza della Commissione.

È poi pervenuto, in data 7 e 14 luglio, il parere della 1a Commissione sugli emendamenti: in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, mentre si era in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo unificato e sugli emendamenti, avendo la Commissione bilancio richiesto al Governo la presentazione di una relazione tecnica al fine di valutare la copertura finanziaria di alcune previsioni contenute nel testo unificato. Inutile dire che la Commissione non poteva procedere alla votazione degli emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio e senza che pervenisse la relazione tecnica del Governo all'uopo investito dalla stessa Commissione bilancio.

In data 29 luglio 2015 è quindi pervenuto il predetto parere della Commissione bilancio: non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo, e non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti, a cui ha fatto seguito la presentazione di un nuovo emendamento della relatrice recante copertura finanziaria e tre nuove proposte subemendative.

Una volta acquisito il nuovo parere della Commissione bilancio, si è passati alla fase della votazione degli emendamenti, che ha avuto inizio appena è terminata la pausa estiva dei lavori del Senato, che ha visto impegnata la Commissione giustizia per tredici sedute, nel corso delle quali sono stati esaminati 318 emendamenti. Di questi, due sono stati approvati, 74 respinti, mentre i rimanenti sono stati ritirati o dichiarati decaduti o preclusi; il che equivale a dire che di 318 emendamenti, nelle tredici sedute, sono stati votati complessivamente 76 emendamenti. Nei giorni 8 e 9 ottobre scorsi sono stati da ultimo ritirati ulteriori 578 emendamenti.

Giova ricordare, con riferimento al numero delle sedute (tredici, a decorrere dai primi di settembre di quest'anno), che i lavori della Commissione hanno subito un sostanziale stallo all'esito della calendarizzazione delle riforme costituzionali in Aula in quanto, in ragione della formazione di quel calendario d'Aula e spesso della contestuale riunione dei Gruppi parlamentari con riferimento alla riforma costituzionale, le sedute che erano state già indette sono state sconvocate.

Infine, nella seduta notturna del 12 ottobre scorso è stato avviato l'esame di altri tre disegni di legge (i disegni di legge nn. 2069, 2081 e 2084) che sono stati congiunti con i disegni di legge già citati all'esame.

Si segnala che, alla data odierna, ove dovessimo essere ancora in Commissione, resterebbero da votare 518 emendamenti.

Io credo che la mia relazione, attenendo esclusivamente all'andamento dei lavori, debba necessariamente fermarsi qui e non possa in alcun modo riguardare il provvedimento che la Conferenza dei Capigruppo ha indicato come testo base.

All'esito però di alcuni interventi che si sono sviluppati ieri, mi permetto di dire che trovo assolutamente ingenerosa la critica che da parte di taluno è stata rivolta alla Commissione e cioè di non essersi impegnata in un provvedimento di questo genere. Questo provvedimento, delicatissimo, è in discussione da due anni. Sono stati riuniti e relazionati tutti i disegni di legge che sono stati presentati e i temi sono stati affrontati nella fase della discussione generale. Certo, devo dire che se non vi fosse stato un esasperato approfondimento di tutti gli emendamenti in Commissione, probabilmente vi sarebbe stato più spazio per un confronto e un dibattito maggiormente sereno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghe e colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Palma, il disegno di legge n. 2081, assunto quale testo base dalla Conferenza dei Capigruppo, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento, così come valutato ieri.

[GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le ricordo che non si può aprire una discussione, salvo che lei voglia intervenire sull'ordine dei lavori.

[GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, intervengo perché rimanga agli atti che noi riteniamo questa procedura totalmente illegittima, perché ha cancellato l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento, in quanto il nuovo testo su cui dovremo intervenire non è stato assolutamente preso in esame in Commissione e nessun membro della Commissione ha potuto discuterne. Il Regolamento fissa un termine di due mesi e il principio costituzionale dice che può andare in Aula soltanto un provvedimento esaminato in Commissione. Ciò premesso, il Presidente può soltanto abbreviare i termini: qui i termini non sono stati abbreviati, ma azzerati. Quindi si va a mettere in moto una procedura inusitata, senza precedenti, che cancella un articolo della Costituzione. Ribadisco che noi riteniamo questa procedura totalmente illegittima.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei sottolineare che il disegno di legge - ricordo che l'articolo della Costituzione dice «Ogni disegno di legge» e non «ogni argomento» - che la Conferenza dei Capigruppo, a maggioranza e contro il Regolamento, ha voluto portare in Aula, è stato depositato il 6 ottobre, è stato portato all'attenzione della Commissione due giorni fa e l'attenzione della Commissione è consistita nella semplice relazione (per la verità ben fatta) svolta dalla relatrice, che si trova anche ad essere la prima firmataria del disegno di legge. Pertanto, l'esame in Commissione si è ridotto alla mera relazione sul suo contenuto.

Il fatto che l'argomento fosse discusso da tempo può avere il suo peso, ma la Costituzione è chiara, così come lo è il Regolamento: qui c'è stata dunque un'aperta violazione. Il provvedimento è stato semplicemente brevemente relazionato (in cinque minuti) in Commissione. Se questo viene ritenuto il modo di applicare la Costituzione, c'è poco da stare tranquilli. Già sulla riforma costituzionale non vi è stato neppure un voto (e anche questo è contro la Costituzione), ma per lo meno ne se ne era potuto parlare; in questo caso, invece, addirittura non è stato possibile.

Signora Presidente, si noti - aggiungo - che ci sono state parecchie iscrizioni a parlare, prese da chi presiedeva la Commissione. Il vice presidente Casson ha dato atto delle diverse iscrizioni a parlare e ha aggiunto che gli interventi si sarebbero potuti svolgere in seguito al dibattito, ma nessuno ha potuto parlare, neanche per un secondo, sul provvedimento che è all'esame dell'Assemblea: un atto di forza non contro chi si oppone a questo provvedimento, ma contro la Costituzione e contro il Regolamento il Senato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1559\) MARINO Mauro Maria ed altri.](#) - *Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria (Relazione orale)(ore 10,14)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1559.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 16 settembre la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[RICCHIUTI](#), *relatrice*. Signora Presidente, non intendo replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[ZANETTI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al

Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale è stato presentato l'ordine del giorno G1, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ZANETTI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

[BONERISCO](#) (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BONFRISCO](#) (*CoR*). Signora Presidente, stiamo esaminando e ci accingiamo a votare un provvedimento che intende intervenire (anche se tardivamente) sul decreto legislativo n. 58 del 1998, il cosiddetto TUF (testo unico della finanza) e, in particolare, sull'attività di assistenza personalizzata svolta da intermediari, mediate una vasta gamma di servizi, spesso complessi, in favore di coloro che intendono investire una quota delle proprie risorse nel mercato finanziario.

Si tratta di un'attività che, a partire dal 2007, è definita consulenza in materia di investimenti dalla direttiva cosiddetta MiFID, che non costituisce una nuova tipologia di attività: era già prevista dalla legge n. 1 del 1991, che la annoverava tra le attività di intermediazione mobiliare (quelli che oggi chiamiamo servizi di investimento) riservate a banche e alle cosiddette SIM; costituisce, tuttavia, una innovazione nel rapporto tra intermediario ed investitore.

La globalizzazione dei mercati finanziari e la sempre più ampia varietà e complessità di prodotti continuano a far dipendere le scelte degli investitori dai suggerimenti degli intermediari. Ma i primi non possono essere più lo strumento (spesso inconsapevole) nelle mani dei secondi, per la evidente contiguità tra i servizi di consulenza e quello di gestione. È necessario, secondo noi, innalzare il livello delle tutele per il risparmiatore, la sua consapevolezza sui rischi (molte volte nascosti) cui va incontro nel momento in cui affrontano un investimento.

È, quindi, necessario aumentare la trasparenza e la chiarezza dell'attività dei diversi intermediari, anche rispetto al ruolo svolto, che non poco incide sull'allocazione del risparmio: una cosa sono i promotori, un'altra sono i consulenti e, tra questi ultimi, coloro che forniscono una consulenza strumentale alla vendita di determinati prodotti finanziari e quelli che, invece, forniscono una consulenza indipendente (ovvero nell'esclusivo interesse del cliente e da esso remunerati), sia come persone fisiche che come società.

È una novità rilevante, che noi consideriamo di particolare importanza nel nostro panorama finanziario, divenuta operativa con grande fatica e dopo diversi tentativi solo nel 2009, con l'entrata in vigore degli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del testo unico della finanza; è invece rimasta sulla carta la prevista istituzione di un apposito albo delle persone fisiche, all'interno del quale costituire una specifica sezione per le società, tenuto da un apposito organismo. Da quel 2009 il percorso normativo è stato segnato dall'alternarsi di disposizioni e deroghe, il cui unico risultato è stato portare l'albo su un binario morto per la mancata costituzione dell'organismo.

A questo, invece, intende riferirsi il provvedimento che stiamo discutendo con le modifiche apportate dall'articolo 58 del TUF. Esso propone una sorta di riorganizzazione del sistema, basata sostanzialmente su un albo unico dei consulenti finanziari, in cui confluiscono i consulenti (persone fisiche e giuridiche), oltre che gli attuali promotori finanziari, i quali assumono la dizione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in base alla considerazione, espressa nella relazione introduttiva, per cui l'attuale definizione di promotore finanziario, collegata alla promozione e al collocamento, risulta superata dalla prassi di mercato che, utilizzando l'offerta fuori sede come una delle modalità di prestazione del servizio di consulenza, garantisce l'applicazione della normativa sull'adeguatezza a tutela del risparmiatore. La tenuta di tale albo è affidata ad un nuovo organismo, di tipo associativo, con personalità giuridica, vigilato dalla CONSOB, chiamata a definire e verificare l'attuazione dei principi in base ai quali dovrà operare l'organismo stesso.

Certo, sarebbe stato meglio rendere operativo il sistema definito dagli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del TUF, che avrebbe fatto certamente più chiarezza rispetto alle tre diverse figure di intermediari. Forse, proprio alla clientela meno in grado di selezionare correttamente i rischi possibili potrebbe non esser completamente chiara la differenza tra la nuova figura di promotore e quella del consulente!

A questo punto, però, ben venga il testo licenziato dalla Commissione, una soluzione che ritengo accettabile, se non altro perché riempie il vuoto che si è venuto a creare e che da troppo tempo permane in una situazione di crisi finanziaria quanto mai preoccupante.

Tuttavia, onorevoli colleghi, più del contenuto mi sembra interessante l'*iter* di questo provvedimento. Presentato a luglio dell'anno scorso, viene esaminato a novembre, quando è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, e quindi rinviato. A gennaio di quest'anno il relatore presenta un emendamento sul quale il Governo esprime parere favorevole e, dopo alcuni rinvii, riscrive un paio di subemendamenti presentati dalle opposizioni, sui quali il Governo esprime il proprio parere favorevole. Si arriva, quindi, al 5 agosto scorso, quando la Commissione licenzia il testo all'attenzione di questa Assemblea. Quel testo, però, non è altro che la riproposizione di un emendamento approvato nel corso dell'ultima sessione di bilancio, che non ha trovato spazio all'interno dell'ormai tradizionale maxiemendamento con cui viene approvata la legge di stabilità. Sono trascorsi dieci mesi per costruire un testo sul quale c'era già stata una valutazione positiva, la stessa che parrebbe essere espressa oggi dalle forze politiche, non essendo stati presentati emendamenti.

Oggi, quindi, il Senato dovrebbe consegnare alla Camera un testo sul quale anche l'altro ramo del Parlamento potrebbe in tempi brevi concordare. Ma questo testo diventerà mai legge, signor Sottosegretario, oppure dovremo aspettare ancora? Sembrerebbero domande banali, tuttavia, il dubbio appare legittimo, visto il tempo che abbiamo impiegato. Ricordo, infatti, che la legge n. 114 del 2015, la legge di delegazione europea 2014, approvata dalla Camera in via definitiva il 2 luglio scorso, all'articolo 9 contiene, tra le altre, una delega al Governo (quella per l'attuazione della direttiva n. 65 del 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari) riguardante i consulenti finanziari ed i promotori finanziari, che in sostanza dovrebbero essere riuniti in un unico albo, tenuto da un organismo di tipo associativo e con personalità giuridica.

La domanda quindi è la seguente: cosa succederà cosa succederà dopo il voto del Senato? Il provvedimento continuerà il suo *iter* alla Camera o si interromperà perché il Governo vorrà attuare la delega? E in questo caso quanto tempo sarà necessario? Il tutto avviene avendo di fronte la MiFID II che, dal gennaio 2017, dovrebbe rivoluzionare il settore, con il dichiarato obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori "al minuto" con misure specifiche sui prodotti finanziari, prevedendo, altresì, una maggiore specificazione del servizio di consulenza indipendente e rafforzando gli obblighi di comunicazione alla clientela. Avrà ragione la famosa frase secondo cui "Tutto è in ritardo in Italia, quando si tratta di iniziare un lavoro, o tutto è in anticipo quando si tratta di smetterlo"?

Ricordo che, oltre le valutazioni tecniche e l'ottimo lavoro della relatrice e della intera Commissione presieduta dal senatore Marino, questo testo arriva a compimento in un momento in cui la forte trasformazione e ristrutturazione cui sarà costretto il settore bancario, anche dalle ultime innovazioni della sorveglianza europea, consentono di aprire l'orizzonte ad una quantità davvero notevole di personalità e professionalità che potrebbero uscire dal mondo bancario e, in questo modo, poter trovare, grazie al lavoro svolto dal Senato, il più rapidamente possibile altre collocazioni. Si aprono mercati nuovi, che noi dobbiamo favorire, anche per la ricollocazione di queste persone.

Ecco perché il nostro voto sarà certamente favorevole. (*Applausi del senatore Bruni*).

[TOSATO \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TOSATO \(LN-Aut\)](#). Signora Presidente, anche noi riteniamo necessario ed opportuno regolamentare il ruolo e l'attività dei consulenti finanziari dopo che, a partire dal 2007, fu istituito l'Albo dei promotori finanziari.

Si tratta di un intervento sicuramente in ritardo rispetto alle aspettative e alle richieste avanzate da chi

opera nel settore. Ed è positivo che lo faccia il Parlamento, a fronte di ritardi da parte del Governo. E speriamo che l'*iter* proceda.

La soluzione individuata, che ha stravolto, in un certo senso, il testo originario della proposta presentata in Commissione e che istituisce un albo unico, seppur diviso in tre distinte sezioni (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e società di consulenza finanziaria), lascia qualche perplessità, perché le figure del promotore e del consulente non appaiono chiaramente distinte e ciò rischia di creare delle confusioni.

Riteniamo però fondamentale creare un sistema di garanzia per la tutela degli investitori, garantendo requisiti professionali adeguati per chi esercita le attività di consulente finanziario.

Per questi motivi, il Gruppo della Lega Nord si asterrà su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signora Presidente, annuncio fin d'ora il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento, che riteniamo importante, perché viene a colmare un vuoto che, da sempre, abbiamo ritenuto dovesse essere coperto.

Non riusciamo a capire le critiche che vengono rivolte ad un provvedimento che è richiesto e sentito. Tutti ci rendiamo conto che era necessario, ma vogliamo sempre trovare il pelo nell'uovo, con il fatto che l'*iter* è troppo lungo e bisognava farlo prima.

Lo facciamo adesso, e riteniamo che i colleghi della Camera lo calendarizzeranno il più presto possibile perché la proposta contenuta nell'unico articolo del provvedimento è necessaria ed è ovviamente da tanto attesa, e cioè l'istituzione di un albo unico, gestito da un solo organismo, con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione, in coerenza con il modello prescelto dal legislatore in altri settori dell'ordinamento.

L'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti di attività finanziaria e dei mediatori creditizi, il costituendo albo unico, ha tre distinte sezioni che la relatrice, senatrice Ricchiuti, che ringrazio, ha ben colto e spiegato all'Aula con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni: i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (gli attuali promotori finanziari), le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (gli attuali consulenti finanziari) e le società di consulenza finanziaria.

Con questo disegno di legge composto di un articolo unico articolato in commi e con le disposizioni transitorie, crediamo che il passaggio della competenza dalla CONSOB all'albo, con l'*iter* che dovrà seguire, ed il controllo del Ministero dell'economia assicurino il buon funzionamento dell'albo stesso e soprattutto garantiscano il cittadino che ad esso si rivolge fornendogli tutti i presupposti per non essere raggirato e il fatto di avere di fronte professionisti seri e certi, che possono fornire il giusto consiglio professionale.

Il nostro voto sul disegno di legge in esame - come ho detto e termino, anche perché chi di noi era in Commissione l'ha già votato - sarà favorevole. Riteniamo che il piangersi addosso anche su questo disegno di legge non giovi sicuramente a nessuno e men che meno alla nostra economia.

Finalmente, come Senato, facciamo il nostro dovere approvandolo ed inviandolo alla Camera dei deputati, augurandoci che venga presto convertito in legge.

CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, il Gruppo di Area Popolare voterà a favore di questo provvedimento, anzitutto per il metodo: si tratta, infatti, di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che ha trovato la Commissione finanze protagonista nella sua redazione. Portare in Aula un testo di tale iniziativa dopo un anno di lavoro credo sia un buon risultato, perché sappiamo tutti in quali condizioni operano le nostre Commissioni e da quali urgenze sono travolte. Ringrazio, quindi, il

presidente Marino che ha voluto fortemente l'approdo del provvedimento in Aula, assieme ai colleghi della Commissione finanze ed alla relatrice Ricchiuti, con la quale abbiamo svolto un dibattito sereno, anche migliorando il testo inizialmente proposto dalla Commissione.

Riguardo poi al merito del provvedimento in esame, è un testo molto tecnico che mette ordine in una disciplina che, nonostante sia così tecnica, avrà un grande impatto sui risparmiatori. Crediamo che una buona normazione, sebbene di carattere così specifico, abbia un grande valore per tutti.

Sempre nel merito, è un provvedimento che interviene sulla vigilanza dell'intero comparto della consulenza finanziaria, unificando l'albo che - come è stato da tutti spiegato - viene suddiviso in tre sezioni, la cui vigilanza è affidata ad un nuovo organismo con personalità giuridica di diritto privato, mentre alla CONSOB rimane il compito di regolamentare e vigilare tale organismo.

È contenuta nel provvedimento un'altra norma che riteniamo importante che demanda alla CONSOB il compito di emanare un regolamento per le controversie tra la categoria ed i consumatori finali che, nell'interesse di quest'ultimi, possa fare chiarezza anche su questa disciplina.

Noi, quindi, crediamo che, attraverso questo riordino, vi sarà chiarezza nella normazione e trasparenza in un settore nel quale i risparmiatori sono purtroppo stati colpiti dalle conseguenze negative non solo della crisi finanziaria ma anche della stessa poca chiarezza della regolamentazione.

Per tutti questi motivi, il voto del Gruppo di Area Popolare sarà convintamente a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, l'Atto Senato 1559 relativo alla riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria è un provvedimento che è nato con le migliori intenzioni ed ha avuto una lunghissima gestazione presso questa Camera. Le buone intenzioni, così come si legge nella relazione illustrativa, erano quelle di razionalizzare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

È vero che si prevede l'istituzione di un albo unico gestito da un solo organismo in materia analogo al modello previsto in altri settori del nostro ordinamento. Tuttavia, viene prevista anche la ridenominazione dei soggetti che saranno inseriti nell'albo unico. Quelli che attualmente sono i promotori finanziari verranno definiti consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. A prima vista potrebbe sembrare una questione meramente formale o lessicale, ma basta spiegare sinteticamente la differenza che corre tra promotori e consulenti finanziari per dimostrare che non è così. Infatti, mentre un promotore finanziario è una persona che agisce su mandato di un intermediario finanziario - come, ad esempio, una banca - cercando di vendere determinati prodotti finanziari - insomma è un po' come un venditore - il consulente finanziario, invece, è una persona che non può essere alle dipendenze di una società, ma viene remunerata dai suoi clienti in cambio dei consigli di investimento che fornisce. *(Brusio).*

Colleghi, se è possibile, vi chiedo di abbassare il tono di voce.

PRESIDENTE. Colleghi, se abbassiamo tutti il tono della voce, riusciamo a parlare e anche a capire.

BOTTICI (M5S). In poche parole, il consulente finanziario è un professionista indipendente. A questo punto dovrebbe essere chiaro il motivo per cui le nuove denominazioni introdotte da questo disegno di legge non sono semplici modifiche nominali, ma qualcosa di molto più pericoloso. Esse, infatti possono facilmente ingenerare confusione nel cliente risparmiatore, inducendolo a ritenere di avere di fronte un professionista indipendente anziché una persona che agisce su mandato specifico di un certo intermediario finanziario. E vorrei ricordare che alcune cause legali sono scaturite proprio dal fatto che il promotore finanziario aveva fatto firmare dei contratti fuori dalla propria sede, mentre avrebbe dovuto attenersi a determinate regole. Con questa nuova norma potrà farlo e, quindi, il cliente risparmiatore sarà ancora più ingannato.

Nel disegno di legge in esame sono comunque aumentate delle... *(Brusio. Richiami del Presidente).* È

veramente difficile intervenire con questo brusio, signora Presidente.

PRESIDENTE. Non so che altro fare, più che richiamare costantemente. Vada avanti, senatrice.

BOTTICI (M5S). Vedo quanto interesse c'è verso questo argomento, visto che l'abbiamo preso in carico un anno fa. È stato un parto lungo, mettiamola così.

L'impianto sanzionatorio è stato incrementato per la trasparenza, ma è sempre poco.

È bene anche sottolineare che il regolamento che dovrà disciplinare il funzionamento dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico sarà adottato a totale discrezione della CONSOB. Sarebbe stato più opportuno che il suddetto regolamento venisse adottato, magari sempre su proposta della CONSOB, ma secondo le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998, che prevede che i regolamenti vengano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; poi si può anche sentire il Consiglio di Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Un altro problema in questo disegno di legge è la modifica al comma 8, lettera *b*), che prevede la sostituzione dei procedimenti di conciliazione previsti dal decreto legislativo n. 179 del 2007 con il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinate dalla CONSOB. Anche se è vero che sia la conciliazione prevista dal decreto legislativo n. 179 del 2007 che il procedimento di risoluzione stragiudiziale della CONSOB sono entrambi metodi alternativi di risoluzione delle controversie, i cosiddetti ADR (*Alternative dispute resolution*), è opportuno sottolineare che, mentre la prima è disciplinata da una legge, il secondo è interamente rimesso all'azione regolamentare della CONSOB. Pertanto, seppure in prima battuta, si rimette la tutela del risparmiatore all'azione regolamentare e alla discrezionalità della CONSOB.

La senatrice Ricchiuti ha ricordato, presentando un ordine del giorno, che il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 è una norma transitoria con efficacia per quattro anni: dopo i primi due anni, avrebbe dovuto essere effettuato un monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione, ossia delle mediazioni, cosa che non risulta mai essere stata fatta, ma si rende obbligatorio il passaggio alla mediazione, senza sapere se tale istituto funziona.

Una marea di cose belle e brutte: il Movimento 5 Stelle, quindi, non può far altro che astenersi dal votare questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SCIASCIA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il provvedimento in esame, promosso nel 2014 da più parti politiche e modificato sostanzialmente dalla Commissione finanze del Senato, intende integrare le disposizioni della parte seconda del decreto legislativo n. 58 del 1998, vale a dire il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Rammento che il settore dell'intermediazione finanziaria ha avuto nell'ultimo decennio una crescita esponenziale e ad oggi occupa qualche migliaia di operatori. Di qui la necessità di rinnovare la normativa, ormai obsoleta, che regola il settore non solo per disciplinare l'attività degli operatori, ma anche per dare sicuri riferimenti alla clientela.

Il provvedimento è già stato ampiamente illustrato dalla relatrice. Esso, in estrema sintesi, modifica il precedente organo di vigilanza, l'albo unico dei promotori finanziari, che viene trasformato nel nuovo albo unico dei consulenti finanziari, i cui membri - rammento - sono essenzialmente di provenienza elettiva dei consulenti dalle loro associazioni professionali. E il tutto è sotto il controllo della CONSOB.

Sono previste specifiche norme per l'iscrizione e per l'applicazione di sanzioni per le irregolarità commesse dagli iscritti, con l'istituzione *ex novo* di un procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, fatto molto importante ed innovativo.

È stata altresì istituita una tassa di concessione governativa di euro 168 per le nuove iscrizioni, dato che gli iscritti nel vecchio registro passeranno automaticamente in quello di nuova istituzione senza onere alcuno.

Concludo che trattasi di un provvedimento atteso da lungo tempo da tutto il comparto dell'intermediazione. Per cui, il Gruppo di Forza Italia esprime il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[MARINO Mauro Maria](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (PD). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, il disegno di legge per il quale annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo del Partito Democratico è il frutto di un'iniziativa parlamentare che ha raccolto, dall'avvio della legislatura, le sollecitazioni di quanti vedono nella regolazione e razionalizzazione dell'albo dei soggetti abilitati a proporre strumenti finanziari uno strumento utile nella prospettiva di incrementare la trasparenza degli operatori finanziari e, per questa via, tutelare meglio i risparmiatori.

La lezione della crisi finanziaria, che su altri fronti di maggiore respiro e portata ha indotto ed imposto una larga revisione delle regole bancarie e finanziarie, ha suggerito di intervenire in un segmento specifico e limitato dell'attività finanziaria, ma che ha riflessi significativi nel rapporto tra risparmiatore e soggetti abilitati, oggi definiti «promotori finanziari» e domani nella nuova denominazione «consulenti abilitati» all'offerta fuori sede.

La relazione della relatrice Ricchiuti e l'intervento in discussione generale del senatore Rossi hanno messo a fuoco le specifiche tecniche delle norme proposte e alla relatrice, oltre che a tutta la Commissione, perché si è trattato oggettivamente di un lavoro corale, vanno l'apprezzamento per il lavoro svolto.

A me piace ribadire in questa occasione un concetto che ho già espresso da ultimo nel corso dell'esame del disegno di legge sulla delega sui confidi e, prima ancora, in quello sulla legge della delega fiscale. L'iniziativa legislativa parlamentare costituisce - vorrei dire ancora - un canale rilevante ed importante dell'attività di ciascun parlamentare, al di là della scontata e non discutibile primazia dell'Esecutivo nella realizzazione dell'indirizzo di Governo. Mi piace sottolineare questo aspetto più che mai alla luce anche delle dichiarazioni emerse adesso di alcuni colleghi. Forse, nel vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, nella volontà e determinazione della Commissione e dei parlamentari trovo ancora l'elemento di affermazione - cosa che è avvenuta anche per altri provvedimenti - della volontà del Parlamento di affermare la sua primazia nel settore legislativo.

Nello specifico del provvedimento in esame, ci si è fatto carico di tradurre in un disegno di legge temi e soluzioni maturati in un contesto diverso quale quello dell'*iter* di un decreto-legge, le cui maglie rigide, in termini di tempistica e di omogeneità di contenuto, non hanno più volte consentito l'accoglimento di emendamenti di contenuto analogo a quello del disegno di legge.

Una volta avviato l'*iter* si era, peraltro, data l'occasione per un vaglio positivo in Commissione bilancio di un emendamento in sede di esame del disegno di legge di stabilità dello scorso anno (questo è il riferimento che ha fatto la senatrice Bonfrisco). Anche in tale caso, una valutazione estranea all'appropriatezza dell'intervento legislativo ne ha ostacolato l'adozione.

In sintesi, la soluzione legislativa era stata individuata e concordata anche con i soggetti più direttamente coinvolti e diversi strumenti procedurali erano stati esperiti (ancorché senza esito), pur nella volontà unanimemente condivisa di raggiungere un obiettivo che si riteneva rilevante e a cui hanno già fatto riferimento i colleghi precedentemente intervenuti.

Do atto al Governo di aver dato seguito agli impegni più volte assunti in Commissione per consentire la conclusione dell'*iter*. Ma mi pare evidente che si è di fronte ad un caso di ostinazione e caparbieta parlamentare - lo dico in termini positivi - cui hanno contribuito tutti i Gruppi. Del resto, la mancata presentazione di emendamenti per l'Aula rende evidente la condivisione nel metodo, da una parte, e nel merito, dall'altra.

Va tenuto conto - lo ha ricordato, forse con un accenno di preoccupazione, la senatrice Bonfrisco - che la legge 9 luglio 2015, n. 114 (la legge di delegazione europea recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 65 del 2014 sui mercati degli strumenti finanziari),

all'articolo 9, lettere *a)* e *u)*, reca disposizioni in materia di revisione dell'albo dei promotori e dei consulenti finanziari. Si tratta di un'ulteriore strada per intervenire con legge su tale materia e mi auguro che i tempi di esame della Camera dei deputati saranno assolutamente veloci - è in questo senso che prima ho detto che voglio vedere il bicchiere mezzo pieno - proprio per affermare la primazia legislativa del Parlamento. E spero che, una volta concluso l'*iter* in Senato, i tempi di esame nell'altro ramo del Parlamento possano permettere una rapida e definitiva approvazione del disegno di legge.

Si chiede se questa sia una richiesta della Commissione del Senato o una velleità di tipo personale. La mia affermazione vuol essere una semplice risposta a quanto detto il 9 luglio scorso dalla Presidente dell'albo dei promotori finanziari, su cui vale la pena riflettere. Ella ha detto testualmente: «Auspichiamo che entro la fine dell'anno il legislatore riesca a concludere l'*iter* previsto per l'approvazione di tali norme così necessarie per realizzare la piena tutela del risparmiatore e la sua partecipazione propulsiva all'economia reale e all'imprenditoria in particolare (...). Un ulteriore procrastinarsi della situazione transitoria che il settore subisce da otto anni evidenzerebbe un fallimento del nostro sistema, non compatibile con le dinamiche di regolazione comunitarie per la tutela degli investitori e del mercato». Cosa meglio di queste parole dà il senso della necessità di intervenire con una riforma in questo settore? Tali parole sono state pronunciate dal soggetto stesso che si trovava nelle condizioni di essere riformato.

Sono convinto che la divisione dei ruoli tra legislativo ed esecutivo abbia ancora una sua legittimità teorica ed intellettuale, oltre che politica con questo non dico al Governo di abdicare o affievolire il proprio ruolo di indirizzo prevalente, ma sottolineo che il lavoro in Commissione su settori specifici di contenuto tecnico rimane un requisito essenziale del lavoro legislativo. Se il Governo fa il Governo - come amo ripetere e mi sentono dire spesso i commissari - e il Parlamento fa il Parlamento, ne giova il sistema istituzionale nel suo complesso e il prodotto legislativo migliora, risultando più aderente alle aspettative dei soggetti interessati.

Credo che con questo provvedimento si aggiunga un'ulteriore tappa ad un percorso che è partito molto da lontano. Esso ha avuto inizio nel 1985 con la disciplina della vendita a domicilio di valori immobiliari, per poi svilupparsi con la cosiddetta legge SIM del 1991, il decreto Eurosim del 1996 e le direttive MiFID del 2004 e MiFID II del 2014, di cui si sta ora definendo la norma di attuazione che - come ricordato dalla senatrice Bonfrisco - entrerà in vigore nel 2017.

Mi piace ricordare tutto ciò non soltanto per memoria storica, ma anche per dimostrare che, pian piano, in questo arco temporale, si è confermato ed imposto - e, quindi, in questo mi sento anche di rispondere alle notazioni della senatrice Bottici - il passaggio delle reti dall'attività di sollecitazione a domicilio del pubblico risparmio ad un'effettiva attività di consulenza all'investitore, da una logica centrata sullo specifico prodotto commercializzato ad una centrata sul servizio complessivo reso al cliente. Si tratta di un modello virtuoso, che basa la sua forza sulla soddisfazione dei clienti e si sposa con una regolamentazione sempre più rivolta alla protezione degli investitori. È questo il tema che ha mosso l'azione della Commissione nel suo insieme, prescindendo dalle singole parti politiche. E ciò è stato più che mai necessario, visto che dal 2007 - sottolineo dal 2007 - si continuava a tollerare, nei confronti dei risparmiatori, la prestazione in via transitoria del servizio di consulenza da parte di soggetti sottratti a qualsiasi forma di controllo pubblico, esclusivamente a causa dell'incapacità di costituire un organismo autonomo per la categoria.

Avviandomi a concludere, al di là di questo specifico intervento, riteniamo necessario abbracciare la questione con una *vision* di carattere generale, che veda il tema della formazione professionale e deontologica dei consulenti finanziari sposarsi con una crescita professionale e culturale del consulente finanziario. Il promotore finanziario è ormai consapevole di essere il principale canale di trasmissione dell'informazione finanziaria ai clienti. Il ruolo dei promotori si è, quindi, evoluto in favore della consulenza finanziaria e già solo in questo c'è la risposta alle preoccupazioni della senatrice Bottici. E, soprattutto, ciò nasce dal rispetto delle stringenti previsioni di *compliance* a garanzia di un risparmiatore sempre pienamente informato e consapevole delle caratteristiche dei prodotti finanziari

offerti.

Tutto questo però non basta, perché si deve necessariamente accompagnare all'educazione finanziaria del cliente. Qui mi piace ricordare, concludendo, il disegno di legge che è stato incardinato nella 7a Commissione, che riguarda proprio l'educazione finanziaria. L'educazione dei risparmiatori rappresenta uno degli elementi portanti nella strategia di protezione degli investitori ed è fondamentale per aumentare l'efficacia dell'azione di vigilanza. Una politica pubblica di educazione finanziaria contribuisce a rendere consapevoli i risparmiatori delle loro scelte di investimento. Si tratta, quindi, di due facce della stessa medaglia e di avere una visione complessiva. Oggi i risparmiatori sono più informati e consapevoli dei propri investimenti e speriamo siano anche più fiduciosi: si tratta, infatti, di una massa di quasi 4.000 miliardi di euro. Nei risparmiatori si è, però, consolidata anche la consapevolezza del ruolo del consulente e dell'importanza della sua attività di assistenza, ai fini di un'ottimale allocazione del loro risparmio.

Con l'approvazione del provvedimento in esame, il Parlamento non solo attua una riforma piccola, ma significativa per il settore, ma dà anche un contributo verso un processo di maturità finanziaria che - sono sicuro - si rifletterà positivamente nel Paese, dando finalmente compimento ad un processo che aspettava di essere portato a realizzazione da otto anni. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, questo disegno di legge era obbligatorio e normare era doveroso, considerati gli esiti negativi sui cittadini di tutta la finanza speculativa.

Sono sette anni che aspettiamo e qui affermo che, se dovessi votare adesso, sarei anche d'accordo. Qual è allora la mia perplessità, e perché mi asterrò dalla votazione, sperando di convincere anche i colleghi del Gruppo a cui appartengo?

Ho già espresso il mio parere in Commissione e ho presentato anche degli emendamenti, che poi non ho ripresentato in Aula, e non perché sono convinta che questa sia una cosa impossibile, ma semplicemente per rassegnazione, perché ormai ho capito che è abbastanza inutile: quando si hanno talune convinzioni avverse da quelle della maggioranza in Commissione, noi della minoranza possiamo anche evitare di fare questo lavoro.

Quali sono i motivi? Sono seri, perché in realtà, secondo un'indagine OCSE, noi siamo i primi: l'Italia è al primo posto con il 47 per cento. E lo sto dicendo con una criticità estrema: è una delle prime volte in cui in un'indagine OCSE siamo primi; il Messico è al 43 per cento, mentre gli USA sono al 20 per cento. Ma in cosa siamo i primi e qual è il nostro vanto? Sono consapevole di non avere ancora detto la parola magica, che è analfabetismo funzionale. Cosa significa questa brutta parola?

È una parola importante e significa che, quando si legge una pagina, il 47 per cento degli italiani non sa cosa ha letto, non sa ripetere quanto ha letto. Quindi, se dovessi votare io, potrei votare a favore, ma noi abbiamo il primato e io chi rappresento in quest'Aula? Me stessa? No. Rappresento chi non sa leggere o chi non comprende ciò che legge. Ecco perché avevo presentato un emendamento, che in realtà era solamente una provocazione perché ho chiesto aiuto al Presidente; cerchiamo dei nomi e delle denominazioni che siano rappresentativi e che facciano capire all'italiano medio chi abbiamo davanti.

Abbiamo davanti un promotore, uno che promuove. Ho visto la definizione: sono fisicamente le gambine della banca che escono ed entrano a casa tua. Il consulente finanziario è un professionista indipendente - in realtà, anche il promotore è un professionista, ma non indipendente - e viene pagato dal cliente.

Mi viene da fare allora l'esempio più semplice e stupido per far capire fuori: abbiamo il promotore del farmaco e il farmacista. Il farmacista ha di fronte tutte le medicine, e a me che ho mal di gola dà non un calmante (perché ho mal di gola, appunto), ma quello di cui ho bisogno. Il promotore del farmaco, in realtà, promuove la sua azienda, dalla quale è pagato, e dice al farmacista di scegliere ciò che produce. Questa era la differenza originaria, ontologica della derivazione del termine.

Adesso, con il 47 per cento degli italiani che non capisce e non sa ripetere la pagina che ha letto, mi chiedo come quelle persone - e sono i più deboli, che però hanno anche i soldini perché risparmiano, ed hanno i loro depositi (l'unico posto in Italia dove ancora abbiamo piccoli e grandi tesoretti) - possano capire la differenza tra consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e consulente finanziario indipendente.

Siamo onesti, tempo sei mesi e saranno tutti consulenti finanziari. Pur intravedendo davvero la bontà di questo disegno di legge, e condividendone il contenuto per intero, intravedo delle potenziali pericolosità. Pertanto, per prudenza e per rispetto delle persone che mi hanno mandato qui, devo astenermi in questa votazione.

Volevo ribattere al presidente Marino, che rispetto tantissimo: è vero, sono due facce della stessa medaglia, infatti una si chiama testa e l'altra si chiama croce. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e CoR).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

Accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

[PRESIDENTE](#). Colleghi, è arrivata alla Presidenza la seguente richiesta, che vi leggo: «Si richiede, a norma dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando la deliberazione sulla richiesta di deliberazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 2024 immediatamente dopo il voto finale del disegno di legge recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria». Tale richiesta è firmata dai senatori Tonini, Russo, Mirabelli, De Biasi, Albano, Collina, Del Barba e Fabbri.

Ricordo che su tale richiesta si può svolgere un intervento a favore ed uno contro.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Le firme sono vere?

[PRESIDENTE](#). Sono autentiche, e non scherziamo su questo. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut).*

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Signora Presidente, questa inversione si configura come un cambiamento di calendario? Mi pare di no.

[PRESIDENTE](#). È un'inversione dell'ordine dei lavori.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Quindi noi dobbiamo stabilire esattamente che cosa? Io non ho l'ordine precedente e vorrei capire quale sarebbe stato.

[PRESIDENTE](#). Vuol dire quello che le ho letto. Viene chiesto di farlo adesso, anziché più tardi...

[ENDRIZZI](#) (M5S). Ma più tardi quando? È questo il punto.

[PRESIDENTE](#). Guardi, l'ordine del giorno è pubblico, sarebbe stato in discussione il disegno di legge n. 2054.

ENDRIZZI (M5S). Quindi la dichiarazione d'urgenza sul disegno di legge n. 2024 quando sarebbe stata fatta, altrimenti?

PRESIDENTE. Successivamente.

MIRABELLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signora Presidente, credo che serva anche a questa discussione comunicare che con le otto firme prescritte abbiamo richiesto, a norma dell'articolo 77 del Regolamento del Senato, la dichiarazione di urgenza anche per l'Atto Senato 2000, recante disposizioni in materia di riordino dei giochi.

Siccome abbiamo appreso ieri che c'era stata la richiesta del Movimento 5 Stelle di fare la dichiarazione di urgenza sul loro disegno di legge, e ritenendo che il tema sia molto sensibile e molto importante, crediamo ci sia bisogno di un intervento di riordino complessivo, dopo che la delega non ha dato l'esito sperato. Penso che sia giusto che la discussione si faccia mettendo in rete tutti i disegni di legge presentati su questo tema e che il Parlamento dichiari l'urgenza del tema del gioco e del suo riordino.

In questa sede abbiamo già votato una mozione sul tema della pubblicità; c'è una condivisione ampia e mi pare che tutti i disegni di legge comportino più o meno lo stesso deliberato sulla questione del divieto di pubblicità, quindi credo che questo tema debba essere inserito in una discussione più complessiva e di riordino, anche perché le notizie attuali sulla crescita del gioco illegale depongono a favore della necessità di dare certezze normative - che oggi non ci sono - sul comparto giochi.

PRESIDENTE. Sicuramente, visto che c'è un'analogia.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo a sostegno dell'inversione, perché il provvedimento deve essere necessariamente calendarizzato e devono essere ridotti termini temporali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. Ricordo che c'è anche una proposta d'iniziativa del senatore Crosio e di tutti i componenti del nostro Gruppo. Mi dichiaro a favore dell'inversione dell'ordine del giorno e ricordo che per ciascun Gruppo può intervenire un senatore a favore e uno contro.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, non sono d'accordo su questa inversione dell'ordine del giorno perché il provvedimento poteva essere preso già a suo tempo; inserirlo oggi significa semplicemente procedere troppo velocemente su una cosa invece molto seria, che deve essere pesata opportunamente.

DE BIASI (PD). Domando di parlare.

VOCI DAL GRUPPO LN-AUT. No!

PRESIDENTE. Scusi, senatrice, dobbiamo prima votare la proposta di inversione dell'ordine del giorno perché gli interventi a favore e contro sono già stati svolti.

ALICATA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, i Gruppi devono poter intervenire.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Può parlare dopo? Facciamo la votazione prima.

ENDRIZZI (M5S). Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, il senatore Mirabelli ha fatto una dichiarazione non di metodo sull'inversione dei lavori, ma di merito sull'inclusione di un disegno di legge che poco ha a che fare, anche da un punto di vista concettuale, con la proposta che abbiamo avanzato. L'abolizione della pubblicità sul gioco d'azzardo è stata concepita come disegno di legge puntuale su un preciso

elemento, che non può essere soggetto a ricatti nell'ambito di...

PRESIDENTE. Senatore, glielo avevo detto: questo è merito. Non ho dato nemmeno la parola alla senatrice De Biasi. Il merito lo tratteremo dopo.

ENDRIZZI (M5S). Allora, se noi votiamo l'inversione della dichiarazione d'urgenza di un disegno di legge... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Il Senato approva.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2024) ENDRIZZI ed altri. - Introduzione del divieto di pubblicità per i giochi con vincite in denaro (ore 11,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2024 e, congiuntamente, sulla proposta avanzata dal senatore Mirabelli.

CRIMI (M5S). No!

PRESIDENTE. Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore o di un'oratrice per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Endrizzi per illustrare la richiesta.

CASTALDI (M5S). Non è casa vostra, è la casa di tutti!

PRESIDENTE. È la casa di tutti e infatti seguo la procedura

Senatore Endrizzi, le do la parola per illustrare la richiesta che il voto d'Aula ha fatto anticipare.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, il senatore Mirabelli ha presentato ora la richiesta, quindi va esaminata nella seduta successiva, non in questa. *(Applausi dal Gruppo M5S).* La doveva presentare ieri, perché noi la nostra l'abbiamo annunciata e ne ha dato notizia il Presidente Grasso nella seduta di ieri, quindi oggi la si mette in votazione. Non è possibile. Il senatore giustamente ha detto che lo hanno saputo ieri, allora la richiesta doveva essere avanzata ieri. Comunque sono due votazioni separate, perché i due provvedimenti hanno natura diversa. Le parole stesse del sottosegretario Baretta e del senatore Mirabelli denunciano che sono due disegni di legge alternativi, perché se l'idea è che il disegno di legge va ricollocato all'interno di una discussione più ampia, mentre noi sosteniamo di portare in quest'Aula questa proposta, chiaramente sono due posizioni divergenti che non possono essere poste nello stesso voto. Quindi oggi si discute della nostra e domani della possibilità di affrontare la sua.

PRESIDENTE. Le rispondo immediatamente. Le votazioni sono distinte.

ENDRIZZI (M5S). No, non si possono discutere oggi. Non possiamo inquinare il dibattito.

PRESIDENTE. È facoltà della Presidenza aggiungere.

CRIMI (M5S). È una questione regolamentare.

PRESIDENTE. Ho risposto che le votazioni sono distinte e che è facoltà della Presidenza aggiungere nella discussione anche l'altro disegno di legge.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento, perché quando si introduce un nuovo argomento (perché è un nuovo argomento), la discussione va separata. Pertanto, oltre all'inversione dell'ordine del giorno, per la quale abbiamo votato a favore, l'introduzione di un nuovo argomento all'ordine del giorno presuppone un'ulteriore discussione con un intervento a favorevole e

uno contro e il voto dei due terzi dei presenti.

Per poter inserire l'argomento proposto dal senatore Mirabelli le chiedo, quindi, da Regolamento un'ulteriore votazione specifica per stabilire se l'Assemblea vuole inserire questo ulteriore argomento all'ordine del giorno, visto che, come ha ben spiegato il collega Endrizzi, sono due argomenti distinti rispetto ai quali in questo caso la discrezione della Presidenza non può essere utilizzata. Sono due argomenti distinti: uno riguarda una parte e un altro ne riguarda un'altra; è come essere a favore o contro una certa materia.

Lasciamo perdere la questione di merito; io le dico che l'introduzione di un nuovo argomento all'ordine del giorno, in base all'articolo 56, comma 4, del Regolamento, va votata in Aula in maniera specifica ed è qualcosa di diverso dall'inversione dell'ordine del giorno. In questo articolo del Regolamento si afferma esplicitamente che serve la maggioranza dei due terzi dei presenti per poter accettare l'inserimento all'ordine del giorno di un'ulteriore materia all'ordine del giorno; infatti, se è così semplice, allora ogni dieci minuti, da qui a stasera, le proporremo l'introduzione nell'ordine del giorno di ulteriori materie e ne abbiamo di tempo per poter lavorare, così facciamo saltare anche l'intervento di Renzi, visto che la paura è questa.

PRESIDENTE. Non è esattamente così e lei lo sa.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, come vede io mi sto coprendo con un giornale. È assolutamente inaccettabile che in quest'Aula si debba avere il torcicollo perché è attivo l'impianto di condizionamento. (*Applausi della senatrice Pezzopane*).

PRESIDENTE. Lei sa che ho già fatto presente ad alta voce qui in Aula questo problema. Siamo tutti sotto antibiotico.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Però o si risolve il problema, o dobbiamo venire in Aula con il cappotto. Francamente diventa una questione imbarazzante.

PRESIDENTE. Provvederemo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, quello che volevo dire lo ha sostanzialmente già detto il senatore Crimi. Abbiamo fatto una votazione, tanto che io avevo inteso l'intervento del senatore Mirabelli come favorevole all'inversione dell'ordine del giorno e mi sono stupito che abbia potuto parlare il senatore Calderoli; poi ho capito che era una richiesta fatta a tutt'altro titolo, su un altro articolo del Regolamento, per cui la procedura è diversa. Abbiamo votato di anticipare la procedura d'urgenza sul disegno di legge richiesto dal Movimento 5 Stelle, ma non su altri disegni di legge, altrimenti anche noi abbiamo altre cose da suggerire e da proporre, e anche molto spesso.

CRIMI (*M5S*). Altrimenti avremmo votato contro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Ho detto che mi è chiaro. Siccome questa cosa è avvenuta, io insisto sull'andare avanti con l'ordine del giorno che abbiamo votato.

Do quindi la parola al senatore Endrizzi per illustrare la sua richiesta.

ENDRIZZI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo invece ancora sull'ordine dei lavori. Dopo che avremo esaurito questa discussione con il voto dell'Aula, cosa ci accingeremo a fare?

PRESIDENTE. La Presidenza ha già risposto precedentemente.

ENDRIZZI (*M5S*). Le chiedo una precisazione perché non è assolutamente chiaro.

Lei non ha risposto, ad esempio, all'obiezione del senatore Malan. Dunque, rimane il dubbio se poi avremo la surrettizia infiltrazione di una discussione sull'urgenza di un altro disegno di legge, che non si deve tenere oggi perché sono due questioni distinte, come detto per bocca dello stesso sottosegretario Baretta. Sono due modi diversi di procedere, e uno esclude l'altro.

PRESIDENTE. Si può non essere d'accordo a valutare diversamente; la Presidenza si è già espressa. Per la Presidenza l'altro disegno di legge è collegato, anche se si vota in modo distinto. L'ho detto prima e lo ripeto adesso. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ma no!

CRIMI *(M5S)*. Si deve votare! L'Aula deve votare!

PRESIDENTE. Dopodiché, mi pare più utile....

CRIMI *(M5S)*. L'Aula deve votare!

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Abbiamo già votato...

VOCI DAL GRUPPO M5S. Noooo!

PRESIDENTE. Quando abbiamo votato sono stata chiara.

CRIMI *(M5S)*. Ha fatto votare la cosa sbagliata! Ci ha ingannato!

PRESIDENTE. Sono stata chiara. Colleghi, tra l'altro, la connessione la decide la Presidenza e non la vota l'Aula.

CRIMI *(M5S)*. È un imbroglio! È un imbroglio! Lo ripeterò ancora: e un imbroglio! Non abbiamo votato a favore dell'inserimento di un punto all'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Infatti non era questo il punto in votazione, bensì l'inversione.

Senatore Endrizzi, la prego di voler procedere nell'illustrazione della sua richiesta di dichiarazione di urgenza.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, lei si arroga il diritto di sostituirsi all'Aula, laddove il Regolamento attribuisce all'Aula il potere di decidere se sì o no! *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII)*.

Io sono intervenuto sull'ordine dei lavori, prima della votazione, precisando che le due questioni erano distinte. Lei ha proceduto alla votazione e adesso scopriamo che, invece, le ha associate. Quando si dice che lei ci ha ingannato, ci si riferisce all'ipotesi per cui lei, sin da prima, abbia lasciato un equivoco in gioco.

L'alternativa è che lei avesse la distinzione ben chiara, avesse udito quanto ho detto e abbia deciso che fosse tutto a posto e che si potesse votare, con le precisazioni che io avevo posto, cioè che si trattava di due questioni distinte.

Sta a lei scegliere se vuole che l'ipotesi dell'inganno sia suffragata dal prosieguo dei lavori oppure se vuole confermare quanto era nell'ordine delle cose, cioè che si tratta di due questioni distinte.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, la invito nuovamente ad illustrare la sua richiesta di dichiarazione di urgenza.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, noi abbiamo un Sottosegretario che ha dichiarato la sua personale disponibilità, anzi la sua intenzione, ad abolire la pubblicità sul gioco d'azzardo.

Poi, però, oggi scopriamo che la subordina, personalmente o per interposta persona (visto che il termine prestanome può sembrare offensivo), all'approvazione di una serie di altre misure che nulla hanno a che fare con questa.

Signora Presidente, ella mia ha invitato ad illustrare la mia richiesta. Pertanto, chiedo la sua attenzione, visto che è soprattutto a lei che mi rivolgo!

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Endrizzi, mi stavano consegnando l'elenco degli iscritti a parlare nella discussione, le chiedo scusa.

ENDRIZZI *(M5S)*. Come dicevo, oggi l'abolizione della pubblicità sul gioco d'azzardo ha un unico scopo, la tutela della salute, e la si vuole subordinare all'approvazione di una norma, come il disegno di legge a prima firma del senatore Mirabelli, che invece ha molteplici altre questioni in gioco, spesso in contrasto con la salute, ad esempio, il mantenimento del gettito fiscale e gli interventi sulla normativa antimafia, sulle autorizzazioni, e sui poteri del questore e via dicendo.

Noi vogliamo che non ci siano baratti tra la salute dei cittadini e le altre questioni che sono pur

necessità. Il Governo ha lasciato cadere la delega fiscale, noi stiamo proponendo una misura che ha impatto sulla salute soprattutto dei giovani e lei ritiene che queste due cose siano assimilabili, come fosse la stessa questione ed io dico che questo è il presupposto di un baratto: la salute dei giovani in cambio di favori alle *lobby*. Questo è l'intento che si è consumato e che lei sta consentendo! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Non so se vi siano stati accordi tra di voi prima, ma certamente il vociferare, il chiacchiericcio che ha seguito l'annuncio in Aula della nostra richiesta ieri, da parte del presidente Grasso, mi fa pensare che qualche sassolino nel vespaio sia arrivato e queste sono le punture che oggi arrivano, ma non a noi, ad una generazione di ragazzi. Il 51 per cento dei minorenni ha già iniziato a giocare d'azzardo: il 4 per cento dice che lo ha fatto perché ha visto una pubblicità, ma un altro 7 per cento dice che lo ha fatto perché riteneva che vincere fosse facile e chi è che ha detto loro che vincere è facile se non gli *spot* televisivi? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Pur essendo vietato ai minorenni, tra i giovani abbiamo circa il 9 per cento di giocatori problematici al Nord, il 10 per cento al Centro e più del 12 per cento al Sud; che cosa vogliamo aspettare? I comodi del segretario Baretta, che deve mettersi d'accordo con Lottomatica? Perché questo è quello che è successo: la delega fiscale l'hanno ricevuta prima le *lobby* del Parlamento, che era titolare di quella delega!

Questo, signora Presidente, era un intervento sull'ordine dei lavori. Ora inizio ad illustrare il provvedimento nel merito e spero di averne il tempo; vorrà almeno concedermi questo.

PRESIDENTE. Sicuramente, senatore.

ENDRIZZI (*M5S*). Signora Presidente, nella società italiana il gioco d'azzardo è sempre stato considerato un comportamento a rischio e non a caso era vietato per legge sull'intero territorio nazionale, salvo deroga.

Le concessioni erano davvero limitate un tempo. Per i giochi a bassa latenza, cioè con un breve tempo che intercorre tra la puntata e l'esito, come per esempio la *roulette* e le *slot machine*, si consentiva la pratica dentro luoghi particolari e limitati, come i casinò e gli ippodromi.

Dalla metà degli anni Novanta, invece, le concessioni sono esplose ed hanno portato giochi altamente impattanti sulla salute, i più pericolosi nel dare dipendenza, ad essere disponibili ed accessibili ovunque.

I cittadini del comune di Campione d'Italia non possono giocare nel loro casinò ed è una misura protettiva, e noi oggi dobbiamo intervenire sul frenare la nuova domanda.

Il *marketing* è diventato asfissiante ed ha calcato la mano sfruttando in maniera ignobile la crisi e promettendo la soluzione di problemi, dalla casa al reddito, attraverso concorsi, con pubblicità ingannevoli sulla reale possibilità di vincere e questo, signora Presidente, impatta soprattutto sui giovani.

Questi infatti vedono restringersi le opportunità proprie di un progetto di vita, perché per il precariato e la mancanza di formazione si vedono condannati a strumento di concorrenza con la Cina anziché avere occasioni di formazione e di imprenditoria che mettano invece l'Italia in competizione con la Germania. Questa sfiducia si riversa in una propensione al gioco che viene indotta molto velocemente attraverso messaggi che ormai sono entrati a colonizzare l'immaginario giovanile.

Abbiamo 15 milioni di giocatori abituali in Italia. Il gioco d'azzardo è esploso, moltiplicandosi più volte proprio durante la crisi, con un'impennata del 30 per cento nel 2011.

Le preoccupazioni sono state espresse già dal Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri in una relazione che faceva presagire una vera e propria emergenza sociale. L'Italia è il primo mercato in Europa per le *videolottery* che sono considerate la cocaina del gioco d'azzardo - una partita dura quattro secondi - e che portano una persona a restare catturata e ad entrare in un meccanismo di compulsione nello schiacciare i pulsanti. Le scommesse sportive sono un settore in massima crescita perché si può giocare in tempo reale anche durante le partite. Intorno alle partite - prima, durante e dopo - avviene un bombardamento di *spot* sul gioco d'azzardo. Sono le trasmissioni

più viste dai giovani e le scommesse sportive sono il gioco in più ampia crescita tra i giovani e anche tra i giovanissimi.

Come dicevo, il 51 per cento dei giovani ha già iniziato a giocare, il 32 per cento nasconde ai genitori le somme veramente perse e il 5 per cento dei maschi azzarda ogni giorno; un quinto di loro si dedica a cinque e più giochi contemporaneamente. Una ricerca Nomisma di quest'anno ha messo in evidenza questi dati.

Le porto un esempio per comprendere l'impatto del gioco sul pensiero, sulla psiche dei giovani. Era stata posta a dei ragazzi la domanda seguente: se qualcuno ti regalasse 100 euro, quanti ne useresti per gioco d'azzardo? Quasi la metà degli interrogati ha risposto che avrebbe destinato una quota di tale somma per giocare d'azzardo. Sui 100 euro dati, la somma mediamente destinata a questo scopo era del 16 per cento. Parlo di ragazzi che trovandosi 100 euro inattesi darebbero seguito ad un sogno nel cassetto, a qualcosa cui tengono e che attendono da tempo. Poi abbiamo il paradosso che quegli stessi giovani, quando si sposano, chiedono «gratta e vinci» come regalo di nozze. Capisce la tragedia? Siamo di fronte ad un'emergenza pedagogica colossale.

Non è solo il reclutamento di nuovi giocatori che si determina con la pubblicità. È anche la promozione di un modello culturale di disfacimento, la ricerca di un successo economico individuale ed egoistico che stride con i principi di solidarietà economica e sociale enunciati dagli articoli 2 e 4 della Costituzione.

Va considerato, poi, che il gioco d'azzardo impatta maggiormente sulle fasce a minor reddito. Nelle Regioni con minor reddito abbiamo, in percentuale, una maggior quota destinata al gioco d'azzardo; sono soldi presi alle imprese, ai consumi interni, presi anche alla cura dei figli. Noi non possiamo accettare. «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione...», ma noi stiamo educando dei giovani non a mettersi in gioco ma a puntare sul gioco.

Dovremmo anche fare attenzione a quelle 800.000 o forse 900.000 persone (probabilmente sono il doppio ma non abbiamo nemmeno i dati perché non viene finanziata una ricerca epidemiologica seria), a quelle centinaia di migliaia, se non milioni di giocatori problematici che uno Stato colluso con le *lobby* ha portato ad uno stato di sofferenza inaccettabile, ancora più inaccettabile quando pensiamo che a soffrirne di più non sono nemmeno gli adulti ma i figli. Che ne è dell'articolo 32 della Costituzione, la tutela della salute? Che ne rimane?

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,32\)](#)

(Segue ENDRIZZI). Oggi, nei nostri giovani e nel loro atteggiamento verso il gioco d'azzardo - secondo una ricerca dell'istituto Nomisma, lo ribadisco, presentata a Bologna quest'estate - troviamo già i segni premonitori dei comportamenti compulsivi, dalle aspettative alle valenze psicologiche scaricate sul gioco d'azzardo, fino alla rincorsa della perdita, che sancisce l'entrata dentro uno stato che potremmo definire di patologia, quando il giocatore, pur rendendosi conto che si sta impoverendo, non vede altra soluzione che continuare a giocare d'azzardo, in attesa di una grossa vincita (che sappiamo non ci sarà).

È paradossale, in questa situazione, che le convenzioni con le multinazionali obblighino i contraenti a investire addirittura in pubblicità, che poi diventa strumento di condizionamento della libertà di stampa. Con 200 milioni l'anno di investimenti pubblicitari, infatti, qualunque soggetto economico può andare dal direttore di un giornale o dal capo redattore e dire: «Vogliamo una linea editoriale meno critica nei nostri confronti, altrimenti ci tocca ritirare l'investimento».

Lo vediamo anche dentro la RAI-Radiotelevisione italiana: il contratto di servizio è fermo da più di un anno e prevedrebbe, almeno nel servizio pubblico, l'abolizione della pubblicità, ma viene tenuto fermo. Da chi? Per cosa, caro Mirabelli? Viene tenuto fermo perché non c'è la volontà politica, mentre ci sono le dichiarazioni di facciata; abbiamo avuto qui la prova dell'ipocrisia del Governo, perché, se fossero veramente d'accordo sul servizio pubblico, lo avrebbero già fatto. Ecco perché è inaccettabile pensare

di abbinare un disegno di legge agile, veloce e che risponde alle esigenze di urgenza e di emergenza sociale e pedagogica ad un altro, che invece è di non so quanti articoli - lo dica lei, Mirabelli, quanti sono - e dunque sarà inevitabilmente soggetto ai veti incrociati e alle contrattazioni, come abbiamo visto recentemente sulle riforme e adesso sulle unioni civili: «Cosa mi dai in cambio?»; «No, tu la riforma intanto me la voti, poi casomai ne parliamo: se vuoi, ti do in cambio qualcosa sull'*Italicum*». Questo non lo possiamo accettare: non è possibile barattare la salute dei giovani con alcuna altra considerazione.

Sappiamo peraltro che abolire la pubblicità è anche uno strumento per colpire l'evasione e il gioco illegale sui siti, perché un sito Internet senza la possibilità di essere conosciuto è facilmente "sterilizzabile". Abbiamo visto quest'estate lo scandalo di 1.500 punti di offerta collegati ai siti illegali che operavano su Malta, in collegamento con la 'ndrangheta. Per colpire questo fenomeno, dobbiamo abolire la pubblicità e qui credo che non potrà non esserci un voto favorevole da quest'Aula, che a suo tempo ha già votato la moratoria sui nuovi giochi e un ordine del giorno in sede di riforma RAI per abolire la pubblicità del gioco d'azzardo, che, come ho già detto, è lo strumento per aumentare e indurre nuova domanda.

Infine, Presidente, oggi che si parla del disegno di legge Boccadutri questo lo devo comunque dire, con questo disegno di legge andremo anche a rendere più pulita l'immagine della politica, non dovendo più sottostare alla vergogna delle sponsorizzazioni, come abbiamo visto al *meeting* di Comunione e Liberazione e alla Festa dell'Unità, dove avevamo gli *stand* che promuovevano il gioco d'azzardo.

Ora io do per scontato che, dopo che l'Aula si è espressa all'unanimità, vorrà confermare questa propensione. Abbiamo bisogno di iniziare subito questo percorso che non ha costi, ma solo benefici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Malan?

MALAN (FI-PdL XVII). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Non su fatti discussi precedentemente, perché la Presidenza non intende proseguire la discussione. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Questo è un fatto nuovo. Visto che, in applicazione di un ignoto articolo del Regolamento che non c'è, si è deciso che - io ne prendo atto e non sto contestando perché altrimenti tornerei all'argomento di prima - a un disegno di legge, su richiesta di otto senatori, se ne può aggiungere un altro e si votano addirittura insieme quando gli argomenti sono assai distanti...

PRESIDENTE. Non si votano insieme. I disegni di legge verranno votati uno alla volta.

CRIMI (M5S). No, no!

MALAN (FI-PdL XVII). Benissimo. L'inserimento nel calendario, secondo l'articolo 77 del Regolamento, avviene il giorno dopo. Per cui, il giorno dopo di oggi non è oggi, ma è domani. Pertanto, se si vota oggi il disegno di legge n. 2024 e domani il disegno di legge Mirabelli non c'è problema. Se, invece, si vogliono votare oggi entrambi, io chiedo, benché mi renda conto che non è nel Regolamento, che si voti oggi per l'abbinamento di un disegno di legge, che è assai più vicino di quello del senatore Mirabelli, che è il disegno di legge n. 1047, a prima firma del senatore Razzi, recante «Disposizioni per il contrasto del gioco d'azzardo patologico e del riciclaggio», auspicando che sia in questo caso che nel caso del senatore Mirabelli si applichi il Regolamento, senza preferenze e forzature e mandando avanti le cose.

Faccio notare che il disegno di legge n. 2024 è in distribuzione e possiamo sapere di cosa si parla mentre il disegno di legge n. 2000 no e, pertanto, votiamo così. Si è già votato, senza saperlo, per inserire la discussione di un disegno di legge il cui contenuto non era possibile conoscere precedentemente.

[PRESIDENTE](#). La connessione è stabilita dalla Presidenza. Ricordo il precedente sulla dichiarazione d'urgenza dei disegni di legge di riforma elettorale dove vennero abbinati - mi sembra - dieci disegni di legge. Per me la questione è chiusa.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Dunque, accetta la mia richiesta?

PRESIDENTE. Deve presentarla in forma scritta con il prescritto numero di firme. Dichiaro accolta anche la richiesta analoga, in quanto argomento connesso, relativa al disegno di legge presentato del senatore Crosio. (*Commenti del senatore Endrizzi*). L'argomento è chiuso, senatore Endrizzi.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per sottoscrivere e appoggiare la richiesta fatta dal collega Endrizzi, che condivido. Crediamo, anzi, che fosse veramente giunta l'ora che questo importante tema venisse portato in Aula con una certa accelerazione.

Non entro nel merito della questione del Regolamento. Presidente, lei ricordava che l'articolo 77 del Regolamento tutela e ci dà la possibilità, come abbiamo fatto, di poter abbinare il disegno di legge. Infatti, abbiamo fatto richiesta, come Gruppo della Lega Nord, perché il disegno di legge n. 2047 da me presentato, e sottoscritto da tutto il Gruppo, potesse essere abbinato in quanto - cito testualmente - propone la modifica al testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro. Voglio solo sottolineare - e lo ricordava il collega Endrizzi - che non più tardi di qualche mese fa, durante l'approvazione del disegno di legge sulla riforma della RAI, un ordine del giorno presentato dal Gruppo della Lega Nord, sempre a mia prima firma, che veniva ispirato da questo nostro disegno di legge, venne a suo tempo votato all'unanimità, dopo un'ampia discussione che durò più di mezz'ora in cui, ricordo ancora, diedi dei numeri purtroppo sbagliati e venne giustamente corretto dalla collega De Biasi. Ricordo che avevamo dato dei numeri sbagliati, ma, al di là di questo, mi preme sottolineare che questa accelerazione non può che essere condivisibile.

Desidero sottolineare però anche un'altra questione richiamata anche dal senatore Endrizzi. Alla base del dibattito che verrà svolto noi dobbiamo porre al di sopra di tutto la salute e l'interesse del cittadino, perché la piaga che sta travolgendo la nostra società diventa ogni giorno più preoccupante e miete vittime sempre più importanti. A tale piaga non si riesce a porre limite. Togliere la pubblicità va quindi bene, ma al centro di tutto dobbiamo porre il tema della salute. Pensare di fare un dibattito all'interno del quale le questioni economiche siano prevalenti rispetto al tema della salute ci fa interrogare. Tale valutazione sarà senz'altro fatta dalla Presidenza e da tutti, ma io invito fin da subito tutti a fare la giusta distinzione in ambito legislativo e in ordine ad un'ipotesi di abbinamento, in quanto rischiamo di addentrarci in un ginepraio e di non tutelare la salute del cittadino e delle famiglie, salvaguardando probabilmente altri interessi, che potrebbero anche essere legittimi ma su cui bisogna fare molta attenzione. Il passato, anche legislativo, ci ha insegnato molto in quanto ne abbiamo viste di tutti i colori.

Ribadisco pertanto il nostro pieno appoggio alla proposta del collega Endrizzi e riconfermo la richiesta, fatta dal Gruppo della Lega Nord, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, di abbinare il disegno di legge n. 2047 sottoscritto da tutti i colleghi. Auspichiamo che nel più breve tempo possibile, ma sempre nel pieno rispetto del Regolamento, la Presidenza del Senato possa incardinare questo importante dibattito che mai come oggi diventa sempre più urgente. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, lei è intervenuto già tre o quattro volte.

ENDRIZZI (*M5S*). Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Non può parlare sull'ordine dei lavori perché le è stata già data risposta. Procediamo con l'illustrazione.

ENDRIZZI (*M5S*). Devo annunciare un fatto nuovo.

PRESIDENTE. Che fatto nuovo? Senatore Endrizzi, prima l'ho fatta parlare quattordici minuti proprio per darle la paternità. Mi dica qual è il fatto nuovo.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, desidero solo farle sapere che il disegno di legge Mirabelli è

assegnato alla 6^a Commissione, mentre il mio disegno di legge alla 6^a e alla 12^a Commissione insieme. Lei vede come ci si può trovare a parlare delle stesse cose in modi diversi? O forse sono cose diverse che vanno trattate in modi diversi? Desideravo metterla al corrente di ciò.

Devo dire un'altra cosa. Io ritiro... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. No, basta.

ENDRIZZI *(M5S)*. Posso ritirare la richiesta?

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, l'ha già depositata ed è agli atti. L'ha già illustrata e pertanto verrà messa in votazione.

ENDRIZZI *(M5S)*. La posso ritirare in qualsiasi momento!

PRESIDENTE. A questo punto non ci si può ripensare.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ritiro la richiesta perché nel caso del mio disegno di legge stiamo parlando di un provvedimento fatto con i cittadini, richiedo delle associazioni SlotMob, NoSlot e SenzaSlot e nell'ambito della campagna contro il gioco d'azzardo «Mettiamoci in gioco». Diverso è invece il provvedimento fatto da Italo Volpe ai Monopoli di Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non sono compatibili. Si tratta di due approcci ed obiettivi diversi. Se lei insiste a volerli tenere insieme ritiro la richiesta di calendarizzazione di urgenza, che vorrebbe dire aprire un'autostrada a danno dell'Italia intera. Non possiamo starci! *(Applausi dal Gruppo M5S e LN-Aut)*.

[DE BIASI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, ritengo che faremmo un gravissimo torto al tema drammatico della dipendenza patologica da gioco se lo mettessimo nel calderone delle bagattelle tra maggioranza e opposizione. Adesso è ora di finirla: non si usa la salute delle persone come una clava! Il tema è molto serio, ma, da Presidente della Commissione igiene e sanità, non posso definire il divieto di pubblicità come l'unica strada da perseguire nella lotta al gioco d'azzardo. Non lo posso fare, perché non è vero. Non lo posso fare, perché ci sono le trasmissioni televisive, in cui può essere presente della pubblicità occulta, ci sono i *film*, con il fenomeno del *product placement*, perché c'è Internet, con la pubblicità indotta e non soltanto con quella derivante da siti specifici. *(Commenti dei senatori Endrizzi, Crimi e Montevocchi)*.

Posso parlare o devo stare zitta?

PRESIDENTE. Invito i colleghi che sono in piedi nell'emiciclo a sedere al proprio posto. *(Commenti dei senatori Endrizzi e Montevocchi)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi!

DE BIASI *(PD)*. Adesso basta!

PRESIDENTE. Speravo che, perlomeno su un argomento del genere, ci fosse una larga condivisione dell'Assemblea. Devo prendere atto che non è così. *(Commenti dei senatori Montevocchi e Santangelo)*.

DE BIASI *(PD)*. Sto cercando di spiegare!

PRESIDENTE. Dobbiamo ascoltare l'intervento della senatrice De Biasi, presidente della 12^a Commissione. Dunque lasciamola parlare.

SANTANGELO *(M5S)*. Ricordalo pure tu il Regolamento!

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, mi sembra tempo perso, comunque proviamoci.

Ritengo che, dato che il tema è di grandissima importanza, dobbiamo fare in modo di considerarlo da tutte le angolazioni possibili e, quindi, di approvare un provvedimento quadro. Non è vero che l'economia non c'entra con la salute. Lo sapete molto meglio di me che, se non ci sono sanzioni adeguate al gioco illegale e al proliferare del gioco non controllato - come sta già succedendo - avremo comunque comportamenti patologici, ma senza aver portato a casa la sconfitta del gioco illegale e delle mafie. Lo dico nell'interesse di tutti e nell'interesse della salute, che si sviluppa su diversi piani. È

giusto che l'industria del gioco - quella legale - sia messa in condizione di essere responsabile nei confronti del gioco patologico. (*Commenti del senatore Giarrusso*). È una cosa che deve fare assolutamente e per la quale si richiedono norme. Non ci sto a dire, però, che è sufficiente tassare, perché il gioco patologico non ci sia: sappiamo perfettamente, infatti, che esistono una gamma di problemi e una gamma di espressioni del gioco patologico, dal momento che non c'è soltanto una modalità in cui esso si manifesta. Vorrei anche che non avessimo un atteggiamento esclusivamente proibizionista, perché ogni volta che abbiamo un atteggiamento di questo tipo, sappiamo che l'illegalità dilaga.

Per quanto riguarda i numeri - anche se non dovrei essere io a dirlo, ma dobbiamo stare attenti anche a questo aspetto - chiederei piuttosto al Ministero della salute che fine ha fatto l'osservatorio che abbiamo previsto l'anno scorso nell'ambito della legge di stabilità. Tale osservatorio ci consente infatti di monitorare con certezza il fenomeno, di sapere quanti sono effettivamente i giocatori e le persone malate di gioco patologico. Si tratta di un dato che oggi non conosciamo e non abbiamo ancora i protocolli terapeutici, che entrino effettivamente nella dinamica delle Regioni e dei Comuni. Questo è l'altro problema, per cui abbiamo bisogno di tenere insieme le diverse parti.

Per tale motivo sono d'accordo con l'idea di associare i diversi disegni di legge, in materia, sapendo che ognuno farà la sua parte. Vede, signor Presidente, possiamo anche esaminare solo il disegno di legge sulla pubblicità, ma non ci impiegheremo certo due minuti, perché esso è molto più complesso di come appare e non credo che su un tema così importante possiamo legiferare all'impronta e con il sentimento. Abbiamo infatti bisogno di guardare gli elementi legislativi, economici, giuridici e di carattere sanitario.

Per concludere, poi, se noi pensiamo che il gioco patologico sia indotto esclusivamente dalla pubblicità, mi dispiace, colleghi, ma siamo indietro anni luce rispetto a tutti i pensatori che di pubblicità si sono occupati e che sanno perfettamente che il rapporto non è meccanico di causa-effetto, tanto è vero che la pubblicità ha assunto nel tempo toni pervasivi che non si identificano direttamente con lo *spot* pubblicitario.

Non voglio insegnare niente a nessuno, ma mi permetto di dire che, come dice Shakespeare, «Ci sono più cose in cielo e in terra (...) di quante ne sogni la tua filosofia». Quindi, quando affrontiamo questo tema dobbiamo farlo globalmente, in modo contestuale e lasciando fuori, per cortesia, le dinamiche di maggioranza e opposizione.

ENDRIZZI (*M5S*). Brava!

DE BIASI (*PD*). Perché in questo caso, sì, la salute delle persone è più importante.

Ritengo pertanto che vadano abbinati tutti i disegni di legge in materia, tenendo anche conto, Presidente, che la Camera ha incardinato una parte dei disegni di legge sul gioco patologico, e quindi si tratterà di armonizzare il lavoro. Ma è molto importante che tutto vada tenuto insieme, se non vogliamo fare favori ad una *lobby* invece che ad un'altra. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Endrizzi*).

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, se ci riesco, vorrei rassicurare i colleghi dell'opposizione.

ENDRIZZI (*M5S*). Siamo sereni!

TONINI (*PD*). Da parte nostra non c'è alcun intento strumentale e polemico.

Ieri sera c'è stata questa richiesta, che noi abbiamo considerato fondata e giusta perché il tema - come ha appena detto la presidente De Biasi, con parole che io assolutamente condivido - non è da maggioranza e opposizione, né da scontro d'Aula, ferme restando, naturalmente, le diverse idee che noi rispettiamo tutte.

Da parte nostra non c'è alcun intento di forzare. Ci rimettiamo naturalmente alla Presidenza e alle sue valutazioni, ma se, *pro bono pacis*, per lavorare meglio insieme con serenità, per sgombrare il campo da ombre, si deve votare la nostra richiesta martedì, noi la votiamo martedì; non abbiamo alcun

problema.

Abbiamo ritenuto che la proposta dei colleghi del Movimento 5 Stelle fosse meritevole di essere presa in assoluta considerazione perché il tema del gioco d'azzardo e delle ludopatie è assolutamente di rilievo, e siamo pronti a regolarci nel modo più consensuale possibile. Non abbiamo alcuna intenzione di forzare su questo fronte. Abbiamo semplicemente chiesto che anche i nostri disegni di legge vengano abbinati; se dobbiamo ripetere la votazione martedì, lo facciamo martedì. Davvero non c'è alcuna intenzione di infiammare l'Assemblea su un tema come questo, che ci deve trovare uniti invece nell'affrontarlo, salvo le diversità che ci saranno sul merito ma che verranno affrontate nelle sedi opportune. Quindi, da parte nostra porte spalancate alla procedura più consensuale possibile.

PRESIDENTE. Ricordo che l'assegnazione nelle Commissioni può essere rivista dalla Presidenza alla luce delle richieste delle Presidenti e dei Presidenti delle Commissioni stesse. Quindi, questo non rappresenta assolutamente un problema.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, mi sembra che l'intervento del collega Tonini sia ragionevole perché comunque è legittimo che un Gruppo possa chiedere di calendarizzare un provvedimento.

PRESIDENTE. Non rientri nuovamente nel merito, senatore Crosio, perché è stato già fatto.

CROSIO (LN-Aut). Vorrei solo, se me lo concede...

PRESIDENTE. Sostenere...

CROSIO (LN-Aut). Sì, certo, ma mi preme anche sottolineare - perché resti agli atti - che non sono dinamiche di maggioranza e opposizione, dal nostro punto di vista, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, non può parlarne, senatore Crosio.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signor Presidente, innanzi tutto io sono uno dei membri dell'Intergruppo parlamentare contro il gioco d'azzardo di Camera e Senato, e condivido tutto quello che ha detto il senatore Endrizzi. Aggiungo che una *lobby* che non viene nominata è quella dell'informazione, che sul gioco d'azzardo, proprio sulla pubblicità, si gioca qualche centinaio di milioni di euro. Parliamo quindi di una *lobby* fortissima da cui alcuni partiti possono avere avuto più sollecitazioni di altri.

Mi meraviglio di quanto ha detto prima la senatrice del Partito Democratico, la collega De Biasi, ossia che bisogna avere più gioco per evitare il gioco illegale. Certo, è stato già praticamente autorizzato tutto l'illegale in Italia! Ormai troviamo macchinette ovunque, non più come ai tempi del casinò dove bisognava presentare un documento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Endrizzi).*

Oggi troviamo macchinette ovunque: vicino alle stazioni di sci, vicino ai bar, vicino alle scuole. E tutto questo come viene alimentato? Ve lo dico io che da trent'anni mi occupo di comunicazione: dalla pubblicità occulta e dalla pubblicità reale degli *spot*. È chiaro che si va a toccare, in un momento di crisi della pubblicità, un settore che dà il massimo del reddito al sistema dell'informazione del Paese. Ma noi non possiamo accettare che in questo momento non ci sia un disegno di legge solamente sulla pubblicità, perché è un tema talmente importante che deve essere calendarizzato da solo. *(Applausi del senatore Endrizzi).*

Detto ciò, ritengo che l'8a Commissione - mi fa piacere quanto poc'anzi lei ha detto, ossia che le assegnazioni non sono definitive - sia assolutamente competente sul tema della pubblicità: siamo la Commissione lavori pubblici e comunicazioni e penso che più di altri abbiamo la competenza per analizzare questo tema. Non mi dilungo oltre.

Sostengo quanto detto dal collega Endrizzi: non posso dire che lo sostengo a nome dell'Intergruppo, perché lui non ne fa parte, ma da molte delle cose che ha detto evinco che si tratta delle stesse battaglie. Ribadisco che il disegno di legge sulla pubblicità va calendarizzato subito e in modo assolutamente autonomo da altri. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut).* Semmai condivido l'abbinamento

esclusivamente di quelli che toccano la parte pubblicitaria, come ad esempio il disegno di legge della Lega.

Infine chiedo di sottoscrivere il disegno di legge a prima firma del senatore Endrizzi.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, come già sottolineato dal senatore Crosio, noi abbiamo il disegno di legge n. 2047 che è assolutamente congruente...

PRESIDENTE. Senatore Candiani, abbiamo già dichiarato il collegamento.

CANDIANI (*LN-Aut*). Anche per dare un segno di reale importanza, intendiamo sottoscrivere il disegno di legge n. 2024 presentato dal collega Endrizzi e sono sicuro che ci sarà altrettanta condivisione sul nostro disegno di legge.

[CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anche il Gruppo Misto-SEL chiede di sottoscrivere il disegno di legge del senatore Endrizzi.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, mi consenta di dirlo: è una tempesta in un bicchier d'acqua. Lo dico con tutto il rispetto che si deve alla Presidenza: questa volta, con argomentazioni tutte ricevibilissime e lontane mille miglia dal sospetto di speculazione o di ostruzionismo, ho ascoltato diversi interventi, prima che addirittura il collega Endrizzi illustrasse il suo disegno di legge, con i quali veniva auspicato che la Presidenza concedesse l'annessione dei dodici disegni di legge attinenti la materia (ripeto, dodici disegni di legge). Vi è stato un atteggiamento di irremovibile rigetto da parte della Presidenza. Lei si è insediato immediatamente dopo la presidente Fedeli e naturalmente con garbo, ma anche con determinazione, è stato *tranchant* rispetto a questo.

Ora si sono aggiunti ulteriori elementi, credo assolutamente meritevoli di attenzione, a sostegno della necessità, dell'opportunità e vorrei dire anche della buona prassi legislativa, che inducono la Presidenza ad annettere tutti i disegni di legge. Come è stato esposto in modo puntuale e preciso dalla collega De Biasi, l'argomento è complesso, ha mille sfaccettature, rappresenta nella gerarchia delle priorità in questo Paese una vera e propria emergenza, se solo si considera che ci sono 800.000 soggetti patologici su 2 milioni di soggetti che si dedicano al gioco d'azzardo. Dico 800.000 ricordando che sono il doppio dei tossicodipendenti in Italia, quindi sono cifre imponenti, e il problema ha implicazioni enormi di natura culturale, sociale, economica, etica, sanitaria, antropologica.

Un atto di buonsenso e una revisione della decisione della Presidenza credo che possano ristabilire un clima di pacifico confronto che, come ha detto il collega Tonini, pur nelle differenze, possa portare quest'Aula a individuare un percorso condiviso che consegna al Paese un sostanziale passo in avanti in una legislazione che merita di essere ammodernata.

[PRESIDENTE](#). Ho in questo momento cinque richieste di dichiarazione d'urgenza su cinque provvedimenti. La dichiarazione di urgenza che dimezza i termini temporali assegnati in Commissione ha solitamente la finalità di far iniziare la discussione in Commissione; ciò non toglie che tutti i provvedimenti che abbiano contenuti analoghi possano, poi, essere ritenuti connessi in quella sede, al di là della dichiarazione d'urgenza.

[ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, credo che la sua osservazione di poc'anzi anticipi la risposta ad una mia richiesta, che io formulerò in estrema rapidità, in considerazione anche dell'economia dei lavori dell'Assemblea.

Per quanto io sia cofirmatario di un disegno di legge che interessa il tema della pubblicità per il gioco d'azzardo, ritengo che questo sia solamente un aspetto particolare di un quadro molto più vasto. Se

volessi limitare la trattazione del tema solamente all'ambito del divieto della pubblicità, credo che farei un'opera impropria e insufficiente.

Ecco perché ritengo che, essendo il tema così complesso e così vasto, inerente i campi dell'educazione, della formazione, dell'etica, dell'economia e della pubblicità, solamente affrontati tutti insieme possono dare una risposta compiuta, senza tema di essere equivocata, per quanto riguarda eventuali altre esigenze.

Ritengo che, salva la buona fede di ognuno di noi, una dialettica su questo campo debba essere costruttiva e sono perfettamente d'accordo che venga sottratta a qualsiasi interpretazione polemica di una maggioranza o di una minoranza. Credo che una dialettica di questa fatta non abbia luogo né alcuna motivazione, perché faremmo brillantemente torto alle sofferenze familiari di quanti giovani e non giovani portano alla distruzione se stessi, le famiglie e i nuclei sociali.

Ecco per quale motivo credo che sia opportuno che questi temi vengano trattati tutti insieme. La ringrazio per la giusta osservazione che lei faceva poc'anzi e che anticipava la risposta che io chiedo.

PRESIDENTE. È, infatti, un ambito multisettoriale, molto sentito, e mi auguro che i Presidenti delle varie Commissioni che hanno una connessione con il dibattito, visto il calore del dibattito stesso, mostrino la loro serietà e il loro impegno nel cercare di abbinare i testi, indipendentemente che vi sia o meno l'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, sull'uno o sull'altro.

Passiamo alle votazioni sulle richieste, nell'ordine in cui sono state presentate.

BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare.

PRESIDENTE. È stata depositata anche la sua richiesta e verrà messa ai voti come penultima, la n. 2087.

BENCINI (Misto-Idv). Vorrei dire una cosa.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, giusto per informare. Il disegno di legge che ho depositato è di iniziativa popolare. Italia dei Valori raccolse 100.000 firme il 30 gennaio 2014 e depositò il testo alla Camera di deputati; oggi il testo è depositato anche al Senato. È una proposta di legge che riguarda la possibilità di togliere le *slot machine*, evitando così il gioco d'azzardo, e di eliminare i giochi *on line*, oltre che la pubblicità. Come è stato più volte detto, si tratta di un danno sociale non indifferente e di un costo sociale altissimo. Chiedo che anche quel disegno di legge venga preso in considerazione e discusso, per un discorso molto più ampio che va anche al di là del divieto di pubblicità. Credo che eliminare le *slot machine* e i giochi d'azzardo sia prioritario per evitare questa piaga sociale.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare per prima la richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 2024, avanzata dal senatore Endrizzi.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa? Non sull'ordine dei lavori, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, io ho fatto una richiesta e ne non ho avuto risposta. Ho detto che se lei confermava l'abbinamento, io avrei ritirato la richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, forse lei si era allontanato, ma ho testè comunicato all'Assemblea che le assegnazioni alle Commissioni possono essere riviste alla luce di specifiche richieste delle Presidenze delle Commissioni stesse.

ENDRIZZI (M5S). Vorrei che restasse agli atti che io non vorrei che l'accoglimento della votazione sulla dichiarazione d'urgenza anche di un disegno di legge che io considero estraneo, perché estranei sono la matrice, la provenienza, l'autore e l'obiettivo (mi riferisco al disegno di legge a prima firma del senatore Mirabelli), rispetto al nostro, sia considerato come un'implicita affermazione del principio di omogeneità. Io questo lo contesto, quindi considero due votazioni separate e desidero rimanga agli atti che ciò non comporterà alcun vincolo.

PRESIDENTE. Ho già comunicato che svolgeremo votazioni separate, quindi non c'entra nulla, né in

positivo né in negativo, con l'omogeneità rispetto ai provvedimenti.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2024, avanzata dal senatore Endrizzi.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2000, avanzata dal senatore Mirabelli.

È approvata.

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2047, avanzata dal senatore Crosio.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2087, avanzata dalla senatrice Bencini.

È approvata.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Ho ritirato la richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 1047, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Devo rispondere al senatore Rossi che l'unico vanto che possiamo avere del nostro vecchio Senato è che almeno qui le macchinette e le *slot machine* non sono arrivate. Magari non è arrivato neanche il resto, ma quelle non sono arrivate.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, manifesto la mia incompetenza sul Regolamento, ma anche il disegno di legge n. 1338, a prima firma del senatore Nencini, reca disposizioni per contrastare il gioco d'azzardo. Io non so se posso chiederne l'abbinamento in questa sede.

[PRESIDENTE](#). Oggi l'Assemblea ha dichiarato l'urgenza. L'abbinamento è un fatto che verrà valutato dalle Presidenze delle Commissioni, indipendentemente che sia stato o meno oggetto della dichiarazione d'urgenza. Quindi anche tutti i disegni di legge che riguardano il settore verranno considerati come potenzialmente abbinabili.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). La ringrazio.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo in conseguenza delle votazioni testè svolte. Vorrei sottolineare, non tanto per raffreddare gli entusiasmi dei colleghi, ma soprattutto per richiamare l'attenzione della Presidenza, che ci sono altre dichiarazioni d'urgenza votate due anni fa da questa Assemblea e la Presidenza non ha ancora provveduto alla calendarizzazione di quei provvedimenti, come previsto dal Regolamento. Pertanto, ove dovesse decidere in tal senso, pregherei la Presidenza di rispettare tassativamente l'ordine delle dichiarazioni d'urgenza votate da questa Assemblea nel calendarizzare i disegni di legge: ve ne è uno mio e uno del senatore Filippi e così via.

Ci sono disegni di legge che sarebbero dovuti arrivare in Aula già da due anni, e ciò non accade.

Al di là del fatto che questo Senato, *in limine mortis*, può anche essere condannato a non osservare il

Regolamento, bisogna però rispettare, quantomeno, un ordine di precedenza sulle dichiarazioni di urgenza già votate da questa Assemblea. Ho ricordato questi punti in occasione di alcune discussioni sul calendario.

Ho ricordato questo impegno regolamentare cui la Presidenza avrebbe dovuto ottemperare. Purtroppo, ancora ciò non è accaduto. Mi permetto perciò di sollecitarlo nuovamente.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, io ricordo che l'articolo 77 del Regolamento determina il dimezzamento dei tempi previsti normalmente.

Decorsi quelli, se il suo Capogruppo vorrà sollevare alla Conferenza dei Capigruppo la calendarizzazione del provvedimento per l'Aula, quella è una questione più politica. Non c'è un'automatica calendarizzazione in Aula per questo motivo.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Non è un problema di Conferenza dei Capigruppo. Lo può decidere la Presidenza.

Sull'ordine dei lavori

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signor Presidente, tenuto conto degli orari che ci siamo dati in calendario, e tenuto conto che mi risulta vi sia una serie di convocazioni delle Commissioni già per le ore 13,30, chiederemmo una sospensione dei lavori per poter iniziare ad affrontare il prossimo provvedimento in maniera completa, senza soluzione di continuità, direttamente e in maniera organica, a partire dalla conclusione del dibattito che si svolgerà sulle comunicazioni del presidente Renzi.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, francamente questi cambi di programmazione non ci trovano in condivisione.

Poco fa si parlava dell'urgenza di trattare i provvedimenti e poi che facciamo? Sospendiamo quando la sospensione prevista è tra un'ora e mezza. Noi diciamo di andare avanti.

STEFANO (Misto-PugliaPiù-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (Misto-PugliaPiù-SEL). Signor Presidente, le chiedo solo un chiarimento.

Il calendario votato ieri sera prevedeva per oggi una seduta senza sospensione e senza orario di chiusura. Tant'è che il sottoscritto, malvolentieri, ha sconvocato una seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, convocata per oggi alla fine dei lavori dell'Aula.

Io non capisco, però, perché, parallelamente alla mia sconvocazione, mi siano giunti avvisi di convocazione da parte della Commissione agricoltura e di altre Commissioni.

Noi non possiamo agire così, in ordine sparso. O vale la linea che, se il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede seduta per tutto il giorno, le sedute delle Commissioni non si tengono; oppure, noi ci sentiamo tutti liberi di convocare le Commissioni anche in orario di seduta. E a me, sinceramente, ciò dispiace.

Io ho sconvocato la seduta della Giunta, ma se avessi saputo che vi sarebbe stata una interruzione o che altre Commissioni continuavano a mantenere la convocazione, avrei mantenuto anche quella della Giunta. Io ritengo che questo sia un fatto particolarmente grave, rispetto al quale le chiedo di fare chiarezza.

PRESIDENTE. Senatore Stefano, devo darle completamente ragione rispetto ai disagi che si vengono

a creare. Infatti, nell'ipotesi che dovesse tenersi la sospensione dei lavori dell'Assemblea, le Commissioni sono autorizzate a convocarsi, perlomeno per sfruttare il momento di sospensione.

Un maggior coordinamento tra i lavori dell'Assemblea e quelli delle Commissioni, nel rispetto dei Presidenti e dei membri delle Commissioni, è sicuramente necessario.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, io volevo associarmi all'auspicio espresso dal collega Stefano rispetto alla necessità di un migliore coordinamento tra i lavori dell'Assemblea e quelli delle Commissioni. Questa mancanza determina, indubbiamente, un *handicap* nel normale fluire dell'attività che svolgiamo.

Cortesemente, chiederei poi, a beneficio del Resoconto, che venga rettificato il voto di astensione espresso in occasione dell'ultima votazione effettuata dai senatori presenti in Aula del Gruppo dei Conservatori e Riformisti in voto favorevole, come peraltro sarà per tutti le altre votazioni che lei effettuerà.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto anche se, come lei sa, in questo caso non c'è registrazione del voto. La sua dichiarazione, comunque, resterà agli atti.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ribadisco la nostra contrarietà allo spezzatino che la maggioranza sta continuando a fare. È stato votato soltanto ieri sera il Calendario, con un ordine del giorno che doveva essere semplicemente approvato, e quanto detto dal presidente Stefano la dice lunga sull'atteggiamento di questa maggioranza! Si chiede la sconvocazione della Giunta per le elezioni mentre le altre sono tutte puntualmente già state convocate.

Inoltre, aggiungo, l'unica volontà di questa maggioranza oggi non era di discutere su argomenti importanti come la dichiarazione d'urgenza del disegno di legge sul gioco d'azzardo, perché quello lo si poteva fare anche nella Capigruppo e in quella sede il senatore Zanda non ha assolutamente chiesto la calendarizzazione di alcuno dei suoi disegni di legge.

Quello che si è tentato di fare oggi è un giochino sporco, l'ennesimo, cioè quello di togliere da questo *sandwich* della Boccadutri il presidente Renzi! È soltanto questo che avete cercato di fare! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È ignobile che si possano utilizzare - e mi rivolgo anche al senatore Tonini - argomentazioni così importanti per fare giochetti di così basso livello. È assolutamente scandaloso!

Signor Presidente, siamo quindi per proseguire i lavori così come da ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Dopo aver sentito pareri in base ai quali credo si possa formulare una proposta che vada bene a tutti, la Presidenza propone quanto segue.

Ho valutato positivamente, purtroppo, le argomentazioni del presidente Stefano e credo che le Commissioni debbano avere i loro tempi ed anche i loro preavvisi per potersi convocare e credo che la pausa di sospensione sia da dedicarsi a questo.

Propongo all'Assemblea di far svolgere la relazione, ovvero procedere all'incardinamento del disegno di legge sul...

TAVERNA (M5S). Finanziamento pubblico ai partiti!

PRESIDENTE. Del disegno di legge n. 2054 in materia di Commissione di garanzia degli statuti e di controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Propongo poi di sospendere i lavori dando spazio alla Commissione bilancio, che ha 215 emendamenti da valutare, e, successivamente alle comunicazioni del Presidente del Consiglio, di ripartire con le questioni incidentali e con tutto quello che ha da venire.

L'Assemblea è d'accordo?

CRIMI (M5S). Hai paura di mettere Renzi nel panino della Boccadutri!

BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, siamo d'accordo.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, assolutamente non siamo d'accordo. Vogliamo che i lavori proseguano così come da calendario, votato appena ieri sera!

PRESIDENTE. Senatore Russo, lei concorda con la mia proposta?

RUSSO (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di procedere al solo incardinamento del provvedimento n. 2054, rinviando la fase successiva a dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2054\)](#) **Deputato BOCCADUTRI.** - *Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,23)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2054, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Gotor, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

***GOTOR, relatore.** Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole rappresentante del Governo, il provvedimento in esame, già approvato alla Camera dei deputati il 9 settembre 2015, si compone di tre articoli e apporta alcune modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n. 96, quella che aveva dimezzato l'importo dei rimborsi elettorali ai partiti e li aveva obbligati a far revisionare e certificare i loro bilanci da una società esterna iscritta all'albo delle società quotate in borsa e all'elenco della CONSOB.

A tal fine queste società, che possono operare al massimo per sei anni consecutivi su uno stesso partito, devono verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Hanno altresì l'obbligo di controllare che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alle documentazioni contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

La legge del 2012 istituiva anche la Commissione di garanzia sugli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici con la finalità di assicurarne la piena operatività, anche alla luce delle ulteriori funzioni affidategli dal decreto-legge n. 149 del 2013 che ha modificato la disciplina relativa ai rimborsi elettorali a favore dei partiti e dei movimenti politici di fatto abolendo il finanziamento pubblico ai partiti.

Questo provvedimento ha anzitutto il compito di potenziare l'organico di questa Commissione, organico che finora si è rivelato insufficiente a svolgere il compito per cui è stata istituita e quindi a potenziare il potere di controllo e di vigilanza sui partiti e aumentare la loro trasparenza per rispondere

ad una giusta e condivisibile richiesta dell'opinione pubblica e della comunità nazionale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), consente alla predetta Commissione di essere coadiuvata per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati da cinque unità dipendenti dalla Corte dei conti, addette all'attività di revisione e da due unità dipendenti da altre amministrazioni pubbliche esperte nell'attività di controllo contabile. Questo nuovo personale va ad integrare i cinque membri già previsti dalla Commissione che fanno parte dei vertici delle tre magistrature: il Consiglio di Stato, la Corte di cassazione e tre membri della Corte dei conti che esercitano il loro mandato per quattro anni, rinnovabili una sola volta senza ricevere alcun compenso.

Il suddetto personale, che rafforzerà l'attività della Commissione di garanzia, di trasparenza e di controllo, è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. Inoltre, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo del personale di cui si avvale la Commissione di controllo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La lettera *b*) del medesimo comma dispone che i magistrati componenti la Commissione per la durata del relativo incarico, siano collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza secondo quanto previsto in materia dalla cosiddetta legge anticorruzione.

Il comma 2 interviene su un secondo aspetto di questo provvedimento, prevedendo che la disposizione secondo cui, nell'esercizio di controllo sui rendiconti dei partiti, la Commissione verifica anche la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, bene si applichi ai rendiconti relativi agli esercizi successivi al 2014, escludendo dunque gli esercizi 2013 e 2014.

Di conseguenza, la relazione della Commissione sul giudizio di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti relativi agli esercizi 2013 e 2014, viene effettuata secondo tale previsione. Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, per il solo esercizio 2013, la relazione, che avrebbe dovuto essere approvata entro il 30 giugno 2015, debba essere resa, sulla base delle nuove previsioni normative, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si segnala che la ragione di questa norma risiede nel fatto che, nonostante i partiti abbiano prodotto negli anni 2013 e 2014 tutta la documentazione necessaria, secondo l'articolo 9, comma 1, della legge del 2012, e quindi abbiano fatto vagliare i loro bilanci dalle stesse società che operano anche in borsa, la Commissione di garanzia non ha potuto fin qui esercitare tale verifica sostanziale per difetto di personale e di strutture.

Tengo dunque a precisare, per non alimentare cattiva informazione e dunque disinformazione, che i partiti, tutti i partiti, hanno adempiuto esattamente agli obblighi di legge sul finanziamento della politica. Hanno presentato i loro bilanci e i documenti a supporto del bilancio, in grado di giustificare ogni singola spesa agli occhi della società di revisione esterna.

Purtroppo, la Commissione istituzionale, a causa della scarsità delle forze previste e dell'alto numero dei soggetti politici coinvolti - se non sbaglio ben 85 - non è riuscita a svolgere il proprio lavoro, come denunciato dal Presidente della Commissione stessa in una lettera al Presidente della Camera del 30 giugno 2015, dopo che la prima Commissione, istituita nel 2012, si era dimessa nel 2014, denunciando di non essere in grado di svolgere con serietà il proprio lavoro.

Per queste ragioni, i partiti si sono trovati nella condizione di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e, incolpevolmente, di subire il fatto dei ritardi sul finanziamento residuo, soldi che servono a pagare i creditori esterni e i dipendenti per un'attività effettivamente svolta, messa a bilancio, certificata e controllata.

Il pagamento dei rimborsi avverrà solo dopo il controllo dei bilanci, anche per il 2013. Lo devono fare entro 30 giorni, certo, ma si presume che un lavoro istruttorio sia già stato fatto, dal momento che quei bilanci sono in possesso della Commissione dal giugno 2014. Per i bilanci del 2014, consegnati

qualche mese fa (nel giugno del 2015), la Commissione avrà tempo fino al giugno 2016.

Il quarto comma, con una disposizione di interpretazione autentica, interviene su un delicato aspetto, che riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti dai partiti. I partiti, infatti - lo ricordo a chi ci ascolta - sono uno strumento garantito da una norma costituzionale, l'articolo 49, in base al quale si stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Per questa ragione, meritano ampia tutela, dunque pubblica, costituzionalmente garantita e non solo privata. Non dobbiamo pensare, infatti, solo ai grandi partiti, ma a qualsiasi soggetto politico, piccolo o grande che sia. Dobbiamo ricordare, come legislatori, che un partito non è fatto soltanto di opzioni ideologico-valoriali o di comunicazione di quello che pensa, ma di personale, strutture, impegni e fornitori: è fatto, insomma, di lavoratori.

CASTALDI (*M5S*). E di proprietà!

GOTOR, *relatore*. È una struttura che impegna soggetti che prestano un'attività che dev'essere comunque retribuita e tutelata dalle leggi e dagli ammortizzatori sociali che regolano la vita della stragrande maggioranza dei lavoratori italiani.

Per questo motivo il comma 4 precisa che l'applicazione al personale dei partiti politici della normativa in materia di trattamento straordinario, di integrazione salariale, cassa integrazione guadagni straordinaria e di contratti di solidarietà operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. Lo stesso comma 4 inoltre, modificando l'articolo 4, comma 7, del medesimo decreto-legge del 2013, sopprime con efficacia retroattiva l'obbligo per i partiti politici di essere iscritti nel relativo registro nazionale al fine della fruizione dei richiamati ammortizzatori sociali.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, mi preme sottolineare che ho espressamente chiesto di essere relatore di questo provvedimento perché sono tra i due o tre senatori del Partito Democratico che nel 2013 non hanno votato la legge che ha abolito nel corso di questa legislatura, per di più per decreto?legge, il finanziamento pubblico ai partiti. Sono, infatti, radicalmente contrario allo spirito di un simile provvedimento che reputo il più grave e contraddittorio varato nell'attuale legislatura per i costi che comporterà nel medio periodo sul corretto e sano funzionamento della democrazia italiana. A mio giudizio, il principio del finanziamento pubblico dei partiti è un principio di garanzia democratica che, non a caso, vige in tutte le democrazie europee per i suoi caratteri di universalità, neutralità, terzietà e proporzionalità, rispondendo così a un elementare bisogno di giustizia. I partiti, in base alla Costituzione, esplicano una funzione pubblica e un Paese civile non può limitarsi a un finanziamento privato perché, se lo fa, riconosce implicitamente che la politica debba rispondere solo ed esclusivamente a interessi privati e particolari. Bisognerebbe quindi avere la dignità di difendere i partiti e non lisciare ipocritamente il pelo all'opinione pubblica alimentando una condanna generalizzata e indiscriminata che li equipara pressoché ad associazioni a delinquere. Anzi, la dignità di difenderli significa proprio impegnarsi allo spasimo per distinguere il grano dal loglio, la mala pianta del malaffare e della deviazione delinquenziale, peraltro estremamente rappresentativa - lo dico con grande amarezza - della società italiana, dal tronco sano, che c'è e che deve crescere. Ciò va fatto a partir dal principio che, se tutti sono ladri e che se tutti rubano alla stessa maniera, si apre la strada a un'autoassoluzione generalizzata che conviene soprattutto ai delinquenti e dà spazio a centri occulti e informali, cricche di potere in grado di condizionare meglio e con maggior efficacia una politica sempre più debole, irrilevante e dequalificata agli occhi dell'opinione pubblica.

Purtroppo conosco partiti e movimenti senza o con scarsa democrazia interna, ma non conosco democrazia in Occidente senza partiti forti e vitali. La storia del Novecento ci insegna che non c'è soggetto politico a vocazione totalitaria che non abbia preso il potere sostenendo di non essere un partito, ma un movimento di liberazione dai partiti. Ciò è avvenuto perché, se in politica si rifiuta il concetto di essere appunto una parte, di prendere partito, si ha poi la pretesa di rappresentare il tutto e si finisce per volerlo essere nell'intima convinzione, del tutto indimostrata ovviamente, di avere una

superiorità, anche morale, rispetto agli altri. La polemica contro i partiti e il Parlamento, che si presenta sempre come nuova ed emergenziale, in realtà soprattutto in Italia è vecchia come il cucco. Per capire le origini di questo carattere identitario nazionale ci può aiutare un passo dei quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, il quale spiega che la forza popolare e di massa di questo apoliticismo - scriveva - deriva dalla correlazione con le classi dirigenti nazionali, con la qualità etico-civile della nostra borghesia, che non ha mai avuto una vocazione nazionale, ma piuttosto o cosmopolita o dedita al particolare.

Scrivo Gramsci e cito: «Una varietà di questo "apoliticismo" popolare è il "pressappoco" della fisionomia dei partiti tradizionali, il pressappoco dei programmi e delle ideologie. Perciò anche in Italia c'è un "settarismo" particolare. (...) Il settarismo negli elementi popolari corrisponde allo spirito di consorteria nelle classi dominanti, non si basa su principi, ma su passioni anche basse e ignobili e finisce con l'avvicinarsi al "punto d'onore" della malavita e all'omertà della mafia e della camorra. Questo apoliticismo, unito alle forme rappresentative (specialmente dei corpi elettivi locali), spiega la deteriorità dei partiti politici,» in Italia «che nacquero tutti sul terreno elettorale». Queste sono parole scritte in una prigione fascista negli anni Trenta del Novecento, eppure sembra che stiamo parlando dei partiti del pressappoco di oggi, ridotti a cartelli elettorali e ad un'angusta pratica della democrazia del personaggio: una federazione di uomini soli al comando, con annesso corteo, che illude e promette, ma non è in grado di risolvere i problemi italiani, primo fra tutti quello di selezionare una classe dirigente all'altezza delle sfide che dobbiamo affrontare.

Sembra incredibile doverlo ammettere, ma oggi in Italia la politica è l'unico - ripeto, l'unico - ambito dell'agire umano in cui l'esperienza e la professionalità non solo non contano, ma sono giudicate un disvalore. (*Applausi dei senatori Broglia, Buemi e Panizza*). Non servono ad ottenere consenso, anzi lo sottraggono. Colpa della politica? Colpa della scarsa qualità della politica italiana? Certo, ma questa risposta non mi basta: è assolutamente parziale, omissiva e in fondo vigliacca (ormai lo posso dire anche per esperienza diretta, avendo frequentato mondi diversi). Insomma, la politica non può diventare un recinto chiuso dove si entra con il voto di sempre meno cittadini, affidata ad oligarchie di abbienti e danarosi che se lo possono permettere, oppure essere alimentata da *testimonial* di fama che consentono di evitare la necessità di un finanziamento pubblico.

Queste sono le ragioni che mi hanno spinto ad essere relatore di questo provvedimento scomodo, ma facciamolo con serietà e senza ipocrisie. Lo dico anche al mio partito, perché di questo soprattutto l'Italia ha bisogno: non di ingannare il suo pubblico cavalcando la demagogia degli urlanti da un'illusione all'altra, ma di procedere ad una riforma profonda dei partiti, seri e trasparenti, con regole democratiche di funzionamento al loro interno, in applicazione finalmente dell'articolo 49 della Costituzione

Con questo provvedimento, nel caso di quei lavoratori che ci sentiamo per un elementare dovere di solidarietà di sostenere, ricordiamo a chi ci ascolta che stiamo utilizzando una forma di finanziamento pubblico, perché quello privato non sarebbe bastato e neppure sarebbe stato utilizzato per rispondere a quell'insopprimibile dovere di tutela di quei lavoratori.

A prima vista non appare, ma il comma 4 dell'articolo 1 di questo provvedimento ha a che fare con la dignità di fare politica e con il tema delle risorse della politica, della dignità dei lavoratori e, quindi, con l'enorme tema della qualità della nostra democrazia e del nostro civismo. Non sembra - forse non appare - ma anche così si prova a difendere una linea invisibile che lentamente, quanto progressivamente, separa ciò che resta della democrazia dai nuovi barbari, quelli che stanno arrivando e faranno le leggi, quelle che i senatori per inerzia non hanno fatto, come scriveva il poeta greco Costantino Kavafis.

È con questo spirito, con queste convinzioni e anche con queste preoccupazioni, che sottopongo questo piccolo, ma importante provvedimento, alla valutazione del Senato. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e D'Ascola. Molte congratulazioni. Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale, che verrà illustrata e discussa dopo il voto delle proposte di risoluzione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Confermo che le Commissioni sono autorizzate a convocarsi da subito per i loro lavori.

Sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,44, è ripresa alle ore 15,32).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 e conseguente discussione (ore 15,32)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1 (testo 2) e 5 (testo 2). Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 2, 3, 4, 6 e 7

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 e conseguente discussione».

Avverto che, conformemente alle determinazioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo di ieri, dopo le comunicazioni si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione presentate.

[CASTALDI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASTALDI \(M5S\)](#). Signor Presidente, abbiamo un problema tecnico. Siccome andiamo incontro a votazioni stasera per il provvedimento sul finanziamento pubblico ai partiti, soltanto noi del Gruppo del Movimento Cinque Stelle abbiamo un malfunzionamento delle tessere. Le chiedo se potrebbe cortesemente controllare, perché abbiamo anche provato con le Boccadutri *card* firmate da Renzi, ma non funzionano. *(I senatori del Gruppo M5S mostrano un manifesto raffigurante una carta di credito "Boccadutri card", intestata a Matteo Renzi).*

PRESIDENTE. Per favore, assistenti, intervenite.

[CASTALDI \(M5S\)](#). Queste *card* non funzionano. I soldi che derubate stasera senza una pezza d'appoggio, Presidente del Consiglio...

PRESIDENTE. Assistenti, prego. Questo non è l'ordine dei lavori: è il disordine dei lavori.

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, dottor Renzi.

[RENZI, presidente del Consiglio dei ministri](#). Signor Presidente del Senato, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, il Consiglio europeo di domani si svolge su temi di particolare impatto e di particolare rilievo per la vita politica e istituzionale dell'Europa, e dunque dell'Italia. Temi che difficilmente si possono prestare a pagliacciate di vario genere.

[MARTELLI \(M5S\)](#). Infatti tu sei il pagliaccio numero uno, sei un buffone!

[PAGLINI \(M5S\)](#). È questa la pagliacciata. *(La senatrice Paglini sventola un volantino raffigurante una carta di credito "Boccadutri card").*

[RENZI, presidente del Consiglio dei ministri](#). Temi che richiedono piuttosto da parte di quest'Assemblea l'attenzione di donne e uomini per la stagione che stiamo vivendo. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*. E la stagione che stiamo vivendo è quella nella quale ci sono milioni di rifugiati che chiedono all'Europa di fare il proprio mestiere, cioè di fare politica. Ci sono bambini che perdono la vita sulle spiagge dell'Europa e dell'Asia e che chiedono a noi di essere all'altezza di queste sfide.

[LEZZI \(M5S\)](#). Non osare, vergognati!

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, non consento interruzioni.

[RENZI, presidente del Consiglio dei ministri](#). Ci sono donne e uomini che aspettano dal Senato della

Repubblica e dalla Camera dei deputati della Repubblica italiana di uno dei Paesi più forti del mondo di essere all'altezza di quelle aspettative.

Per questo iniziando, signor Presidente, vorrei rivolgere a lei, alle senatrici e ai senatori i sensi della gratitudine per l'alto servizio al quale siete chiamati e per le modalità con le quali avete dato, anche in queste ultime ore, respingendo ogni provocazione, grande prova di quel giuramento di adempiere al vostro compito. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Repetti*).

AIROLA (M5S). Si sono presi le loro lenticchie.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Un giuramento fatto sulla Costituzione, della quale, a nome della stragrande maggioranza degli italiani, vi siamo grati, indipendentemente da quella che sia la valutazione nel merito. (*Commenti del senatore Castaldi*).

SANTANGELO (M5S). In comunella con Verdini.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Oggi discutiamo di questioni importanti; anzitutto delle tematiche dell'immigrazione e sono qui per dire, di fronte a questa Assemblea, che, sei mesi dopo il Consiglio europeo straordinario richiesto dall'Italia, possiamo dire con orgoglio, ma anche con una forte dose di responsabilità, che sui temi dell'immigrazione l'Italia aveva ragione e chi giocava contro l'Italia aveva torto. (*Applausi dal Gruppo PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Repetti. Commenti del senatore Airola*).

CRIMI (M5S). Solo soldi.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Possiamo dire in quest'Aula che il tema del superamento del Trattato di Dublino, richiesto a gran voce dal nostro Paese, era, è e sarà un punto qualificante l'azione dei prossimi anni dell'Unione europea. (*Commenti del senatore Airola*). Sei mesi fa non lo diceva nessuno. Eravamo una voce isolata nel deserto, nel deserto della mancanza della politica, nel deserto di chi piega la politica soltanto alle esigenze momentanee dell'opinione pubblica.

Sei mesi fa eravamo soli nel dire che era impensabile, di fronte ai grandi sconvolgimenti dell'Unione europea e soprattutto al nuovo clima internazionale che si stava verificando, che lasciassimo anche soltanto un Paese da solo ed isolato a gestire la grande questione dell'immigrazione. Siamo andati a Bruxelles, sei mesi fa, per un Consiglio europeo straordinario, ci siamo tornati a giugno e ci siamo tornati a settembre; ad aprile, il Consiglio europeo lo ha chiesto l'Italia con Malta, a settembre lo ha chiesto la Germania. Al termine di questo semestre, Angela Merkel e François Hollande, andando al Parlamento europeo, hanno detto una cosa semplice: l'accordo di Dublino è finito. Lo hanno detto loro che pure, sei mesi fa, avevano una posizione per così dire leggermente differente. Perché? Cosa è accaduto? È accaduto, gentili senatrici, gentili senatori, che la posizione politica che noi avevamo espresso allora ha visto tutti i Paesi arrendersi di fronte all'evidenza. La questione dell'immigrazione non si affronta sull'onda di uno *spot*, non si affronta passando dal dire nel mese di luglio «a casa tutti» al dire, nel mese di agosto, «venite nel mio bilocale». Non si affronta, cioè, con un atteggiamento superficiale. Si affronta prendendo atto di una realtà oggettiva e cioè che la realtà che noi stiamo vivendo oggi, dall'Afghanistan...

AIROLA (M5S). Con Alfano!

PRESIDENTE. Mi scusi, Presidente, non posso consentire. Senatore Airola, la richiamo all'ordine. Senatore Castaldi, lei è Capogruppo ed ha la responsabilità del suo Gruppo, la richiamo all'ordine.

AIROLA (M5S). Vergognatevi a venire qua! (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Airola, stia zitto. Che resti a verbale la censura per il senatore Airola, alla prossima dovrà lasciare l'Aula!

LUCIDI (M5S). State calmi!

AIROLA (M5S). Non mi interessa: dico quello che penso!

PRESIDENTE. Capogruppo, la invito alla responsabilità del suo Gruppo.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Invidio chi, in questo frangente, non si rende conto della

complessità della quale stavo parlando, dei temi che vanno dall'Afghanistan alla Nigeria, perché è un blocco molto diversificato, perché è un elemento di unione: un filo rosso lega pezzi diversi del nostro mondo, ma questo filo rosso è tenuto insieme dalla presenza di un movimento estremista che ha ripercussioni di natura terroristica evidenti, che assume nomi diversificati e diversi, da Al Qaeda fino all'ISIS e ISIL, fino a Boko Haram, ma che è unito dal desiderio di mettere in discussione il senso dei valori più profondi che ci animano e che animano la stragrande maggioranza della comunità internazionale.

L'immigrazione non è che una ripercussione di questo e se noi continuiamo ad affrontarla semplicemente con reazioni istintive, sul singolo giorno, senza uno scenario più ampio, non risolveremo mai la grande questione del nostro tempo. Non abbiamo diritto di parlare di temi così delicati senza sentire il cuore che piange, di fronte ad un Paese come la Giordania, che conta quattro milioni di abitanti, dei quali 1,4 sono profughi e rifugiati: la seconda città della Giordania è un campo profughi. Come possiamo affrontare questo tema senza porci il problema del Libano, dove pure i nostri connazionali, di cui siamo orgogliosi, guidano la missione UNIFIL con l'impegno di tutta la coalizione internazionale, ma con la passione tipica del mondo della professionalità italiana? (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Come possiamo affrontare questo tema, anche rispetto alle nostre piccole beghe interne, senza sentire su di noi il dolore della ferita del mondo che viene immortalato e reso evidente da ciò che è accaduto ad esempio in Turchia in questi giorni? Io ho fatto esperienza nel movimento giovanile di un partito e ritengo che sia una delle realtà più straordinarie, quando un giovane si avvicina all'impegno della cosa pubblica. Le immagini di quei ragazzi e di quelle ragazze che si sono fatti i *selfie* pochi istanti prima di andare a morire in un attentato come quello turco di qualche giorno fa dovrebbero porci innanzitutto la domanda profonda su che senso ha l'impegno nella cosa pubblica oggi.

A qualcuno di noi probabilmente ricordano Utøya e ciò che accadde nel 2011 in Norvegia e dovrebbero porci la domanda sul senso profondo del servizio alla cosa pubblica; ma contemporaneamente dovrebbero anche domandarci che tipo di rapporto vogliamo avere con la Turchia e contro il terrore.

Torniamo a quel punto. La questione dell'immigrazione l'Italia l'ha impostata; poi, può piacere o meno, si può accettare o meno la posizione del Governo italiano e il modo con il quale il Governo e i Ministeri hanno gestito questa dinamica, ma la questione dell'immigrazione non è un tema di serie B: è la risposta a fenomeni epocali, che stanno attraversando il nostro mondo e che hanno visto questo Governo partire da un gesto simbolico. (*Commenti del senatore Airola*).

La prima visita questo Governo non l'ha fatta a Parigi, a Berlino, a Londra, a New York o a Mosca: l'ha fatta a Tunisi. Oggi sono lieto di condividere la vostra e la nostra gioia nel prendere atto che il premio Nobel per la pace del 2015 è andato alla società civile tunisina. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, AL-A e Misto e della senatrice Bencini*). Capace di combattere per la democrazia, unico (in questo momento) fenomeno di primavera araba che abbia avuto un'eco positiva.

Il Consiglio europeo discute di questo. Può sembrare strano, ma il Consiglio europeo si trova in una fase di riflessione sul senso profondo dell'identità del nostro Continente, cinquantotto anni dopo ciò che accadde a Roma, con la firma del Trattato di Roma. Il senso profondo dell'identità europea è messo in discussione. Alcuni dei Paesi che nell'ultimo quindicennio sono entrati a far parte della grande famiglia europea hanno immaginato, negli ultimi mesi, di giocare la loro identità in una chiave di contrapposizione; alcuni in una chiave di contrapposizione con la Russia - ci tornerò tra breve - altri in una chiave di contrapposizione che si è simbolicamente e plasticamente evidenziata attraverso la creazione di muri.

La mia generazione, ma credo le diverse generazioni di tutte e di tutti noi, sa perfettamente che, se vi è un elemento che ha contribuito più di altri a creare il senso dell'identità europea, questo è stato il percorso avviato dopo il crollo del Muro di Berlino. Tutte e tutti noi ricordiamo la profonda emozione di allora, l'impressione che la storia stesse facendo gli straordinari e che passasse esattamente di lì, in

quel momento.

Oggi, ventisei anni dopo, sta accadendo un fatto incredibile: l'identità europea, costruita attorno al crollo del Muro di Berlino, viene messa in discussione da Paesi liberati da quell'evento, che immaginano di erigere un nuovo muro, contrapponendo paure a paure e immaginando di costruire in negativo il senso della propria identità.

È su questi temi che l'Italia deve far sentire la propria voce; è su questi temi che c'è bisogno di un Paese solido, forte e responsabile, che si faccia sentire non nella dimensione tradizionale del "andiamo in Europa a difendere i nostri interessi", ma nel dire che stiamo dentro l'Europa, che è casa nostra, contribuendo ad avere una politica europea che non sia frutto di isterie quotidiane, ma sia legata a un orizzonte pluriennale.

Ecco perché trovo che il Consiglio europeo sia importante. Potrei certamente ora discutere nel merito del fatto che, per la prima volta, si accetta il principio dello *hotspot*, dei ricollocamenti su base europea e dei rimpatri come politica europea. È un tema importante, significativo. Per la prima volta 19 ragazzi eritrei, qualche giorno fa, sono stati accompagnati a prendere un aereo e portati da Lampedusa alla Svezia. È l'inizio di un numero significativo di ricollocamenti, che rappresentano un pezzo della strategia europea ma che non sono importanti se non li si inseriscono in un ragionamento complessivo.

Il ragionamento complessivo è che in questo momento l'Europa ha bisogno di avere un atteggiamento che sia diverso da quello del passato. Non è con i *raid* - immaginati più per dare risposta alle proprie opinioni pubbliche che non per risolvere i problemi - che si affrontano le grandi questioni di politica internazionale. Non c'è ombra di dubbio che, di fronte alla minaccia terroristica, c'è la necessità anche di rispondere attraverso l'impegno dei militari e di una grande coalizione internazionale, della quale peraltro l'Italia fa parte con regole d'ingaggio condivise in sede parlamentare, anzi, vincolate dalle decisioni parlamentari.

Il punto centrale è che in alcune circostanze - tutte e tutti voi sapete a cosa ci riferiamo - ci sono stati dei momenti in cui alcuni interventi, pensati più per sistemare le proprie opinioni pubbliche interne, hanno prodotto dei risultati che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Se dobbiamo essere più chiari e dire che l'intervento in Libia nel 2011 non ha risolto i problemi di quel Paese, non soltanto lo diciamo in questa sede, ma lo diremo anche domani, alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite, che il Presidente del Senato assieme alla Presidente della Camera hanno opportunamente invitato, e alla presenza - perché ci sarà anche lui - dell'inviato speciale dell'ONU in Libia, Bernardino Leon. C'è bisogno di qualcosa di più di un semplice elenco di azioni: c'è bisogno di una strategia.

Il Consiglio europeo discuterà di questo, segnatamente con attenzione sui grandi scenari siriani e turchi, ma contemporaneamente prendendo atto che c'è bisogno di un orizzonte che nei prossimi dieci-quindecimanni porti l'Italia a essere protagonista, non dappertutto (non potrà esserlo), ma in alcune zone del mondo. La linea strategica di questo Governo prevede grandi investimenti in Africa, perché pensiamo che nell'arco dei prossimi dieci-vent'anni quell'area del mondo sarà quella potenzialmente più interessante sia dal punto di vista della crescita, che dei rischi. Non possiamo infatti pensare che fenomeni di fanatismo religioso o di estremismo e di terrore siano circoscritti soltanto a Paesi asiatici, perché lo vediamo. Infatti, quando siamo andati in Kenya abbiamo scelto tutti insieme che potessimo parlare all'interno di un'università dopo quello che è accaduto a Garissa e, quando siamo andati a Tunisi, abbiamo scelto tutti insieme di andare a rendere omaggio in un museo, luogo simbolo di quella città e di quel Paese. Infatti, quando affrontiamo una questione come sistema-Paese, non ci muoviamo semplicemente nella logica dell'interesse, che pure c'è ed è forte, a partire da quello energetico e nel settore di *oil & gas*, come è ovvio che sia avendo la nostra principale azienda italiana un particolare interesse in quel settore, ma lo facciamo con uno sguardo geopolitico più ampio, che porta a dire oggi che la stabilizzazione dell'Egitto, assolutamente cruciale in quel quadrante, passa anche da alcuni interventi e investimenti che può fare l'impresa e la realtà italiana.

Questo è il primo capitolo di discussione di domani al Consiglio europeo: un grande tema di politica estera che ha ripercussioni interne e che oggi deve essere affrontato sapendo che quando l'Italia sei mesi fa diceva che da soli non ce la si faceva, che c'era bisogno di una strategia complessiva con una

risposta per l'immediato e una per il lungo periodo, questo tipo di azione e di approccio oggi è apprezzato dalla stragrande maggioranza dei membri dell'Unione Europea. Non lo accettano tutte e tutti, perché sapete che anche su questo tema c'è una discussione molto alta, e naturalmente io rispetto chi si ispira ad alcuni Paesi che sono nostri *partner* e alleati. Vi è, infatti, chi si richiama come modello a Orban o chi sostiene che il proprio modello è analogo. Io rispetto questa posizione, ma credo che secoli di civiltà portino l'Italia ad avere una posizione diversa, cioè quella di chi è orgoglioso di ciò che sta facendo nel Mediterraneo con la Guardia costiera e con la Marina militare e che contemporaneamente porta a dire che i valori di solidarietà e di accoglienza che abbiamo mostrato devono essere iscritti in un quadro di regole che devono essere finalmente europee.

Se, dopo sei mesi, su questo tema possiamo parlare di missione compiuta in linea di principio, non prendiamoci in giro, perché c'è ancora molto da fare, perché gli scenari che si aprono di fronte a noi non saranno i più semplici (dopo il Consiglio europeo, l'11 e 12 novembre a La Valletta si terrà una grande iniziativa con i Paesi africani; il 15 e 16 novembre si svolgerà il G20, quest'anno in Turchia, poi il nuovo appuntamento del Consiglio europeo), tuttavia il 2016 si apre all'insegna di una risposta forte e solida da parte dell'Europa.

Per arrivare a questo, il secondo punto conclusivo della mia introduzione sui lavori di domani affronta temi legati alla *governance* economica. Il rapporto dei cinque Presidenti affronta temi legati alla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, il cosiddetto *referendum* sulla Brexit, e affronta anche temi legati alle politiche strategiche di sviluppo dei prossimi anni.

Io e il nostro Governo la vediamo in questo modo, e lo diciamo senza troppi giri diplomatici: questa discussione può avere un senso soltanto se si parte dall'assunto che negli ultimi sette anni (prendiamo a riferimento l'inizio della grande crisi negli Stati Uniti e poi, conseguentemente, in Europa) ogni valutazione che si possa fare deve partire da un dato di fatto e cioè che la politica economica dell'Unione europea non ha dato le risposte che erano necessarie. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e CoR. Commenti del senatore Divina*). E questo dato di fatto lo diciamo con amarezza, non con la soddisfazione, di chi sa che, se guardiamo insieme i dati americani e i dati europei, nella politica di ripartenza dentro i propri confini gli Stati Uniti hanno fatto delle *performance* decisamente migliori.

Forse è arrivato il momento di dire che una politica di solo contenimento della spesa, di solo rigore e di bilancio, di sola *austerità*, non è sufficiente a rilanciare l'economia, ma soprattutto il dinamismo di una parte d'Europa che doveva essere, a seguire, accordando la valutazione della strategia di Lisbona, il pezzo più brillante e più dinamico del mondo. Non lo è; banalmente, non lo è stato.

Va benissimo allora discutere della *governance* e del rapporto dei quattro Presidenti (che è divenuto dei cinque Presidenti perché anche il Parlamento europeo ha voluto entrare in questa dinamica: e ben venga), ma il punto è che ogni valutazione sulla *governance* deve partire da una considerazione su quale sia la strategia. Prima di ragionare e di discutere di quale sia il pilota migliore, mettiamoci d'accordo su quale sia la direzione.

L'Italia ha chiara la propria posizione e, paradossalmente, per l'Italia si apre un periodo straordinariamente interessante, e molto del merito è vostro, del Senato della Repubblica. Vengo molto brevemente a spiegare perché.

Nei prossimi due anni in Europa accadrà di tutto. (*Commenti del senatore Divina*). Nel 2017 vi sarà il *referendum* nel Regno Unito, si terranno le elezioni in Francia (che si preannunciano particolarmente importanti) e ci saranno elezioni in Germania, dopo uno scenario europeo in cui avete visto ciò che è accaduto in Portogallo e in Grecia (e vedremo ciò che accadrà in Spagna e in Polonia nel giro di qualche mese). Il punto è che il 2017 è un po' la data chiave, lo spartiacque. Anche il rapporto dei cinque Presidenti divide tra una prima parte di breve periodo, potenzialmente fattibile subito, e una seconda parte di potenziale revisione dei trattati che viene immaginata per il seguito.

In questo biennio, l'Italia si presenta più solida e, paradossalmente per la storia recente del nostro Paese, un punto di riferimento in termini di stabilità. L'Italia ha smesso di essere considerata il problema. Poi si può discutere, nel racconto esterno, se il problema lo sia stato per propria responsabilità o per una diversa lettura che arrivava dai nostri *partner* e amici; ma non è questa la sede

per aprire una discussione.

Fatto sta che venivamo percepiti come il problema. Ci veniva chiesto di fare i compiti a casa. Venivano addebitate a questo Paese una serie di presunte manchevolezze (presunte o reali, poi ciascuno valuterà) che portavano, paradossalmente, il dibattito politico europeo ad essere privo della voce italiana. Tutte le volte che noi ponevamo i nostri problemi, la nostra strategia o le nostre soluzioni, il pregiudizio era il seguente: «Prima, però, preoccupatevi di voi. Lo dite per voi. Chiedete il patto di crescita, anziché il Patto di stabilità, perché sta a cuore a voi».

Bene, questo Paese si presenta in Europa con la curva del debito che, dal 2016, torna a scendere, dopo nove anni. Questo Paese si presenta in Europa avendo fatto una riforma del mercato del lavoro nel giro di un anno, con opinioni, come è noto, diverse in quest'Aula, mentre i Paesi più rapidi e veloci (e mi riferisco alla Germania) hanno impiegato tre anni. Questo Paese si presenta avendo fatto riforme istituzionali (la legge elettorale, la riforma della pubblica amministrazione) ed avendo *in fieri* la riforma costituzionale, con un principio più o meno condiviso, com'è noto, ma che dà grande solidità al sistema istituzionale.

Il nostro è il Governo numero 63 e io sono il Presidente del Consiglio numero 27 della storia della Repubblica in quasi settant'anni. (*Commenti del senatore Centinaio*). Se le riforme andranno a completamento, com'è immaginabile e, dal nostro lato, auspicabile, avremo un meccanismo in cui il Presidente del Consiglio cambia una volta ogni cinque anni e non una volta l'anno. A fronte di questo atteggiamento, che è chiaro alle opinioni pubbliche internazionali e soprattutto ai nostri Governi, la realtà cosa dice? Dice che se l'Italia continua a fare quello che sta facendo, siamo paradossalmente gli unici o quasi dalla parte della stabilità.

Affrontiamo questo biennio con un atteggiamento in cui possiamo portare la nostra voce, senza preoccuparci di sentir dire dagli altri «dovete fare questo o quello».

La crescita dell'Italia torna ad essere positiva e le prospettive del nostro Paese tornano ad essere ispirate al bel tempo e non ai temporali, e allora, alla luce di questo, c'è una grande responsabilità che dobbiamo portare in Europa, che non è quella semplicemente di fare le cose a casa nostra, ma di aiutare questo Continente a capire, sull'immigrazione, sulla politica estera e sulla politica economica, se vogliamo semplicemente essere un insieme di 507 milioni di individui uniti soltanto da una comune appartenenza geografica o se vogliamo finalmente tornare a dare all'Europa un'anima.

Ecco perché sarà molto interessante l'anno 2017. Noi avremo una responsabilità maggiore: non avremo elezioni, avremo il G7, avremo in quell'anno i sessant'anni del Trattato di Roma, su cui il Ministro degli esteri ha già intavolato una discussione assieme ai cinque Paesi fondatori, per partire dal Trattato di Roma e provare a fare una discussione di ampio respiro, e tutto questo richiama alle singole responsabilità.

Ho finito, signor Presidente, il Consiglio europeo di domani non è decisivo, è bene dirlo. (*Commenti del senatore Castaldi*), ma è un Consiglio europeo nel quale chi vorrà potrà far sentire la voce di Paesi che tornano finalmente ad essere orgogliosi di ciò che stanno facendo.

Io rappresento un Paese, non un Governo in quel caso, ma un Paese che non ha cambiato idea. Non sono tanti quelli che sull'immigrazione possono dire di non aver cambiato idea. Non sono tanti quelli che non hanno da giustificare le giravolte degli ultimi sei mesi. Rappresento un Paese che ha una solidità di valori che dovrebbe farci innanzitutto emozionare per la bellezza che esprime, un Paese che nei prossimi due anni potrà giocare un ruolo chiave, anche grazie al fatto che donne e uomini che siedono in quest'Aula, indipendentemente dal proprio colore politico, hanno scelto con coraggio, anche a dispetto delle previsioni del primo anno di legislatura, di fare di questa una legislatura davvero capace di scrivere la parola fine alle riforme strutturali.

Se saremo in grado nei prossimi due anni di portare finalmente la politica nei palazzi di Bruxelles, la politica non come semplicemente interesse nazionale, ma come interesse della grande Patria europea a riavere un ruolo su questioni che sono state lasciate all'isteria del giorno dopo giorno ed alla quotidiana apprensione delle pubbliche opinioni e dei media, senza un ruolo della politica estera, saremo coerenti

con la nostra storia di italiani e di italiane e soprattutto saremo in grado di dare una mano all'Europa.

Credo che se c'è una novità dopo questo lungo periodo è che l'Europa ha smesso di considerare l'Italia come il problema: oggi l'Italia può essere una parte della soluzione dei problemi europei. Dipenderà dal lavoro di tutti noi. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e AL-A*).

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1 (testo 2), dai senatori Zanda, Schifani e Zeller, n. 2, dal senatore Centinaio e da altri senatori, n. 3, dalla senatrice De Petris e da altri senatori, n. 4, dalla senatrice Fattori e da altri senatori, n. 5, dal senatore Barani e da altri senatori, n. 6, dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, e n. 7, dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

I testi sono in distribuzione.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Ne approfitto per salutare i docenti, gli allievi e le allieve del liceo classico «Anco Marzio» di Roma, che seguono i nostri lavori, e i componenti dell'Istituto tecnico di Cracovia, Polonia. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 16,02)

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

REPETTI (Misto-Ipl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI (Misto-Ipl). Signor Presidente, certamente in Europa sull'immigrazione ci sono stati colpevoli ritardi, ma qualcosa è davvero cambiato. Questo cambiamento si è potuto letteralmente vedere quando in Austria e in Germania i profughi sono stati accolti con cartelli di benvenuto e di solidarietà.

VOCE DAL GRUPPO LN-AUT. A casa tua!

REPETTI (Misto-Ipl). Purtroppo, prima che si determinasse questa presa di coscienza, abbiamo dovuto assistere a immani tragedie. Ciò nonostante, ora siamo finalmente sulla strada giusta per costruire un'Europa che non rinneghi i propri valori e si assuma le proprie responsabilità.

Se qualcosa è cambiato, non c'è dubbio che il merito vada attribuito in gran parte all'Italia, che, lasciata per troppo tempo sola a fronteggiare un fenomeno epocale, non si è però mai arresa né si è mai tirata indietro nel soccorrere chi aveva bisogno di aiuto. Si deve soprattutto a lei, presidente Renzi, se l'Italia ha tenuto duro e non si è lasciata sopraffare da quanti hanno speculato senza scrupoli su un problema che avrebbe invece richiesto un impegno nazionale comune e una collaborazione tra i membri dell'Unione europea. Per una volta, lasciatemi dire che l'Italia ha dato una lezione all'Europa e anche al mondo.

Così, oggi, in Europa finalmente si discute di accoglienza, di organizzazione dei rimpatri, di ripartizione dei profughi e del superamento del Trattato di Dublino. Si discute però anche e soprattutto, perché questo oggi è il vero tema scottante, di una politica e di una strategia comune dell'Europa per affrontare i conflitti internazionali, a cominciare da quello libico e quello siriano-iracheno. Si tratta di questioni che non possono essere più rinviare e su cui il Governo italiano, con lo stesso coraggio mostrato finora, deve assumersi senza paura responsabilità chiare e decisive.

Sul futuro dell'Unione europea e della *governance*, signor Presidente, comprendo e apprezzo l'approccio pragmatico e serio delle sue parole. È inutile, infatti, lanciarsi in progetti di un'Europa federata senza che vi siano oggi le condizioni politiche per porsi un simile, pur importante, traguardo.

Voglio concludere, signor Presidente, ricordando la storica approvazione di ieri della riforma costituzionale, un altro successo del suo Governo, che contribuirà a dimostrare la nostra capacità di riformarci e di tornare ad essere competitivi e protagonisti in Europa.

Presidente Renzi, la prego, non si può dire certamente che tutto vada bene, ma molte cose stanno andando davvero bene: vada avanti così; se ne infischi di tutti quei gufi che vorrebbero che tutto andasse male, pur di non ammettere i suoi successi e il loro fallimenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. L'Italia sta cambiando: se ne stanno accorgendo gli italiani e se ne sta accorgendo anche l'Europa.

Dichiaro il voto favorevole alla proposta di risoluzione Zanda. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. *Applausi ironici dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

BONERISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, sappiamo bene che il Consiglio europeo di domani sarà un nuovo banco di prova per l'Europa e lei ci va con il sorriso sornione - quello che la rende così simpatico agli italiani - di chi forse l'aveva detto e di chi, come ha ricordato orgogliosamente prima, non ha bisogno di cambiare posizione: altri hanno dovuto farlo, nel definire una strategia globale sul tema dell'immigrazione, con uno sforzo che andasse al di là degli interventi di tipo emergenziale, rispondendo alla sfida dei massicci flussi migratori, in modo da sostenere un'azione complessiva e determinata nel tempo.

Questo lei aveva chiesto e questo probabilmente - io mi auguro - otterrà domani il nostro Paese.

Mi domando se il dibattito al Consiglio europeo, che ci sarà domani, avrebbe avuto il contenuto che probabilmente avrà se non ci fosse stata la crisi siriana, se non ci fossero stati decine e decine di migliaia di profughi che attraversavano per la prima volta l'Est europeo e non solo le sponde del nostro mare. Mi domando, in sintesi, se per assurdo ciò non si fosse verificato, quale sarebbe stato oggi il comportamento dell'Europa: ahimé, probabilmente, quello che è stato per molti anni, di sostanziale indifferenza nei confronti di quello che accadeva nel Mediterraneo, di isolamento per quello che ci riguardava, di abbandono e di assoluta noncuranza rispetto a problemi che certamente sono di natura epocale - lei ha ragione a ricordarlo - in quanto tali; ma è ancora più grave che l'Europa, anche di fronte ai problemi epocali, non abbia mai il coraggio di prendere il coro per le corna.

Presidente, ci si dice che oggi, fortunatamente, l'atteggiamento è diverso perché mal comune mezzo gaudio. Ci si dice che il contenuto del Trattato di Dublino viene finalmente messo in discussione e che questo sarà un nostro merito, un merito della fermezza italiana su questo fronte. Ma allora, mi scusi, Presidente, perché non ha permesso che gli emendamenti presentati alla riforma costituzionale, che chiedevano proprio la possibilità di revisionare, rivedere, rivalutare quei trattati ponendo in capo al popolo italiano la scelta, fossero accolti? Signor Presidente, i dati dell'Agenzia europea Frontex parlano chiaro e non sono rappresentano proprio quel quadro che ha dipinto adesso la collega Repetti: nei primi nove mesi di quest'anno 710.000 migranti hanno illegalmente attraversato i confini dell'Unione europea, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente gli attraversamenti illegali furono 282.000. Non si possono ingannare gli italiani affermando che per l'Italia la situazione è andata meglio perché la diminuzione degli arrivi che si è registrata nel mese scorso - so che il ministro Alfano è molto affezionato a questo dato - si deve sostanzialmente al maltempo e all'insufficienza di barconi in rapporto alla domanda che permane fortissima di attraversamento del canale di Sicilia.

Noi adesso ci aspettiamo impegni seri per una revisione del Regolamento di Dublino e per un miglior controllo delle frontiere esterne con la nascita di una forza comunitaria di sicurezza dei confini, ma già in questa prospettiva siamo allarmati dalle parole del sottosegretario Gozi che parla di un «impegno ad una graduale gestione integrata della frontiera». Perché si usa l'aggettivo «graduale», sottosegretario Gozi? Non c'è nulla di graduale; c'è un'emergenza che è addirittura epocale. È una vera e propria invasione e, come tale, va trattata e affrontata.

Signor Presidente, per la prossima primavera, infatti, si attende una nuova e più imponente ondata se nel Medio Oriente non muta la situazione in meglio - cosa non facile da prevedere - e purtroppo tutti i

dati che ci pervengono indicano, invece, che peggiorerà. I dati che il Ministero dell'interno rende pubblici sono fermi al 30 marzo di quest'anno e, Presidente, le chiedo come mai questi dati sono fermi a quella data, ma la proiezione che si può facilmente dedurre arriva comunque alla cifra di circa 150.000 per il 2015. Questi sono i numeri che ci devono riguardare quando parliamo del tema immigrazione. Oltre le sue considerazioni, ci sono anche le considerazioni sulla vulnerabilità delle nostre frontiere e anche su come rafforzare la nostra sicurezza perché il massimo dell'attenzione va messa, a nostro avviso, sulla cooperazione tra i servizi e *intelligence* che debbono aiutare a difendere le frontiere complessivamente dell'Europa e del nostro Paese. Signor Presidente, lei sa cosa accade a Gorizia? Sa cosa accade alle fermate del treno che va al Brennero, da Verona verso Nord? Se lo faccia raccontare dai componenti di quella polizia ferroviaria che assistono ogni giorno a passaggi attraverso i treni, dove una minima parte viene fermata, peraltro secondo criteri di comodità logistica, e una grande viene dispersa. Si disperdono in un territorio che già vive pesanti ripercussioni.

Secondo noi, senza misure adeguate è evidente che in uno scenario di questo genere la crisi mediorientale che tutti conosciamo può scaricarsi ancora di più sull'Unione europea, anche in modo irreparabile. Per questo motivo, chiediamo una politica più rigorosa e tempestiva in materia di immigrazione e sicurezza; altro che gradualità. L'Italia non può permettersi valutazioni errate o superficiali e men che meno ideologiche, perché sotto l'egida dell'ONU e nell'ambito preciso delle Nazioni Unite e della NATO ogni sforzo deve essere compiuto per garantire la sicurezza del nostro Paese e dell'Europa intera.

C'è già la NATO, signor Presidente, e noi dobbiamo rafforzare il nostro impegno all'interno di quel contesto. Non possiamo perderci raddoppiando strutture burocratiche e costi in altre articolazioni: abbiamo già fatto questo errore in Libia e in Siria e rischiamo di farlo in Egitto se non ci fosse, grazie a Dio, una forte presenza italiana di tipo economico che forse ci metterà al riparo da questo rischio. Siamo però ancora in tempo per salvare la Tunisia, che è un Paese strategico nell'ambito della nostra difesa e la invito a raddoppiare gli sforzi che il Governo italiano sta già facendo affinché quel Paese sia davvero un elemento chiave della nostra difesa e della nostra impostazione geopolitica nel Mediterraneo, che deve poter guidare l'Unione Europea in un corretto rapporto con quel Paese e quelle terre. In comune con loro abbiamo una sensibilità e un tratto umano che sono forse la migliore risposta. Su questo lei, signor Presidente, ha ragione perché noi che invociamo interventi forti di difesa, anche militare e armata, sappiamo che prima di tutto vengono la cultura, la solidarietà, la cooperazione e l'intervento intelligente della politica. Senza politica non c'è arma che tenga, in quanto solo la politica può vincere. Abbiamo una cooperazione che siamo tornati a sviluppare - ringrazio il ministro Gentiloni per averle dato grande impulso - e che deve diventare la cifra degli italiani in quell'area per consentirci di tornare ad essere i protagonisti di quello scacchiere.

Certo, non sarà possibile fare tutto ciò se in Europa si discuterà solo di rigore e di flessibilità possibile e se, come abbiamo sentito ripetere finora dai tanti Soloni europei e filoeuropei, dobbiamo solo tenere i conti in ordine. Se vogliamo garantire la pace e la sicurezza, abbiamo bisogno di politiche di crescita e sviluppo, per noi e per coloro che ci stanno accanto. Pertanto, la ringrazio, Presidente, perché nessuno meglio di un rappresentante del Partito Democratico e del *Premier* del nostro Paese poteva difendere come ha fatto lei anni di politica del Governo di centrodestra che, quando venivano vilipesi anche da questa parte dell'Assemblea, noi evidentemente non eravamo così bravi a difendere. Lei è stato più bravo di noi a difendere una politica intelligente portata avanti dal Centrodestra negli anni più drammatici di una crisi finanziaria che chiedeva all'Europa di non essere solo l'Europa della moneta, ma l'Europa dei popoli. Spero che sia venuto il giorno in cui l'Italia riesca davvero a tradurre in concreto il far sentire ai popoli europei la vicinanza di una struttura politica (che è però anzitutto burocratica) che costa tanto. La prego di aggiungere questo elemento all'elenco delle proposte italiane: che l'Europa pensi a dimagrire i suoi costi invece che fare i conti ai Paesi che stanno duramente scontando una crisi finanziaria, non voluta da noi e nata altrove, ma scaricata sui nostri territori e sulla nostra economia.

Presidente Renzi, la invitiamo a valutare con attenzione la risoluzione che le proponiamo sulla base di

quanto le ho appena illustrato e bei buoni propositi che - ne sono certa - riguardano tutti i Gruppi, nell'interesse degli italiani, della loro difesa e di un rapporto corretto, non squilibrato, con un'ondata migratoria che gli italiani non possono pagare. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, venti mesi fa in quest'Aula, all'avvio del suo mandato presidenziale, lei volle già parlare di Mediterraneo e volle dare notevole spazio a quello che lei aveva individuato come un campo di azione molto importante e strategico per il nostro Paese. Ci troviamo ora a riparlare di questo tema e non possiamo certamente farlo come se fosse la prima volta. Ci sono state diverse occasioni di incontro. Il Senato in sua presenza, ma anche nell'articolazione della 14a Commissione, ha potuto discutere fortemente di questo tema. Ormai credo che si sia sgomberato il campo dall'equivoco per il quale talvolta, quando parliamo di Europa, ci sembra di parlare di politica estera. Credo che ormai abbiamo acquisito come valore e come principio il fatto che, quando parliamo di Europa, parliamo di politica interna, con le problematiche e con tutto ciò che è stato detto sulla durezza e sull'incapacità, dal punto di vista della programmazione economico-finanziaria e dal punto di vista della necessità di affrontare i problemi economico-sociali della nostra Europa, di quell'organismo di cui ormai siamo parte assolutamente integrante.

Quando parliamo di Mediterraneo, chiaramente lo facciamo non solo come Italia, ma lo facciamo anche come Europa, guardando a questa politica estera. L'Europa, nonostante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, ha avuto uno sbilanciamento ad est e un'attenzione particolare verso il confine est dell'Europa, anziché verso l'area mediterranea. Questo non lo ribadiamo polemicamente, perché in tema di politica estera non siamo mai stati faziosi e non ci siamo mai considerati opposizione quando abbiamo affrontato i temi che riguardano la politica estera italiana.

Non abbiamo animato una politica per l'area del Mediterraneo e non siamo stati consequenziali. Presidente Renzi, lei ha detto - ed è vero - che ci dobbiamo ancora emozionare per i nostri valori; questi valori possono contribuire allo sviluppo delle relazioni e della pace in quest'area. Quando noi proviamo emozione nel sentirci italiani e mediterranei e nel sentirci portatori di una storia e di valori, questa non è soltanto una nostra presunzione, ma ciò è assolutamente riconosciuto dall'Egitto, dal Marocco, dalla Tunisia e da tutti i Paesi dell'area del Maghreb, che guardano all'Italia come portatrice di questi valori. Ma, proprio per questo, non possiamo affidare la politica italiana nel Mediterraneo e la politica europea nel Mediterraneo al solito canovaccio. Barcellona ha fallito; l'approccio europeo rispetto al Mediterraneo ha fallito, perché abbiamo avuto ancora l'idea di prendere le imprese europee e di insediarle nel continente africano. Abbiamo avuto ancora l'idea che, se andavamo là e costruivamo con le nostre imprese gli acquedotti, poi ci sarebbe stata un'agricoltura fiorente. Non è più così, signor Presidente del Consiglio.

Noi dobbiamo costruire un'identità mediterranea e, per fare questo, dobbiamo anche rischiare la contaminazione. Dobbiamo pensare all'Erasmus per i Paesi del Mediterraneo, dobbiamo pensare a far crescere una nuova generazione africana ed europea, che cresca nell'idea che non ci si salva, che i terrorismi appartengono a tutti, che i terroristi non ammazzano questa o quella persona, ma che, per ogni persona che muore di terrorismo, è una parte di civiltà che viene meno, perché non solo si toccano gli affetti, ma si tocca il principio fondamentale su cui si basa la convivenza. E noi a questa convivenza dobbiamo guardare.

Credevo di dire qualcosa che potesse interessare al Presidente del Consiglio. Mi spiace veramente riscontrare... Capisco che sarà pure colpa dei colleghi, però si renderà conto che ciò è leggermente mortificante, soprattutto quando si tende ad intervenire nell'interesse più complessivo e certamente non a fare passerelle di parte. Le chiedo scusa, Presidente; mi auguro che mi concederà un minuto in più per la digressione indotta da parte del Presidente del Consiglio.

Debbo dirle, quindi, che con una politica di cooperazione che non guardi ad un'idea diversa dell'investimento nel Mediterraneo, se noi non favoriamo la crescita di istituzioni che possano

consentire le *joint venture* tra imprese europee e imprese africane, daremo sempre l'idea della colonizzazione, ed è un'idea che non possiamo più dare perché esasperiamo gli animi delle nuove generazioni.

Lei domani incontrerà Leon e tutti gli altri: stanno trovando una soluzione per la Libia che non potrà mai passare perché, quando su 17 nomi del nuovo Governo che si propongono, l'80 per cento è della Cirenaica, lasciando il 20 per cento a tutte le altre parti del Paese, chi si vuole prendere in giro? Perché da parte dell'Italia, con il nostro bagaglio di civiltà, non favoriamo ciò che nasce spontaneamente sul territorio (possono essere le municipalità, i luoghi); perché non favorire il dialogo tra le municipalità che mi risulta essere già avviato? Ci mettiamo pure noi a fare i neocoloniali e a dire che l'ONU ha deciso, che l'ONU ha pensato, e questa è la stabilizzazione? Tra l'altro, con il sospetto che solo la Cirenaica è il luogo dove vi sono gli interessi energetici più vicini all'Italia, insinuando così il dubbio di essere proprio noi gli animatori di questo tipo di politica.

Dobbiamo cambiare politica, Presidente, perché altrimenti i sentimenti che lei dice di nutrire nei confronti del Mediterraneo, quel bagaglio di civiltà che lei dice di sentirsi addosso (e che ci sentiamo addosso), se non si traduce in fatti concreti dell'azione politica e di Governo non avrà senso, e non lo avrà come Italia e come Europa, se è vero - com'è vero - che io e il senatore Martini la scorsa settimana, recandoci a discutere con le istituzioni egiziane, ci siamo sentiti dire che un miliardo di euro assegnato dall'Unione europea per investimenti in Egitto non può essere speso perché manca persino la capacità da parte della classe dei funzionari di quel Paese di poter attivare meccanismi di spesa.

Le dico, allora: loro guardano all'Italia con grande attenzione; perché la nostra Scuola superiore della pubblica amministrazione non può offrire la formazione della classe dirigente di alcuni Paesi? Perché non dare quel segnale di attenzione che non sia soltanto il tradizionale concetto di cooperazione allo sviluppo, che poi spesso si è trasformato in interessi di parte che non hanno contribuito alla crescita effettiva di quei Paesi?

Parlo di questi problemi e ne parlo da siciliano. Io sono di Ragusa, Presidente, ricevo direttamente i flussi migratori e non riesco a indignarmi per l'arrivo di questi flussi; riesco a preoccuparmi e ad angustiarmi nel vedere tante donne e tanti giovani costretti a lasciare le proprie terre. Immaginiamo che ognuno di noi debba lasciare la propria terra, la propria casa e vedere il proprio figlio partire per la disperazione; ma questa disperazione non la si combatte con il buonismo di facciata o con le operazioni emergenziali; si combatte andando sul posto e cambiando mentalità, offrendo l'occasione di sviluppo anche a questo grandissimo continente, che è l'Africa.

Lei ha detto, presidente Renzi - ho sottolineato e appuntato - che guarda ai grandi investimenti nel Continente africano: è cosa buona e giusta. Siamo assolutamente d'accordo che lì ci può essere anche, chiaramente, una prospettiva di crescita economica per quanto ci riguarda, ma ci dobbiamo arrivare ricchi di una cosa che solo noi abbiamo, e sono i nostri valori.

Le ricordo che Federico II si fece scomunicare pur di non fare una crociata contro i cosiddetti infedeli perché già allora, nel 1200, vedeva nella prospettiva mediterranea la prospettiva italiana. Con questo riferimento storico, e ringraziando il presidente Grasso del tempo che mi ha accordato per l'intervento, le chiedo di rappresentare l'Italia e di farlo in quanto *Premier* italiano ma soprattutto in quanto *Premier* di uno degli Stati membri europei, con questa convinzione: la politica estera europea la si fa nel Mediterraneo, e la si fa secondo nuovi canoni e principi, secondo un approccio assolutamente diverso.

Con questo non aiuterà soltanto l'Europa a sembrare amica: aiuterà anche l'Italia a crescere più florida in tutte le parti del suo territorio. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, FV, M)).*

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, la ringrazio. *Premier* Renzi, purtroppo anche lei oggi è ricorso al suo spregiudicato cinismo ricordando il piccolo Aylan. Lei, insieme al ministro Alfano, per mesi avete cercato di far credere al Paese che in tema di questioni migratorie la politica italiana fosse riuscita a condizionare e a dettare la linea a quella europea. Nulla di più falso: non solo penso che il

Regolamento di Dublino non verrà superato, ma nel progetto di conclusione del Consiglio europeo di domani il presidente Tusk dice cose diverse da quelle che lei ha raccontato all'Aula. Nella bozza di conclusioni si parla di rigore, di controllo rigido delle frontiere esterne all'Unione europea e di respingimenti, tutt'altro quindi che di politica permissiva come molti nel nostro Paese vorrebbero, magari eliminando la distinzione tra profughi e migranti economici. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

L'idea che in Europa si stia affermando la volontà di affrontare i flussi migratori senza cedimenti al permissivismo ci vede d'accordo. Ci preoccupano no invece, e molto, la tendenza a voler considerare la Turchia, nel contenimento dei flussi migratori, come un possibile *partner* affidabile dell'Unione europea, proprio nel momento in cui si rafforzano i dubbi circa il ruolo svolto dal Governo di Ankara nella genesi della crisi migratoria che ha sconvolto negli ultimi mesi l'Europa, inondandola di profughi in fuga dalla Siria, dall'Afghanistan e dal Pakistan e i dubbi sul suo ruolo nella genesi e nella crescita dell'ISIS. Dovrebbero far riflettere le notizie di un grosso mercato illegale in Turchia di passaporti falsi che trasforma i migranti in siriani, popolo che - si sa - ha il diritto alla protezione internazionale.

Secondo noi, dietro l'apparente disponibilità delle autorità turche a trattenere i profughi in transito sul proprio territorio in cambio di fondi europei, da destinare peraltro all'allestimento di campi sul suolo siriano, si nasconde la volontà della Turchia di usare la leva migratoria per ottenere fondi con i quali perseguire i propri obiettivi nazionali in Siria e condizionare le scelte politiche dell'Unione europea, tra cui anche quella di accelerare l'entrata del Paese in Europa, un'eventualità pericolosissima che non siamo disposti ad accettare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. La Turchia è e deve rimanere un corpo estraneo rispetto ad una secolare cultura europea.

Sugli *hotspot*, i rimpatri e il ricollocamento, i tre pilastri sbandierati dal Governo per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione, qualche riflessione. Sul riconoscimento degli immigrati l'Italia è stata commissariata. Il nostro Paese, dopo essere stato ripetutamente richiamato per le mancate fotosegnalazioni ha subito dall'Unione europea l'imposizione degli *hotspot* con personale degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), di Frontex e Europol.

Dove sono i rimpatri dei migranti economici, Presidente? Ad oggi poco o niente. D'altronde, come potrebbe essere diverso? Avete azzerato il fondo rimpatri che fino al 2013 era di 90 milioni, mentre oggi è ridotto a briciole, ma non perché li avete spesi per la finalità, ma perché l'avete spolpato per finanziare il sistema di accoglienza dove i Buzzi, gli Odevaine e chissà quanti altri hanno attinto a piene mani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Sul ricollocamento dei profughi con evidente bisogno di protezione internazionale, dopo mesi di agenda europea è stato trovato un accordo su 40.000 migranti di cui 24.000 dall'Italia per i prossimi due anni: poco, anche considerando l'altra quota di 15.600, visto che da inizio anno solo di sbarchi si sono registrati 500.000 migranti tra Italia, Grecia e Spagna.

La scorsa settimana come Governo a Lampedusa avete organizzato persino una cerimonia in pompa magna e codazzo di televisioni al seguito del ministro Alfano per la partenza di 19 eritrei verso la Svezia. Non fa nulla se nella stessa giornata e in quelle successive ne sono sbarcati a migliaia e se negli stessi giorni ne avete spediti a centinaia nelle Regioni italiane. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Qui bisogna dire come stanno le cose per smascherare la vostra ipocrisia. Potranno essere collocati migranti con nazionalità che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, dunque siriani, eritrei e forse iracheni. E visto che nel 2014 meno di 1.800 di questa nazionalità hanno fatto richiesta di asilo in Italia, dubito che in due anni raggiungeremo quota 24.000. Signor Presidente, è come se con un bicchiere si cercasse di svuotare l'acqua da una nave con una falla enorme. Non ci riuscirete mai. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Sui *pull factors*. Nei processi di migrazione umana ci sono i fattori di spinta (i *push factor*), come le guerre e le persecuzioni. Ma ci sono anche fattori di attrazione (*pull factor*) che spingono a muoversi per raggiungerle.

Ieri il presidente Tusk ha detto che uno dei principali *pull factor* delle migrazioni è il facilissimo accesso all'Europa. Da qui la necessità di difesa dei confini attraverso la possibile creazione di guardie

di frontiera europea.

Il problema è che in Italia questi *pull factor* sono tanti e in continuo aumento. Nonostante la rotta dei Balcani, sono ancora altissimi gli sbarchi in Italia - ahimè - sottaciuti. Siamo allo stesso livello dei 170.000 dello scorso anno e peraltro (lo sottolineo) la trasparenza del suo Governo sui dati è prossima allo zero. Ecco i fattori di attrazione *made in Italy*.

Primo: l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. Secondo: Mare nostrum, prima, e Triton, ora, per la consapevolezza degli scafisti che, lanciata la richiesta di aiuto, sanno che i mezzi aereonavi arrivano sin davanti alle coste libiche per operazioni di salvataggio. Altro che deterrenza per scafisti! Terzo: il sistema di accoglienza per tutti, anche per "migranti palesemente economici". Per loro non solo pranzo e cena pagati dagli italiani, ma vestiario, *pocket money*, cellulare con scheda telefonica e pretesa della rete *wi-fi*.

Alla fine di settembre erano 98.000 i migranti ospiti per un costo annuo, a regime, di oltre un miliardo di euro. Erano 22.000 nel 2013 e 66.000 nel 2014. Una crescita esponenziale. Dei 98.000, ben 69.000 - il 70 per cento - sono collocati in strutture temporanee (case sfitte, alberghi e *resort*, magari con piscina) e spesso senza che i sindaci lo sappiano. Molti di loro si lamentano, mentre milioni di cittadini italiani, tra cui tanti anziani, vivono la fame e sono costretti a vivere in automobile.

Ora, come nuovo fattore di attrazione, c'è anche la cittadinanza facile con lo *ius soli* votato ieri alla Camera con una maggioranza molto allargata. La cittadinanza, *premier* Renzi, non è un omaggio da regalare a chiunque; dovrebbe essere il punto di arrivo di un eventuale percorso di integrazione, non il contrario. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Comunque, al di là delle decisioni del Consiglio europeo, Presidente faccia da subito i compiti a casa: velocizzi i tempi di valutazione delle domande d'asilo. Ci vogliono più commissioni, non bastano le 40 attuali, e ci vuole più personale nelle commissioni che operi a tempo pieno. Istituite, poi, nei tribunali delle sezioni speciali, specializzate all'asilo, per fronteggiare e affrontare in tempi celeri i ricorsi. In Austria i tempi sono di quattro mesi e due mesi rispettivamente per la domanda di prima e seconda istanza: perché in Italia ci dobbiamo mettere rispettivamente nove mesi e due o tre anni?

Basta alimentare l'industria dell'accoglienza, dove cooperative di ogni colore fanno affari d'oro. La velocizzazione è doverosa anche alla luce degli esiti delle domande che certificano che nell'ultimo triennio sono aumentati sensibilmente i dinieghi e dunque i migranti economici.

Negli anni 2013, 2014 e 2015 le percentuali riconosciute di rifugiati sono state del 13, del 10 e del 5 per cento, dunque in diminuzione. Pertanto, come certificano i dati, coloro che scappano da guerre sono solo una piccolissima parte.

Il ministro Alfano (che non vedo presente) renda evento non il prossimo ricollocamento di migranti, ma la partenza di un aereo *charter* per i rimpatri. Quello certamente rappresenterà un elemento di deterrenza e non un *pull factor*. I cittadini vogliono che sull'aereo siano imbarcate le centinaia di clandestini da rimpatriare che non hanno diritto alla protezione e che invece rimangono per anni ad ingrossare il sistema di accoglienza e dunque il *business* dell'immigrazione tanto amato da questo Governo.

Voi dovete iniziare ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione con rigore, con regole, abbandonando l'ipocrisia ed il buonismo. Lo dovete prima di tutto agli italiani, alla nostra gente, ma lo dovete anche soprattutto agli stessi immigrati regolari che oggi vivono in Italia. Iniziate a fare chiarezza e ad evidenziare le due classi di immigrati. Ci sono infatti i profughi che scappano da guerre e persecuzioni, che hanno il diritto alla protezione e possono restare, e poi ci sono i migranti economici, cioè i clandestini, che sono la maggior parte, i quali devono essere invece rimpatriati. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signor Presidente, onorevoli senatori, l'intervento del Presidente del Consiglio è stato breve, ma intenso. I punti toccati sono quelli dell'Agenda europea (l'immigrazione, la situazione

del Mediterraneo, il documento dei cinque Presidenti), ma il tono non è stato sempre uniforme. È bene ricordare i ritardi con cui l'Europa ha preso coscienza del problema di quel grande esodo rappresentato dall'immigrazione; è bene anche rivendicare le battaglie sostenute dall'Italia quando altri non vedevano o non volevano vedere, per poi trovarsi all'improvviso di fronte ad una marea montante, che - come la marea appunto - alla fine non risparmia nessuno. Allo stesso modo, quando l'emergenza è divenuta continentale, un fatto cioè che non riguardava solo la frontiera Sud dell'Europa, si è riscoperta l'esistenza di un problema e - se mi è consentito - di un destino comune.

Le decisioni improvvisate di Angela Merkel nel segno dell'accoglienza hanno modificato una percezione in precedenza avvertita solo da alcuni, ma poi quel grande gesto di solidarietà ha dovuto fare i conti con i dati di una realtà difficile da padroneggiare, fino a determinare reazioni di segno opposto. Ed è allora che quella richiesta di solidarietà, che era stata voce inascoltata della sola Italia o al più della Grecia, si è trasformata in un grido comune.

Nel frattempo, tuttavia, si era perso del tempo prezioso e necessario per approntare le misure indispensabili per affrontare un'emergenza che ha le caratteristiche che ben conosciamo e che non possono certo dirsi risolte con le recenti decisioni che hanno portato alla ripartizione dei rifugiati tra tutti i Paesi europei. In questo caso, infatti, la sproporzione dei numeri è evidente: possiamo assicurare un destino migliore a quei 160.000 sventurati, ma dell'altro milione cosa ne faremo? Come potremo garantire loro un minimo di assistenza o provvedere alle loro più elementari esigenze? Questa è ancora la grande incognita che pesa sul dibattito europeo, sempre che questo voglia essere figlio di una discussione franca e non di comodo, costruita solo per scaricare su alcuni un problema che è invece generale. L'auspicio è pertanto che il vertice europeo di domani e dopo domani, signor Presidente, non si concluda facendo ricorso alle armi del minimalismo o del rinvio, ma prenda di petto il dato reale e con questo si misuri in un'operazione di verità.

Il Presidente del Consiglio nel suo intervento ci ha ricordato le prossime scadenze elettorali che riguarderanno diversi Paesi europei: dalla Spagna, alla Francia, alla Germania. Molti interpreteranno quest'accento come un mettere le mani in avanti. Si dirà che questo non è il momento delle decisioni forti, che occorre aspettare che la situazione decanti. Da parte nostra non crediamo che sia così, che debba essere così.

Non possiamo aspettare il 2017 per agire. Perché altrimenti, per allora, la situazione rischia di essere fuori controllo. Per evitare che questo accada è necessaria individuare una strategia dell'accoglienza che si fondi sui dati di fatti reali. Su un'*intelligence* che valuti, in modo realistico, il flusso effettivo delle immigrazioni, che distingua i rifugiati dai semplici migranti per motivi economici e si comporti di conseguenza: prevedendo forme di assistenza per i primi, sulla base delle regole internazionali, e l'immediato rientro per i secondi. Nello stesso tempo occorrerà provvedere alle necessarie risorse finanziarie che non possono gravare sul singolo Stato, ma essere trovate in ambito europeo.

Queste sono le misure immediate da prendere per far fronte a quello che potremmo definire una programmazione della disperazione. Misure contingenti che rappresentano tuttavia solo un corno del dilemma. È infatti evidente che il fenomeno è destinato a perdurare, almeno fin quando il califfato nero non sarà sconfitto militarmente.

Ho molto apprezzato la visione del Presidente del Consiglio. La connessione, il *link* come lui avrebbe preferito dire, tra i problemi che connettono il Mediterraneo all'Africa, e questa zona del mondo a continenti ancora più lontani, come il Sud-Est asiatico o territori della Russia, abitati in prevalenza da musulmani: la grande preoccupazione di Putin che lo spinge, oltre la tradizionale strategia di Santa madre Russia, ad intervenire così duramente nel principale teatro del conflitto.

Con questa nuova realtà - quella dell'ISIS - dobbiamo fare i conti. Cercare di capirne l'essenza, che è la premessa indispensabile per elaborare una corretta strategia. Il Presidente del Consiglio parla di fanatismo ed estremismo religioso. C'è naturalmente anche questo. Ma non sono convinto che sia questa la principale chiave interpretativa. Anche a costo di peccare di eurocentrismo sono d'accordo con Giuliano Amato, quando ci ricorda che quel movimento somiglia come una goccia d'acqua al nazismo che ha insanguinato l'Europa.

Negli anni Trenta si bruciavano i libri, come espressione dell'arte decadente. Ma i gerarchi facevano incetta di opere d'arte. L'ISIS distrugge le vestigia più antiche della storia dell'uomo. Testimonianze di epoche che precedettero le stesse religioni monoteistiche. I nazisti torturavano e ricorrevano agli orrori del genocidio. L'ISIS fa altrettanto utilizzando il mondo dei *media* come scenario di un delirio di onnipotenza. Forma di attrazione per migliaia di sbandati - i *foreign fighter* - che da Paesi lontani ingrossano le fila del terrore.

Basterebbero queste similitudini. Ma il nazismo fu soprattutto vocazione all'espansione territoriale. Il mondo visto come grande territorio di conquista su cui far sventolare le bandiere uncinata. Fu la grande colpa delle potenze di allora - Francia ed Inghilterra soprattutto - che con il Patto di Monaco non seppero fermare in tempo quel mostro che avanzava.

Non possiamo commettere lo stesso errore. Quelle armate - quelle dell'ISIS - vanno fermate e sconfitte. Con le buone se ci si riesce. Ma ne dubito. Ed allora con il ricorso alla forza, per scongiurare una tragedia ancora più grande. Ecco allora il ruolo dell'Italia e dell'Europa. Contribuire a far nascere presso le grandi potenze amiche questa consapevolezza. Far sì che Stati Uniti e Russia possano trovare, insieme alla Nato, un momento di convergenza contro il nemico principale.

Sappiamo bene che gli interessi non sono convergenti. Ma non lo erano nemmeno durante la Seconda guerra mondiale. Eppure Roosevelt scelse Stalin per combattere Hitler, salvo fare i conti con l'Orso sovietico una volta eliminato il nemico principale. Dobbiamo ripetere lo stesso schema. Assad, il presidente siriano, è un ostacolo? Certamente. Ma i conti con lui si possono fare dopo, quando le armi taceranno ed il califfato nero sarà costretto alla resa.

Qual è del resto l'alternativa? La definitiva scomparsa della Siria come Stato sovrano? La spartizione di quel territorio tra Turchia, Iran ed Arabia Saudita? Se anche fosse, il califfato nero, non sconfitto militarmente, continuerà ad esistere sui territori conquistati. Continuerà ad essere un centro di sovversione mondiale. Un'idra dalle nove teste capace di avvelenare con il suo respiro, come racconta la mitologia greca, ogni parte del pianeta. Sarà al tempo la celebrazione del potere di Assad, sostenuto da Putin. La Russia, da sola, difficilmente può vincere questa guerra. Ma da sola è in grado di difendere militarmente uno spazio che ritiene vitale.

Come vede, signor Presidente del Consiglio, i problemi sono enormemente complessi. Richiedono tenacia, pazienza ed una forte capacità di convincimento. È una prova dura per l'Italia e per l'Europa, ma una sfida alla quale non si può rinunciare se, come per l'immigrazione, non vorremo essere travolti, nel breve volgere di qualche mese, da fenomeni ben più destabilizzanti. L'auspicio è pertanto che ella possa fare la sua parte, lasciando testimonianza di una posizione che è condivisa - almeno così mi auguro - dalla maggioranza del Senato.

Per il resto, non posso che condividere le sue riserve. Il documento dei cinque Presidenti è un fatto importante, ma lo è solo se inserito in una riflessione più ampia che riguardi il destino dell'Europa nel novero delle grandi aree del pianeta. Fuori da questa prospettiva è solo un atto burocratico, inadeguato per misurarsi con i reali problemi di un continente sempre più anemico, dove le politiche di austerità hanno creato un deserto, negando il futuro a gran parte dei suoi popoli che oggi, seppur confusamente, si ribellano nella ricerca illusoria di improvvise rotture che trasformerebbero una nave malandata, com'è l'Europa di oggi, in una barchetta nell'oceano della globalizzazione.

Al populismo in agguato dobbiamo rispondere riprendendo il sentiero dello sviluppo, facendo leva su una solidarietà tra i diversi Stati fino a ieri sacrificata sull'altare di un egoismo senza prospettive. Le condizioni per un cambio di marcia ci sono tutte, a partire dalla Germania, dove il caso Volkswagen e quello della Deutsche Bank hanno dimostrato tutti i limiti di una politica economica tutta protesa ad accumulare *surplus* della bilancia dei pagamenti, che ha depresso il resto dell'economia europea.

Speriamo che la lezione sia servita e che si possa passare quanto prima ad un rilancio della domanda interna di quel Paese, come locomotiva che possa trainare l'economia degli altri Paesi, contribuendo così ad una stabilizzazione dell'intera Europa.

Signor Presidente, noi saremo con lei domani, perché sappiamo che con le riforme che sta portando

avanti può fare l'interesse dell'Europa e soprattutto dei cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo docenti, allieve e allievi del liceo economico-sociale «Giordano Bianchi Dottula» di Bari, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 16,50)

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, signor Presidente del Consiglio, credo che le parole del Presidente del Consiglio, unitamente con quelle pronunciate stamani alla Camera, diano bene conto della fase assolutamente delicata che sta vivendo il mondo.

Davanti a noi ci sono cambiamenti epocali che non riguardano solo la stabilità o i rapporti di forza a livello internazionale; questi cambiamenti ci entrano in casa e lo fanno con il dolore di chi scappa da teatri di guerra, ma hanno anche le sembianze di quell'imprenditore che deve fare i conti con le sanzioni nei confronti della Russia.

Siamo rimasti tutti commossi davanti alle straordinarie pagine di solidarietà che l'Europa ha scritto in queste settimane e ci siamo indignati quando qualcuno ha provato ad alzare i muri, a prendere a calci chi scappava dagli orrori di una guerra.

L'Europa, che per troppo tempo è stata sorda ed indifferente, sembra in queste settimane ritrovare lo spirito dei suoi Padri fondatori. Oggi possiamo dire che le ragioni italiane hanno fatto breccia: i flussi migratori non sono più un fatto di ordine pubblico di responsabilità strettamente italiana, ma una questione politica che interessa, riguarda e chiede l'intervento di tutta l'Europa.

Oggi, ha ragione lei signor Presidente, non siamo più soli. Il Regolamento di Dublino è caduto sotto il vento della storia.

Abbiamo però una responsabilità ancora più grande. L'Europa deve mettere in campo una politica alta ed autorevole per governare l'accoglienza, per prevenire l'insorgere di forme di intolleranza, per riportare la stabilità in quei territori che vivono l'angoscia della guerra e del terrorismo.

Sappiamo che la situazione ha assunto una complessità eccezionale, dalla quale si può uscire solo con un'azione politica coraggiosa e unitaria, superando quella sindrome da mondo pre-caduta del Muro di Berlino, che determina molte scelte e molti atteggiamenti.

È un qualcosa che ho potuto toccare con mano, partecipando alle riunioni delle delegazioni parlamentari dei Paesi aderenti alla NATO: una specie di riflesso condizionato, che non aiuta nella ricerca delle soluzioni migliori per sconfiggere l'ISIS e garantire l'equilibrio mondiale.

Per questa ragione, trovo convincente il punto di vista che lei ha espresso sulla questione siriana: non ha senso appaltarla alla Russia, dopo averla lungamente esclusa da un ragionamento condiviso sulla situazione politica di quell'area. È anche vero, però - e questo l'Europa non può far finta di non vederlo - che in quei territori così grandi ed eterogenei, anche in quelli non interessati in questo momento dalla guerra, esistono germogli straordinari di società civile laica, moderna e, in alcuni casi, eroica, con giovani coraggiosi che si battono per un Islam diverso. Chi conosceva il quartetto che ha consentito alla primavera tunisina di non implodere in un regime fino a conquistarsi il Nobel per la pace? Chi conosce la rivoluzione culturale dei giovani iraniani che sfidano con la musica sui tetti il fanatismo religioso più intollerante? E chi si occupa della straordinaria risposta civile che il popolo turco, e curdo in particolare, ha dato l'altro ieri nelle strade di Ankara, contro la cieca violenza che ha provocato ben

128 morti? Ecco, credo che, quando si parla di mettere al centro una politica alta e autorevole per risolvere i conflitti che insistono tra il Nord Africa e il Medio Oriente, non si può non pensare anche a questo, a come noi tutti sappiamo interrogarci su quei territori e sulla capacità di stabilire alleanze e di guardare in prospettiva a quanto di buono si muove in quelle società.

L'Italia può e deve portare nel consesso internazionale questo punto di vista. Ho appurato personalmente la stima di cui gode il nostro Paese in occasione delle riunioni della NATO: un apprezzamento per un'Italia che non si è mai tirata indietro rispetto allo sforzo di responsabilità che la comunità internazionale ci ha richiesto in questi anni; una stima che oggi si unisce anche alla credibilità, soprattutto in sede europea, per il modo con cui sono state gestite le finanze pubbliche e per quelle riforme che rendono più moderno il nostro Paese. La riforma del Senato è anche un messaggio importante dato a tutti i nostri interlocutori internazionali, non solo a quelli di carattere politico.

C'è da parte di noi autonomisti la soddisfazione per un voto a larga maggioranza, quindi di grande attenzione rispetto alle nostra specificità anche da parte del Governo, ma c'è anche un'importante attesa per come queste riforme renderanno più forte la voce italiana, soprattutto in sede europea, dove ci vogliono - come lei ha detto anche oggi - meno rigore, meno austerità e più crescita, a cominciare dal Patto di stabilità. Ogni anno ne chiediamo l'allentamento per poter utilizzare le ingentissime risorse ingiustificatamente bloccate: siamo in attesa della legge di stabilità per capire se c'è da parte del Governo la volontà di sbloccare almeno una parte di queste risorse che servono come l'aria che si respira. Ora che una, seppur minima, parziale deroga per far fronte alle esigenze di sviluppo dello Stato siamo riusciti a strapparla all'Europa, le chiediamo di far cadere parte della deroga ottenuta sugli enti territoriali, che soffrono della stessa situazione e hanno bisogno di portare avanti interventi su strutture indispensabili. Le chiedo di avere coraggio e farlo almeno con le realtà virtuose che hanno i conti a posto e presentano un livello di indebitamento molto basso, come nel caso della nostra Provincia autonoma.

Abbiamo bisogno di puntare sulla crescita e allo stesso tempo di meno vincoli, per far affermare l'immagine di un'Europa che ritrova se stessa, non solo nel coraggio con cui interviene rispetto alle sofferenze di chi scappa dai territori di guerra, ma anche nel modo con cui aiuta il nostro sistema imprenditoriale a lasciarsi alle spalle la crisi e sa quindi prendersi cura della crescita, del benessere e dello sviluppo dei popoli che la compongono. Non sono due cose distinte, ma facce della stessa medaglia, che si alimentano vicendevolmente: più l'Europa sarà dalla parte dei suoi popoli e più riuscirà ad esercitare una sua autorevolezza a livello internazionale, perché sarà sospinta dal sentimento, dalla cultura, dai valori e dall'anima, come lei l'ha definita oggi, di un continente che affonda le sue radici in concetti quali uguaglianza e libertà.

Le sfide, caro Presidente, sono queste: le auguriamo buon lavoro, con il sostegno del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE e degli autonomisti trentini (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e AP (NCD-UDC)*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, penso che abbia fatto bene, quest'estate, il presidente del Consiglio Renzi a replicare, in particolare, ad affermazioni davvero vergognose come quelle del capo della Lega Nord, per esempio, che abbiamo sentito in un dibattito politico molto segnato dalla propaganda che pure abbiamo ascoltato in tutti questi mesi. Lei ha ragione, signor Presidente, ha proprio ragione: bisognerebbe davvero rinunciare alla facile demagogia per prendere qualche voto in più. Bisognerebbe che la politica tornasse a svolgere il suo ruolo naturale, quello non semplicemente di andare dietro alle opinioni pubbliche, alla "pancia" del Paese, alle paure, ma appunto quello più nobile e vero, quello di costruire un senso comune e non - ripeto - rincorrere le paure.

Presidente, le vorrei però dire con grande franchezza che questa giusta considerazione la dovrebbe ricordare sempre e non solo quando fa comodo. Dovrebbero ricordarlo lei e i suoi Ministri. Presidente, purtroppo siete state voi per primi a piegarvi a questa propaganda, alla propaganda della Lega, alle sciocchezze che scriveva qualche volta Beppe Grillo sul suo *blog*. Penso, per esempio, a quando avete

rimosso la missione Mare nostrum. Mi ricordo che il ministro Alfano era seduto proprio al suo posto in quest'Aula quando si parlava della possibilità di sostituire Mare nostrum con Triton e qualcuno gli diceva di fare attenzione perché ci sarebbero state nuove stragi perché la missione Frontex ha caratteristiche totalmente diverse da quelle di Mare nostrum. Mi ricordo invece di aver visto negare questa evidenza. Presidente, era però un suo Ministro a parlare, non un passante.

Mi ricordo anche alcune assurde esternazioni, qualche *tweet* di qualche deputato della destra, che diceva, forse anche un po' provocatoriamente, di prendere a cannonate i barconi. Mi sarei aspettato ben altre risposte e, invece, addirittura quella è diventata la linea del Governo in qualche caso. Penso - glielo dico davvero con grande sincerità - che avreste dovuto avere molto più coraggio. Non bastano le cose che lei ci sta dicendo oggi perché questa devastazione culturale prodottasi in questo Paese nasce e muove proprio dalla mancanza di coraggio che c'è stata nel corso di tutti questi anni. Avreste, per esempio, dovuto dire con nettezza alcune verità indiscutibili. Ad esempio, che l'immigrazione è un flusso inarrestabile, un frutto devastante anche e soprattutto delle scelte drammatiche che sono state compiute in tutti questi anni, degli errori clamorosi dell'Occidente, delle guerre che non servono. Non basta alzare i muri, affondare i barconi o pattugliare il mare per fermare l'immigrazione. Presidente, chi scappa dalla guerra, dalla fame, da un drammatico cambiamento climatico, evidentemente non ha paura di attraversare il deserto al posto del mare.

Avreste anche dovuto dire un'altra verità, che sfugge tante volte ai costruttori di paura, ai demagoghi che spesso siamo costretti ad ascoltare. È una verità indicibile che forse non si può dire, ovvero che l'Europa è un Continente sempre più vecchio, che il calo demografico con il quale ci misuriamo in questo continente ci porterà ad una crisi irreversibile. Avreste dovuto avere il coraggio di cambiare completamente paradigma e immaginare l'immigrazione non più come uno spauracchio da gettare in pasto alle facili paure, ma come una risorsa e un'opportunità. Noi dobbiamo restare umani non semplicemente perché dobbiamo fare della solidarietà evidentemente un elemento che sia un portato politico e culturale imprescindibile per l'Europa di oggi, ma anche perché dobbiamo fare diventare la frase «restare umani» un progetto politico di respiro ampio, esattamente quello che è mancato in tutti questi mesi. È questa la critica principale che le facciamo, quella di non aver capito che nel corso di questi anni bisognava opporre a quella propaganda un'altra visione del mondo. Io vorrei da voi, maggioranza di Governo, dal Partito Democratico, dal presidente Renzi, il coraggio che invece non c'è stato in tutti questi mesi e che ancora continua a non esserci, anche nelle cose che abbiamo ascoltato stasera. Penso, per esempio, a quando si dice che non c'è più Dublino, quando sappiamo, invece, che dovremo aspettare forse il marzo del 2016 per sapere quale sarà il progetto di ridefinizione di quel Trattato; e però ci sono i migranti. Ci sono sugli scogli di Ventimiglia, a Lampedusa, in mezzo al mare e ci sono anche nel mese di dicembre, gennaio e febbraio. Non aspetteranno il marzo 2016. Allora, forse dovremmo dire loro parole più chiare; esattamente come dovremmo dire parole chiare non più rinviabili, che però ancora una volta non trovo in nessuna mozione, se non in quella che abbiamo presentato noi di Sinistra Ecologia e Libertà: corridoi umanitari subito. Ripeto: corridoi umanitari subito. Diritto di asilo europeo e superamento dei CIE e dei CARA con il sistema SPRAR. Dovremmo fare un'analisi molto più compiuta anche e soprattutto sul sistema dell'accoglienza: 70.000 migranti vivono in strutture emergenziali, 7.000 nei CARA e 20.000 sono invece inseriti nel sistema SPRAR, che andrebbe assunto a modello su cui costruire un percorso di accoglienza integrato. È possibile che nel corso degli ultimi mesi sia stato impossibile fare una riflessione seria su questo tema e sui numeri con cui ci confrontiamo?

Sono molto d'accordo nel dire che bisogna cambiare radicalmente le politiche europee. Certo, è giustissimo e sacrosanto cambiare radicalmente le politiche europee, ma ciò significa, ancora una volta, dire una grande verità, cioè che le ricette seguite nel corso di questi ultimi anni hanno fallito. Tali ricette sono state fallimentari e non solo non hanno fatto uscire il Continente dalla crisi, ma hanno contribuito a rendere la crisi così grave e drammatica. Dietro quelle ricette, Presidente, c'era però un'idea di fondo, che era quella secondo cui si poteva intervenire sugli effetti del liberismo temperandone quelli più perversi. Quest'idea però; non è nata dal nulla, ma è stata partorita anche in

alcuni ambienti legati al socialismo europeo e, per esempio, al pensiero di Tony Blair. È stata esattamente la linea seguita in tutti questi anni.

Signor Presidente, le sue riforme, al di là di quanto ci dice e della necessità di cambiare le politiche europee, sono ancora esattamente dentro quella linea, perché il *jobs act* o la buona scuola altro non sono che riforme in totale continuità con quella linea politica, con il paradosso che quel Tony Blair che nel suo Paese smise di essere punto di riferimento per la sinistra e i socialisti, oggi lo diventa, quindici anni dopo, nel nostro Paese. Si tratta davvero di un paradosso incredibile.

Cambiare l'Europa significa esattamente tentare di cambiare questo paradigma ideologico, per esempio ammonendo duramente Paesi, come l'Ungheria di Orbán, che calpestanto i diritti umani. Ciò significa anche - lo voglio dire con grande chiarezza e nettezza una volta per tutte, perché non bastano più soltanto le lacrime - che non si possono semplicemente piangere i morti di Ankara. Certo che dobbiamo piangere i morti di Ankara, ma dobbiamo risolvere una volta per tutte la questione curda, per esempio dicendo ad alta voce che il PKK non è un'organizzazione terroristica, ma un baluardo di libertà contro lo Stato islamico.

Cambiare l'Europa significa non fare più quelle facili divisioni, che abbiamo sentito anche nel dibattito odierno, tra chi muore di guerra, chi di fame e chi a causa dei cambiamenti climatici. In ogni caso, se proprio volete fare questa divisione, almeno rafforzate fino in fondo la cooperazione internazionale. Questo serve al nostro Paese: questo coraggio serve oggi al nostro Paese. Noi l'ascolteremo e la sosterremo se lei vorrà rischiare su questo e cambiare veramente verso, come ha detto qualche tempo fa, facendolo sul serio e mettendo radicalmente in discussione le politiche con cui ci siamo confrontati quest'anno, decretandone il fallimento in maniera sistematica. Ad esempio, in tema di immigrazione occorre cercare fondi speciali di solidarietà da destinare a politiche per l'immigrazione e per l'asilo. Se lei, Presidente, tenterà di scartare di lato e cambiare paradigma, modificando radicalmente l'impostazione con cui ci siamo confrontati negli ultimi anni, certamente noi l'ascolteremo e la sosterremo. Siamo però molto scettici perché per fare questo occorre grande coraggio.

Se invece si tratta solo di ascoltare un discorso che è meno peggio e certamente molto diverso - vivaddio - rispetto a quello della Lega Nord di Salvini o del Movimento 5 Stelle, con dei ragionamenti soltanto leggermente migliori, ebbene a noi questo non basta più.

Noi non intendiamo più accontentarci del meno peggio; noi vogliamo davvero cambiare l'Europa fino in fondo. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami*).

[CASINI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, a mio avviso noi abbiamo un dovere: evitare che questo Senato diventi o si trasformi, in occasioni come queste, in un parlatoio in cui tutti ripetiamo tutto. Io vorrei dire tre o quattro cose, sottoponendole alla sua attenzione, per dare la nostra indicazione rispetto alle questioni di politica internazionale che sono sul tappeto al Consiglio europeo.

In primo luogo, lei ha detto che manca una strategia. Manca una strategia. E sa dove si vede che manca una strategia? In quello che per noi è il perno della politica di questi giorni, cioè nella politica mediterranea. Abbiamo fatto Barcellona, abbiamo dimenticato Barcellona. Noi abbiamo una politica di vicinato dell'Unione europea che si fa per due terzi verso il Nord-Est ed una politica mediterranea che non si fa come Unione europea. La grande battaglia dell'Italia, secondo la migliore tradizione della politica democratica cristiana, e anche di quella dei grandi socialisti (*Applausi del senatore Buemi*) che in questo Paese hanno diretto la nostra politica governativa, è quella di chiedere in Europa che ci sia meno miopia e che anche i Paesi del Nord, che oggi sono destinatari, al pari nostro, di questo flusso drammatico di rifugiati dal Mediterraneo, capiscano che questa è un'emergenza europea. Una politica di vicinato si costruisce partendo dalla priorità del Mediterraneo.

Secondo punto: il tema dei rifugiati. Lei ha detto: noi avevamo ragione. Mi consenta di dire che anche noi, che abbiamo sostenuto il suo Governo, avevamo ragione, quando abbiamo spiegato ai nostri

colleghi della Lega e ad altri colleghi, che magari attaccavano sconclusionatamente il ministro Alfano, cosa che francamente non si capisce, se non per un fatto... (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

Si figuri se mi impressionano. Quando avete finito... (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

CROSIO (*LN-Aut*). Lezioni da te no!

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). I nostri colleghi... (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, disciplini il suo Gruppo.

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). I nostri colleghi che sconclusionatamente attaccano il ministro Alfano per coprire il loro vuoto dovrebbero rendersi conto che oggi i rifugiati non arrivano solo da Lampedusa, ma arrivano dalla Turchia (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Misto. Commenti dal Gruppo LN-Aut*) e vanno, più che in altri Paesi, nei Paesi europei, a dimostrazione che voi non avete capito nulla dei fenomeni migratori che riguardano il Mediterraneo. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Misto. Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Capisco la frustrazione, colleghi, perché anche con Maroni come Ministro dell'interno le cose andavano allo stesso modo. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC). Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Ma questa situazione è un'emergenza mediterranea ed un problema che l'Europa non si pone.

Terza questione. Io vorrei che riflettessimo su un fatto: noi abbiamo fatto di tutto, dopo la caduta del Muro di Berlino, perché tanti Paesi che erano dall'altra parte, nel nord-est dell'Europa, entrassero nell'Unione europea. L'allargamento, secondo i timori di qualcuno, ha coinciso anche con un annacquamento, ma eticamente, moralmente e politicamente è stato giusto accettare questi Paesi.

Oggi, vediamo - e dovremmo capire perché - che questi Paesi sono i primi a reagire contro queste invasioni, e magari a ritenere che l'Europa, di cui sono portatori, è quella dei muri. Perché? Perché questi Paesi - bisogna capirli fino in fondo - sono stati espropriati dall'Unione sovietica per anni, e oggi hanno il timore che sia l'Islam il nuovo detentore di una sorta di decisione che si impone sulle loro autonomie. Però noi, onorevole Presidente, non possiamo accettare l'idea che la politica di vicinato con la Russia sia determinata dalle angosce dei Paesi baltici, perché o noi associamo la Russia alla lotta contro il terrorismo o non la vinceremo mai. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Molinari*).

Noi vogliamo che la grande questione della Siria, così come dell'Iraq, si risolva associando gli Stati Uniti, la Russia, i Paesi europei e i Paesi del mondo islamico, che sono divisi non solo da un conflitto tra sunniti e sciiti ma anche da un conflitto intersunnita, perché non c'è dubbio che la Turchia e l'Egitto sono entrambi sunniti, ma non c'è altresì alcun dubbio che siano oggi tra i principali *competitor* in quell'area.

Non c'è più una logica tradizionale.

Noi abbiamo combattuto il terrorismo perché veniva a invadere le nostre città, perché veniva a porre bombe nelle nostre stazioni. Oggi è tutto un altro discorso, perché a questa sfida tradizionale si associa la creazione di Stati terroristici. Sono saltate le statualità definite dopo la Prima e la Seconda guerra mondiale. Abbiamo un fenomeno come quello dei *foreign fighter*, che è anche la ragione per cui si muove Putin. Guardate cosa sta succedendo in Afghanistan.

In Afghanistan i talebani hanno preso una località a nord del Paese in cui sono segnalati migliaia di combattenti che vengono dalle Repubbliche vicine alla Russia a quelle Repubbliche caucasiche, dalla Cecenia e anche della Cina. Non a caso in futuro questo tipo di malinterpretazione - diciamo guerrafondaia - di un certo Islam rischia di colpire non solo noi ma anche la Russia e la Cina. È per questo che dobbiamo associare queste potenze. Guai a continuare in una politica di confronto con la Russia che ci porta ad avere nostalgia della Guerra fredda.

Sono stato a tanti incontri - il ministro Pinotti più di me e lei più di noi - dove si assiste ad una sorta di nostalgia della Guerra fredda; ma noi non abbiamo nostalgia verso la Guerra fredda. Noi siamo quelli di Pratica di Mare. E questo lo dico perché è un tema di unità nazionale che dovrebbe inorgoglire anche chi sta all'opposizione di questo Governo. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Noi siamo quelli che hanno portato la Russia ad associarsi alla NATO e

non a contrapporsi ad essa in una sorta di *revival* degli anni Settanta.

L'altra grande questione è il *referendum* inglese. Presidente, l'Inghilterra fuori dall'Unione europea è più debole, ma l'Unione europea non sarà più quella che è senza la Gran Bretagna. Dobbiamo fare di tutto per favorire anche la negoziazione che inevitabilmente Cameron porrà sul tavolo europeo.

La Turchia è anch'essa una grande questione, su cui noi abbiamo responsabilità europee evidenti. Quando nel 2003, contro il parere dell'Italia, Francia e Germania chiusero le porte alla negoziazione con la Turchia, posero le premesse per un ondeggiare pericoloso di quel Paese verso il mondo islamico. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*). Questo ha determinato uno stato molto preoccupante che noi oggi vediamo come una minaccia, ma bisogna cercare di capire, di indagare. Non smettiamo di approfondire il dialogo con la Turchia.

Lei deve fare di tutto da questo punto di vista, anche andare a dire le nostre ragioni di dissenso nelle autorità turche, ma non escludiamo di continuare il dialogo nei confronti della Turchia, perché è un punto fondamentale. (*Commenti del senatore Consiglio*). Allo stesso modo, se mi consentite, su alcuni Paesi: andiamo tutti a fare le manifestazioni dopo che una tragica vicenda colpisce la Tunisia, ma ci sono documenti del G8, dell'Unione europea, sugli impegni di spesa che si assumono verso la Tunisia dopo che scappano tutti i turisti perché è chiaro che si colpisce l'unica fonte di reddito di quel Paese, e alla fine sono tutti impegni ai quali non si adempie. Come può allora l'Europa, l'Occidente, essere credibile?

Infine, l'ultimo ragionamento mi viene suscitato dal fatto che con i membri della Commissione esteri abbiamo appena sentito il dottor Descalzi parlare delle strategie geopolitiche nel Mediterraneo in riferimento a quello che sta facendo l'ENI. Lei giustamente ha parlato delle riforme ed io concludo con questa sorta di interrogativo che mi permetto di porre. Nel giro di un anno l'ENI è in grado di mettere a regime la più grande scoperta che si è fatta negli ultimi anni a qualche centinaio di chilometri dalla costa egiziana e un collega ha chiesto al dottor Descalzi se questa scoperta fosse stata fatta in Italia, quanto tempo ci sarebbe voluto per arrivare allo stesso punto. Questa è la grande questione. Il tema dei tempi e della tempistica, dunque, non è più un elemento variabile: è un punto fondamentale, se vogliamo essere credibili. A mio avviso, rispetto a qualche anno fa, anche per quello che hanno fatto i Governi che hanno preceduto il suo - è giusto dirlo e ricordarlo - l'Italia oggi è più credibile perché ha fatto scelte anche difficili e io sono molto rammaricato che chi di queste scelte doveva in qualche modo farsi vanto perché erano frutto anche di un proprio parto e di una propria elaborazione si sia tirato fuori da un percorso che è importante per il futuro dei nostri figli. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD. Congratulazioni*).

FATTORI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). La ringrazio, Signor Presidente, e ringrazio il Governo.

Quattro mesi fa eravamo qui a discutere del Consiglio europeo in cui si sarebbe parlato di emergenza immigrazione ed oggi siamo di nuovo qui a parlare di un altro Consiglio europeo in cui si parla, ancora una volta, di emergenza immigrazione, quindi tutta questa autocelebrazione di come siamo bravi a risolvere i problemi forse la lascerei da parte e direi piuttosto che l'emergenza è diventata strutturale, quindi cerchiamo di stare con i piedi per terra.

Il Governo ci dice che era solo a chiedere la revisione del regolamento di Dublino. Noi dobbiamo dire che il Movimento 5 Stelle è stato solo, in questi anni, a chiedere le stesse cose. Nel 2014 abbiamo visto approvare una nostra risoluzione OSCE in cui chiedevamo per l'appunto la revisione del regolamento di Dublino, a dicembre la mozione Di Stefano, in cui chiedevamo al Governo di impegnarsi per il superamento di Dublino: appelli sostanzialmente inascoltati. Quelli che erano soli, quindi, nonostante la demagogia di questo Parlamento che ci addebita chissà quale implicazione nel problema dell'immigrazione, eravamo noi. Il problema noi lo abbiamo sempre affrontato molto intelligentemente, facendo delle proposte per lo più inascoltate.

Eravamo soli anche quando andavamo in giro a controllare le varie cooperative di destra e di sinistra

che gestivano il fenomeno dell'immigrazione che, come ricordiamo, ha fruttato più soldi della droga. Eravamo soli quando presentavamo degli esposti per l'affidamento scorretto di questi appalti, io stessa ho presentato un esposto anni fa per un affidamento alla cooperativa La Cascina, un'interrogazione a cui il Ministro mi ha risposto che l'appalto è stato dato benissimo, ebbene pochi mesi dopo sono arrivati gli arresti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Diciamo quindi che il nostro contributo è stato importante sia internamente che esternamente, avevamo ragione sia internamente, per quanto riguarda la malagestione dell'immigrazione da parte delle cooperative di tutti i colori, avevamo ragione a livello europeo per chiedere quei pochi punti che oggi andate a chiedere anche voi: il superamento del regolamento di Dublino, la costituzione di un sistema di asilo europeo con un mutuo riconoscimento delle procedure d'asilo, i corridoi umanitari, gli *hotspot*. Sono tutte cose che chiediamo da tempo. Non ci offendiamo se fate vostre le nostre proposte, anzi ci sentiamo corroborati dal fatto che quando governeremo noi avremo delle belle idee e saremo lungimiranti.

Passiamo però alla sostanza, perché a me piace stare sul pezzo e dirvi cosa vi chiediamo oggi e cosa vi chiediamo di votare favorevolmente.

È vero che l'Europa comincia a pensare che l'immigrazione non sia un problema solo italiano, ma questo - mi dispiace, signor Presidente del Consiglio - non è dovuto alla forza dell'Italia, è semplicemente dovuto al fatto che è iniziato l'inverno e le migrazioni non avvengono più via mare, come pure al fatto che si è intensificata la guerra civile siriana e quindi i profughi dalla Siria preferiscono seguire la rotta dei Balcani, andando così a toccare quei Paesi dell'Est che sono tanto cari alla *frau* Merkel e che hanno un peso maggiore di noi nello scacchiere europeo proprio per la Costituzione europea germanocentrica. Diamoci, quindi, una regolata.

Chiediamo di essere molto più incisivi a livello europeo per portare le istanze di tutta l'area del Mediterraneo; perché solo quando si muovono i Paesi dell'Est, mettendo in difficoltà la Merkel e tutti gli equilibri dei Paesi di quell'area, l'Europa si fa sentire. Cerchiamo una nuova rinascita e una nuova collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo. Tra l'altro, il tema è stato oggetto di un affare assegnato in 14a Commissione e di una risoluzione votata all'unanimità. Questo è il nostro primo punto: il superamento vero del regolamento di Dublino. Infatti, nonostante quanto avete detto, il regolamento di Dublino è ancora vigente, non l'ha superato nessuno; e non lo si supera con le quote, perché anche in questo caso la procedura di analisi delle domande di asilo spetta sempre al Paese di prima accoglienza. Noi, invece, vogliamo un sistema europeo di esame delle domande di asilo.

Per quanto riguarda la decisione del Consiglio giustizia e affari interni, che lo scorso 22 settembre ha adottato ad ampia maggioranza la decisione d'istituire misure temporanee nel settore della protezione internazionale, con le famose quote, rilevo che è una misura naturalmente accettabile, ma del tutto insufficiente. Signor Presidente del Consiglio, diciannove eritrei non sono niente. Questa estate sono stata al centro Baobab e a Roma Tiburtina per vedere quanti eritrei ci sono in quei posti; queste misure non bastano, perché quegli uomini sono sottoposti ad un traffico di esseri umani che gestiamo noi, noi italiani (non noi, ovviamente, ma voi, più che altro: noi, per il momento, siamo innocenti e con le mani pulite).

Ci piacerebbe avere un suo commento su come sta affrontando questa malavita organizzata, che ancora persiste sul nostro territorio e gestisce gli immigrati facendoci più soldi che con la droga. Chiediamo, quindi, un'azione esterna, ma vogliamo anche una forte posizione sull'azione interna. Come intendete interrompere questo traffico di esseri umani su cui avete lucrato tutti?

Il terzo punto del Consiglio europeo è il famoso *more for more*; vuol dire che andiamo ad aiutare lo sviluppo dei Paesi da cui provengono i migranti che non hanno diritto d'asilo e, aiutandoli, ci facciamo aiutare nei rimpatri. Va tutto bene, ma il problema è interno: se per esaminare la domanda di diritto d'asilo di queste persone ci mettiamo diciotto mesi (perché così lucrano meglio), è chiaro che il *more for more* non può funzionare. Quindi, se lei non riforma il sistema interno di domanda d'asilo, il *more for more* sarà assolutamente inefficiente.

Come volete riformare questo sistema? Noi abbiamo delle proposte: abbiamo chiesto di potenziare i

centri territoriali in cui si esaminano le domande d'asilo. Vi è un disegno di legge del Movimento 5 Stelle, depositato in 1^a Commissione (e invito la senatrice Finocchiaro a metterlo subito in discussione), scritto in maniera trasversale: viene dalla scuola di legislazione ISLE, è passato attraverso il *blog* ed è, quindi, un meraviglioso esempio di democrazia partecipata, cui hanno partecipato tutti i vostri assistenti. Se non volete discuterlo perché è del Movimento 5 Stelle, firmatelo voi: a noi non importa, purché questo problema si risolva. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Invito quindi la Commissione a calendarizzare immediatamente un disegno di legge che riforma il diritto d'asilo, potenzia le commissioni territoriali e accorcia in maniera significativa il tempo che un asilante aspetta per vedere la sua procedura accettata o meno ed eventualmente per essere rimpatriato; se non lo è, gli si concedono tutte le garanzie di un asilante.

Abbiamo anche avanzato una proposta, signor Presidente del Consiglio: se mi ascolta, le faccio le proposte perché noi ci teniamo a essere propositivi. Abbiamo proposto che 15.000 giovani vengano istruiti per esaminare le domande d'asilo e immessi nei centri territoriali: risolveremmo così, da un lato, la disoccupazione giovanile e, dall'altro, formeremmo delle persone alla pratica dell'accoglienza, che comunque deve essere potenziata perché le commissioni in questo momento lavorano a bassa velocità.

Il riferimento agli investimenti in questi Paesi mi fa un po' paura, come mi fa paura che il senatore Casini nomini Descalzi: ricordiamoci che l'ENI fa tante belle cose, ma finanzia indirettamente le fazioni libiche tramite la Banca nazionale libica. Noi Stato italiano, quindi, indirettamente finanziamo l'ISIS. Non facciamo ipocrisie, dicendo che dobbiamo combattere l'ISIS e poi andiamo ad investire dando i soldi alle fazioni libiche. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Anche su questo ci vorrebbe una meditazione e un'autocritica.

Dico questo per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, rispetto al quale il Governo sa benissimo che, al di là delle facezie dei senatori di SEL, può contare sulla nostra attiva collaborazione. Pertanto, i tre punti che proponiamo al Governo di considerare positivamente - e penso che a questo punto non potrà opporre un diniego perché sono condivisibilissimi - prevedono di rafforzare la sua azione nelle sedi europee per avere un sistema comune d'asilo, di sostenere la possibilità che i profughi possano chiedere asilo nei Paesi d'origine (mi riferisco quindi ai famosi corridoi umanitari) e infine il sistema delle quote vincolanti (e non facoltative) mentre si supera il regolamento di Dublino. Ricordiamo infatti che le quote non rappresentano il superamento del regolamento di Dublino.

Lei ha in parte glissato sul documento dei cinque Presidenti. Anche noi lo abbiamo esaminato, attualmente è in 14^a Commissione. Si tratta del famoso documento dei quattro Presidenti, che adesso è diventato dei cinque Presidenti, perché - bontà loro - hanno inserito il Presidente del Parlamento europeo, unico organo eletto, che magari era l'unico che doveva essere presente in questo testo. Si tratta di un documento che ci lascia un po' perplessi, perché di fatto chiede ai Paesi membri di cedere ulteriormente sovranità in un *multistep* che comporta prima un'unione economica e monetaria e poi come ultimo *step*, un'unione politica. Il problema è che stiamo costruendo l'Europa e stiamo perdendo sovranità con una priorità sbagliata: se dobbiamo cedere sovranità, dobbiamo farlo soprattutto per un'unione politica e poi in subordine, forse, se si creerà un'Europa come quella del sogno dei Padri fondatori i quali, con il famoso Club del coccodrillo, durante la guerra avevano sognato un'Europa che non è questa ma è diversa, allora forse si potrà procedere a un'unione monetaria.

Quanto alle riforme, sono belle quando sono giuste. Voi vi siete fatti prendere da un'ansia e da un parossismo delle riforme. È un po' come quando quel comico dice che la risposta è dentro di te, ma è sbagliata. Le riforme che state facendo non sono quelle che ci chiede l'Europa. L'Europa ci chiede una riforma del lavoro seria, non dei finti contratti a tempo indeterminato quando sappiamo benissimo che non lo sono; ci chiede una riforma della piccola e media impresa, un rilancio della economia. Noi vi chiediamo il reddito di cittadinanza, l'unico strumento che può veramente rilanciare i consumi; invece voi ci portate delle riforme che vanno in senso contrario.

Se voi volete un'Europa più democratica e questa invece ci risponde con una formula più oligarchica, l'unica soluzione è aumentare gli spazi democratici, invece voi li state restringendo. Quindi, a parole

dite di volere un'Europa dei popoli, un'Europa della democrazia, ma nei fatti state obbedendo all'Europa delle banche e a quella che vuole cancellare la democrazia. Ciò che vi chiediamo al quarto punto della risoluzione è pertanto di analizzare in maniera coerente il documento dei cinque Presidenti. L'ultimo punto riguarda la questione di Cameron che chiede agli inglesi se vogliono uscire dall'Unione europea. Nella nostra proposta di risoluzione noi chiediamo che si rivedano i trattati affinché ci sia la possibilità di optare se uscire dalla moneta unica, cioè dall'eurozona, o dall'Unione europea e che siano chiamati i cittadini ad esprimersi (è accaduto solo nel 1989). Abbiamo bisogno di sapere cosa pensano gli italiani di questa Europa e solo loro hanno il diritto di decidere che Europa vogliono.

Il nostro voto sarà di astensione su tutte le proposte di risoluzione, non perché non ci siano dei punti condivisibili, ma perché ce ne sono alcuni che non possiamo accettare, come legare la riforma costituzionale autocratica a un'Europa democratica. Voteremo ovviamente a favore della nostra proposta di risoluzione e chiediamo al Governo di accogliere almeno i tre punti sull'immigrazione, che coincidono esattamente con quelli della proposta di risoluzione della maggioranza, anche per dare un segno di collaborazione tra tutte le forze politiche. Desideriamo inoltre un ulteriore segno con la calendarizzazione del disegno di legge in 1a Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[MINZOLINI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, cari colleghi, c'è una frase che mi ha colpito particolarmente del suo discorso: lei dice che le decisioni politiche non debbono essere suscitate dalle emozioni.

Io sono d'accordo. Solo che questa filosofia che lei enuncia a chiare lettere poi, come le capita spesso, non la mette in pratica. Lei è un grande affabulatore e tocca spesso le corde sensibili dell'animo, evocando emozioni, suscitando sogni. Tanto che spesso per comprendere il suo pensiero è necessario dare una lettura onirica di ciò che dice.

Ma il confine che divide i sogni dagli incubi è una sottile linea rossa e ci si mette davvero poco ad oltrepassarlo. Si immagina un mondo, ma ci si accorge che se ne abita un altro. E le infinite risorse della retorica, di cui lei abbonda, purtroppo non cambiano la realtà.

Lei ha detto che con il Consiglio europeo straordinario dell'aprile 2015, sull'onda dell'emozione per la morte di 700 persone, l'Unione europea si rende conto che il problema dell'immigrazione può essere affrontato solo con una visione strategica, che il Governo italiano lo aveva capito e che, di fatto, l'Accordo di Dublino è finito e, in questo contesto, esalta proprio la lungimiranza del Governo italiano.

Mi scusi, ma io invece sono del parere opposto. Nel suo racconto, nella sua narrazione - per usare una espressione che le piace - individuo i limiti della nostra debolezza: l'emergenza immigrazione non nasce questa primavera, ma esplose in termini drammatici con la crisi siriana e quella libica.

Il problema preesisteva, eccome, ma la fine del regime di Gheddafi - basta guardare i numeri - ha trasformato l'immigrazione fisiologica del povero che spera in un futuro migliore in un esodo determinato dalla paura e dal terrore. Ebbene, il nostro Paese, che è sulla frontiera del dramma, non è riuscito né con la politica, né con i gesti eclatanti a richiamare e pretendere l'attenzione dell'Europa sul problema. E il fatto che l'Unione europea si sia mossa poco, perché di poco si tratta, solo perché colpita dalle emozioni di tanti drammi, dimostra l'inefficacia dell'azione italiana.

Appunto, all'inesistenza dell'Unione europea sul piano internazionale si aggiunge la politica estera italiana che può essere descritta con un solo aggettivo: inerziale. Noi siamo fermi. Del resto, quando lei dice che sbaglia chi al mattino si sveglia per bombardare in Siria, ma sbaglia anche chi esclude di appaltare totalmente la questione siriana alla Russia e ai suoi alleati, nei fatti, si pone nel mezzo. Cioè indica una strada singolare: dobbiamo restare fermi, inerti, per paura di sbagliare. Ma chi non si assume nessun rischio, non ha il diritto di essere ascoltato.

Per cui lei può incontrare Hollande a Modena e cenare alla Festa dell'Unità, ma non è invitato al trilaterale europeo sulla Siria (non ne avrei parlato se non avesse tirato in ballo lei stesso oggi la questione alla Camera). Lì, c'erano solo Francia, Germania e Inghilterra e la Mogherini. E non se la

prenda con la Mogherini se i *partner* europei ci usano solo per il *catering*. È il risultato di una politica estera italiana che non c'è.

Già, per contare bisogna muoversi, bisogna esserci. Si deve rischiare. Vede, io da lei non pretendo il coraggio di Craxi a Sigonella. Né quello di Berlusconi che portò Bush e Putin a Pratica di Mare. Ma una politica estera non si esaurisce con un viaggio a Mosca. Semmai - per usare l'analisi di un altro ex Presidente che a lei è molto vicino, Romano Prodi - bisogna avere il coraggio di dire una cruda verità: in Siria per battere il califfato per il momento bisogna contare sulla Russia e sui soldati di Assad.

La politica estera, se lo ricordi, anche se non può piacere, è spesso una questione di priorità. Non si esaurisce, appunto, né con il buonismo, né con l'emozione, ma con il realismo. C'è bisogno di dar vita ad una coalizione che comprenda Europa, Stati Uniti, Russia, Cina e Paesi arabi moderati, se si vuole intervenire in quell'area del mondo, talmente destabilizzata da far preoccupare chiunque, anche il Papa. Prenda la Libia. Io sono felice dell'encomiabile impegno umanitario dei nostri soldati, ma non è certo questa la soluzione al problema. Quello è un palliativo, un'aspirina. Il vero problema è che bisogna ridare uno Stato, un ordine a quel Paese.

E anche su questo tema la sua impostazione è singolare. Lei dice: non ripetiamo l'errore fatto in Libia nel 2011. Ebbene, io intanto andrei a vedere come sono andate le cose allora. In quest'Aula ho sentito qualche mese fa una ricostruzione un po' fantasiosa e di parte. Me ne sono stato zitto solo per non suscitare polemiche. Ma a parte questo - scandisco le parole - il problema non è ripetere l'errore, ma porvi rimedio.

Se noi non riusciamo a risolvere il problema con i tempi dell'oggi, il cancro si diffonderà, le metastasi si moltiplicheranno, come dice lei stesso, dall'Afghanistan alla Nigeria, dal Kenya alla Libia. E il cancro va estirpato, con prudenza ma anche con decisione. E mai come su questo fronte l'Italia deve fare la sua parte. Altrimenti vedremo, come vediamo, in Libia, un inviato dell'ONU tedesco succedere ad un inviato spagnolo. Uno schiaffo dopo l'altro. E saremo attori inermi, protagonisti di statistiche paradossali. Ne ho letta una surreale sulla lotta condotta dall'Unione europea contro gli scafisti: sono stati spesi 38 milioni di euro e arrestati 16 scafisti. In altre parole, ogni scafista arrestato ci è costato 2,4 milioni euro. Spero che non sia vero.

Stesso discorso sull'Unione europea. Io sono d'accordo con lei. L'Europa ha sbagliato tutto nella sua strategia anticrisi. Per uscire dalla crisi abbiamo adottato quattro anni dopo le politiche scelte con successo dagli Stati Uniti quattro anni prima: abbiamo scelto il rigore, senza accompagnarlo con lo sviluppo e la crescita e abbiamo posto rimedio all'errore solo grazie all'impegno e al coraggio di Draghi alla Banca centrale europea. Ma questo ritardo lo abbiamo pagato salato. La strada che divide Roma da Bruxelles è piena di fallimenti di aziende e di suicidi di imprenditori italiani. Per uscire dalla crisi l'Unione europea ha fatto la politica che faceva comodo solo ad un Paese membro, magari il più forte, cioè la Germania. Noi, di fatto, abbiamo pagato la crisi anche alla Germania.

Se ha tempo si legga gli atti del processo alle agenzie di *rating* che si sta svolgendo a Trani: magari non ripeterà gli errori che buona parte della classe politica di questo Paese fece allora. Ma mentre questa lettura dei fatti sta diventando una realtà storica, lei ancora mi ripete un'analisi che riecheggia frasi del tipo «dobbiamo superare gli esami». I suoi ragionamenti sono ancora intrisi di retorica europeista: e lo dice uno che non ha nulla contro l'Europa.

La verità è che l'Europa è ancora governata da egoismi nazionali. E, mai come ora, per non far odiare agli italiani l'Europa - com'è successo ieri in Francia e domani in Inghilterra - il Governo italiano a Bruxelles deve fare innanzitutto gli interessi del proprio Paese. Deve avere il coraggio di far sentire la sua voce, di dire dei «no». Né tantomeno può dire che facciamo la riforma della nostra Costituzione per farci ascoltare in Europa.

Questo è assurdo, per non dire peggio. Per favore, non lo dica: non si cambia una Carta costituzionale con un Parlamento delegittimato dalla Consulta; con una maggioranza costituente che ad oggi, basta leggere i sondaggi, rappresenta poco più del 30 per cento degli italiani e con tutta l'opposizione che abbandona l'Aula, cioè, in altre parole, dividendo il Paese solo per piacere all'Europa. (*Applausi dal*

Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Centinaio).

Adottare una logica del genere sulle regole è assurdo. Se, poi, lei mi viene a raccontare che cambiamo la Costituzione per essere ascoltati, per avere dall'Unione europea 8 miliardi di flessibilità sul bilancio, siamo davvero all'obbrobrio. Siamo di fronte ad un alibi aberrante. La Costituzione, la Carta fondamentale di un popolo non ha prezzo.

Lasciamo i sogni e arriviamo alle questioni importanti.

Se vogliamo dare concretezza a questo dibattito dobbiamo perseguire una serie di obiettivi. Innanzitutto dobbiamo prendere atto, con assoluta decisione, della fine del Trattato di Dublino e, di conseguenza, della necessità di pensare nuove regole che non penalizzino i Paesi di primo arrivo, come l'Italia.

In secondo luogo, dobbiamo aprire campi profughi direttamente sul suolo libico, per evitare che il Mediterraneo continui ad essere un mare di morte.

Terzo punto. Dobbiamo sollecitare il via da parte del Consiglio di sicurezza ONU per la terza fase di EUNAVFOR Med, quella che consente di mettere piede sul suolo libico per combattere i mercanti di morte. Dobbiamo poi valutare la possibilità di affiancare all'impegno diplomatico anche quello militare per fermare il Daesh.

Infine, dobbiamo vigilare affinché il documento dei cinque Presidenti non si trasformi di fatto in un'ulteriore perdita di sovranità nazionale. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut. Congratulazioni).*

MARAN (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, i lavori del Consiglio europeo saranno dedicati alla presentazione del lavoro compiuto sul rapporto dei cinque Presidenti sul completamento dell'Unione economica e monetaria in vista di un più ampio dibattito al Consiglio europeo di dicembre, al processo in corso in vista del *referendum* britannico e soprattutto al tema delle migrazioni.

A questo riguardo, il vertice esaminerà l'attuazione degli orientamenti stabiliti nell'incontro del 23 settembre, concorderà ulteriori orientamenti sulle azioni prioritarie all'interno dell'agenda europea per le migrazioni e farà il punto sui risultati della Conferenza sulla rotta Mediterraneo orientale-Balceni occidentali dell'8 ottobre e sui preparativi per il *summit* di La Valletta dell'11 e 12 novembre prossimi. Il vertice si concluderà con un appuntamento dedicato a Turchia e Siria e la Germania ha chiesto di aggiungere all'agenda la questione dell'Ucraina. Ecco, la mera lettura dell'agenda del vertice la dice lunghissima sulla stagione che stiamo vivendo, sui nodi che ormai stanno venendo al pettine e su quanto sia intricata la matassa da sbrogliare. A dire vero, la dice lunga anche dell'allegria inconsapevolezza di qualcuno dei nostri colleghi.

Bisogna riconoscere che non mancano i passi avanti: sul fronte delle migrazioni, come lei ha giustamente rimarcato, i fatti degli ultimi mesi stanno favorendo la convergenza sulle nostre posizioni non soltanto della Commissione europea, ma anche dei nostri *partner* principali, a cominciare da Germania e Francia, sia sul fronte interno - sul superamento del sistema di Dublino, che deve restare il nostro obiettivo di breve periodo - sia su quello esterno, di più lungo periodo. La dimensione esterna del fenomeno migratorio e dei rifugiati, infatti, sta assumendo nella percezione dell'Unione e dei singoli Stati membri un'importanza crescente.

La comunicazione sul ruolo dell'azione esterna dell'Unione, adottata dalla Commissione il 9 settembre, ricorda che, per affrontare le sfide dettate dalla crisi migratoria e dei rifugiati, occorrono sforzi politici e diplomatici, a cominciare dalla soluzione delle crisi in Siria e in Iraq. Nella sua comunicazione del 23 settembre, la Commissione ha significativamente parlato di un'offensiva diplomatica, fondata su quattro elementi principali: Conferenza d'alto livello sulla rotta Mediterraneo orientale-Balceni occidentali, che si è svolta l'8 ottobre; Conferenza di La Valletta, in programma per l'11 e 12 novembre, come dicevo; maggiore cooperazione operativa con i Paesi terzi; maggiore sostegno alle

organizzazioni e agenzie umanitarie.

La Conferenza sulla rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali è stata un'occasione costruttiva di coordinamento fra l'Unione e tutti i Paesi interessati dalla crisi dei rifugiati. Occorre ora che le azioni concordate siano effettivamente portate avanti, con particolare riguardo alla cooperazione con la Turchia, il cui ruolo è centrale.

Il successo della Conferenza di La Valletta dev'essere per noi una priorità: dobbiamo al più presto passare all'adozione di concreti progetti di sviluppo, anche di iniziativa congiunta da parte di più Stati membri, indirizzati prioritariamente alla mitigazione delle cause profonde dell'immigrazione. In occasione del vertice di La Valletta potrebbe essere firmato l'accordo istitutivo di un fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, che finanzierebbe progetti di sviluppo economico, sicurezza alimentare, gestione dei flussi migratori e *governance* nelle tre regioni di Sahel, Corno d'Africa e Nord Africa.

Al vertice di Malta, l'Unione dovrà sollevare senza remore anche il tema dei rimpatri, componente fondamentale di un rapporto di vero partenariato interno obbligatorio e l'Italia deve lavorare perché si stabilisca una condizionalità positiva tra questi temi e quelli della promozione della migrazione regolare e della mobilità. La lunga marcia dei profughi siriani e iracheni verso l'Europa e il traffico di esseri umani che dalle coste tripoline fa rotta su Lampedusa e la Sicilia ci ricorda anche - come lei peraltro ha sollevato - che la sicurezza nazionale dell'Italia, compresa quella energetica, non può essere garantita senza una visione geopolitica che abbia nel Mediterraneo il suo naturale fulcro.

Del resto, che l'interesse nazionale del nostro Paese sia la sponda Sud è stato scritto con chiarezza nel Libro bianco per la difesa ed è stato confermato anche dalle recenti scoperte di gas a largo dell'Egitto, che impongono all'Italia un ruolo di *partner* strategico per Il Cairo, dal punto di vista sia politico sia di sicurezza comune. La Regione euromediterranea, scrivevamo, rappresenta la principale area di intervento nazionale e deve raggiungere un elevato grado di stabilità e sviluppo democratico nei Paesi che incidono sul Mediterraneo, perché costituisce un obiettivo prioritario per il nostro Paese.

Quanto sta avvenendo, bisogna riconoscerlo, e l'agenda dei lavori del Consiglio confermano la validità e la correttezza di questa strategia e la necessità di attuarla fino in fondo. L'agenda del vertice domani, però, ci dice anche che il sistema internazionale costruito dopo la Seconda guerra mondiale è ormai irriconoscibile, come ha detto anche stamattina. Con la crescita della Cina e dell'India e la crescente influenza dei *non-state actor* (che vuol dire mondo degli affari, organizzazioni religiose, tribù, reti criminali), con l'economia globalizzata, il trasferimento di ricchezza al potere economico senza precedenti nella storia moderna quanto a dimensione, velocità e direzione che è in corso dall'Ovest all'Est del mondo sta emergendo un sistema globale multipolare che è più instabile di quelli che l'hanno preceduto.

E trovo stucchevoli le polemiche sulla politica estera dell'amministrazione americana, perché poco importa se la politica estera degli Stati Uniti ci piace o no. Quel che davvero conta è che la loro capacità finanziaria di perseguirla va scemando. Anche il Governo degli Stati Uniti è alle prese con l'invecchiamento della popolazione, con un debito enorme, la sanità, le pensioni. È sulla strada di diventare - come è stato già detto - una compagnia assicurativa domestica, con una occupazione secondaria, la politica estera. Entro vent'anni il servizio al debito pubblico - tanto per fare un esempio - supererà l'intero *budget* della Difesa e il risultato sarà una *leadership* con mezzi molto limitati, anche dopo Obama. E la penuria porterà dei vantaggi agli Stati Uniti e anche agli altri Paesi, perché un'era di risorse scarse renderà il Paese meno incline a commettere errori, dall'espansione della NATO troppo ad Est alla disastrosa occupazione dell'Iraq, senza contare che le stazioni di idrocarburi non convenzionali, lo *shale gas*, condurranno ad un cambiamento decisivo nei mercati energetici globali. E una politica accentrata sulla riduzione della dipendenza nazionale dal petrolio estero può fare, per l'America e per il mondo odierno, quel che fece il contenimento dell'Unione sovietica nel ventesimo secolo.

Ma meno politica estera negli Stati Uniti implica anche una perdita per noi, per i non americani. Quando il mondo lamenta che qualcuno deve fare qualcosa, la reazione più immediata e disinteressata non può più venire da Washington, e anche altre politiche di interesse internazionale, come garantire

l'accesso globale al petrolio, possono soffrirne. Ovviamente ci saranno dei limiti al ritiro dal mondo dell'America, ma gli USA hanno agito per anni come il Governo di fatto del mondo e, se ora si comportano come un Paese qualunque, il mondo avrà meno Governo.

Dico questo perché in tale contesto un paio di domande all'Europa dobbiamo porre. Un paio di domande a noi stessi dobbiamo rivolgere, perché di questo passo l'arrivo della *super* potenza europea è probabile che coincida con quello di Godot. Se il mondo sta andando verso la formazione di blocchi regionali che svolgeranno il vecchio ruolo degli Stati nel sistema westfaliano; se strutture continentali come l'America e la Cina, e forse l'India e il Brasile, hanno già raggiunto la massa critica, la domanda è molto semplice ed anche brutale: l'Europa ci vuol provare o no? L'Europa vuol provare ad affrontare la sua transizione a rango di unità regionale? (*Applausi dal Gruppo PD*). Vuol provare a conseguire finalmente una unità significativa? E non sarebbe ora che gli europei smettessero di eludere il problema della politica di difesa, come Obama ha ripetuto fino alla noia?

E come si fa a non vedere che l'importanza strategica di un accordo transatlantico per la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti fra le due aree economiche più avanzate del pianeta va molto oltre la sua valenza economica? E quel che dovrebbe farsi strada è proprio la consapevolezza, in assenza di una Nazione democratica sufficientemente forte da essere punto di riferimento, di contrastare le potenze emergenti del capitalismo autoritario, un nuovo centro capace di esercitare una funzione ordinatrice può emergere soltanto dall'alleanza globale tra democrazie, cementata da un mercato comune.

Guardate che la definizione di un approccio comune è la più solida garanzia per l'Unione europea e gli Stati Uniti di far valere le proprie priorità rispetto a Mosca, la cui capacità di iniziativa dipende più dalle divisioni del campo occidentale che dall'uso che è in grado di fare delle proprie risorse.

E ora dico una cosa rapidissima sulla Siria. In questo contesto qualcosa si può certamente fare, se si prende atto di come stanno davvero le cose. È nostro interesse eliminare e contenere le due minacce che stanno diventando metastasi: l'ISIS, da una parte, e la tragedia dei rifugiati, dall'altra, che rischia di destabilizzare non soltanto l'Unione europea ma anche la Giordania e il Libano, in particolare. Ma non c'è ragione di credere a chi dice e ritiene semplicisticamente che «mirare e puntare fuoco» possa funzionare in Siria meglio di quanto abbia funzionato in Iraq e in Libia. Leggo di gente che non è in grado di mettere in sicurezza la periferia di Baltimora o la periferia di Parigi e pensa di sapere come salvare il centro di Aleppo dal cielo. È ovviamente una assurdità.

E come si fa persino a non vedere che l'intervento di Putin a difesa di Assad, che rimane un criminale di guerra, pro-iraniano, alawita, sciita, finirà per alienarsi l'intero mondo musulmano sunnita, la stragrande maggioranza anche in Siria.

E anche se Putin riuscisse a sconfiggere l'ISIS, l'unico modo per mantenere la situazione sotto controllo è sostituire l'ISIS con i sunniti moderati. Ma chi volete che si metta con la Russia, se Putin è visto come il difensore di chi ha ucciso più sunniti di chiunque altro al mondo. Anche Putin avrà bisogno dell'aiuto americano e nostro per cavarsela ed escogitare una soluzione politica per la Siria. Colleghi, l'ancoraggio a sistemi di alleanza con attori più forti in grado di colmare il nostro secolare *deficit* di sicurezza internazionale è stato per l'Italia la risposta ad una condizione storica di vulnerabilità. Oggi gli Stati Uniti non hanno però più la scala, la forza e neppure il consenso interno per agire come Atlante, che si portava il mondo sulle spalle. Gli Stati Uniti non sono più in grado di garantire la funzione di locomotiva economica e garante della sicurezza militare.

Una crisi di coesione ancora più preoccupante continua a gravare sull'architrave della politica estera italiana, che è rappresentata dall'Europa e dall'Unione europea. Da nessuna parte è scritto che il nostro destino è di decadenza e minor potere regionale, tuttavia il nostro futuro è necessariamente legato a quello dei nostri *partner* europei. È proprio dalla consapevolezza di questo comune destino che bisogna far ripartire con più decisione il processo di integrazione europea, il che ci obbligherà a fare di più per rilanciare il processo di unificazione.

È finito il tempo in cui ci si poteva dire al sicuro sotto l'ombrello della NATO e poi manifestare contro i missili a Comiso. Oggi occorre la disponibilità ad assumere rischi e ad investire. L'Italia ha i mezzi,

la cultura e la potenzialità per farlo e ha recuperato - lei ha ragione, Presidente - la solidità per poterlo fare. Noi ci stiamo provando a cambiare l'Italia e da questo sforzo deriva la nostra rinnovata credibilità. Proprio per questo possiamo provare a cambiare l'Europa, le sue politiche (non solo la *governance*) e le sue istituzioni.

A dicembre si discuterà della cosiddetta relazione dei cinque Presidenti, ma il nostro sistema istituzionale europeo ovviamente non è il parafulmine su cui scaricare le responsabilità e le decisioni politiche sbagliate. Noi che ieri abbiamo votato la riforma della Costituzione, sappiamo che le regole possono condizionare le forme e i modi della politica. Alle difficoltà dell'Europa non è estranea la debolezza delle sue istituzioni: non è l'Unione a far morire i bambini, tuttavia la sua capacità di salvarli è paralizzata da Stati che si rifiutano di coordinare le scelte sull'emergenza migratoria. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non è l'Unione che alza i muri e mette il filo spinato alle frontiere, bensì alcuni Stati, ma l'Unione non riesce ad impedirlo perché i poteri di intervento che gli Stati nel loro insieme le hanno conferito non lo consentono.

Se crediamo veramente nel futuro comune di europei non dobbiamo esitare a rimettere in discussione l'Europa che abbiamo per costruirne una migliore. Il Gruppo del Partito Democratico sosterrà lo sforzo del Governo - anzi di più, lo sforzo dell'Italia - come si diceva un tempo, senza se e senza ma. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Albertini*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ha facoltà di intervenire il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Gozi, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sulla proposta di risoluzione n. 1, a firma dei senatori Zanda, Schifani e Zeller, il parere è favorevole, mentre sulle proposte di risoluzione n. 2, a prima firma del senatore Centinaio, n. 3, a prima firma della senatrice De Petris, e n. 4, a prima firma della senatrice Fattori, il parere è contrario.

Sulla proposta di risoluzione n. 5, a prima firma del senatore Barani, il parere è contrario alle premesse e favorevole al dispositivo se riformulato nel seguente modo. Il primo punto: «ad assumere in seno al Consiglio europeo le iniziative necessarie per attuare pienamente il recente accordo sull'asilo e l'immigrazione con» ed eliminare le parole da «un atteggiamento» fino a «instaurare»; il secondo punto: «a continuare a sostenere il processo politico sotto l'egida dell'ONU in vista della costituzione di un Governo di unità nazionale che possa riavviare la ricostruzione e la stabilizzazione della Libia»; sul terzo punto il parere è favorevole; il quarto punto: «a ribadire la proposta di procedere alla decurtazione»; sul quinto punto il parere è contrario mentre è favorevole sui punti 6 e 7; il punto 8 del dispositivo: «a proseguire il lavoro volto ad evitare»; il punto 9: «a proseguire nell'ambito dell'ONU il dialogo con gli Stati Uniti e la Russia per dare luogo a un fronte comune»; infine, il per punto 10 si chiede di eliminare le parole da «in ciò sostenendo», fino a «NATO».

Esprimo infine parere contrario sulle proposte di risoluzione nn. 6, primo firmatario il senatore Paolo Romani, e 7, prima firmataria la senatrice Bonfrisco.

PRESIDENTE. Senatore Barani, accetta le riformulazioni proposte dal Governo sulla proposta di risoluzione n. 5?

BARANI (*AL-A*). Sì, signor Presidente.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dai senatori Zanda, Schifani e Zeller.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5 (testo 2), presentata dal senatore Barani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, in occasione della votazione della proposta di risoluzione n. 4 ho espresso per errore un voto di astensione, quando invece era mia intenzione esprimere un voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto, senatore Giarrusso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 7, presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2054 (ore 18,02)

[PRESIDENTE](#). Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2054. *(I senatori del Gruppo M5S mostrano un manifesto raffigurante una carta di credito "Boccadutri card", intestata a Matteo Renzi e numerosi volantini del medesimo tenore).*

Prego gli assistenti e i senatori Questori di intervenire per rimuovere i cartelli. Invito il Capogruppo, senatore Castaldi, a recuperare l'ordine e il rispetto delle regole da parte del suo Gruppo.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Endrizzi per illustrarla. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, nei primi decenni della Repubblica il finanziamento ai partiti non c'era mai stato. Venne introdotto dopo lo scandalo dei petroli nel 1974, quando si scoprì che i partiti di Governo erano a libro paga dei petrolieri. Il partito repubblicano pretese allora il finanziamento pubblico.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,04)

(Segue ENDRIZZI). Il teorema era: se ai partiti i soldi li diamo noi, evitiamo che li rubino.

Vent'anni dopo, Tangentopoli dimostrò agli italiani che quella era una pia illusione, o forse una furba menzogna. Nel 1993 gli italiani si espressero, dunque, chiaramente e inequivocabilmente con un *referendum*: via il finanziamento pubblico ai partiti. La risposta, ovviamente, fu immediata: cambiare il nome da finanziamento a rimborso elettorale. Risultato: dopo circa altri vent'anni noi in Italia abbiamo un livello di corruzione che è pari a quello di tutto il resto d'Europa messo insieme.

I casi di corruzione lastricano le cronache ormai con cadenza quotidiana. Sono intervallati solo dagli scandali per distrazione di fondi o da quelli per le spese «allegre» con risorse pubbliche. È appena uscito da qui il campione italiano di questo triste comportamento, il Presidente del Consiglio, la cui ascesa politica abbiamo pagato fior di milioni tra uffici stampa elefantiaci, spese di rappresentanza, per arrivare all'uso dell'aereo di Stato per andare a vedere il tennis in America.

In questa betoniera maleodorante abbiamo visto di tutto: spese illegali e spese formalmente legali, ma scandalose; mutande verdi, cene allegoriche di politici con le maschere da maiali, diamanti africani, ville, automobili, persino giocattoli erotici messi in conto.

Il senso di autosufficienza della casta è ormai pervasivo. Ecco perché gli scontrini del sindaco Marino sono cosa grave. Quando egli si dichiara in buona fede io gli credo, ma questo dimostra che ha perso coscienza della valenza delle sue azioni.

La frana etica ha coinvolto tutti i partiti e tutti i loro membri: ne avremo prova tra poco proprio nel voto su questa pregiudiziale. Ecco perché a Roma nessuno ha sollevato la questione; nessuno, tranne il Movimento 5 Stelle, che nasce proprio dalla coscienza dei cittadini indignati. Ma veniamo a questo disegno di legge.

A quasi vent'anni dalla legge sui rimborsi elettorali, sotto il faro puntato dagli scandali, preoccupati dalla nascita del Movimento 5 Stelle, i partiti hanno rivoltato ancora le carte in tavola.

Il procuratore della Corte dei conti del Lazio aveva dichiarato illegittimi e incostituzionali i rimborsi elettorali perché troppo distanti dalle somme dichiarate. Dal 1994 ad oggi, i partiti hanno intascato 2,5 miliardi, a fronte di spese documentate per nemmeno 800 milioni. È evidente, dunque, che si trattava ancora di un finanziamento. La soluzione allora fu elementare: togliere la competenza alla Corte dei conti - così impara! - e istituire una Commissione di garanzia che, però, non ha mai avuto dal Governo gli organici necessari e dunque oggi si arriva ad una sanatoria.

Quando si parla dei partiti, il detto «fatta la legge, trovato l'inganno» non è più vero: è vero il detto «fatto l'inganno, trovata la legge».

Per il futuro si promette, con questo provvedimento, un aumento minimo della dotazione organica della Commissione e in cambio si pretende la sanatoria retroattiva: i partiti potranno incassare 35 milioni di euro senza dover dimostrare nulla. È il solito gioco: ai cittadini viene offerto un gelatino con due palline, cioccolato e fango, e se si lamentano si dice loro: «Ma non vi piace il cioccolato?».

Si inferisce, Presidente, con questo provvedimento, una mazzata al senso di giustizia, all'affidamento del cittadino sulla certezza della legge, come state facendo peraltro sul condono per i capitali detenuti dalle mafie all'estero. È una mazzata al principio di eguaglianza espresso dall'articolo 3 della Costituzione. Andate a spiegarlo alle imprese italiane, agli artigiani, alle partite IVA: quando il vostro commercialista sbaglia, rispondete sempre voi, invece i partiti quando sbagliano scaricano la colpa sui soliti Belsito, Fiorito, Trota, Lusi; questi si prendono la colpa, si mostrano ai cittadini delle scopette per fare pulizia ed il sistema continua.

So che vi offenderete a queste parole, come se si dubitasse della vostra onestà, ma andate a dire anche

questo ai cittadini, alle imprese italiane in ginocchio: quando vi applicano gli studi di settore, l'onere della prova è vostro, dovete dimostrare voi che non avete preso quei soldi, ma come si fa a dimostrare qualcosa che non si è fatto? Invece ai partiti, quando sono loro a dover mostrare le pezze giustificative, beh per loro passa tutto in cavalleria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Crimi e da altri senatori.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione, senatore Endrizzi: cosa vuole chiedere? Annullo la votazione, che peraltro è per alzata di mano. Ha facoltà di intervenire.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale *(Proteste dal Gruppo PD)*.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2054

CHITI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signor Presidente, ho svolto anch'io, nella passata legislatura, il suo ruolo e non appartenevo alla maggioranza. Penso che chiunque presieda debba far rispettare il Regolamento, in qualunque caso, e lei non lo ha fatto rispettare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Presidente Chiti, andiamo avanti.

Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Crimi e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, qui noi potremmo parlare per ore, perché potremmo colpire tutti, da destra a sinistra. Gli unici che non hanno preso i soldi e che continuano a non voler entrare in questa spartizione di soldi pubblici siamo noi del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In Consiglio di Presidenza si era scatenato il panico per cercare l'*escamotage* per poter erogare il finanziamento pubblico ai partiti: fortunatamente il Consiglio ha detto no, ma avete trovato il volontario a fare la leggina, che avrà messo 40 giorni, tra Camera e Senato, ad essere approvata. Stasera vi portate a casa milioni di euro dei cittadini: in 40 giorni! Alla faccia del bicameralismo perfetto che avete demolito! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Siete vergognosi! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

CRIMI (M5S). Signor Presidente, sono veramente sorpreso. È stato troppo veloce, veramente indolore: non è mai capitato finora di vedere una legge che passasse così rapidamente. Non vi è stato un intervento in sede di esame della questione pregiudiziale, neanche per difenderla: nessuno. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non c'è stato un intervento in discussione generale. Non avete neanche il coraggio di metterci la faccia. Avete paura di dover andare a dire ai cittadini quello che state facendo: state facendo una sanatoria sui soldi che riguardano i vostri partiti e lo state facendo direttamente voi. Solo voi, infatti, potete scrivervi la legge per farvi la sanatoria. Chiedetelo alle piccole e medie imprese. Nessuno è intervenuto, neanche in discussione generale e, adesso, in fase di illustrazione degli emendamenti. (*Commenti delle senatrici Nugnes e Paglini*).

Signor Presidente, gli emendamenti sono esclusivamente nostri. Non ce n'è uno di altri (ce ne sono solo due del senatore Bruni, sui quali penso che probabilmente qualcuno esprimerà un invito al ritiro). Niente. Questa legge passerà rapidamente.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che hanno le finalità che passo subito a illustrare: cambiare la destinazione delle somme non destinate al finanziamento ai partiti. Lo sapete e lo sappiamo tutti, è notizia di questi giorni: è stato pubblicato, qualche settimana fa, l'elenco delle donazioni tramite il 2 per mille e ai partiti la gente non ha voluto dare quello che era stato stanziato, ma ha dato pochissimo (e sono soldi pubblici). Peccato che le associazioni di volontariato aspettino tre anni per sapere quanti soldi del 5 per mille arriveranno loro e quattro anni per averli; a voi non solo danno subito i conti, ma anche i soldi, immediatamente.

Abbiamo chiesto di destinare le somme del 2 per mille che rimangono ad altra finalità; abbiamo elencato tutte le possibili finalità, dalle piccole e medie imprese, ai fondi di garanzia, alle politiche per le famiglie, alle politiche giovanili, a tutte le politiche per il lavoro: avete detto no, ovviamente quei soldi non si toccano, devono essere destinati ai partiti, in un modo o nell'altro.

Abbiamo provato a cambiare la composizione della Commissione per renderla effettivamente in grado di lavorare e avete detto no. Poi non venite a dire che siamo quelli del no: qui vi sono 200 no, 200 proposte alternative cui state dicendo no, esclusivamente perché avete bisogno di quei soldi, perché altrimenti i partiti non ci sono più. I partiti esistono solo perché ci sono i rimborsi elettorali. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

E sono finti rimborsi elettorali, perché i rimborsi dovrebbero essere solo a fronte di quanto speso: neanche quello riuscite a dimostrare, perché neanche le pezze giustificative avete presentato. Non sono più neanche rimborsi, quindi: è finanziamento pubblico, quello che è stato abolito con il *referendum*. Questa è la situazione in cui ci troviamo oggi: a dover approvare in fretta e furia il disegno di legge in esame. È mercoledì pomeriggio e già domani sarete tutti a casa, perché domani mattina c'è un impegno libero che non è legato a votazioni, quindi siamo già tutti pronti per andare via velocemente, in fretta e furia (*Proteste dal Gruppo PD*).

Se avevate il coraggio, potevamo approvarlo in un'ora questa mattina. Perché avete fatto sospendere la seduta per arrivare a oggi pomeriggio? Perché non lo dite ai cittadini? Avete voluto proteggere il presidente del Consiglio Renzi, perché sarebbe venuto in quest'Aula dopo che avevate approvato la legge sul finanziamento ai partiti e sarebbe stato un po' difficile parlare dopo che vi eravate stanziati 35 milioni di euro (due annate) senza alcun controllo, perché la commissione di garanzia non ha potuto lavorare, visto che non l'avete messa nelle condizioni per farlo. A suo tempo avete presentato quella legge solo per passarvi la mano sulla coscienza e poter dire ai cittadini: avete visto come siamo bravi? Abbiamo istituito la commissione e adesso non possiamo prendere i soldi così, dobbiamo per forza rendicontare, portare le pezze giustificative. Peccato che dopo due anni arriva l'inganno e dopo l'inganno arriva la legge sanatoria e fra due anni ne farete un'altra, perché non sarete in grado di continuare a reggere con questo ritmo e a giustificare tutti i soldi che vi arrivano.

Oggi, infatti, fare un partito è un investimento. Nel 2010 ero candidato Presidente in Lombardia del Movimento 5 Stelle, quindi vi posso portare tutti i bilanci che abbiamo redatto: abbiamo speso 14.000

euro, sapete quando ci davano di rimborsi? Ci davano 1,4 milioni di euro! Dove lo trovate un investimento così? Solo nei partiti! Abbiamo rinunciato, lo abbiamo scritto su un pezzo di carta e abbiamo detto che quei soldi non li volevamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questa è la realtà. I soldi non li trovate, il tempo per approvare le leggi non lo trovate; il disegno di legge sulle unioni civili lo avete rimandato a gennaio mentre lo potevate esaminare oggi e domani, invece il tempo per portare i soldi ai partiti lo trovate. Questo ai cittadini dovrete dirlo e lo dovrete fare, perché prima o poi ne renderete conto tutti quanti davanti ai cittadini man mano che andate in giro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La gente, infatti, lo capisce. A poco a poco lo ha capito e sta cominciando a svegliarsi *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, io ho presentato pochi emendamenti, ma chiedo di illustrare l'emendamento 1.92, che propone di aggiungere le parole: «resta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale». Si richiede, cioè, che quando c'è un reato venga trasmesso alla procura e che ci siano degli arresti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOTOR, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario. Vorrei però un chiarimento dalla senatrice Bottici e sapere cosa aggiunge l'emendamento 1.92, qual è la sua portata normativa.

PRESIDENTE. Prego, senatrice Bottici.

BOTTICI *(M5S)*. L'emendamento propone che sia comunque fatto obbligo di trasmissione all'autorità giudiziaria, perché la commissione non ha questo obbligo; quindi, se trova un riscontro di reato, si chiede che lo possa mandare all'autorità giudiziaria.

SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, dato che il codice di procedura penale resta in vigore, il parere resta contrario.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, i componenti del Gruppo M5S chiedono di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati da senatori del Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Signor Presidente, sono scomparsi i richiedenti il voto elettronico del PD e anche di Forza Italia. Rimango soltanto io. E le preciso che le chiederò il voto elettronico per ogni singolo emendamento.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, volevo comunicare che nel corso della precedente votazione era mia intenzione astenermi.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

[CRIMI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo il voto per parti separate dell'emendamento 1.2: votare la prima parte fino alle parole «sono aboliti» e poi la restante parte.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.2.

Non è approvata.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Signor Presidente, siccome parecchi senatori erano ancora in movimento durante la fase di votazione, chiediamo la controprova.

[PRESIDENTE](#). Il responso della votazione era chiaro, senatore Santangelo, ma facciamo prima ad effettuare la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.4.

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, con questo emendamento si restituisce alla Corte dei conti la competenza a vigilare sulla congruità delle somme percepite dai partiti.

Nessuna Commissione può sostituire il funzionamento della magistratura, che peraltro già efficacemente aveva toccato i punti caldi della questione, senza che vi fosse un aggravio di spesa. Ora dovremmo fermarci e tornare indietro.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «sono aboliti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.4 e l'emendamento 1.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, volevo segnalare che nel corso della precedente

votazione era mia intenzione esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[VALENTINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI (PD). Signor Presidente, anche io intendevo esprimere un voto contrario nella precedente votazione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, io chiedo di votare favorevolmente a questo emendamento anche perché si riportano le competenze alla Corte dei conti, anche luce della sentenza della sezione giurisdizionale del Lazio sul caso Lusi.

Ve lo chiedo guardandovi in faccia: siete veramente convinti che questo vi porterà dei vantaggi? Appropriarvi dei soldi dei cittadini senza nessun controllo? Io lo chiedo, ma contenti voi!

Non avete fatto controllare le spese e le entrate del 2013 e del 2014!

Ai cittadini chiedete qualsiasi scontrino, tra un po' anche quello della carta igienica che comprano per la scuola. Io non so! Ma guardate veramente quello che accade fuori. Ci sono state ruberie immense nei partiti, nei gruppi regionali, parlamentari. E voi insistete. Boh! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.12 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, non comprendo come la 5a Commissione possa aver bocciato l'emendamento. Chiedo quindi che venga messo in votazione perché con quest'emendamento stiamo proponendo di destinare le somme, che al momento i partiti non possono lecitamente riscuotere, alla riabilitazione e alla cura delle vittime del gioco d'azzardo. Oggi tutta l'Aula si è espressa favorevolmente sull'urgenza della legge per l'abolizione della pubblicità del gioco d'azzardo. Ebbene, ora dobbiamo agire su due fronti. Dobbiamo preoccuparci non soltanto di abbassare la domanda del gioco d'azzardo, evitando nuova domanda, ma preoccuparci anche di curare le persone che già oggi ne

sono vittime, e sono centinaia di migliaia. Se poi contiamo le loro famiglie arriviamo a milioni di persone che soffrono. Insisto pertanto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.13 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.14 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.15 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.16 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.17 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.18 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.19 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19 (testo 2).

[ENDRIZZI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero intervenire in dichiarazione di voto per dichiarare le finalità alternative a cui pensiamo per i fondi destinati e pretesi illecitamente dai partiti, ossia la ricerca in ambito sanitario.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.20 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20 (testo 2).

DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, intervenendo in dichiarazione di voto vorrei precisare perché abbiamo presentato quest'emendamento. È presto detto: diciamo sempre che NCD è la stampella del PD e ve lo dimostriamo; ve lo dimostro con queste parole.

Cos'è successo? Da ottobre 2014 a febbraio 2015 la Commissione è rimasta sostanzialmente vuota, ma non è stato un problema, questo. NCD, grazie al comma 12-*quater* del decreto milleproroghe, potrà comunque rientrare nel novero dei partiti aventi diritto alla ripartizione del 2015, secondo le procedure e i requisiti di legge. È opportuno infatti ricordare che NCD non aveva i requisiti per accedere al finanziamento, tant'è vero che non era iscritto nel registro dei partiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013. Hanno fatto giusto in tempo, però, a correggerne lo statuto: finalmente, a ottobre, è arrivata la possibilità di fare una valutazione effettiva nelle Commissioni della richiesta da parte di NCD. Questo cos'ha comportato? Ha permesso a quel partito, che non ne aveva alcun diritto, di rientrare in tale beneficio.

E allora, perché volete comunque che vada tutto bene e che si vada avanti? Lo stesso presidente Gasparri in questo momento sta accelerando anche le operazioni di voto. Avete tanta fretta: come mai non avete la stessa fretta quando si tratta di parlare dei provvedimenti che riguardano i cittadini?

È di oggi l'incontro cui abbiamo dato vita per parlare dell'IMU agricola. Continuate a lanciare *slogan*, *tweet* e osservazioni: anche il vostro presidente Renzi oggi ha detto di tutto, mischiando tante cose, ma in realtà certezze non ne date. Cosa volete fare di questo Paese, oltre a rubarvi i soldi dei cittadini italiani? (*Proteste dal Gruppo PD*). Cosa volete fare?

PRESIDENTE. Senatrice, deve attenersi alla dichiarazione di voto.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, desidero dichiarare che intendevo esprimere voto favorevole al precedente emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo all'emendamento 1.21 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.22 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata

dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.23 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BLUNDO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23 (testo 2).

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, qui stiamo continuamente rifiutando - è avvenuto anche con i precedenti emendamenti respinti - di destinare detti fondi ad altro, anche a settori come l'occupazione e la formazione.

Con l'emendamento 1.23 (testo 2) chiedo pertanto che questi fondi vengano destinati al proseguimento della ricostruzione della città de L'Aquila, e in particolare dell'edilizia privata di quanti ancora non vedono assolutamente riconosciuto il proprio diritto ad avere ricostruita la casa di proprietà, ingannati con l'assegnazione di case provvisorie durevoli, che stanno invece manifestando tutti i loro problemi. Sa benissimo la collega Pezzopane quanto sia importante destinare ulteriori fondi alla ricostruzione de L'Aquila e degli altri centri storici del cratere.

Vorrei allora sapere se, secondo voi, è più importante assicurarsi i rimborsi elettorali per una politica che non sta rispettando neppure la volontà dei cittadini, perché continuiamo a fare leggi che non rispettano quanto essi realmente vorrebbero, e ve lo stanno dimostrando in tutti i modi.

Bene, io vi invito a destinare quei fondi ad una giusta causa: la ricostruzione di una città capoluogo che ha diritto di essere ricostruita.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.24 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GAETTI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24 (testo 2).

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Tenga, però, conto del fatto che i tempi sono esauriti e, quindi, mi rimetto alla sua capacità di sintesi.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei semplicemente dire che i soldi che non andrebbero in questi anni ai partiti verrebbero dati alle politiche della famiglia.

Qui si parla molto delle famiglie e del fatto che le nostre sono in difficoltà, e vi riporto un solo dato:

l'Italia è il Paese che ha la maggiore denatalità in Europa. Nascono talmente pochi bambini che il differenziale fra i morti e i nati nel 2014 è pari a meno 100.000 persone.

In Italia, quindi, abbiamo bisogno di formare le famiglie e dare loro sostegno, perché solo così si può far crescere il numero degli italiani, e quindi dei cittadini, che sono il nostro futuro. Basta guardare le politiche adottate in Francia e negli altri Paesi d'Europa che hanno risollevato la natalità. Noi, invece, non diamo un futuro alle nostre famiglie, sebbene tale tema sia qui molto sentito dal Gruppo NCD e non solo. Staremo, allora, a vedere come voterete. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PELINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per dire che sull'emendamento 1.23 (testo 2), per le ragioni che ha già illustrato la senatrice Blundo, il mio voto era favorevole. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.25 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TAVERNA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25 (testo 2).

TAVERNA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma tenga conto che i tempi sono esauriti.

TAVERNA (M5S). Presidente, abbiamo contingentato i tempi e non c'è null'altro da fare oggi. Dovete solamente prendervi i soldi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Che cosa dobbiamo fare?

PRESIDENTE. Segnalavo solo che i tempi sono esauriti e sto facendo svolgere le dichiarazioni di voto nonostante questo. Siamo oltre lo sfioramento dei tempi.

TAVERNA (M5S). Per una volta tanto non me la prendo con lei. So perfettamente qual è l'attore di tutta questa situazione, si figuri. Riusciamo anche a trovarci in accordo io e lei e questa è già una novità in questo Senato.

L'emendamento 1.25 (testo 2) parla di destinare i soldi, che andrete a rubare ai cittadini italiani *(Commenti dal Gruppo PD)*, al Fondo nazionale per le politiche sociali.

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, il termine è improprio.

TAVERNA (M5S). È una considerazione politica. Se noi siamo un Gruppo che rinuncia ai finanziamenti pubblici...

PRESIDENTE. Stiamo parlando di erogazioni regolate da una legge.

TAVERNA (M5S). ...e pretendiamo che questo venga fatto, consideriamo un furto, ripeto, un furto, e l'hanno deciso anche i cittadini italiani che tale è.

Ma voi ve ne fregate dei referendum con cui vi si chiede da vent'anni di rinunciare ai soldi. Quindi io lo chiamo furto. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Furto, è possibile? Sì, lo chiamo furto e voi decidete quello che vi pare. Mi verrà magari comminata qualche pena. Sono stati inflitti cinque giorni per alcuni fatti, figuriamoci a me... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Taverna.

TAVERNA (M5S). Ma stia buono.

Quello che chiediamo con questo emendamento è che se non riescono proprio... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Taverna. Stiamo facendo fare dichiarazioni oltre il termine previsto.

TAVERNA (M5S). I colleghi stanno disturbando. Il presidente Grasso aveva detto che sarebbe stato rigido nell'evitare che disturbassero durante gli interventi; io chiedo di non essere disturbata.

PRESIDENTE. Vale per tutti, anche per chi interviene.

TAVERNA (M5S). Se riusciste ad evitare di rubare dei soldi che potrebbero essere destinati a qualcosa di effettivamente utile, come le politiche sociali, noi cominceremo a pensare in maniera differente e a non chiamarvi più ladri, ma benefattori. Dipende da voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, invito la collega che è intervenuta a ritirare immediatamente le accuse di essere ladri di risorse pubbliche. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Vorrei ricordare alla collega e a quanti fanno i moralisti da strapazzo che arriverà sempre il giorno in cui i conti si faranno con le proprie demagogie. *(Vivaci commenti dei senatori Airola, Donno e Taverna)*. Voi li state già facendo nonostante tiriate fuori... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, si deve rivolgere alla Presidenza.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Le chiedo la cortesia... *(Vivaci commenti del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, dia un contributo all'andamento dei lavori.

CASTALDI (M5S). Il senatore Buemi può ovviamente esprimere il suo pensiero rivolgendosi a lei, ma non può chiamare demagoghi noi, che i finanziamenti li abbiamo lasciati allo Stato. Ripeto: allo Stato! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, le ho dato la parola in quanto Capogruppo.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.26 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione..

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata). *(Il senatore Petrocelli fa cenno di voler intervenire)*.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Proteste del senatore Petrocelli)*

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa se voleva intervenire sull'emendamento precedente. *(Commenti dal*

Gruppo M5S).

Ne ha facoltà.

PETROCELLI (*M5S*). Signor Presidente, grazie per la sua fantastica gestione dei lavori.

Se su questo provvedimento c'è da parlare di furto, esso è anzitutto un furto di identità. Questo era un Paese serio che, quando erano nate le voci «rimborso elettorale» o «rimborso ai partiti», aveva previsto la possibilità di fare politica in modo pulito e senza grandi capitali. Poi sono arrivati Berlusconi, la ruberia di massa e la possibilità di fare politica senza soldi l'abbiamo rilanciata noi quando siamo entrati in queste istituzioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Con questi emendamenti chiediamo una cosa semplice: che non ci si rubi anche il ricordo e l'identità di una politica pulita che nel Dopoguerra, in quest'Aula e nel Paese, esisteva e che è poi stata cancellata da decenni di malgoverno, corruzione, ruberie e altre cose che non posso dire perché altrimenti qualcuno presenta un esposto contro di me in procura. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.34 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

[ENDRIZZI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo semplicemente che siano destinate maggiori risorse alla Commissione, altrimenti saremo di nuovo da capo. Ora, o ci rendiamo conto che le spese sostenute per il controllo, che siano intercettazioni telefoniche, come abbiamo visto in altri casi, o che siano, come in questo caso, un controllo contabile sui documenti, sono spese virtuose, perché rendono più del proprio costo, oppure continueremo a perpetuare l'idea che chi meno spende migliori affari fa. Sappiamo che non è così, perché siamo in Italia e siamo nel Parlamento italiano.

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PUGLIA *(M5S)*. In realtà la senatrice Taverna diceva «rubare» e giustamente i colleghi dicevano: no, non stiamo rubando. In realtà, se io sono la legge, faccio in modo che la parola «finanziamento», che i cittadini mi hanno detto che non vogliono, la cambio in «rimborsi». La parola «rubare» la cambio in «finanziamento».

PRESIDENTE. Deve parlare il dissenso sull'emendamento 1.38, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. A questo punto, se non voglio il controllo della Corte dei conti e quindi voglio fare in modo che questo emendamento non passi, è giusto, perché quelli devono fare quello che vogliono loro, i cittadini invece no! Le aziende devono avere chi le controlla, mentre i partiti no! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.40, identico all'emendamento 1.41.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, in questi quaranta giorni si è data molto la colpa alla Commissione, dicendo che questa non aveva personale e che quindi il disegno di legge Boccadutri serviva per il personale. Non è vero niente.

I partiti non hanno presentato giustificativi di spesa, quindi hanno rallentato i lavori della Commissione, che di conseguenza ha perso tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Diciamo almeno le verità.

Diamogli, allora, più personale, ma sempre. Non inventiamo scuse: viene concessa un'unità, poi due, poi ancora non ha tempo e personale. Noi eseguiamo le leggi e gli diamo il personale. Quindi, per favore, votiamo tutti a favore. Grazie. *(Applausi del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.41, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORRA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.44, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione... Senatore Crimi, ne chiedete la votazione

CRIMI (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata

dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.44, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.45.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, lei sta rallentando troppo i lavori chiedendo se insisto per la votazione. Glielo dirò io ogni volta.

PRESIDENTE. Lo segnali, allora. Io voglio rispettare la vostra possibilità, però non è che posso interpretare.

CRIMI (M5S). Lo dico perché potrebbe andare molto più velocemente facendo finta di niente.

PRESIDENTE. Non ce n'è bisogno.

CRIMI (M5S). Era per venire incontro alle esigenze del partito di maggioranza.

PRESIDENTE. Cerchiamo di capirci, allora.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.49, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.50, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORRA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.50, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.52.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRIMI](#) (M5S). Ritiro l'emendamento, Presidente.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, questo emendamento è davvero troppo importante, quindi lo mantengo e le chiedo gentilmente di metterlo ai voti. *(Commenti dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Sì, l'aveva firmato tutto il Gruppo, secondo le dichiarazioni precedenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.54, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.55, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.56, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.58, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). In questo emendamento si chiede di aggiungere, al comma 1, lettera *a*), le parole «e fiscale» dopo le parole «controllo contabile», ossia che i soggetti addetti alla verifica siano esperti di controllo contabile e fiscale, anche perché già prendete qualcosa che avete detto di aver abolito, almeno controlliamo se pagate le tasse per bene. Quindi, anche un controllo fiscale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, mi rendo conto che c'è una certa esigenza di fare in fretta, quindi vorrei fare una proposta: durante le procedure di votazione invece di dire «dichiaro aperta la votazione», potrebbe limitarsi a dire «aperta» e invece di dire «dichiaro chiusa la votazione», potrebbe dire soltanto «chiusa». Magari potrebbe anche usare le iniziali dei cognomi dei senatori Crimi ed Endrizzi, così si potrebbe abbreviare ulteriormente.

PRESIDENTE. Girerò la proposta alla Giunta per il Regolamento per le valutazioni del caso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.60, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61.

DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, intervengo anche perché stanno arrivando una serie di messaggi di cittadini che ci chiedono cosa sta succedendo in Aula e cosa stiamo votando e, proprio nell'ottica di una trasparenza, alla quale voi non siete poi tanto abituati, ma alla quale noi siamo abituati, abbiamo intenzione di spiegare cosa succede in quest'Aula oggi. *(Commenti della senatrice Zanoni).*

Faccio quindi una breve sintesi, approfittando della dichiarazione di voto sull'emendamento 1.61, con il quale chiediamo di aggiungere, al comma 1, lettera *a*), dopo le parole «controllo contabile», le parole «con particolare riferimento al controllo analitico».

Tutto inizia il 20 febbraio 2014, quando la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti, cioè il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito in legge n. 13 del 2014. Questo decreto-legge prevede che nel 2014 i fondi erogati ai partiti vengano tagliati del 20 per cento, nel 2015 del 50 per cento e nel 2016 del 75 per cento. Dal 2017 non ci sarà più nulla se non tramite donazioni private e 2 per mille.

Lo stesso decreto ha però imposto che le somme concesse ai diversi partiti siano erogate soltanto dopo il via libera di una Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere, stiamo parlando di tempi in deroga.

DONNO (M5S). Poche parole ancora. Mi riferisco al controllo analitico. È successo che la stessa

Commissione che doveva ultimare i lavori lo scorso 30 giugno, per problemi di organico, ha dovuto alzare le mani, dichiarando di non essere in grado di adempiere al proprio compito, mettendo così a rischio la possibilità per i partiti, cioè voi, di incassare le preziose risorse. In sostanza, con questa proposta di legge, i partiti riceveranno per il 2013 e il 2014 i soldi del finanziamento pubblico anche se non è stato effettuato il controllo dei loro bilanci. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non sono riuscito a prendere parte alla votazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.63, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.64, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.65, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.66, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.68.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, faccio una dichiarazione di voto su questo emendamento, ma sono convinta che voterete favorevolmente, altrimenti non so come potrete spiegare il voto contrario alla proposta che le unità aggiuntive di cui la Commissione si avvale ai sensi dei periodi precedenti non debbano essere state condannate, imputate o indagate per reati contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia.

Vi state prendendo i rimborsi elettorali che i cittadini hanno chiaramente dichiarato di non volervi

attribuire; state scavalcando la volontà popolare, come vi ho già detto prima; continuate imperterriti a votare contro ogni minimo correttivo; non credo che adesso voterete contro questa tutela per dare addirittura i rimborsi elettorali tramite una Commissione in cui siano presenti condannati o imputati per reati contro la pubblica amministrazione. Altrimenti avrete veramente raggiunto ogni limite.

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, la mia vuole essere una dichiarazione in dissenso dal Gruppo, proprio perché esiste quella che si chiama dignità e passa anche attraverso il rispetto delle persone. In questo momento ci state pigliando allegramente tutti in giro. Questa cosa che state votando, tutti con gli occhi bassi e tutti d'accordo, lede la mia dignità e quella dei cittadini italiani. Siete vergognosi! Per questo voto in dissenso... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.68, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

PAGLINI (M5S). Mi sta togliendo la parola!

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.69, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Commenti della senatrice Paglini)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PAGLINI (M5S). Abbassate gli occhi!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.70, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Commenti della senatrice Paglini. Commenti dal Gruppo PD. Richiami del Presidente)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.71, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.72.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Tollo la mia firma dall'emendamento 1.72.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.72, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.73.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento si chiede che la Commissione, oltre a fare i controlli fiscali, controlli se le persone che sono candidate o che sono nei partiti abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Con l'emendamento 1.72 il senatore Crimi, mi permetta, è stato troppo giustizialista, perché chiedeva di escludere completamente

l'erogazione. Sono, invece, più d'accordo di decurtare il 10 per cento. Può succedere a tutti, infatti, anche a partiti limpidi come i vostri, che qualche infiltrato delinquente capiti; ma, avendo la decurtazione del 10 per cento, vi è un controllo preventivo. Vi invito pertanto a votare a favore dell'emendamento 1.73... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.73, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.81, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.74 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORRA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.75.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, sono caduti tutti gli emendamenti Robin Hood, cioè quelli che toglievano ai partiti ciò a cui peraltro non avevano diritto e andavano a finanziare nobili cause come il fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, la ricerca in ambito sanitario, il sostegno delle famiglie, il fondo per la non autosufficienza. Sono stati inoltre bocciati anche gli emendamenti che miravano a irrobustire la commissione e a consentirle di fare questo lavoro di controllo, nonché quelli sulla trasparenza nelle nomine all'interno della Commissione.

Con l'emendamento 1.75 noi chiediamo almeno la trasparenza della documentazione, che non sarà mai vagliata formalmente, ma che almeno dovrebbe essere messa a disposizione dei cittadini. Cioè, se un partito o un Governo, nonostante sia stato inadempiente nel garantire le risorse necessarie ai controlli, vuole comunque i soldi, deve almeno consentire ai cittadini di vedere cosa è stato prodotto. Male non fare, paura non avere.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.75, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.76.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, anche con l'emendamento 1.76 chiediamo semplicemente trasparenza, cioè la pubblicazione di tutti i contributi che vengono dati ai partiti.

Vorrei poi correggere il senatore Petrocelli che prima diceva che i soldi che venivano dati ai partiti

servivano a far funzionare i partiti nella cosa buona che dovevano essere. Purtroppo quella vicenda ci ha fatto capire quello che è stato. Si è avuto un travaso talmente sconvolgente e sconclusionato che adesso non vengono più finanziati i partiti, ma i singoli parlamentari, quindi non dobbiamo neanche parlare di partiti, ma di singoli parlamentari che vengono finanziati per essere al servizio di quelle *lobby* che in questo Parlamento continuano a imporre la loro volontà contro il benessere dei cittadini, contro quello che è giusto per i loro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.76, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.77 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORRA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.77 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.78.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.78 dimostra la nostra buona volontà, nel senso che non abolisce il finanziamento ai partiti, né chiede la restituzione di quanto è stato tolto, a nostro avviso illecitamente, ai cittadini per essere destinato alle casse del partito; non chiede di non toccare più i soldi dei cittadini per destinarli ai partiti, ma semplicemente di prorogare di novanta giorni il lavoro della Commissione di garanzia.

Con il presente disegno di legge ampliate le funzioni della Commissione di garanzia e le date la possibilità di lavorare. Ebbene, datele novanta giorni e magari le cinque unità di personale amministrativo di supporto in novanta giorni faranno quello che in due anni non è riuscita a fare una Commissione che non era stata messa in condizioni di lavorare. Fra novanta giorni avrete le somme che vi spettano.

Questa è la dimostrazione che non siamo stati solamente cattivi, ma anche comprensivi della vostra necessità di incassare i soldi che avete già speso. Questo, infatti, è il problema: li avete già spesi e dovete giustificare il modo per riaverli.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.78, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.79, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.82.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, siamo di fronte a una eclatante situazione di ulteriore finanziamento da parte di enti e fondazioni partecipate dallo Stato e, quindi, davanti ad un ulteriore finanziamento a chi fa politica.

Io sono contrario a questa legge, come pure alla n. 96 del 2012, perché non è vero che questa legge finanzia chi non potrebbe fare politica altrimenti. Essa finanzia solo determinati partiti, escludendo tutti gli altri. Il vero finanziamento alla politica dovrebbe darsi a tutti i cittadini, aprendo piazze e locali pubblici, per poter far riunire la gente per far fare politica a tutti dal basso e non a categorie riservate, quali i partiti politici.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.82, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.83, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.85, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.86.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, io intendevo intervenire in dichiarazione di voto sul precedente emendamento, l'1.85, che si riferiva alla necessità di estendere il controllo sui rendiconti anche alle fondazioni politiche.

Sappiamo che milioni e milioni di euro passano attraverso questi organismi che, in qualche maniera, appoggiano in maniera grigia l'attività di partiti e singoli esponenti. Deve esserci trasparenza anche a quel livello, soprattutto per le fondazioni finanziate dalla *lobby* del gioco d'azzardo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.86, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «della magistratura».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.86 e l'emendamento 1.87.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.88, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.89, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.90, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.91, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.92.

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, si tratta dell'emendamento rispetto al quale, in fase di espressione dei pareri, il sottosegretario Scalfarotto aveva chiesto spiegazioni in quanto esso non cambia la portata normativa.

Appunto per questo motivo, siccome si tratta di una specifica, che afferma che resta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale, che è quello di denuncia all'autorità competente, mi sembra giusto inserire tale periodo.

Non stiamo dicendo di tagliare i finanziamenti, ma inseriamo una specifica in virtù della quale, se la Commissione vede qualcosa che non va, deve comunque denunciarla. È un po' come quando si fa una interpretazione autentica di un emendamento.

PRESIDENTE. Sottosegretario Scalfarotto?

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*.

Signor Presidente, prima ho dato un parere molto rapido, che ora provo ad articolare.

A mio avviso, questo emendamento non comporta nessuna novità normativa, nel senso che l'articolo 331 del codice di procedura penale stabilisce che «i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto».

Ora, poiché l'articolo 331 del codice di procedura penale è in vigore, scrivere in una legge, che stiamo approvando adesso, che applichiamo una legge già in vigore dello stesso rango, significa che praticamente noi riscriviamo una legge che già esiste.

Ciò comporta aggiungere alla legge che stiamo esaminando un elemento che non porta nessuna novità. Noi non diciamo nulla di nuovo. Pertanto, il parere del Governo deve necessariamente restare contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.92, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.93, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.94, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.95, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «n. 2».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.95 e l'emendamento 1.96.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.97, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «della magistratura».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.97 e l'emendamento 1.98.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.99, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.100, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.106 e gli emendamenti da 1.107 a 1.109.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento si chiede di aggiungere le seguenti

parole: «se non vi riscontra irregolarità o difformità dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2». Questo perché dobbiamo evitare una sanatoria totale, nel senso che al di là degli scontrini dobbiamo fare in modo di unire l'approvazione della relazione, che poi arriverà, con l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento affinché questa non sia doverosa da parte della Commissione, bensì facoltativa. Infatti, quando i partiti non rispettano alcune prescrizioni vengono chiamati a sanarle per cui le autorizzazioni vengono posticipate. Pertanto, se non rendiamo obbligatorio questo passaggio, forse qualcosa salviamo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

NACCARATO *(GAL (GS, PpI, FV, M)).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACCARATO *(GAL (GS, PpI, FV, M)).* Signor Presidente, il mio voto precedente era di astensione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.114 e l'emendamento 1.115.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.116, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.116 e gli emendamenti 1.117 e 1.118.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.119, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.119 e gli emendamenti 1.120 e 1.121.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.122, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.122 e il successivo 1.123.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.124, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.124 e l'emendamento 1.125.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.126, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti: "il».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.126 e l'emendamento 1.127.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.128, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.129, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «seguenti: "fino al».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.129 e gli emendamenti 1.130 e 1.131.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.132, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.133.

[ENDRIZZI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, in questo emendamento si afferma un principio che dovremmo considerare. Il Movimento 5 Stelle pratica la parità e la pari opportunità tra i sessi e dentro le nostre liste ci sono capolista prevalentemente femminili, senza bisogno che alcuna legge ce lo imponga. Dal momento che questo non avviene per i partiti, qui si chiede semplicemente che la Commissione applichi una sanzione, anche economica, nel caso in cui uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 45 per cento.

Lo consegno alle vostre coscienze, perché lo possiate votare.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.133, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «inferiore al».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.133 e gli emendamenti 1.134 e 1.135.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.136, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.137, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.138, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.139, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.140, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.140 e gli emendamenti da 1.141 a 1.149.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.150, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.150 e gli emendamenti 1.151 e 1.152.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.153, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.154.

[ENDRIZZI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, con quest'emendamento si intendono arginare le detrazioni fiscali per coloro che versano donazioni liberali in favore dei partiti superiori ai 10.000 euro. Il Movimento 5 Stelle è finanziato con microdonazioni volontarie, ma qui stiamo parlando di cifre veramente importanti.

Ricordo che si tratta di fondi pubblici, perché le detrazioni sono sostanzialmente soldi pubblici che lo Stato rinuncia a trattenere in vantaggio di chi finanzia i partiti, aumentando così la propensione ad elargire grosse somme. E le grosse somme elargite ai partiti sono molto spesso in odore di corruzione, se non di una pressione indebita, almeno che non siano finanziate con fondi pubblici.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.154, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.155.

[DONNO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Presidente, le devo rivolgere una domanda.

I cittadini ci stanno chiedendo una cosa, anzi vi stanno chiedendo una cosa e vorrebbero magari ricevere una risposta.

Ci chiedono se è possibile fare la *Boccadutri-bis* tra venti giorni e non quaranta, in modo da poter

finanziare... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.155, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «tra 0 e».
(Commenti del senatore Martelli).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.155 e gli emendamenti 1.156 e 1.157. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.158, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «tra 0 e».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.158 e l'emendamento 1.159. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.160, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «e sezioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.160 e l'emendamento 1.161. Invito a rimuovere quelle tessere, che non sono tali, inserite nel dispositivo di voto. Vi pregherei di togliere gli oggetti che non hanno attinenza con la votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.162, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.163, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.165, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.167, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.169, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.170, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.172.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Deve, però, rimuovere quella che non è la tessera per votare. Io sto sforando i tempi, ma ci vuole un po' di correttezza. Invito anche gli altri suoi colleghi a farlo. I tempi sono abbondantemente esauriti ma, poiché desidero procedere con i lavori nel rispetto di tutti, dovete rimuovere quelle che non sono tessere.

Il rispetto deve essere reciproco, altrimenti potrei risponderle, senatore Endrizzi, che i tempi sono esauriti, ma non intendo farlo. *(Il senatore Endrizzi rimuove il volantino raffigurante una carta di credito "Boccadutri card" dal dispositivo di voto).*

Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Illustro tre emendamenti che sono sostanzialmente simili e sono l'1.172, l'1.173 e l'1.174, con i quali si chiede semplicemente di aggiornare la rubrica e dare una correttezza formale alla legge, la quale dovrebbe avere rispondenza tra la rubrica stessa e il contenuto del suo articolato.

Diverse sono le ipotesi, ma quella che mi piace di più dovremmo chiamarla sanatoria contabile e finanziaria per i partiti e i movimenti politici riferita agli anni finanziari 2013-2014.

Faccio notare - e per eleganza non cito il nome - che anche un senatore della maggioranza ebbe a dire che questo aspetto della legge non era accettabile e avrebbe avuto delle perplessità. Non lo vedo ora presente in Aula. Può darsi che ci sia e, se vorrà, magari potrà integrare la mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.172, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, ho molto apprezzato il suo riferimento al rispetto reciproco e, proprio in tale ottica, mi viene da porre una domanda sull'ordine dei lavori.

Mi piacerebbe capire, se possibile, come mai non avete applicato un *maxi* canguro ai nostri emendamenti stasera. Perché magari sarebbe stato troppo sporco non votarli uno ad uno e bocciarli? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Evidentemente non c'erano i requisiti per applicarlo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.173, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.174, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.4.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, la *ratio* di questo emendamento è che alle persone giuridiche - non alle persone fisiche, ma almeno alle persone giuridiche - venga impedita la possibilità di contribuire al finanziamento dei partiti. Infatti c'è sempre e comunque un conflitto di interessi nel momento in cui i partiti determinano politiche che possono avvantaggiare determinate società o enti rispetto ad altri. Ritengo che dovremmo semmai lasciare ai privati cittadini la libertà di valutare se l'operato di una forza politica meriti un sacrificio personale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. (*La senatrice Fuksia fa cenno di voler intervenire*).

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, non concordo con questo emendamento perché, pur avendolo sottoscritto, ci ho poi ragionato più a fondo rendendomi conto che manca una cosa.

Il divieto dovrebbe essere previsto anche per finanziamenti a favore degli eletti, i quali ricevono rimborsi forfettari in cui non pagano le tasse; li versano ai partiti e usufruiscono poi delle detrazioni fiscali, così avendo due vantaggi.

Per questo motivo, voterò contro l'emendamento nel caso in cui non sia inserita anche la figura degli eletti che percepiscono i rimborsi forfettari.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Accetto la proposta di riformulazione avanzata dalla collega Bottici.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento testé riformulato.

[GOTOR](#), relatore. Il parere è contrario.

[SCALFAROTTO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.4 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «in favore di».

(*Segue la votazione*). (*Commenti della senatrice Fuksia*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.4 (testo 2) e l'emendamento 1.0.5.

Passiamo all'emendamento 1.0.6 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.6 (testo 2).

[FUCKSIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, avevo chiesto di svolgere una dichiarazione di voto in dissenso sull'emendamento precedente, poi l'altro naturalmente era uguale, per cui capisco il discorso.

Voto in dissenso per argomenti diversi da quelli apportati dalla mia collega Bottici, perché secondo me questa situazione...

PRESIDENTE. Ora stiamo votando l'emendamento 1.0.6 (testo 2). La sua dichiarazione di voto in dissenso è riferita a questo emendamento, senatrice Fucksia?

FUCKSIA (M5S). Tanto va bene lo stesso, anche per il resto, è un discorso di principio.

PRESIDENTE. Va bene, allora procediamo alla votazione.

FUCKSIA (M5S). No, no, vorrei farle queste osservazioni, mi si consenta, visto che non sono mai intervenuta. Dicevo che non si può discriminare chi può fare donazioni e chi no, perché, quando entriamo nel discorso del gioco dei conflitti di interesse, abbiamo tutti un conflitto di interesse. Per assurdo, delle volte, nelle dinamiche...

PRESIDENTE. Siamo sull'emendamento 1.0.6 (testo 2), senatrice Fucksia.

FUCKSIA (M5S). Sì. Il problema del conflitto di interessi è un problema grandissimo. Nessuno di noi esula da un minimo conflitto di interesse. A rigore, se togliamo tutti i conflitti di interesse, non so cosa ci rimane, forse i banchi che si votano da soli.

Vorrei aggiungere un'altra cosa. Sono stati presentati tanti emendamenti, però non è stato presentato quello più importante. Quello più importante è cambiare veramente la prospettiva del finanziamento, togliendolo completamente ai partiti.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.6 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, se fosse possibile, vorrei mettere a verbale che il mio voto sull'emendamento 1.0.4 è favorevole, visto che il collega l'ha riformulato.

Lei prima stava dicendo che i tempi stanno scadendo.....

PRESIDENTE. Sono scaduti da molto, senatrice Bottici. Sto dando la parola, perché ritengo corretto che ci si possa esprimere, rispettando però il fatto che i tempi sono scaduti.

BOTTICI (M5S). Considerato che i tempi sono scaduti e che nessuno dei colleghi ha intenzione di parlare, chiedo, se è possibile, di poter sfruttare tutti i tempi dei colleghi.

PRESIDENTE. Lei sa che i Gruppi possono cedere dei tempi se ritengono di farlo. La Presidenza sta comunque concedendo dei tempi supplementari per ragionevolezza.

BOTTICI (M5S). Sennò non ha senso frazionare i tempi...

PRESIDENTE. Se qualche Gruppo vuole cedere il proprio tempo, può comunicarlo alla Presidenza, che già sta facendo una valutazione credo corretta e razionale.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GOTOR, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SCALEAROTTO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei tornare al discorso delle opportunità, così come già sono state trattate nell'emendamento 1.82 e nell'emendamento volto ad inserire l'articolo 1-bis. È importante ragionare sull'opportunità e sul conflitto di interesse, perché sono ventitré anni che voi vi state basando su un principio, ma vi state arrampicando sugli specchi. Il principio che sarebbe giusto, alla base di un'equa distribuzione delle opportunità, cade assolutamente laddove non ci sono tetti ai finanziamenti e non ci sono limiti per i soggetti che finanziano.

Faccio un esempio per tutti. Io che mi sono trovata in Commissione ambiente a dover trattare ben otto decreti sull'ILVA, ho visto come il Governo e la maggioranza siano andati in soccorso della famiglia Riva.

Faccio semplicemente questo riferimento: i Riva fecero un finanziamento, a norma di legge, di 100.000 euro al neoministro delle infrastrutture Bersani.

PRESIDENTE. Grazie, procediamo con la votazione.

NUGNES (M5S). Non è una cosa fuori legge, ma è sicuramente una cosa assolutamente inopportuna.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, questo emendamento nasce da un'osservazione concreta di quanto accaduto fino ad ora, quindi vi prego assolutamente di dare una svolta, di cambiare mentalità e modalità di fare questa politica.

Qui noi chiediamo che sia vietato il finanziamento diretto e indiretto ovvero l'erogazione di qualunque attività da parte di persone fisiche e giuridiche che abbiano in essere o partecipino a bandi relativi a concessioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta, anche minoritaria a partiti e movimenti politici. È già accaduto, e in questo emendamento è descritta la storia del nostro Paese. Diamoci un taglio.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore

Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, con questo emendamento si vuole dare trasparenza al rapporto che intercorre tra i donatori in favore delle formazioni politiche, soprattutto per il fatto che possono esserci rapporti di committenza, lavoro o consulenza. Questo potrebbe - e di fatto in molti casi è stato accertato - essere un finanziamento occulto ai partiti, per cui il partito favorisce l'erogazione di una spesa in favore di un consulente e poi viene ricambiato attraverso un percorso indiretto.

Questo è un elemento che veramente scandalizza l'opinione pubblica e su questo credo che potremmo avere almeno una soddisfazione da parte della maggioranza.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «dall'anno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.1 e l'emendamento 2.0.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GOTOR](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore

Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.2.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Questo è un altro emendamento che chiede trasparenza sulle modalità di finanziamento dei partiti. I dati relativi a tutti i finanziamenti, contributi erogazioni e dazioni di denaro devono essere resi pubblici. Noi non sappiamo ancora chi c'era a cena con Renzi e queste cose non le possiamo più lasciar passare, non possiamo lasciare che si nasconda la polvere sotto il tappeto.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «successivi al».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.2 e gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «persona giuridica».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.5 e l'emendamento 3.6.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.7.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento stiamo dando una possibilità che veramente non potete lasciarvi sfuggire. Finora nessun emendamento è passato, l'intenzione è chiara, vi abbiamo detto di tutto e di più, tutte cose ben meritate, ma adesso se leggete l'emendamento 3.7, vedete che quello che proponiamo è che quantomeno vi teniate indenni dalla possibilità che i corruttori, cioè le persone condannate con sentenze passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione non possano versare fondi in favore dei partiti. Avete la possibilità di dire che prendete i soldi perché la democrazia ha bisogno dei soldi degli italiani - facciamo finta anche di crederci - ma abbiate almeno il coraggio di dire che dai corrotti i soldi non li volete. Se questo emendamento non passa, voi vi seppellite da soli definitivamente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alla parola «condannati».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.7 e l'emendamento 3.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione senza modifiche degli articoli dall'1 al 3 del disegno di legge, tutti gli emendamenti diretti a modificare il titolo del provvedimento risultano preclusi.

Passiamo, pertanto, alla votazione finale, senatore Chiti, anche grazie al modo con cui si è proceduto.

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione avrei voluto astenermi.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[BRUNI](#) *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CoR)*. Signor Presidente, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti voterà per l'approvazione del disegno di legge che abbiamo appena esaminato. Lo faremo perché convinti che le modifiche apportate all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 siano utili e necessarie per consentire alla Commissione di garanzia di svolgere i compiti indicati dalla legge appena citata. In effetti, la previsione di sette unità aggiuntive può far completare quel lavoro che la Commissione non ha svolto fino ad oggi.

Avremmo certamente voluto migliorare il disegno di legge, con i nostri emendamenti 1.90 e 1.105, che puntavano a sottoporre alla verifica di conformità prevista dall'articolo 9 i rendiconti dei partiti politici successivi al 2013 e non solo al 2014; ciò, nell'intento di aumentare l'effetto trasparenza voluto dalla legge e con il fine ultimo di riconciliare il cittadino elettore con il partito politico. Proprio su questo tema desidero svolgere qualche ulteriore considerazione.

La legge n. 96 e il successivo decreto-legge n. 149 del 2013 sono tutt'ora non attuati, non solo per quanto previsto nel citato articolo 9, relativo ai controlli dei rendiconti, ma soprattutto per quanto riguarda le norme aventi ad oggetto la realizzazione di una vera democrazia interna nei partiti.

Gli articoli 2 e seguenti del citato decreto n. 149 non hanno altro obiettivo che quello di attuare la previsione costituzionale dell'articolo 49. Lo ricorderemo: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». A tal fine, l'articolo 3 disciplina e regola gli statuti dei partiti, che devono prevedere lo svolgimento di assemblee congressuali, da tenere con precise scadenze. Ancora, l'articolo 5 è incentrato sulla trasparenza nella vita dei partiti.

Orbene, tali previsioni sono a tutt'oggi delle mere enunciazioni, prive di effetti concreti. La mancata attuazione di queste norme comporta un ulteriore aumento dell'effetto di scollamento tra elettori e partiti. Noi, invece, riteniamo che, insieme al tema del finanziamento, sia urgente risolvere il problema della democrazia interna dei partiti.

Le discussioni sull'efficacia delle primarie come metodo per la selezione della classe dirigente o quelle riguardanti i partiti carismatici, nei quali congressi, assemblee e tesseramenti sono una prassi vecchia e abbandonata, dimostrano che le previsioni di quel decreto non solo non sono state fin qui attuate, ma addirittura sono state superate dalla realtà concreta. Eppure, a nostro parere, la democraticità interna ai partiti corrisponde e garantisce la democraticità dello Stato stesso, nel suo complesso.

Per concludere, il tema del finanziamento è uno dei temi che si pone dinanzi a noi, ma molto importante è come funzionano i partiti ai nostri giorni e come cercano di migliorare le proprie regole o il proprio modo di stare sullo scenario politico. In questo senso, si parla molto delle primarie e si auspica di regolamentarle in un modo che potremmo definire universale o comunque accettato da tutte le forze politiche, in modo che la regola sia sempre la stessa per i diversi schieramenti e nei diversi luoghi in cui si fa ricorso alle stesse. Penso al caso di altri tipi di consultazioni, come quelle effettuate

attraverso il *web*: in entrambi i casi, sia nelle primarie che nelle cosiddette parlamentarie, sarebbe auspicabile che la legge potesse stabilire che si può accedere alle informazioni su coloro che hanno partecipato a queste forme di consultazione, ossia che gli elenchi siano trasparenti e accessibili a tutti. È un modo di avvicinare ulteriormente i cittadini alla vita di partiti, associazioni o movimenti politici che siano.

Per quanto riguarda il partito tradizionale, l'ultima considerazione è che bisogna comunque garantire gli obiettivi di cui parlavo prima e che sono indicati nella legge, laddove si afferma che bisogna tenere con cadenza precisa congressi, chiarire modalità di elezione dei soggetti che rappresentano quei partiti e modalità di indicazione delle persone che vanno a far parte delle liste. Solo in questa maniera il tema del finanziamento dei partiti non sarà a sé stante, ma consentirà di ridare vitalità alle formazioni che concorrono alla vita politica di questo Paese e in questo senso il nostro lavoro di oggi è solo parte di quell'opera. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

MAZZONI (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*AL-A*). Signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo, le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MORRA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, dopo una giornata che è stata particolarmente prosaica per tanti motivi, io ringrazio per quanto avete fatto perché avete dato al sottoscritto la possibilità di ricordare una poesia (perché per me era una poesia), cioè «Bocca di rosa», che per associazione ricorda il disegno di legge in esame, che definire infame è dir poco. Come molti ricorderanno, «Bocca di rosa» è, con ironia e con sarcasmo, quanto Fabrizio De Andrè ha voluto scrivere sull'ipocrisia di alcuni vigliacchi e di alcuni disonesti, in quel caso di sesso femminile, che, senza avere il coraggio di affrontare la realtà, si nascondevano dietro la provincialistica ipocrisia di paese perché comunque dovevano prendere l'osso. E l'osso in questo caso è la pila - scusate se parlo in gergo - sono gli *sghei*, sono i soldi, i quattrini.

I soldi sono quei 45 milioni di euro (non noccioline) che voi state raziando perché dovete far reddito di cittadinanza per voi partiti, quando invece le persone, come è avvenuto proprio questo pomeriggio, muoiono magari per annegamento prodotto da dissesto idrogeologico, perché mentre noi qui parliamo, in Provincia di Frosinone le piogge provocano allagamenti e morti.

Questa, infatti, è la normalità: noi siamo chiusi qua e voi vi spartite la torta; noi cerchiamo di impedirvelo e voi fate di tutto, perché forzando i Regolamenti riuscite a fare veramente di tutto. Voi anche con il Presidente del Consiglio (che sfido ad andare in televisione e dire queste cose) indicate nel bicameralismo perfetto ciò che rappresenta il freno a mano del Paese e poi in quaranta giorni vi approvate una legge infame con cui vi prendete soldi che non dovevate prendere. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non dovevate prenderli, perché il disegno di legge in esame interviene a bonificare un errore che avete fatto voi con una legge datata 2012, con cui comunque, sbattendovene della volontà dei cittadini, degli elettori, dei contribuenti, avete deciso che quei soldi comunque vi spettavano.

Allora, vorrei ricordarvi che siete campioni mondiali dell'ipocrisia, perché non è più schizofrenia: almeno la schizofrenia è una psicopatologia, mentre voi siete ipocriti, perché siete falsi sapendo di esserlo.

PRESIDENTE. La inviterei a un linguaggio più consono.

MORRA (*M5S*). Io chiedo a Matteo Renzi di andare in televisione e di non parlare del Consiglio europeo in cui andrà a ribadire che avevamo ragione noi.

GAETTI (*M5S*). Dia il video! Dia il video!

MORRA (M5S). Queste sono tecniche meschine oltre che mediocri con cui si cerca di nascondere la verità. Presidente Gasparri, se non ci riesce, si faccia aiutare da qualcuno.

PRESIDENTE. Io mi occupo di politica, L'elettricista lo fa qualcun altro!

MORRA (M5S). Ma il bottoncino lo spinge lei! *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

Io chiedo che sia fatta una operazione verità. Voi, con le solite truffe semantico comunicative, nascondete la verità agli italiani. Qui ci sono soldi. Sono soldi che state sottraendo ai cittadini, soprattutto ai più bisognosi.

Oggi è il caso dell'alluvione dell'Aniene. La Calabria ancora aspetta dei provvedimenti che erano stati, come al solito, annunciati. E io sfido qui i colleghi calabresi della maggioranza, ma possono anche essere toscani o sardi, a dire se agli annunci seguono i fatti.

E poi, chiedo che vengano prese sanzioni nei miei confronti perché, miei cari colleghi, voi non lo sapete, esattamente come non lo fanno i cittadini che ci hanno votato, ma voi, come me, siete dei venduti: ma non per un piatto di lenticchie o di trippa, come qualcuno ha detto, bensì per dei valori, che si chiamano trasparenza e onestà!

Siccome qualcuno in quest'Aula ha detto che l'espressione "venduti" deve essere sanzionata, io chiedo sanzioni per il sottoscritto e voglio vedere se me la date! *(Applausi dal Gruppo M5S. I senatori del Gruppo M5S espongono manifesti raffiguranti una carta di credito "Boccadutri card", intestata a Matteo Renzi)*.

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori a requisire il materiale esposto.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione dei senatori del Gruppo SEL.

CIAMPOLILLO (M5S). Brava, De Petris, brava! Vota sempre con il PD! *(Commenti della senatrice De Petris)*.

[BERNINI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo provvedimento da parte del Gruppo di Forza Italia.

Vorrei ribadire un concetto in Aula - lo abbiamo già fatto in Commissione - e chiederei ai colleghi, che noi abbiamo ascoltato con molta attenzione durante la discussione degli emendamenti, di avere altrettanta pazienza.

Stiamo qui parlando di un provvedimento che ha subito nella discussione, nell'esame, nella descrizione che ne è stata data, una profonda ingiustizia. Stiamo parlando di un provvedimento che ratifica un dato già acquisito dal nostro ordinamento. Il finanziamento pubblico dei partiti è stato abolito nel 2012, attraverso una procedura di *décalage* che noi abbiamo cominciato ad attuare e che si concluderà nel 2017.

È stato ufficialmente sostituito con il decreto-legge del 2013, evocato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, e convertito in legge nel 2014, che ha sostituito il finanziamento pubblico dei partiti. Non più soldi pubblici dei cittadini nelle tasche dei partiti: questo non esiste più. Tale forma di finanziamento è stata sostituita con contributi volontari in forma di donazione da parte di persone fisiche e persone giuridiche, che sono soggetti a delle detrazioni fiscali, nonché al famoso 2 per mille, il contributo volontario sull'imposta sulle persone fisiche.

Da questo dobbiamo partire, colleghi. Tutto il resto è legittima demagogia.

CIAMPOLILLO (M5S). Perché la De Petris non parla!

BERNINI (FI-PdL XVII). Vorremmo sottolineare anche che quanto stiamo facendo in questo momento non è una sanatoria, ma la regolarizzazione di una posizione di inadempienza che, per una

volta, vede inadempiente lo Stato e l'organismo di controllo, nella fattispecie la Commissione.

Il suo stesso Presidente, il presidente Calamaro, che sicuramente ognuno di voi avrà avuto modo di apprezzare nello stenografico delle sue dichiarazioni rese al Presidente della Camera e a quello del Senato, ha dichiarato, in maniera molto chiara, di non essere in grado di esaminare i rendiconti, i bilanci e le pezze giustificative già presentate dai partiti politici, con allegata documentazione, per carenza di organico, di mezzi e di personale.

Per una volta, quindi, l'inadempienza non sta in capo ai partiti politici, che hanno posto in essere quei meccanismi di controllo richiesti dalla legge che tutti noi abbiamo votato, ma da una Commissione che, certamente non per sua colpa, a seguito di una sottovalutazione che la legge del 2012 ha operato e che la legge del 2013 non ha completamente emendato, non è stata in grado di effettuare tempestivamente i controlli.

Di questo stiamo parlando, colleghi, nonché di una norma interpretativa, che noi consideriamo un atto di giustizia, che consente l'estensione degli ammortizzatori sociali e dei contratti di solidarietà anche ai dipendenti dei partiti politici, che non debbono risultare penalizzati, puniti rispetto agli altri, per il fatto di essere stati o di essere dipendenti di partiti politici.

Non voglio dilungarmi ulteriormente perché chiunque di voi avrà la pazienza - direi il dovere, visto il consesso in cui ci troviamo - di leggere la norma, saprà che stiamo dicendo la verità. Questo ribadisco, confermando il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DEL BARBA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL BARBA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a votare interviene sulla legge n. 96 del 2012 in maniera molto semplice, come ricordava la senatrice Bernini, ovvero andando a rinforzare il personale della Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Lo fa con tre articoli di cui si discute in Parlamento dal 13 febbraio del 2015. Lo fa intervenendo su una situazione concreta che vede i bilanci 2013 dei partiti, certificati con gli stessi criteri delle società che si ammettono in borsa, depositati presso la Commissione con tutte le pezze giustificative a supporto di ciascuna voce e fino ad oggi non esaminati. Lo fa su richiesta dello stesso presidente della Commissione di garanzia, come veniva poc'anzi ricordato, intervenendo a rendere finalmente operativo ciò che la legge già dispone.

Vengono finalmente, semplicemente, assegnate con distacco di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, da applicare alle attività di revisione e di due ulteriori unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, da applicare nelle attività di controllo contabile, tutte con le opportune competenze professionali, per esaminare i rendiconti dei partiti politici secondo i dettami di legge.

In mancanza del suddetto personale, infatti, la Commissione non è nelle condizioni di svolgere in pieno il proprio mandato. Pertanto il provvedimento, contrariamente a quanto viene sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da chi vi si oppone faziosamente, è finalizzato proprio ad un effettivo e pieno controllo di regolarità con riferimento ai rendiconti dei partiti politici. Per assurdo, chi si esprime contro questo provvedimento non vuole che la Commissione di garanzia funzioni e che i rendiconti del partito di appartenenza siano verificati. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Per questi semplici motivi il Partito Democratico voterà a favore del provvedimento.

Ecco, signor Presidente, dovrebbe terminare qui la dichiarazione di voto su un provvedimento tanto semplice, tanto ovvio, tanto complementare e coerente con quanto già previsto dalla legge. È invece necessario partecipare tutti insieme a questa grande *fiction* che qualcuno ritiene di poter montare e smontare a suo piacimento ogni volta che si tocchi il tema del finanziamento ai partiti o altro tema che si ritenga sufficientemente interessante e manipolabile. Una *fiction* che prevede copioni prevedibili e ripetitivi, messe in scena anche piuttosto logore e stantie e soprattutto prescrive la totale mistificazione della realtà. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*.

Una *fiction* in cui si ha la pretesa che noi stessi si faccia da protagonisti e comparse più o meno consapevoli, addirittura in queste aule. Si arriva fino a chiedere alla Presidenza di fungere da aiuto regista (*Applausi dal Gruppo PD*): «Spegna il microfono, mi dia la telecamera, mi ridia la parola, prenda al volo questo lancio di Regolamento» (*Applausi dal Gruppo PD*), ad invitare sul *set* comparse e figuranti a cui rivolgersi durante il dibattito, come fossero un coro greco, interpellare la stampa presente in Aula di continuo affinché riporti quanto appena sostenuto, immortali l'inquadratura indicata; mi scuseranno i fotografi se non mi volto, ma preferisco parlare alla Presidenza e all'intera Aula (*Applausi dal Gruppo PD*). Che importa poi se tutto sia completamente destituito di fondamento? (*Vivaci commenti dal Gruppo M5S*).

È veramente una grande innovazione, quella che viene proposta dal Movimento 5 Stelle: si passerebbe dal teatrino della politica al grande *reality* della politica, tutto per il grande spettacolo della rete o presunto tale. Già, bella la rete, a noi piace; bella la partecipazione; bella la nuova politica che tutti vogliamo costruire; ma quale necessità abbiamo - avete - di introdurre in tutto ciò il seme malvagio della menzogna e della mistificazione? Vi assicuro che i cittadini sono più maturi di così, amano la verità più dello spettacolo fatto di trombette e stelle filanti. (*Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti e proteste dal Gruppo M5S*).

E allora raccontiamola, per una volta, questa verità, Presidente. Forse è troppo semplice e noiosa, come ho ricordato nella mia introduzione. Se serve, come va di moda oggi, costruiamoci sopra una narrazione avvincente, cerchiamo un crimine, un misfatto, e andiamo a caccia del colpevole: vuoi vedere che quei furboni dei partiti hanno nascosto i bilanci o non hanno ottemperato a qualche disposizione di legge? (*Alcuni senatori del Gruppo M5S esibiscono volantini raffiguranti carte di credito "Boccadutri card"*).

LUCIDI (*M5S*). Hai preso questa dal Papa!

DEL BARBA (*PD*). Effettivamente no, li hanno presentati per tempo, con tutte le pezze giustificative, corredati di certificazione, pari ai bilanci delle società che si quotano in borsa. Un'autentica rivoluzione di cui noi, Partito Democratico, siamo orgogliosi protagonisti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASTALDI (*M5S*). Hai superato Silvio!

DEL BARBA (*PD*). Invito tutti a verificare quello che sto dicendo andando sul nostro sito e cercando nell'apposita sezione. Vuoi vedere, allora, che i partiti stanno cercando di evitare i controlli? Questo disegno di legge fa esattamente il contrario: assegna le risorse umane necessarie perché i controlli vengano fatti, proprio come richiesto da chi presiedeva questa Commissione di garanzia. Nemmeno questa trama può essere cucinata. E allora, che facciamo? Come lo costruiamo questo *reality*? Comunque si parla di soldi ai partiti: montiamo la macchina del fango, qualche cosa succederà.

LUCIDI (*M5S*). Spegni la televisione!

DEL BARBA (*PD*). Delle volte, cari colleghi, accendere i riflettori sulla realtà può risultare scomodo per chi lo fa. In tema di finanziamento ai partiti, siamo con orgoglio coloro che hanno cancellato il finanziamento pubblico attraverso i rimborsi elettorali, istituendo una forma trasparente e volontaria di concorso alla vita democratica del Paese e di finanziamento ai partiti attraverso il meccanismo del 2 per mille. (*Vivaci commenti dal Gruppo M5S*). Non era semplice e infatti si è temuto che non funzionasse.

AIROLA (*M5S*). Ci fai ridere, bugiardo: 42 milioni noi non li abbiamo presi!

MIRABELLI (*PD*). Non è solo il presidente Grasso che deve fare rispettare l'Assemblea, però!

DEL BARBA (*PD*). (*Brusio. Richiami del Presidente*). Lasci pure, Presidente, non si preoccupi.

Quest'anno, però, oltre 500.000 cittadini, quelli che voi dite di ascoltare, hanno premiato questa decisione per quanto riguarda il Partito Democratico, ed è un numero destinato a salire.

Noi su questo tema ci mettiamo la faccia, forti delle nostre scelte e della nostra trasparenza. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*).

Abbiamo il coraggio di sperimentare anche modalità di finanziamento privato, attraverso le donazioni (*Commenti del senatore Santangelo*), delle nostre attività e di fronteggiare le inevitabili discussioni

che giustamente ne derivano, che sono scomode, e ci costringono a mettere alla prova le nostre idee anche di fronte a casi limite...

LUCIDI (M5S). Voi mettete alla prova!!

DEL BARBA (PD). ...ma sono parte viva della vita democratica del nostro Paese e ciò ci vedrà sempre impegnati a trovare via via la soluzione più equilibrata e più accettabile per la nostra democrazia. (*Commenti della senatrice Paglini*).

Abbiamo reso il tema del denaro in politica e nelle istituzioni familiare e di dominio pubblico, concorrendo ad ogni livello affinché il principio della trasparenza fosse, in ultima analisi, la principale garanzia per ciascun cittadino.

LUCIDI (M5S). Vergognati!

DEL BARBA (PD). C'è ancora molta strada da fare su questo tema e la faremo con il passo di chi ha la responsabilità di aprire la pista, come abbiamo fatto fin qua. Ecco cosa mostrano i riflettori: la nostra perseveranza, trasparenza, e non esito ad usare anche la parola coraggio. (*Commenti della senatrice Donno*).

In questo nuovo percorso non vogliamo sottrarci - e concludo, Presidente - come Partito Democratico, ai dovuti controlli e per questo intendiamo rafforzare la struttura della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Ma allora, come vendiamo questo *reality*? Dove troviamo il colpevole se questa volta non è il maggiordomo? Ci sarà almeno qualche cavillo della legge che, infine, non è stato rispettato.

Ebbene sì, c'è una mucca nel corridoio, un enorme bovino che ci guarda simpaticamente (*Commenti della senatrice Moronese*) mentre tutti noi - o forse solo qualcuno di noi - cerchiamo di scansarlo facendo finta di non vederlo. È la totale mancanza di trasparenza del Movimento 5 Stelle (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti. Commenti dei senatori Lucidi e Moronese*), unico a non aver presentato bilanci (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*), unico a non aver diritto nemmeno in partenza ai rimborsi elettorali, unico ad aver violato la legge che oggi andiamo ad emendare come indicato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Oggi la politica ha bisogno di trasparenza e di scelte coraggiose, come quelle che noi ieri abbiamo votato andando a sopprimere il Senato... (*Commenti dal Gruppo M5S*).

MORONESE (M5S). Vergognati!

DEL BARBA (PD). ...così come lo conosciamo, mettendo - come si deve fare - l'interesse del Paese prima di quello personale. Incredibile che qualcuno non abbia voluto esserci!

Stiamo facendo una rivoluzione di cui forse non vi siete nemmeno accorti. Quando finalmente avrete aperto la scatoletta di tonno, forse dentro troverete i vostri bilanci (*Commenti dal Gruppo M5S*). Ma state tranquilli: noi non ce ne occuperemo; noi saremo ancora occupati a cambiare e governare questo Paese. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Congratulazioni. Vivaci commenti dal Gruppo M5S*).

AIROLA (M5S). Arraffoni!

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Se non inizia il suo intervento, si andrà avanti con questa confusione.

Senatore Martelli, la richiamo all'ordine. Stia al suo posto. (*Proteste del senatore Martelli*).

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, vorrei semplicemente, e con molta più pacatezza, fare una dichiarazione come senatore dell'Italia dei Valori del Gruppo Misto, il cui voto sarà favorevole per tre motivi.

Il primo motivo è che mi ha molto colpito il discorso che il senatore Gotor, relatore, ha svolto questa mattina, che è stato molto specifico. E mi ha molto colpito anche l'atteggiamento di provocazione di alcuni senatori che gli si sono messi accanto, come se lo dovessero impaurire (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Laniece*).

Questo è un meccanismo che non accetto venga da nessuna parte e, quindi, nemmeno da chi pensa di

essere il Platone o il Cicerone del Senato.

Voto favorevolmente anche per quanto ha detto la senatrice Bernini, la quale, in effetti, ha spiegato in maniera semplice, senza girarci molto intorno, che questi non sono più soldi che preleviamo dai cittadini, ma sono donazioni. Se non ci vogliamo credere, non crediamoci.

Detto questo, vorrei rimarcare che è ora di smetterla - secondo me - di affermare che tutti i politici sono dei parassiti (*Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto*), degli approfittatori scollegati dalla realtà, che pensano solo di riempirsi le tasche... (*Commenti della senatrice Paglini*).

SUSTA (PD). Ma che cosa sei tu?

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). ...e non avrebbero nessuna consapevolezza della vita della gente comune e farebbero meglio a togliersi dai piedi.

Se questo è il messaggio che deve passare, secondo me è pericoloso e il dirigente di questo tipo di partito populista che si presenta come il portavoce... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Romani, mi dispiace, lei ha parlato per molto più tempo di quello cui aveva diritto.

AUGELLO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AUGELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, il mio Gruppo voterà complessivamente a favore del provvedimento in esame.

Intervengo in dissenso per delle ragioni tecniche. Abbiamo vissuto con grande disagio il dibattito su questo provvedimento, tanto che non abbiamo partecipato alle votazioni in Commissione. Ne cogliamo infatti alcuni aspetti positivi, specialmente nella parte - quella prevalente, che induce il mio Gruppo a votare a favore - che tutela con alcuni istituti importanti i lavoratori dipendenti dei partiti, molti dei quali vivono una situazione drammatica in questo momento.

Tuttavia, esiste un problema tecnico, nel senso che inizialmente la normativa portava con sé un errore, perché altrimenti la Commissione avrebbe potuto svolgere i controlli che non ha fatto. Questo errore va imputato al legislatore che non ha correttamente valutato i costi e le necessità del personale. Introdurre una norma che consente immediatamente l'erogazione nonostante i mancati controlli è comprensibile proprio per quelle ragioni che riguardano anche i lavoratori dipendenti cui ho accennato all'inizio. Meno comprensibile è supporre che la Commissione mai più controllerà questi conti, bilanci e pezze d'appoggio semplicemente perché sono certificati come per le società quotate in borsa, in primo luogo perché la legge prevedeva già in origine sia la certificazione, che il controllo (quindi non si capisce perché venga meno l'esigenza di controllo); in secondo luogo, perché anche le società quotate in borsa sono soggette a controlli nonostante certifichino i propri bilanci.

PRESIDENTE. Senatore Augello, la invito a concludere.

AUGELLO (AP (NCD-UDC)). Di fronte a questo difetto, che purtroppo il relatore non ha potuto sanare, credo anche per motivi di tempi (perché ci sono delle necessità per cui non si voleva rimandare il provvedimento alla Camera, così almeno ho capito), il pasticcio rimane e dal punto di vista tecnico permane anche il nostro disagio.

Per queste ragioni, che - ahinoi - rappresentano un regalo a quella narrazione cui faceva prima riferimento il collega del Partito Democratico per il Movimento 5 Stelle, voterò astenendomi, ben ricordandomi che l'astensione vale voto contrario in Senato.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Signor Presidente, la componente L'Altra Europa con Tsipras si asterrà, come i colleghi della componente Sinistra Ecologia e Libertà, sostanzialmente per le stesse ragioni illustrate dal senatore Augello.

Vorrei segnalare una cosa. Questo pomeriggio ho visto uno spettacolo pessimo: una spettacolarizzazione della politica fatta tutta di comunicazione, così come il Movimento 5 Stelle, che effettivamente è poco trasparente anche nell'amministrazione dei fondi che gestisce. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Al tempo stesso, però, devo dire che non è stato migliore lo spettacolo dei senatori del Partito Democratico, che sono stati in silenzio tutto il tempo tranne il colpo di teatro finale che ha detto pezzi di verità trascurandone altri così ben descritti dal collega Augello. Vorrei ricordare ai colleghi del Partito Democratico che la migliore campagna elettorale per il Movimento 5 Stelle la stanno facendo loro da mesi, anche con comportamenti come quello di oggi pomeriggio e con la votazione con cui ieri si è in sostanza abolito il Senato. *(Applausi del senatore Bocchino)*.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, intendo dichiarare il mio voto contrario sul provvedimento in esame. È un voto contrario soprattutto simbolico, perché mi rendo conto che ci sarà una grande maggioranza su questo tema.

Il mio voto contrario parte da un principio fondamentale: io rivendico il valore della politica con cui noi siamo entrati qui dentro e che chiamavamo la politica senza soldi. In realtà ci siamo resi conto - credo tutti, compresi i colleghi del Movimento 5 Stelle - che non è esattamente così, perché le competenze comunque vanno pagate e perché non siamo ancora arrivati ad un modello di responsabilità dei cittadini tale da far sì che il cittadino dica: «Sì, è una cosa che riguarda anche me e ci metto un po' del mio tempo». Questo credo che fosse l'obiettivo più alto che noi avevamo, un obiettivo che non siamo riusciti, non sono riusciti, io non sono riuscita, ma neanche i miei ex colleghi sono in realtà riusciti a raggiungere (e forse non sono neanche sulla giusta strada). Ma sicuramente molto lontani da questa strada sono coloro che non si rendono conto che un disegno di legge del genere, mentre tra l'altro in Commissione giace...

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Mussini.

MUSSINI *(Misto)*. Mi faccia finire per favore, signor Presidente, io non esagero mai.

Dicevo che in Commissione giace un disegno di legge sulle *lobby* che invece dovrebbe essere un disegno di legge che accompagna con grande forza quello che viene fatto oggi e le novità che oggi ci sono per i finanziamenti ai partiti. Deroghe e mancanza di controlli sono il segnale peggiore che la politica può dare ai cittadini.

Per queste ragioni voterò contro.

Sommessamente, dico anche al collega Del Barba che non tutti hanno un Sottosegretario che dirige l'editoria nazionale.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRIMI *(M5S)*. Se dovevamo esprimere un voto contrario, signor Presidente, l'intervento del collega Del Barba mi ha convinto a non partecipare neanche. Ma non a questa *fiction*, bensì a questa spartizione della torta.

Signor Presidente, mi permetta di motivare il mio non voto. Io a questo tavolo, a questo banchetto in cui vi state spartendo la torta tutti quanti non voglio partecipare e neanche avvicinarmi. *(Commenti dal Gruppo PD)*. L'intervento del senatore Del Barba è un'offesa ai 19 milioni di poveri...

PRESIDENTE. Lei deve esprimersi in dissenso, senatore Crimi, non fare una recensione degli altri interventi, sennò stiamo qui tutto il giorno.

CRIMI *(M5S)*. La mia scelta di non partecipare al voto è legata all'intervento del senatore Del Barba, che è un'offesa a 19 milioni di poveri. Ricordo che siete quelli che vi siete destinati 10 milioni di euro per comunicare... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

VOCI DAL GRUPPO PD. Basta!

VOCI DAL GRUPPO M5S. Il video!

GAETTI (M5S). Bravo, bravo, questa è la tua democrazia, questo è il tuo Regolamento!

PRESIDENTE. Il video è in mondovisione.

Prego, concluda, senatore Crimi.

CRIMI (M5S). Concludo, signor Presidente, ricordando che siete quelli che avete destinato 10 milioni di euro per finanziare la comunicazione del 2 per mille. L'avete inserito nella legge: avete usato 10 milioni di euro per finanziare una campagna di comunicazione, che però non è servita a niente, per poter avere il 2 per mille, che è ammontato poi... a centinaia di migliaia di euro... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Il suo tempo è esaurito, senatore Crimi.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, il mio intervento mira solo a far scoccare le 20,30, l'orario perfetto affinché...

PRESIDENTE. Andiamo avanti, procediamo con la votazione, non è che qui c'è il commento sonoro.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Prolungati applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SIMEONI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMEONI (Misto). Onorevoli colleghi, ieri sui giornali di Latina. *(Prolungati applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, la ginnastica può farla in palestra se si prepara ad attività di altra natura.

Prego, senatrice.

SIMEONI (Misto). Onorevoli colleghi, ieri, i giornali di Latina hanno titolato: «Terremoto criminale», «Gomorra pontina», «Decapitato il clan Di Silvio», «Malavita, politica e calcio». *(La senatrice Simeoni mostra una copia del quotidiano «Il giornale di Latina»)*.

Latina è la mia città e dovrei piangere lacrime amare nel leggere queste notizie, ma la verità è che ormai non riesco a provare neanche più rabbia per queste cose: solo un grande senso di disgusto. È chiaro che il modello mafia capitale è vigente in molte città italiane, soprattutto al Centro-Sud, ma non solo. Ci sono città italiane in balia di sistemi criminali, di individui che si permettono di dire: «Questa città è roba mia! Qui comando io! Io sono il re!».

Apprendiamo che spesso sono *clan* di persone di etnia rom, o meglio zingari, come li chiamavamo

prima che arrivasse il politicamente corretto ed il radical *chic*. Questi *clan* fanno uso di violenza, di bullismo, di usura, gambizzano e uccidono, gestiscono traffici di droga, corrompono pubblici ufficiali, vigili, carabinieri, addirittura arrivano ad assoldare dei rumeni per organizzare bande armate di rapinatori. E lo Stato che fa? Cosa fa lo Stato mentre questi feroci criminali prosciugano le nostre città dall'interno? Magari aspetta che la magistratura da sola risolva il problema, ma sappiamo benissimo come funziona la giustizia italiana: le carceri, per alcuni, hanno porte girevoli. Molti degli arrestati hanno detto alle famiglie di aspettare qualche giorno e che presto sarebbero stati di nuovo a casa. Purtroppo sarà così e magari il Governo, per non scontentare nessuno, varerà un nuovo indulto: alla faccia delle leggi anti-corruzione, dell'ANAC e della legalità tanto sbandierata negli ultimi anni.

La verità è che la politica è lassista, non si interessa al problema anche perché molto spesso è collusa; infatti, in questa inchiesta è indagato un deputato della Repubblica. I politici hanno capito che eliminare i *clan* mafiosi non conviene, perché sono un buon centro di acquisto voti e spesso possono anche risolvere problemi di carattere personale.

Onorevoli colleghi, il caso di Latina è solo l'ennesimo episodio del fallimento costante delle istituzioni e della politica, e la situazione non cambierà perché manca la volontà di cambiare le cose. Anzi, questo ramo del Parlamento sta per diventare un parcheggio per persone inquisite che cercano impunità: tutto l'opposto di quello che servirebbe a questo Paese. La direzione che abbiamo preso con questa legislatura è del tutto sbagliata ed ho paura che ormai sia troppo tardi per cambiarla.

Voglio però ringraziare e complimentarmi con il questore di Latina, che da quando è arrivato ha sgominato diverse bande mafiose. Ringrazio Giuseppe De Matteis per questa ulteriore operazione denominata "*Don't touch*" e ringrazio infine il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia.

[GRANAIOLO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLO (PD). Signor Presidente, ieri c'è stato un altro caso grave di meningite in Toscana: una donna di settantacinque anni di Portoferraio; oggi è stata colpita una bambina di tre anni residente a San Giuliano di Pisa. In ambedue i casi si tratta di meningococco di tipo B, una forma meno grave, per fortuna, non dunque il temutissimo ceppo che dall'inizio dell'anno ha già fatto sei vittime, ma comunque una forma che non può e non deve essere sottovalutata perché può essere molto aggressiva e può essere trasmessa tra soggetti immunodepressi.

La donna di settantacinque anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Livorno e le sue condizioni sono ancora gravi. La bambina di tre anni è ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze e, nonostante stia rispondendo alle terapie, è ancora in prognosi riservata.

Sono già intervenuta la settimana scorsa in Aula a seguito del terzo decesso avvenuto nell'empolese, che ha fatto crescere l'allarme nella popolazione.

La meningite fa paura perché compare all'improvviso e nel giro di poche ore può arrivare ad uccidere, come è successo purtroppo il 30 marzo scorso all'infermiera di trentaquattro anni di Vinci. La Toscana, che è la seconda Regione d'Italia, dopo la Puglia, come numero di casi registrati nell'ultimo triennio (34 casi e sei morti), sta facendo, per fortuna, una capillare campagna per le vaccinazioni.

Come già fatto la settimana scorsa, intervengo oggi per tornare a sollecitare una risposta da parte dell'Istituto superiore di sanità, che ci faccia capire meglio con quale malattia abbiamo a che fare, da cosa è provocata, quali sono i motivi per cui le manifestazioni stanno diventando così frequenti in Toscana. Ritengo, signor Presidente, che una risposta da parte dell'Istituto superiore di sanità sia urgente e non più rinviabile. Credo anche che ci sia bisogno da parte del Ministero della salute di una forte campagna di informazione su come si riconosce la meningite, specialmente quella di tipo C, quali precauzioni si devono adottare per non essere contagiati e quali sono le possibilità di prevenzione, a partire dalle vaccinazioni, e gli eventuali possibili effetti collaterali e se tali effetti, in realtà, sussistano. (*Applausi della senatrice Dirindin*).

[GIROTTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei parlare di un furto non di poche migliaia di euro, ma di due miliardi di euro ogni anno. Due miliardi di euro è, infatti, quanto è stato calcolato le banche si appropriano con la tecnica dell'anatocismo, una tecnica illegale ma tutt'ora utilizzata. Non è sbagliato dire che le banche continuano ad utilizzarla, perché solo nell'ultimo periodo nove banche sono state condannate in via definitiva; non è, quindi, una nostra opinione personale, perché vi è una serie di sentenze emesse nei confronti di nove banche: BPM, ING, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Fineco, IW Bank, Banca regionale europea (del Gruppo UBI) e Banca Sella.

Vorrei, però, chiarire che tutto quello che il tribunale può fare è ordinare la cessazione del comportamento illegittimo - e ci mancherebbe altro - e semplicemente l'adozione di misure informative per portare a conoscenza dei danneggiati e dei consumatori il dispositivo delle ordinanze emesse dai tribunali, cioè la sentenza. Vorrei far capire ai cittadini che se loro vanno in negozio e rubano un pacchetto di caramelle o una mela vanno in galera: naturalmente è giusto, non si deve rubare; se invece le banche rubano due miliardi di euro l'anno, tutto ciò che il tribunale può fare è dire alla banca: «Cattiva, cattiva, non farlo più».

Questo Parlamento, che ieri ha votato per una riforma del Senato e oggi per il finanziamento dei partiti, non trova mai il tempo per introdurre una cosa molto banale, cioè una sanzione che preveda misure dissuasive e, ovviamente, la restituzione del mal tolto. Non si capisce perché un ladro, beccato con le mani nella marmellata debba restituire e le banche no. Inoltre dovrebbe prevedere l'estensione delle tutele anche alle imprese e i professionisti, visto che al momento valgono solo per i consumatori.

Noi chiediamo che venga data risposta alla mia interrogazione che denuncia proprio questa situazione e auspichiamo con forza che la Banca d'Italia, che ha il potere di ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite lo faccia. Non si capisce perché, o meglio si capisce benissimo...

PRESIDENTE. Grazie, senatore.

GIROTTA (*M5S*). Se mi lascia concludere.

PRESIDENTE. Concluda.

GIROTTA (*M5S*). Auspico che Banca d'Italia eserciti il potere che le deriva dall'articolo 128-ter del testo unico bancario e che questo Parlamento introduca delle sanzioni e l'obbligo di restituzione degli interessi indebitamente percepiti. (*Applausi del senatore Buccarella*).

[BAROZZINO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ancora una volta cerco di parlare di lavoro, della dignità ormai perduta nel mondo del lavoro.

In questi giorni fortunatamente è venuto alla ribalta (per modo di dire), o meglio alcuni *media* si sono interessati al problema delle donne lavoratrici del gruppo FCA. Sto parlando del fatto che le tute da lavoro, di colore chiarissimo, si macchiano e provocano grossi disagi alle donne, la cui dignità in quei momenti, soprattutto per la loro diversità biologica, va ad essere compromessa.

Questa però è solo una parte di un problema che nasce dal fatto che le pause di lavoro sono state ridotte, passando da due da venti minuti l'una a tre da dieci minuti, e non permettono alle lavoratrici di recarsi al bagno nella massima tranquillità e nel massimo rispetto delle regole igieniche. Mi spiego meglio. Prima le pause erano a scorrimento, cioè un lavoratore veniva sostituito da un altro lavoratore (il problema è molto serio, lo dico ai pochi intimi che siamo rimasti), quindi i lavoratori che si recavano al bagno erano molti di meno. Adesso le pause sono collettive, quindi in dieci minuti si reca al bagno praticamente un intero turno di lavoratori, che quindi devono aspettare, fare la fila (con tutte le conseguenze del caso) nella massima igiene in dieci minuti. Se aggiungete anche il fatto che a volte i bagni sono distanti dalle postazioni (parliamo di cose serie, fanno anche centinaia di metri per recarsi al bagno), pensate bene a quello che può succedere. Fortunatamente è emersa solo una parte di quel problema, ma la questione è molto più seria e va molto alla radice.

Siccome io ripeto sempre che la politica si dovrebbe interessare dei fatti reali che accadono e siccome parliamo di lavoro, che è lo specchio della civiltà di un Paese, io pongo all'attenzione dell'Assemblea

tutto questo. Vorrei inoltre che tutti i membri delle Commissioni che si occupano di lavoro o della Commissioni d'inchiesta sul lavoro si facessero carico di tutto ciò, perché parliamo di cose vere e concrete e che, se solo la politica se ne volesse interessare, sarebbero di facile risoluzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 15 ottobre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 15 ottobre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 20,46*).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria ([1559](#))

ORDINE DEL GIORNO

G1

La Relatrice

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria» (atto Senato n. 1559);

premessi che:

la lettera *b*), comma 8, articolo 1 reca disposizioni in merito alla sostituzione di alcune parti del comma 1-*bis*, articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

considerato che:

nella parte rimasta inalterata del medesimo comma 1-*bis*, articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è previsto che «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.»;

ritenuto che:

ad oggi la suddetta attività di monitoraggio non sia ancora stata posta in essere,

impegna il Governo a dare seguito all'attività di monitoraggio degli esiti dei procedimenti di mediazione come previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8. è aggiunto il seguente: «8-*bis*. iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-*bis*, comma 6, e 18-*ter*, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei promotori finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998.

3. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-*bis*, comma 1, e nell'articolo 18-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo.

4. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e agli articoli 18-*bis* e 190 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari indipendenti» e «consulente finanziario indipendente».

5. L'organismo di cui al comma 2 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo, del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del predetto provvedimento. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 2, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 2 ed al protocollo d'intesa, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

b) la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti

finanziari.

7. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, nei limiti di 0,2 milioni di euro per il solo anno 2016, sono riassegnate ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate alla copertura di quota parte degli oneri occorrenti per il funzionamento, per il medesimo anno 2016, dell'organismo istituito, ai sensi del quarto periodo del presente comma, a seguito della revisione del sistema, disciplinato dalla CONSOB, di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A tal fine, con regolamento adottato dalla CONSOB sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in modo da assicurare:

- a) l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB, a partecipazione obbligatoria;
- b) l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela;
- c) l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7:

- a) sono abrogati l'articolo 32-*ter* del decreto legislativo n. 58 del 1998 e il capo I del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
- b) all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB»;
- c) all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, dopo la lettera d-*sexies*) è aggiunta la seguente:
«d-*septies*) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB, nonché alle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ivi previste».

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL
CONSIGLIO EUROPEO DEL 15 E 16 OTTOBRE 2015
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7**

(6-000136) n. 1 (testo 2) (14 ottobre 2015)

ZANDA, SCHIFANI, ZELLER

Approvata

Il Senato,

premessi che:

il prossimo Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2015 vedrà tra i punti all'ordine del giorno lo sviluppo di soluzioni condivise sulle pressioni migratorie, in vista del vertice de La Valletta (11-12 novembre) e a seguito della conferenza ad alto livello sulla rotta dei Balcani occidentali tenutasi l'8 ottobre 2015, in aderenza alle proposte della Commissione europea e delle conclusioni del Consiglio

"Giustizia e affari interni" del 14 settembre e dell'8-9 ottobre 2015;

i massicci flussi migratori verso l'Europa, insieme all'aumento delle richieste di asilo di un numero crescente di rifugiati in fuga da guerre, conflitti e persecuzioni, aggravati dalle azioni terroristiche del Daesh, richiamano la necessità di approntare un complesso di misure operative, finanziarie e giuridiche sia d'emergenza che di lungo periodo;

su spinta del Governo italiano finalmente il tema della migrazione e della crisi dei rifugiati è diventato una delle priorità dell'azione dell'Unione; a partire, infatti, dalla convocazione del vertice straordinario del Consiglio europeo del 23 aprile scorso, fortemente sollecitato dall'esecutivo italiano, gli Stati membri hanno sancito l'impegno ad agire rapidamente per salvare vite umane e a intensificare l'azione dell'UE sulle migrazioni;

l'Agenda europea sulla migrazione, una delle 10 priorità degli orientamenti politici della nuova commissione UE di Juncker, contiene un pacchetto di misure volte alla: ricollocazione e reinsediamento dei richiedenti asilo, predisposizione di un Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti, modifiche alla base giuridica di Frontex per potenziarne il ruolo in materia di rimpatrio, insieme a un aumento di risorse e a un ampliamento del suo raggio d'azione, non più limitato alle sole acque territoriali UE, proposta di regolamento per concordare un elenco della UE di "Paese di origine sicuro", al fine di accelerare l'*iter* delle domande di asilo e predisporre l'eventuale rimpatrio, gestione comune delle frontiere esterne, previsione di un sistema europeo comune di asilo e revisione del regolamento Dublino nel 2016;

per l'attuazione di tale strategia, circa la ricollocazione e il reinsediamento di persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia, i rimpatri e la cooperazione con i Paesi d'origine e di transito, rilevano le decisioni di recenti Consigli: a partire dal Consiglio del 25-26 giugno 2015, a quello del 20 luglio 2015 del Consiglio giustizia e affari interni, al Consiglio giustizia e affari interni del 14 settembre 2015, con il meccanismo di ricollocazione di 40 mila richiedenti asilo, fino al decisivo Consiglio giustizia e affari interni straordinario del 22 settembre che ha adottato un ulteriore meccanismo di ricollocazione, prevedendo per ulteriori 120.000 la ricollocazione di persone in evidente stato di bisogno di protezione internazionale dall'Italia e Grecia agli altri Stati membri;

importanti obiettivi sono stati conseguiti anche in relazione al potenziamento della presenza in mare per il salvataggio di vite umane, moltiplicando risorse e mezzi disponibili per le operazioni congiunte di Poseidon, Triton e Frontex, con il rafforzamento dell'azione esterna comune dell'UE nel Mediterraneo, tra cui rileva l'operazione navale militare EunavforMed, cosiddetta "Operazione Sophia", a guida italiana, avviata in prima fase per raccogliere informazioni sulle rotte e le imbarcazioni dei trafficanti di migranti e che sta proseguendo con la fase 2, per rendere più incisiva la lotta contro i trafficanti di esseri umani, nelle acque internazionali del Mediterraneo al largo della Libia. L'approvazione della risoluzione 2240 del Consiglio di sicurezza dell'ONU fortemente voluta dall'Italia e adottata con 14 voti favorevoli (fra cui tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza) e la sola astensione del Venezuela, stabilisce infatti, per la prima volta, che il traffico di esseri umani costituisce, come altre minacce transnazionali di attori non statuali, quali il terrorismo, una "minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale";

l'Unione europea e i suoi Stati membri sono fortemente impegnati sin dall'inizio del conflitto in Siria a promuovere la stabilità nella regione, a fornire assistenza umanitaria ai siriani nel proprio Paese e al di fuori di esso, e aiuti ai Governi e alla società civile dei Paesi confinanti;

il recente Consiglio giustizia e affari interni del 7, 8 e 9 ottobre svoltosi a Lussemburgo dei Ministri dell'interno, incentrato prevalentemente sulla politica dei ritorni, dei rapporti con i Paesi di origine e dei rimpatri dei cosiddetti "migranti economici", sulla base di una politica "*more for more*", cioè "più progressi, più aiuti", stabilisce un chiaro legame tra la collaborazione nei rimpatri e gli aiuti allo sviluppo;

tuttavia, nonostante questi importanti passi in avanti, l'opera di attuazione richiesta dall'Agenda europea per la migrazione deve ancora essere completata e, alla luce della gravità della crisi umanitaria

a causa dell'acuirsi delle situazioni di crisi e di conflitti in Africa e Medio Oriente, richiama l'urgenza di ulteriori e più incisive misure, non solo di carattere temporaneo e straordinario, da mettere in campo nei prossimi mesi;

il Piano approvato dalla UE, seppure con fatica e che ha preso l'avvio di recente con i primi ricollocamenti dall'Italia verso la Svezia, sono un primo passo importante ma non sufficiente. Occorre fare un salto di qualità per arrivare all'istituzione di un diritto d'asilo comune europeo;

occorre che l'Europa sui *dossier* importanti di politica estera diventi protagonista sullo scacchiere internazionale e in tale direzione rileva il percorso virtuoso avviato dall'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Unione, Federica Mogherini; è necessario che l'Unione si presenti come unione di Paesi, superando le iniziative dei singoli Stati membri, a partire dalla crisi siriana, all'acuirsi del conflitto israelo-palestinese, all'accordo preliminare di un esecutivo di unità nazionale in Libia e che ha preso l'avvio di recente con l'inviato Onu Bernardino Leon, alle intese e al dialogo sulla cooperazione con la Turchia, appena iniziato con la Commissione UE sulla gestione dell'emergenza rifugiati;

la necessità immediata è quella di sostenere gli Stati membri che gestiscono afflussi eccezionali di rifugiati nei loro territori e sostenere i paesi di vicinato diretto, nonché luoghi di transito della maggior parte dei profughi in arrivo. Di fronte all'imponenza dei flussi occorre, infine, predisporre canali umanitari legali con la collaborazione dell'UNHCR, per impedire il traffico e la tratta di persone disperate in fuga. Per questo è necessario agire sia all'interno che all'esterno dell'UE;

in ragione della nostra peculiare posizione geostrategica nel Mediterraneo centrale, l'Italia nel corso del recente semestre di presidenza del Consiglio UE ha lanciato un'importante iniziativa *ad hoc* - il Processo di Khartoum, EU- Horn Africa Migration Route Initiative, PK - per aprire un dialogo istituzionalizzato fra UE e Paesi dell'Africa orientale, con i principali Paesi di transito e provenienza dei flussi migratori e di profughi; in seguito a tale iniziativa attualmente sono in corso missioni di esperti UE in tutti i Paesi africani coinvolti nel processo di Khartoum per favorire interventi di cooperazione e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;

il prossimo vertice sulla migrazione che si terrà a La Valletta l'11-12 novembre 2015 offrirà l'opportunità di presentare le nuove priorità della politica migratoria nel quadro delle relazioni dell'UE con i partner africani;

il prossimo Consiglio europeo sarà altresì dedicato ad aggiornare la discussione sui contenuti del Rapporto dei cinque Presidenti sulla riforma del sistema di governo dell'Unione economica e monetaria europea, alla luce dei recenti sviluppi del dibattito sul coordinamento delle politiche di convergenza e solidarietà fra i Paesi membri;

le proposte del Governo italiano, contenute nel contributo trasmesso ai Presidenti lo scorso maggio e ribadite in occasione della presentazione finale del Rapporto durante il Consiglio del 25 e 26 giugno, sono volte a promuovere una più efficace governance economica, anche attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i parlamenti nell'implementazione coordinata delle riforme strutturali, lo sviluppo di interventi comuni di contrasto alla disoccupazione ciclica, l'implementazione di un Mercato unico dotato di meccanismi di coordinamento fiscale e che possa essere il canale per la diffusione dell'innovazione, la creazione di un bilancio dell'Eurozona, il raggiungimento dell'Unione bancaria e l'efficace utilizzo delle risorse del Piano Juncker;

portare avanti questa strategia comune fondata su un dialogo efficace fra tutti gli Stati membri e finalizzata ad un'evoluzione degli equilibri tra le istituzioni dell'Unione, nell'ambito del "triangolo virtuoso" formato da responsabilità di bilancio, riforme strutturali e investimenti, risulta essenziale per rafforzare i segnali della ripresa economica, confermati dai positivi andamenti di crescita e occupazione, osservati in particolare per l'economia italiana,

impegna il Governo:

a proseguire l'azione di promozione, nelle opportune sedi europee ed internazionali, delle iniziative tese al consolidamento della nuova visione e gestione comune delle politiche migratorie in seno all'Unione europea, in linea con quanto proposto dalla Commissione europea con l'Agenda

europea sulla migrazione COM(2015) 240 final del 13 maggio 2015 e nel quadro di un nuovo contesto europeo che vede i nostri *partner* avvicinarsi a posizioni da tempo avanzate dall'Italia in sede europea;

a perseguire, in questo contesto, soluzioni che prevedano una ripartizione dei costi e delle responsabilità adeguata fra gli Stati di primo approdo e gli altri, incentrata sull'inscindibilità degli elementi principali del nuovo approccio europeo: ricollocazione, controllo delle frontiere comuni, politica comune dei rimpatri;

ad attivarsi per realizzare una politica unica dell'asilo, con criteri, *standard* di protezione e di assistenza comuni, con una gestione europea del diritto d'asilo adottando ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi europee ed internazionali, a condurre ad una revisione dei meccanismi previsti dal cosiddetto regolamento di Dublino, nonché all'introduzione a livello comunitario di criteri comuni per la concessione del diritto di asilo e sulla gestione dei rimpatri e quindi del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni di concessione dell'asilo;

alla luce della recente Risoluzione 2240 del Consiglio di sicurezza, ad invitare i Paesi terzi ad intensificare la lotta ai trafficanti di esseri umani in quanto minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale;

ad adoperarsi, in collaborazione con le principali organizzazioni internazionali e ONG attive in materia, per favorire l'introduzione di misure, di reinsediamento che rendano possibile ai titolari di protezione internazionale nei Paesi terzi una via legale e protetta di accesso alla UE, anche allo scopo di contenere i flussi migratori irregolari ed evitare che essi cadano nella rete dei trafficanti di uomini;

a intensificare gli sforzi per rafforzare l'azione comune europea in tema di politica estera UE sui conflitti in atto nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente, origine dei massicci flussi migratori e di profughi verso l'Europa;

a promuovere, anche in vista del prossimo vertice a La Valletta dell'11 e 12 novembre, le seguenti azioni europee per i prossimi mesi, volte a:

- potenziare la collaborazione con i paesi dei Balcani occidentali, la Turchia e i Paesi del vicinato meridionale per far fronte ai milioni di rifugiati dalla Siria che aumentano la pressione su Turchia, Libano, Giordania, Serbia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. A tal fine occorre rafforzare lo strumento europeo di vicinato (ENI), consentire un aumento del Fondo fiduciario regionale in risposta alla crisi siriana (fondo Madad) e fornire assistenza ai Paesi terzi che accolgono i rifugiati provenienti dalla zone di guerra, insieme a un ulteriore orientamento di fondi dallo strumento di assistenza preadesione, in favore di tale fondo fiduciario;
- fornire maggiori aiuti europei all'Africa, sostenendo concretamente il processo di Khartoum ed il processo di Rabat, anche mediante l'incremento dell'istituendo "Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde dell'immigrazione irregolare e dei profughi in Africa", nonché promuovere, nel contesto degli stessi processi, un impegno congiunto a gestire il fenomeno migratorio nel rispetto dei principi dello stato di diritto e dei diritti fondamentali;
- incrementare i finanziamenti per le tre agenzie dell'UE competenti per la migrazione (Frontex, EASO ed Europol), in ragione dei maggiori compiti rispetto a quelli originariamente assegnati, al fine di aumentare gli esperti europei che lavorano su questo versante e prefigurare, a più lungo termine, la creazione di una guardia di frontiera europea;
- sostenere gli Stati membri che gestiscono afflussi eccezionali di rifugiati nei loro territori, maggiormente impegnati sul fronte dei salvataggi e dell'accoglienza, mediante squadre di sostegno forniti dalle agenzie europee, attraverso un aumento delle risorse a carico del bilancio europeo 2015, volte a coprire anche le spese del sistema di rimpatri a livello europeo;
- ribadire la ferma opposizione dell'Italia, in ogni fase dei lavori comunitari, alla messa in discussione dell'*acquis* comunitario, in particolare dei settori della libera circolazione delle persone nonché alla introduzione di meccanismi volti ad attribuire ai Governi e parlamenti nazionali poteri di blocco dei processi decisionali dell'UE;
- a sostenere in sede europea una riflessione approfondita sul futuro della *governance* economica europea, tesa a rafforzare il quadro istituzionale dell'Euro e la sua legittimità democratica,

al fine di pervenire ad una *governance* più efficiente e più efficace, assicurando uno stretto raccordo di tale riflessione con le iniziative promosse dalle Camere e dal Parlamento europeo;

a orientare la discussione in merito al Rapporto dei presidenti sul futuro dell'Unione economica e monetaria, tenendone costantemente informate le Camere, proseguendo lungo le linee proposte nel contributo del Governo italiano del maggio scorso e finalizzate a dotare l'UEM di strumenti e meccanismi adeguati promuovendo una cooperazione più stretta, e a vocazione federale, fra gli Stati che ne fanno parte;

a proseguire nell'impegno profuso nella realizzazione di riforme strutturali, politiche per la crescita e lo sviluppo, nel nuovo quadro delle politiche economiche europee, allentamento monetario, interpretazione flessibile del patto di stabilità, piano europeo per gli investimenti, improntate alla crescita e agli investimenti dopo anni di approccio rigorista, nonché a intensificare l'impegno per la spesa dei fondi strutturali europei, in particolare di quelli relativi al ciclo di programmazione 2007-2013, da rendicontare alla Commissione europea entro il 31 dicembre;

a promuovere nel contesto del dibattito sui futuri assetti istituzionali dell'eurozona, dei meccanismi che rispondano all'obiettivo di condurre politiche economiche e di bilancio orientate alla crescita, all'occupazione e alla coesione economica e sociale approfondendo con gli altri Stati membri la proposta, avanzata già nel corso del semestre di presidenza, di accorpate le composizioni del consiglio che si occupano di economia reale per razionalizzare i lavori del consiglio ed equilibrare l'enfasi preponderante acquisita negli ultimi anni dal tema della stabilità finanziaria;

a favorire una maggiore integrazione del mercato interno, in particolare per quello del lavoro, promuovendo la realizzazione di un sistema europeo di assicurazione contro la disoccupazione ciclica, complementare alla realizzazione delle riforme e tale da migliorare l'efficacia, l'impatto, e gli *spillover* positivi delle iniziative dei singoli Stati, attenuando quelli negativi in caso di crisi;

a rafforzare le misure finalizzate a promuovere la convergenza, nell'immediato con meccanismi di riequilibrio più efficaci e simmetrici e, in prospettiva, anche attraverso opportune modifiche dei vigenti Trattati, con l'approvazione di un bilancio comune della zona euro che porti ad un livello crescente di integrazione fiscale, anche al fine di superare forme di concorrenza fiscale dannosa, che finisce per concentrare il carico impositivo sui redditi da lavoro e da impresa, stante la volatilità dei mercati finanziari e la libertà di movimento di capitali;

a promuovere ogni opportuna iniziativa mirante ad ampliare i margini di apertura all'unione del mercato dei capitali e al completamento dell'Unione bancaria, in linea con quanto affermato nel corso del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno scorso, e a evitare eventuali ulteriori richieste di incremento dei requisiti finanziari di dotazione di capitale e liquidità, al fine di non condizionare negativamente la rinnovata propensione delle banche a erogare credito a famiglie e imprese.

(6-000137) n. 2 (14 ottobre 2015)

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta

Il Senato,

ascoltate le comunicazioni del Governo in vista dell'imminente Consiglio europeo che avrà luogo il 15-16 ottobre 2015;

esprimendo soddisfazione per il fatto che la gestione dell'emergenza migratoria in atto nel Mediterraneo ne costituirà l'argomento principale;

rilevando come la bozza delle conclusioni attualmente allo studio degli Stati membri contempli il rafforzamento della protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea insieme a significativi riferimenti all'organizzazione del rimpatrio dei migranti economici clandestini;

sottolineando come nell'ambito dell'Unione europea non si stia affatto prefigurando una politica di indiscriminata apertura delle frontiere, ma si stia invece consolidando una comune volontà di affrontare i flussi migratori senza cedimenti al permissivismo;

evidenziando tuttavia come stia emergendo anche una propensione a considerare la Turchia

come un possibile *partner* affidabile dell'Unione europea nel contenimento dei flussi migratori proprio nel momento in cui si rafforzano le perplessità circa il ruolo svolto dal Governo di Ankara nella genesi della crisi migratoria che ha sconvolto negli ultimi mesi l'Europa, inondandola di profughi in fuga dalla Siria, dall'Afghanistan e dal Pakistan;

rilevando la circostanza che le autorità turche si siano apparentemente dichiarate disponibili a trattenere i profughi in transito sul proprio territorio in cambio di fondi europei, da destinare peraltro all'allestimento di campi sul suolo siriano, in un'area che dovrebbe essere militarmente protetta dalle conseguenze del conflitto in atto in quello sfortunato Paese;

manifestando il dubbio che la Turchia abbia usato la leva migratoria per condizionare le scelte politiche dell'Unione europea ed ottenere fondi dall'Europa con i quali perseguire i propri obiettivi nazionali in Siria,

impegna il Governo:

ad agevolare in sede europea l'assunzione di ogni decisione che possa essere utile al rafforzamento della capacità comunitaria di difendere le frontiere europee dagli afflussi massicci di migranti irregolari;

ad esprimersi contro lo stabilimento sul territorio del nostro Paese di *hotspot* destinati alla raccolta dei migranti clandestini e all'identificazione dei possibili profughi;

in subordine, a pretendere garanzie ed adeguate contropartite finanziarie nel caso in cui il Consiglio europeo decidesse a maggioranza, contro il parere dell'Italia, di stabilire uno o più *hotspot* nel territorio del nostro Paese;

ad accettare le proposte tese a facilitare il rimpatrio dei migranti che risultassero non intitolati alla protezione internazionale da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

a respingere il tentativo della Turchia di accreditarsi come partner credibile dell'Unione Europea fintanto che sussisteranno dubbi sul suo ruolo nella genesi del cosiddetto Stato Islamico e sui motivi che hanno indotto quest'anno il Governo di Ankara ad allentare la sorveglianza sulle proprie frontiere occidentali, permettendo a centinaia di migliaia di sedicenti profughi di riversarsi in Grecia e di qui procedere verso l'Europa centrale e settentrionale.

(6-000138) n. 3 (14 ottobre 2015)

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI, BIGNAMI, MUSSINI

Respinta

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Presidente del consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015;

premesso che:

il Consiglio europeo si concentrerà sulle questioni migratorie in tutti i suoi aspetti e farà il punto delle discussioni in merito alla relazione sull'Unione economica e monetaria, nonché sullo stato della situazione relativa al *referendum* sulla permanenza o l'uscita del Regno Unito dall'UE;

dall'inizio del 2015 è aumentato in modo consistente il numero dei migranti che arrivano in quei Paesi che, per la loro posizione geografica, rappresentano le principali porte di ingresso nell'Unione europea;

secondo i recenti dati dell'UNHCR sono più di 530.000 i rifugiati e i migranti che hanno attraversato il mediterraneo nel 2015. La Grecia è il Paese di arrivo che ha accolto il numero maggiore di arrivi con quasi 400.000 persone, seguita dall'Italia con 131.000 arrivi nel 2015;

nonostante i forti venti autunnali nel solo mese di settembre, 168.000 persone hanno intrapreso questa traversata, il dato mensile più alto di quest'anno, cinque volte superiore al totale registrato a settembre del 2014, mentre nella sola Grecia sono state più di 153.000 le persone arrivate nel mese di settembre: provengono tutte dai primi dieci Paesi al mondo per numero di rifugiati, principalmente da Siria (70 per cento), Afghanistan (18 per cento) ed Iraq (4 per cento);

alla luce di questa situazione e dei relativi numeri, le proposte dell'Unione europea e la relativa

gestione sulla cosiddetta "crisi dei migranti" appare fortemente sbagliata e potenzialmente rischia di mettere a serio repentaglio le fondamenta democratiche dell'Europa stessa;

è da quando è stata fondata l'Unione europea che si parla di flussi migratori in Europa e lo si è fatto applicando esclusivamente leggi restrittive che hanno alimentato la "clandestinità" delle persone;

il fenomeno delle migrazioni non può essere fermato. Non serve rinforzare le frontiere, aumentare i controlli, installare telecamere, erigere muri o attivare qualsiasi altro dispositivo di chiusura: l'unica soluzione da intraprendere adesso sarebbe quella di istituire dei corridoi umanitari per agevolare l'arrivo in sicurezza di chi decide di scappare dalla sua terra e stabilire la possibilità di ottenere il diritto di asilo in luoghi attrezzati vicini alle zone di fuga;

se può essere visto come un cambio di rotta l'annuncio sui reinsediamenti e i primi ricollocamenti all'interno dell'Unione europea, desta particolare preoccupazione il progetto europeo per un piano di rimpatri di persone che non riuscirebbero ad ottenere lo status di rifugiato, ossia i cosiddetti "rifugiati economici" e dalla proposta collaterale di istituire una lista vincolante di "Paesi terzi sicuri" cioè sicuri in origine e transito, in cui dunque i richiedenti asilo possono essere rinvii ignorando i gravi ostacoli all'accesso alla procedura d'asilo che troveranno in quel Paese;

non è possibile accettare distinzione tra migranti economici e rifugiati. Ogni migrante andrebbe valutato per la sua storia, come prevede la Convenzione di Ginevra e la nostra Costituzione;

preoccupano a questo riguardo anche le affermazioni del ministro degli interni Alfano a margine della riunione dei Ministri degli interni in Lussemburgo dello scorso 8 ottobre: "bisogna essere molto chiari su un punto con i Paesi africani: se non ci aiutate non vi diamo i soldi della cooperazione internazionale". Di quali Paesi stiamo parlando, forse dell'Eritrea, del Sudan, della Somalia, del Niger? Gli stessi saranno considerati per cui Paesi "sicuri". Sembrerebbe di sì sarebbe l'epilogo del "Processo di Khartoum";

agli accordi commerciali o di cooperazione con Paesi terzi dal Nord Africa ai confini con l'Asia, l'Europa dovrebbe stipulare accordi umanitari per la creazione di percorsi garantiti verso il continente stesso, e non di barattare risorse economiche comunitarie in cambio di un servizio poliziesco di controllo delle frontiere;

oltre al dialogo con alcune delle "peggiori dittature" del mondo come Sudan ed Eritrea, preoccupa il dialogo con Paesi come l'Egitto e soprattutto la Turchia. È forte la preoccupazione che un accordo tra l'Unione e la Turchia, che preveda l'inserimento di quest'ultima nella lista dei "Paesi sicuri" per dare una frenata al flusso dei rifugiati, faccia chiudere un occhio sul rispetto dei diritti umani, sulla repressione delle libertà fondamentali, nonché sulla forte repressione anti-curda che il Governo Turco sta mettendo in piedi negli ultimi mesi, addirittura dimenticando le gravi responsabilità di quest'ultimo nel supporto a Daesh;

in occasione del medesimo vertice documentato da Amnesty international il Governo dell'Ungheria ha speso oltre 100 milioni di euro (il triplo di quanto destinato annualmente all'accoglienza dei richiedenti asilo) per costruire la barriera di filo spinato e applicare altre misure di controllo alla frontiera con Croazia e Serbia al fine di impedire a migranti e rifugiati di entrare nel paese, in aperta violazione del diritto internazionale;

contemporaneamente il parlamento ungherese ha, con legge, inserito la Serbia nella lista dei Paesi sicuri di origine e transito, in cui dunque i richiedenti asilo possono essere rinvii ignorando i gravi ostacoli all'accesso alla procedura d'asilo che troveranno in quel Paese. Contemporaneamente, un'ulteriore provvedimento ha istituito il reato penale di ingresso irregolare di rifugiati e richiedenti asilo, in violazione del diritto internazionale;

le istituzioni dell'Unione europea al fine di prevenire ulteriori violazioni dei diritti umani in Ungheria dovrebbero attivare il meccanismo preventivo previsto dall'articolo 7.1 del Trattato dell'Unione europea, che consente al Consiglio europeo di ammonire uno stato membro quando vi sia "un evidente rischio di gravi violazioni" dello stato di diritto e dei diritti umani;

nei giorni scorsi è partita la seconda fase della Missione EUNAVFOR MED, l'operazione militare che ha l'obiettivo di identificare, prendere possesso e rendere inoperative le imbarcazioni usate

dai trafficanti di esseri umani;

la missione europea entra infatti in una fase operativa, dopo quella di studio del fenomeno. Ora si potranno mettere in atto delle vere azioni di deterrenza. Potranno essere fermate le barche usate dai trafficanti, potranno essere scortati i barconi carichi di migranti e allo stesso tempo potranno essere assicurati i trafficanti alla giustizia italiana. Potranno essere sequestrate le imbarcazioni utilizzate dai trafficanti così come il materiale tecnologico;

l'esperienza ci ha purtroppo insegnato che quando vengono messe in atto azioni di deterrenza, ma non si creano al contempo delle alternative possibili, i viaggi dei rifugiati diventano ancora più disperati. L'Unione europea sta mettendo in atto un programma di forte contrasto ai trafficanti ma non sta agendo con altrettanta forza per aprire canali sicuri e legali per consentire alle persone che hanno bisogno di protezione di raggiungere l'Europa;

basterebbe fare un esempio: cosa successe nel 2009, quando l'Italia mise in atto la politica dei respingimenti nei confronti delle imbarcazioni partite dalla Libia? Si aprì una nuova via di fuga attraverso il Sinai e lì centinaia di persone furono rapite e torturate atrocemente. Non si fermò il flusso di rifugiati fuggiti, ma solo la loro possibilità di chiedere protezione;

la politica dei respingimenti ha già ampiamente dimostrato la sua inefficacia e mostrato i suoi nefandi aspetti sulla pelle di chi fugge da guerre, carestie, persecuzioni e dittature e rischia di far deflagrare, con effetti ancor più devastanti anche nel nostro Paese, le politiche ad esso correlate: la creazione degli *hotspot* e di conseguenza la riapertura su larga scala dei centri di detenzione amministrativa per l'identificazione l'espulsione;

il tentativo, già fallito in partenza, di identificare attraverso le impronte digitali tutti i migranti dopo l'ingresso in Italia e Grecia, senza però garantire al contempo un tempestivo trasferimento legale verso i Paesi del Nord Europa per cui gli *hotspot*, proposti come centri che dovrebbero migliorare la condizione dei richiedenti asilo, stanno già diventando, di fatto, luoghi di riproduzione della clandestinità;

l'unica soluzione, al momento non applicabile anche per via delle scarsità di risorse anche umane, sarebbe quella del prelievo forzato delle impronte digitali a meno di non estendere il trattenimento amministrativo a tempo indeterminato nei confronti di migliaia di persone appena sbarcate, cosa molto probabile al momento anche a fronte del divieto di respingimenti o espulsioni collettive, sancito dall'articolo 4 del Quarto Protocollo allegato alla CEDU, oltre che dall'articolo 19 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;

nell'impossibilità di procedere ai rimpatri si avranno per cui decine di migliaia di persone internate a tempo indeterminato;

in definitiva gli interessi politici degli Stati stanno affossando di fatto il "diritto di asilo europeo" che non è mai esistito e si allontana sempre più, così come sembra allontanarsi l'idea di una Europa solidale. Non c'è altra soluzione: o si prende atto del fatto che il futuro di chi scappa da guerre e miseria è tutt'uno col futuro dell'Europa, oppure anche l'Unione si trasformerà in una terra di guerre e conflitti crudeli come accade alle nostre porte. Il destino dei migranti è in definitiva il nostro destino; considerato che:

in riferimento alla priorità al rafforzamento dell'unione economica e monetaria rimangono in piedi le questioni, già affrontate nei precedenti dibattiti in questa Aula, in ultimo nella "sessione europea" dello scorso settembre: della revisione in profondità delle politiche economiche cosiddette «dell'austerità» portate avanti dagli organismi dirigenti dell'eurozona e da molti Governi dei Paesi che ne fanno parte, nonché della revisione in senso democratico del funzionamento degli organismi stessi della *governance* europea;

è necessario, oggi più che mai, riformare profondamente politiche, strumenti giuridici e procedimento legislativo dando un chiaro bilanciamento tra i poteri e togliendo potere al sistema intergovernativo;

occorre con urgenza definire un piano europeo per l'occupazione per i giovani, i disoccupati e gli inoccupati, che definisca una politica industriale a livello europeo, dando priorità a interventi che

rispettano il diritto ad un ambiente sano e integro, al contrario di quanto fanno molte grandi opere che devastano il territorio e che creano poca occupazione agevolando la transizione verso consumi drasticamente ridotti di combustibili fossili, la creazione di un'agricoltura biologica e molti funzionale, il riassetto idrogeologico dei territori, la valorizzazione non speculativa del patrimonio artistico, il potenziamento dell'istruzione e della ricerca, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la riqualificazione delle città, l'efficienza energetica degli immobili, l'innovazione tecnologica, la riforma e il rinnovamento della PA e del *welfare*, l'innovazione e la sostenibilità delle reti (trasporti, energia, digitalizzazione del Paese, e altro),

impegna il Governo in riferimento alle politiche delle migrazioni:

a promuovere l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire «canali di accesso protetto» attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti per mettere fine alle stragi in mare e in terra quindi debellare il traffico di essere umani e le prevedibili e evitabili tragedie in mare;

a proporre un reale "diritto di asilo europeo", capace di superare il regolamento Dublino che obbliga i migranti a richiedere asilo nel primo Paese comunitario che incontrano nel loro cammino. Un migrante dovrebbe avere il diritto di avere riconosciuto l'asilo in qualsiasi Paese, per poi essere libero di circolare all'interno dell'Europa;

a vigilare sul rispetto del divieto di espulsioni collettive previsto dai protocolli addizionali alla CEDU, attraverso l'adozione di opportuni atti regolamentari e l'introduzione di procedure di monitoraggio indipendenti;

a concedere con effetto immediato permessi di soggiorno per motivi umanitari che consentano la libera circolazione negli Stati dell'Unione europea e quindi avviare l'*iter* per la predisposizione di una normativa dell'Unione con la quale disciplinare il riconoscimento reciproco delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale tra gli Stati membri e a chiedere, in sede di Consiglio europeo, la regolarizzazione di tutti i migranti ancora senza documenti presenti in Europa;

a promuovere il principio un'accoglienza dignitosa, dunque la chiusura di tutti i centri di detenzione per migranti sparsi in Europa;

a superare, per quanto concerne l'Italia, definitivamente il sistema dei CIE, CARA e CDA e adottare il sistema SPRAR come modello unico di accoglienza per i richiedenti asilo;

a implementare rapidamente il programma di ricollocamento, affiancandolo alla creazione di adeguate strutture per l'accoglienza, assistenza, registrazione e screening delle persone in arrivo via mare e ad affrontare, con gli altri *partner* europei, in ragione del massiccio afflusso di rifugiati in Grecia, le carenze nella capacità di accoglienza in Grecia possano seriamente mettere a rischio il programma di ricollocamento concordato dal Consiglio europeo, dal momento che i rifugiati idonei non hanno un luogo dove andare in attesa del trasferimento;

a chiedere l'attivazione del meccanismo preventivo previsto dall'articolo 7.1 del Trattato dell'Unione europea nei confronti dell'Ungheria, che consente al Consiglio europeo di ammonire uno Stato membro quando vi sia "un evidente rischio di gravi violazioni" dello stato di diritto e dei diritti umani;

a proporre la revisione della missione EUNAVFOR MED che rischia danni maggiori, come esposto in premessa: l'unico modo per contrastare il traffico di esseri umani e allo stesso tempo permettere ai rifugiati di essere protetti sia quello di intervenire offrendo soluzioni possibili, attraverso programmi di reinsediamento, l'attivazione di procedure di ingresso protetto, visti e canali umanitari; in riferimento all'Unione economica e monetaria:

ad adoperarsi per l'adozione di misure concrete per ampliare il processo decisionale europeo in senso democratico attraverso un ruolo più incisivo del Parlamento europeo ed un migliore e più attivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali:

a) il PE deve avere poteri legislativi diretti e di indirizzo della politica economica;

b) la Commissione deve diventare un governo eletto con politica fiscale, economica e sociale proprie;

- c) della BCE devono essere rivisti in profondità statuto e finalità anche al fine di includere la disoccupazione come obiettivo da perseguire (come nello statuto della Federal Reserve);
- a sostenere come priorità del sistema di *governance* economica europea, il raggiungimento reale degli obiettivi posti dalla strategia Europa 2020;
 - a promuovere il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria dell'Unione europea, finalizzato al sostegno dell'economia, attraverso l'adozione di misure e la sperimentazione di strumenti che svolgano una funzione anticiclica;
 - a farsi promotore di una Conferenza europea sul debito sovrano prevedendo, tra le strade possibili, il coinvolgimento della BCE per la riduzione del costo del debito che eccede il 60 per cento del PIL;
 - a creare un fronte comune con i Governi disponibili a porre con forza negli organismi della *governance* europea, il tema della revisione dei trattati europei a partire dal *fiscal compact*, del tutto arbitrari ed assurdi, ottenendo la convocazione di una Conferenza europea per definire le necessarie modifiche;
 - a promuovere una discussione in sede europea per ridurre la soglia di saldo commerciale eccessivo e per introdurre penalizzazioni analoghe a quelle previste per lo sfioramento dei saldi obiettivo di finanza pubblica;
 - ad adoperarsi negli organismi europei per sterilizzare le spese connesse all'accoglienza dei migranti e dei rifugiati dal calcolo dei saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini delle regole europee, per consentire, per un triennio, spese per investimenti produttivi e co-finanziamento dei Fondi strutturali anche oltre la soglia del 3 per cento nel rapporto *deficit*-PIL e per ottenere una moratoria, per almeno un triennio sull'applicazione delle misure obbligatorie di abbassamento del debito prevista dal *fiscal compact*, nonché la modifica delle modalità di calcolo dei saldi corretti per il ciclo che penalizzano soprattutto Paesi come il nostro che si trova in una situazione di prolungata recessione;
 - a promuovere iniziative volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale a livello europeo, ed a un maggior coordinamento dei sistemi fiscali nell'Unione europea, al fine di ridurre la dannosa concorrenza fiscale;
 - a sostenere l'utilizzo di eurobond per far ripartire gli investimenti pubblici europei in infrastrutture e sulla *green economy*, nonché a sostenere la domanda aggregata in modo da rilanciare uno sviluppo sostenibile e l'occupazione;
 - a proporre un *Green New Deal* continentale (un Piano europeo per l'occupazione) il quale stanzi almeno 1.000 miliardi di euro con risorse pubbliche nuove ed aggiuntive rispetto a quelle già è stanziate (diversamente da quanto previsto dal cosiddetto «Piano Juncker»), per dare occupazione a 5-6 milioni di disoccupati o inoccupati (di cui un milione in Italia): tanti quanti sono quelli che hanno perso il lavoro dall'inizio della crisi; definendo una politica industriale a livello europeo; dando priorità a interventi che rispettano il diritto ad un ambiente sano e integro, al contrario di quanto fanno molte grandi opere che devastano il territorio e che creano poca occupazione; agevolare la transizione verso consumi drasticamente ridotti di combustibili fossili; creare un quadro normativo europeo armonico adatto a favorire un'agricoltura biologica e multifunzionale, investire risorse nel riassetto idrogeologico dei territori, la valorizzazione non speculativa del patrimonio artistico, il potenziamento dell'istruzione e della ricerca, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la riqualificazione delle città, l'efficienza energetica degli immobili, l'innovazione tecnologica, la riforma e il rinnovamento della PA e del *welfare*, l'innovazione e la sostenibilità delle reti (trasporti, energia, digitalizzazione del Paese, e altro);
- a sostenere, inoltre:
- a) l'attuazione di una dimensione sociale dell'Unione europea, incluso un meccanismo di reddito minimo garantito e un regime di indennità minima di disoccupazione per l'area dell'euro;
 - b) l'inclusione del meccanismo europeo di stabilità (MES) nel diritto dell'Unione e un nuovo approccio nei confronti degli eurobond;
 - c) una capacità di bilancio dell'area dell'euro in particolare per finanziare azioni anticicliche, riforme strutturali o parte della riduzione del debito sovrano.

(6-000139) n. 4 (14 ottobre 2015)

FATTORI, DONNO, CASTALDI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, CAPPELLETTI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CRIMI, ENDRIZZI, GIARRUSSO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA

Respinta

Il Senato,

in occasione della riunione del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles nei giorni 15 e 16 ottobre prossimi venturi;

premesso che:

i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea affronteranno nuovamente nell'incontro di Bruxelles "l'emergenza immigrazione", al centro già del loro precedente incontro di giugno scorso;

il fenomeno migratorio, solo pochi mesi fa, sembrava essere nella visione delle istituzioni europee una questione che toccava soprattutto i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia *in primis*, la Grecia e Malta; nelle ultime settimane l'intensificarsi dell'ondata migratoria con centinaia di migliaia di persone in fuga dalla guerra civile siriana ha fatto sì che si parlasse finalmente di "problema europeo";

le pressioni alle frontiere orientali dell'Europa, non solo sull'Ungheria, ma anche sulla Bulgaria e sui Balcani, hanno inasprito le tensioni tra i ventotto Stati membri dell'Unione europea, creando di fatto una spaccatura tra Est ed Ovest;

netto è stato il rifiuto dei Paesi dell'Europa dell'Est di accettare una redistribuzione vincolante dei rifugiati in arrivo in Grecia e in Italia, una decisione motivata da questioni soprattutto economiche (le economie orientali sono di certo più deboli), ma anche per questioni politiche ed etniche. Stati membri, come la Romania e la Bulgaria, non sono stati ancora ammessi nello spazio Schengen e gli stessi Paesi dell'Est devono ancora fare i conti con una difficile integrazione delle minoranze rom al proprio interno e non sono abituati a gestire i fenomeni migratori, che per la loro storia sono sempre stati in uscita e mai in entrata;

basti pensare che dopo l'invasione sovietica del 1956, dall'Ungheria, ora tristemente nota per la recente costruzione di un muro di divisione con il confine serbo, scapparono 200.000 ungheresi verso l'Austria e l'allora Jugoslavia, successivamente reinsediati in altri continenti;

il Consiglio Giustizia e Affari interni lo scorso 22 settembre ha adottato ad ampia maggioranza una decisione che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, istituendo un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, dagli Stati membri in prima linea Italia e Grecia in altri Stati membri. Si applicherà a 120.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale che sono arrivate o arriveranno nel territorio di tali Stati membri da sei mesi prima dell'entrata in vigore fino a due anni dopo l'entrata in vigore;

in base alla decisione, 66.000 persone saranno ricollocate dall'Italia e dalla Grecia (15.600 dall'Italia e 50.400 dalla Grecia). Le restanti 54.000 persone saranno ricollocate dall'Italia e dalla Grecia nella stessa proporzione dopo un anno dall'entrata in vigore della decisione. Gli Stati membri che partecipano al meccanismo riceveranno una somma forfettaria di 6.000 euro per persona ricollocata. Nella giornata di venerdì 9 ottobre 2015 sono stati ridistribuiti i primi 19 rifugiati eritrei dall'Italia alla Svezia in base al piano varato dall'Unione europea;

l'8 ottobre 2015 il Consiglio giustizia e affari interni ha raggiunto l'intesa per quanto riguarda la politica dei ritorni, vale a dire dei rimpatri, secondo il principio "more for more", in base al quale l'Unione europea farà di più per lo sviluppo dei Paesi terzi in cambio di impegni veri per i rimpatri e in tal senso entro la fine del 2015 verranno adottate azioni in loco per quanto riguarda Egitto, Etiopia, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Turchia, Libano, Giordania e Pakistan. Per agevolare i rimpatri e lo spostamento di migranti il Consiglio ha deciso di chiedere alla Commissione europea di

promuovere un "lasciapassare Ue", richiedendo inoltre 800 milioni aggiuntivi per le politiche di asilo e competenze dirette in tema di rimpatri per l'agenzia Frontex;

la responsabilità condivisa a livello europeo del fenomeno migratorio basato su quote di redistribuzione vincolanti e una gestione efficace dei rimpatri deve costituire la struttura portante del Sistema europeo di asilo, che superi i 28 sistemi paralleli di gestione delle procedure di asilo;

considerato, inoltre, che:

come da conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2014, i Capi di Stato e di Governo dei 28 Stati membri esamineranno la cosiddetta Relazione dei Cinque Presidenti, "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa", presentata lo scorso 22 giugno 2015 e passata di fatto in sordina sia all'attenzione della stampa che del dibattito politico, perché contemporanea alle fasi di risoluzione della crisi economico-finanziaria della Grecia e al conseguente piano di salvataggio dello stato ellenico;

il documento dei Cinque Presidenti (Jean-Claude Juncker, Commissione Europea; Donald Tusk, Consiglio europeo; Jeroen Dijsselbloem, Eurogruppo; Mario Draghi, Banca Centrale Europea; Martin Schulz, Parlamento Europeo) è l'ultima tappa di un processo di dialogo interistituzionale che, andando a ritroso nel tempo, prende le mosse dal precedente rapporto dei quattro presidenti del dicembre 2012, "Verso un'autentica Unione economica", e da "Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita" della Commissione Europea del 2012;

la relazione, attualmente all'esame della 14a Commissione permanente con l'Affare assegnato n. 558, ruota intorno alla necessità, come emerge dal titolo, di procedere al completamento dell'Unione economica e monetaria. L'azione, a tale scopo, deve necessariamente essere rivolta ad una maggiore convergenza da realizzarsi su quattro fronti: una vera Unione economica, l'Unione finanziaria, l'Unione fiscale e Unione politica. Queste tappe sono una strettamente legata all'altra e presuppongono la volontà degli Stati di procedere a progressive e ulteriori cessioni di sovranità da attivarsi in tempi di breve e medio periodo dal 2017 al 2025;

se è vero che la Relazione dei Cinque Presidenti ha avuto scarsa rilevanza mediatica, è altrettanto veritiero che nel suo contenuto non ha fatto nulla per poter brillare. E' di fatto un documento poco ambizioso, in alcune parti superficiale, che si limita a ribadire la necessità di condivisione di regole e *standard* tra i sistemi nazionali, si fa ancora perno sull'autodisciplina da parte degli Stati membri, non si modifica di fatto il quadro di governance vigente e si predilige la sola via tecnocratica, antepoendo ancora una volta l'unione finanziaria, economica e monetaria a quella politica dei popoli e della solidarietà;

il rafforzamento istituzionale e democratico previsto nella relazione è debole e poco incisivo, se non addirittura insufficiente, limitandosi a un coinvolgimento tra Parlamento europeo e parlamenti nazionali, puntando sulla cooperazione interparlamentare che già ad oggi ha mostrato i suoi limiti. Si punta tutto sugli aspetti dell'integrazione economica e monetaria con fasi di rafforzamento che partirebbero tra l'altro non prima di due anni, con tempi poco certi sulla reale attuazione in quanto tutto viene a basarsi sulla volontà degli Stati membri che dovranno acconsentire a ulteriori cessioni di sovranità;

non emerge la volontà di superare le politiche di austerità, tanto che risulta essere del tutto limitata la parte dedicata allo sviluppo, non si indicano meccanismi e strumenti di solidarietà a sostegno delle politiche mirate al raggiungimento della convergenza economica attraverso le riforme strutturali;

ritenuto, in ultimo, che:

nella riunione del Consiglio europeo p.v. verrà inoltre esaminata l'analisi tecnica elaborata a seguito della presentazione del piano avanzato dal Primo Ministro britannico, David Cameron, di tenere un *referendum* per l'uscita dall'Unione europea;

i cittadini britannici si sono già espressi una volta sulle politiche europee e nel 1975 ratificarono con un referendum l'entrata del Paese nella Comunità economica europea (CEE);

negli ultimi anni i movimenti antieuropeisti hanno incrementato il loro peso politico in Gran

Bretagna nella ferma convinzione che le normative comunitarie interferiscano troppo con l'economia britannica e che la libertà di circolazione porti a pericolose migrazioni di massa;

il Governo conservatore di David Cameron è pronto a rinegoziare la sua adesione all'Unione europea con l'obiettivo di rallentare il processo di integrazione sempre più stretta, come emerso anche dalla Relazione dei Cinque Presidenti;

anche i cittadini italiani sono stati chiamati solo una volta, nel 1989, a esprimersi in un *referendum* consultivo sull'integrazione europea, a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2; sono passati quasi trent'anni da quel voto e a un'intera generazione è stato negato il diritto di esprimere la propria opinione sul ruolo dell'Italia in Europa ed è arrivato il momento che i cittadini abbiano l'ultima parola;

per questo il Movimento 5 stelle ha sostenuto la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare A.S. 1969 relativo all'indizione di un *referendum* di indirizzo sull'adozione di una nuova moneta nell'ordinamento nazionale in sostituzione dell'euro. Sono stati ben 200.000 i cittadini italiani che hanno firmato tale proposta di iniziativa di legge,

impegna, quindi, il Governo:

a rafforzare la sua azione nelle competenti sedi europee al fine di giungere a un compiuto sistema di asilo europeo che elimini i 28 sistemi nazionali e che abbia la possibilità con un'apposita agenzia di esaminare le richieste di asilo per tutta l'Unione;

a sostenere la possibilità che i profughi possano chiedere asilo nel paese di origine e dall'estero in tutta sicurezza evitando la perdita di vite umane con l'attivazione di un corridoio umanitario con una stretta collaborazione tra Unione europea e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

a sostenere il sistema di quote solidali e vincolanti elaborato dalle istituzioni europee attraverso un meccanismo di protezione temporanea per chi fugge e non può restare nel proprio Paese al fine di affrontare l'emergenza immigrazione nel breve periodo;

a promuovere a livello europeo un dibattito approfondito e un'analisi strutturale della Relazione dei Cinque Presidenti al fine di delineare nuove forme di integrazione europea che prescindano dalla tecnocrazia e burocrazia finanziaria, basate su forme democratiche e una vera unione dei popoli e non la mera unione monetaria;

a sostenere una revisione dei trattati al fine di permettere agli Stati membri di rinegoziare sia l'appartenenza all'Unione europea e l'eventuale l'appartenenza alla zona euro, in modo che quest'ultima non escluda la prima, dando possibilità ai popoli di esprimersi attraverso consultazioni referendarie ad ogni nuova fase di integrazione europea.

(6-000140) n. 5 (14 ottobre 2015)

BARANI, MAZZONI, COMPAGNONE, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Eva LONGO, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

in data 15 e 16 ottobre 2015 è stato convocato il Consiglio europeo per affrontare, tra gli altri argomenti, anche quello dei flussi migratori in tutti i loro aspetti;

nei mesi scorsi abbiamo assistito a sbarchi sempre più numerosi di profughi, soccorsi da diverse unità navali italiane ed europee. Per citare alcuni episodi avvenuti in estate: in data 22 giugno 2015 è arrivata al porto di Salerno una nave tedesca con a bordo 522 profughi; a Taranto, nello stesso giorno, è giunta un'altra nave con 914 persone a bordo e a Reggio Calabria un'altra ancora con 223 profughi; il 16 giugno 2015 sono arrivati al porto di Catania 400 immigrati soccorsi da una nave irlandese; il 9 giugno sono sbarcati a Porto Empedocle 384 profughi, che si aggiungono ai 1.143 sbarcati in data 8 giugno presso il porto di Catania in seguito all'operazione di salvataggio condotta dalla Marina militare inglese, e ai 113 immigrati alla deriva soccorsi dalla nave "Dattilo" della Guardia costiera;

il numero complessivo degli sbarcati dal gennaio 2015 supera la cifra di 55.000 ;

gli eventi degli ultimi giorni testimoniano l'esistenza nel Mar Mediterraneo di una situazione esplosiva caratterizzata da flussi migratori epocali la cui gestione diventa di giorno in giorno più difficile;

per quanto riguarda l'ospitalità sul territorio italiano , la Sicilia detiene la percentuale più alta di immigrati (22 per cento), seguita da Lazio, Lombardia, Puglia, Campania e Calabria;

i migranti percorrono diverse rotte e molti partono dalla Libia in un quadro geopolitico del Nord Africa sempre più instabile anche a causa dell'azione dell'ISIS;

è facile prevedere che la pressione migratoria sarà destinata ad aumentare determinando un chiaro aggravamento di una situazione già al limite;

i centri di accoglienza dell'intero Paese sono ormai al collasso e registrano situazioni di sovraffollamento incompatibili con il rispetto e il senso della dignità dovuti ad ogni essere umano;

occorre mettere l'Europa di fronte a se stessa, facendo comprendere in ogni modo che non è più tempo di un umanitarismo di facciata, ma occorrono azioni più forti che prevedano l'istituzione di un tavolo internazionale permanente che abbia il coraggio di dichiarare l'emergenza immigrazione e che verifichi anche l'opportunità di un potenziamento del sistema di intelligence internazionale volto a contrastare il pericolo di infiltrazioni terroristiche;

la risposta europea finora è stata blanda ed è cresciuto nei territori il senso di solitudine di fronte ad un problema di immani proporzioni, tanto da rendere necessario che il costo finanziario sopportato dall'Italia per fronteggiare un'emergenza che è europea, venga decurtato dal contributo annuale che il nostro Paese deve all'Unione;

i flussi migratori nel Mediterraneo sembra diano vita a un giro d'affari illecito di centinaia di milioni di euro l'anno. Il prezzo dei viaggi varia da frontiera a frontiera e il pagamento usualmente non è rimborsabile nel caso in cui la traversata non si compia;

sebbene esistano viaggi auto organizzati dagli stessi migranti, la maggior parte delle partenze è controllata da alcune organizzazioni, ognuna delle quali si occupa del passaggio di una frontiera;

alla base del sistema si trovano i cosiddetti reclutatori, usualmente connazionali dei migranti, residenti nelle zone di origine dei clandestini, che si occupano di vendere i contatti, ad esempio in Libia o in Marocco, della rete di persone che li ospiterà e li trasborderà al luogo di imbarco;

il viaggio vero e proprio viene organizzato dai passeurs, parola traducibile con il termine "trafficienti", più spesso originari del luogo da cui parte la traversata del mare. Molte persone di alto livello di istruzione riescono comunque a raggiungere i paesi di partenza da sole, facendosi dare contatti dei passeurs dai propri parenti che sono già arrivati in Europa. Una volta pagati in contanti, i *passeurs* portano i candidati alla traversata al punto di partenza (nel caso della Libia solitamente verso Zuara, una città al confine con la Tunisia), dove alloggiano per qualche giorno prima di imbarcarsi;

una volta approntata la nave comprata al ribasso o rubata, i passeggeri vengono portati nella notte in riva al mare. Sconti particolari vengono fatti a chi si offre volontario per la guida delle imbarcazioni, spesso affidate per questo a capitani senza alcuna esperienza di mare, con conseguente aumento delle vittime;

apprendiamo dalla stampa che il lucroso giro di affari scaturente dal traffico dei profughi sarebbe in grado di superare perfino steccati di ordine ideologico o religioso se è vero che gli accordi riguarderebbero mafia turca, mafia siriana e gruppi combattenti dell'IS, sunniti e sciiti;

sembrebbes che questi gruppi criminali che organizzano le migrazioni illegali si avvarrebbero di navi che piene di migranti salperebbero dalla Libia alla volta delle acque internazionali e che solo giunti qui calerebbero in mare i barconi, vi caricherebbero i migranti che lasciati in balia di uno scafista di turno sarebbero pronti per essere poi soccorsi dalle unità navali europee ed essere sbarcati sulle coste italiane;

la Guardia costiera italiana e quella greca hanno individuato numerosi cargo pieni di esseri umani. Il *business* delle navi mercantili "fantasma" che cambiano proprietà all'ultimo momento rendendo pressoché impossibile risalire all'ultimo armatore, è in forte espansione. Le navi verrebbero

acquistate nel Mar Nero o in Siria, dove la guerra ha bloccato i commerci, oppure in Turchia, nella zona costiera poco lontana da Smirne. Lì la concorrenza tra i demolitori è molto forte e per poco più di 200.000 dollari si può acquistare una portacontainer varata cinquant'anni prima e guadagnare venti volte tanto caricandola con 500 migranti, poiché ogni passeggero pagherebbe in media 6.000 dollari. Si tratterebbe di una vera e propria filiera che lavora in sincronia. Infatti la criminalità turca si occupa di acquistare i cargo in età da disarmo e fa in modo che la proprietà cambi rapidamente cosicché i nuovi armatori siano irreperibili cittadini siriani residenti in zone di guerra; intanto i combattenti dell'IS garantiscono ai profughi un passaggio sicuro fino a un luogo dove, con l'appoggio della mafia turca, vengono caricati su vaporette e trasbordati sui mercantili ormeggiati fuori dal porto;

considerato che:

negli ultimi mesi si è assistito a scelte unilaterali e non concordate da parte dei singoli Paesi facenti parte dell'Unione che hanno provveduto finanche a rinforzare le proprie frontiere nel tentativo di ridimensionare il fenomeno e sottrarsi all'accoglimento dei migranti;

assume in questo senso un significato ancor più inquietante l'ipotesi dell'indizione del *referendum* sulla permanenza o l'uscita del Regno Unito dall'UE, stante la già conclamata mancanza di una politica europea univoca e la totale assenza di compattezza tra i vari stati dell'Unione;

tutto quanto fino ad oggi posto in essere dal Governo si è rivelato poco efficace al fine di fronteggiare il fenomeno migratorio;

considerato infine che:

gli episodi denunciati trovano la loro origine principale nella destabilizzazione politica determinata dalla presenza dell'Isis, la cui espansione militare rappresenta il principale elemento di preoccupazione;

si è di fronte ai prodromi di una vera e propria guerra totale che ha al momento una dimensione regionale, ma che, se non contrastata, rischia di determinare un effetto domino su gran parte dell'Africa, con propaggini che si estendono a tutto il mondo musulmano, fino a lambire le coste dei Paesi asiatici;

ormai il califfato nero è una forza di sovversione a livello planetario, con il susseguirsi di attentati e di richiami per i *foreign fighters* - oltre 30.000 sono giunti nelle zone di guerra dai diversi Paesi anche occidentali - e pratiche del terrore che sconvolgono la coscienza civile;

contro questo pericolo è necessario mobilitare le forze di tutti i Paesi, superando incomprensioni e divergenze tattiche, che rischiano di trasformarsi in una debolezza strategica dalle conseguenze drammatiche per la pace nel Mediterraneo e per gli assetti più complessivi di un'area estremamente più vasta,

impegna il Governo

1) ad assumere in seno al Consiglio europeo un atteggiamento più energico perché passi la linea dell'obbligatorietà per tutti i Paesi dell'Unione europea a instaurare un'efficace ed egualitaria sinergia per affrontare il fenomeno in modo risolutivo;

2) a coinvolgere l'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista di una risoluzione che possa consentire interventi mirati in Libia a sostegno di un processo di rafforzamento della stabilità politica;

3) a proporre il rafforzamento di un sistema di *intelligence* europea per contrastare efficacemente i gruppi criminali che si occupano di organizzare i fenomeni migratori;

4) a manifestare, in seno al Consiglio europeo, la volontà di procedere alla decurtazione dei costi sostenuti dall'Italia, in termini di sforzi extra per fronteggiare gli sbarchi degli immigrati, dal contributo annuale che il nostro Paese deve all'Europa;

5) in sintesi, a proporre in seno al prossimo Consiglio europeo la creazione in Italia di un reale modello organizzativo, efficiente e adeguato al fenomeno, che intercetti il flusso migratorio e provveda contestualmente a smistarli nei Paesi di destinazione finale di ciascun migrante, onerando detti Paesi della responsabilità dell'identificazione e di ogni altra incombenza legata al rilascio di visti e documenti;

6) a superare l'attuale modello di accoglienza basato sui CARA, favorendo la creazione di un

sistema di "accoglienza familiare diffusa" sul territorio che punti alla solidale integrazione;

7) a porre in essere ogni altro, opportuno intervento affinché il Paese venga tutelato dal rischio che i flussi della disperazione possano essere sfruttati sia come occasione per l'Isis di infiltrare propri affiliati in Occidente, sia come possibilità lucrativa per ogni altro *racket* del malaffare;

8) a fare tutto quanto possibile ad evitare che qualsiasi ipotesi di ulteriore allontanamento del Regno Unito dalla Unione europea.

9) ad attivarsi, nell'ambito dell'ONU, affinché le divergenze tra Stati Uniti e Russia possano essere rapidamente ricomposte dando luogo ad un fronte comune contro il nemico principale, rappresentato dal Califfato nero

10) a far sì che l'Unione europea possa svolgere un'intensa opera diplomatica a favore dell'obiettivo delineato al punto precedente, dando il suo contributo non solo politico al superamento della crisi, in ciò sostenendo gli sforzi congiunti di Francia ed Inghilterra, riportando la loro presenza militare all'interno di una strategia che veda impegnata la Nato, come espressione di un'alleanza occidentale che sappia anche aprirsi al contributo di Paesi come la stessa Russia, l'Iran e l'Arabia Saudita.

(6-000140) n. 5 (testo 2) (14 ottobre 2015)

BARANI, MAZZONI, COMPAGNONE, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA,
FALANGA, LANGELLA, Eva LONGO, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Approvata

Il Senato

impegna il Governo:

1) ad assumere in seno al Consiglio europeo le iniziative necessarie per attuare pienamente il recente accordo sull'asilo e l'immigrazione con un'efficace ed egualitaria sinergia per affrontare il fenomeno in modo risolutivo;

2) a continuare a sostenere il processo politico sotto l'egida dell'ONU in vista della costituzione di un Governo di unità nazionale che possa riavviare la ricostruzione e la stabilizzazione della Libia;

3) a proporre il rafforzamento di un sistema di *intelligence* europea per contrastare efficacemente i gruppi criminali che si occupano di organizzare i fenomeni migratori;

4) a ribadire la proposta di procedere alla decurtazione dei costi sostenuti dall'Italia, in termini di sforzi extra per fronteggiare gli sbarchi degli immigrati, dal contributo annuale che il nostro Paese deve all'Europa;

5) a superare l'attuale modello di accoglienza basato sui CARA, favorendo la creazione di un sistema di "accoglienza familiare diffusa" sul territorio che punti alla solidale integrazione;

6) a porre in essere ogni altro, opportuno intervento affinché il Paese venga tutelato dal rischio che i flussi della disperazione possano essere sfruttati sia come occasione per l'Isis di infiltrare propri affiliati in Occidente, sia come possibilità lucrativa per ogni altro *racket* del malaffare;

7) a proseguire il lavoro volto ad evitare che qualsiasi ipotesi di ulteriore allontanamento del Regno Unito dalla Unione europea;

8) a proseguire, nell'ambito dell'ONU, il dialogo con gli Stati Uniti e la Russia per dare luogo ad un fronte comune contro il nemico principale, rappresentato dal Califfato nero;

9) a far sì che l'Unione europea possa svolgere un'intensa opera diplomatica a favore dell'obiettivo delineato al punto precedente, dando il suo contributo non solo politico al superamento della crisi, come espressione di un'alleanza occidentale che sappia anche aprirsi al contributo di Paesi come la stessa Russia, l'Iran e l'Arabia Saudita.

(6-000141) n. 6 (14 ottobre 2015)

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MINZOLINI, RAZZI, MANDELLI,
CERONI, CARRARO (*), PICCINELLI, PICCOLI, MALAN

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del consiglio dei ministri, Matteo Renzi,
premessi che:

il 15 e 16 ottobre 2015, nella riunione del Consiglio europeo si discuteranno alcuni punti fondamentali riguardanti l'attuazione delle misure concordate negli ultimi mesi per affrontare le tematiche legate all'attuale crisi in materia di migrazione e rifugiati, al fine di definire una politica migratoria europea credibile; si svolgeranno discussioni in merito alla relazione dei Presidenti sul completamento dell'Unione economica e monetaria, nonché sulla situazione relativa al referendum sulla permanenza o l'uscita del Regno Unito dall'UE;

con riferimento al fenomeno migratorio, la Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo svoltasi a Bruxelles il 23 settembre 2015, ha prodotto una Dichiarazione finale nella quale vengono indicate una serie di priorità di applicazione nel tentativo di rispondere alle sfide migratorie a lungo termine, nonché sulla protezione delle frontiere esterne dell'UE e l'assistenza esterna ai rifugiati e ai paesi del nostro vicinato;

in particolare, i Capi di Stato e di Governo hanno convenuto sui seguenti impegni: assistere il Libano, la Giordania e la Turchia e altri Paesi nell'affrontare la crisi dei rifugiati siriani; rafforzare la cooperazione e il dialogo con la Turchia a tutti i livelli; assistere i paesi dei Balcani occidentali nella gestione dei flussi di rifugiati; aumentare i finanziamenti per combattere le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollati in Africa; affrontare la drammatica situazione alle nostre frontiere esterne e rafforzarvi i controlli, anche attraverso risorse aggiuntive; assistere gli Stati membri in prima linea nell'istituzione di punti di crisi, per garantire l'identificazione dei migranti e assicurarne al contempo la ricollocazione e i rimpatri; con riferimento alla Siria, rinnovare gli sforzi diplomatici per risolvere la crisi e garantire la formazione di un governo di unità nazionale in Libia;

giò ribadire che l'emergenza causata dai flussi migratori verso il nostro Paese (il *trend* degli arrivi dei migranti sulle coste italiane è passato dai 4.400 del 2010 per aumentare ai 62.500 del 2011 e diminuire di nuovo a 13.300, dopo la sottoscrizione da parte del Governo Berlusconi degli accordi bilaterali, per arrivare ai 170.100 del 2014, con picchi nei mesi giugno-settembre), impone una costante attenzione da parte dell'Europa, nella consapevolezza della loro rilevanza per il futuro dell'Unione stessa e della necessità di sostenere gli sforzi compiuti dai Paesi come l'Italia, che fungono da frontiera "esterna" dell'Unione (nel periodo gennaio-settembre 2015 sono arrivati in Italia «quasi esclusivamente dalla Libia 130.577 migranti»). Il 27 per cento dei migranti dichiara di essere eritreo, quindi con diritto all'asilo politico, più del doppio di coloro che dichiarano nazionalità nigeriana (13 per cento), seguono poi somali (7 per cento), sudanesi e siriani (6 per cento). Nello stesso periodo dello scorso anno gli arrivi erano stati 138.000. Attualmente sono 98.000 i migranti ospitati nelle strutture di accoglienza statali: circa 8.000 nei centri di primo soccorso e nei CARA, 20.000 presso gli enti locali attraverso la rete Sprar, 69.000 nei centri di accoglienza allestiti in via temporanea (fonte: Ministro Alfano, "Sole 24 Ore", del 30 settembre 2015). Si sottolinea che secondo una stima del Ministero dell'interno, nel nostro Paese vi sono tra i 300.000 e i 400.000 migranti economici illegali a fronte dei soli 9.376 stranieri rimpatriati nel 2015 secondo le dichiarazioni del ministro Alfano;

tenuto conto che:

il ministro Pinotti ha smentito le notizie di stampa che riportavano la volontà di effettuare bombardamenti mirati della nostra aviazione su postazioni dell'Isis in territorio iracheno;

il recente ed unilaterale impegno della Russia in Siria sta modificando radicalmente gli equilibri tra le forze in campo;

l'Italia, interessata prevalentemente al controllo delle frontiere marittime nel Canale di Sicilia, continua nella politica dell'assistenza e accoglienza *tout-court*, senza alcuna distinzione fra profughi e migranti economici;

sono all'esame della 1a Commissione affari costituzionali alcune proposte adottate dalla Commissione europea in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione; tali documenti prevedono un complesso di misure finalizzate, da un lato, ad avviare un programma di parziale ricollocazione di un certo numero di rifugiati, in modo da distribuire in maniera più equa il relativo onere tra diversi

Stati membri, riducendo il carico gravante su quelli più esposti e, dall'altro, a promuovere le operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari;

rilevato che:

non può sottovalutarsi il problema sempre più drammatico dei minori stranieri non accompagnati. Si tratta di minori privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nel nostro ordinamento, e che non possono essere espulsi se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

giòva ribadire che i minori, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991;

considerato che:

con riferimento al completamento dell'Unione economica e monetaria, occorre evidenziare che la Relazione dei cinque Presidenti (il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il Presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, il Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz) sottolinea come i progressi dell'Unione nei prossimi anni dovranno insistere su 4 fronti: 1) un'Unione economica autentica, che garantisca che ciascuna economia abbia le caratteristiche strutturali per prosperare nell'Unione monetaria; 2) un'Unione finanziaria, che garantisce l'integrità della moneta unica in tutta l'Unione; 3) un'Unione di bilancio, che garantisca la sostenibilità e la stabilizzazione del bilancio; 4) un'Unione politica, che ponga le basi per la realizzazione delle altre 3 unioni, attraverso un controllo democratico, la legittimità e il rafforzamento delle istituzioni;

sebbene la predetta Relazione fosse stata presentata in vista del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015, stante la necessità di affrontare l'emergenza del fenomeno migratorio, la stessa non è stata oggetto di discussione; il dibattito su di essa è stato avviato in occasione del Consiglio ECOFIN del 14 luglio 2015 ed è proseguito nella riunione informale dello stesso Consiglio del 12 settembre u.s.,

impegna il Presidente del consiglio dei ministri:

a vigilare con attenzione affinché la cosiddetta "Relazione dei cinque Presidenti" non si trasformi in un'ulteriore perdita di sovranità nazionale in termini di politica economica e di bilancio;

a porre all'attenzione del Consiglio europeo:

l'urgenza di realizzare di un cordone umanitario con la Siria per la protezione dei civili in fuga dalla guerra, in accordo e coordinamento con i Paesi della Lega degli Stati Arabi. Inoltre l'Unione europea deve rinforzare i propri sforzi per portare assistenza ai Siriani in stato di maggior necessità, per dare attuazione con quanto stabilito dalle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2139, 2165 e 2191;

l'imprescindibile esigenza di organizzare campi di prima accoglienza direttamente in territorio libico al fine di interrompere il flusso incontrollato di profughi via mare e mettere fine alle tragedie nel Mediterraneo;

l'implementazione degli *hotspots* per l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale e degli altri migranti, nonché sostenere le richieste di esperti da parte di Frontex e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) da destinare a Squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

tenuto conto delle parti accolte dal Governo della risoluzione di Forza Italia (n. 6-00125 Testo 2, del 24 giugno 2015, in previsione della riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015), a chiedere al Consiglio:

- con riferimento alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e di Politica europea di vicinato (PEV/ENP), un rinnovato impegno diplomatico per rafforzare la presenza europea nel Mediterraneo - Paesi del Nord Africa e Medio oriente - al fine di sostenere il raggiungimento di una stabilità politica nell'area che sia in grado di contrastare efficacemente il radicarsi del terrorismo del "Da'esh", con le sue azioni violente contro tutti i civili, inclusi i cristiani e altri gruppi religiosi ed

etnici, sul quale tutta l'area OCSE è attenta, coinvolgendo non solamente le Nazioni Unite, ma anche Stati Uniti, Russia e Cina in questo dialogo volto alla stabilizzazione;

- di proseguire l'impegno nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e sostenere, adeguatamente gli obiettivi di Eunavfor Med nelle acque internazionali al largo della Libia, nella sua seconda fase ("Operazione Sophia"), tenuto conto che nel corso del 2015 3.092 persona sono morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere un Paese europeo, evitando qualunque interpretazione estensiva su quanto stabilito dalle Nazioni Unite, nonché di Atalanta (EU NAVFOR);

- di giungere ad una proposta condivisa da porre all'attenzione dei parlamenti nazionali sulla questione del Regolamento di Dublino III in materia di diritto di asilo e sulla sua possibile revisione;

- nel rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra la polizia e le autorità giudiziarie dei Paesi dell'Unione europea (UE) per combattere il terrorismo e la criminalità transfrontaliera in modo più efficace, nell'ambito del Trattato di Prum, e successive integrazioni, di esprimersi sull'opportunità di costituire un corpo comune di polizia transfrontaliera;

- di impegnarsi, in particolare attraverso lo strumento OSCE, per mitigare le tensioni politiche tra Russia e Ucraina, tenendo conto realisticamente degli interessi e delle aspettative di ciascuna delle parti coinvolte, con l'obiettivo di favorire un accordo che non venga considerato da una delle parti ingiusto e penalizzante;

- di rendere più flessibili le politiche stringenti del patto di stabilità, escludendo dai limiti oggi previsti la parte relativa agli investimenti, per trasformarlo, con le dovute garanzie offerte dallo Stato che lo richiede, in un autentico Patto per la crescita;

- di sollecitare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad avallare, con un'apposita risoluzione, l'avvio della terza fase dell'operazione EUNAVFORMED che permetterà interventi direttamente sul suolo libico;

- di valutare la possibilità di affiancare al necessario impegno diplomatico anche interventi militari mirati a limitare il controllo del territorio da parte di Da'esh.

(*) Firma ritirata in corso di seduta

(6-000142) n. 7 (14 ottobre 2015)

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinta

Il Senato,

premesse:

che il prossimo 15 e 16 ottobre si terrà il Consiglio europeo e che all'ordine del giorno è previsto il tema dei flussi migratori verso i confini della Unione europea al fine di garantire una risposta sufficiente ed adeguata da parte dell'Unione all'attuale situazione delle migrazioni delle popolazioni che fuggono a causa della crescente instabilità del vicinato mediorientale;

che nel corso del biennio 2013-2014 e più di recente nel 2015 anche in seguito ai numerosi incidenti in mare nei quali sono morte diverse centinaia di migranti, il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno lavorato per individuare ed elaborare una risposta alla crescente pressione migratoria istituendo una apposita *task force* denominata "Mediterraneo";

che nel giugno del 2014 il Consiglio europeo ha definito quale priorità strategica il tema dell'emigrazioni verso i confini dell'Unione europea al fine di attivare politiche di sviluppo per uno spazio sicuro di libertà fondamentali;

che nell'ottobre 2014, il Consiglio dei ministri dell'interno ha assicurato l'impegno degli Stati membri adottando conclusioni dal titolo "Adoperarsi per una migliore gestione dei flussi migratori", che si basano sui risultati della *task force* "Mediterraneo" e il cui obiettivo principale risiede nella definizione di un approccio sostenibile alla migrazione;

considerato che:

come ben evidenziato dalla documentazione ufficiale del Consiglio europeo, le azioni definite

non sono state sufficienti per rispondere ai crescenti flussi migratori e, anche in seguito ai tragici eventi verificatisi nel Mediterraneo, come quelli dell'aprile 2015, i Capi di Stato e di Governo dell'UE hanno convenuto di adoperarsi con ogni mezzo per evitare ulteriori perdite di vite umane in mare e per affrontare le cause profonde della migrazione ed hanno deciso di concentrare la risposta su quattro settori principali: rafforzamento della presenza in mare; lotta contro i trafficanti; prevenzione dei flussi migratori illegali; rafforzamento della solidarietà e della responsabilità interne;

il 18 maggio 2015, seguendo le istruzioni del Consiglio europeo, il Consiglio ha convenuto di istituire un'operazione militare dell'UE, EUNAVFOR Med, per smantellare il modello di attività degli scafisti e dei trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo;

il 20 luglio 2015, i Ministri dell'interno hanno proseguito la discussione su alcuni punti sollevati dai *leader* dell'UE in merito all'efficacia delle politiche e delle strategie comuni in materia di migrazioni. Hanno concordato il contributo di ciascuno Stato membro per la ricollocazione e il reinsediamento di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, raggiungendo il numero complessivo di 54.760 persone;

il 14 settembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione finale che stabilisce la ricollocazione di 40.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale provenienti dall'Italia e dalla Grecia;

il 22 settembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, dagli Stati membri in prima linea Italia e Grecia in altri Stati membri. Esso si applicherà a 120.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale;

il 23 settembre i *leader* dell'UE hanno concordato una serie di priorità d'azione che si concentrano nell'assistenza al programma per i rifugiati dell'UNHCR, al Programma alimentare mondiale, principalmente nei territori del Libano, della Giordania, della Turchia; assistere i Paesi dei Balcani occidentali nella gestione dei flussi di rifugiati; affrontare le cause profonde della migrazione irregolare dall'Africa verso l'Europa; affrontare la situazione alle frontiere esterne dell'UE ed infine fornire sostegno agli Stati membri in prima linea istituendo punti di crisi (*hotspot*) e assicurare la ricollocazione e il rimpatrio;

preso atto che:

gli sforzi posti in essere dall'Unione europea tuttavia risultano essere inefficaci alla luce dei dati dell'Agenzia europea Frontex che parlano chiaro: nei primi nove mesi di quest'anno 710.000 migranti hanno illegalmente attraversato i confini dell'Unione europea, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente gli attraversamenti illegali furono 282.000;

in materia di migrazioni solo ora giunge unanime il dai Paesi membri la necessità, ribadita anche oggi dal Presidente del consiglio di revisionare gli accordi di Dublino e in questo colpevole agire, confuso e debole, di tutti i Governi europei, si è distinto solo il Regno Unito, che ha mostrato di avere una posizione contrattuale rispetto a Bruxelles, che gli altri Paesi membri invece non hanno avuto o voluto assumere, soprattutto a causa del fatto che ognuno ha una posizione incapace di guardare all'interesse generale dell'Unione;

ritenuto che:

siamo di fronte ad una invasione imponente che ci deve far riflettere non solo sulla vulnerabilità delle nostre frontiere, ma ci deve anche portare a pensare a come rafforzare la nostra sicurezza, perché insieme ai migranti sappiamo che si possono nascondere terroristi legati ai movimenti dei tanti integralismi islamici;

i Paesi europei devono agire pensando sì alla difesa dei propri confini e alla propria sicurezza interna, ma devono anche avere la coscienza che il problema in via definitiva si può risolvere solo attraverso una stabilizzazione del Medio Oriente, attraverso il sostegno e il rafforzamento di azioni svolte sotto l'egida dell'ONU e nell'ambito della NATO,

impegna il Governo:

ad aggiornare tempestivamente il sito del Ministero dell'interno in merito ai dati sulle

migrazioni e sugli ingressi nel nostro Paese che sono ad oggi drammaticamente fermi al 30 marzo 2014, dandone tempestiva informazione al Parlamento;

ad adottare nell'ambito dell'Unione europea e in tutte le sedi bilaterali e multilaterali ogni iniziativa di cooperazione utile all'istituzione di una forza comunitaria di difesa dei confini europei;

ad adottare ogni azione volta a garantire la sicurezza del nostro Paese attraverso maggiori controlli sul territorio rafforzando il ruolo delle forze di sicurezza di Polizia e Carabinieri in particolare;

ad adottare forme referendarie di consultazione dei cittadini italiani sulle decisioni comuni inerenti la sicurezza della nazione che saranno adottate dal Governo nell'ambito degli accordi e dei trattati europei;

a sostenere sotto l'egida dell'ONU e nell'ambito della NATO, la sicurezza, lo sviluppo economico e sociale dei Paesi dai quali provengono i flussi migratori che spingono verso i confini dell'Unione europea;

a rafforzare maggiormente gli strumenti di monitoraggio e le azioni di cooperazione europea, anche di natura economica, in materia di sicurezza dei Paesi del vicino medio oriente e del bacino mediterraneo, in via prioritaria la Tunisia e l'Egitto, anche attraverso la fornitura di mezzi e attrezzature appropriati alle azioni di prevenzione del terrorismo, di sorveglianza e per la sicurezza interna;

a riferire al Parlamento in ordine all'attuazione dei presenti impegni.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ([2054](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [FUCCSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

l'Atto Senato 2054, trasmesso dalla Camera dei deputati, introduce (all'articolo 1, comma 2) una disciplina specifica per gli anni 2013 e 2014 sul controllo dei bilanci dei partiti politici, disponendo retroattivamente che non si applica, per quegli anni, la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. La verifica si applicherà solo ai rendiconti successivi al 2014;

in tal modo, i partiti politici incasseranno 45 milioni di euro, al netto dei controlli contabili-amministrativi, con il pretesto formale che da parte della Commissione di garanzia non sia stato possibile effettuare tale verifica in quell'arco temporale,

considerato, dunque, che:

si tratta, con tutta evidenza, di una gravissima sanatoria di tipo contabile e finanziaria, disposta in palese contrasto non solo con il criterio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, ma con quelli dell'equità e dell'equilibrio gestionale del bilancio pubblico;

la norma in oggetto ha, di fatto, esplicita valenza retro attiva, regolando impropriamente rapporti giuridici nati nel passato e morti nel passato alla decorrenza del termine. A tal riguardo, si rileva che la Corte costituzionale ha ricordato come il principio di irretroattività della legge - riconosciuto come principio generale dall'articolo 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del

codice civile - salvo quanto espresso nell'articolo 25 della Costituzione con riferimento alla materia penale non ha ottenuto in sede costituzionale una garanzia specifica e, pertanto, non è del tutto interdetto al legislatore di emanare disposizioni che vengano a modificare la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Condizione essenziale è che «tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenza n. 302/2010 e n. 264 del 2005; in senso conforme, *ex plurimis*, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009);

la specificità derogatoria del disegno di legge, a mero favore di alcune precise «libere associazioni» (ovvero i partiti politici), pone altresì una palese discriminazione nei confronti di tutti i soggetti privati che abitano l'ordinamento giuridico nazionale. L'elargizione di cospicue somme di denaro da parte dello Stato, in favore di taluni soggetti, oltretutto senza alcun riscontro analitico sulla loro correttezza gestionale, non pare compatibile con un moderno stato di diritto;

risulta, altresì, conseguentemente ed esplicitamente derogata la parte sanzionatoria del disegno di legge n. 149, del 28 dicembre 2013: ovvero, ai partiti politici con conti e gestione eventualmente irregolari e fraudolenti spetterà, in mancanza del riscontro analitico prescritto dalla legge quale presupposto per le erogazioni, il medesimo diritto di percepire denaro rispetto a quelli con esercizi finanziari redatti in conformità alla disciplina previgente;

perdura, inoltre, sotto il profilo sostanziale l'istituto del finanziamento pubblico ai partiti politici, poi camuffato nel «rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica», già abrogato dal popolo italiano con *referendum* popolare nel 1993, come pure perdura la scarsa trasparenza su finanziamenti privati ai medesimi soggetti, la cui piena conoscibilità è spesso ostacolata invocando la *privacy*,

rilevato, inoltre, che:

l'articolo 1, comma 2, differisce inoltre il termine per la presentazione ai Presidenti delle Camere della relazione sul giudizio di regolarità e conformità a legge di rendiconti 2013 (già differito dal 30 aprile al 30 giugno 2015 dal cosiddetto decreto milleproroghe) al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento. Anche tale disposizione risulta irragionevolmente introdotta dal legislatore a favore esplicito di un numero ristretto di interessati, inficiando la costituzionalità dell'intero provvedimento, che viene quindi a sommare proroghe e deroghe ad esclusivo beneficio dei soggetti summenzionati, in un ambito dove sarebbe semmai necessario accrescere trasparenza e rendere più stringenti le procedure di controllo;

rilevato, dunque, il palese contrasto del presente disegno di legge con gli articoli 3, 75 e 81 della Costituzione, nonché con diverse sentenze della Corte costituzionale, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2054.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori

ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario»;

b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, le parole: «12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12» e, al secondo periodo, le parole: «del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso» sono sostituite dalle seguenti: «dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 13 del 2014.

EMENDAMENTI

1.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)*. - 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Il giudice dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.3

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abolizione del rimborso per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento in favore dei partiti e movimenti politico)*. - 1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «aboliti.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)*. - 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite e non effettivamente sostenute per scopi di carattere esclusivamente elettorale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. La Corte dei Conti dispone le opportune verifiche di congruità tra somme percepite dai partiti e quelle effettivamente sostenute per scopi di carattere elettorale, in relazione alla documentazione prodotta dai partiti medesimi a prova delle stesse. In caso di difformità, la Corte dei Conti dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.5

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)*. - 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.6

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)* - 1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è stato erogato il

finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle, elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite e non effettivamente sostenute per scopi di carattere esclusivamente elettorale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 1362, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno.2013, n. 69 convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La Corte dei Conti provvede alle verifiche analitiche per la corrispondenza tra somme percepite dai partiti e quelle effettivamente sostenute per scopi di carattere elettorale, in relazione alla documentazione prodotta dai partiti medesimi a prova delle stesse».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.7

[BOTTICI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Attribuzione alla Corte dei conti delle funzioni della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)*. - 1. L'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 è sostituito dal seguente:

"3. È istituita la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata 'Commissione'. La Commissione ha sede presso la Corte dei conti, che provvede ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Commissione è composta dal Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri cinque magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio presso la Corte dei conti il mandato dei cinque componenti aggiunti delta Commissione non è immediatamente rinnovabile e cessa dopo un anno. La Commissione esercita le sue funzioni anche mediante le seguenti modalità istruttorie:

a) accedendo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata la prova delle spese o entrate;

b) avvalendosi, sulla base di'intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica".

2. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "al competente Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni".

3. All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "il competente Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni" e le parole "pronuncia della sezione" sono sostituite dalle seguenti: "pronuncia del Collegio".

4. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

"17-bis. I collegi regionali di garanzia elettorale, ai fini del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, verificano anche che le spese e le entrate, da essi risultanti, siano state effettivamente

sostenute o percepite. Tale istruttoria in ordine alla conformità dei rendiconti, si svolge con le seguenti modalità:

a) accedendo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle stesse spese o entrate, anche se non allegata ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 o non trasmessa a corredo ai sensi del primo periodo del comma 11;

b) avvalendosi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica.

17-ter. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, è competente all'accertamento del rispetto dei limiti di spesa per i singoli candidati previsti dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge con le modalità di cui al comma 17-bis.

17-quater. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4, è sottoposto alle sezioni regionali: di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale".».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.9

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)*. - 1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di quattro unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario";

b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)*. - 1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di tre, unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di tre unità di personale, dipendenti

da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.11

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)*. - 1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.12 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)*. - 1. Ogni finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intende cessato a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.13 (testo 2)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)*. - 1. Ogni genere di finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.14 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi*). - 1. Ogni forma di finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intende cessata a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.15 (testo 2)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi*). - 1. Qualsiasi sistema di finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1, comma 1258 della legge n. 296 del 2006».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.16 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi*). - 1. Qualsiasi finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore del finanziamento di interventi in favore dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 77 del 2006».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.17 (testo 2)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi*). - 1. Qualunque forma di finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è dichiarata cessata a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello

Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze destinati al Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.18 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)*. - 1. Tutti i finanziamenti pubblici per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono intesi cessati a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.19 (testo 2)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)*. 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per il finanziamento di attività ricerca in ambito sanitario di cui all'articolo 12 del, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.20 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione della somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.21 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.22 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.23 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore della prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata nei comuni dell'Aquila e del cratere del sisma dell'aprile 2009».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.24 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intende concluso a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore

del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.25 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si considera cessato a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.26 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di tre unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, una unità proveniente dalla Guardia di Finanza e due unità di personale dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica

dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario";

b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

2. È fatto divieto a enti, aziende e società private ovvero controllate o partecipate da soggetti pubblici o che comunque siano titolari di concessioni pubbliche di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.27

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.28

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo, periodo, sostituire le parole da: «Per lo svolgimento» fino a: «la Commissione» con le seguenti: «Con la finalità di assicurarne la piena operatività, la Commissione».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.29

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Per lo svolgimento», con le seguenti: «Per assicurare il completamento e l'attuazione».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.30

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge», con le seguenti: «adempiere alle funzioni ad essa affidate».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.31

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dalla legge».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.33

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può altresì avvalersi di», con le seguenti: «è integrata da».

Conseguentemente, al primo periodo, sostituire le parole: «e di due unità», con le seguenti: «e da due unità».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.34 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può altresì avvalersi», con le seguenti: «è tenuto ad avvalersi».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.35

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «altresì», con le seguenti: «, per un periodo non inferiore a dodici mesi,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.36

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo sostituire la parola: «altresì», con le seguenti: «previa pubblicazione del relativo curriculum,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.37

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «altresì», con la seguente: «stabilmente».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.38

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione», con le seguenti: «di sei unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.39

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione», con le seguenti: «di due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, e di tre unità provenienti dalla Guardia di Finanza, addette alle attività di revisione».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.40

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinque unità», con le seguenti: «otto unità».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: «, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.41

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Sost. id. em. 1.40

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinque unità», con le seguenti: «sette unità».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: «, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.42

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti della Corte dei Conti», con le seguenti: «dirigenti della Corte dei Conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.43

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti della Corte dei Conti», con le seguenti: «funzionari della procura generale della Corte dei Conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.44

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti della Corte dei Conti», con le seguenti: «magistrati della Corte dei Conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.45

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «dipendenti della Corte dei Conti», inserire le seguenti: «in ruolo da almeno cinque anni.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.47

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.46

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile», con le seguenti: «e di una unità di personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche centrali, con comprovata esperienza nell'attività di controllo contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.48

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti da altre amministrazioni pubbliche» con le seguenti: «dipendenti della Ragioneria generale dello Stato».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.49

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti da altre» con le seguenti: «funzionari appartenenti ad altre».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.50

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti da altre» con le seguenti: «dirigenti di altre».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.51

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «dipendenti da altre amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «assunti da almeno sette anni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.52

[CRIMI](#) (*), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (**)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «altre amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «, uno dei quali proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

(**) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.53

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da altre amministrazioni pubbliche», inserire la seguente:

«centrali».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.54

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da altre amministrazioni pubbliche», inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.55

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «esperte» con le seguenti: «aventi titoli di studio e comprovata esperienza».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.56

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «esperte», inserire le seguenti: «aventi esperienza almeno decennale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.57

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controllo contabile» aggiungere, in fine, le seguenti: «e in materia di false comunicazioni sociali».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.58

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controllo contabile», aggiungere, in fine, le seguenti: «e diritto societario».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.59

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controllo contabile», aggiungere, in fine, le seguenti: «e fiscale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.60

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controllo contabile», aggiungere, in fine, le seguenti: «e competenti nella prevenzione e nel contrasto alle forme di illecito finanziamento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.61

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controllo contabile», aggiungere, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento al controllo analitico».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.62

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «contabile», aggiungere in fine, le seguenti: «iscritte all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno tre anni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.63

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « contabile», aggiungere, in fine, le seguenti: «in possesso di diploma di laurea in discipline economico-amministrative o equipollenti che dispongano di una pregressa, comprovata esperienza amministrativa.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.64

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «una delle quali proveniente dalla Guardia di Finanza».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.65

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.66

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il settimo periodo è inserito il seguente:

"Le sette unità di cui la Commissione può avvalersi ai sensi dei periodi precedenti non devono ricadere in nessuna delle condizioni incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi previste dalla legislazione vigente, né aver operato, ad alcun titolo, nell'ambito di fondazioni o alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, ovvero costituite o promosse da parlamentari, da chi ha svolto o svolge incarichi di

Governo, anche a livello locale, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici."».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.67

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti:

"Non possono rientrare tra le unità aggiuntive di cui la Commissione si avvale persone che siano o siano state condannate, imputate o indagate per reati societari. Alla condanna è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti e non si tiene conto dell'eventuale sospensione condizionale."».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.68

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "Le unità aggiuntive di cui la Commissione si avvale ai sensi dei periodi precedenti non devono essere state condannate, imputate o indagate per reati contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia."».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.69

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prima dell'ottavo periodo è premesso il seguente: "I componenti di uno stesso sesso non possono eccedere la quota del 60 per cento della Commissione"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.70

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «le disposizioni» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il tempo trascorso fuori ruolo è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n.190».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.71

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il termine di permanenza massima fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato, che viene, ai fini della presente legge, ridotto di due anni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.72

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#) (*), [BOTTICI](#) (**)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La Commissione verifica altresì che eletti, candidati o appartenenti ai partiti e movimenti politici in oggetto non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione. In caso positivo dispone che i partiti o movimenti siano esclusi dall'erogazione dei contributi previsti, per l'anno corrispondente».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.73

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La Commissione accerta altresì che eletti, candidati o appartenenti ai partiti e movimenti politici in oggetto non abbiano riportato, nell'anno di riferimento, condanne per reati contro la pubblica amministrazione. In caso positivo dispone una ulteriore decurtazione delle erogazioni per i partiti o movimenti non inferiore al dieci per cento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.81

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.74 (testo 2)

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«2. Alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, sono assegnate ulteriori 10 unità di personale dipendente della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, con la stessa collocazione di cui al citato comma 3, per 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere alla verifica di conformità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 96 del 2012 sui rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi degli anni 2013 e 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutata nel limite massimo di 200.000 euro nel 2015 e di 400.000 euro nel 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.75

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«2. I dati relativi a tutti i finanziamenti, contributi, erogazioni, erogazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni e singoli esponenti politici, per qualunque ammontare, relativi agli anni successivi al 2011, sono pubblicati, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera facilmente accessibile, nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano, indipendentemente dall'acquisizione del consenso dei soggetti interessati ai dati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.76

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo di adempiere alla pubblicazione di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 anche con riferimento ai i dati dei soggetti i quali non abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.77 (testo 2)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, sono assegnate ulteriori 10 unità di personale dipendente della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, con la stessa collocazione di cui al suddetto comma 3, per 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere alla verifica di conformità di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sui rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi degli anni 2013 e 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutata nel limite massimo di 200.000 euro nel 2015 e di 400.000 euro nel 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.78

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:

«2. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, conclude il controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi 2013 e 2014, ai sensi del medesimo articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.79

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Per il solo anno 2015, il termine di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 31 dicembre».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.82

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.83

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici o che abbiano cessato la carica o abbiano svolto incarichi nei dieci anni precedenti.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.84

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di garantire che nell'esercizio del controllo sui rendiconti dei partiti, la Commissione verifichi compiutamente anche la conformità delle spese, effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, può avvalersi di ulteriori cinque unità di personale proveniente dalla Guardia di finanza per provvedere all'analisi dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi degli anni 2013 e 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.85

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le modalità per la verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici, dei movimenti politici e delle fondazioni politiche».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.86

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «*Al comma*» **a:** «magistratura» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, sostituire le parole: «con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014» con le seguenti: «con il supporto funzionale della magistratura ordinaria e contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.87

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014» con le seguenti: «con il supporto funzionale della magistratura contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.88

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «relativi agli esercizi successivi al 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.89

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2012».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.90

[BRUNI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2013».

Consequentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini di cui all'articolo 9, comma 5, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono da intendersi riferiti all'anno successivo di entrata in vigore della presente legge».

1.91

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2013».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.92

[BOTTICI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#) (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.93

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.94

[BOTTICI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo l'articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è inserito il seguente: "9-bis. *(Ruolo della Corte dei conti nei contratti dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici)* - 1. Al fine di incrementare la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria dei partiti e dei movimenti politici, la Corte dei conti svolge i relativi controlli di conformità di cui alla presente legge in collaborazione con la Commissione di cui all'articolo 9. La Corte dei conti dispone altresì le opportune verifiche di congruità tra somme percepite dai partiti e quelle effettivamente sostenute per scopi di carattere elettorale, in relazione alla documentazione prodotta dai partiti medesimi a prova delle stesse"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.95

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «n. 2.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2. Comunica alla magistratura ordinaria le irregolarità di carattere penale, civile ed amministrativo riscontrate».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.96

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 e può disporre la confisca delle somme denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alle disposizioni vigenti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.97

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «magistratura» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, con il supporto della magistratura ordinaria, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.98

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, con il supporto della magistratura contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.99

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, in collaborazione con la Corte dei conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.100

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Sost. id. em. 1.99

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, con il supporto funzionale della Corte dei conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.101

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo aver effettuato il controllo analitico di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non hanno ottemperato alle disposizioni vigenti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.102

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, come modificato dal presente articolo,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.103

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.104

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «e l'invia alla Guardia di finanza e alla Corte dei conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.105

[BRUNI](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «all'esercizio 2013» con le seguenti: «all'esercizio 2012».

1.106

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «*Al comma*» **a:** «*le seguenti:*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.107

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quindici giorni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.108

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.109

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venticinque giorni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.110

[BOTTICI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#) (*)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non vi riscontra irregolarità o difformità dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, né altra forma di inottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 6 luglio 2012, n. 96».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.111

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000». ù

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.112

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi fino a euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di un revisore contabile iscritto all'albo.

2-bis. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi superiori ad euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di una società di revisione.

2-ter. Nei casi di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.113

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "di due terzi";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "pari all'importo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al doppio dell'importo";

c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "decimo";

d) al comma 5, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "decimo", nonché le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "di due terzi";

e) al comma 6, primo periodo, le parole: "i due terzi delle" sono sostituite dalla seguente: "le";

f) al comma 7, le parole: "fino al limite dei due terzi dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al totale dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.114

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «dalle seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'intero"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.115

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "di due terzi".

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.116

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "pari all'importo", sono sostituite dalle seguenti: "pari al quadruplo dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.117

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "pari all'importo", sono sostituite dalle seguenti: "pari al triplo dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.118

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "pari all'importo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al doppio dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.119

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino a un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quarantacinque per cento"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.120

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino a un ventesimo"

sono sostituite dalle seguenti: "fino al quaranta per cento"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.121

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino a un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al trenta per cento"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.122

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "decimo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.123

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "quindicesimo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.124

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "decimo" e le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "di due terzi"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.125

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "quindicesimo" e le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'intero"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.126

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «"il» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "i due terzi delle" sono sostituite dalle seguenti: "il triplo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.127

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "i due terzi delle" sono sostituite dalle seguenti: "il doppio"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.128

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "i due terzi delle" sono sostituite dalla seguente: "le"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.129

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti: "fino al» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino al limite dei due terzi dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quadruplo dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.130

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino al limite dei due terzi dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al triplo dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.131

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino al limite dei due terzi dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al doppio dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.132

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino al limite dei due terzi dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al totale dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.133

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «inferiore al» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 45 per cento, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettanti"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.134

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettanti"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.135

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 35 per cento, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettanti"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.136

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sia presente una persona condannata, indagata o imputata per delitto non colposo, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettante"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.137

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, ciascun partito entro il 15 luglio di ogni anno trasmette alla Commissione una relazione in cui sono dettagliatamente evidenziati gli aspetti politici, tecnici ed economici delle iniziative svolte ai sensi del presente comma, al fine di valutarne l'effettiva rispondenza agli obiettivi prefissati di accrescimento della partecipazione attiva delle donne e dei giovani alla politica"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.138

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Id. em. 1.37

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, ciascun partito entro il 15 luglio di ogni anno trasmette alla Commissione una relazione in cui sono dettagliatamente evidenziati gli aspetti politici, tecnici ed economici delle iniziative svolte ai sensi del presente comma, al fine di valutarne l'effettiva rispondenza agli obiettivi prefissati di accrescimento della partecipazione attiva delle donne e dei giovani alla politica"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.139

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 10, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.140

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.141

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.142

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.143

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.144

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.145

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.146

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.147

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.148

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "7.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.149

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.150

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.151

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.152

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.153

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.154

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 0 e 10.000 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 10.000 euro".

b) al comma 6, le parole: "26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento" e le parole: "tra 30 euro e 30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "tra 0 e 10.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.155

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «tra 0 e» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 0 e 50 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 50 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.156

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 0 e 75 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 75 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.157

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 0 e 90 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 90 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.158

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «0 e» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento" e le parole: "tra 30 euro e 30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "tra 0 e 300 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.159

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento" e le parole: "tra 30 euro e 30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "tra 0 e 1.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.160

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Al comma» a: «e sezioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4 sopprimere le parole: «e sezioni territoriali».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.161

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al comma 4 sopprimere le parole: «e sezioni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.162

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 4 sopprimere le parole: «, a prescindere dal numero dei dipendenti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.163

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «incluse quelle», con la seguente: «ove».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.165

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.167

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.169

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.170

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 95 e del 99 per cento dell'importo spettante";

b) al comma 2, la parola: "quarto" è sostituita dalla seguente: "terzo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.172

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni volte a introdurre benefici contabili ed amministrativi per i partiti e i movimenti politici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.173

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici in assenza di trasparenza e controllo dei loro rendiconti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.174

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Sanatoria contabile e finanziaria per i partiti e i movimenti politici riferita agli anni finanziari 2013 e 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a*), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni in caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *b*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni".

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*".

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a*), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di

irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *c*), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della sospensione dal registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni".

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: "indicati al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo".

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: "indicati nel comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo".

7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: "previsti dal comma 1, lettere *d*) ed *e*)", sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 1-*quater*".

8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni".

9. il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci delle società-assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà".

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto".

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Ai partiti politici e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro".

12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni".

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-bis. - (*Pene accessorie*). - 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.0.2

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esperibilità dell'azione di classe avverso le società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici)

1. Al comma 2 dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis). I diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.0.4

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alle persone giuridiche è fatto divieto di destinare, sotto qualunque forma e per qualunque importo, finanziamenti, contributi, erogazioni, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.0.4 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «in favore di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alle persone giuridiche è fatto divieto di destinare, sotto qualunque forma e per qualunque importo, finanziamenti, contributi, erogazioni, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni, eletti ed esponenti politici».

1.0.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alle persone giuridiche è fatto divieto di destinare, sotto qualunque forma e per qualunque

importo, finanziamenti, contributi, erogazioni, denaro o altra forma di altre utilità in favore di fondazioni politiche».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.0.6 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Norma transitoria)

1. Per il solo anno 2015, le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in deroga a quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo, sono assegnate al Fondo per le emergenze nazionali della Protezione civile. Le relative risorse sono, a tal fine, riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

2.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.2

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 2. - (Divieti al finanziamento ai partiti ed ai movimenti politici) - 1. Enti e società pubbliche, enti, aziende e società controllate o partecipate da enti o società pubbliche, nazionali o locali, titolari di concessioni pubbliche, non possono finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso singoli dirigenti, partiti, movimenti o loro articolazioni, anche locali, nonché istituzioni, fondazioni e associazioni presiedute o dirette o di cui facciano parte persone che siano o siano stati titolari di incarichi di Governo a livello nazionale, regionale o locale, membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblea elettive regionali o locali. Lo stesso divieto si applica ad istituzioni, fondazioni o associazioni che dedicano la loro attività al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.3

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 2. - (Divieti al finanziamento ai partiti ed ai movimenti politici) - 1. Ai dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende e società che abbiano rapporti di committenza con la pubblica amministrazione è fatto divieto di elargire contributi, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, singoli esponenti politici nonché alle istituzioni, fondazioni e associazioni a questi riferibili.

2. Le società per azioni e le società le cui quote siano diffuse al pubblico sono tenute ad indicare analiticamente nei loro bilanci le spese sostenute per pubblicità e per le relazioni istituzionali con l'indicazione dei soggetti destinatari delle erogazioni effettuate per le predette finalità».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 2. - (Divieti al finanziamento ai partiti ed ai movimenti politici) - 1. È vietato il finanziamento diretto o indiretto ovvero l'erogazione di qualunque utilità da parte di persone fisiche o giuridiche che abbiano in essere o partecipino a bandi relativi a concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta, anche minoritaria a partiti e movimenti politici, a chi ricopra, o abbia ricoperto cariche elettive o di nomina politica, in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato, ad associazioni, fondazioni o altri enti collegati ai soggetti predetti. Il divieto si applica anche alle persone fisiche o giuridiche che abbiano avuto rapporti di appalto o subappalto, incarichi di consulenza o di prestazione professionale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.5

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2016 le sanzioni previste dalle disposizioni in materia di trasparenza, correttezza e controllo dei rendiconti dei partiti politici sono triplicate».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.6

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, correttezza e controllo dei rendiconti dei partiti politici sono uniformemente aumentate nella misura del cento per cento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento agli anni per i quali la Commissione non abbia potuto effettuare, nei termini previsti e con le modalità disposte dalla legge nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il controllo sui rendiconti si intende effettuato con esito negativo e non conforme alla legge. Non si procede pertanto all'erogazione delle quote dei contributi spettanti ai

partiti a titolo di rimborso delle spese per la campagna elettorale e a titolo di cofinanziamento. Le somme conseguentemente risparmiate vengono acquisite al bilancio dello Stato a riduzione del debito pubblico».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.8

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione pubblica i nomi dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato dazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, non ancora resi pubblici per mancanza del consenso degli interessati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.9

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La Commissione trasmette alla guardia di finanza i nomi dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato dazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, al fine di procedere alla verifica di quanti, tra questi, abbiano avuto rapporti di committenza, lavoro o consulenza con le pubbliche amministrazioni o gli enti e società pubbliche a livello nazionale e locale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Dopo» a: «dall'anno» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e conoscibilità di finanziamenti, contributi, erogazioni, dazioni di denaro od altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, non si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le erogazioni a partire dall'anno 2012».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.0.2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e conoscibilità di finanziamenti, contributi, erogazioni, dazioni di denaro od altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, non si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le erogazioni a partire dall'anno 2013».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI

3.1

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.2

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «successivi al» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I*. I dati relativi a tutti finanziamenti, contributi, erogazioni, dazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, per qualunque ammontare, relativi agli anni successivi al 2011, sono pubblicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia facilmente accessibile nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano, indipendentemente dall'acquisizione del consenso dei soggetti interessati ai dati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.3

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I*. I dati relativi a tutti finanziamenti, contributi, erogazioni, dazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, per qualunque ammontare, relativi agli anni successivi al 2013, sono pubblicati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia facilmente accessibile nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano, indipendentemente dall'acquisizione del consenso dei soggetti interessati ai dati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.4

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I*. I dati relativi a tutti finanziamenti, contributi, erogazioni, dazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, per qualunque ammontare, relativi agli anni successivi al 2012, sono pubblicati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia facilmente accessibile nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano, indipendentemente dall'acquisizione del consenso dei soggetti interessati ai dati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «giuridica» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I*. Non può ricevere contribuzioni pubbliche di alcun genere il partito o movimento che abbia ricevuto erogazioni a qualsiasi titolo da una persona fisica o una persona giuridica il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero, imputato, per uno dei delitti di cui agli articoli 644, 648, 648-*bis*, 648-*ter*, e 648-*ter*.1 del codice penale, agli articoli 2621, 2622 e 2635 del codice penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia ovvero per un delitto di criminalità organizzata, anche se commesso all'estero. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato anche indirettamente. Il divieto si applica altresì ai casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta della parti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.6

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I*. Non può ricevere contribuzioni pubbliche di alcun genere il partito o movimento che abbia ricevuto erogazioni a qualsiasi titolo da una persona fisica o una persona giuridica la cui struttura societaria non consenta l'identificazione delle persone o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo o i cui amministratori non rispondano ai requisiti di onorabilità di cui alla Direttiva MEF 24 giugno 2013. Agli effetti di quanto previsto dal presente comma, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «condannati» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I*. Non sono erogati o, se già erogati, vengono revocati, gli importi spettanti a partiti che, a decorrere dal 2013 abbiano ricevuto contributi a qualsiasi titolo da soggetti, fisici o giuridici, risultanti condannati per delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I*. Non sono erogati o, se già erogati, vengono revocati, gli importi spettanti a partiti che, a decorrere dal 2013 abbiano ricevuto contributi a qualsiasi titolo da soggetti, fisici o giuridici, risultanti condannati per i reati fiscali, tributari o societari».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.9

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sono soppresse le seguenti parole: "Gli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «La presente legge entra» con le seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 entrano».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Sanatoria contabile e finanziaria per i partiti e i movimenti politici riferita agli anni finanziari 2013 e 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni volte ad introdurre benefici contabili ed amministrativi per i partiti e i movimenti politici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.3

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni volte a permettere l'erogazione di contributi a partiti e movimenti politici in assenza di controllo contabile analitico».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni volte a sanare le conseguenze del mancato controllo analitico sui rendiconti dei partiti politici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.5

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per il finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici in assenza di trasparenza e controllo analitico dei loro rendiconti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.6

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al titolo aggiungere le seguenti parole: «e sanatoria contabile per i partiti e i movimenti politici riferita agli anni finanziari 2013 e 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al titolo aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni diverse a vantaggio dei partiti e movimenti politici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al titolo aggiungere le seguenti parole: «ed esclusione delle sanzioni per gli anni 2013 e 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5 S

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1559 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2054 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.37, 1.42, 1.43, 1.44, 1.49, 1.50, 1.0.6 (testo 2), 1.74 (testo 2) e 1.77 (testo 2), 1.12 (testo 2), 1.13 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.15 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.26 (testo 2) e 1.34 (testo 2).

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Mazzoni sul disegno di legge n. 2054

Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che stiamo per votare modifica l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la finalità di assicurarne la piena operatività, anche alla luce delle ulteriori funzioni assegnate dal decreto-legge n. 149 del 2013, che ha modificato la disciplina relativa ai rimborsi elettorali a favore dei partiti e dei movimenti politici. Noi abbiamo fatto

una normativa che impone ai partiti degli obblighi per poter accedere ai rimborsi spese relativi agli anni precedenti. Questa normativa non riesce a trovare applicazione, non per colpa dei partiti, che sono pronti a offrire i rendiconti chiesti, ma perché non sono state create le condizioni perché questi vengano effettivamente esaminati. E allora, cosa dovremmo fare? Abolire i rimborsi? Non ritengo sia questo né lo spirito, né la lettera della legge. Siamo di fronte a un dato di fatto: l'impossibilità di dare piena esecuzione alla normativa non dipende da una mancanza dei partiti che devono presentare il rendiconto, ma da chi era chiamato a controllare e non è stato in grado di farlo. Una questione tecnica, dunque, ma il dibattito, sia in Commissione che in Aula, ha assunto un significato più profondo e diverso, che l'appassionata relazione del senatore Gotor ha colto in pieno. La questione tornata in primo piano è quella dei partiti e dei fondamenti stessi della democrazia. La domanda è: può esistere una democrazia senza partiti? Rousseau era convinto di sì, anzi sosteneva che la democrazia fosse possibile solo senza partiti. È da quella originaria impostazione che sono poi nati il Partito Comunista sovietico e il Partito Nazionalsocialista tedesco, che si consideravano partiti pienamente democratici, anzi più democratici di tutti, proprio perché erano stati in grado di formare una democrazia senza partiti.

Veniamo quindi al tema del finanziamento pubblico ai partiti, che non è un tema nuovo, perché sappiamo bene che, soprattutto da Tangentopoli in poi, una larga parte dell'opinione pubblica si è espressa in modo chiaro per l'abolizione di quel finanziamento. È una questione cruciale, questa, che attiene alla qualità della democrazia. Un partito che non fruisce di finanziamento pubblico, infatti, non è automaticamente un modello di democraticità interna che provi che il partito appartiene effettivamente a chi lo vota e non a chi ci mette dentro i soldi per farlo funzionare o a chi controlla i meccanismi comunicativi attraverso i quali si aggrega la platea dei componenti il partito, perché, dove non ci sono partiti, dove non c'è finanziamento pubblico, qual è il meccanismo che rischia di instaurarsi e che si è già instaurato? Il deputato, il rappresentante, raduna le risorse necessarie a farsi eleggere da *lobbies* esterne ai partiti e dopo dovrà rendere conto non al partito nel quale è stato eletto, ma a chi lo ha sostenuto finanziariamente. I partiti, pur con i tanti errori e con le degenerazioni corruttive che hanno contrassegnato la loro storia recente, hanno comunque svolto una grandissima e insostituibile funzione democratica.

La storia ci ha mostrato che le democrazie senza partiti non hanno funzionato e hanno prodotto regimi spesso totalitari.

Su questo provvedimento è stata fatta in queste settimane molta controinformazione, legittima per carità, ma sempre nel solco di delegittimare i partiti che pure restano uno dei cardini della democrazia. Le degenerazioni che ci sono state in passato e di fronte alle quali la classe politica non ha saputo far maturare i necessari anticorpi impongono il varo di norme che garantiscano la massima trasparenza sulle fonti di finanziamento. Ebbene: questa legge - o leggina come è stata definita - non è né una furbata né un mezzo surrettizio di aggirare norme precedenti. Questo intervento tampone si è infatti reso necessario per l'impossibilità della Commissione di garanzia di assolvere al proprio compito, a causa di una insufficiente dotazione organica. Pertanto, la responsabilità degli inadempimenti questa volta non può certo essere ascritta ai partiti, i quali invece hanno presentato la documentazione richiesta dalla normativa vigente, peraltro corredata dalla necessaria certificazione di società contabili accreditate. Occorre salvaguardare, quindi, il legittimo affidamento dei partiti politici sulla erogazione dei contributi ad essi spettanti, secondo la disciplina vigente, una volta che siano state espletate le formalità previste.

Questo provvedimento, insomma, serve a correggere le inefficienze che si sono determinate in fase di applicazione della legge n. 96 del 2012, assegnando finalmente alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti una dotazione organica adeguata per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite.

Non si tratta tanto di sanare un'irregolarità, quanto di introdurre i necessari correttivi per una corretta applicazione delle disposizioni sul funzionamento della Commissione di garanzia e sulla sua attività di controllo.

Ma perché siamo arrivati a questo punto? Perché gli interventi normativi precedenti in materia di finanziamento pubblico dei partiti non sono stati sufficientemente meditati, e dettati dall'imperante clima di avversione nei confronti dei partiti i quali - come è riconosciuto dall'articolo 49 della Costituzione - costituiscono lo strumento attraverso cui i cittadini possono concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale.

Pertanto, dopo il sostanziale fallimento della norma che consente ai contribuenti di destinare al finanziamento di un partito politico il due per mille della propria imposta sul reddito, appare indispensabile un nuovo intervento normativo, per assegnare ai partiti almeno le risorse economiche minime necessarie per lo svolgimento della loro attività.

Ma l'urgenza di questa legge deriva anche e soprattutto dall'esigenza di riconoscere la cassa integrazione guadagni straordinaria al personale dei partiti, forse gli unici lavoratori italiani che sono rimasti esclusi dalla protezione degli ammortizzatori sociali garantiti dallo Stato a una vastissima platea di dipendenti per fronteggiare le conseguenze della lunga crisi economica.

Negare l'estensione della cassa integrazione ai dipendenti di un partito che ha cambiato nome, ossia per una mera formalità, non sarebbe un atto di totale ingiustizia?

Così come lo sblocco di finanziamenti già stanziati servirà anche al pagamento dei fornitori di beni e servizi.

Quindi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015

Sulla proposta di risoluzione n. 1, il senatore Maurizio Rossi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulle proposte di risoluzione nn. 2, 3 e 4, il senatore Maurizio Rossi avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 2054:

sull'emendamento 1.92, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 1, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 3, il senatore De Cristofaro avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Idem, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Parente, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stefani, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Dario Stefano ha costituito all'interno del Gruppo la componente "La Puglia in Più-Sel".

Conseguentemente il senatore Stefano cessa di far parte della componente "Sinistra Ecologia e Libertà".

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 14 ottobre 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), approvata nella seduta dell'8 ottobre 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM (2015) 341 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 97).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Amati Silvana, Malan Lucio, Fedeli Valeria, Airola Alberto, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Anitori Fabiola, Battista Lorenzo, Bertorotta Ornella, Blundo Rosetta Enza, Bocchino Fabrizio, Bonfrisco Anna Cinzia, Borioli Daniele Gaetano, Bottici Laura, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Campanella Francesco, Capacchione Rosaria, Cappelletti Enrico, Casson Felice, Castaldi Gianluca, Catalfo Nunzia, Ceroni Remigio, Chiti Vannino, Cioffi Andrea, Cirinna' Monica, Compagna Luigi, Cotti Roberto, Crimi Vito Claudio, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Adda Erica, De Petris Loredana, Di Biagio Aldo, Di Giorgi Rosa Maria, Donno Daniela, Endrizzi Giovanni, Esposito Giuseppe, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Fattori Elena, Favero Nicoletta, Finocchiaro Anna, Fornaro Federico, Fucksia Serenella, Gaetti Luigi, Galimberti Paolo, Gatti Maria Grazia, Gentile Antonio, Ghedini Rita, Giannini Stefania, Giarrusso Mario Michele, Giroto Gianni Pietro, Granaiola Manuela, Lanzillotta Linda, Lezzi Barbara, Lo Giudice Sergio, Lucidi Stefano, Manassero Patrizia, Mancuso Bruno, Mangili Giovanna, Maran Alessandro, Margiotta Salvatore, Marino Luigi, Marton Bruno, Mattesini Donella, Merloni Maria Paola, Messina Alfredo, Micheloni Claudio, Minniti Marco, Molinari Francesco, Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Morra Nicola, Pagliari Giorgio, Paglini Sara, Pegorer Carlo, Pepe Bartolomeo, Petrocelli Vito Rosario, Pezzopane Stefania, Pignedoli Leana, Puglia Sergio, Puppato Laura, Repetti Manuela, Rizzotti Maria, Romani Maurizio, Romano Lucio, Rossi Gianluca, Santangelo Vincenzo, Schifani Renato, Sciascia Salvatore, Scibona Marco, Serra Manuela, Simeoni Ivana, Spilabotte Maria, Susta Gianluca, Tarquinio Lucio, Taverna Paola, Vaccari Stefano, Vacciano Giuseppe, Valentini Daniela, Zanda Luigi, Lo Moro Doris, Lumia Giuseppe

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (54-B)

(presentato in data 14/10/2015);

S.54 approvato dal Senato della Repubblica

C.2874 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bottici Laura, Paglini Sara, Taverna Paola, Catalfo Nunzia, Blundo Rosetta Enza, Airola Alberto, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Ciampolillo Lello, Donno Daniela, Fattori Elena, Fucksia Serenella, Giarrusso Mario Michele, Lezzi Barbara, Mangili Giovanna, Martelli Carlo, Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Morra Nicola, Nugnes Paola, Puglia Sergio, Santangelo Vincenzo, Scibona Marco, Serra Manuela

Istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto (2093)

(presentato in data 09/10/2015);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 in materia di cedolare secca e al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 sull'attestato di prestazione energetica (2094)

(presentato in data 13/10/2015);

senatore Maran Alessandro

Disposizioni per l'"Unificazione delle forze di polizia" (2095)

(presentato in data 13/10/2015);

senatori Serra Manuela, Scibona Marco, Giarrusso Mario Michele, Montevecchi Michela, Buccarella Maurizio, Lezzi Barbara, Nugnes Paola, Mangili Giovanna, Puglia Sergio

Abolizione dell'insegnante unico nella Scuola primaria e linee guida di indirizzo (2096)

(presentato in data 14/10/2015);

Regione Calabria

Misure straordinarie per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro - Istituzione di una zona economica speciale (ZES) (2097)

(presentato in data 13/10/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Iniziativa Popolare

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza (2092) previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.9 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.200, C.250, C.273, C.274, C.349, C.369, C.463, C.404, C.494, C.525, C.604, C.606, C.647, C.707, C.794, C.836, C.886, C.945, C.1204, C.1269, C.1443, C.2376, C.2495, C.2794, C.3264);

(assegnato in data 14/10/2015).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 13 ottobre 2015 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Simeoni, Mussini, Gambaro, Maurizio Romani, Bignami e Casaletto. -"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla procedura di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, prevista dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178" (*Doc. XXII, n. 25*).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (n. 212).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 23 novembre 2015. Le Commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 13 novembre 2015.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 6 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, tre decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Consolidamento di zone a difesa del centro abitato del Comune di Castronovo di Sicilia (Palermo): interventi sul costone roccioso a monte delle contrade S. Marco - Batia - S. Vitale - Piedimonte - II intervento". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 622);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per "Sistemazione di movimenti franosi in località Mercato, con stabilizzazione dei versanti interessati, consolidamento e messa in sicurezza delle infrastrutture ed abitazioni interessate dai fenomeni franosi". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 623);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Lavori di completamento della sistemazione geotecnica del costone roccione sottostante il Castello ed incombente nel centro abitato del Comune di Longano (Isernia)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 624).

Con lettere in data 8 ottobre 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Gallipoli (Lecce), Isola Rizza (Verona), Felino (Parma), Casoria (Napoli), Rossa (Vercelli), Stienta (Rovigo).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 2 ottobre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina del professor Fernando Ferroni a Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (n. 49).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con lettera in data 9 ottobre 2015, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0303, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa al mancato recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario unico europeo (rifusione) RECAST.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 129/1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 30 settembre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 6/2015/G con la quale è stata approvata la relazione concernente "l'attività del Commissario straordinario del Governo per le problematiche connesse all'affollamento degli istituti carcerari".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 621).

Interpellanze

[ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

i cinema e i teatri nel nostro Paese hanno da sempre costituito un patrimonio, sia come veicolo di cultura e costumi, sia come luogo di aggregazione sociale;

le strutture che ospitano cinema e teatri necessitano di grandi superfici e volumi indispensabili, affinché il servizio reso garantisca le condizioni indispensabili di sicurezza, requisiti tecnici e di *comfort*;

considerato che:

negli ultimi anni il settore è in forte crisi, anche a causa di una fiscalità sugli immobili, il cui peso è divenuto insostenibile;

l'incremento dei contributi locali (Imu, Tasi, Tari) è stato pari al 400 per cento e tale imposizione non tiene in debito conto la peculiarità delle sale e dei teatri;

appare necessario a parere dell'interrogante, nella tassazione, considerare la specificità degli immobili in questione, per non penalizzare un comparto che svolge funzioni non solo culturali, ma anche di socializzazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per alleggerire la pressione fiscale sul settore, così da contribuire al suo rilancio;

se abbiano intenzione di procedere ad un abbattimento consistente dei tributi locali per il settore, anche attraverso un abbattimento delle rendite catastali e delle imposte connesse, per una percentuale almeno pari al 50 per cento.

(2-00309)

Interrogazioni

PEGORER - *Al Ministro della difesa* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

negli scorsi giorni, alcuni organi di stampa del Friuli-Venezia Giulia hanno riportato la notizia di un reiterato tentativo di sfratto di 2 coniugi da un edificio del demanio della Difesa a Trieste. L'episodio riguarda un settantenne, ex sottoufficiale dell'Esercito italiano, specialista artificiere antisabotaggio, che ha vantato, nella sua lunga carriera, pericolose missioni fuori area in Bosnia, Kosovo e Macedonia, e la moglie invalida;

i coniugi, nell'ambito delle procedure di dismissione degli immobili della Difesa, nel giugno 2014 avevano ricevuto una prima proposta per l'acquisto del loro appartamento, che consta di 120 metri quadrati e, a quanto pare, sarebbe in uno stato fatiscente, per una cifra fissata di 130.000 euro;

gli inquilini erano ricorsi al Presidente della Repubblica per ottenere una proroga dello sfratto, dimenticando però di comunicarlo anche al Comando militare del Nord-Est, con sede a Padova, che provvede ad eseguire le procedure di sfratto. Il Comando militare aveva inviato ai coniugi l'ordine di abbandonare lo stabile entro il 27 settembre 2015, pena lo sgombero coatto nella giornata del 7 ottobre; l'ufficio preposto, di fronte al documento di ricorso al capo dello Stato, sembrava aver concesso altri 90 giorni di proroga, in attesa della risposta del Presidente;

in ogni caso, l'8 ottobre 2015 un addetto alle operazioni di sgombero si è ripresentato nell'appartamento con una nuova notifica di sfratto entro le 24 ore successive;

il giorno successivo, il 9 ottobre 2015, si sono ripresentati nello stabile alcuni militari con ambulanza al seguito, probabilmente per trasportare la moglie disabile dell'ex sottoufficiale, per eseguire lo sfratto, ma hanno poi desistito, considerato lo stato di tensione crescente, l'arrivo di altri militari e di giornalisti accorsi sul posto per documentare l'accaduto;

gli organi di stampa hanno altresì reso noto che, per il tramite di un intervento telefonico, realizzato da un parlamentare locale, dopo un colloquio con il Ministro, sarebbe stato sospeso il provvedimento di sfratto immediato;

considerato che:

nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono previste misure a tutela e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni sono previste misure in favore di particolari categorie ritenute meritevoli di tutela e, in particolare, per i nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di *handicap* grave accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio;

tenuto conto, altresì:

della condizione 1) del parere espresso dalla 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato e IV Commissione permanente della Camera dei deputati sull'atto di Governo n. 167, ovvero che sia opportuno estendere la protezione degli utenti portatori di *handicap*, consentendo anche a coloro che hanno avuto il riconoscimento dell'*handicap* grave, dopo il 31 dicembre 2010, la permanenza nella conduzione dell'alloggio, con il pagamento del canone pagato a quella data, ovvero del canone determinato ai sensi dell'art. 286, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

del decreto del Ministero della difesa del 24 luglio 2015, in particolare nell'art. 2, che pone le condizioni per le deroghe dei limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state assunte dal Ministro in indirizzo in merito alla vicenda riportata in premessa;

se non ritenga opportuno predisporre ogni iniziativa volta ad evitare il reiterarsi di simili eventi.

(3-02284)

RICCHIUTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

sugli organi di stampa (articolo de "la Repubblica", in cronaca di Bari, del 9 ottobre 2015) è apparsa la notizia inerente a un problema che in realtà non dovrebbe essere considerato come tale;

a quanto sembra, operai e operaie dello stabilimento FIAT di Melfi (Potenza) non possono più indossare la tuta da lavoro blu ma sono costretti a usarne una bianca;
il bianco, notoriamente, non è il colore migliore per nascondere le macchie, quale ne sia l'origine;
in particolare le dipendenti non riescono a nascondere efficacemente ciò che, evidentemente, per tutte le donne è un aspetto della propria intimità;
capita altresì che le operaie debbano sopportare gli sguardi indiscreti e gli atteggiamenti ridanciani di qualche collega cafone;
alle proteste delle rappresentanze sindacali, la direzione aziendale avrebbe risposto che saranno fornite delle *culotte*;
a parere dell'interrogante è opportuno inviare alle dipendenti dello stabilimento melfitano della FIAT un messaggio di solidarietà e d'incoraggiamento, nella certezza che questi indegni atteggiamenti siano superati da nuove disposizioni circa il colore della divisa da lavoro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda inviare, al più presto, ispettrici del lavoro nello stabilimento FCA di Melfi, onde verificare le condizioni del più scrupoloso rispetto della dignità della persona, come richiesto dall'art. 6 dello statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300 del 1970 e dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

(3-02285)

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [ORELLANA](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con l'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l'incidentalità notturna, con lo scopo di finanziare campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada, analisi cliniche, ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, nonché finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; per il finanziamento del fondo è stata autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

la norma prevede che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, violi gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, venga punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro, poi destinati al fondo contro l'incidentalità notturna;

la stessa norma prevedeva che nei 3 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanasse il relativo regolamento di attuazione;

non essendo stato emanato il decreto ministeriale attuativo, di fatto, la sanzione aggiuntiva non è mai stata applicata;

successivamente con l'articolo 3, comma 55, lettera *c*), della legge n. 94 del 2009, che ha introdotto il comma 2-*bis* all'art. 195 del codice della strada, la normativa è stata modificata: al posto della sanzione aggiuntiva è stata introdotta la previsione dell'incremento di un terzo delle sanzioni ed ammende correlate ad una serie di illeciti stradali, nel caso in cui gli stessi vengano commessi dopo le ore 22 e prima delle ore 7, incremento espressamente previsto per alimentare il fondo contro l'incidentalità notturna;

il 30 marzo 2011 il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con i Ministeri delle infrastrutture, e dell'economia e della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2011, ha definito le modalità per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie destinate al fondo contro l'incidentalità notturna. Sono state altresì precisate le modalità di versamento degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-*bis*;

gli uffici di polizia locale che accertano le violazioni sono tenuti a comunicare trimestralmente al Ministero dell'interno le medesime violazioni, l'incremento di cui al citato art. 195 e l'ammontare

complessivo delle somme effettivamente versate dai trasgressori;
gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-*bis*, del codice della strada sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 117 del 2007, con provvedimento del Ministero dell'economia adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno;
il codice della strada all'articolo 208, commi 3 e 3-*bis*, prevede che il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell'economia, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle citate finalità e trasmetta annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi effettuato nell'anno precedente;
premesso ancora che con ordine del giorno presentato dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo all'AS 859 e connessi, "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274", approvato dal Senato in testo unificato in data 10 giugno 2015 (l'ordine del giorno G6.0.2 è stato accolto dal Governo), si impegnava il Governo ad aumentare dal 20 al 50 per cento la quota dell'ammenda destinata al fondo contro l'incidentalità notturna, qualora il reato fosse stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00;
premesso infine che con avviso pubblico "Prevenzione e contrasto al disagio giovanile" del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanato per dare attuazione alla risoluzione ONU approvata nel marzo 2015, al fine, tra gli altri, di contrastare l'incidentalità stradale causata dell'uso di droga e alcol, sono state poste a carico del fondo contro l'incidentalità notturna 2.500.000 euro dei totali 8.500.000 previsti per il finanziamento del progetto;
considerato che ad oggi non è pervenuta nessuna delle comunicazioni previste e la relazione che il Parlamento dovrebbe ricevere ogni anno è stata redatta solo dal Ministero dell'istruzione e solo nel 2011,
si chiede di sapere:
quale sia ad oggi l'entità del fondo contro l'incidentalità notturna a seguito dei proventi derivanti dall'incremento della sanzione amministrativa;
se e come siano stati fino ad oggi utilizzati i proventi del fondo, con quale criterio e con quale procedura;
come e quando verranno presentate al Parlamento le relazioni previste *ex lege*;
se ad oggi siano state compiute verifiche sull'efficacia dei progetti rispetto alla finalità del fondo e con quali risultati;
se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare tutte le misure possibili al fine di applicare la massima trasparenza sulle destinazioni e sulle modalità di scelta dei progetti da finanziare;
se non ritengano opportuno aumentare dal 20 al 50 per cento la quota dell'ammenda destinata al fondo contro l'incidentalità notturna, qualora il reato fosse stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

(3-02286)

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che i laureati in Medicina e chirurgia, iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale, sono ammessi, in caso di domanda in soprannumero, ai corsi di formazione specifica in Medicina generale (MMG), di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni; tuttavia non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;
considerato che:
in virtù della disposizione normativa citata, le Regioni dispongono annualmente la pubblicazione di un apposito avviso pubblico per coloro che sono in soprannumero al corso. Nell'anno in corso, però, per il

triennio 2015-2018, la Regione Emilia-Romagna non ha pubblicato tale avviso, al contrario di altre Regioni che, invece, hanno adempiuto a tale incombenza; risulta agli interroganti che l'Assessorato per le politiche per la salute dell'Emilia-Romagna aveva confermato che il citato avviso pubblico sarebbe stato pubblicato e che i ritardi erano dovuti solo a problemi burocratici di prassi. Successivamente, a metà del mese di settembre 2015 si è appreso, per le vie brevi, da alcuni laureati che il bando non sarebbe stato pubblicato per ragioni di natura economica; considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

diverse Regioni, fra le altre la Sardegna, la Puglia, il Piemonte, la Liguria, l'Abruzzo e la Campania, pubblicavano il bando nei tempi utili ai fini dell'iscrizione al corso per tutti coloro che risultavano in soprannumero. Attualmente, tali bandi, pubblicati nel luglio 2015, risultano scaduti;

risulta evidente, a parere degli interroganti, che l'operato della Regione Emilia-Romagna ha, quanto meno, arrecato grave disagio a molti giovani laureati in Medicina e chirurgia, ai quali è stata, nei fatti, impedita o resa maggiormente onerosa una libera e consapevole decisione, volta alla scelta di iscrizione ai medesimi corsi in altre regioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato dei provvedimenti o intenda adottarne al fine di affrontare e risolvere le criticità evidenziate.

(3-02287)

SERRA, DONNO, GIARRUSSO, MANGILI, MORRA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

alcuni insegnanti della provincia di Cagliari (R. M., M. P., S.V. P., M. A., M.A. F.) risultano essere vincitori della procedura selettiva indetta dalla facoltà di Scienze della formazione primaria di Cagliari per la selezione di due *tutor* organizzatori e di trenta *tutor* coordinatori (per le attività di tirocinio relative al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria), così come risulta dalla graduatoria approvata con decreto del direttore generale n. 52 del 16 febbraio 2015;

per assicurare lo svolgimento delle funzioni tutoriali per l'anno accademico 2015/2016, con decreto interministeriale n. 623 del 13 agosto 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, statuiva che "il contingente attribuito per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso i corsi di laurea di Scienze della Formazione Primaria in scadenza il 10 settembre 2015, nonché presso i percorsi del II ciclo di abilitazione per la classe di concorso 77/A, ove attivati, è prorogato limitatamente all'anno scolastico 2015 /16". A seguito di tale proroga, risultava, quindi, confermato il contingente di 17 unità a favore della Regione Sardegna in virtù del precedente decreto interministeriale n. 210 del 2013, già, peraltro, prorogato nell'anno 2014;

il decreto n. 623, di conferma del contingente, veniva trasmesso dal Ministero a tutti i direttori generali degli uffici scolastici regionali con nota protocollo n. 25454 del 13 agosto 2015, in cui veniva precisato che "la proroga conferma i contingenti già assegnati alle singole università e, ove nel frattempo non si sia proceduto con nuove selezioni o sostituzioni, il personale già utilizzato";

nonostante ciò, l'ufficio scolastico regionale (USR) per la Sardegna disattendeva le prescrizioni impartite dal Ministero, con il decreto del direttore generale protocollo AOODRSA.REG.UFF. n. 9860 del 27 agosto 2015, trasmesso con nota protocollo AOODRSA.REG.UFF. n. 9861 di pari data, confermando i *tutor* già impiegati nel precedente anno accademico, in luogo di attingere dalla graduatoria valida ed efficace, già approvata con il citato decreto del direttore generale n. 52, e, quindi, procedere alla nomina dei ricorrenti;

considerato che:

successivamente, con diffida trasmessa a mezzo di posta elettronica, in data 29 agosto 2015, all'USR della Sardegna gli insegnanti in questione sostenevano e lamentavano l'adozione di una condotta illegittima da parte dell'amministrazione e chiedevano, al contempo, il riconoscimento del proprio diritto alla nomina in qualità di *tutor* per l'anno accademico 2015/2016. Tuttavia a tutt'oggi nessun riscontro è pervenuto;

a parere degli interroganti emerge, e ragionevolmente, la violazione da parte dell'USR della Sardegna

dei provvedimenti ministeriali. Invero, con la nota protocollo n. 25454 del 13 agosto 2015 il Ministero richiamava l'attenzione dei direttori generali degli USR sulla circostanza che, ferma la proroga dei contingenti dei *tutor*, il personale già impiegato nel precedente anno accademico poteva essere confermato solo nel caso in cui non fossero state, *medio tempore*, indette nuove selezioni;

è chiaro ed evidente che se si fosse dato luogo alle nuove selezioni e fosse stata, di conseguenza, approvata la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione avrebbe dovuto attingere da quest'ultima i soggetti da nominare, in luogo della conferma di quelli precedenti;

l'USR sardo, nonostante fosse a conoscenza della nuova graduatoria di merito, approvata con decreto del direttore generale n. 52 del 16 febbraio 2015, decideva, nonostante ciò, di confermare i *tutor* del precedente anno accademico, ledendo, in tal modo, i diritti acquisiti degli insegnanti in oggetto. Tale provvedimento, non in linea con le prescrizioni impartite è, ragionevolmente, illegittimo in quanto emesso in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché delle disposizioni normative in materia secondo cui per accedere ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni è necessario espletare una procedura concorsuale;

considerato altresì che:

il provvedimento appare, a giudizio degli interroganti, irragionevole, in quanto non si comprende la *ratio* adottata dall'amministrazione nell'indire la procedura selettiva, con tutto ciò che ne consegue in termine di oneri economici e di impiego di risorse pubbliche, dato che la relativa graduatoria, valida ed efficace, non è stata utilizzata. Non si comprende il vero motivo per il quale l'USR non abbia inteso adottare la graduatoria;

risulta ragionevole ritenere, a parere degli interroganti, che gli insegnanti debbano veder riconosciuto il loro diritto ad essere nominati *tutor* per l'anno accademico 2015/2016. In tal senso la facoltà di Scienze della formazione primaria dell'università di Cagliari, all'esito della procedura di concorso approvata con decreto del direttore generale n. 52 del 2015, riconosceva il loro diritto al conferimento dell'incarico;

l'assegnazione degli incarichi avviene sulla base dei criteri obiettivi statuiti dal Ministero (nomina dei soggetti vincitori di procedure selettive e, solo in subordine, conferma dei precedenti nominati), senza alcuna discrezionalità da parte degli USR;

la conferma, evidentemente illegittima, di persone, in qualità di *tutor*, prive di titolo e la conseguente esclusione, con grave svantaggio, di coloro che utilmente, invece, sono collocati in una graduatoria di merito, impedisce a chi ne è realmente legittimato di essere regolarmente nominato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se abbia adottato dei provvedimenti o intenda adottarne al fine di chiarire la vicenda;

quali iniziative intenda adottare al fine di addivenire al riconoscimento del diritto degli insegnanti in questione e alla nomina di supervisori di tirocinio per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria dall'USR della Sardegna e ottenere, dunque, che le amministrazioni competenti provvedano ad assegnarli legittimamente ai loro incarichi.

(3-02288)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PUPPATO](#), [LO GIUDICE](#), [PUGLISI](#), [SCALIA](#), [IDEM](#), [PEZZOPANE](#), [MORGONI](#), [CIRINNA](#), [PALERMO](#), [PAGLIARI](#), [ANGIONI](#), [ORELLANA](#), [GAMBARO](#), [SOLLO](#), [COMPAGNONE](#), [BIGNAMI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [MATTESINI](#), [ALBANO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'art. 1, comma 22, lett. g), della legge n. 94 del 2009 ("pacchetto sicurezza") stabilisce l'obbligo dell'esibizione del permesso di soggiorno per qualsiasi atto inerente al rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di natura amministrativa, compresa quindi l'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati;

quindi, per registrare un figlio alla nascita è obbligatorio presentare il permesso di soggiorno;

la circolare n. 19 del 7 agosto 2009 emanata dal Ministero dell'interno sancisce tuttavia che: "Per le

dichiarazioni di nascita non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno";

considerato che:

in adempimento alla legge n. 94 del 2009 viene spesso rifiutata l'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati da genitori privi del permesso di soggiorno, essendo una legge dello Stato più cogente di una circolare ministeriale;

nel 1991 l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (legge n. 176 del 1991), che sancisce quanto segue: "il bambino è persona con diritti propri non dipendenti da altri"; "il suo interesse superiore è preminente" a prescindere dallo *status* dei genitori; "il fanciullo è registrato immediatamente al momento della nascita e da allora ha diritto a un nome"; "gli Stati si impegnano a garantire a ogni bambino i diritti enunciati a prescindere dalla origine loro o dei loro genitori o da qualsiasi altra circostanza (...) e adottano tutti i provvedimenti appropriati", a prescindere dalla origine loro o dei loro genitori o da qualsiasi altra circostanza;

da 4 anni la Convention on the rights of the child (Crc), gruppo che raccoglie 80 associazioni e realtà mondiali, Caritas italiana compresa, segnala il problema e ne chiede con forza una risoluzione istituzionale raccomandando una riforma che garantisca la registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori;

secondo i dati del Crc, "non ci sono dati certi sull'esistenza del fenomeno ma le ultime stime evidenziano la presenza di 544mila migranti privi di permesso di soggiorno e ciò fa presumere che il numero sia significativo";

il certificato di nascita è l'unica testimonianza certa e riconosciuta dell'esistenza di una persona e senza questo nessun diritto è garantito;

tenuto anche conto che sulla questione esistono in Parlamento due proposte di legge, una presentata alla Camera nel 2013 (AC 740) e l'altra al Senato (AS 1542) nel 2014,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema relativo alla registrazione dei minorenni figli di genitori privi di permesso di soggiorno regolare e se e in che modo intenda affrontarlo con la massima sollecitudine, nel rispetto di quanto sancito dalla legge.

(3-02283)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUEMI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

alcuni quotidiani ("Corriere della Sera" del 13 ottobre 2015, "Il Tirreno" del 9 ottobre 2015, eccetera) hanno riportato un articolo che a giudizio dell'interrogante non ha precedenti. In essi si parla del giudice Monica Jacqueline Magi, in forza alla sezione penale del Tribunale di Prato, che sembrerebbe voler lavorare troppo, in un Paese dove spesso i pubblici dipendenti vengono tacciati di voler lavorare troppo poco;

la giudice rischia addirittura un procedimento disciplinare per aver fissato troppe udienze straordinarie nel mese di ottobre, con la conseguenza che il presidente del tribunale, Nicola Pisano, ha annullato l'udienza del monocratico (47 procedimenti in calendario) dell'8 ottobre e altre decine di processi, del 9 ottobre, saranno rinviati;

sulla porta dell'aula del tribunale, al primo piano, a firma dello stesso presidente, si legge, come riferito dalla stampa, che nel mese di ottobre, a fronte di una "previsione tabellare" di 36 udienze ordinarie, ne sono state fissate 46, "anche a causa di udienze straordinarie inserite dalla dottoressa Magi". E siccome la cancelleria di Prato soffre da sempre di carenza di organico, non è possibile assicurare l'assistenza in aula ai giudici, se devono fare anche il lavoro di preparazione degli atti che renderanno possibili quei processi. Il presidente Pisano ricorda, inoltre, di aver disposto che tutte le udienze straordinarie devono essere preventivamente sottoposte al suo vaglio e alla sua autorizzazione e "in relazione alle risorse di cancelleria effettivamente disponibili", e par di capire che il giudice Magi quell'autorizzazione non l'abbia chiesta per tempo;

di conseguenza le udienze dell'8 e del 9 ottobre sono state annullate, e altre ne verranno annullate nelle prossime settimane. Nella nota affissa sulla porta dell'aula penale, oltre a ribadire che bisognerà chiedere l'autorizzazione per lavorare di più, il presidente Pisano avverte (e il destinatario sembra

essere proprio il giudice Magi) che "eventuali inottemperanze saranno valutabili anche sotto il profilo disciplinare nell'ottica della leale e corretta cooperazione con la gestione dell'ufficio";

anche la sottosezione di Prato dell'Associazione nazionale magistrati è intervenuta sul caso del "giudice che vuole lavorare troppo" e difenderebbe, però, l'operato del presidente del tribunale di Prato: "L'ANM di Prato in riferimento dell'articolo pubblicato sul quotidiano Tirreno... intende sottolineare con forza come le decisioni assunte dal Signor Presidente del Tribunale, Cons. Nicola Pisano, in merito alla soppressione di date per la celebrazione di udienze dibattimentali, sia avvenuta all'esito di una riunione svolta con la partecipazione di tutti i giudici interessati, in conseguenza delle segnalazioni provenienti dalla dirigenza amministrativa della cancelleria del Tribunale, che denunciava l'impossibilità oggettiva di fare fronte al carico di lavoro connesso alla celebrazione di quelle udienze, in quanto incompatibile con il numero di personale a disposizione";

sembra che a protestare per lo stacanovismo del giudice Magi siano stati anche i rappresentanti sindacali dei cancellieri, gli stessi che pochi giorni fa segnalavano come il Ministero avesse concesso solo poco più di 800 euro per gli straordinari di tutto il 2015. Il fatto è che il giudice Magi fissa di norma 2 udienze straordinarie al mese per processi di assoluta importanza, processi che, coi tempi ordinari, terminerebbero alle "calende greche", oltre ad aver "ereditato", in ottobre, 3 delle 5 udienze del giudice Fanales, trasferito in altra sede. E da mesi il magistrato continua a lavorare a cottimo chiedendo udienze straordinarie. Perché, come una volta la "supergiudice" avrebbe confessato al presidente del tribunale Nicola Pisano, che le aveva appena rinviato tre "dibattimenti" su processi per incidenti sul lavoro "io proprio non riesco a fare rinvii su certe questioni";

considerato che a seguito dell'accaduto, la dottoressa Magi avrebbe chiesto il trasferimento al tribunale di Firenze o Pistoia, ufficialmente per motivi familiari, ma in realtà perché delusa, per il fatto di non riuscire a svolgere bene un servizio pubblico,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito all'operato della dottoressa Magi, che sembra abbia solo cercato di fare al meglio il proprio dovere e non sia demotivata dalla resistenza e sordità di un'organizzazione che non sa rispondere positivamente alla effettiva disponibilità di pubblici ufficiali esemplari e generosi;

quali provvedimenti di propria competenza intenda assumere al fine di ovviare alle difficoltà organizzative e lavorative che, quotidianamente, i giudici ed il personale amministrativo tutto si trovano ad affrontare nella realtà del circondario pratese, e sicuramente in altri circondari giudiziari, taluni dei quali sovraccaricati ulteriormente per gli accorpamenti a parere dell'interrogante irrazionali realizzati e che attendono misure correttive indispensabili per assicurare un'efficace e pronta risposta alla domanda di giustizia.

(4-04686)

[MANCONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: il 3 luglio 2015 il signor U.G., nato il 20 ottobre 1987 in Pakistan, in possesso di carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata dalla Questura di Macerata il 3 marzo 2004, figlio di S.G., cittadino italiano naturalizzato, residente a Civitanova Marche dal 2002, si vedeva notificare il rigetto della domanda di cittadinanza presentata 2 anni prima, nel 2013;

alla base del rigetto, come risulta dalla motivazione dell'atto, ci sarebbe la presunta contiguità del fratello F. a movimenti politici, aventi scopi non compatibili con la sicurezza del Paese, l'accusa peraltro parrebbe basata su elementi generici, confutati dalle testimonianze rese dalle persone che lavoravano con lui alla Croce Verde di Civitanova;

il successivo 25 settembre il signor U.G. ha ricevuto un decreto di espulsione dal Ministero dell'interno, convalidato il giorno stesso, sulla base dell'accusa, respinta dallo stesso signor G., di aver stretto rapporti con altre persone note per aver assunto posizioni radicali in favore della *Jihad*, tra cui il fratello F.; di aver manifestato interesse per l'azione dei *Mujaheddin*, impegnati nei diversi fronti della *Jihad*, anche attraverso l'esaltazione del loro valore e coraggio; di essere un assiduo frequentatore di *social network*, sui quali avrebbe condiviso contenuti che evidenziano in maniera inequivocabile la sua

adesione alle posizioni più radicali; di non essere inserito nel contesto sociale di riferimento per il suo atteggiamento ostile ai principi democratici;

il signor G. all'udienza di convalida, come già aveva fatto in precedenza, avrebbe sottolineato la propria totale estraneità ai fatti contestati. In particolare avrebbe asserito di non aver alcun legame con gruppi estremisti e di non essere nemmeno in grado di utilizzare i *social network*; essendo egli infatti arrivato dal Pakistan all'età di 15 anni non ha una sufficiente conoscenza, né della lingua scritta urdu, né di quella italiana;

lo stesso 25 settembre il signor U.G. ha presentato domanda di protezione internazionale; ciò nondimeno, il signor G. sarebbe stato portato nel centro identificazione ed espulsione di Ponte Galeria; il trattenimento in tale centro è stato convalidato nei giorni successivi;

il 12 ottobre 2015 è stata respinta la domanda di protezione internazionale con la motivazione che il fratello F.G., una volta rimpatriato, non è andato incontro alla pena capitale; considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il signor G. non è mai stato sottoposto a procedimenti penali, né in Italia, né in Pakistan, ed è stato descritto da colleghi e conoscenti come una persona tranquilla, dedita al lavoro e dotata di notevole apertura mentale in tema di religione;

in quanto figlio di genitori naturalizzati italiani, il signor G. ha diritto all'unione familiare e quindi a non essere espulso dal territorio dello Stato;

le motivazioni del provvedimento di espulsione sono a giudizio dell'interrogante del tutto generiche e sommarie, non hanno alcun riferimento a fatti concreti e sono pressoché identiche a quelle utilizzate per l'espulsione del fratello di U.G., F., quindi evidentemente redatte con il metodo dello "stampone", senza tener conto della situazione individuale di U.G.;

con l'espulsione del signor G. si toglierebbe, tra l'altro, l'unica fonte di sostentamento all'intera famiglia, composta da minori e da donne, tra cui la madre e la sorella, entrambe cittadine italiane;

in Pakistan, in caso di condanna per reati di terrorismo, è prevista la pena di morte, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali misure di propria competenza ritenga di adottare per tutelare l'incolumità del signor U.G..

(4-04687)

[TOSATO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

alcune testate di informazione locale ("VeronaSera" del 1° maggio 2015) hanno rilevato come già nel mese di aprile 2015, nella casa di reclusione di Verona "Montorio", era stato "appiccato sempre ad opera di un detenuto [un incendio] (...) questa volta [il rogo è avvenuto] in infermeria e ha costretto gli agenti ad evacuare la sezione. Fortunatamente non stati registrati intossicati né tra i secondini né tra i secondini né tra i carcerati. Questo è il secondo episodio del genere che si verifica nel giro di un mese: la volta scorsa infatti una dozzina di poliziotti finirono in ospedale. Lo stato di agitazione del personale della polizia penitenziaria è in crescita costante da allora, con gli agenti che non si sono più presentati in mensa e che mercoledì hanno chiesto un incontro con il prefetto e la direzione generale"; tali episodi si sono ripetuti anche di recente, come riportato anche dal quotidiano "L'Arena" del 13 ottobre 2015, "La giornata da incubo (nella casa di reclusione di Verona Montorio) è iniziata con l'aggressione assurda e selvaggia da parte di un detenuto (per altro non nuovo a gravi episodi di intolleranza durante la detenzione) contro un poliziotto penitenziario in servizio, l'ennesima che si registra nella struttura detentiva (...) ma il fatto più grave è accaduto verso le 12, quando un detenuto ha pensato bene di dare fuoco alla sua cella. Sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestiti con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari. Prima hanno salvato la vita al detenuto che aveva dato fuoco alla cella, poi hanno domato le fiamme. Ben 12 poliziotti penitenziari, feriti e intossicati dall'incendio e dal fumo sprigionato, hanno dovuto far ricorso alle cure sanitarie. Poteva essere una tragedia, sventata dal tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari di servizio nel reparto e dal successivo impiego degli altri poliziotti penitenziari (...) Vanno stigmatizzati sia l'atto incendiario che l'aggressione da parte di un detenuto albanese nei confronti di un agente penitenziario, Questo carcerato ha creato molti eventi critici nel carcere veronese e la dirigenza non lo ha mai fatto

trasferire per riportare l'ordine e la disciplina interna (...) [si] denuncia ancora una volta la mala gestione nel carcere di Montorio che pensa solamente all'immagine personale per creare eventi di serata di gala, pranzi, mostre, campeggi tra scout e detenuti, gare podistiche";
i gravi fatti occorsi nell'istituto penitenziario danno un quadro allarmante sia dell'insicurezza dei luoghi di lavoro, sia delle gravi carenze gestionali ed organizzative in cui versa la casa di reclusione di Verona Montorio, problematiche che evidentemente non consentono al personale di polizia penitenziaria di poter svolgere con diligenza i ruoli e i compiti affidatigli,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi e iniziative, anche di natura emergenziale, intenda adottare, in particolare per garantire che vengano immediatamente ripristinate le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché verificare che la gestione e l'organizzazione delle attività e delle risorse presenti sia confacente al buon andamento di un'amministrazione pubblica, che si occupa dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari.

(4-04688)

PALERMO - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, nella provincia autonoma di Bolzano la lingua tedesca è parificata a quella italiana e i cittadini di lingua tedesca, ai sensi del successivo art. 100, possono utilizzare la loro lingua nei rapporti con gli uffici pubblici e nei processi;

l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1988, n. 574, prevede per gli uffici statali siti nella provincia di Bolzano l'aliquota proporzionale etnica e di conoscenza delle due lingue (italiano e tedesco) nel pubblico impiego;

a regolamentare e certificare la conoscenza linguistica è il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», che, attraverso specifica commissione, rilascia l'attestato linguistico tenendo conto del titolo di studio previsto per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali;

l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 prevede 4 tipi di attestato di bilinguismo riferiti al titolo di studio prescritto per l'accesso alle varie qualifiche funzionali: livello A) diploma di laurea, per chi accede ai ruoli pubblici o progressione di carriera con funzioni direttive titolo di studio pari al diploma di laurea; livello B) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità), per chi accede ai ruoli pubblici o progressione carriera con funzioni di concetto titolo di studio pari al diploma di maturità; livello C) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (terza media), per chi accede ai ruoli pubblici o progressione di carriera con funzioni esecutive titolo di studio pari alla licenza media; livello D) licenza di scuola elementare, per chi accede ai ruoli pubblici con il titolo di studio pari alla licenza elementare con funzioni ausiliarie);

inoltre, attribuisce al commissario del Governo la facoltà di stabilire, con propri provvedimenti, il passaggio a qualifiche superiori qualora il candidato sia in possesso di un attestato di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui aspira;

considerato che:

il 10 dicembre 2014 il comando generale della Guardia di finanza ha pubblicato il "Concorso, per titoli, per l'ammissione di 420 allievi vicebrigadieri al 19° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appuntati scelti del Corpo";

l'art. 2, comma 2, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752, riserva 11 posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, così genericamente espresso da sottintendere che al concorso possano accedere tutti i candidati che sono in possesso di un attestato di bilinguismo di qualsiasi livello;

per l'accesso dall'esterno al Corpo della Guardia di finanza, tutti i bandi di concorso prevedono una

riserva di posti, commisurata al livello di istruzione richiesto per rivestire tale funzione: per il concorso di arruolamento per finanziari, livello più basso, viene richiesto il diploma di istruzione di primo grado (terza media) e il livello C di bilinguismo, per l'accesso al ruolo di ispettori e ufficiali viene richiesto il diploma di scuola superiore e il livello B di bilinguismo;

per il concorso interno per il passaggio al ruolo sovrintendenti, invece, questa formula non viene rispettata e si procede indicando genericamente un attestato di bilinguismo, non collegando così l'avanzamento di carriera, che generalmente prevede un aumento di mansioni e responsabilità, al possesso di un maggior grado di conoscenza e padronanza della lingua tedesca proprio in funzione del maggiore grado ricoperto;

per il concorso in questione, contrariamente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per i posti riservati per la Provincia di Bolzano, sono stati collocati in posizione utile in graduatoria personale in possesso del solo attestato di bilinguismo di livello D;

la distorta applicazione normativa ha fatto emergere evidenti sperequazioni tra il personale, oltre ad arrecare danno nel merito e nella sostanza della singola posizione in graduatoria;

nei fatti, molte decine di operatori, pur essendo in possesso dell'attestato di bilinguismo di livello D, hanno scelto di non contrassegnare la casella riguardante il possesso di idonea certificazione di bilinguismo, considerati i vincolanti requisiti richiesti dalla normativa oltre alla volontà di non incorrere nelle conseguenze penali di dichiarazione mendaci, così come richiamato nella domanda di partecipazione al concorso;

in data 6 ottobre 2015 la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano ha deciso di impugnare, per la parti di relativa competenza, il concorso bandito per oltre 7.500 unità dalla Polizia di Stato, con posti riservati all'Alto Adige e al Trentino. Nella successiva graduatoria figurano 3 candidati in possesso soltanto dell'attestato di bilinguismo D, mentre il concorso è stato indetto per una qualifica funzionale che presuppone il diploma di scuola media e quindi almeno l'attestato di bilinguismo C;

analogamente, nella stessa data la Giunta provinciale ha impugnato un secondo concorso relativo all'assunzione straordinaria di 1.050 allievi agenti di Polizia. Il concorso prevede infatti per l'Alto Adige solamente un posto riservato a un candidato bilingue,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di intervenire con atti di propria competenza, affinché anche nel bando per gli avanzamenti di carriera al ruolo di sovrintendenti della Guardia di finanza attraverso il concorso interno, sia garantito un maggiore e più adeguato livello di conoscenza della lingua tedesca per l'assegnazione dei posti nella provincia autonoma di Bolzano, al pari di quanto avviene per l'accesso dall'esterno, in modo da rispettare il dettato statutario in materia di uso della lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano, che viene invece sistematicamente disatteso con riguardo all'impiego delle forze dell'ordine in Alto Adige;

se intendano attivarsi affinché nel calcolo dei titoli non venga prevista una maggiorazione di punteggio per coloro che possiedono livelli di bilinguismo superiori al livello minimo D, previsto dal bando di concorso, così come previsto dall'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(4-04689)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il quadro istituzionale in cui è stato redatto il vigente piano sanitario nazionale è quello di un "federalismo sanitario", sancito dalla modifica del Titolo V della Costituzione, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dall'individuazione dei livelli essenziali di assistenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni;

il Servizio sanitario nazionale (SSN) garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali nel proprio domicilio denominati "cure domiciliari", consistenti in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e

migliorare la qualità della vita. Il bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei strumenti di valutazione multiprofessionale e multidimensionale che consentono la presa in carico globale della persona e la definizione di un "progetto di assistenza individuale" (PAI) sociosanitario integrato. L'assistenza domiciliare è, dunque, un servizio compreso nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che deve essere in grado di garantire un'adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute, anche complessi, delle persone non autosufficienti, anche anziane, e dei disabili, ai fini della gestione della cronicità e della prevenzione della disabilità;

con la relazione della commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA, dal titolo "Nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio", per le cure domiciliari integrate di primo, secondo e terzo livello, è stato rilevato che l'assistenza a persone con patologie trattabili a domicilio, il supporto alla famiglia e la continuità assistenziale costituiscono i principali obiettivi da perseguire, al fine di evitare il ricorso inappropriato al ricovero in ospedale o ad altra struttura residenziale. Il confronto con i costi derivanti dalle altre unità d'offerta per la *long term care* (RSA, *hospice*, lungodegenze, eccetera) ha fornito elementi oggettivi di valutazione per la pianificazione delle risorse necessarie per l'area della fragilità nel suo complesso, nei quali gli interventi assistenziali domiciliari non rappresentano costi aggiuntivi, bensì costituiscono una diversa soluzione di cura, che comportano una diversa distribuzione delle risorse;

le analisi condotte hanno evidenziato, infatti, come nelle realtà in cui sono sviluppati i servizi domiciliari risulta inferiore il ricorso alle strutture residenziali (RSA) e si riducono complessivamente i ricoveri ospedalieri. Per quanto concerne le cure domiciliari integrate di terzo livello, nonché le cure domiciliari palliative a malati terminali, è stato ribadito che le stesse debbano consistere in interventi professionali, rivolti a malati che presentano dei bisogni con un elevato livello di complessità, in presenza di criticità specifiche, nei confronti dei quali, a seguito di una valutazione multidimensionale, debba intervenire la presa in carico del paziente e l'individuazione di un piano di cura con intervento di tipo multidisciplinare, la cui gamma di prestazioni (mediche, infermieristiche, dietologiche, riabilitative fisioterapiche e logopediche, psicologiche e medico specialistiche), specificatamente elencata, ricomprende, tra le prestazioni relative all'attività clinica di tipo valutativo e diagnostico, le visite in urgenza, oltre alle prestazioni relative alla funzione respiratoria (gestione tracheostomia, sostituzione cannula tracheale, broncoaspirazione, impostazione ventilazione meccanica domiciliare e controllo parametri ventilatori). Solo per i malati terminali è individuato un profilo specifico di cure palliative che richiede l'intervento di un'*équipe* dedicata;

con deliberazione n. 633/C, in data 29 aprile 2015, il commissario straordinario della ASL 7 di Carbonia, Antonio Onnis, ha approvato il progetto di continuità assistenziale "Proroga ed implementazione delle cure domiciliari ad alta intensità assistenziale verso l'istituzione delle UU.OO. di cure palliative e terapia antalgica ed il completamento della rete con l'apertura dell'*Hospice*", con il quale, pur riconoscendo che gli interventi sino ad allora destinati in favore di pazienti complessi, nell'ambito del terzo livello assistenziale, si sono resi possibili in condizioni di sicurezza grazie alla collaborazione tra le unità operative distrettuali dell'ADI e un competente *team* medico-infermieristico prevalentemente afferente alle unità operative di anestesia e rianimazione degli ospedali di Carbonia e Iglesias, dato atto della necessità di redigere un progetto finalizzato al reperimento di personale infermieristico e di dirigenti medici specialisti per le unità operative ADI distrettuali, ha stabilito l'inserimento di nuovo personale medico ed infermieristico, reclutato tra il personale aziendale o proveniente da ditte esterne o altre realtà che possono fornire apposito personale;

a seguito dell'avvio del rinnovato modello organizzativo che il commissario straordinario della Asl 7 starebbe cercando di realizzare, per rinnovare l'assistenza domiciliare di pazienti con elevato livello di complessità (tra i quali portatori di malattie neurologiche degenerative o progressive in fase avanzata, pazienti con necessità di nutrizione artificiale parenterale, pazienti con necessità di supporto ventilatorio invasivo e pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza), come appreso dal giornale "l'Unione Sarda" e dal quotidiano *on line* "NurseTimes", numerose risultano ad oggi le difficoltà e i disagi denunciati dai pazienti e dai loro familiari riuniti in associazione di protesta, tra la

preoccupante necessità di ricorso ordinario al servizio d'emergenza 118 e l'aumento del numero di ricoveri d'urgenza per interventi, che sarebbero stati risolvibili a domicilio, con relativa ottimizzazione dei percorsi di assistenza extraospedaliera, del supporto alla famiglia, oltre alla riduzione dei costi (ad esempio sostituzione cannula tracheale o l'effettuazione di visite urgenti);

la fase di riorganizzazione introdotta dal commissario straordinario della Asl 7, apparentemente in linea con gli indirizzi di programmazione dell'assessore per la sanità Luigi Benedetto Arru, pur mirando formalmente al potenziamento dei processi di deospedalizzazione volto a fornire cure appropriate in un ambiente familiare per i malati, in mancanza di una reale valutazione dei bisogni di assistenza specialistica manifestati dai cittadini rischia di apparire quale modello imposto, non condiviso, in totale antitesi rispetto alle effettive necessità assistenziali e che, nel tempo, potrebbe confermare la preoccupante tendenza di ricovero d'urgenza dei pazienti precedentemente deospedalizzati;

in relazione ai numerosi disagi ed alle forti preoccupazioni emerse in Sardegna, data l'importanza delle competenze specialistiche degli infermieri afferenti anche alle cure domiciliari con elevato livello di complessità, la federazione nazionale IPASVI, in linea con quanto statuito dal comma 566 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), risulta aver già presentato un dettagliato modello di evoluzione professionale;

il legislatore costituzionale, pur affidando alle Regioni la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese, dando alle medesime e agli enti locali la competenza residuale nell'attuazione di tali garanzie, tramite il principio di sussidiarietà costituzionale, che vede la necessità di porre le decisioni il più possibile vicino al luogo in cui nascono i bisogni dei cittadini, ha posto con grande chiarezza in capo allo Stato la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di stabilire quali siano le motivazioni che hanno portato la Asl 7 di Carbonia a modificare il precedente modello ADI, che comprendeva il *team* medico-infermieristico, afferente alle unità operative di anestesia e rianimazione degli ospedali di Carbonia e Iglesias, con successivo reclutamento di altro personale sanitario da formare, e quali azioni urgenti voglia intraprendere per rispondere alla richiesta di maggiori tutele espressa dai cittadini deospedalizzati, attualmente in protesta, affetti da gravi malattie, che necessitano di personale specialista con continuità professionale nei reparti di rianimazione;

se sia in grado di riferire quale numero di ricoveri ospedalieri e di richieste di intervento al personale sanitario del 118 si è registrato per l'assistenza del personale in cura domiciliare integrata di terzo livello, a seguito dell'approvazione della delibera n. 633/C del 29 aprile 2015 del commissario straordinario della Asl 7 di Carbonia e quali azioni intenda attuare per assicurare ai cittadini che necessitano di un elevato livello assistenziale le garanzie di diritto alla salute statuite per l'attuazione dei LEA, compresi gli interventi in urgenza effettuabili a domicilio dal personale delle unità operative di anestesia e rianimazione;

se intenda adoperarsi per garantire ai cittadini assistiti la conoscibilità delle competenze specialistiche degli infermieri del SSN, ivi compresi gli infermieri finora reclutati presso la Asl 7 di Carbonia, per le cure domiciliari integrate di terzo livello, attraverso l'immediato aggiornamento delle informazioni rese dai collegi provinciali professionali alla federazione nazionale IPASVI, in attuazione di quanto stabilito dalla legge di conversione n. 248 del 2006 in tema di obblighi di pubblicità delle professioni sanitarie e secondo criteri di trasparenza e veridicità delle competenze professionali e di non equivocità, a tutela e nell'interesse dell'utenza;

se, preso atto del modello di evoluzione delle competenze specialistiche degli infermieri della federazione nazionale IPASVI, elaborato in linea con quanto stabilito con il comma 566 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, intenda adoperarsi per la sua immediata attuazione, in ragione delle garanzie costituzionali di diritto alla salute e del crescente bisogno di cure specialistiche, specie in

favore di pazienti con elevato livello di complessità;

quali urgenti azioni infine intenda intraprendere per valorizzare i principali obiettivi stabiliti dalla relazione della commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA, in tema di supporto alle famiglie e di continuità assistenziale specialistica ed al fine di evitare il ricorso inappropriato al ricovero in ospedale o ad altra struttura residenziale dei pazienti del Sulcis in ADI di terzo livello attualmente in protesta.

(4-04690)

TORRISI, PAGANO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

gli uffici immigrazione presso i commissariati considerano tra i motivi ostativi e le cause di rigetto delle istanze prodotte per il rilascio dei permessi di soggiorno e dei permessi CE per i soggiornanti di lungo periodo (ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni) le certificazioni tributarie in esse presenti che non siano state definite da commercialisti, non accettando, quindi, quelle elaborate da tributaristi,

la legge n. 4 del 2013 prevede l'inquadramento organico dell'attività dei professionisti non appartenenti agli ordini o ai collegi professionali, tra cui i tributaristi ed i consulenti tributari, che svolgono attività rilevanti in campo economico offrendo servizi od opere per conto terzi, esercitati con lavoro intellettuale, con la loro conseguente legittimazione all'interno del più ampio mondo del lavoro;

essa tutela le professioni non appartenenti ad alcun albo professionale, definendo le prerogative e i contorni dell'attività svolta e garantendo il cliente consumatore ed il legittimo affidamento, tramite il sistema di formazione continua del professionista, la sua osservanza dei principi deontologici e di un regolamento di condotta ai sensi del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 (art. 2), condizioni verificate dal Ministero dello sviluppo economico, presso cui sono presenti gli attestati di qualifica;

la norma UNI 11511 sancisce il possesso imprescindibile dei requisiti per l'esercizio della professione di tributarista o consulente tributario tramite un severo esame, scritto e orale, sulla conoscenza della norma stessa e negli ambiti in cui opera concretamente il professionista, il cui schema è elaborato da un comitato, ente terzo, costituito da docenti qualificati con indiscutibile professionalità riconosciuta;

dal lontano 1996, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 418 del 27 dicembre, sgombrò il campo da possibili dubbi circa la piena legittimità di questa professione che, riferendosi alla legge n. 3060 del 1952, recante "Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere", ha sentenziato che "la determinazione del campo dell'attività professionale non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva" e che, quindi, l'attività del tributarista, pur ricalcando in parte quella svolta dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, in realtà agisce nel pieno rispetto dell'ordinamento;

la Corte di cassazione si è espressa nel senso che i dottori commercialisti e i ragioniere non hanno attività riservate in via esclusiva, dapprima con la sentenza n. 15530 dell'11 giugno 2008, e, più di recente, con la sentenza n. 14085 dell'11 giugno 2010, sentenziava citando in modo evidente le sentenze della Corte costituzionale n. 345 del 1995 e n. 418 del 1996, nonché la propria precedente pronuncia del 2008;

il TAR del Lazio, con la sentenza n. 3122 del 25 marzo 2009, ha stabilito che "La peculiarità della fattispecie è data dal fatto che le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge";

in attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, dal 2001 il Ministero delle finanze con apposito decreto (decreto ministeriale 19 aprile 2001) ha autorizzato tutti i consulenti tributari ad interfacciarsi con la competente Agenzia delle entrate, autorizzandoli alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e a tutti gli adempimenti connessi;

l'unico obbligo di chi esercita quale tributarista, onde evitare il reato di esercizio abusivo della professione, è quello di dichiararsi con la dicitura "tributarista ex legge n. 4 del 2013" affinché inequivocabilmente, al momento dell'offerta delle proprie prestazioni, si eviti ogni possibile sovrapposizione con il professionista iscritto all'albo, in modo da fornire il massimo delle garanzie

all'utente;

considerato che nella modulistica preposta per i richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, in uso presso gli uffici immigrazione dei commissariati, tra le dichiarazioni inerenti al lavoro sussiste la voce "bilancio presunto firmato e timbrato dal commercialista" escludendo, di fatto, l'operato dei tributaristi,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per eliminare la sperequazione, messa in atto presso gli uffici immigrazione del Ministero dell'interno, nei riguardi della figura professionale del tributarista, in netta contrapposizione con la normativa vigente e con le numerose sentenze emesse dalla Corte costituzionale e dalla Corte suprema di cassazione e se intenda emanare una circolare, o altro documento esplicativo, da trasmettere a tutte le Prefetture, al fine di ottenere il legale riconoscimento degli atti firmati dai tributaristi al pari di quelli vidimati dagli altri professionisti.

(4-04691)

[TORRISI, PAGANO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

gli interroganti hanno avuto notizia che, nell'ambito di procedimenti pendenti innanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ed ordinaria, è stata da ultimo più volte sollevata la questione della natura, pubblica o privata, del "Teatro di Sicilia Stabile di Catania", soprattutto in conseguenza dell'avvenuta inclusione di detto ente nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni, nonché nell'elenco ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli enti pubblici vigilati dalla Provincia regionale di Catania;

il teatro di Sicilia Stabile di Catania, secondo le previsioni del proprio statuto, è un'associazione di diritto privato; a conferma della correttezza di tale inquadramento, si rileva, tra l'altro, che tra i soci fondatori dell'ente figura l'ente teatro di Sicilia, che è, a sua volta, un'associazione di diritto privato;

l'adesione ad una diversa opzione interpretativa secondo la quale, a seguito dell'inserimento nei predetti elenchi, andrebbe applicato al teatro Stabile di Catania un regime pubblicistico, comporterebbe conseguenze di grande rilevanza sull'attività dell'ente, anzitutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro con il personale dipendente, ponendo significativi interrogativi in merito alla legittimità della posizione del personale a tempo indeterminato non assunto a seguito di concorso pubblico, e comportando, in ogni caso, la non rinnovabilità dei rapporti a tempo determinato, una volta intervenuta la scadenza;

una simile ricostruzione porrebbe in pericolo la stessa possibilità dell'ente di proseguire nelle proprie attività istituzionali e, per altro verso, comporterebbe la perdita del posto di lavoro per decine di dipendenti, oltre ad aprire la strada ad una notevole quantità di contenziosi;

il riconoscimento dell'ente teatro di Sicilia Stabile di Catania quale "pubblica amministrazione" determinerebbe lo stravolgimento delle modalità di esecuzione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente stesso, così come esplicatesi dall'anno della sua costituzione ad oggi in considerazione della natura statutaria di associazione con personalità giuridica di diritto privato;

la giurisprudenza amministrativa formatasi di recente in merito alla specifica questione sancisce che: «per stabilire la natura privata o pubblica di un ente, ai fini dell'applicabilità a questi dell'art. 1 comma 136 della legge n. 311 del 2004, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che l'ente medesimo sia inserito o meno nel conto consolidato elaborato dall'Istat ex art. 1, comma 5, legge n. 311/2004 e art. 1, comma 3, legge n. 196/2009, dovendo invece aversi riguardo agli elementi di "controllo" e di "finanziamento" da parte di pubbliche amministrazioni che sono alla base della definizione, di derivazione comunitaria, di "unità istituzionale pubblica"» (dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2843),

si chiede di sapere:

quale sia la reale valenza giuridico-amministrativa degli elenchi ISTAT di cui in premessa;

se l'attività di gestione dell'ente teatro di Sicilia Stabile di Catania (oggi ente teatro nazionale di Sicilia della città di Catania), e i rapporti di lavoro con esso intercorrenti debbano essere assoggettati o meno

alla disciplina pubblicistica;

se rimanga ferma la validità dei contratti di lavoro stipulati in regime privatistico negli anni 2009-2010, in data anteriore all'inclusione negli elenchi formati dall'ISTAT.

(4-04692)

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [LIUZZI](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel mese di ottobre 2013, l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ha riscontrato nella provincia di Lecce, su alcune specie vegetali e in particolare su olivo, la presenza del batterio "Xylella fastidiosa", patogeno da quarantena;

il 21 ottobre 2013 l'Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione europea della presenza dell'organismo specificato, nel proprio territorio, in 2 aree separate della provincia di Lecce;

la provincia di Lecce, per le condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo vegetativo delle piante, è caratterizzato da circa 140 aziende vivaistiche che producono per la maggior parte piante ornamentali ma anche piante da frutto come drupacee olivo, vite, eccetera;

la Commissione europea con decisione del 23 luglio 2014 ha dettato specifiche disposizioni per evitare il diffondersi del patogeno "Xylella fastidiosa" sul territorio della UE, prevedendo, tra l'altro, una rigida disciplina riguardante il sistemi dei controlli e delle certificazione necessari all'autorizzazione alla movimentazione delle piante;

il 28 luglio 2014 la Regione Puglia ha pubblicato le linee guida per il contenimento della diffusione di "Xylella fastidiosa" *sub specie pauca* ceppo CoDiRO e la prevenzione e il contenimento del "complesso del disseccamento rapido dell'olivo";

il 28 aprile 2015 il Comitato UE per la salute delle piante ha adottato le misure anti-Xylella, che prevedono l'eradicazione degli alberi malati nelle aree infette e di tutte le piante ospiti situate in un raggio di 100 metri, vietando, tra l'altro, le movimentazioni di piante note per poter essere colpite dal batterio, come ad esempio la vite;

la decisione di esecuzione n. 789/2015, pubblicata il 21 maggio 2015 sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della "Xylella fastidiosa", vieta, tra l'altro, la movimentazione e dunque la commercializzazione di tutte le specie inserite nell'allegato 1, tra cui la vite;

i test condotti negli ultimi 12 mesi dal CNR, dall'università degli Studi di Bari, e dal CRSFA (centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia") e consegnati alla Commissione europea hanno dimostrato che il batterio non ha nessun effetto sulla vite;

lo scorso 17-18 settembre 2015 la Commissione europea non ha sbloccato la vendita delle barbatelle, inviando la documentazione all'EFSA (l'Autorità per la sicurezza alimentare) affinché esprima un parere, che sarà consegnato entro 60 giorni;

tenuto conto che:

il perdurare dell'incertezza mette a rischio un settore che presenta un notevole impatto economico, poiché impiega oltre 50.000 giornate lavorative e sviluppa un fatturato complessivo di circa 20 milioni di euro;

la mancata commercializzazione del prodotto comporterebbe conseguenze negative per le aziende vitivivaistiche del Salento, impossibilitate a stipulare nuovi contratti con le imprese viticole italiane e straniere, con inevitabili ed irreparabili danni economici,

si chiede di sapere quali misure il Governo intenda mettere in atto in ambito europeo, per fare in modo che venga escluso con la massima urgenza dall'Allegato 1 della citata decisione n. 789 ogni riferimento alla pianta della vite.

(4-04693)

[GUALDANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: con contratto di locazione del 1° ottobre 1992, la società Isital Srl ha locato alla Provincia di Cosenza

il fabbricato di sua proprietà sito a Rossano, via Sant'Antonio, adibito ad istituto tecnico scolastico femminile ed ha comunicato che con comunicazione del 30 novembre 2006 la conduttrice recedeva dal contratto;

a seguito di tale recesso è iniziato un contenzioso legale tra le parti: l'Isital ha ricorso presso il tribunale di Cosenza per risarcimento danni, calcolati con accertamento tecnico preventivo presso il tribunale di Rossano, provocati dalla Provincia all'immobile e per il mancato pagamento dei canoni dovuti, oltre agli interessi delle singole scadenze fino alla restituzione dell'immobile;

con sentenza n. 182 del 2011 del tribunale di Cosenza venivano rigettate le pretese della società Isital Srl e si otteneva una pronuncia favorevole alla Provincia di Cosenza;

l'Isital Srl, in data 30 marzo 2011, ha notificato all'ente ricorso in appello avverso la sentenza n. 182 del 2011 emessa dal tribunale di Cosenza;

con la sentenza n. 1237 del 2011, emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro il 22 novembre 2011 e depositata in data 17 giugno 2012, si è dato nuovamente ragione alla Provincia di Cosenza nel contenzioso;

tenuto conto che, a quanto risulta all'interrogante:

per risolvere la controversia, la Provincia di Cosenza con determina n. 22 15000125 del 23 settembre 2015 del registro di settore, n. 15002014 del 25 settembre 2015 del registro generale, avrebbe approvato un contratto di transazione particolarmente esoso tra Isital Srl e l'ente provinciale, stabilendo un indennizzo per la società di 800.000 euro, 450.000 euro da versare entro 30 giorni dalla sottoscrizione e la parte restante entro il 15 febbraio 2016, più la riconsegna dei locali alla Isital;

la Provincia avrebbe anche provveduto ai lauti compensi dei professionisti esterni incaricati della cura dell'operazione transattiva;

al momento dell'adozione della determina da parte dell'amministrazione provinciale pendevano ancora tra le parti 2 giudizi: presso il tribunale di Cosenza iscritto al n. 5364/2013, e presso la Corte di cassazione, non ancora fissato;

viste le pronunce favorevoli sortite nei 2 giudizi richiamati è ragionevole presumere l'elevata probabilità che l'ente provinciale consegua risultato altrettanto favorevole anche nei giudizi ancora pendenti,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti in base a quale criterio l'ente provinciale abbia valutato la convenienza di un accordo transattivo per la composizione di un contenzioso, conclusosi con esito favorevole alla Provincia nei primi 2 gradi di giudizio, con le sentenze n. 182 del 2011 del tribunale di Cosenza e n. 1237 del 2011 della Corte d'appello di Catanzaro;

se non ritenga, nei limiti della propria competenza, di disporre puntuali e urgenti accertamenti in ordine alle responsabilità conseguenti all'assunzione di tale determina, anche per gli eventuali danni erariali che ne sono derivati per l'amministrazione pubblica e i cittadini.

(4-04694)

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

tra il 2006 e il 2014 sono stati registrati 2.300 casi accertati di intimidazioni a giornalisti impegnati, stimati circa 18.000 episodi intimidatori e, solo nei primi 6 mesi del 2015, il Centro europeo per libertà dell'informazione di Lipsia (ECPMF) ha registrato 206 minacce ai danni di giornalisti italiani; 28 quelle censite nel solo mese di giugno. Da qualche mese anche il nome di Nello Trocchia, collaboratore de "il Fatto Quotidiano", "L'Espresso" e della trasmissione di La7 "In Onda", è andato ad infoltire le fila dei giornalisti sotto schiaffo delle minacce di ritorsione;

a causa di un articolo apparso sull'edizione *on line* de "il Fatto Quotidiano", il giornalista sarebbe finito nel mirino di un *boss* condannato per camorra; un'intercettazione telefonica tra il *boss* in carcere e il fratello conterrebbe un dialogo, captato dalle forze dell'ordine, che lascerebbe pochi dubbi in merito all'effettiva volontà di punire in maniera esemplare il cronista, reo di aver, attraverso l'attività

giornalistica, fatto scattare le indagini sul gruppo criminale: "A quel giornalista gli devo spaccare il cranio e dopo mi faccio arrestare" (da un articolo de "il Fatto Quotidiano", dell'8 luglio 2015); i militari, registrate le minacce, hanno provveduto il 10 giugno 2015 ad inviare un'informativa riservata alla Procura antimafia di Napoli, affinché potesse essere intrapreso il normale *iter* procedurale. La Procura era quindi tenuta ad inviare la nota degli investigatori alla Procura generale che, a sua volta, inviava la documentazione in Prefettura, ove il prefetto avrebbe dovuto convocare il comitato per l'ordine e la sicurezza, ossia l'organo preposto ad adottare eventuali misure per la tutela della persona esposta a rischio; tuttavia, dopo quasi 4 mesi, alcun intervento è stato attivato a tutela del giornalista;

considerato che:

stando a quanto sarebbe contenuto nell'informativa, sarebbero molteplici gli elementi captati dai Carabinieri meritevoli di essere sottoposti ad un attento monitoraggio da parte del comitato della Prefettura, ed invero, non solo vi è contenuta l'esplicita minaccia citata, ma viene anche riportato un passaggio ove si sostiene di avere individuato il luogo di lavoro del giornalista e che pertanto non sarebbe stato troppo complesso pianificare un agguato ai suoi danni;

come si legge nell'articolo citato dell'8 luglio i militari dell'Arma dei Carabinieri, avendo definito le frasi in questione quali "esplicite minacce rivolte al giornalista del Fatto Quotidiano", avrebbero prontamente allertato la Prefettura di Napoli, affinché si attivasse. Tuttavia, non è chiaro, a parere degli interroganti, perché quest'ultima non abbia provveduto ad informare immediatamente il giornalista circa le valutazioni effettuate in merito alle minacce, come anche di non avergli comunicato le misure che intendeva adottare per tutelare la sua incolumità e la prosecuzione della sua attività professionale, nonché quali siano i motivi per cui dopo circa 4 mesi dall'accadimento la Prefettura non abbia intrapreso azioni a tutela del giornalista, o comunque non si sia espressa in alcun senso;

come si legge su numerosi organi di stampa, il settimanale "l'Espresso" avrebbe contatto la Procura che avrebbe confermato l'invio del fascicolo presso la Procura generale a distanza di qualche giorno, salvo poi non riuscire più a ricostruirne il percorso; dalla Prefettura avrebbero risposto che ciò di cui si discute nei comitati dell'ordine e la sicurezza sarebbe materia riservata, non confermando né smentendo l'arrivo dei documenti. L'unica certezza è quella di aver lasciato solo Nello Trocchia, che continua il suo lavoro con coraggio e professionalità, nonostante le minacce di ritorsione;

ormai la lista dei giornalisti minacciati rappresenta un elenco sterminato, che porta a dubitare della possibilità stessa di esercitare la professione giornalistica e tutelare fino in fondo l'esercizio della libertà d'informazione; tanto che nel mese di giugno 2015 se ne è parlato proprio in Senato, in occasione di una conferenza internazionale dal titolo emblematico "Proteggere i giornalisti, conoscere le verità scomode";

pur troppo non sembra agli interroganti che i diritti dei giornalisti stiano particolarmente a cuore al Governo, tanto è vero che anche sulla vicenda di Nello Trocchia i numerosi atti di sindacato ispettivo finora presentati non hanno ottenuto alcuna risposta,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo, affinché venga appurato se le notizie descritte e pubblicate su numerose testate giornalistiche siano rispondenti alla verità dei fatti;

se non intenda svolgere, nei limiti delle proprie attribuzioni, azioni ispettive volte a verificare che siano state seguite tutte le procedure e che il caso in esame sia stato portato all'attenzione della Prefettura;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire fattivamente l'incolumità del giornalista Nello Trocchia.

(4-04695)

[GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALEO](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

come si apprende da numerose testate giornalistiche locali, il presidente del tribunale di Catania,

Bruno Di Marco, in accordo con la dirigente amministrativa Concetta Basile, ed in presenza del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania, Maurizio Magnano di San Lio, ha annunciato la riduzione del numero delle udienze civili, in quanto gli edifici preposti sono insufficienti a consentire il normale svolgimento delle stesse, nonché per consentire l'avvicendamento dei diversi magistrati nelle sale disponibili;

peraltro, l'inadeguatezza dei locali del tribunale di Catania, ove già mancavano del tutto aule per la celebrazione delle udienze civili, tanto che venivano tenute in anguste stanze condivise da più giudici, e ove erano insufficienti anche le aule di udienza penale rispetto alle esigenze di servizio, risulta ulteriormente aumentata a seguito della soppressione di 7 sezioni distaccate del Tribunale, il cui organico è stato trasferito presso la sede centrale del Tribunale;

considerato che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il legislatore, in attuazione dell'art. 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha esercitato la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari prevedendo una nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; l'adempimento della delega ha comportato, nello specifico, la riduzione del numero degli uffici ordinari presenti sul territorio, la rideterminazione delle piante organiche degli uffici, la redistribuzione del personale di magistratura e amministrativo, operando, altresì, sulla destinazione dei dirigenti degli uffici soppressi, nonché in tema di edilizia giudiziaria;

tuttavia l'impatto che tale intervento ha avuto sugli uffici giudiziari ha fatto emergere plurimi aspetti di criticità che sono apparsi viepiù fondati sia se analizzati dal punto di vista ermeneutico in senso stretto sia con riguardo alle questioni esecutive relative alla concreta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo;

ed invero con riguardo all'art. 1 che in estrema sintesi prevedeva la soppressione e l'accorpamento di 220 sezioni distaccate di tribunale, il legislatore, nonostante alcuni rilievi provenienti dagli uffici giudiziari e dai Comuni nei quali erano allocate le sezioni distaccate, non ha effettuato alcuna differenziazione, ritenendo di guadagnare efficienza mediante l'eliminazione di uffici giudiziari che, in numerosi territori, non erano riusciti a garantire adeguata risposta alla massiccia domanda di giustizia, ottenendo, invece, un coacervo di problematiche che i singoli distretti si sono poi premurati di segnalare;

già l'Associazione nazionale magistrati, nel parere al disegno di legge sulla revisione della geografia giudiziaria, tratteggiò il delinearsi di profondi disagi direttamente collegati allo stato di degrado nel quale l'intero comparto è costretto a operare: in primo luogo con riguardo all'organico del personale amministrativo si è registrata la presenza di gravi carenze con conseguenti ulteriori difficoltà degli uffici giudiziari accorpanti a far fronte all'inevitabile incremento degli affari giudiziari provenienti dalle sezioni distaccate; in secondo luogo è emerso il tratto comune collegato allo stato dell'edilizia giudiziaria, spesso già completamente insufficiente a gestire affari e personale prima dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria e pertanto posta in ulteriore sofferenza a causa dell'aggiuntivo carico sopraggiunto a seguito degli accorpamenti;

è in tale contesto che si deve inquadrare, quindi, la situazione degli uffici catanesi già complessa per l'esistenza di ben 13 plessi, aggravata per effetto della riforma che ha comportato un aumento delle udienze e il necessario spostamento di molte in orari pomeridiani, causando disfunzioni collegate alle risalenti gravi carenze strutturali del palazzo di giustizia, nonché alla mancanza e scarsa funzionalità dei sistemi di fonoregistrazione, alla carenza di personale e al complessivo *deficit* di organico dei magistrati;

a parere degli interroganti, la decisione adottata dal presidente del Tribunale di Catania, a causa dell'insufficienza di spazi per ospitare i 12 giudici e il personale amministrativo prima addetto alle sezioni distaccate, come anche dell'aumento dei carichi di lavoro, renderà ulteriormente impraticabile il corretto espletamento delle funzioni giudiziarie,

si chiede di sapere quali misure di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire il

ripristino delle condizioni di efficienza e di celerità del tribunale di Catania, il cui regolare svolgimento delle udienze è oggi gravemente turbato e compromesso, non solo nell'interesse della magistratura, ma per consentire una più efficace risposta alle domande di giustizia dei cittadini.

(4-04696)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02284, del senatore Pegorer, su un caso di sfratto di un ex sottoufficiale dell'Esercito da un edificio del Demanio della Difesa di Trieste;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02288, della senatrice Serra ed altri, sulla nomina dei *tutor* dei tirocini nell'ambito del corso di laurea in Scienze della formazione primaria in Sardegna;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02287, della senatrice Serra ed altri, sull'ammissione dei laureati in medicina e chirurgia ai corsi di formazione scientifica in Medicina generale.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02252, della senatrice Puppato ed altri.

È stata ritirata l'interrogazione 4-04672, del senatore Giarrusso ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 522a seduta pubblica del 13 ottobre 2015, a pagina 107, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", alla terza riga del settimo capoverso, sostituire le parole: "(Doc. CCXIX-bis, n. 3)" con le seguenti: "(Doc. CCXIX, n. 3)".

1.5.2.5. Seduta n. 555 (ant.) del 17/12/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVII LEGISLATURA -----

555a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2015

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO,
della vice presidente FEDELI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)
[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,41*).

Sulla scomparsa di Mario Dondero

***VERDUCCI (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, colleghi, ho chiesto d'intervenire perché penso sia giusto che l'Aula del Senato ricordi la figura di Mario Dondero, personalità tra le più significative a livello internazionale della fotografia e del fotogiornalismo, del racconto vivo fatto per immagini, in ragione del motto di Walter Benjamin molto caro a Dondero: "una foto vale 1.000 parole".

A un certo punto del suo apprendistato giovanile, Dondero scelse di fotografare anziché scrivere, perché più coerente con il valore della testimonianza, con l'impegno civile teso al racconto della verità in tutta la sua essenza, senza estetismi e senza artifici. Nelle sue foto, lo sguardo di Dondero è partecipe, consapevole, complice, ma mai invadente. Ciò che rivela nei toni caldi e anche epici del suo bianco e nero, nei volti segnati ma mai addomesticati, è un'umanità irriducibile da cui emerge la speranza: questa è la cifra della sua poetica - tutta politica - che contrasta apertamente cinismo e narcisismo.

Per Dondero la vita e l'opera sono tutt'uno, in una ricerca continua che ne fa viaggiatore instancabile, leggendario. Impara il mestiere giovanissimo, nella Milano del dopoguerra; è cronista all'«Avanti!», a «l'Unità» a «Milano Sera»; è il tempo delle amicizie elettive con Ugo Mulas, Uliano Lucas, Luciano Bianciardi; sono gli anni della "vita agra", durissima, e del cenacolo del bar Giamaica, a Brera. Dopo Milano sarà la volta di Parigi, Londra, Roma e poi dell'Africa, del Medio Oriente, della Cambogia, della Thailandia; insomma: del mondo intero, in un'urgenza assoluta di testimoniare, di raccontare ciò che altri non vedono e tacciono; è il punto di vista degli esclusi e le sue sono immagini che compongono una "coscienza politica".

Negli scatti di Dondero c'è la "Storia", quella che irrompe nei grandi palcoscenici: il '68 a Parigi, a Belfast, ad Atene; l'89 a Berlino; i grandi *leader*, i Capi di Stato. E c'è la storia che sedimenta ogni giorno nelle vite delle persone comuni: i bambini nei sobborghi di Algeri, le insegnanti rurali in Irlanda, i contadini sardi, i manovali emiliani. I ritratti che egli fa, ad esempio quelli degli uomini della memoria nei villaggi del Mali o quelli dei grandi protagonisti della cultura europea, (come Beckett, Sartre, Pasolini), hanno lo stesso significato simbolico che li accomuna alla missione del fotografo che egli sente fortissima: tramandare le storie della comunità, farne "bene culturale comune", con

l'obiettivo di risvegliare coscienza e impegno; quell'impegno che per Dondero fu scelta di vita quando nel 1944, a soli sedici anni (ma nel fisico ne dimostrava tredici, non di più), lasciò la sua casa per unirsi ai partigiani della Repubblica dell'Ossola.

Una decisione che nei suoi racconti egli definì "un dovere assoluto". Era l'impegno di una generazione a cambiare il mondo, a contrastare ingiustizie e disuguaglianze. Un patrimonio di partigiano che coincise sempre con la sua stessa esistenza, con l'esempio da dare agli altri. Disse in un'intervista: «per me la politica è il senso della cittadinanza, è la difesa dei diritti, delle conquiste sociali e, per il lavoro che faccio, è l'informazione alla ricerca della verità».

Dondero, il nomade, negli ultimi quindici anni della sua vita scelse Fermo, il Fermano, le Marche: un amore intenso, fortissimamente ricambiato da tutta la nostra comunità, in particolare dalle nuove generazioni. I suoi viaggi, i suoi ritorni, sono continuati fino a pochi mesi fa, fino a che è stato possibile. Chiunque lo abbia conosciuto, e sono tantissimi in ogni parte del mondo, può raccontare una stessa cosa, in qualche modo magica: capitava che Dondero apparisse; capitava di trovarselo a fianco, improvvisamente, in un treno, su un autobus, nel vagone di una metro, in un bar, a Roma, nella sua Genova, a Parigi. A me è accaduto: sentirmi chiamare e riconoscerlo tra i volti di quella umanità in cammino che amava così tanto.

Ciao Mario e grazie. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al suo ricordo.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, rivolgo un appello, tramite la sua persona, anche agli altri Gruppi parlamentari. È importante considerare che queste commemorazioni, se hanno un significato (e devono averlo per tutta l'Assemblea), devono essere quanto meno messe a conoscenza prima che vengano fatte dagli altri Gruppi parlamentari, anche per non sminuire la figura di chi poi viene commemorato. Il rischio che si intravede è che si instauri una sorta di prassi, per cui i venti minuti di attesa per l'inizio delle votazioni siano occupati da commemorazioni di cui non si è a conoscenza.

Noi ci associamo a quanto è appena stato detto, non avendone avuto notizia in precedenza. Ma non vorremmo neanche che la prassi degenerasse per cui, pur di riempire venti minuti, si facesse anche la commemorazione del vicino di casa.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo per associarmi e ringraziare il senatore Verducci per aver ricordato una figura straordinaria del Novecento italiano, qual è stato Mario Dondero: qualcosa in più di un vicino di casa, ma un testimone instancabile, se posso dire così, del nostro tempo. Peraltro, una figura di grande spessore umano, culturale e anche politico, quindi non semplicemente un fotografo, ma per l'appunto un testimone importante di un pezzo molto significativo della storia di questo Paese.

Il senatore Verducci ha ricordato il suo percorso, le sue amicizie, gli anni in cui lui, Uliano Lucas, Mulas e le altre grandi figure della fotografia italiana avevano segnato anche un elemento di grande novità; raccontavano il mondo e le grandi trasformazioni del nostro Paese. E poi l'impegno civile, cominciato già ai tempi della Resistenza antifascista; era stato partigiano; poi il 1968. Insomma, davvero una figura straordinaria del nostro Novecento.

Io penso che il nostro Gruppo, e spero davvero tutta l'Assemblea, lo voglia ricordare nella maniera migliore possibile, perché Mario Dondero è stato non semplicemente un fotografo, ma un italiano di grande valore e di grande importanza. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e sono state illustrate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Gasparri per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il clima di confusione dei nostri lavori - siamo alla vigilia di Natale e attendiamo la legge di stabilità, quindi si sa che in queste fasi il lavoro diventa più intenso e teso a concludere i lavori stessi - non vorrei ci faccia sottovalutare le palesi violazioni della Costituzione che sono racchiuse in questo piccolo disegno di legge, in fondo composto di soli cinque articoli, che non muta nel complesso l'assetto del sistema radiotelevisivo. Infatti, per il 90 per cento (lo dico a quelli che dovranno, archiviata questa o quella legge, rassegnarsi alla legge che approvammo nel 2004), l'assetto resterà quello oggi in vigore: si cambiano le norme riguardanti la designazione dei vertici della RAI, materia non secondaria anzi molto sensibile ma - ovviamente - tutto il resto, tutto ciò che ha comportato la moltiplicazione dell'offerta televisiva (basta oggi vedere, anche senza un abbonamento satellitare, quanto è cresciuta l'offerta con il digitale terrestre) quindi tutti i temi del pluralismo e della libertà d'informazione, ha trovato risposte importanti ed esaurienti.

Tuttavia questo disegno di legge, benché concentrato solo su alcune vicende riguardanti gli assetti, i criteri di nomina dei vertici della RAI e alcuni aspetti collaterali che poi affronteremo nel corso della nostra discussione, va a ledere un principio che più volte ha visto la Corte costituzionale esprimersi; quella Corte costituzionale che, peraltro, in queste ore, è stata gestita dall'attuale maggioranza con sprezzo dei principi di equilibrio e di democrazia, di cui, nelle varie fasi della vita repubblicana, molti di noi si sono fatti garanti.

Ricordo, ad esempio, quando in questa sede, pubblicamente, il sottoscritto, Capogruppo nella scorsa legislatura di un ampio Gruppo di maggioranza, si fece carico dell'elezione (che avvenne per un solo voto di scarto) nella Corte costituzionale dell'attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, che non trovava un appoggio forte anche all'interno del suo Partito di appartenenza o di provenienza, il PD, che cercava di far eleggere altri esponenti (ricordo l'onorevole Violante e altri aspiranti membri della Corte). Noi, che allora eravamo in maggioranza e con dei numeri consistenti, ci facemmo carico di questa elezione, com'è noto; il presidente Napolitano, che fa parte della nostra Assemblea, mi chiamava spesso come Capogruppo per seguire, con imparzialità ma molta attenzione, l'andamento delle elezioni della Corte costituzionale.

Oggi - e parlo sempre per inciso - spero non sia vero ciò che leggo a pagina 3 de «la Repubblica», cioè che il presidente attuale, Mattarella, fruitore a suo tempo di una garanzia di equilibrio costituzionale e parlamentare che noi, allora con numeri diversi in Aula, ci facemmo carico di garantire, avrebbe avallato l'operazione di ieri.

Perché parlo di questo? Perché parliamo della Corte costituzionale, della Consulta, custode di principi fondamentali della nostra democrazia costituzionale che quindi, nella sua composizione, dovrebbe tener conto di un pluralismo di pensieri e di orientamenti. Vedete, proprio questo provvedimento richiama sentenze e decisioni della Corte costituzionale da noi richiamate nella nostra questione pregiudiziale, che riguardano il ruolo della RAI, del servizio pubblico.

La Corte costituzionale se ne è occupata più volte, in particolare con la sentenza n. 225 del 1974, la sentenza n. 194 del 1987, l'ordinanza n. 61 del 2008 e la sentenza n. 69 del 2009. In queste quattro decisioni della Corte costituzionale (tre sentenze e un'ordinanza), la Corte, dal 1974 al 2009, quindi nell'arco di trentacinque anni, con composizioni che si sono ovviamente modificate nel tempo (il

mandato dei giudici della Corte dura nove anni, com'è noto, quindi nell'arco di trentacinque anni hanno ruotato decine di personalità nella Corte) ha sempre ribadito che l'editore sostanziale del servizio pubblico è il Parlamento e ha sempre ribadito la necessità che l'indirizzo e il controllo della RAI rimanessero nelle mani del Parlamento.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 9,56)

(Segue GASPARRI). Tanto è vero che, poi, furono dalle sentenze della Corte censurate la legge Mammi e la legge Maccanico e mai è stata censurata dalla Corte la legge che io e altri portammo all'approvazione nel 2004, proprio perché i principi della *governance* della RAI, di questa legge vigente e non ancora modificata (perché il disegno di legge che stiamo esaminando non è ancora approvato, forse lo sarà, vedremo), hanno rispettato sentenze e decisioni della Corte costituzionale, la quale mai, dal 2004 ad oggi, ha trovato modo di contestarla e impugnarla.

La legge che oggi portate all'approvazione del Senato altera questo principio ribadito dalla Corte costituzionale, perché se nel consiglio d'amministrazione - e solo dopo aver ingaggiato una battaglia politico-parlamentare - quattro dei sette consiglieri d'amministrazione saranno eletti dal Parlamento, dalle Assemblee di Camera e Senato (non più dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ma si tratta comunque di una fonte parlamentare e quindi si rispetta quel principio), passando i consiglieri d'amministrazione da nove a sette è chiaro che l'incidenza del Parlamento diminuirà, perché eleggerà quattro consiglieri su sette. Voglio ricordare che oggi, invece, il Parlamento ne elegge sette su nove e di fatto ne elegge anche un ottavo, che è il presidente, perché senza il voto dei due terzi della Commissione parlamentare di vigilanza il presidente non diventa tale.

Quindi, la legge vigente attribuisce al Parlamento la designazione di otto consiglieri, di fatto, su nove, mentre la legge in esame ne fa designare quattro su sette, che però non contano niente, perché il potere viene affidato al direttore generale, che questa legge trasforma in amministratore delegato, che potrà fare tutte le nomine che vuole, prescindendo dal consiglio d'amministrazione della RAI. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Solo grazie agli emendamenti, che con il senatore Paolo Romani e altri senatori abbiamo presentato in Commissione durante la prima lettura della legge al Senato, il consiglio esprimerà almeno un parere sulle nomine dei direttori di reti e testate, che però non è vincolante e che diventerebbe tale solo se i due terzi del consiglio - eventualità molto rara - bocciassero le proposte del futuro amministratore delegato, che viene nominato dal Governo e avrà poteri, di fatto, assoluti.

Quindi, il principio sancito dalla Corte costituzionale nelle citate sentenze, ovvero la centralità del Parlamento come editore e proprietario di fatto della RAI, viene violato. Ricordo che il Governo gestisce le vicende della Corte costituzionale, come abbiamo visto, e mi auguro che quanto scritto da Goffredo De Marchis a pagina 3 del quotidiano «la Repubblica», a proposito dell'avallo del Presidente Matarella, sia falso. Questa è un'altra storia e mi auguro che il Presidente Mattarella smentisca di aver messo il timbro ad operazioni banditesche realizzate in queste ore.

La Corte costituzionale, infatti, è importante e anche in materia di informazione e di servizio pubblico è garante del ruolo del Parlamento. Colleghi, non sto facendo riferimento alla lottizzazione, ma alla democrazia. In questa sede rappresentiamo tante idee e tanti Gruppi, votiamo e anche nell'eleggere organismi possiamo rappresentare l'opinione degli italiani. Non è la lottizzazione, è la democrazia. Sostituire tutto questo, con una decisione del Governo, non fa vincere la democrazia sulla presunta lottizzazione, ma fa vincere un partito solo, la lottizzazione di uno (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*), con la nomina da parte del Governo del direttore generale, diventato amministratore delegato, che comanda per tutti. Allora, se la composizione della Corte costituzionale e della RAI vengono affrontate in questi termini, nel nostro Paese si pone una questione democratica. La questione pregiudiziale che abbiamo presentato riguarda un fatto specifico, ma richiama una vicenda di fondo, che attiene al modo in cui si intendono gestire, in questa fase della vita politica e democratica, gli equilibri fondamentali. Per questo motivo ho collegato tale discorso alla Corte costituzionale, essendo un argomento connesso. Se la Corte emana sentenze a raffica e viene eletta in un certo modo, chi garantisce l'equilibrio democratico?

Questa non è la difesa della lottizzazione, ma della democrazia, e mi meraviglio che il Parlamento

avalli una legge che istituisce la figura dell'amministratore delegato che farà tutto. Si dice che la RAI è un'azienda, ma è un'azienda di proprietà pubblica. Da sinistra è stato detto tante volte che la RAI deve garantire l'imparzialità e non può essere trattata come un'azienda qualunque. Non è un'azienda: quando sarà privatizzata - e la legge vigente lo consentirebbe - potrà essere trattata come un'azienda qualunque. Finché sarà un servizio radiotelevisivo, regolato da convezioni e contratti di servizio, la RAI è una somministratrice di democrazia, di libertà e di pluralismo, che deve sottostare a regole specifiche. Non faremmo una legge che regola la vita della RAI, in questo momento, se non fosse un'azienda di un certo tipo.

Mi pare che il mio tempo si stia esaurendo e dunque invito il Parlamento a votare favorevolmente la questione pregiudiziale QP3, perché tale legge darà il potere ad uno solo, nominato dal Governo, ma contro le sentenze della Corte: poiché quest'ultima si è pronunciata in modo coerente dal 1974 al 2009, mi auguro che pure l'attuale Corte costituzionale, nonostante i vostri abusi e i vostri imbrogli, abbia il coraggio di ribadire la verità.

Caro sottosegretario Giacomelli, attenti a non fare una legge incostituzionale. Noi, comunque non abbiamo l'intenzione di farlo! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Crosio e da altri senatori (QP1), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP2), dal senatore Romani Paolo e da altri senatori (QP3) e dal senatore Cioffi e da altri senatori (QP4).

Non è approvata.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,02)

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la questione di come viene gestito l'assetto del servizio pubblico è estremamente importante per la nostra democrazia. Non ce la inventiamo noi oggi; ricordiamo che, durante i Governi del centrodestra, la questione della RAI era fondamentale. Ogni giorno si parlava di RAI e del fatto gravissimo che, nell'ambito del servizio pubblico, si desse spazio anche alle posizioni delle parti politiche che rappresentavano la maggioranza del Paese e che, di conseguenza, esprimevano il Governo.

Oggi, invece, si ritiene che la questione non sia importante e si ritiene corretto che la RAI diventi una proprietà privata del Governo, cosa ben diversa dal Parlamento. Ricordiamo che la RAI è proprietà dei cittadini italiani, che ne sono azionisti attraverso il Tesoro, che possiede il 99 per cento di questa importantissima azienda del nostro Paese. E i cittadini non sono tutti rappresentati dal Governo, quand'anche il Governo avesse l'appoggio del 51 per cento dei cittadini, come per certi versi sarebbe

normale. L'attuale Governo è espressione di partiti che, nei più favorevoli dei sondaggi, non raggiungono il 40 per cento, anzi stanno ben al di sotto, perché stanno intorno al 35 per cento. Mi riferisco a quei cittadini che nei sondaggi dicono che potrebbero votare per questo o per quel partito; la stessa cosa si osserva se andiamo a vedere i risultati delle elezioni.

Ebbene, questo italiano su cinque o questo italiano su sei, che ha votato per uno dei partiti che sostengono questo Governo, è in qualche modo rappresentato in una RAI che sia espressione del solo Governo. Ma questo è esattamente l'opposto di ciò che deve essere un servizio pubblico.

Il Governo, in qualunque Paese, ha una certa facilità ad ottenere, nei *media* e nei mezzi di comunicazione, visioni dei fatti simpatetiche con il Governo stesso. La difficoltà è per tutti gli altri partiti, evidentemente. Infatti, gli osservatori internazionali della democraticità di un Paese non si limitano ad andare a verificare se in quel Paese ci sono le elezioni, perché quasi tutti i Paesi tengono delle elezioni, ma vanno a verificare - molti di noi l'hanno fatto, come osservatori internazionali, in occasione delle elezioni in altri Paesi - qual è la situazione dei *media*. Verificano, cioè, chi ha il controllo sui mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, come viene gestito un servizio pubblico di comunicazione, di televisione e di radio, che molti Paesi hanno e l'Italia ha da molto tempo, prima ancora che ci fosse la Repubblica.

Ebbene, con la situazione che si delinea con questo disegno di legge avremo un consiglio di amministrazione che conterà quasi nulla e sarà poco più che rappresentativo, potendo - pensa un po'! E solo grazie ai nostri emendamenti - esprimere pareri, mentre tutto il potere starà nelle mani del direttore generale e amministratore delegato, che potrà decidere tutto quanto.

Si tratta di una situazione di occupazione del potere inquietante anche alla luce di quanto avviene ogni giorno: una occupazione sistematica del potere attraverso nomine negli enti pubblici. E ieri l'abbiamo vista nella Corte costituzionale che, per la prima volta in quasi settant'anni di Repubblica, non ha alcun giudice che sia espressione del centrodestra, che secondo alcuni sondaggi rappresenta la parte più importante dell'elettorato del nostro Paese e in ogni caso una delle due parti più importanti. Tutto ciò è già inquietante con l'attuale situazione di occupazione del potere. Figuriamoci una volta che dovesse passare la sciagurata riforma costituzionale ed elettorale, che metterebbe tutto il potere direttamente nelle mani, senza neanche bisogno degli abili o spudorati trucchi messi in atto negli ultimi mesi e giorni, di un singolo partito, che conta il consenso del 25 per cento dei pochi italiani che vanno a votare. Nel frattempo, ci si premunisce impadronendosi e occupando militarmente la RAI.

Quando la legge Gasparri, che è quella attualmente in vigore, ha dato vita alla situazione esistente, nella quale si registra un'ampia rappresentanza e una reale garanzia di pluralismo nella RAI, l'attuale Partito Democratico si è lanciato in ogni sorta di manifestazione. Ricordo i girotondini, gli intellettuali a gettone, gli stessi che magari pochissimi anni prima erano per quella bella situazione di libertà che vige in Unione Sovietica, che si scatenavano contro l'occupazione berlusconiana della RAI. Quelle stesse persone oggi sono dalla parte di chi occupa, di chi vuol fare della RAI - anche se non avesse l'importanza che ha dal punto di vista mediatico, è comunque una importantissima azienda e, in particolare, è un patrimonio pubblico - una sorta di quotidiano di regime, un mezzo multimediale di regime che deve obbligatoriamente rappresentare la visione di una sola parte.

È vero, gli italiani sono molto più intelligenti di come i demagoghi da strapazzo li ritengono e non basterà raccontare loro attraverso il servizio pubblico che tutto va bene, perché la realtà è più forte anche della più pervicace ed insinuante delle propagande. Ma una situazione di questo genere non è accettabile. Si tratta, infatti, non solo di proporre una visione delle cose in modo diverso e dare prevalenza alle opinioni di una parte, ma anche di evidenziare o cancellare determinate notizie.

La RAI cancellerà tutte le notizie - molti già si danno da fare per farlo oggi, naturalmente - che sono scomode a l'orsignori del Governo, i quali devono rapinare i pensionati, in barba alle sentenze della Corte costituzionale, e occupare militarmente la Corte costituzionale, emanando poi decreti aventi una forte attenzione per i banchieri e una piccolissima per coloro che dai banchieri stessi sono stati truffati e così via.

Dunque, per perpetrare più a lungo e possibilmente per decenni queste situazioni, il presidente del

Consiglio Matteo Renzi ha bisogno di una RAI inginocchiata che soffochi le voci di dissenso e altresì di una Costituzione che tolga ogni spazio al dissenso per poter continuare in quella direzione in modo maggiore. Se già fa queste cose adesso, sapendo - bene o male - che delle elezioni più o meno normali ci potranno ancora essere, figuriamoci al momento in cui avrò tutto in mano e avrò tentato la normalizzazione del Paese.

Ebbene, benché ci sia già oggi la tendenza a non parlare del problema, questo è uno scempio e un gravissimo attentato alla democrazia. Thomas Jefferson disse che, perché una democrazia funzioni - e parliamo del XVIII secolo - ci vogliono essenzialmente due cose: istituzioni funzionanti e una comunicazione (all'epoca si chiamava stampa) libera e pluralista e, delle due, riteneva più importante la comunicazione pluralista. Ecco perché l'attuale Governo vuole prima soffocare l'informazione plurale e poi soffocare la democrazia anche nella sostanza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 10,11\)](#)

[PRESIDENTE](#). È iscritto a parlare il senatore Rossi Maurizio. Ne ha facoltà.

[ROSSI Maurizio \(Misto-LC\)](#). Signora Presidente, colleghi, come già ho detto in 8a Commissione al momento dell'illustrazione dei miei emendamenti, vorrei contribuire a rendere questa davvero una riforma della RAI, senza entrare mai nel tema della nuova concessione che si dovrà discutere in Aula in vista della prossima scadenza del 6 maggio 2016.

Ritengo che ci sia il fondato rischio che l'approvazione di questo disegno di legge, così com'è, esponga l'Italia ad una procedura di infrazione comunitaria per violazione delle regole poste a presidio del principio della concorrenza e del rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Leggendo bene il testo, è evidente come vi sia un errore concettuale, accentuato fortemente nel passaggio alla Camera, forse non voluto e a cui bisogna porre rimedio. Già quando esaminammo il testo la prima volta in Commissione, proprio il rappresentante del Governo condivise che non si poteva in quel disegno di legge dare per scontato che l'assegnatario della nuova concessione, dopo la scadenza del 6 maggio 2016, sarebbe stata ancora la RAI. E, quindi, non era corretto scrivere il nome della RAI in tutti i passaggi legati ai periodi successivi alla scadenza della concessione, ma sarebbe stato meglio riportare «concessionario del servizio pubblico» o «RAI quale attuale concessionario».

E proprio in questo modo la pensano anche altri. Ho ascoltato negli ultimi anni diverse posizioni ed ho potuto valutare e ascoltare, nel corso di audizioni in Commissione vigilanza e in 8a Commissione, pareri molto interessanti e competenti. Ad esempio, nel prospetto informativo preparato dalla società di revisione che ha accompagnato la quotazione di RAI Way, nel punto dove si informano i potenziali acquirenti di azioni dei rischi dell'operazione, a pagina 72, troviamo scritto, in merito ai rischi connessi al mancato rinnovo della concessione di RAI, che il venire meno del rapporto concessorio tra lo Stato e la RAI potrebbe comportare effetti negativi l'emittente, cioè per RAI Way e, quindi, per gli azionisti.

Nel 2013, poi, il vice ministro Catricalà, in audizione in Commissione vigilanza RAI, sosteneva che non è detto che, dopo il 6 maggio 2016, la RAI sarà ancora il concessionario del servizio pubblico e avvalorava con forza la necessità di mettere il bollino sui programmi pagati con i soldi del canone: grande idea per una reale trasparenza.

Persino l'EBU (l'Unione europea di radiodiffusione), in audizione alla Commissione vigilanza RAI, ha confermato che in taluni Paesi ci sono più assegnatari del servizio pubblico e, peraltro, ha ribadito quanto da me sostenuto, e cioè che in Germania le società private non hanno consentito che la televisione pubblica potesse sviluppare la multimedialità, il *web*, perché con denaro pubblico, e cioè con aiuti di Stato, non è ammissibile sviluppare una concorrenza sulle piattaforme digitali.

In Commissione RAI ho chiesto proprio al nuovo direttore generale Campo Dall'Orto cosa ne pensasse in merito, visto che nell'illustrazione ha puntato molto sulla multimedialità. Ad oggi, non ha risposto. In Germania - sia chiaro - il progetto multimediale del servizio pubblico è stato bloccato e nulla può farci escludere che un simile indirizzo in Italia sarebbe impugnabile in Europa, con rischio di sanzioni per il nostro Paese anche su questo.

Ormai in Germania i soggetti aventi diritto ad una porzione di canone sono 22 e in Svizzera sono

diversi i soggetti dislocati sul territorio. Persino in Inghilterra c'è un forte dibattito sulla concessione alla BBC, che deve diventare più trasparente e dovrà pubblicare i costi sopra le 500 sterline. Altro che sopra i 200.000 euro come previsto in questo provvedimento! Altro che deroga al codice degli appalti! Il disegno di legge che discutiamo oggi è assolutamente legittimo: magari non condivisibile, ma assolutamente legittimo. Infatti, essendo la RAI di proprietà dello Stato, è legittimo legiferare sulla sua *governance* e su altri temi, ma non si può e non si doveva inserire e mescolare all'interno del provvedimento il presupposto per cui la RAI sarà il futuro concessionario dopo il 6 maggio 2016. È sbagliato ed è un'inutile forzatura. In tal modo, già a seguito dell'approvazione di questo provvedimento sarà possibile, per chi vorrà, fare esposti in Europa senza dover aspettare che venga affrontato il tema della concessione.

Allo stesso modo, non si può presupporre che altri soggetti non possano offrire un servizio migliore a costi nettamente inferiori. Pensate che, se si utilizzasse - come si dovrebbe - lo strumento della gara per l'individuazione del nuovo concessionario (o dei nuovi concessionari), sarebbe ipotizzabile un risparmio di oltre 500 milioni di euro l'anno, di cui solo 120 da ottimizzazione dei canali trasmessi e dalla necessità di una banda per la RAI.

Non so se i colleghi sono al corrente del fatto che la RAI ha firmato con RAI Way, un mese prima della quotazione in borsa (quando la RAI, quindi, ne era ancora azionista al 100 per cento), un contratto da 4 miliardi di euro (circa 200 milioni l'anno per ventuno anni). Pertanto, con gli emendamenti che ho presentato in Commissione e ripresentato in Assemblea, cerco di correggere questi errori e la confusione tra riforma della RAI e nuova concessione del servizio pubblico, confusione - come ho già detto - esaltata ed amplificata nel passaggio alla Camera dei deputati.

Desidero soffermarmi poi sull'inserimento all'articolo 5 della consultazione pubblica che il Ministero dello sviluppo economico dovrebbe indire. Ricordo che in Gran Bretagna queste consultazioni si fanno con due anni di anticipo, mentre noi ne stiamo parlando da quattro mesi, dimostrando chiaramente che si tratta di una farsa. Ritengo che si dovrebbe eliminare la disposizione, oppure in Commissione (o adesso in Assemblea) avremmo dovuto dare noi l'indirizzo su come deve essere portata avanti detta consultazione. Anticipo che su questo punto ho presentato un emendamento.

Inoltre, trovo gravissimo l'allargamento delle deroghe al codice degli appalti e addirittura l'ampliamento alle società partecipate da RAI introdotto alla Camera dei deputati. Ma come! Ciò viene fatto proprio ora che si scoprono 38 milioni di euro in nero, che vengono sequestrati gli *audit* tenuti nascosti in RAI anziché portati in procura e viene bruciata la macchina della persona che aveva gestito gli *audit* interni alla RAI? Davanti a questa situazione, ormai condita da avvertimenti di stampo mafioso, noi allarghiamo le maglie e deroghiamo al codice appalti? Proprio ora che il nuovo codice degli appalti prevede che non siano ammesse deroghe?

Signora Presidente, colleghi, cerco solo di dare il mio contributo per evitare il grave errore di portare avanti un disegno di legge che parla «di tutto, di più», come si direbbe in RAI, e mischia materie di competenza della società RAI con altre riguardanti il servizio pubblico e la scadenza della concessione. Dobbiamo ancora capire, sebbene con enorme ritardo, che cosa sia definibile come servizio pubblico e chi possa fornirlo al minor costo, nel puro interesse dei cittadini. Se poi sarà la RAI ad averlo assegnato, bisognerà fare altre considerazioni: vedere che cosa verrà assegnato, quanti canali, per quanti anni, per la radio, per la TV e magari non per la multimedialità. Quanti anni dovrà durare la concessione? Sette o otto? I canali di servizio pubblico, come nel resto d'Europa, quanti dovranno essere? Nel resto d'Europa sono tre o cinque, e non quindici.

Si dovrà valutare se sia possibile o no, ed eventualmente in quali termini, allargare ai *new media* senza ledere i diritti dei soggetti concorrenti che non ricevono aiuti di Stato. Per quanto concerne la pubblicità, bisognerà valutare se si è favorevoli al fatto che venga mantenuto un sistema misto canone/pubblicità oppure se chi riceve il canone debba rinunciare alla pubblicità. I prezzi della pubblicità, qualora consentita, dovranno essere prezzi di mercato. La pubblicità, infatti, non deve essere certo venduta a prezzi di *dumping*, come è avvenuto negli ultimi anni da Sipra, fatto questo gravissimo per un soggetto che riceve aiuti di Stato per oltre 1,7 miliardi di euro.

Il disegno di legge in esame, così come scritto, apre a esposti in sede europea e contribuisce a minare il concetto di servizio pubblico a livello nazionale ed europeo. È bene che si sappia che il tema del servizio pubblico così imposto ai cittadini è in forte discussione non solo in Italia, ma in tutta Europa. I cittadini dell'Europa sono stufi di sentirsi dire che il servizio pubblico è tutto quello che viene propinato dal soggetto concessionario, che siano *talk show*, programmi di ballo e quant'altro. Va definito il perimetro del servizio pubblico in modo chiaro e condiviso da chi paga il canone. Con questo disegno di legge e l'arroganza che si porta dentro, si farà saltare il sistema o per ribellione dei cittadini o per mancanza di rispetto dei principi di concorrenza.

Leggo, per chiudere, una frase presa dal quotidiano «The Daily Telegraph», che si adatta benissimo a quanto sta accadendo ora in Italia e alla RAI: «"La BBC ha finito di lavorare in questa cultura sepolta del secolo scorso. Noi siamo la BBC, noi facciamo quello che ci pare, non siamo tenuti a rispondere"». Quindi «The Daily Telegraph» continua: «Ottengono i soldi del canone, che è una tassa e, come è giusto, il pubblico vuole sapere come il denaro viene speso: il pubblico deve avere riscontri in termini di trasparenza a fronte del canone pagato che versa obbligatoriamente, solo per il fatto di avere un televisore». (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, se in quest'Aula si ragionasse sulle vere questioni che sono alla base delle leggi che noi esaminiamo, sarebbe sufficiente aver ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Rossi per capire come questo disegno di legge sia assolutamente negativo. Il problema, però, è che in quest'Aula, ormai da tempo, non si ascolta e si assumono solamente delle decisioni gradite al Governo, senza alcun senso critico non tanto nelle opposizioni, che per dovere lo esercitano, ma neanche nella maggioranza, che avrebbe il dovere di limare e correggere le forzature che il Governo costantemente propone e che non riguardano solo questo disegno di legge.

Tutte le affermazioni che ha fatto il senatore Maurizio Rossi, gravissime dal punto di vista dell'equilibrio in una società che vuole essere liberale e moderna e tra componenti economiche, sociali e anche politiche, traggono origine da un difetto di base. Mi riferisco al fatto che noi pensiamo ancora di poter tenere in piedi a carico dei cittadini principalmente un servizio pubblico che risponde solamente a *input* politici. Io non so quanto tempo ancora occorrerà al nostro Paese perché entri in un concetto di Paese liberale e aperto, dove la concorrenza si esercita non a colpi di leggi, ma di mercato, come sarebbe giusto che accadesse. Non so quanto ancora tolleremo il fatto che una televisione entri nelle case di ciascuno di noi con una credibilità che le viene dal fatto intrusivo - se si può usare questo termine - e che invece è minata alla radice da condizionamenti di carattere politico.

Il servizio pubblico non esiste più. Esiste una televisione a servizio del Governo. L'abbiamo visto e lo sentiamo quotidianamente nelle nostre case.

Per la verità, poiché questa è una eredità che viene da un periodo in cui, almeno dichiaratamente, in Italia non esisteva la democrazia, sarebbe veramente ora di chiuderle questa esperienza.

D'altronde, inattuato e inascoltato, come accade quando non conviene a una determinata parte della classe politica, c'è stato anche un *referendum*, con cui gli italiani hanno espresso la volontà di porre fine all'esistenza del servizio pubblico televisivo. Ma è chiaro che, quando i cittadini si esprimono in senso contrario alla volontà di chi, in maniera prevalente, condiziona il mondo della informazione, quella espressione viene immediatamente accantonata, disattesa e non attuata.

Noi sosteniamo che le assolute incongruenze, le forzature delle normative, le deroghe ai codici degli appalti e alle leggi sulla concorrenza, alla imposizione fiscale camuffata attraverso il canone traggono origine dal fatto che esiste ancora in Italia una televisione di proprietà del Tesoro e, quindi, di proprietà del Governo.

Cosa chiediamo, quindi, che venga fatto, per cercare di conciliare questa anomalia assoluta in una società liberale e moderna? Tra l'altro, tutte le altre democrazie occidentali hanno anche tracciato la strada per farci adeguare alle regole vere della concorrenza e del mercato. Noi chiediamo che, quando si fa una legge di riforma del servizio pubblico televisivo, non si facciano le forzature? Ma è *in re ipsa*

la cosa. È assolutamente *in re ipsa*.

Tutte le nefandezze di questa legge si sommano alla nefandezza principale che il servizio pubblico televisivo non solo viene rafforzato nella sua matrice pubblica, ma viene asservito, attraverso alcune incongruenze della norma, ancor di più al potere politico.

Non sono cambiati i tempi da quando dichiaratamente si parlava di lottizzazione, e anche dell'usciera che deve alzare la barra all'ingresso delle varie sedi televisive. Anzi, sono cambiate in peggio. Mentre allora si diceva in maniera più dichiarata che un canale andava ad uno ed un canale ad un altro, adesso si vuole dire che non esiste più il condizionamento, quando invece lo si vede quotidianamente, in maniera trasparente e chiara, attraverso i messaggi che arrivano da quelle emittenti nelle nostre case.

Colleghi, io penso non solo che questo provvedimento non vada approvato, ma vada anche fatta una revisione seria dell'impostazione complessiva della presenza del servizio televisivo pubblico nel nostro Paese. La domanda a cui gli italiani hanno già risposto con un *referendum*, dicendo di non volere più la televisione pubblica, va riproposta ed, eventualmente, ancora una volta sottoposta, se necessario, ai cittadini. E questa volta, nel momento in cui i cittadini si esprimono, la loro volontà deve essere registrata e attuata. Diversamente, abbiamo di tutto da poter fare, se non altro poter dire che siamo rappresentanti del popolo in questo Parlamento, ove mai esso abbia ancora una sua voce in capitolo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, Forza Italia oggi, in quest'Aula un po' semivuota (e ringrazio lei per la sua presenza e anche il collega Ranucci che in Commissione ha seguito il provvedimento)...

CROSIO (*LN-Aut*). Pochi ma buoni!

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Sì, ma pochi ma buoni non bastano, perché ciò fa il paio con una RAI che dovrebbe essere di servizio pubblico, e bisognerà poi vedere quali notizie trasferirà all'esterno di ciò che accade qui all'interno.

Questa riforma della RAI non può che legarsi alle pseudoriforme che dovrebbero aiutare i cittadini a essere meglio rappresentati. E cito l'*Italicum*, una legge elettorale che serve semplicemente a un partito, che magari avrà il 25 per cento del consenso degli italiani, ad avere la maggioranza in Aula.

Penso altresì al sistema bicamerale che diventa monocamerale, anche se in realtà non serve a velocizzare la procedura di formazione delle norme che regolamentano la vita del nostro Paese e tra cittadini. Serve semplicemente a ridurre il numero dei parlamentari che devono votare in una certa fase e, se in quel momento il partito PD ha vinto le elezioni, magari riesce anche a evitare di perdere tempo.

Passando alla riforma della RAI, oggi tutto si gioca nella comunicazione, nella corretta comunicazione, nel veicolare correttamente o no le informazioni e il numero di ore di presenze a settimana che i *leader* politici hanno in questo o in quel programma televisivo. In detto contesto si inserisce non solo il fatto, incomprensibile, che gli italiani devono pagare un canone per un servizio pubblico che pubblico non è, visto che comunque l'offerta d'informazione e di divertimento avviene anche attraverso altre emittenti televisive, ma anche quello che ora è obbligatorio pagare il canone anche per strutture dove magari il televisore non c'è.

E veniamo ora ai poteri che vengono conferiti inusitatamente al direttore generale e all'amministratore delegato della RAI. Sono poteri totali, perché al consiglio d'amministrazione viene data la possibilità di intervenire su determinate scelte solo se si forma una maggioranza di due terzi di contrari. Voglio, però, vedere se un direttore generale può resistere a un consiglio d'amministrazione che ha oltre i due terzi di dissensi nei suoi confronti: non sarebbe più direttore generale, ne sarebbe sostituito con un altro e, quindi, il problema di fatto non si porrebbe.

La Corte costituzionale già dal 1974 impose una direttiva in base alla quale lo Stato italiano si doveva dotare di una legge che consentisse il pluralismo della informazione, la rappresentanza di tutti i partiti e di tutte le idee e, soprattutto, che la RAI o il concessionario del servizio pubblico non fosse direttamente collegato con il potere Esecutivo, perché altrimenti quest'ultimo attraverso la RAI avrebbe veicolato le informazioni per i cittadini in maniera conforme alla sua azione.

Il senatore Maurizio Rossi è intervenuto con grande puntualità e dovizia di particolari in 8a Commissione, in Commissione di vigilanza e stamattina in Aula. Senatore Rossi, accade qualcosa dopo che lei ha reso quelle dichiarazioni? No. Il senatore D'Alì ha citato un *referendum* che si è svolto e ne auspica un altro. Accadrà qualcosa dopo le sue dichiarazioni? No.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Chi lo sa?

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Già questo intervento da parte di un collega vuol dire che ho suscitato un qualche interesse.

Al senatore Gasparri, entrato in questo momento in Aula, va tributato comunque, dopo le grandi contestazioni che ha subito la sua legge, il fatto di aver attuato, nel solco di quanto è stato indicato da parte della Corte costituzionale, un principio di diritto a tutela dei cittadini, del popolo, dell'Italia e, alla fine, anche dell'Esecutivo di turno che in quel momento governa il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, visto che il collega Gibiino ha salutato l'entrata nell'emiciclo del collega Gasparri - e, quando si parla di RAI, il suo interesse è di tutta evidenza - colgo l'occasione ancora una volta per scusarmi con lui. In questi anni in cui abbiamo condiviso il lavoro nelle Aule parlamentari, forse qualche volta sono stato un po' graffiante nei suoi confronti parlando di RAI.

Devo dire che, ancora una volta, possiamo constatare che non c'è limite al peggio, collega Gasparri. Ovverosia, ridateci la legge Gasparri, in fondo, rispetto a quanto oggi questo Parlamento vuole approvare in fase definitiva: la riforma, o presunta tale, della RAI.

Mi preme però sottolineare una cosa: lo stato dell'arte. Ho qui con me gli articoli dei giornali degli ultimi giorni e ore sulla situazione della RAI, del sistema RAI, che - lo ricordo a me stesso e a tutti - è un sistema Paese. «Il Messaggero»: «Tangenti per appalti TV, tre arresti». Poi: «Bustarelle TV, in carcere il *manager* Biancifiori»; «Mazzette e frodi: arrestato il *manager* delle TV»; «Fondi neri e tangenti per avere gli appalti in TV»; «Appalti TV e tangenti»; «Arrestato il *top manager*», e via dicendo. Questa è la situazione nel nostro Paese nell'attuale momento; almeno è quella che leggiamo sui giornali, anche se non sarà tutto lì.

Ma c'è un «però», che forse è il caso di andare a sottolineare. Innanzitutto, fa immenso piacere vedere che anche i colleghi con i quali ho condiviso nella precedente legislatura il Governo e la maggioranza si sono illuminati sulla strada di Damasco e hanno scoperto che può esistere una TV, una televisione, una informazione libera, pluralista, che non fa capo a una sola persona. Benissimo, non è mai troppo tardi per capire come dovrebbero stare le cose.

Io, che sono un ragazzo di campagna, mi ero anche illuso. Voglio ricordare le parole dell'imbonitore fiorentino sulla questione della RAI, che diceva: «Vogliamo rottamare i partiti dalla RAI»; «Vogliamo prenderla, eliminare gli sprechi e restituirla ai cittadini che sono i veri titolari del servizio pubblico». Grande il nostro Matteo, grandissimo. Ed io ci ho creduto, perché ho pensato che questa volta, come ha fatto con i sindacati e con tante situazioni nel Paese un po' bislacche, un po' strane e un po' *borderline*, avrebbe preso in mano la situazione e ci avrebbe stupito nel dare veramente un colpo e un abbrivio al nostro Paese sull'informazione e la TV pubblica, ormai impantanata, impastata.

Tra l'altro, ricordo il problema degli anni scorsi, purtroppo, con i conflitti d'interesse: ricordo quanti dibattiti sono stati svolti all'interno del Parlamento sulla questione dei conflitti d'interesse. E il Premier diceva che la sua intenzione era di «competere nello scenario europeo con sempre più forza», «liberare la RAI dai partiti, ma anche dai Governi, e restituirla ai cittadini». Questo voleva dire, a suo giudizio, dare autonomia e indipendenza. Bellissime parole, classiche, tipiche dell'imbonitore fiorentino. Oggi, però, alla fine dei fatti, abbiamo qualcosa di molto, molto diverso.

Noi non voteremo questo provvedimento e mi sembra del tutto evidente, perché come Lega Nord avevamo proposto un altro tipo di legge, molto diversa. A nostro giudizio, qualcosa doveva cambiare, e il problema sta nella *governance* della RAI, ma anche della presunta rivoluzione. Noi volevamo veramente una *governance* diversa e la nostra proposta era molto semplice: innanzitutto, entro il 6

maggio 2016 - è una data topica, come ricordava prima bene il collega Maurizio Rossi - il 49 per cento doveva diventare privato e il 51 per cento pubblico. Di conseguenza - nostri disegni di legge accompagnavano questa riforma della RAI - ci sarebbe stata l'abolizione del canone (con il disegno di legge n. 746). E avevamo proposto anche come volevamo fosse il canone, che non è tale, ma è una tassa. Io compro l'abbonamento dell'Inter, se voglio andare a vedere la squadra giocare. È un abbonamento. Se non voglio vederla allo stadio, non lo prendo. Questa è una tassa, perché sono obbligato a pagarla.

Le ricordo, signora Presidente, una nota: nel Paese più serio, dal mio punto di vista, in Europa - la Confederazione Elvetica - faranno un *referendum* per abolire la tassa sulla televisione, sul servizio pubblico. L'altro giorno hanno depositato a Berna 500.000 firme e ci sarà un *referendum*: questa è democrazia. Non si esclude che questoreferendum passi e quelli dell'SSR svizzera, abbastanza preoccupati, stanno già correndo ai ripari per capire cosa si potrà fare. È un Paese serio.

Noi, invece, mettiamo la tassa in bolletta, così siamo sicuri che anche da me, in Valtellina, finalmente si pagherà il canone, perché è da me che si evade il canone, prevalentemente in Lombardia e nelle valli bergamasche, di solito.

Ma tornando sulla *governance*, noi avevamo proposto, con il nostro disegno di legge, innanzitutto che il consiglio di amministrazione fosse composto di sette membri in carica cinque anni, rieleggibili una sola volta e, con un piccolo particolare: dette persone non dovevano aver ricoperto incarichi di natura politica, a qualunque titolo, nei dieci anni precedenti la nomina. Eccessivo? Dal nostro punto di vista no, ma per qualcuno sì. Addirittura in questa sede la questione non viene neanche presa in considerazione.

Ma andando oltre a questa nostra visione, magari un po' talebana, come doveva essere composto il consiglio di amministrazione? Non come lo componete voi, che grida vendetta al cielo. Un membro doveva essere sicuramente eletto dalla Conferenza Stato?Regioni in rappresentanza degli enti locali. Mi sembra del tutto evidente, ma questo va contro la vostra natura politica, che tende ad accentrare tutto, ad annientare il potere politico amministrativo locale, perché lì c'è il male (nel vostro cervello bacato), per cui questo non è perseguibile. Tre membri, tra cui il Presidente, dovevano essere designati dalle competenti Commissioni parlamentari - e questo va bene - e uno dal Consiglio nazionale dei consumatori. È forse un delitto pensare che il Consiglio nazionale dei consumatori possa esprimere, all'interno del consiglio d'amministrazione, un proprio rappresentante? È giusto, deve essere fatto, mi sembra del tutto evidente. Un nostro era di competenza dell'assemblea dei dipendenti della RAI - e, anche questo, mi sembra giudizioso - e uno, infine, dell'Agcom.

Infine, proponevamo che il consiglio di amministrazione nominasse l'amministratore delegato in carica per cinque anni e che il potere di spesa fosse limitato a 10 milioni di euro, limitando anche i compiti della Commissione di vigilanza.

Ma parliamo in termini di soldi, perché la Camera ci consegna una cosa bella - e lo dirò in maniera forse più velenosa nella mia dichiarazione di voto - e interessante. La modifica apportata dalla Camera ci consegna una RAI che contrasta con quanto leggiamo sui titoli dei giornali: una banda di ladri sta rubando ancora sugli appalti, anche nella RAI (e li hanno messi in galera, gli hanno messo le manette e li hanno portati dentro). Noi cosa facciamo? Diciamo che la RAI non deve sottostare, per quanto riguarda non solo le produzioni, ma anche le forniture, alle regole, indispensabili, degli appalti. Si rileva una piccola chicca, qui: la 14a Commissione ha espresso un parere, che non è ostativo, ma che mi sembra molto chiaro, richiamando l'attenzione di tutti quanti sul fatto che forse non è il caso di procedere come stiamo facendo. In modo particolare, quando si entra nella questione dei soldi e degli appalti - certe regole sono scritte: non le riprendo, ma sono sicuramente agli atti e sono consultabili - è il caso forse di avere un altro atteggiamento.

Mi riallaccio anche al fatto che ieri, in Commissione, a proposito dell'agenda dei lavori del Senato, è stata esaminata una proposta della senatrice De Petris, che ho condiviso, per trattare il disegno di legge di riforma del codice degli appalti prima della riforma della RAI. Era una proposta interessante, che forse ci avrebbe offerto l'occasione di lavorare e di dibattere in maniera forse più ridondante. Invece si

sta discutendo del disegno di legge sulla RAI e credo che la riforma del codice degli appalti, il cui esame era previsto per oggi e per domani, verrà discussa a gennaio, perché mi sembra di aver capito che domani non lavoreremo. Avrei tanto voluto fermarmi a discutere del codice degli appalti e ho anche studiato, ma non esamineremo quel testo e lo rimandiamo a gennaio: mi dispiace. Questo è l'andazzo di questo Governo imbonitore, con questo ciarlatano fiorentino e ci dobbiamo accontentare.

Che dire altro, signor Presidente, se non che siamo profondamente amareggiati per il fatto che, ancora una volta, il nostro Paese ha perso l'ennesima occasione di fare davvero qualcosa di nuovo? Ci si sperava, visto che prima l'intoppo era costituito da Silvio Berlusconi. Voi della sinistra dicevate che, tolto Berlusconi, avremmo messo a posto tutto quanto. Ora è arrivato il suo clone, forse anche un po' mal riuscito, e abbiamo quello che abbiamo.

Concludo ricordando sommessamente le parole e la relazione illustrata in Commissione dalla direttrice generale dell'EBU, che è l'associazione di tutte le televisioni europee - lo dico in maniera un po' "bovina", è una cosa del genere - e ricordo che questa signora rappresenta un "miliardino" di persone. Quello che dico è agli atti e se vuole, signora Presidente, le posso consegnare il testo scritto delle dichiarazioni in questione. La direttrice generale, dunque, confrontando la durata dal mandato nei principali servizi pubblici europei con quella prevista in questa riforma, ci ha ricordato nella sua relazione che: «Solo in Italia la durata è così breve: 3 anni come in Bulgaria». Sono parole sue, che riporto in modo testuale. L'ha detto in Commissione e c'è stata un po' di *impasse* da parte dei colleghi del PD, presenti all'audizione. La signora non parla bene l'italiano, ma si fa capire bene: come si dice, "si è fatta capire bene".

Dunque, consegniamo alla storia anche questa situazione. Qualcosa è cambiato, ma la sostanza non è cambiata. La nostra RAI - anzi la vostra RAI - che consegniamo al futuro, è una RAI lottizzata, in cui ci sarà un super *manager* "con licenza di uccidere", che avrà scritto nel suo DNA il compito di essere censore verso chi non la pensa come il capo. Lo abbiamo visto alla Leopolda, l'altro giorno: si spiaccichino le fotografie dei giornali che scrivono qualcosa che non va bene e si metta la stampa libera fuori. La RAI deve essere su un'altra linea, quella del capo: bisogna dire quello che pensa il capo e deve lavorare chi la pensa come il capo. Questa è la nuova TV, libera, pluralista e moderna, proiettata nel futuro, che ci consegna Renzi e chi, come Renzi, la voterà, quindi voi (mi riferisco in modo particolare ai colleghi del PD, che tanto hanno osteggiato le televisioni di Silvio Berlusconi e l'atteggiamento del Presidente Berlusconi, che non spetta a me difendere in questa sede). Mi viene un po' da ridere, con tutto il rispetto, nel sentire i colleghi di Forza Italia, che questa mattina si sono lanciati nella difesa spasmodica della televisione pluralista, dicendo che a loro va bene. Però la verità è un'altra, signora Presidente, e la esprimerò in maniera forse più chiara nella mia dichiarazione di voto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signora Presidente, stiamo assistendo in questi giorni a nuovi sviluppi della vicenda RAI, diramati su direttrici ben note: corruzione, ingerenze politiche nelle nomine, emendamenti alla legge di stabilità sul canone.

Nell'inchiesta sugli appalti (44 indagati per far luce su 38 milioni di euro di fondi neri) è stato recentemente arrestato l'imprenditore David Biancifiori, con un suo collaboratore e un finanziere, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a delitti tributari, tra cui l'emissione di fatture false, la dichiarazione fraudolenta e la corruzione; tra gli indagati vi sono anche funzionari e dirigenti RAI.

Non sono poi mancati episodi a dir poco inquietanti, come la partecipazione del pregiudicato Luigi Bisignani, ex piduista, condannato in cassazione a due anni nel processo Enimont, come opinionista del servizio pubblico nella trasmissione «Virus» su RAI 2. Io mi chiedo, ma dove siamo? Lungi da me, ovviamente, e dalle forze che rappresento avere atteggiamenti censori verso le opinioni, ma una cosa è intervistare una qualunque persona che possa dare il proprio contributo su una materia, altro è farle svolgere, in una trasmissione pubblica del servizio pubblico, un ruolo di opinionista al quale si chiede di darci un orientamento su tante cose. Giustamente su «Il Fatto Quotidiano», pochi giorni fa, Loris Mazzetti diceva che non è una questione di informazione libera. In questi giorni il nome di questo

signore è stato fatto anche in riferimento alle vicende del Vaticano; si è detto che sarebbe stato il consigliere della famosa "gola profonda".

Ci muoviamo quindi su un terreno estremamente delicato, in cui un'ombra (forse anche più che un'ombra) investe in questo cono oscuro il servizio pubblico radiotelevisivo. Non siamo certo negli anni del monopolio. Tanti, anche grazie alle nuove tecnologie, sono gli strumenti e le piattaforme su cui si determina l'orientamento e la formazione delle coscienze; però siamo davanti alla più grande azienda pubblica industriale, che produce informazione radiotelevisiva, spettacolo, *fiction*.

C'è poi la questione della nomina del nuovo consiglio di amministrazione della RAI, che sembra godere pienamente del *placet* renziano, soprattutto rispetto alla triade Dall'Orto, Guelfi, Verdelli, al punto da far glissare il Governo sulle aspre polemiche per l'annunciata partecipazione del nuovo direttore generale alla Leopolda. Sarà poi un caso il fatto che il direttore artistico della Leopolda, Simona Ercolani, sia una candidata alla direzione RAI? Non è certo una domanda ingenua.

Del resto, la decisione del Governo di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione della RAI secondo le vecchie norme è stata forse la smentita più efficace a quanto Matteo Renzi aveva dichiarato sulla riforma della RAI, sin dalla metà dell'anno scorso e precisamente proprio alla Leopolda, dove aveva annunciato che i partiti sarebbero andati via dalla RAI, da Finmeccanica e dalle nomine nei consigli di amministrazione, aggiungendo che la RAI sarebbe tornata a produrre cultura in totale libertà. Ecco invece una nuova pesante spartizione dei posti nel consiglio di amministrazione. Quindi dalla RAI - traduco le affermazioni del Presidente del Consiglio di allora - escono i partiti e vi entra un solo partito; quindi la RAI ha un solo partito.

Il disegno di legge di riforma della RAI è autoritario, consociativo e allo stesso tempo mediocre, perché non affronta l'insieme delle politiche e delle normative di sistema per quanto riguarda il sistema radiotelevisivo: esso è arrogante e chiuso su una visione angusta del servizio pubblico, che cancella quarant'anni di informazione pubblica. Sembra di assistere ad una vecchia proiezione dell'Istituto Luce, vista e rivista centinaia di volte, con sempre lo stesso finale e una voce in sottofondo che ci ricorda la matrice della produzione.

Contro la proposta del Governo, senza bilanciamento dei poteri di gestione, indirizzo e controllo, con un capo azienda - unico Paese l'Italia insieme alla Bulgaria, come è stato ricordato - nominato direttamente dall'Esecutivo e con pieni poteri, legalizzando la tendenza verticistica dell'uomo solo al comando, abbiamo lavorato in Commissione lavori pubblici per immettere i principi della proposta avanzata da Sinistra Italiana e SEL alla Camera e al Senato. Una proposta elaborata con i movimenti e la società civile: una piramide quindi rovesciata, con un consiglio delle garanzie, a costo zero, con canone proporzionale al reddito, prelievo di scopo a garanzia per gli utenti di un'informazione plurale, con sistemi di contrappeso e controlli, affinché questa riforma non fosse un'operazione di restauro che trasferisce la lottizzazione della legge Gasparri alla dimensione unica della volontà del Governo.

Ci sono voluti mesi per scriverla e per iniziare la discussione e per qualche tempo ci siamo anche illusi che il Governo volesse avviare un confronto tra forze politiche, rappresentanze sociali e cittadini; invece era solo agitazione delle acque per nominare il consiglio di amministrazione secondo le vecchie logiche spartitorie.

A questo si aggiunge il contesto generale desolante e preoccupante di un servizio pubblico che non assolve ai propri doveri di completezza, imparzialità e pluralismo dell'informazione, come confermano numerose delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di certificazione di violazioni. Anche i dati sul pluralismo politico forniti dal Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva risultano sconcertanti rispetto allo spazio riservato al Governo e alla sua maggioranza: sconcertanti, da Paese non democratico!

Un bersaglio, certo, lo abbiamo centrato: abbiamo tolto la delega al Governo sul canone; siamo infatti riusciti a sopprimere l'originario articolo 4 del disegno di legge di riforma della RAI che riguardava il canone, nonostante il parere contrario del relatore e del Governo. Noi di Sinistra Italiana e SEL avevamo anche presentato, oltre all'emendamento soppressivo dell'intero articolo 4, alcuni emendamenti strategici sulla progressività fiscale del canone (proporzionata quindi al reddito), sulle

risorse certe e sull'equità. Alla proposta di trasformarli in ordine del giorno - strumento debole e inutile specialmente trattandosi di una delega - abbiamo opposto il nostro rifiuto. In questi giorni abbiamo poi appreso che parte delle maggiori entrate previste dalla riforma, secondo un emendamento alla legge di stabilità approvato in Commissione bilancio alla Camera, andranno all'azienda RAI: il resto verrà destinato ad alimentare, tra gli altri, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il nuovo fondo per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di radio e tv locali.

Non possiamo fare a meno di osservare che questo provvedimento si sarebbe dovuto trattare nell'ambito di una seria discussione sulla riforma dell'editoria e di tutto il sistema dell'informazione (*media* elettronici, stampa e quant'altro), settore che sta assumendo connotati a dir poco drammatici.

Oggi, dopo una battaglia estenuante condotta nelle sedi istituzionali e territoriali, insieme a tante associazioni come MoveOn Italia, Adusbef, RCI, Articolo 21, Federconsumatori, Legambiente, Libertà e giustizia e altre, insieme ai cittadini che ci hanno sostenuti nell'appello «Riformiamo la RAI "BENE COMUNE", salvaguardiamo il Servizio Pubblico» contro una visione privatistica, per la partecipazione diretta dei cittadini alla comunicazione e per l'indipendenza e l'autonomia del servizio pubblico, prendiamo atto che viene messo a segno l'ennesimo tassello della complessiva controriforma di questo Governo, tesa a scompaginare la Costituzione, il lavoro, la scuola ed ora anche la RAI, ancora ad oggi il più potente strumento pubblico nella formazione delle coscienze. Tocchiamo quindi un tema assolutamente sensibile.

Nel dichiarare la nostra contrarietà a questo disegno di legge che trasformerà il servizio pubblico in un'agenzia governativa, vorrei ricordare al Governo che anche occupando tutti gli spazi pubblici non riuscirà a mettere a tacere il confronto democratico, i corpi intermedi, tantomeno la partecipazione dei cittadini: come è stato per la buona scuola, continueremo a fare massa critica a difesa di quel che resta dei presidi strategici della democrazia, della cultura e della formazione delle coscienze, della libertà dell'informazione, dell'identità collettiva di un Paese. Tutti beni comuni garantiti dalla nostra Costituzione che saranno sempre al fianco della nostra azione politica.

Oggi si va avanti verso il passato. Permettetemi questa battuta: torna il feudo RAI in mano ad un solo partito. La prossima stazione, dopo la Leopolda, sarà il ritorno al bianco e nero, perché lì veramente vi sarebbe coerenza. Ieri leggevo quanto scriveva Vincenzo Vita, che oltre ad essere un nostro ex collega ha avuto incarichi importanti in passati Governi su questo fronte, usando un ragionamento e arrivando poi ad una conclusione (e anche a noi viene spontaneo chiederoci): come potrà digerire un simile misfatto il presidente Mattarella, che nel 1990 si dimise da Ministro per l'insostenibile pesantezza della legge Mammi sull'emittenza, madre delle sciagure successive? Ma forse erano altri tempi.

Continueremo questa battaglia e testardamente non ci rassegniamo ai giudizi superficiali che sono stati dati in questi mesi alle nostre proposte, che entrano tutte nel merito e non hanno alcuna venatura ostruzionistica. Vorrei dire anche che: alcuni dei giudizi in questo senso ci inorgoliscono. Noi - lo ricordavo - abbiamo avanzato proposte, assieme a tante altre associazioni, imperniate soprattutto sulle questioni della garanzia e della partecipazione. Quindi, con apposito emendamento, proponevamo di istituire un consiglio per le garanzie del servizio pubblico e un consiglio per la partecipazione. In quell'emendamento abbiamo anche specificato che la nostra era solo una linea di indirizzo, ma se ci fossero state (e ci sono sicuramente) altre associazioni o soggetti da considerare in questi organismi non avremmo avuto alcuna tendenza all'esclusione; anzi, ci saremmo voluti confrontare per far sì che avessero piena cittadinanza all'interno, appunto, di questi strumenti. L'obiettivo è avere un servizio pubblico trasparente, sotto controllo, e che possa portare anche idee innovative e proposte che partano dal basso. Su questi emendamenti è stato espresso un giudizio, non di contrarietà, ma di inammissibilità, nonostante avessimo specificato che erano tutte proposte senza costi e oneri aggiuntivi, a differenza di quanto sempre avviene con i disegni di leggi e, compreso questo, presentati dal Governo e dalla maggioranza. Vi dico allora che avete proprio ragione: queste proposte, nella loro semplicità, nel fatto appunto che non comportano oneri né per lo Stato né per l'azienda RAI sono veramente inammissibili. Noi testardamente le continueremo a sostenere, insieme ai cittadini che con noi le hanno proposte ed elaborate (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei in primo luogo apprezzare la scelta del Governo - non so in che misura sia da attribuire direttamente al sottosegretario Giacomelli - di aver gestito sin qui con equilibrio e prudenza le delicate materie che gli sono state attribuite; anzi, forse a volte con eccessivo equilibrio, perché credo che ci siano tante vicende sulle quali, pur nel rispetto dell'autonomia della RAI, anche il Governo con discrezione dovrebbe gettare uno sguardo in relazione alla necessità di imparzialità e pluralità del servizio pubblico.

L'equilibrio deriva dal fatto - l'ho già evidenziato stamattina in sede di intervento sulla questione pregiudiziale, che purtroppo è stata bocciata - che l'impianto della legge n. 112 - chiamiamola così - per non fare autocitazioni - sul sistema televisivo è stato mantenuto in vigore. Questa legge interviene quindi su alcuni aspetti relativi alla *governance* e ad alcune competenze e ruoli della RAI. Si era deciso in prima lettura al Senato di intervenire anche sulla materia del canone, ma poi la bocciatura dell'allora articolo 4 del disegno di legge ha fatto sì che questa trovasse definizione in altra sede. Nel disegno di legge di stabilità è stata in qualche maniera definita la vicenda, mi sembra anche chiarendo (ma attendiamo che ci arrivi formalmente il testo dalla Camera) la questione dell'attribuzione dei maggiori incassi presumibili con il canone in bolletta: se alla RAI, se all'abbattimento delle tasse o anche all'emittenza locale, che - mi pare - per una quota fino a 50 milioni potrà partecipare a questi introiti.

Dicevo, quindi, che l'impianto sostanziale (*Antitrust*, assetto del sistema) è rimasto intatto; non è stato toccato da questo disegno di legge e quindi devo dedurre che, a dieci anni di distanza, la Corte costituzionale non fa alcuna obiezione sulla legge n. 112 che portai all'approvazione: l'impianto viene mantenuto, quindi sbagliava chi l'ha criticata, chi ne ha contestato la mancanza di pluralismo e di libertà, quando invece ha comportato il contrario.

Ho già citato - ma lo voglio ricordare anche in questa sede - che giorni fa ho apprezzato un *tweet* dell'ex senatore Petruccioli, che si è occupato molto di questa materia - è stato Presidente della RAI, direttore di giornali - in cui ha scritto: «Mi vedo la prima della Scala, stando a casa, su RAI 5». Oggi la RAI offre più di dieci canali sul digitale terrestre fruibili da tutti senza costi aggiuntivi: non è la televisione satellitare a pagamento, non è una *pay tv* - a parte l'obbligo del canone - ma è la televisione che tutti possono vedere, anche in questo momento, alle 11,05 di giovedì di 17 dicembre. La RAI ha 13 canali, due dei quali di *sport*, quelli generalisti più noti, quelli di cultura e di cinema; quindi, in questo momento qualsiasi utente può guardare qualunque cosa: la lirica, il teatro, il cinema, lo *sport*. Quindi, la tecnologia ci aiuta a risolvere anche alcuni aspetti riguardanti la cultura e la qualità dei contenuti, con la moltiplicazione dell'offerta. Poi è ovvio che un prodotto posizionato nel canale generalista di maggiore ascolto in un certo orario ha un impatto sul pubblico maggiore, ma anche qui la RAI deve abbinare la crescita qualitativa con la necessità di mantenere dei numeri e un'utenza ampia, sia per la pubblicità sia perché il servizio pubblico è fatto anche dall'intrattenimento, dallo *sport*, da tante forme di divulgazione.

Ci sono programmi che la RAI fa da anni, in cui aspetti scientifici (penso, ad esempio, all'archeologia) vengono divulgati da giornalisti (o a volte da soggetti che non sono nemmeno giornalisti), anche con un taglio e un tono che potremmo definire più nazionalpopolare, che però rende quegli argomenti fruibili da un pubblico vasto, perché poi la qualità non deve diventare incomunicabilità, incomprensione.

Nel primo Dopoguerra la funzione della RAI fu addirittura di alfabetizzazione del Paese; oggi il Paese è diverso e la scolarizzazione, per fortuna, è mutata molto e in meglio; tuttavia, la RAI può e deve fare molto sotto il profilo della divulgazione delle conoscenze. Ecco perché riteniamo sbagliato intervenire su un solo punto della legge n. 112 - che rimane integralmente in vigore - e cioè sulle vicende che riguardano il vertice RAI, con un'evoluzione in peggio, perché tutti hanno polemizzato con le interferenze della politica, salvo poi interferire. Ci sono stati conduttori che erano sgraditi anche all'attuale Presidente del Consiglio, e guarda caso, poi, per loro volontà - celeberrimo è il caso di Floris - sono trasmigrati altrove; nessuno li ha cacciati, ma avevano capito di non essere graditi. Non seguo

tutti i programmi - quelli di natura politica oramai sono talmente tanti - ma mi dicono che qualche sera fa, su un'altra rete privata, proprio Floris si è preso qualche rivincita nei confronti dell'attuale Presidente del Consiglio.

Quindi, non c'è dubbio che ci sia stata un'interazione storica tra servizio pubblico e politica, come non c'è dubbio che si debbano limitare queste interferenze, tant'è che introducemmo con legge - ed è stato confermato anche dopo la discussione che facemmo al Senato - il principio di un presidente eletto con la ratifica dei due terzi della Commissione parlamentare di vigilanza. I due terzi sono un *quorum* che deve essere raggiunto con il concorso di tutte le parti, quindi per mettere la presidenza della RAI un po' fuori dalla mischia. Confermare questa scelta credo sia stato giusto.

Non si è imboccata la strada, che sentivo anni fa, dell'affidare la RAI ad una fondazione. Ma la fondazione chi la fa? È un ente neutro? Arriva da Marte? Arriva con Han Solo, sul Millennium Falcon di «Guerre Stellari», da altre galassie, e ce la scodellano qui? Una fondazione avrebbe una sua fisicità, una proprietà, una sua conduzione. È meglio il Parlamento. Mi meraviglio quando, dalla giusta critica agli eccessi di ingerenza della politica, si passa poi a liquidare il ruolo del Parlamento. Meglio che la RAI, in base alle sentenze che ho citato prima della Corte, mantenga un controllo parlamentare.

Il proprietario formale è il Governo. Tuttavia, il Governo ha dei poteri; anche con la legge vigente il direttore generale viene designato dall'azionista, che è il Tesoro, però poi deve essere votato dal consiglio di amministrazione, che ha poteri reali e deve approvare tutta una serie di nomine. Già con il Governo Monti ci fu una modifica di fatto: si ridusse il parere del Consiglio di amministrazione, decisivo e vincolante, alle nomine editoriali (direttori di rete e testate), lasciando il resto (capo del personale, figure più gestionali) alla competenza del direttore generale.

Ora con questo disegno di legge si espropria il consiglio di amministrazione che, solo grazie ai miei emendamenti, potrà esprimere un parere sulle nomine dei direttori di rete e di testata. Tuttavia, questi pareri, che sono obbligatori ma non vincolanti, diventeranno cogenti solo se i due terzi dei membri dovessero bocciare le proposte del direttore generale, che questo provvedimento eleva ad amministratore delegato. Chi nomina questo amministratore delegato? L'azionista. Chi è l'azionista? Il Ministero dell'economia e delle finanze. Di cosa fa parte il Ministero dell'economia e delle finanze? Del Governo. Stiamo quindi parlando del Presidente del Consiglio e la nomina che viene fatta non è tecnica.

L'attuale direttore generale ha fatto bene ad ascoltare i consigli del senatore Fasano, che più volte, con dichiarazioni pubbliche, lo ha invitato a non andare alla Leopolda, come aveva annunciato. Campo Dall'Orto era un noto frequentatore della Leopolda. È stato nominato direttore generale perché andava alla Leopolda? Non lo so, però ci andava. Aveva annunciato che sarebbe andato anche quest'anno alla Leopolda, ma non l'ha fatto. Il direttore generale, domani amministratore delegato della RAI, può certamente andare a convegni politici ed esprimere la sua opinione; in questo caso c'è però un'adesione più cogente ad un progetto di corrente. Non si tratta di una manifestazione del Partito Democratico, ma di un evento che segna una certa appartenenza e un certo modo di intendere, legittimamente, la propria posizione. Il direttore generale deve svolgere una funzione pubblica di confronto anche con la politica, ma non di appartenenza ad una corrente, tanto che quest'anno non è andato alla Leopolda. È stato però nominato perché andava alla Leopolda o perché bravo? Lo vedremo. Non so se sia bravo oppure no: l'ho visto durante lo svolgimento delle audizioni in Commissione RAI e posso avere dei dubbi o riserve. So però che la scelta è stata politica, perché in esperienze precedenti presso altre aziende quella persona fu rimossa perché ritenuta non all'altezza del compito (si tratta di fonti che potrei citare e che, casomai, richiamerò nel corso del dibattito).

Il disegno di legge in esame non è quindi condivisibile, perché dà tutto il potere ad uno solo e, sottosegretario Giacomelli, va contro le sentenze della Corte costituzionale. Come ho già detto in sede di esame delle questioni pregiudiziali, la composizione della Corte costituzionale è importante anche per questo motivo. Sulle agenzie di stampa ho definito quanto avvenuto ieri un atto di banditismo politico. Escludere un confronto con tutte le parti nella designazione dei giudici della Corte costituzionale aggrava ogni cosa perché dimostra che si vuole una Corte costituzionale fatta in un certo

modo affinché adottati un certo tipo di sentenze.

Ho visto che poco fa si è affacciato in Aula il presidente Napolitano e mi spiace non sia ora presente. L'allora presidente della Repubblica Napolitano chiamava i Capigruppo, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Quando ero Capogruppo, mi chiamava per chiedere come stavano andando le nomine dei giudici della Corte costituzionale e si raccomandava di eleggerli e di farlo in modo equilibrato. Oggi leggo sul quotidiano «la Repubblica» un articolo di Goffredo De Marchis, secondo cui il presidente Mattarella avrebbe avallato l'operazione ignobile di ieri. Tuttavia, non credo a ciò perché lo conosco e lo stimo e mi auguro che arrivi qualche smentita.

Cito questi fatti perché il servizio pubblico, la RAI e le sentenze della Corte costituzionale fanno parte del cuore della democrazia. La RAI non è un'azienda qualunque, non è MTV, Discovery o quant'altro: è il servizio pubblico. Poi si potrà vendere o far cessare: le norme ci sono, anche se nessun Governo, né di centrodestra, né di sinistra, le ha mai attuate. Finché ci sarà il servizio pubblico, il Parlamento svolgerà un ruolo centrale e fondamentale nell'attività di indirizzo.

Si dirà che ci devono essere ugualmente un consiglio di amministrazione che dà dei pareri non vincolanti, così come una Commissione parlamentare di vigilanza. Ciò è vero, però credo che il potere assoluto dell'amministratore delegato che si va a creare rappresenti un pericolo per gli equilibri democratici. Mi pare strano che tacciano coloro che hanno fatto girotondi, parlato di norme antibavaglio e attuato tentativi di polemiche, aggressioni e contestazioni delle leggi liberticide.

Ho visto proprio ieri che Giuseppe Giulietti, che si è faticosamente ripreso dalla trombatura parlamentare di non essere ricandidato e che è stato subito "ricoverato" e nominato presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, ha parlato della famigerata legge Gasparri. Cosa dice invece dell'amministratore delegato della RAI? Egli è stato anche a capo dell'USIGRAI, il sindacato interno unico della RAI. Parla, parlicchia, parlotta e fa il congresso, ma non parla con chiarezza. Questo disegno di legge che prevede la figura di un superamministratore delegato che comanda tutto è un provvedimento democratico e pluralista? Dove sono coloro che denunciavano i bavagli e i giornali che mettevano le pecette gialle (che non sono quelle che usiamo noi per ricordare i marò)? C'è stato un periodo in cui sulla prima pagina di alcuni giornali si metteva un timbretto giallo per segnalare che c'era il bieco centrodestra che asserviva l'informazione. Ora avremo il "leopoldino", nominato direttore generale, che diventa amministratore delegato e potrà fare sostanzialmente quello che gli pare. Certo, ci sono una pubblica opinione ed un contesto palese dell'attività televisiva che non ci priveranno eventualmente, di fronte ad abusi, della possibilità di polemizzare e fare battaglie politiche, però non va bene questa impostazione. Ripeto: non va bene.

Il Parlamento, che si vede espropriato di un ruolo fondamentale che la Corte costituzionale nel 1974, 1989, 2008 e 2009 ha scandito, assume un atteggiamento che considero suicida e irresponsabile. C'è un'incostituzionalità oggettiva di questa legge piccola e breve: interviene solo su un punto, ma lede un principio fondamentale. Ho cercato di rappresentare - lo farò ancora oggi - questo punto di vista denunciando un errore grave che viene fatto. Si dice che c'è l'alternanza, ma il fatto che un domani ci sarà un altro Governo che possa usare dei poteri eccessivi sulla RAI non giustifica l'errore: che l'errore possa essere condiviso nel tempo e nell'alternanza democratica non fa di quell'errore una cosa giusta. Speriamo che ci sia un'alternanza democratica e una possibilità di usare le norme in modo diverso.

Siamo quindi in un momento di vera e propria emergenza democratica perché si combinano una serie di eventi: non ci si confronta quando si deve eleggere il Presidente della Repubblica - persona che stimo, lo ribadisco, ma che fu proposta in un contesto non di condivisione - e si interpretò in questa Aula del Senato la regola del voto segreto o palese in un'occasione - ahimè - celeberrima e per noi dolorosa di decadenza del nostro *leader* e si applicò in senso contrario; ieri, con un piano preordinato, si è preso a pretesto una polemica parlamentare, che sarà pure legittima. Non è certo il Presidente del Consiglio che sceglie i Capigruppo dei partiti di opposizione. Anche questo è un modo sgradevole di interferire e ingerire nel dibattito politico, in un momento in cui si rilancia la polemica perché si è sotto attacco con vicende bancarie, economiche e familiari che discuteremo in altra sede (perché le discuteremo, ovviamente, senza alcun silenzio).

Credo pertanto che ci sia un complesso di fattori (Corte costituzionale, elezione del Presidente della Repubblica, interpretazione dei Regolamenti quando c'è Berlusconi da espellere dal Senato, legge sulla RAI che dà il potere a uno solo) che mettono in discussione i principi fondamentali del pluralismo e dell'equilibrio della democrazia, che è fatta di rispetto di tutti. Non si difende qui la lottizzazione, ma una legge che è l'unica in materia di RAI che non è mai stata contestata dalla Corte costituzionale, che cassò norme della legge Mammì, della legge Maccanico e farà a pezzi questa, a meno che i giudici della Corte non li abbiate eletti con un patto leonino di servilismo alle esigenze del Governo. La vita, infatti, è lunga, i Governi passano e, quindi, ci sarà non solo un giudice a Berlino, ma uno alla Consulta che, in coerenza con le sentenze di decenni, dirà che lo strapotere del Governo sulla RAI, sancito da questa leggina, è abusivo, incostituzionale e illegale. Questo è un dato di fatto al quale non si dà la dovuta attenzione perché adesso è già il 17 dicembre e il problema di oggi è a che ora finisce questa discussione e quando si votano gli emendamenti, perché ci sono gli aerei. Gli aerei volano a tutte le ore; ce ne sono tanti; oggi, domani o dopodomani e, quindi, non c'è problema. Per cui, si può e si deve discutere il tempo necessario. Già il fatto che non si è fatto un decreto-legge se ne voleva fare uno in materia di RAI, ma noi lo contestammo e che non si sia messa la fiducia, che sarebbe un altro obbrobrio ed abuso, sono fatti apprezzabili.

Si discuta allora nel merito di questa vicenda. Si dirà: il terzo passaggio è virtuale; la legge è già stata in parte modificata. Quando una legge è palesemente incostituzionale come questa, un voto di maggioranza non ne cancella i difetti sostanziali. Quindi, è doveroso tener aperta la discussione e richiamare l'attenzione di tutti per evitare un errore grave perché tale è a danno del servizio pubblico: non salvaguarderà pluralismo e libertà di informazione. Già adesso vediamo che alla RAI, tanto per fare un esempio, il direttore generale, che non è ancora diventato amministratore delegato, ha già fatto sette assunzioni dall'esterno per posti di qualità in pochi mesi, a differenza dei suoi predecessori (come Lorenza Lei, che ne fece due in tutto il suo lungo mandato, o Masi, che ne fece quattro o cinque in anni di mandato). Adesso hanno già fatto sette assunzioni esterne. La RAI ha bisogno di assunzioni esterne? Capisco se uno prende il genio del momento, ma con 16.000 dipendenti, un capo dell'attività editoriale o un capo dell'ufficio stampa si troverà pure. Non faccio nomi per non danneggiare le carriere di nessuno, ma vi assicuro che ci sono fior di direttori senza incarico, di qualsiasi orientamento culturale, che all'interno della RAI sono pagati per non fare nulla e che potevano coprire questi incarichi, che invece vengono affidati a soggetti esterni, tutti poi scelti nel solco di un pensiero unico; alcuni vengono addirittura dagli organici di partito, com'è successo nei giorni passati. È forse inutile dire da quale partito si sia attinto; il Partito Democratico, quello che ha già in qualche modo scaricato i debiti de «L'Unità»: 107 milioni di euro. Penso alla gente di Arezzo e delle banche, alla quale nega i soldi uno Stato che ha dato 107 milioni di euro pubblici per ripianare i debiti de «L'Unità»? Ma ne vogliamo parlare, Giulietti e anche gli altri? È la stessa cifra che si vorrebbe riservare agli obbligazionisti delle banche, la cui situazione viene trattata come quella relativa al debito de «L'Unità». Francamente mi sembra una cosa incredibile, ma di questo discuteremo nella legge di stabilità e nelle mozioni, fin quando il Senato sarà funzionante. Il Senato avrà altri destini e altri esiti in futuro, ma finché se ne potrà discutere ne parleremo, perché sono tutte questioni legate anche all'informazione. È saggio utilizzare 107 milioni di soldi pubblici perché «L'Unità» si era indebitata? E poi chi lo dice a quelli ai quali le banche, hanno tolto i soldi? È più importante, come credito, quello che qualcuno aveva con «L'Unità» o quello che vanta qualcuno con le banche?

Sono tutte questioni che ci fanno parlare, con preoccupazione, di una emergenza reale, e non c'è nessun atteggiamento spavaldo, bullesco e più o meno intimidatorio del Presidente del Consiglio che possa impedire la discussione su tali questioni. Non c'è bisogno di alzare i toni, perché anche con toni pacati si può denunciare tutto questo.

Ecco perché riteniamo che questa sia una legge sbagliata e invitiamo il Governo a ripensarci. Sarebbe un atto di saggezza se il sottosegretario Giacomelli ci sorprendesse dicendo che il Governo vuole riflettere ancora un po', perché il Parlamento è importante. Mi riferisco anche al Parlamento futuro che, se sarà approvata definitivamente questa riforma sarà diverso da come oggi; anche questa Camera se

rappresenterà Regioni e territori, avrà da dire la sua sul servizio pubblico. Quante volte nel passato si chiedeva perché le Regioni non concorressero ad esprimere qualcuno nel consiglio di amministrazione? Il Senato futuro, che avrà un radicamento territoriale molto forte, avrà questa opportunità.

Ci si arriverà, ma ci sarà sempre una parte pubblica: le Regioni e i territori. Sono i cittadini, e non è la persona che siede a Palazzo Chigi (oggi vi siede uno, domani ci sarà un altro) a mandare il proprio amministratore delegato di fiducia a fare del servizio pubblico il proprio mancipio, fingendo di dire che i partiti non se ne occupano. Guarda caso, chi è andato a ricoprire quel ruolo lo hanno preso dai frequentatori della Leopolda. Guarda caso li prendono tutti a sinistra gli esterni assunti adesso. Non abbiamo quindi visto procedure molto trasparenti. Hanno fatto una verifica all'interno della RAI e non hanno trovato nessuno che potesse curare l'ufficio stampa o il *marketing*; ma guarda un po': con 16.000 dipendenti? (*Applausi della senatrice Bernini*).

Io mi auguro che il Governo concluda questa vicenda rinunciando a un disegno di legge sbagliato e difendendo le vere ragioni del pluralismo e della libertà di cui il Parlamento è, è stato e sarà sempre garante. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto una rappresentanza di studenti della Scuola media «Gioacchino Rossini», di Visciano, in provincia di Napoli, che oggi assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B (ore 11,22)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, la riforma della RAI proposta dal Governo è l'ennesimo esempio dell'ipocrisia di una classe politica, abituata ad ingannare i cittadini in nome di un falso nuovismo, con proclami di finto rinnovamento tesi in realtà a nascondere il nulla che c'è dietro l'operato del nostro caro Renzi e della sua allegra truppa di giovani vecchi. Del resto, cosa potevamo aspettarci da un giovanotto cresciuto frequentando gli studi delle televisioni commerciali del suo vero padrino politico?

Si parla di servizio pubblico per giustificare il pagamento del canone da parte dei poveri cittadini. Certo non tutti hanno la possibilità di salvare i propri familiari godendo dei decreti-legge del proprio amico Presidente del Consiglio. Non tutti hanno la possibilità di accusare per anni il proprio finto avversario politico invocando una legge sul conflitto di interessi, salvo poi governare e legiferare in favore dei propri amici e parenti.

Non credo sia sbagliato sostenere che questo disegno di legge di riforma della RAI in realtà miri unicamente a cambiare il sistema di elezione o, meglio, di nomina di coloro che saranno preposti a guidare il sistema di informazione pubblica in Italia.

Il Governo, anche in questa occasione, contraddicendo le sbandierate istanze di rinnovamento della RAI, conferma la propria falsità riproponendo di fatto il vecchio schema della lottizzazione politica delle nomine, deprimendo le istanze e le aspettative di chi seriamente e senza padroni immagina di poter dare un contributo alla crescita culturale e sociale dell'Italia.

Non ci si può sorprendere, allora, se i ragazzi sono più attenti alle televendite o alla vita privata di qualche presunto tronista o velina o olgettina, piuttosto che a cercare di comprendere i perché delle tante contraddizioni di questo nostro mondo.

Ancora una volta la politica afferma la propria supremazia sui cittadini, con un Governo che presenta

in Parlamento una finta riforma che si fonda essenzialmente su un dogma renziano assoluto, ossia il Governo inteso come comando, come esercizio bieco e autoritario della volontà di imporre le proprie scelte. L'unico fine è quello di mettere le mani sulla RAI e di controllarla; insomma, un po' come è stato già fatto con la scuola. Si individua un soggetto che deve comandare e ovviamente si prevede un sistema di nomina dello stesso che assicuri al Presidente del Consiglio il controllo assoluto sul sistema della informazione pubblica.

Il Movimento 5 Stelle aveva proposto un consiglio d'amministrazione composto da cinque membri che operino a tempo pieno e senza alcun collegamento con i partiti e con il Governo e con una durata capace di offrire una visione di lungo periodo del servizio pubblico; una visione di rinnovamento, in grado di assicurare indipendenza rispetto al potere politico, attraverso un sistema di scelta di certo lontano da quello previsto nel disegno di legge del Governo.

L'Italia ha bisogno di un'informazione pubblica libera e indipendente. L'Italia, dunque, ha bisogno di un consiglio di amministrazione libero, indipendente, in grado di offrire una visione pluralista ed autonoma e di dare una strategia di libertà e apertura strategica verso il futuro all'intero sistema radiotelevisivo. Come si può pensare che il Governo nomini chi dovrebbe assicurare una libera critica e informazione anche sull'operato del Governo stesso? Quali sono le garanzie per i cittadini?

Vorrei inoltre anche sottolineare come il futuro dei giovani non possa essere riposto solo nelle mani di freddi *manager* al servizio del Governo. Approfito peraltro della presenza del Governo per ricordare che, proprio nell'ambito della riforma in esame, è stato votato quasi all'unanimità da quest'Aula un ordine del giorno che addirittura prevede che la pubblicità dei lavori della Camera e del Senato sia garantita attraverso la trasmissione sul digitale terrestre, ma questi due nuovi canali non si sono ancora visti sui Mux del digitale terrestre. Ebbene, i cittadini in quel caso avrebbero la possibilità di vedere cosa sta accadendo in questo momento direttamente sugli schermi del proprio televisore, quindi questa è una mancanza dell'Esecutivo rispetto a un impegno preso e votato quasi all'unanimità da quest'Aula.

Occorre forse ricordare la nostra storia e la capacità dell'Italia, attraverso l'arte, la cultura e le scienze, di tracciare un nuovo futuro e di regalare qualcosa di più profondo di un mero conto della spesa, come al solito a carico dei cittadini.

Il Movimento 5 Stelle è pronto a dare voce ai cittadini, con la semplicità e l'orgoglio di chi sa comprendere, per il bene comune, che è arrivato il momento di costruire un sistema radiotelevisivo che sia veramente al servizio dei cittadini e non dei partiti o, ancor peggio, di questo Governo. Il Movimento 5 Stelle vuole una RAI libera, che sappia e possa criticare liberamente il potere politico, il potere giudiziario, il potere economico; un vero servizio pubblico in difesa dei cittadini e del diritto di ciascuno ad una informazione libera e pluralista. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, mi scuso ma ultimamente mi faccio cogliere un po' alla sprovvista e cerco di recuperare strada facendo.

Ho ascoltato con estrema attenzione (lo si dice e sembra quasi una clausola di stile, ma in realtà in questo caso proprio non lo è) gli interventi che mi hanno preceduto: ho ascoltato la relazione del senatore Ranucci, che nel primo passaggio al Senato ha cercato di dare al disegno di legge governativo un assetto più rispettoso delle prerogative del Parlamento. E non a caso uso questa espressione qui ora oggi, perché proprio di prerogative del Parlamento secondo me si deve parlare con riferimento al disegno di legge in esame.

Noi stiamo affrontando una materia sensibilissima, come ha ricordato il senatore Gasparri nell'intervento che mi ha preceduto. Io mi accosto anzi a questo tema con grande rispetto; l'ho affrontato tecnicamente nella mia precedente vita accademica quando ho trattato proprio di quella legge del 2004 che ha un grande riferimento antecedente attraverso quella disciplina statunitense, il *telecommunications act*, che ha l'obiettivo di mettere insieme tanti principi. Non dico valori, perché la nostra Costituzione ha scelto consapevolmente di non parlare di valori, ma di principi: tanti principi costituzionali che, con riferimento al tema della comunicazione, a partire dal secolo breve, si sono

rivelati fondamentali.

Noi stiamo trattando di temi sensibilissimi, lo ripeto; stiamo parlando di diritto di accesso, dal quale scaturisce l'esigenza di un diritto di accesso plurale, di tutte le voci, perché ci stiamo riferendo a un servizio pubblico che, come dice più volte la Corte costituzionale (per certi versi un po' inascoltata), ha una natura di servizio sociale, che quindi deve avere come principale editore - e uso non a caso questa espressione - la collettività nazionale. Non deve essere frutto di un'espressione maggioritaria necessariamente *pro tempore*, che varia a seconda delle diverse dinamiche elettorali e di Governo, ma deve rappresentare tutti noi.

In tema di comunicazione non a caso citavo il secolo breve, che attraverso il passaggio della radio, della prima emittenza televisiva, ha dimostrato di essere comunicazione e propaganda. Attenzione, proprio attraverso queste formule sempre più ampie, sempre più multimediali, sempre più interconnesse di comunicazione si esprimono, si manifestano ed esplodono principi costituzionali. Ripeto, diritto all'accesso, al pluralismo, all'ascolto e all'espressione di tutte le voci e di tutte le manifestazioni di pensiero. Anche il diritto all'intrapresa, secondo l'articolo 41 (oltre all'articolo 21 e agli articoli 2 e 3 che parlano di eguaglianza e di diritti fondamentali), è profondamente coinvolto in questa vicenda, perché, come ricordava ancora una volta giustamente il senatore Gasparri, anche di materia *antitrust* e antimonopolio stiamo parlando.

Tutto questo portato di principi e di valori così importante - e mi scuso ancora con il senatore Ranucci che ha cercato, insieme al sottosegretario Giacomelli, di fare del suo meglio per ovviare a questa patologia tipica di questo Governo - è abbastanza poco compatibile con quella comunicazione e propaganda che è una cifra tipica di questo Governo, che attraverso annunci roboanti dice: per la prima volta abbiamo affrontato una materia immobile da vent'anni; abbiamo per la prima volta dato un senso e un assetto nuovo a temi troppe volte trascurati dalla politica; per la prima volta abbiamo vinto l'immobilismo.

Questo suona molto come comunicazione e propaganda, soprattutto su una legge, la n. 112 del 2004, che questo disegno di legge per fortuna tocca pochissimo. Come è stato ricordato in questo dibattito, la cosiddetta legge Gasparri del 2004 non è stata toccata dalla Corte costituzionale perché funziona e ha dimostrato di funzionare.

Tante volte si sono fatti ragionamenti un po' troppo demagogici, colleghi: come quando si dice «fuori i partiti dalla RAI». Bene, nel momento in cui la RAI diventerà una *public company* o sarà privatizzata, allora usciremo da quella dinamica di parlamentarizzazione che la Corte costituzionale stessa ha voluto per la RAI. Colleghi, noi vogliamo una RAI nelle mani dell'Esecutivo? Fuori i partiti dalla RAI per metterci dentro un solo partito, il partito di Governo? È questo che vogliamo?

Questo purtroppo è quello che propone, in maniera neanche tanto nascosta, questo disegno di legge. Ma non è quello che chiede la Corte costituzionale e non è quello che impone la Costituzione con gli articoli che prima, non a caso, ho citato uno per uno. Non è quello che fa questo disegno di legge, ossia proporre un accesso plurale nell'organigramma e nella manifestazione della *governance* dell'azienda RAI che, ripeto, colleghi, ancora una volta è ribadito come servizio pubblico, in mano pubblica, gestita attraverso una inevitabile - ripeto, inevitabile - attività di controllo parlamentare. La Costituzione e la Corte costituzionale, infatti, dicono che debba essere inevitabile, a fronte di diritti così importanti che non devono essere lasciati nelle mani dell'Esecutivo, l'attività di controllo parlamentare, che, senatore Ranucci, purtroppo il primo disegno di legge, quello di cui prima parlavo (tutto comunicazione e propaganda), aveva in mente di scardinare ancora più di questo testo. Addirittura si parlava di designazioni dell'Esecutivo prive di quelle caratteristiche di blando - troppo blando, per quanto mi riguarda - controllo da parte della Commissione di vigilanza o del consiglio d'amministrazione della RAI. Si parlava addirittura di un decreto-legge, un *unicum* assoluto. (*Richiami del Presidente*).

È per me, Presidente? Ho esaurito il mio tempo?

PRESIDENTE. No, scusi. Richiamavo il silenzio in Aula per ascoltare meglio le sue parole.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Il tempo passa in fretta quando ci si diverte, ma sarebbe stato troppo in fretta

in questo caso.

Dicevo che sarebbe stata un *unicum* assoluto l'idea di proporre una riforma della RAI attraverso un decreto-legge; una riforma che, peraltro, ripeto, tocca *de minimis* - e lo vorrei ribadire in maniera molto chiara - la legge Gasparri, che ha dimostrato in questi dieci anni di saper superare tutte le prove d'esame, tutte le prove di maturità, sia nella sua fase applicativa, sia nel confronto con la Corte costituzionale. Questo è fondamentale, colleghi. Infatti, voi ricorderete che nel 2004 e nel 2005 - io lo ricordo dalla mia postazione - alcuni colleghi costituzionalisti aderirono ad appelli, come «Articolo 21». Ricordo l'ex collega, ex presidente della RAI, Zaccaria, che fece, attraverso l'associazione «Articolo 21», un appello parlando della gestione autocratica della RAI da parte del direttore generale che, come configurato dalla legge Gasparri, è nulla rispetto all'amministratore delegato, così come configurato da questo disegno di legge.

Mi sia ora consentito - anche per evitare, signora Presidente, che la campana suoni per me questa volta - di fare riferimento soprattutto a due aspetti in questo disegno di legge che mi inquietano moltissimo; anzi tre, perché ci metterei dentro anche il canone. Ne ha parlato prima il collega Gasparri e potremmo smarcare subito il tema del canone, che è quello che mi incuriosisce più di tutti.

Collega Ranucci, per quale motivo, in una riforma che si vuole - sempre in quell'afflato di comunicazione e propaganda che è caratteristico di questo Governo, per cui a roboanti annunci seguono minimi risultati - organica della RAI non si inserisce anche la regolamentazione del canone, che si inserisce, invece, nella legge di stabilità? Oltretutto è una regolamentazione travagliatissima: non si capisce se lo pagheremo dal primo bimestre del 2016 o se magari, per motivi elettorali, visto che ci sono le elezioni amministrative, cominceremo a pagarlo da luglio. Lo dico così, *en passant*, tra di noi che dovremmo essere legislatori: trasformiamo anche una imposta di scopo in una tariffa, cosa abbastanza brutale sotto il profilo fiscale. Ma cosa ci importa? Ormai violiamo la Costituzione e i Regolamenti parlamentari, cosa ci importa di trasformare un'imposta in una tariffa? È niente rispetto a quello che stiamo facendo.

Ma in questo afflato iconoclastico che caratterizza voi della maggioranza (noi della minoranza, sinceramente, cerchiamo, con la scarsa potenza dei nostri numeri, di opporci a questo slancio iconoclastico), anche il canone viene trattato in maniera molto curiosa, soprattutto perché, se la maggioranza avesse voluto veramente ridurre il canone, questo era il momento per farlo; invece, questo è il momento in cui il canone viene inserito in bolletta e ci sarà un extraggettito di un miliardo di euro che, come giustamente ricordava il collega Gasparri, non si sa bene a cosa e a chi sarà destinato, visto che normalmente le destinazioni sono plurime. Ricordate la clausola di flessibilità europea? È partita prima per la sicurezza e l'immigrazione, poi è passata a qualsiasi cosa: investimenti, polizia, cultura. È tutto multidestinazione, peccato che, poi, le poste siano sempre quelle e di solito non siano sufficienti neanche per la primigenia destinazione.

Altro tema che vorrei trattare, signora Presidente, (cerco di evitare di essere indisciplinata) è quello del consiglio di amministrazione. Si è molto parlato dell'amministratore delegato e su quello mi riserverei, in parte, un rimando alle osservazioni critiche, che condivido in pieno, dei colleghi che mi hanno preceduto; vorrei, invece, concentrarmi sul rischio che la nomina del consiglio d'amministrazione, secondo questo disegno di legge, porterà in termini di pluralismo.

Ho detto che la comunicazione attraverso il servizio radiotelevisivo, finché sarà un servizio pubblico o gestito da un concessionario privato, purché appartenente alla mano pubblica, è un servizio di natura sociale, che deve rappresentare tutti noi. Il consiglio di amministrazione passa dunque da nove a sette membri, con una risibile modalità di contenimento delle spesa: prevedere due consiglieri d'amministrazione in meno non è che sia molto una *spending review*. Colleghi, mi direte che, come diceva ieri il presidente Renzi, anche gli 80 euro contano, ma dipende se si danno veramente e come si allocano. Il problema vero è che questi sette - anziché nove - consiglieri di amministrazione rischiano, per il combinato disposto di quella "straordinaria" riforma costituzionale che stiamo approvando e della legge elettorale, di essere tutti dello stesso colore. Per la maggioranza della Camera dei deputati e per questo Senato dopolavorista regionale, che sarà tendenzialmente monocolore, rischiamo di avere

almeno sei consiglieri della RAI, lasciando fuori quello eletto dalla rappresentanza dei dipendenti della RAI, dello stesso colore politico. Voi questo lo chiamate pluralismo?

Concludo, signor Presidente, senza nulla voler dire della figura del capo del consiglio d'amministrazione, ovvero dell'amministratore delegato, che ha connotazioni ben più autoritarie e autocratiche, che però la sinistra - riconosco anche in questo caso la presenza di persone che hanno fatto osservazioni molto vigorose sulla legge Gasparri, che ora tacciono - singolarmente silente e sicuramente strabica, in questo momento non vede più. Attenzione, perché se non faremo una riflessione critica su quello che stiamo approvando, rischieremo ancora una volta di fare danni, che ora vediamo sulla carta, ma che presto vedremo applicati ad una realtà, peraltro destinata ad essere sempre più multimediale, interconnessa e importante, rispetto alla quale noi tutti colleghi, e soprattutto la maggioranza, avremo una grande responsabilità in futuro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Campanella. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RANUCCI, *relatore*. Signor Presidente, desidero ringraziare tutti i colleghi per i loro interventi, che sono stati tutti costruttivi. Credo però che forse alcune cose vadano sottolineate e ribadite.

In primo luogo voglio parlare dei poteri dell'amministratore delegato, che sono poteri strategici e che si è detto essere fuori dalla norma. Invito tutti a verificare quali sono le funzioni di un amministratore delegato in qualsiasi azienda, ma per entrare proprio nel novero dei poteri dell'amministratore delegato dell'azienda RAI si legge nel disegno di legge in esame che il consiglio d'amministrazione «approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti». Non lo fa l'amministratore delegato, ma il consiglio d'amministrazione. L'amministratore delegato cosa fa, dunque? Egli - sempre secondo il testo di legge al nostro esame - «risponde al consiglio d'amministrazione in merito alla gestione aziendale» e «assicura la coerenza della programmazione televisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio d'amministrazione». Egli inoltre «propone all'approvazione del consiglio d'amministrazione gli atti e i contratti aziendali» e provvede all'attuazione del piano industriale, fatto dal consiglio d'amministrazione.

Se dunque vogliamo dire che c'è un uomo solo al comando, non sappiamo come funzionano le aziende nel nostro Paese. Non c'è un uomo solo al comando, ma un uomo che si assume le responsabilità, mentre le linee guida industriali e di programmazione sono in mano al consiglio d'amministrazione. Questo lo voglio ribadire, anche alla luce di quanto ho sentito ripetere troppe volte. Devo dire inoltre che, grazie all'apporto di molti Gruppi, il piano di comunicazione aziendale e di trasparenza viene proposto dall'amministratore delegato, ma viene approvato dal consiglio d'amministrazione. Lo voglio ribadire con forza.

In secondo luogo, si dice che c'è un problema costituzionale a proposito della formazione del consiglio d'amministrazione. Ebbene, quattro membri del consiglio d'amministrazione vengono votati dal Parlamento: questo vuole la Costituzione, e queste sono state le osservazioni fatte. Essi non sono nominati dal Governo, ma dal Parlamento. Quindi c'è una piena parlamentarizzazione, perché si tratta di quattro su sette, e uno addirittura viene nominato dai dipendenti. L'azionista di maggioranza non nomina, ma suggerisce l'amministratore delegato e il presidente al consiglio di amministrazione; questi vengono eletti e votati dal consiglio di amministrazione stesso. Credo pertanto che non esista alcun *vulnus* su questo punto.

Un altro aspetto che molti colleghi hanno evidenziato è quello degli appalti. Qualcuno giustamente ha sollevato lo scandalo delle tangenti pagate: vorrei ricordare che quei 38 milioni di euro sono stati portati alla luce dall'*audit* interna. Cioè all'interno della RAI funziona un servizio, il quale ha fornito questi dati alla magistratura, che sta intervenendo (vedremo come andrà a finire). Quindi oggi esiste (e domani esisterà ancora di più) un sistema di *audit* interna che controllerà gli appalti. Sottolineo che gli appalti che non verranno sottoposti alle norme del codice sono soltanto quelli che riguardano la programmazione, i tempi di trasmissione, insomma la parte artistica, perché su questi riteniamo che la RAI debba avere la possibilità di agire immediatamente e di poter acquisire programmi e trasmissioni

in tempi molto rapidi. Ricordo comunque che il limite per l'amministratore delegato è fissato in 10 milioni di euro. Tutti gli atti e i contratti che siano di importo superiore a 10 milioni di euro dovranno essere sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Inoltre in questo disegno di legge il conflitto di interessi è stato elevato ad una maggiore attenzione.

Oltre a questo, vorrei anche rispondere ad alcuni colleghi che hanno evidenziato un altro punto fondamentale. Ringrazio la senatrice Bernini, perché i suoi interventi sono sempre molto illuminati e io li seguo con grande attenzione. Io rispetto molto le prerogative di questo Parlamento, senatrice Bernini. Lei giustamente ha chiesto perché la regolamentazione del canone non sia stata inserita in questa legge. Senatrice, il Parlamento è sovrano: era in questo disegno di legge, in quanto il Governo ce l'aveva inserita ma, siccome il Parlamento è sovrano, quella parte è stata bocciata dal Parlamento. Quindi il Governo ha ripreso il problema del canone e l'ha inserito all'interno del disegno di legge di stabilità. Più parlamentarizzazione di questa, cosa dobbiamo fare per far sì che la RAI abbia veramente la possibilità di essere competitiva?

Per finire, nessuna tassa in Italia è stata tagliata del 17 per cento, perché il canone è stato diminuito del 17 per cento. Perché continuiamo a dire che il canone è una tassa? Il canone si pagherà per 100 euro, distribuiti in dieci o cinque mesi, a seconda se si paga la bolletta mensile o bimestrale. Quindi c'è stata una diminuzione del canone. Poi, se vogliamo dire che dobbiamo favorire l'evasione del canone, su questo oggettivamente non sono d'accordo, perché penso che tutti debbano pagare il canone. Tra l'altro, ricordo che il canone che si paga in Italia è il più basso d'Europa (100 euro).

Quindi io credo che sia stato fatto un buon lavoro. Qualcuno dice che questa non è una riforma generale della RAI. Guardate che il fatto di dire che ci vuole sempre ben altro è un problema del nostro Paese; il benaltrismo è uno sport molto seguito. Io credo che noi possiamo partire da questa riforma della *governance* e da questa riforma della gestione della RAI per dire che avremo finalmente una RAI moderna, pronta con i tempi e pronta ad affrontare non solo il mercato, ma anche tutte le innovazioni tecnologiche che il futuro ci porterà. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, credo che le cose dette dal relatore mi esentino da un lungo intervento, perché egli ha dato conto con precisione ai colleghi di tutte le obiezioni.

Mi preme solo lasciare agli atti del Senato una valutazione netta del Governo, che non condivide il presupposto della incostituzionalità, su cui l'Assemblea si è già espressa, né che questo testo scardini le pronunce e le impostazioni della Corte costituzionale. Quanto ha detto il senatore Ranucci è chiarissimo: i poteri di gestione e attuazione delle direttive dell'amministratore non inficiano in nulla il ruolo del consiglio di amministrazione. Quanto a quella imprecisione che viene usata da chi vuole attaccare la riforma per cui il Governo nomina, preciso che il Governo indica l'amministratore e la nomina formale è del consiglio di amministrazione, che ha dunque il potere di revoca dello stesso: il consiglio di amministrazione a maggioranza parlamentare.

Sugli appalti richiamo quanto detto dal relatore Ranucci e aggiungo un punto: non ho informazioni in più rispetto a quelle che hanno i colleghi, leggo però che si parla di inchieste su appalti. Quando si dice che la nuova disciplina sulla produzione e la commercializzazione toglie l'obbligo di appalto è legittima la critica. Credo che il necessario lavoro di controllo perché sia assicurata la legalità non possa esaurirsi nella definizione di una modalità, come vediamo dalle notizie in corso, ma affidi agli organi di RAI un più incisivo dovere di rafforzare i controlli interni.

Infine, due annotazioni che non riguardano il provvedimento, ma temi che sono stati citati.

Sul canone, ricordo che in quest'Aula vi furono colleghi, per la verità di vari fronti politici, ricordo anche qualche voce che allora era nel Gruppo del Partito Democratico, che attaccarono duramente l'idea della delega evocando il rischio che si volesse minare l'indipendenza di RAI, nonostante il testo lo smentisse. Abbiamo preso atto della volontà del Parlamento e abbiamo ritenuto, nel provvedimento adeguato della stabilità - che verrà qui e che quindi esaminerete - di esplicitare la volontà del Governo

che, come si vede, al di là dell'opinione che si può avere sullo strumento, non mina in niente, perché non era nelle nostre intenzioni, l'indipendenza e l'autonomia dell'azienda.

Infine, solo perché mi parrebbe non adeguato il silenzio, mi rivolgo al presidente Gasparri: credo che il testo che porta il suo nome, Presidente, non vada né enfatizzato, né demonizzato. È un testo che rispecchia la situazione di quel periodo, anche dell'evoluzione tecnologica di quel settore. Inevitabilmente, penso che dovremo su questo riflettere insieme, con il Parlamento. Il Governo ha detto più volte che saranno vari gli atti con cui interverremo. Abbiamo varato le linee guida per il rinnovo della concessione, presentato un'idea di riforma del canone su cui il Senato si esprimerà e riformato la *governance*. Insieme rivedremo anche l'impianto della legge Gasparri.

Mi faccia concludere sul richiamo che lei ha voluto fare ad un articolo di giornale. Sono assolutamente certo che il ruolo che il presidente Mattarella ha esercitato nel passo ricordato, come in ogni altra situazione, sia dentro il rispetto pieno delle prerogative e dei poteri che la Costituzione assegna al Presidente. Credo non si possa dubitare che la preoccupazione che anima il mandato del presidente Mattarella sia esattamente quella della piena regolarità della funzione che la Costituzione gli assegna.

Semmai, se dovessi immaginare chi ha avuto un ruolo decisivo nel determinare quella evoluzione sulla Corte, penserei ad un altro Presidente, quello di un Gruppo parlamentare alla Camera, piuttosto che ad altre figure. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ricordo, sempre ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, che può intervenire su tale richiesta un componente per Gruppo.

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, questo è l'ulteriore tentativo di fare una riflessione, perché approvare questa legge che viola la Costituzione è sbagliato. Credo che il senatore Malan offra un'altra opportunità di evitare un errore e di questo lo ringrazio a nome del nostro Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Malan.

Non è approvata.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, l'articolo 1 è quello che riguarda il contratto nazionale di servizio. Con gli emendamenti 1.1 e 1.4 chiediamo la soppressione di questo articolo e subordinatamente alcune sue modifiche, perché riteniamo che non ci sia alcuna necessità di rivedere le norme che regolano il contratto di servizio, il quale periodicamente viene, appunto, discusso e rinnovato per definire alcuni orientamenti di fondo e linee guida che riguardano la RAI. Queste possono riguardare aspetti legati ai minori, servire a garantire una fruibilità alle persone con diverse abilità o aspetti qualitativi e culturali. Il contratto di servizio è un atto importante.

La cosa un po' assurda è che, da un lato, introduciamo con questo disegno di legge delle norme innovative, dall'altro però non si procede al rinnovo del contratto di servizio. Il contratto di servizio viene discusso tra la RAI e il Governo, viene poi redatto un testo e sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza che deve esprimere il suo parere. Siamo in gravissimo ritardo rispetto al contratto di servizio. Con l'emendamento 1.1, che chiede la soppressione dell'articolo 1, vogliamo proprio evidenziare questa incongruenza: rifacciamo la norma invece di rinnovare il contratto di servizio. È un modo un po' bizzarro di procedere. Il contratto di servizio già esiste da molto tempo, ma non viene rinnovato. C'è stata tutta un'attività istruttoria - credo che siano presenti oggi anche colleghi della Commissione di vigilanza che ricordano bene tutte le discussioni e i prescritti passaggi - e poi questo contratto di servizio non viene rinnovato. Allora perché andiamo a introdurre delle norme innovative che francamente nella sostanza a poco servono e intervengono su alcuni aspetti minori che riguardano, ad esempio, le sedi della RAI?

Anche su questo vi chiedo di fare attenzione, perché si vuole dare mandato per intervenire diversamente sulle sedi. Mi rivolgo ai colleghi, dato che ciascuno di noi vive in una parte diversa d'Italia: rispetto alle sedi regionali della RAI, con le ultime gestioni, in particolare il direttore generale che ha preceduto quest'ultimo, si voleva ad un certo punto chiuderle e accorparle. Se le Regioni saranno riformate e ci saranno delle macroregioni ci saranno pure le macrosedi della RAI, ma allo stato attuale le Regioni sono quelle che sono e quindi non si può dire che nella Regione "x" si chiude la sede perché ha meno abitanti e si accorpa con un'altra. È ovvio che la Liguria ha meno abitanti del Piemonte. Che facciamo?

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,59)

(*Segue GASPARRI*). Si chiude la sede della Liguria, che ha un Consiglio regionale, ha organi elettivi del territorio, ha una vita culturale e sociale che va narrata?

Non vorrei che anche la vicenda delle sedi regionali, che in questo articolo viene richiamata, servisse per comprimere spazi di libertà e di pluralismo, perché la RAI, se fa il servizio pubblico, deve fare anche il servizio di natura regionale. Poi, si possono combattere gli sprechi, decidere quanta gente debba esserci.

Ci sono sedi regionali della RAI spropositate, in termini di grandezza, in alcune città d'Italia, che oggettivamente, soprattutto con l'evoluzione tecnologica attuale, non richiedono gli spazi che ci sono ancora a disposizione; ma questo è un tema. Altro è ipotizzare di sopprimere delle sedi. Pensiamo, per esempio, alla Sardegna: ci sono uffici a Sassari che si aggiungono a quelli di Cagliari perché chi conosce la Sardegna sa che il territorio è lungo e vasto, quindi è necessario avere un punto di presenza anche in altri luoghi. Si possono semplificare con le tecnologie alcune procedure di riversaggio, ma non vorrei che anche il riferimento che in questo articolo (al comma 3) si fa alle sedi possa determinare situazioni di squilibrio.

Andrebbero fatte poi anche considerazioni di carattere economico per quanto riguarda il fondo per interventi strutturali di politica economica e altre cifre che, secondo me, adesso andrebbero riviste, perché ad un certo punto si incrementano dei fondi, ma l'anno prossimo avremo la bolletta energetica corredata del canone. D'altra parte abbiamo visto che, nella discussione che hanno fatto i nostri colleghi alla Camera sul disegno di legge di stabilità, le norme riguardanti il canone sono state definite con ancora più precisione. Quindi perché dobbiamo stanziare dei fondi con questo articolo 1 quando

avremo proventi maggiori? Questo si dice. È ovvio; non c'è bisogno di uno studio economico: se si passa dal canone pagato volontariamente (con una forte e deprecabile evasione) al canone prelevato in bolletta elettrica, che è stata scelta perché tutti hanno un servizio elettrico - e chi non lo ce l'ha va soccorso dallo Stato e dalle amministrazioni locali perché vuol dire che vive in condizioni di particolare disagio - si prevede un incremento di entrate. Che bisogno c'è, allora, di intervenire con questo articolo, al comma 3-ter, con stanziamenti e disposizioni di cifre, visto che detto comma stabilisce che l'importo del comma 3-bis è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di circa 10 milioni annui a decorrere dal 2016? Con il canone in bolletta avremo questo incremento di incassi. Peraltro, alla Camera si è discusso che una parte dovrà andare alla stessa RAI, una parte (50 milioni) dovrà essere riservata all'emittenza locale e una parte andrà ai fondi per l'abbattimento delle tasse. Quindi, francamente, credo che la previsione dell'articolo 1 sia sbagliata. Ecco perché, nell'illustrare gli emendamenti, ritengo che l'1.1, che è soppressivo, sia assolutamente importante e tale da meritare un'attenzione dell'Assemblea. Si evita peraltro anche uno spreco di ulteriori risorse pubbliche che vengono stanziare nel momento in cui è previsto un incremento di entrate, appunto, attraverso il canone in bolletta. Che bisogno c'è?

Quando è stata fatta questa discussione il Governo non aveva ancora presentato il disegno di legge di stabilità (quindi non c'era una certezza); oramai il provvedimento al Senato è passato, alla Camera, più o meno tra una marchetta e l'altra - come ha detto qualcuno - sta passando, quindi francamente ritengo che ci siano le coperture, somme sopravvenienti. Alla luce di ciò, l'articolo 1 non ha alcuna ragion d'essere, né per la parte relativa agli stanziamenti di risorse, né per la parte relativa al contratto di servizio che non viene rinnovato. Anzi, faccio un appello, sottosegretario Giacomelli: diamoci da fare nell'azione tra Governo, RAI e Parlamento.

Abbiamo un contratto di servizio che giace da moltissimo tempo; adesso non ricordo quanti mesi siano trascorsi - il Presidente della Commissione di vigilanza è un deputato, quindi non posso interpellarlo in tempo reale - ma siamo in un ritardo pazzesco. E il contratto di servizio ha una sua importanza, soprattutto oggi che la RAI ha 13 canali e, come ho ricordato nell'intervento in sede di discussione generale, è operativa sul piano dei vari rami della cultura (dalle culture locali, alle culture del territorio) non solo audiovisiva, ma anche teatrale. Penso agli spettacoli dal vivo e a quelli di vario genere e natura, penso anche allo sport come fattore di promozione sociale e allo sport per disabili, oggi diventato un fattore importante e, con le Paralimpiadi, di rilevanza mondiale.

Ci sono tanti aspetti nel contratto di servizio che si dovrebbero regolare per incrementare l'attività e la presenza della RAI. Tuttavia, il contratto di servizio ritarda e noi emaniamo delle norme inutili per modificarne natura e regolamentazione.

Per questo motivo, signor Presidente, ritengo giusta la soppressione dell'articolo 1 prevista nell'emendamento 1.1. L'intero disegno di legge è eccessivo e sbagliato. Condivido alcune considerazioni del sottosegretario Giacomelli, secondo cui c'è un'evoluzione tecnologica che, come ho detto più volte, impone un aggiornamento legislativo. La legge di sistema del 2004 ha oggi di fronte un mondo diverso. Basti pensare alla banda larga, a Internet e alla circolazione dell'audiovisivo; i giovani non guardano la televisione generalista e si informano attraverso i *social network* e arrivano a contenuti audiovisivi. Non c'è dubbio che il sistema vada riammodernato, ma discuteremo di questo in altre sedi.

Il disegno di legge in esame non ammodernata, ma passa dal pluralismo del Parlamento alla monocrazia del Governo e, in più, con soldi impropriamente destinati. Dovremmo procedere ad una ridefinizione del contratto di servizio, piuttosto che fare un'opera barocca di norme inutili.

[ROSSI Maurizio](#) (*Misto-LC*). Signor Presidente, vorrei tornare sugli errori contenuti nel disegno di legge in esame, la cui approvazione rischia di esporre l'Italia ad una procedura di infrazione comunitaria per la violazione delle regole poste a presidio del principio della concorrenza.

Sin dall'articolo 1 del provvedimento vi è il tentativo surrettizio di stabilire che la RAI sarà per sempre il fornitore e il gestore del servizio pubblico. Questo è il punto fondamentale e sbagliato di questo disegno di legge, che doveva trattare unicamente tematiche relative alla RAI come società di proprietà

dello Stato.

All'articolo 1 si parla di «concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale». Ricordiamoci che il 6 maggio 2016 scade la concessione alla RAI.

Il servizio pubblico è in crisi non solo in Italia, ma in tutta Europa e i cittadini sono stupefatti di pagare per un servizio pubblico di cui non capiscono la natura. Non può essere definito servizio pubblico qualunque cosa il concessionario eroghi. Occorre definire cosa deve essere pagato attraverso il canone e deve esserci la famosa contabilità separata per valutare se saranno pagati i programmi di servizio pubblico o altro, come avviene oggi. Per questo motivo era fondamentale l'idea del bollino che il vice ministro Catricalà voleva inserire, il quale avrebbe svelato chiaramente sul teleschermo i programmi che non sono di servizio pubblico, ma vengono pagati con i soldi dei cittadini.

Nei vari emendamenti presentati all'articolo 1, a partire dal primo, si chiarisce che nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici la RAI non sarà necessariamente il prossimo gestore del servizio pubblico radiofonico televisivo e che prevederlo già da ora, senza predisporre un'opportuna gara, sarebbe una palese violazione delle norme sulla concorrenza. Infatti, già in altri Paesi si parla di abolizione del canone, oppure di una pluralità di soggetti cui destinarla. Conosciamo il disastro in RAI della multimedialità: in RAI ci sono 650 siti Internet, ognuno dei quali pagato decine di migliaia di euro. Si tratta di una marea di soldi senza che venga fatto alcun contatto.

La RAI sul sito Internet è veramente in una situazione drammatica. Pensiamo che oggi ci sia già un sistema della multimedialità che funziona in Italia e in altri siti, però crediamo di dover permettere alla RAI di buttare decine di milioni di euro di denaro pubblico per andare a fare dei siti concorrenti dei privati? In Germania questo è stato vietato: gli editori dei siti Internet e dei giornali hanno vietato al servizio pubblico di investire sul *web*. Il servizio pubblico tedesco non è autorizzato ad archiviare filmati oltre una settimana, per non fare concorrenza sleale con i soldi pubblici a tutti i soggetti privati che investono in quel settore. Ho sentito il direttore Campo Dall'Orto in Commissione vigilanza parlare di quello che vorrà fare sulla multimedialità e gli ho chiesto se conosceva cosa avviene in Germania e se era consapevole che esponiamo l'Italia a un'infrazione. Molto probabilmente ci sarà chi dirà: sono in grado di gestire i siti Internet e il servizio pubblico molto meglio della RAI, a costi enormemente inferiori alla RAI. Cosa diciamo ai cittadini? Che devono pagare 100 milioni di euro perché è la RAI, quando c'è chi darebbe quel servizio a 10 milioni?

Vogliamo parlare del servizio radiofonico, che è un altro punto? Radio RAI costa 120 milioni e ne perde 80. Isoradio, che doveva dare il servizio sull'autostrada, fa meno ascolti ed è surclassata da emittenti private nazionali che forniscono un servizio migliore e noi vogliamo dire ai cittadini che devono buttare ancora 80 milioni all'anno per dieci anni di concessione, il che significa 800 milioni di euro, per un servizio inutile e fatto meglio dai privati? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questo non si doveva mettere in questo testo. Non si doveva confondere il rinnovo o la scadenza della concessione con quello che invece in RAI si può e si deve fare.

Questo disegno di legge è legittimo per quanto concerne esclusivamente la materia che va a regolare la RAI, sia che resti o meno il concessionario del servizio pubblico o che lo diventi solo per una parte. Questo non lo dico io; è stato detto dalla società che ha preparato il prospetto informativo della quotazione di RAI Way. Tre mesi prima di portare sul mercato RAI Way, è stato fatto un contratto tra la RAI, proprietaria al 100 per cento di RAI Way, e la stessa RAI Way da 4 miliardi di euro, 200 milioni all'anno per 21 anni, del tutto inutili perché la RAI non ha bisogno di tutte quelle frequenze. Se, come negli altri Paesi del mondo e dell'Europa, avesse tre o cinque canali di servizio pubblico, invece che di cinque frequenze ne avrebbe bisogno di una o due e, invece di 200 milioni all'anno, ne pagherebbe 50 o 60. Abbiamo già trovato 150 milioni di risparmio per 21 anni, pari a 3 miliardi di euro. Questo ci dice dei rischi connessi al mancato rinnovo della concessione alla RAI. Questo è il prospetto per gli azionisti affinché non vengano "fregati" domani. Chi ha scritto questo lancia un avviso. Il venir meno del rapporto concessorio tra lo Stato e la RAI potrebbe comportare effetti negativi per l'emittente, cioè per RAI Way e, quindi, per gli azionisti. Questo è scritto a pagina 73 del

prospetto informativo di avviso agli azionisti della cessione di RAI Way.

Il testo è stato decisamente peggiorato alla Camera. Qui abbiamo recepito il testo della Camera perché si deve recepire così in Commissione e non bisogna cambiare niente, anche se ci sono errori. Ormai, in terza lettura bisogna approvare, anche se alla Camera hanno sbagliato perché hanno accentuato il doppio significato di questo disegno di legge. C'è infatti il significato legittimo, che concerne quanto si doveva fare e che prevedeva di affrontare il tema della RAI e della SpA e di inserire in tutti i punti del disegno di legge a protezione della RAI - qui stiamo parlando dell'azionista RAI che vuole mettere determinati paletti - la seguente dicitura: «qualora ancora concessionario del servizio pubblico» e non «quale concessionario» del servizio pubblico, come se lo fosse a tempo indeterminato.

In Parlamento non basta questa legge per passare il 6 maggio 2016, che è la data di scadenza della convenzione della RAI. Noi dovremmo far passare dal Parlamento la nuova concessione, che dovrà stabilire cosa sarà il servizio pubblico e cosa i cittadini, al di là dell'ammontare del canone, devono pagare come servizio pubblico.

E dal 7 maggio 2016 questa cifra potrebbe essere non più pari a 1 miliardo e 700 milioni come avviene oggi, per pagare anche programmi come «Ballando sotto le Stelle» o altri che non hanno nulla a che fare con il servizio pubblico. (*Applausi del senatore Candiani*). La somma potrebbe essere di 500 milioni, e allora il canone magari scenderà a 30 euro. Noi lo diremo per i prossimi 20 anni. Noi stiamo infatti finendo un ciclo di venti anni che era partito con l'analogico, con un sistema diverso. Oggi, invece, noi ci troviamo a parlare del disegno di legge RAI, ma prossimamente in Aula deve arrivare il disegno di legge per la nuova concessione, e dovremo dire ai cittadini cosa definiamo servizio pubblico.

Quando discuteremo dell'articolo 5, inserito alla Camera, parleremo di questo sondaggio, condotto per definire cosa sarà servizio pubblico, con una consultazione pubblica fatta in quattro mesi. Ma la BBC ci mette due anni per condurre un sondaggio sul pubblico!

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, onestamente siamo molto meravigliati che questa nostra proposta, l'emendamento 1.16, non sia stato assolutamente preso in considerazione, anche nei lavori in Commissione.

È un emendamento che cerca in qualche modo di conferire uno spirito pubblico a questo tentativo di riforma, nel senso che noi riteniamo che questo disegno di legge intervenga solo sulla *governance* della RAI, in un modo sbagliato come abbiamo già ampiamente dimostrato, ma non affronti i nodi veri. Esso tiene fuori completamente, e quindi non è affatto una riforma, nodi come la *mission* del servizio pubblico. Quella doveva essere la vera discussione e il tema vero su cui ci saremmo dovuti concentrare oggi.

Con questo emendamento diciamo semplicemente che, proprio perché vi è questa gravissima carenza, in occasione del rinnovo della concessione, si dovrebbe aprire una consultazione pubblica da svolgersi garantendo la più ampia partecipazione possibile concernente la *mission* del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui esso deve tendere.

Questa consultazione, che potrebbe ovviamente essere anche telematica, sarebbe in qualche modo una via di uscita per cercare di rimettere al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e degli utenti il futuro e anche il ruolo del servizio pubblico in una società complessa e mediatica come la nostra.

Avendo noi definito, nella nostra proposta di legge, (perché così è, visto anche l'articolo 21 della Costituzione) il servizio pubblico radiotelevisivo come bene comune, almeno la possibilità di una *discussion* pubblica sul ruolo del servizio pubblico e sulla *mission*, in occasione del rinnovo della concessione, dovrebbe essere presa in considerazione dal relatore e da quest'Aula.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

RANUCCI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.13, 1.14 e 1.15. Sull'emendamento 1.16 vorrei dire alla senatrice De Petris che forse non ha letto bene il testo, ma

all'articolo 5, comma 5, del disegno di legge è stato inserito alla Camera esattamente quello che lei chiede, cioè che l'affidamento della concessione avvenga previa consultazione pubblica, quindi il parere è contrario per questo motivo, altrimenti invito al ritiro.

Passando agli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100; sull'ordine del giorno G1.101 il parere è favorevole con una riformulazione che prevede di inserire, all'inizio della parte dispositiva, le parole: «A valutare l'opportunità di prevedere» e poi, dopo le parole: «radiofoniche e televisive», di concludere il periodo con le seguenti: «volte alla valorizzazione di tutte le minoranze linguistiche».

Invito infine a ritirare l'ordine del giorno G1.102, perché nel testo del disegno di legge di stabilità è già previsto quanto in esso richiesto.

[GIACOMELLI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

[AIROLA \(M5S\)](#). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[AIROLA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[AIROLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, il Gruppo M5S voterà a favore della soppressione dell'articolo 1, non perché non sia stato accolto qualcosa rispetto al disegno di legge in esame, quanto per il fatto che, per come è uscito dalla Camera e per il percorso che ha avuto, noi lo bocceremo *in toto*.

In particolare ci sono due criticità, la prima delle quali fa riferimento al contratto nazionale di servizio. Ritengo vergognoso che non sia stato recepito quello elaborato nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel 2013 e 2014, già in ritardo rispetto alla scadenza del precedente del 2012. Penso che quella sia l'anima del dibattito che avremmo dovuto affrontare in queste Aule per stabilire esattamente quale servizio pubblico volevamo prima di investirci dei soldi.

In questo senso, mi riferisco anche a quella che sinceramente definisco una specie di marchetta, perché è singolare dare dei soldi solo ad alcune sedi. Capisco che ci siano problemi per la Provincia autonoma di Bolzano per il giusto servizio pubblico bilingue; tuttavia, alla luce del fatto che non abbiamo stabilito esattamente quale servizio pubblico volevamo, prevedere l'erogazione di questi soldi in più mi sembra un gesto assolutamente disorganico; probabilmente, prima sarebbe stato corretto discutere di quale servizio pubblico volevamo. A questo riguardo c'è un documento che abbiamo votato tutti insieme all'unanimità in Commissione di vigilanza, un lavoro fatto con mesi di audizioni, di discussioni, e ora vediamo messe in un cassetto proposte che andavano a definire l'assenza di pubblicità sui canali per i più piccoli, l'assenza di pubblicità del gioco d'azzardo. Probabilmente le realizzeremo con altri provvedimenti, ma era giusto votare prima quello, cioè recepire quel documento e pensare insieme alla nuova dirigenza, a dove dovesse andare il servizio pubblico che serviva ai cittadini e al Paese, e dopo decidere quanti soldi e a chi darli.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto tecnico commerciale

«Pacinotti» di Pisa, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B (ore 12,25)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.4 riguarda la lettera *b*) del comma 1.4. Per le ragioni per le quali avevamo anche chiesto la soppressione dell'intero articolo con il precedente emendamento, riteniamo inutile andare a rivedere le norme del contratto di servizio, posto che non viene rinnovato per cui stiamo facendo un esercizio assolutamente inutile. Riteniamo che almeno questo punto possa essere corretto con il nostro emendamento 1.4 che riguarda la lettera *b*) del primo comma e quindi anche alcune delle specificazioni fatte rispetto alle modalità del rinnovo del contratto di servizio, posto che oggi la RAI è una realtà multimediale.

Invitiamo i colleghi, soprattutto quelli che non seguono questa materia, a riflettere: noi modifichiamo delle regole che non applichiamo, né quelle vigenti né quelle innovative che andiamo a stabilire. Il problema è questo: il contratto di servizio giace non rinnovato e noi qui parliamo delle sue regole future. È francamente un modo un po' assurdo di legiferare ed ecco perché invitiamo a votare a favore dell'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice De Petris, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.16 o chiede di votarlo?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi non possiamo che confermarlo. Al relatore Ranucci dico che il comma 5 dell'articolo, inserito dalla Camera, a cui lui fa riferimento, parla certamente di una consultazione pubblica, ma sugli obblighi del servizio medesimo. È come se facessero una consultazione su una serie di dettagli legati al contratto di servizio. Ciò che chiediamo è una cosa un po' diversa, che riguarda una sorta di consultazione sulla *mission* del servizio pubblico radiotelevisivo rispetto alle scelte strategiche e agli obiettivi. Ciò che è previsto nell'articolo 5 è, a nostro avviso, riduttivo e molto circoscritto. Per questo manteniamo l'emendamento e chiediamo di votarlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questa proposta emendativa con la speranza, forse un po' ingenua, che venga accolta questa richiesta, annunciata già da Renzi mesi fa, la scorsa primavera, quando ancora aveva modo di dichiarare: «via i partiti dalla RAI», «riformeremo la RAI», «diventerà un grande servizio pubblico indipendente come la BBC». Si annunciavano dei tavoli di confronto per stabilire, insieme a quelli che vengono chiamati *stakeholder*, ma che poi sono i gruppi di interesse, i cittadini, i dipendenti, chi ha competenza in materia di comunicazione e servizio pubblico in ambito pubblico culturale e quant'altro, quale fosse la RAI che volevamo. Questi sono quei begli annunci che il PD, o chi per esso, fa sempre, ma che poi finiscono lettera morta.

Cerchiamo, anche se questo emendamento verrà respinto, di tenere fede a questa consultazione, altrimenti siete dei ciarlatani, perché queste cose sono state promesse e non sono mai state fatte, quindi siete anche bugiardi. Per evitare questa infamante condizione ed etichetta, conviene che veramente si attivino queste consultazioni ed è giusto che ci pensi l'AGCOM, o qualche altra organizzazione o ente, a stabilire come condurle, in una maniera possibilmente non dispendiosa, efficace e soprattutto ecumenica rispetto agli *stakeholder*. Vedremo se lo farete; io scommetto di no: farete gli annunci, nessuno sentirà nulla, anzi chiuderete certi dipendenti, certi gruppi o certe associazioni ancora fuori dalla porta, perché non rompano le scatole, e gestirete voi la RAI. Smentitemi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Senatore Cucca, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.101?

CUCCA (PD). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Bencini, sull'ordine del giorno G1.102 c'è un invito al ritiro in quanto l'argomento è già stato trattato. Lo accoglie o insiste per la votazione?

[BENCINI](#) (Misto-Idv). Signor Presidente, lo posso ritirare. Noi avevamo presentato un emendamento al disegno di legge di stabilità che richiedeva la costituzione di un fondo a favore delle emittenti locali e territoriali. Mi sembra che alla Camera sia stato risposto a questa esigenza con l'extragettilo probabilmente ottenuto dal canone RAI: una parte verrà data per abbattere eventuali pagamenti per gli *over 75*, escludendoli dal pagamento del canone RAI, da quanto ho capito, e una parte sarà destinata a costituire un fondo che andrà poi a beneficio delle emittenti locali. Ritiro, quindi, l'ordine del giorno G1.102.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ribadiamo il nostro parere assolutamente contrario sull'articolo 1, anche in considerazione del fatto che nessuna delle proposte di modifica è stata accolta. Il parere è contrario perché questa riforma della RAI si inquadra in un'idea del ruolo delle riforme assolutamente anacronistico e contraria all'evoluzione naturale del mercato, come più volte, invece, ci era stato preannunciato e come viene costantemente sbandierato, a parole, da questo Governo e dal suo Primo Ministro, in particolare.

È una riforma che riporta sotto un severissimo controllo della politica, contrariamente a quanto si dice

negli annunci, il servizio radiotelevisivo pubblico e che addirittura lo ingloba, lo inchioda in maniera irreversibile in capo ad un unico soggetto. Quando si rifiuta la proposta di poter aprire ad altri soggetti affidatari il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico e si pretende e si dice che possa essere solo la RAI ad esercitare questo ruolo, è chiaro che si nega l'apertura al mercato. Personalmente ho espresso la mia assoluta non condivisione rispetto all'esistenza di un servizio radiofonico pubblico in una società liberale e moderna; in questo caso, anche nel mantenimento di questo servizio, addirittura si nega la possibilità che questo servizio possa essere messo a gara.

Quando conviene, i principi di apertura al mercato e di trasparenza nell'assegnazione dei servizi - che l'Unione europea ci ha più volte trasmesso e che la stessa Corte costituzionale ha ribadito in più sentenze - vengono applicati; ma quando non conviene - come in questo caso - tale principio viene negato e la sua negazione viene anche cristallizzata in una norma che, anche in futuro, impedirà che si possa dar luogo ad una vera e propria apertura in regime di trasparenza e di libera concorrenza ad altri soggetti, così come accade in tutto il resto del mondo occidentale e in tutte le società liberali e moderne, come noi vorremmo che la nostra fosse. Questo principio non è presente solo nella riforma in esame: man mano che andiamo avanti nel percorso delle "strombazzate" riforme, tale principio si va sempre più affermando, con un'ingessatura del Paese su un dirigismo politico tutto incentrato sulla Presidenza del Consiglio e sull'eventuale partito di maggioranza relativa, che anche coloro che, legittimamente, aspirano ad assumere quei ruoli in futuro riconoscono essere un'aberrazione e una distorsione del processo, che dovrebbe essere al contrario orientato sempre di più alla liberalizzazione, alla privatizzazione dei servizi e alla libera concorrenza e quindi all'efficienza del servizio stesso. Saremo condannati, quindi, ad avere un servizio pubblico radiotelevisivo sclerotizzato su un soggetto che non potremo cambiare, anche se inefficace e inefficiente e, in questo caso, spudoratamente orientato dal punto di vista politico, come del resto già accade.

Basta guardare le cronache giornalistiche del servizio radiotelevisivo pubblico di questi ultimi mesi per rendersi conto come, con le dovute proporzioni e con la dovuta relatività che la storia richiede, oggi siamo in un regime di informazione assai più pesante e condizionato di quanto non lo fossimo ottanta anni fa. Quindi, si perpetuano i vizi di questo Paese, ma aggiornandoli e rendendoli purtroppo ancora più pesanti. Abbiamo un servizio radiotelevisivo pubblico che entra nelle nostre case e che dà la possibilità a chi racconta frottole di poterle propinare come cose vere, non solo per la sproporzione incredibile nei tempi di presenza nelle cronache dei componenti del Governo e della maggioranza, rispetto ai tempi riservati ai rappresentanti dell'opposizione, ma anche per il messaggio subliminale, certamente più efficace, da parte dei commentatori. Non ho mai sentito un commentatore esaminare criticamente gli aspetti delle norme proposte - non perché si debbano per forza criticare - e molto spesso si anticipa l'ottenimento del risultato auspicato alla mera proposta della normativa. Mesi fa abbiamo sentito annunciare la riduzione della pressione fiscale: si era semplicemente a livello di proposta, ma essa veniva già data per realizzata. Lo stesso vale nei nostri confronti, colleghi. Per l'opinione pubblica il Senato è stato già abolito. Quando dite ad un cittadino che state andando in Senato, probabilmente vi risponderà stupito del fatto che il Senato ancora esista. Questo perché le cronache, soprattutto quelle del servizio radiotelevisivo pubblico, hanno dato la riforma come già compiuta e, quando al cittadino si cerca di spiegare non solo che il Senato non è stato abolito, perché la riforma non è stata definitivamente approvata, ma che sarà abolito dalla prossima legislatura - voi dite «modificato», ma sostanzialmente sarà abolito - il cittadino ci chiede che cosa andiamo a fare ancora in Senato.

Lo stesso vale per le Province, che per la pubblica opinione sono state già abolite. In realtà nessun giornalista è stato in grado di dire, anche commentando i passaggi letterali della normativa, che le Province non sono state abolite, ma che i Consigli provinciali sono stati sostituiti da Consigli eletti con un sistema di secondo grado, ovvero all'interno della casta che governa i Comuni e le Città metropolitane.

Quando abbiamo un servizio radiotelevisivo pubblico così asservito al potere governativo, davvero ci domandiamo quale sia lo stato della democrazia nel nostro Paese.

Ciò è aggravato dal fatto che oggi, con una legge, si affida in maniera assolutamente non più modificabile questo servizio all'ente che attualmente lo gestisce. Quindi si nega qualsiasi presenza del nostro Paese in un contesto europeo, che ci imporrebbe invece la celebrazione delle gare. Questo ce l'ha detto la Corte costituzionale che, per quanto noi giudichiamo assolutamente orientata a determinate linee di pensiero, ogni tanto ci regala qualche pillola di ossequio ai principi europei della libertà, della concorrenza e della trasparenza; ma neanche questo viene osservato.

Penso che comunque questa legge di per sé dovrà essere presto oggetto di un nuovo giudizio costituzionale, che ne segnerà certamente tutte le criticità; quindi il prossimo Parlamento, nel quale il Senato non esisterà più, dovrà tornare su questa normativa. Il parere di Forza Italia è assolutamente contrario all'approvazione dell'articolo 1. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, non illustro l'emendamento 2.17, che sarà illustrato dal mio collega Cioffi, ma l'emendamento 2.22.

Il testo uscito dalla Camera definisce le ulteriori possibilità di nomina dell'amministratore delegato. Chiaramente noi intendiamo eliminare l'estensione dei suoi superpoteri, come vengono simpaticamente definiti, attraverso la soppressione delle parole «assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti,» - oltre ai direttori apicali - «nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti». Il testo peraltro è anche generico. Questo signore deciderà dai direttori di rete e di testata ai capiredattori, fino all'ultimo dei precari a partita IVA, teoricamente. Non lo farà lui, immagino, perché sarebbe veramente un compito immane; però questo è il potere che voi sancite in questo articolo e che mi sembra veramente eccessivo. Queste mie perplessità - come dirò anche in dichiarazione di voto - per adesso non riguardano la persona di Dall'Orto, che è appena stato nominato e che non sappiamo cosa farà e come si comporterà, ma riguardano il meccanismo, che, se fosse stato messo in piedi dieci anni fa, vi avrebbe spinto a mettere i sacchetti di sabbia e a prendere i fucili per difendervi dall'attacco di Berlusconi al servizio pubblico.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'articolo 2 è il cuore del provvedimento, perché riguarda la vicenda dei poteri dell'amministratore delegato. Abbiamo già detto, nell'illustrazione complessiva della nostra posizione in discussione generale, che questa norma, che trasforma il direttore generale in amministratore delegato, è in contrasto con numerose sentenze della Corte costituzionale che, dal 1974 ai giorni nostri, quindi in un quarantennio, hanno ribadito la centralità del Parlamento, il cui ruolo deve essere prevalente. La nomina di un amministratore delegato, che può procedere a sua volta a nomine che non richiedono un parere vincolante del consiglio di amministrazione, espresso prevalentemente dal Parlamento, vanifica il ruolo del Parlamento stesso. L'amministratore delegato dovrà infatti chiedere un parere obbligatorio, ma non vincolante; quindi potrà fare quello che vuole. Poiché viene nominato dal Governo noi, con questo articolo 2, diamo al Governo un potere assoluto: richiamo l'attenzione di tutti su questo punto; vedo di fronte a me il senatore Zavoli, che per ruolo è attento ed esperto di queste materie. Poi si dirà che, negli anni Sessanta, Bernabei passava a Palazzo Chigi per parlare con Fanfani e la storia della RAI è ricca di episodi e di aneddoti.

Nelle fasi più recenti abbiamo creato un sistema centrato sul ruolo del Parlamento. L'articolo 2, del quale chiediamo la soppressione con l'emendamento 2.1, stravolge un principio democratico, pluralista e parlamentare sancito dalle sentenze della Corte costituzionale. Il fatto che si voti in maniera acritica, nel silenzio di tanti, mi sorprende. Sarà poi la Corte costituzionale - spero - a risolvere la questione, e ne abbiamo parlato questa mattina. Peraltro, dato che poi il sottosegretario Giacomelli ha replicato al

mio intervento in materia, voglio dire che ho preso atto con piacere della smentita che è stata diramata poco fa dal Quirinale rispetto ad eventuali interferenze sulle scelte. Ciò vuol dire che il Quirinale ha dato del bugiardo al giornalista di «la Repubblica» che, a pagina 3 di quel quotidiano, ha scritto il contrario. Tra la parola di «la Repubblica» e quella del presidente Mattarella, personalmente non ho dubbi su quale scegliere. È evidente, ma lo specifico per evitare che rimangano dubbi: quella di Mattarella.

Resta che qui noi stravolgiamo principi costituzionali che tutti dovremmo rispettare e sancire.

[ROSSI Maurizio](#) (*Misto-LC*). Signor Presidente, avendo già spiegato diversi punti, mi limiterò a commentare due emendamenti, il 2.24 e il 2.27.

Sull'emendamento 2.24, occorre tener presente che qui in Senato avevamo stabilito: «propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico» che siano «di importo superiore a 10 milioni di euro». Alla Camera dei deputati il «propone» è diventato «fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione», a posteriori. Pensate che ulteriori poteri vengono dati all'amministratore delegato.

L'emendamento 2.27, invece, ineriva alla trasparenza degli stipendi e dei compensi dei dirigenti della RAI. Al Senato avevamo previsto che fossero rese conoscibili «le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti». Alla Camera dei deputati hanno precisato che si debba trattare di informazioni relative a coloro che «ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000».

Ho con me la tabella di quanto percepiscono i circa settecento dirigenti RAI, tra cui i non giornalisti e più di trecento giornalisti: un dirigente riceve più di 500.000 euro; tre più di 400.000 euro; tre da 300.000 a 400.000 e ventiquattro da 200.000 a 300.000 euro; duecentosettantatré dirigenti ricevono da 100.000 a 200.000 euro, dei quali non si saprà più nulla. La BBC, nel suo rinnovo, prevede la pubblicazione di valori di 500 sterline. Allora si poteva prevedere la pubblicazione almeno a partire dai 100.000 euro, che è quanto propone il mio emendamento.

So che l'emendamento 2.27 sarà respinto, ma almeno resti agli atti che abbiamo tagliato fuori dalla trasparenza oltre il 90 per cento dei compensi dei dirigenti della RAI.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[RANUCCI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 2.

[GIACOMELLI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vi invito a riflettere perché l'articolo 2 non solo contraddice i principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di parlamentarizzazione della RAI, ma presenta anche un aspetto veramente grave: se, ipoteticamente, fosse approvato questo disegno di legge, domani mattina potrei diventare componente del consiglio di amministrazione della RAI e contemporaneamente essere senatore. Non è infatti prevista alcuna incompatibilità. L'incompatibilità è prevista solo con l'incarico di Ministro, di Sottosegretario e di Vice Ministro, ma non con quello di parlamentare. E ciò, quindi, porterebbe a dire che posso ricoprire entrambi gli incarichi.

Se la parlamentarizzazione del consiglio di amministrazione è una cosa in cui credo e con questo articolo si introducono una prevalenza e una maggiore ingerenza dell'Esecutivo nella gestione della *governance* della RAI, devo dire però che il Parlamento deve essere libero di valutare ed esprimere correttamente le proprie valutazioni. Quindi, va necessariamente introdotta una modifica.

Non sono stati presentati emendamenti, Presidente, su questo punto. Ma, proprio perché non ne sono

stati presentati, chiedo la soppressione dell'articolo, perché l'aver introdotto l'incompatibilità a Ministri e Sottosegretari legittima l'interpretazione che il parlamentare possa essere anche componente del consiglio di amministrazione.

E poi riduciamo i consiglieri di amministrazione a sette, con due partecipanti del Governo. Vi rendete conto? Se andremo a votare e rieleggeremo il Parlamento con il nuovo Italicum e con la nuova riforma costituzionale, vorrà dire che chiunque avrà la maggioranza avrà anche la totalità dei posti nel consiglio di amministrazione. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*). Altro che parlamentarizzazione! Altro che garantire quel servizio sociale di cui parla la Corte costituzionale!

Mi domando se siamo veramente al livello delle follie per cui dobbiamo votare ogni articolo, ogni legge, senza un minimo di riflessione. Credo che, se faceste un minimo di riflessione su questo punto, dovrete o sopprimere l'articolo o accogliere qualche emendamento di modifica, in modo che si possano riconsiderare le questioni che non sono state attenzionate, nemmeno da noi dell'opposizione. È un problema che sto ponendo ora e che nemmeno noi, signor rappresentante del Governo, abbiamo rilevato immediatamente, e per questo non sono stati presentati emendamenti. Ma non possiamo non porci il problema e non possiamo ragionare come al solito: approviamolo e poi lo correggeremo. Vi ricorderete tutti che, nel 2013, abbiamo votato la conversione di un decreto-legge riguardante il femminicidio con quattro errori di diritto a procedura penale che ancora non abbiamo corretto (ed eravamo tutti d'accordo a correggerli). Abbiamo tutti evidenziato gli stessi errori, ma sono passati due anni e intanto la norma penale va avanti, sbagliata.

Vi chiedo allora se sia possibile continuare a discutere di questo provvedimento che contraddice nell'articolo 2 le indicazioni della Corte costituzionale e quello che credo tutti vogliamo: una RAI libera, un'informazione corretta e non condizionata, che non può vedere il politico all'interno del consiglio di amministrazione o addirittura l'ipotesi di un Governo che possa disporre di tutto.

Vi chiedo non tanto di votare in senso contrario; potremmo anche astenerci o fare in modo di rendere possibile una correzione. Non so se il Regolamento preveda la possibilità di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti, perché questo aspetto è di una gravità inaudita. Vi rendete conto che un domani, con il nuovo Italicum, la maggioranza potrà decidere che un proprio componente del Parlamento entri nel consiglio di amministrazione? È una cosa che tutti quanti noi dovremmo evitare. (*Applausi del senatore Malan*).

[CERVellini](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVellini (*Misto-SEL*). Signor Presidente, questo è il piccolo cuore, modesto e nello stesso tempo arrogante, del disegno di legge al nostro esame.

Non si è avuto il coraggio di affrontare direttamente ed esplicitamente la complessità del riordino del sistema radiotelevisivo pubblico e, al contempo, alla luce della potente rivoluzione tecnologica, l'insieme delle questioni della comunicazione e dell'informazione. Si è preso uno spicchio, quello del potere - una parola alla quale, spesso, specialmente qua dentro, preferiamo tanti sinonimi, e che invece ha una sua nobiltà - procedendo, in coerenza con quanto fatto prevalentemente con gli altri decreti, ma anche con disegni di legge (persino quelli di natura costituzionale), nella direzione del restringimento del potere ad una sola persona, ad un solo partito, ad una cultura, ad un solo pensiero. Qui c'è tutto, c'è la *summa* applicata alla radiotelevisione italiana: una figura, quella dell'amministratore delegato, con poteri conferiti senza precedenti nel nostro Paese, dal Dopoguerra ad oggi, né in Europa, in nessun'altra situazione democratica, salvo l'eccezione - da tutti ricordata - della Bulgaria. Credo stia tutta qui la questione.

Devo dire, anche alla luce discussione generale svolta nell'assoluta solitudine di quest'Aula - ora è presente qualcuno in più, perché bisogna spingere il bottone - che noi ci sentiamo onorati della inammissibilità di alcuni emendamenti, che sono quelli che ribaltavano la piramide, facevano cioè davvero prorompere la cittadinanza, le associazioni, quel tessuto che deve stare a presidio, in termini sia di controllo e di trasparenza che di partecipazione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1, perché mi sembra importante chiarire, anche rispetto al Governo e al relatore, e approfittando della presenza di tanti colleghi - probabilmente, durante le dichiarazioni di voto finali, molti abbandoneranno l'Aula, ma tanto alla RAI ci pensano Matteo Renzi e il direttore generale - per quale motivo noi voteremo un emendamento che sopprime l'articolo.

Pur avendo avuto un dialogo estremamente costruttivo in una prima fase con il relatore, che ringrazio, così come con il sottosegretario Giacomelli, a cui abbiamo fatto una "testa tanta" sui paletti che avrebbero dovuto definire le caratteristiche di eleggibilità per i membri del consiglio di amministrazione, questo Parlamento non ha minimamente preso in considerazione proposte di tale buonsenso e di tale onestà intellettuale che è raccapricciante la faccia con cui adesso guardate i vostri *tablet* facendo finta di niente. Mi spiego.

Noi avevamo messo alcuni paletti, tra l'altro condivisi da taluni costituzionalisti - abbiamo audito Enzo Cheli, che non mi sembra l'ultima delle figure autorevoli che possano esprimere giudizi sulla modalità di elezione del consiglio di amministrazione - rispetto a questa elezione, che vede fondamentalmente - non lo ripeto, perché immagino sarete stanchi: poverini! - due membri di nomina governativa, su proposta del Ministro dell'economia, e quattro nominati dal Parlamento.

Come ricordavano alcuni colleghi, per come sarà strutturato il voto - ancora peggio con il combinato Italicum-riforme - questo consiglio di amministrazione sarà completamente in mano alla maggioranza. Ora, come questa maggioranza può garantirci che non sarà succube di un amministratore delegato che - ribadisco - in senso generico, è espressione diretta del Presidente del Consiglio?

Noi non siamo contro l'idea di un consiglio di amministrazione snello, credetemi. Per sanare la RAI serviva un consiglio di amministrazione operativo, ma che fondasse il suo lavoro su competenza e indipendenza.

Avete respinto gli emendamenti che prevedevano che chi era stato fino a ieri membro del Parlamento non potesse entrare a far parte del consiglio di amministrazione. Abbiamo visto, poi, chi avete eletto nel consiglio di amministrazione: persone che non hanno la minima competenza televisiva, a parte Freccero; giornalisti come Franco Sidi, odiato dai suoi stessi collaboratori perché li ha sventuti. La composizione del consiglio di amministrazione è vergognosa. È inutile, senatore Zanda, fare un cenno di dissenso: se l'avesse fatto Berlusconi, ti vedrei ora con la bandiera rossa su qualche barricata. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Onorevoli colleghi, anche noi, come Renzi, volevamo componenti del consiglio di amministrazione snelli ed operativi, ma l'operatività è direttamente proporzionale all'indipendenza e voi avete bocciato quegli emendamenti. E ciò è vergognoso, perché non vi chiedevamo altro se non escludere chi, nella precedente legislatura, era stato membro del Parlamento o aveva avuto incarichi di segreteria o di Governo. La disposizione si applica solo a qualche povero Sottosegretario, come forse il sottosegretario Giacomelli, che tra tre anni non potrà diventare membro del consiglio di amministrazione della RAI. È dai tempi del cosiddetto editto bulgaro che sappiamo cosa ciò genera. In quell'occasione siete stati zitti, perché - lo ricordiamo tutti - il Presidente della Commissione RAI era Petruccioli, che ha fatto finta di niente.

Se veramente si fosse voluto andare in una direzione utile per riformare la RAI, che è un elefante - è anche approdata al cimitero degli elefanti, tanto l'avete spolpata negli ultimi anni - sarebbe servito un nucleo dirigenziale operativo competente. Avevamo individuato delle chiare aree di competenza editoriale, tecnologia e giuridico-amministrativa. Con che faccia avete respinto la nostra proposta emendativa?

In conclusione, nonostante l'articolo 2 abbia recepito alcuni aspetti, merito del buon senso di pochi - penso al piano di trasparenza o alle caratteristiche di onorabilità - il nostro voto su di esso sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiediamo, inoltre, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16 (testo 2), presentato dal senatore Gasparri, nella formulazione accettata dal presentatore.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole all'emendamento 2.17, che si riferisce alle ipotesi di revoca dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI. Il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che tale revoca «è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

L'emendamento 2.17, volto a prevedere che la Commissione si esprima con la maggioranza dei due terzi dei componenti, è estremamente opportuno al fine di evitare che la revoca possa essere disposta da una maggioranza semplice. Si potrebbe, infatti, arrivare al punto per cui una maggioranza anche minima possa far fuori i componenti del consiglio di amministrazione sgraditi. Direi che questa sarebbe una procedura davvero anomala.

Se ha senso il coinvolgimento della Commissione di vigilanza, deve però essere prevista l'espressione di una maggioranza qualificata, perché altrimenti avremmo un'ulteriore garanzia sempre per la maggioranza. Ricordiamoci che le garanzie previste per la sola maggioranza sono tipiche di un regime e sono sempre presenti anche nella monarchia assoluta e nella tirannia, dove la maggioranza è sempre garantitissima. La democrazia si distingue allorquando vi è una garanzia anche per la minoranza. Nel provvedimento in esame la garanzia è prevista per la sola maggioranza e credo, quindi, doveroso votare a favore dell'emendamento 2.17.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo già parlato ieri della modalità di nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione della nuova RAI renziana, della nuova era luminosa verso la quale ci stiamo incamminando, dove il Presidente del Consiglio risplenderà come un sole nella notte buia. Considerando che questo sole, come tutti, è destinato a oscurarsi, forse dovrebbe ricordarsi che, quando si fanno queste cose e, cioè, quando si impone il volere di colui che si presume sia maggioranza da qui all'eternità e sapendo che questo non sarà, si produce un effetto pericoloso.

Come ha detto anche il senatore Malan, quando si fanno le regole solo per tutelare la maggioranza, credendo di rimanere maggioranza a vita, siamo in un regime. E di regimi in questo Paese ne abbiamo

qualche ricordo. Forse bisognerebbe esaltare il ruolo delle minoranze e opposizioni, proprio per garantire il principio fondamentale, che è la democrazia. Ma, forse, in questo Paese di democrazia si inizia a soffrire. Come abbiamo accennato ieri, siccome ci sono delle situazioni che riguardano non solo il nostro Paese ma ben altri luoghi, probabilmente è più opportuno essere pronti a un qualcosa che sia molto facilmente attuabile e, quindi, un grande potere di decisione. Le crisi democratiche, però, si combattono con più democrazia e non con meno. E questo lo vediamo anche con il disegno di legge sulla RAI.

Noi, con l'emendamento 2.17, chiediamo semplicemente di rispettare il principio per cui la modalità di nomina e di revoca di un componente del consiglio d'amministrazione non sia equivalente, perché - è stato già richiamato ieri - significa andare incontro a quanto dice la sentenza della Corte costituzionale. Sostanzialmente stiamo chiedendo di rendere più costituzionale un testo che presenta gravi problemi di incostituzionalità e che il potere di revoca sia affidato al MEF.

Ovviamente, però, dobbiamo anche ricordarci che la maggioranza nomina dai due ai tre, a seconda dei casi, componenti del consiglio di amministrazione con un voto parlamentare e due li nomina il MEF. In sostanza, il Governo e la sua maggioranza nominano tutti quanti. E siccome il potere di revoca è anche in capo al MEF, può revocare anche l'eletto della minoranza. Allora come fa la minoranza a sostenere che si sta revocando il suo eletto perché non è conforme all'obiettivo del grande sole che si illude di splendere?

Noi, allora, dovremmo prevedere il voto della maggioranza qualificata (i due terzi) in Commissione vigilanza per avere un minimo di contrappeso alla possibilità di revoca del MEF, anche perché in questo modo si potrebbe garantire maggiormente il ruolo delle opposizioni e delle minoranze.

Quanto stiamo facendo - mi riferisco, in particolare, all'articolo 2 ed è stato già detto - è un *vulnus*, che purtroppo è ripetuto. Questo Governo ci sta abituando continuamente all'accentramento totale, e dovremmo rifletterci. È venuto qui il presidente Renzi a parlarci di quanto succede nel mondo. Diverse persone sono intervenute. Ma vediamo cosa sta succedendo nel mondo? Vogliamo pensare ad una strada diversa da quella dell'accentramento del potere per prendere immediatamente le decisioni? Se non cominciamo da qua, da quello che facciamo con i nostri atti parlamentari e non diamo l'esempio - ribadisco che un problema di crisi democratica si combatte con più democrazia e non con meno - facciamo un cattivo servizio al Paese, ai cittadini, agli italiani. Cosa capiscono i cittadini quando vedono che tutto il potere va a finire nelle mani di un uomo solo? Capiscono che così si gioca e si vince. Questo è il modo in cui educiamo i nostri cittadini? Noi dovremmo spogliarci dell'idea di accentramento del potere, anche se, in realtà, dovremmo spogliarci dell'idea stessa di potere. Ma questo è un discorso che faremo un'altra volta. In questa fase, però, cerchiamo di dare almeno un po' di rispetto alle minoranze che nel Paese garantiscono la democrazia. Sono le minoranze a garantire la democrazia, e non le maggioranze.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dal senatore Gasparri, sostanzialmente identico all'emendamento 2.22, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[AIROLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, volevo segnalare che nella votazione dell'emendamento 2.22, tra l'altro a mia prima firma, per sbaglio mi sono astenuto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24.

[ROSSI Maurizio](#) *(Misto-LC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSI Maurizio](#) *(Misto-LC)*. Signor Presidente, vorrei richiamare all'attenzione dell'Assemblea il fatto che stiamo per votare un emendamento che chiede di ottenere trasparenza sui compensi all'interno della RAI, non solo quelli superiori ai 200.000 euro ma anche quelli superiori ai 100.000. In questo modo, il testo attuale di 240.000 comporta che tale controllo riguarderebbe circa cinquanta persone su settecento presenti in RAI.

Sappiate che votate per non dare trasparenza ai cittadini su quanto deve essere pubblicato dei costi, degli stipendi dei dirigenti e di altre partite. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

In Gran Bretagna la somma di partenza è di 500 sterline, e qui si chiede che sia sopra i 200.000 euro. Di seicento persone non si saprà nulla, neanche per il futuro, di quanto guadagnano e di cosa fanno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, concordo con la estrema opportunità di votare a favore di questo emendamento.

Che persone che guadagnano il doppio di un parlamentare non vengano neanche elencate e non si debba averne neppure evidenza, e che chi guadagna - ad esempio - 199.000 euro non debba essere indicato nel sito mi sembra poco sensato, allorquando, in altri casi come i Comuni, senza guardare ad altri Paesi, si deve rendere conto dei 100 o 500 euro.

Pertanto, francamente, votare contro questo emendamento sarebbe davvero bizzarro. Naturalmente la maggioranza lo farà, ma noi invece votiamo a favore.

[ROSSI Maurizio](#) *(Misto-LC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSI Maurizio](#) *(Misto-LC)*. Signor Presidente, l'emendamento ora in votazione è il 2.24. Quello per cui sono poc'anzi intervenuto in dichiarazione di voto è il 2.27. Chiedo quindi scusa per l'errore commesso.

L'emendamento 2.24 è stato presentato da noi in Commissione al Senato. Nel testo attuale l'amministratore delegato potrà stipulare contratti fino a 10 milioni di euro e potrà sottoporli a

posteriori al consiglio di amministrazione. Invece, con l'emendamento 2.24 si chiede di inserire la parola «proponere»: in tal modo l'amministratore delegato dovrà sottoporre in modo preventivo i contratti al consiglio di amministrazione.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 2.27, sul quale mi permetto di fare la dichiarazione di voto.

Noi non ci stupiamo di trovare, all'interno delle modifiche apportate dalla Camera, certe porcate, perché sono in linea con quanto il Governo ci vuole appioppare con la riforma della RAI.

Come abbiamo detto questa mattina in discussione generale e come ribadiremo sull'articolo 3, si vuole liberare la RAI dall'obbligo di fare degli appalti trasparenti, proprio nei giorni in cui gente è stata messa in galera perché in RAI girano ancora le tangenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Di cosa stiamo parlando? Questa è la RAI trasparente? Chiedo ai colleghi del PD se non abbiano più alcun pudore. Lo so che Renzi vi sta obbligando a votare questo provvedimento e che bisogna essere in linea col padrone, ma c'è un limite alla decenza. Non so se abbiate letto gli articoli di giornale pubblicati ieri. Forse io leggo altre testate rispetto a quelle che leggono i colleghi del PD, ma lì si parla di tre arresti per tangenti per appalti TV, di *manager* in carcere per bustarelle in TV, di mazzette e frodi.

Ma non vi è solo questo. Richiamo l'attenzione di tutti sul fatto che la 14a Commissione, nell'esprimere il parere favorevole, è stata molto chiara, affermando in maniera molto puntuale - lo dico alla collega Cardinali, che ha esteso il parere e fa parte anche della Commissione di merito - che, per la trasparenza, il codice degli appalti ci impone (o dovrebbe imporci) delle regole. Al contrario, qualcuno all'interno della RAI vuol far passare il messaggio per cui alla RAI solo liberi tutti: gli appalti si possono fare in cavalleria. Di cosa stiamo parlando?

Noi siamo sconcertati e lo eravamo già quando abbiamo licenziato la riforma della RAI in prima lettura in Senato. Vedendo, però, tornare il provvedimento con delle porcate al suo interno ci viene da dire che non c'è limite all'indecenza. E lo dico molto onestamente, avendo alla mano i titoli di giornale che tutti leggiamo e per quello che sta succedendo. Mi chiedo se vogliamo lasciare che alla RAI si facciano degli appalti in cavalleria. Non lo so.

Noi non approveremo questo testo e sottoscriviamo l'emendamento 2.27. Inoltre, sull'articolo 3 abbiamo presentato degli emendamenti puntuali che speriamo - mi rivolgo al relatore Ranucci, ma anche al sottosegretario Giacomelli - possano dare una mano a questa maggioranza, a questo Governo, a diventare meno rossi davanti ai cittadini. C'è poco da ridere.

Siamo anche disposti a ragionare al riguardo, signor Sottosegretario. Secondo noi, vale la pena fare un passo avanti da questo punto di vista. Altrimenti, domani mattina, quando dovremo affrontare la riforma del codice degli appalti - o forse non la esaminiamo e la rimandate a gennaio, ma non lo abbiamo ancora ben capito - ci ritroveremo a dover dichiarare anche in quel caso l'illusione che abbiamo avuto. Infatti, anche rispetto alla riforma del codice degli appalti, su cui c'era stata data da parte del Governo la possibilità di lavorare a quattro mani, alla fine ci torna dalla Camera un'altra porcata. Scusate se mi aggancio a quel provvedimento, ma di fatto arriviamo a parlarne.

Quello che ci chiediamo - e mi rivolgo anche al Governo - è cosa mangino in mensa alla Camera per combinare questi disastri. E lo dico perché tornano indietro provvedimenti di un certo tipo, mentre in questo ramo del Parlamento si lavora anche giudiziosamente. Io mi esprimo magari in maniera un po' scherzosa, ma la riforma del codice degli appalti - l'abbiamo elaborata veramente con grande impegno e su cui noi della Lega Nord abbiamo anche votato a favore - nel testo che portiamo in Assemblea - lo dico da subito - avrà il nostro voto contrario. E lo facciamo non perché stamattina ci siamo svegliati male, ma perché non va bene, in quanto la Camera ci ha mandato indietro un testo che grida vendetta al cielo. Signor Sottosegretario, grida vendetta al cielo!

Anche quanto è stato fatto sulla RAI non va bene. Hanno messo in galera tre ladri di galline. Mi

chiedo se sia possibile. Renzi ha detto che avrebbe consegnato al Paese una RAI moderna, pluralista e indipendente. Ma, nel provvedimento in esame, non c'è niente di tutto questo. E non va bene perché varate una *governance* che grida vendetta al cielo. È un vostro punto di vista, come è legittimo sia in democrazia, ma almeno i ladri si lascino fuori dalla RAI. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario Giacomelli. Ne ha facoltà.

[GIACOMELLI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, intervengo solo per rispetto all'Assemblea, perché non vorrei rimanessero come vere le affermazioni dei senatori Maurizio Rossi e Crosio.

Leggo dal testo che vi è stato distribuito. Il Senato aveva chiesto che, nel piano trasparenza, fossero pubblicati i compensi lordi percepiti dai dirigenti. La Camera ha scritto, invece, che devono essere pubblicati i compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società e comunque dai soggetti che percepiscono un compenso pari o superiore a 200.000 euro. La Camera ha, quindi, inasprito quanto aveva stabilito il Senato. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

Lo dico solo per evitare che vi scandalizzate un altro po'.

[DI MAGGIO](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere al senatore Maurizio Rossi di poter sottoscrivere gli emendamenti 2.24 e 2.27.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Sottosegretario, se nel piano di trasparenza era definita, come noi abbiamo chiesto (e voi in parte avete recepito e di questo vi do atto), la trasparenza totale su tutti dirigenti (apicali e non), perché precisare quelli che percepiscono al di sopra dei 200.000 euro, visto che ce ne sono solo cinque o sei? *(Commenti del senatore Astorre)*.

PRESIDENTE. Collegli, rivolgetevi alla Presidenza.

AIROLA (*M5S*). In secondo luogo, questa del piano trasparenza era presente sia nel vecchio che nel nuovo contratto, più o meno a vari livelli, ma la RAI, allo stato attuale, non ha mai dato seguito all'obbligo di trasparenza. Di cosa stiamo parlando, allora? *(Applausi del senatore Morra)*.

Per questo siamo arrabbiati e "mettiamo in croce" il Governo. Avete tolto alla Camera anche le sanzioni per l'amministratore delegato e per i dirigenti che non fanno la trasparenza, che ci servono, visto e considerato che le cose che escono da qua poi non vengono applicate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[ROSSI Maurizio](#) (*Misto-LC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (*Misto-LC*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Giacomelli, ma è vero che il principio è stato allargato ai dirigenti e ad altri, ma sempre sopra il limite dei 200.000 euro. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Mi sembra che il testo sia di una chiarezza assoluta. Può piacere o no, e ci si regolerà di conseguenza.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dal senatore Rossi Maurizio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il testo è chiaro, ed è vero che comprende tutti i dirigenti. Qui, però, stiamo parlando di soggetti che non rientrano tra le figure elencate (ossia componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti e quant'altro) e non sono parte di quelle categorie, altrimenti devono essere pubblicati lo stesso, in ogni caso. Si parla, cioè, di altri tipi di figure, come gli ospiti e gli artisti o altri soggetti.

Non capisco il motivo di prevedere una soglia di 200.000 euro, quando, tra l'altro, si tratta di persone che magari appaiono per una sola trasmissione, come è il caso di Varoufakis, che è stato pagato 27.000 o 37.000 euro per comparire qualche minuto sulla RAI. Una paga di qualche migliaia di euro al minuto è forse rilevante, anche se inferiore ai 200.000 euro.

Mettiamo pure i 37.000 euro di Varoufakis da parte, ma almeno fissiamo la soglia a 100.000 euro. Non c'è niente di male. Ci sono casi in cui far apparire un artista o una celebrità può rendere alla RAI molto più dei 200.000 euro che gli si danno, ma occorre un minimo di trasparenza. Pensare di escludere le collaborazioni di carattere artistico da questo, direi che è un ulteriore, ingiustificabile atto di non trasparenza.

Vogliamo far venire il grandissimo personaggio che farà fare chissà quali ascolti alla RAI? Se gli diamo addirittura più di 200.000 euro - in questo modo si possono anche dare 1 o 2 milioni - non lo si deve pubblicare? Francamente mi sembra davvero ingiustificabile. E perché? Perché è un artista? Ma che differenza fa? Se facciamo venire, ad esempio, un ex Presidente degli Stati Uniti dobbiamo dirlo e, se invece è un cantante o un attore, non dobbiamo dirlo? Fra l'altro, chi stabilisce se è "artistico" o no? Magari poi facciamo venire un personaggio che non è artista e se canta una canzone diventa artista. Se vogliamo la trasparenza, almeno sopra i 200.000 euro, che sia artista, saltimbanco o scienziato, diamo un minimo di trasparenza.

[D'ANNA](#) (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*AL-A*). Signor Presidente, vorrei chiedere al Sottosegretario, a proposito di questa *querelle* che è sorta, se ricorda una vecchia disputa ideologica che nel Medioevo andava per la maggiore: i filosofi dissertavano su quanti angeli potessero danzare sulla papocchia di uno spillo. Credo che vi stiate avvitando intorno ad una dissertazione simile. Mi spiego (poi, nella dichiarazione di voto finale, sarò ancora più chiaro). La RAI ha entrate per 2.748 milioni di euro (quasi 3 miliardi), che trae per 1.750 milioni dal canone e per 700 milioni dalla pubblicità. Il 60 per cento di questi ricavi viene speso in beni e servizi; il restante, per un costo complessivo di 1 miliardo di euro, sempre per il personale. Sono chiare le dimensioni di questi numeri?

La RAI ha qualcosa come 12.000 dipendenti (signor Sottosegretario, non si distraenga, abbia la compiacenza). I dipendenti sono poco più di 12.000, oltre a 550 dirigenti. I giornalisti non dirigenti, invece, sono 1.278 (e vorrei sentire in proposito il collega dell'opposizione che è sempre puntuale su alcune questioni) e, nonostante questo esercito di persone, noi commissioniamo all'esterno, per il 60 per cento dei servizi avendo la bellezza di altri 10.019 collaboratori esterni: 12.000 più 10.000 fa 22.000.

Caro Sottosegretario, lei sembra Aristotele quando ci puntualizza, nell'«Etica nicomachea», che la Camera ha ampliato l'elenco delle cose. Ha ragione il senatore Malan: metteteci pure i compensi di Benigni e di Celentano, di tutti quegli artisti, come Luttazzi o altri, che negli anni scorsi sono stati chiamati a fare politica. Nominalmente sono artisti, ma fattualmente sono politici camuffati.

Ma il vero problema della RAI sta in queste cifre. Mi consenta di dire - e concludo, signor Presidente - che il senatore D'Ascola ci potrebbe insegnare che i giuristi tedeschi amavano dire che una norma senza precetto è una spada senza punta. Se non pubblicano tutti questi dati chi decade? Cosa fate, gli mettete il sale sulla coda? Dove sta il precetto? (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, signor Sottosegretario, sinceramente anch'io trovo questa aggiunta fatta alla Camera interpretabile. Ne parlavo adesso con il relatore. All'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso «10», lettera g), si parla di «dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti (...), diversi dai titolari di contratti di natura artistica,» - questa è una parentetica che esclude tutti coloro che hanno una funzione artistica o danno un contributo artistico - «che ricevano un trattamento economico annuo (...) pari o superiore ad euro 200.000». Quest'ultimo «che» mi sembra riferito a tutto l'elenco dei dirigenti citati prima (è una questione difficile e meriteremmo di non essere distratti da Zanda in questo momento).

Vi è un unico vantaggio (anche se ritengo che la norma fosse molto più giusta, corretta, semplice e sintetica nella formulazione uscita dal Senato, che tra l'altro abbiamo stabilito insieme; questa aggiunta mi fa veramente insospettare, perché la formulazione in italiano è interpretabile): rispetto a quello che diceva il collega Maurizio Rossi è probabile che gli stipendi di 200.000 euro aumenteranno, perché con le emissioni di *bond* da parte della RAI si potranno pagare stipendi più alti e non ci saranno più i tetti di prima. Questa è la battaglia che abbiamo portato avanti, chiedendo alla presidente e all'amministratore delegato della RAI, anche alla luce del fatto che non quest'ultimo verrà eletto in maniera indipendente ma sarà direttamente nominato dal Governo, almeno di mantenere - come misura di facciata - uno stipendio inferiore ai 200.000 euro. Questo non succederà e ci hanno già detto chiaramente in audizione che la RAI emetterà *bond*, cosicché potranno pagare i dirigenti più di 200.000 euro. Forse almeno questi compensi li potremo esaminare qua dentro. (*Applausi del senatore Endrizzi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27, identico all'emendamento 2.28, di cui l'Assemblea ha discusso per un'ora.

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Chiedo di aggiungere la firma ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Rossi Maurizio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

BELLOT (Misto-Fare!). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, intervengo solo per dire che non ha funzionato il sistema di votazione, ma era mia intenzione votare a favore degli emendamenti 2.27 e 2.28.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.30, presentato dal senatore Rossi Maurizio, fino alle parole «determinata soglia».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.31.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.33, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.35, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.36, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.37, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.43, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, invitiamo a votare contro l'approvazione dell'articolo 2. Leggevo poco fa su un giornale la commemorazione di Licio Gelli, di cui si parla giustamente male, anche se poi le vicende del successivo trentennio hanno ridimensionato quanto accaduto, visto che dopo è successo ben di peggio. Si dice che Licio Gelli sarebbe stato, tra gli altri, autore del piano per la soppressione del Senato, anche se qua c'è una vasta correttezza postuma; così leggevo su «il Fatto Quotidiano»: non so se l'idea era di Gelli, ma ci si è messo un po' di tempo. Vorrei dire comunque che io ho votato contro: lo dico affinché resti agli atti casomai interessi a qualche sostituto procuratore. Voglio dunque evidenziare che la norma dell'articolo 2 che ci apprestiamo a votare è peggio dei progetti di Gelli, perché abolisce il ruolo del Parlamento rispetto alla RAI. Resta infatti un consiglio "moncherino", senza poteri ed influente e poi un amministratore delegato; per cui siamo oltre Gelli. Adesso farò un controllo sui giornali, che oggi gli dedicano molto spazio, per vedere se c'era un progetto di Gelli per avere un amministratore delegato che nominava e faceva tutto lui. Quanto al fatto che se uno prende 201.000 euro viene controllato, mentre se ne prende 199.000 non viene controllato; non mi sono nemmeno associato alla discussione di prima, non perché non la ritenessi importante: i colleghi che hanno parlato hanno detto con chiarezza tutto quello che la RAI dovrebbe fare e che invece non viene fatto.

Perché c'è questa paura della trasparenza? Si accentra e decide uno solo. L'articolo 2 scansiona ed

elenca i compiti dell'amministratore delegato. Io gli auguro di diventare bravo, anche se ho conosciuto un suo precedente editore che mi ha detto che non lo trovò bravissimo. Risparmio ora quello che mi ha detto, sono tutti personaggi pubblici e noti (tanto mi capiterà di dirlo, casomai all'interessato stesso). Per cui stiamo dando un sacco di poteri, senza un controllo parlamentare, al consiglio di amministrazione. Complimenti a chi vota questa roba, perché Gelli al vostro confronto era un dilettante. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, diceva il mio collega Cervellini che questo è il piccolo cuore di questo disegno di legge che osate chiamare riforma della RAI. L'articolo 2 interviene sulla *governance*; ma alla fine tutta l'operazione è semplicemente riassumibile nel fatto che si elimina un controllo più plurale, su cui si era detto di tutto (si era detto che bisognava togliere la RAI dal controllo dei partiti), per affidare con questa operazione tutto il potere all'amministratore delegato nominato dagli azionisti. Quindi tutto è in capo al Governo.

Vi sono poi una serie di norme contenute all'interno di questo articolo 2 che configurano esattamente la fine dell'indipendenza della RAI, stabilita per legge. Non che vi avessimo mai creduto molto, ma in questo modo non c'è proprio alcun dubbio, neanche normativo. Con questo articolo 2 accade quello che l'articolo 21 della nostra Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale e le indicazioni del Consiglio d'Europa dicono di non fare, cioè sottoporre all'Esecutivo il controllo dell'azienda e del servizio pubblico; si mette così assolutamente fine a qualsiasi idea, possibilità o parvenza di indipendenza, mantenendo peraltro la Commissione di vigilanza e il ruolo dei partiti. Quindi abbiamo il combinato disposto di consociativismo e spartizione, ma contemporaneamente, sia chiaro, anche se qualcosa prenderete, comanda solo uno, con un partito e un Presidente del Consiglio che decidono tutto. Complimenti, questa la chiamate riforma della RAI.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Crosio, la prego di fare una dichiarazione veramente sintetica, perché vi è un'ampia richiesta di sospendere la seduta per partecipare al saluto di commiato all'onorevole Cossutta.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, senz'altro, anche se un minuto ce l'ho perché l'articolo 2 è importante, in quanto tratta della *governance*.

Noi non voteremo questo articolo, perché è diametralmente opposto alla nostra visione di una RAI pluralista e moderna, nella quale il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto avere un determinato impianto. L'ho detto in discussione generale e lo dico ora in maniera sintetica, visto che l'Aula ci offre una platea forse un po' più interessata: a nostro giudizio, la *governance* di questa RAI doveva essere basata su un concetto molto diverso, che non siete riusciti ad esprimere, se non in prima battuta come slogan politico, ma non nei fatti. Sottolineiamo che all'interno di questa *governance*, e all'interno del consiglio di amministrazione in modo particolare, avrebbero dovuto esserci un rappresentante degli enti locali, eletto nella Conferenza Stato-Regioni (era fondamentale), un rappresentante eletto dal consiglio dei consumatori, un altro eletto dall'assemblea della RAI e via dicendo.

Quella che consegniamo, come ho detto stamattina in sede di discussione generale, è la battuta (che tanto battuta non è) del direttore generale di EBU, l'associazione che racchiude tutte le televisioni europee e rappresenta oltre un miliardo di persone, la quale, con riferimento al mandato, ha affermato che se questo sarà il nuovo assetto della RAI, solo in Italia la durata sarà così breve: «3 anni come in Bulgaria». Non è una considerazione mia, ma di qualcuno molto più autorevole di me.

Votare questo articolo significa, a nostro giudizio, votare qualcosa che è diametralmente opposto non solo alle previsioni, alla volontà, alle aspirazioni e alle ambizioni di tutti gli italiani, ma anche all'impianto che oggi in Europa contraddistingue le televisioni moderne. Ancora una volta, il nostro Paese non riesce a darsi qualcosa di interessante.

Chiudo qui, perché vedo che tutti hanno fretta, annunciando il voto contrario del nostro Gruppo

sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Collegli, come comunicato per le vie brevi, sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,42, è ripresa alle ore 15).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 15)

Collegli, poiché per le ore 15, esattamente in questo momento, è stata convocata la Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà al termine della stessa.

(La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,56).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare. *(Brusio).*

Invito i colleghi a prendere posto, perché dopo l'illustrazione passeremo alle votazioni.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, siamo arrivati all'esame dell'articolo 3 del provvedimento, che è interessante perché affronta il tema degli appalti in RAI: come vengono gestiti, quali sono i livelli di trasparenza e come viene osservato il codice degli appalti.

Ne abbiamo parlato e sappiamo che sul codice degli appalti fu fatto un lavoro interessante nel corso della prima lettura in Senato, dove poi tornò per la terza lettura.

Fu fatto un lavoro interessante nell'ambito del quale tutta la Commissione collaborò. Tirammo fuori un testo piuttosto buono. Purtroppo alla Camera il lavoro è andato disperso. Forse bisognerebbe verificare cosa si fa alla Camera. Si parla di ridurre il Senato a dopolavoro dei consiglieri regionali; forse potremmo farlo per la Camera e faremmo un servizio. A parte la battuta, Presidente, il codice degli appalti dovrebbe rappresentare il mantra anche perché deriva dall'attuazione di alcune direttive comunitarie. Quando all'articolo 3 del provvedimento prevediamo alcune esclusioni, in effetti andiamo ad esautorare le direttive perché le esclusioni vanno oltre il dettato europeo. Dovremmo metterci d'accordo, visto che l'Europa viene spesso citata e ci viene detto che la stessa, a volte, è persino più avanti delle nostre tesi e posizioni. Quando impattiamo sulla RAI, infatti, escludiamo determinati settori perché sottraiamo alla procedura di gara, per esempio, anche gli appalti di lavori, servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria. Ricordiamo che la soglia comunitaria è di 200.000 euro per i servizi, che sono sostanzialmente i progetti, e 5 milioni di euro per i lavori. Parliamo di cifre considerevoli e, allora, perché vogliamo sottrarre alle procedure di gara i lavori appaltati dalla RAI? Ce lo dovremmo chiedere, perché stiamo parlando di cifre importanti e considerato quello che ultimamente sta succedendo. Nel Paese, infatti, avvengono ripetutamente casi di corruzione che, purtroppo, partono quasi sempre dagli appalti perché per corrompere bisogna avere denaro e questo viene fuori dagli appalti e non da altre parti. A tal proposito, mi permetto di sollecitare la Presidenza affinché porti in Aula la discussione del provvedimento sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sugli appalti, un lavoro già iniziato e che doveva essere semplicemente portato in Aula per poi essere trasmesso alla Camera. Questo è un altro tema che dovremmo tener presente nella nostra attività. Mi permetto di sollecitare la Presidenza circa l'opportunità di portare in Aula l'istituzione della Commissione d'inchiesta.

Tornando alla RAI, non si capisce perché abbiano peggiorato il testo rispetto a quello da noi trasmesso alla Camera. Ribadisco che dobbiamo stare molto attenti quando parliamo di trasparenza. Se rendiamo tutto trasparente e chiediamo più di un preventivo, facciamo un servizio utile perché otteniamo un beneficio anche in termini di carattere economico. Probabilmente in quel caso la competizione ci permette di avere un miglior prodotto a un minore costo. Allora, abbiamo sottratto non solo i contratti riguardanti la RAI - ricordiamo che si chiama codice dei contratti, ma comprende anche appalti e incarichi - ma anche quelli di società partecipate dalla medesima, allargando quindi a questa fattispecie, anche in termini di commercializzazione dei prodotti televisivi. Posso capire se si tratta di produzione perché stiamo realizzando un prodotto audiovisivo e, quindi, c'è un'unicità del prodotto;

ma quando parliamo di commercializzazione dovremmo stare più attenti perché in questo Paese c'è stato un noto caso sulla commercializzazione dei diritti televisivi. Parlo di un fatto di tanti anni fa per il quale ci fu un processo a un noto politico che fino a poco tempo fa era senatore e adesso non lo è più, anche se riguardava un altro Stato ed erano altre situazioni. Bisogna comunque stare molto attenti quando si fanno queste cose per evitare che si possano creare problemi di distorsione, magari dovuti anche a sovrapproduzioni. Quando non c'è concorrenza, gara o trasparenza è facile fare sovrapproduzioni e creare nero. Il problema è, come al solito, evitare di creare nero. Possiamo ora immaginare un percorso in base al quale tali questioni siano affidate alla parte interna della RAI che riguarda l'anticorruzione? Sarebbe stato però più utile che il Parlamento avesse imposto una coerenza. Per questo motivo abbiamo presentato emendamenti in tal senso che poi esamineremo. Ora procediamo alle votazioni.

Mi sembra, però, che non stiamo facendo un buon servizio, non solo alla RAI, ma neanche al Paese e tanto meno ai cittadini che pagano le tasse.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, all'articolo 3 abbiamo presentato due emendamenti che, di fatto, richiamano quanto già detto stamattina.

La questione di questo lasco, lasciato per la questione degli appalti, ci lascia molto perplessi. Pertanto, uno degli emendamenti va a sopprimere il comma 2 dell'articolo 49-ter e l'altro chiede di ricondurre, almeno per le società partecipate, questo passaggio che riteniamo fondamentale in un percorso più accettabile.

Riteniamo questo inserimento fatto alla Camera alquanto maldestro dal punto di vista, non procedurale, ma sostanziale. Lasciare questa libertà sugli appalti non ci sembra molto logico.

Tra l'altro, richiamo per l'ennesima volta il fatto che la 14a Commissione, in sostanza, ha dato parere negativo, richiamando, in modo particolare, la Commissione competente ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e obbligo di procedere nell'ambito di almeno cinque concorrenti, che siano chiamati a presentare delle offerte nel caso dovessero offrire dei servizi o fornire delle merci all'interno del sistema RAI. Pertanto, questi emendamenti vanno in questo senso e vedremo quali saranno i pareri del Governo.

Volevo anche rassicurare il sottosegretario Giacomelli che i miei riferimenti di stamattina al cibo della Camera non erano riferiti agli emendamenti del collega Maurizio Rossi ma all'inserimento di questi articoli. Pertanto, la possibilità che vengano serviti, alla mensa della Camera, funghi alterati che portino all'allucinazione dei colleghi deputati era riferita a questo articolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, il parere è negativo su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G3.100 della senatrice De Petris, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità di assicurare il mantenimento del posto di lavoro da parte degli agenti di riscossione del canone, come da prassi seguita in situazioni analoghe». Il dispositivo si ferma qui.

Invece, ho una proposta da fare al senatore Cioffi, che ha presentato tre ordini del giorno, vertenti più o meno sullo stesso punto. Propongo al senatore Cioffi di raggruppare le tre premesse in un unico ordine del giorno con il seguente dispositivo: «impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che per tutti gli appalti, i contratti, gli affidamenti, gli incarichi, in particolare quelli conclusi dalla RAI e dalle società partecipate aventi ad oggetto la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, lavori, servizi e forniture, la RAI potenzi e rafforzi tutti i necessari controlli interni al fine di assicurare piena correttezza e trasparenza, ampliando il più possibile il numero delle offerte da confrontare».

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, la invito a consegnare il testo della riformulazione alla Presidenza in modo da poterlo trasmettere al presentatore, così da consentirgli una valutazione.

Quando arriveremo alla votazione degli ordini del giorno magari il senatore Cioffi potrà interloquire con il relatore.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

[ROSSI Maurizio](#) (*Misto-LC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (*Misto-LC*). Signora Presidente, ci tengo che i colleghi sappiano che il testo approvato dal Senato prevedeva che: «l'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi». Doveva quindi trattarsi di qualcosa di continuo, invece alla Camera è stata inserita la locuzione «con cadenza almeno annuale», quindi conosceremo questi dati alla fine di un anno.

Quanto all'emendamento 3.4, ci tengo a dire che secondo me avevamo fatto un ottimo lavoro al Senato con il relatore Ranucci inserendo che: «La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI-Radiotelevisione italiana SpA per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi». Ci tengo che i colleghi sappiano che l'emendamento 3.4 ripristina il testo approvato dal Senato, che alla Camera è stato soppresso, probabilmente perché considerato troppo stringente. Pertanto, per quanto ho appena annunciato, non ci sarà nessun tipo di controllo in questo senso.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, dichiaro il voto a favore dell'emendamento 3.5, che chiede di sopprimere l'articolo 49-ter, introdotto all'interno dell'articolo 3 del disegno di legge e con il quale si prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici, cioè da quelle belle norme sulla trasparenza di cui ci si fa un gran vanto e che si dovrebbero affrontare nel provvedimento che modifica la legge sugli appalti. Si fa un gran vanto di queste cose; si tira in ballo l'Autorità nazionale anticorruzione e poi si predispone un articolo che esclude una vasta tipologia di contratti che può fare la RAI dall'applicazione di questa disciplina; inoltre, poiché non sembrava abbastanza, oltre alla RAI si sono incluse anche le società interamente partecipate dalla medesima.

Francamente, mi sembra una cosa diversamente da quella di cui tutti parlano: questo gran riempirsi la bocca con la trasparenza, la competitività, basta con le posizioni di privilegio; devo dire coerentemente con altri settori dove ci si ostina a trovare tutti i trucchi per non fare le gare d'appalto, come ad esempio le concessionarie autostradali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7, identico all'emendamento 3.8.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 3.7 è uno di quelli di cui abbiamo parlato prima. Qui si tratta, come è stato detto adesso, di togliere una piccola parte aggiunta alla Camera dei deputati. Ricordiamo infatti - non a noi che lo dovremmo sapere, ma magari a qualcuno che ci ascolta da casa - che quando un testo torna dall'altra Camera, noi possiamo intervenire solo sulle parti modificate. E l'unica parte modificata in questo caso era l'aver inserito oltre alla RAI, che quindi può fare appalti escludendo le disposizioni di applicazione del codice dei contratti, anche le società interamente partecipate dalla medesima.

Questo emendamento aveva quindi lo scopo di limitare i danni: veramente un piccolo pannicello caldo. È vero, come è stato detto, che è un momento particolarmente cruento per ciò che riguarda la situazione degli appalti e tutte le corruzioni ad esso collegate; e sembra che oramai l'unica soluzione sia chiedere a Cantone, persona della cui competenza non possiamo dubitare, ma sembra quasi che sia colui che deve risolvere i problemi del mondo. Siamo ridotti male se ci deve essere qualcuno che deve risolvere i problemi del mondo e non siamo in grado di far sì che il mondo impari ad andare avanti da sé. Forse bisognerebbe «beccare» le persone che fanno queste cose e punirle in maniera coerente.

Questo emendamento si propone solo di escludere dalla norma le società partecipate, perché è vero che in questo Paese, come è stato detto, non si va a controllare realmente quello che succede. Poco prima è stato citato il caso delle concessionarie autostradali, ma mi sembra che tali concessionarie siano state grate dal Governo Berlusconi tempo fa, quando fu loro ampliata la durata delle concessioni, cosa che è stata fatta anche dal Governo di Matteo Renzi. Quindi mi sembra che il mondo non sia per niente cambiato. Speriamo di iniziare a cambiarlo tutti noi che abbiamo la voglia di farlo, altrimenti l'unica speranza è che andiamo noi al Governo, e allora sì che saranno sorci verdi.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signora Presidente, sempre sull'articolo 3, ricordo a tutti i senatori che quanto dicevo prima dell'articolo soppresso alla Camera era passato anche in Aula; l'abbiamo votato

tutti e alla Camera è stato soppresso.

Quanto all'emendamento 3.8, l'aggiunta delle «società interamente partecipate dalla medesima» è il punto più pericoloso, perché obiettivamente qualora la RAI dopo il 7 maggio non avesse più il servizio pubblico, si potrebbe osservare che non andrebbe più gestita con i soldi dei cittadini. Ma non è neppure così, perché la RAI è di proprietà pubblica, quindi anche le eventuali perdite sarebbero sempre a carico dei cittadini, ma non si dice quali saranno i costi delle società interamente partecipate.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.8, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Rossi Maurizio, identico all'emendamento 3.101, presentato dai senatori Crosio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento 3.14 chiediamo di cancellare la parte in cui si parla di «contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1». Stiamo parlando di contratti e quindi di appalti e di incarichi - ribadiamolo, perché a volte facciamo confusione tra parole - di «lavori, servizi e forniture» (ad esempio, per lavori possiamo intendere la ristrutturazione della sede della RAI, un servizio può essere un progetto o qualsiasi cosa) «collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1»: vuol dire tutto e niente. Quando lasciamo una norma così aperta all'interpretazione, dentro ci possiamo mettere di tutto; potremmo anche ipotizzare, secondo l'esempio che facevo prima, di ristrutturare la sede della RAI senza applicare il codice degli appalti.

Le norme, se noi fossimo bravi (ammesso che lo siamo e di questo a volte dubito), dovrebbero essere scritte in poche parole, possibilmente chiare, e non dovrebbero essere interpretabili da un avvocato, da un giurista o da chiunque debba poi applicarle. Siamo capaci di fare una norma chiara? Il fatto che la norma non è chiara ci potrebbe portare anche alla situazione che si è determinata prima, all'articolo 2, con riferimento al limite dei 200.000 euro, per cui non si capiva se era connesso ai dirigenti, a tutti

quanti o solo ai prestatori di servizi come Bruno Vespa, agli *anchorman*. Poiché la norma non è chiara, il Governo ha detto che si intende estesa a tutti, quindi anche ai dirigenti; ma abbiamo chiesto a qualche avvocato, insieme al senatore Rossi, e ci è stato risposto che, invece, non si riferisce a tutti.

Bisogna essere chiari, perché se un esterno, un avvocato al quale chiediamo la consulenza, ci dice che la norma si intende riferita solo ad alcuni, mentre il Governo dice che si intende riferita a tutti, l'interpretazione autentica della norma chi la fa? Il problema è sempre questo. Poiché non siamo in grado di scrivere le leggi e il Paese è sommerso dalle leggi, forse la prima cosa da fare sarebbe scrivere poche leggi e non fare leggi continuamente. Anzi, dovremmo fare un bel *repulisti*. Sarebbe molto bello pensare che domani facciamo una legge in cui prevediamo che tutto ciò che è scritto nelle leggi, dalla parola «eccezione» in poi, si abroga fino alla fine del capoverso: sarebbe una rivoluzione copernicana e chissà cosa succederebbe nel Paese.

Tornando al tema specifico dell'emendamento, se noi cancellassimo le parole «collegati, connessi o funzionali» saremmo molto più chiari. Questo è l'intento di tale emendamento: far sì che la norma sia chiara e non interpretabile, perché ogni volta che la rendiamo interpretabile, lì si può annidare la corruzione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, chiedo che la votazione avvenga per parti separate: la prima parte, fino alle parole «novanta», e la seconda parte, dalle parole «e la parola» fino alla fine dell'emendamento.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiedere al presentatore se accetta la votazione per parti separate e poi l'Assemblea deve decidere se ammettere il voto per parti separate.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, sono contrario al voto per parti separate.

PRESIDENTE. Sto per interpellare l'Assemblea, affinché decida se ammettere la votazione per parti separate.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Non sono d'accordo con il senatore Calderoli: sono favorevole alla votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.19.

Verifica del numero legale

GAETTI (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,24, è ripresa alle ore 16,44).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.19.

Verifica del numero legale

GAETTI (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.19, avanzata dal senatore Gaetti.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore

Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice De Petris, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.100 proposta dal relatore?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G3.101, del quale il relatore ha proposto una riformulazione che ricomprende anche il testo degli ordini del giorno G3.102 e G3.103.

Come si esprimono i presentatori in merito?

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, prima abbiamo presentato alcuni emendamenti che riguardavano nello specifico le disposizioni contrattualistiche e quindi le modalità per redigere i contratti di appalto relativi alla RAI, che non sono stati accettati. Capiamo l'estrema urgenza che sentono i cittadini affinché questa riforma vada in porto, perché produrrà un innalzamento della qualità culturale non solo della RAI ma anche di tutta la cittadinanza e quindi avanziamo tutti compatti in direzione di questa meta luminosa.

Visto che però gli emendamenti non sono stati approvati abbiamo provato a riproporli sotto forma di ordini del giorno. La disposizione originale degli emendamenti era parzialmente contrastante con il dettato legislativo di cui all'articolo 3, che è stato votato e a causa del quale sono stati respinti gli emendamenti. La formulazione del relatore, che comunque ringrazio per la cooperazione, è un mezzo pannicello. Il legislatore non ha il coraggio di parlare con chiarezza e allora, visto che non abbiamo avuto il coraggio di dire che le cose vanno fatte per bene, lasciamo al controllo interno della RAI questo compito. È un modo di agire un po' trasverso, come se, in un certo senso, ce ne lavassimo le mani visto quel che è successo alla Camera.

Ciononostante, la riformulazione del relatore assegna alla RAI la responsabilità di garantire un sufficiente livello di concorrenza e di trasparenza al fine di assicurare, o provare ad assicurare, che queste pratiche non possano essere svolte. Chiaramente saremo molto curiosi di capire quali saranno le procedure interne messe in atto alla RAI e quindi di capire chi saranno i responsabili dell'attuazione di ciò che viene ribadito in questo ordine del giorno. Ovviamente vigileremo per verificare che la RAI attui quanto previsto in questo ordine del giorno e chiederemo di conoscere i responsabili diretti di quanto vi è previsto in modo da sapere a chi dare la colpa nel caso in cui accadano cose che non devono accadere.

Accettiamo quindi la riformulazione, seppure a malincuore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei rivolgermi al relatore perché, forse per mia distrazione, non ho capito la soluzione adottata in riferimento alle osservazioni della 14a Commissione, di cui abbiamo parlato anche in Commissione, perché la 14a Commissione, quindi non il Gruppo di Forza Italia e non le opposizioni, hanno fatto delle osservazioni in relazione all'articolo 49-ter del testo unico dei servizi radiotelevisivi, rilevando che avrebbe dovuto essere diversamente formulato. Avevamo parlato in Commissione anche di una decisione, quindi vorrei sapere dal relatore come è stata risolta la questione.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, ora però siamo in fase di dichiarazione di voto. Lei non ha partecipato alla discussione precedente.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Premesso che noi votiamo contro, era anche utile capire, perché c'era

un'osservazione della Commissione. Quindi, il voto contrario all'articolo 3 deriva non soltanto dalle critiche complessive, sulle quali non mi dilungo, ma anche dal fatto che la Commissione politiche dell'Unione europea ha avanzato talune osservazioni su questioni non irrilevanti (gare, trasparenza e relative procedure). Quindi, questa è una ulteriore motivazione.

PRESIDENTE. Il relatore intende replicare?

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, ricordo che comunque nell'articolato si prevede che l'affidamento dei contratti avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, a parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, e riteniamo che questo sia sufficiente. Con l'ordine del giorno accolto accentuiamo ancora di più la nostra posizione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, riteniamo di insistere sulla soppressione dell'articolo, nel quadro di una visione negativa e critica dell'intero impianto incostituzionale del disegno di legge.

Quindi, vi invito a votare a favore dei nostri emendamenti, e in particolare del 4.1, che è soppressivo, perché riteniamo sia risolutivo di ulteriori storture che si introducono con questa normativa. È utile riflettere in questi tornanti finali. Tanto sarà la Corte costituzionale a cancellare questa legge. Rendetevene conto.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei rendere edotta l'Assemblea sul mio emendamento 4.100, che, per l'ennesima volta, tenta di stimolare l'Assemblea sull'annosa questione del gioco di azzardo. Con questo emendamento chiediamo che venga posto divieto assoluto di trasmettere *spot* a favore del gioco d'azzardo. Qualcosa è stato fatto, ma non è sufficiente. E colgo l'occasione anche per lanciare un appello.

Sono stati incardinati nella Commissione competente diversi disegni di legge che prevedono di togliere la pubblicità sul gioco d'azzardo sulle televisioni e su Internet. Abbiamo svolto due riunioni e ravvisato il problema, incardinando al Senato ed anche alla Camera i relativi disegni di legge. Qui nasce un problema, che non è il Parlamento (Camera o Senato). Si tratta, bensì, dei vertici di Camera e Senato, ovvero il presidente Grasso e la presidente Boldrini. Se Grasso non telefona alla Boldrini o viceversa, non si mettono d'accordo su quale ramo del Parlamento si deve andare avanti a trattare la questione. Allora alla signora Boldrini, che spesso dice che siamo lavativi e lazzaroni, rimandiamo questa affermazione e, quindi, a lei e a Grasso, diciamo che probabilmente sono lavativi e lazzaroni.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, nella Conferenza dei Capigruppo possono essere avanzate queste sollecitazioni.

CROSIO *(LN-Aut)*. Vorrei sottolineare che nel mese di luglio, nella prima lettura fatta in questo ramo del Parlamento della riforma della RAI, un mio ordine del giorno aveva ricevuto la firma da parte di tutti i Gruppi; è stato votato all'unanimità, con l'impegno da parte del Governo di portare avanti questa importante istanza. Ciò è stato fatto in Commissione, ma tutto è fermo, e non perché non lavoriamo ma perché il Presidente del Senato e la Presidente della Camera non si telefonano e non si mettono d'accordo. Sono, però, bravi a dire che noi non facciamo il nostro lavoro.

Ribadisco, allora, e mi appello a lei, Presidente, che probabilmente capisce più di loro - lo spero - il problema che ci assilla, perché assilla tanti italiani. La ludopatia è una questione molto seria. Noi vogliamo lavorare: ci mettano nella condizione di poterlo fare.

Non so se questo emendamento verrà preso in considerazione - lo spero tanto - ma, ad ogni modo, è stato presentato dal Gruppo della Lega Nord per stimolare i vertici dei rami del Parlamento a muoversi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in

esame.

[RANUCCI](#), *relatore*. Il parere è contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.100.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

Verifica del numero legale

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (*M5S*). Signora Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 4.1, in quanto la delega al Governo contenuta nell'articolo 4 sembra veramente eccessiva. Si delega, infatti, l'Esecutivo a modificare il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici senza sapere che cosa farà.

Ci è stato detto che quello in esame sarebbe dovuto essere un disegno di legge parlamentare, ed apparentemente è stato così. Di fatto, invece, abbiamo acquisito un testo governativo a cui sono stati presentati alcuni emendamenti che sono stati poi accolti, ma l'impianto e la visione del servizio pubblico e della *governance* (visto che questo disegno di legge si occupa di *governance*) non sono stati toccati e sono rimasti quelli del Governo. Ogni proposta emendativa volta a modificare nella sostanza la natura della nomina e degli interventi successivi non è stata accolta. Ci siamo trovati a lavorare in Commissione su un testo base che era quello del Governo.

Sono stati presentati anche degli emendamenti in materia di contratto di servizio pubblico, perché si sente il bisogno in questa Assemblea e in Commissione vigilanza RAI di definire cosa è servizio pubblico. La delega contenuta nell'articolo 4 del provvedimento prende come spunto il tema del servizio pubblico. Ripeto che il contratto non è firmato, pur avendolo noi votato insieme nel corso della prima lettura. Ciò dovrebbe dare fastidio anche a voi, in quanto svilisce il vostro lavoro. Qua c'è almeno un vago riferimento, anche se avremmo preferito un vincolo preciso.

Ma non solo. Alla Camera dei deputati è stata modificata la disposizione di cui al comma 2, lettera *b*), con l'aggiunta, con riferimento alla trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, delle seguenti parole: «previsione di disposizioni volte a». Ma basta con le definizioni! Invito il Governo ad accogliere indicazioni serie del Parlamento, soprattutto in tema di minori e di gioco d'azzardo. Che diamine!

Ribadisco che il Movimento 5 Stelle voterà a favore della soppressione dell'articolo 4.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

CROSIO (*LN-Aut*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, sulle materie trattate dal provvedimento non dovremmo più conferire deleghe al Governo, quanto piuttosto avere da esso le risposte rispetto agli impegni assunti pubblicamente.

Sul gioco d'azzardo abbiamo già avuto da più parti il riconoscimento e l'ammissione che la pubblicità di un settore che impoverisce le famiglie, fa ammalare i cittadini e causa degrado culturale non può avvenire. Sul tabacco abbiamo questa misura di civiltà ormai da mezzo secolo. Sul gioco d'azzardo, malgrado ciò sia chiaro all'opinione pubblica, ai cittadini, alle famiglie e anche ai genitori preoccupati per i loro figli anche minorenni che azzardano oggi, dovremmo vedere un Governo già pronto, se non altro per un interesse elettorale. E, invece, notiamo continuamente che si tira il sasso e si nasconde la mano; si fanno proclami e si tradiscono le promesse. E lo abbiamo visto anche nella legge di stabilità. Abbiamo visto il mercanteggiamento: potremmo dare una sforbiciatina alla pubblicità, ma se prima in cambio andiamo a paralizzare i poteri dei sindaci e delle Regioni che, con fatica, stanno cercando di arginare un tale disastro.

Allora, non è più possibile avere fiducia in un Governo che, quando si tratta di tutelare la salute, i giovani e gli imprenditori - tanti imprenditori oggi vorrebbero che 17 miliardi fossero spesi per vestiti, scarpe, per mangiare una pizza ogni tanto, andare al cinema, per sistemare una finestra in casa o per ristrutturare gli appartamenti - nega tutto.

Non possiamo accettare di dare deleghe al Governo. Non possiamo accettare che si continui il paradigma per cui le leggi si fanno in un accordo segreto tra il Governo e la *lobby* dell'azzardo. Vogliamo che le leggi si facciano con i cittadini, che le faccia il Parlamento con i cittadini. Il Parlamento è ormai svuotato di senso, come una scatola di tonno vuota.

La nostra missione qui è svelare la finzione e inchiodare alle responsabilità. Poco fa abbiamo visto il relatore e il Governo contrari a questo emendamento. E, allora, dobbiamo vedere se veramente anche in questa Aula sono favorevoli all'abolizione della pubblicità, visto che abbiamo votato un ordine del giorno non più tardi di qualche mese fa. Quando si tratta di dare impegni e chiedere promesse siamo tutti d'accordo, ma poi quando si tratta di mettere un vincolo non lo siamo più.

Non sarà un grande passo avanti perché, comunque, si dovrà aspettare un intervento e potremmo avere conferma delle inerzie e delle riluttanze. Almeno, però, avremo un segnale che non si può più attendere e che quei disegni di legge, incardinati e incagliati immediatamente nelle Commissioni riunite finanze e sanità al Senato e nella Commissione finanze alla Camera, sono la via maestra. Il progresso può arrivare solo se in queste Aule si ha uno scatto di orgoglio. Spetta a noi oggi dimostrarlo.

Pertanto, voteremo favorevolmente all'emendamento e invitiamo tutti gli uomini di buona volontà a farlo. Buon natale.

[RANUCCI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, intervengo per ricordare che nel disegno di legge di stabilità è stato previsto il divieto di pubblicità dei giochi d'azzardo fino alle ore 22.

Volevo dare solo questa delucidazione a tutta l'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Crosio*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Crosio, poi avrà modo di esprimere la sua posizione sul punto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dai senatori Crosio e De Pietro.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, abbiamo sentito una bugia poco fa. (*Commenti dal Gruppo PD*). Non è stata abolita la pubblicità sul gioco d'azzardo.

Siamo in attesa di un decreto che arriverà fra quattro mesi, come fra quattro mesi arriverà la scadenza per la Conferenza Stato-Regioni. Il messaggio è chiaro. Se fra quattro mesi non avrete messo la museruola ai Comuni e alle Regioni, noi non aboliamo la pubblicità. (*Il senatore Endrizzi accenna un gesto di disprezzo*). Questa è la vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, la prego di voler usare delle espressioni più consone e a fare dei gesti meno insultanti per se stesso e per l'Aula.

ENDRIZZI (M5S). La vergogna è la presa in giro dei cittadini.

Tutto è rimandato fra quattro mesi e, se non avremo ciò che vogliamo, non vi diamo nulla. Il Governo aveva assunto chiari impegni e, invece, vengono esclusi dal divieto i canali specialistici, sportivi, le partite di calcio, attraverso i quali i nostri figli saranno ancora bombardati.

Queste sono briciole avvelenate. Mangiatele voi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, questo articolo, contro il quale voteremo, riguarda la delega al Governo. Nel corso della discussione in prima lettura abbiamo circoscritto i termini della delega. Tuttavia, noi riteniamo sia un errore dare una delega al Governo. La delega fa riferimento al riordino di norme vigenti.

All'inizio, con formule più ambigue, si era tentato di utilizzare la delega come un cavallo di Troia per rivedere la legislazione complessiva senza una discussione trasparente in Parlamento, cosa alla quale invece ha fatto riferimento il sottosegretario Giacomelli, dicendo che i temi del futuro verranno affrontati in Parlamento, visto che si tratta di un settore a forte evoluzione tecnologica.

Questa delega, pur circoscritta, conserva un suo tasso di ambiguità ed è la prova del vostro tentativo surrettizio di fare di questa leggina uno strumento per una doppia forzatura.

La prima forzatura è quella, di cui abbiamo già parlato sull'amministratore delegato incostituzionale, per avere la lottizzazione unica di Palazzo Chigi, di Renzi, della RAI, contro la quale Giulietti, la Federazione italiana della stampa, l'Usigrai e i vari diffusori di bavagli per protestare tacciono totalmente, forse perché pensano di essere tra i lottizzati dal partito unico di Palazzo Chigi.

E poi c'è il tema della delega, ed io rivendico il fatto che noi abbiamo contribuito a circoscriverla, ma resta sempre un elemento di inutile ambiguità. Questo Governo, infatti, essendo di furbetti, potrebbe tentare di utilizzarla in modo surrettizio.

In quel caso, nella sede dei pareri parlamentari ci faremo valere. Voglio, però, mettere agli atti la limitazione della delega e, comunque, la sua perdurante inopportunità che ci porta a votare contro l'articolo 4.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signora Presidente, colleghi, a parte che condivido quanto detto dai senatori Endrizzi e Crosio, vorrei ricordare che qui stiamo parlando di una società pubblica di servizio pubblico fino al 6 maggio 2016, che prende 1.700 milioni di canone.

Io faccio anche parte dell'intergruppo parlamentare contro il gioco d'azzardo, che è trasversale ad ogni partito, tra Camera e Senato. Noi siamo contro ogni forma di pubblicità del gioco d'azzardo in televisione, pubblica e privata. (*Applausi del senatore Candiani*). Tutti siamo contro, assolutamente, all'inserimento della pubblicità.

Qui è molto peggio. Parliamo di inserire la pubblicità del gioco d'azzardo nel servizio pubblico fino al 6 maggio. E chi lo avrà dopo il 6 maggio non dovrà poterla inserire. All'estero non viene inserita la pubblicità nei programmi e negli eventi sportivi. Noi qui vogliamo, da una parte, il canone e, dall'altra,

la pubblicità. La RAI è privata quando fa comodo e pubblica quando viene comodo. È vergognoso! Siamo l'unico Stato d'Europa che inserisce la pubblicità d'azzardo nel servizio pubblico. Non la fa nessun altro una porcheria del genere! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Casaletto*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, noi voteremo contro l'articolo 4, che - come abbiamo anche già ampiamente illustrato nella questione pregiudiziale di costituzionalità - prevede un numero notevole di deleghe legislative su materie molto diverse e delicate e in particolare sul testo unico.

Noi ci troviamo di fronte, da una parte, ad una riforma che si è limitata a mettere mano solo e unicamente alla *governance* e poi, ancora una volta, tanto per fare una cosa nuova, ad un numero non piccolo, ma piuttosto sostanzioso di deleghe su materie molto diverse, che noi vediamo con chiarezza configurarsi come un eccesso di delega. In molti - rileggete il testo - commi di questo articolo la delega è davvero molto generica e può evolvere in un modo o nell'altro. Penso - per esempio - anche alla disposizione riguardante i minori, che noi consideriamo molto generica e che evidentemente necessitava di un approfondimento maggiore.

Non parliamo, poi, anche di una serie d'incongruenze concernenti la diffusione - non si capisce in che modo e con quale portata - delle trasmissioni televisive che riguardano anche le Province autonome e le minoranze linguistiche. E potrei continuare, soprattutto per quanto riguarda anche tutta la parte più legata ai profili finanziari di tutto l'intervento sul servizio pubblico. Per questo esprimiamo la nostra contrarietà.

Tutti questi elementi presenti nelle deleghe dovevano essere oggetto della riforma; dovevano essere oggetto di una discussione, di una disciplina, di un processo che doveva essere - questo sì - parlamentare e non configurare ancora una volta una delega in bianco al Governo.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[ROSSI Maurizio](#) (*Misto-LC*). Signora Presidente, il punto fondamentale ed estremamente grave nell'articolo 5 è stato inserito in modo improprio dalla Camera, non essendo presente nel testo approvato dal Senato. Mi riferisco al comma 5 dell'articolo 5, che recita come segue: «Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione».

Innanzitutto, io continuo a ritenere che tale previsione è stata impropriamente inserita nel disegno di legge RAI; ciò doveva essere fatto con largo anticipo, parlando della nuova concessione dal 7 maggio 2016, da uno o due anni. La BBC apre la consultazione pubblica due anni prima, mentre noi siamo a quattro o cinque mesi dalla scadenza della concessione ventennale della RAI e adesso stiamo parlando di iniziare a fare una consultazione pubblica. Addirittura sappiamo che alla Camera, in sede di esame del disegno di legge di stabilità, stanno approvando - non so esattamente quando - un finanziamento per poter procedere alla consultazione pubblica, che deve essere svolta - non so quando partirà - in sessanta giorni. Mi chiedo, però, che dibattito si possa fare in sessanta giorni. Fatta in questo modo, è una presa in giro e, quindi, evitiamo di farla; oppure diamo una proroga di sei mesi o un anno, passando dall'Aula parlamentare. Proroghiamo di un anno la concessione RAI e intanto svolgiamo un lavoro seriamente. Parliamo di questo lavoro dal 2013, quando era vice ministro Catricalà. Si parlava di ciò che si doveva fare in vista della scadenza della concessione del servizio pubblico.

Ebbene, io credo comunque, se si vuole, si dovrà fare questa consultazione, ma non possiamo delegare al Ministero dello sviluppo economico la decisione di chi saranno i soggetti invitati a parteciparvi e quali domande verranno poste. Io ho detto in Commissione che dovevamo essere noi a presentare delle

domande ai soggetti da audire, per ascoltare effettivamente quali problematiche si sono sviluppate nei venti anni di concessione del servizio pubblico, per dare il servizio pubblico per i prossimi x anni - non sappiamo, infatti, se dovrà essere di cinque, dieci o più anni - e in modo compiuto, analizzando quello che sarà effettivamente il servizio pubblico del futuro.

Noi invece non lo stiamo facendo e affidiamo la consultazione al MISE, che farà non si sa in quale modo, senza dare alcuna indicazione.

In sede di dichiarazione di voto illustrerò delle proposte specifiche di come dovrebbe essere fatta detta consultazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

RUSSO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.3, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, l'emendamento 5.6 vuole mettere in evidenza un ulteriore errore.

In corso d'opera, con questa norma, si attribuiscono al direttore generale in carica le funzioni di amministratore delegato. Quindi, si trasforma la situazione esistente, nata con la legge vigente e votata dal Parlamento, ritenendo che il consiglio d'amministrazione abbia poteri reali; *d'emblée*, d'improvviso, il direttore generale diventa amministratore delegato con i poteri di cui sopra.

Noi chiediamo di abolire questa eventualità in modo tale che, almeno come subordinata, entri in vigore

questo assetto dalle prossime nomine e non con un cambio in corsa, che dimostra che l'unico intento è trasformare il lottizzato dal Governo attuale in lottizzatore per conto del Governo e del partito unico della lottizzazione. Su tale questione mostrate orecchie da mercante, ma questa è la realtà: si passa da un regime di pluralismo a un regime vero e proprio, che dalla Corte costituzionale al Parlamento, dal premio alla lista unica alla RAI, vede un'unica posizione egemone. Quando uno troppo vuole, nulla stringe e per via bancaria probabilmente Renzi ed altri finiranno il loro mandato prima di quanto sperano e pensano.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il presentatore ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il presentatore ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata). (Brusio).

Colleghi, non è possibile urlare in questo modo, perché diventa difficile seguire il lavoro che stiamo svolgendo. Vi chiedo di moderare il volume della voce.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.15.

[ROSSI Maurizio](#) *(Misto-LC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Signora Presidente, quantomeno ho voluto cercare di dare una mano al Ministro per lo sviluppo economico. E questo emendamento potrebbe essere molto utile qualora venisse bocciato. Io spero venga approvato ma, se invece venisse bocciato, potrebbe essere un'ottima traccia di come dovrebbe svolgersi la consultazione spuntata alla Camera, e così risparmieremo un po' di tempo.

Innanzitutto, quali saranno i soggetti da invitare? Penso tutti i soggetti, fino ad oggi, sono stati concorrenti dell'attuale concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo, affinché possano esprimere le problematiche da loro riscontrate durante la gestione dei vent'anni di servizio pubblico e quali danni possono avere avuto da una concorrenza nata da un canone, a fianco del quale è stata messa una fortissima percentuale di pubblicità, la più alta di tutta Europa. E, poi, cito le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e i sindacati del settore.

La consultazione, poi, dovrà essere chiaramente estesa ai cittadini e posta sul *web* e dovrà porre delle domande: il servizio pubblico - ad esempio - deve essere solo informazione o può affrontare anche altri settori? I cittadini conoscono tutto ciò che oggi viene messo nella contabilità separata della RAI come servizio pubblico? Condividono che sia servizio pubblico? Sono contenti di pagare per questo? Vista l'evoluzione del sistema tecnologico, di quanti anni dovrebbe essere la durata della concessione del servizio pubblico? Cinque, dieci, quindici, venti anni? Chiediamo ai cittadini per quanto ancora si vogliono impegnare a pagare il canone. Quanti canali televisivi dovrebbe avere il gestore del servizio pubblico rispetto agli attuali? Pensiamo - ad esempio - che, nel resto d'Europa, vi sono da tre a cinque canali, mentre in Italia ne abbiamo ben quindici. Quanto canali radiofonici dovrebbe avere il servizio pubblico? Il servizio pubblico dovrebbe essere gestito da un unico concessionario o da più concessionari, come avviene in altri Paesi? Per l'affidamento della concessione del servizio pubblico, si dovrebbe prevedere una gara al fine di fornire il migliore servizio al minor costo per i cittadini?

Ebbene, ci sono molti altri punti. Penso che questo sia un contributo di cui spero il MISE tenga conto e ribadisco che - a mio avviso - la cosa migliore è prorogare per un anno la concessione alla RAI, affinché si possa affrontare una consultazione seria.

[GAETTI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiedo che l'emendamento venga votato per parti separate: la prima parte, fino alle parole «sindacati del settore», e la seconda parte, dalla lettera *b)* fino alla fine dell'emendamento.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intendevo avanzare la stessa richiesta del senatore Gaetti.

[CALDEROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Immagino che il senatore Calderoli voglia intervenire per dire che non è d'accordo con

la richiesta avanzata.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, mi ha letto nel pensiero.

[PRESIDENTE](#). Verifichiamo dunque il parere dell'Assemblea.

Passiamo alla votazione della proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 5.15.

Verifica del numero legale

GAETTI (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Gaetti.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dai senatori Minzolini e Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Arrivati a questo punto, colleghi, in attesa che il Presidente venga a darci le comunicazioni relative al calendario dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta per dieci minuti. *(Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*. Colleghi, posso sospendere la seduta per cinque minuti.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,34.

(La seduta, sospesa alle ore 17,29, è ripresa alle ore 17,34).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 gennaio 2016.

La seduta di oggi, senza orario di chiusura, sarà tolta a conclusione dell'esame del disegno di legge di riforma della RAI.

La discussione del disegno di legge di delega in materia di appalti, già prevista per questa settimana, è rinviata alla ripresa dei lavori dopo la sospensione per le festività natalizie.

In relazione all'andamento dei lavori presso la Camera dei deputati, lunedì 21 l'Assemblea non terrà seduta per consentire l'esame da parte della Commissione bilancio sui documenti finanziari. Le Commissioni permanenti dovranno far pervenire i propri rapporti alla 5ª Commissione entro le ore 14 di lunedì 21, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 16 della stessa giornata di lunedì.

L'esame in Assemblea dei disegni di legge di stabilità e di bilancio avrà inizio martedì 22 dicembre, alle ore 9,30, con seduta unica senza previsione di orario di chiusura ed eventuale prosecuzione, se necessario, mercoledì 23 dicembre.

L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 12 gennaio. Oltre alla delega sugli appalti, saranno esaminati i disegni di legge concernenti l'integrazione dei minori stranieri nelle società sportive e i limiti al rinnovo dei mandati del CONI, già previsti da precedenti calendari dei lavori.

Il calendario dei lavori della settimana dal 19 al 21 gennaio prevede il decreto-legge ILVA, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati, il seguito della legge quadro sulle missioni internazionali, nonché la mozione Mattesini sulla sottrazione internazionale di minori.

Nella giornata di mercoledì 20 gennaio si procederà al rinnovo delle Commissioni permanenti: alle ore 13 saranno convocate le Commissioni dalla 1a alla 7a; alle ore 15, dall'8a alla 13a; alle ore 16 la 14a Commissione. I Gruppi dovranno far pervenire le proprie designazioni alla Presidenza entro la giornata di lunedì 18 gennaio.

Nel pomeriggio di giovedì 21 gennaio si svolgerà il *question time*.

Nella settimana dal 26 al 28 gennaio riprenderà l'esame del disegno di legge sulle unioni civili. Il termine per gli emendamenti è stato fissato alle ore 13 di venerdì 22 gennaio. Seguirà la discussione dei disegni di legge istitutivi delle giornate di ricordo rispettivamente dedicate alle vittime dell'immigrazione e alle vittime delle mafie.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

Martedì	22	dicembre	ant.	h. 9,30	- Disegni di legge nn. 2111-B e 2112-B - Legge di stabilità 2016 e Legge di bilancio 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>) (<i>Approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	23	"	ant.	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	

Non appena trasmessi dalla Camera dei deputati i disegni di legge nn. 2111-B e 2112-B saranno immediatamente deferiti alla 5a Commissione permanente.

Le Commissioni permanenti dovranno presentare i propri rapporti alla Commissione bilancio entro le ore 14 di lunedì 21 dicembre. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 16 di lunedì 21 dicembre.

Martedì	12	gennaio	pom.	h. 16.30-20	- Disegno di legge n. 1678-B - Delega recepimento direttive appalti e concessioni (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 1871 - Integrazione minori stranieri nelle società sportive (<i>Approvato dalla Camera dei</i>
---------	----	---------	------	-------------	--

Mercoledì	13	"	ant.	h. 9,30-13	<i>deputati</i> - Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi CONI
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	14	"	Ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	14	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	19	gennaio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 2 febbraio</i>) - Seguito disegno di legge n. 1917 - Legge-quadro sulle missioni internazionali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Mozione n. 482, Mattesini, sulla sottrazione internazionale di minori
Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-12,45	
"	"	"	pom.	h. 17-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	21	gennaio	pom.	h. 16	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Le Commissioni permanenti saranno convocate per il loro rinnovo, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, mercoledì 20 gennaio nei seguenti orari:

Commissioni dalla 1ª alla 7ª alle ore 13

Commissioni dalla 8ª alla 13ª alle ore 15

Commissione 14ª alle ore 16

Martedì	26	gennaio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili - Disegno di legge n. 1878 e connessi - Giornata memoria vittime immigrazione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 98 e connessi - Giornata memoria vittime mafie
Mercoledì	27	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	28	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2081 (Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili), n. 1878 (Giornata memoria vittime immigrazione) e 98 (Giornata memoria vittime mafie) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 22 gennaio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge nn. 2111-B e 2112-B
(Legge di stabilità 2016 e Legge di bilancio 2016
e bilancio pluriennale 2016-2018)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori di maggioranza	1 h.	
Relatori di minoranza	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	2 h.	
Gruppi 5 ore, di cui:		

PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		35'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		24'
AL-A		22'
LN-Aut		21'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)		20'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
de disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		35'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		24'
AL-A		22'
LN-Aut		21'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)		20'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

[MARTELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTELLI \(M5S\)](#). Signor Presidente, vorrei proporre un calendario alternativo. Per quanto ritenga di indubbia importanza inserire i minori stranieri all'interno delle società sportive, penso che ci siano argomenti un po' più rilevanti. Visto che il PD ha fatto uno "spottone" dicendo che bisognava assolutamente fare una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano, allora fatela. Suggesto che la vostra proposta, depositata dal senatore Marcucci e sbandierata tanto dal senatore Stefano Esposito, passi in *pole position* e diventi il primo argomento in calendario.

Dopodiché, sempre in tema di banche (lo so che vi dà fastidio l'argomento banche e noi ci teniamo a tenervelo lì) bisognerebbe anche far partire la Commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena, altro bubbone italiano il cui buco continua ad allargarsi. Siccome la relativa proposta è stata presentata solamente nel 2013 ed è stata incardinata solamente da qualche mese sarebbe il caso di chiudere e di portarla in Aula.

Quindi, la prima cosa da fare martedì, subito dopo le vacanze, è la vostra Commissione d'inchiesta, poi quella sul Monte dei Paschi di Siena e, in terzo luogo, un provvedimento che è stato approvato a maggioranza alla Camera, cioè quello relativo alla *class action*. Così vediamo se, come avete detto, chi è stato truffato dalle banche veramente non può avviare un'azione di responsabilità contro di loro. Portiamo in Assemblea la *class action* e diamo risposta alle 12.500 persone che avete fregato per decreto-legge.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, avevo detto poco fa, quando lei non era presente, parlando della RAI, che noi abbiamo terminato in Commissione lavori pubblici l'esame dei disegni di legge recanti l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale sugli appalti pubblici. È un lavoro sul quale la Commissione si è espressa a larghissima maggioranza, tant'è vero che il testo è stato licenziato dalla Commissione all'unanimità. Quindi, adesso si tratta solamente di portarlo in Assemblea e discuterlo, visto che ha ottenuto l'unanimità della Commissione. Credo sia veramente opportuno in questo momento inserire questo tema perché, essendo una Commissione di inchiesta bicamerale, dovrà poi andare alla Camera.

Mi sembra che i tempi siano maturi, anche ribadendo che il testo è stato licenziato dalla Commissione all'unanimità. Chiedo, quindi, che venga calendarizzato nella prima settimana, dal 12 gennaio, o nella seconda, dal 19 al 21 gennaio; l'importante è che lo discutiamo in Aula, così chiudiamo questa questione sulla quale c'è una grandissima convergenza da parte di tutte le forze parlamentari.

[BULGARELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Grazie comandante! In merito al calendario, vorrei chiedere alcune precisazioni.

Lei ha detto che lunedì ci riuniremo in 5a Commissione per l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, ma in realtà la scadenza degli emendamenti è stata fissata alle ore 16. Se calcoliamo un paio d'ore almeno per gli uffici per fascicolare gli emendamenti, inizieremo a lavorare intorno alle 18-19; poi andremo in Aula la mattina dopo alle 9,30. Ora, in Commissione bilancio da un po' di tempo ci chiediamo come strutturate il calendario dell'Assemblea; vorremmo almeno capirne le modalità, perché capisco che le Commissioni lavorano per l'Assemblea, però com'è possibile che noi iniziamo a lavorare per l'esame dei documenti di bilancio la sera alle 18-19 e la mattina siamo in Aula alle 9,30? Questo per me è inconcepibile ed è una cosa che succede sempre più spesso, ovvero che ci date pochissimo tempo per lavorare in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bulgarelli, forse lei parte dal presupposto che si inizi la sera alle 18-19. Io ho letto che si inizia l'indomani alle 9,30, quindi bisogna dare il tempo agli uffici di predisporre il fascicolo. Noi siamo qui per cercare di raccogliere le proposte di variazione al calendario. Capisco il suo commento, però...

[BULGARELLI \(M5S\)](#). Se lei risponde parlando dell'Assemblea non ha capito, perché io parlavo del lavoro in Commissione. Se noi iniziamo a lavorare in Commissione di sera alle 18, com'è possibile che siamo pronti a discutere il disegno di legge la mattina successiva alle 9,30, in Aula? Stiamo parlando dei documenti di bilancio.

Colgo l'occasione per dire che questo succede sempre più spesso. Forse quando approvate il calendario dell'Assemblea sarebbe meglio farlo con una *ratio* un po' diversa.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, vediamo che ancora una volta non è stata considerata un'emergenza e un'urgenza che i fatti di attualità riportano all'attenzione.

Ci sono disegni di legge, sottoscritti da quasi tutti i Gruppi, che riguardano la separazione bancaria, "incagliati" in Commissione; chiediamo che siano calendarizzati, con la premura e l'avvertenza che ciò

avvenga nella prima settimana di lavoro.

Appare poi molto curioso che la stessa mozione di sfiducia presentata nei confronti del ministro Boschi non venga sollecitata; lo facciamo noi, Presidente, e le chiediamo che sia posta all'ordine del giorno della prima seduta del prossimo anno.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Candiani, per quanto riguarda gli altri disegni di legge "incagliati", ce ne può dire almeno uno in maniera da rendere concreta la sua proposta di variazione?

CANDIANI (*LN-Aut*). Sono il disegno di legge per la separazione bancaria, a firma Comaroli, Candiani e altri senatori del Gruppo Lega Nord e Autonomie, nonché gli altri disegni di legge presentati da altri Gruppi.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi proponiamo che alla ripresa, dopo la delega sugli appalti, invece di affrontare i due disegni di legge, in particolare quelli che riguardano il rinnovo dei mandati del CONI e l'inserimento dei minori stranieri nelle società sportive, possano essere anticipati i due disegni di legge che abbiamo inserito nella settimana in cui tratteremo le unioni civili, cioè quelli istitutivi, rispettivamente, della giornata di ricordo delle vittime dell'immigrazione e della giornata di ricordo delle vittime della mafia, perché si possono tranquillamente fare alla ripresa; non mi pare che i provvedimenti sportivi - chiamiamoli così - siano molto urgenti.

In più, Presidente, la scorsa volta le ho chiesto (e anche oggi in Commissione) di poter mettere in calendario le mozioni sulle Ferrovie dello Stato. È in atto, come tutti noi sappiamo un processo di privatizzazione. Tra l'altro, alla Camera dei deputati era stata approvata una mozione e non comprendiamo bene come possa essere rispettata. Credo che l'Assemblea debba avere tutte le possibilità di fare una discussione molto seria su un passaggio che produce certamente anche una trasformazione societaria molto complessa e con delle conseguenze molto serie per milioni e milioni di utenti. Infatti, mi pare che già vi siano molte difficoltà con riferimento al trasporto soprattutto dei pendolari e la nostra impressione è che - ahimè - si andranno ad aggravare con il processo di privatizzazione.

Questa è la proposta che avanzo, la quale consentirà di lavorare con tranquillità nella settimana in cui l'Assemblea procederà all'esame del provvedimento sulle unioni civili.

Avanzo infine un'altra proposta di integrazione del calendario. Nel corso degli ultimi giorni abbiamo fatto molte discussioni sul decreto-legge per il salvataggio delle banche e sulla mozione di sfiducia che - mi pare - si discuterà domani alla Camera dei deputati. È da molto tempo che viene continuamente rimosso un tema e ciò è particolarmente grave in questa legislatura... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi invito ad abbassare il tono della voce perché non riesco ad ascoltare la senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Il tema, che era stato annunciato pomposamente, riguarda il conflitto di interessi. Credo non sia più tollerabile l'assenza di una regolamentazione per questa fattispecie, rischiando ognuno di noi di dover assoldare *detective* per sapere se un Ministro c'è o non c'è, se ha preparato determinati atti, se li ha firmati e se era presente al momento della loro adozione. La questione fondamentale che deve essere affrontata una volta per tutte in questo Paese è quella del conflitto di interessi. Pertanto, propongo che si inizi ad affrontarla alla fine della settimana in cui è previsto l'esame del provvedimento sulle unioni civili, così anche da dare alle Commissioni il tempo di approfondirla.

[MUSSINI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, propongo di integrare il calendario proposto dal senatore Martelli, aggiungendo l'esame del disegno di legge presentato da me e da altri senatori nell'estate del 2013 ed assegnato il 23 ottobre 2013, con cui si chiede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul Banco di Desio.

Desidero peraltro segnalare che oggi tutti si affrettano a presentare disegni di legge per l'istituzione di

Commissioni di inchiesta e che, se si fosse correttamente proceduto ad istituire una Commissione sui primi casi, si sarebbe forse evitato tutto il danno che invece vediamo sotto i nostri occhi. Ricordo che, successivamente, il Banco di Desio acquisì la Banca popolare di Spoleto, che è stata soggetta a commissariamento e che è nota alle cronache per il coinvolgimento diretto di Visco. Mi limito a dire che se si facessero per tempo le cose giuste, forse i cittadini ne ricaverebbero un maggiore vantaggio.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, farò tre osservazioni con riferimento al calendario che è stato annunciato, fermo restando che, se per i prossimi giorni non abbiamo sollevato eccezioni sui tempi, a gennaio avizzeremo invece proposte di modifica.

Mi riallaccio a quanto detto in Conferenza dei Capigruppo, dove, signor Presidente, mi pare di aver ricevuto il suo assenso, dal punto di vista della sua valutazione, in ordine al fatto che il disegno di legge di stabilità uscito dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati (che immagino sarà confermato dall'Assemblea anche se ciò non è ancora avvenuto) porta a notevoli differenze sui saldi di bilancio: 3 miliardi in più sull'indebitamento netto da finanziare e lo 0,2 per cento in più sul margine di indebitamento rispetto al rapporto tra *deficit* e PIL. Questo, ai sensi della nostra legge di contabilità, comporta la necessità inderogabile e non diversamente valutabile, nonostante gli sforzi che il Governo possa fare, di ricevere in tempo utile, prima che si inizi la discussione in quest'Aula, una nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. È questa la nostra legge di contabilità e nessun arrampicamento sugli specchi che il Governo possa fare consente che ciò non accada, non solo per il margine d'indebitamento, dove esiste una finestra dello 0,2 per cento legata alla cosiddetta clausola migranti, che se dovesse non essere approvata in Europa porterebbe il *deficit* al 2,6 per cento del PIL, ma principalmente in ordine all'indebitamento netto da finanziare, che passa da 32 a 35,4 miliardi. Ciò accade per effetto di ben 345 modifiche, ovvero nuovi commi inseriti alla Camera, quasi il doppio rispetto al testo esitato dal Senato. Questo richiederebbe un ragionamento a se stante sui tempi, ma si tratta di tempi che sappiamo essere prenatalizi e difficilmente modificabili, però ciò la dice lunga sul rispetto del Governo nei confronti del Parlamento e di questo ramo, in particolare. Noi in una sola giornata saremo chiamati ad esitare ben 345 modifiche fatte alla Camera rispetto al testo del Senato.

Ancora di più, ripeto, nella sostanza queste 345 modifiche, oltre che consistere in più di 10 miliardi di nuove voci di entrata e spesa, che non sono una cifra irrilevante, portano un aumento di 3 miliardi dell'indebitamento netto da finanziare.

Presidente, questo comporta il fatto che noi non possiamo, pur volendo rispettare da parte nostra i tempi stabiliti in Conferenza dei Capigruppo, iniziare l'esame della legge se prima non approviamo una Nota di variazione del Documento di economia e finanza e non è un fatto solamente formale di rispetto della legge di contabilità, che già basterebbe per poter dire che così deve essere fatto. Questo per quanto riguarda il calendario della prossima settimana.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma non posso inserirla come una proposta di variazione di calendario perché è un sollecito al Governo per far arrivare una Nota di aggiornamento. Quindi, la intendo sotto questo profilo.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Se lei ritiene, presento una proposta di variazione con l'inserimento dell'approvazione di una Nota di variazione. La do per scontata, ma se ritiene che debba essere richiesta ufficialmente, le chiedo che, rispettando i tempi concordati da tutti, l'esame della legge di stabilità sia preceduto dall'approvazione di una Nota di variazione del DEF, per come la legge di contabilità prevede.

Per quanto riguarda la settimana dal 12 al 15 gennaio, la nostra seconda richiesta è quella che non venga calendarizzato il disegno di legge n. 361 e connessi sui mandati CONI e federazioni sportive e che al suo posto venga calendarizzata la mozione del senatore Amidei sul sindacato ispettivo.

Per quanto riguarda la settimana dal 26 al 29 gennaio, chiediamo che il disegno di legge sulle unioni civili non venga calendarizzato e che venga sostituito dal disegno di legge n. 120, recante la riforma del sistema portuale, che ha già ottenuto in data 11 settembre 2013 - parliamo di due anni e due mesi

fa, Presidente - la procedura abbreviata *ex* articolo 81, comma 3, del nostro Regolamento, che ne prevede l'inserimento nel calendario immediatamente successivo a quello in corso. C'è anche un analogo disegno di legge del senatore Filippi che ha avuto la stessa valutazione, che penso che la Presidenza possa associare al disegno di legge n. 120, se l'Aula deciderà la sostituzione che noi abbiamo formulato come terza proposta di variazione.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, io ho una proposta d'inserimento della trattazione di un provvedimento nell'ultima settimana prevista dal calendario di gennaio. Vado a spiegare brevemente il senso di questa proposta d'inserimento.

Il programma «Report», in onda su RAI 3, si è occupato domenica scorsa delle vicende riguardanti la corruzione internazionale di ENI. Signor Presidente, il mio Gruppo ha presentato diversi mesi fa, a mia prima firma, la richiesta di una Commissione di inchiesta parlamentare monocamerale, riguardante proprio le vicende di corruzione internazionale di ENI e le sue consociate, in particolare di SAIPEM.

La conduzione del programma e quello che è avvenuto nella serata di domenica scorsa e durante tutto il corso della notte e del giorno successivo, ovverosia il palesarsi di una forma di comunicazione assai innovativa nella quale un *social network*, in particolare Twitter, è arrivato ad assurgere allo stesso livello di un programma televisivo come «Report», grazie all'intervento massiccio della società ENI, con commenti sul *social network* stesso che chiamavano in causa eventuali inadempienze del servizio pubblico evidenziate nel programma «Report», mi porta a dover sostenere, come ho fatto proprio durante una delle ultime sedute di lavori della Commissione industria qui al Senato, la richiesta di affrontare con urgenza la proposta, già calendarizzata in Commissione, di istituzione di una Commissione d'inchiesta su queste vicende.

Ciò per evidenziare la capacità del Senato di affrontare questo tema almeno al pari di un programma televisivo, perché mi sembra che davvero non possa essere ammissibile che, per alcuni veti incrociati, paralleli o forse verticali, le aule del Senato non debbano occuparsi del tema.

Poiché ho riscontrato una disponibilità del capogruppo del PD in 10a Commissione, senatore Tomaselli, ma non ho potuto sondare eventuali disponibilità ad affrontare il tema nelle Commissioni interessate, industria e giustizia, vorrei proporre la calendarizzazione appunto nell'ultima settimana, che è stata già prevista, del mese di gennaio, dell'istituzione di questa Commissione d'inchiesta parlamentare. In tal modo, magari, già alla ripresa dei lavori le due Commissioni riunite, industria e giustizia, potrebbero velocemente concludere i lavori e portare rapidamente in Aula un argomento che, evidentemente, è oggetto sia dei lavori della procura di Milano che anche della giustizia inglese e sarà magari prossimamente oggetto di un manuale di comunicazione per come si è sviluppato l'intreccio tra un *social network* e il programma «Report» e di cui non capisco perché non se ne debba occupare il Senato della Repubblica.

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle chiedo che venga calendarizzata domani la mozione di sfiducia individuale presentata dal nostro Gruppo nei confronti del ministro Boschi.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, ho visto che è stato inserito in calendario il disegno di legge sulle unioni civili. È stato confermato ed è stato anche comunicato il tempo per la presentazione degli emendamenti.

Come saprà, la scorsa settimana centinaia di intellettuali, attori e anche personaggi della politica hanno firmato l'appello «Se non ora quando», contenente un appello contro la pratica dell'utero in affitto, che è parte sostanziale, attraverso le adozioni speciali, di questo disegno di legge.

Oggi il Parlamento europeo con il 70 per cento dei voti ha condannato la pratica della gestazione

d'appoggio, dicendo che è una mercificazione inaccettabile della donna, e ha impegnato il Parlamento europeo e le istituzioni a combattere questa aberrante pratica.

Siamo di fronte a queste novità e al fatto che il disegno di legge che viene in Assemblea è stato discusso per zero minuti dalla Commissione, perché, com'è noto, stiamo trattando un nuovo disegno di legge sul quale i membri della Commissione si erano iscritti a parlare dopo la relazione della relatrice, ma che poi il Presidente ha deciso dovesse andare in Aula senza che su di esso nessuno dei membri della Commissione giustizia del Senato avesse potuto prendere la parola, sebbene si fossero già iscritti. Il tema specifico, quello delle adozioni speciali, cioè l'articolo 5, non è mai stato discusso, perché stavamo ancora esaminando l'articolo 1. Pertanto, la materia di cui tutta l'Europa parla, di cui si discute con una mobilitazione, non di un milione di persone a piazza San Giovanni, ma di settori politici di tutt'altra matrice politico-ideologica, che oggi ha avuto l'attenzione del Parlamento europeo, verrebbe in Assemblea violando la Costituzione italiana, che afferma che i provvedimenti devono essere istruiti obbligatoriamente in Commissione, nonché il Regolamento del Senato, che fissa anche dei termini. È vero che il Regolamento afferma che si possono ridurre i termini della discussione prima di passare all'esame dell'Assemblea, ma in questo caso non sono stati ridotti, bensì azzerati; cioè la Commissione non ha potuto discutere neanche per un secondo questo nuovo disegno di legge.

Mi sembra quindi che, di fronte a un argomento così importante, di fronte a una mobilitazione così massiccia, di fronte al 70 o 80 per cento del popolo italiano (secondo tutti i sondaggi) che si dichiara contrario a questa pratica, venire in Aula senza relatore e senza aver permesso... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, le chiedo la sua proposta di modifica del calendario. Non ci serve un intervento di merito.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Mi scusi, signor Presidente, finora sono stati fatti dieci interventi di merito sui vari argomenti... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Infatti l'ho fatta parlare. Adesso la invito a concludere con la richiesta di modifica del calendario.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Questo è il più importante, perché qui si rischia di approvare un provvedimento che può essere censurato per violazione della Costituzione e del Regolamento del Senato.

Detto questo, evidentemente, per tutte le ragioni che ho detto prima, chiedo, come ha fatto anche il collega D'Alì, che venga tolta dal calendario la discussione del disegno di legge sulle unioni civili e che poi, con le dovute procedure regolamentari, venga rinviato all'esame della Commissione.

[AIROLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, sarò rapidissimo. Visto e considerato che nell'ultima settimana del mese di gennaio abbiamo in calendario il disegno di legge sulle unioni civili, io proporrei di inserire per la settimana precedente un disegno di legge, il cui esame sarebbe rapidissimo perché si vota molto velocemente, ma che è fondamentale anche per le unioni civili. Mi riferisco all'Atto Senato 1939 (ma sull'argomento ve ne sono anche altri), a prima firma del senatore Morra, sull'istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, all'esame della Commissione affari costituzionali.

Tale Commissione andrebbe a risolvere tutto il *vulnus* sulle politiche antidiscriminatorie e antiomofobiche, che purtroppo non vengono portate avanti, non essendo attualmente funzionante l'UNAR e per via della latitanza del MIUR. Ritengo pertanto che, anche d'accordo con alcuni colleghi del Partito Democratico, sia un disegno di legge propedeutico e giusto da votare poco prima del disegno di legge sulle unioni civili. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[BONERISCO](#) *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(La senatrice Montevicchi fa cenno di voler intervenire)*.

[BONFRISCO](#) *(CoR)*. Signor Presidente, non intendo far perdere tempo all'Assemblea che deve completare un lavoro indispensabile, ma aderisco alla proposta del senatore D'Alì. Ritengo che tale

proposta sia molto responsabile e nell'interesse di tutti, compreso il Governo che, in procinto di completare la lettura e il voto sul disegno di legge di stabilità, deve poter rispettare le norme che con tanta forza abbiamo voluto sulla nuova legge di contabilità e quindi prevedere una Nota di variazione al DEF prima del licenziamento definitivo di una legge di stabilità che, in occasione della lettura alla Camera, ha indubbiamente modificato persino il quadro generale dell'indebitamento.

Certo, se lo si facesse alla Camera congiuntamente al Senato, come la legge prevede, il problema sarebbe già risolto, non vi è quindi nulla di strumentale in tutto ciò, ma solo la preoccupazione di rispettare la legge sulla contabilità dello Stato, in una fase come questa in cui credo che l'attenzione dei cittadini sul problema del debito non sia alta, ma altissima.

Arrivo ora alla questione che ho già segnalato nella Conferenza dei Capigruppo relativa alla Commissione d'inchiesta sulla vicenda del salvataggio delle quattro banche e più complessivamente sul sistema del credito e della sua vigilanza. Mi permetto di ricordare a quest'Assemblea che sia il Governo, da più parti, che l'opposizione segnalano questa come la direttrice da seguire, lasciando alla magistratura tutte le sue competenze e il suo percorso naturale nell'amministrare la giustizia.

Se allora c'è davvero la volontà di istituire questa Commissione d'inchiesta, dal punto di vista politico e parlamentare occorre farla adesso, quindi la mia proposta di modifica al calendario, inserendo la sua istituzione nella settimana dal 12 al 19 gennaio, ha un senso. Se invece si vuole solo perdere tempo, allora non serve calendarizzarla, ma serve solo dire che si fa per poi non farla. Credo invece sia interesse dei cittadini italiani e quindi di questo Parlamento avere un momento di approfondimento, conoscenza e verità su quanto è accaduto e come fare perché non accada mai più. Ecco perché sono a perorare la causa di affrontare con la rapidità necessaria il tema della Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti. Ripeto, se la si fa nella settimana dal 12 al 19 gennaio, forse si può rapidamente offrire un momento di approfondimento a tutti i cittadini interessati da questa vicenda, evitare quell'effetto contagio di sfiducia che è sempre dietro l'angolo e che ha un valore intangibile e incommensurabile e rimediare ai chiaroscuri di questa vicenda che investe anche il Governo, soprattutto nella gestione a Bruxelles e nelle sedi dove si è provato a condividere la soluzione del Fondo di risoluzione italiano, ma non ci si è riusciti. Questo è il vero tema da porre all'attenzione, signor Presidente, quindi la ringrazio se vorrà tenere conto di questa nostra proposta.

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, vuole intervenire?

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, rinuncio a parlare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[CARRARO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi riallaccio a quanto hanno dichiarato i colleghi Martelli e Bonfrisco e sarò rapidissimo. Vorrei ricordare che il Presidente del Consiglio, che è anche segretario del Partito Democratico, ha detto che sarebbe giusta una Commissione parlamentare d'inchiesta. Il Parlamento è una cosa seria ed io mi rivolgo a lei e alla presidente Boldrini. Penso che se si fa una Commissione d'inchiesta, bisogna che sia bicamerale e credo che la prossima settimana dobbiamo dire al Paese se il Parlamento se ne occupa, e in questo caso bisogna occuparsene nella prima settimana di gennaio. Oppure si dica che i Presidenti della Camera e del Senato, per certi motivi, hanno deciso che la Commissione d'inchiesta non si fa; e va bene così: a me dispiacerebbe, ma ha una logica. Lasciare però tale questione appesa, con il cittadino italiano che non sa più se il sistema bancario italiano è affidabile o no, mi sembra da persone assolutamente stravaganti. *(Applausi dei senatori Bonfrisco e Caliendo)*.

Signor Presidente, mi rivolgo a lei, che ha dimostrato, insieme alla presidente Boldrini, di saper portare finalmente a termine ieri sera la nomina dei giudici costituzionali: abbia la sensibilità di non mettere in condizione il Parlamento di fare una brutta figura. *(Applausi dei senatori Caliendo e Molinari)*.

PRESIDENTE. Senatore Carraro, è stato presentato, credo oggi, un disegno di legge. Appena assegnato, si valuterà.

[GIROTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTA (*M5S*). Signor Presidente, si dovrebbe andare per priorità e quella dell'Italia è il lavoro. Continuiamo a ripetere da due anni, assieme a tutte le associazioni di categoria, Confindustria, sindacati, banche, università e centri di ricerca, che si potrebbero creare centinaia di migliaia di posti di lavoro nuovi stabilizzando l'ecobonus. Quindi, se la priorità che vi sta a cuore è la creazione di posti di lavoro, chiedo la calendarizzazione, il 12 gennaio, non solo della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e firmata trasversalmente da tutto l'arco parlamentare, ma anche di una mozione molto simile presentata proprio dal Partito Democratico. C'è, infatti, una convergenza di vedute molto ampia per stabilizzare questa manovra, i cui dati storici degli ultimi anni ci consentono di dire che crea posti di lavoro e avvantaggia sia il comune cittadino, sia le imprese, sia lo Stato, che ricava dall'emersione del lavoro nero molto più gettito fiscale rispetto alla detrazione che concede. Se vi sta a cuore effettivamente la priorità nazionale della creazione di posti di lavoro, per cortesia calendarizziamo la mozione n. 421, relativa all'ecobonus. (*Applausi del senatore Castaldi*).

PRESIDENTE. Colleghi, sono state presentate varie richieste, che possono, però, ricondursi a tipologie di proposte di integrazione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Una richiesta molto diffusa è stata quella dell'inserimento in calendario dei disegni di legge volti ad istituire nuove Commissioni d'inchiesta parlamentari. Sono state chieste diverse Commissioni di inchiesta, da quella sulle banche, a quella sugli appalti pubblici, a quella sulla protezione dei diritti umani.

Metto dunque ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di disegni di legge istitutivi di Commissioni d'inchiesta parlamentari.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di altri disegni di legge.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, è una votazione generica?

PRESIDENTE. Sono stati proposti diversi disegni di legge; se la proposta viene approvata, poi passiamo alla votazione sui singoli disegni di legge da inserire in calendario. Si è sempre fatto così.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di mozioni di sfiducia a singoli Ministri.

Verifica del numero legale

GAETTI (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di mozioni di sfiducia a singoli Ministri.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di una Nota di aggiornamento al DEF, con invito al Governo a presentarla.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di mozioni.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad espungere il provvedimento in materia di unioni civili.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a prevedere un diverso ordine di esame degli argomenti ivi previsti.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea. (*Applausi del senatore Russo*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1880-B](#) (ore 18,16)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ZIZZA (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (CoR). Questo è il Governo delle grandi riforme. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di far cessare il brusio. Se non lasciamo parlare il senatore Zizza e lo interrompiamo, perdiamo più tempo.

ZIZZA (CoR). Dopo la riforma delle Province, signor Presidente, è di ieri pomeriggio la notizia che alcuni lavoratori di Brindisi sono saliti sul tetto del palazzo della Provincia per protestare per la mancanza di fondi per gli stipendi. Per non parlare della riforma del Senato che, se il *referendum* la confermerà, diventerà il dopolavoro dei sindaci e dei consiglieri regionali. Per non parlare, poi, dello sblocca Italia, in cui il Governo fa marcia indietro - giustamente - su un provvedimento per le trivelle. Arriviamo infine alla piccola riformetta della RAI.

A noi non interessa entrare nella gestione della riforma della RAI, quanto piuttosto entrare tecnicamente nello specifico. Non ci interessa il numero dei consiglieri, ma il modo in cui vengono scelti, per le loro qualità professionali. Non ci interessa specificamente la gestione di tipo politico, ma una gestione di tipo plurale, che, purtroppo, con questa riforma non viene assicurata. Ci interessava una RAI competitiva sul mercato e una vera abolizione del canone. Secondo i dati pubblicati in questi giorni, tutte le opposizioni messe insieme hanno uno spazio pari a circa il 35 per cento del totale, all'interno della piattaforma televisiva della RAI. Si tratta di una percentuale del 35 per cento, a fronte di un consenso elettorale pari a circa il 65-70 per cento degli elettori. Come vedete, non c'è assolutamente pluralità nell'attuale gestione della RAI. Quella del canone la potremmo definire poi come una vera e propria tassa di possesso, come il bollo dell'automobile, che a differenza del bollo viene inserito direttamente nella bolletta energetica dei cittadini italiani. Anni fa uno *slogan* molto bello della RAI, recitava: «La RAI siete voi». Era una RAI che doveva sviluppare cultura e tecnologia, e che doveva essere plurale, ma purtroppo questa volta si è persa una grande occasione.

Durante la visita dei dipendenti RAI a Papa Francesco mi piace ricordare una frase che lo stesso Papa ha detto, ricordando che la RAI «è stata testimone dei processi di cambiamento della società italiana nelle sue rapide trasformazioni e ha contribuito in maniera speciale al processo di unificazione linguistico-culturale dell'Italia».

Ecco, il servizio pubblico dovrebbe sentirsi il carico della responsabilità per l'oggi e per il domani. Questa dovrebbe essere la *mission* della RAI, ma di quella missione etica, in questa riforma non c'è neanche l'ombra.

Proprio in questa direzione, crediamo che l'introduzione di un unico canale di informazione pubblica per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia a livello regionale, attraverso la presenza in ciascuna Regione di proprie redazioni e strutture adeguate, servirebbe a migliorare ulteriormente la qualità del servizio.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,20)

(*Segue ZIZZA*). Questo è quello che inizialmente doveva essere il ruolo di RAI 3, un canale importante che doveva saper relazionarsi con il territorio, evidenziandone le tipicità e le eccellenze, le identità e le attività economiche e sociali, soprattutto rafforzando il *made in Italy* e trasformando il tutto in contributi economici e *sponsor* pubblicitari. Insomma, un canale che riprendesse l'idea

primordiale di quella rete televisiva, prima che la politica e i Governi ne facessero semplicemente l'ennesimo ammortizzatore sociale.

Avremmo voluto contribuire a riformare la RAI, abolendone il canone e migliorando il servizio di informazione. Avremmo voluto essere partecipi di una riforma che responsabilizzasse il servizio pubblico, garantendo pluralismo e trasparenza. Ma, di fronte al vostro abdicare dinanzi alla solita presunzione di chi annunciava in pompa magna di spazzare via i partiti dalla RAI, facendo semplicemente di essa non un'azienda di Stato, ma l'azienda del Governo, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti non potrà rendersi partecipe di approvare l'ennesimo atto confuso e pasticciato e per questo dichiaro il nostro voto contrario. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in questo Parlamento si compie una delle più grandi porcate che il Governo Renzi consegnerà alla storia del Paese: la nascita di "TeleRenzi". Nello specifico, il nuovo assetto della televisione e del servizio pubblico del nostro Paese sarà questo: RAI 1 "TeleRenzi", RAI 2 "Leopolda channel", RAI 3 "Bimbo minchia".

Ma ricostruiamo un po' i fatti: Renzi Matteo, come sempre, aveva acceso i fuochi d'artificio, dicendo che una delle riforme fondamentali che avrebbe realizzato e alla quale teneva maggiormente era proprio la riforma della RAI. Aveva affermato, con la solita boria tipica del cialtrone imbonitore... *(Commenti dal Gruppo PD).*

SUSTA (PD). Ma basta!

PRESIDENTE. Senatore Crosio, i termini per cortesia.

CROSIO (LN-Aut). Ho detto «cialtrone imbonitore».

PRESIDENTE. No, ne usi di più...

CROSIO (LN-Aut). Va bene. Dicevo che Renzi aveva affermato che avrebbe tolto la politica e i partiti dalla RAI e che assolutamente non avremmo più preso in considerazione quella legge che definiva un obbrobrio, ovvero la cosiddetta legge Gasparri. Disse che non avremmo mai più preso in considerazione la legge Gasparri ed avremmo fatto una riforma per una televisione libera, per una comunicazione pluralista e per una RAI indipendente. In effetti, ha tolto la politica e i partiti dalla RAI, per entrarci lui e la sua banda di bricconi della politica. Questo si può dire.

Il disegno di Renzi e della sua banda, cari colleghi del PD, è chiaro, limpido ed ormai anche esplicito: portare la RAI sotto l'egida e il controllo di Palazzo Chigi, tra l'altro trasformando il direttore generale in amministratore delegato, con poteri smisurati. Del resto, cari colleghi, così come alla Leopolda renziana è stato esibito il volto censorio verso la stampa libera - abbiamo assistito ad una cosa che grida vendetta al cielo - figuriamoci se poteva resistere Renzi, con le sue simpatiche canaglie, dall'assaltare la televisione pubblica. «Canaglie» si può dire.

PRESIDENTE. Non facciamo la gara a quello che si può dire o non si può dire, senatore Crosio, per cortesia.

CROSIO (LN-Aut). Così la tolgo dall'impiccio, signor Presidente. Ho detto «simpatiche canaglie». Ci sta.

Il passaggio alla Camera, caro Presidente, ci riconsegna un provvedimento addirittura peggiore rispetto a quello che è stato licenziato dal Senato.

La cosa più stupefacente è che queste sono proprio le ore dell'ennesimo scandalo per tangenti per appalti che mamma RAI ha prontamente oscurato, essendo la diretta interessata. Voglio ancora ricordare i titoli dei giornali di martedì, chiari e, in questo caso, espliciti: «Tangenti sugli appalti TV: tre arresti per corruzione»; «Fondi neri per avere gli appalti in TV»; «Bustarelle TV: in carcere il manager Biancifiori».

Bene. Malgrado tutto questo, cosa troviamo nel provvedimento di "TeleRenzi"? Quali novità vi ritroviamo? Una deroga sugli appalti studiata ad arte per la RAI, e non solamente sugli appalti, con

oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di programmi televisivi e quant'altro, ma addirittura - udite, udite - i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate della medesima aventi per oggetto lavori, servizi, forniture e quant'altro sono di fatto esclusi dall'applicazione della disciplina del codice per i contratti pubblici.

Fateci capire: all'indomani dell'ennesimo scandalo su appalti e tangenti che interessano, in questo caso, il servizio pubblico televisivo voi cosa fate, scusate, Renzi cosa vi impone di fare? Derogare la RAI sulle procedure d'appalto: siete indecenti. Questa è la carneficina della televisione pubblica, questa è l'ecatombe del pluralismo e dell'informazione, è l'assassinio dell'idea di una RAI indipendente, tutto quello che ha generato questo provvedimento.

Vorrei che restasse a verbale che su tale questione - che, di fatto, andrebbe rinominata: RAI licenza di grattare o meglio RAI taccheggio libero - il parere della 14a Commissione è stato, sì, non ostativo ma con una condizione ben chiara. Nel richiamare l'articolo 27 del codice degli appalti (principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità) viene ricordato l'obbligo di procedere all'invito di almeno cinque concorrenti. Lo farete? Io credo di no. Però vedremo. Una cosa è certa: se non avverrà siete veramente senza vergogna.

Noi crediamo di essere davanti al peggiore conservatorismo che con il vostro losco disegno avrà il suo culmine. Questo aborto legislativo arriverà al suo obiettivo nel momento in cui il nuovo amministratore delegato dai poteri esagerati, compreso quello di sicario, farà piazza pulita dei non allineati al Renzi-pensiero, in piena simbiosi con la Leopolda renziana, ovvero zittire, rimuovere e falcidiare chi non è in linea con le idee del capo. Questa è l'idea del pluralismo del Primo Ministro.

Ma c'è dell'altro. In un'Europa nella quale proprio in questi giorni ci sono Paesi talmente democratici da promuovere un *referendum* per l'abolizione del canone, voi cosa fate? Continuate a chiamarlo canone e lo mettete nella bolletta. Infatti è una tassa. Abbiate almeno il pudore di chiamarla tassa. Fino a prova contraria un abbonamento resta facoltativo. Ma gli italiani, dottor Renzi, sono meno cretini di quanto che lei pensai. Abbiamo la netta sensazione che si stiano rendendo conto di che pasta siete fatti lei e la sua banda di villanzoni e di come e quanto siete malsani.

L'immonda vicenda di questi giorni sullo scandalo delle banche, scandalo in cui siete coinvolti fino al collo, è la rappresentazione plastica di come lei e la sua allegra compagnia, dottor Renzi, gestite il Paese.

Nell'avviarmi a concludere il mio intervento, signor Presidente, non posso non ricordare quanto è accaduto ieri in quest'Aula. Non posso non ricordare il suo inusuale, dottor Renzi, ma evidente nervosismo palesato proprio ieri davanti ai nostri cartelli, a mio giudizio fin troppo casti. La sua reazione scomposta non fa altro che confermare che il nervo è scoperto e la sua difficoltà davanti ad una vicenda che alla fine la vedrà coinvolta personalmente è evidente.

Chiudo, signor Presidente, rifacendomi alle parole che il dottor Renzi ha voluto indirizzare ieri al nostro Gruppo affermando che la stagione delle leggi *ad personam* è terminata. Se così sarà ne siamo felici e speriamo che assieme possa terminare anche quella delle banche *ad personam*. Di una cosa siamo consapevoli, Presidente: grazie a lei, dottor Renzi, è iniziato la stagione della televisione *ad personam*. Complimenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

D'ANNA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (AL-A). Signor Presidente, noi siamo radicalmente contrari a questa riforma, non perché essa possa essere modificata meglio o peggio rispetto alla legge Gasparri, ma perché riteniamo che di riforme della RAI se ne siano annunciate un centinaio e se ne siano compiute almeno quattro, cinque (da Ettore Bernabei a oggi). E ognuna di queste, attuata pedissequamente, ha dato luogo alla sistematica occupazione della RAI da parte dei partiti che governano.

Questo è il dato distintivo dello statalismo: chi governa lo Stato, governa tutto ciò che lo Stato possiede in regime di monopolio o in regime preponderante. Quindi, questa giaculatoria che la politica debba uscire o meno della RAI, oltre ad essere una grande falsità, è anche una grande ingiustizia.

Se la RAI incassa 2.750 milioni...

AIROLA (M5S). Ma non li incassa!

D'ANNA (AL-A). ...e ne riceve 1.780 dalla tassa, ovvero dal canone radiotelevisivo, è un'azienda di Stato, e, fino a prova contraria, il Parlamento funge da assemblea dei soci, avendo il Tesoro concorso per i tre quarti al finanziamento del fabbisogno. Quindi, smettetela con questa storia di invocare la castità, la bontà, questa specie di areopago nel quale ci si dovrebbe rifugiare: se volete che la politica tolga le mani della RAI la dovete privatizzare; dovete aprire al mercato di concorrenza, incamerare danari e chiedere - ovviamente con le adeguate norme *antitrust*, che non consentano a Berlusconi, a Cairo, a Murdoch, o a chi già è presente sul mercato della pubblicità radiotelevisiva, di poter partecipare - a colui che si aggiudica questa gara ad evidenza pubblica internazionale, di lasciare nella disponibilità dello Stato un unico canale ai fini culturali ed informativi, dove si possa svolgere cultura, confronto, alfabetizzazione.

Il maestro Manzi, cinquant'anni fa, alfabetizzava coloro che non sapevano leggere e scrivere. Credo che in televisione si possano alfabetizzare coloro che non sanno usare gli strumenti che la moderna elettronica ci mette a disposizione.

E ritorniamo alla stagione delle commedie, dei romanzi, dei grandi film, dei grandi documentari. Torniamo ad una televisione lontana dagli assilli dello *share*, lontana dalla televisione spazzatura e dai pollai pubblicitari, che sono gli elementi che contraddistinguono la televisione commerciale. Se questo non è, voi state girando a vuoto; state chiedendo allo Stato di trasformarsi in qualcosa che ontologicamente non può essere. E allora, scusate, voi potete dissertare sulla pubblicità, sulla trasparenza sul contratto di concessione.

Oggi noi non facciamo altro che dare ad una società che si chiama RAI SpA la gestione assoluta dei canali e delle strutture televisive, di un'azienda che è fallita, che ha 12.000 dipendenti, 2.000 giornalisti (500 dei quali fanno i dirigenti), e che commissiona all'esterno il 60 per cento della produzione, avendo altri 10.000 collaboratori. Non c'è imprenditore privato al mondo, neanche Rupert Murdoch, che possa sostenere un carrozzone di questa dimensione. Come dicevo stamani, è come voler sapere quanti angeli danzano sulla testa di uno spillo: si tratta di una dissertazione pleonastica inutile. Fino a quando la RAI sarà finanziata dai cittadini italiani e sarà nelle mani dello Stato, essa sarà uno strumento di propaganda, condizionamento ed esercizio del potere.

Attenzione, non è un caso che si propongano Vespa come sindaco di Roma o Sallusti come sindaco di Milano. Non è un caso che i Badaloni, i Marrazzo, i Santoro e le Gruber siano stati esibiti nel passato. Ci sono due categorie che fanno carriera per anzianità e notorietà: i magistrati e i giornalisti.

LO MORO (PD). E ci mancava!

D'ANNA (AL-A). Certo, cara collega Lo Moro, per anzianità e notorietà. Se arrestate un politico diventate noti e vi si elegge nel Consiglio superiore della magistratura. Se non emettete sentenze, lasciate la gente in galera e vi occupate di pseudoreati come il concorso esterno, alla fine sempre presidenti di corte di appello diventate.

Noi concepiamo diversamente lo Stato e avanzare queste critiche non significa essere contro queste categorie, ma denunciare gli abusi e le distorsioni degli ipocriti e di coloro che queste cose le fanno e le tacciono. Ogni ingiustizia vi offende quando non vi procura alcun tornaconto.

La RAI è servita a coloro che sono venuti prima di Renzi, serve a Renzi e servirà a chi verrà dopo Renzi perché l'impalcatura è la struttura di gestione di un servizio che, essendo statale, è monopolio della politica.

Abbiate pazienza, ma a chi la volete far gestire? Quale trasparenza vi potrà portare *in bonis* un'azienda deficitaria che incassa 680 milioni di euro di pubblicità e riceve un obolo di 1.780 milioni di euro? Chi è questo scienziato? Quanti premi Nobel per l'economia dovrete nominare nel suo consiglio di amministrazione? Stamani il presidente Gasparri ha misurato il tasso di democrazia osservando che i membri del consiglio di amministrazioni nominati dal Parlamento prima erano sette su nove, mentre oggi sono quattro su sette. Ciò è ridicolo, è assolutamente ridicolo. Questa è un'azienda decotta e ve lo

dico sul muso. Chi finge di non capire queste cose, se non è stato colluso con la politica politicante di ieri, lo è oggi e, se non lo è oggi, lo sarà domani, caro senatore Crosio.

Cari amici, noi oggi ci sediamo dalla parte del torto, perché avete occupato tutti i posti dalla parte della ragione. Siete tutti degli statalisti che vogliono cambiare il codicillo, la virgola e l'articolo. Noi siamo radicalmente contro una RAI gestita dalla politica e dallo Stato Leviatano che scippa 1.750 milioni dalle tasche dei cittadini. Infatti, i 2.200 giornalisti e i 500 dirigenti della RAI, quei signori che poi puntualmente fanno la critica ai massimi sistemi, godono di privilegi derivanti dalla statualità che vanno fermamente denegati.

Pertanto voteremo contro il provvedimento perché siamo contrari alla RAI di Stato. (*Applausi dal Gruppo AL-A. Congratulazioni*).

MINEO (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto*). Signor Presidente, senatori, voteremo contro la riforma della RAI innanzitutto perché non è una riforma; è semplicemente una risistemazione degli assetti di poteri in RAI e del rapporto tra la RAI e il sistema politico. Invece, la RAI, l'azienda per la quale ho lavorato, che mi ha dato moltissimo e alla quale ho dato quel poco che ho saputo e potuto dare, avrebbe bisogno con urgenza di una vera riforma perché, cari senatori, da venticinque anni, la RAI fa parte di un sistema duopolistico con una grande azienda privata. Questo fatto - venticinque anni sono un quarto di secolo - l'ha cambiata profondamente. La RAI aveva una risorsa calante o, comunque, stagnante, che era quella del canone, e una risorsa decisiva, che era l'introito pubblicitario, pur con tutti i limiti della pubblicità imposti alla RAI, avendo il canone, e non imposti al concorrente privato. Questo significa che la RAI si è costruita in questo quarto di secolo una mente privatistica. Per sopravvivere, ha cominciato a pensare come una televisione commerciale. Ha fatto contratti esattamente sullo schema dei contratti del concorrente privato. Alcuni di voi si sono fatti belli lamentando il fatto che un noto conduttore televisivo non abbia rivelato i suoi stipendi. Non l'ha fatto perché, a imitazione del contratto che fa il concorrente privato, c'è la pena del licenziamento se dice qualcosa dello stipendio che prende e delle entrate che realizza. Lo stesso vale per il sistema dei procuratori con i calciatori, senza i quali non si trovano le *star*. L'essere diventata una televisione pubblica con una testa assolutamente da televisione commerciale ha indignato anche molti spettatori e questa è una cosa che andava cambiata mettendo mano al sistema e cercando di rispondere alla domanda: c'è bisogno di un protagonista pubblico nel mondo degli audiovisivi e, se sì, questo protagonista pubblico che ruolo deve avere? Cosa deve fare? A chi deve rispondere?

Tutto questo nella riforma della RAI non c'è affatto.

Ho parlato di risorse calanti, quelle del canone, e di risorse decisive, quelle pubblicitarie. Ma il sistema politico chiede alla RAI sempre più. Voi non lo sapete forse, ma le cose che la RAI è obbligata a fare sono tantissime, dal finanziare una parte dell'industria audiovisiva italiana nazionale - sennò non lo farebbe nessuno perché i privati finanziano solo un'opera, ma, quando si ha una struttura industriale come quella audiotelvisiva, se finanzia un'opera l'anno, la struttura muore e c'è bisogno di qualcuno che in modo intelligente la finanzia - al mantenere una struttura di sedi regionali che costa moltissimo. Cari senatori e deputati, che non siete qua, ma che abbraccio parlando in questo momento, quanti di voi si inalbererebbero se non trovassero, quando tornano nel loro territorio, come si dice qui, una telecamera sempre pronta a intervistarli? Bene, però, mettetevi una mano sul cuore. Quella struttura costa in un modo incredibile. Vi posso garantire che non c'è nessun *manager* in Italia che pensa sia possibile portare in pari i conti di un'azienda che si deve portare quella struttura nelle sedi regionali e nei telegiornali regionali. Io non vi dico di abolirli o di rilanciarli o di costruire una struttura pubblica o privata, ma ponetevi il problema, se volete fare una riforma della RAI. Il problema non è affatto posto.

E, allora, perché il Governo ci ha proposto una riforma? In cosa consiste la riforma che stiamo per votare in seconda lettura? È presto detto. Questa riforma conferma quello che c'era già: una RAI che deve tener conto, in modo piuttosto militarizzato, dei pareri, degli umori e dei desideri della maggioranza di Governo. Questo c'era già. Onorevoli colleghi, non è una novità della riforma che

stiamo votando. Semmai, nella riforma che stiamo votando, c'è una riorganizzazione di questa maggioranza perché maggioranza può anche essere un termine plurale. La maggioranza che prende il possesso della RAI dopo la riforma è una maggioranza che si riconduce al Governo e, in sostanza, solo al *Premier*. Non voglio fare un discorso vago. Si eleggono due membri del consiglio d'amministrazione alla Camera e due al Senato. Cosa vuol dire se le cose vanno bene e se il gioco democratico funziona? Che la maggioranza ne prende uno alla Camera e uno al Senato e poi fa maggioranza con i due del Governo. Bene, ma quando se ne elegge solo uno alla Camera, tanto per capirci, è evidente che questo sarà espressione della maggioranza della maggioranza. Sarà riconducibile cioè a quel gruppo di persone che sostiene in quel momento il *Premier* o Presidente del Consiglio, come lo volete chiamare. Poi ci sono il potere di indicazione del direttore generale e gli straordinari poteri del direttore generale.

Quindi si conferma l'assetto della RAI che io ben conosco. Una RAI che sta dalla parte della maggioranza e che, ogni volta che cambia la maggioranza, introduce lo *spoil system*, ma lo si riconduce, in modo molto più organico e bolscevico, al comando di uno solo.

Sullo *spoil system*, faccio solo una considerazione. Un operatore culturale, un giornalista che voglia fare questo mestiere, un autore di programmi, ha bisogno di tempo per coltivare idee nuove ed essere all'altezza della concorrenza in un'ottica che non è quella di prendere la quota di mercato che c'è in questo momento, ma quella d'incontrare favori e interessi che si muovono in un'onda più lunga.

Quando si introduce lo *spoil system*, e queste leggi introducono lo *spoil system*, questa persona sa benissimo che non ha tempo di costruire nulla del genere e che dovrà connettersi con i *desiderata* della maggioranza di Governo. Questo è il punto.

Io non vorrei che i colleghi della Lega si offendessero, ma a un certo punto in RAI è arrivata anche la *fiction* su Alberto da Giussano. Di preti e di santi ne abbiamo visti a più non posso e altre cose possono avvenire dalle altre parti, perché nessuno è indenne da questo tipo di crimine.

Ma il sistema dello *spoil system* è assolutamente dannoso per la RAI.

Vi dicevo della necessità della riforma e della riforma che non c'è. Si pensi, per esempio, all'assoluta mancanza di rapporto tra il nostro dibattito sulla principale azienda culturale italiana e il dibattito politico che sta travolgendo gli italiani in questo momento. Noi stiamo parlando, come mai accaduto prima, del Medio Oriente e della Libia come del nostro destino.

Il Presidente del Consiglio ha speso solo poche parole per la scelta importantissima di inviare 450 soldati italiani a Mosul in Iraq. Scelta importantissima, forse indispensabile, certo rischiosa.

Parliamo della Libia malamente, ma ciò che capisco io è che ci stiamo preparando a fare un'operazione sul terreno, in terra di Libia.

E la RAI che c'entra? C'entra, cari colleghi. Io sono stato negli ultimi anni dentro la struttura ricoprendo un ruolo dirigente. E più volte ho chiesto a tutti i miei direttori generali come fosse possibile che un telegiornale *all news* della RAI non avesse un giornale in inglese e non avesse un giornale in arabo. Ho anche proposto il giornale in inglese e il giornale in arabo (uno solo, perché questo potevo fare) gratis, perché avevo dentro l'azienda le professionalità che potevano farlo. Non l'abbiamo fatto.

Ma voi vi rendete conto che abbiamo un servizio pubblico che non si pone neanche il problema di fare un giornale in arabo? Ma voi sapete che quando parlate dell'ISIS o dei wahabiti, se ne parlate, o dei salafiti nel mondo, il problema fondamentale è che tutte le informazioni che *l'intelligenza* araba riceve provengono da «al-Jazeera»? E l'unica rete che arriva lì è la BBC, che fa dei programmi in arabo, e nient'altro.

E noi che dovremmo imbarcarci in una vicenda in Libia non ci poniamo neanche il problema. Questo è il tipo di discussione che sarebbe stata indispensabile e che non c'è stata.

Concludo dicendo che c'è un altro problema, forse più grande di tutti. Il sistema degli audiovisivi, anche quello privato, è in grandissima trasformazione e può cogliere, anche per ragioni economiche, soltanto le occasioni immediate. Non porsi il problema di dove vada questo sistema è criminale.

Noi giornalisti non sappiamo più, quando diamo le notizie, se queste notizie sono vere. Perché la notizia deve essere data in pochi secondi, perché già è stata manovrata da 100 persone e, quindi, ci arriva in questo modo. Ad esempio, al-Bagdadi è andato o no in Libia? La notizia veniva da fonti iraniane e di Hezbollah, quindi io potrei non crederci. Ma i giornali americani l'hanno ripresa. Avevano la soffiata o no?

Noi siamo un Paese che non si pone questo genere di problema nel suo sistema e si gingilla a razionalizzare il potere che c'era: prima la maggioranza, ora il Governo, poi il *Premier*. Ma, alla fine, perdiamo campo e terreno nel mondo. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

[MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare agli atti il testo del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, quanto è importante la RAI? Quanto è importante l'informazione? È molto importante. È così importante che per questo Parlamento occorre approvare rapidamente il disegno di legge in esame e dare in fretta questi famosi superpoteri gestionali al nuovo superamministratore delegato della RAI, che in fretta (molto in fretta) dovrà nominare tutti i direttori di rete, i direttori dei TG, i redattori, i caporedattori e anche i giornalisti, tutti quelli necessari a Matteo per tamponare la perdita di consensi, nascondere i conflitti di interesse, far tacere sulle indagini a carico del suo partito, sul suo Governo e, come è abitudine, disinformare la nazione.

In RAI non hanno capito chi ha vinto. Sembra una frase detta anni fa da Berlusconi, ai tempi dell'editto bulgaro, al tempo dei Petruccioli, dei Saccà, o peggio dei Mauro Masi; invece l'ha detta il deputato PD renziano Anzaldi. Pensate un po'. I tempi cambiano, i ducetti si evolvono e si è passati da Berlusconi a Renzi attraverso un bel Governo Letta PD-Berlusconi, tanto per non dimenticare. Se queste cose fossero successe una decina di anni fa sarebbe venuto giù il mondo; oggi il silenzio è assordante, lo definirei surreale. Mi riferisco al silenzio all'esterno e all'interno della RAI. Eppure è estremamente reale, come lo è la sudditanza di gran parte della carta stampata, delle grandi firme, degli intellettuali impegnati che dieci anni fa facevano grandi proteste.

Oggi la satira è imbavagliata, è scomparsa dai palinsesti RAI. Giannini è al palo. Pensate, ma non era in quota al centrosinistra? Vianello è anche lui al palo. Stanno spianando le televisioni di corrente, o meglio preparano una forma evoluta di lottizzazione, 2.0, massiccia, invasiva, chirurgica e soprattutto definitiva per una RAI a immagine e somiglianza di questo *Premier*.

«Entreremo a RAI 3 con il lanciafiamme»: pensate un po', lo avrebbe confidato a un giornalista un anonimo parlamentare PD. Altro che le urla di Grillo, di questi sì che c'è da avere paura e c'è poco da scherzare. È inaudito quello che sta succedendo. È l'ennesimo atto di narcisismo legislativo di un *Premier* ossessionato dalla brama di controllo totale, il cui *ego* partorisce una riforma tale e quale a lui: autoritaria, grezza, disorganica. Il servizio pubblico d'informazione andrà in mano al Governo, o meglio in mano a Matteo Renzi che nomina un superamministratore delegato, il quale a sua volta nomina tutti i dirigenti apicali, i direttori di rete, i giornalisti. Ciò avviene in spregio a qualsiasi regola basilare e democratica di indipendenza del servizio pubblico, che poi era alla base della nostra proposta; in spregio ai giudizi negativi di tutti gli auditi in Commissione; in spregio ai sindacati, alla bocciatura dell'Europa e della European broadcasting union (EBU), l'ente che raggruppa tutti i servizi pubblici europei con oltre un miliardo di spettatori, pensate. Loro hanno un servizio pubblico, noi no, da più di vent'anni. È così, si continuerà ad involvere in una spirale autodistruttiva.

Nel disegno di legge in esame, che pure è stato peggiorato alla Camera (lo dobbiamo ammettere), vi è un aspetto molto significativo. Abbiamo cercato di mettere una toppa con un ordine del giorno, ma è sintomatica questa scelta che dal nostro lavoro con il relatore e con il sottosegretario Giacomelli non

era emersa. Mi riferisco alla deroga sugli appalti, votata anche con il parere contrario della 14a Commissione. Si tratta di una furbata tipica all'italiana, per continuare a *magnare* con gli appalti RAI, favorendo amici e amici degli amici; insomma, è una delle solite cose ed è ancora più sfacciata ora che agli onori della cronaca c'è un caso di megacorruzione in RAI per mazzette, tangenti, 50 milioni di fondi neri. Un caso che ha travolto tanti dipendenti RAI e tanti dirigenti non solo RAI. Quando ne chiedevamo conto a Gubitosi in Commissione di vigilanza RAI - e i colleghi possono testimoniare - lui rispondeva con aria trasognata che andava tutto bene.

È stato permesso a questa azienda all'avanguardia, una grande industria culturale che tutti ci invidiavano (hanno inventato un sacco di tecnologie), che morisse lentamente: un degrado lento, che l'ha tramutata in una palude, in un arcipelago di interessi clientelari fondato sulla sudditanza spinta: dipendenti e giornalisti in continuo ricatto tra precariato e *mobbing*, grandi professionalità ed eccellenze sepolte per favorire la carriera di mediocri e leccapiedi.

È un'azienda dove si sperpera e si ruba tra esternalizzazioni, appalti, mazzette e superstipendi per centinaia di pochi eletti, mentre si sfruttano tecnici, maestranze, operatori, autori con appalti al ribasso, e magari si chiede anche a un regista programmatista, un sconto del 10 per cento in partita IVA, visto che è già sottopagato altrimenti non fa la stagione del nuovo programma.

È un'azienda dove si spendono 300 milioni di euro in *fiction*, dandoli sempre agli stessi produttori figli di qualcuno: magari il figlio di Mieli o di Bernabei, ma tutti amici della direttrice di RAI Fiction, Tinny Andreatta, anche lei figlia di qualcuno, Andreatta. Questa è la RAI che avete per le mani. E invece di andare in direzione opposta, di infonderle il giusto spirito, la forza necessaria alla ardua impresa di ristrutturarsi e rilanciarsi, l'avete schiacciata ancora una volta nella polvere.

Attenzione, io non parlo del prossimo superamministratore delegato Dall'Orto, perché ancora non ha fatto nulla. Vediamo quanto e come gestirà la mostruosa pressione politica che si scatenerà all'indomani dell'approvazione della legge. Lui magari sarà anche bravissimo, equo e indipendente, ma l'ha messo lì il Presidente del Consiglio, e questo è inaccettabile per una democrazia degna di questo nome. Lo capite o no? Ditemi se non vi sareste mostrati indignati se l'avesse fatto Berlusconi (o quando l'ha fatto veramente). Voglio vedere con che faccia e con che coraggio oggi negate, perché questo è un punto fondamentale.

Non si può venire qui adesso a dire che è tutto normale, che ci sarà il controllo del Parlamento. Se vi riferite al consiglio d'amministrazione nominato dalla maggioranza, in quota governativa, allora ci state prendendo in giro. Ma non siamo su «Scherzi a parte». In fondo, gli amici degli amici e i principi non si tradiscono: niente legge sul conflitto d'interesse, niente in venticinque anni. Dal Presidente del Consiglio che governava con tre televisioni (eravamo la barzelletta del mondo intero) a Matteo Renzi, oggi nulla è cambiato. Ognuno di voi ha sempre i suoi bei conflitti d'interessi, tutti i giorni, e ogni tanto ne vediamo saltare uno fuori.

Le nostre proposte sostanziali sono rimaste lettera morta. Avete bocciato i paletti; ve l'ho detto più volte che avevamo messo dei paletti di buon senso: non appartenere al Parlamento negli ultimi cinque anni prima di entrare nel consiglio d'amministrazione; non appartenere alle segreterie di partito. Li avete bocciati tutti. Il Governo inoltre avrà una delega su tutta la normativa televisiva, che è un altro modo per dire: caro Parlamento, tu non conti nulla; limitati a fare qualche emendamento innocuo; il testo base è mio e non lo cambierai.

Non c'è scampo, farete il peggio, ne sono certo, anche con i soldi del canone, che saranno scippati ai cittadini per essere destinati a un'altra cosa che non è la RAI: le famose eccedenze. Si poteva fare molto; si potevano usare questi soldi per togliere le eccedenze, che sono poi l'evaso, per togliere la pubblicità dalla RAI, come consigliava proprio ieri Marinella Soldi, l'amministratrice delegata di Discovery Channel Europe, per avere un servizio pubblico dove si sperimenta, lontano dalle logiche dello *share*, e si alimentano la professionalità e i talenti il mondo dei *media*, della produzione culturale, i giovani in gamba, che lavorano nella cinematografia e nel documentarismo.

Questo sarebbe servito a realizzare quel servizio pubblico pronto a colmare il *gap* generazionale e culturale italiano, che è notevole. Traghettono una generazione analogica verso l'uso dei *media* su

multiplatforma, sul digitale, sul *web*; rendere indipendenti nel formarsi una propria opinione i cittadini italiani. No, troppo pericoloso; meglio rincretinarli ogni giorno con i giochi dei pacchi e con un invito al gioco d'azzardo o addormentarne le coscienze con qualche *fiction* buonista. Lontani i tempi in cui uno Zavoli, un Nanni Loy, un Biagi ci raccontavano un'Italia senza stereotipi aiutando il popolo italiano ad uscire dall'ignoranza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Persino i fascisti insieme al moschetto mettevano il libro, è vero? Oggi no, è meglio il *tweet* e il moschetto. Perché, oltre al precariato e alla paura, a questo *Premier* serve diffondere ignoranza. Allora dico una cosa ai dipendenti della RAI oppressi: datevi una mossa, protestate, denunciate le violazioni che vedete in azienda. Lo dico ai cittadini: basta guardare i programmi futili; massacrateli con l'*audience*, perché basterà quello a mandarli via.

Chiedo che questa nuova dirigenza RAI provi veramente a cambiare, a non farsi pressare da politici di destra e di sinistra, da un Matteo Renzi qualsiasi, o da un Gasparri, e provi a seguire il faro dell'indipendenza e della competenza. Altrimenti tanto vale smembrare e vendere la RAI, a tranci sul mercato del pesce, come Fantozzi. Facciamo più bella figura con l'Europa e risparmiamo i soldi del canone, che sinceramente, per continuare a vedere i Vespa, i Mieli, i Porro, i programmi dementi di Guardi la mattina, sono veramente soldi buttati via, concedetemelo. Gli italiani, di sicuro, questi soldi non li hanno più.

Noi cambieremo questa legge, quando saremo al Governo, ve lo garantiamo, e succederà presto; per adesso, dichiariamo il voto contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, per dichiarare il voto contrario su questo provvedimento basterebbe usare - e in parte le userò - le parole della Corte costituzionale, questo organo importantissimo nel quale, non a caso, ieri, il Partito Democratico, con il suo accordo con il Movimento 5 Stelle, ha fatto in modo che non ci fosse alcun rappresentante del centrodestra.

Ebbene, la Corte costituzionale ha stabilito negli anni la necessità di garantire l'indipendenza editoriale e istituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo, in particolare dal potere politico, stabilendo, anche sulla scia di quanto deciso dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, l'esclusione di ogni forma di controllo *a priori* sulla sua attività. La Corte costituzionale, nelle sue varie sentenze, ha richiesto anche il requisito di un elevato tasso di democraticità rappresentativa, per cui tutti coloro che parlano a vanvera di spartizione e di lottizzazione, vanno contro la Corte costituzionale; infatti, la Corte costituzionale sa bene che la democrazia rappresentativa risiede nel Parlamento.

Certo, vi risiederà un po' di meno se passerà la riforma costituzionale, che si unirà ad una legge elettorale in cui un singolo partito, magari con il 25 per cento, potrà avere la gran parte dei parlamentari, con l'aggiunta dei senatori non eletti dal popolo.

Richiede, inoltre, la Corte costituzionale - cito testualmente parole di una sentenza - «L'imparzialità e l'obiettività dell'informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obiettivi. La rappresentanza parlamentare - prosegue la Corte costituzionale - in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone pertanto, permanendo l'attuale regime, come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obiettività e imparzialità».

Sono sentenze della Corte costituzionale, che quando fa comodo si usano a piene mani e quando non fa comodo non le si usano; ad esempio, quando la Corte costituzionale stabilisce che bisogna restituire una certa somma ai pensionati, se ne dà meno di un quinto e lo si chiama ancora *bonus*, come a dire che siamo stati buoni. In questo caso, la Corte costituzionale dice una cosa: pur riconoscendo alla cosiddetta legge Gasparri i requisiti di costituzionalità, ha ammonito di non andare oltre quel livello di presenza diretta dell'Esecutivo nell'organo decisionale dell'azienda pubblica.

Ricordo che l'associazione Articolo 21 lanciò un appello, sottoscritto da 50 illustri costituzionalisti, tra i quali, in primo luogo, l'ex presidente della RAI Zaccaria, in seguito anche deputato del Partito Democratico, in cui si sosteneva che la legge Gasparri fosse incostituzionale, cosa che poi la Corte costituzionale ha negato.

Perché, dunque, la legge Gasparri sarebbe stata incostituzionale, secondo questi signori, che grosso modo si rifacevano all'area del Partito Democratico - ho citato Roberto Zaccaria come un suo insigne rappresentante - ? Perché essa prevede che due membri del consiglio d'amministrazione vengano indicati dal Governo.

Ebbene, di fronte a questi appunti, cosa fa il Governo Renzi, seguito fedelmente dalla sua maggioranza, almeno fino ad ora? Spero che nel voto finale ci sia qualche ravvedimento: non mettiamo limiti alla provvidenza. Il Governo Renzi, anziché prevedere che i membri nominati dal Governo siano due su nove, stabilisce che siano due su sette, ovvero anziché il 22 per cento, il 29 per cento. La direttrice generale della European broadcasting union, l'associazione delle televisioni pubbliche europee, in un'audizione svolta non in giro per il mondo, ma davanti alla Commissione competente del Senato, ha detto che con questa riforma l'Italia sarebbe - o sarà - di fatto l'unico grande Paese europeo in cui il capo azienda è nominato direttamente dal Governo, sia pure dopo accettazione da parte del consiglio. Questo vuol dire che non ritiene la Bielorussia un grande Paese europeo, perché lì funziona effettivamente così. La Bielorussia non è sicuramente il mio modello di democrazia: forse lo è di qualcuno qui presente.

La Corte costituzionale dice quindi di porre attenzione a limitare il potere del Governo, per garantire la libertà e l'indipendenza dell'informazione, ma la risposta del Governo è quella di aumentare la presenza del Governo, a livello numerico, nel consiglio di amministrazione.

Questo, però, è un solo un aspetto da tenere in considerazione, perché con il direttore che diventa amministratore delegato, gran parte del potere ricadrà nelle mani di una sola persona, che inevitabilmente sarà espressione della maggioranza governativa, che su sette membri del consiglio d'amministrazione si ritroverà ad averne due nominati dal Governo - su questo non c'è dubbio alcuno - mentre dei quattro nominati dal Parlamento, almeno due saranno evidentemente espressione della maggioranza, e già siamo a quattro su sette. Detto questo, il rappresentante dei dipendenti della RAI, innanzitutto per la loro forte sindacalizzazione tendenzialmente di sinistra, probabilmente apparterrà a quell'area politica, ma in ogni caso sarà lì a rappresentare i dipendenti e quindi dovrà - se lo vorrà - parlare contro il suo datore di lavoro. Non lo vedo particolarmente verosimile come sostenitore dell'indipendenza e di quel pluralismo, che invece la legge e la Costituzione, il Consiglio europeo e la Corte costituzionale specificamente hanno stabilito essere un requisito fondamentale.

C'è poi qualcos'altro da dire. Si è detto - ed è vero - che ci sarà il parere obbligatorio del consiglio d'amministrazione. La norma recita infatti che l'amministratore delegato «nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che» solo «nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi». Già è assolutamente inverosimile che si riesca ad ottenere una maggioranza dei due terzi in questo consiglio d'amministrazione, ma se anche fosse - e ciò vorrebbe dire che qualcuno nominato dal Governo o espressione della maggioranza di Governo è contrario alla conduzione di questo potentissimo amministratore delegato - e se dunque la maggioranza dei due terzi dovesse sostenere che la nomina di un direttore di rete non va bene, perché lede il pluralismo, il direttore generale amministratore delegato può andare avanti con la sua decisione. Si può dire che nel caso del direttore di testata il parere è vincolante, ma guardate che si fa molto più propaganda con ciò che non è informazione politica, che con ciò che è informazione politica. Diceva Joseph Goebbels, piuttosto esperto di propaganda, a cui forse qualcuno si ispira (*Commenti dal Gruppo PD*), chela propaganda è tanto più efficace, tanto meno sembra parlare di politica. Per cui una comparsata in televisione di qualche esponente politico è molto più efficace in una trasmissione di intrattenimento che in una trasmissione politica. È molto più efficace un conduttore, un artista o un qualche personaggio dello spettacolo che esprime delle vedute politiche, naturalmente senza contraddittorio,

data la natura della trasmissione, piuttosto che un'opinione espressa nell'ambito di un telegiornale o di una tribuna elettorale. Ecco perché questo è assolutamente inaccettabile.

Capisco che i colleghi siano disturbati da un intervento che usa l'intero tempo a disposizione, ma che sia il 17 dicembre o il 6 ottobre, questo non è davvero un provvedimento da presentare, meno che mai con la scusa della fretta di poter andare in vacanza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

FILIPPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, direi che, apprezzate le circostanze e per consentire una più rapida procedura di voto, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta, non prima di aver ringraziato, sinceramente e a nome dell'intero Gruppo, il relatore e il Sottosegretario per il lavoro che hanno svolto in Commissione e in Aula, non sempre facile, come è stato di tutta evidenza. Essi hanno comunque saputo portare a termine tale lavoro con compostezza ed ascolto, nonostante il lavoro in certe fasi abbia prestato più il fianco alla provocazione, fortunatamente non raccolta, che alla discussione di merito.

Mi sia consentito, signor Presidente, di esprimere infine un sincero apprezzamento anche per il lavoro svolto in Commissione. È un ringraziamento rivolto a tutti i colleghi, senza distinzione di sorta, i quali, pur nelle distanze di posizione, a volte notevoli, hanno però mantenuto sempre il livello di un dibattito civile e rispettoso, offrendo contributi in parte raccolti e che, dal nostro punto di vista, hanno migliorato il provvedimento. Mi dispiace, purtroppo, non poter dire la stessa cosa per la prova che è stata data oggi in Assemblea. Sono stati sollevati ripetutamente argomenti pretestuosi, posti volutamente in termini provocatori, buoni più per una campagna elettorale che per un dibattito parlamentare, per quanto aspro. Il nostro voto sarà comunque convintamente favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, trovo che in questo momento, in cui si sta votando una riforma che la maggioranza ritiene epocale, un intervento più ampio, non dico come quello del senatore Zavoli, sarebbe stato comunque appropriato. Siete un po' vergognosi nel non fare una dichiarazione di voto complessa, articolata e argomentata. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La quantificazione degli interventi non è nella sua disponibilità, senatore Airola.

Comunico che è stata presentata la proposta di coordinamento C1, di cui do lettura: «All'articolo 2, comma 10, lettera c), dopo la parola "acquisendo", inserire la virgola». La proposta verrà votata per alzata di mano.

Passiamo dunque alla votazione di tale proposta.

Verifica del numero legale

GAETTI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,39).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B (ore 19,39)

PRESIDENTE. Procediamo nuovamente alla votazione della proposta di coordinamento C1.

Verifica del numero legale

GAETTI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Convoco la Conferenza dei Capigruppo e sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 20).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico quanto ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo: si è deciso di inserire il voto sul disegno di legge di riforma della RAI nel calendario dei lavori dell'Assemblea, dopo la votazione sui disegni di legge di stabilità e di bilancio, nella seduta di martedì 22 dicembre.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Come ella ha riferito, essendo stato deliberato dalla Conferenza a maggioranza, chiedo che quella votazione venga rinviata alla riapertura dei nostri lavori il 12 gennaio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a posticipare il voto sul disegno di legge di riforma della RAI al 12 gennaio, avanzata dal senatore D'Alì.

Verifica del numero legale

GAETTI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio, quindi, la votazione della proposta di modifica alla seduta di martedì 22 dicembre, prevista per le ore 9,30, secondo il calendario già fissato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 22 dicembre 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 22 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,02).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (**1880-B**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno, di legge in esame non prevede l'ingresso nel consiglio di amministrazione di un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante dell'Autorità garante per le comunicazioni continuando inappropriatamente a delegare la vigilanza alla commissione parlamentare. La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la «Carta europea dei diritti dell'uomo nella città» (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, «Sviluppo della cittadinanza democratica e di una *leadership* responsabile a livello locale» (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. Alla luce di queste considerazioni la caratteristica costitutiva del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere la trasparenza nei confronti degli utenti. È manifestamente incostituzionale che in questo disegno di legge non si tenga conto di questo principio fondamentale sancito dalla nostra Costituzione. Nella maggior parte dei Paesi europei la trasparenza è garantita con strumenti diretti per la verifica e la bontà dei servizi erogati e attraverso l'individuazione di un organo supervisore designato a rappresentare gli interessi della società in generale e incaricato di valutare l'operato dell'azienda;

il modello proposto in questo provvedimento è stato criticato anche dal costituzionalista Enzo Cheli, che tra l'altro è stato consigliere a viale Mazzini e presidente Agcom. Ascoltato nella commissione di vigilanza Rai, ha espresso «forti dubbi di costituzionalità» sui criteri «di investitura dei vertici aziendali» sottolineando l'importanza «di non trasformare il servizio pubblico in un'agenzia governativa. Di fatto 4 consiglieri su 7 e l'amministratore delegato vengono scelti dall'area della maggioranza e dell'esecutivo. Questo suscita molti dubbi in particolare sulla compatibilità con la sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 1974», in base alla quale «i vertici aziendali non devono

essere nominati in modo da costituire espressione del potere esecutivo»;

l'articolo 21 della Costituzione sancisce non solo il «diritto di informare» come profilo attivo della libertà di espressione riferita a coloro che operano nel sistema dei *media*, ma anche il «diritto all'informazione» come profilo passivo riferito a tutti i cittadini in quanto componenti di quella opinione pubblica su cui la democrazia si fonda. La Rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base di un Contratto nazionale stipulato con il Ministero, deve garantire l'accesso ad un'informazione libera e completa a tutti i cittadini attraverso una «copertura integrale sul territorio nazionale». Spesso il vero ruolo di servizio pubblico, considerata la copertura capillare su tutto il territorio nazionale, viene svolto dalle tv locali e non dalla concessionaria che, per motivi orografici o per assenza di ripetitori, soprattutto in seguito al passaggio dalla televisione di tipo analogico al metodo digitale terrestre, non è in grado di assolvere al ruolo pubblico attribuitole. Si considera quindi palesemente incostituzionale continuare ad attribuire in esclusiva il rapporto di servizio pubblico alla Rai senza considerarne gli oggettivi limiti e non ravvisando la necessità di includere altri soggetti nell'erogazione di tale servizio;

il presente disegno di legge, non prevedendo esplicitamente forme di controllo differenti dall'attuale commissione parlamentare di vigilanza, fa presagire una pianificazione della programmazione svolta dalla Rai come servizio pubblico non rispondente ai principi di obiettività, trasparenza e pluralismo. Il pluralismo, per definirlo con le parole della sentenza della Corte Costituzionale 826/88, è la concreta possibilità di scelta tra programmi che garantiscano l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei;

solleva dubbi di costituzionalità in riferimento all'articolo 41 della Costituzione l'esonero dall'applicazione del decreto legislativo 163/2006 per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie conclusi dalla Rai e dalle società interamente partecipate dalla medesima per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Va rilevato, peraltro, che, ai sensi dell'articolo 22 del Codice dei contratti, i soli contratti esclusi dall'applicazione del Codice nel settore delle telecomunicazioni sono quelli principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni. Fatta eccezione, quindi, per gli interventi descritti da tale previsione, tutti gli altri contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture banditi dalla Rai o dalle società partecipate devono essere sottoposti alla ordinaria disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica, prevista dal Codice dei contratti al fine di garantire la massima concorrenza nell'interesse del mercato;

delibera:

di non procedere all'esame del disegno di legge in esame.

QP2

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#),
[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premessi che:

l'articolo 2 di riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo prevede una nuova disciplina dell'assetto di *governance* della RAI, con una evidente regressione rispetto alle pur assai criticabili norme attuali, in cui si viola pesantemente il principio di indipendenza, in particolare con la modifica della modalità di nomina del Presidente e soprattutto dell'amministratore delegato che avviene su proposta dell'Assemblea e che, tra l'altro, vede ampliati i propri poteri nella gestione, nell'organizzazione e nel funzionamento dell'azienda all'interno del Consiglio di amministrazione. Ricordiamo che l'Assemblea fa esclusivo riferimento al Governo essendo la quota azionaria a totale partecipazione pubblica ovvero del Ministero dell'economia e finanze. I sei settimi del Consiglio di Amministrazione, secondo la previsione del disegno di legge di riforma, sono di nomina direttamente

governativa o della maggioranza di governo. Il combinato disposto tra questa modalità di nomina e la nuova legge elettorale, il cosiddetto *Italicum*, che prevede un abnorme premio di maggioranza per la composizione di una sola Camera, determina un assoluto controllo del Governo *pro-tempore* sul servizio pubblico radiotelevisivo nazionale annullandone di fatto l'indipendenza;

la violazione del principio di indipendenza e di pluralismo dell'informazione porta come conseguenza alla violazione di principi costituzionalmente garantiti, nonché alla violazione di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali:

a) l'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di informazione, costituzionalizza il principio fondamentale del pluralismo e di un'informazione libera e indipendente (tra le altre v. corte cost. n. 826 del 1988);

b) l'articolo 10 della Convenzione dei Diritti dell'uomo che si occupa di libertà di informazione e che è stata oggetto di interpretazioni e considerazioni da parte di organismi del Consiglio d'Europa sancisce, tra i principali requisiti che dovrebbe annoverare una legislazione relativa al servizio radiotelevisivo, l'indipendenza dell'informazione dal potere politico soprattutto nella scelta della *governance* degli organi di governo. Molte sono le risoluzioni approvate dal Consiglio d'Europa in cui si sostiene chiaramente che uno degli elementi principali che qualifica e giustifica il servizio radiotelevisivo pubblico è la sua indipendenza rispetto al Governo e agli altri operatori;

c) l'articolo 117 primo comma della Costituzione che attribuisce la potestà legislativa allo Stato «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» sancisce il rispetto delle Convenzioni Internazionali tra cui le Convenzioni citate.

la Corte Costituzionale ha sempre espresso pareri nitidissimi nelle proprie sentenze, in particolare nella 225 del 1974 e nella 284 del 2002 stabilendo che gli organi di governo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non possono essere espressione esclusiva o prevalente del potere esecutivo e che quindi il Governo deve rimanere fuori dal potere di nomina e dal potere di indirizzo della RAI in maniera «esclusiva e preponderante». La previsione dell'articolo 2 della riforma che prevede la creazione di un amministratore delegato che assumerebbe pieno potere sulla gestione operativa dell'azienda essendo nominato direttamente dall'esecutivo e che risponde solo al Governo si configura come una palese violazione del giudicato della Corte così come analoga violazione si può riscontrare laddove si prevede il potere di revoca del consiglio di amministrazione che offre oggettivamente al Governo un indiscusso potere ricattatorio che gli lascia assoluto campo libero nelle scelte di indirizzo dell'azienda RAI;

anche nella sentenza Centro Europa 7 emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che si riferisce alla situazione italiana viene sottolineata la violazione dell'articolo 117 primo comma della nostra Costituzione;

il disegno di legge in esame non recepisce le regole Europee in merito all'indipendenza del servizio pubblico e alla trasparenza della gestione delle risorse pubbliche derivate dal canone che sono invece già applicate in altri servizi pubblici Europei. In particolare non sono state ancora recepite la risoluzione del Consiglio Europeo numero 2065/2015 e la raccomandazione 2074/2015 neanche sotto forma di una Carta per la trasparenza che si basi sulle regole Europee e leggi vigenti in Italia, al fine di evitare fenomeni di corruzione nella gestione, della Rai di cui esistono esempi recenti. Parimenti non fanno parte della riforma i principi sanciti dalle Istituzioni europee che stabiliscono specifici perimetri di trasparenza e indipendenza nella gestione delle risorse economiche dei servizi pubblici per evitare danni di immagine di grandi aziende culturali e per evitare reati in ambito pubblico, a partire dalla nomina dell'AD che sarà diretta espressione del Governo in totale violazione della sentenza della Corte Costituzionale 225/1974;

la nuova *governance* che dovrebbe essere espressione dell'intera realtà sociale italiana, (ancora una volta conseguenza del principio costituzionale del pluralismo) come avviene nei servizi radiotelevisivi europei avrebbe invece degli aspetti assolutamente improponibili nella, nostra cornice costituzionale in quanto produrrebbe un amministratore delegato nelle cui mani dovrebbe andare la

,massima concentrazione dei poteri, essendo non solo indicato dal ministero dell'Economia ma votato dal Consiglio dei ministri;

per assicurare l'indipendenza editoriale del Servizio pubblico, il canone - che è attualmente imposta - potrebbe anche essere configurato come «tassa di scopo» e rappresentare una risorsa certa e non discrezionale da parte del Governo in carica. Il Servizio pubblico svolto dalla Rai è un servizio pubblico «soggettivo», simile a quello della scuola pubblica, che è tale non solo per il «genere» di materie che insegna, bensì per la natura pubblica del «soggetto» che le eroga. Il servizio pubblico diventa «oggettivo», cioè determinato dal genere dei programmi trasmessi e dai servizi forniti. Questo rovesciamento è propedeutico alla ripartizione del canone fra tutti i soggetti in grado di erogarli: il Servizio pubblico, tratto peculiare del *welfare* europeo, viene rimpiazzato da un generico «pubblico servizio» gestibile indistintamente da aziende pubbliche o private;

nel disegno di legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo non vengono previste esplicitamente, forme di controllo indipendenti e altre rispetto all'attuale Commissione parlamentare di vigilanza., che possono meglio rispondere ai principi di obiettività, trasparenza e pluralismo nella pianificazione della programmazione RAI La sentenza n. 826 del 1988 della Corte costituzionale definisce il pluralismo come la garanzia di poter scegliere tra programmi diversi che assicurino l'espressione di tendenze con caratteri eterogenei. La sentenza n. 420 del 1994 sempre della Corte, afferma la assoluta necessità di, una adeguata disciplina «che prevenga la formazione di posizioni dominanti». Garanzie che potrebbero essere assicurate attraverso organismi rappresentativi delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici al fine di garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*;

l'articolo 4 prevede deleghe legislative su materie diverse che configurano un eccesso di delega che, per di più, in molte parti appare generica, eccessiva ed indeterminata non soddisfacendo nel complesso quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione sulla base del quale: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione, di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». Mancano riferimenti e indicazioni di contenuto sufficienti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato, vista la particolarità e delicatezza della materia, che coinvolge principi costituzionali rilevanti. Tale mancanza o indeterminatezza di principi e criteri comporta che «l'unico criterio direttivo per la normazione dell'oggetto della delega sarebbe il libero apprezzamento del Governo». Proprio un simile assetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale sentenza n. 340 dell'8 ottobre 2007, secondo cui «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o ,criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata; quale è, per definizione, la legislazione su delega»,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge AS 1880-B.

QP3

[Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [FLORIS](#), [PELINO](#), [D'ALI](#), [MATTEOLI](#), [ARACRI](#), [MINZOLINI](#), [GIBIINO](#), [VILLARI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premesso che:

il disegno di legge in titolo interviene per riformare l'assetto di governance della RAI con il duplice obiettivo - come si legge nella relazione illustrativa - di renderla più efficiente e più autonoma dal condizionamento politico, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico;

il testo in esame, nonostante il confronto aperto in Commissione e raccoglimento di alcune modifiche proposte dalle varie forze politiche, attraverso gli emendamenti su una serie di importanti questioni, conserva ancora delle criticità;

l'articolo 2, che affronta il tema fondamentale della *governance* della RAI, reca novelle all'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005. Viene ridotto da 9 a 7 il numero dei consiglieri d'amministrazione designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. È disciplinata la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione che nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti i compiti. Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

considerato che:

le varie pronunce della Corte costituzionale del 1974, del 1987, del 2008 e del 2009, hanno tutte ribadito la centralità del Parlamento e della Commissione di vigilanza nella scelta del consiglio di amministrazione e la necessità che il Governo ne rispetti le prerogative;

sono utili alcune precisazioni, anche alla luce di numerose sentenze e ordinanze della Corte costituzionale intervenute negli anni, tra cui le pronunce nn. 225 del 1974, 194 del 1987, 69 del 2009 e l'ordinanza della medesima Corte n. 61 del 2008;

in particolare, la sentenza n. 225 del 1974, che ha dato origine alla legge 14 aprile 1975, n. 103 - recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» -, ha definitivamente aperto la strada verso la «parlamentarizzazione» del sistema radiotelevisivo pubblico, di fatto sottraendo la RAI al controllo diretto dell'esecutivo;

in questa sentenza, la Corte costituzionale affermò, la necessità di un sistema idoneo ad escludere il predominio del potere esecutivo nell'ambito dell'ente gestore. La Corte, pertanto, sollecitò il legislatore ad emanare una legge che avrebbe dovuto assicurare il raggiungimento, tra gli altri, di obiettivi volti a prevedere: *a)* che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non fossero costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo; *b)* che per la concretizzazione degli obiettivi indicati e per il relativo controllo fossero riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale;

con la sentenza n. 194 del 1987, la Corte riconobbe la dimensione costituzionale nella quale si posiziona la Commissione di vigilanza RAI, discendente dalla attribuzione al servizio radiotelevisivo della natura di «servizio sociale» (...) «diretto ad assicurare l'effettività della libera manifestazione del pensiero e della libera informazione, considerate come due aspetti essenziali ed inscindibili di un unico valore costituzionalmente» protetto in via primaria dall'articolo 21 della Costituzione» strutturato «nell'orbita del parlamento» («parlamentarizzazione»);

con l'ordinanza n. 61 del 2008 e la sentenza n. 69 del 2009 - relative al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della proposta di revoca del consigliere di amministrazione della RAI, professor Angelo Petroni - la medesima Corte ribadì la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico;

nell'ordinanza n. 61 si legge testualmente: «... l'affermazione della centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico» è presente nella legislazione a partire dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), oltre che nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 225 del 1974 «ha definitivamente aperto la strada verso la "parlamentarizzazione" del sistema radiotelevisivo pubblico, spostando il centro di determinazione delle scelte generali in tale settore a favore dell'organo rappresentativo della collettività nazionale»; ... dall'esame di alcune pronunzie della Corte costituzionale, ed in particolare della sentenza n. 194 del 1987, si trae la conclusione secondo cui il Parlamento, «e per esso la

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi», costituisce «la sede istituzionale naturale nella quale il principio pluralista che deve informare l'intero settore radiotelevisivo pubblico, trova la più efficace garanzia sia con riguardo all'accesso delle formazioni sociali all'uso dei mezzi radiotelevisivi, sia con riguardo a meccanismi che garantiscano la presenza di una pluralità di fonti di informazione»; ... per queste ragioni, secondo la difesa della Commissione, «la "parlamemantarizzazione" del servizio radiotelevisivo [...] implica la doverosa vigilanza da parte dell'organo parlamentare su tutte le vicende relative alla RAI da cui potrebbero derivare conseguenze negative per la libera manifestazione del pensiero e per la libera informazione»;

ancora, nella sentenza n. 69 del 2009, con la quale la Corte ha risolto il conflitto sorto tra Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e Governo, è scritto: «... La difesa della Commissione segnala, in proposito, come le funzioni di indirizzo e vigilanza siano state attribuite all'organo parlamentare in considerazione, dei caratteri di imparzialità, democraticità e pluralismo che devono informare lo svolgimento dell'attività del servizio pubblico radiotelevisivo ed al preciso scopo di evitare nella gestione del servizio "un'ingerenza diretta ed esclusiva dell'Esecutivo" ... Sarebbe evidente, nel caso di specie, che il Ministro dell'economia ha agito "come se fosse l'unico soggetto titolare di poteri nella determinazione della revoca di un consigliere di amministrazione della RAI Spa ignorando le attribuzioni di natura costituzionale spettanti alla ricorrente Commissione di vigilanza", con la conseguenza di aver illegittimamente ricollocato la stessa RAI sotto, il controllo esclusivo dell'Esecutivo»;

sembra di evincere che in tutte queste pronunce, la Corte abbia voluto rimarcare che, finché esisterà un'esigenza di tutela del pluralismo in termini effettivi, sarà comunque indispensabile il ruolo di garanzia del Parlamento, che dovrebbe essere la più vicina, tra le istituzioni, al sentire reale del Paese. Garanzia che evidentemente non si esprime solo nella legislazione, ma anche nella definizione di interventi di indirizzo e vigilanza che da molto tempo caratterizza l'azione della Commissione parlamentare;

giòva infine, ricordare che la legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo (legge n. 112 del 2004, cosiddetta legge Gasparri) ha introdotto un nuovo sistema per la designazione dei membri del consiglio di amministrazione della RAI e del presidente che ha reso al Parlamento piena sovranità sulla designazione, attraverso la Commissione parlamentare di vigilanza;

si tratta di una disposizione assolutamente in linea con la giurisprudenza costituzionale, proprio perché il ruolo dell'azionista di riferimento, riconducibile al Governo, esclude qualsiasi forma di preminenza limitandosi, di fatto, ad esprimere un solo membro, dal momento che la nomina di un altro, destinato ad essere il presidente della RAI, diviene efficace solo dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;

giòva ribadire che fintanto che la RAI resterà una società pubblica, le sentenze della Corte costituzionale devono essere rispettate e per tale ragione è auspicabile che il confronto tra Governo e Parlamento possa disegnare un assetto equilibrato;

tenuto conto che:

con riferimento ad altri profili. del disegno. di legge, la delega per il riassetto normativo della RAI di cui all'articolo 5 del disegno di legge desta forti perplessità perché si tratta di una delega dal carattere troppo ampio o generico;

per la riforma del servizio pubblico, occorrerebbe una riflessione ancor più ampia e articolata, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica che sta rivoluzionando lo stesso concetto di trasmissione radiotelevisiva e che impone sfide sempre più complesse;

sarebbe altresì necessario acquisire indicazioni più puntuali sulle possibili modalità di finanziamento delle emittenti locali trattandosi di un tema di grande rilievo,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1880-B.

QP4

[CIOFFI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame interviene nel corpo del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, incidendo in particolare sul modello di *governance* e sull'attività gestionale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

il servizio pubblico - finanziato in larga parte dalla collettività e affidato per concessione ad una società per azioni - può considerarsi conforme ai principi costituzionali soltanto se lo Stato è in grado di soddisfare quelle «condizioni minime necessarie» (Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 1974) affinché la proprietà pubblica nell'ambito della radiodiffusione sonora e televisiva possa, appunto, giustificarsi. Tale condizione, connaturata al servizio pubblico, assume una connotazione ancora più forte in un sistema radiotelevisivo aperto agli operatori privati;

il parametro di valutazione è costituito dall'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero non soltanto nella sua accezione «attiva», intesa come diritto di informare, ma anche nella sua accezione «passiva» di diritto del cittadino di essere informato attraverso una pluralità di fonti, così che questi «possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti» (Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 1993);

non vi è dubbio che fra le richiamate «condizioni minime necessarie» che il servizio pubblico radiotelevisivo deve soddisfare al fine di giustificare la propria esistenza rilevi, al di sopra delle altre, l'indipendenza dai poteri economico e politico;

la Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 1974 ha osservato che il servizio pubblico è chiamato a garantire il conseguimento di precisi obiettivi, fra i quali l'imparzialità, la completezza e l'apertura dell'informazione a tutte le correnti culturali, e ha stabilito che, rispetto a tali ineludibili finalità, la legge statale deve garantire «che gli organi direttivi dell'ente gestore non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantire l'obiettività»;

il giudice delle leggi, tornando sull'argomento nella sentenza n. 194 del 1987, ha precisato che un consiglio di amministrazione «strutturato nell'orbita del Parlamento» è coerente con «l'elevato tasso di democraticità rappresentativa» che caratterizza il servizio pubblico radiotelevisivo;

nel solco della richiamata giurisprudenza costituzionale - che valorizza la rappresentanza parlamentare in quanto espressione massima del principio pluralistico - si possono collocare tutti gli interventi legislativi con cui è stata disciplinata la *governance* della Rai: la legge n. 103 del 1975, il decreto-legge n. 807 del 1984, la legge n. 223 del 1990, la legge n. 206 del 1993, il decreto-legge n. 558 del 1993 e successive reiterazioni, e infine la legge n. 212 del 2004 le cui disposizioni concernenti il governo della televisione pubblica sono state trasfuse nel citato Testo unico;

la disciplina vigente, pur coerente con la giurisprudenza della Corte Costituzionale nel prevedere che la maggioranza dei consiglieri di amministrazione sia espressione di un organo parlamentare, non ha mancato di suscitare forti perplessità (della dottrina e del Consiglio d'Europa) circa la sua piena compatibilità con il principio costituzionale secondo cui gli organi direttivi della Rai non possano essere «costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo». Infatti, l'articolo 49, comma 9, del Testo unico prescrive che sette dei nove consiglieri di amministrazione della Rai-Radiotelevisione Spa siano designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il metodo del voto limitato a uno, e che i restanti due consiglieri siano indicati dal Ministero dell'economia. Nell'esperienza concreta, tuttavia, tale procedura di nomina non è stata in grado di impedire che la maggioranza del consiglio di amministrazione della Rai fosse espressione del *continuum* Governo-maggioranza, risultando perciò in contrasto con il citato principio costituzionale;

alla luce dei principi richiamati il disegno di legge all'esame continua a lasciare aperti, anche in

seguito alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, numerosi dubbi di costituzionalità;

l'articolo 2 del disegno di legge in esame, nel novellare l'articolo 49 del Testo unico, prevede una riduzione del consiglio di amministrazione da 9 a 7 membri. Di questi, due (fra cui l'amministratore delegato) sono designati direttamente dal Governo, due sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con il voto limitato - a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'*iter* del provvedimento alla Camera dei deputati ad un solo candidato. Ne consegue che il peso dell'esecutivo nel governo del servizio pubblico risulta straordinariamente accresciuto: non soltanto perché in un consiglio di amministrazione ridotto a 7 membri aumenta il «peso specifico» dei consiglieri di nomina governativa, ma soprattutto perché il comma 10 del nuovo articolo 49 attribuisce all'amministratore delegato poteri estremamente rilevanti. Il consiglio di amministrazione, cioè l'organo rappresentativo, subisce invece un significativo ridimensionamento anche per quanto attiene alle sue funzioni;

è di tutta evidenza come tali disposizioni, nel garantire al *continuum* Governo-maggioranza la possibilità di esprimere la maggioranza all'interno del consiglio di amministrazione, comportino una manifesta violazione del principio del pluralismo dell'informazione nonché del divieto per il potere esecutivo di essere rappresentato in modo «esclusivo o preponderante», «direttamente o indirettamente», in seno all'organo amministrativo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

ad alimentare il dubbio di costituzionalità delle disposizioni in oggetto è la previsione del voto limitato per la designazione di due consiglieri sia al Senato sia alla Camera. Nel contesto istituzionale italiano tale metodo di votazione non può garantire il perseguimento delle finalità per cui esso fu anticamente escogitato, ovvero sia la rappresentazione delle minoranze. Infatti, con legislazioni elettorali basate su meccanismi premiali (prima la legge n. 270 del 2005, poi la legge n. 52 del 2015), la maggioranza parlamentare è in grado di designare tutti e quattro i componenti del consiglio di amministrazione, oltre ai due di designazione governativa: una prospettiva esiziale per l'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo;

il *vulnus* definitivo inferto dal disegno di legge al principio di indipendenza dei vertici della concessionaria dal potere esecutivo è contenuto nel novellato articolo 49, comma 7, del Testo unico, che recita: «La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»;

una tale riconfigurazione dell'istituto della revoca contrasta apertamente con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 2009, nella quale si legge che «la garanzia di indipendenza dei titolari di una carica [...] esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca. Il primo obbedisce alla logica della scelta discrezionale delle persone ritenute più capaci e meglio in sintonia con il soggetto che nomina; il secondo implica un giudizio sull'operato del componente dell'organo, che non può essere lasciato - pena la perdita del minimo di tutela della sua indipendenza - alla libera e incontrollata decisione di chi lo ha nominato»;

la disciplina vigente prevede che sia la Commissione parlamentare di vigilanza ad esprimersi in prima battuta sulla revoca dei consiglieri, mentre il rappresentante del Governo, nell'assemblea degli azionisti allo scopo convocata, esprime il parere in conformità all'organo parlamentare: una procedura di revoca che appare dunque coerente con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata;

la novella contenuta nel disegno di legge stravolge, in modo improvvido e superficiale, il fragile equilibrio su cui si fonda l'attuale procedura di revoca, giacché prevede che sia l'assemblea degli azionisti, ovvero sia il Governo, a pronunciarsi in un primo momento deliberando la revoca, la cui efficacia è sospesa fino a quando la Commissione di Vigilanza non esprime il suo parere favorevole. Si tratta di un vero e proprio scivolamento semantico, di una sostanziale inversione dei due momenti che definiscono la procedura di revoca. Si obietterà che il parere della Commissione di Vigilanza resta vincolante anche nell'attuale formulazione. Ciò è vero solo formalmente, perché

l'organo parlamentare sarà chiamato ad esprimersi su una revoca già deliberata, e dunque la valutazione risulterà inevitabilmente condizionata. Se, inoltre, il parere a valle della Commissione è espresso con la maggioranza semplice, piuttosto che con una maggioranza qualificata, appare di tutta evidenza come il ruolo del Parlamento nella procedura di revoca sia stato compresso al punto da assumere una natura puramente ratificatoria. Ed è per questa ragione che la novella in esame appare del tutto incompatibile con il principio costituzionale secondo cui, giova ripeterlo, «la garanzia di indipendenza dei titolari di una carica [...] esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca»;

merita di essere accennata, a margine, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 10 della omonima Convenzione, per quanto concerne il rapporto fra libertà di espressione e principi del servizio pubblico radiotelevisivo. In *Manole e altri vs. Moldavia*, la Corte EDU ha censurato la legislazione sui media della Moldavia per violazione del principio della libertà di espressione, stigmatizzando il fatto che una maggioranza monopartitica fosse in grado di nominare i vertici della televisione pubblica. Sul versante degli atti di *soft law*, invece, recentemente la Commissione di Venezia ha censurato la legislazione ungherese a causa della fisionomia del vertice del servizio pubblico radiotelevisivo, in quanto titolare di poteri troppo ampi ed eccessivamente dipendente dal Primo Ministro. Non può destare stupore, del resto, il fatto che la direttrice dell'EBU (*European Broadcasting Union*), Ingrid Deltenre, audita, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in prima lettura in 8ª Commissione, abbia sottolineato che con questa riforma l'Italia diverrebbe l'unico ordinamento democratico europeo con il capo azienda del servizio pubblico nominato direttamente dal Governo;

ulteriori gravi criticità di ordine costituzionale si annidano nel nuovo articolo 49-ter del Testo unico, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, che dispone una serie ingiustificata di deroghe all'applicazione del codice dei contratti per i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana SpA e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dalle società interamente partecipate. In particolare, il comma 1 dell'introducendo articolo 49-ter esclude dall'applicazione del codice dei contratti, oltre alle tipologie contrattuali già attualmente escluse dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche «la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive»;

il codice dei contratti pubblici, cui le norme contenute nel disegno di legge all'esame derogano, è atto di recepimento di direttive europee (2004/17/CE e 2004/18/CE). La primazia del diritto comunitario, com'è noto, si esprime in una priorità di applicazione, non già in una prevalenza gerarchica o di validità. Tanto ciò è vero che le norme comunitarie direttamente applicabili non provocano alcun effetto estintivo o modificativo delle norme nazionali con esse incompatibili, e dunque è sempre fatto obbligo al legislatore statale di apportare le «necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie (sentenza della Corte costituzionale n. 389 del 1989)»;

va sottolineato, con riferimento all'ampliamento del novero delle tipologie contrattuali escluse, che l'elenco di cui all'articolo 19 del codice dei contratti è meramente riproduttivo dell'elenco di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/18/CE (nonché, per la parte che qui rileva, dell'articolo 10 della direttiva 2014/24/CE) e che, pertanto, la normativa interna che si vuole introdurre, nella parte in cui si pone in contrasto diretto con la normativa europea, sarà disapplicata dal giudice ordinario. Ove non si riconoscesse l'immediata applicabilità dell'articolo 10 della recente direttiva 2014/24/CE, ancora in corso di recepimento, dovrebbe comunque considerarsi che con la sentenza n. 28 del 2010 la Corte ha riconosciuto alle direttive comunitarie, anche prive di efficacia diretta, natura di parametro interposto diretto di costituzionalità. Il giudice delle leggi afferma infatti chiaramente che «l'impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell'articolo 11 ed oggi anche dell'articolo 117, primo comma, Cost.». Tale

orientamento innovativo è del resto confermato dalla successiva sentenza n. 227 del 2010, ricostruttiva della precedente giurisprudenza, in cui emerge la possibilità del giudice comune di «sollevare questione di legittimità costituzionale (...) quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto»;

l'articolo 4, comma 2, del disegno di legge contiene una delega al Governo per il riassetto del Testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e, oltre a richiamare *per relationem* i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 16 della legge di delega n. 112 del 2004, introduce cinque nuovi criteri dal contenuto estremamente generico. A tale riguardo, occorre evidenziare che nel parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati si afferma che i principi e i criteri direttivi della delega in oggetto risultano in alcuni casi «meramente ripetitivi di disposizioni già presenti nel testo unico in vigore», oppure «riproducono in forma di principi e criteri direttivi le previsioni di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *h*) e *j*)». Si tratta di una disposizione delegante che, seguendo la prassi deteriore, trasforma i «principi» in «obiettivi» e i «criteri» in «oggetti», risultando così del tutto incompatibile con il modello delineato dall'articolo 76 della Costituzione,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1880-B.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Contratto nazionale di servizio)

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «servizio pubblico generale radiotelevisivo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

b) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

c) al comma 2, la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

«*p*) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera *f*)»;

d) al comma 2, lettera *q*), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera *f*), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla

predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.
3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

g) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

h) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.4

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.13

[Maurizio.ROSSI](#), [DE.PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «ad oggi affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e ai futuri affidatari del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nazionale che risulteranno dalla procedura di evidenza pubblica in vista della scadenza del 6 maggio 2016».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.14

[Maurizio.ROSSI](#), [DE.PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «al soggetto affidatario o ai soggetti affidatari il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nazionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.15

[Maurizio.ROSSI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e multimediale».

1.16

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#),
[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis*) in occasione del rinnovo della concessione di cui al comma 1, è aperta una consultazione pubblica, da svolgersi garantendo la più ampia partecipazione possibile, concernente la *mission* del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui esso deve tendere. Le modalità di svolgimento della consultazione, anche telematica, sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

G1.100

[DE POLI](#), [BOTTICI](#), [MALAN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1880-B recante disposizioni per la «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

visto il principio di pubblicità dei lavori parlamentari sancito dall'articolo 64 della Costituzione;

visto l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che «al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati è assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale» e che, a tal fine, prevede che il Ministro dello sviluppo economico adotti gli opportuni provvedimenti;

visto l'ordine del giorno G1.104, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 1880, che impegna quest'ultimo, «al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale, a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, assicurando la diffusione su due differenti canali digitali terrestri (LCN - *logical channel number*) dei canali satellitari di Camera e Senato»;

considerato che tra le finalità del servizio pubblico radiotelevisivo vi è anche quella di garantire la massima diffusione dei lavori parlamentari, attraverso mezzi che ne garantiscano la piena accessibilità su tutto il territorio nazionale;

rilevato che in questo senso si è già espressa anche la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che nel parere sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2013 - 2015, ancora non stipulato, ha previsto una condizione che impegna la Rai a «mettere gratuitamente a disposizione della Camera e del Senato - entro 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto - una funzione trasmissiva nella sua piattaforma digitale tale da consentire alle due Camere la migrazione degli attuali canali istituzionali nel nuovo sistema universale mantenendone una piena autonomia»;

impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative ritenute necessarie, anche attraverso l'integrazione del contratto di servizio con la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, affinché, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame sia messa gratuitamente a disposizione della Camera e del Senato una funzione trasmissiva nella piattaforma digitale della RAI stessa per consentire alle due Camere di migrare gli attuali canali istituzionali su due canali digitali terrestri, mantenendone una piena autonomia nelle modalità di definizione del palinsesto.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

[CUCCA](#), [LAI](#), [ANGIONI](#), [FASIOLO](#), [COTTI](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riforma della RAI e del servizio radiotelevisivo» (A.S. 1880-B);

premessi che,

l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici stabilisce che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

l'articolo 1 del provvedimento in esame novella il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introducendo modifiche alle disposizioni relative al contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e alle disposizioni di coordinamento normativo in materia di articolazione territoriale di RAI Spa;

l'articolo 4 del provvedimento in esame delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

per l'emanazione del decreto legislativo, il provvedimento prescrive fra i criteri di riordino della normativa, la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

impegna il Governo a prevedere, nell'ambito del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e successivamente nel decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive, oltre che in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, anche in lingua sarda per la Regione Sardegna e in lingua friulana per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.101 (testo 2)

[CUCCA](#), [LAI](#), [ANGIONI](#), [FASIOLO](#), [COTTI](#), [PEGORER](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riforma della RAI e del servizio radiotelevisivo» (A.S. 1880-B);

premessi che,

l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici stabilisce che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

l'articolo 1 del provvedimento in esame novella il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introducendo modifiche alle disposizioni relative al contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e alle disposizioni di coordinamento normativo in materia di articolazione territoriale di RAI Spa;

l'articolo 4 del provvedimento in esame delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

per l'emanazione del decreto legislativo, il provvedimento prescrive fra i criteri di riordino della normativa, la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e successivamente nel decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive volte alla valorizzazione di tutte le minoranze linguistiche.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G1.102

[BENCINI, Maurizio ROMANI](#)

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

la legge di stabilità 2015 all'esame del Parlamento fissa una nuova misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato e introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone;

la relazione tecnica stima, prudenzialmente, che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che viene attualmente introitato come canone, tassa di concessione governativa e I.V.A.;

considerato che:

le emittenti radiotelevisive locali rappresentano un presidio fondamentale per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale. Impiegano oltre 20.000 addetti e con la loro capillare presenza sul territorio svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico di informazione che, dando visibilità alle iniziative territoriali, si affianca a quello svolto dalla RAI e che non riceve, al contrario dell'emittente pubblica nazionale, alcun canone pagato dagli utenti;

il particolare ruolo di «utilità pubblica» svolto dalle tv e dalle radio locali, con la promozione di nuovi modelli di sviluppo legati alla valorizzazione del territorio, al turismo, alla capacità produttiva delle piccole e medie attività imprenditoriali, dovrebbe essere sostenuto ed incentivato;

l'attuale disciplina del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale risulta insufficiente a coprire i costi sostenuti dal settore che da tempo sta subendo la forte crisi del mercato pubblicitario,

impegna il Governo:

a valutare la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale, per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale, finanziato tramite una quota del canone di abbonamento della concessionaria pubblica e con particolare attenzione alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superino i cinquecento mila euro;

a valutare l'adozione di provvedimenti volti a stabilire parametri restrittivi per usufruire dei finanziamenti suddetti e a garantire che questi siano destinati esclusivamente ad emittenti radiotelevisive che svolgono la loro attività di informazione impiegando un numero minimo di addetti e nel totale rispetto delle norme sul lavoro.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività»;

b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «è composto da sette membri»;

c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni»;

e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:

- a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
- b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*.

6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:

- a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
- b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
- c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei

- direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
- d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
- e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
- f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;
- g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito *internet* della società:
- 1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
 - 2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-*quater*, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
 - 3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;
 - 4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
 - 5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-*ter*;
 - 6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
- 10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della

RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

EMENDAMENTI

2.1

[GASPARRI, MINZOLINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-bis.», dopo la parola: «titolarità» inserire le seguenti: «in Italia o all'estero».

2.16

[GASPARRI](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera e), capoverso «6-ter.», primo periodo, dopo le parole: «con avviso pubblicato», inserire le seguenti: «su tre quotidiani di rilevanza nazionale e».

2.16 (testo 2)

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «6-ter.», primo periodo, dopo le parole: «con avviso pubblicato», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle risorse disponibili, su tre quotidiani di rilevanza nazionale e».

2.17

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «7.», dopo le parole: «valutazione favorevole», inserire le seguenti: «, espressa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.».

2.18

[Maurizio.ROSSI](#), [DE.PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «8.», sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «trenta».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.19

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «10.».

2.20

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10», alla lettera c), sopprimere le parole: «nel caso dei direttori di testata».

2.21

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», lettera c), sopprimere le parole da: «assume» fino a: «degli altri giornalisti».

2.22

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Sost. id. em. 2.21

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», alla lettera c) sopprimere le parole da: «assume, nomina, promuove» fino alla fine della lettera.

2.23

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), al capoverso: «10.», sopprimere la lettera d).

2.24

[Maurizio.ROSSI](#), [DLMAGGIO](#) (*), [DE.PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», alla lettera d), sostituire le parole: «firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre» con la parola: «propone».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.26

[CERVellini](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2) sopprimere le parole: «diversi dai titolari di contratti di natura artistica».

2.27

[Maurizio.ROSSI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2), sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «100.000».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Di Maggio, De Pietro, Falanga, Crosio e tutti i componenti del Gruppo LN-Aut

2.28

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [FALANGA](#) (*)

Id. em. 2.27

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2) sostituire la parola «200.000» con la seguente: «100.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.29

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), sopprimere il numero 3).

2.30

[Maurizio ROSSI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «soglia» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano».

2.31

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia».

2.32

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4) dopo la parola: «Piano» aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore a cinquemila euro».

2.33

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), sopprimere il numero 5).

Consequentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 49-ter.».

2.35

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «fino a che la Rai-Radiotelevisione italiana Spa continui ad essere affidataria del servizio pubblico radiofonico televisivo nazionale, parziale o totale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.36

[Maurizio ROSSI, DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «così come dovranno essere definiti per la nuova concessione che verrà affidata dal 7 maggio 2016».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.37

[Maurizio ROSSI, DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi del servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «sino alla data del 6 maggio 2016».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.43

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), al capoverso «12-ter.», secondo periodo, dopo le parole: «degli ospiti», inserire le seguenti: «invitati o».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 49-bis. -- *(Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)* -

- 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 49-ter. - *(Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate)*. -

1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli

obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Art. 49-*quater*. - (*Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni*). - 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore».

2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione di tali dati, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta».

3.3

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «semestrale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.4

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la

liquidazione dei relativi compensi. I dati di cui al presente comma, nonché al comma 2, sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

2-ter. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.5

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso: «Art. 49-ter».

3.6

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «: e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.7

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.8

[Maurizio.ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Id. em. 3.7

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.9

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#),
[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima» con le seguenti: «, fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,».

3.10

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e di opere audiovisive».

3.100

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», sopprimere il comma 2.

3.12

[Maurizio.ROSSI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.101

[CROSIO, DE PIETRO](#) (*)

Id. em. 3.12

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», comma 2, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.13

[Maurizio.ROSSI, DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.14

[AIROLA, CIOFFI, SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sostituire le parole: «collegati, connessi o funzionali», con le seguenti: «strettamente connessi».

3.15

[CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «connessi o funzionali».

3.16

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sostituire le parole: «connessi o funzionali», con la seguente: «direttamente».

3.18

[Maurizio.ROSSI, DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nella rubrica, sopprimere le parole: «e dalle società partecipate».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.19

[CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta» e la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».

3.20

[Maurizio.ROSSI, DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.21

[Maurizio.ROSSI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

G3.100

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il lavoro di reperimento dei non abbonati è stato svolto per anni da 100 agenti di commercio, con partita iva, che hanno prodotto un utile netto alla RAI non inferiore a 16 milioni di euro a testa;

per lo svolgimento di tale attività la RAI ha fornito agli agenti tabulati anagrafici, acquisiti a loro volta tramite i vari uffici anagrafici dei comuni, con tutti i dati sensibili coperti da *privacy*;

la legge di stabilità ha introdotto una norma che prevede il pagamento del canone RAI attraverso la bolletta della utenza per la fornitura di energia elettrica con il conseguente attenuarsi della stringente necessità dell'attività di reperimento dei non abbonati svolta da parte di una categoria di lavoratori che ora rischia di perdere il lavoro con le inevitabili drammatiche conseguente per le relative famiglie,

impegna il Governo ad assicurare il mantenimento del posto di lavoro da parte degli agenti di riscossione del canone prevedendo, come da prassi seguita in situazioni analoghe, l'avvio, contestualmente con l'entrata in vigore della nuova norma in legge di stabilità, di una procedura di assorbimento alla RAI dei 100 agenti.

G3.100 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il lavoro di reperimento dei non abbonati è stato svolto per anni da 100 agenti di commercio, con partita iva, che hanno prodotto un utile netto alla RAI non inferiore a 16 milioni di euro a testa;

per lo svolgimento di tale attività la RAI ha fornito agli agenti tabulati anagrafici, acquisiti a loro volta tramite i vari uffici anagrafici dei comuni, con tutti i dati sensibili coperti da *privacy*;

la legge di stabilità ha introdotto una norma che prevede il pagamento del canone RAI attraverso la bolletta della utenza per la fornitura di energia elettrica con il conseguente attenuarsi della stringente necessità dell'attività di reperimento dei non abbonati svolta da parte di una categoria di lavoratori che ora rischia di perdere il lavoro con le inevitabili drammatiche conseguente per le relative famiglie,

impegna il Governo a valutare la possibilità di assicurare il mantenimento del posto di lavoro da parte degli agenti di riscossione del canone, come da prassi seguita in situazioni analoghe.

(*) Accolto dal Governo

G3.101

[CIOFFI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame introduce l'articolo 49-*ter* nel decreto legislativo n. 177 del 2005, volto a prevedere una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI. Il comma 1 riproduce la disciplina contenuta nell'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), che prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo Codice per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, alle società partecipate;

a differenza di quanto previsto dal citato articolo 19, si estende la suddetta esclusione anche ai contratti conclusi dalla RAI riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e si riferisce, complessivamente, l'esclusione anche alle opere audiovisive;

l'esclusione dalla disciplina sugli appalti pubblici dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e relative acquisizioni di tempo di trasmissione è motivata nel considerando n. 25 della direttiva 2004/18/CE, in base al quale l'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Tali considerazioni sono riportate anche nel considerando n. 23 della nuova direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. La lettera *b*) dell'articolo 10 della nuova direttiva, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, esclude dalla sua applicazione gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di *media* audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici. Alcun riferimento viene fatto, dunque, alla commercializzazione di programmi radiotelevisivi,

impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che ai contratti conclusi dalla RAI, riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, si applichi la normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

G3.102

[CIOFFI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTI](#)

V. odg G3.101 (testo 2)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame introduce l'articolo 49-*ter* nel decreto legislativo n. 177 del 2005. Il comma 2 del nuovo articolo 49-*ter* esclude i contratti conclusi dalla RAI e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dagli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006. La Camera dei deputati ha anche specificato che si tratta dei contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, del medesimo nuovo articolo 49-*ter* e che l'affidamento dei contratti «sotto soglia» avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

il comma 3 del nuovo articolo 49-*ter* stabilisce che anche i contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto,

impegna il Governo a prevedere che il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, e dell'obbligo di procedere all'invito di almeno cinque concorrenti (sempre qualora ciò sia compatibile con l'oggetto del contratto), sia riferito anche ai contratti sopra soglia, di cui al comma 1 del nuovo articolo 49-*ter*.

G3.103

[CIOFFI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTI](#)

V. odg G3.101 (testo 2)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame introduce l'articolo 49-*ter* nel decreto legislativo n. 177 del 2005. Il comma 2 del nuovo articolo 49-*ter* esclude i contratti conclusi dalla RAI e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dagli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006. La Camera dei deputati ha anche specificato che si tratta dei contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, del medesimo nuovo articolo 49-*ter* e che l'affidamento dei contratti «sotto soglia» avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità,

impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che i contratti conclusi dalla RAI e dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo siano assoggettati agli obblighi procedurali previsti dal codice dei contratti.

G3.101 testo 2 (già emm. odg. G3.101, G3.102 e G3.103)

[CIOFFI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame introduce l'articolo 49-*ter* nel decreto legislativo n. 77 del 2005, volto a prevedere una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI. Il comma 1 riproduce la disciplina contenuta nell'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), che prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo Codice per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, alle società partecipate;

a differenza di quanto previsto dal citato articolo 19, si estende la suddetta esclusione anche ai contratti conclusi dalla RAI riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e si riferisce, complessivamente, l'esclusione anche alle opere audiovisive;

l'esclusione dalla disciplina sugli appalti pubblici dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e relative acquisizioni di tempo di trasmissione è motivata nel considerando n. 25 della direttiva 2004/18/CE, in base al quale l'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Tali considerazioni sono riportate anche nel considerando n. 23 della nuova direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. La lettera *b*) dell'articolo 10 della nuova direttiva, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, esclude dalla sua applicazione gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di *media* audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici. Alcun riferimento viene fatto, dunque, alla

commercializzazione di programmi radiotelevisivi;
considerato che:

il comma 2 del nuovo articolo 49-ter esclude i contratti conclusi dalla RAI e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dagli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006. La Camera dei deputati ha anche specificato che si tratta dei contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, del medesimo nuovo articolo 49-ter e che l'affidamento dei contratti "sotto soglia" avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

il comma 3 del nuovo articolo 49-ter stabilisce che anche i contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto,

impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che per tutti gli appalti, i contratti, gli affidamenti, gli incarichi, in particolare quelli conclusi dalla RAI e dalle società partecipate aventi ad oggetto la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, lavori, servizi e forniture, la RAI potenzi e rafforzi tutti i necessari controlli interni al fine di assicurare piena correttezza e trasparenza, ampliando il più possibile il numero delle offerte da confrontare.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
- b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- c) articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b) previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
- c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;
- d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;
- e) indicazione espressa delle norme abrogate.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei

pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI

4.1

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.100

[CROSIO](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «previsione», inserire le seguenti: «di divieti assoluti di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di quanto previsto dal presente articolo.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione.

6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente. In sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio è trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

EMENDAMENTI

5.1

[GASPARRI, MINZOLINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.3

[GASPARRI, MINZOLINI](#)

Id. em. 5.2

Sopprimere il comma 3.

5.4

[Maurizio ROSSI](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «prima applicazione», sopprimere la parola «e», e dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e solo in subordine alla titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo,»

5.5

[Maurizio ROSSI, DE PIETRO \(*\)](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e solo in subordine alla titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo,»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.6

[MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «il direttore generale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono in ogni caso escluse proroghe di incarichi già esistenti.»

5.7

[DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «esercita, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società,» fino alla fine del comma con le seguenti: «continua ad esercitare le attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società e alle disposizioni normative previgenti.»

5.8

[CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «attribuiti all'amministratore delegato» con le seguenti: «ad esso attribuiti».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione».

5.9

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «si applicano altresì», con le seguenti: «non si applicano».

5.10

[MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, previo svolgimento di nuova elezione sulla base della normativa vigente,».

5.11

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma, 5 sostituire le parole: «Il Ministero dello Sviluppo economico» con le seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni».

5.13

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «sugli obblighi del servizio medesimo» aggiungere le seguenti: «i cui contenuti non possono in ogni caso prescindere da finalità educative e culturali, nonché rispettare il divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo,».

5.12

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «multimediale,» inserire le seguenti: «facendo in modo che compartecipino all'erogazione del servizio anche le emittenti locali nel rispetto di criteri di salvaguardia delle specificità dei diversi territori regionali».

5.14

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «servizio medesimo» inserire le seguenti: «e sulle modalità di gestione del servizio anche da parte delle emittenti locali».

5.15

[Maurizio ROSSI](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «la più ampia partecipazione.» aggiungere il seguente periodo: «Detta partecipazione dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

a) I soggetti da consultare sono individuati fra:

- 1) tutti quei soggetti che sino ad oggi sono stati concorrenti dell'attuale azienda concessionaria del Servizio Pubblico radiofonico e televisivo al fine che possano esprimere le problematiche da loro riscontrate durante la gestione di questi 20 anni di Servizio Pubblico;
- 2) Tutte le associazioni di categoria del settore;
- 3) Tutte le associazioni di categoria dei consumatori;
- 4) Tutte le associazioni di categoria dei sindacati del settore;

b) La consultazione dovrà tenere conto dei seguenti quesiti:

- 1) Il Servizio Pubblico deve essere solo informazione o potrebbe affrontare anche altri settori?
- 2) Vista l'evoluzione del sistema tecnologico, di quanti anni dovrebbe essere la durata della concessione del Servizio Pubblico?
- 3) Quanti canali TV dovrebbe avere il gestore del Servizio Pubblico rispetto agli attuali?
- 4) Quanti canali radio dovrebbe avere l'azienda concessionaria del Servizio Pubblico rispetto agli attuali?
- 5) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un unico concessionario, come è stato fino ad oggi in Italia, o da più gestori come in altri Paesi?
- 6) Per l'affidamento della concessione del Servizio Pubblico, si dovrebbe prevedere una gara al fine di fornire il miglior servizio al miglior costo per i cittadini?
- 7) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un solo soggetto, il concessionario, come è attualmente, o anche da più soggetti in grado di coprire nel modo migliore le esigenze dei cittadini?
- 8) Il canone si dovrebbe prevedere come quota fissa *standard* dovrebbe essere commisurato al servizio pubblico offerto?
- 9) Così come avviene in altri Stati europei, sarebbe auspicabile una reale e trasparente contabilità separata per i servizi forniti con il Servizio Pubblico?
- 10) Considerato il pagamento del canone tv, nei programmi di informazione il gestore può anche inserire pubblicità o i programmi di Servizio Pubblico dovrebbero esserne esenti?
- 11) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico è corretto che inserisca pubblicità nei programmi? E in tal caso i prezzi di vendita della pubblicità, anche al fine di non ledere soggetti concorrenti non concessionari, non dovrebbero essere quelli di mercato?
- 12) Pubblicità come quelle sui giochi d'azzardo possono essere trasmesse sui programmi del concessionario del Servizio Pubblico?
- 13) Sono opportune 3 testate giornalistiche nazionali più un canale *news* dedicato oppure, anche al fine del contenimento dei costi, è preferibile una unica testata giornalistica di servizio pubblico?
- 14) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere sul mercato per l'acquisto dei diritti delle gare sportive o tali programmi non devono gravare sul canone?
- 15) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere con le reti commerciali o dovrebbe produrre solo programmi di alto valore sociale, culturale e artistico?
- 16) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico può finanziare la produzione di film utilizzando soldi del canone? È corretto che tali film vadano in onda prima nelle sale cinematografiche a pagamento, poi nelle *pay tv* e dopo tre anni circa sulla normale programmazione televisiva?
- 17) È opportuno avere su ogni piattaforma disponibile, tv, radio, *internet*, ecc., il Servizio Pubblico?
- 18) È opportuno fare investimenti nella multimedialità per avere il Servizio Pubblico sulle varie piattaforme oggi disponibili come, ad esempio *internet*?
- 19) In Germania gli editori multimediali hanno ottenuto che il gestore del Servizio Pubblico non possa, con i soldi dei cittadini, fare concorrenza sulle piattaforme multimediali, inserire *news* e i video non possono essere archiviati per più di 15 giorni, inoltre, è fatto totale divieto di qualsiasi inserimento pubblicitario. Al fine di non creare un evidente squilibrio concorrenziale su tali piattaforme, non è opportuno per il gestore del Servizio Pubblico italiano prevedere una strategia multimediale simile a quella tedesca?».

5.16

[Maurizio.ROSSI, DE.PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «per il prescritto parere lo schema di» inserire le seguenti: « gara europea per il» e sostituire la parola «con» con la seguente: «per».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.17

[Maurizio ROSSI](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere la parola: «multimediale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 5

5.0.1

[MINZOLINI, GASPARRI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo)

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

[MALAN](#)

All'articolo 2, comma 10, lettera c), dopo la parola: «acquisendo», inserire la virgola .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1880-B e sui relativi emendamenti

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, preso atto che il regime contrattuale del direttore generale previsto dall'articolo 5, comma 3, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel presupposto che lo svolgimento della consultazione pubblica in vista dell'affidamento della concessione del servizio prevista dall'articolo 5, comma 5, sia realizzata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.12 e 5.14.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.16 e 5.0.1.

Sull'emendamento 2.16 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti parole: "nell'ambito delle risorse disponibili".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Testo integrale dell'intervento del senatore Mancuso sulla dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1880-B

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Area Popolare voterà a favore del disegno di legge in materia di riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, ormai giunto alla terza e definitiva lettura. Questo progetto giunge all'attenzione dell'Assemblea per la sua approvazione dopo un approfondito e serrato confronto tra le forze politiche sia al Senato che alla Camera dei deputati; un confronto al centro del quale è stato posto soprattutto un elemento: l'importanza del servizio pubblico radiotelevisivo che, in una società democratica, costituisce la più sicura garanzia circa il pluralismo dell'informazione e il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati.

Riformare il servizio pubblico radiotelevisivo significa mettere la RAI nelle migliori condizioni per poter riscoprire quella che è stata la sua funzione, quella di informare, di educare; la RAI nel corso degli anni ha sedimentato il suo ruolo irrinunciabile di polo di promozione e di diffusione culturale e informativa nel nostro Paese. Senza fare retorica, è evidente che la RAI ha accompagnato e in parte anche determinato il successo e la crescita del nostro Paese, svolgendo la sua missione di servizio pubblico a fianco dei cittadini.

Nonostante ciò, non possiamo nascondere i numerosi problemi che attualmente ha l'azienda; problemi complessi e soprattutto sedimentati negli anni: la burocratizzazione estrema che la rende più simile ad un Ministero che a un'azienda culturale innovativa; l'ingerenza di centri di potere interni ed esterni. La RAI oggi soffre una crisi progettuale e strategica, che la rende incapace di fronteggiare i nuovi *competitor* che sono più veloci, come dimostra anche il progressivo calo della raccolta pubblicitaria.

L'obiettivo di questo provvedimento è semplice: costruire il servizio pubblico del futuro ponendo le condizioni per una *governance* che accompagni la trasformazione della RAI da tradizionale rete generalista ad una moderna azienda di cultura e di informazione, capace di essere presente e produrre contenuti per tutte le piattaforme, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica. Pertanto la nuova RAI dovrà recuperare maggiore semplicità e flessibilità, per rimediare ad una struttura che appare ingessata nei suoi confini; e l'autonomia e la responsabilità per rimediare all'ingerenza esterna che rendeva impossibile il perseguimento di una *mission* aziendale; l'innovazione e l'apertura alle nuove sfide per evitare l'arroccamento su rendite di posizione.

Il progetto di legge, pertanto, rappresenta la risposta alla necessità di riorganizzare e rilanciare il servizio pubblico, focalizzando l'attenzione su alcuni suoi aspetti fondamentali come l'accesso ad un'informazione corretta, la libertà di espressione, il pluralismo, gli ascolti, il mercato, l'indipendenza e la trasparenza.

Il testo legislativo pertanto introduce l'allungamento del contratto di servizio, che da triennale diventa quinquennale, e riforma le metodologie di direzione e di gestione della RAI, la cosiddetta *governance*, che comunque costituisce un elemento fondamentale per avviare in futuro una riforma complessiva del sistema radiotelevisivo italiano. Si prevede la riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione da nove a sette; la rimodulazione dei requisiti alla base della scelta dell'amministratore delegato e dei componenti del consiglio di amministrazione, che ovviamente non dovranno solo avere degli ottimi requisiti manageriali, professionali e morali, ma dovranno anche rispondere in maniera chiara a tutti gli elementi che possono derivare da un conflitto di interessi.

Vengono pertanto introdotte procedure di selezione attraverso candidature pubbliche, chiari e definiti compiti del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato, nonché un forte controllo sull'operato dello stesso consiglio. Figura fondamentale diventa, pertanto, quella dell'amministratore delegato, il quale si trasforma in un capo azienda, con elevate competenze manageriali e quindi in grado di assumere decisioni e di essere chiamato a risponderne, in modo da assicurare l'unità della conduzione della RAI e quindi capace di svolgere pienamente la propria missione. Finalmente l'amministratore delegato avrà tutti i poteri necessari per guidare un'azienda importante, non solo per gli effetti economici, ma soprattutto per il compito importante che il servizio pubblico e l'informazione devono tornare a svolgere.

Un amministratore delegato che dovrà sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione degli atti importanti, un piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che dovrà prevedere le forme migliori per rendere conoscibili agli utenti le informazioni sull'attività del consiglio di

amministrazione stesso, nonché dovrà utilizzare il sito *internet* come elemento fondamentale di informazione e di comunicazione per tutte le attività dell'azienda, anche amministrative

Le modifiche introdotte sull'amministratore delegato e sul consiglio di amministrazione costituiscono prerogative che conferiscono maggiore autonomia e indipendenza, senza ledere, pertanto, il ruolo di centralità del Parlamento, che si esprime attraverso lo stesso consiglio, la cui maggioranza è individuata dalla Camera e dal Senato. Il provvedimento che stiamo votando, quindi, trova su questo punto un suo equilibrio, oltre che un bilanciamento tra le prerogative dell'azionista e quelle del Parlamento, che si conferma il riferimento primario.

In tale contesto assumono particolare rilevanza le modifiche relative alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: due di essi, infatti, sono eletti dalla Camera, due dal Senato, uno viene designato dall'assemblea dei dipendenti RAI, due vengono indicati dall'azionista, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

E poi la vigilanza: la vigilanza, con questo disegno di legge, torna a fare la vigilanza e recupera i ruoli di indirizzo generale e di vigilanza. Nello spirito con cui nacque quella straordinaria riforma del 1975 che aprì la RAI ad una nuova creatività e al pluralismo.

Crediamo anche che questa riforma della *governance* sia solo il primo passo. Nel disegno di legge di stabilità ci sarà la riforma del canone per garantire alla RAI la certezza delle risorse e poi a maggio il rinnovo della concessione Stato-RAI.

Questa riforma costituisce, in sostanza, un elemento fondamentale per la costruzione di una RAI capace di operare sul mercato, divenuto, negli anni, sempre più agguerrito in termini di concorrenza. Viene consentita, in sostanza, pur nell'ambito delle regole che governano il pubblico, quell'elasticità che può liberare le migliori energie sul mercato e ciò non riguarda esclusivamente il piano organizzativo, perché anche sul piano dell'immensa trasformazione tecnologica in corso la RAI sarà in condizione di aggiornare e di migliorare le proprie strutture di mezzi necessari ad espletare la propria attività in un quadro di trasparenza e di chiarezza, elementi dai quali non si può assolutamente prescindere.

Rimangono aperte, però, le questioni dei contenuti e del tipo di servizio pubblico che deve esercitare il concessionario RAI. Bisogna, a nostro avviso, rilanciare la funzione educativa e informativa. La televisione deve diventare un elemento essenziale e moderno del sistema educativo del Paese, un obiettivo che può contribuire anche a rilanciare un'identità italiana, un'identità del Paese Italia.

Il rilancio dell'azienda, infatti, può portare un valore aggiunto per la crescita e per il rilancio del Paese, nonché per il rafforzamento di un settore strategico, ovvero quello indissolubilmente legato al comparto dedicato all'innovazione tecnologica, ai nuovi media digitali e dell'audiovisivo, con un'attenzione particolare alle professionalità e alla capacità nazionali, così come avviene in altri Paesi europei.

La RAI deve costituire uno strumento di informazione indipendente e allo stesso tempo deve divenire un'azienda moderna, consapevole di ricoprire un ruolo fondamentale nella comunicazione televisiva del presente e del futuro. Pertanto ribadisco il voto favorevole di Area Popolare.

Integrazione all'intervento del senatore Filippi sulla dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1880-B

Signor Presidente, sottosegretario Giacomelli, onorevoli colleghi, con l'approvazione a breve della riforma della Rai si completa un altro impegno che questo Governo e la maggioranza che lo sostiene si erano assunti, in Parlamento e nei confronti del Paese. Quattro erano i propositi fondamentali che il disegno complessivo di riforma si proponeva.

In primo luogo la riforma della *governance* della RAI con il testo appunto in approvazione, secondo la logica di un modello tipicamente aziendale, quello per intenderci di un S.p.A classica, in cui fosse possibile una distinzione più marcata rispetto alla situazione attuale, tra la sfera della politica, deputata al controllo e alla vigilanza (con la preposta Commissione) e le responsabilità manageriali tipiche della gestione aziendale.

In secondo luogo la riforma del canone di finanziamento, garanzia e presupposto di servizio pubblico,

prevedendone il suo inserimento nella bolletta dell'energia elettrica finalizzato alla riduzione del tasso di evasione che registra percentuali ormai insostenibili.

Il provvedimento inizialmente era contemplato con una specifica delega in questo disegno di legge, delega venuta poi meno proprio nell'esame in prima lettura al Senato, ma aspetto ritenuto talmente fondamentale nel progetto di riforma da essere recuperato nella legge di stabilità attualmente in approvazione alla Camera.

Obiettivo di tale provvedimento è salvaguardare il contribuente onesto che vedrà abbassare il proprio contributo di finanziamento ma al contempo perseguire gli evasori e gli elusori secondo una logica di far pagare meno facendo pagare tutti!

Terzo aspetto del progetto di riforma era costituito dal rinnovo della Convenzione sul servizio pubblico radio-tv (in scadenza a maggio 2016) secondo le linee guida già approvate nel consiglio di amministrazione di fine marzo 2015 (tornerò in conclusione su questo punto).

Infine connesso alla delega sul canone era contenuta anche l'altra delega, tuttora presente e tesa a riformare il sistema radio televisivo nel suo complesso con il riordino del testo unico sui servizi *media* radio-tv (entro un anno dall'approvazione del disegno di legge) anche se qui non compreso nella delega si pone però per intero il problema di come superare l'attuale prevalente e anacronistico duopolio verso un sistema che salvaguardia la funzione di servizio pubblico appositamente finanziato, traguardi l'attuale situazione ad un modello più aperto, più concorrenziale, più plurale.

La digitalizzazione e la TV a pagamento ma anche il sistema *on demand*, ci richiamano ad una realtà che già oggi, nelle aspettative in larga parte disattese, reclama un'offerta e un'interattività molto più articolata e avanzata di quella di cui disponiamo, sia dal punto di vista dell'offerta dei contenuti sia delle possibilità di convergenza delle varie piattaforme.

Ma tornando all'oggetto specifico del provvedimento in approvazione, è utile, a mio avviso, richiamare, in sede di dichiarazione di voto, alcuni tratti essenziali del provvedimento:

Innanzitutto il disegno di legge non è la riforma della RAI ma è la riforma della *governance* RAI secondo tre direttrici. Primo: trasformare RAI in una SpA normale; secondo: prevedere la figura di un amministratore delegato come capo azienda, con poteri veri senza nessuna inopportuna interferenza della politica specie in nomine che per la delicatezza del loro ruolo rischiano di costituire pregiudizio alla loro necessaria terzietà; terzo: sottrarre la nomina dei membri del consiglio d'amministrazione alla Commissione di vigilanza, nella convinzione che allargando la platea dell'assemblea elettiva e prevedendo forme trasparenti di candidature e autocandidature si alzi automaticamente il livello di competenza, ma anche la qualità e l'indipendenza dei possibili eletti.

Altro aspetto su cui voglio richiamare l'attenzione dell'Aula è costituito dal fatto che il disegno di legge non è mai stato blindato: sia al Senato che alla Camera, in Commissione come in Aula, si è svolto un lungo lavoro di confronto parlamentare che ha introdotto anche importanti novità proposte dall'opposizione (sia di Forza Italia che del Movimento 5 Stelle) come il parere vincolante del consiglio d'amministrazione sulla nomina dei direttori di testata, il Piano di trasparenza presentato dall'amministratore delegato (con la pubblicazione *online* degli stipendi dei dirigenti sopra i 200.000 euro), la consultazione pubblica per il rinnovo della convenzione.

A questo proposito mi sia consentito un ringraziamento sincero a nome di tutto il Gruppo del Partito Democratico al Sottosegretario Giacomelli per la generosità con cui si è speso in un processo di riforma complesso e che ha conosciuto anche passaggi niente affatto facili.

Un altro tratto ineludibile è costituito dai poteri previsti per l'amministratore delegato: nomina direttori di rete, testata, canale e dirigenti di seconda fascia. Per i direttori di testata il parere è vincolante se contrari alla nomina i due terzi (5 membri su 7). L'amministratore delegato firma autonomamente contratti fino a 10 milioni, fa parte del consiglio d'amministrazione e vota. Ma il consiglio d'amministrazione può sfiduciare l'amministratore delegato: quindi il suo non è un potere assoluto.

La figura dell'amministratore delegato è stata pensata proprio per sottrarre le singole scelte (per esempio nelle nomine) alla trattativa sotterranea con i partiti rappresentati in consiglio (il "pacchetto di nomine" è un grande classico RAI) e per restituire all'azienda il profilo di una SpA normale dove,

appunto, i dirigenti vengono scelti dal capo-azienda. Su questo punto va forse chiarito un equivoco: non si può dire al contempo che si concentra troppo potere nelle mani dell'amministratore delegato e che la RAI va gestita come un'azienda normale: delle due l'una!

E ancora per quanto riguarda il consiglio d'amministrazione va detto che il nuovo consiglio d'amministrazione è a maggioranza di nomina parlamentare ed è composto da 7 membri: 2 eletti dalla Camera, 2 dal Senato, 2 nominati dal Governo, 1 dai dipendenti dell'azienda. Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione e confermato dai due terzi della vigilanza. In questo modo si taglia il cordone ombelicale che lega il consiglio d'amministrazione alla Vigilanza e attraverso un processo di scrutinio pubblico con pubblicazione delle candidature *online* si restituisce all'Aula della Camera e del Senato la piena sovranità sulle nomine con maggiore trasparenza sulle scelte.

Inevitabilmente si alza il livello di competenza e autorevolezza. Un altro equivoco: non si può dire nello stesso tempo che si devono allontanare i partiti dalla RAI e che vanno rispettate le sentenze della Corte Costituzionale in materia.

Se il controllo del consiglio d'amministrazione della RAI deve rimanere nelle mani del Parlamento, come sostiene la Consulta - sarà sempre il Parlamento (e quindi i partiti) a scegliere la maggioranza dei componenti del suo consiglio d'amministrazione.

In conclusione: la *governance* è solo il primo passo di una riforma che come è evidente è di più ampia portata e ambizione. Ricordo che a fine marzo il Consiglio dei ministri ha anche approvato le linee guida della riforma che si concluderà con il rinnovo della convenzione tra lo Stato e la RAI che scade nel maggio 2016 e che dovrà essere preceduta da una consultazione pubblica (altra novità introdotta nel percorso parlamentare).

Nelle linee guida si indica la strada di una RAI proiettata anche all'estero, che parli dell'Italia nel mondo e quindi che non parli solo italiano, che traini l'industria audiovisiva nazionale, favorendo la crescita della produzione indipendente e promuovendo la cultura italiana e il *made in Italy*, che completi la digitalizzazione dei suoi archivi da mettere a disposizione su tutte le piattaforme, che faccia innovazione, cioè sperimenti nuovi linguaggi, nuovi formati, nuove applicazioni.

Unitamente a ciò, aggiungo un desiderio e un auspicio personale, ma che ritengo possa essere un obiettivo a portata di mano del sottosegretario Giacomelli, che ha saputo in questo percorso conciliare grande ambizione, forte tenacia e determinazione, ma anche senso della misura e straordinaria concretezza e realismo. Mi riferisco alla salvaguardia e alla valorizzazione del pluralismo radiotelevisivo, che per la tipicità storica e culturale del nostro Paese, prima ancora di tradursi in opzioni politiche è senza dubbio costituito dalla ricchezza delle espressioni e dalle realtà territoriali. Oggi abbiamo in Italia oltre cinquecento emittenti locali.

Sono tante, forse troppe! Non sono tutte uguali...alcune però sono davvero realtà su cui vale la pena puntare per un salto di qualità.

Ritengo che se la leva della contribuzione pubblica venisse giocata con maggiore selettività forse il sistema complessivo ne beneficerebbe in termini appunto di maggiore pluralismo ma anche, azzardo ad ipotizzare, in termini di razionalizzazione delle risorse.

Per tutti questi motivi e nella convinzione che siano state salvaguardate e rilanciate su presupposti più corretti e più attuali le ragioni di un servizio radio televisivo pubblico, che ricordo è presente in tutti i Paesi europei e che probabilmente rappresenta il contributo più originale che l'Europa ha saputo regalare alla storia della televisione, il nostro Gruppo con convinzione voterà favorevolmente al presente provvedimento.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa all'ultima verifica del numero legale, il senatore Manconi non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Disegno di legge n. 1880-B:

sull'emendamento 2.1, i senatori Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, De Petris, Mineo, Petraglia, Stefano e Uras, avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 2.24, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 2, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertorotta, Bignami, Boccardi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti (*dalle ore 18*), Ciampi, Consiglio, De Cristofaro, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fattori, Fattorini, Favero, Manconi, Marino Mauro Maria, Mauro Giovanni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Scavone, Serra, Silvestro, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, con lettera in data 11 dicembre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 maggio 2014, n. 82 - la relazione sull'attività svolta (*Doc. XXIII, n. 10*).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Romani Paolo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano (2163)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data **17/12/2015**).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 4 dicembre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente le nomine del professor Enrico Cappellaro e del professor Stefano Giovannini a componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (n. 65).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 dicembre 2015, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0440, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente il mancato recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 135/1).

Garante per la protezione dei dati personali, trasmissione di documenti

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 16 dicembre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la relazione - per l'anno 2014 - sull'attività svolta dal Garante stesso e sullo stato di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (*Doc. CXXXVI, n. 3*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 dicembre 2015, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

- n. 1089, relativo alla seduta del 7 settembre 2015
- n. 1090, relativo alla seduta del 14 settembre 2015
- n. 1091, relativo alla seduta del 21 settembre 2015
- n. 1092, relativo alla seduta del 28 settembre 2015
- n. 1093, relativo alla seduta del 5 ottobre 2015
- n. 1094, relativo alla seduta del 12 ottobre 2015
- n. 1095, relativo alla seduta del 19 ottobre 2015
- n. 1096, relativo alla seduta del 26 ottobre 2015

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 18).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 2015, ha inviato la deliberazione n. 18/SSRRCO/INPR/15, recante "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2016", adottata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 663).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettere in data 10 dicembre 2015, ha inviato il testo di due risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dell'11 novembre 2015: una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA 2). L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico (*Doc. XII, n. 832*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione su un progetto di atto legislativo dal titolo "Proposta di decisione del Consiglio che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto" (2015/0907/APP) (*Doc. XII, n. 833*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fazzone ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00498 del senatore Aiello ed altri.

I senatori Conte, Dalla Zuanna, Maurizio Rossi, Idem e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00499 del senatore Romano ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Puglisi, Idem, Albano, Angioni, Bertuzzi, Cantini, Cuomo, D'adda, Dalla Zuanna, Fasiolo, Ginetti, Gotor, Lai, Maran, Moscardelli, Orrù, Padua, Pagliari, Pezzopane, Puppato, Ruta, Scalia, Sollo, Valdinosi e Vattuone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02446 della senatrice Di Giorgi.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 10 al 16 dicembre 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 109

CARDIELLO: su presunti episodi di voto di scambio a Eboli (Salerno) alle elezioni amministrative del maggio 2015 (4-04910) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MOSCARDELLI: sul ritrovamento di reperti archeologici a Minturno (Latina) (4-04351) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PANIZZA: sull'incremento del finanziamento alla Federazione nazionale delle associazioni corali regionali, Feniarco (4-03988) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PUGLIA ed altri: sulla regolarità della procedura fallimentare della Nuova Sinter SpA (4-03113) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

TOCCI: sulla libera riproduzione delle fonti documentarie conservate nelle biblioteche e negli archivi (4-03934) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

Mozioni

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [PEPE](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#) - Il Senato,

premessi che:

con l'atto del Governo 212, per il quale sono stati espressi i pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti, il Governo si appresta a recepire la direttiva "Tabacchi" 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la direttiva 2001/37/CE, atto comunitario che deve essere integrato alla legislazione entro maggio 2016;

in ambito internazionale, il medesimo spirito a favore della tutela della salute pubblica ha portato alla sottoscrizione da parte di 175 Paesi di tutto il mondo della convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) (WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), trattato internazionale, primo nel suo genere, che stabilisce obiettivi e principi, che si prefiggono lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche, causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco. La convenzione è stata adottata all'unanimità nel maggio del 2003, durante la 56a Assemblea mondiale della Sanità, ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005. La convenzione quadro è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; all'articolo 15, rubricato 'Commercio illecito dei prodotti del tabacco' - Parte VI, "Misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco", riconosce che l'orientamento all'eliminazione del commercio illecito dei prodotti del tabacco (compresi il contrabbando, la produzione illegale e la contraffazione) costituisce una componente essenziale della lotta al tabagismo e obbliga le parti contraenti ad adottare e applicare misure efficaci per azzerare il commercio di contrabbando. L'articolo 33 della FCTC prevede che la conferenza delle parti possa adottare protocolli alla convenzione;

il protocollo FCTC è stato adottato nel corso della sua quinta riunione dalla Conferenza delle parti della FCTC, svoltasi il 12 novembre 2012 a Seoul (Repubblica di Corea). Il protocollo, dunque, contiene disposizioni fondamentali sul controllo della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; inoltre, prevede l'istituzione, entro 5 anni dall'entrata in vigore del protocollo, di un regime globale di tracciabilità di tutti i prodotti derivati dal tabacco fabbricati o importati nel rispettivo territorio. In particolare, tale presupposto viene, quindi, regolamentato con l'art. 8, rubricato "Tracciabilità e rintracciabilità", ai cui commi 12 e 13, viene disposta la piena indipendenza dei sistemi di marcatura dei prodotti e del loro tragitto all'interno del territorio europeo dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità non abbiano contatti non necessari con tali produttori. Nel 2013, a livello europeo, il protocollo è stato ratificato da Spagna, Portogallo, Austria, Francia, mentre Regno Unito, Germania e Grecia si stanno adoperando per la sottoscrizione, affinché non vi sia alcuna mancata continuità legislativa e per recepire la direttiva senza alcuna zona d'ombra;

considerato che:

la natura del protocollo FCTC è di rango gerarchico sovraordinato rispetto alla fonte normativa

costituita da una direttiva, in questo caso dalla direttiva 2014/40/UE, e, di conseguenza, anche prevalente rispetto alle leggi ordinarie, che ciascun Stato membro adotterà per recepire la norma europea appena citata. È necessario che almeno 40 Paesi sottoscrivano il protocollo per renderlo vincolante a livello mondiale, tuttavia, fino a tale soglia, lo sarà esclusivamente per i Paesi che lo hanno ratificato. In data 4 maggio 2015 la Commissione europea ha depositato presso il Consiglio dell'Unione europea la proposta di decisione COM(2015) 194, affinché l'adesione al protocollo sia confermata a livello comunitario e non lasciata alla discrezione di ciascun Paese membro;

quindi, il Governo italiano si porrebbe a parere dei proponenti in palese conflitto con l'art. 8 del protocollo FCTC, in particolare con i commi 12 e 13. Nello specifico, l'atto del Governo 212, all'art. 16, dispone che "I fabbricanti di prodotti del tabacco forniscono a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado, come previsto dal comma 8, di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati", l'esatto esempio di ingerenza che il protocollo FCTC mira a scongiurare;

la Commissione europea, inoltre, ha avviato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati membri ed esperti del settore per la specifica di *standard* di tracciabilità e per l'archiviazione dei dati. Uno studio di fattibilità è stato da poco pubblicato sull'argomento: secondo il piano di implementazione attuale, gli atti di esecuzione relativi alla tracciabilità e gli atti delegati relativi all'archiviazione dati saranno entrambi finalizzati e pubblicati nel secondo trimestre del 2017;

la Commissione europea ha mantenuto la stessa linea in sede di risposta ad alcuni quesiti, posti il 9 settembre 2015 dalla eurodeputata irlandese Mairead McGuinness, la quale ha chiesto espressamente se il sistema di tracciatura denominato "Codentify", sistema messo a punto dalla Philip Morris International, è stato preso in considerazione dalla stessa Commissione, come metodo di riferimento per la lotta al contrabbando dei prodotti del tabacco. Il 2 novembre 2015, la Commissione ha risposto che "non si prevede al momento la prematura adozione di alcun sistema di tracciabilità prima dell'uscita degli atti delegati della Commissione stessa che indicheranno gli standard da utilizzare e tali atti sono previsti per la metà del 2017";

a detta della stessa Commissione, a conclusione del rapporto intermedio "Analysis and Feasibility Assessment Regarding EU systems for Tracking and Tracing of Tobacco Products and for Security Features", datato marzo 2015, Codentify risulta non essere un sistema sicuro per la marchiatura degli imballaggi dei prodotti, e, oltretutto, non garantisce l'impossibilità della duplicazione dei codici, che potrebbero essere riutilizzati su materiale di contrabbando; il sistema Codentify si basa sull'ipotesi che le segnalazioni per la verifica dei codici siano molto frequenti, giudicata dalla Commissione come una previsione debole. Da ultimo, non garantisce una gestione e un controllo indipendente per quanto concerne l'assegnazione dei codici sulle varie tipologie di imballaggio;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

Gilles Pargneaux, vicepresidente della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, ha inviato 2 lettere indirizzate al Presidente del Consiglio dei ministri, 20 ottobre 2015, e al ministro Lorenzin, con le quali evidenziava come nessun Ministero italiano abbia interpellato l'Istituto superiore della Sanità (comunque organo consultivo del Ministero della salute) in merito alla ratifica del protocollo per la lotta contro il commercio illecito del tabacco, quando alcuni Stati membri abbiano provveduto alla sottoscrizione conclusiva del protocollo FCTC e altri sono in corso di ratifica, ciò rende la condizione italiana alquanto stigmatizzabile. Il vicepresidente della Commissione comunitaria, oltre ad aver messo l'accento sulle ricadute del commercio illecito del tabacco in ambito sanitario, ribadisce la necessità di evitare conflitti d'interesse tra l'industria del tabacco e le autorità pubbliche;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati della legge di delegazione UE 2014, sono stati

presentati 2 ordini del giorno (9/03123/029 e 9/03123/013) identici nel contenuto, entrambi accolti dal Governo. Negli impegni rivolti all'Esecutivo si ribadiva: la necessità di attendere la ratifica del protocollo FCTC, prima di procedere con il recepimento direttiva "Tabacchi", la piena compatibilità tra l'atto di recepimento della direttiva 2014/40/UE con il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e, infine, il mantenimento dei contrassegni di stato su tabacchi lavorati, per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, come previsto dal protocollo; i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE condizionano l'introduzione di una disciplina sui sistemi di tracciabilità alla sua conformità al protocollo FCTC e alla rapida ratifica dello stesso. La stessa Commissione Ue, nel maggio 2015, ha chiesto con atti formali la ratifica del protocollo FCTC. L'adozione di qualsiasi soluzione di tracciabilità direttamente gestita dagli stessi produttori di prodotti da fumo sarebbe in contrasto con tali orientamenti, impegna il Governo:

- 1) ad attivarsi per addivenire alla ratifica del protocollo FCTC, poiché la lotta al commercio illecito dei prodotti del tabacco mira indirettamente a ridurre il fenomeno del tabagismo, mediante l'azzeramento della compravendita di prodotti non monitorati e potenzialmente dannosi in misura maggiore;
- 2) ad assicurare, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16 in materia di archiviazione dei dati e a quanto previsto dal protocollo FCTC, la massima indipendenza dei sistemi di tracciabilità e in particolare del revisore esterno a cui è demandato il compito di controllare i dati archiviati dal soggetto terzo, indipendente, in forza di contratto stipulato con i produttori (e nel rispetto dell'autonomia organizzativa di questi ultimi), sotto la vigilanza della Commissione europea, tenendo altresì conto che quest'ultima ha insediato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati membri ed esperti del settore per la specifica di *standard* di tracciabilità e per l'archiviazione dei dati che porteranno a una disciplina nuova a livello europeo entro i prossimi due/tre anni;
- 3) a non adottare alcun sistema di tracciabilità in conflitto con il protocollo FCTC prima dell'uscita degli atti delegati e di esecuzione della Commissione europea, previsti dalla direttiva 2014/40/UE, neppure in via transitoria, nel rispetto di quanto sostenuto dalla stessa Commissione il 9 settembre 2015.

(1-00500)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interpellanti:

in data 10 dicembre 2015 dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata inviata a tutti gli enti autorizzati la lettera (prot. n. 45183/201) firmata dalla presidente Silvia Della Monica;

nella lettera, dal tono a giudizio degli interpellanti autoritario ed intimidatorio, la presidente parla a nome della Commissione, organismo che non è mai stato convocato né per deliberare né per ratificare le decisioni arbitrariamente assunte da una presidente, che è anche vice presidente, non avendo i titoli per svolgere né un ruolo né l'altro;

l'attuale gestione della Commissione ha provocato un catastrofico crollo del numero delle adozioni; enti e coppie adottanti vengono lasciati drammaticamente soli, quando si trovano a dover affrontare angosciosi problemi, come quelli della coppia C. D. F. e M. M., abbandonati in Russia con il figlio adottivo N., che hanno invano tempestato di messaggi di aiuto la Commissione, personalmente e tramite l'associazione i "Bambini dell'Arcobaleno", finché soltanto un intervento pubblico in Parlamento del primo firmatario del presente atto e l'interessamento presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno ha potuto sbloccare la situazione, si chiede di sapere:

come il Presidente del Consiglio dei ministri giudichi il fatto che la presidente Della Monica si permette di definire nella lettera citata non giustificabili con il loro ruolo ed i loro compiti le iniziative assunte da alcuni enti autonomamente nei rapporti con autorità e istituzioni italiane;

quali siano i motivi per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri continuerebbe a coprire questa situazione di palese illegalità;
quali iniziative intenda assumere per salvaguardare le adozioni internazionali nonostante lo smantellamento in atto della Commissione preposta.

(2-00335)

Interrogazioni

[LO GIUDICE](#), [BENCINI](#), [CASSON](#), [CIRINNA'](#), [IDEM](#), [LAI](#), [MASTRANGELI](#), [PEGORER](#), [SOLLO](#)

- Al Ministro della salute - Premesso che:

con sentenza n. 162 del 2014, la Corte costituzionale ha espunto dalla legge n. 40 del 2004 il divieto di applicazione di tecniche eterologhe di cui all'articolo 4, comma 3, precisando l'assenza di vuoto normativo in materia;

alla luce della decisione, nell'ambito del nuovo assetto normativo, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 nel 2014) all'articolo 1, comma 298, "Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore", ha previsto la creazione di un "Registro dei donatori di cellule riproduttive per tecniche di fecondazione eterologa" "presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91";

tale registro contiene "tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori";

considerato che:

il Centro nazionale trapianti (CNT) ha formulato richieste alle Regioni per la raccolta di dati il 19 marzo 2015 (prot. 1066/CNT 2015) e il 28 aprile 2015 (prot. 1558/CNT 2015); il 5 maggio 2015 nell'*e-mail* successiva si fa riferimento agli allegati del 28 aprile 2015;

alle richieste è stato allegato, per la compilazione da parte dei centri di procreazione medicalmente assistita, un modulo *data set* (insieme di dati e informazioni) relativo a donatori di cellule riproduttive con codice fiscale in chiaro oltre a informazioni personali, riceventi delle medesime cellule per tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo, dettaglio dei trattamenti clinici di procreazione medicalmente assistita, circonferenza cranica per i nati da tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo (nel primo *data set* del 19 marzo 2015);

è stato richiesto che l'invio verso il CNT di tali informazioni avvenisse via fax o *e-mail*;

a seguito di segnalazione da parte delle associazioni "Luca Coscioni", "L'Altra Cicogna", "Cerco un Bimbo", AIDAGG ed HERA al Garante per la protezione dei dati personali sulle violazioni di dati dei donatori di gameti da parte del Centro nazionale trapianti, il Garante, con comunicazione di chiusura procedimento, il 10 novembre ha risposto che il CNT dal 1° luglio 2015 ha modificato la procedura di raccolta dati al fine di conformarla alle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare è stato previsto un algoritmo di cifratura per la tracciabilità rispetto ai dati conservati presso i centri di procreazione medicalmente assistita;

per il periodo pregresso il Garante per la tutela dei dati personali, pur avendo riscontrato una condotta non conforme alla disciplina applicabile in materia di protezione dati, alla luce delle rassicurazioni ricevute dal CNT, non ravvisa i presupposti per adottare un provvedimento, ma nel contempo ha avviato necessari adempimenti per valutare l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice;

considerato altresì che:

il Ministero della salute ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni un nuovo regolamento sulla

procreazione medicalmente assistita, successivamente approvato dallo stesso organo, che impone una consulenza genetica scritta a tutti i donatori di gameti;
a giudizio degli interroganti l'introduzione di una simile procedura che non ha eguali in altri Paesi europei, sebbene questi altri prevedano comunque esami atti a verificare la sicurezza sanitaria, rappresenterebbe un ostacolo ingiustificato all'importazione di gameti dall'estero, alla loro donazione in Italia, nonché all'accesso alle tecniche eterologhe di procreazione medicalmente assistita, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative in merito alla violazione della *privacy* dei donatori, delle donatrici, delle coppie che accedono alla procreazione medicalmente assistita eterologa e dei nati da fecondazione eterologa, violazione che si è determinata con le richieste del Centro nazionale trapianti a tutti i centri italiani di procreazione medicalmente assistita;

se abbia valutato le limitazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel nuovo regolamento;

quali siano i provvedimenti che intende adottare per garantire l'accesso alle tecniche eterologhe di procreazione medicalmente assistita e per arginare gli effetti delle limitazioni inserite nel regolamento.

(3-02455)

[VALDINOSI](#), [PIGNEDOLI](#), [COLLINA](#), [BROGLIA](#), [LO GIUDICE](#), [ZAVOLI](#), [GUERRA](#), [VACCARI](#), [IDEM](#), [PAGLIARI](#), [PUGLISI](#), [BERTUZZI](#), [SANGALLI](#), [MIGLIAVACCA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

gli ippodromi di Bologna e Cesena rappresentano storicamente un tassello fondamentale nella storia del trotto italiano, basti pensare che a Bologna è nato il primo ente tecnico del trotto e si è corso il primo *derby* italiano;

la strategicità dei due ippodromi è dimostrata da una cospicua serie di elementi che gli interroganti ritengono opportuno evidenziare: dal punto di vista turistico è innegabile il valore promozionale dell'ippodromo di Cesena per la riviera adriatica e i risultati di pubblico e di gioco sul campo collocano entrambi in testa alla classifica degli ippodromi di trotto;

dal punto di vista più meramente tecnico, le innovazioni tecnico-sportive studiate, sperimentate ed avviate nell'ultimo ventennio presso questi ippodromi sono state in seguito adottate dalla maggioranza del settore (totalizzatore, programma di corse all'americana, *open stretch*, partenze alla tedesca) e la disponibilità del centro di allenamento "Ippocampus" a Castel San Pietro, a pochi chilometri da Bologna, eccellenza europea che comprende 3 piste di geometria e lunghezza diverse, unica struttura di tale valenza tecnica e patrimoniale di pertinenza di un ippodromo di trotto italiano, rappresenta un elemento di *surplus* per queste strutture rispetto ad altre;

considerato che:

nel modello per la "valutazione degli ippodromi" fornito dagli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle associazioni, e pubblicato da alcuni organi di stampa via *web*, assume un valore fondamentale, con cui si intende conseguire un adeguato trattamento economico, la categoria degli "ippodromi di rilevanza strategica";

tali ippodromi vengono definiti come "funzionali agli obiettivi di sviluppo strategico del settore, attraverso la realizzazione di grandi eventi, contribuendo alla promozione e al prestigio dell'ippica italiana in un contesto internazionale". Le caratteristiche che il Ministero ritiene necessarie al fine dell'inserimento in tale categoria risultano dichiarate in: storicità, impianti di eccellenza e vocazione alla realizzazione della programmazione a livello internazionale;

il Ministero intende eliminare dagli ippodromi strategici quelli con pista da 800 metri con la conseguenza che gli ippodromi di Bologna e Cesena, aventi pista di tale dimensione, verrebbero esclusi;

già nel 2006 l'UNIRE aveva definito "ippodromi di rilevanza nazionale" Milano, Roma, Napoli e Torino per il trotto, Milano, Roma, Napoli, Pisa e Merano per il galoppo;

rispetto alla classificazione della "Price Water House" realizzata per lo stesso UNIRE qualche anno prima e basata su un modello statistico-scientifico alimentato da 70 variabili quantitative per il galoppo e 61 per il trotto, erano state in tale sede cancellate solo Bologna e Cesena, e aggiunte: Napoli per il

galoppo (per il bacino d'utenza) Pisa (per caratteristiche evidentemente non riscontrate dalla Price Water House) e Merano (per salvare l'ippodromo storico dell'ostacolo);
con tale decisione l'Emilia-Romagna, culla del trotto italiano, era rimasta senza ippodromi di rilevanza nazionale;

la "Hippogroup Cesenate", gestrice di entrambi gli impianti, aveva promosso ricorso al TAR Emilia-Romagna ottenendo l'annullamento della delibera n. 58 del commissario straordinario UNIRE del 26 gennaio 2006 per la palese mancanza di requisiti motivazionali come conseguenza dell'accoglimento delle tesi riguardanti gli ippodromi di Bologna e Cesena (sentenza dell'11 giugno 2009);
considerato inoltre che:

per quanto riguarda la pista da 800 metri, questa è certamente meno selettiva ma sicuramente più spettacolare delle piste maggiori. Inoltre, la qualità delle *performance* tecniche (tempi) non è legata solo alla lunghezza della pista ma anche e soprattutto alla sua geometria (pendenza e raggio di curvatura delle curve, clotoide) e alla qualità del fondo che deve garantire all'animale il raggiungimento delle velocità massime senza danni all'apparato locomotorio;

in Italia le piste da 800 metri sono 8 su 24, 6 delle quali si sono piazzate ai primi 10 posti della graduatoria del gioco medio sul campo (principale indicatore del gradimento, dell'efficienza dell'ippodromo e della presenza di pubblico) a conferma della loro maggior spettacolarità e del gradimento del pubblico;

a riprova del fatto che la lunghezza della pista non è garanzia né tecnica né di spettacolo, sono i *record* assoluti ed anche molti relativi ai cavalli "giovani" delle piste di Bologna e Cesena che sono migliori di quelli di tante piste da 1.000 metri sia per le corse a 1.600 metri che a 2.100 metri;

rilevato infine che:

il centro di allenamento Ippocampus è stato autorizzato e in parte finanziato dall'UNIRE nel 1998;

il centro, realizzato su criteri innovativi di eccellenza europea, comprende 3 piste di geometria e lunghezza diverse, 20 ettari di spazi dedicati ai servizi, su un'area verde di oltre 76, oltre 400 *box*, una foresteria per addetti con oltre 30 unità abitative, un ristorante-mensa ed uffici e servizi tecnici (mascalcie, sellerie, ambulatorio, eccetera). È l'unica struttura di tale valenza tecnica e patrimoniale di pertinenza di un ippodromo di trotto italiano che serve almeno altri 5-6 ippodromi collocati nell'area del nord-est e centro, rivelandosi di fatto "strategico" per la buona riuscita delle corse non solo di Bologna e Cesena,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta;

se non ritenga di dover procedere ad una riconsiderazione dei criteri stabiliti ai fini dell'attribuzione della caratteristica della "strategicità" degli ippodromi, eliminando da questi la presenza di una pista di 800 metri ed evitando quindi il declassamento degli ippodromi di Bologna e Cesena;

se non ritenga che la scelta degli ippodromi strategici non debba tagliare fuori regioni dove è nato e si è sviluppato il trotto e che ancora oggi presentano alcuni dei migliori parametri di presenza e produttività del tessuto ippico del trotto come Emilia-Romagna, Triveneto e Marche;

se non ritenga di dover riconoscere l'importanza del centro di allenamento Ippocampus ai fini della strategicità degli ippodromi serviti con adeguati fondi, senza i quali dovrebbe chiudere, non essendo in grado di operare senza contributi.

(3-02456)

PEPE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il 23 febbraio 2015 la sentenza n. 3007 ordinava la riformulazione delle graduatorie di concorso relativo al profilo professionale amministrativo-tributario, per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 alla posizione economica C1, indetto con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001, retrocedendo 733 funzionari dell'Agenzia delle entrate dalla terza alla seconda fascia;

il 9 novembre 2015 la suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 22800 del 9 novembre 2015, ha stabilito che devono essere considerati impiegati della carriera direttiva i funzionari dalla terza area in su;

a causa della retrocessione in seconda fascia tali funzionari non possono più essere delegati alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento, nel rispetto dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che stabiliva che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal direttore dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da questi delegato; il 13 novembre alcuni senatori proponevano l'emendamento 3.0.6 al disegno di legge A.S. 2111, recante la legge di stabilità per il 2016, finalizzato a risolvere tale cortocircuito normativo e a ripristinare il fragile equilibrio organizzativo dell'Agenzia delle entrate;

il 20 novembre il Senato approvava il maxi emendamento del Governo, in cui era stato integrato, ponendo la questione di fiducia, l'emendamento 3.0.6;

tuttavia tale soluzione non può certo essere retroattiva e a danno del diritto dei cittadini e contribuenti. È pacifico, infatti, che se da marzo al 9 novembre 2015, i 733 funzionari retrocessi dalla terza alla seconda fascia avessero firmato e firmassero accertamenti, tali atti sarebbero nulli per difetto di delega, si chiede di sapere:

quali siano i nominativi dei 733 funzionari retrocessi alla seconda fascia e le funzioni da loro esercitate dal 23 febbraio 2015 ad oggi;

se abbiano firmato avvisi di accertamento, ai fini delle imposte amministrative dall'Agenzia delle entrate;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per informare i contribuenti che gli atti notificati a seguito di un accertamento firmato da un funzionario retrocesso sono da considerarsi nulli.

(3-02457)

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [PEPE](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con l'atto del Governo 212, per il quale sono stati espressi i pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti, il Governo si appresta a recepire la direttiva "Tabacchi" 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la direttiva 2001/37/CE, atto comunitario che deve essere integrato alla legislazione entro maggio 2016;

in ambito internazionale, il medesimo spirito a favore della tutela della salute pubblica ha portato alla sottoscrizione da parte di 175 Paesi di tutto il mondo della convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) (WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), trattato internazionale, primo nel suo genere, che stabilisce obiettivi e principi, che si prefiggono lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche, causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco. La convenzione è stata adottata all'unanimità nel maggio del 2003, durante la 56a Assemblea mondiale della Sanità, ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005. La convenzione quadro è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; all'articolo 15, rubricato 'Commercio illecito dei prodotti del tabacco' - Parte VI, "Misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco", riconosce che l'orientamento all'eliminazione del commercio illecito dei prodotti del tabacco (compresi il contrabbando, la produzione illegale e la contraffazione) costituisce una componente essenziale della lotta al tabagismo e obbliga le parti contraenti ad adottare e applicare misure efficaci per azzerare il commercio di contrabbando. L'articolo 33 della FCTC prevede che la conferenza delle parti possa adottare protocolli alla convenzione;

il protocollo FCTC è stato adottato nel corso della sua quinta riunione dalla Conferenza delle parti della FCTC, svoltasi il 12 novembre 2012 a Seoul (Repubblica di Corea). Il protocollo, dunque, contiene disposizioni fondamentali sul controllo della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; inoltre, prevede l'istituzione, entro 5 anni dall'entrata in vigore del protocollo, di un regime globale di tracciabilità di tutti i prodotti derivati dal tabacco fabbricati o importati nel rispettivo territorio. In particolare, tale presupposto viene, quindi, regolamentato con l'art. 8, rubricato "Tracciabilità e rintracciabilità", ai cui commi 12 e 13, viene

disposta la piena indipendenza dei sistemi di marcatura dei prodotti e del loro tragitto all'interno del territorio europeo dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità non abbiano contatti non necessari con tali produttori. Nel 2013, a livello europeo, il protocollo è stato ratificato da Spagna, Portogallo, Austria, Francia, mentre Regno Unito, Germania e Grecia si stanno adoperando per la sottoscrizione, affinché non vi sia alcuna mancata continuità legislativa e per recepire la direttiva senza alcuna zona d'ombra;
considerato che:

la natura del protocollo FCTC è di rango gerarchico sovraordinato rispetto alla fonte normativa costituita da una direttiva, in questo caso dalla direttiva 2014/40/UE, e, di conseguenza, anche prevalente rispetto alle leggi ordinarie, che ciascun Stato membro adotterà per recepire la norma europea appena citata. È necessario che almeno 40 Paesi sottoscrivano il protocollo per renderlo vincolante a livello mondiale, tuttavia, fino a tale soglia, lo sarà esclusivamente per i Paesi che lo hanno ratificato. In data 4 maggio 2015 la Commissione europea ha depositato presso il Consiglio dell'Unione europea la proposta di decisione COM(2015) 194, affinché l'adesione al protocollo sia confermata a livello comunitario e non lasciata alla discrezione di ciascun Paese membro;

quindi, il Governo italiano si porrebbe a parere dei proponenti in palese conflitto con l'art. 8 del protocollo FCTC, in particolare con i commi 12 e 13. Nello specifico, l'atto del Governo 212, all'art. 16, dispone che "I fabbricanti di prodotti del tabacco forniscono a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado, come previsto dal comma 8, di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati", l'esatto esempio di ingerenza che il protocollo FCTC mira a scongiurare;

la Commissione europea, inoltre, ha avviato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati membri ed esperti del settore per la specifica di *standard* di tracciabilità e per l'archiviazione dei dati. Uno studio di fattibilità è stato da poco pubblicato sull'argomento: secondo il piano di implementazione attuale, gli atti di esecuzione relativi alla tracciabilità e gli atti delegati relativi all'archiviazione dati saranno entrambi finalizzati e pubblicati nel secondo trimestre del 2017;

la Commissione europea ha mantenuto la stessa linea in sede di risposta ad alcuni quesiti, posti il 9 settembre 2015 dalla eurodeputata irlandese Mairead McGuinness, la quale ha chiesto espressamente se il sistema di tracciatura denominato "Codentify", sistema messo a punto dalla Philip Morris International, è stato preso in considerazione dalla stessa Commissione, come metodo di riferimento per la lotta al contrabbando dei prodotti del tabacco. Il 2 novembre 2015, la Commissione ha risposto che "non si prevede al momento la prematura adozione di alcun sistema di tracciabilità prima dell'uscita degli atti delegati della Commissione stessa che indicheranno gli standard da utilizzare e tali atti sono previsti per la metà del 2017";

a detta della stessa Commissione, a conclusione del rapporto intermedio "Analysis and Feasibility Assessment Regarding EU systems for Tracking and Tracing of Tobacco Products and for Security Features", datato marzo 2015, Codentify risulta non essere un sistema sicuro per la marchiatura degli imballaggi dei prodotti, e, oltretutto, non garantisce l'impossibilità della duplicazione dei codici, che potrebbero essere riutilizzati su materiale di contrabbando; il sistema Codentify si basa sull'ipotesi che le segnalazioni per la verifica dei codici siano molto frequenti, giudicata dalla Commissione come una previsione debole. Da ultimo, non garantisce una gestione e un controllo indipendente per quanto concerne l'assegnazione dei codici sulle varie tipologie di imballaggio;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

Gilles Pargneaux, vicepresidente della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, ha inviato 2 lettere indirizzate al Presidente del Consiglio dei ministri, 20 ottobre 2015, e al ministro Lorenzin, con le quali evidenziava come nessun Ministero

italiano abbia interpellato l'Istituto superiore della Sanità (comunque organo consultivo del Ministero della salute) in merito alla ratifica del protocollo per la lotta contro il commercio illecito del tabacco, quando alcuni Stati membri abbiano provveduto alla sottoscrizione conclusiva del protocollo FCTC e altri sono in corso di ratifica, ciò rende la condizione italiana alquanto stigmatizzabile. Il vicepresidente della Commissione comunitaria, oltre ad aver messo l'accento sulle ricadute del commercio illecito del tabacco in ambito sanitario, ribadisce la necessità di evitare conflitti d'interesse tra l'industria del tabacco e le autorità pubbliche;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati della legge di delegazione UE 2014, sono stati presentati 2 ordini del giorno (9/03123/029 e 9/03123/013) identici nel contenuto, entrambi accolti dal Governo. Negli impegni rivolti all'Esecutivo si ribadiva: la necessità di attendere la ratifica del protocollo FCTC, prima di procedere con il recepimento direttiva "Tabacchi", la piena compatibilità tra l'atto di recepimento della direttiva 2014/40/UE con il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e, infine, il mantenimento dei contrassegni di stato su tabacchi lavorati, per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, come previsto dal protocollo;

i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE condizionano l'introduzione di una disciplina sui sistemi di tracciabilità alla sua conformità al protocollo FCTC e alla rapida ratifica dello stesso. La stessa Commissione Ue, nel maggio 2015, ha chiesto con atti formali la ratifica del protocollo FCTC. L'adozione di qualsiasi soluzione di tracciabilità direttamente gestita dagli stessi produttori di prodotti da fumo sarebbe in contrasto con tali orientamenti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda risolvere il conflitto emergente tra la normativa internazionale, all'art. 8, commi 12 e 13 del protocollo FCTC, e lo schema di decreto proposto dal Governo (atto Governo n. 212);

se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per la solerte e sollecita approvazione del Protocollo FCTC, come dichiarato nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, in sede consultiva, e nel parere della Commissione Finanze del Senato sull'atto del Governo 212, vista l'espressa necessità di limitare l'ingerenza dell'industria del tabacco nella gestione e controllo del commercio dei prodotti da fumo, come stabilito dal citato atto internazionale, avente portata normativa di rango superiore all'atto del Governo 212;

quali iniziative di competenza si proponga di realizzare, per garantire la migliore trasposizione della normativa internazionale e comunitaria nell'ordinamento italiano, relativamente all'aspetto della lotta contro il commercio illecito dei prodotti da fumo, vista la naturale competenza del Ministero nella sua veste di autorità doganale, che esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna, connessa agli scambi internazionali, affinché venga garantita dal comparto la migliore riscossione degli oneri fiscali e, dunque, certezza di conforme gettito;

se non ritenga opportuno astenersi, come raccomandato dalla Commissione Ue il 9 settembre 2015, in risposta ad un quesito posto dalla eurodeputata irlandese Mairead McGuinness, dall'intraprendere azioni potenzialmente in contrasto con le disposizioni internazionali, comunque prima dell'uscita degli atti delegati della Commissione stessa previsti per la metà del 2017, che indicheranno gli *standard* da utilizzare in merito a tracciabilità e archiviazione dei dati nel contesto della lotta al contrabbando dei prodotti del tabacco.

(3-02459)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[FLORIS](#), [URAS](#), [SERRA](#), [MANCONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la Sardegna vive ormai da anni una condizione di pesante difficoltà, dovuta alla grave inadeguatezza del collegamento da e per l'isola. Isolamento che mette a rischio la situazione economica e sociale, ma anche i diritti di continuità territoriale per i residenti e le imprese sarde;

il riconoscimento dell'autonomia speciale e l'approvazione della legge costituzionale n. 3, che contiene le norme dello Statuto speciale di autonomia della Regione sarda, deriva da elementi di natura assolutamente oggettiva, peraltro indiscutibili, primo fra tutti l'insularità, nonché la particolarità dal punto di vista culturale, linguistico ed etnico della popolazione della comunità sarda, che richiama esigenze particolari e diverse rispetto ad altre realtà, pur attraversate da condizioni di difficoltà e disagio, presenti nella penisola e in ambito continentale europeo;

la crisi economica e sociale della Sardegna è ancora più acuta e grave e in questi anni ha conosciuto un deterioramento progressivo del tutto particolare, forse uno tra i più elevati riscontrabile in ambito nazionale ed europeo. Rispetto al 2013 la diminuzione del PIL è pari al 4,4 per cento, con una perdita complessiva negli anni di crisi, dal 2007 in poi, di oltre 13 punti di prodotto interno lordo; il tasso di natalità è inferiore di 2 punti percentuali rispetto al tasso di mortalità; il saldo migratorio è negativo (situazione peraltro molto diversa rispetto ad altre regioni del Paese); l'occupazione è diminuita del 7,3 per cento nel biennio 2012-2013 e ha subito un altro grave calo nel 2015; il tasso di disoccupazione rasenta il 20 per cento e i giovani in cerca di lavoro superano il 54 per cento;

l'insularità della Regione Sardegna rende più complicato il superamento dell'attuale condizione di crisi: il sistema dei collegamenti tra Regione e continente è ridotto al minimo. La continuità territoriale non può essere pensata come una sorta di problema da scaricare sulla responsabilità esclusiva di chi subisce la condizione oggettiva di isolamento. Lo Stato deve intervenire come se la predetta condizione di isolamento, che subiscono i sardi sia "questione nazionale", non un problema di quella comunità, ma della comunità nazionale ed europea, che deve essere superata per garantire pari dignità e diritti a tutti i cittadini italiani ed europei;

considerato che:

in Senato, su questo argomento, sono stati presentati, nel corso della XVII Legislatura, numerosi atti di sindacato ispettivo, proposti e sottoscritti da parlamentari di quasi tutti i gruppi, come le mozioni 1-00378, 1-00401, 1-00408 e 1-00412, sulle quali il Governo ha espresso parere favorevole il 6 maggio 2015, con l'obiettivo di aprire un tavolo di lavoro che continui a far concentrare l'attenzione sulla situazione economica e sociale della Sardegna, anche per quanto attiene ai temi sollevati: crisi occupazionale, continuità territoriale e valorizzazione dell'autonomia della Regione Sardegna;

i voli da e per la Sardegna risultano a tutt'oggi insufficienti per assicurare, soprattutto alla vigilia delle festività e delle vacanze estive, il rientro a casa dei residenti, degli emigrati di prima e di seconda generazione;

inoltre, l'insufficienza di voli, dove la maggior parte delle volte si presenta la necessità di iscriversi alle liste d'attesa, comporta la rinuncia da parte dei turisti di recarsi in Sardegna, e questo non fa altro che penalizzare l'economia Sarda,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per sancire in via definitiva il riconoscimento dello "stato di insularità" della Sardegna e l'accesso alle connesse provvidenze, anche di competenza comunitaria;

se intenda attivarsi concretamente, al fine di superare le condizioni di difficoltà, nelle quali la Regione sarda si trova, avviando finalmente lo specifico tavolo istituzionale Stato-Regione, partecipato dalle rappresentanze delle autonomie locali e delle forze sociali sarde, per l'esame urgente del complesso delle vertenze aperte sul fronte istituzionale, finanziario, economico-produttivo e sociale dell'isola, di cui alle mozioni citate;

se intenda risolvere e in quale modo la questione dell'insufficienza dei collegamenti aerei da e per la Regione Sardegna, soprattutto nei giorni di festività natalizia, che mette a rischio serio la possibilità di rientrare in famiglia di tanti lavoratori e studenti sardi.

(3-02458)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MANASSERO](#), [ANGIONI](#), [BERTUZZI](#), [CANTINI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [Elena FERRARA](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [LAI](#), [LO GIUDICE](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [SOLLO](#),

[Gianluca ROSSI, ZANONI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

dal mese di settembre 2015 migliaia di supplenti, ovvero docenti precari chiamati dalle scuole per sopperire alle assenze degli altri colleghi in ruolo, non ricevono lo stipendio dovuto. Alcuni di loro registrano anche il mancato pagamento della Naspi ed il mancato riconoscimento delle ferie non fruite; migliaia di famiglie, a seguito di tale malfunzionamento amministrativo, si trovano in estrema difficoltà economica;

da quest'anno, per ovviare a questo annoso problema e velocizzare la procedura dei pagamenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha introdotto un nuovo sistema informatico di computo e accredito degli stipendi che avrebbe dovuto rendere il compito delle segreterie molto più semplice, snellendo tutto il processo ed evitando ritardi nei pagamenti per i supplenti di istituto;

il funzionamento dell'applicativo "SIDI" risulterebbe essere farraginoso ed inefficiente, anche con problemi di connessione, comportando difficoltà nel caricamento dei contratti di docenza e conseguenti ritardi nell'approvazione dei pagamenti;

il pagamento, diversamente, avrebbe dovuto velocizzarsi ulteriormente, considerando che ora, così come per il personale a tempo indeterminato, avviene direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, senza che le scuole debbano attendere il finanziamento specifico e sufficiente sui propri punti ordinanti di spesa;

tuttavia sembra esserci stata, da parte del Ministero dell'istruzione, una sottostima del reale fabbisogno di supplenti della scuola, con lo stanziamento di cifre significativamente inferiori rispetto alla reale quantità di stipendi da pagare ai supplenti, conseguentemente il Ministero dell'economia tarda a verificare e sbloccare i fondi necessari;

infine, nella previsione della nuova legge di stabilità per il 2016, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, i 60 milioni di euro giacenti dagli anni passati nei bilanci delle scuole per la liquidazione delle supplenze brevi dovranno essere versati all'erario, invece di essere destinati direttamente a ristorare questo capitolo di spesa che risulta sempre carente,

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano mettere in atto i Ministri di indirizzo al fine di armonizzare e stabilizzare modalità e tempistiche di pagamento degli stipendi per i docenti precari, restituendo la dovuta dignità ad insegnanti che, attualmente, stanno svolgendo di fatto gratuitamente un'attività preziosissima per la sopravvivenza della scuola pubblica italiana e la formazione delle nuove generazioni.

(4-04992)

[CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

"MigrArti" è il progetto lanciato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che mette a disposizione 800.000 euro attraverso 2 bandi, ognuno da 400.000 euro, per finanziare progetti legati al cinema e allo spettacolo dal vivo che abbiano al centro le tematiche dell'integrazione e della pluralità culturale e che coinvolgano anche le tante associazioni dedicate alla cultura dei "nuovi italiani";

il progetto avrà un logo speciale creato dagli studenti dei licei artistici e tecnici, ai quali il Ministero dei beni culturali, insieme al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rivolge il concorso nazionale "Un logo per MigrArti"; il vincitore verrà premiato con 4.000 euro che serviranno per finanziare progetti per l'integrazione;

ai 2 bandi di MigrArti, per cui si potrà presentare la domanda fino al 31 gennaio 2016, potranno partecipare i Comuni, le associazioni, i teatri, enti pubblici o privati, "per promuovere cinema, spettacolo, musica e teatro e fare in modo che questo diventi occasione di conoscenza per gli italiani e di rappresentazione della loro cultura per i nuovi italiani";

il bando legato al cinema prevede rassegne, convegni, manifestazioni e anche cortometraggi, oltre a uno *spot* di 30 secondi, con un unico vincitore a cui andranno 8.000 euro;

tra i criteri di selezione per aggiudicarsi i fondi, vi sono la partecipazione dei migranti al progetto e la qualità dei partenariati, ma anche "l'utilità delle iniziative per il territorio e le città" in cui verranno

realizzate;

il Ministro in indirizzo si è dichiarato "convinto che MigrArti funzionerà, e se sarà così lo renderemo permanente", per fare in modo che queste iniziative non siano più un fatto episodico" tanto che è stata annunciata "nei mesi di maggio e giugno una grande rassegna nazionale di MigrArti", specificando inoltre che il progetto è "solo un primo passo", annunciando anche un censimento di tutte le realtà culturali delle comunità immigrate presenti in Italia,

si chiede di sapere, al di là della validità del progetto inclusivo, vista però l'esiguità delle risorse esistenti, se il Ministro in indirizzo intenda dirottare questi fondi su progetti che coinvolgano *in primis* cittadini italiani, i quali, dopo aver corrisposto numerosi tributi allo Stato, vorrebbero veder realizzati interventi anche a loro favore.

(4-04993)

[GINETTI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [CANTINI](#), [D'ADDA](#), [CASSON](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [FILIPPI](#), [SCALIA](#), [FAVERO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel 2010 è stato istituito il Sistema di vigilanza finanziaria (SEVIF) negli Stati aderenti all'Unione europea e l'unione bancaria creata nell'eurozona, fondata su 3 pilastri, istituisce specifiche competenze in materia di vigilanza macroprudenziale affidate alle autorità incaricate dell'attività di coordinamento; i 3 pilastri su cui si fonda l'unione bancaria dell'eurozona sono: 1) il meccanismo di vigilanza unico (Banca centrale europea, Consiglio di sorveglianza e autorità di vigilanza dei singoli Paesi); 2) il meccanismo di risoluzione unico di crisi bancaria, operativo dal 2016, per il quale la risoluzione delle crisi delle banche nei Paesi aderenti al meccanismo di vigilanza unico sarà gestita secondo regole armonizzate da parte dell'autorità unica, Comitato unico di risoluzione, o dalle autorità di risoluzione nazionali secondo gli orientamenti stabiliti dal Comitato, e sarà finanziata da un fondo unico alimentato dai contributi versati dalle banche stesse; 3) il sistema di garanzia dei depositanti;

preso atto che il quadro normativo sulla gestione delle crisi bancarie è stato completato dalla recente direttiva 2014/59/UE relativa al risanamento ed alla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento volta ad armonizzare gli strumenti di intervento a disposizione delle autorità per prevenire e gestire le crisi degli intermediari, nonché dalla direttiva 2014/49/UE che modifica la disciplina sui sistemi di garanzia dei depositanti, finalizzata a rendere più efficace ed uniforme la tutela offerta dai fondi nazionali a cui dovranno aderire tutte le banche;

considerato che la Banca d'Italia rende conto delle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza ed informa il pubblico sui temi bancari e finanziari più rilevanti e, in caso di emanazione di disposizioni e provvedimenti nei confronti di singoli intermediari, deve rispettare criteri di trasparenza e pubblicità;

preso atto che:

il 22 novembre 2015 il Consiglio dei ministri ha adottato il decreto-legge n. 183 del 2015, in corso di esame presso la Camera dei deputati, per la risoluzione di 4 istituti bancari in sofferenza, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio della provincia di Chieti, mettendo in liquidazione coatta tali istituti e prevedendo la nascita di 4 nuovi istituti bancari al fine di assegnare crediti in sofferenza alle cosiddette *bad bank*;

dai dati forniti dalla Banca d'Italia del valore complessivo di obbligazioni subordinate pari a 786 milioni di euro, 355 milioni erano detenuti da investitori istituzionali, 431 milioni da clienti privati e, per effetto del meccanismo cosiddetto *bail-in*, 10.559 clienti sono stati colpiti da perdite per aver acquistato obbligazioni subordinate dagli istituti "salvati" dal citato decreto-legge e il 27,4 per cento risultano i casi più esposti per complessivi 329 milioni di euro;

considerati i poteri di controllo attribuiti dal testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alla Banca d'Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, e considerato, inoltre, il ruolo potenziale della Banca d'Italia nell'ambito dell'arbitro bancario finanziario, quale organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e clienti;

valutata la necessità di garantire maggior tutela dei clienti privati, trasparenza nel collocamento delle

obbligazioni subordinate, anche al fine di incrementare la consapevole valutazione dei rischi finanziari collegati a tali prodotti e prevenire generalizzate situazioni di ingenti perdite di risparmio, si chiede di sapere se, in tale quadro, siano in fase di definizione provvedimenti governativi, anche di recepimento delle proposte elaborate dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che valutino l'istituzione di un divieto di collocamento diretto delle obbligazioni subordinate da parte delle banche alla clientela dei piccoli risparmiatori, disponendo, eventualmente, come mero canale di acquisto, fondi o intermediari finanziari, nell'ambito di un sistema di vigilanza più efficace e maggiormente prudentiale.

(4-04994)

GASPARRI - *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), dal 1° gennaio 2016 il trattamento economico del personale militare in servizio non sarà più gestito dai competenti uffici di amministrazione del Ministero della difesa, ma dal sistema informativo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "NoiPA";

in tale contesto, in cui il centro unico stipendiale interforze del Ministero della difesa e la dipendente banca dati unica stipendiale costituiranno la piattaforma di interfaccia dell'amministrazione della difesa con il sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia, potrebbe non essere più assicurata al personale militare l'assistenza fiscale diretta, a cura dei centri unici stipendiali di ciascuna forza armata, per la compilazione e la presentazione dei modelli 730;

in tal caso, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il personale militare sarebbe costretto a rivolgersi a soggetti esterni all'amministrazione, quali i centri di assistenza fiscale ordinari o liberi professionisti del settore o, in alternativa, ad avvalersi del modello 730 precompilato dall'Agenzia delle entrate che, però, non tiene conto degli oneri deducibili da scaricare a cura degli amministrati;

il passaggio dei dati fiscali e patrimoniali del personale militare a soggetti esterni intermedi tra l'amministrazione della difesa ed il Ministero dell'economia (quali i CAAF o liberi professionisti del settore), potrebbe comportare la messa a conoscenza, anche casuale, a soggetti non autorizzati, di informazioni riservate sul personale militare amministrato deducibili dalle dichiarazioni e certificazioni fiscali giustificative che lo stesso personale è costretto a presentare all'amministrazione fiscale, a premessa della maturazione di determinati livelli di reddito, derivanti da attività operative svolte all'estero o fuori sede in patria,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliono concordare tra loro ed impartire le discendenti disposizioni organizzative di rispettiva competenza che, a tutela della necessaria riservatezza sulle attività operative svolte dal personale militare in patria e all'estero, deducibili dalle dichiarazioni e certificazioni fiscali giustificative della maturazione di determinati livelli di reddito, consentano ai centri unici stipendiali delle 4 forze armate di continuare a fornire l'assistenza fiscale al rispettivo personale militare amministrato.

(4-04995)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

un dirigente del Sindacato autonomo di polizia (Sap) sarebbe stato denunciato per aver mostrato, durante una trasmissione televisiva, delle dotazioni non più in uso agli agenti, con l'obiettivo di sostenere la tesi che i poliziotti operano senza le opportune condizioni di sicurezza;

sulla base delle ricostruzioni eseguite dalla Digos, il dirigente sindacalista (in organico presso un commissariato di Roma) avrebbe interrotto il servizio per prendere due caschi e altri equipaggiamenti di lavoro (giubbotti antiproiettile e Beretta M 12) non più in dotazione, prelevandoli da un armadio blindato di cui deteneva le chiavi, per poi mostrarli ad un giornalista della trasmissione televisiva "Ballarò", sostenendo che si trattasse dell'equipaggiamento in dotazione con il quale gli agenti dovrebbero garantire l'incolumità dei cittadini;

tale vicenda sarebbe stata confermata dalla Questura di Roma, che ha svolto le indagini e ha inoltrato la denuncia nei confronti del dirigente sindacale alla Procura. L'uomo è stato altresì sospeso dal

servizio;

la Polizia di Stato ha dichiarato che sia i caschi, sia il resto del materiale erano destinati allo smaltimento. L'incontro con il giornalista sarebbe avvenuto a monte Antenne, sopra villa Ada, a Roma. Alla Procura la Polizia ha altresì consegnato un video in cui si vedrebbe chiaramente un poliziotto in divisa scendere da un'auto di servizio, entrare in un cancello, e uscire poco dopo con due caschi in mano;

il motivo per cui è scattata l'indagine sarebbe derivato da una specifica richiesta del capo della Polizia, dottor Alessandro Pansa, al questore di Roma affinché si facesse luce sul dirigente sindacale e su tutti gli altri poliziotti che, in diverse trasmissioni televisive, con il volto e la voce travisati, hanno mostrato equipaggiamenti di cui era scaduta la "vita tecnica" e che non erano più in dotazione degli agenti in servizio;

al dirigente verrebbe contestato il peculato, l'abuso d'ufficio, l'interruzione di pubblico servizio, l'abbandono di posto di servizio, la pubblicazione di notizie esagerate, false e tendenziose e tendenti a turbare l'ordine pubblico;

considerato che, per quanto risulta:

successivamente, il segretario del Sap, dottor Gianni Tonelli, avrebbe incontrato lo stesso dirigente sindacale per avere contezza di quanto accaduto e, alla luce di tale incontro, sarebbe emerso che l'atto di sospensione dal servizio, provvedimento disciplinare a firma del capo della Polizia, conterrebbe elementi di falsità fondamentali ai fini del provvedimento disciplinare;

dal canto proprio, il segretario Tonelli avrebbe affermato testualmente: "nei prossimi giorni mi recherò in procura per formalizzare una denuncia nei confronti del capo della Polizia - dottor dott. Pansa-. Il forte sospetto che abbiamo è che tutta questa vicenda sia stata tirata fuori ad arte e con scopo intimidatorio, forse per inibire la comunità interna, stufa delle bugie dei politici, dell'acquiescenza dei vertici del Viminale e vittima da anni di tagli e ridimensionamenti dimostrando che l'apparato della sicurezza è fortemente debilitato";

avrebbe aggiunto altresì: "Non conosciamo gli elementi alla base di accuse che in questo momento ci appaiono assurde e macroscopiche ma non stiamo parlando di tagliagole o di terroristi bensì di un poliziotto che ha avuto il coraggio, per servire al meglio il proprio paese, di far presente che le attrezzature che abbiamo in dotazione sono inadeguate e logore. Possiamo certificare che gli elementi illustrati durante il servizio di Ballarò sono assolutamente veritieri e genuini: è vero che quei caschi logori sono quelli utilizzati per l'ordine pubblico. E in condizioni pessime e logore sono anche i nostri giubbotti antiproiettile, molti dei quali scaduti e le armi in dotazione, per non parlare della fatiscenza dei luoghi in cui lavoriamo e delle nostre autovetture. Tutta questa storia ci crea grandissimo sconcerto, anche perché sono stati sprecati tempo, denaro e uomini per perseguire poliziotti anziché correre dietro al califfo nero e alla sua schiera di tagliagole";

giòva ricordare che il dirigente incriminato attende, da tempo, una promozione in corso per merito straordinario ma, al momento, ha ricevuto soltanto una sospensione disciplinare;

l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo 4-04891, al quale ancora non è stata data risposta, aveva tempestivamente denunciato la grave e perdurante situazione in cui versano le forze di polizia e aveva già richiesto, a tal proposito, l'intervento del Ministro in indirizzo;

a giudizio dell'interrogante, la situazione è anomala, paradossale e pericolosa: il tentativo di offuscare una seria problematica, che coinvolge ogni giorno le forze dell'ordine e l'incolumità dei cittadini, merita una maggiore attenzione e non la continua ricerca di un capro espiatorio che offuschi le lacune e le continue assenze dei vertici del Ministero in materia di ordine pubblico,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione che vede coinvolto un dirigente sindacale in forza alla Polizia di Stato;

per quali ragioni abbia avallato l'adozione del provvedimento disciplinare citato;

se ritenga che il dirigente sindacale sia realmente colpevole dei numerosi capi d'imputazione succitati;

se non ritenga di dover agevolare l'apertura di una commissione d'inchiesta sulle condizioni dell'apparato di sicurezza.

(4-04996)

GASPARRI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il combinato disposto degli articoli 7 e 8 della Costituzione italiana dimostra come i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica siano regolati in base ai Patti lateranensi mentre le confessioni religiose, diverse da quest'ultima, abbiano diritto di organizzarsi secondo i propri statuti se non contrastano con l'ordinamento giuridico italiano;

recentemente, all'istituto comprensivo "Garofani" di Rozzano (Milano) hanno deciso di applicare una linea rigorosamente improntata alla laicità in occasione dei festeggiamenti natalizi, che segnano la strage terroristica di Parigi del 13 novembre 2015;

il dirigente scolastico "reggente" dell'istituto comprensivo, dottor Marco Parma (già candidato sindaco per la lista civica "Aria pulita" e per il Movimento Cinque Stelle a Rozzano), ha deciso di rinviare il consueto concerto natalizio, nonché di togliere dalle aule il crocifisso, per non istigare coloro che non si riconoscono nei valori cristiano-cattolici;

il capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale nella Regione Lombardia, Riccardo De Corato, si è tempestivamente attivato in sede regionale, chiedendo l'intervento dell'Ufficio scolastico provinciale e del prefetto per approfondire quanto accaduto all'interno dell'istituto Garofani;

il sindaco di Rozzano, Barbara Agogliati, nel ricordare che il comune "è cresciuto con i valori della tolleranza e dell'accoglienza", ha affermato che si sarebbe celermente attivata nel chiedere al preside dell'istituto, dottor Parma, di reintegrare la consueta festa natalizia;

dal canto proprio il preside "reggente" ha assicurato che la scuola non tornerà indietro sulle sue decisioni ed ha affermato: "Le beghe degli adulti non devono ricadere sui bimbi, a me interessa che a scuola ogni momento sia condivisibile per tutti e che nulla possa creare imbarazzo o disagio a qualcuno". Egli ha aggiunto altresì che: "in ogni caso ogni classe, se lo vuole e nella propria autonomia, potrà organizzare la propria festiciola";

pur troppo, anche all'istituto comprensivo di Casazza (Bergamo), il dirigente scolastico, dottoressa Maria Antonia Savio, nell'imminenza del consueto appuntamento natalizio, ha fatto pervenire i suoi rilievi al corpo musicale, che sarà protagonista dell'appuntamento riservato ai ragazzi e alle loro famiglie, in merito all'inadeguatezza dei canti, tra cui l'"Adeste fideles" troppo legato alla religione cristiana;

il nodo del contendere, secondo quanto si è appreso da fonti vicine alla scuola, riguarderebbe la formula del concerto ideata per quest'anno. Non solo, cioè, un'esibizione della banda, ma anche la partecipazione canora dei bambini della scuola primaria, sotto la guida degli insegnanti Giuseppe Bonandrini e Viviana Giolo, in modo tale da trasformare gli alunni da spettatori a protagonisti;

sempre secondo la dirigente bisognerebbe attingere ad un repertorio meno legato alla sensibilità cristiana, visto che l'istituto è frequentato da figli sia di italiani che di immigrati;

tale spiegazione, tuttavia, appare poco convincente. Così come appare inadeguata la preside, visto che nessuno, tra le famiglie degli alunni, aveva sollevato il problema prima d'ora;

anche il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, avrebbe dichiarato, in riferimento ai casi di Rozzano e di Casazza che, forse, "dovremmo rinunciare ad alcune nostre tradizioni per rimanere in pace e in amicizia";

così come a Padova, anche a Belluno, una scuola materna dell'Agordino avrebbe deciso di non festeggiare san Nicolò, santo patrono della vallata, perché l'asinello con cui si accompagna il figurante nella manifestazione potrebbe spaventare i bambini;

da notizie in possesso dell'interrogante, in tutti i casi citati ci sarebbe troppa facilità nel tagliare i ponti con talune tradizioni che farebbero parte dell'identità e della storia italiana, valori che mai come ora si dovrebbero sostenere nei confronti di coloro che vogliono attaccare la nostra civiltà;

a giudizio dell'interrogante, alla luce delle notizie sconcertanti riportate, bisognerebbe non farsi sopraffare da un relativismo che indebolisce l'Italia sia come società sia come democrazia: non si tratta

di conservatorismo fine a se stesso, ma di ricordare da dove viene l'Italia per essere più forti e consapevoli, quindi meno fragili e meno attaccabili, si chiede di sapere: quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per difendere i valori e i simboli della nostra civiltà; per quali ragioni abbia avallato tali decisioni; se intenda adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dirigenti scolastici che hanno scelto di sopprimere la prassi consolidata della festa natalizia scolastica; se ritenga accettabili le dichiarazioni rilasciate dal vescovo di Padova, monsignor Cipolla, in riferimento ai casi di Rozzano e Casazza.

(4-04997)

[TOCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

si apprende dall'articolo "Ora di religione, classi quasi vuote ma non si possono accorpate" di Tiziana Di Cristoforo, pubblicato su "la Repubblica" del 12 ottobre 2015, che nelle scuole superiori di secondo grado di Milano gli studenti che prendono parte (cosiddetti avvalentisti) all'insegnamento della religione cattolica (IRC) risultano essere un numero esiguo, a volte addirittura non superiore alle 2 o 3 unità come nel caso del liceo classico "Beccaria". Ovvero del liceo "Parini" dove circa il 60 per cento degli studenti partecipa alle lezioni ma ci sono 15 classi con meno di 15 studenti, o ancora allo scientifico "Volta", con una media di adesione del 53 per cento, vi sono diverse sezioni con 5 o 7 studenti. 8 le classi con meno di 8 alunni per l'IRC al professionale "Marignoni Polo", mentre al tecnico "Feltrinelli" su 50 sezioni (alcune anche di 31 studenti) in 36 casi l'insegnante di religione ha davanti meno di 15 studenti. Nella metà dei casi davanti alla cattedra ci sono fra i 3 e i 6 alunni; non esistono stime ministeriali pubbliche sui tassi di partecipazione all'IRC, le uniche fonti sono quelle raccolte nel rapporto annuale del servizio nazionale della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica;

la circolare ministeriale n. 253 del 13 agosto 1987 così recita: "Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantenuto unità classe cui appartiene alunno". La norma quindi prevede espressamente che l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e che pertanto va salvaguardata l'unità della classe. Rispondendo ad un quesito posto dal provveditore di Pisa, il Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 11197 del 13 dicembre 1991, ha precisato: "Non sembra consentito all'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15";

appare tuttavia desueta questa norma in un momento in cui proprio nella provincia di Milano, si registrano come sovraffollate il 5,5 per cento delle classi di istituti cittadini: 326, di cui 273 sono superiori di secondo grado, dato che raggiunge il 5,8 per cento in Lombardia, e cresce nel resto del Paese, dove le classi fuori parametro sono più di 23.000, fino al 6,4 per cento, come risulta dall'indagine sul sovraffollamento nelle istituti statali pubblicata dalla rivista "Tuttoscuola",

si chiede di sapere in quante classi, nei vari ordini di scuola secondaria superiore, il numero di studenti avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 10, con riferimento all'ultimo anno scolastico per il quale il dato sia disponibile.

(4-04998)

[RAZZI](#), [Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#), [MALAN](#), [BERTACCO](#), [PICCOLI](#), [SERAFINI](#), [PICCINELLI](#), [AMIDEI](#), [IURLARO](#), [FLORIS](#), [GIBIINO](#), [SCIASCIA](#), [GIRO](#), [PELINO](#), [ALICATA](#), [PALMA](#), [CALIENDO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel nostro Paese, con il termine veicolo d'epoca, si intende indicare un'autovettura o un motociclo che, essendo di vecchia generazione (2 o più decenni), ha raggiunto un determinato valore collezionistico, meritando quindi particolare attenzione, cura e manutenzione;

a tale proposito, la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", all'articolo 63 (rubricato "Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli") aveva previsto che fossero esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, superati i 20 anni dalla prima immatricolazione;

per accedere a tale esenzione si consideravano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: quelli costruiti specificatamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica ed estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, nonché quelli che pur non appartenendo alle precedenti categorie rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;

i veicoli venivano individuati, con propria determinazione, da parte dell'Automoto club storico italiano (ASI), con scadenza annuale;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 666 dell'art. 1 ha previsto la soppressione delle predette disposizioni, mantenendo in vita l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere da quando si compie il trentesimo anno dalla costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato;

tale manovra finanziaria ha provocato diversi malumori sia per gli addetti del settore automobilistico sia per i collezionisti di auto d'epoca e, purtroppo, nel primo anno non ha generato il gettito fiscale auspicato;

da notizie in possesso degli interroganti, talune Regioni, nel corso del 2016, hanno tentato di non fare pagare l'annoso balzello ai molti contribuenti possessori di vetture di particolare interesse storico e collezionistico: purtroppo, però, sono soltanto riuscite ad applicare sconti del 10 per cento nel pagamento, risultato non certo soddisfacente;

a giudizio degli interroganti, tali decisioni, oltre a non produrre i risultati auspicati, hanno depresso ulteriormente un mercato di nicchia volto a preservare ed arricchire la storia dell'industria automobilistica italiana e degli autoveicoli da essa prodotti,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione relativa all'esclusione dall'esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche per le auto e le moto di particolare interesse storico e collezionistico.

(4-04999)

[LUCHERINI](#), [PARENTE](#), [AMATI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [SCALIA](#), [ORRU'](#), [ASTORRE](#), [MOSCARDELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la direttiva 2014/59/UE (cosiddetta Bank recovery and resolution directive, BRRD) istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione europea in materia di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi. È stata recepita con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) che, all'articolo 8, definisce i criteri di delega per la trasposizione nel nostro ordinamento. Avendo recepito con ritardo, rispetto al termine previsto, fissato al 31 dicembre 2014, la Commissione è intervenuta, avverso l'Italia, avviando la procedura di infrazione;

la direttiva BRRD è parte integrante di un complesso quadro normativo che ricomprende anche la direttiva 2014/49/UE (cosiddetta Deposit guarantee scheme directive, DGSD) relativa al meccanismo di garanzia dei depositi, oltre al regolamento (UE) n. 806/2014 sull'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione (SRM). Esso, in quanto derivante da un regolamento dell'Unione europea, non ha bisogno di alcun atto normativo nazionale per essere recepito nel nostro ordinamento giuridico. La sua piena operatività è prevista per il 1° gennaio 2016. È evidente che sarà necessario, allorquando il SRM diventerà pienamente operativo, un *fine tuning* (armonizzazione) normativo tra le istituzioni europee e i Paesi membri che hanno trasposto nel proprio ordinamento la direttiva BRRD, al fine di superare le eventuali difficoltà interpretative ed applicative delle due normative;

il quadro normativo descritto è strettamente correlato con i dispositivi della vigilanza bancaria macroprudenziale introdotti a livello europeo. Il meccanismo unico di risoluzione e il meccanismo di vigilanza unico rappresentano 2 dei 3 pilastri dell'unione bancaria, il terzo è rappresentato dalla già

citata DGSD;

sotto il profilo della vigilanza bancaria, segnatamente la vigilanza a livello europeo, la normativa europea, sulle banche dell'area euro, è diventata operativa il 4 novembre 2014. Il regolamento (UE) n. 1024/2013, direttamente applicabile all'interno del nostro ordinamento, che ha istituito il meccanismo di vigilanza unico, assegna in capo alla Banca centrale europea la supervisione diretta, in collaborazione con le autorità di vigilanza dei vari Paesi membri dell'area euro, sulle 123 banche individuate come "significative". Ovvero, quegli istituti bancari: *a)* il cui valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro; *b)* il cui rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20 per cento, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro;

il quadro normativo europeo di riforma del settore bancario prende le mosse da una serie complessa di esigenze che si sono rese urgenti a seguito dello scoppio della crisi finanziaria, sul finire del 2007. Da qui la relazione "Verso un'autentica Unione economica e monetaria" (cosiddetta relazione dei quattro presidenti) con la quale i presidenti del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, della Commissione e della Banca centrale europea hanno indicato le tappe relative ad una tabella di marcia specifica e circoscritta per la realizzazione di un'autentica unione economica e monetaria. Tra i punti salienti è emersa la necessità e l'urgenza di spezzare il nesso poco virtuoso tra banche e Stati, tra le principali cause della crisi del debito sovrano, come pure la necessità di ridurre i rischi di future crisi bancarie di importanza sistemica mediante la realizzazione di un quadro integrato a livello di unione economica e monetaria per una più completa e più incisiva salvaguardia della stabilità finanziaria, maggiormente garantita se i meccanismi di vigilanza prudenziale sono condivisi a livello europeo; considerato che:

con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, in corso di esame da parte della Camera, confluito successivamente nella legge di stabilità per il 2016, il Governo è intervenuto, applicando le disposizioni attualmente vigenti in materia di gestione delle crisi bancarie su alcuni istituti di credito. In particolare, l'intervento normativo ha interessato la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, la Banca delle Marche, la Cassa di risparmio di Ferrara e la Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, già poste in amministrazione straordinaria dalla Banca d'Italia a seguito del verificarsi dei presupposti di legge accertati in sede ispettiva. L'intervento, inizialmente immaginato dal Governo, prevedeva l'utilizzo del fondo interbancario di tutela dei depositi al fine di garantire, senza discriminazione, tutti i creditori degli istituti sottoposti a procedura di risoluzione. Tuttavia, dal confronto con le istituzioni europee è emersa l'incompatibilità di tale soluzione con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e l'utilizzo del fondo di risoluzione è apparso come l'unica strada percorribile per salvaguardare gli istituti, i risparmiatori e i lavoratori;

pur non essendo stata applicata la normativa europea sul *bail-in*, che avrebbe coinvolto una platea ancora più ampia di creditori, in quanto la nuova normativa avrebbe escluso dall'intervento di risoluzione oltre agli azionisti e ai possessori di obbligazioni subordinate anche i possessori di obbligazioni non subordinate, come esplicitato dal capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, l'intervento normativo del Governo ha operato una discriminazione tra i creditori degli istituti di credito. Invero, le risorse del fondo di risoluzione vengono così dedicate, in ossequio al principio di gerarchia dei creditori, al rimborso di tutti quegli strumenti finanziari che non siano azioni né prodotti finanziari prossimi alle azioni quanto al rischio. A questi ultimi sono assimilabili le obbligazioni subordinate, ovvero subordinate al soddisfacimento delle altre passività della banca, quando questa è posta in stato di liquidazione;

il Governo con apposito emendamento in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 ha istituito un fondo di solidarietà, con dotazione pari a 100 milioni di euro, per l'erogazione di prestazioni in favore di alcune specifiche categorie di investitori, quali persone fisiche, imprenditori individuali, e imprenditori agricoli o coltivatori diretti, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati, emessi dagli enti creditizi richiamati. Relativamente alla procedura da seguire per l'ottenimento del rimborso, il Governo

stabilisce che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di gestione del fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni, i criteri di quantificazione delle prestazioni, nonché le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;

rilevato che:

l'Italia, differentemente da altri Paesi dell'area euro, non ha utilizzato risorse pubbliche per il salvataggio di istituti di credito in crisi. Il precedente relativo all'intervento pubblico operato a favore di banca Monte dei Paschi di Siena SpA, che, peraltro, ha visto un impiego minimale di risorse pubbliche (circa 4 miliardi di euro) è stato completamente rimborsato dalla suddetta banca. In chiave comparata l'Italia è tra i Paesi dell'area euro che ha avuto un'esposizione nei confronti del settore bancario decisamente inferiore rispetto a Paesi, pur importanti, come la Germania, l'Olanda e la Spagna, solo per citarne alcuni;

l'introduzione del principio del *bail-in* nella normativa europea è maturata a seguito dell'esigenza, emersa con forza con la crisi finanziaria (deflagrata per via del fallimento di una banca statunitense di dimensioni globali), di ridurre al minimo i fenomeni di azzardo morale alla base della crisi finanziaria mondiale. Ovvero per minimizzare quei fenomeni che hanno indotto le banche (ritenute "troppo grandi per lasciarle fallire", *too big to fail*) a comportamenti eccessivamente rischiosi tali da mettere in forte rischio non solo il sistema bancario ma anche le finanze pubbliche degli Stati chiamati ad intervenire con risorse pubbliche per il loro risanamento;

posto che:

nonostante alcuni, circoscritti elementi di debolezza, secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia, il sistema bancario italiano è nel suo complesso solido e adeguatamente patrimonializzato;

anche il Governo ha espresso con convinzione la volontà di arrivare, il prima possibile, all'accertamento delle responsabilità circa i fatti accaduti, che hanno coinvolto i 4 citati istituti di credito, rilevando la necessità di procedere con urgenza all'istituzione di una commissione parlamentare bicamerale di inchiesta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare una campagna informativa istituzionale, anche sulle emittenti del servizio pubblico televisivo, di sensibilizzazione finanziaria, al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini risparmiatori del mutato quadro normativo europeo, in materia bancaria e creditizia, recepito dal nostro ordinamento e di promuovere una cultura finanziaria necessaria per ridurre l'esposizione dei risparmiatori a comportamenti fraudolenti;

se non ritenga opportuno intervenire, anche normativamente, al fine di regolamentare l'offerta al pubblico di strumenti finanziari, nella prospettiva di consentire la vendita dei prodotti finanziari più rischiosi ad investitori qualificati ed in grado di comprenderne l'effettivo rischio e di vietarne la collocazione presso la clientela al dettaglio, in violazione degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza.

(4-05000)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il 15 novembre 2013 i Carabinieri del Nas di Bari e la *task force* tutela animale del Ministero della salute procedettero ad un'ispezione nel "Dog's hostel" di contrada S. Tommaso a Trani, in seguito ad una denuncia presentata dalla Lega nazionale di difesa del cane;

le condizioni della struttura in cui vivevano più di 700 animali tra cani, volatili, suini, vennero giudicate pessime, con gravissime carenze e omissioni, tali da configurare il reato di maltrattamento degli animali;

si ricorda in tal senso come la legge 14 agosto 1991, n. 281, prescriva al comma 2 dell'articolo 3 che le Regioni, nella gestione dei rifugi e dei canili devono garantire "buone condizioni di vita e il rispetto delle norme igienico-sanitarie", sottoponendoli al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità

sanitarie locali;

di contro, le condizioni in cui versavano gli animali della struttura erano drammatiche, senza alcun controllo o terapia per i soggetti malati, nonché nella totale assenza di sterilizzazione in una situazione di promiscuità tra animali di sesso diverso;

la struttura è stata, dunque, immediatamente posta sotto sequestro e affidata in custodia giudiziaria alla Lega nazionale per la difesa del cane e al Comune di Trani. I custodi hanno dovuto affrontare una drammatica emergenza, anticipando, tra l'altro, circa 150.000 mila euro, solo parzialmente recuperati dai Comuni limitrofi convenzionati con il Dog's hostel;

gli animali sono stati infatti sterilizzati e curati, ove presentassero patologie. Circa la metà è stata adottata o trasferita in strutture idonee, nelle quali gli animali ricevono un'alimentazione adeguata, cure mediche e condizioni di vita confortevoli;

gli animali ancora presenti nella struttura vengono gestiti dai volontari della Lega, che si adoperano per garantire loro una vita dignitosa e percorsi di riabilitazione, qualora si rendessero necessari a causa del lungo periodo vissuto nel canile *lager*;

il canile si trova in una posizione che mette a rischio la vita degli animali e degli operatori, essendo soggetto ad episodi alluvionali, come dimostra quanto avvenuto il 1° dicembre 2013;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'interrogante il 15 settembre 2015 (4-04502), il Ministro in indirizzo aveva dichiarato "si assicura che l'Unità operativa" del Ministero "è in stretto contatto con le autorità sanitarie regionali e locali, al fine di coordinare e supportare le iniziative volte a svuotare il canile, garantendo il benessere degli animali ivi ospitati";

appare dunque particolarmente grave quanto avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 dicembre, quando i 17 suini presenti all'interno della struttura sono stati rubati da ignoti;

i suini erano stati rinvenuti nel Dog's hostel già nel 2013 tra i molti animali presenti nel canile, privi delle profilassi obbligatorie per gli animali da reddito e sprovvisti di codice aziendale;

gli animali sono stati sterilizzati dalla Lega nazionale per la difesa del cane che, in collaborazione con altre associazioni, aveva provveduto a rintracciare una struttura idonea e qualificata ove far loro trascorrere il resto della vita;

alcuni problemi erano stati tuttavia riscontrati nel rintracciare il soggetto che avrebbe dovuto provvedere al pagamento del trasporto. Nel ritardo delle amministrazioni competenti, 2 individui avevano già qualche mese fa avuto modo di introdursi nel Dog's hostel e comunicare ai volontari il loro interesse nei confronti dei suini in termini di produzione di carne, ricevendo in risposta un netto rifiuto;

è assolutamente necessario e urgente rintracciare tali animali, con tutta probabilità avviati verso la macellazione clandestina, al fine di evitarne la morte, nonché un serio pericolo per la salute delle persone trattandosi di animali non destinati alla produzione di carne,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga urgente intervenire nell'immediato per garantire, attraverso l'utilizzo di strutture come la *task force* per la tutela degli animali da affezione e la lotta al randagismo, l'avvio di ricerche approfondite per rintracciare i suini sottratti alla struttura Dog's hostel;

quali ulteriori iniziative intenda prendere, affinché tutti gli animali presenti nella struttura vengano ricollocati in strutture idonee che garantiscano loro buone condizioni di vita, essendo manifesta la situazione di inagibilità del Dog's hostel, anche a seguito delle alluvioni che hanno colpito la zona, mettendo in pericolo la vita degli animali ancora presenti nel canile.

(4-05001)

[CASSON](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la società Venezia Terminal Passeggeri (VTP) gestisce a Venezia i servizi del traffico passeggeri di navi da crociera, traghetti e aliscafi, con una compagine societaria costituita per un 35,50 per cento da APV Investimenti dell'Autorità portuale di Venezia, per un 17,50 per cento da Veneto Sviluppo della Regione Veneto, per un 22,18 per cento dalla SAVE, concessionaria aeroporto Marco Polo, per un

22,18 per cento da operatori privati e per un 2,64 per cento dalla Camera di commercio di Venezia; nell'aprile del 2013 APV Investimenti SpA e Veneto Sviluppo SpA hanno costituito una *newco* denominata APVS Srl, conferendo alla stessa le azioni detenute in VTP pari al 53 per cento del capitale (35,50 + 17,50);

in tale ambito, a quanto risulta all'interrogante, si sta svolgendo un bando per la vendita delle quote in possesso della *newco* APVS, i cui contenuti, relativamente al prezzo ed alle modalità di vendita, soprattutto per quanto attiene alla possibilità di esercitare il diritto di prelazione, non sono resi pubblici, con il rischio di assecondare manovre poco trasparenti, in riferimento a possibili trasferimenti pilotati di quote azionarie, volti a mantenere il controllo della società, sminuendo il controllo pubblico ed aggirando di fatto l'effetto-gara;

considerato che:

la concessione, rilasciata senza gara, a VPT, con scadenza 2024, potrebbe risultare illegittima, in quanto il provvedimento sarebbe avvenuto in violazione degli articoli 6 e 25 della legge n. 84 del 1994;

su questo argomento, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, in data 26 febbraio 2015, ha presentato un'interrogazione (4-03535) che non ha avuto ancora risposta, analogamente ad altra simile interrogazione, presentata successivamente alla Camera dei deputati, in data 25 novembre 2015, dal deputato Cozzolino;

ritenuto che una concessione di tale fatta verrebbe per di più messa in discussione e resa vana da una eventuale realizzazione del progetto alla bocca di porto del Lido (Venis Cruise 2000-Dufferco) attualmente in corso di valutazione, perché l'affidamento per la realizzazione di questo nuovo *terminal* crocieristico e la sua gestione sarebbero soggetti a gara di evidenza pubblica, in virtù del codice sugli appalti, di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006. E in tale nuovo scenario il ruolo di VTP sarebbe completamente ridimensionato e non potrebbe costituire alcuna posizione privilegiata;

considerato che a parere dell'interrogante si sta operando in una situazione in cui, per il transito delle grandi navi da crociera a Venezia, non è stata ancora scelta la soluzione definitiva, con un presidente dell'Autorità portuale in scadenza, con un consiglio di amministrazione di VTP scaduto e prorogato per pochi mesi, con una legge in materia che, peraltro, non impone scadenze ultimative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di sospendere la gara, in attesa dell'approvazione della soluzione progettuale definitiva, per poi rinegoziare una nuova concessione e, nel frattempo sollecitare l'Autorità nazionale anticorruzione a svolgere una adeguata vigilanza sulle procedure in atto, che caratterizzano l'intera questione del traffico delle grandi navi crociera a Venezia.

(4-05002)

[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [NUGNES](#), [BOTTICI](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la Saeco international group SpA è un'azienda italiana che produce macchine per caffè, distributori automatici ed elettrodomestici bianchi;

l'azienda, *leader* nel settore, si è conquistata, a partire dagli anni '80, una posizione rilevante nel mercato europeo ed è conosciuta in ogni parte del mondo per la qualità dei suoi prodotti, progettati e costruiti in Italia;

nel 2009 la Saeco è stata acquisita dalla multinazionale olandese Philips;

sono più di 500 i lavoratori, oggi in forza alla Saeco di Gaggio Montano (Bologna), nell'alto Appennino bolognese, impegnati nella produzione di macchine per il caffè, in un settore rappresentativo, sia del *made in Italy*, sia delle caratteristiche e delle eccellenze produttive regionali, quali le macchine per le trasformazioni agroalimentari e gli elettrodomestici bianchi;

i numeri degli occupati ed i volumi della produzione hanno rappresentato fino ad oggi un'opportunità fondamentale per l'occupazione, l'economia e le comunità montane, costituendo una delle poche possibilità di lavoro dell'area;

oggi tutto questo viene messo a rischio dalla volontà dell'attuale proprietà della Saeco, la multinazionale olandese Philips, di procedere a 243 esuberi, la metà dei dipendenti, mettendo in ginocchio lavoratori, famiglie, l'indotto, il commercio della zona ed interi paesi;
la scelta sembra essere determinata da una produzione contrattasi nel solo sito dell'Appennino bolognese, ma non certo per una crisi del settore o, a quanto risulta, per scelte strategiche errate; anzi, la sede della Saeco aperta in Romania oggi produce circa 400.000 macchine, avendo visto accrescere i propri numeri, al contrario di quelli dello stabilimento italiano di Gaggio Montano, poco distante, peraltro, dalla sede di Caffitaly, impresa nata da uno degli originari soci di Saeco ed oggi positivamente impegnata in produzioni analoghe;

considerato che, a parere degli interroganti:

la decisione di licenziare sembra quindi essere determinata, ancora una volta, da mere valutazioni sul maggior profitto, che si realizza in aree del mondo e, in questo caso, dell'Unione europea, con costi industriali e, soprattutto, del lavoro e con diritti delle maestranze inferiori a quelli italiani;

sostenere la produzione e l'occupazione della Saeco significa sostenere e difendere il territorio montano, il suo ambiente, le sue comunità, impedirne lo spopolamento e il progressivo invecchiamento, fare in modo che l'Appennino non diventi una zona impoverita e, conseguentemente, più facilmente preda di dissesto e degrado;

ad oggi, a seguito dell'incontro al Ministero dello sviluppo economico, non si registrano iniziative idonee, né azioni risolutive da parte del Governo e dei Ministri competenti per risolvere concretamente questa situazione;

le dichiarazioni rilasciate dal ministro Guidi e dal ministro Poletti restano mere dichiarazioni di intenti, se non sostenute da azioni concrete a tutela del lavoro e della salvaguardia del *made in Italy*, in quanto, troppo spesso, si è assistito all'ingresso in Italia di multinazionali che, dopo aver acquisito società italiane, dopo essersi appropriate di brevetti e del pacchetto clienti, le hanno chiuse devastando e desertificando interi distretti industriali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano assumere urgenti iniziative di competenza per trovare soluzioni per la Saeco di Gaggio Montano;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare al fine di salvaguardare i 243 lavoratori in esubero e l'economia di un'intera zona dell'alta e media valle del Reno.

(4-05003)

[MARINELLO, MANCUSO, DLBIAGIO, COMPAGNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la Regione Sicilia fin dal 1999, nel ciclo integrato dei rifiuti, risulta essere in larga misura caratterizzata da interventi regolati con procedure emergenziali, ex articolo 5, della legge n. 225 del 1992;

la disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011 dell'ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti (in forza dei poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010, n. 3887) ha adottato il "Programma Generale degli interventi dell'Ufficio del Commissario delegato", il quale prevede un piano finanziario di ben 200 milioni di euro così ripartiti: a) 94.686.329 euro per il programma per l'incremento del sistema impiantistico, destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata; b) 46.276.641,05 euro per il programma per l'incremento della raccolta differenziata; c) 30.000.000 euro per il programma finanziario per interventi sostitutivi; 18.000 euro per il programma adeguamento discariche; e) 9.037.029,95 euro per il programma rifiuti abbandonati; 2.000.000 euro per la struttura di supporto all'ordinanza n. 3887 del 2010;

la disposizione commissariale n. 58107 del 19 dicembre 2011 ha previsto, tra l'altro, che per l'adeguamento delle discariche esistenti alla data della predetta disposizione occorresse operare solo "su siti sui quali sia accertata l'assenza di problematiche ambientali rilevanti e quindi si possa escludere la necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente (ai sensi del decreto

legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni)" ed ancora di "limitare interventi che necessitano investimenti su fondi pubblici, prevedendo esclusivamente anticipazioni di capitali", nei limiti dei previsti 18 milioni di euro, stanziati con la citata disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011;

l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2013, n. 147), riconoscendo la permanenza di condizioni di emergenza ambientale e la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi, posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, ha disposto che, sino al 31 dicembre 2012, continuassero a produrre effetti, salva diversa previsione del medesimo articolo 2, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente ad alcuni interventi espressamente indicati, affidando le funzioni del commissario, previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887, a soggetto nominato dal Presidente della Regione Siciliana;

il giornale *on line* "livesicilia", giovedì 10 dicembre 2015, con un articolo a firma del giornalista Claudio Reale dal titolo "I soldi della differenziata? Per le discariche", ha reso di pubblico dominio la notizia che, nel 2013, uno stanziamento di importo pari a quasi 95 milioni di euro, che doveva essere utilizzato per la realizzazione di 15 impianti di compostaggio, sarebbe stato sottratto a tale destinazione, allo scopo di realizzare, invece dei predetti impianti, 3 nuove discariche (Gela, Enna e Messina) e ampliarne una già esistente (Bellolampo), per una spesa complessiva prevista di 102 milioni di euro;

in merito alla decisione menzionata, le competenti autorità regionali non risultano aver riferito alla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che ha in corso una procedura in capo alla Sicilia;

in relazione ad alcuni dei siti di discarica menzionati, secondo notizie di stampa, risultano pendenti procedimenti innanzi alle autorità giudiziarie competenti, a causa dell'inquinamento provocato (Bellolampo, Gela ed Enna);

i componenti della commissione di gara per la realizzazione o l'ampliamento delle citate discariche sono stati nominati dal commissario delegato, per giunta tra soggetti estranei all'amministrazione regionale, fiduciari del Gabinetto dell'assessore all'energia, in tal modo disattendendo l'obbligo di nominare i predetti componenti da parte delle competenti stazioni uniche appaltanti (UREGA), a seguito di sorteggio pubblico, come previsto dall'articolo 9, commi 6 e 15, della legge regionale n. 12 del 2011;

con lettera prot. 377/13 del 12 gennaio 2015, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, a firma congiunta dei presidenti delle commissioni Ambiente di Senato e Camera, sono state segnalate anomalie nelle procedure adottate per la gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Sicilia;

un *dossier* della sezione provinciale di Agrigento della Confederazione generale italiana del lavoro del 18 febbraio 2015 ha stigmatizzato il fatto che le strutture che gestiscono lo smaltimento in discarica praticano tariffe notevolmente eterogenee e ingiustificate, evidenziando come questo rappresenti un fatto "doppiamente grave per le strutture pubbliche: poiché per costruirle sono stati utilizzate risorse pubbliche e perché le tariffe dovrebbero essere più basse non dovendo conseguire profitti. Il Governo della Regione ha il dovere di accendere i riflettori su questo aspetto non marginale eliminando tutte le distorsioni che il sistema accusa",

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti con quale disposizione commissariale, nel 2013, sia stato disposto di non utilizzare lo stanziamento di 94.686.329 di euro, previsto per la realizzazione di 15 impianti di compostaggio, e se sulla stessa sia stato acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati, i quali potrebbero non essere stati informati della volontà di distogliere i fondi, per realizzare i predetti

impianti, allo scopo di realizzare 3 nuove discariche e ampliarne una già esistente;
se intenda acquisire i provvedimenti del commissario delegato e gli eventuali atti istruttori, in base ai quali, contravvenendo alla disposizione commissariale n. 58107 del 19 dicembre 2011, è stato disposto lo stanziamento di 102 milioni di euro a fondo perduto, e non mediante anticipazioni di capitale, per la realizzazione o l'ampliamento di siti di discarica, in relazione ad alcuni dei quali, per giunta, risultano pendenti procedimenti innanzi alle autorità giudiziarie competenti, a causa dell'inquinamento provocato;

se risulti che i provvedimenti del commissario delegato siano stati adottati in conformità ai pareri vincolanti dei prefetti competenti per territorio, secondo quanto prevede l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013;

se risulti che l'individuazione dei Comuni beneficiari dello stanziamento di 102 milioni di euro sia avvenuta mediante procedure trasparenti e in condizioni di parità di trattamento tra tutti i Comuni siciliani, sedi di discarica (ben 15 nel 2013) e, ove ciò non sia avvenuto, se tale circostanza non configuri gli estremi del danno erariale;

se risulti che il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, causato dalla decisione di finanziare la realizzazione di nuove discariche o l'ampliamento di discariche esistenti, invece che la realizzazione di impianti di compostaggio, abbia comportato per i Comuni l'assoggettamento a tariffe più elevate per il conferimento in discarica e se tale circostanza, ove accertata, non configuri gli estremi del danno erariale.

(4-05004)

[SCALIA](#), [ROMANO](#), [CERONI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [FABBRI](#), [MASTRANGELI](#), [CONTE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto legislativo 93 del 2011, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, pone particolare attenzione alle società verticalmente integrate che gestiscono nel mercato libero, contemporaneamente, con evidente conflitto di interessi, la produzione, la rete e la vendita di energia elettrica;

la direttiva UE mette sull'avviso gli Stati membri circa il comportamento delle società verticalmente integrate, le quali, potendo agire con un evidente potere monopolista, potrebbero non solo danneggiare il consumatore, creando discriminazioni, ma potrebbero danneggiare economicamente e finanziariamente loro stesse (e quindi, se pubbliche, anche l'intera comunità), dati i relativi indipendenza e potere di cui godono, con *governance* che potrebbero essere portate ad effettuare investimenti rischiosi, approfittando del sicuro *cash flow* che garantisce loro il monopolio della rete;

lo stesso decreto legislativo n. 93 del 2011 ha, infatti, già determinato un cambio epocale nel settore del gas, con ricadute positive nel mercato, eliminando un conflitto di interessi che non lo rendeva efficiente, e con netta separazione fra rete e vendita e con conseguente e positivo rafforzamento delle attività a mercato libero, anche a livello internazionale, dei campioni nazionali del gas;

nel settore elettrico, invece, permane ancora l'integrazione verticale i cui problemi recentemente e nuovamente sembrano essere stati posti all'attenzione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), la quale, in un'apposita delibera, n. 467 del 2015, evidenzia la possibilità che si sia verificato un grave comportamento discriminatorio nei confronti di un operatore storico, Esperia, eliminato da Enel distribuzione, monopolista della rete, facente parte del conglomerato della società verticalmente integrata Enel;

da informazioni ricevute da Esperia, che ha richiesto l'accesso agli atti dell'Autorità relativamente alla citata delibera n. 467 che la riguarda, sembrerebbe emergere una gestione del tutto privatistica di Enel distribuzione nei confronti degli operatori del mercato elettrico, con il chiaro intento di dominare non solo la rete elettrica ma il sottostante mercato libero, anche eliminando dalla rete gli operatori che si dimostrano critici nei confronti dell'attuale mercato elettrico, connotato da elevatissimi prezzi al consumatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica;

se Enel distribuzione adotti norme contrattuali e di comportamento predisposte dall'AEEGSI per la definizione dei rapporti con suoi clienti di rete;

se nella gestione dei suoi affari interni e di relazione con i clienti della rete, Enel distribuzione coinvolga le strutture della *corporate*;

se Enel distribuzione pretenda autonomamente ed unilateralmente il pagamento degli oneri di rete che gli operatori devono raccogliere presso i clienti, ancor prima che gli stessi operatori possano riceverli dai clienti; e se, nei casi di endemica difficoltà di riversamento di detti oneri da parte degli operatori, Enel distribuzione gestisca il ritardo in via discrezionale concedendo piani di rientro di diverso tenore e valore ed ammettendo diversi livelli di ritardi nei pagamenti, a seconda dello stato delle relazioni esistenti fra Enel e gli operatori stessi;

nel caso specifico dello storico operatore Esperia, se risulti se siano state adottate decisioni, quale l'eliminazione dalla rete, anche se in condizioni oggettivamente meno gravi di quelle di altri operatori ammessi, invece, a piani di rientro ed agevolazioni e, quindi, non eliminati dalla rete.

(4-05005)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Bonifati, in provincia di Cosenza, con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 12 novembre 2015, concedeva in comodato gratuito all'associazione culturale "Accademia San Martino", con sede legale a Cosenza, l'immobile comunale "Torre di Parise" (secolo XV, epoca angioina, come da scheda di indagine della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, secondo il censimento effettuato dall'Istituto italiano dei castelli per conto della Regione Calabria ed affidato per le due costiere cosentine al circolo culturale "Città di Fella", fondato nell'anno 1983 a Cittadella del Capo, in Bonifati), dietro semplice richiesta e dopo soli 40 giorni, senza alcuna forma di preventivo avviso pubblico;

nel tempo, su tale Torre sono stati effettuati dei lavori straordinari, finanziati dalla Regione Calabria;

nel Comune di Bonifati operano da decenni diverse associazioni culturali senza scopo di lucro, tra cui quella che promosse l'interessamento della Regione Calabria per la promulgazione della specifica legislazione (legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, recante "Interventi finanziari per la realizzazione del progetto "Apprestamenti difensivi calabresi"-BUR n. 6 del 3 febbraio 1987) ed il relativo esproprio e lavori di consolidamento e restauro della detta Torre di Parise e della Torre del Capo (secolo XII, di epoca normanna), entrambi in territorio di Bonifati;

già per interessamento di associazioni senza fini di lucro (tra le quali il consorzio *pro loco* "Riviera dei Cedri"), la Regione Calabria manifestò interesse per i POR (programma operativo regionale) Calabria, relativamente alle 2 torri citate e, tra dette associazioni, alcune avevano pure manifestato al Comune l'interesse ad utilizzare il bene per attività culturali in più epoche (come, ad esempio, in occasione del convegno in Cittadella del Capo, tenutosi il 10 ottobre 2014 e presieduto dal soprintendente della Calabria, architetto Luciano Garella);

considerato che:

il patrimonio disponibile, pur includendo beni che non sono funzionali all'attività tipica dell'ente pubblico, assolve comunque, in modo indiretto, ad una funzione di utilità economica per l'ente locale, attraverso cui questi potrà acquisire risorse economiche da destinare a finalità di perseguimento del pubblico interesse. Fermo restando che, in un'ottica di valorizzazione delle capacità produttive del proprio patrimonio, la sua gestione da parte dell'ente locale dovrebbe auspicabilmente determinare la produzione di un reddito, per quanto minimo;

in tema di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, previsti per gli enti locali e territoriali dall'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) la cessione gratuita di un immobile pubblico, ancorché prevista per finalità di crescita

culturale della collettività amministrata, non rientra tra le tipiche modalità di valorizzazione, non producendo alcuna entrata all'ente proprietario. Ancor più non sarebbe percorribile la stipula di un contratto di comodato, costituente una forma di utilizzo infruttifera;
se lo scopo del patrimonio disponibile "è quello di produrre reddito", la cessione gratuita del diritto su un immobile, oltre a non recare alcun vantaggio economico all'ente, può anche risultare fonte di depauperamento (e, dunque, di danno erariale) per l'ente medesimo, che invece è tenuto ad improntare la gestione del patrimonio a criteri di economicità ed efficienza;
si tratta di un immobile di grande interesse artistico e culturale, per il quale opera il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e per il provvedimento di concessione o di locazione è necessaria una preventiva autorizzazione del Ministero, che agli interroganti non risulta richiesta, per come si evince nella delibera;
la concessione in comodato gratuito della "Torre di Parise", con affidamento diretto e senza pubblicare un avviso di selezione, al fine di esperire un confronto concorrenziale e individuare un'offerta migliore per l'amministrazione non è "espressione dei principi di buon andamento e di sana gestione",
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti che, con il comportamento descritto in premessa, il Comune di Bonifati abbia ommesso di osservare le regole di trasparenza e non discriminazione;
se ritengano che l'associazione culturale assegnataria "Accademia San Martino" possa aver goduto di privilegi e/o trattamenti di favore, per qualsiasi motivo;
se ritengano che l'atto di concessione della "Torre di Parise" possa essere considerato nullo, necessitando di una preventiva autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
se non possa ravvisarsi nella procedura seguita dal Comune di Bonifati un danno erariale.

(4-05006)

[FAZZONE](#), [ALICATA](#), [GENTILE](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [VICECONTE](#), [DI GIACOMO](#), [CALIENDO](#), [BERNINI](#), [SIBILIA](#), [ARACRI](#), [MARIN](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

il signor G.M., nato a Napoli il 5 giugno 1948, è titolare di pensione per un importo pari a 2.718,80 euro lordi, emessa dall'INPS di Latina;

in conseguenza di sentenza, non definitiva, della Corte d'Appello di Napoli n. 4930 del 2010, l'Inps ha chiesto la restituzione di 130.813,24 euro, versate a titolo di differenze di capitalizzazione dello stipendio;

l'INPS starebbe trattenendo al signor M. la somma mensile di 535,68 euro;

sulla pensione graverebbero già precedenti trattenute che, sommate alla trattenuta Inps, avrebbero ridotto l'importo della pensione del signor M. a soli 129 euro mensili;

a nulla sarebbero valse le comunicazioni di diffida inoltrate dal legale del signor M. per evitare le trattenute, forzose e senza contraddittorio, perpetrate dall'INPS;

l'INPS dovrebbe avere, ed ha, il compito di provvedere al mantenimento del lavoratore, nonché quello di realizzare una tutela dei lavoratori nel momento in cui sorge il bisogno di reperire mezzi adeguati, per far fronte ad eventi derivanti da vecchiaia, invalidità, malattia ed infortunio;

si tratta di un diritto del lavoratore, e di un dovere dell'ente previdenziale, garantito, espressamente, dall'art. 38 della Costituzione;

fermo restando il principio di irripetibilità delle somme versate dall'INPS, a meno che non venga dimostrato il dolo del lavoratore, la misura del recupero del presunto indebito, attraverso trattenute sui trattamenti in atto, deve essere, *ex art. 69 della legge n. 153 del 1969* e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti del quinto e, comunque, tale da garantire il trattamento, intangibile, minimo e senza aggravio di interessi;

nel caso in questione, è proprio l'ente costituzionalmente deputato alla garanzia dei diritti del lavoratore a violare quei diritti;

è l'INPS stesso che viola a parere degli interroganti le politiche nazionali di contrasto alla povertà ed

alla esclusione sociale, producendo una situazione di povertà ed esclusione sociale;
è oltremodo evidente l'obbrobrio normativo, che si traduce in un atto di arroganza posta in essere dall'INPS a carico di un soggetto "debole" quale un pensionato che, si ribadisce, senza alcun contraddittorio, si è trovato a subire, e subisce, un prelievo forzoso da parte dell'ente che dovrebbe tutelarlo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, stante anche le precarie condizioni di salute del signor G.M., adotti ogni provvedimento di propria competenza, affinché sia sanata la situazione descritta in premessa.

(4-05007)

[FAZZONE](#), [ALICATA](#), [GENTILE](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [DI GIACOMO](#), [CALIENDO](#), [BERNINI](#), [ARACRI](#), [MARIN](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che:

il "Rapax Team", precedentemente conosciuta come "Piquet Sports", è una scuderia automobilistica italiana, che compete nella GP2 *series*. Essa rappresenta un'eccellenza italiana ed è l'unico *team* nazionale nella storia ad aver vinto sia il campionato a squadre sia quello piloti;

con 15 dipendenti all'attivo ed un fatturato annuo di circa 4 milioni di euro, Rapax è un'azienda virtuosa, che rappresenta un orgoglio nazionale attivo in un settore altamente competitivo, quale quello sportivo motoristico;

da notizie in possesso degli interroganti, parrebbe che la citata azienda abbia attraversato momenti di difficoltà finanziaria, a seguito di una *partnership* con un'altra società, la Sonangol EP, regolarmente formalizzata con accordo contrattuale;

nel marzo 2012 la Sonangol, società petrolifera di Stato della Repubblica di Angola e primario *partner* commerciale di Eni e delle società del gruppo, ha sottoscritto un contratto con Rapax (consegnato il 2 settembre 2012 da un suo incaricato) e ASM Sinergy GmbH (società di diritto austriaco operante nell'ambito della gestione pubblicitaria) con cui si impegnava a corrispondere l'importo di 3.200.000 euro a Rapax, quale corrispettivo della fornitura dei servizi necessari alla partecipazione dei piloti alle competizioni e della cessione in uso dei principali spazi pubblicitari del *team* a Sonangol;

nonostante i continui rinvii del pagamento, sulla base delle molte rassicurazioni, alcune fornite da personaggi autorevoli, quali il responsabile *marketing* Europa della Sonangol, il funzionario della banca Totta-Santander, preposto al pagamento della somma, il direttore dell'ufficio legale della Sonangol, Rapax ed ASM hanno eseguito integralmente il contratto;

soltanto nel novembre 2012, in seguito all'ennesimo rinvio, Rapax ed ASM hanno investito della questione l'Ambasciata angolana a Roma e l'Ambasciata italiana a Luanda e 2 mesi dopo, nel gennaio 2013, hanno deciso di adire le ordinarie vie legali;

oltre alla condotta giuridicamente discutibile del tribunale di Padova (che prima ha accordato e poi sospeso il decreto ingiuntivo), si sarebbero verificate, una serie di anomalie (ad esempio minacce alle persone informate sui fatti, che avrebbero potuto testimoniare se per timore di ritorsioni, non si fossero rifiutate) debitamente indicate in una querela mossa da Rapax nei confronti della Sonangol, presentata presso la Procura della repubblica di Padova, dove ancora oggi giace;

il sistema bancario, nella vicenda rappresentato dalla banca popolare di Vicenza, dalla Veneto Banca e dalla banca Colli Euganei, pur tempestivamente portato a conoscenza dell'assurda situazione, in cui versava un'eccellenza italiana, quale appunto Rapax, poco ha potuto o voluto fare per trovare soluzioni costruttive, volte ad agevolare le temporanee necessità della stessa azienda;

a giudizio degli interroganti, le eccellenze italiane hanno saputo affrontare con coraggio le insidie della crisi, forti del talento, delle competenze e della creatività, che da sempre contraddistinguono il *made in Italy*, superando anche gli ostacoli legati alle pastoie burocratiche o alla difficoltà di accedere al credito ma, da quanto emerge dalla situazione esposta, parrebbe che, a causa delle varie vicissitudini, in questo caso ciò non sia bastato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, siano a conoscenza dei fatti esposti in

premessa, alla luce del coinvolgimento diretto di uno dei *partner* strategici di un'azienda di Stato italiana;

se intendano adottare, con tutti gli strumenti a loro disposizione, misure volte ad affrontare concretamente le difficoltà contingenti di Rapax, venutasi a trovare, incolpevolmente, in una condizione complicata, per una serie di concause, tra cui le carenze del sistema giudiziario, le complessità nell'accesso al credito, in aggiunta alla a giudizio degli interroganti poco trasparente condotta della Sonangol, *partner* commerciale di Eni.

(4-05008)

SAGGESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori;

tali attività sono svolte in presenza di un altro docente della disciplina, avente profilo teorico, ovvero in modo autonomo;

i docenti ITP rappresentano da anni un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;

il testo unico in materia di istruzione, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza;

tali insegnanti possono far parte, sempre a pieno titolo, delle commissioni per gli esami di Stato, alla pari di tutti gli altri docenti e rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto;

essi sono in tutto e per tutto equiparati ai docenti laureati, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica;

considerato che:

per diventare docenti ITP è necessario conseguire il diploma, richiesto per la specifica classe di concorso e successivamente iscriversi alle graduatorie;

occorre quindi aspettare la chiamata, in base allo scorrimento delle graduatorie, la cui densità è però particolarmente elevata e ciò rende difficile accedere a tale tipologia di insegnamento;

per conseguire l'abilitazione all'insegnamento è necessario superare un concorso, ma i posti messi a bando nelle ultime tornate sono stati molto limitati;

in alternativa, è possibile svolgere il tirocinio, ma sinora, per le classi di concorso corrispondenti, sono stati attivati solamente i percorsi abilitanti speciali (PAS), riservati a chi ha già insegnato nella materia richiesta;

la situazione descritta ha prodotto un grande numero di precari, cui si vanno ad aggiungere gli esuberanti, che nel solo anno scolastico 2014/2015 sono stati pari a ben 2.929 docenti;

la maggior parte dei docenti in esubero è confluita nella dotazione organica provinciale, senza cattedra e senza sede, ed è costretta a barcamenarsi tra diversi istituti, spesso lontani tra di loro, oltre che dalla rispettiva residenza, con pochissime ore in ciascuna scuola e con compiti di docenza finalizzati a sostituire altri insegnanti di materie scarsamente affini;

ritenuto che:

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dai docenti ITP, costituiscono attualmente titolo di accesso alla Tabella C delle classi di concorso, ma secondo i rappresentanti della categoria potrebbero essere considerati abilitativi, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva stessa;

il SAESE (sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia), alla luce della presente interpretazione, ha presentato un ricorso gerarchico nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio dei docenti ITP,

si chiede di sapere:

come intenda procedere il Ministro in indirizzo in merito al ricorso amministrativo richiamato in

premessa;

quali iniziative intenda assumere per tutelare la categoria dei docenti ITP e porre rimedio alla persistente precarietà che la caratterizza, valorizzandone il ruolo.

(4-05009)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02459, del senatore Vacciano ed altri, sull'approvazione della Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02456, della senatrice Valdinosi ed altri, sull'esclusione degli ippodromi di Bologna e Cesena dalla lista degli ippodromi di rilevanza strategica in Italia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 554a seduta pubblica del 16 dicembre 2015, a pagina 145, sostituire il testo dell'intervento del senatore Latorre con il seguente:

"Le frequenti riunioni del Consiglio Europeo e i relativi ordini del giorno, confermano quanto la natura delle sfide che oggi sono di fronte alle nostre società impongono di affrontarle in una dimensione sovranazionale.

E il paradosso di questo tempo, un paradosso che forse si nota meno nel nostro Paese ma presente anche qui, è che proprio nel momento storico in cui massimo è il bisogno d'Europa le opinioni pubbliche europee rischiano di essere attratte da uno scetticismo o addirittura da un disfattismo antieuropeo e ipernazionalista estremamente pericoloso.

Solo rilanciando una nuova idea dell'Europa, in grado di piegare l'Europa dei burocrati e delle burocrazie, adottando politiche nuove che in concreto aiutino a garantire sicurezza e sviluppo solo così sarà possibile fermare un processo degenerativo e vincere la sfida del futuro.

E questa inversione di tendenza la si potrà misurare proprio da come l'Europa affronterà i temi all'ordine del giorno di questo Consiglio Europeo.

Noi crediamo che su tutti i *dossier* in discussione, dalla immigrazione alla lotta contro il terrorismo, all'unione economica e monetaria, la linea su cui il governo si sta muovendo, che qui Lei ha illustrato e con la quale ci presentiamo al Consiglio sia pienamente condivisibile.

D'altro canto se pur tra mille difficoltà, tra *stop and go*, il bisogno di più Europa e di una Europa migliore sta maturando nelle cancellerie dei principali paesi europei, anche in quelli tradizionalmente più scettici, penso alla Gran Bretagna e alla lettera sottoscritta da Gentiloni e Hammond, se questo sta avvenendo lo si deve certamente alla forza dei fatti e anche alla determinazione, alla tenacia con cui il nostro Paese, il nostro governo e Lei ha insistito, all'inizio piuttosto isolato, sulla necessità che solo in una dimensione europea si potevano fronteggiare, gestire e magari risolvere quelle che impropriamente abbiamo definito emergenze, impropriamente perchè esse sono destinate a segnare un tempo non breve.

E del resto quanta fatica c'è voluta, anche in questo caso all'inizio piuttosto inascoltati, per cambiare l'ordine di priorità di politica estera e richiamare l'attenzione della comunità internazionale e dell'Europa in particolare su quanto il tema del Mediterraneo e della sua sicurezza sia centrale.

È la stessa fatica che ci stiamo mettendo per affermare oggi la necessità di affrontare la sfida terroristica con una strategia di medio-lungo periodo, con una visione, senza concedere nulla alle reazioni irrazionali o peggio ancora a calcoli di breve periodo e di tipo elettoralistico.

In fondo non è un caso se l'Italia torna a essere protagonista nella scena internazionale (se a Vienna là dove si cerca di risolvere la crisi che riassume tutti gli ingredienti della grande questione del Medio Oriente allargato, la crisi siriana, se a quel tavolo c'è anche il nostro Paese; se alla Conferenza MED di Roma sono intervenuti tutti i ministri degli esteri dei paesi dell'area e del Ministro Lavrov, se sulla Libia Roma sta diventando ciò che Vienna è per la Siria) lo si deve alla linea che stiamo seguendo.

Altro che furbizia, il nostro semmai è il coraggio di chi senza alcun disimpegno fa tesoro dell'esperienza di questi anni.

Nessuna fuga dalle responsabilità o furba convenienza. Tutt'altro. Noi stiamo confermando tutti i nostri impegni internazionali anzi li stiamo rafforzando (del resto siamo ben consapevoli che un grande paese deve avere sempre ben chiaro il confine tra politica e testimonianza e abbiamo ampiamente dimostrato che quel confine non è mai stato travalicato).

Ma abbiamo imparato che oggi una seria strategia finalizzata a distruggere DAESH e una strategia di stabilizzazione dell'area sono due facce della stessa medaglia.

Del resto la complessità della situazione è figlia di mutamenti intervenuti nella stessa tipologia delle crisi e dei conflitti.

Conflitti non più tra stati ma sempre più transnazionali, e su cui incidono l'influenza di più paesi oltre a fattori etnici e religiosi. Guai dunque a cadere ancora una volta nella trappola mortale dello scontro di civiltà tra Occidente e Islam e a compiere di conseguenza azioni che possono in qualche modo offrire il destro per un più facile reclutamento antioccidentale da parte di DAESH.

Questa sfida dobbiamo combatterla e vincerla insieme al mondo arabo.

E con questo spirito stiamo affrontando la crisi libica che resta per noi una assoluta priorità. Non solo per l'intensità di rapporti e di interessi che ci legano ma nella prospettiva di porre fine alle tragedie della guerra civile e di dare un ordine all'ondata migratoria che sta da anni insanguinando il nostro Mediterraneo.

E a questo proposito, visto che se ne discuterà in Consiglio, consideriamo francamente incomprensibile questa minacciata procedura di infrazione circa le mancate identificazioni di migranti da parte italiana.

Noi dobbiamo certo sentirci sempre più impegnati ad una puntuale esecuzione degli obblighi in materia di identificazione dei richiedenti asilo, lo stiamo facendo e continueremo a farlo, ma sia chiaro non ci può essere alcuna minaccia di infrazione che potrà fermarci né oggi né mai di fronte al dovere di salvare vite umane di qualsiasi età, genere e colore.

Quanto alla lotta contro il terrorismo sul fronte interno, misure di sicurezza e tutela dei valori fondamentali della nostra democrazia sono inscindibili.

Del resto l'odio dei terroristi nostrani mira proprio contro quei valori.

E fa bene Presidente a ricordare che sono europei. Io aggiungo che quelle biografie ci raccontano di persone mosse da un odio frutto non di una radicalizzazione dell'Islam ma piuttosto di una islamizzazione della radicalità.

E dunque senza alcun benaltrismo ogni impegno per la sicurezza, e sono molto importanti le nuove misure oltre quelle che avevamo già adottato e che ci hanno consentito già importanti operazioni di prevenzione, deve accompagnarci ad azioni tese a bonificare ogni giacimento di odio e a insistere con politiche in grado di affermare quei valori di solidarietà, di rispetto della vita umana, dello stare insieme che si nutrono di formazione, di cultura e che sono i fondamenti della nostra civiltà.

Questa discussione e quelle che seguiranno testimoniano dunque di una fase storica cruciale, di quelle che segnano un'epoca. Del resto, a ben pensarci, i temi di cui stiamo parlando sono di tale portata da richiedere Paesi forti e uniti.

Lei ha dato un segnale importante dello spirito con il quale affrontarli quando subito dopo Parigi ha chiamato tutti a Palazzo Chigi e in una prima fase questo spirito ha prevalso. Ora più ci avviciniamo a scadenze elettorali e più si tende a rimuoverlo, a utilizzare ogni occasione per alimentare scontri e polemiche che rischiano di indebolire il Paese.

Noi pensiamo che quello spirito debba tornare a prevalere e per parte nostra con questa volontà unitaria vogliamo sostenere il suo impegno ad iniziare dal prossimo Consiglio Europeo."

1.5.2.6. Seduta n. 558 (ant.) del 13/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

558a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia, Idea): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 dicembre 2015.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

Sospendo la seduta in attesa dell'esito della Conferenza dei Capigruppo, che è in corso.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,56).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

La seduta è ripresa.

Approfitto per augurare buon anno a tutti. *(Applausi).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo gli allievi e le allieve della Scuola secondaria di primo grado «Massimiliano Massimo» di Roma, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi).*

Sui lavori del Senato Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, composizione della delegazione parlamentare italiana

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Resta confermato per questa settimana l'esame del disegno di legge delega sugli appalti e, compatibilmente con i tempi, del disegno di legge sull'integrazione dei minori stranieri nelle società sportive. Su richiesta di un Gruppo parlamentare la seduta pomeridiana di oggi avrà inizio alle ore 15,30 per concludersi alle ore 18,30.

Nelle sedute uniche di martedì 19 gennaio (con inizio alle ore 15) e mercoledì 20 gennaio si svolgerà la discussione sulla seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge di riforma della Costituzione. Le dichiarazioni di voto avranno inizio mercoledì alle ore 17.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 21, alle ore 9, il ministro Orlando svolgerà la relazione sull'amministrazione della giustizia. I tempi per la discussione saranno ripartiti in modo da concludere l'esame entro le ore 12,45.

In relazione alla nuova articolazione del calendario, le convocazioni per il rinnovo delle Commissioni permanenti sono differite di ventiquattr'ore e pertanto avranno luogo nella giornata di giovedì 21 gennaio, secondo gli orari già stabiliti. Le comunicazioni concernenti la composizione dovranno pervenire alla Presidenza entro la giornata di martedì 19 gennaio.

Nel pomeriggio di giovedì 21 resta confermata la seduta di *question time* con il Ministro dello sviluppo economico.

Nel pomeriggio di martedì 26 gennaio sarà discussa la mozione di sfiducia al Governo presentata dai Gruppi Forza Italia e Lega.

Nella seduta unica di mercoledì 27 gennaio sarà discusso il decreto-legge sulla cessione a terzi dell'azienda ILVA. Pertanto, il seguito dei disegni di legge in materia di unioni civili avrà luogo a partire da giovedì 28 gennaio.

Gli altri argomenti già previsti dal precedente calendario dei lavori saranno ripresi in considerazione nei calendari successivi insieme al disegno di legge di ratifica n. 1949 e alla delega per la riforma della magistratura onoraria, di cui è stata rappresentata l'urgenza.

Infine, comunico che è stata confermata la composizione del Senato nella delegazione parlamentare presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Programma dei lavori dell'Assemblea

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi

dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016:

- Disegno di legge n. 1678-B - Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1871 - Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge costituzionale n. 1429-D - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*)
- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Disegno di legge n. 2081 e connessi - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
- Disegno di legge n. 361 - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali
- Disegno di legge n. 1917 - Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1878 e connessi - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1894 e connessi - Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie"
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Mercoledì	13	gennaio	ant.	h. 9,30-13	- Seguito disegno di legge n. 1678-B - Delega recepimento direttive appalti e concessioni (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 15,30-18,30	
Giovedì	14	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1871 - Integrazione minori stranieri nelle società sportive (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	14	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Martedì	19	gennaio	pom.	h. 15	- Disegno di legge costituzionale n. 1429-D - Revisione della Parte II della Costituzione (<i>Seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>)
Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	21	gennaio	ant.	h. 9-12,45	- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
Giovedì	21	gennaio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dello sviluppo economico

Le Commissioni permanenti saranno convocate per il loro rinnovo, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, giovedì 21 gennaio nei seguenti orari:

Commissioni dalla 1a alla 7ª alle ore 13

Commissioni dalla 8ª alla 13ª alle ore 15

Commissione 14a alle ore 16

Martedì	26	gennaio	pom.	h. 16,30	- Discussione della mozione n. 501, Centinaio, Paolo Romani, di sfiducia al Governo
Mercoledì	27	gennaio	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 2 febbraio</i>)
Giovedì	28	gennaio	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili
Giovedì	28	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 21 gennaio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2081 (Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 22 gennaio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
della Relazione del Ministro della giustizia
sull'amministrazione della giustizia**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	40'
FI-PdL XVII	20'
M5S	19'
AP (NCD-UDC)	18'
Misto	17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	15'
AL-A	14'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)	13'
LN-Aut	12'
CoR	12'
Dissenziati	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		29'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, la prima cosa che desidero fare è di avanzare una proposta di modifica relativa all'inserimento in calendario delle riforme costituzionali, proponendo che ne sia prevista una calendarizzazione ove concluso l'esame della Commissione.

Ne approfitto, signor Presidente, per rassegnarle tutto il mio rammarico, perché francamente mi sento raggirato veramente con l'inganno rispetto a quanto accaduto le volte precedenti e in questa occasione. Dobbiamo affrontare in terza lettura il disegno di legge costituzionale. Ricordo che nel passaggio precedente il disegno di legge è stato portato all'esame dell'Assemblea senza relatore e, grazie ad un emendamento al quale non abbiamo ancora avuto accesso negli atti, si è riusciti ad impedire addirittura una sua subemendabilità.

Torniamo dunque a riaffrontare le questioni costituzionali. Per la cronaca, i tre mesi dalla precedente approvazione del Senato scadono proprio quest'oggi: la Camera dei deputati ha poi approvato il testo l'11 gennaio - e si sapeva da un bel po' di tempo, che ciò sarebbe accaduto solo in quella data - e quindi fino al 13 aprile la stessa non potrà approvare alcunché, perché dovranno decorrere i tre mesi previsti dalla Costituzione. Ciò detto, avremmo avuto tutto il tempo per affrontare tranquillamente, discutere e approfondire il testo. Sappiamo che non possono essere presentati ordini del giorno, pregiudiziali ed emendamenti, ma - vivaddio! - almeno avremmo potuto parlare, perché altrimenti questo diventa un "Silenziamento" e non un Parlamento, dal momento che ci viene tolto anche il diritto di parlare (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Milo e Liuzzi*).

Qui accade una cosa che mi ha veramente colpito. Nell'Ufficio di Presidenza di ieri pomeriggio, in la Commissione, la Presidente ha segnalato alla Commissione la necessità di calendarizzare, per quest'oggi pomeriggio, la relazione in Commissione sulla riforma costituzionale, avendo avuto notizia di una Conferenza dei Capigruppo, che si sarebbe tenuta quest'oggi, alle 9 di mattina, e che, presumibilmente - c'erano già agenzie di stampa che parlavano addirittura della data in cui vi si sarebbe stato il voto finale - avrebbe calendarizzato in Assemblea il disegno di legge di riforma costituzionale. Puntualmente, mentre ci viene comunicato questo, ci arriva un messaggino relativo alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Nella riunione della Capigruppo di quest'oggi, in funzione di un avanzato stato di esame da parte della Commissione - così ci ha comunicato il presidente Zanda e noi abbiamo ripetuto che non abbiamo neanche iniziato ad esaminarlo, ma che il provvedimento è stato solo calendarizzato - è stata richiesta la calendarizzazione, già per martedì e

mercoledì prossimo, della discussione della riforma costituzionale. Dunque facciamo una calendarizzazione in Commissione, sulla base di una Capigruppo che si terrà il giorno successivo. Quest'oggi, sulla base di quello che è stato deciso ieri in Commissione, stabiliamo di inserire il provvedimento nel calendario dell'Assemblea; ma allora è prima l'uovo o la gallina? Qui viene fuori un'anatra: altro che uovo e gallina!

Francamente, signor Presidente, mi sono sentito preso in giro, perché il tutto è legato ad esigenze che non c'entrano niente con le riforme costituzionali, né con l'istituzione. Lo hanno capito anche i sassi! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e dei senatori D'Alì e De Pin*). Sono passati quasi tre anni da quando abbiamo rinnovato le Commissioni. Ci stiamo avvicinando al termine dei tre anni e il rinnovo delle Commissioni prima si era deciso di farlo a conclusione della legge di stabilità, poi è stato fissato il termine del 20 gennaio per il rinnovo delle Commissioni e adesso viene chiesto di spostare in avanti tale termine, anche di sole ventiquattr'ore, a condizione, però, che il giorno prima si votino le riforme. Il senso di questo mi sembra assolutamente evidente: la maggioranza, o meglio il Governo, ha paura di non avere i 161 voti per far approvare la riforma costituzionale in Aula (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*) e pensa di conquistarli dicendo: «Cari ragazzi, colleghi della maggioranza, se volete le Presidenze e le Vice Presidenze delle Commissioni, dovete votare le riforme». (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e CoR*). Ciò detto, io non comprendo e mi dispiace che qualcuno abbia accettato di votare in questo modo, perché davvero bisogna essere degli autolesionisti. Forse lo si è fatto perché dopo ci sarà la spada di Damocle del rinnovo dei cosiddetti incarichi di Governo, quindi li tengono in sospenso per poter portare a casa ancora qualche voto. Ragazzi miei, la maggioranza di Governo con questi ricatti è dimostrato che non esiste più: si realizza solo con il rinnovo delle cariche e delle poltrone. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut, CoR e della senatrice Simeoni*). Dopodiché, con buona pace di tutti, dopo che saranno approvate le riforme costituzionali con la maggioranza ufficiale e politica, si passerà tranquillamente ad approvare il disegno di legge sulle unioni civili facendo una nuova maggioranza tra PD, M5S e SEL. Questa è coerenza? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Vi dico di andare avanti così, perché prevedere un giorno e mezzo in Commissione e due giorni in Aula la settimana prossima, aver addirittura accolto la richiesta del Nuovo Centrodestra di fissare un orario di chiusura e per il voto finale, significa, da una parte, che si pensa già di tornare a casa e del resto non interessa niente nella maniera più assoluta e, in secondo luogo, che si stanno contingentando ancora una volta i tempi sulla riforma costituzionale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Io ho apprezzato, signor Presidente, quando questa mattina lei ha rifiutato di limitare eccessivamente la discussione sui temi della giustizia e ha detto che non possiamo strangolare quel dibattito. Se non è giusto strangolare il dibattito sulla giustizia, ancor di più non deve esserlo sulla riforma costituzionale.

A questo punto vi dico tanto peggio, tanto meglio, fate tutto quello che volete. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e CoR*). In quest'Aula forse avrete i 161 voti con i ricatti, ma nel Paese siete al 32 per cento e il 78 per cento vi boccherà questo cavolo di referendum! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e CoR*). Vivaddio, il signor Renzi ha detto che se al referendum la riforma viene bocciata va a casa: prepari allora gli scatoloni! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, CoR e della senatrice Simeoni*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, mi ero illusa che nella terza lettura al Senato di quella che mi rifiuto di chiamare riforma ma che definisco sgorbio e sgarbo alla Costituzione, ci sarebbe stata la possibilità di non assistere al solito repertorio (che ormai conosciamo abbastanza a memoria) di forzature, violazioni procedurali e ricatti. Tuttavia, evidentemente le feste natalizie mi avevano portato a essere più buona e quindi ad avere anche pensieri più positivi, invece ancora una volta devo constatare con grande rammarico che purtroppo non cambia la modalità con cui si vuole raggiungere l'obiettivo di scassare la nostra Costituzione.

Lo dico, signor Presidente, perché la forzatura di oggi e di ieri in Commissione è francamente ancora più stonata di molte altre. Lei lo sa perfettamente: sapevamo da tempo che la Camera avrebbe votato l'11 gennaio, lo sapevamo anche prima di Natale. Lo sapevamo da molto tempo e sapevamo quindi che

saremmo arrivati al voto finale non prima del 13 aprile. Avevamo quindi tutte le possibilità di rispettare il calendario che ci eravamo dati e di fare le nostre discussioni, visto che è l'ultima volta che il Senato esamina la riforma ed è l'ultima possibilità che questi senatori hanno di parlare della Costituzione da questi scranni ai cittadini, che poi saranno chiamati a confermare o a non confermare - come noi ovviamente speriamo - questo disegno di legge di revisione costituzionale. È l'ultima volta che i senatori potranno - come senatori - spiegare i loro sì, i loro no, le loro perplessità, e non solo in quest'Aula. Non è un dibattito solo per noi Presidente, è un'opportunità per spiegare meglio la riforma e rivolgersi ai cittadini stessi.

Le pause che la Costituzione indica con chiarezza nell'articolo 138 per la revisione costituzionale non sono concepite per perdere tempo, come magari pensa il nostro Presidente del Consiglio quando allude a perdite di tempo, ma hanno delle motivazioni, come lei sa perfettamente Presidente, perché conosce molto bene la Costituzione. Sono pause che servono a riflettere, perché accadono molte cose nel frattempo e possono essere portati altri argomenti che possono servire a ripensarci. Evidentemente l'ipotesi del ripensamento è stata presa in considerazione; infatti, per evitare che qualcuno possa ripensarci, si sottopongono la nuova deliberazione e l'ultimo voto che il Senato potrà esprimere - questo è l'ultimo sgarbo alla procedura democratica ed è una macchia indelebile - ad un'ombra non piacevole, Presidente, perché si antepone in calendario l'esame della riforma costituzionale al rinnovo delle Commissioni. Come lo vogliamo chiamare questo? Voto di scambio? Un magistrato lo chiamerebbe così. Infatti, se non ci fosse il tentativo di acquisire i 161 voti dando in cambio dei posti e delle Presidenze, non avremmo modificato assolutamente la data di rinnovo delle Commissioni.

Vorrei ricordare che la Camera ha già rinnovato da molto tempo le Commissioni. Noi abbiamo discusso varie volte in Capigruppo del rinnovo delle Commissioni. Dentro il Gruppo del Movimento 5 Stelle nel frattempo si sono avvicinati due o tre Capigruppo, ma prima della pausa avevamo fissato la data - e lei Presidente, per la verità, ci aveva sollecitato - in cui i Gruppi avrebbero dovuto comunicare i nomi dei membri delle Commissioni; avevamo fissato e calendarizzato - come ognuno potrà vedere - le date. Se le due questioni (approvazione della riforma e rinnovo delle Commissioni) non fossero in connessione non si sarebbero modificate tali date. Era stato calendarizzato l'esame in Commissione: si sarebbe svolta la discussione in Commissione con tranquillità e poi si sarebbero rinnovate le Commissioni.

Abbiamo molte questioni urgenti e il Paese lo deve sapere. Abbiamo richiesto ancora una volta la calendarizzazione del reddito di cittadinanza e del reddito di dignità, dopo che da più parti, da fonti che non possono certo essere sospettabili di appartenere all'opposizione, è stata indicata la priorità dell'intervento sul disagio sociale e contro la povertà, per dare una possibilità di riscatto a tanti uomini e donne che sono in grande difficoltà. Invece che cosa fa la maggioranza nella riunione dei Capigruppo? Antepone innanzitutto la discussione della riforma, e se si comportano bene, se si acquisiscono 161 voti (anzi, se se ne prende qualcuno in più che magari prima non c'era), ci sarà una bella ricompensa. In questo modo si evita qualsiasi difficoltà e problema all'interno della maggioranza: si compattano sui posti e poi si vedrà il resto, dopo che hanno dato il loro voto su una riforma. Ma noi lo sappiamo perfettamente che qui non c'è mai stato un voto libero, signor Presidente. Ripeto, qui non c'è mai stato un voto libero! Perché, anche dentro la maggioranza, molti senatori non erano affatto convinti nei loro pareri e opinioni su questo passaggio. (*Commenti del senatore Cociancich*). Sì, per le tante discussioni che abbiamo avuto. Non c'è stato un voto libero.

Questa volta potevate tranquillamente fare come avevamo detto: si rinnovavano le Commissioni, ed era nel vostro interesse allontanare qualsiasi ombra. Nel passaggio delicato di una modifica costituzionale così profonda era interesse anche della maggioranza evitare, farlo nel migliore modo, nel modo più limpido e più trasparente. Era anche nel vostro interesse! Questa è un'ulteriore macchia. Invece cosa si è fatto? Si è chiesto anche il contingentamento. Ma quali emendamenti c'erano, adesso? Lo sappiamo tutti che non c'è alcuna possibilità di presentare emendamenti né ordini del giorno. Qual era il problema? Cosa aveva fatto questa volta il senatore Calderoli? Non poteva far niente, non poteva presentare centinaia di migliaia di emendamenti, né poteva farlo alcun altro Gruppo. Quindi non c'era

alcuna esigenza di contingentare, di strozzare anche quest'ultima possibilità di discussione libera e franca in quest'Aula.

Per fare questo oltretutto si è fatta un'altra operazione. Per strozzare tutti i tempi che cosa è accaduto? Abbiamo fatto tutti questi spostamenti, e le unioni civili...

PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione del suo intervento, senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). La discussione sui giornali durante queste vacanze natalizie verteva sull'affido rafforzato, sullo stralcio o no, se noi e il Movimento 5 Stelle avremmo votato a favore, se c'erano maggioranze variabili, e ovviamente tutti pensavamo che per una volta si tenesse fede alla parola e al voto dato. Invece no, il tema non sarà trattato più il 26 gennaio ma verrà spostato al 28, e state certi che sarà spostato ancora, perché magari in ballo ci sarà qualche altra cosa.

Signor Presidente, noi siamo molto sereni. Il Presidente del Consiglio ha voluto fare su di sé il plebiscito; ieri ha anche annunciato che si ritirerà definitivamente dalla politica in caso di un esito negativo, tramutando il *referendum* confermativo. La Costituzione lo prevede ed è fatto in quel modo perché era lo strumento delle minoranze del Paese che dissentono; così è stato costruito, ma lui l'ha trasformato in un plebiscito. Ma chi di plebisciti ferisce, di plebisciti può perire. Per quanto ci riguarda, ci applicheremo in nome della Costituzione e del sistema democratico di questo Paese e respingeremo al mittente il suo plebiscito e quindi anche questa riforma costituzionale.

La mia proposta l'ho fatta con molta chiarezza. Per la prossima settimana secondo noi devono rimanere ferme le date per il rinnovo delle Commissioni, così come erano previste, e prevista la discussione già da martedì del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che è in Commissione ormai da moltissimo tempo.

Chiedo inoltre la calendarizzazione della mozione relativa alla privatizzazione delle ferrovie, altro argomento di cui si parla dappertutto, visto che si sta cominciando a discutere anche del decreto legislativo e la settimana prossima, martedì 26 gennaio, la discussione delle unioni civili. C'è tutto il tempo, fatte le unioni civili, di calendarizzare poi le riforme costituzionali. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Castaldi e Mussini*).

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, è ben misero lo spettacolo che sta dando questo Parlamento. È ben misero lo spettacolo di una democrazia che viene trasformata in cleptocrazia, Presidente, dove tutti cercano di trarre il massimo del profitto da qualunque cosa, persino da una misera Presidenza, Vice Presidenza o Ufficio di segreteria di una Commissione. Svendere le riforme costituzionali, Presidente, per un migliaio di euro al mese in più è un atto vile, è un tradimento. Signor Presidente, è un tradimento!

Noi lo abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo: non è possibile far anche solo sospettare che lo slittamento della decisione sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni sia derivato da un qualche mercimonio sulla riforma costituzionale. Non è ammissibile per il nostro Parlamento e per il nostro Stato, perché questa è una macchia indelebile, è una vergogna! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È evidente a tutti cosa c'è dietro questo baratto: non ci sono questioni di tempi o di emendamenti. Noi avevamo un calendario: il 20 si fanno le Commissioni, dopo si discute d'altro. Cambiare adesso, in questo modo, getta un'ombra, Presidente, mette la firma sulla riforma costituzionale di questa maggioranza, una riforma della cleptocrazia non della democrazia.

Aggiungo un'altra osservazione, Presidente, un richiamo al Regolamento. In Parlamento i diritti delle opposizioni, in particolare del Movimento 5 Stelle, vengono calpestati da tre anni. Noi chiediamo, signor Presidente, che, data la sua funzione, lei imponga il rispetto del Regolamento del Senato che prevede, lo ricordiamo, all'articolo 53 (programmazione dei lavori) che ogni due mesi almeno quattro sedute siano destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni. Questo non è accaduto, Presidente! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questa è una violazione di un atto superiore ad un atto avente forza di legge: il Regolamento del nostro Senato. Questa è una maggioranza che viola le leggi e calpesta le leggi fondamentali, signor Presidente. Lo fa dentro queste Aule e lo fa fuori ma in questa sede è gravissimo perché è in gioco la democrazia e i diritti delle opposizioni che lei deve far rispettare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, qual è la modifica di calendario che chiedete?

GIARRUSSO *(M5S)*. Noi chiediamo, come abbiamo fatto in Conferenza dei Capigruppo, che venga data precedenza al disegno di legge sul reddito di cittadinanza e venga rispettato il calendario per la formazione e la composizione delle Commissioni.

[ROMANI Paolo](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per la disponibilità da lei dimostrata nella convocazione, questa mattina, della Conferenza Capigruppo che ha consentito, seppure in un giorno sul quale non siamo d'accordo, di calendarizzare la mozione di sfiducia al Governo sul problema delle banche. Non siamo d'accordo sulla data del 26 gennaio che è stata proposta a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, perché abbiamo ricordato questa mattina che la possibilità di calendarizzare tale mozione al Senato avviene in concomitanza con una calendarizzazione già avvenuta alla Camera, già decisa e deliberata dalla Conferenza dei Capigruppo della Camera per il 19 gennaio. Ci sembrava quindi che il passaggio della mozione di sfiducia al Senato potesse essere calendarizzato nello stesso giorno già deciso alla Camera, quantomeno nel rispetto del garbo istituzionale e del rapporto fra le due Camere (ancora per poco), ma anche per consentire al Senato di affrontare questo tema, avendolo la Camera già affrontato in sede di mozione di sfiducia individuale (il tema rimane lo stesso). Questo non è stato possibile e quindi la proposta di modifica che avanzo in esordio del mio intervento è di posticipare la discussione sulle riforme costituzionali, che in base alla sua proposta è prevista per i giorni 19 e 20 della prossima settimana, inserendo martedì 19 la discussione della mozione di sfiducia al Governo e spostando alla settimana successiva, a partire da martedì 26 gennaio, la discussione sulle riforme costituzionali.

Sul tema della mozione di sfiducia, che riguarda il problema delle banche, mi permetto di ricordare in Aula quanto abbiamo già ricordato in Conferenza dei Capigruppo, cioè che sarebbe importante che il Presidente della Commissione finanze - non so se adesso è in Aula, immagino di sì - affronti immediatamente la discussione relativa all'istituzione di una Commissione di inchiesta in merito. Infatti è sì importante approvare la mozione di sfiducia al Governo su questo tema, ma di ben altra importanza è l'istituzione di una Commissione di inchiesta. Siccome mi pare che da parte di tutti i Gruppi ci sia una sensibilità comune, mi auguro - ribadisco in questa sede quanto abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo - che il più velocemente possibile la Commissione finanze possa cominciare ad affrontare il tema dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. C'è una proposta di Forza Italia e della Lega, c'è una proposta del Movimento 5 Stelle e mi sembra che ci sia anche una proposta della maggioranza, sebbene non ancora validata dagli Uffici (ma penso che lo sarà tra pochi istanti).

Passando al terzo elemento, non farò altro che ribadire quanto detto in altri interventi che mi hanno preceduto. In questa occasione siamo all'ultima lettura da parte del Senato sulla riforma costituzionale. È incredibile immaginare che la scadenza dei tre mesi per il Senato è oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio la presidente Finocchiaro, come anticipato in Ufficio di Presidenza della 1a Commissione, farà la sua relazione. Bene, considerando che il Senato sostanzialmente abroga se stesso, quantomeno rispetto alle attuali funzioni e quantomeno rispetto al rapporto fiduciario con il Governo (come stabilito dalla riforma costituzionale), qui si adotta un meccanismo che prevede che la riforma sia affrontata in Commissione in poche ore di discussione. Non ci sono da presentare emendamenti né mozioni, ma c'è solamente da fornire al Paese una rappresentazione di cosa sia il Senato. Il Senato deve allora avere il tempo e la possibilità per un dibattito ampio per dire al Paese e ai cittadini italiani, che affronteranno questo tema nel prossimo *referendum*, che tipo di riforma costituzionale si intende fare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Fra le riforme previste c'è la sostanziale abrogazione di

quest'Assemblea. Questa è l'ultima occasione che ha il Senato di parlare di se stesso e si costringe il Senato a tempi contingentati. È una proposta inammissibile, inaccettabile e che non porterà lontano. La maggioranza ha tutto il tempo, in quanto la Camera è obbligata ad attendere il mese di aprile, in attesa che decorrano i tre mesi, per poi arrivare al *referendum* in autunno. Avremmo avuto pertanto tutto il tempo a disposizione. Non si capisce per quale straordinario motivo la data del 26 sia inaccettabile rispetto alla data del 19. È una cosa che non si capisce, che non si comprende e che non si può accettare.

Quindi, caro Presidente, mi auguro che anche lei, garante di questa istituzione come Presidente *pro tempore* di un Senato che sappiamo cosa diventerà e che non sarà sicuramente lo stesso, si faccia garante di quest'Assemblea, di coloro che oggi la rappresentano, di coloro che oggi assistono a questo dibattito, per consentire al Senato di rappresentare - ribadisco, senza emendamenti, senza mozioni, senza risoluzioni e senza pregiudiziali, ma solo con un dibattito alto, unico e definitivo - quale sia l'esito finale di quest'Aula. Penso che il Senato se lo debba e se lo possa permettere, anzi ritengo che debba assolutamente e necessariamente permetterselo.

Le chiedo quindi con forza - e lo chiedo anche ai partiti di maggioranza - di fare in modo che questo dibattito non sia costretto in pochi minuti o in poche ore in Commissione e non sia affrontato con tempi addirittura contingentati in Aula. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Sandro Pertini», di Alatri, in provincia di Frosinone, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

BONFRISCO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, provo a dare qualche risposta al senatore Paolo Romani, che ha svolto un bell'intervento, come già aveva fatto in Conferenza dei Capigruppo, mettendo in evidenza alcune incongruenze che, dette da Paolo Romani, che ha partecipato all'iniziale tentativo di riforma condivisa della fine del bicameralismo perfetto e, quindi, dell'eliminazione di questo ramo del Parlamento, risultano doppiamente serie e meritevoli di attenzione.

All'attenzione del senatore Paolo Romani, però, non corrisponde l'attenzione che mi sarei aspettata, dopo le letture e i molti voti che si sono espressi in quest'Aula, come in quella della Camera dei deputati, da parte della maggioranza. Infatti, la risposta che do al senatore Romani, che si domanda perché si debba fare questa ennesima forzatura, è semplice: la forzatura deve essere fatta perché, se non sotto ricatto, questo voto probabilmente non si realizza; oppure, in questo voto, ci sono alcuni voti che sono considerati meno nobili, dei quali ci si vergogna e non li si può far considerare, dal punto di vista della rappresentazione, anche fisica, di quest'Assemblea, utili o necessari al passaggio finale della riforma e si preferisce, invece, annacquare quel voto, del quale ci si serve quando serve, ma che formalmente non deve essere essenziale per l'approvazione di un testo così importante.

Traduco in una parola, signor Presidente, e chiedo la sua attenzione, perché a lei in particolare rivolgo la mia richiesta e la mia perorazione. È una perorazione profonda, che le ho già rivolto in altre occasioni, quando, ogni volta, signor Presidente, le ho chiesto di garantire l'imparzialità del suo ruolo.

Scusi, signor Presidente, vedo che sta parlando con il senatore Gotor: mi rendo conto che il collega pone sempre questioni importanti, ma forse quella che le pongo io è la più importante di tutte, perché riguarda il suo ruolo.

Io non entro nel merito delle valutazioni politiche; ci sarà il momento per farle e credo anche che abbia ragione chi pensa che chi doveva votare le riforme le ha già votate e continuerà a votarle; chi doveva

votare contro le riforme l'ha già fatto e continuerà a farlo. Prendo atto con grande soddisfazione che il Gruppo di Forza Italia ha abbandonato una posizione sbagliata, che aveva consentito a questa riforma di camminare a passi giganteschi, saltando tante procedure e tante questioni regolamentari.

Ma è a lei, signor Presidente, in ultima istanza, che rivolgo questa richiesta. Nel voto finale consenta a quest'Assemblea di lasciare agli atti del dibattito costituzionale più rilevante degli ultimi anni il proprio pensiero e la propria azione riformatrice, a prescindere dalle posizioni, perché sul piano delle posizioni politiche rappresentate in quest'Aula c'è - grazie a Dio - un *referendum* popolare, che confermerà o no tutta l'impostazione di questa riforma, che, come noi tutti sappiamo, è avvenuta e si è sviluppata a forza di strappi e forzature. E in merito ho una certezza, e non solo per l'esiguità dei numeri di questa maggioranza nel Paese reale. Questa maggioranza, infatti, per una serie di motivi non da ultimo legati alla procedura attraverso la quale si vota prima, per esempio, del rinnovo delle Commissioni, quei numeri nel Paese non li ha; non li ha il Partito Democratico, non li ha NCD, non li ha nessuno di coloro che oggi si muovono nel combinato disposto di una serie di considerazioni, tutte importanti, che mutano, muteranno e tentano di mutare addirittura l'assetto economico e politico del Paese. Il ministro Delrio sa bene a cosa mi riferisco, perché ieri in quest'Assemblea ha dovuto rispondere a precise accuse che sono state rivolte dal senatore Malan in merito alle procedure per il rinnovo delle concessioni autostradali del Paese, che rappresentano uno degli assetti più importanti e dei *business* più remunerativi.

Si tratta di un pezzetto di quel ricatto complessivo a causa del quale ci troviamo ad anticipare il voto sulle riforme costituzionali prima del rinnovo delle Commissioni cui, non a caso, la Camera dei deputati, rispettando il suo Regolamento, ha provveduto nel settembre scorso. Noi ci attiviamo solo oggi, con grande ritardo, per consentire prima il voto finale sulle riforme costituzionali e poi il rinnovo delle Commissioni e magari, a seguire, il rimpasto di Governo.

Ad ogni modo, signor Presidente, ciò non attiene alla mia richiesta. Io sono qua a chiederle di essere garante, signor Presidente del Senato, della regolarità di una procedura, perché sul piano del merito tutti possiamo farci carico di risolvere problemi, di velocizzare tempi e di essere al passo con le richieste della società italiana. E allora, se vogliamo essere al passo con le richieste della società italiana, ci sono alcune emergenze che vengono prima delle riforme costituzionali.

Come ricordato dal presidente Paolo Romani e anche da altri Capigruppo, il tema della tutela del risparmio degli italiani - glielo garantisco, signor Presidente - è più importante del fatto se il Senato continui ad essere oppure no un'Assemblea parlamentare. Che il risparmio degli italiani sia al sicuro nel nostro sistema bancario (e non solo) è più importante dell'anticipare e strozzare il voto su una riforma così importante, rendendolo subordinato a che cosa? Al rinnovo delle Presidenze delle Commissioni parlamentari. Pensate a quanto avete svilito questa riforma: lo avete fatto al punto tale che siete costretti a votarla prima di nominare Presidente di Commissione tizio o caio. Così poco vale questa riforma costituzionale, presidente Grasso?

Signor Presidente, il mio appello e la mia critica sono rivolti a lei, in quanto garante di ultima istanza. Le richieste che l'opposizione le ha finora rivolto non sono state quelle di garantirle il proprio diritto, perché quello, come vede, riusciamo a garantirlo comunque, ma di garantire la regolarità di una procedura e il rispetto verso un Paese che non può veder approvata prima una riforma costituzionale perché bisogna nominare i Presidenti di Commissione o perché Tizio deve essere nominato Sottosegretario e Caio Ministro. Quella è un'altra partita.

E, se me lo consente, vorrei sottolineare un'altra volta che, nel merito, non conta quali sono le posizioni che in quest'Aula si assumono sulle riforme costituzionali, in quanto di quello risponderemo al Paese, ciascuno per la propria parte di competenza e portando il valore della propria posizione, favorevole alle riforme, ma alle buone riforme. Oggi noi abbiamo solo l'obbligo di rispettare, fosse solo per l'ultima volta, nel suo ruolo, il ruolo di quest'Assemblea. Non mettete quest'Assemblea sotto ricatto. Lasciate che questa Assemblea possa fare, con tempestività, rapidità e serietà, il proprio lavoro. Se permette il ricatto del rinnovo delle Commissioni, mi spiace dirlo signor Presidente, lei si macchia di una grave colpa e si assume una grande responsabilità, che è quella dell'aver consentito ad una

maggioranza di usare lo scambio politico dentro quest'Aula, per ottenere dei voti che forse, probabilmente, diversamente non avrebbe. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, non ho compreso la richiesta di modifica del calendario che ha avanzato. Era questo il motivo per cui lei aveva la parola. Come si evince dal suo intervento, penso che lei si riferisca all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle banche o qualcosa del genere. È così?

BONERISCO (CoR). Esattamente. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Bene. Comunque, le vorrei ricordare che l'Assemblea è sovrana, poi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, formulo una richiesta ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del nostro Regolamento, che prevede che le mozioni sottoscritte da oltre il 20 per cento dei senatori siano calendarizzate entro trenta giorni dalla loro presentazione. In particolare, mi riferisco all'atto 1-00405, ovvero la mozione che impegna il Governo a non dotare gli aerei F35 di armamento nucleare, presentata nella seduta n. 439 del 29 aprile 2015. Avendo già 81 firme, avrebbe dovuto essere discussa entro un mese. Ora, siccome l'articolo 157 - mi segua, Presidente, perché è importante - prevede che lei si avvalga, in qualità di Presidente, dell'articolo 55, comma 6, che prevede che lei metta all'ordine del giorno le mozioni sottoscritte da oltre il 20 per cento delle firme dei senatori, anche senza decisione da parte della Conferenza dei Capigruppo e anche senza decisione dell'Assemblea, perché fa parte delle norme a tutela delle minoranze. Pertanto, le 81 firme di questa mozione sono sufficienti perché lei la metta all'ordine del giorno.

Io non chiedo la votazione in Aula, perché non ce n'è bisogno. Chiedo a lei di mettere quando vuole, la prossima settimana, all'ordine del giorno la mozione sulla dotazione nucleare degli F-35. Se non lo vuole fare, le chiedo perché non rispetti il Regolamento e mi auguro che mi dia una spiegazione soddisfacente altrimenti potremmo cominciare a pensare che sia un sostenitore della dotazione nucleare dei nostri aerei, il che, secondo me, non le farebbe onore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Pregherei tutti di indicare innanzitutto le richieste di modifica del calendario. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, seguendo il suo consiglio anticipo la richiesta di modifica da parte del Gruppo Lega Nord e Autonomie, che prevede che sia preposto il rinnovo delle Commissioni, a seguire la mozione di sfiducia al Governo Renzi, quindi la riforma costituzionale, la costituzione della Commissione di inchiesta sulle frodi di Banca Etruria e le unioni civili.

Vede, Presidente, come faceva saggiamente notare il senatore Calderoli poco fa, credo che la richiesta di parola da parte dei senatori in questo momento sia anche in funzione del fatto che probabilmente la settimana prossima ci sarà poco tempo per poter parlare della riforma costituzionale. In tal senso, Presidente, questa volta non rivolgo a lei un'accusa o un rimprovero, perché credo di avere intuito il suo pensiero in merito allo svolgimento dei fatti. Ritengo, però, che lei possa dare un serio segnale in rappresentanza della sua alta istituzione con una scelta: quella di non indicare una data di chiusura, ovvero di non contingentare il dibattito.

Il disegno ormai è tracciato. Verrebbe da dire che il Presidente del Consiglio stabilisce i termini del dibattito probabilmente leggendo le carte o consultando la Cabala, perché altrimenti non si comprenderebbe la scelta di imporre la settimana prossima quando, come è stato correttamente argomentato, non c'è - addirittura neanche in questo momento - il termine maturo per poterne discutere. Credo allora, Presidente, che lei possa dare, se possibile, un ultimo segno di rappresentanza della Presidenza del Senato e di dignità del Senato: non può essere accettato un contingentamento anche sul voto finale, anche sull'ultima lettura del disegno di riforma costituzionale in questo Senato. Non può essere fatto per rispetto dei cittadini, per rispetto della storia del Senato e per non creare

l'ennesimo precedente che negli anni a venire certamente sarebbe ricondotto alla sua scelta, e certamente andrebbe a inficiare un dibattito democratico che deve svolgersi invece fino in fondo.

Vede, Presidente, prima è stato argomentato che qui dentro non c'è stato un voto libero. No, un voto libero c'è stato, certamente da parte di chi ha votato contro quel disegno di legge costituzionale. Si può eccepire invece sulla libertà di voto di chi ha votato a favore di quel disegno di legge costituzionale. Il ricatto che sottende la modifica del calendario con le Commissioni pesa sulla coscienza di più di uno qua dentro, più di uno che, magari, ha fatto anche transumanza passando dall'opposizione alla maggioranza. E rivolgo l'ennesimo appello ai colleghi del Nuovo Centrodestra: fino a quando vi presterete a questi giochi? Spostare in là il termine delle Commissioni, far scivolare di qualche giorno il voto sulle unioni civili per garantire 161 voti al Presidente del Consiglio dei Ministri per poi finire con il prenderla ancora in quel posto? Ma fino a quando vi presterete a questi giochi veramente di bassa politica? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Fino a quando?

Presidente, parafrasando Tommaso Moro, è un cattivo affare vendere la propria anima per l'intero mondo, venderla per la Presidenza della Repubblica sarebbe un altrettanto cattivo affare, ma venderla per fare la Presidente di Commissione, senatrice Finocchiaro, che affare è? Qual è la dignità? Si difendano le prerogative del Senato e dei senatori che vogliono svolgere un dibattito libero in Commissione e in quest'Aula! Perché prestarci a questi giochi? Lo dico a lei, Presidente del Senato: perché? Il voto si concluderà necessariamente, trascorrono i tre mesi, trascorreranno i tre mesi anche per la Camera e si andrà a *referendum* e - viva iddio - quella sì che sarà l'ordalia per il Presidente del Consiglio dei ministri! All'uomo piace molto giocare d'azzardo e andiamo a leggere le carte, andiamo a vedere, perché quello sarà realmente un *referendum* tra chi vuole la democrazia e la libertà del Paese e chi, invece, vuole seguire le sue ciarle. Ma nel frattempo, si rispetti almeno la dignità del dibattito politico di questo Senato.

Presidente, le rivolgo l'ennesimo appello: non consenta il contingentamento dei tempi dei singoli senatori nel dibattito finale del Senato. Questa è l'ultima prova che lei potrà dare per dimostrare di essere all'altezza del ruolo per il quale io stesso la rispetto, pur non avendo votato per lei. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)*). Presidente, intervengo con poche parole per illustrare la mia proposta.

Conoscendo la sensibilità del Gruppo del Partito Democratico per i temi della trasparenza e la sua personale, formulo una proposta che è poi la più semplice: anticipare a domani la votazione delle Commissioni. Mi sembrerebbe la cosa più ragionevole, quella che sgombra e dà spazio, nella prossima settimana, ad ulteriore tempo perché non vengano contingentati gli interventi nel dibattito costituzionale.

La proposta che avanzo mi sembra semplice e concreta: votiamo domani le Commissioni e la settimana prossima recuperiamo del tempo, aggiungendo magari anche lunedì, per svolgere una discussione sul voto costituzionale che tenga conto degli interessi, della passione e della partecipazione non solo di noi senatori, ma anche di tutti i cittadini affinché ci sia un dibattito adeguato al voto sulla Costituzione.

Questo servirebbe a fugare anche altre ombre, visto e considerato che i giornali da giorni stanno parlando di un alacre dottor Aquilanti, visto negli uffici della Cassazione a perorare la causa di un'armonizzazione del voto referendario con il voto delle amministrative. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, FV, M, MBI) e del senatore Malan*).

[GIROTTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIROTTI](#) (*M5S*). Chiedo urgentemente la calendarizzazione della mozione 1-00421, che riguarda la stabilizzazione dell'*ecobonus*. La mozione è stata presentata da me, ma è stata firmata a macchia di

leopardo da tutto l'arco parlamentare, da senatori sia del partito di maggioranza, che del Gruppo Misto-SEL, del Gruppo Misto e così via.

È stata presentata una mozione simile anche da parte del principale partito al Governo.

Non sto quindi a ribadire, per l'ennesima volta, che si tratta di una misura che porterebbe alla creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro perché stabilizzando questa detrazione fiscale, daremo alle aziende un'ottica di medio periodo, nella quale poter investire e programmare, cosa che ora non possono fare e non hanno potuto fare negli ultimi anni.

Sapete benissimo che negli ultimi sei anni abbiamo perso quasi mezzo milione di posti di lavoro nel settore edile e che quindi si tratta di una priorità assoluta. Sapete benissimo anche che tale misura ci renderebbe più autonomi dal punto di vista energetico e ci renderebbe maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale, laddove veniamo da un mese nel quale i *mass media* non hanno fatto altro che riportare notizie sull'emergenza *smog* e per uscire da questa situazione di stagnazione ambientale dobbiamo affidarci alla danza della pioggia, neanche fossimo i pellerossa d'America.

Sappiamo benissimo che gli edifici consumano il 40 per cento del totale dell'energia che impieghiamo in Italia, per cui potremmo avere margini di miglioramento eccezionali e creare centinaia di migliaia di posti di lavoro: non lo diciamo noi del Movimento 5 Stelle, ma lo dicono la Confindustria, i sindacati, le banche, le associazioni di imprenditori e i centri studi, che sono tutti favorevoli a questa misura. Non c'è dunque alcun motivo per non approvarla, se non una miopia politica, che però, a questo punto, verrebbe attribuita a voi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CATALEO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, desidero avanzare due richieste. La prima è che venga calendarizzato il disegno di legge n. 1148, che prevede l'istituzione del reddito di cittadinanza. Ricordo a lei e a questa Assemblea che la discussione su questo disegno di legge è iniziata un anno fa e che più volte lei, signor Presidente, ha sollecitato, secondo una nostra indicazione, la Commissione Lavoro, previdenza sociale affinché si concluda la discussione in Commissione e si passi alla discussione d'Assemblea. Capisco che per la maggioranza e per il Governo parlare di povertà e aiutare le 2.759.000 famiglie che in questo momento sono in difficoltà in Italia non è una priorità e che le priorità di Governo sono meramente elettorali, tanto che, quando si vuole, anche in un mese, si approva una misura come il cosiddetto *bonus* degli 80 euro. *Bonus* che nulla o poco ha influito sulle famiglie povere italiane, e questo non lo dice solo il Movimento 5 Stelle, ma lo affermano i vari studi svolti dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia e da altri soggetti istituzionali.

Comprendo che è più facile approvare atti, come quello di ieri in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in cui si dice di dover approvare un piano contro la povertà minorile, ma facendo riferimento a risorse stanziare nella legge di stabilità, che sicuramente non possono sopperire a tutte le esigenze dei bambini poveri e delle famiglie povere italiane.

Tuttavia, chiedo a questa Assemblea e al Presidente di compiere finalmente un atto di responsabilità e di far diventare veramente una priorità, per questo Parlamento, il contrasto alla povertà in Italia. Ricordo che questa è una misura che solo in Italia e in Grecia non è prevista.

La seconda cosa che chiedo è che il Ministro dell'interno venga a riferire all'Assemblea sui fatti che coinvolgono il Comune di Catania e, nello specifico, su due temi. Il primo tema, sono le intercettazioni per le quali domani il sindaco Enzo Bianco verrà a riferire in audizione in Commissione parlamentare antimafia. Si tratta di intercettazioni che hanno coinvolto l'attuale sindaco Enzo Bianco sul caso del piano urbanistico attuativo (PUA) e sul progetto Stella polare, società che, secondo gli ultimi atti processuali, sembrerebbe fondata da soggetti contigui alle cosche mafiose della città di Catania. Inoltre, vorrei dire - e spero che la Commissione antimafia stia ascoltando - che il piano urbanistico ambientale (PUA), così come era stato definito ed approvato dal consiglio comunale, era stato rigettato dal Consiglio regionale dell'urbanistica della Regione Sicilia nel parere n. 199. Signor Presidente, questa proposta è stata successivamente rigettata dal consiglio comunale, che ha approvato il PUA così

come lo voleva la suddetta società Stella polare.

Vorrei poi che quest'Aula audisse il Ministro dell'interno anche su un altro tema, che riguarda sempre il consiglio comunale di Catania. Mi riferisco alla relazione che la Commissione antimafia della Regione siciliana ha appena ultimato e so che ha inviato alla procura - almeno dagli organi di stampa questo si sa - e alla Commissione antimafia nazionale. Sembrerebbe che alcuni consiglieri comunali del Comune di Catania, che in questo momento sono all'interno del consiglio, siano coinvolti in questioni mafiose e che quindi ci siano delle infiltrazioni mafiose. Questo è un atto grave. Chiedo dunque alla Commissione antimafia di fare chiarezza su questo e chiedo a quest'Aula di votare per avere l'audizione del Ministro dell'interno nel più breve tempo possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S. Numerosi senatori chiedono di poter intervenire).*

PRESIDENTE. Visto il numero delle richieste, d'ora in poi per illustrare le richieste di modifica del calendario sarà concesso un minuto.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Malan).*

Ha avuto la parola il senatore Endrizzi, poi.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, sto intervenendo sul Regolamento e sulla Costituzione: credo che dando un tempo diverso a persone che sono intervenute sulla stessa materia nella stessa seduta non si rispetti l'articolo 3 della Costituzione; ritengo peraltro che ciò non sia nemmeno compatibile con gli argomenti che abbiamo sentito, perché dobbiamo sgombrare ogni ombra di dubbio sul "silenziamento" di quest'Assemblea, che in realtà dovrebbe essere un ramo del Parlamento.

Detto questo, signor Presidente, io mi permetterò - e non la voglia considerare una scortesia - di non tener conto di questa cosa; mi conterrò nei tempi, ma le chiedo di non applicare pedissequamente ciò che ha appena detto.

PRESIDENTE. Lei sa benissimo che c'è una prassi ormai consolidata sotto questo profilo e quindi, siccome la parola viene data per proporre una modifica del calendario, con tutte le tolleranze necessarie per illustrare le singole proposte, naturalmente consideriamo questa prassi.

ENDRIZZI (M5S). Lei ha appena avuto prova del fatto che io ho rinunciato a dieci minuti per intervenire sul Regolamento; interverrò invece sulla priorità di quest'Aula, che è quella di riprendere credibilità e trasparenza agli occhi della Nazione.

Abbiamo visto qui dentro l'infiltrazione del potere esecutivo nella sede del potere legislativo: il Governo ha occupato queste Aule, ne ha occupato il calendario, ha dettato la linea legislativa e lo ha fatto non solo con continui voti di fiducia e decreti-legge, abusandone, ma impossessandosi dei tempi, dei modi e dei contenuti su cui riformare la Costituzione.

Oltre a questo, abbiamo visto ricatti politici vergognosi, subordinando l'azione di Governo e la prosecuzione della legislatura al compiersi di quella che anche io mi rifiuto di considerare una riforma della Carta di garanzia di tutti gli italiani. È vergognoso che un Presidente del Consiglio venga qui come un reuccio a dire: o così o tutti a casa, purtroppo potendo contare sulla debolezza umana di chi ancora non ha maturato i tempi per la pensione.

Abbiamo visto qui intimidazioni, abbiamo visto colleghi in Commissione affari costituzionali prima intimiditi e poi rimossi perché su quella che è la legge suprema, la Carta costituzionale, esprimevano un parere libero.

Abbiamo visto baratti, alcuni osceni nel retroscena del Nazareno, altri palesi e sfrontati, dove si barattava il voto sulla riforma costituzionale con la legge elettorale, con ciò affermando il principio che la legge, che dovrebbe essere di per sé solida, granitica, diverrà invece diversamente applicata in relazione ad una legge elettorale che potrà essere cambiata con il piacimento delle maggioranze.

Abbiamo visto poi baratti oscuri, denunciati qui dentro, addirittura ventilando compravendita e voto di scambio con consulenze a familiari. Il Movimento 5 Stelle su questo - unica voce - ha dimostrato la sua diversità facendo un gesto immediato e chiaro, cioè presentando un esposto alla procura per valutare le fattispecie di reato eventuali.

Più volte, lei ricorderà, nei mesi scorsi le abbiamo chiesto il rinnovo delle Commissioni per sottrarre la sua figura e il suo ruolo dall'orrendo dubbio che lei sia succube, volente o nolente, di un ricatto per poter aumentare il *budget* politico di compravendita e baratto del Governo.

PRESIDENTE. La prego di avanzare le richieste di modifica del calendario.

ENDRIZZI (M5S). La richiesta, Presidente, è che lei finalmente accolga l'accorato appello che più volte le abbiamo rivolto di rinnovare le Commissioni prima di ogni altro atto e sottrarre la sua figura in quest'Aula dal dubbio: un gesto di responsabilità e trasparenza che anteponga la garanzia delle istituzioni agli interessi personali, ciò in cui diciamo di essere diversi.

Quindi, la nostra richiesta di modifica del Calendario è quella di sospendere ogni attività prima che siano rinnovate le Commissioni. In subordine, poiché qualcuno si ostina a sostenere che il Regolamento non dice quando debba avvenire il rinnovo delle Commissioni dopo il biennio, le chiedo di convocare la Giunta per il Regolamento affinché ci dica quanto può essere distante il rinnovo dal primo biennio di legislatura. Con questo lei sgombrerebbe un altro dubbio sulla sua persona, perché, non essendovi la maggioranza del Partito democratico in Giunta per il Regolamento, sono mesi e mesi che la Giunta per il Regolamento non viene convocata. Dobbiamo fare chiarezza e lo può fare solo lei. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Malan).

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Veramente avevo chiesto io di parlare per un richiamo al Regolamento. È un intervento che verrebbe prima.

PRESIDENTE. Siccome lo stesso richiamo lo ha fatto il senatore Endrizzi ed io ho risposto, pensavo che fosse superato. Quando avrà la parola, che ha chiesto, potrà farlo.

MALAN (FI-PdL XVII). Avrei preferito parlare subito.

PRESIDENTE. Abbiamo una ventina di richieste di intervento, quindi rendetevi conto di quello che dobbiamo fare.

MALAN (FI-PdL XVII). Non si può violare il Regolamento.

PRESIDENTE. Assolutamente no, ma bisogna mantenere l'ordine dei lavori e far sì che tutti possano parlare.

MALAN (FI-PdL XVII). Per il tempo previsto dal Regolamento.

PRESIDENTE. Si deve parlare in relazione ai motivi per cui si chiede la parola. Prego, senatrice Donno.

DONNO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto vorrei fare una piccola precisazione perché mi appello alla sua funzione e soprattutto a quello che lei è stato: un uomo di giustizia.

A questo punto, le chiedo di tenere conto della mia sollecitazione per la modifica del calendario riguardo ad un atto che il Movimento 5 Stelle ha presentato, a mia prima firma: la mozione 1-00503, pubblicata il 22 dicembre nella seduta n. 556 (la aiuto anche dandole questi riferimenti).

Intendo chiedere a lei che si faccia carico, per conto dei cittadini italiani, salentini, del popolo degli ulivi o comunque per la salvaguardia del territorio, della calendarizzazione di una mozione che riguarda il ministro Martina, le sue gravi inadempienze e soprattutto le sue responsabilità nella gestione della presunta emergenza *xyllella*, che ha provocato una mattanza degli ulivi.

Dalle forze di maggioranza, soprattutto dal Partito Democratico, ci siamo sentiti chiamare addirittura complottisti, e invece le nostre istanze di due anni fa sono state avvalorate anche dalle indagini condotte dalla procura di Lecce, che ci ha dato ragione. E gli sviluppi che si sono avuti ci hanno dato ancora di più ragione, perché si è accertato che la causa dell'essiccamento degli ulivi non consiste nella *xyllella*, ma ce ne sono varie.

PRESIDENTE. Questo è il merito della mozione e potremo affrontarlo se sarà calendarizzata.

DONNO (M5S). Signor Presidente, le chiedo veramente, a nome di tutti quei cittadini che hanno subito la mattanza degli ulivi sui territori salentini e del Brindisino, che sono stati sostenuti anche dalle

procedure di ricorso che ha avvalorato il TAR del Lazio. Tengo a precisare che domani la procura di Lecce ascolterà il ministro Martina, titolare di queste vergognose situazioni che si sono verificate. Le chiediamo una vera giustizia e di farsi carico della calendarizzazione della suddetta mozione.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, noi chiediamo che, contestualmente alla calendarizzazione delle mozioni di sfiducia al Governo sul tema delle banche, venga inserita e calendarizzata la mozione 1-00505, con la quale chiediamo che il Governo avvii il procedimento di revoca del Governatore della Banca d'Italia. Riteniamo infatti che tutta questa vicenda sia gravissima e che dobbiamo dare risposta ai risparmiatori, che in questo momento si trovano in grande difficoltà, per ragioni di trasparenza e di correttezza, in particolare sul ruolo che ricopre la Banca d'Italia.

È necessario che ci sia da parte del Governo una verifica sull'attività svolta, su quanto era a conoscenza o meno della Banca d'Italia e su un operato assolutamente dovuto di vigilanza. Data la tematica delle altre mozioni già calendarizzate, chiediamo che venga contestualmente inserita la suddetta mozione.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'esito della Conferenza dei Capigruppo mi rafforza nella mia più volte sostenuta convinzione che una riforma costituzionale di ampio respiro non può essere affrontata da un Parlamento, che è anche impegnato sul fronte ordinario del Governo, della formazione delle leggi e oggi, dato il periodo, sul riassetto delle Presidenze delle Commissioni. Sono troppe le compromissioni che l'ordinarietà della vita del Parlamento e del Paese offrono al Governo per poter condizionare il voto sulle riforme costituzionali, che sono ben più alta e nobile cosa rispetto all'ordinarietà.

Quindi io non le chiederò, perché l'ho già fatto purtroppo senza esito, il rispetto del Regolamento in ordine ai disegni di legge per i quali l'Assemblea ha votato la procedura d'urgenza oltre due anni fa e che dovrebbero essere calendarizzati d'ufficio, signor Presidente, senza che sia un Gruppo a richiederlo perché si tratta di una previsione regolamentare. Non le chiederò questa modifica del calendario bensì un'altra volta ad evitare che vi siano condizionamenti e mercati alla base del voto sulle riforme costituzionali. Si invertano le date decise per discutere le unioni civili e le riforme. Si votino prima le unioni civili, al posto delle riforme e le riforme al posto delle unioni civili. In tal modo, cioè posticipando il voto sulle riforme, evitiamo che il Presidente del Consiglio possa fare un compromesso per tre o quattro posti di Presidenza, e sia obbligato a fare un atto di vendita per un posto solo - perché quello è - e così vale per le Vice Presidenze. Questo, infatti, è il panorama del mercato in cui questo Governo ci ha abituato a vivere: si promettono posti per ottenere voti. Secondo la mia ipotesi, invece, si dovrebbero dare posti e se ne può dare uno solo.

Per quanto riguarda le unioni civili, si chiarirebbero le posizioni di alcune componenti della maggioranza prima del voto sulle riforme perché anche in tal caso si apre un mercato, già aperto all'interno dello stesso Partito Democratico, sullo scambio tra le modifiche alle unioni civili e il voto sulle riforme. Tutto questo ci deve portare, quindi, alla decisione di separare quanto più possibile il voto sulle riforme rispetto alle contingenze sia della vita interna del Senato, con il rinnovo delle Commissioni, sia della decisione su importanti disegni di legge come quello relativo alle unioni civili.

Quindi le ribadisco la mia proposta di inserire le unioni civili nella data già prevista per le riforme e di posticipare le riforme nella data già prevista per le unioni civili.

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, considerato che il PD, che è la prima forza di Governo, si è sempre dichiarato garantista rispetto ai diritti delle persone più deboli, chiedo che avvenga subito il rinnovo delle Commissioni, al fine di eliminare ogni dubbio, ed inoltre che venga inserita in

calendario, per martedì prossimo, in primo luogo la discussione dell'Atto Senato n. 1148 sul reddito di cittadinanza, in secondo luogo dell'Atto Senato n. 1950, ossia la *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, e in terzo luogo dell'Atto Senato n. 624 volto ad istituire una Commissione d'inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, che potrebbe essere estesa al sistema bancario.

Chiedo l'appoggio di tutta la maggioranza per dare una ferma e chiara dimostrazione che il Partito Democratico protegge i diritti e non i delinquenti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anche noi volevamo inserire un argomento nel calendario che ci è stato comunicato. In realtà avremmo preferito mantenere il calendario approvato prima delle vacanze natalizie sempre in quella Capigruppo fissata d'urgenza all'ultimo minuto, anche perché la discussione sulle unioni civili ci sta particolarmente a cuore e finalmente il Parlamento avrebbe potuto affrontarla seriamente. Evidentemente, però, le trattative sono ancora in corso e il Governo ha la necessità, ovviamente, di rinviarne la discussione sempre nell'ottica di peggiorare il testo. Noi comunque non ci abitueremo mai a leggere, tutte le volte, il calendario dei lavori d'Aula dai giornali e questo, per rispetto alla funzione di questo Senato e alla sua, Presidente, lo consideriamo davvero un fatto enormemente grave.

Avevamo letto tutti che il 19 gennaio era stato calendarizzato il voto sulle riforme e per l'ennesima volta vediamo che il Presidente del Consiglio ormai è diventato anche Presidente del Senato in quanto decide e calendarizza i nostri lavori d'Assemblea e ne dà annuncio attraverso i giornali.

Noi vorremmo aggiungere, rispetto alle modifiche che abbiamo già previsto, l'inserimento, nella giornata di mercoledì 20, del disegno di legge sulla Commissione di inchiesta sulle vicende di Banca Etruria, immediatamente precedente alla discussione della mozione di sfiducia al Governo, perché sarebbe paradossale discuterla senza parlare dell'istituzione di una Commissione di inchiesta.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, quindi questo Senato ha deciso di accelerare l'*iter* di un certo provvedimento per il Paese. Ma che provvedimento è? È un provvedimento che fa in modo che esisterà un Senato, ma che verrà tolto il voto ai cittadini. Noi invece proponiamo che venga inserita subito in calendario la discussione del disegno di legge n. 1477, a mia prima firma, volto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fallimento della società Deiuemar - Compagnia di Navigazione S.p.A.

Chiedo dunque anche ad altri parlamentari di supportare tale richiesta, perché questo fallimento ha portato alla miseria più di 13.000 famiglie. E chiedo a quest'Assemblea di accelerare l'istituzione di questa Commissione di inchiesta.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la mia proposta è di calendarizzare in Aula la discussione del provvedimento relativo all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle banche, inserendo la formula «ove concluso in Commissione». Abbiamo scoperto oggi in Conferenza dei Capigruppo che la proposta del Partito Democratico esisteva in televisione, ma non al Senato. Quando ieri il Presidente della Commissione finanze ha detto che non si poteva procedere alla discussione sulla Commissione di inchiesta, che tutti in televisione dicono essere urgente, si è scoperto che, mentre risultavano la proposta di Forza Italia, depositata dal presidente Romani, e forse anche quelle di altri Gruppi, quella del senatore Marcucci ancora non esisteva, perché mancava la firma alla bozza del testo, così come di prammatica viene recapitato dagli Uffici a chi presenta una proposta di legge.

Allora propongo di calendarizzare quella proposta, perché è urgente. Dico invece al presidente Zanda - cercando di non abusare dei tempi - che la calendarizzazione delle riforme costituzionali, per questo

passaggio decisivo, nelle date del 19 e 20 gennaio non ha alcun senso. Come ha già detto il presidente Romani, alla Camera prima del 13 aprile non si potrà votare; dunque votare una settimana dopo al Senato non cambia nulla. Cosa cambia in realtà? Colleghi dell'NCD, mi rivolgo a voi. Il Governo e il PD vogliono votare le riforme prima della discussione del disegno di legge sulle unioni civili, per evitare che quella discussione molto delicata possa determinare dei contraccolpi, oltre ad incidere sulla questione delle Commissioni e del rimpasto di Governo.

Quindi il calendario, presidente Grasso, oggi è un fatto altamente politico. Non è un problema di orario, di discutere un argomento prima o dopo. Si tratta invece di fare una discussione frettolosa dell'ultimo passaggio sulle riforme costituzionali - mi rimetto a quanto affermato dal collega Paolo Romani, perché non ho il tempo di andare oltre - facendo un'anteposizione, caro presidente Zanda, per evitare che un partito di maggioranza, che oggi ha un dissenso forte e politico su un tema delicato, casomai, discutendo prima le unioni civili, possa far maturare questo dissenso. È una vergogna: si fa tutto questo solo per questa esigenza. Mi auguro che i colleghi dell'NCD si rendano conto di tutto questo e mi auguro quindi che le nostre proposte di calendario vengano approvate.

Ho finito, signor Presidente, e la ringrazio per la tolleranza. Insisto perché anche la vicenda delle banche venga inserita in calendario. Caro senatore Marcucci, vai a firmare il disegno di legge e le bozze. Non puoi dire una cosa in televisione e poi non mandare avanti la proposta in Senato. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per un richiamo al Regolamento, che, all'articolo 89, comma 2, prevede che gli interventi siano di dieci minuti. Vorrei sapere qual è l'esigenza di calendario per cui bisogna ridurre gli interventi al di sotto dei dieci minuti, visto che il calendario è in via di definizione.

[PRESIDENTE](#). La parola viene data per le modifiche al calendario. Vi è un altro articolo del Regolamento in base al quale gli interventi devono essere coerenti con quello che viene richiesto. Bisogna bilanciare ed equilibrare e sia lei che io collaboreremo certamente per questo fine.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Questo sicuramente. Però ci sono concetti che, attenendosi strettamente al Regolamento, richiedono assai più di un minuto per essere espressi, altrimenti non ci sarebbe la regolamentazione e bisognerebbe prevedere un minuto sempre, per tutti, anche per i relatori, tanto nessuno guarda quello che si legge.

[PRESIDENTE](#). Dopo che ha parlato il Capogruppo e ha chiesto una modifica del Regolamento e ognuno avanza la propria richiesta di modifica è chiaro che bisogna dare un ordine ai lavori. Lei, però, questo lo sa benissimo, non è la prima volta che avviene.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Non capisco quale sia, però. L'ordine dei lavori lo decide lei, a suo arbitrio. Nessuno, infatti, ha deciso che bisogna votare il calendario entro le ore 12,30 o 13; lo decide lei, a suo personalissimo arbitrio. Credo che, quando si è stabilito di avere una Costituzione per un Paese democratico, questa non fosse per dare l'arbitrio ad una persona, ma per dare voce al Parlamento che rappresenta i cittadini. (*Applausi della senatrice Simeoni*).

PRESIDENTE. Ha la voce.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Vengo alla proposta. Propongo di sostituire la discussione sulla riforma costituzionale e sull'Atto Senato n. 361 sugli organismi sportivi (togliendoli dal calendario e reinserendoli, il primo, quando sarà terminato in Commissione e, il secondo, in data che potrà poi essere decisa da un'ulteriore Conferenza dei Capigruppo) con la discussione della mozione n. 487 del senatore Amidei, sottoscritta da 24 senatori e da ben sei Capigruppo, cioè tutti i Capigruppo dell'opposizione, che chiede al Governo di attrezzarsi per rispondere in modo soddisfacente - almeno vagamente soddisfacente - alle interrogazioni che oggi, in gran parte, restano senza risposta, risposta che quando arriva è comunque assai tardiva. È un fatto tutt'altro che secondario, proprio in una fase di esagerato irrobustimento delle facoltà del Governo: il Governo domina il calendario; almeno che

risponda alle interrogazioni; almeno, come ho detto ieri, prima di prendere provvedimenti pesantissimi proprio sugli argomenti oggetto di interrogazione.

Mi permetta una parola, signor Presidente, (non userò i dieci minuti) su quello che si sta prospettando ora, che è un fatto gravissimo, ossia che si proceda al voto definitivo, per quanto riguarda il Senato, sulla riforma della Costituzione anche senza che il lavoro, peraltro pochissimo, sia terminato in Commissione. La Costituzione e il Regolamento offrono garanzie eccezionali alla rapidità del voto in questa circostanza, cioè nel caso della seconda lettura conforme da parte del Senato. Non è davvero pensabile un ulteriore restringimento di queste prerogative: non si possono presentare emendamenti, ordini del giorno, pregiudiziali; in altre parole, sono previste la discussione generale e le dichiarazioni di voto.

Pensare di contingentare i tempi o addirittura di arrivare in Aula senza il voto in Commissione è una premeditata violazione dell'articolo 72 della Costituzione, che prevede che ogni provvedimento sia esaminato in Aula e in Commissione. Già questo non è avvenuto nella lettura precedente, perché in Commissione non si è fatto nemmeno un voto, e non è avvenuto su un altro provvedimento, che è stato inserito a gran forza in calendario; non facciamone un sistema. Sarebbe comunque impensabile, ma se nella riforma costituzionale questo articolo fosse stato soppresso ci sarebbe, per lo meno, una coerenza, non nel rispetto, ma nella violazione del Regolamento; almeno ci sarebbe una coerenza di propositi. Invece, anche nella nuova Costituzione si dovrebbe discutere un provvedimento prima in Costituzione e poi in Aula. Visto che è scritto nella Costituzione vecchia e nella - speriamo mai - Costituzione nuova, almeno in questo caso rispettiamo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, non abuserò del tempo che ho a disposizione, ma - cortesemente - non mi interrompa.

Credo si imponga un cambio del calendario alla luce delle dichiarazioni che il ministro Delrio ha rilasciato in quest'Aula proprio ieri. Ne leggo una riga testuale (si parlava di proroga delle concessioni autostradali): «Non c'è nessun regalo. Non stiamo prorogando nessuna concessione, non so a cosa faccia riferimento». Io invece so che questa è una menzogna, non so come meglio definirla. Perché, per esempio, i soggetti concessionari dell'autostrada Padova-Brescia, che sono per lo più privati, hanno già incardinato una negoziazione per la vendita della proroga della concessione, andando ad intascare 1.200 milioni di euro, che sono soldi pubblici che per nessun motivo al mondo devono andare nelle tasche dei privati.

Quindi, alla luce di tutto questo e considerato il fatto che il ministro Delrio non risponde alle interrogazioni, chiedo che venga inserito in calendario lo svolgimento di un *question time* con la partecipazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CAMPANELLA (Misto-AEct). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-AEct). Signor Presidente, intervengo per svolgere due considerazioni, la prima delle quali inerente alla scelta di comprimere i tempi riservati all'esame della riforma costituzionale.

L'esame in seconda lettura del disegno di legge costituzionale merita tutto il tempo necessario per la gravità del tema trattato. Credo che tutti dovremmo essere d'accordo sul fatto che non si tratta di un mero passaggio formale. Pertanto, un prolungamento della discussione ed un approfondimento del tema, anche sotto il profilo di cosa succederebbe se la riforma fosse approvata ed entrasse in vigore, sono necessari. Stiamo infatti parlando di una riforma che, se approvata, cambierebbe il senso del lavoro dei parlamentari e del voto dei cittadini per il rinnovo del Parlamento, nonché i rapporti tra Parlamento e Governo, che tornerebbero ad una situazione pre-liberale, con uno sbilanciamento netto dei poteri. Per questo motivo, credo sia francamente non opportuno, sbagliato e dannoso comprimere i tempi per la discussione sulle riforme, rendendo l'esame del provvedimento in seconda lettura un

momento di effettiva riflessione e non un mero passaggio formale.

A tal fine, propongo di sostituire la trattazione delle riforme in calendario con un altro tema che è - quello sì - urgente (l'intervento di poc'anzi del senatore Cappelletti ne ha dato segnale). In Commissione è fermo da mesi un provvedimento sulla regolamentazione delle rappresentanze di interessi (quelle che i giornalisti chiamano *lobby*). Il tema è importante, come si è visto anche in tutta una serie di episodi verificatisi nell'ambito delle banche, dei lavori pubblici e delle trivellazioni. Sicuramente ci sono dei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, tra i privati e il Governo, nonché tra i privati e i parlamentari. Questi rapporti vanno regolamentati al fine di renderli assolutamente trasparenti al fine di mettere i cittadini nella condizione di valutare l'operato dei parlamentari e i parlamentari nelle condizioni di sapere che le loro attività e le loro scelte saranno valutate anche in relazione ai rapporti che hanno avuto con i rappresentanti di interessi.

Questa, signor Presidente, è la proposta di modifica del calendario dei lavori che avanzo. (*Applausi dal Gruppo Misto-AEcT*).

[PETROCELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (*M5S*). Signor Presidente, mi sia consentita una piccola premessa. Lei ricorderà certamente che già due volte nei mesi scorsi chiesi alla sua persona tempi certi per il rinnovo degli Uffici di Presidenza delle Commissioni del Senato. La prima volta glielo chiesi a breve scadenza dal voto sulle riforme costituzionali alla Camera dei deputati, dove le Commissioni sono state rinnovate ormai da molti mesi.

Fatta questa premessa, quello che vengo a chiedere all'Assemblea e a lei, signor Presidente, è che il calendario approvato a maggioranza in Conferenza dei capigruppo venga modificato anticipando alla seduta di martedì della prossima settimana la trattazione del rinnovo degli Uffici di Presidenza delle Commissioni parlamentari, così come richiesto già da diversi colleghi, per fugare ogni dubbio sulla legittimità delle operazioni fatte prima dell'esame delle riforme costituzionali in Assemblea. Propongo altresì la calendarizzazione, sempre nella seduta di martedì prossimo, dell'interpellanza con procedura abbreviata 2-00331, riguardante la situazione della STMicroelectronics, un'azienda che si occupa del settore dei componenti microelettronici, molto importante per la nostra economia nazionale.

Tutto ciò, signor Presidente, per riportare questa Assemblea a trattare di questioni che riguardano il Paese, le imprese e i cittadini, piuttosto che di una riforma che molto probabilmente - me lo auguro - verrà bocciata, semmai dovesse andare avanti, dal *referendum* popolare confermativo.

[SCIBONA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (*M5S*). Signor Presidente, senza volere far perdere tempo all'Assemblea, visto che il Governo chiede il passo, mi accingo anzitutto a chiedere la calendarizzazione della mozione 1-00386 sulla seconda canna del traforo del Fréjus, sicuro che tutti i colleghi piemontesi sottoscriveranno questa mia richiesta; in secondo luogo, chiedo di portare in Aula l'Atto Senato n. 1307, in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine, che giace in 1a Commissione non so più da quanti mesi ormai, in attesa che si approvino una quindicina di emendamenti.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il giuramento di fedeltà alla Costituzione, che tutti abbiamo reso, comporta il rispetto non solo delle regole della Costituzione, ma anche dei valori e dei principi che quelle regole hanno determinato.

PRESIDENTE. I magistrati sì, giurano, ma come parlamentari non si giura; è una piccola precisazione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Chi di noi ha reso il giuramento ma anche quelli che non lo hanno reso, perché la funzione parlamentare è un giuramento collettivo di rispetto della Costituzione.

Ora, la Costituzione è travolta proprio in quei valori - basta leggere anche quanto ha detto oggi il

presidente Zagrebelsky - perché quei valori, che sono il fondamento della Costituzione, vengono traditi dalla Costituzione come riformata. Questo tradimento comporta che ciascuno di noi, non solo il Senato e i Gruppi, assumono una singolare responsabilità di fronte ai cittadini, agli elettori. Per questa ragione, Presidente, non è accettabile una riduzione del dibattito sulle riforme costituzionali ad una giornata e mezzo. La mia proposta, Presidente, è che siano dedicati tre giorni interi al dibattito, dalla mattina alla sera. Poi, in relazione a quelle che saranno le iscrizioni, allora sì che sarà possibile valutare di stabilire i tempi e rimodularli, però ridurre il dibattito ad una giornata e mezzo significa, Presidente, dire che non ciascun senatore potrà intervenire, ma quelli che i Capigruppo vorranno fare intervenire. Lei non deve consentire una cosa del genere di fronte al problema di riformare la Costituzione.

Ciascuno di noi è responsabile, indipendentemente dal Gruppo a cui appartiene. Per questa ragione, Presidente, credo che occorra lasciare al dibattito quello spazio necessario per far sì che i cittadini comprendano.

Lei ha letto quali sono state le risposte ai sondaggi: la maggiore parte dei cittadini non ha ancora compreso quali sono le ragioni di questa riforma, e quando lo capiranno forse sarà troppo tardi, se non riusciremo ad evidenziare le gravi lacune e i gravi tradimenti di un principio fondamentale: la Repubblica è fondata sul popolo, sulla volontà degli elettori, dei cittadini. Con questa riforma il cittadino viene dimenticato e sarà soltanto il Governo il vero architrave di questo nuovo Stato.

Per questa ragione, Presidente, credo che tre giorni siano il minimo indispensabile.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea ad allieve, allievi e docenti del Liceo scientifico-linguistico statale «Agostino Maria De Carlo» di Giugliano, in Campania, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Vi lascio fare le riforme costituzionali e anche il decreto ILVA, tanto uno più, uno meno, siamo al 10.5 per cento e ci può stare. Il collega Stefano Esposito, però, in televisione, lanciò la bomba, con me presente, che era stata presentata la proposta di istituzione della Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema bancario. Apprendo oggi che è una balla, nel senso che non è stata depositata perché avrei tanto voluto chiedere la sua calendarizzazione. C'è però quella sul Monte dei Paschi di Siena, che giace dall'aprile 2013. È in Commissione. Avete fatto qualche bieco tentativo di farcela trasformare in monocamerale e in un elenco di audizioni. Siccome il vostro stesso sindaco del PD di Siena ha dichiarato che la banca, dopo aver bruciato 10 miliardi di capitale, non può più sostenere aumenti di capitale - e 10 miliardi sono una finanziaria - sarà il caso di portare la discussione del provvedimento sull'istituzione di questa Commissione d'inchiesta in Aula dopo le riforme costituzionali e dopo il decreto salva ILVA. Non è possibile che dopo aver buttato 10 miliardi, dopo che la Fondazione Monte dei Paschi si è ridotta ad avere l'1,42 per cento del controllo della banca, quando prima era l'azionista di maggioranza, ancora non si sia fatto niente. Vi sollecito a depositare e portare in Aula la proposta di istituzione della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario perché l'ultimo caso di banca Boschi o banca Etruria insegna che non bisogna più lasciar perdere queste cose. Ci sono 130.000 famiglie truffate da voi e che attendono una risposta.

PRESIDENTE. Faccia la richiesta, per favore.

MARTELLI (M5S). L'ho fatta precedentemente: dopo le riforme costituzionali e dopo il "salva ILVA 10.5", inseriamo l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena e, ove già

depositata, anche l'istituzione della Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema bancario.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, uno dei motivi per cui si porta in Aula la riforma costituzionale con tanta urgenza è la presunta inefficienza del Senato nel trattare le leggi. Lei è la persona che dovrebbe garantire l'efficienza di questo Senato. Presidente, il lavoro in Commissione difesa sulla legge quadro sulle missioni internazionali è finito in data 22 luglio 2015 quando si è votato il provvedimento, che è pronto. Cosa facciamo? Aspettiamo di intasare l'Assemblea con un nuovo decreto-legge che dovrà scadere o prendiamo in considerazione i lavori già finiti? Credo che spetti a lei.

PRESIDENTE. È già calendarizzato per la prossima settimana e lo sa benissimo.

MARTON (M5S). Lo so benissimo, ma continuiamo ad aggiungere provvedimenti prima e non offenda l'intelligenza di quest'Assemblea: è chiaro che slitterà a dopo. Senza prenderci in giro, trattiamo prima i lavori già finiti e, quindi, immediatamente, già da oggi, la legge quadro. Noi lo finiamo in un giorno quel provvedimento. Non arriverà in futuro un altro decreto-legge che andrà a coprire un trimestre già passato e facciamo la figura di coloro che lavorano seriamente. Credo sia una questione di decenza. Non so se qui non ci si vergogna di quello che si fa e se si accetta supinamente ciò che viene imposto dal Primo Ministro o se invece si ha la dignità almeno di difendere il proprio lavoro. Credo che sia a vantaggio di tutti dimostrare di essere persone serie e di terminare in Aula quello che è necessario per i cittadini. Inseriamo nel calendario di oggi il provvedimento sulle missioni.

PELINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, le chiedo di anteporre al 19 gennaio la trattazione di un testo unificato di tre disegni di legge sulle politiche spaziali e aerospaziali, il cui *iter* in Commissione industria è iniziato nel giugno 2014. Noi attendiamo da ben quattro mesi il parere della Commissione bilancio per poterlo portare in Assemblea.

Sappiamo quanto siano di interesse nazionale le politiche spaziali dati i recenti successi delle nostre imprese aerospaziali e, soprattutto, quanto ciò sia importante per l'economia del nostro Paese; quindi, non è giustificabile il fatto di attendere un parere dalla Commissione bilancio da oltre quattro mesi: tutto questo potrebbe avvenire in brevissimo tempo, portando in Assemblea il provvedimento entro il giorno 19.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ha un minuto di tempo, senatore Scilipoti.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, capisco che stiamo avanzando delle proposte di modifica del calendario, ma tutto parte da una riflessione sul fatto che alcuni colleghi di maggioranza, che appartengono alla area di centrosinistra e di sinistra, vogliono strangolare il dibattito sull'ultimo passaggio dell'esame della riforma costituzionale, ovvero quel dibattito che forse rappresenterebbe una discussione all'interno di questa Assemblea, ma che non comprometterebbe né cambierebbe nulla. Pertanto, a mio giudizio sarebbe stato più opportuno che, da parte della maggioranza, ci fosse più disponibilità alla discussione, perché essa non arricchisce solo coloro i quali... (*La luce posta sul microfono del senatore Scilipoti continua a lampeggiare*). Signor Presidente, vedo che il mio microfono lampeggia e dunque devo concludere, ma se non mi dà la possibilità di fare una proposta...

PRESIDENTE. Se lei fa la proposta senz'altro, ma se lei fa solo una premessa...

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Voglio specificare, che non sono d'accordo con la proposta avanzata dal mio Capogruppo e quindi, intervenendo in dissenso dalla sua proposta, mi toccherebbe qualche minuto in più. Questo lo ha detto lei, qualche minuto fa, in questa Assemblea, intervenendo subito dopo il collega Malan. Siccome sono in dissenso dal mio Capogruppo, mi tocca dal punto di vista regolamentare qualche minuto in più, come lei ha detto poco fa. Permetta perciò che io faccia la

mia riflessione...

PRESIDENTE. Per dire questo ha già perso due minuti.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Siccome me ne toccano otto, me ne restano sei.

PRESIDENTE. Le ho detto che ha un minuto, senatore Scilipoti.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Visto che i colleghi dell'area di sinistra hanno preso questa posizione, mi rammarica che colleghi che, fino a qualche giorno fa, gridavano a gran voce che le regole della democrazia devono essere rispettate, oggi fanno orecchie da mercante e non sentono. Per concludere, vorrei rivolgermi alla sapienza di questi uomini e in modo particolare a quella del Capogruppo del PD, il senatore Zanda, chiedendogli se non sia conveniente intervenire sulle riforme costituzionali, magari senza il sorriso che mostra, in questo momento, il collega seduto accanto al capogruppo Zanda. Non credo, infatti, che la mia riflessione sia così strampalata; essa mira soltanto a dire che forse sarebbe opportuno concedere qualche minuto in più a coloro i quali hanno qualcosa da dire in quest'Assemblea sulle riforme costituzionali. Tanto non cambierà niente, ma sicuramente sarebbe un gesto che tutti noi potremmo apprezzare.

La mia proposta è dunque quella di anteporre la discussione del disegno di legge sul ripristino della sovranità monetaria al Paese Italia. Nel caso in cui la proposta non venisse recepita da parte dell'Assemblea, potremmo anteporre la discussione del disegno di legge sulla divisione tra le banche commerciali e le banche d'affari, per risolvere la situazione di grande drammaticità, che il Paese sta attraversando.

La ringrazio, signor Presidente, e ringrazierei, subito dopo di lei, il capogruppo Zanda, se volesse ascoltare la voce di questo piccolissimo senatore che chiede che venga concesso qualche minuto in più per discutere delle riforme costituzionali. *(Applausi dei senatori Malan e Rizzotti. Congratulazioni).*

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, intervengo per chiedere la calendarizzazione di un disegno di legge del Partito Democratico, a prima firma del senatore Filippi, volto ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati. Visto che in queste ore stiamo parlando proprio di questo tema e stiamo arrivando alla conclusione della riscrittura del codice degli appalti, chiedo che il disegno di legge, che è stato già approvato all'unanimità in Commissione, sia finalmente portato all'attenzione dell'Assemblea. Chiedo che ciò avvenga la settimana prossima o anche questa settimana, prima di parlare delle riforme costituzionali, su cui, come abbiamo detto, abbiamo tutto il tempo di poter ragionare e riflettere. Se invece lo scopo del nostro comandante e condottiero è quello di non farci parlare - naturalmente non mi riferisco a lei, signor Presidente, ma al Presidente del Consiglio - non eseguiremo le sue volontà e, anzi, ci opporremo alle volontà di quel grand'uomo che crede di essere.

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, innanzitutto desidero sottoscrivere quello che ha detto la collega Catalfo, in quanto le problematiche di Catania sono veramente complesse e andrebbero discusse in Aula.

In secondo luogo, mi faccio portavoce della Commissione antimafia e della presidente Bindi, che proprio anche ieri in Ufficio di Presidenza ci ha sollecitati a discutere la relazione predisposta dal Comitato presieduto da Claudio Fava circa le problematiche della informazione e del giornalismo. Questa interessante relazione è stata approvata all'unanimità ed è stata conclusa già nel settembre dell'anno scorso, quindi calendarizzarla in Aula mi sembra un atto dovuto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MUSSINI](#) (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, vorrei evidenziare la sensazione di inopportunità per lo spostamento del rinnovo delle Presidenze delle Commissioni, che crea un'ombra di possibile ricatto, perché metterà in crisi i rinnovi successivi.

A parte questa grande inopportunità politica, io comunque chiedo l'inserimento nel calendario non solo delle proposte già fatte per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Monte dei paschi di Siena, ma anche del disegno di legge da me presentato nel luglio 2013 recante l'inchiesta sul Banco di Desio. Chiedo inoltre che venga inserito un *question time* urgente con il ministro Giannini, perché grazie alla legge Giannini in questo momento la scuola è nel caos e ha bisogno di certezze e di risposte per una serie di procedure che non si capisce con quali criteri né con quali modalità potranno essere eseguite. (*Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni*).

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, mi sarebbe piaciuto ascoltare le ragioni per le quali si reputa opportuno anteporre la votazione delle riforme al rinnovo delle Commissioni, perché altrimenti si avalla l'idea che il ricatto sia la linea legislativa di questa maggioranza. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non ci sono stati interventi per far capire il motivo per cui si vuole questa anteposizione: forse ce ne è un altro che noi non vediamo.

Tuttavia, la mia richiesta di modifica del calendario concerne l'inserimento immediato (venerdì prossimo venturo) del disegno di legge recante il divieto dell'utilizzo della tecnica dell'*airgun*, perché purtroppo anche nel mare Adriatico aleggia questo sentore di ricatto. Tutte le amministrazioni locali a guida Partito Democratico avevano un problema Ombrina, che è stato bloccato dal punto di vista comunicativo ma non reale; il ricatto è stato svendere a 1.936 euro all'anno le isole Tremiti alla società Petroceltic, amica del Governo più fossile della storia di questa Repubblica. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle proposte di modifica del calendario.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo l'applicazione del Regolamento (nulla di particolare): nella fattispecie, dell'articolo 55, comma 3. Pertanto, prima di procedere alle votazioni, chiedo che venga aperta una discussione, con un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti, e che successivamente si proceda correttamente, come stabilito nel Regolamento, alla votazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Io avevo già detto che c'era già stato l'ultimo intervento sulle richieste.

SANTANGELO (*M5S*). Parlo di discussione.

PRESIDENTE. Quindi avevo già detto che le varie proposte di modifica al calendario potevano così riassumersi ed eravamo già in fase di votazione. (*Commenti*). Mi pare che siano state ampiamente discusse.

MALAN (*FI-PdL XVII*). È il Regolamento che lo prevede.

PRESIDENTE. Allora qualcuno chieda di intervenire, perché al momento non c'è nessuno. Appliciamo il Regolamento se c'è qualcuno che chiede la parola.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, giusto per chiarire, il senso di questo mio intervento è la dichiarazione di voto: avendo ascoltato tutte le proposte...

PRESIDENTE. Ho compreso. Non mi deve illustrare il Regolamento, ma deve intervenire in dichiarazione di voto.

CRIMI (*M5S*). Lo sto spiegando anche a chi...

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di spiegare il Regolamento. Faccia la dichiarazione di voto.

CRIMI (M5S). Presidente, sto cercando di spiegare anche il senso del mio intervento.

Sentite tutte le proposte di modifica del calendario avanzate, viene fuori un quadro abbastanza chiaro: secondo tutte le forze politiche di opposizione - e anche dai colleghi della maggioranza - si percepisce qualche malumore (che, per ovvi motivi, questi non possono palesare) perché il meccanismo di accelerare il voto sulle riforme costituzionali è semplicemente subordinato alla necessità di anticiparlo rispetto al rinnovo delle Commissioni.

Lei, Presidente, ha garantito - e sta rispettando tale impegno - che a gennaio si sarebbero rinnovate le Commissioni. Peccato che dovevano essere rinnovate già a giugno. Va bene, sono passati sei mesi. Lei ha garantito che, al rientro dal periodo delle feste natalizie, si sarebbe provveduto al loro rinnovo. Chiaramente non può tornare indietro su questo e, quindi, per poter garantire che il voto sulle riforme preceda il rinnovo delle Commissioni, bisogna accelerare su quella votazione.

È tutto un incastro: qui è talmente chiaro il ricatto che c'è dietro, ed uso questa parola perché di ricatto si tratta. Abbiamo assistito a qualcosa di simile quando dovevamo votare le riforme qualche mese fa ed era previsto in calendario l'esame del provvedimento sul senatore Calderoli che qualcuno ha provato a posticipare per tenere sotto scacco lo stesso senatore e il suo Gruppo parlamentare. E adesso lo si fa per tenere sotto scacco quella minoranza del Partito Democratico che magari voterebbe qualcos'altro o il Gruppo del Nuovo Centrodestra che qui non sento intervenire. Ci piacerebbe sentire anche la loro opinione, visto che questo mese provvedimenti molto importanti li vedono in una posizione molto critica e hanno già perso dei pezzi. C'è il provvedimento sulle unioni civili che non si sa se verrà calendarizzato o no, visto che il Governo (anzi, il Partito Democratico) preferisce calendarizzare prima una sfiducia al Governo anziché affrontare il nodo delle unioni civili. È una cosa che non si era mai vista. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Piuttosto che affrontare il tema delle unioni civili, su cui avete un problema - dovete ammetterlo - preferite far votare in Senato la sfiducia al Governo, cosa che avete sempre posticipato.

Il calendario viene fatto dalla Conferenza dei Capigruppo, non lo fa il Presidente del Senato, così come c'è stato fino ad adesso riferito. Alla Capigruppo la maggioranza è il Partito Democratico e, quindi, siete voi ad averlo scelto. Non nicchiate o fate finta che sia stato qualcun altro a sceglierlo. Fa comodo dire che una volta è il Presidente, una volta è la maggioranza e che l'Assemblea è sovrana. Detto questo, anche da parte di Nuovo Centrodestra non vedo alcuna reazione, ma sappiamo che al suo interno ci sono dei malumori.

A nome del Gruppo, avendo sentito tutte le proposte di modifica del calendario avanzate, credo che vi sia una soluzione per dirimere ogni dubbio. Qui si tratta di togliere ogni dubbio, come avete chiesto a gran voce in altre occasioni e anche negli ultimi giorni siete sempre pronti a sbandierare che bisogna togliere ogni dubbio su un ricatto. Per farlo è sufficiente, Presidente, che prima del 20 gennaio rinnoviamo le Commissioni. E la data la può scegliere lei, perché il rinnovo delle Commissioni è una decisione che spetta a lei. Le Commissioni devono riunirsi in mezz'ora, ma bastano anche venti minuti. In passato hanno fatto in cinque minuti le votazioni per il rinnovo delle Commissioni.

Oggi pomeriggio qualche Gruppo si riunisce, c'è tempo per fare le riunioni e gli accordi. È chiaro che il problema delle Presidenze delle Commissioni è riequilibrare gli accordi, togliere qualche Presidenza scomoda e premiare qualcuno che in questi anni si è distinto per aver garantito sempre l'appoggio al Governo, malgrado la pensasse in maniera diversa.

Questa è la situazione in cui ci troviamo. Bisogna dirimere ogni dubbio, Presidente, e credo spetti a lei almeno rivolgere questo invito all'Assemblea che lei ha detto essere sovrano e lo ribadisco anch'io. Credo, però, che un suo invito a dirimere ogni dubbio possa essere la soluzione di tutti i problemi, perché potrebbe spingere qualcuno a votare favorevolmente per l'inversione dell'ordine dei lavori.

Poi, visto che tocca a lei convocare le Commissioni per il rinnovo delle Presidenze - è una palla che rimbalza verso di lei e non verso l'Aula - lo faccia prima del voto delle riforme. Il 20 gennaio è previsto il voto sulle riforme come richiesto dal PD? Bene, allora il 17, il 18 o il 19 gennaio possiamo

venire in Senato, anche nella giornata di domenica, o quando lei vuole, e bastano cinque minuti, come abbiamo già visto. Il voto sulla Presidenza delle Commissioni occupa cinque minuti: venti schede da scrivere, votare e scrutinare. È una cosa quindi, che si può fare in qualunque momento.

Signor Presidente, rivolgo allora l'invito a rinnovare le Commissioni per fugare ogni dubbio, così da non poter più utilizzare la parola «ricatto». Finalmente saremo tutti più tranquilli e non utilizzeremo più quella parola per associarla al Partito Democratico, visto che negli ultimi due anni il ricatto in Assemblea è stata una costante da parte del Governo nei confronti del Partito Democratico e di tutto il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la ringrazio per le precisazioni, ma lei sa benissimo che, per convocare le Commissioni, occorrono le designazioni da parte dei Gruppi. Non esiste un potere sostitutivo del Presidente per poter designare di sua iniziativa i componenti delle Commissioni. Quindi, si possono convocare soltanto a seguito delle designazioni dei Gruppi. Convoco chi, se non vengono designati i componenti?

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, non è così!

PRESIDENTE. Questo è il Regolamento attuale. Quando sarà cambiato...

AIROLA *(M5S)*. Ma perché cambia le cose che dice il senatore Crimi?

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, abbiamo ascoltato tutta una serie di proposte di modifica del calendario.

Lei si renderà conto come in questa tornata ci sia una evidente anomalia rispetto a quanto usualmente facciamo riguardo alle votazioni sul calendario. Ed è un'anomalia che rivela un disagio fortissimo non solo nell'opposizione ma, pur se naturalmente non evidenziato con gli interventi, anche in molti componenti della maggioranza.

L'anomalia è stata più volte sottolineata ed è ciò per cui noi voteremo tutte le proposte di modifica al calendario presentate. In particolar modo, voteremo tutte quelle proposte che tendono ad ampliare la possibilità di dibattito sulle riforme costituzionali, come quella avanzata dal senatore Caliendo, o quelle - e sono tante - che vogliono evitare le interferenze di ciò che il senatore Crimi, con un termine un po' pesante ma molto significativo, ha definito ricatto politico sulla decisione del singolo parlamentare di votare o no un disegno di riforma costituzionale che lascia ampi margini di perplessità in ognuno di noi.

Io credo che nella determinazione di ognuno di noi - mi appello, quindi, ai colleghi che devono votare singolarmente le proposte di modifica di calendario - debba porsi l'interrogativo del perché della accelerazione improvvisa sul voto delle riforme. Le risposte sono due: la composizione del calendario e il fatto di evitare problemi creati da altri accadimenti di natura sia parlamentare interna, come le nomine delle Commissioni, che legislativa, come la legge sulle unioni civili. E, proprio per questo, noi abbiamo, forse sorprendendo qualcuno, proposto di anticipare l'esame del provvedimento sulle unioni civili rispetto a quello delle riforme costituzionali.

In primo luogo, l'esito sia delle nomine dei componenti delle Commissioni che del dibattito sulle unioni civili potrebbe creare qualche dissapore all'interno della maggioranza che potrebbe riverberarsi sul voto delle riforme.

In secondo luogo, forse dovrebbero riflettere maggiormente gli amici che hanno costituito un intergruppo non ufficiale, ma sostanziale: quello dei ragazzi del 2018, e cioè di tutti coloro che sono entrati nei Gruppi a sostegno della maggioranza perché è stato detto loro che la legislatura sarebbe arrivata fino alla sua scadenza naturale. Costoro hanno chiaro uno degli evidenti motivi dell'accelerazione sul voto delle riforme. E anche dalla stampa apprendiamo della volontà di anticipare quanto più possibile - addirittura, in certi casi alcune proposte istituzionali prevedono il mese di giugno di quest'anno - il *referendum* per poter poi immediatamente andare al voto.

Quindi, cari colleghi che avete costituito il gruppo ideale dei ragazzi del 2018, vi stanno accorciando la

vita e voi non ve ne volete rendere conto. L'unico sistema è sgombrare il campo da questi sospetti e rendere trasparente, autonoma e veramente libera la decisione sul voto delle riforme. Quindi, bisogna votare oggi la posposizione del dibattito, rendendolo più ampio, e anche il voto finale delle riforme ad un momento successivo all'esaurimento di tutti questi importanti accadimenti di vita interna del Parlamento - vedi le Commissioni - e alla definizione di disegni di legge rilevanti come quello sulle unioni civili, in maniera da sgombrare il campo - come ho già detto - da qualsiasi possibile accusa di condizionamento politico.

Se la maggioranza fosse veramente serena relativamente alla buona composizione del testo delle riforme in assenza dei suddetti condizionamenti, dovrebbe essere essa stessa a chiedere di votare le riforme in un momento successivo. Al contrario, il fatto che la maggioranza insista sul fatto di votarle prima, indica chiaramente che vuole utilizzare la prospettiva di un posto in Commissione o di una modifica sul disegno di legge sulle unioni civili per poter ottenere un voto favorevole sulle riforme. Questo è assolutamente disdicevole e conferma - come ho detto nella mia proposta di modifica - la mia assoluta convinzione che la riforma costituzionale non si fa in Parlamento, bensì attraverso un'Assemblea costituente appositamente eletta e scevra da qualsiasi condizionamento di attività contingente di Governo o di legislazione su altri provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Presidente, è l'una.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione sulle proposte di modifica del calendario dei lavori ad altra seduta. Del resto, non sono state avanzate richieste di modifica relative alla seduta pomeridiana di oggi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,01)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Divina, D'Onghia, Gualdani, Ichino, Lezzi, Longo Eva, Lucherini, Merloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Piano, Pizzetti, Ricchiuti, Rubbia, Serra, Stucchi, Tarquinio, Tonini, Turano, Uras, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto i senatori: De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Augello;

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Giovanni Mauro;

5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Giovanni Mauro, cessa di farne parte il senatore Mario Ferrara;

9a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice De Pin;

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Augello, cessa di farne parte il senatore Mario Ferrara;

12a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mario Ferrara, cessa di farne parte il

senatore Caridi.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bertorotta Ornella, Puglia Sergio, Catalfo Nunzia, Paglini Sara

Modifica dei commi 458 e 459 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, in materia di mobilità dei dipendenti pubblici (2191)

(presentato in data 16/12/2015);

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2192)

(presentato in data 13/1/2016);

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015 (2193)

(presentato in data 13/1/2016);

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015 (2194)

(presentato in data 13/1/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Bonfrisco Anna Cinzia ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle regole e i controlli sul sistema creditizio e finanziario bancario italiano e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori anche in relazione agli effetti derivanti dal decreto-legge n. 183 del 22 novembre 2015, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (2175)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/01/2016).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 17 dicembre 2015, ha inviato il testo di due risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 2 dicembre 2015:

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*Doc. XII, n. 848*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex (*Doc. XII, n. 849*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha attuato un piano straordinario di assunzioni, destinato esclusivamente agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie degli idonei del concorso di cui al decreto del direttore generale n. 82 del 24 settembre 2012 e quindi escludendo alcune categorie di docenti abilitati di Stato, per mera questione temporale;

dal piano straordinario di assunzioni sono stati esclusi docenti, anche con svariati anni di insegnamento, dotati degli stessi titoli e dello stesso merito di coloro che sono stati inclusi;

le scuole ricorrono tuttora ampiamente alle nomine di supplenza da graduatorie d'istituto di II e III fascia, poiché i docenti presenti nelle graduatorie d'istituto rispondono esattamente alle reali esigenze delle scuole;

è stato altresì previsto dalla legge n. 107 del 2015 un concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nel limite delle risorse disponibili, che si doveva bandire entro il 1° dicembre 2015, ma ancora non è stato pubblicato, in attesa della definizione del fabbisogno da parte delle scuole, che non avverrà prima del 15 gennaio 2016, dopo cioè la compilazione dei piani triennali dell'offerta formativa;

il numero di posti da mettere a concorso, previsto dal Governo, è totalmente insufficiente alla copertura del fabbisogno reale dell'organico dell'autonomia, non è sufficiente neppure a coprire il *turnover* dovuto ai pensionamenti. Questo genererebbe ulteriore precariato, al quale è necessario garantire tutele, anche ai sensi della direttiva 99/70/CE, per la quale l'Italia è stata già sottoposta a procedura di infrazione;

il Governo è soccombente nel contenzioso in atto contro i docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 per l'inserimento nelle rispettive graduatorie ad esaurimento (sentenza del Consiglio di Stato n. 5439 del 2 dicembre 2015) e questo sta generando un notevole danno sia ai ricorrenti, sia al bilancio dello Stato, in termini di risarcimento danni;

il Governo è soccombente in alcuni giudizi in merito all'inserimento di altre categorie di abilitati, quali ad esempio coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione, dopo aver frequentato i corsi ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni e ciò causa un inutile aggravio di spese, sempre a carico del bilancio dello Stato;

considerato che:

il piano straordinario di assunzioni ha fortemente penalizzato le possibilità di stabilizzazione dei docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, in particolar modo nelle classi di concorso già esaurite;

non è stata mai resa nota dal Governo la consistenza degli iscritti nelle graduatorie d'istituto e si stima che il fabbisogno reale di docenti nella scuola superiore sia dello stesso ordine di grandezza del numero di abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto;

la citata legge n. 107 prevede, all'art. 1, comma 181, lett. a), punto 5, una fase transitoria per l'immissione in ruolo dei docenti, in attesa dell'attuazione della delega sul nuovo reclutamento contenuta nel citato comma, che prevede la valorizzazione dei titoli abilitativi conseguiti;

è attualmente inutile e dispendioso, data la presenza di docenti già selezionati e formati nelle graduatorie di istituto, l'espletamento di un nuovo concorso per titoli ed esami, del costo stimato in almeno 5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato;

invece, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati non comporterebbe alcun onere a carico del bilancio dello Stato,

impegna il Governo:

1) ad inserire, a domanda, nelle graduatorie ad esaurimento:

i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002;

i laureati in Scienze della formazione primaria con vecchio ordinamento;

i docenti che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni o, in alternativa, a valutare altre proposte in merito all'assunzione di tutti i docenti abilitati citati.

(1-00506)

Interrogazioni

[FAVERO](#), [AMATI](#), [CHITI](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [EASIOLO](#), [GIACOBBE](#), [IDEM](#), [LAI](#), [LEPRI](#), [ORRU'](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

secondo quanto riportato in una nota del 31 dicembre 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio autostradale, in seguito alla firma di alcuni decreti interministeriali di concerto tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro dell'Economia e delle Finanze;

nella medesima nota si legge che, per l'anno 2016, nei confronti tutte le società per le quali è in fase di aggiornamento il relativo piano economico finanziario, sono stati provvisoriamente sospesi gli aumenti tariffari e l'eventuale adeguamento è stato posticipato all'approvazione dei suddetti piani;

l'aumento medio attualmente riconosciuto, calcolato sui veicoli per chilometro che si prevede saranno percorsi sull'intera rete autostradale nel 2016, risulta pari allo 0,86 per cento;

gli aumenti delle tariffe interessano diverse linee autostradali tra cui: la Torino-Ivrea-Valle d'Aosta con un più 0,03 per cento; Autostrade per l'Italia SpA, con un aumento dell'1,09 per cento; la Roma-L'Aquila-Teramo (cosiddetta Strada dei Parchi) con un aumento del 3,45 per cento; la Tangenziale est di Milano con un aumento del 2,10 per cento e la Pedemontana Lombarda, con un aumento dell'1 per cento;

la minaccia da parte di alcune concessionarie autostradali di adire le vie legali per non essersi viste riconosciute l'adeguamento richiesto e la probabile approvazione dei suddetti piani potrebbero determinare, già nei prossimi mesi, nuovi aumenti dei pedaggi nelle tratte non interessate dalle misure adottate dai citati decreti ministeriali;

considerato che:

il rincaro maggiore interessa l'autostrada Torino-Milano (in concessione alla Satap) per cui è previsto un aumento del 6,50 per cento del pedaggio;

nella suddetta tratta, come riportato da alcuni organi di stampa, è ancora in atto un intervento di ammodernamento in autofinanziamento da 1,4 miliardi, avviato nel 2002 e non ancora concluso, che rallenta di molto il flusso veicolare nelle tratte interessate dai cantieri, causando ormai da 13 anni profondi disagi agli utenti;

da un'intervista rilasciata alla stampa il 2 gennaio 2016 dall'amministratore delegato di Satap, Gianni Luciani, 3 dei 5 lotti già avviati o da avviare (la rotatoria da corso Giulio Cesare alla connessione con la tangenziale e le tratte Agognate-Novara Est e Novara Est-Ticino) si concluderanno entro la fine del 2016; per il lotto 22 (dallo svincolo da Marcallo Mesero alla barriera della Ghisolfa) il termine dei lavori è stato fissato per il mese di marzo 2017, mentre quelli che interessano il lotto 23 (ampliamento della barriera della Ghisolfa) dovrebbero completarsi entro la fine del 2018;

rilevato che:

a parere degli interroganti, nel nostro Paese il meccanismo di rivalutazione delle tariffe appare ancora sbilanciato in favore dei concessionari, essendo parametrato sui dati dell'inflazione, sugli obiettivi di efficienza, sulla base del traffico previsto e sulla qualità del servizio, senza alcuna capacità di rivalsa dello Stato, persino in caso di inadempienze dei concessionari;

la notizia dell'aumento "*record*" del pedaggio sulla autostrada Torino -Milano, ripresa da diversi organi di stampa locale e nazionale, ha creato sconcerto e frustrazione tra i numerosi automobilisti e pendolari, che percorrono quotidianamente un'autostrada gravata dalla presenza di diversi cantieri, che provocano profondi disagi agli utenti, in particolare a molti cittadini residenti nel territorio biellese, che, a seguito dei previsti aumenti per percorrere 93 chilometri da Santhià a Milano e 85 chilometri da Carisio a Milano, si vedranno costretti a pagare rispettivamente un pedaggio di 10 e di 9 euro;

secondo il Codacons, il totale degli aumenti già fissati per il 2016 determinerà un innalzamento della spesa in pedaggi autostradali pari a 27 euro annui per famiglia; inoltre, Adusbef e Federconsumatori hanno evidenziato come per alcune tratte i rincari sono solo rinviati;

considerato che:

ad essere maggiormente penalizzati da tali aumenti saranno sicuramente gli utenti della tratta Torino-Milano, considerato il maggiore innalzamento della tariffa sulla tratta rispetto alle altre presenti sulla rete autostradale italiana;

inoltre, a tale aumento si aggiungerebbe anche il previsto raddoppio del canone base del Telepass che passerebbe da 78 centesimi a 1,50 euro mensili, oltre agli aumenti di benzina e gasolio già previsti per il 2016,

si chiede di sapere:

in base a quali criteri siano stati autorizzati i suddetti aumenti tariffari e quale sia la specifica incidenza proporzionale delle diverse componenti, che hanno determinato la rivalutazione delle tariffe;

se vi sia il concreto rischio di un nuovo rincaro dei pedaggi nel corso del 2016;

quale sia l'elenco delle opere di ammodernamento realizzate dalle concessionarie e le tempistiche dei lavori ancora in fase di ultimazione, in particolare quelli che interessano l'autostrada Torino - Milano;

quale sia l'organo responsabile del controllo sulla congruità dei costi e sulla qualità delle realizzazioni effettuate sulla suddetta autostrada e quali siano le valutazioni a cui lo stesso organo è pervenuto in merito;

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, ciascuno per quanto di competenza, per porre rimedio all'incontrollato innalzamento dei pedaggi, soprattutto per ciò che concerne quello previsto sulla tratta autostradale Torino-Milano, dove, tra l'altro, gli automobilisti, pendolari e trasportatori di merci, continuano a subire pesanti disagi determinati dalla presenza ormai pluridecennale di cantieri non ancora ultimati;

se e come si intenda dare seguito alla nota del 2 gennaio 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui si chiede a tutte le società concessionarie di prorogare al 31 dicembre 2016 l'agevolazione tariffaria a carattere nazionale prevista a favore dei pendolari, che percorrono l'autostrada, entro i 50 chilometri, per raggiungere il posto di lavoro, scaduta alla fine del 2015.

(3-02486)

[MANGILI](#), [LEZZI](#), [PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [GAETTI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [MONTEVECCHI](#), [SANTANGELO](#), [COTTI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [BOTTICI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 2 dicembre 2015, il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, ha presentato BES 2015, la terza edizione del rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia;

il rapporto nasce da un progetto volto a misurare il benessere equo e sostenibile, frutto di un'iniziativa congiunta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Istat, che si inquadra nel dibattito internazionale sul "superamento del Pil", alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di disegualianza e sostenibilità;

considerato che da un articolo pubblicato sul sito "unita.tv" il 3 dicembre 2015 si apprende che: «L'Italia riparte. Sebbene rimangano ancora luci e ombre, il Paese si indirizza lungo la via di una ripresa non solo economica, ma anche della fiducia, delle relazioni sociali, della sicurezza: del benessere dei cittadini in senso lato. Si inverte in tanti settori una tendenza al peggioramento che va avanti dall'inizio della crisi: la buona notizia è che la caduta degli indicatori si è arrestata e il Paese si è rimesso in moto, sotto tutti i punti di vista. (...) Le notizie per il Paese, basandosi sui dati del monitoraggio, sono abbastanza positive, sebbene in tanti settori il trend sia da consolidare e migliorare, specie per quello che riguarda le disuguaglianze e il Mezzogiorno. Ancora un indicatore svolta in positivo, dopo quelli sul PIL, sulla fiducia, sull'occupazione, sui consumi. Un indicatore però diverso dagli altri questo, forse il più completo e utile per offrire una misura della qualità delle politiche messe in atto e dei loro riflessi sulla vita dei cittadini. (...) Il BES è nuovo indicatore, sviluppato in Italia, a partire dal 2010, da ISTAT e CNEL ed è uno strumento che misura la "qualità della vita" e si propone di essere uno dei nuovi indicatori di riferimento per la misurazione del benessere delle comunità. (...) Il BES è uno degli indicatori più evoluti e completi sviluppati finora, tanto per la moltitudine di fattori

che prende in considerazione, quanto per il processo partecipativo che ha portato alla sua costruzione. Il nome già individua le tre dimensioni fondamentali: il benessere economico, la sostenibilità dello sviluppo e l'equità nella distribuzione. All'interno di questo quadro, grazie alla partecipazione dei cittadini, degli esperti e della società civile organizzata, sono stati individuati 12 domini fondamentali, dall'istruzione alle relazioni sociali, dal benessere economico al lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, dalla qualità dei servizi all'ambiente e al paesaggio, da tenere sotto osservazione grazie a 130 indicatori per avere un quadro completo degli effetti delle politiche pubbliche ed allargare il nostro punto di vista sul mondo oltre una dimensione semplicemente economica»;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che il suddetto articolo sia ricollegabile ad un autorevole esponente politico, che ha esplicitamente affermato anche che: «Orientare le politiche pubbliche secondo nuovi indicatori sarebbe un'innovazione straordinaria nella cultura politica, perché (...) discutere di indicatori significa ragionare dei fini ultimi di una società. E oggi che stiamo uscendo dalla crisi economica, ma siamo ancora immersi in quelle ecologica e sociale, questa deve essere la nostra ambizione»;

da un articolo de "Il Sole-24 ore" del 2 dicembre, con riferimento al rapporto BES, si apprende: «Nonostante alcuni segni di miglioramento, rimane costante la quota di italiani che ha una "grande deprivazione" dal punto di vista economico, intorno al 7%. Secondo il rapporto, il 15% della popolazione maggiore di 16 anni (il 20,6% della popolazione del Mezzogiorno) non può permettersi di sostituire gli abiti consumati, un quinto non può svolgere attività di svago fuori casa per ragioni economiche, un terzo non può permettersi di sostituire mobili danneggiati. La deprivazione riguarda anche i più piccoli, hanno rilevato i nuovi indici elaborati quest'anno. "Circa un bambino su 20 vive in famiglie che non possono permettersi giochi per tutti i figli - afferma - e supera il 7% (7,7%) la quota di chi non può permettersi di festeggiare il compleanno. Il 7,7% non può acquistare libri extrascolastici, il 10,5% partecipare alla gita scolastica (il 16% al sud) e l'11% non dispone di uno spazio adatto per studiare"»;

considerato, altresì, che risulta agli interroganti che:

può dirsi superata la falsa credenza che la crescita economica e quindi del PIL possa considerarsi la sola condizione necessaria e sufficiente al miglioramento della qualità sociale e delle condizioni di vita della popolazione, credenza che ha reso di fatto il prodotto interno lordo l'indicatore guida di gran parte delle politiche pubbliche;

nell'estenuante percorso della critica al PIL, il dibattito ha evidenziato le mancanze e la lacune che il PIL manifesta, nonostante sia di estrema difficoltà quantificare aspetti sociali che riguardano il tenore di vita, l'ambiente ed il benessere, motivo per cui tale misura viene ancora oggi adottata da molti Governi, fra cui quello italiano;

gli stessi inventori del PIL, tra cui l'economista bielorusso Simon Kuznets, negli anni '30 del secolo scorso hanno dichiarato di non considerare il prodotto interno lordo come un indicatore di benessere, in quanto calcolare il reddito nazionale non equivale a misurare il benessere di una nazione;

considerato infine che:

il programma nazionale di riforma di cui al Documento di economia e finanza del 2015 ha incluso un *focus* con riferimento al BES, che agli interroganti però non sembra legare i risultati e le indicazioni dello stesso alle politiche necessarie da realizzare, né tanto meno alle misure concrete di riforma che pure, su altri versanti, sono contenute nel medesimo documento;

l'utilizzo degli indicatori del BES può essere fondamentale per fare un'efficace programmazione economica e un buon uso della spesa pubblica visto che il benessere economico è sempre stato visto come quel parametro che sostiene l'individuo, che lo fa andare avanti a conquistare un determinato *standard* di vita, toccando temi come la ricchezza e i consumi, ma anche la disuguaglianza e la povertà, condizioni abitative e deperimento dei beni;

la prassi adottata in Italia per la programmazione economica sembra privilegiare l'uso di indicatori che forniscono una rappresentazione del Paese essenzialmente economica, trascurando indicatori e misure che riguardino anche aspetti di natura sociale e ambientale più legati alla qualità della vita, al contesto

socio-economico di riferimento e alle opportunità offerte all'individuo;
è evidente il bisogno di cercare nuovi *escamotage* per raggiungere una maggiore equità sociale e di correttivi di compensazione della misurazione esclusivamente economica del benessere al fine di ottenere in prospettiva anche una maggiore stabilità socio-economica e socio-politica del nostro Paese; esistono delle variabili non monetizzate, come il capitale sociale, le attività di volontariato, la sostenibilità ambientale e anche i beni relazionali, i quali diventano fattori altrettanto fondamentali per determinare la qualità della vita di una persona, così come di una nazione intera, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda utilizzare sistematicamente la misurazione del benessere equo e sostenibile relativamente ai domini del benessere individuati nell'ambito del rapporto BES 2015 per la predisposizione del programma nazionale di riforma;
se intenda utilizzare gli indicatori del BES negli atti e nei provvedimenti relativi alla programmazione economica e finanziaria di cui alla legge n. 196 del 2009 per la valutazione dell'impatto delle misure proposte su ciascuno dei domini interessati, nonché nelle relazioni tecniche a tutti gli atti legislativi di natura governativa;
se intenda intraprendere, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, azioni volte a valorizzare anche le citate variabili non monetizzate che potrebbero determinare non solo la qualità della vita della persona, ma anche quella dell'intera comunità italiana.

(3-02488)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[GASPARRI](#), [PELINO](#), [SCOMA](#), [IURLARO](#), [AMORUSO](#), [ALICATA](#), [MANDELLI](#), [SCAVONE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [COMPAGNONE](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [BRUNI](#), [MAZZONI](#), [PICCINELLI](#), [ZUFFADA](#), [SIBILIA](#), [SERAFINI](#), [CALIENDO](#), [Mario MAURO](#), [DE SIANO](#), [D'ANNA](#), [FLORIS](#), [LANGELLA](#), [FAZZONE](#), [MILO](#), [BOCCA](#), [GIRO](#), [MARIN](#), [LIUZZI](#), [CROSIO](#), [GIBIINO](#), [MALAN](#), [BERTACCO](#), [PICCOLI](#), [DI BIAGIO](#), [BONERISCO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la ferrovia Roma-Lido è una linea ferroviaria urbana che collega la stazione di porta San Paolo al limite sud del quartiere costiero del lido di Ostia (Roma);

la linea ha una lunghezza pari a 28,359 chilometri lungo la quale sono dislocate 13 fermate. Ogni giorno vengono effettuate 86 corse a partire da ogni capolinea (81 il sabato e 57 i festivi), con un trasporto medio che si aggira sui 90.000 passeggeri;

la linea, di proprietà della Regione Lazio, è affidata in gestione ad Atac, che vi opera in qualità sia di gestore dell'infrastruttura sia di impresa ferroviaria;

in data 30 giugno 2014, un raggruppamento di imprese ha proposto un progetto di finanza per la ristrutturazione e gestione della ferrovia;

il progetto, presentato dal raggruppamento di imprese RATP DEV Italia, ex AnsaldoBreda, ex Ansaldo STS, SALCEF SpA, Cilia Italia Srl, Architecna Engineering Srl, prevedrebbe l'utilizzo, a titolo gratuito, di beni del Comune di Roma e dell'azienda Atac, quali treni, depositi e officine, nonché tutte le aree di pertinenza, senza un preventivo accordo, tanto da configurare la fattispecie dell'esproprio;

da notizie in possesso degli interroganti, risulterebbe che il valore del progetto ammonterebbe a 447 milioni di euro (di cui 219 milioni dovrebbero essere anticipati dalla Regione Lazio, che pagherebbe un mutuo di 44 milioni di euro per i primi 4 anni e di 78 milioni di euro per i successivi 21);

in base alla normativa vigente, la Regione Lazio avrebbe dovuto valutare e rispondere sull'esistenza del "pubblico interesse" entro 90 giorni dalla presentazione del progetto da parte del raggruppamento d'impresе. Invece, con lettera datata 30 settembre 2014, ha concesso una proroga indefinita e ha convocato la conferenza dei servizi per esaminare la sussistenza del pubblico interesse, in data 18 dicembre 2015;

a giudizio degli interroganti, le modalità messe in atto dalla Regione sono inique e fuorvianti:

procedendo in tale maniera, si rischia di avallare una concessione venticinquennale dai costi enormi e altresì senza vantaggi tangibili e raffrontabili da parte dell'utenza, si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione relativa alla tratta ferroviaria Roma-Lido;

se ritenga che la procedura sia conforme alla normativa, *ex art.* 153, comma 19, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come si legge nella lettera di convocazione della conferenza dei servizi del 18 dicembre 2015 e dell'11 gennaio 2016;

quali indicazioni siano state impartite, per la formulazione del parere sull'esistenza o meno del pubblico interesse, all'ingegner Di Gianbattista, che ha preso parte alla conferenza dei servizi, quale rappresentante della Direzione generale per sistemi di trasporto, impianti fissi e trasporto pubblico locale del Ministero.

(3-02487)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RANUCCI](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno* - Premesso che:

le aree più prestigiose delle città d'arte italiane, in particolare i centri storici e, nel caso specifico, quello della capitale, negli ultimi anni sono state invase da decine di bancarelle e camion di *souvenir*, ambulanti della gastronomia su quattro ruote e occasionali venditori di cianfrusaglie stese a terra per turisti e visitatori;

il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, prevede all'articolo 2-*bis* una modifica all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ed in particolare stabilisce che al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il 7 gennaio 2016 una serie di associazioni e comitati di residenti, che da sempre si battono per il decoro e contro il degrado del centro storico di Roma capitale, hanno rivolto un appello al Prefetto Tronca, affinché non venga concessa l'autorizzazione ai presunti "librai", che in molti casi hanno scarsa attinenza con i libri e la cultura;

i firmatari, infatti, hanno chiesto di fermare la procedura volta ad autorizzare 50 nuove licenze di mega banchi su area pubblica dei cosiddetti "librai" che, in realtà, andrebbero ad occupare le aree di maggior pregio della Capitale ed, unitamente ad una quantità minima di libri, potrebbero vendere *souvenir* e paccottiglie varie;

tenuto conto che:

la normativa vigente stabilisce di contrastare le attività commerciali e artigianali su aree pubbliche di valore archeologico, storico e paesaggistico, nonché qualsiasi altra attività commerciale non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale del Paese;

il timore è che, con il rilascio dell'autorizzazione, le zone della Capitale che erano state liberate dagli ambulanti, tornino nuovamente ad essere invase da venditori di cianfrusaglie;

si potrebbero nuovamente verificare, come già avvenuto in passato, situazioni simili al caso

"Tredicine", vicenda in cui circa l'80 per cento delle licenze di chi gestiva i banchi ambulanti nel centro storico, e non solo, erano riconducibili alla famiglia di un consigliere comunale del Popolo della Libertà di Roma capitale, e che tali licenze, dall'*iter* burocratico molto tortuoso, erano state rilasciate in modo non sempre limpido, grazie alla compiacenza di amministratori e funzionari, permettendo inoltre una proliferazione selvaggia, soprattutto in spregio delle più elementari regole di sicurezza e decoro urbano;

a giudizio dell'interrogante è stato prezioso il lavoro svolto dalla Commissione legalità, sicurezza e tutela dei diritti, guidata dall'avvocato Iside Castagnola, e risulta inspiegabile la decisione di mancata proroga da parte del I Municipio di Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza che le materie di competenza della Commissione assumono in concomitanza con il Giubileo straordinario della Misericordia,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per garantire il mantenimento della legalità, della dignità e del decoro nella città di Roma, ed in particolare nel suo centro storico, onde scongiurare nuovamente il proliferare di bancarelle, di venditori ambulanti di *souvenir* e cianfrusaglie varie, più o meno abusivi, che deturpano e sfigurano tali aree sottoposte a vincoli archeologici e danneggiano il turismo;

se il Ministro dell'interno non intenda intervenire con opportune iniziative, al fine di supportare il Comune di Roma capitale ed il corpo della Polizia municipale nel conservare il decoro urbano e nella lotta all'illegalità, prevedendo per i trasgressori severe misure sanzionatorie ed il sequestro della merce dislocata in magazzini periferici.

(4-05049)

RICCHIUTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 (la delega sulla cosiddetta geografia giudiziaria) e i successivi decreti legislativi attuativi hanno operato una complessiva redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa ed incrementare l'efficienza;

in questo contesto è stata chiusa la sezione distaccata di Desio del tribunale di Monza, con i disagi che la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha già messo in luce nell'interrogazione 4-04273, ancora in attesa di risposta;

sul tribunale di Monza si sono infatti riversate le innumerevoli pratiche giudiziarie che prima venivano trattate dalla sezione distaccata di Desio. Monza era, e ancora è, per molti aspetti un gioiello, in termini di funzionalità del tribunale, tanto che nel 2013 gli sono stati conferiti il premio "Costantinus", in ragione dell'eccellenza conseguita per la "metodologia di lavoro congiunto tra il personale giudiziario e i consulenti volto a migliorare i processi di lavoro, il funzionamento organizzativo, l'introduzione di tecnologie, lo sviluppo di iniziative con le Istituzioni del territorio"; e il premio del Consiglio nazionale delle ricerche per l'innovazione. Il tribunale è il primo in Italia per la modernizzazione telematica, grazie al consolidamento del Processo Civile Telematico, all'intesa con gli avvocati locali e alle estensioni telematiche nel settore penale;

come anche risulta dal quotidiano "Il Giornò", edizione di Monza-Brianza, del 9 gennaio 2016, anche il tribunale di Monza è entrato in sofferenza per le carenze di organico: mancano magistrati e personale di cancelleria;

la mancanza delle risorse umane rende irrealizzabile l'obiettivo di riduzione di tempi processuali e di smaltimento dell'arretrato, in particolar modo di quello della giustizia penale, e vanifica le innovazioni introdotte; dalla stessa fonte, inoltre, si apprende che le udienze e la sistemazione di fascicoli e archivi vengono fatte in spazi molto ristretti;

considerato che:

la procura di Monza, nel 2014 aveva raggiunto il *record* di 5.000 processi, mentre nel 2015 sono scesi a 3.800, proprio a causa della mancanza di personale; la procura non riuscirà a sostenere all'infinito processi relativi a reati sempre più complessi, la cui trattazione presuppone strutture organizzative

adeguate; il territorio brianzolo soffre di consistenti infiltrazioni mafiose, di cui la procura di Monza deve occuparsi stabilmente; si registra, inoltre, un alto tasso d'immigrazione a causa della forte industrializzazione del territorio e questo moltiplica i casi di evasione, lavoro nero e infortuni sul lavoro;

come evidenziato in un altro articolo sempre de "Il Giorno", edizione Monza-Brianza, a firma di Stefania Totaro, la procura di Monza ha a disposizione 16 magistrati (3 posti vacanti), un numero di personale organico inferiore a procure con un bacino di utenza minore, come per esempio la procura di Padova (bacino di circa 500.000 persone) con lo stesso numero di magistrati disponibili, o la procura di Verona, che invece ha 18 magistrati per un bacino di utenza di circa 800.000 persone, Bergamo invece ha a sua disposizione 20 magistrati per 1.300.000 persone,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda assumere per pervenire alla soluzione delle questioni evidenziate, con particolare riferimento al *turn over* del personale amministrativo e di cancelleria e per attivarsi, nei limiti delle proprie competenze, presso i preposti organismi istituzionali, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di avvicendamento dei magistrati nella sede di Monza, quando costoro vengano trasferiti ai sensi di legge.

(4-05050)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

la RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, svolge un servizio pubblico sul territorio italiano, sulla base di un contratto nazionale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, e assicura a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di tale servizio (art. 45 del decreto legislativo 31 luglio, 2005, n. 177);

tuttavia, in diversi comuni della provincia di Trento e in diversi altri comuni d'Italia, soprattutto montani e collinari, in seguito al passaggio dal sistema di trasmissione di tipo analogico al sistema digitale terrestre, non risultano accessibili gran parte dei canali e delle programmazioni RAI;

eppure la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dovrebbe assicurare a tutti i cittadini la possibilità di usufruire del servizio, anche in considerazione del fatto che, a questo scopo, sono state destinate alla RAI, negli anni, ingenti risorse (vedi il decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, mediante il quale sono stati destinati circa 60 milioni di euro);

a quanto risulta all'interrogante per quanto concerne il Comune di Grigno (Trento), dopo numerose sollecitazioni da parte del sindaco, RAI Way SpA, zona di Trento, avrebbe così risposto: "Considerata la situazione generale aziendale e gli impegni onerosi avuti nel 2012 - passaggio al digitale di Marche, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e attività di "ricanalizzazione" (cambio canale per RAI 1 2 3 nella nostra regione, Valle d'Aosta e Sardegna) - non è possibile al momento fare alcuna previsione sui tempi necessari per estendere le tre ulteriori reti nazionali RAI. Comunque, proprio per venire incontro agli utenti non ancora direttamente serviti dai segnali diffusi sul digitale terrestre, da tempo è disponibile l'intera offerta RAI da satellite nell'ambito della piattaforma Tivùsat";

tale soluzione, offerta dalla RAI, sembra paradossale e incredibilmente ingiusta. Infatti, per avere accesso alla piattaforma satellitare gratuita italiana "Tivùsat" nelle aree non coperte, è necessario installare una parabola satellitare, un *decoder* e una *smart card* con costi a carico degli utenti;

il costo per l'installazione si aggira fra i 200 e i 250 euro per singolo apparecchio televisivo e se già risulta caro all'utenza privata, si pensi agli albergatori, che debbono sostenere tale spesa per ogni singola stanza di una struttura alberghiera (oltre al canone speciale che viene richiesto per il possesso del televisore, al fine di mettere i propri clienti nella condizione di usufruire di un servizio pubblico che dovrebbe, in teoria, essere gratuito);

i cittadini del Comune di Grigno, così come i cittadini di altri comuni italiani, non sono stati messi nelle condizioni di poter accedere al segnale RAI e pertanto è stato loro negato l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, eppure sono chiamati puntualmente a pagare il canone alla concessionaria e, nel caso di esercizi turistici e di ristorazione, la cifra del canone speciale è anche molto alta;

a prescindere dalle cause che generano il disservizio, il problema reale è che la concessionaria del

servizio pubblico non ha attivato azioni mirate, al fine di garantire una reale situazione di accesso al nuovo sistema che doveva offrire, nelle dichiarazioni iniziali, maggiori servizi, portando ad un miglioramento della situazione preesistente;

ai sensi del contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico, la RAI è tenuta a fornire il servizio pubblico radiotelevisivo sull'intero territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche esposte e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per far sì che il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo sia garantito con copertura integrale sul territorio nazionale, così come previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n.177 del 2005 e dal contratto di servizio stipulato tra l'azienda ed il Ministero;

se non ritenga doveroso, a causa dei disagi subiti dai cittadini e dagli esercenti commerciali, valutare la possibilità di assumere iniziative volte a sospendere il pagamento del canone RAI, sia ordinario sia speciale, fintanto che non sia garantito appieno il servizio di trasmissione;

se non ritenga che vada garantita la visibilità delle reti nazionali alla totalità degli utenti regolarmente abbonati, prevedendo, a tal fine, anche l'eventuale installazione di parabole satellitari in grado di trasmettere TVSAT, utilizzando per questo scopo le entrate derivanti dal canone.

(4-05051)

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208), al comma 153 dell'articolo 1 ha introdotto una norma che modifica in modo sostanziale il pagamento del canone RAI, prevedendone l'addebito nella bolletta dell'utenza per la fornitura di energia elettrica;

tale norma produce effetti sul reperimento dell'utenza non abbonata, svolta nel corso degli anni come attività prevalente da circa 100 agenti di commercio, con modalità a partita IVA;

gli agenti hanno svolto un servizio essenziale per la RAI, producendo ognuno, nel corso degli anni, un utile netto pari a circa 16 milioni di euro;

di contro, costoro rischiano attualmente di perdere il lavoro, con drammatiche conseguenze per le relative famiglie;

si segnala, inoltre, come ai fini dello svolgimento della loro attività lavorativa, agli agenti siano stati forniti i tabulati anagrafici dei cittadini, acquisiti a loro volta tramite i vari uffici anagrafici dei Comuni, comprensivi dei dati sensibili coperti da *privacy*;

in sede di discussione del disegno di legge recante "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" il Governo si è impegnato a "valutare la possibilità di assicurare il mantenimento del posto di lavoro da parte degli agenti di riscossione del canone, come da prassi seguita in situazioni analoghe", accogliendo in tal senso un ordine del giorno, n. G3.100 (testo 2), a prima firma della senatrice De Petris;

nonostante l'impegno del Governo a tutelare la condizione occupazionale degli agenti di riscossione, in data 31 dicembre 2015 l'azienda RAI ha comunicato a circa 50 di loro la risoluzione del contratto;

ulteriori 60 agenti hanno invece subito una variazione contrattuale, che prevede il reperimento della sola utenza TVS (attività promozionale nel campo degli abbonamenti televisivi e radio speciali e dei prodotti commercializzati dall'azienda). Un'attività, quest'ultima, significativamente meno redditizia dell'attuale condizione lavorativa;

agli agenti rimane dunque la sola scelta di rifiutare la variazione contrattuale o di modificare lo stesso in senso nettamente peggiorativo, non essendo riconosciuto alcun fisso mensile né rimborso chilometrico;

si segnala come gli agenti non risultano essere né dipendenti RAI, né pienamente agenti di commercio, non potendo trarre guadagno da tutto il procacciato della zona di riferimento. Anche il recupero dei "morosi" (gli abbonati che non risultino in regola con i pagamenti) è di pertinenza esclusiva

dell'azienda RAI,
si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto circa le comunicazioni di risoluzione o variazione contrattuale notificate agli agenti;
quali iniziative intenda promuovere per assicurare il mantenimento del posto di lavoro per gli agenti, come da impegno in sede di discussione del disegno di legge recante "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo".

(4-05052)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

lunedì 25 gennaio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso il teatro del liceo classico "Umberto I" di Palermo si terrà un seminario organizzato dalla FLCGIL di Palermo dal titolo "Integrazione, Inclusione e Partecipazione. Il ruolo dell'insegnante specializzato di sostegno: orizzonti e prospettive"; sono stati invitati ospiti illustri, come Salvatore Nocera, dirigente nazionale FISH, Alain Goussot, docente di didattica e pedagogia speciale al Dipartimento di psicologia dell'Università di Bologna, nonché il sottosegretario di Stato per l'istruzione Davide Faraone;

non è indicato l'argomento che il sottosegretario Faraone affronterà, ma è ipotizzabile che si tratterà della riforma del sostegno, che in queste settimane è stata oggetto di confronto con sindacati e associazioni di categoria;

considerato che, a parere dell'interrogante, se già risulta inaccettabile avere ministri e sottosegretari a malapena diplomati, anche la Cgil sembra aver perso i parametri minimi che un sindacato istituzionalmente dovrebbe tutelare, quale quello per cui se si organizza un corso di formazione per docenti (laureati) della scuola pubblica, bisogna chiamare uno specialista in possesso di titoli; invece è stato chiamato il sottosegretario per l'istruzione Davide Faraone, perito chimico, a svolgere interventi rivolti ad insegnanti di professione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio descritto e quale sia la sua valutazione;
quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare che a seminari ed eventi simili, che presuppongono un'elevata competenza ed esperienza settoriale, siano chiamati ad intervenire unicamente rappresentanti governativi di elevata preparazione in materia.

(4-05053)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

è stato recentemente approvato il programma triennale degli interventi del fondo per la tutela del patrimonio culturale, 300 milioni di euro stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito dei quali 12 milioni di euro saranno destinati a 14 importanti progetti lombardi, tenendo conto delle esigenze e delle segnalazioni venute dai territori, al fine di contribuire al rilancio dell'economia;

precedentemente, erano già stati stanziati ben 360 milioni di euro per il Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), sempre con la medesima destinazione;

considerato che:

per lavori di manutenzione e di impiantistica al museo della Certosa di Pavia, sono stati previsti solo 150.000 euro totali, pari allo 0,05 per cento;

la Lombardia, con i suoi circa 12 milioni di euro distribuiti su 3 anni, ottiene meno del 4 per cento del totale, malgrado sia la regione con più siti Unesco all'Italia,

si chiede di sapere quali siano stati i criteri che hanno condotto ad una tale scelta di investimenti che sembrano penalizzare oltremodo la regione Lombardia ed evidenziare, in maniera inequivocabile, una totale disaffezione del Governo rispetto alla regione.

(4-05054)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle*

politiche sociali - Premesso che:

Poste italiane SpA è una delle più grandi aziende italiane di servizi (postali, finanziari, assicurativi e nella telefonia mobile) con 135.000 addetti, di cui circa 10.000 in Toscana e con una relazione semestrale presentata il 31 luglio 2015 che ha visto segnare un utile netto di 435 milioni di euro;

Poste italiane SpA è di proprietà dello Stato italiano che, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, detiene circa il 60 per cento del capitale sociale ed è posta sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;

il centro di meccanizzazione postale (CMP) di Sesto fiorentino (Firenze) occupa attualmente oltre 800 persone (tra *full time* e *part time* ed indotto) ed è il più grande sito industriale postale della Toscana; considerato che:

il piano industriale del nuovo amministratore delegato di Poste italiane Francesco Caio, presentato il 24 giugno 2015, prevede una riduzione del numero dei CMP presenti in Italia che passerebbero dagli attuali 16 a 10, e il CMP di Sesto fiorentino, in virtù di tale scelta, verrebbe declassato di 2 posizioni trasformandolo in semplice centro prioritario entro il 2017;

tale scelta produrrebbe una drastica riduzione del personale con pesanti conseguenze sociali per il territorio;

alcuni dipendenti della divisione PCL (Poste comunicazione e logistica) hanno sviluppato una parziale inidoneità fisica, sia temporanea che definitiva, alla mansione specifica cui erano attribuiti, possibilmente anche come conseguenza del lavoro svolto all'interno dell'azienda; per questo esclusivo motivo Poste SpA ha avviato nei loro confronti procedure di licenziamento o di sospensione dal servizio senza retribuzione;

visto che:

il CMP di Sesto fiorentino si trova in una localizzazione eccellente dal punto di vista logistico, data la presenza di opere infrastrutturali importanti come l'aeroporto, la ferrovia e l'autostrada;

Poste italiane spende risorse importanti per appaltare servizi all'esterno, come la lavorazione e lo stoccaggio dei pacchi, dei giornali, della notificazione degli atti, del commercio elettronico, eccetera; come avanzato anche dalle rappresentanze sindacali unitarie del CMP, proprio a Sesto fiorentino potrebbe essere creato un polo logistico a servizio di Poste italiane oltre che delle tante realtà produttive e professionali del territorio, in una posizione strategica per la vicinanza con infrastrutture importanti,

si chiede di sapere:

se e come il Governo, azionista di maggioranza di Poste italiane, ritenga di intervenire per sventare il ridimensionamento del CMP di Sesto fiorentino, che non rappresenterebbe soltanto un enorme danno occupazionale, ma anche l'ennesimo colpo inferto al sistema industriale di un'area dove persistono ancora grandi opportunità di sviluppo;

se il Ministero dello sviluppo economico intenda prendere in considerazione l'opportunità di sviluppo offerta dalla creazione di un polo logistico a servizio di Poste italiane e delle tante realtà produttive e professionali presenti sul territorio;

se ed in che modo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda verificare, rispetto alle procedure di licenziamento avviate da Poste SpA nei confronti di lavoratori che hanno sviluppato parziali inidoneità fisiche, l'esistenza o meno della possibilità di impiegare all'interno dell'ampio mansionario presente in Poste SpA tali lavoratori rivelatisi inidonei alle mansioni cui erano precedentemente attribuiti, interrompendo così le procedure di licenziamento e di sospensione dal servizio.

(4-05055)

[PADUA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

con convenzione stipulata, giusta delibera del consiglio di amministrazione del 20 luglio 2010, in data 7 giugno 2011 tra Arcus SpA, all'epoca società pubblica impegnata nelle attività di supporto agli interventi nel settore dei beni culturali, ed il Comune di Galati Mamertino (Messina), si istituivano fondi pari a 500.000 euro volti al "recupero, consolidamento e valorizzazione del palazzo storico De

Spuches, da adibire a centro museografico polivalente";

la convenzione era attuativa del decreto interministeriale del 1° dicembre 2009, recante previsione di un intervento in favore del progetto di recupero, consolidamento e valorizzazione del palazzo monumentale che è stato regolarmente concluso; tuttavia, si ha la necessità di reperire ulteriori risorse volte alla definitiva valorizzazione del palazzo monumentale, ai fini della sua fruibilità;

il palazzo, altrimenti detto "del Principe", è di ispirazione tardo-cinquecentesca e appare singolare per dimensione e impianto rispetto al contesto urbano: è un impianto a corte aperta, con uno scalone e una loggia al piano nobile di chiara ispirazione montorsoliana che, nella parte interna, segna l'asse di simmetria e mette in evidenza la porzione dell'edificio che un tempo ospitava i saloni di rappresentanza;

a seguito di attenta valutazione da parte delle strutture tecniche preposte si è individuato in 1.100.000 euro la somma necessaria per il completamento dell'importante intervento di recupero;

il progetto di completamento è stato inserito nel programma "6.000 campanili", senza alcun esito, stante la modalità di erogazione dei finanziamenti, e comunque è stato già sottoposto all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei ministri quale opera incompiuta degna di essere conclusa, atteso l'intervento finanziario di natura pubblica già profuso tramite Arcus SpA, che ne attesta la qualità e la opportunità, anche per le ricadute fondamentali che avrebbe non solo per il Comune interessato ma per l'intera comunità territoriale (oltre che, ovviamente, per il pregio dell'opera da recuperare e per il suo riconosciuto valore artistico, culturale, storico e architettonico),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare la necessità di un intervento, a valere su risorse straordinarie eventualmente disponibili, volto a concludere un *iter* di valorizzazione e recupero, già in parte finanziato con fondi di natura pubblica, che determinerebbe virtuose ricadute sul territorio interessato, oltre a rendere fruibile, in modalità nuove, un monumento di elevatissimo valore culturale.

(4-05056)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02488, della senatrice Mangili ed altri, sull'indicatore BES (benessere equo e solidale) per misurare la qualità della vita;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02486, della senatrice Favero ed altri, sui rincari autostradali, in particolare nell'autostrada Torino-Milano.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-05040, della senatrice De Petris ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 557a seduta pubblica del 12 gennaio 2016, a pagina 80, alla prima riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "8 dicembre 2015" con le seguenti: "6 gennaio 2016".

